LIBRO TERZO.

§ I. DELLE SUCCESSIONI.

Capacità de' religiosi e de' monasteri. (L. c. art. 646.)

1) 1822, 9 marzo, R. (M. di G. e G.) *che ritiene i religiosi professi incapaci di succedere.* (L. c. art. 646.)

Si è dubitato, se i religiosi, e le religiose professe siano capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal diritto canonico prima della professione religiosa incontrino l'ostacolo del diritto civile in vigore. Questo dubbio è stato rassegnato a S. M.; e la M. S. sulla considerazione, che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali *leggi civili*; e che ricevute nel regno le istituzioni religiose, coloro, che ad esse appartengono, astretti dal voto di povertà, trovansi collocati in uno stato d' incapacità volontaria ad acquistare alcune proprietà, si è degnata dichiarare, che i religiosi e le religiose professe per ragion di voti monastici sono incapaci di succedere (1). Nel partecipare nel R. N. alle SS. LL. questa sovrana risoluzione gioverà osservare, che per effetto della medesima le rinunzie de' monaci e delle monache relative alle eredità future hanno a riputarsi come atti superflui e senza oggetto - fir. G. B. Vecchioni. *(Comun. a' P. del Re a detto dì.)*

2) 1838, 5 aprile, R. (M. di G. e G.) *che esclude i conservatori dal diritto di succedere a' religiosi che dimorano in essi.* (L. c. art. 646.)

Il Consiglio degli ospizî di questa provincia aveva dimandato che il ritiro della Immacolata Concezione a S. Efrem nuovo in questa capitale fosse autorizzato a raccogliere gli effetti della suora Maddalena Vincenza Vitale, la quale alla soppressione del monastero di S. Giuseppe de' Ruffi, ov' era claustrale professa, erasi ritirata nel conservatorio istesso e quivi era trapassata - In conseguenza di avviso emesso dalla Consulta di questi reali dominî su tale dimanda, ho rassegnato l' affare a S. M. - E la M. S. nel C. O. di S. de' 5 di questo mese ha risoluto non esservi luogo nella specie al sovrano beneplacito. I motivi che hanno determinato il reale animo della M. S. sono: - che avvenuta la soppressione del

(1) *Veg.* il rescritto de' 15 gennaio 1843 e il decreto de' 16 ottobre 1847 dilucidativi di questo rescritto, n.° 3 e 4, p. 780.

monastero anzidetto, la suora Vitale come ospite si ritirò nel conservatorio: - che la massima *quidquid monachus adquirit monasterio adquirit* è chiaramente ed interamente estranea all' oggetto, dacchè il conservatorio è essenzialmente diverso dal monastero, come diversi ne sono i diritti ed i doveri, diverse le obbligazioni e le relazioni: - e che nella notoria insussistenza dello assunto dal conservatorio non è della reale giustizia aprir l'adito ad un giudizio, vie più che trattasi di un corpo morale, de' cui interessi la M. S. è la spezial protettrice. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun. al M. degli Af. Int. agli 8 aprile 1838.)*

3) **1843, 15 gen., R.** (M. di G. e G.) *che dichiara i diritti de' monasteri su' beni de' religiosi prima e dopo la loro professione.* (L. c. art. 646.)

Sopra dubbi surti intorno all' applicazione del rescritto de' 9 di marzo 1822 (1) S. M. veduto il parere della Consulta, ed il rescritto medesimo, nel C. O. di S. de' 15 del corrente mese si è degnata dichiarare, che secondo le prescrizioni e la retta intelligenza del rescritto medesimo appartenga al monastero tutto ciò che i monaci avranno disposto per atto tra vivi in favore di esso prima della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col loro carattere di religioso, o che sia agli stessi dovuto per vitalizî riservatisi, anche quando sieno per tre anni oltre la vita, ovvero per vitalizî legati loro; escluse sempre le prestazioni perpetue: ed appartengono poi a' prossimi congiunti de' monaci i beni che posseggono costoro allorchè professano voti religiosi, de' quali non abbiano essi pria disposto per atto tra vivi. Nel R. N. ec. - fir. NICCOLA PARISIO. *(Comun. a' 23 gennaio 1843 a' Pr. del Re presso i collegi giudiziari.)*

4) **1847, 16 ottobre, D.** *che spiega in linea di dubbio di legge il rescritto precedente.* (L. c. art. 646.)

Sul dubbio di legge proposto dalla C. S. di giustizia in Palermo, intorno al rescritto de' 23 gen. 1843 (2), che concerne i diritti de'monaci e più specialmente intorno al senso delle parole: *escluse le prestazioni perpetue*, ossia

» Se vietisi a' monasteri ritenere di pieno diritto, quando
» i monaci siano defunti, i beni che ebbero costoro in luo-
» go di pagamento de' vitalizî arretrati o d' altre rendite

(1) *Veg.* il rescritto de' 9 marzo 1822, n.° 1, p. 779.

(2) *Veg.* il rescritto che si cita (il quale è della data de' 15 gennaio 1843 comunicato poi a' 23 del mese stesso) qui sopra al n.° 3.

» qualsivogliano o che essi scambiarono co' valori raccolti » da tali rendite ».

Considerando; - che ogni mezzo di soddisfazione di debito sciolga ed estingua la obbligazione, non cangi la causa ed il titolo del dovere:

che la mora del debitore non produca causa d'indebito:

che i modi di rendere utili le azioni, e ciò che è concesso letteralmente dalle leggi, appartengono alle forme di amministrazione, cui non è stata mente di provvedere; ec.

Art. 1. Dichiariamo nel retto senso del rescritto del 23 gen. 1843 (1) ogni corpo di rendita perpetua che i monaci ebbero per credito di vitalizî non soddisfatti o che acquistarono con gli avanzi o co' risparmî de' vitalizî, appartenersi di diritto al monastero e ritenersi di piena ragione dal corpo morale quando i monaci siano trapassati.

Successione ne' beni ex-feudali. (L. c. art. 655, 667.)

5) 1818, 3 agosto, L. *che diffinisce la successione ne'beni feudali ed il pagamento delle* vite-milizie *su di essi.* (L. c. art. 655, 667.)

Considerando che dopo aver Noi coll' articolo 9 della nostra legge degli 11 di dicem. 1816 (2) conservata l' abolizione della feudalità in Sicilia, egualmente che negli altri nostri dominî di qua del Faro; e dopo di essersi coll' altra nostra legge de' 2 del corrente agosto aboliti i fedecommessi e maioraschi esistenti in quella parte de' nostri reali dominî, sia indispensabile di togliere con una nuova legge qualsivoglia dubbio circa l' ordine di succedere ne' beni ex-feudali, e di provvedere con utili determinazioni a quanto riguarda le così dette *vite-milizie*, e le doti di paraggio;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria; ec.

Art. 1. Ne' beni ex-feudali de' nostri reali dominî di là del Faro si succederà come negli altri beni allodiali, secondo le leggi vigenti.

2. Le così dette *vite-milizie* saranno godute in libera proprietà dagli attuali possidenti.

3. I medesimi avranno il dritto di farle invertire in beni ex-feudali d' un valore corrispondente al capitale della rendita annuale di cui godono, in ragione di *vita-milizia* al cinque per cento lordo di fondiaria.

4. Tutte le controversie che potranno nascere, sia per la

(1) *Veg.* questo rescritto al n.° 3, p. 780.
(2) *Veg* la legge degli 11 dicembre 1816 nella *collez.* delle leggi.

pertinenza e quantità delle così dette *vite-milizie*, sia per l'assegnazione da farsene in beni ex-feudali, a norma del disposto dalla presente legge, saranno decise con arbitramenti necessarî; e contra le determinazioni e le sentenze degli arbitri si daranno i convenienti rimedî ne' tribunali ordinarî secondo le leggi vigenti.

5. Le doti di paraggio già costituite non saranno più soggette al dritto di riversione in favore degli ex-feudi (1). *(Pubblic. agli 8 di agosto 1818.)*

Successioni che si deferiscono agli ascendenti.
(L. c. art. 669 *ss.*)

6) 1845, 15 settembre, R. (M. di G. e G.) *che spiega la intelligenza dell'art. 670* leggi civili *per la riversione della dote.*

La disposizione dell'art. 670 *leggi civili*, che nelle successioni legittime addice agli ascendenti i beni da essi dati in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donati a figli o discendenti che loro premuoiano, ha dato luogo a disputare se tale riversione fosse esercibile anche nel caso l'ascendente dotante o donante succeda alla prole lasciata dal discendente donatario che sia premorto.

Su la esposta quistione i tribunali di merito, sopra controversia per riversione di dote, avevano giudicato che per l'art. 670 il ritorno legale era limitato alla sola persona del donatario o dotato. Essi seguivano così la giureprudenza derivata dall' abolito codice civile, da cui poi hanno variato le attuali *leggi civili*.

La Corte suprema di giustizia residente in Napoli aveva però, in arresto di annullamento, accennato regole differenti secondo il vero spirito delle *leggi civili*. - Muovea questa sentenza della Corte regolatrice dal considerare, che le *leggi civili* hanno ripristinato tra noi il sistema del diritto romano, intorno al debito del padre di dotare la figlia, non riconosciuto dall'abolito codice civile: - ch'era ritenuto, secondo le regole del diritto romano, dover gli ascendenti nella successione legittima precapire tutto ciò che avevano dato in dote a' loro figli e discendenti premorti; - che ripristinato quel diritto alla dote, deve ritenersi ancora ciò che di esso era conseguenza di reciprocità di diritti tra ascendenti e discendenti.

La Consulta generale del regno, cui fu rimesso l' esame

(1) *Veg.* la legge del 2 agosto 1806 e il decreto de' 6 agosto 1810 per le *vite-milizie* su' beni feudali ne' dominî citeriori e per la successione ne' beni feudali SUPP. al lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss.* e n.° 49, p. 454 *s.*

della su espressa varia sentenza, ha nel maggior numero de' suoi componenti ritenuto; - contemplare l'art. 670 *leggi civili* la donazione a qualunque titolo e la dote; - risguardar quella la persona sola del donatario, ma rifletter questa la causa del matrimonio, e quindi non solo la persona dotata, ma anche la prole da nascere dal matrimonio; - assimilarsi il caso della dote a quello della donazione per causa di nozze di che trattano gli art. 1038, 1040 e 1044 *leggi civili*, per la qual donazione la legge ammette la riversione per caducità quando il donante sopravviva al donatario e sua discendenza; - doversi la norma medesima applicare per la dote, chè per ambi gli espressi casi vale la regola di diritto per le obbligazioni *causa data causa non sequuta*; - meritar questa regola anche più stretta osservanza per la dote cui il padre è astretto dalla legge, mentre la donazione è un atto di mera volontà.

Rassegnate a S. M. le opinioni che per la soggetta quistione dividono il foro, la M. S. nel C. O. di S. de' 15 andante considerando, essere utile per la giustizia non meno che per l'ordine e la pace delle famiglie il portare la certezza in questa parte delle regole successorie, si è degnata dichiarare, uniformemente all'avviso della maggioranza della Consulta generale, che il ritorno della dote di che parla l'art. 670 *leggi civili* ha luogo in favore degli ascendenti dotanti quando muoia la dotata e muoiano i figli nati da lei, vivendo ancora l'ascendente che dette la dote. - Nel R. N. ec. fir. N. Parisio. *(Comun. a' Pr. del Re a' 24 settembre 1845.)*

DELLE SUCCESSIONI IRREGOLARI. (L. c. art. 674 a 682.)

Successione a' beni degli esposti. **(L. c. art. 684 *ss.*)**

7) 1828, 29 dicembre, L. ***che attribuisce agli stabilimenti di beneficenza le successioni degli esposti privi di successori legittimi.*** **(L. c. art. 684 *ss.*)**

Veduti gli articoli 684 e seguenti contenuti nella sezione seconda del cap. IV, tit. I del libro III delle *leggi civili*, risguardanti i diritti successori legittimi in favore dello Stato;

Veduto il nostro decreto del dì 7 di aprile dell' anno corrente circa la tutela degli esposti (1);

Considerando che secondo le disposizioni degli enunciati articoli la successione legittima degli esposti, in mancanza de' discendenti o del coniuge del defunto, appartiene esclu-

(1) *Veg.* il decreto de' 7 aprile 1828 nel Supp. al lib. I, § X, n.° 1, p. 111 *s.*

sivamente allo Stato, niun diritto attribuendo in ciò la legge agli stabilimenti de' proietti;

Considerando non pertanto che gli stabilimenti destinati ad accogliere e prender cura degli esposili tengono loro luogo de' genitori, e meritano perciò particolare riguardo;

Volendo in favore degli stabilimenti medesimi far uso della nostra sovrana munificenza, e conceder loro un nuovo mezzo onde aumentare le risorse per adempiere la loro importante pia instituzione; ec. ec.

Art. 1. La successione legittima degli esposili, i quali non lascino superstiti discendenti nè coniuge, sarà devoluta, in preferenza dello Stato, a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartenga, ed il quale abbia adempiuto interamente, o almeno nella maggior parte co' fondi del proprio patrimonio all' opera della ricezione e nutrizione dell' esposito, di cui siasi aperta la successione.

2. Le disposizioni degli art. 685 e 686 delle *leggi civili* sono applicabili anche agli stabilimenti di beneficenza, i quali pretendano alla eredità degli esposili.

3. La presente legge farà parte integrale del cap. IV, tit. I, lib. III delle *leggi civili* risguardante le successioni irregolari, e sarà anche applicabile a tutte le successioni degli esposili che siensi aperte fino alla pubblicazione della medesima legge. *(Pubblic. a' 21 gennaio 1829.)*

Successioni nella colonia di S. Leucio. (L. c. art. 674.)

8) 1789, Estratto *dello statuto fondamentale per la colonia di S. Leucio in provincia di Terra di lavoro risguardante la successione fra que' coloni.* (L. c. art. 674 *ss.*)

§ VII. - *Leggi di successione.*

Voglio, e comando, che tra voi non vi sian testamenti, nè veruna di quelle legali conseguenze, che da essi provengono. La sola giustizia naturale, e la natural equità sia la face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a' genitori, ed i genitori a' figli. Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. In mancanza di questi succeda la moglie, ma nel solo usufrutto, e fino a che manterrà la vedovanza. Dopo la di lei morte, e sempre nel caso di mancanza di tutti li sopradetti eredi, sian i beni del defonto del *Monte degli Orfani*, delle cui rendite si forma una *Cassa*, che chiamerassi degli *Orfani*, da amministrarsi per ora dal parroco, che sarà obbligato di darne a Me conto.

Se poi rimangan degli orfani di padre e di madre, i quali

non sieno ancora in istato di lucrarsi colle proprie fatiche il cotidiano alimento, mia sarà la cura di mantenerli, e farli educare col prodotto della sopradetta *Cassa*, e col dippiù, che vi necessiti.

Abbian i figli porzion eguale nella successione degli ascendenti, nè mai resti esclusa la femina dalla paterna eredità, ancorchè vi sian de' maschi (1).

9) 1844, 22 maggio, R. (M. di G. e G.) *che conferma per la colonia di S. Leucio il § VII dello statuto del 1789 relativo alla successione.* (L. c. art. 674 *ss.*)

Si è fatto dubbio se la successione degl' individui appartenenti alla real colonia di S. Leucio debba essere regolata secondo le vigenti *leggi civili*, ovvero secondo il particolare statuto sanzionato per quella colonia dall' augusta memoria di Re Ferdinando I. nel 1789. E la M. S., cui tal dubbio si è rassegnato, nel C. O. di S. de' 19 andante si è degnata ordinare che per le successioni de' cennati individui si conservi la osservanza delle regole contenute nel detto statuto del 1789. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. al Pr. del Re in Terra di lavoro a' 22 maggio 1844.)*

Diritti de' figli naturali. (L. c. art. 674 *ss.*)

10) 1845, 22 giugno, R. (M. di G. e G.) *intorno a' diritti dei figli legittimati per grazia nelle successioni testate.* (L. c. art. 256, 674, 824.)

Si è preteso ne' tribunali che i figli legittimati per rescritto del Principe prendano da genitori per atto tra vivi o per testamento ciocchè è vietato loro di avere nelle successioni intestate. E son corse ormai in questo senso sentenze di tribunali e decisioni di gran Corti civili, comunque v' intercedesse un arresto di Corte suprema che proclama all' error di diritto ed annulla taluna decisione. Non vi era al certo materia di contendere secondo il senso letterale delle leggi. Tutta la dottrina intorno alla successione de' figli naturali contiensi ne' seguenti precetti.

I figli naturali riconosciuti aver la metà o due terzi di ciò che otterrebbero se fossero figli legittimi, quando i genitori loro lascino figli legittimi od altri congiunti; ed aver l' intero quando non sianvi successibili in grado; *(art. 674 LL. CC.)*

(1) *Veg.* nel n.° seg. il R. de' 22 mag. 1844 che conferma questa disposizione.

Non poter essi acquistare dippiù, per atto tra vivi o per testamento, da' genitori; *(art. 682 LL. CC.)*

La legittimazione per rescritto del Principe concedere i titoli di legittimità, ma non accrescere il loro diritto su beni oltre quello prendono i figli naturali. *(art. 256 LL. CC.)*

La quale dottrina non può non essere uguale e comune a' casi della successione testata od intestata; perciocchè quello è vietato per legge (massimamente quando sieno leggi di ordine pubblico) non può essere derogato dall' arbitrio de' privati. Nè abbiamo cangiato noi di usi e di giureprudenza co' nuovi codici dall' antiche regole del patrio diritto. Nel nostro diritto consuetudinario i congiunti del sangue non erano esclusi da' legittimati per rescritto; e nelle province cui non imperavano le consuetudini lasciavasi a' legittimati medesimi dividere co' legittimi ciò che rimaneva da' beni, tolta pria la quota di riserva a' figli di giuste nozze. Ne' fedecommessi *si sive liberis naturalibus et legitimis* non rompevasi il fedecommesso pe' legittimati per rescritto: nè succedevano essi ne' feudi: il che conserviamo anche ora pe' maioraschi e per la nobiltà. Le quali cose mostrano come sia inopportuno per la materia trarre argomento dalle leggi romane; che è troppo voto aver noi ritenuto di tali leggi ciò che adottammo per uso, e cui non ripugnavano i nostri costumi; e la legittimazione per rescritto secondo la sua istituzione non esiger facili condizioni per concèdersi. Quel che al certo dee porsi sopra ogni altro è lo spirito delle *leggi civili* (miglior mezzo d'interpetrazione di ogni legge) che vuol favorire la causa delle giuste nozze, cui si nuoce sempre, quando si rallenti il rigore della disciplina pe' figliuoli che non vantino queste origini.

Il Re, Signor nostro, cui è stata sommessa l' ampia discussione avuta su la materia, nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 giugno prossimo passato, ha comandato che le cose innanzi avvertite fossero comunicate alle autorità giudiziarie, come censura alle sentenze e decisioni avvenute su la specie, e perchè valessero di norma per la generalità de' casi; onde si tenga fermo alla osservanza del principio unico ed assoluto delle vigenti leggi, che i figli naturali riconosciuti, sieno ovver no legittimati per mera grazia del Principe, non possono in verun caso ricevere per atto tra vivi o per testamento, da' loro genitori, più di quello è ad essi attribuito dalla legge nella successione intestata, giusta l' art. 674 delle LL. CC. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio.
(Comun. a' Collegi giudiziarî delle due parti del regno a' 21 luglio 1845.)

De' diritti dello Stato. (L. c. art. 684.)

11) 1819, 13 settembre, D. *che determina il modo di amministrazione de' beni vacanti.* (L. c. art. 684, 731 e 732.)

Veduto l'articolo 7 del nostro real decreto del dì 1.° di gennaio 1817, col quale fu attribuita alla cassa d'ammortizzazione l'amministrazione delle eredità giacenti;

Veduto l'articolo 17 dell'altro nostro real decreto de' 30 dell'anzidetto mese ed anno, col quale furono gli agenti del demanio incaricati di prendere l'amministrazione di quelle eredità che da' sindaci si sarebbero discoperte giacenti;

Veduti gli articoli 731 e 732 della parte I *(leggi civili)* del *codice per lo regno delle Due Sicilie*, co' quali si prescrive che nel caso di essersi dichiarata giacente una eredità, debbasi dal tribunale civile nominare un curatore all'amministrazione stessa; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' due cennati reali decreti del dì 1.° e de' 30 di gen. 1817 (1) relative all'amministrazione delle eredità giacenti ne' nostri reali dominî al di qua del Faro, sono rivocate.

2. Da ora innanzi i beni di qualsivoglia natura, che si appartengono alle eredità reputate giacenti, saranno amministrati, secondo trovasi prescritto negli articoli 731 e 732 della parte I (*leggi civili*), da un curatore da nominarsi dal tribunale civile; il quale curatore dovrà versare alla Cassa di ammortizzazione il contante di pertinenza della eredità giacente.

12) 1819, 13 ottobre, Estratto *degli articoli relativi all'amministrazione de' beni vacanti.* (L. c. art. 684.)

Art. 7. Tutt'i beni che in avvenire apparterranno o potranno appartenere allo Stato per qualunque titolo di proprietà o di sola amministrazione, saranno all'amministrazione generale del pubblico demanio sottoposti.

9. I sindaci, i percettori o esattori comunali della contribuzione fondiaria, ed i cancellieri de' tribunali e delle giustizie di circondario fra gli otto giorni dalla notizia avuta di beni vacanti o caduchi ne daranno avviso agl'ispettori del demanio pubblico. Ogni contravvenzione sarà soggetta alla multa da dieci a cento ducati ed a' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

(1) *Veg.* queste disposizioni nella *collez.* delle leggi.

13) 1828, 30 aprile, R. (M. di G. e G.) *che provvede per le spese d' inventario e possesso de' beni vacanti.* (L. c. art. 464 e 684.)

Ad oggetto di agevolare all' amministrazione del demanio pubblico l' adempimento delle formalità necessarie pel conseguimento del possesso de' beni che alla medesima sono devoluti, giusta gli articoli 464 e 684 *leggi civili*, e per assicurare in ogni tempo la responsabilità civile che seco porta tal possesso; S. M. con determinazione del 30 aprile ultimo si è degnata ordinare;-1° che tutti gli atti cui l' amministrazione del demanio dovrà adempiere per l' apposizione e rimozione de' suggelli, per la formazione dell' inventario, e per la immessione in possesso de' beni dell' eredità vacanti, o abbandonate, sieno vistati per bollo, e registrati gratuitamente, nello stesso modo che è stabilito coll' art. 17 *n.° 1* della legge de' 21 giugno 1819 per gli atti di acquisti che fa lo Stato;-2° che gli onorarî dovuti a' funzionarî pubblici, così per gli enunciati atti, come per le vendite de' mobili delle eredità, sieno pagati loro secondo le corrispondenti tariffe: ben inteso però che i detti funzionarî non potranno in alcun caso pretendere dall' amministrazione per tutti gli onorarî presi insieme una somma maggiore del valore netto de' beni devoluti, comunque sia minimo. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' P. del Re a' 17 maggio 1828.)*

Della rinunzia della eredità. (L. c. art. 701 *ss.*)

14) 1817, 4 marzo, D. *che dichiara la efficacia degli effetti delle rinunzie alle eredità future fatte dalle donne maritate prima del codice civile.* (L. c. art. 701 *ss.*)

I numerosi e continui richiami a Noi pervenuti dopo il nostro felice ritorno in questi reali dominî, sulla efficacia o inefficacia delle rinunzie stipulate dalle donne maritate prima della pubblicazione del codice civile provvisoriamente in vigore, alle successioni de' loro ascendenti aperte sotto lo impero del medesimo, han richiamata la nostra sovrana attenzione, e ci hanno quindi determinato a pubblicare una dichiarazione, la quale ponendo un termine alla quistione insorta, facesse conoscere altresì il vero spirito e la vera applicazione da farsi delle nuove leggi successorie.

Guidati da' principî inconcussi della giustizia universale, non meno che da quelli stabiliti nelle antiche e nuove leggi, Noi abbiamo considerato, che per effetto degli editti successorî che erano precedentemente in osservanza in questa parte de' nostri reali dominî, le donne erano escluse dalla

successione degli ascendenti nel concorso de'maschi. Abbiamo considerato inoltre che le successioni debbono esser sempre regolate con quelle leggi che han vigore nell'epoca in cui si deferiscono ec. ec.

Art. 1. Le rinunzie delle femmine maritate prima del codice civile provvisoriamente in vigore, non hanno ricevuto per tale avvenimento alterazione o cambiamento alcuno.

2. Esse non sono di ostacolo alle femmine per conseguire ciò che alle medesime è dovuto sulla eredità de' genitori, ai termini delle leggi vigenti al tempo dell'aperta successione.

3. Tutti i giudicati, le transazioni, le convenzioni, le divisioni di eredità bonariamente eseguite, le sentenze arbitramentali, ed in generale qualunque atto per legge irretrattabile caduto sull' oggetto da Noi definito, restano nel loro pieno vigore, e non potranno essere impugnati per effetto della dichiarazione e delle massime stabilite ne' due precedenti articoli. *(Pubblic. agli 8 aprile 1817.)*

Divisione de' beni. (L. c. art. 734.)

15) 1838, 17 dicembre, R. (M. degli Af. Eccl.) *che esclude dalle successioni gli oggetti destinati ad usi sacri.* (L. c. art. 734 *ss.*)

Nel 1833, allorchè cessò di vivere monsignor Pellicano vescovo di Gerace, fu fatto da'di lui eredi lo spoglio di quell' episcopio, e tra gli oggetti preziosi lasciati in deposito presso un proprietario di quel comune vi fu anche un bacolo di argento divisibile in pezzi di cui il prelato defunto faceva uso nelle sante visite. Si fecero delle premure e delle insinuazioni agli eredi, onde lo avessero restituito alla chiesa; ma essi vi si ricusarono, sostenendo di essere il bacolo una suppellettile privata del defunto.

Il Re N. S., cui si fece il tutto presente, incaricò la Consulta de' dominî di qua del Faro dello esame di un tale affare. E dessa infatti essendosene occupata osservò, che non trattavasi già di un mobile inserviente ad usi particolari, o che formava parte di una suppellettile privata; ma bensì di un pastorale, o sia baston vescovile, non destinato per la natura stessa della cosa che allo esercizio di funzioni sagre e ad un servizio prettamente ecclesiastico: dippiù ch' esso non sarebbe stato che profanare quell' oggetto pontificale, e rovesciare le pie intenzioni del prelato. Quindi fu essa Consulta di avviso di annunziarsi agli eredi Pellicano di essere volontà sovrana di consegnarsi alla chiesa di Gerace il bacolo d' argento in disputa, e d' imporsi silenzio alla quistione.

La M. S. nel C. O. di S. de' 10 settembre 1837 degnossi approvare un tale avviso. Dopo di ciò, altra quistione è surta.

Il già vescovo di Venosa monsignor Guarino estrasse dagli antichi reliquiarî di quella chiesa cattedrale due insigni reliquie, le quali vennero da lui chiuse con autentici suggelli in un ostensorio di argento, ad oggetto di esporlo con maggior decenza alla pubblica venerazione de' fedeli. Ritrovandosi però tale ostensorio in casa del detto prelato alla di lui morte, l' erede adì il tribunale civile della provincia, ed ottenne sentenza contumaciale, che condannò i capitolari a restituirgli l' ostensorio, o il valore di esso in ducati mille.

Informata S. M. parimente di una tale vertenza, si degnò commetterne lo esame alla stessa Consulta, la quale avendo il tutto ponderato maturamente, considerò, che obbligo essenziale de' vescovi è il provvedere colle loro rendite al decoro del divin culto; e che questo appunto fece monsignor Guarino, avendo trovate insigni reliquie della sua Cattedrale in una cattiva teca di legno, e trasferendole in un ostensorio di argento che munì di suggello e di autentica, come il sacro rito prescrive; e ch' è scandaloso il permettere che se ne faccia una quistione ne' tribunali, i quali non si debbono ingerire nelle cose sacre.

Per tali motivi opinò essa Consulta di non far più parlare di questo affare, lasciandosi l' ostensorio nella Cattedrale di Venosa, per seguitare a farsene quell' uso, a cui lo destinò il defunto prelato.

Un tale avviso è stato egualmente approvato dalla M. S. nel C. O. di S. de' 17 dicembre prossimo scorso. Nel R. N. ec. fir. M.^se^ D'Andrea. *(Comun. al Proc. del Re in Potenza a' 20 febbraio 1839.)*

16) **1838, 29 dicembre, R. (M. di G. e G.)** ***che regola la esecuzione degli atti di vendita nelle divisioni fra coeredi.*** **(L. c. art. 745.)**

L' articolo 1021 *leggi di procedura civile* dispone » Quan-» do in esecuzione dell' articolo 745 delle *leggi civili* avrà » luogo la vendita de' mobili dipendenti da una eredità, essa » dovrà farsi con le forme stabilite nel titolo del pignora-» mento de' mobili ».

Il seguente articolo 1022 aggiugne » Si procederà alla me-» desima sulle istanze di una delle parti interessate, per » mezzo di un ufiziale pubblico, ed in coerenza dell' ordi-» nanza che ne darà il presidente del tribunale civile ».

Da ciò i dubbi, se nella ordinanza del presidente occor-

resse la destinazione di usciere per gli atti di vendita; se in vece dell' usciere potesse destinarsi un notaio; se occorresse la preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie ed altri lavori di belle arti; se la licitazione de' mobili dovesse avere luogo sulla base del prezzo indicato da' periti nel correlativo inventario; e se mancando oblatori sulla base del prezzo anzidetto, fosse d' uopo per la vendita di autorizzazione del magistrato.

Per quanto concerne il primo dubbio, era stato osservato;-che per massima ciascun interessato prescelga da se l'ufficiale ministeriale che debbe eseguire gli atti di suo interesse; - che questa facoltà può solo venir meno ne' casi espressamente indicati dalla legge, locchè non s' incontra nella specie; - che la ordinanza del presidente è richiesta tra per conoscersi se quegli che provoca la vendita abbia diritto a farla succedere, come perchè niun atto di esecuzione in generale può succedere per ministero di usciere senza titolo di forma esecutoria; - che la legge ha provveduto agl' interessi di coloro che possono avere diritto su' mobili, de' quali è quistione, quando ha stabilito che debbono essere citati all' atto di vendita, e che questa vendita debba succedere con tutte quelle pubblicità di forme che sono prescritte in fatto di pegnoramento di mobili; - che l' intervento del presidente è pure richiesto nel fine di determinare il luogo, ove dee avvenire la vendita giusta l' articolo 1025 *leggi di procedura civile*; - che la custodia degl' interessi de' minori o di altra persona privilegiata è data a' loro tutori od amministratori, a carico de' quali è perciò imposta grave risponsabilità; - che per gli ufiziali pubblici sta la presunzione dell' adempimento de' loro doveri; - che d' altronde efficacissime sanzioni nelle *leggi penali* e nel regolamento di disciplina valgono ad assicurare la osservanza di questi doveri; - che così la frase *in coerenza della ordinanza* importi solo che il presidente debba ordinare la vendita, giammai la destinazione dell' usciere.

Per lo secondo dubbio poi era stato osservato; - che per le leggi su l' ordinamento giudiziario appartiene agli uscieri la pubblicazione e l' affissione degli avvisi e degli editti, non che la proclamazione delle offerte che avvengono nella vendita a pubblico incanto;-che nella ipotesi debbonsi osservare le forme prescritte per lo pegnoramento de' mobili;-che queste forme richiedono il ministero degli uscieri;-che l' articolo 1° della legge de' 23 nov. 1819 ha diffinito gli atti di competenza notariale; - che ogni altro atto trovasi affidato al ministero de' notai non lo è che per ispeciale delegazione; -

che così particolari determinazioni incontransi in diversi luoghi del diritto, come negli art. 115, 374, 525, 685, 712, 732, 746, 986, 1014, 1016, 1017 ec. *leggi civili*; e negli articoli 1011, 1031, 1046, 1052 ec. *leggi di procedura civile*, e nell' articolo 428 della legge di commercio; - che in fatto di vendite di mobili non esiste presso di noi alcuna specifica risoluzione.

Sul terzo dubbio poi era stato osservato; - che l' art. 712 *leggi di procedura civile* richiede la valutazione per l' argenteria, per gli anelli, per le gioie; - che questi effetti hanno dovuto e potuto essere sottoposti ad estimazione per lo motivo che hanno un valore affatto intrinseco; - che per ogni altro effetto che manchi di questo valore intrinseco converrebbe stare alle conseguenze dell' asta; - che nel sistema della preventiva valutazione esistendo oblatori, dovrebbero o rimanere invenduti gli effetti o nuova perizia praticarsi per la vendita a ribasso, e così successivamente se il prezzo fissato non venisse ad ottenersi; - che in tal modo vi sarebbe certo aggravamento di moltiplici spese, in ultimo non potrebbe conseguirsi che il prezzo dell' asta; - che d' altronde una grande garantia a rimuovere le frodi che possono temersi sta nella facoltà data al presidente di disegnare il luogo nel quale abbia a succedere la vendita; - che comunque a prima vista una certa analogia apparisse tra gli oggetti preziosi, de' quali avviene la estimazione giusta l' art. 712 *leggi di procedura civile*, e gli oggetti delle belle arti, pure non poteva avvertirsi che di cotesti oggetti la legge si tacesse; - che per verità il valore di oggetti di belle arti, talvolta inestimabili quanto più vanno al tipo ideale spesso arbitrario, come da elementi mal calcolabili nè prodotti dell' alto ingegno, non può mai fissarsi con precisione; - che però potrebbero incontrarsi certi casi ne' quali a prevenire il danno per oggetti di belle arti veramente preziosi ed insigni fosse d' uopo altro provvedimento per non deprimere il valore loro, e non allungare oltre il modo gli atti della vendita.

Relativamente al quarto ed ultimo dubbio era stato osservato; - che l' art. 1021 *leggi di procedura civile*, ha diffinito la vendita, di che trattasi, aversi a praticare colle forme stabilite nel titolo del pignoramento de' mobili; - che tra queste forme non vi ha luogo a preventiva estimazione; - che in generale ciascuna cosa tanto vale per quanto si può vendere; - che la pubblicità degli atti per la vendita, l' intervento di pubblico uffiziale, la chiamata delle parti interessate, la sanzione della legge per la garantia delle licitazioni debbono escludere ogni timore; - che mentre la legge ha

disposto il metodo per la vendita a ribasso di beni stabili, nulla ha indicato per la vendita a ribasso di effetti mobili;-che sarebbe ingiurioso imputare questo silenzio ad oblio del legislatore; - che bensì questo silenzio va spiegato per l'uso indicato delle forme nel titolo del pignoramento de' mobili; - che vi ha gravissima differenza tra un immobile ed un effetto mobiliare; - che nel sistema della rivendita a ribasso con autorizzazione del magistrato verrebbero ad aversi tutti quelli inconvenienti che sono stati di sopra rilevati per lo sistema della preventiva estimazione pe' quadri in generale, per le statue ec.

In conseguenza di queste osservazioni e di correlativo avviso ancora della Consulta generale, S. M. nel C. O. di S. de' 29 dicembre del passato anno si è degnata dichiarare:

Che nelle ordinanze del presidente di che è parola nell'articolo 1022 *leggi di procedura civile*, non debba nè possa destinarsi l' usciere agli atti della vendita, da farsi a' termini dell'art. 1021 e seguenti delle medesime *leggi di proc. civ.*;

Che a cotesti atti di vendita non possa prescegliersi dalle parti un notaio invece dell' usciere;

Che non faccia mestieri di preventiva estimazione per la vendita di statue, quadri, medaglie, ed altri lavori di belle arti, salvo se gli oggetti sieno di tal materia a cui possa applicarsi il disposto nell'articolo 712 *leggi di procedura civile*;

Che però ove trattisi nella vendita in quistione di oggetti insigni di belle arti sia provveduto dal magistrato nel modo che meglio sarà riputato conveniente;

Che se economicamente giovi che i mobili si mettano in vendita sulla base del prezzo stabilito nell' inventario, non ne sia legalmente interdetta la licitazione e la vendita anche a prezzo minore;

E che a ciò non occorra precedente autorizzazione di magistrato. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' Proc. del Re a dì 30 gennaio 1839.)*

17) 1817, 10 giugno, Estratto *del decreto relativo a' contratti traslativi di proprietà immobiliare.* (L. c. art. 761)

Art. 149. In ogni contratto di vendita, cessione, divisione donazione, censo, colonìa, ed in qualunque altro atto contenente traslazione di dominio, o godimento tra vivi di beni stabili, ovvero costituzione d'ipoteca, si enuncierà l'estratto del catasto, per ciò che riguarda l' estensione della proprietà, che farà l'oggetto dell'atto, al quale sarà annesso l'estratto suddetto.

150. I direttori delle contribuzioni dirette, per tutti gli

estratti di catasti che non rilasceranno colla dichiarazione, *serve per solo uso di richiamo e di mutazione*, giusta l' art. 44 del presente decreto, per gli estratti delle decisioni dei Consigli d' Intendenza a norma dell' art. 116, e per qualunque altro documento che saranno nel caso di emettere a richiesta de' particolari, dovranno uniformarsi alla nostra legge de' 25 di dicembre 1816 relativa al registro, del pari che al decreto de' 21 di aprile ultimo.

151. Ne' casi di urgenza, ove non fosse possibile aver al momento l' estratto del catasto, è permesso al notaio di stipulare, rimanendo a suo carico di aggiungere il detto estratto tra quindici giorni, se dee farsi venire dalla direzione o dall' archivio di un comune della stessa provincia; e tra un mese al più tardi, se dovrà richiedersi alla direzione di un' altra provincia.

Il notaio dee fare nel contratto espressa menzione di questa circostanza, la quale sospende, durante il corso pe' termini quì assegnati, l' effetto dell' articolo 153.

Subitochè il notaio avrà ricevuto l' estratto del catasto, dovrà farne l' inserzione, e notarla al margine del contratto.

152. I notai che osserveranno qualche differenza tra l' estensione o capacità de' fondi mentovati ne' contratti, e quella che apparisce dall' estratto del catasto, dovranno fra cinque giorni darne parte al direttore delle contribuzioni dirette, da cui si accuserà ricevo delle loro dichiarazioni.

153. Qualunque inosservanza del disposto cogli articoli precedenti per parte di un notaio, lo assoggetterà ad una multa, che non potrà essere maggiore di duc. 100, nè minore di 20, da infliggersi dal Consiglio d' Intendenza, a richiesta del direttore delle contribuzioni dirette.

§ II. DELLE DONAZIONI TRA VIVI E TESTAMENTI.

Disposizioni in favore di corpi morali.

(L. c. art. 826, 861, 968 *ss.*)

1) 1830, 4 apr., D. *che impone a' notai di denunziare i legati pii disposti negli atti da essi rogati.* (L. c. art. 826, 861.)

Volendo assicurare a' Consigli degli ospizî del regno i mezzi onde aver conoscenza ed estendere la loro vigilanza per lo esatto adempimento delle pie disposizioni in favore de' poveri, de' luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di beneficenza de' nostri reali dominî, affinchè la volontà de' pii disponenti non venga defraudata; ec. ec.

Art. 1. I notai de' nostri reali dominî dovranno dare noti-

zia al sindaco ed al giudice di circondario, o al supplente del giudice, nel comune della loro rispettiva residenza, di ogni disposizione che con atti tra vivi, o di ultima volontà, da essi rogati, o presso di loro depositati, fosse fatta in favore de' poveri, de' luoghi pii laicali, o degli stabilimenti di beneficenza.

La notizia ne sarà data con semplice lettera di uffizio.

2. Sotto la denominazione di *stabilimenti di beneficenza* e di *luoghi pii laicali* s'intendono gli ospedali, gli orfanotrofî, i conservatorî, i ritiri, i monti di pegni, di maritaggi e di limosine, i monti frumentarî, le arciconfraternite, le congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle institutioni, legati ed opere che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano o saranno addette al sollievo degl'infermi, degl'indigenti, e de' proietti.

3. I giudici di circondario, o i supplenti ne' comuni per mezzo del respettivo giudice trasmetteranno immediatamente al proccuratore del Re presso il tribunale civile della provincia o valle le notizie loro date da' notai: questo funzionario ne darà subito comunicazione al rispettivo Consiglio degli ospizî. I sindaci adempiranno altrettanto direttamente coll' Intendente come presidente del Consiglio degli ospizî.

Rimarrà poi a carico dello stesso Consiglio il richiedere ai notai rispettivi le copie degli atti di cui potrà aver bisogno, pagandone loro i corrispondenti diritti, nel tempo in cui è permesso al notaio di estrarle.

4. I notai dovranno adempire la obbligazione loro imposta coll' articolo primo del presente decreto fra 'l termine di otto giorni, da computarsi,

pe' testamenti per atto pubblico, per le donazioni, e per gli altri atti tra vivi, dal giorno della loro stipulazione;

pe' testamenti olografi o mistici, dal giorno in cui seguirà il deposito presso il notaio conservatore.

5. I notai dovranno ritirare rispettivamente dal sindaco e dal giudice di circondario, o suo supplente comunale, i quali non potranno negarsi di rilasciarlo, il riscontro della notizia a' medesimi data per ogni pia disposizione, e dovranno in oltre alligare tale riscontro all' atto corrispondente nel protocollo.

6. I notai che ometteranno di adempire quanto è loro imposto cogli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto, saranno puniti colla sospensione non minore di un mese, nè maggiore di sei mesi.

In ogni caso i notai saranno responsabili de' danni interessi che avranno cagionati colla loro omessione.

7. La Camera notariale di ciascuna provincia o valle nella visita annuale de' protocolli de' notai dovrà assicurarsi spe-

cialmente dell' adempimento da parte de' notai di quanto è prescritto a loro peso col presente decreto, e promuovere, ove ne sia il caso, le convenienti misure disciplinari a carico de' contravventori, dando intanto notizia delle pie disposizioni rimase occulte al Consiglio per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale civile da cui dipende. *(Pubblic. ai 23 giugno 1830).*

2) 1831, 30 dicembre, R. (M. della Pres.) *che ordina ai notai di manifestare alla Commessione di beneficenza in Napoli i legati in suo favore.* (L. c. art. 826 e 861.)

È stata rassegnata una indistinta notizia che un testatore abbia lasciata la sua eredità alla propria superstite moglie, a condizione ch' ella si fosse rinchiusa in un monastero di clausura, e che in difetto di tal condizione abbia chiamata sua erede l' attuale real Commessione di beneficenza. S. M. cui ne ho informata nel C. O. di S. di questo dì, si è degnata di ordinare che per mezzo del Ministro di G. e G. sieno comunicati gli ordini a tutti i notai, perchè rogandosi da essi degli atti *inter vivos* o di ultima volontà che contengano largizioni ed acquisti a favore della real Commessione di beneficenza, sieno tenuti di darne avviso alla detta real Commessione. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Min. di G. e G. a dì 30 dicembre 1830; e da questo a' Proc. del Re a' 14 gennaio 1832.)*

3) 1842, 9 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara doversi la commutazione delle pie disposizioni autorizzare dal Re* (L. c. art. 826, 861.)

È stata informata S. M. che i funzionarî delegati sovranamente per la impartizione del regio *exequatur* nelle due parti del regno su le bolle, i brevi ed i rescritti pontificî nelle materie ecclesiastiche, non di rado ammettono in regno, permettendone la esecuzione, de' rescritti e de' brevi per commutazione di volontà de' defunti per legati pii, senza assicurarsi se per tali commutazioni siasi interposto sovrano beneplacito per quello concerne la esecuzione civile dello adempimento delle pie disposizioni - La M. S. nel C. O. di S. de' 9 ottobre corrente, considerato di essere un atto di sovranità il commutare le volontà de' defunti nel foro esterno, si è degnata ordinare che, per via del M. degli Aff. Ecc., si rescriva a' cennati delegati in Napoli ed in Palermo, l'*exequatur* alle carte pontificie, intorno alle domande di commutazione di volontà, doversi interporre quando già pria abbia S. M. concesso il sovrano beneplacito su la commutazione che

s' implora. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun al M. degli Aff. Ecc. a' 12 ottobre 1842.)*

4) 1845, 4 agosto, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non necessario il sovrano beneplacito per le pie disposizioni antiche già acquisite da' corpi morali.* (L. c. art. 826, 861.)

Il consiglio degli ospizî di Terra di Bari dimandava l' impartizione del sovrano beneplacito in favore del Monte detto del Carmine fondato da certo Sebastiano Laquosta con testamento del 1645 in Monopoli, onde acquistare il possesso e godimento de' beni addetti ad un beneficio semplice sotto il titolo della SS. Trinità, che avea lo stesso fondatore istituito con codicillo del 1645 in favore di un figlio di soldato del castello di Monopoli, detto allora *a paga ordinaria.*

Muovea tale dimanda di beneplacito dall' essersi verificata la mancanza, preveduta nel codicillo, della classe delle persone contemplate nominalmente dal fondatore: caso pel quale costui prescriveva di aggregarsi al Monte erede universale di Laquosta i beni del beneficio col peso di adempiervi le messe impostevi.

La Consulta fatto esame della dimanda pensava potersi concedere il beneplacito valevole per lo caso dell' attuale vacanza e per altre successive; e prescriversi al Ministro della guerra e marina di indicare il corpo militare della reale armata i figli de' cui soldati *a paga ordinaria* potessero aspirare a quel beneficio.

Rassegnato tutto a S. M. si è considerato, che nel 1640 e 1645 D. Sebastiano Laquosta faceva erede suo un Monte di beneficenza, e addiceva determinati beni a dote di una cappellania cui chiamava certa classe di persone;

che pel caso di vacanza di Cappellano prescrivevasi il Monte erede universale dover raccogliere l' usufrutto dei beni della cappellania e far celebrare le messe;

che il Monte per virtù degli atti di ultima volontà trovasi omai da altri due secoli di avere assunta la qualità di erede e nel possesso de' diritti da essa emergenti;

che l' essersi ora fatto il caso della vacanza non induce già nel Monte novello acquisto, ma cede il giorno all' esercizio del diritto già quesito;

che i beneplaciti sovrani provveggono su disposizioni che si facciano a luoghi pii sotto l' impero delle vigenti leggi, non per possedimenti acquistati già in virtù di titoli anteriori pienamente eseguiti.

E per le esposte considerazioni la M. S. udito il parere del Consiglio ordinario di Stato con risoluzione de' 4 andante da

Palermo, si è degnata rescrivere che il Monte fondato dal fu Sebastiano Laquosta si valga de' suoi diritti sopra i beni destinati al benefizio della SS. Trinità in Monopoli (come il testatore si esprime) ed adempia i pesi che vi sono inerenti, secondo le disposizioni contenute nel codicillo scritto da Laquosta nel 1645. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun. al Min. degli aff. int. a' 13 agosto 1845.)*

Delle donazioni tra vivi. (L. c. art. 856, 862, 878, 885.)

5) 1843, 15 gennaio, D. *che dichiara pel solo usufrutto irrivocabili per sopravvenienza di figli le donazioni fatte per sacro patrimonio.* (L. c. art. 878, 885 *ss.*)

Veduti gli articoli 885 e seguenti delle *leggi civili* concernenti la rivocazione delle donazioni tra vivi a cagione della sopravvegnenza di figli al donante il quale non ne avea al tempo della donazione;

Volendo conciliare la regola contenuta ne' citati articoli con la fermezza del godimento del patrimonio sacro costituito in virtù di atto di donazione, ed il quale per sua indole non può ricevere alterazione durante la vita del cherico donatario; ec. ec.

Art. 1. Le donazioni di solo usufrutto le quali saranno fatte in avvenire a titolo di patrimonio sacro, non saranno rivocate *ipso jure* nè rivocabili finchè viva il donatario. *(Pubblic. a' 15 febbraio 1843.)*

6) 1845, 1° febbraio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non formar materia di ricorso per annullamento le decisioni che ritengono valida l' accettazione del notaio nelle donazioni antiche.* (L. c. art. 856, 862.)

Ho fatto presente a S. M. le decisioni in vario senso pronunziate in merito dalle gran Corti civili in Aquila ed in Napoli, e dalla Corte suprema di giustizia in via di annullamento, le quali hanno dato luogo poi al dubbio di legge nel giudizio tra gli eredi Vitacolonna su la quistione - » Se » la donazione a titolo gratuito fatta con atto tra vivi sotto » l' impero delle antiche leggi del regno, ed accettata dal » notaio stipulatore dell' atto nello interesse del donatario » non interveniente nell' atto medesimo, fosse ovvero no » perfetta e quindi irrevocabile. » - Ho pure rassegnato alla M. S. i pareri su tale quistione esposti dalla Consulta generale del regno - Fattosi pieno esame di quanto sul proposito è stato rispettivamente ragionato, si è avuto motivo di considerare: - che riflettendo la soggetta specie un atto

formato sotto l'impero delle leggi romane, che in quel tempo erano leggi del regno, il giudizio su la sua efficacia civile va regolato unicamente col diritto e con la disciplina in vigore nel tempo in cui l'atto medesimo ebbe vita:-che intorno alla necessità dell'accettazione espressa del donatario, per rendere irrevocabile una donazione, sono concordi le regole del dritto romano, ed i precetti delle leggi ora vigenti nel regno: - che non pertanto sotto lo impero di quelle antiche leggi, per le donazioni a titolo gratuito, il più comune modo di giudicare, e la opinione de' più gravi spositori dell'antico diritto controverso, per argomento di analogia dalle medesime leggi, aveva risguardata l'accettazione del notaio stipulatore come un legale equipollente di quella del donatario non presente all'atto: - che tale giureprudenza aveva fatto passare nella pratica, come una costumanza generalmente ricevuta, quel metodo di stipulare le donazioni a titolo gratuito: - che secondo i principi delle stesse leggi romane, la consuetudine per lunghi anni serbata riteneasi di aver valore come diritto scritto, e come la miglior guida d'interpetrazione della legge cui avea relazione: - che la Corte suprema istituita per custodire inviolata la osservanza del testo della legge, e per ricondurre le opinioni divergenti de' tribunali al principio ed al senso unico della legge, non possa ora trovar materia per annullamento nelle decisioni che abbiano fatta esatta applicazione degli usi generalmente serbati come leggi scritte, nel tempo dell'atto di che contendesi - E per tutte le esposte considerazioni la prelodata M. S., nel C. O. di S. del 1° andante mese si è degnata dichiarare che nella soggetta specie non era materia di ricorso per annullamento; e conseguentemente non sia luogo al proposto dubbio di legge. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun. alla Corte suprema di giustizia in Napoli a' 6 febbraio 1845.)*

Delle disposizioni testamentarie. **(L. c. art. 892 a 1002.)**

7) 1818, 5 ott., D. ***che vieta di darsi esecuzione a' testamenti olografi pria di bollarsi e registrarsi.*** **(L. c. art. 895.)**

Dal direttore generale del registro e del bollo si è promosso il dubbio, se, presentandosi al *visto per bollo* i testamenti olografi scritti in carta comune, dovessero gli eredi ed i legatarî esser soggetti, oltre al pagamento del dritto, anche al pagamento della multa.

Considerando che nella legge sul registro e bollo non è

espressamente indicato che i testamenti olografi debbono essere scritti in carta da bollo;

Considerando che dove s'ingiugnesse l'obbligo di doversi scrivere in carta da bollo, verrebbe di molto scemata quella facoltazione e quella riservatezza che la legge ha voluto accordare a' testatori nel disporre de' propri beni; ec. ec.

Art. 1. I testamenti olografi possono essere scritti in carta comune.

2. Gli eredi ed i legatarî non potranno farne uso, e non potranno avere la loro esecuzione, se non sieno prima *vistati per bollo* e registrati, pagandosi il solo dritto senza multa veruna (1).

8) 1828, 4 febbraio, R. (M. di G. e G.) *che determina la forma degli atti di soprascrizione de' testamenti mistici* (L. not. art. 12 - L. c. art. 902).

Ho rassegnato a S. M. il dubbio sorto se gli atti della so-

(1) La legge del 2 gennaio 1820 su la carta bollata ripete la medesima esenzione (nell'art. 28) pe' testamenti olografi. A questi testamenti ed a' mistici hanno pure relazione i seguenti tre rescritti emessi per via del Min. delle fin. e comunicati alle autorità giudiziarie dal Min. di G. e G.

Rescritto comunicato dal Min. di G. e G. con circolare de' 5 ottobre 1833.

In data degli 11 settembre prossimo passato, il Ministro delle finanze mi ha partecipato, che per sovrana determinazione siesi dichiarato non essere compresi i testamenti olografi nella disposizione dell'art. 28 della legge dei 21 giugno 1819, ed in generale non aver luogo le multe comminate dalle leggi del registro e bollo per le contravvenzioni alle leggi medesime, che ne' detti testamenti si rilevassero.

Rescritto del 4 dicembre 1833 comunicato dal Min. di G. e G. con circolare degli 11 del mese stesso.

Il Ministro delle finanze, in data de' 7 andante, mi ha partecipato che S. M. nel C. O. di S. de' 4 del corrente mese, si è degnata di risolvere che le abilitazioni concesse a' testamenti olografi col n° 5 dell'art. 26 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo, e con la sovrana determinazione de' 7 ottobre 1831 sieno estese a' testamenti mistici. Partecipo ciò alle SS. LL. in continuazione della mia circolare de' 6 ottobre ultimo, con cui le comunicai la sovrana determinazione relativa a' testamenti olografi per intelligenza del rispettivo collegio, non che de' giudici di circondario, delle Camere notariali, e de' notai che ne dipendono.

Rescritto del 7 aprile 1846 comunicato a' Proc. del Re dal Min. di G. e G. con circolare de' 15 dello stesso mese.

Nel C. O. di S. del 7 del corrente ho io rassegnato al Re la proposizione nella quale V. E. era convenuta fin dal 17 novembre 1841 di ammettersi come trovasi ammesso ne' testamenti olografi, e ne' testamenti mistici, che anche nei testamenti pubblici possa farsi menzione di atti precedenti senza commemorarsi le registrate di quelli, ed essendosi nella discussione riflettuto, che la stessa ragione concorre in questa specie di testamenti, che aveva indotto a così stabilire ne' testamenti delle due altre specie con reali rescritti del 17 ottobre 1831 e 4 dicembre 1833, la M. S. si è degnata accogliere la proposizione ed affermativamente rescrivere.

prascrizione de' testamenti in forma mistica debbano essere scritti per atto pubblico ovvero possono scriversi da altri, apponendovisi dal notaio soltanto la data e la firma, com' è prescritto per gli atti notariali. E la M. S. nel C. O. di S. dei 4 andante, uniformemente ad avviso della Consulta generale del regno, si è degnata dichiarare, che per gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici debbano osservarsi le medesime regole, che sono in vigore per la formazione degli altri atti notarili. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' P. del Re a dì 6 febbraio 1828.)*

9) 1834, 16 novembre, R. (M. di G. e G.) *che determina le formalità pel deposito del testamento mistico o olografo presso il notaio.* (L. not. art. 17 e 18 - L. c. 902, 903, 933.)

Diversi dubbi eransi elevati sulla tariffa de' diritti di archivio notariale. Chiedevasi: - 1° se il notaio, che giusta l' art. 933 delle *leggi civili* è destinato dal giudice del circondario a conservare un testamento olografo o mistico dovesse distenderne atto di deposito; 2° - nella negativa, se convenisse che questi testamenti, seguita la consegna al notaio, fossero riportati nel repertorio di costui con pagamento di alcun diritto o per memoria; - 3° su quali libri di formalità dovessero registrarsi da' ricevitori di registro i testamenti olografi; - 4° quale diritto si dovesse, se fisso o graduale, pe' contratti di valore indeterminato. - Avendo rassegnato a S. M. mio rapporto sull' oggetto, la M. S., in conseguenza altresì di avviso emesso dalla Consulta generale, nel C. O. di S. dei 16 di questo mese ha risoluto: - 1° che il notaio non debba distendere atto di deposito del testamento olografo o mistico, che gli consegna il giudice per conservarlo, bastando che il notaio allighi a' suoi atti la copia del verbale fatto dal giudice, in cui ne ordina il deposito presso di lui, ed il testamento nel verbale istesso indicato: - 2° che per memoria debbansi riportare ne' repertori de' notai i testamenti olografi o mistici, che loro sono dati a conservare dal giudice: - 3° che i testamenti mistici si debbano registrare nel libro degli atti autentici, e che nel libro degli atti privati si debbano registrare i testamenti olografi: - 4° che pe' testamenti il diritto di archivio sia il minimo, *ovvero quello di un carlino*, se da' medesimi non apparisca il valore della eredità, e si debba il diritto graduale, se il testamento, l' inventario, od altra carta possa prontamente mostrare il valore de' beni: - 5° che il diritto minimo, o *quello di un carlino*, sia pure dovuto pe' rogiti contenenti convenzione od ob-

bligazione, delle quali non si precisi l'ammontare. Sarà dovuto però il diritto graduale, se possa prontamente liquidarsi il valore delle convenzioni anzidette (1). Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. (*Comun. a' Pr. del Re a' 26 novembre 1834.*)

(1) Circolare del Min. di G. e G. de' 31 dicembre 1830 che regola il verbale di deposito del testamento olografo. (*L. c. art.* 933.)

È quì annessa una petizione di D. Pasquale Maria de Conciliis giudice nella G. C. civile in questa capitale. Egli vi ha esposto aver presentato al giudice del circondario di Atripalda due testamenti olografi del defunto primicerio Gifonelli; nel correlativo verbale richiesto dall' art. 933 delle *leggi civili* anzichè descriversi lo stato de' testamenti secondo la prescrizione di questo articolo e secondo analoga dimanda dalla parte esibente, aver voluto il giudice trascrivere di parola in parola il tenore de' testamenti; la redazione del verbale essere perciò riuscita di molto prolissa; non esser quindi seguito il deposito de' testamenti stessi presso il notaio destinato conservatore dal giudice, e ciò per lo motivo di non andar soggetto a grave spesa allorchè una copia convenisse richiedere al notaio de' testamenti col corrispondente atto di deposito. Tali cose espresse il ricorrente ha richiesto i superiori provvedimenti, onde assicurato fosse, nella specie, la esatta esecuzione dell'articolo 933 delle *leggi civili*.

Ella mi farà conoscere il metodo che ha costume di serbarsi da' giudici di circondario in cotesta provincia per la redazione del processo verbale prescritto dal mentovato articolo 933; in ciò soprattutto che risguarda la consegna del testamento al notaio destinato conservatore, e particolarmente se questa consegna succede nell' atto del medesimo processo verbale, o posteriormente, ed in qual modo.

Alla esposizione di cotesto metodo ella aggiugnerà le sue osservazioni sulla sua regolarità od irregolarità. In tale occasione non isfuggirà certo al di lei pubblico ministero, che l' articolo 933 delle *leggi civili* prescrive formarsi processo verbale dello stato del testamento: che questo stato non ne importa la trascrizione letterale, bensì la minuta ed esatta descrizione sua: che questa descrizione consiste nella indicazione del numero de' fogli, delle pagine, delle linee di ciascuna pagina, di alcune parole colle quali i fogli e le pagine cominciano, non che nella indicazione di tutte le marche che vi si osservano, come rasure, rinvì, postille, ec. ec.: che la inalterabilità del testamento, indipendentemente dal suo deposito presso pubblico ufficiale, rimane assicurata e da cotesta descrizione e dalle cifre del giudice in ciascuna pagina del testamento istesso, e da tutt' altro va per legge praticato, allorchè dee costatarsi lo stato in un documento, come nel caso di falso incidente civile: che la inalterabilità, cui dee nella specie provvedersi, risguarda non solo la invariabilità delle disposizioni comprese nel testamento medesimo, ma essenzialmente la invariabilità del foglio che lo contiene, e ciò nell' interesse così degli eredi scritti, come degli eredi legittimi: che la semplice trascrizione letterale del tenore de' testamenti nel processo verbale non corrisponderebbe al fine cui la legge ha mirato, ed aggraverebbe poi le parti interessate di dispendio inutile: che la legge non può volere atti superflui: che la legge non pronunzia espressamente se la consegna del testamento al notaio debba avvenire nell'atto medesimo del processo verbale o posteriormente a questo atto: che in questo secondo caso è necessario che dal giudice di circondario il correlativo verbale di consegna sia formato: che il verbale di consegna al notaio giustifica presso il medesimo la

10) 1842, 21 giugno, D. *che regola la forma del testamento del sordo.* (L. c. 897.)

Domandatosi se potesse far testamento per atto pubblico un individuo affatto sordo, il quale però parli e sappia leggere;

Veduto l'articolo 897 delle *leggi civili*; ec. ec.

Art. 1. Una persona affatto sorda la quale possa parlare e sappia leggere, abbenchè non sappia o non possa firmare, può testare per atto pubblico, dettando il suo testamento secondo il prescritto del surriferito articolo 897 delle *leggi civili*, e facendone in seguito la lettura ella stessa.

Il notaio farà nel rogito espressa menzione di questo adempimento; dopo di che egli darà lettura dell'atto medesimo in presenza de' testimoni a' termini del sopratrascritto articolo 897. *(Pubblic. a' 13 luglio 1842.)*

DELLE SOSTITUZIONI FEDECOMMESSARIE. (L. c. art. 941 a 946.)

Fedecommessi e maioraschi antichi disciolti o conservati.

11) 1806, 27 settem., Art. del D. *che scioglie i vincoli di maiorasco sopra rendite dello Stato.* (L. c. art. 941 *ss.*)

Art. 1. Tutt' i vincoli di maiorascato, e di ogni altra sostituzione fedecommessaria di qualunque nome, e natura, costituiti sull'adoe, sulle partite di fiscali, o di arrendamenti, tanto di regia Corte, quanto di città, su gl' impieghi dell' estinte carte bancali, sopra la decima generale o particolare, e su di qualunque altro credito contro lo Stato, sono aboliti.

12) 1807, 15 marzo, L. *che abolisce i fedecommessi.* (L. c. art. 946 *ss.*)

Avendo considerato, che dopo le turbolenze ed i cambiamenti, che dissestano le private fortune, egli è giusto di mettere i proprietarî in istato di soddisfare i loro creditori, e di liquidare il lor patrimonio; tanto più che i principî della giustizia distributiva sono a tale riguardo di accordo con quelli della economia interna dello Stato, e di una savia politica; ec.

esistenza del testamento, non ne forma parte integrale, tanto più che minuta del verbale esiste presso la cancelleria del giudice: che perciò nell' un caso o nell'altro, richiedendosi al notaio la spedizione del solo testamento presso cui fu depositato, sia opportuno che su questa spedizione sia fatta menzione dell' ordinanza e del verbale di deposito dal giudice del circondario. Secondo questi principî intanto darà ella sulla petizione del signor de Conciliis le disposizioni corrispondenti al suo pubblico ministero per la esatta esecuzione della legge – fir. Marchese Tommasi.

Con decreto de' 10 gennaio 1827 è stato stabilito ad un ducato l'onorario del testamento olografo – *Veg.* all'art. 141 *leg. not.* nel Supp. all' art 1271 *L. c.*

Art. 1. Le sostituzioni fedecommessarie di qualunque natura sono abolite, ed i beni a quelle soggetti saranno goduti come beni liberi dagli attuali gravati, salve l'eccezioni seguenti (1).

2. I sostituti immediati, che si troveranno tali così nell'epoca della pubblicazione di questa legge, come nel tempo della morte degli attuali gravati, conserveranno il loro diritto alla trasmessione de' beni soggetti alle anzidette sostituzioni, nella totalità se sono discendenti, nella metà se sono collaterali, purchè nell'epoca della pubblicazione di questa legge sieno o coniugati, o vedovi con figli. In caso di premorienza di detti sostituti, il loro diritto sarà rappresentato da' loro figli collettivamente, colla preferenza de' maschi alle femine, secondo le leggi del Regno.

3. Se la trasmessione, di cui si è parlato nell'articolo precedente, ha luogo nella linea diretta del gravato, i figli maschi del medesimo potranno pretendere la legittima sopra i beni trasmessi; nel qual caso rimarrà estinto qualunque diritto potessero avere sopra di quelli, e si dovrà loro imputare tutto ciò che avranno potuto ricevere al di là della legittima sopra i beni liberi dello stesso gravato. Le figlie non maritate avranno un diritto sussidiario di paraggio sopra i beni trasmessi, qualora non ne sieno congruamente provvedute su' beni liberi del gravato, o da' monti di famiglie.

4. Nel caso di premorienza di alcuno de' figli dell' attuale gravato, il dritto loro accordato coll' articolo precedente sarà rappresentato da' loro discendenti in stirpe, e non in capi.

5. Nell'epoca della trasmessione, di cui si è parlato nell' art. 2, i beni fedecommessi saran soggetti, in sussidio dei beni liberi dell' attuale gravato, a' debiti ipotecarî, che il medesimo ha contratti, o riconosciuti avanti la pubblicazione di questa legge; e ciò non ostante, se l' attual gravato vorrà liberarsi egli stesso da' suddetti debiti co' beni fedecommessi, potrà farlo, purchè ciò sia sempre in sussidio dei beni liberi. In ogni caso i detti debiti saran pagati secondo la loro rispettiva anteriorità, la quale non potrà per altro impedire, che i creditori afficienti sian preferiti.

6. Dal momento, che il fedecommesso sarà sciolto, quelli tra gli ulteriori chiamati non compresi nell'art. 3, in favor de' quali il fedecommesso è gravato di un redito vitalizio costituito prima della pubblicazione di questa legge, se vorran-

(1) Con l' art. 5 del decreto de' 22 ottobre 1808 che sanzionò il codice civile fu disposto così » La legge del 15 marzo 1807 su i fedecommessi sarà » eseguita in tutto quello che non si oppone al codice civile ».

no ridurlo in capitale, dovranno farne la domanda tra lo spazio di sei mesi. Nel qual caso il possessore tra il corso di due anni dovrà dare a' detti creditori vitalizî, o in denaro, o in fondi a sua scelta, per prezzo del loro vitalizio, quindici volte il suo valore annuale, se l'età loro è infra i quarant' anni; dieci volte da quaranta a' sessant' anni, ed otto volte dagli anni sessanta in appresso: ben inteso però che tutti quelli, che si trovano nel momento presente ammogliati con prole, saranno, qualunque sia l'età loro, considerati come quelli della prima classe. La disposizione di questo articolo non si estende a coloro che han professati voti religiosi, o che han presi ordini sacri, pe' quali si osserveranno le leggi veglianti.

7. Ci riserbiamo di permettere con concessioni particolari, sulle quali consulteremo il nostro Consiglio di Stato, le sostituzioni fedecommessarie, quando le circostanze ci sembreranno richiederlo.

8. Le leggi, che non sono contrarie alle disposizioni della presente, sono conservate nel loro pieno vigore. *(Pubblic. a' 21 marzo 1807.)*

13) 1807, 18 giugno, L. *che estende l'abolizione de' fedecommessi anche a quelli imposti per prelature, commende, cappellanie e luoghi pii laicali.* (L. c. art. 941 *ss.*)

Art. 1. L'abolizione delle sostituzioni fedecommessarie, fissata colla legge de' 16 marzo del corrente anno, comprende egualmente qualunque chiamata al godimento di prelature e di commende familiari dell'ordine Gerosolimitano, de' legati pii, e cappellanie laicali, e di qualunque beneficio senza cura di anime, o obbligo di residenza.

2. I beni addetti a tali istituzioni, dopo la morte degli attuali possessori, saranno in piena proprietà de' legittimi compatroni coll' obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza a' medesimi annesse. Questi pesi saranno descritti nei libri di registro sotto le rubriche de' possidenti.

3. Saranno considerati come attuali possessori anche coloro, che per vacanza già seguita abbiano prima della pubblicazione della presente legge acquistato diritto al godimento de' beni. *(Pubblic. a' 24 giugno 1807.)*

14) 1808, 10 marzo, D. *che scioglie i vincoli degli antichi fedecommessi.* (L. c. art. 941 *ss.*)

Art. 1. La solennità delle ruote giunte ne' disvincoli dei beni soggetti agli antichi fedecommessi, richiesta per la prammatica unica *De vinculis quomodo amovendis*, è abo-

lita (1). I tribunali ordinarî nelle occorrenze provvederanno di giustizia a tenor delle leggi.

(1) Ecco il tenore della prammatica *De vinculis quomodo amovendis*.
» Essendo venuto a nostra notizia, che la molta facilità, colla quale si proccura di rivocare le ultime disposizioni fatte da' testatori, che con umana prudenza han pensato di rimediare, che i loro beni, il più delle volte acquistati per loro fatica, ed industria, sieno conservati nella loro famiglia, istituendo fedecommesso a beneficio de' loro discendenti, o collaterali, o mettendo altri vincoli, da osservarsi, tanto nella successione, quanto nell' alienazione; e che colla medesima facilità si proccura dare a terra i vincoli apposti per via di contratto, o di sentenza, e decreto di giudici, per supremi che sieno; e che da tutto questo i chiamati, e gl' interessati da simili disposizioni, e contratti, restano spogliati, e privati de' beni, che per tali disposizioni spettano a loro, senza che essi vi sieno intesi. E parendoci questo disordine molto grande, che perciò ha bisogno di rimedio molto preciso; essendo peso nostro, che i beni sottoposti a fedecommesso si conservino nella famiglia; Ci è paruto, con voto, e parere del regio collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale » Vogliamo, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che da qua in avanti, quando » occorrerà trattarsi nel tribunal del sacro Consiglio, regia Camera della » Sommaria, e gran Corte della Vicaria, di togliere i vincoli di testa» menti, codicilli, donazioni, ed altra sorta di contratti, tanto d' ulti» ma volontà, quanto *inter vivos* per gli quali si proibisce l'alienazione, » commutazione, surrogazione, o dismembrazione, in tutto, o in parte, » contra l' ordine, volontà, e proibizione fatte per gli testatori, donanti, » ed altre sorte di contraenti, sopra le robe di ciascheduna persona, per » qualsivoglia causa, si debbano osservare i seguenti ordini.

1. » Proibiamo, che dette cause non si possono trattare in niun altro » tribunale, tanto di questa fedelissima Città, quanto in qualsivoglia altro » del presente Regno, eccetto che ne' suddetti del sacro Consiglio, regia » Camera, e G. C. della Vicaria.

2. » E per ciò che tocca al detto S. C. vogliamo, ed ordiniamo, che » nelle dette cause de' disvincoli, che sono introdotte, o s' introdurran» no per l' avvenire, non si possano fare provvisioni, nè decreti in » niun modo, in casa, nè in una ruota, ma le predette cause si debbano » trattare in due ruote, e nelle giornate ordinarie, quando si giuntano le » due ruote, a relazione del consigliere, che sarà commissario della causa, » con intervento dello spettabile presidente del sacro Consiglio, compi» lato che sarà il processo sopra la dimanda della persona, ad istanza della » quale si tratta di togliere il vincolo; intendendo sopra di ciò il detto » sacro Consiglio le parti interessate, ancorchè la quantità, della quale si » dimanda levare il vincolo, fosse minima.

3. » E perchè di questa materia di svincolare beni vincolati, se ne tratta » ancora nella gran Corte della Vicaria, vogliamo, ed ordiniamo, che » l' istesso ordine si osservi nella detta gran Corte; e che, quando s' avran» no da trattare simili cause, sia, giuntandosi tutt' i giudici, che si trove» ranno in detto tribunale; del quale decreto se ne debba far relazione nel « sacro Consiglio, quando si giuntano le due ruote; ordinando al Presi» dente del detto sacro Consiglio, che dia tempo di poter far dette relazio» ni, ancorchè non vi sieno suppliche di parti.

4. » E per ciò che tocca a quelle cause, che s' avranno da trattare nella

2. I disvincoli decretati senza la solennità delle ruote giunte dopo la pubblicazione della legge de' 15 marzo 1807, non potranno essere per tal mancanza impugnati, salve alle parti interessate le altre eccezioni, che possano loro competere.

15) 1818, 2 agosto, L. *che abolisce i fedecommessi e le sostituzioni in Sicilia.* (L. c. art. 941 *ss.*)

Considerando esser conducente alla prosperità ed al florido stato de' nostri reali dominî di là del Faro l'abolizione de' fedecommessi e de' maioraschi esistenti, nella stessa guisa come in questa parte de' nostri reali dominî sono stati con utile risultamento aboliti; ec. ec.

Art. 1. Le sostituzioni fedecommessarie di qualsivoglia natura fatte in Sicilia con qualunque atto prima della pubblicazione della presente legge restano abolite; ed i beni a quelle soggetti saranno goduti come beni liberi dagli attuali gravati.

2. Sono eccettuate dall'abolizione espressa nell' articolo precedente quelle disposizioni contenenti sostituzioni fedecommessarie fatte dal padre o dalla madre, che abbian donato o disposto de' proprî beni in favore di uno o più de' loro

» regia Camera della Sommaria, vogliamo, che di niuna maniera si possa » trattare di levare detti vincoli in casa, ma se ne debba trattare nel tri» bunale di detta regia Camera, con intervento del regio fisco e non meno » di quattro presidenti della detta regia Camera, e Luogotenente d' essa; » osservando l' istesso, che s' è ordinato di sopra, circa il compilare de' pro» cessi, ed intendere le parti.

5. » E perchè le cose predette sieno inviolabilmente osservate, vogliamo » ed ordiniamo, parendo a' detti tribunali esservi causa legittima per potere » dispensare, o interpretare le volontà di detti testatori, o contraenti, vo» gliamo che non si dia esecuzione a' detti decreti, se prima non si sarà pre» sentata copia autentica del decreto, interposto per gli detti tribunali, nel » collateral Consiglio, e si sia ottenuto il regio assenso, datane però prima » notizia a Noi.

6. » Dichiarando, che ogni decreto, che si ritroverà interposto senza » osservare la sopradetta forma, sia *ipso jure* nullo, ed invalido, e colla » presente lo dichiariamo *ipso jure* nullo, ed invalido, come non fosse in» terposto.

7. » E chi si ritrovasse dopo la pubblicazione della presente Prammatica » aver comprati questi beni, così disvincolati, contra la forma predetta, » incorra nella pena del duplicato prezzo, che gli avrà comprati, a bene» ficio del regio fisco; e 'l mastro d' atti, e lo scrivano, che avrà attitata » la causa, incorra alla pena, cioè il mastro d' atti di perder l' officio di » banca, ancorchè l' esercitasse per sostituto, senza che fosse obbligato » delle colpe e de' difetti del sostituto, con qualsivoglia dispensa; e lo » scrivano incorra nella pena di cinque anni di galea, e dopo finito il ser» vizio resti inabile di esercitare altro officio curiale, e d' entrare ne' tri« bunali di questa città, e nelle case de' Ministri ». Neapoli die 12. Maii 1634 – fir. Conte de Monterey.

*

figli con atto tra vivi o di ultima volontà, coll'obbligo limitato di restituir detti beni a' figli nati e da nascere nel solo primo grado da essi donatarî.

3. Sono del pari eccettuate quelle disposizioni contenenti sostituzioni fedecommessarie fatte da' fratelli morti senza figli, che con atto tra vivi o di ultima volontà abbian donato o disposto de' proprî beni a vantaggio di uno o più de' loro fratelli o sorelle, coll'obbligo limitato di restituir detti beni a' figli nati e da nascere nel solo primo grado da essi fratelli o sorelle donatarie.

4. Le disposizioni permesse ne' due precedenti articoli non saranno valide, se non quando l'obbligo di restituzione torni a vantaggio di tutti i figli nati e da nascere dal gravato, senza eccezione o preferenza di età o di sesso.

5. I secondogeniti che per disposizione de' fondatori di primogeniture e maioraschi godono o han dritto a godere un vitalizio su de' medesimi, avran dritto a conseguire su' beni, che per beneficio della presente legge si rendon liberi presso i gravati, una proprietà in beni fondi corrispondente all' annua rendita loro assegnata, calcolandosi alla ragione del cinque per cento lordo di fondiaria.

6. Ogni patto riversivo apposto alle doti costituite su' beni de' fedecommessi in favore de' fedecommessi medesimi resta abolito; ed i beni resteranno liberi presso le dotate ed i loro eredi.

7. Ogni controversia che potrà sorgere fra' primogeniti e secondogeniti, tanto per la pertinenza e quantità de' loro vitalizî, che per l' assegnazione delle proprietà in beni fondi, a tenore della presente legge, verrà decisa per mezzo di arbitramenti necessarî; e contra le determinazioni e le sentenze degli arbitri si daranno i convenienti rimedî ne' tribunali ordinarî, secondo le leggi vigenti.

8. Dal giorno della promulgazione della presente legge è vietato espressamente di formare sostituzioni fedecommessarie diverse da quelle che sono conservate cogli articoli 2 e 3 della medesima (1). *(Pubblic. agli 8 agosto 1818.)*

Monti familiari antichi disciolti. (L. c. art. 941 *ss.*)

46) 1809, 11 settembre, D. *che determina l'arbitramento necessario per le quistioni di scioglimento de' monti familiari.* (L. c. art. 941 *ss.*)

Visto il rapporto del gran giudice nostro Ministro della giustizia; ec. ec.

(1) Successivamente con rescritto de' 30 gennaio 1819 fu dichiarato » che

Art. 1. Tutte le controversie che sorgeranno nello scioglimento de' monti di famiglie, così per rispetto alla divisione, come ad ogni altro oggetto, saranno terminate per via di arbitramenti necessarî, purchè un solo interessato provochi a questo mezzo.

2. Il numero degli arbitri, la loro scelta, del pari che le loro facoltà e la durata dell'arbitramento, dipenderanno dal volere delle parti, dove esse concordino.

3. Dove non concorderanno, ogni parte nominerà un arbitro: e mancando di farlo fra quindici giorni, vi supplirà in contumacia il presidente di prima istanza a petizione della parte più diligente. Per parte s' intenderà un solo o più che abbiano un medesimo e comune interesse. La durata dell'arbitramento, quando anche in ciò si discordi, sarà diffinita dagli arbitri eletti dopo un tempo discreto e necessario a prendere idea delle materie sopra cui dovranno pronunziare. Questo tempo non potrà eccedere i trenta giorni.

4. Poichè nel monte di Ciarletta la Casa santa dell'Annunziata è in opposizione con tutte le famiglie godenti e colle varie parti in cui queste si dividono per gl'interessi subalterni che si collidono tra loro; l'Annunziata nominerà il suo arbitro, e tutte le famiglie insieme un altro solo per questa causa; purchè fra l'Annunziata e le famiglie non si convenga altrimenti.

5. La medesima norma si seguirà se nello stesso monte o in altri avvenga che in qualche punto una parte sia in opposizione di più altre insieme.

6. Ne' casi di parità i terzi arbitri saranno eletti dagli arbitri discrepanti fra quindici giorni dal dì della parità pubblicata; purchè nell'atto costitutivo del compromesso non si sia convenuto altrimenti.

7. La facoltà di provocare agli arbitramenti stabiliti col presente decreto durerà per tutto il seguente anno 1810; e dove per qualche monte si sieno aditi i giudici ordinarî, durerà per trenta giorni dal dì della prima introduzione del giudizio.

17) 1811, 17 marzo, D. *che assegna un termine per lo scioglimento de' monti familiari antichi, e dà norme per l' amministrazione di quei che non saranno disciolti.* (L. c. art. 941 *ss.*)

Art. 1. Dentro un anno, a contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto, i così detti Monti di famiglia

» in tale abolizione era compreso tutto ciò che sotto altro aspetto contenesse
» col fatto la sostituzione anzidetta ».

dovranno essere definitivamente disciolti e divisi fra coloro che vi hanno diritto.

2. Le amministrazioni di tutti que' monti di famiglia che non si troveranno come sopra divisi all'epoca fissata nell'articolo precedente, s' intenderanno disciolte: e nelle nuove che gl' interessati de' monti saran costretti a formare, nessuno sarà compreso degli amministratori passati.

3. Gli atti per mezzo de' quali verranno determinate così la scelta come le facoltà de' nuovi amministratori, saranno considerati come formanti fra gl' interessati un contratto di società temporanea che sarà perciò sottoposta a tutti i diritti degli atti di questa natura.

Questi atti saranno omologati nel tribunale della provincia in cui risederà l' amministrazione de' monti. Ed in caso che per mancanza degl' interessati non si venissero a scegliere e far conoscere i nuovi amministratori nello spazio di due mesi consecutivi all' estinzione della dilazione determinata dall' articolo 1, il tribunale anzidetto ne farà la nomina d' officio, contro la quale gl' interessati non saranno ammessi a reclamare, se non per cagione di malversazione per parte di qualche membro dell' amministrazione formata nel modo suddetto.

4. La rendita appartenente a queste società temporanee, soddisfatti i pesi intrinseci e i debiti di cui ognuna di esse è rispettivamente gravata, sarà da' loro amministratori depositata nella cassa d' ammortizzazione per venire, unitamente a' frutti che deriveranno da essa, restituita a chi spettava di ragione all'epoca dello scioglimento delle società rispettive.

5. Le nuove amministrazioni saranno tenute a prendere tutti quegli espedienti che giudicheranno poter più sollecitamente condurre alla divisione de' beni amministrati. E dove non sia ciò effettuato nel termine di sei mesi dalla loro istallazione, le divisioni che avranno posteriormente luogo fra i soci, saranno riguardate come atti trasmissivi della proprietà che sarà data a ciascun dividente, e sottoposte in conseguenza a' medesimi diritti.

6. Il prodotto tanto di questi che degli altri rammentati nell'art. 3 sarà versato nelle casse degli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti in quella provincia ove il monte di famiglia sarà situato.

18) **1822, 17** ottobre, R. (M. di G. e G.) *che ordina formarsi una legge per nuovi monti familiari e permette la continuazione del monte delle 29 famiglie.* (L. c. art. 942.)

Le leggi eversive degli antichi fedecommessi ed i decreti

posteriormente pubblicati avean dato luogo allo scioglimento de' monti di famiglia. Queste disposizioni eran nel loro vigore, allorchè S. M. nel C. di S. de' 31 luglio dello scorso anno prescrisse, che fossero sospesi i giudizi relativi allo scioglimento de'monti familiari finchè deciso non avesse la quistion generale della esistenza de' monti stessi. Per effetto di successivi richiami particolari, questa determinazione sovrana ha ricevuto diverse spiegazioni, le quali ne hanno fissata la intelligenza e ristretta l' applicazione.

Intanto più suppliche sono state umiliate al real trono dagl' interessati all' antico monte delle 29 famiglie: alcuni tra questi interessati han chiesta la ripristinazione di questo monte, ed altri hanno insistito, perchè loro non fosse impedito l' ulteriore esperimento de' diritti, che vantano su' beni al medesimo appartenenti.

S. M. alla quale, nel C. O. di S. de' 17 del cadente mese, ho rassegnato tutto ciò, che può riguardare l' oggetto, ha primieramente considerato che i monti di famiglia allorchè sien diretti a provvedere di dote le donzelle nobili, e di soccorsi a'giovani, che si avviano ad una nobile carriera, sono capaci di accrescere il decoro delle famiglie; e quindi la istituzione di siffatti monti non solo diviene utile nello interesse delle famiglie istesse, ma serve ancora a conservare nel suo splendore la nobiltà che forma il principale sostegno, ed ornamento della monarchia. Ha pure la M. S. considerato, che le particolari controversie sullo scioglimento de' monti di famiglia preesistenti, non riguardando che interessi privati, sono essenzialmente sottoposti alla decisione de' tribunali ordinarì. Finalmente la M. S. ha osservato che la dimanda avanzata dagl' interessati al monte delle 29 famiglie per la ripristinazione di esso debba reputarsi come un' anticipazione all' articolo generale della novella istituzione de' monti familiari. Per questi motivi S. M. si è degnata disporre: - 1° che sia compilato un progetto di legge sulla novella istituzione de' monti familiari, la quale nell' atto che non si opponga a' principî delle leggi comuni in vigore, contenga poi quelle competenti eccezioni, che sieno conformi alle disposizioni stabilite pe' maioraschi, dovendo la istituzione de' maioraschi e quella de' monti di famiglia essere unisona, e concorrere alla stabile conservazione della nobiltà del regno, con provvedere particolarmente al decente mantenimento di tutti gl' individui di famiglia: - 2° che sieno lasciate alla decisione de' tribunali competenti le quistioni sullo scioglimento de' monti di famiglia preesistenti, togliendosi interamente la mentovata sospensione de' giudizî stabiliti

nel C. di S. de' 31 luglio dello scorso anno :-3° che qualora concorra il legittimo consenso di tutt' i godenti il monte delle 29 famiglie, se ne possa eseguire il ristabilimento cogl' istessi beni, che ne formavan la dote, e che quante volte vi concorra il legittimo consenso, si possa ristabilire sulle sole quote de' beni, che a' godenti consenzienti spettano in vigore delle leggi sullo scioglimento de' monti di famiglia; rimanendo esclusi dal beneficio di esso monte i godenti dissenzienti, che preferiranno di prendere le quote ad esso loro spettanti. Ha però S. M. dichiarato, che tanto nell' un caso, quanto nell' altro debbano restare salvi i diritti, che i terzi abbiano acquistati su i beni anzidetti per effetto della citata legge su lo scioglimento de' monti; e che debba l' enunciato ristabilimento del monte delle 29 famiglie conformarsi alle disposizioni e condizioni che saranno dalla M. S. sanzionate con la novella legge, che sarà emanata per norma generale su la istituzione de' monti di famiglia. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' P. del Re a' 25 ott. 1822.)*

19) 1824, 26 luglio, R. (M. di G. e G.) *che prescrive di non farsi novità pe' monti di famiglia, di maritaggi ed opere di pietà.* (L. c. art. 941 *ss.*)

I fratelli ultrogeniti del Principe di Cassaro, D. Tommaso Cottù ed altri hanno chiesto di parteciparsi alle autorità di cotesta parte de' reali dominî il sovrano res. de' 25 ott. 1822 circa il riaprirsi l' adito a' giudizî per lo scioglimento dei monti di famiglia, giusta la norma fissata in esso rescritto, il quale è stato messo in osservanza solamente in questa parte de' reali dominî. - Avendo rassegnato tale dimanda a S. M. nel C. O. di S. de' 26 luglio, la prelodata M. S. si è degnata ordinare, che pe' monti di famiglia, e di maritaggi ed opere pie ch' esistono in Sicilia non si faccia novità, e che per la erezione de' nuovi si attenda la legge da promulgarsi, il progetto della quale vuole la M. S. che sia accelerato. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. al Luogoten. gener. in Palermo a' 28 luglio 1824.)*

20) 1826, 19 aprile, R. (M. di G. e G.) *che spiega il rescritto precedente.*

Il rescritto de' 26 luglio 1824 stabilì tra l' altro, di non farsi alcuna novità nello scioglimento de' monti di famiglia, e di maritaggi, ed opere pie esistenti in cotesti reali dominî. - Ora in occasione di supplica rassegnata a S. M. da' secondogeniti della famiglia Isabella, la M. S. sulla considerazione che i monti di famiglia istituiti a soli oggetti di pietà,

di beneficenza pubblica, o anche per dote delle famiglie, son diversi da que'monti destinati a rendere più durevoli le sostituzioni fedecommissarie ed i beni vieppiù vincolati, uniformemente all' avviso della Consulta, nell' ordinario Consiglio di Stato de'19 aprile si è degnata dichiarare, che i monti della seconda classe non sono compresi nel real rescritto de' 26 luglio 1824; ed ha ordinato, che riguardo a tali monti si esegua ne' dominî oltre il Faro il real rescritto de' 17 ottobre 1822, comunicato in questa parte del Regno con circolare de' 25 dello scorso mese. Nel R. N. ec.-fir. M.se TOMMASI. *(Comun. al Luog. gener. in Sicilia a' 25 aprile 1826.)*

Commende costantiniane. (L. c. art. 941.)

21) 1829 , 19 gennaio , R. (M. di C. R.) *per la verifica dei beni delle commende costantiniane.*

Essendo riusciti inefficaci i mezzi finora adottati onde aversi esatta conoscenza di tutte le commende e beneficî Antoniani esistenti nel regno, non che delle qualità de' beni loro inerenti, S. M. convinta della necessità di stabilirsi un sistema, che con dati sicuri conduca alla investigazione di tali notizie, è venuta, in seguito di proposta della real deputazione costantiniana, a sanzionare gli espedienti qui appresso indicati, cioè:

1° Gl' Intendenti di tutte le provincie o valli dovranno verificare o direttamente o per mezzo de' sottintendenti, dei sindaci e delle altre autorità amministrative

1° Quali e quanti siano le commende costantiniane sì di regia collazione, che di diritto padronato delle famiglie donatrici: e quali e quanti i beneficî Antoniani sistenti in ciascun comune della rispettiva provincia o valle.

2° Se tali commende e beneficî siano vacanti o posseduti da' commendatarî e beneficiati, e quali essi siano.

3° Quali siano i beni formanti le commende ed i beneficî, se siano locati, conceduti in enfiteusi, o si menino per conto proprio da' titolari.

4° Quali siano i pesi di qualunque natura, non esclusi quelli di celebrazione di messe o di festività inerenti a ciascuna commenda o beneficio.

5° Se alle commende o beneficî sia incardinata qualche chiesa e sotto quale intitolazione e protezione: in qual modo sia mantenuta la chiesa anche rispetto agli arredi e suppellettili sacre.

2° A misura, che saranno inviate tali notizie alla real deputazione per mezzo del cavalier fiscale del real ordine Costantiniano, verranno esse rettificate e confrontate colle scrittu-

re e co'titoli sistenti nell' archivio di detto real ordine, prendendosi ancora gli opportuni schiarimenti da' rispettivi inquisitori delle provincie o valli.

3° Gl' Intendenti, per la maggiore speditezza degli affari, si metteranno in corrispondenza col cennato cavalier fiscale. Questi in ogni rincontro di dubbio ne farà la proposta alla deputazione la quale, ove la risoluzione del dubbio non sia nelle sue attribuzioni, ne farà rapporto a questa real Segreteria e Ministero di Stato di casa reale.

4° Formatosi per ciascuna provincia o valle lo stato delle commende e benefici, sarà passato alla intelligenza di questa stessa real Segreteria, onde prendersene registro nella contadoria principale, e servir di norma nell' esame de' conti che si rimetteranno dagl' inquisitori. Lo stato medesimo sarà spedito all' inquisitore della provincia o valle, il quale accusandone ricevo, rientrerà nell' obbligo di regolare la sua gestione, ed i suoi doveri, in conformità dello stato ch' esibirà del suo carico: il tutto a' termini degli statuti del real ordine, e del regolamento de' 25 giugno 1823.

Per fissarsi poi una norma, che conduca alla regolare amministrazione de' beni delle commende e benefici, che si trovano vacanti, o che vanno a rendersi tali in avvenire, ha la M. S. approvato le seguenti misure, cioè:

1° In ogni provincia o valle vi sarà indispensabilmente un inquisitore probo e zelante, senza potersi ad un istesso soggetto affidare la inquisizione di due provincie o valli.

2° Se in qualche provincia o valle non esista un cavaliere del real ordine atto a disimpegnar la carica d' inquisitore, sarà da S. M. nominato un soggetto rivestito delle qualità necessarie per tal disimpegno, da rientrare negli stessi doveri ed obbligazioni degl' inquisitori.

3° A ciascuno degl' inquisitori, o di coloro che ne eserciteranno l' incarico, sarà dalla stessa real deputazione inculcata la esatta osservanza del regolamento de' 25 giugno 1823, inviandone loro copia legale.

4° Gli ufiziali dello stato civile di quel comune in cui un commendatario o beneficiato cesserà di vivere, dovranno manifestare al sottintendente, o Intendente la morte del titolare; e dovranno per mezzo del giudice regio del circondario far apporre il sequestro a' beni e rendite formanti la commenda o il beneficio Antoniano. L' Intendente ne parteciperà la notizia all' inquisitore, cui trasmetterà gli atti del sequestro. Questi ordini saranno dati agli ufiziali dello stato civile da' rispettivi Intendenti o da' regî procuratori presso i tribunali delle provincie o valli.

5° Quegl' inquisitori o coloro che n'esercitino le funzioni, i quali non sieno provveduti di commende o beneficî, riceveranno un annuo compenso per le proprie fatiche, e per le piccole spese di giro e di amministrazione, fino a che non sarà loro conferita qualche commenda o beneficio, la cui rendita offra una sufficiente indennizzazione. Questo compenso sarà da S. M. determinato in proporzione dell' introito netto, che sarà fatto in un anno da ciascun inquisitore, o funzionario, che il rappresenti

Finalmente ha ordinato S. M., che tanto la real deputazione, quanto gl' Intendenti delle provincie o valli diano conto a questa real Segreteria e Ministero di Stato, in ogni quadrimestre, de' risultamenti delle indagini, che avran raccolte in esecuzione di tutte le cennate sovrane determinazioni. Nel R. N. ec. - fir. M.se Ruffo. *(Comun. a' P. del Re a' 14 febbraio 1829.)*

22) 1836, 24 novembre, R. (M. della P.) *che reintegra all' ordine Costantiniano i beni delle antiche commende.*

S. M. volendo che il real ordine Costantiniano sia reintegrato nel possesso de' beni che per effetto di usurpazioni trovansi presso de' terzi possessori, e che nell' amministrazione delle commende, e de' beneficî Costantiniani si adotti un sistema più regolare, ha ordinato che la deputazione del detto real ordine, per poter conseguire l' uno e l' altro oggetto, abbia per norma le seguenti istruzioni.

Art. 1. La deputazione del real ordine Costantiniano introdurrà nelle forme regolari, ed in conformità delle leggi presso le autorità competenti, i giudizî di revindicazione de' beni dell' ordine, i quali trovansi usurpati da' terzi possessori, avvalendosi di tutti quei documenti, con cui crederà provare il suo diritto, e la mala fede de' detentori de' beni medesimi.

2. Ogni possessore senza giusto titolo de' fondi, e de' beni delle commende Costantiniane, e de' beneficî Antoniani del real ordine, il quale entro il termine improrogabile di mesi quattro, a contare dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, ne faccia la rivela, e spontaneamente li rassegni al real ordine, ne otterrà il rilascio e la piena assoluzione dei frutti, e delle rendite che comunque fino a tal tempo ne avrà ritratti, per quanto ne possa essere la somma-Scorso il termine di sopra indicato, il real ordine Costantiniano agirà contro i detentori per tutte le vie autorizzate dalla legge, onde astringerli al rilascio de cespiti occupati, insieme co' frutti, e col rimborso di tutte le spese, che nel giudizio avrà erogate.

3. La stessa real deputazione nella esazione delle sue rendite, godrà de' medesimi privilegi che si sono accordati alle amministrazioni di Casa reale, diocesane, e finanziere.

4. Tutt' i commendatarî, o beneficiati di regia collazione, che godano commende, o beneficî Antoniani del real ordine Costantiniano posti al di qua del Faro, saranno tenuti, fra l'improrogabile spazio di sei mesi dal dì della pubblicazione delle presenti istruzioni a dovere presentare, per mezzo de' cavalieri inquisitori delle provincie in cui sono rispettivamente siti i beni conferiti, uno statino a più rubriche, contenente la designazione precisa di tali beni, la indicazione de' fondi limitrofi e confinanti (ove non si tratti di nomi di debitori), la estensione del fondo, la rendita annuale sia in numerario effettivo, sia in generi, i nomi e cognomi de' reddenti, sieno enfiteuti o semplici fittaiuoli. Ed in questo secondo caso lo statino conterrà eziandio la data della scrittura di locazione, la sua durata, le condizioni, ed ogni altro schiarimento, che possa presentare una idea precisa de' beni fondi, e de' nomi de' debitori annessi a ciascuna commenda o benefizio Antoniano del real ordine Costantiniano, che trovasi conferito.

5. Lo stesso statino dettagliato come nel precedente articolo, sarà esibito da titolari delle commende, e de' beneficî Antoniani in ogni quadriennio a' Cavalieri inquisitori nelle provincie, onde il real ordine poss' avere sempre certa e sicura scienza dello stato e delle variazioni delle commende e de' benefizî Antoniani, che gli appartengono.

6. Coloro, che nel tratto successivo del tempo meriteranno, per sovrana clemenza, collazione di commende o di beneficî Antoniani del real ordine, saranno tenuti parimenti di uniformarsi al disposto del precedente articolo, cioè di esibire in ogni quadriennio lo statino come sopra, dettagliato nella stessa maniera che far debbono i titolari.

7. La trasgressione a quando trovasi disposto negli articoli quarto, quinto, e sesto del presente regolamento, sarà punita pel primo quadriennio con una multa non minore del venti per cento sulla rendita lorda de' pesi della commenda o beneficio Antoniano del titolare godente, applicabile al tesoro del real ordine. E per la seconda volta nel secondo quadriennio il titolare decaderà immantinenti dal godimento della commenda o beneficio che sia, e subentrerà in esso il real ordine Costantiniano. Nel R. N. ec. - fir. M.[se] Ruffo. *(Comunicato al Ministro di grazia e giustizia a detto dì, e dallo stesso a' Procuratori del Re a dì 11 dicembre 1836.)*

Patronati sopra legati, cappellanie e benefici.
(L. c. art. 941 *ss.*)

23) 1818, 20 luglio, D. *che ripristina i patronati su' legati pii e cappellanie laicali.*

Vista la legge de' 18 di giugno 1807 con cui fu ordinato che i beni addetti a legati pii, a cappellanie laicali, ed a qualunque beneficio senza cura di anime, o obbligo di residenza, dopo la morte degli attuali possessori, fossero in piena proprietà de' legittimi patroni coll'obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza da' fondatori prescritte (1);

Visto il decr. de' 22 di dic. 1808 con cui si dispose che il patronato su' beneficî a' quali fosse annessa la cura delle anime, attuale, o abituale, rimanesse abolito, e si provvedessero essi beneficî da' Vescovi, precedente il concorso (2);

Visto il dec. de' 22 lug. 1813 col quale fu determinato che i beni addetti a' canonicati, dignità, partecipazioni, prebende, e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle chiese cattedrali o collegiate, abolito ogni patronato, rimanessero alle chiese istesse per l' uso cui si trovassero destinati (3);

Considerando che i patronati particolari su de' beneficî si

(1) Legge de' 18 giugno 1807, che scioglie dal vincolo di inalienabilità i beni addetti a pie fondazioni.

» Art. 1. L' abolizione delle sostituzioni fedecommessarie, fissata colla legge de' 16 marzo del corrente anno, comprende egualmente qualunque chiamata al godimento di prelature e di commende familiari dell' ordine Gerosolimitano, de' legati pii, e cappellanie laicali, e di qualunque beneficio senza cura di anime, o obbligo di residenza.

» 2. I beni addetti a tali istituzioni, dopo la morte degli attuali possessori, saranno in piena proprietà de' legittimi compatroni coll' obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza a'medesimi annesse. Questi pesi saranno descritti ne' libri di registro sotto le rubriche de' possidenti.

» 3. Saranno considerati come attuali possessori anche coloro, che per vacanza già seguita abbiano prima della pubblicazione della presente legge acquistato diritto al godimento de' beni.

(2) Decreto de' 22 dicembre 1808, che abolisce i patronati.

» Art. 1. Il padronato de' benefizî, a' quali è annessa la cura delle anime attuale o abituale, è abolito.

» La collazione de' medesimi appartiene a' Vescovi, precedente il concorso, secondo le regole canoniche.

» 2. Gli eletti non potranno avere il possesso del benefizio senza la nostra approvazione per mezzo del Ministro del culto.

» 3. Sono egualmente aboliti i padronati de' benefizî non curati. I beni, che per fondazione o dotazione furono addetti a' medesimi, sono restituiti a' legittimi compadroni, salva agli attuali godenti la percezione de' frutti, vita loro durante.

(3) Decreto de' 22 luglio 1813, sul medesimo obbietto.

» Considerando che il nostro decreto de' 22 di dicembre 1808 avendo col-

acquistano legittimamente colle fondazioni, e dotazioni di essi benefici, e come ogni altra proprietà di privati, debbono essere inviolabili a favore de' fondatori e dotanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano: e che gli stessi patronati sono stati pure ammessi, e riconosciuti dall'ultimo Concordato da Noi conchiuso colla S. Sede; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni della citata legge del 1807, e dei citati decreti del 1808 e del 1813, per quanto riguarda l'abolizione de' patronati, sono interamente abrogate.

2. In conseguenza dell'articolo precedente i patronati particolari, sieno ecclesiastici, sieno laicali, sopra beneficî di qualunque natura, non esclusi i curati, e le parrocchie, sono ristabiliti a favore de' legittimi patroni, a' quali apparterrà, secondo le regole del diritto canonico, l'esercizio di tutti i diritti utili ed onerosi, e di quei chiamati onorifici.

3. Sono esclusi dalla disposizione dell'articolo precedente quei tra i patronati particolari, i fondi de' quali in tempo dell'occupazione militare furono uniti a parrocchie povere, salvo ciò che sarà provveduto nella generale dotazione di tali parrocchie in esecuzione dell'ultimo Concordato. Da questa regola non sarà fatta eccezione, ancorchè le unioni sieno state fatte con fondi di beneficî del nostro regio patronato.

4. Ci riserbiamo di provvedere in appresso per tutto ciò che può riguardare il diritto di elezione sulle cappellanie, e sulle partecipazioni e porzioni meramente laicali. *(Public. a' 5 agosto 1818.)*

l'articolo 3 aboliti i padronati de' beneficî non curati, ed ordinato di restituirsi i beni addetti per fondazione o dotazione de' medesimi a' legittimi compadroni, ha avuto solo per oggetto la restituzione de' beni de' beneficî privati, non già di quelli addetti per prebende, porzioni e partecipazioni di chiese cattedrali o collegiate qualunque, le quali non può essere in balia de' privati sopprimere o smembrare con sottrarne i beni che formano la dotazione del corpo intero, benchè addetti ad un canonicato o prebenda particolare, i quali canonicati o prebende costituiscono parte di un tutto, la cui conservazione è protetta dalle leggi vigenti; ec. ec.

» Art. 1. Fra i beneficî de' quali coll' articolo 3 del nostro decreto de' 22 di dicembre 1808 son restituiti i beni a' compadroni, non sono comprese le dignità, i canonicati, le prebende, le porzioni e partecipazioni qualunque o aggiunte o sotto qualsivoglia nome nelle chiese cattedrali o collegiate di qualsivoglia natura. I beni alle medesime addetti, abolito ogni padronato, resteranno alle chiese, secondo l' uso cui erano destinati, salvochè v' esistesse la cosa giudicata in contrario.

» 2. È permesso nelle rispettive chiese di farsi, per mezzo di analoga iscrizione, pubblica ed onorevole ricordanza de' fondatori.

» 3. I Vescovi nelle proposte de' soggetti a' beneficî o partecipazioni vacanti includeranno di preferenza, a condizioni eguali, gl' individui della famiglia del fondatore.

24) 1818, 20 luglio, D. *che reintegra alla Corona i patronati su benefici ne' feudi.*

Considerando che i patronati feudali esercitati per l'addietro sopra benefici ecclesiastici di qualunque natura nella loro origine non erano, che o usurpazioni di dritti di regalia, ovvero privilegi e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferite colla università de' beni del feudo; e che tali patronati si esercitavano dai feudatarî in nome del feudo ed in qualità di procuratori del Principe;

Considerando che, oltre a' patronati della suddivisata indole, possano esservi di quelli che i feudatarî rappresentavano sopra beneficî da essi particolarmente fondati, e dotati anche con beni feudali;

Veduta la leg. degli 11 dic. 1816 (1) colla quale fu conservata l' abolizione della feudalità ne' nostri reali dominî; ec.

Art. 1. I patronati feudali rappresentati sopra le chiese e beneficî ecclesiastici di qualunque natura sono da reputarsi compresi fra i dritti de' baroni, colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutti i nostri reali dominî.

2. Gli anzidetti patronati saranno reintegrati alle nostre supreme regalie; salvo agli ex-feudatarî il diritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siasi il feudo stesso giammai devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa o gratuita. Nel qual caso il diritto di patronato apparterrà a' medesimi ex-feudatarî, escluse le onorificenze signoriali abolite per effetto della detta legge eversiva della feudalità.

3. I procuratori regî presso ciascun tribunale de' nostri reali dominî al di qua del Faro invigileranno al mantenimento de' dritti di regalie e di regio patronato, come pure invigileranno all' osservanza di tutte le leggi ed alla difesa di ogni altro regio diritto. Per quanto appartiene a' nostri reali dominî oltre il Faro, finchè non sarà ne' medesimi stabilita la nuova organizzazione dell' ordine giudiziario, continuerà provvisoriamente a sostenere i diritti del regio patronato il nostro procuratore generale presso quella gran Corte dei conti (2). *(Pubblic. a' 5 agosto 1818.)*

(1) *Veg.* la legge degli 11 dicembre 1816 nella *collez.* delle leggi.

(2) La seguente circolare è del 31 ottobre 1829 dal Ministero di grazia e giustizia diretta a' tribunali civili.

Il Ministro degli affari ecclesiastici si è doluto che ne' giudizî relativi ai patronati ex-feudali in conseguenza del real decreto de' 20 luglio 1818 siasi presso alcun tribunale opinato non presumersi, ma aversi a dimostrare la

*

25) **1818, 16 sett., R.** (M. degli Aff. Ecc.) *che ordina la formazione di uno stato de' benefizî di patronato ex-feudale.*

S. M. ha comandato, che gli Ordinarî di questi reali dominî manifestino colla possibile sollecitudine tutti i beneficî tanto pieni che vacanti, soggetti a padronati feudali, esistenti nelle rispettive di loro diocesi, colla distinzione della qualità de' medesimi, se curati o residenziali o semplici, e coll' indicazione degli ex-feudatarî, da' quali sono sin ora stati rispettivamente rappresentati i patronati. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. agli Ordinarî del regno a' 16 settembre 1818.)*

26) **1820, 29 gennaio, R.** (M. degli Aff. Ecc.) *che sommette all' amministrazione diocesana i beni pii di patronato particolare e de' legati pii devoluti.*

Trovandosi colla circolare de' 2 gennaio 1819 stabilito da S. M. d' accordo col S. Padre, che debbano essere soggetti alle amministrazioni diocesane i beneficî di patronato particolare in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi, e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi compatroni; si è promosso il dubbio, se dopo la cennata risoluzione possano o no le suddette amministrazioni diocesane continuare ad avere la gestione delle cappellanie e legati pii devoluti alla real corona, che ad esse trovansi consegnati dal demanio insieme cogli altri beni di provenienza del già monte frumentario.

qualità feudale de' patronati, locchè sommo pregiudizio arreca a' diritti della real Corona.

Posta mente allo spirito, ed alla espressione letterale del real decreto dei 20 luglio 1818 io non posso che concorrere nelle sue idee.

All' uopo tra l' altro è stato osservato; che i patronati feudali essendo stati compresi fra i diritti de' baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità, la devoluzione loro alla real Corona ha avuto luogo per ministero di legge, e quindi non occorre alcuna sentenza del magistrato; che l'articolo 2 del decreto rende solamente salvo agli ex-feudatarî il diritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo senza che dopo la costituzione di patronato siasi devoluto o riconceduto in qualunque maniera onerosa o gratuita; che la prova in questo caso essendo messa a carico degli ex-baroni, spetti a costoro agire corrispondentemente presso la competente autorità giudiziaria; e che perciò secondo i principî generali della legge, omettendo o non riuscendo i baroni di eseguire questa pruova non abbian alcun diritto su i patronati ne' loro ex-feudi esistenti, che rimangono alla real Corona a motivo della seguita devoluzione per ministero di legge; che d' altronde per quanto facile riesca la prova degli estremi voluti dal mentovato art. 2 per determinare la qualità burgense del patronato, altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile il dimostrarne la indole feudale – fir. Marchese Tommasi.

Avendo fatto presente a S. M. un tale dubbio, la M. S., nell' atto stesso che ha ordinato di osservarsi esattamente le disposizioni contenute nella suddetta circolare, le quali escludono l' ingerenza delle amministrazioni diocesane su i legati pii e le semplici istituzioni di patronato de' particolari, si è degnata di permettere, che le dette amministrazioni diocesane continuino ad aver cura delle suddette cappellanie e legati pii devoluti, i di cui beni sieno stati ad esse consegnati, e che possano sequestrare gli altri a misura che ne avverranno le vacanze, per speciale facoltà che la M. S. ad esse accorda a tal uopo, a condizione di doverne tenere un conto a parte, senza però rimanere impedito d' impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de' pesi, che sono a carico di esse amministrazioni (1). Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' 29 gennaio 1820 agli Ordinari.)*

27) 1820, 24 giugno, R. (M. degli Aff. Ecc.) *per lo medesimo obbietto.*

Essendo la gestione delle rendite de' beneficî ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane istallate a' termini dell' articolo XVII del Concordato, si è

(1) La seguente circolare del Min. degli affari ecclesiastici del 28 agosto 1819 è relativa a questo rescritto.

» Diverse amministrazioni diocesane avevano promosso il dubbio se dovessero sottoporsi a sequestro i beni de' beneficî di patronato particolare vacanti, i quali per effetto della legge de' 18 giugno 1807 eransi alienati, o divisi tra compadroni: ma posti in corrispondenza questo Ministero e quello degli affari ecclesiastici nell' esame della quistione, si è osservato, che tutte le alienazioni o divisioni le quali sono avverate sotto la garantia di detta legge, anteriormente al decreto de' 20 luglio 1818, col quale la medesima è rimasta abrogata, debbono riguardarsi come irretrattabili; ed in conseguenza si è dichiarato, che tali beni distratti, o ripartiti non sono revindicabili a' beneficî a' quali per lo innanzi appartenevano.

Fissata questa massima si è posteriormente dubitato, se fosse essa applicabile a' beni de' beneficî della stessa natura, i quali non distratti o divisi, nella loro integrità si son ritenuti da' patroni a titolo di piena e di libera proprietà per effetto della suddivisata legge de' 18 giugno 1807; ma di accordo tra i due Ministeri si è osservato che, essendosi col citato decreto dei 20 luglio 1818 ripristinato l' esercizio de' dritti di patronato su i beneficî, e restando le disposizioni della legge rivocate, i beni de' medesimi che ne sono nella integrità conservati, alla prescritta ripristinazione vanno soggetti; ed in conseguenza si è risoluto, che quante volte non si tratti di semplici istituzioni, e legati pii, lasciati in libertà de' patroni, debbano tali beni alla gestione delle amministrazioni diocesane sottoporsi.

Ho creduto espediente, signor regio procuratore, di metterla a parte di ciò che su i proposti dubbi si è determinato, affinchè se da cotesta amministrazione siensi già promossi, restino risoluti, o affinchè la soluzione preceda le circostanze che potrebbero dar motivo a suscitarli - fir. F. Amati.

formato il dubbio se nel numero di tali benefici sono compresi anche quelli di patronato particolare in caso di vacanza.

Proposto siffatto dubbio alla Commessione esecutrice del Concordato, la medesima ha riconosciuto, che il frutto di qualsisia beneficio o di libera collazione, o di gius-patronato deve risguardarsi sempre sotto una medesima categoria, poichè i fondi tanto degli uni come degli altri si sono dedicati a Dio; e perciò essa Commessione è stata di avviso, che sieno ugualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà, ed arbitrio de' rispettivi patroni, e che possa esservi soltanto luogo a differenza a riguardo dell' erogazione delle rendite nel tempo della vacanza per il caso, che fossero destinate ad usi particolari o nell' erezione de' beneficî, o con atti posteriori, ed in questa circostanza non potrebbero assoggettarsi all' erogazione prescritta nell' articolo XVII del Concordato.

Essendo un tale avviso stato approvato dal S. Padre e da S. M., nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. agli Ordinarî a detto dì.)*

28) 1821, 30 luglio, R. (M. degli Aff. Ecc.) *per lo medesimo obbietto.*

Per effetto delle generali determinazioni di S. M. essendo rimasta annullata la circolare de' 30 agosto 1820, colla quale fu fra l' altro prescritto, che ove esistessero sequestri fatti dal demanio, o dalle amministrazioni diocesane sopra beni di beneficî di patronato de' particolari, de' quali ad esse amministrazioni diocesane non costava della fondazione ed erezione in titolo, dovessero le medesime togliere il sequestro ad istanza degl' interessati; varie amministrazioni diocesane, e taluni regî procuratori presso le medesime hanno promosso il dubbio, se debbano rimaner fermi i dissequestri de' beni degl'indicati beneficî, che in esecuzione della enunciata circolare trovavansi da esse disposti sulle dimande dei rispettivi interessati; e nel tempo stesso han domandato la norma da tenersi per l' avvenire sull' oggetto medesimo.

Avendo io nel Consiglio de' 30 del prossimo passato luglio proposto a S. M. tali dimande, e dato conto alla M. S. nell' atto medesimo di tutto ciò che sull' assunto ha rassegnato la Commissione temporanea consultiva; S. M. ha ordinato, che si rinnovino dalle amministrazioni diocesane del regno i sequestri su i beneficî di patronato particolare, purchè sieno collativi, e non semplici istituzioni, e legati pii lasciati

ad arbitrio de' compatroni giusta la sovrana risoluzione dei 2 gennaio 1819 (1) presa d' accordo colla S. Sede. Vuole nel tempo stesso la M. S. che sorgendo quistioni sulla qualità, e natura di tali beneficî, i vescovi, e gli altri delle amministrazioni diocesane procurino economicamente di diciferare tali questioni colle parti interessate nelle medesime senza che si cagioni dispendio alle parti; e che quando ciò poi non riesca, facciano sentire alle parti di andare a sperimentare le di loro ragioni ne' tribunali civili delle rispettive provincie: ne' quali giudizî dovranno di obbligo intervenire i regi procuratori de' tribunali medesimi per sostenere i diritti, che in ogni caso potrebbero appartenere alla real Corona. Nel R. N. ec.-fir. R. DE GIORGIO. *(Comun. a' 4 agosto 1821 agli Ordinarî del regno.)*

29) 1822, 25 novembre, D. *che sommette alle amministrazioni diocesane i beni de' beneficî di regio patronato.*

Art. 1. I beni delle badie e de' beneficî di regio patronato saranno provvisoriamente e fino a nuova nostra sovrana risoluzione sotto la vigilanza dell' amministrazione diocesana del luogo in cui la badia o il beneficio si ritrova, non ostante che sieno stati trasferiti all' abate o al beneficiato da Noi nominato.

2. In caso che l' abate o il beneficiato abusi de' suoi diritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per mancanza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l'amministrazione diocesana è autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti quei

(1) Ecco la determinazione del 2 gennaio 1819.

Essendo la gestione delle rendite de' beneficî ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane istallate a' termini dell' articolo 17 del concordato, si è formato il dubbio, se nel numero di tai beneficî sono compresi anche quelli di patronato particolare in caso di vacanza.

Proposto siffatto dubbio alla Commessione esecutrice del Concordato, la medesima ha riconosciuto, che il frutto di qualsisia beneficio, o di libera collazione, o di gius-patronato, deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria, poichè i fondi tanto degli uni, come degli altri sono dedicati a Dio; e perciò essa Commessione è stata di avviso, che sieno egualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi, e non semplici instituzioni, o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni; e che possa esservi soltanto luogo a differenza a riguardo dell' erogazione delle rendite nel tempo della vacanza, per il caso che fossero destinate ad usi particolari o nell' erezione de' beneficî, o con atti posteriori; ed in questa circostanza non potrebbero assoggettarsi all' erogazione prescritta nell' articolo 17 del Concordato.

Essendo un tale avviso stato approvato dal S. Padre e da S. M.; nel R. N. ec. - fir. Marchese TOMMASI.

diritti che competono al proprietario contro dell' usufruttuario.

L' amministrazione diocesana ne farà ancora rapporto al Min. e real Segr. di Stato degli affari eccles. per le misure che possono ulteriormente convenire in linea di economia.

3. Ogni titolare è autorizzato a ricorrere all' amministrazione diocesana del luogo, affinchè l'esazione de' censi della badia o del beneficio di regio patronato si esegua co' mezzi di coazione accordati all' amministrazione col real decreto de' 29 di giugno 1819 (1).

4. L' amministrazione diocesana accorderà l' uso de' piantoni, inteso il regio procuratore presso della medesima, e solo contro di que' debitori in ritardo, il cui nome è portato ne' ruoli diffinitivi formati colle solennità prescritte nel titolo III del real decreto de' 30 di gennaio 1817 (2) per l'amministrazione de' beni dello Stato.

30) 1822, 25 novembre, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che determina i gravami da sperimentarsi contro le dichiarazioni della già Camera reale.*

Sono state rassegnate a S. M. talune suppliche a nome di individui, i quali assumendo di essere state pregiudicate le proprie prerogative nel padronato di alcuni beneficî colla dichiarazione della loro qualità laicale emessa dall' abolita real Camera, hanno implorato i sovrani provvedimenti, perchè sia ad essi permesso di sperimentare i loro diritti in linea di giustizia innanzi a quell' autorità, che verrà dalla M. S. destinata.

S. M. avendo preso in considerazione i principî così dell' antica, che dell' attuale polizia giudiziaria per ciò che all' ordine ed alla competenza delle giurisdizioni ha particolarmente rapporto; ed udito il parere del C. O. di S., in data de' 25 del caduto novembre in Verona, si è degnata risolvere ed ordinare, che la revisione delle mentovate decretazioni dell'abolita real Camera di S. Chiara debba accordarsi da S. M. in vista de' diritti permanenti delle parti e del pregiudizio che i diritti medesimi ne abbiano sofferto, con commettersi dalla M. S. a quello stesso tribunale, nel quale la dichiarazione della real Camera si oppone, intendendosi la medesima ridotta a norma della giustizia e del diritto. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' 18 dicembre 1822 agli Ordinarî del regno.)*

(1) *Veg.* il decreto de' 29 giugno 1819 nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* il decreto de' 30 gennaio 1817 nel SUPP. § 111.

51) 1825, 4 agosto, D. *che concede a' già feudatarî di Sicilia un ultimo termine improrogabile per lo sperimento giudiziario del diritto di patronato ex-feudale.*

Visto il real decreto de' 20 luglio 1818 circa i patronati ex-feudali; (1)

Visti i reali rescritti de' 2 di novembre 1819, de' 13 di maggio 1820, e de' 19 di luglio 1824;

Viste le suppliche de' Principi di S. Teodoro, e di Paternò, e della Duchessa vedova di Ferrandina;

Considerando che quasi tutti gli ex-baroni di Sicilia, i quali rappresentano dritto di patronato sulle parrocchie e su di altri beneficî, hanno trascurato di far dichiarare da' tribunali civili la qualità non feudale del rispettivo loro padronato, a tenore del real decreto del dì 20 di luglio 1818, malgrado i varî termini precedentemente accordati;

Considerando che siffatta trascuranza può esser derivata dalla erronea supposizione in cui sono stati i detti ex-baroni, che rimanendo devoluti alla real Corona i rispettivi lor padronati mercè il di loro silenzio e negligenza allo sperimento giudiziario della qualità de' padronati medesimi, vengano essi con tal mezzo esonerati dal pagamento delle congrue alle parrocchie ed alle altre chiese; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo agli ex-baroni di Sicilia, i quali non hanno finora curato di presentare a'rispettivi tribunali civili i documenti giustificativi de' padronati non feudali che credono di rappresentare su di parrocchie e di altri beneficî, un ultimo termine improrogabile a tutto dicembre del corrente anno 1825 per la presentazione degli accennati documenti, ed un altro termine a tutto aprile 1826 per lo compimento delle dichiarazioni che dovranno fare i tribunali civili.

2. Scorsi i termini accordati coll' articolo precedente, i padronati pe' quali non saranno seguite le dichiarazioni dei tribunali civili, rimarranno reintegrati alla Corona: e non ostante tale reintegra, gli ex-baroni dovranno proseguire a corrispondere le congrue stabilite a' parrochi o alle chiese esistenti ne' loro ex-feudi.

3. Per quegli altri padronati che saranno reintegrati alla Corona per effetto delle sentenze dichiaratorie che profferiranno i tribunali civili, ci riserbiamo di risolvere, secondo la diversità delle particolari circostanze, dopo seguite le anzidette dichiarazioni, se debbano, o no, continuarsi a prestare dagli ex-baroni le mentovate congrue.

(1) *Veg.* il decreto de' 20 luglio 1818, n.° 23, p. 817 *s.*

32) 1825, 27 ottobre, D. *che conferisce a' regî procuratori la rappresentanza e la difesa del regio patronato e della regalia ne' giudizî.*

Veduto il decreto de' 20 di luglio 1818 sul ristabilimento de' padronati particolari tanto ecclesiastici, che laicali;

Veduto l'altro decreto della medesima data, concernente i padronati ex-feudali;

Considerando che nell' attuale sistema legislativo non vedesi espressamente designata alcuna autorità per difendere e sostenere in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato per beneficî, badie ec. ec., alla qual difesa era stato compiutamente provveduto dalle antiche leggi del regno;

Considerando esser necessario supplire questo vuoto cotanto pregiudizievole agl' interessi della real Corona; ec. ec.

Art. 1. I nostri procuratori presso i collegi giudiziarî saranno parte principale in tutti i giudizî relativi a' diritti di regalie e di regio padronato sopra badie, beneficî, ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura non esclusi i giudizî ordinarî pe' padronati ex-feudali.

2. I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte principale unitamente a' titolari di beneficî, badie, o altre fondazioni di regio padronato, allorchè si tratterà di azioni reali risguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Ne' casi enunciati negli articoli precedenti, i nostri procuratori presso i collegi giudiziarî dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento de' dritti di regalie e di regio padronato.

33) 1826, 31 maggio, D. *che accorda altra proroga per giustificare i patronati ex-feudali.*

Visto il real decreto del dì 4 d' agosto 1825, con cui fu accordato agli ex-baroni di Sicilia un termine a tutto dicembre 1825 per la presentazione a' rispettivi tribunali civili dei documenti giustificativi de' patronati non feudali, che credono di rappresentare su di parrocchie, ed altri beneficî, ed un altro termine a tutto aprile 1826 per lo compimento delle dichiarazioni da farsi da' detti tribunali; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo agli ex-baroni di Sicilia un' ultima e perentoria proroga fino a tutto il mese di agosto 1826 a poter presentare ne' tribunali civili gli accennati documenti giustificativi de' padronati non feudali; e fino a tutto dicembre 1826 a portarsi a compimento le dichiarazioni de' tribunali.

54) 1827, 17 luglio, D. *con cui si provvede alle spese pei giudizi nell' interesse del regio patronato.*

Veduto il nostro decreto del dì 27 di ottobre 1825 (1) circa i giudizî relativi a' diritti di regalia e di regio patronato sopra le badie, i beneficî, ed altre simili fondazioni di natura ecclesiastica o laicale, e circa i giudizî pure di azioni reali risguardanti i beni che sono annessi a tali badie e beneficî;

Volendo provvedere onde si abbiano celeramente i fondi per la erogazione delle spese necessarie ne' giudizî suddetti; ec. ec.

Art. 1. Ne' giudizî designati dal decreto del dì 27 di ottobre 1825, e relativi a' diritti di regalia e di regio patronato sopra le badie, i beneficî, e le altre fondazioni ecclesiastiche e laicali, ed alle azioni reali su i beni che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizî saranno anticipate dalle amministrazioni diocesane, previa l'autorizzazione del nostro Ministro degli affari ecclesiastici.

2. Qualora ne' giudizî indicati nell'articolo precedente sia intervenuto il titolare del rispettivo beneficio, ovvero non essendo intervenuto, non ricusi di accettare il profitto ritratto dal giudizio, sarà l' amministrazione diocesana nel diritto di rifarsi delle spese che avrà anticipate, su tutte le rendite del di lui beneficio, apponendovi per tale oggetto sequestro amministrativo nel caso di renitenza di esso titolare. Quando poi nè l' uno nè l' altro caso avvenga, potrà l' amministrazione diocesana rifarsi sul mentovato profitto, che percepirà esclusivamente sino alla totale rifazione.

55) 1839, 11 marzo, R. (M. di G. e G.) *che prescrive di farsi rapporto, quando sono in lite il patronato regio ed i comuni in Sicilia.*

L' art. 2 del real decreto del 19 dicembre 1838 attribuisce a' procuratori del Re la difesa de' comuni come parte principale ne' giudizî contro gli antichi loro feudatarî. Siccome talvolta costoro sono ora rappresentati dal regio patronato o dalla regalia, la cui difesa trovasi per le leggi anteriori affidata benanche a' procuratori del Re, così è surto il dubbio in qual modo debba procedersi, quando sieno in lite i comuni ed il regio patronato o la regalia.

Rassegnato tal dubbio a S. M. nel C. O. di S. degli 11 andante, la M. S. si è degnata ordinare, che i procuratori del Re facciano rapporto distinto per ogni caso particolare, pei superiori provvedimenti. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio.
(Comun. a' 16 marzo 1839 agli agenti del Pub. Min.)

(1) *Veg.* questo decreto al n.° 32, p. 826.

56) 1846, 28 aprile, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che dichiara la devoluzione de' patronati ex-feudali avvenuta per legge.*

Secondochè manifestai a V. E. in data de' 30 agosto ultimo fu di ordine sovrano rimesso all' esame della Consulta de' reali domini al di qua del Faro il rapporto del proccuratore del Re presso il tribunale civile in Chieti circa la difesa spiegata dall' ex-feudatario di Fallascoso in seguito dell' intimatogli atto per la dichiarazione della spettanza di patronato su quella vacante arcipretura curata.

Or la detta Consulta ritenendo le ragioni esposte dal mentovato proccuratore del Re, ed aggiungendone altre sulla intelligenza dell' art. 2° del real decreto del dì 20 luglio 1818 è stata del concorde avviso: 1° che la devoluzione del patronato in parola a pro della real Corona, a' termini del citato real decreto, intender debbasi avvenuta come per legge a somiglianza di qualunque altro patronato di simile natura, e quindi doversi sospendere ogni ulteriore procedimento giudiziario, rimanendo all' ex-feudatario, chiunque ei fosse, il peso di provare la fondazione del patronato dopo la concessione del feudo con gli altri estremi nello stesso decreto stabiliti: 2° che sia facoltato l' anzidetto proccuratore del Re d' intimare a D. Andrea Persiani l' atto ne' termini suggeriti dal medesimo magistrato, cioè che riserbandosi la real Corona di fare quanto crederà del suo interesse per la dichiarazione di decadenza del Persiani dalla salvezza fattagli col decreto del 1818, essa intanto si servirà de' suoi diritti per la provvidenza della vacante arcipretura.

E S. M. il Re nel C. O. di S. del dì 28 dello scorso mese di aprile si è degnata di approvare l' avviso della Consulta da servire anco a ragione di norma ne' casi simili. Nel R. N. ec. - fir. PRINCIPE DI TRABÌA. *(Comun. a'9 maggio 1846 agli Ordinari del regno.)*

DE' MAIORASCHI. (L. c. art. 946 a 969.)

Istituzione di maioraschi nuovi. (L. c. art. 946 *ss.*)

37) 1818, 5 agosto, Regol. *che determina la procedura per la instituzione de' maioraschi.*

Art. 1. Ogni individuo che vorrà formare un maiorasco, dovrà dirigerne a Noi la domanda.

2. La domanda indicherà

1° la persona dalla quale dovrà cominciare il maiorasco;

2° i beni che si vogliono assoggettare;

3° la rendita di questi beni, che dovrà essere giustificata coll' estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni fondiarie e col certificato del conservatore dell'uficio delle ipoteche, onde consti che i mentovati beni non sieno gravati di alcuna ipoteca o di alcun privilegio.

3. Tutte le carte indicate nel precedente articolo saranno da Noi rimesse per esame alle autorità che destineremo per quest' oggetto (1).

4. L' esame sarà fatto, secondo lo stato del tempo in cui il maiorasco sarà istituito, e come se si aprisse in quel momento la successione a' beni del fondatore; salvo ciò che è disposto nell' art. 13 della nostra legge di questo dì (2).

5. La domanda per la instituzione del maiorasco sarà fatta inserire ne' giornali del nostro regno colla indicazione precisa de' beni; e se ne farà affiggere l' annunzio nella cancelleria del tribunale civile della provincia ov' esistono i detti beni.

6. Scorso un mese dopo l' adempimento delle disposizioni contenute nell'art. precedente, si farà seguire la trascrizione della domanda, colla indicazione de' beni, nell' ufficio della conservazione delle ipoteche del luogo dove i medesimi si trovano, col pagamento del solo diritto dovuto al conservatore (*V. art.* 11).

7. Ogni creditore potrà fra 'l termine di giorni quindici, da decorrere dal dì che la medesima trascrizione sarà stata fatta, valersi del suo dritto, onde inscrivere la ipoteca anteriore su i beni che si vogliono sottoporre a maiorasco. Dopo questo termine i beni diverranno inalienabili pel corso di un anno, ed incapaci fra questo spazio di tempo di essere soggetti a qualunque vincolo di privilegio o d' ipoteca.

Il conservatore delle ipoteche sarà tenuto di dare avviso de'privilegi, delle ipoteche e degli altri gravami che sopraggiugnessero fra l' indicato termine di giorni quindici. Nel corso dell' anno i beni che si vogliono sottoporre al maiorasco dovranno esser liberati da qualunque ipoteca; salvo i casi preveduti coll'art. 12 della nostra legge di questo giorno (3).

8. Sarà usata ogni altra diligenza dalla legge prescritta, onde verificare se i beni sieno ancora soggetti ad ipoteche legali, o per liberarli anche da queste se mai vi esistano.

9. Si avrà particolarmente in veduta, che nello instituire

(1) *Veg.* i decreti de' 9 agosto 1824 e 12 ag. 1832 n.° 39 e 42, p. 833 e 836.

(2) La legge del 1818 cui si riportano questi articoli è stata fusa nelle *leggi civili*, e perciò invece dell' art. 13 della legge stessa *veg.* l' art. 958 delle *leggi civili*.

(3) *Veg.* in vece dell'art. 12 l'art. 957 delle *leggi civili* ove trovasi trasfuso.

il maiorasco rimanga salva la quota di riserva, ossia legittima dovuta a'figli, e non sia recato alla medesima alcun danno, nè per la quantità, nè per la qualità de' beni che debbono a tal oggetto lasciarsi liberi (1).

10. Dopo le indagini enunciate ne' precedenti articoli, il parere dell'autorità da Noi destinata, a' termini dell'articolo 19 della nostra legge di questo giorno, unito alla domanda ed a tutti i documenti, sarà a Noi rassegnato (2).

11. Nel caso che il parere non sia approvato da Noi, la domanda ed i documenti saranno restituiti all' interessato, dandosene parte a'conservatori delle ipoteche, onde la trascrizione già eseguita in forza dell'art. 6 del presente regolamento sia cancellata.

12. Quando sarà da Noi compartita alla domanda la nostra sovrana approvazione, dovrà fra due mesi formarsi un atto autentico per pubblico notaio, in cui si contenga la istituzione del maiorasco colla nostra approvazione. Questo atto dovrà pure essere trascritto fra due altri mesi. Se, durante tale spazio di tempo, non sia formato l'atto autentico o non ne sia seguita la trascrizione, il maiorasco si avrà per non fatto.

13. L'esame della necessità o utilità dell' alienazione di tutto il maiorasco o di una parte del medesimo, giusta l'art. 14 della nostra legge di questo giorno (3), si farà dall'autorità che Noi destineremo. La medesima dovrà non solo conoscere quanto concerne il permesso dell'alienazione, ma regolerà pure la esecuzione dell' atto, perchè avvenga con sicurezza e vantaggio del maiorasco (4).

14. La vendita dovrà effettuarsi colle solennità delle licitazioni. Il deposito del prezzo, pendente il nuovo impiego, dovrà farsi pe' reali domini al di qua del Faro nella cassa di ammortizzazione, e pe'reali domini al di là del Faro in quei pubblici banchi, fino a che non vi si stabilisca una cassa di ammortizzazione.

15. La stessa conoscenza presa intorno alla necessità o utilità dell' alienazione, sarà presa ancora pe'beni da surrogarsi. La deliberazione verrà sottoposta alla nostra approvazione.

16. Bisognando agli edifizi o ad altri stabili del maiorasco spese e riparazioni considerevoli, che eccedano la somma autorizzata dalla legge, si provvederà dal magistrato sulla domanda del possessore.

(1) *Veg.* l' art. 15 della legge de' 17 ottobre 1822, n.° 38, p. 831 *s*.
(2) *Veg.* il decreto de' 9 agosto 1824, n.° 39, p. 833.
(3) *Veg.* invece l'art. 959 *leggi civili* ove si è trasfuso l'art. 14 sopracitato.
(4) *Veg.* il decreto de' 12 agosto 1832, n.° 42, p. 836.

17. Fino a che l'officio della conservazione delle ipoteche non sia stabilito ne'nostri reali dominî al di là del Faro, come in quest' altra parte del nostro regno, la esonerazione dalle ipoteche e da qualunque altro dritto, che possa risguardare gl' immobili che si vorranno soggettare a maiorasco, sarà eseguita colle solennità del così detto *verbo regio*, e con tutte le cautele che lo accompagnano, trascrivendosi la copia dell' istrumento, tosto che sarà terminato, ne'quattro registri colà esistenti. Dispensiamo in questa occasione, tanto alla solennità della sentenza ed alle lettere di salvaguardia, perchè supplite dal nostro reale assenso nel permettere il maiorasco, come alla cauzione, non trattandosi di vendita, e non essendovi prezzo.

38) 1822, 17 ottobre, L. *che determina altre condizioni per la instituzione de'maioraschi.* (L. c. art. 946 *ss.*)

Art. 1. La rendita imponibile de' beni da sottoporsi a maiorasco è fissata nel massimo ad annui ducati trentamila, e nel minimo ad annui ducati duemila *(V. art. 12)*.

2. Potranno esser sottoposti a maiorasco le inscrizioni sul gran libro del debito pubblico, quante volte sieno state immobilizzate.

3. Le rendite saranno immobilizzate mediante dichiarazione che verrà fatta dal proprietario per atto da rogarsi da uno de'notai certificatori, ed osservate le altre formalità che si usano per le rendite che s' immobilizzano da'contabili per la loro garentia verso il Governo, o da' particolari per evizione di una promessa obbligazione.

4. Queste rendite saranno iscritte sul gran libro al nome dello istitutore del maiorasco col distintivo *conto del maiorasco istituito da N. N.*; e quando trattasi di chiamati, al nome de' medesimi, coll' aggiunta *conto del maiorasco istituito da N. N.* Siffatte inscrizioni essendo di loro natura incommerciabili, non potranno esser date per cauzioni dei contabili dello Stato, e non potranno esser trasferite se non a'chiamati nel maiorasco: e ciò in forza di decisione o di ordinanza dell' autorità competente, che ne disporrà la intestazione. Lo stesso sarà praticato quante volte il maiorasco rimarrà risoluto ne'casi preveduti nel libro III titolo II capo V sezione VII delle *leggi civili* del nostro codice per lo regno delle Due Sicilie.

5. Negli estratti d' inscrizioni che saranno rilasciati, verrà espressamente marcato il vincolo della inalienabilità.

6. Sarà in facoltà del primo institutore, quando il maiorasco incominci da lui, e de' chiamati successivi di permutare

in tutto o in parte le inscrizioni soggette a maiorasco in compra di fondi rustici, o censi, o canoni sopra terre. Questa permuta dovrà esser fatta a' termini dell' art. 959 delle *Leg. civ.* e colle forme prescritte nel regolamento del 5 di agosto 1818.

7. Potranno cumularsi due o più maioraschi in un solo individuo, senza limitazione alcuna.

8. Lo istitutore di un maiorasco, che cominci da se, potrà riserbarsi la facoltà di chiamare al godimento di esso quello de' di lui figli maschi che stimerà di presceglier. Questa destinazione dovrà seguire per atto tra vivi, o di ultima volontà; e nel caso in cui non abbia luogo, s' intenderà prescelto il primo tra'suoi figli, o quegli che lo rappresenta (1).

9. Lo istitutore di un maiorasco che non cominci da se, potrà ritenere in tutto o in parte l' usufrutto de' beni che avrà sottoposti a questo vincolo.

10. Sarà nelle facoltà dello istitutore di un maiorasco di aumentarne la rendita sino alla rendita imponibile di annui ducati trentamila. Questo aumento potrà pure aver luogo in una o più volte.

11. Negli aumenti e nelle cumulazioni della rendita d' un maiorasco saranno osservate le stesse forme che sono prescritte per lo stabilimento de' maioraschi.

12. Gl' institutori de' maioraschi potranno gravar la rendita de'beni a' medesimi soggetti di vitalizi in favore de'loro coniugi, figli o altri parenti. Questi vitalizi non potranno però ridurre la rendita libera del maiorasco al di sotto di quella che è fissata per lo minimo nell' art. 1.

13. Potranno chiamarsi successivamente al godimento di un maiorasco più individui e le loro discendenze ne'termini della legge.

14. La disposizione dell' art. 949 delle *leggi civili* è applicabile a' genitori adottivi; e quella espressa nell' art. 951 delle stesse *leggi* si estende a' prozii ed alle prozie.

15. Nello eseguirsi la disposizione contenuta nell'articolo 9 del regolamento de' 5 di agosto 1818 relativa alla quota di riserva, o sia legittima dovuta a' figli dello institutore d' un maiorasco, le doti costituite e qualunque altra liberalità fatta dal medesimo saranno calcolate nel patrimonio di esso institutore colla norma prescritta dalle *leggi civili*.

16. Le disposizioni contenute in questa legge sono considerate formar parte integrale delle disposizioni delle *leggi civili* su' maioraschi. (*Pubblic. a' 25 ottobre 1822.*)

(1) *Veg.* l' art. 4 e 6 della legge de' 29 ottobre 1825 a p. 833 s.

39) **1824, 9 agosto, D.** *che incarica i proccuratori generali del Re presso le Corti supreme d' istruire su le instituzioni di maioraschi.*

Art. 1. Il nostro procurator generale presso la suprema Corte di giustizia residente in Napoli, ed il nostro procurator generale presso la suprema Corte di giustizia residente in Palermo sono rispettivamente incaricati della instruzione delle dimande per maioraschi, a' termini del regolamento de' 5 di agosto 1818, secondochè tali dimande risguarderanno beni siti ne' nostri reali domini al di quà, o al di là del Faro.

2. Il procurator generale presso l' una o l' altra suprema Corte di giustizia potrà delegare, a' termini delle nostre leggi sull'ordinamento giudiziario, ad uno degli avvocati generali, e volta per volta, il disimpegno delle funzioni che gli sono state conferite col precedente articolo.

3. I suddetti procuratori generali non potranno spiegare l' esercizio delle cennate funzioni senza esservi superiormente autorizzati per via della nostra real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia, cui dovranno altresì pervenire i loro rapporti sull' oggetto (1).

40) **1825, 29 ottobre, L.** *che aggiunge altre disposizioni per la istituzione de' maioraschi.*

Art. 1. La moglie dell' istitutore d' un maiorasco in favor della discendenza comune, in somma permessa dalla legge, potrà concorrere ad aumentare la rendita di questo maiorasco colla parte disponibile de' suoi beni dotali o estradotali *(V. art. 8)*.

2. La disposizione cui la moglie dell' istitutore di un maiorasco potrà dar luogo per l' articolo precedente, non sarà obbligatoria per la medesima durante la sua vita, ma produrrà tutti gli effetti dal giorno della sua morte purchè prima non l' abbia variata.

3. Qualora alla morte della donna la porzione de' beni che ne sarà stata messa per aumentare la rendita del maiorasco, si trovi caducata, resterà il maiorasco nella somma che si sarà costituita dal marito; salvo anche per questo maiorasco il caso della caducità, a' termini della legge.

4. L' istitutore del maiorasco, in somma permessa dalla legge, il quale cominci da lui, e che avendo due o più figli, siasi riserbato chiamarvi al godimento quello tra essi che stimerà di presceglierе, a' termini dell' art. 8 della legge de' 17

(1) *V. eg.* il decreto de' 12 agosto 1832, n.° 42, p. 836.

di ott. 1822, potrà aumentare la rendita di tale maiorasco co' beni componenti la legittima del figlio; sempre che però la rendita de' beni che l' istitutore avrà affetti al maiorasco sia per lo meno il doppio della rendita de'beni della legittima sottoposti al maiorasco *(V. art. 8)*.

5. Il figlio cui sarà stata imposta questa condizione, potrà a suo arbitrio rinunciare al maiorasco, e ritenere la legittima alla quale avrà dritto.

6. L' istitutore del maiorasco potrà disporre che nel caso di rinunzia del figlio che avrà prescelto, il maiorasco passi ad altro figlio colla medesima condizione, e così successivamente per tutti i suoi figli. Ove questa condizione non sia accettata da alcuno de' figli, il maiorasco cederà in beneficio del figlio prescelto, a' termini dell' articolo 8 della legge de' 17 di ottobre 1822, quante volte non vi sia altra prescrizione dell' istitutore del maiorasco in contrario.

7. Il termine accordato a' figli per accettare o rinunziare la disposizione paterna, è quello stabilito dalla legge per far l' inventario e per deliberare.

8. Sia che la moglie concorra all' aumento del maiorasco, a' termini dell'articolo primo, o che il maiorasco sia aumentato co' beni componenti la legittima del figlio, a' termini dell' articolo 4, la rendita del maiorasco, compresa quella derivante dall' aumento, non potrà eccedere il massimo stabilito dalla legge.

9. Le disposizioni contenute in questa legge sono considerate formar parte integrale delle disposizioni delle *leg. civ.* su' maioraschi. *(Pubblic. a' 16 novembre 1825.)*

41) 1826, 11 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non necessario il sovrano permesso perchè gl' interessati sperimentino in giudizio i propri diritti su' beni costituiti in maioraschi.*

Ho rassegnato a S. M. le carte esistenti in questa real Segreteria e Ministero di Stato relativamente alla causa che nella seconda camera di cotesta gran Corte civile si agita tra il barone D. Pier-Niccola Scoppa, il figlio di costui D. Giuseppe, e Francesco-Antonio Scoppa; risulta da queste carte: che il Barone D. Pier-Niccola Scoppa abbia istituito giudizio contra il germano di lui D. Francesco-Antonio per fare dal medesimo dichiarare esser di sua proprietà i beni componenti il maiorasco nel 1821 dallo stesso D. Francesco-Antonio istituito in favore di D. Giuseppe Scoppa figlio e nipote rispettivo: che a quest' azione siesi opposto D. Francesco-Antonio, assumendo esser suoi i beni anzi-

detti, e riuscire inefficaci alcune dichiarazioni che all' uopo a lui dal germano si opponevano soprattutto per lo motivo di aver queste dichiarazioni una data posteriore alla istituzione del maiorasco: che la seconda camera della gran Corte civile, presso la quale ora pende il giudizio in grado di appello, abbia tra l' altro sospeso di pronunziare sul merito dell' azione dedotta, ed uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero, abbia rinviato l' attore ad impetrare da S. M. la grazia di sperimentare i suoi diritti sopra i beni sottoposti al maiorasco: che la gran Corte abbia particolarmente fondata questa decisione sulla considerazione che il maiorasco essendo stato sovranamente approvato occorreva a giudicarne l' autorizzazione superiore, e ciò secondochè era stato in altri giudizî praticato, per l' applicazione del sovrano rescritto de' 18 dicembre 1822 sulla revisione delle dichiarazioni per laicalità di benefizî emesse dall' abolita real Camera di S. Chiara: che in conseguenza di questa decisione il barone D. Pier-Niccola Scoppa abbia chiesto in questa real Segreteria di Stato autorizzarsi la gran Corte a potere decidere sull' azione per lui dedotta; e d' altronde abbia dimandato D. Francesco-Antonio Scoppa dichiararsi superiormente che in fatto di beni sottoposti a maiorasco sono esperibili per le vie giudiziarie i soli diritti acquistati sopra i medesimi e provati legalmente prima che avvenisse la istituzione del maiorasco istesso.

In vista di tutto ciò S. M. ha considerato: che il sovrano rescritto de' 18 dicembre 1822 invocato dalla G. C. civile risguarda il caso della riduzione nel *jus et justitiam* delle dichiarazioni per laicalità di beneficî emesse dalla già real Camera di S. Chiara: che i giudizî, pe' quali questo rescritto è stato applicato, versavan sopra assensi regî spediti per la medesima real Camera di S. Chiara: che l' autorizzazione sovrana per la istituzione di un maiorasco nulla ha di comune co' mentovati assensi regî: che per effetto di quest' autorizzazione niun pregiudizio è arrecato a' diritti altrui competenti sulle pertinenze de' fondi soggetti al maiorasco: che nella specie la quistione risguarda gli effetti legali che dalla istituzione del maiorasco derivano: e che l' esame di questi effetti deve dal magistrato istituirsi ne' termini e nel modo dalle leggi prescritto. Per queste considerazioni S. M., nel C. O. di S. del giorno 11 di questo mese, ha risoluto che non vi sia luogo a sovrana determinazione, appartenendo la dedotta azione alle attribuzioni delle autorità giudiziarie. Nel R. N. ec.-fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Pr. gen. presso la G. C. civ. in Napoli a' 18 ottobre 1826.)*

42) 1832, 12 agosto, D. *che determina le forme da serbarsi per le alienazioni o ipoteche de' beni soggetti a maiorasco.* (L. c. 947, 959.)

Veduti gli articoli 947 e 959 delle *leggi civili*, uniformi agli articoli 2 e 14 della legge de' 5 di agosto 1818;

Veduto l' articolo 13 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per la instituzione de' maioraschi;

Veduto l' articolo 15 *n.° 9°* della legge de' 14 di giugno 1824 organica della Consulta generale del regno, con cui è dato alla medesima l' esame delle dimande per instituzione di maioraschi;

Veduto il decreto de' 9 di agosto 1824 che attribuisce ai nostri procuratori generali presso le Corti supreme di giustizia in Napoli ed in Palermo la instruzione sulle domande per instituzione di maioraschi;

Volendo provvedere alla esecuzione dell' articolo 13 del regolamento de' 5 di agosto 1818; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 947 delle *leggi civili*, e 15 *n.° 9°* della legge de' 14 di giugno 1824, e nel decreto de' 9 di agosto del medesimo anno, relativamente alla instituzione de' maioraschi, saranno altresì provvisoriamente osservate ne' casi di dimande per permutare, alienare, o ipotecare i beni soggetti a maiorasco. *(Pubblic. a' 5 settembre 1832.)*

DE' LEGATI PARTICOLARI. (L. c. art. 968.)

Commutazione e riduzione di legati.

43) 1810, 18 febbraio, D. *che commuta i legati di monacaggio in legati di maritaggio.* (L. c. art. 968 *ss.*)

Art. 1. Tutti i legati che si trovano istituiti per monacaggi, restano commutati in maritaggi in favore di coloro che erano chiamati a goderne.

44) 1824, 28 giugno, D. *che ripristina nell' antica destinazione i legati di monacaggio.* (L. c. art. 968.)

Veduto il decreto emanato sotto l' occupazione militare in data de' 18 di febbraio 1810 (1) con cui i legati disposti da pii testatori per monacaggi furono convertiti in maritaggi;

Veduto il nostro decreto de' 20 di settembre 1815 (2) col quale fu per le donne ripristinata la professione monastica che era stata nel decennio vietata; ec. ec.

(1) *Veg.* il decreto de' 18 febbraio 1810 nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* il decreto de' 20 settembre 1815 nella *collez.* delle leggi.

Art. 1. È rivocato il decreto de' 18 di febbraio 1810, con cui i legati di monacaggi furono commutati in maritaggi. Tali legati si adempiranno secondo la primiera loro instituzione.

2. La disposizione dell'articolo precedente non avrà effetti retroattivi.

45) 1832, 7 dicembre, Articoli estratti dal D. *relativo alla riduzione de' legati pii.*

Art. 7. Nella redazione dell'articolo dello stato discusso indicato negli articoli 1 e 2, l'Ordinario diocesano esaminerà se può esservi luogo alla riduzione de' legati pii, o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendità, avendosi in considerazione che debbono rimanere intatti i ratizzi che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni de' nuovi ospedali ed ospizî di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potrà l'Ordinario con suo ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al nostro Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni, onde proporzionarli alle circostanze ed alle risorse del pio luogo per la parte che riguarda l'adempimento delle opere ecclesiastiche.

8. Qualora l'Ordinario diocesano riconoscesse ragionevole la riduzione delle messe e de' legati pii, dee rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

§ III. DE' CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERALE. (L. c. art. 1055 a 1323.)

DELL' EFFETTO DELLE OBBLIGAZIONI.

Della interpetrazione delle convenzioni (L. c. art. 1109 *ss.*)

1) 1828, 4 febbraio, R. (M. di G. e G.) *che determina l'autorità che deve interpetrare gli atti di concessioni fatte a' privati dal governo.* (L. c. art. 1109 *ss.*)

D. Placido de Gassero Bacher nel suo particolar nome e nell' interesse degli altri individui della sua famiglia espose con supplica, che il re Ferdinando, di gloriosa ricordanza, con atto del 1802 si degnò donare in favore del fu D. Vincenzo de Gassero Bacher, padre del ricorrente, e de' suoi eredi e successori un' annua rendita di ducati 2400 in beni fondi in compenso delle perdite e delle persecuzioni sofferte du-

rante l' anarchia del 1799 dalla famiglia Bacher a causa del suo deciso attaccamento al real trono. Soggiunse che ora alcuni creditori del fu D. Vincenzo agivano per espropriare i beni donati ond'essere soddisfatti di debiti anteriori alla donazione; e quindi implorò da S. M. la grazia di dichiararsi sovranamente che la enunciata donazione risguardava individualmente gli eredi del detto D. Vincenzo; di tal che non potessero esser soggetti ad espropriazione per debiti del fu D. Vincenzo.-S. M. dopo di aver inteso il parere della Consulta de' reali domini di qua dal Faro, nel C. O. di S. del 4 andante, ha considerato che nella specie non trattasi già di determinare l' esistenza o l'ampiezza dell' atto di donazione nel rapporto tra il concedente ed il concessionario; ma di determinare bensì in rapporto a' terzi i diritti che a' concessionari derivano dall'atto di sovrana liberalità, e che su l'oggetto vi ha pendenza di giudizio. Per tali considerazioni la M. S. si è degnata disporre che la quistione debba lasciarsi al giudizio del magistrato. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. al P. G. del Re presso la G. C. civ. in Napoli ai 13 febbraio 1828.)*

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI. (L. c. art. 1121 a 1186.)

Delle obbligazioni condizionali. (L. c. art. 1121, 1177, 1179.)

2) 1840, 20 agosto, D. *che dichiara obbligazione condizionale la promessa d' interessi per ritardato pagamento.*

Sul dubbio di legge proposto dalla Corte suprema di giustizia in Palermo nella causa *Buceti* e *Sterio* - Se il patto apposto in un contratto di mutuo senza interesse » che gl' interessi siano dovuti quando non si paghino le rate del capitale tra i tempi determinati » costituisca una obbligazione con clausola penale, o una obbligazione condizionale;

Visti gli articoli 1121 e seguenti;

Visti altresì gli articoli 1179 e seguenti;

Visti pure gli articoli 1777 e seguenti delle *leggi civili*;

Considerando che le clausole penali non sospendano o risolvano le obbligazioni, come avviene per le condizioni;

Che ogni convenzione la quale si rivochi sotto una condizione sia essenzialmente condizionale;

Che i mutui con interesse siano una specie di prestito permesso letteralmente dalla legge; ec. ec.

Art. 1. Dichiariamo essere male applicate nella specie le regole delle obbligazioni con clausola penale. *(Pubblic. ai 12 settembre 1840.)*

Offerta e deposito. (L. c. art. 1210 *ss.*)

3) 1819 , 30 dicembre , D. *che stabilisce le casse ove debbono farsi i depositi giudiziarî.* (L. c. art. 1210.)

Visto il rapporto del direttore generale del registro e del bollo , con cui ha fatto presente che coll'articolo 9 del decreto de' 30 di gennaio 1817 i depositi giudiziarî ed amministrativi si doveano fare nelle casse de' ricevitori del demanio per versarsi nella cassa d'ammortizzazione ; e che per effetto del decreto de' 18 di ottobre del corrente anno venendo a cessare le funzioni di tali ricevitori , doveasi determinare presso di chi dovessero farsi tali depositi in avvenire; ec. ec.

Art. 1. I depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî pe' dominî di qua del Faro , che secondo il disposto col citato articolo 9 del decreto de' 30 di gennaio 1817 doveano farsi nelle casse de' ricevitori del demanio , dal dì primo dell'entrante anno 1820 in poi saranno fatti nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali della tesoreria generale.

2. I ricevitori generali e distrettuali terranno un registro particolare di tali depositi per conto della cassa di ammortizzazione.

3. I suddetti ricevitori generali , per quei depositi che saranno fatti direttamente presso de' medesimi , godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Per quei depositi poi che si faranno nelle casse de'ricevitori distrettuali , il dritto di ritenuta sarà dell' uno per cento , da dividersi per metà tra essi ed il ricevitore generale.

4. Coloro che faranno i depositi suddetti , se saranno fatti presso il ricevitore generale , dovranno aver cura di far *vistare* dal controloro della ricevitoria la dichiarazione che dal ricevitore sarà loro rilasciata ; e quei che faranno i depositi presso i ricevitori distrettuali , dovranno aver cura di far *vistare* la dichiarazione suddetta dal sottintendente , o da chi ne fa le veci. Senza di questa formalità , le dichiarazioni suddette non saranno sufficienti a discaricarli dalla obbligazione a cui erano tenuti.

5. I sottintendenti o chi ne fa le veci , ed i controlori delle ricevitorie generali , dopo averne preso registro ed apposto il loro *visto* , saranno tenuti col primo corriere immediato di dar notizia al direttor generale della cassa di ammortizzazione de' depositi fatti presso i rispettivi ricevitori , indicando la somma , da chi e per qual causa. Lo stesso dovranno praticare ancora i ricevitori.

6. I ricevitori distrettuali passeranno al ricevitor generale i depositi fatti nelle loro casse; e questi unendovi anche quei fatti presso di essi, ne faranno decadariamente i versamenti alla cassa di ammortizzazione, nel modo finora praticato.

7. I depositi che dovranno farsi in Napoli, saranno fatti direttamente nella cassa di ammortizzazione, come finora si è praticato.

8. Non ostante le prescrizioni precedenti, anche quei delle provincie, qualora da chi ha l' obbligo di fare il deposito volesse farsi direttamente nella cassa di ammortizzazione, potrà farlo.

4) 1820, 9 giugno, D. *che stabilisce le casse ove debbono farsi i depositi giudiziarî in Sicilia.*

Volendo stabilire un sistema per la esecuzione e per la restituzione de' depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî ne' nostri dominî oltre il Faro, sino a quando non sarà ivi stabilita una cassa di ammortizzazione; ec. ec.

Art. 1. I depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî pe' dominî oltre il Faro saranno fatti nelle casse de' ricevitori del registro e bollo del luogo ove risiede l' autorità giudiziaria che dee giudicare.

In Palermo ed in Messina i depositi suddetti saranno fatti nel banco, e le polizze di credito, o sia partite di tavola, saranno poi versate nella cassa del ricevitore del registro.

2. I ricevitori del registro e bollo faranno introito di queste somme sopra registro particolare, e ne daranno conto ne' bilanci di ogni mese.

Questo registro particolare sarà fornito dalla direzione generale de' rami e dritti diversi, cifrato dal direttor generale. Esso sarà formato in doppia colonna, di cui la matrice resterà presso il ricevitore presso il quale si fa il deposito, ed il ricevo a tallone verrà rilasciato alla parte depositante per sua cautela.

3. I ricevitori del registro verseranno nelle casse degli agenti della tesoreria generale l' importo de' depositi nello stesso modo e colle stesse regole fissate per lo versamento di ogni altro prodotto affidato alla loro percezione; rilevandone però la provegnenza con indicazione particolare e separata da ogni altro introito.

Gli agenti della tesoreria generale tenendo conto separato di questa classe d' introiti, faranno pervenirne le somme nel banco di Palermo nel modo e colle regole stabilite per gli altri introiti fiscali, tranne l' agente della tesoreria

generale in Messina, che ne farà il versamento nel banco di quella città.

4. La tesoreria generale terrà l' amministrazione di tutte le somme de' depositi, finchè non sarà stabilita ne' domini oltre il Faro la cassa di ammortizzazione.

5. Sarà bonificato dalla tesoreria generale a' ricevitori del registro, sullo stesso prodotto de' depositi, il dritto di ritenuta alla ragione del mezzo per cento sulle somme depositate.

Pe' depositi che si fanno direttamente ne' banchi di Palermo o di Messina, non sarà bonificato alcun dritto di ritenuta a' rispettivi ricevitori del registro, nelle di cui casse sono versate le polizze di credito a' termini dell' articolo 1° del presente decreto.

6. Per facilitare la sollecita restituzione de' depositi di picciole somme, dipendenti da' giudizi presso i giudici di circondario, i ricevitori del registro riterranno presso di loro i depositi di somme sino a cento ducati, senza farne versamento nella cassa degli agenti della tesoreria generale. In tal caso il dritto di ritenuta andrà a carico delle parti interessate.

I depositi sino a sei ducati ne' giudizi presso i conciliatori si faranno presso i cassieri comunali, i quali ne terranno conto e rilasceranno una ricevuta alla parte.

7. In fine di ogni mese il direttor generale de' rami e dritti diversi passerà al tesoriere generale un estratto de' conti dei ricevitori per lo ramo de' depositi; ed il tesorier generale farà eseguirne il confronto sugli stati d' introito pervenutigli per mezzo de' suoi agenti.

8. I depositi saranno restituiti dagli stessi ricevitori del registro e bollo, che gli avranno ricevuti, previo il mandato dell' autorità giudiziaria competente: salvo il prescritto nell' articolo 14.

A tal effetto l' estratto esecutivo della parte dispositiva della sentenza o decisione che avrà prescritto la liberanza del deposito, sarà esibito dalle parti interessate al regio procuratore presso il tribunale civile o al giudice di circondario, secondo i termini della rispettiva competenza; e l'uno o l'altro con loro uffizio invieranno per mezzo delle stesse parti tale estratto al ricevitore del registro per eseguire il pagamento. I cassieri comunali restituiranno parimente i depositi presso loro pervenuti a' termini dell' articolo 6, in vista dell' ufizio del conciliatore, che esibirà la parte, accompagnato dall' estratto della sentenza del conciliatore medesimo.

9. Il ricevitore del registro, in vista dell' uffizio di cui si parla nell' articolo precedente, verificato il deposito, ne eseguirà subito il pagamento a preferenza di ogni altro esito

sulle somme che per qualsisia ramo trovinsi presso di se; ritirando la quietanza in regola dalla parte prendente, che sarà fatta in piedi dell' estratto della sentenza o decisione per mano del notaio certificatore del distretto o di altro pubblico uffiziale autorizzato a farne provvisoriamente le veci, ove si tratti del comune capoluogo del distretto in cui risiede il notaio certificatore: negli altri comuni si farà per mano di un pubblico notaio.

10. Le quietanze de' depositi restituiti saranno versate dai ricevitori del registro come contanti nelle casse degli agenti della tesoreria generale.

11. Se i ricevitori del registro non avranno fondi per la restituzione de' depositi al momento in cui sarà loro esibito il mandato dell' autorità giudiziaria, e se non converrà alla parte interessata di aspettare la percezione di ulteriori introiti, i ricevitori medesimi rilasceranno alla stessa parte un verbale di rifiuto accompagnato da loro uffizio all'agente distrettuale della tesoreria generale; e visteranno l' estratto della sentenza o decisione, attestando la verità del seguito deposito. Una copia del verbale di rifiuto sarà spedita dal ricevitore al direttore della valle.

12. La parte interessata esibirà il verbale di rifiuto e gli altri documenti dell' agente distrettuale della tesoreria generale, il quale confrontando la somma del deposito col versamento fattone dal ricevitore del registro rifiutante, ne eseguirà immediatamente il pagamento, ritirando la quietanza nel modo sopra stabilito.

Questo esito sarà notato nel conto separato dalla tesoreria generale pel ramo de' depositi, nello stesso modo col quale dovranno esservi notati i mandati soddisfatti da' ricevitori del registro, versati come contanti nella tesoreria.

13. I direttori di ogni valle faranno immediatamente pervenire al direttor generale de' rami e dritti diversi colle loro osservazioni le copie de' verbali di rifiuto a loro rimesse dai ricevitori, onde potesse pronunciarsi sulla regolarità de'medesimi, ed adottarsi gli espedienti che le circostanze potrebbero rendere necessarî.

Ove i ricevitori si ricuseranno al pronto pagamento, o a fare immediatamente il verbale di rifiuto, le parti si dirigeranno al direttor della valle, il quale in veduta dell'estratto della sentenza disporrà immediatamente il pagamento o sopra la cassa del ricevitore presso cui è stato eseguito il deposito, o sopra qualunque altra cassa de'ricevitori della valle a lui soggetti; disponendo a carico del ricevitore che si è negato, le misure convenienti, con darne conto alla direzione generale.

14. I depositi fatti nel banco di Palermo o in quello di Messina si restituiranno per banco colle formalità prescritte nell' articolo 8. I pagamenti però si disporranno in Palermo dal tesoriere generale, ed in Messina dal direttore della valle.

15. Tutte le somme provegnenti da' depositi espressi nell' articolo 1°, e che trovansi esistenti presso qualunque siasi depositario, dovranno passarsi nel termine di due mesi dall' attual depositario al ricevitore del registro del circondario del suo domicilio, con un doppio inventario da esso redatto ed a sua cura vistato dal regio procuratore del tribunale civile della valle; eccetto Palermo e Messina, ove tali depositi si passeranno ne' rispettivi banchi secondo le norme stabilite nell' articolo 1.

Uno degl' inventarî colla quietanza del ricevitore sarà dato all' attuale depositario per suo discarico; e l'altro colla copia della quietanza sarà rimesso dal ricevitore al direttore della valle, e da costui alla direzione generale all' appoggio del suo bilancio mensuale, dopo averne fatta scrittura nel modo prescritto dall' articolo 2.

16. I regî procuratori passeranno a' direttori di ogni valle colla massima sollecitudine uno stato dimostrativo degl' inventarî vistati, onde i direttori medesimi possano esercitare la loro vigilanza sulla condotta de' ricevitori.

17. Tutti gli attuali depositarî che non facciano la consegna de' depositi nel modo e nel termine prescritto dall' articolo 13, saranno colpevoli di dolosa appropriazione, e verranno puniti a norma delle leggi.

18. Le disposizioni del presente decreto saranno sottoposte a tutte le modificazioni che la creazione di una cassa di ammortizzazione ne' nostri dominî oltre il Faro farà riconoscere necessarie.

5) 1825, 10 gennaio, D. *che regola la restituzione de' depositi giudiziarî.*

Visto il decreto de' 9 di giugno 1820 (1) relativo al sistema per la esecuzione e restituzione de' depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî, da doversi provvisoriamente osservare ne' nostri dominî oltre il Faro sino a quando non sarà ivi stabilita una cassa di ammortizzazione; ec. ec.

Art. 1. L' articolo 6 del decreto de' 9 di giugno 1820, con cui, ad oggetto di facilitare la sollecita restituzione de' depositi di piccole somme dipendenti da'giudizî presso i giudici di circondario, fu disposto che i ricevitori del registro ritenessero presso di se i depositi di somme sino a cento ducati

(1) *Veg.* il decreto de' 9 giugno 1820, n.° 4, p. 840 ss.

senza farne versamento nelle casse della tesoreria generale, è da Noi rivocato.

2. I ricevitori del registro, presso cui, in esecuzione del sopraddetto decreto, sono stati e saranno fatti de' depositi, qualunque ne sia la somma, non potranno presso loro ritenerla, ma saranno tenuti versarla nelle casse degli agenti della tesoreria, nello stesso modo e colle stesse regole per lo versamento di ogni altro prodotto affidato alla loro percezione, rilevandone però la provenienza coll'indicazione particolare e separata da ogni altro introito.

3. Quando sia poi ordinata la restituzione di tali depositi, sarà eseguito il disposto negli articoli 8, 11, 12 del detto decreto de' 9 di giugno 1820. *(Pubblic. a' 19 gennaio 1825.)*

6) 1827, 26 marzo, D. *che regola il deposito dell' offerta di sesta nelle spropriazioni.* (L. p. c. art. 795.)

Veduto il real decreto de' 30 di dicembre 1819 (1), il quale prescrive eseguirsi nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali per conto della cassa di ammortizzazione i depositi giudiziarî ed amministrativi, o volontarî pe' nostri dominî di qua del Faro;

Veduto l' articolo 795 delle *leggi di procedura civile*, portante doversi nelle offerte di sesta per espropriazione d' immobili depositare dall' oblatore presso il cancelliere del tribunale il sesto del prezzo sopraimposto; ec. ec.

Art. 1. Le prescrizioni contenute nell' articolo primo del real decreto de' 30 di dicembre 1819 sono estese, a datare dal dì primo del venturo mese di maggio in poi, a' depositi in numerario che per offerte di sesta nelle espropriazioni d' immobili si fanno presso i cancellieri de' tribunali de' nostri reali dominî di qua del Faro.

I soli depositi in fedi di credito o polizze di banco potranno continuare ad esser fatti nelle mani de' cancellieri de' tribunali, coll' obbligo a costoro di effettuarne immediatamente la rimessa al ricevitore della tesoreria generale più prossimo alla residenza de' tribunali medesimi.

2. Per effetto delle disposizioni contenute nello articolo precedente, è ampliato di due altri giorni il termine di giorni otto assegnato dall' articolo 794 delle *leggi di proc. civ.* per l' offerta di sesta ne' giudizî di espropriazione forzata.

3. Sono applicabili a' depositi per sesta le disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5 e 6 del mentovato decreto dei 30 di dicembre 1819, in quanto

1° al registro particolare da tenersi da' ricevitori gene-

(1) *Veg.* il decreto de' 30 dicembre 1819, n.° 3, p. 839 s.

rali e distrettuali, come pe' depositi giudiziarî ed amministrativi, o volontarî;

2° al *visto* da apporsi, sia da' controlori provinciali, sia da' sottintendenti, alle dichiarazioni che rilasciate vengono da' ricevitori generali e distrettuali;

3° ed allo avviso da darsi, del pari che al versamento da eseguirsi per parte de' contabili della tesoreria alla cassa di ammortizzazione, ne'modi prescritti da'regolamenti vigenti.

4. I ricevitori generali, per que' depositi che saranno fatti direttamente presso di essi, godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Pe' depositi poi che si faranno nelle casse de' ricevitori distrettuali, il dritto di ritenuta sarà dell' uno per cento, da dividersi per metà tra essi ed il ricevitor generale.

5. Gli oblatori, de'quali tratta l'articolo primo, sono tenuti ad accompagnare l' offerta nella cancelleria del tribunale colla dichiarazione da rilasciarsi loro nell' atto del deposito, quando sia in numerario, da' ricevitori generali e distrettuali, adempita del corrispondente *visto* sia de' controlori provinciali, sia de' sottintendenti; senza di che non saranno ricevute le offerte medesime.

6. I depositi per offerte di seste nelle espropriazioni per Napoli saranno eseguiti direttamente presso la cassa di ammortizzazione. *(Pubblic. a' 28 aprile 1827.)*

7) 1832, 17 giugno, D. *per l' uso delle coazioni amministrative, onde obbligare i debitori del demanio pubblico a deposito in caso di sequestro.*

Veduta la nostra sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de'13 di sett. del passato anno 1831 per via del Ministero di grazia e giustizia, colla quale venne stabilito che i debitori dell'amministrazione del demanio pubblico sequestrati da' creditori di essa o di altre amministrazioni pubbliche, potessero essere astretti ad istanza della medesima, pendente il giudizio, a far deposito presso la real cassa di ammortizzazione, e presso i ricevitori generali e distrettuali delle somme dovute secondo le rispettive scadenze;

Veduti i due reali decreti de' 30 di gennaio 1817 e de' 18 di ottobre 1819, co' quali fu accordato all' amministrazione generale del demanio pubblico il privilegio delle coazioni amministrative e de' piantoni contro i debitori morosi;

Considerando essere sommamente giusto che gli stessi mezzi permessi per la riscossione delle rendite demaniali abbiano luogo per obbligare i debitori al deposito delle somme dovute, pendenti i giudizî di sequestri; ec. ec.

Art. 1. L'amministrazione generale del demanio pubblico nell' obbligare i suoi debitori a far deposito presso la cassa di ammortizzazione , o presso le regie casse di provincie, a'termini della citata nostra sovrana risoluzione de' 13 di settembre 1831 , potrà far uso delle coazioni amministrative e dei piantoni , a norma de'mentovati due reali decreti. *(Pubblic. agli 11 luglio 1832.)*

DELLA PRUOVA DELLE OBBLIGAZIONI EC. (L. c. art. 1269 a 1323.)

Della pruova per iscritto. (Partite di banco.)

8) 1816, 12 dic. , Estratto , *Art. relativo alla pruova emergente da partite del banco delle Due Sicilie.* (L. c. art. 1271.)

Art. 13. Tutte le carte che si trovano emesse , e che si emetteranno dalle casse di tutti due i banchi , sieno fedi di credito , sieno polizze notate-fedi originali , non solo continueranno ad essere esenti da' dritti di bollo e registro , ma per accrescerne sempre più la circolazione , e repristinarle nel loro antico credito , serviranno di prova nella numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni , convenzioni , condizioni e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova , e produrranno quell' effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta , ancorchè non sieno registrate , bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al banco , ed assicurarne la data : rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di banco , e che sieno allegate alle medesime prima di passarsi al banco , per ritirarne il danaro con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le così dette partite di banco , o sieno le copie estratte delle fedi o polizze, sulle quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti (1).

Titoli autentici. (Ruoli o quadri esecutorî.)

9) 1817 , 30 gennaio , Estratto , *Articoli risguardanti la formazione de' quadri esecutorî de' debitori del demanio del patrimonio ecclesiastico.* (L. c. art. 1272 *ss.*)

Art. 56. Sarà formato a tutto febbraio del corrente anno, da tutti i direttori de' reali demanî un quadro de' debitori

(1) Quando le partite di banco sono autenticate da notaio si hanno come titoli riconosciuti – *Veg.* appresso la *legge notarile* all' art. 35.

dell' amministrazione per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, compresi nelle rispettive direzioni.

Detto quadro conterrà; 1° il numero d'ordine; 2° il nome e cognome e domicilio del debitore; 3° l'epoca del contratto, il nome del notaio, o altro uffiziale stipulatore; 4° la qualità del canone, prestazione, o annualità dovuta; 5° il fondo, o capitale sul quale è allogata l'annua rendita, una colla pervenienza di essa al real demanio; 6° le scadenze de' pagamenti; 7° il numero delle annate arretrate.

57. In mancanza di titoli espressi, il possesso in cui il demanio, o i di lui autori trovavansi nell' anno 1806 di esigere le dette rendite, e la pruova dell' esazione effettuata dopo l' anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare l' inesistenza, o l' annullamento del medesimo.

58. In mancanza di titoli espressi, come sopra, il direttore de' demanî enuncierà detto possesso, ed i fatti, o documenti, da' quali egli lo ha rilevato.

59. Ciascun direttore dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all' Intendente della provincia, il quale darà le disposizioni opportune, onde al medesimo sia data la maggiore pubblicità possibile. L' Intendente, a cura e diligenza del direttore, ne spedirà le copie estratte a tutti i sindaci de' comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori, che hanno domicilio in ciascun comune.

I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli atti del governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.

L' adempimento della suddetta formalità sarà fatto contestare con un processo verbale del sindaco, vistato dal giudice di pace.

Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia, la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giudice di pace al di loro rappresentante.

Per coloro i quali non hanno domicilio nella provincia, e non hanno rappresentante, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell' Intendenza, e notificata a cura del direttore al regio procuratore del tribunale di prima istanza della provincia.

60. Tra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella

provincia, nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati dall' articolo 69 del codice di procedura *(art. 164 leggi di procedura)* per coloro che dimorano fuori dell' Italia, ma in Europa, o fuori di Europa al di qua o al di là del capo di Buona Speranza; il debitore portato nel quadro, e che si crederà leso ne' suoi dritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a' motivi di fatto o di dritto contra l' inscrizione del suo nome nel quadro, con una opposizione notificata all' Intendente, e portante costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello dalla legge determinato.

61. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate da'rispettivi tribunali di prima istanza *(tribunali civ.)* delle provincie, dove i crediti sono esigibili, come ne' giudizî di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell' opposizione, ove per la somma possa aver luogo l' appello; nel qual caso presso le Corti si agirà col rito medesimo di sopra stabilito.

62. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo diffinitivo: ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro, de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima.

63. I nomi di coloro, de' quali i richiami sono stati giudicati ed ammessi, saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all' amministrazione generale colle sentenze o decisioni de' tribunali o delle Corti.

64. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutorî con ordinanza, che in piè de' medesimi sarà apposta dall' Intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nel burò dell' Intendenza, ed una ne sarà rimessa alla direzione generale.

65. Saranno parimenti esecutorî; 1° gli estratti di detto ruolo diffinitivo, che i direttori spediranno a'rispettivi ricevitori, ove portino, oltre la firma del direttore, quella dell' Intendente della provincia; 2° gli estratti che i ricevitori de' demanî spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del ricevitore, quella del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore.

66. Sono dichiarati egualmente esecutorî; 1° tutti i contratti di aggiudicazione di affitti, e di vendita di generi, mobili, semoventi e prodotti forestali consumati avanti le autorità amministrative, previo incanto pe' beni appartenenti, e per quelli a qualunque titolo affidati all' amministrazione

de' demanî; 2° i contratti di affitto, e di aggiudicazione, la di cui conchiusione è permessa agli agenti di detta amministrazione senza la formalità delle subaste; a condizione però che i medesimi debbano essere vistati dalle autorità amministrative che avrebbero dovuto presedere agl' incanti, se questi avessero avuto luogo.

10) 1823, 2 maggio, **D.** *che stabilisce la forma pe' quadri esecutorî di rendite antiche del patrimonio ecclesiastico.*

Art. 1. Nel termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, tutt' i titolari di mense e beneficî che costituivano il patrimonio del già monte frumentario e delle badie e de' beneficî di regio patronato, che nelle vacanze debbono ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane, faranno pervenire alle amministrazioni diocesane medesime un quadro de' debitori della rispettiva mensa, badia o beneficio per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, che non sieno stati compresi ne' quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto de' 30 gennaio 1817.

Detto quadro conterrà:-1° il numero d'ordine;-2° il nome e cognome, e domicilio del debitore; - 3° l' epoca del contratto, il nome del notaio, o altro ufiziale stipulatore; - 4° la qualità del canone, prestazione o annualità dovuta;-5° il fondo o capitale sul quale è allogata l'annua rendita;-6° le scadenze de' pagamenti; - 7° il numero delle annate arretrate.

2. Ciascuna amministrazione diocesana, dopo essere scorso il termine prefisso nell'articolo precedente, riunirà in un solo quadro generale, nel periodo di un altro mese, i nomi dei suddetti debitori dati in nota da' varî titolari di mense, badie e beneficî, aggiungendovi quelli appartenenti a mense, badie e beneficî che attualmente si trovano nella sua gestione, con tutte le indicazioni espressate nel suddetto precedente articolo.

3. In mancanza di titoli espressi, il possesso, in cui il titolare o il di lui predecessore trovavasi nell' anno 1806 di esigere le dette rendite, o la pruova dell' esazione effettuata dopo l' anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare l' inesistenza o l' annullamento del medesimo.

4. In mancanza di titoli espressi come sopra, i titolari e le amministrazioni diocesane enuncieranno detto possesso, e i fatti o documenti da' quali lo abbiano rilevato.

5. Ciascuna amministrazione diocesana, dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all' Intendente della provin-

cia, il quale darà le disposizioni opportune onde al medesimo sia data la maggiore pubblicità possibile.

L' Intendente, a cura e diligenza delle rispettive amministrazioni diocesane, ne spedirà le copie estratte a tutt' i sindaci de' comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori che hanno domicilio in ciascun comune.

I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli atti del governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.

L' adempimento della suddetta formalità sarà fatto constare con un processo verbale del sindaco, vistato dal giudice del circondario.

Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia, la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giudice del circondario al di loro rappresentante.

Per coloro i quali non domiciliano nella provincia e non hanno rappresentanti, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell' Intendenza, e notificata a cura delle rispettive amministrazioni diocesane al regio procuratore del tribunale civile della provincia.

6. Fra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia, nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati dall' articolo 167 delle *leggi della procedura ne' giudizî civili* per coloro che dimorano fuori dell' Italia, ma in Europa, o fuori di Europa al di qua o al di là del capo di Buona Speranza; il debitore portato nel quadro, e che si crederà leso ne' suoi diritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a' motivi di fatto, o di diritto contra l' iscrizione del suo nome nel quadro, con un' opposizione notificata all' Intendente, e portante costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello dalla legge determinato.

7. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate da' rispettivi tribunali civili delle provincie dove i crediti sono esigibili, come ne' giudizî di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell' opposizione ove per la somma possa aver luogo l' appello; nel quale caso presso le Corti si agirà col rito medesimo di sopra stabilito.

8. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo diffinitivo; ed in ragione che sa-

ranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima.

9. I nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati ed ammessi, saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all' amministrazione diocesana rispettiva colle sentenze o decisioni de' tribunali o delle Corti.

10. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutorî con ordinanza che in piè de' medesimi sarà apposta dall' Intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nell' officio dell' Intendenza, ed una ne sarà rimessa all' amministrazione diocesana rispettiva, che avrà cura di rimetterne copia al Ministero di Stato degli affari ecclesiastici.

11. Saranno parimente esecutorî: 1° gli estratti del detto ruolo diffinitivo, ove portino, oltre la firma del presidente della rispettiva amministrazione diocesana, quella dell' Intendente della provincia; 2° gli estratti che le suddette amministrazioni diocesane spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del suddetto presidente dell' amministrazione diocesana, quella del giudice del circondario in cui risiede l' amministrazione suddetta.

11) 1824, 14 gennaio, D. *che estende all' amministrazione di Persano le disposizioni degli art. 57 ss. del decreto dei 30 gennaio 1817.*

Visto il nostro decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato, col quale nel titolo III furono stabilite le norme da seguirsi per la esazione delle rendite del demanio; (1)

Visto il titolo I della legge de' 21 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, in cui nel definirsi gli oggetti dell' amministrazione pubblica, furono tra gli altri indicati per assimilazione i beni della nostra real Casa, i nostri siti reali ed i beni riservati alla nostra disposizione;

Considerando in particolare che i censi dovuti all' amministrazione del nostro real sito di Persano appartenevano da tempo immemorabile agli ex-feudi di Controne, Postiglione e Serre, che furono acquistati dal nostro augusto genitore Carlo III di felice ricordanza; ec. ec.

Art. 1. In mancanza de' titoli espressi de' censi dovuti all' amministrazione del real sito di Persano, o a chiunque ab-

(1) *Veg.* gli art. 57 *ss.* del decreto de' 30 gennaio 1817, n.° 9, p. 846 *ss.*

bia causa dalla medesima, sarà applicabile il disposto nell'articolo 57 (titolo III) del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817 sulla esazione delle rendite del demanio. In conseguenza di che, il possesso in cui la detta reale amministrazione o i suoi autori trovavansi nell'anno 1806 di esigere le stesse rendite, o pure la pruova della esazione effettuata dopo del citato anno 1806, varrà per titolo, salva al debitore ogni eccezione diretta a provare la inesistenza o l'annullamento del titolo stesso.

2. Affinchè quindi gli atti di possesso de'censi appartenenti alla reale amministrazione di Persano (sia che da questa si proseguano a possedere, sia che da essa sieno stati ad altri ceduti) possano elevarsi all'efficacia de' titoli suppletori, dovranno eseguirsi tutte le disposizioni prescritte negli articoli 58 e seguenti compresi nel titolo III del cennato nostro decreto; ben inteso che l'amministratore dell'anzidetto real sito eseguirà dal canto suo quanto in essi articoli è detto doversi fare dal direttore de' demanî pe' censi a' medesimi appartenenti.

12) 1824, 22 marzo, D. *che concede altra proroga per la pubblicazione de' quadri, ed impone altre pene contro i titolari inadempienti.*

Veduto il nostro decreto de'2 di maggio 1823 sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti alle mense vescovili, badie e beneficî, che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo una proroga di tre altri mesi al termine che fu fissato negli articoli 1 e 2 del nostro decreto de'2 di maggio 1823, per la formazione ed invio da farsi dalle amministrazioni diocesane agl' Intendenti delle rispettive provincie de'quadri de'debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti a mense vescovili, badie e beneficî, che non furono compresi ne'quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817. Gl' Intendenti delle provincie, sotto la loro più stretta responsabilità, faranno eseguire nelle forme legali la pubblicazione in tutti i comuni delle rispettive provincie del presente nostro decreto per tutto il dì 30 di aprile del corrente anno, dalla quale epoca dovrà decorrere la proroga da Noi accordata: e le amministrazioni diocesane avvertiranno tutti i titolari delle suddette mense, badie e beneficî esistenti nelle rispettive diocesi, i quali abbiano mancato di rimette-

re ad esse amministrazioni il quadro de' loro debitori, ad adempiere a tale invio nel nuovo termine accordato.

2. Qualora dopo l'indicata proroga e dopo gli avvertimenti fatti dalla rispettiva amministrazione diocesana, qualche titolare di mensa, badia o beneficio fosse stato pure oscitante alla formazione del quadro de' debitori di rendite costituite del suo beneficio, sarà sottoposto ad una multa in favore dell'amministrazione diocesana rispettiva, uguale ad un'annata delle rendite che avrebbero formato l'oggetto del quadro.

3. Ne' casi di opposizioni che si producano da' rendenti presso i tribunali civili, le amministrazioni diocesane, quantunque si tratti di benefici pieni, vigileranno ad oggetto che i titolari non trascurino di farle discutere da' rispettivi tribunali; e qualora ravvisino che i titolari medesimi sieno in questa parte oscitanti, in tal caso ne anticiperanno le spese, rimborsandosene dalle rendite del beneficio che sarà stato l'oggetto di lite: al qual uopo le amministrazioni diocesane sono autorizzate di tenere in sequestro le dette rendite fino al rimborso delle spese erogate. *(Pubblic. a' 10 aprile 1824.)*

13) 1824, 19 aprile, D. *che estende a' seminari le disposizioni del decreto de' 2 maggio 1823.*

Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro decreto dei 2 di maggio 1823 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali delle mense vescovili, badie e benefici che non furono compresi ne' quadri pubblicati dal demanio in virtù dell' altro nostro decreto de' 30 di gennaio 1817, sono applicate ed estese a' seminari diocesani.

2. È stabilito il termine di tre mesi, da decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, per farsi dagli amministratori de' beni de' seminari l'invio de' quadri de' rispettivi debitori di rendite costituite alle amministrazioni diocesane rispettive, e dalle medesime passarsi poi agl' Intendenti delle provincie per la pubblicazione.

14) 1824, 28 giugno, D. *che applica al patrimonio regolare le disposizioni del decreto del 2 maggio 1823 pe' quadri esecutori pe' patronati.*

Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro decreto dei 2 di maggio 1823 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali delle mense vescovili, badie e benefici, che nelle vacanze ricadono alle amministrazio-

ni diocesane, sono applicate ed estese alle rendite costituite del patrimonio regolare, che il demanio omise d'includere ne' quadri pubblicati per effetto del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817.

2. È stabilito il termine di tre mesi, da decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, per farsi dagli amministratori del patrimonio regolare l'invio de' quadri de' debitori di rendite costituite alle amministrazioni diocesane rispettive e dalle medesime passarsi poi agl' Intendenti delle provincie per la pubblicazione (1). *(Pubblic. a'7 luglio 1824.)*

15) 1824, 6 settembre, D. *che accorda altra proroga per la pubblicazione de' quadri esecutori delle rendite del patrimonio ecclesiastico de' seminarî.*

Veduti i nostri decreti de' 2 di maggio 1823 e de' 22 di marzo del corrente anno sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti alle mense vescovili, badie e beneficî, che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817;

Veduto il nostro decreto de' 19 di aprile del corrente anno, con cui le disposizioni dell' altro di sopra citato decreto de' 2 di maggio 1823 furono applicate ed estese a' seminarî diocesani; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo una proroga di altri tre mesi, da decorrere dal dì primo dell' entrante mese di ottobre, al termine che fu fissato col nostro decreto de' 22 di marzo del corrente anno per la formazione ed invio da farsi dalle amministrazioni diocesane agl' Intendenti delle rispettive provincie de' quadri de' debitori di rendite costituite di qualunque natura, appartenenti a mense vescovili, badie e beneficî, che non furono compresi ne' quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto de' 30 di gennaio 1817; ferma rimanendo la disposizione contenuta nell' articolo 2 del suddetto decreto de' 22 di marzo, di sottoporsi alla multa que' titolari di beneficî, che non adempiranno nel corso del nuovo termine che sarà a' medesimi prefisso dalle amministrazioni diocesane (2).

2. Accordiamo la simile proroga di tre mesi al termine che fu fissato col nostro decreto de' 19 di aprile del corrente anno per la formazione ed invio da farsi dagli amministra-

(1) *Veg.* il decreto del 2 gennaio 1826, n.° 20, p. 837.

(2) Con decreto de' 22 feb. 1825 si accordò una proroga di altri tre mesi all' amministrazione diocesana di Benevento – *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

tori de' seminarî diocesani alle amministrazioni diocesane de' quadri de debitori di rendite costituite appartenenti ai suddetti seminarî. *(Pubblic. a' 15 settembre 1824.)*

16) 1824, 18 ottobre, D. *che dichiara il termine stabilito nell' art. 56 del decreto de' 30 gennaio 1817.*

Veduto l'articolo 56 del decreto de' 30 di gennaio 1817, col quale fu indicato il termine a tutto febbraio di quell'anno alla formazione del quadro de' debitori del demanio per rendite costituite di qualunque natura;

Considerando che il detto termine non ebbe altro oggetto, meno che quello di obbligare i direttori ad affrettare la spedizione agl' Intendenti del quadro formato per lo solo interesse del demanio; ec. ec.

Art. 1. Il termine espresso nel detto articolo 56 alla formazione del quadro per parte degli agenti demaniali, dee intendersi non come termine di rigore, in modo che trascorso potesse indurre prescrizione a favor de' debitori.

2. In conseguenza dell' articolo precedente, tutti i quadri formati dopo il detto termine, pubblicati ed esecutoriati dai rispettivi Intendenti, dovranno esser valutati come titoli già costituiti a favore del demanio: tutti quelli dopo lo stesso termine formati e non pubblicati, potranno pubblicarsi e rendersi esecutorî; e quando non ancora sieno redatti, potranno redigersi, per poi pubblicarsi e munirsi delle solennità necessarie a renderli esecutivi. *(Pubblic. a' 13 novembre 1824.)*

17) 1824, 16 novembre, D. *che estende alle chiese ricettizie approvate le disposizioni del decreto de' 2 maggio 1823.*

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' nostri decreti de' 2 di maggio 1823 e de' 19 di aprile del corrente anno circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali delle mense vescovili, badie, beneficî e seminarî, sono estese alle chiese ricettizie, per le quali siensi approvati o si andranno approvando i piani della formazione dei titoli delle sagre ordinazioni.

2. È stabilito il termine di tre mesi, da decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, per farsi da' procuratori delle chiese ricettizie l' invio de' quadri de' rispettivi debitori di rendite costituite alle amministrazioni diocesane rispettive, e dalle medesime passarsi poi agl' Intendenti delle provincie per la pubblicazione. *(Pubblic. a' 24 novembre 1824.)*

48) 1825, 30 aprile, D. *che accorda una proroga per la formazione de' quadri esecutori delle chiese ricettizie.*

Veduto il real decreto de' 16 di novembre 1824, con cui le disposizioni contenute ne' reali decreti de' 2 di maggio 1823 e de' 19 di aprile 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali appartenenti a mense vescovili, badie, beneficî e seminarî, furono estese alle chiese ricettizie, per le quali si erano approvati o si andavano approvando i piani della formazione de' titoli delle sagre ordinazioni; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo una proroga di tre mesi, da decorrere dal dì primo del venturo mese di giugno, al termine che fu fissato coll' articolo 2 del real decreto de' 16 di novembre 1824 per la formazione ed invio da farsi dalle amministrazioni diocesane agl' Intendenti delle rispettive provincie dei quadri de' debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti alle chiese ricettizie designate nello stesso real decreto.

49) 1825, 27 ottobre, D. *che accorda proroga di termine per la pubblicazione de' quadri esecutori de' debitori del patrimonio ecclesiastico.*

Veduti i reali decreti de' 2 di maggio 1823, de' 22 di marzo e de' 6 di settembre 1824 sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed a' beneficî, che non trovavansi vacanti allorchè dal demanio furono pubblicati i quadri de' debitori di siffatte rendite, in esecuzione del real decreto de' 30 di gennaio 1817;

Veduti i reali decreti de' 16 di novembre 1824 e de' 30 di aprile del corrente anno, co' quali le operazioni prescritte per rendere esecutivi i suddetti titoli furono estese alle chiese ricettizie, per le quali si erano approvati o si andavano approvando i piani della formazione de' titoli delle sagre ordinazioni; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo un ultimo perentorio termine a tutto aprile dell' entrante anno 1826 per formarsi dalle amministrazioni diocesane i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle mense vescovili, alle badie ed a' beneficî, quanto alle chiese ricettizie designate con real decreto de' 16 di novembre 1824, e per inviarsi dalle stesse amministrazioni diocesane i quadri suddetti agl' Intendenti delle provincie, onde da' medesimi farsene in seguito la pubblicazione ne' rispettivi comuni, a' termini del real de-

creto de' 2 di maggio 1823; ferme rimanendo le disposizioni contenute ne' reali decreti de' 22 di marzo e de' 6 di settembre 1824 per la multa da soddisfarsi da que' titolari di benefici, che non avranno adempito all' esibizione del quadro de' loro debitori nel termine ad essi prefisso dalle rispettive amministrazioni diocesane. *(Pubblic. a' 16 novembre 1825.)*

20) 1826, 2 gennaio, D. *che accorda altra proroga per la pubblicazione de' quadri esecutori de' debitori del patrimonio regolare.*

Visto il real decreto de' 28 di giugno 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura che appartengono al patrimonio regolare, e che il demanio omise d' includere ne' quadri pubblicati per effetto del real decreto de' 30 di gennaio 1817; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo un nuovo termine di un anno, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto, per la formazione e per l' invio da farsi dagli amministratori del patrimonio regolare alle rispettive amministrazioni diocesane de' quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti all' enunciato patrimonio. Nel periodo del detto nuovo termine le amministrazioni diocesane cureranno di far pervenire i suddetti quadri agl' Intendenti delle rispettive provincie, per disporsene da' medesimi la pubblicazione, a' termini del real decreto de' 28 di giugno 1824 (1). *(Pubblic. a' 28 gennaio 1826.)*

21) 1831, 16 settembre, D. *che estende a talune rendite del patrimonio regolare il decreto de' 2 maggio 1823.*

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 2 di gen. 1826 (2), con cui venne concesso il nuovo termine di un anno per la formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite del patrimonio regolare, e per lo invio de' medesimi alle amministrazioni diocesane, e fu riserbato nel tempo stesso di prendere le ulteriori risoluzioni, qualora scorso il detto nuovo termine vi fossero rendite novellamente scoverte appartenenti allo stesso patrimonio regolare; ec. ec.

Art. 1. Autorizziamo la Commessione mista amministratrice del patrimonio regolare a far pubblicare il quadro dei debitori di capitali e canoni del detto patrimonio per l'annua rendita che ultimamente è riuscito di scoprire nelle diocesi

(1) *Veg.* il decreto de' 28 giugno 1824, n.° 14, p. 833 s.
(2) *Veg.* il decreto de' 2 di gennaio 1826, nel numero precedente.

di Mileto, di Reggio e di Oppido, ne' modi e termini prescritti dal real decreto de' 2 di maggio 1823 per la costituzione de' titoli esecutivi delle rendite dipendenti dalle amministrazioni diocesane, ed estesi al patrimonio regolare co' reali decreti de' 28 di giugno 1824 e de' 2 di gen. 1826 (1).

(1) Co' seguenti decreti si sono accordate altre proroghe per la formazione de' quadri esecutori per determinate corporazioni.

1832, 13 aprile, D. Proroga a tutto dicembre 1832 pe' beneficî ecclesiastici della diocesi di Benevento, *coll. p.* 139.

1832, 1 giugno, D. Si accorda una proroga di due mesi per la pubblicazione de' quadri di rendite costituite appartenenti alla badia di regio patronato di Santa Maria di Real Valle in S. Pietro a Scafati, *coll. p.* 183.

1832, 16 ottobre, D. Termine di sei mesi accordato al priorato di Bari per la formazione del quadro de' debitori di quella basilica, *coll. p.* 167.

1832, 16 ottobre, D. Si accorda una proroga di quattro mesi per la formazione e pubblicazione de' quadri di rendite costituite in diocesi di Avellino, *coll. p.* 169.

1833, 26 settembre, D. Proroga di sei mesi pe' beneficî ec. della diocesi di Mileto, *coll. p.* 225.

1834, 7 luglio, D. Proroga di sei mesi per la formazione e pubblicazione del quadro de' debitori di rendite appartenenti all' Arcipretura di S. Marco la Catola, *coll. p.* 3.

1834, 28 luglio, D. Proroga di sei mesi al capitolo cattedrale di Avellino pe' quadri de' suoi debitori, *coll. p.* 15.

1834, 3 novembre, D. Altra proroga di sei mesi per la formazione e pubblicazione de' quadri di rendite costituite appartenenti a diversi beneficî nella diocesi di Avellino, *coll. p.* 105.

1835, 22 febbraio, D. Proroga di sei mesi per le rendite costituite appartenenti alle parrocchie e beneficî in diocesi di Calvi, *coll. p.* 50.

1835, 7 aprile, D. Proroga di sei mesi al capitolo di Atri, e per le altre chiese, e beneficî in quella diocesi, *coll. p.* 81.

1835, 25 maggio, D. Proroga di sei mesi per le rendite costituite appartenenti alle chiese, e beneficî in diocesi di Nardò, *coll. p.* 161.

1836, 7 marzo, D. Proroga per la formazione e pubblicazione del quadro de' debitori della collegiata di S. Lorenzo martire nel comune di S. Lorenzo maggiore, *coll. p.* 44.

1836, 3 maggio, D. Proroga per la pubblicazione del quadro delle rendite della mensa vescovile di Sessa e de' beneficî e badie di quella diocesi, *coll. p.* 97.

1836, 29 agosto, D. Proroga per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite delle chiese e benefizî della diocesi di Lucera, *coll. p.* 34.

1837, 13 marzo, D. Proroga al termine stabilito per la formazione e pubblicazione de' quadri de' debitori della mensa, chiese, badie e benefizî della diocesi di Gerace, *coll. p.* 81.

1837, 13 maggio, D. Proroga per la diocesi di Gallipoli, *coll. p.* 127.

1837, 25 giugno, D. Proroga per la diocesi di Teano, *coll. p.* 162.

1838, 10 febbraio, D. Proroga di altri sei mesi al termine stabilito per la formazione e pubblicazione de' quadri delle chiese, benefizî e seminario della diocesi di Aquino, *coll. p.* 74.

1838, 15 luglio, D. Proroga di altri sei mesi per la formazione e pubblicazione de' ruoli delle rendite della mensa vescovile di Venosa, e delle chiese e beneficî di quella diocesi, *coll. p.* 19.

22) 1838, 2 dicembre, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che estende a' claustrali di ambo i sessi le disposizioni del decreto de' 2 maggio 1823.*

Da più tempo molti monisteri di religiosi claustrali dell'uno e l'altro sesso hanno implorato da Sua Maestà (D. G.) di voler essere ammessi al beneficio de' ruoli esecutivi dei debitori di rendite costituite nel modo stesso che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane, a' titolari de' benefici, a' seminarî, al patrimonio regolare, ed alle chiese ricettizie, da' reali decreti de' 2 maggio 1823, 19 aprile, 28 giugno e 16 novembre 1824. E la Maestà Sua con particolari sovrane risoluzioni già si è degnata di accogliere le domande, e di estendere il beneficio de' ruoli a pro de' monisteri delle Benedettine in Montescaglioso, di S. Francesco degli Scarioni, e di S. Agostino alla zecca di Napoli. Or volendo la Maestà Sua che tutti gli altri monisteri profittino dello stesso beneficio per assicurare le loro rendite ed agevolarne la esazione, si è degnata di risolvere:

1° Che le disposizioni contenute ne' reali decreti de' 2 maggio 1823, 19 aprile, 28 giugno, e 16 novembre 1824, circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni, ed annualità di capitali delle mense vescovili e badie, de' benefici e seminarî, delle chiese ricettizie, e del patrimonio regolare sieno applicate ed estese alle rendite della stessa natura dei monisteri di religiosi claustrali dell'uno e dell'altro sesso;

2° Che tra il termine di sei mesi, da decorrere dalla partecipazione della presente sua sovrana risoluzione, debba farsi dagli enunciati monisteri l'invio de' quadri de' debitori di tali rendite alle amministrazioni diocesane rispettive, per passarsi poi dalle medesime agl' Intendenti delle provincie per la pubblicazione.

La Maestà Sua ha d'altra parte considerato, che dopo la pubblicazione de' ruoli delle anzidette rendite fatta ne' termini de' succennati decreti, e non ostante le molte proroghe concedute all' uopo, altri cespiti sono stati discoperti appartenenti al clero secolare ed al patrimonio regolare. E però si è degnata di concedere una proroga di altri sei mesi

1838, 8 ottobre, D. Proroga per le rendite della mensa di Chieti, e delle chiese, badie e benefici di quella diocesi, *coll. p.* 165.

1838, 20 novembre, D. Proroga per le rendite delle chiese, benefici e badie della diocesi di Montecasino, *coll. p.* 190.

1838, 21 novembre, D. Proroga di altri sei mesi per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite della mensa, badie, benefici, seminario e di altre chiese della diocesi di Brindisi, *coll. p.* 196.

decorrendi dalla partecipazione di questa sua sovrana risoluzione, per la formazione e l'invio da farsi dalle amministrazioni diocesane agl' Intendenti delle rispettive provincie de' quadri de' debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti alle mense vescovili e badie, a' beneficî e seminarî, alle chiese ricettizie, ed al patrimonio regolare. Nel R. N. ec. - fir. M.se d'Andrea. *(Comun. agli Ordinarî del regno a detto dì.)*

23) 1841, 10 settembre, R. (M. di G. e G.) *che lascia ai tribunali di giudicare se siano soggette a perenzione le opposizioni a' quadri esecutorî de' debitori del patrimonio ecclesiastico.*

Ho sommesso a S. M. il parere della Consulta generale, e del Consiglio de' Ministri su la quistione se dovessero andare soggette a perenzione le opposizioni proposte da debitori dello Stato o del patrimonio ecclesiastico contro la inserzione de' loro nomi ne' quadri pubblicati, onde rendere esecutorio il titolo ad esigere contro di essi, a' termini dei decreti del 30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823, quistione variamente decisa dalle autorità giudiziarie, e che aveva richiamata l' attenzione di cotesto e di questo Ministero.

E la M. S. nel C. O. di S. de' 10 settembre ultimo si è degnata lasciare il corso della giustizia, secondo le forme ordinarie de' giudizî. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 16 settembre 1844 al Min. dell' ecclesiastico e da questo agli Ordinarî del regno a' 28 detto mese.)*

Titoli autentici. (Ruoli censuari.)

24) 1816, 19 dicembre, Regol. Art. *che stabilisce il metodo per la rinnovazione de' titoli de' censi de' pubblici stabilimenti in Napoli.*

Art. 24. Gli amministratori di ciascuno stabilimento faranno fra tre mesi rinnovare i titoli de' censi che lo stabilimento possiede. Ad oggetto che nè l' amministrazione creditrice, nè i debitori de' censi sieno gravati di spesa di stipula e di registratura a questo riguardo, potranno i detti titoli esser rinnovati in collettiva; e il ruolo de' medesimi sarà discusso e dichiarato esecutivo dalla Commessione temporanea eretta per esaminar lo stato discusso del corpo municipale.

25) 1817, 19 novembre, D. *che estende a tutti i comuni e stabilimenti di beneficenza la disposizione del regolamento de' 19 dicembre 1816.*

Volendo accordare le convenienti facilitazioni alla rinno-

vazione de' titoli de' censi appartenenti a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza ; ec. ec.

Art. 1. Sono applicabili a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza le disposizioni dell' articolo 24 del regolamento annesso al nostro decreto de' 19 di dicembre 1816. Il ruolo de' titoli da rinnovarsi in collettiva sarà discusso, e dichiarato esecutivo dal Consiglio d' Intendenza, intesi gl' interessati ; salvo alle parti il dritto di adire l' autorità competente, qualora sorgesse quistione sulla natura ed esistenza del debito.

26) 1818, 3 febbraio, D. *che estende agli stabilimenti di pubblica istruzione le disposizioni del decreto de' 19 novembre 1817 per la rinnovazione de' titoli di censi.*

Art. 1. L' assegno de' censi e de' capitali fatto da' demani agli stabilimenti di pubblica istruzione non può servire di titolo a costituire il credito, ma solo a trasferire il titolo ove questo esista. Benvero, salva la osservanza dell' art. 57 del dec. de' 30 di gen. 1817 (1) pe' censi e pe' capitali dal demanio ceduti agli stabilimenti d' istruzione pubblica, si estenderanno a favore de' medesimi stabilimenti quelle facilitazioni per la rinnovazione de' titoli, che col decreto de' 19 di novembre 1817 (2) sono state accordate a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza.

27) 1825, 27 ottobre, D. e Regol. *che stabiliscono le forme per la intitolazione de' ruoli censuarî in Sicilia.*

Veduto il sovrano rescritto de' 26 di giugno 1822 (3) per

(1) *Veg.* il decreto de' 30 gennaio 1817, n.° 9, p. 846 *ss.*
(2) *Veg.* il decreto de' 19 novembre 1817, n.° 25, p. 860 *s.*
(3) Ecco il tenore del rescritto de' 26 giugno 1822.

S. M. nel C. di S. de' 24 giugno 1822 si è degnata approvare pel solo corrente anno le proposizioni fatte da S. E. il Luogotenente generale in Sicilia intorno alla esecuzione de' ruoli censuarî ne' reali dominî oltre il Faro, cioè — 1° che il contabile addetto alla casa del proprietario faccia su i ruoli gli estratti delle partite muniti di sua firma ; — 2.° che innanzi un notaio e nelle forme legali riconosca esso contabile la verità del carattere e della firma, e vi scriva in piedi il notaio l' atto di riconoscenza ; — 3° che questi estratti muniti della firma del contabile riconosciuta dal notaio vengano presentati alla giustizia secondo le forme stabilite dalla procedura ne' giudizî di sommaria esposizione, e dal decreto de' 21 settembre 1819 per la intitolazione degli antichi istromenti ; ed avuta la ordinanza corrispondente avranno la via esecutiva ; — 4° che la citazione si faccia per via di avviso contenente la nota nominativa de' debitori, il quale avviso sarà affissato a cura del regio procuratore nel capoluogo del valle, ne' capoluoghi de' distretti compresi nella valle medesima, e nel comune nel di cui territorio è situato il fondo, con pagarsi unico diritto. Nel R. N. ec. — fir. DUCA DI GUALTIERI. (*Comun. al Luogot. gener. in Sicilia a detto dì.*)

la intitolazione de'ruoli censuarî ne'nostri reali dominî oltre il Faro; ec. ec.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la intitolazione de' ruoli censuarî ne' reali dominî oltre il Faro.

Regolamento- Art. 1. Coloro che ne' nostri reali dominî oltre il Faro vorranno rendere in forma esecutiva i titoli costitutivi de' censi di loro proprietà, dovranno adempire alle formalità che saranno quì appresso indicate.

2. Se la costituzione de' censi sarà stata eseguita con pubblici istrumenti rogati sotto l'impero delle antiche leggi, sarà osservato esclusivamente il decreto de' 21 di settembre 1819 per la intitolazione degli antichi istrumenti.

3. Il proprietario di censi il quale manchi di pubblici istrumenti per la costituzione loro, farà formare nel modo quì appresso enunciato per ciascun territorio di comune, nel quale esistono i fondi soggetti al censo, un notamento dei debitori a questo titolo.

4. Il notamento conterrà

1° il numero d'ordine;

2° il nome ed il cognome del debitore attuale, giusta l'ultimo *assento* o pagamento;

3° l'attuale domicilio del debitore stesso;

4° il nome del primo concedente;

5° il nome del primo concessionario;

6° l'epoca della concessione;

7° il fondo sul quale il censo è dovuto, indicandone la estensione ed i confini;

8° la qualità e la quantità del censo dovuto;

9° la scadenza de' pagamenti;

10° la provegnenza di questo censo al creditore;

11° la provegnenza del fondo all'attuale debitore.

5. Le notizie indicate ne' numeri 5°, 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo precedente saranno desunte da' così detti *ruoli censuarî*, sotto la quale denominazione vanno compresi i libri ne' quali si registrarono le concessioni di terre, allorchè negli antichi tempi furono in buona fede convenute.

Le notizie indicate ne' numeri 2° ed 11° saranno desunte da' libri di assento.

6. Il difetto de' ruoli censuarî potrà essere supplito co' libri regolarmente tenuti da' contabili de' proprietarî di censi, sempre che in questi libri si contenga il pagamento per dieci anni del censo fatto da' debitori, o da' di costoro autori o aventi causa; salve a' debitori le eccezioni come di dritto.

7. Il notamento indicato nell' articolo 3 sarà formato

dal contabile addetto alla casa di ciascun proprietario di censi.

8. I contabili dovranno innanzi al notaio e due testimoni, o innanzi a due notai riconoscere la firma che avranno apposto in piè de' notamenti, e dichiarare la uniformità delle notizie in essi comprese a quelle che rispettivamente si leggono ne' ruoli censuari; ed in mancanza di questi ruoli, nei libri di pagamento e ne' libri di assento.

Delle dichiarazioni de' contabili sarà formato atto nel modo stabilito dalla legge.

9. Formato in tal modo il notamento, i proprietari di censi citeranno i debitori, che saranno stati in esso inscritti, a comparire innanzi il presidente del tribunale civile della valle nella quale sono siti i beni affetti a' censi, per sentire ciascun debitore dichiarata esecutoria la partita del suo censo. La citazione conterrà altresì da parte del proprietario la costituzione di patrocinatore; e nella residenza di costui s'intenderà che egli abbia eletto di dritto il domicilio.

10. La citazione di cui è parola nell' articolo precedente, sarà fatta a tutti i debitori in unico atto per via di editto, per lo quale non competerà all' usciere che un solo dritto. Questo editto insieme col notamento sarà affisso nelle pubbliche piazze così del capoluogo della valle, come de' capoluoghi de' distretti e de' comuni, nel di cui territorio sono siti i fondi soggetti al censo *(V. art. 11)*.

11. La pubblicazione degli affissi sarà giustificata per mezzo di un atto di usciere, nel quale sarà attestato che l'apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dall'articolo 10. Quest' atto sarà vistato da' rispettivi sindaci.

12. Tra lo spazio di giorni quindici, a datare dall' affissione di sopra enunciata, per coloro che hanno domicilio nella valle, di giorni trenta per coloro che hanno domicilio altrove, ma sono rappresentati nella valle, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella valle, nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati nell' articolo 167 delle *leggi di procedura ne' giudizi civili* per coloro che dimorano fuori dell' Italia, ma in Europa, o fuori dell' Europa al di qua o al di là del Capo di Buona Speranza, il debitore iscritto nel notamento, il quale si crederà leso ne' suoi dritti, dovrà produrre i suoi richiami contro l' iscrizione del suo nome nel notamento con una opposizione notificata al patrocinatore del proprietario, e contenente di sua parte costituzione di patrocinatore.

13. La parte più diligente con un atto di patrocinatore a patrocinatore porterà le opposizioni anzidette all' udienza

del presidente del tribunale civile, il quale, secondo il merito delle opposizioni, accorderà o negherà la sua ordinanza per la riduzione in forma esecutoria della partita del censo; salva la causa principale, a' termini dell'articolo 982 delle *leggi di procedura ne' giudizi civili.*

14. Scorso il rispettivo termine prescritto dall'articolo 12, e non fatta opposizione da parte del debitore, il presidente se conoscerà che quanto è prescritto nel presente regolamento sia stato in tutte le sue parti osservato, con sua particolare ordinanza dichiarerà esecutoria la partita compresa nel notamento risguardante il debitore non opponente, ed avranno luogo in tal caso le disposizioni del citato articolo 982 delle *leggi di procedura ne' giudizi civili.*

15. Le disposizioni comprese in questo regolamento avranno il loro effetto sino a tutto l'anno 1826 (1).

28) 1827, 27 agosto, D. *che dichiara non applicabile ai luoghi pii tra loro il decreto de' 16 ottobre 1809 ed il decreto de' 30 gennaio 1817 per l' uso de' ruoli esecutori.*

Veduto il decreto de' 16 di ottobre 1809 provvisoriamente in vigore;

Veduto il real decreto de' 30 di gennaio 1817; ec. ec.

Art. 1. Il decreto de' 16 di ottobre 1809 intorno alla prescrizione de' crediti contro i comuni non è applicabile quando l'azione di credito sia di un luogo pio in faccia all' altro luogo pio.

2. Non sono del pari applicabili tra' luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell' altro, le disposizioni del real decreto dei 30 di gennaio 1817 (2) sull' uso de' ruoli de' censi e prestazioni di qualunque natura.

(1) Co' seguenti decreti si sono accordate altre proroghe per la formazione de' ruoli censuari ne' domini oltre il Faro.

1827, 10 gennaio, D. – Proroga per la intitolazione de' ruoli censuari in Sicilia, *coll. p.* 78.

1828, 7 aprile, D. – Altra proroga per la intitolazione de' ruoli censuari in Sicilia a favore soltanto delle opere di beneficenza, *coll. p.* 64.

1829, 30 marzo, D. – Proroga a tutto dicembre 1829 del termine stabilito per la intitolazione de' ruoli censuari in Sicilia a favore delle opere di beneficenza e delle amministrazioni de' beni della real Casa, *coll. p.* 83.

1832, 6 agosto, D. – Altra proroga per la intitolazione de' ruoli censuari in Sicilia, *coll. p.* 57.

1833, 2 giugno, D. – Altra proroga per la intitolazione de' ruoli censuari in Sicilia, *coll. p.* 143.

1834, 29 dic., D. – Altra proroga di due anni accordata per la intitolazione de' ruoli censuari, delle mense, badie e benefizi in Sicilia, *coll. p.* 193.

(2) *Veg.* gli art. 56 *ss.* del decreto de' 30 gennaio 1817 al n.° 9, p. 846 *s.*

29) **1833, 11 ottobre, D.** *che estende al patrimonio ecclesiastico di regio patronato in Sicilia le disposizioni del precedente decreto de' 27 ottobre 1825* (1).

Veduto il regolamento approvato col real decreto de' 27 di ottobre 1825 per la intitolazione de' ruoli censuarî nei nostri reali dominî oltre il Faro;

Volendo Noi che le disposizioni ivi contenute siano richiamate in vigore a pro delle mense arcivescovili e vescovili, badie e beneficî di regio padronato de' detti nostri dominî, con quelle modificazioni ed aggiunzioni che particolari circostanze richieggono, onde venir così maggiormente assicurata la percezione delle loro rendite costituite d' ogni natura, canoni e prestazioni variabili ed invariabili; ec. ec.

Art. 1. L' annesso regolamento per la intitolazione dei ruoli delle rendite, canoni e prestazioni dovute alle mense arcivescovili e vescovili, badie e beneficî di regio padronato in Sicilia, è da Noi approvato.

Regolamento - Art. 1. I titolari delle mense arcivescovili e vescovili, delle badie e de' beneficî di regio padronato ne' reali dominî oltre il Faro, che avranno bisogno di rendere in forma esecutiva i titoli delle rendite costituite d'ogni natura, de' canoni e delle prestazioni invariabili, sia in generi, sia in danaro, del pari che delle prestazioni variabili qualunque sieno, come decime, duodecime, ventesime, e simili, dovute alle loro mense, badie e beneficî, dovranno adempiere alle formalità quì appresso indicate.

2. Se la costituzione di tali rendite, canoni e prestazioni sarà stata eseguita con pubblici istrumenti rogati sotto l'impero delle antiche leggi, sarà osservato esclusivamente il real decreto de' 21 di settembre 1819 (2) per la intitolazione degli antichi istrumenti.

3. In mancanza di pubblico istrumento il titolare farà formare per ciascun territorio di comune nel quale esistono i fondi a tali rendite, canoni e prestazioni soggetti, un notamento o sia ruolo de' rispettivi debitori *(V. art. 7 e 27)*.

4. Questo notamento conterrà

1° il numero d' ordine;

(1) Co' seguenti decreti si sono accordate altre proroghe per la formazione de' ruoli censuarî ne' dominî al di qua del Faro.

1826, 2 gennaio, D. - Proroga accordata alle amministrazioni de' luoghi pii per la rinnovazione de' titoli di censi e canoni loro dovuti da' particolari, *coll. p.* 1.

1835, 1 agosto, D. - Proroga accordata a' comuni del 1° Abruzzo ulteriore per la formazione de' ruoli in collettiva de' canoni e censi che i medesimi posseggono, *coll. p.* 33.

(2) *Veg.* il decreto de' 21 settembre 1819, n.° 43, p. 915 *s.*

2° il nome ed il cognome del debitore attuale giusta l'ultimo assento o pagamento; *(V. art. 5)*

3° l'attuale domicilio del debitore stesso;

4° il fondo su del quale la rendita è dovuta, indicandone l'estensione ed i confini; *(V. art. 5)*

5° la qualità e la quantità di tale rendita; *(V. art. 5)*

6° la scadenza de' pagamenti; *(V. art. 5)*

7° il nome del primo concessionario del fondo; *(V. art. 5)*

8° l'epoca della concessione; *(V. art. 5)*

9° la provegnenza del fondo all'attuale debitore *(V. art. 5)*.

Per le prestazioni variabili su' prodotti della terra sarà in questo notamento unicamente contemplato il diritto in generale alla data prestazione sul dato fondo; salvo ciò che per esse è particolarmente stabilito agli articoli 16 e seguenti del presente regolamento.

5. Le notizie indicate ne' numeri 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'articolo precedente saranno desunte da' così detti *ruoli censuari*, sotto la quale denominazione vanno compresi i libri ne' quali si registrarono le concessioni allorchè negli antichi tempi furono in buona fede convenute.

Le notizie indicate ne' numeri 2° e 9° saranno desunte dai libri di assento.

6. Il difetto de' ruoli censuari potrà essere supplito co' libri regolarmente tenuti da' contabili delle stesse mense, badie e benefici, sempre che in questi libri si contenga il pagamento per dieci anni della prestazione fatto da' debitori, e da' di costoro autori o aventi causa.

Potrà altresì venir supplito co' registri della regia amministrazione, in cui a cagion del padronato rinvengonsi annotate le anzidette rendite o prestazioni, e collo stato di possesso di esigere dell'amministrazione medesima ne' tempi di sede vacante; salve sempre a' debitori le eccezioni come di diritto.

7. Il notamento o sia ruolo indicato nell'articolo 3 sarà formato dal contabile addetto alla mensa, badia, o beneficio rispettivo.

8. I contabili dovranno innanzi al notaio e due testimoni, o innanzi a due notai riconoscere la firma che avranno apposta in piè di tali notamenti, e dichiarare che le notizie in essi comprese sono uniformi a quelle che rispettivamente si leggono ne' ruoli censuari, ed in mancanza di questi ruoli ne' libri di pagamento ed in quelli di assento, del pari che negli estratti de' registri della regia amministrazione, laddove anche con questo altro mezzo si fosse a quel difetto supplito. Di queste dichiarazioni de' contabili sarà formato atto nel modo stabilito dalla legge.

9. Formato in tal modo il notamento o sia ruolo, i titolar faranno citare i debitori che saranno stati in esso inscritti a comparire innanzi il presidente del tribunale civile della valle nella quale sono siti i beni affetti alle suddette rendite e prestazioni, per sentire ciascun debitore dichiarata esecutoria la sua partita.

La citazione conterrà altresì da parte del titolare la costituzione di patrocinatore, e nella residenza di costui s'intenderà ch'egli abbia eletto di diritto il domicilio.

10. La citazione di cui è parola nell'articolo precedente sarà fatta a tutt'i debitori in unico atto per via di editto, per lo quale non competerà all'usciere che un solo diritto. Questo editto insieme col notamento o sia ruolo sarà affisso nelle pubbliche piazze così del capoluogo della valle, come dei capoluoghi de' distretti e de' comuni, nel di cui territorio sono siti i fondi soggetti (*V. art.* 11).

11. La pubblicazione degli affissi sarà giustificata per mezzo di un atto di usciere, nel quale sarà attestato che l'apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dall'articolo 10.

Questo atto sarà vistato da' rispettivi sindaci.

12. Tra lo spazio di giorni quindici a datare dall'affissione di sopra enunciata per coloro che hanno domicilio nella valle, di giorni trenta per coloro che hanno domicilio altrove, ma sono rappresentati nella valle, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella valle, nè vi è chi gli rappresenti, salvo i termini indicati nell'art. 167 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili* per coloro che dimorano fuori dell'Italia ma in Europa, o fuori dell'Europa al di qua o al di là del Capo di Buona Speranza, il debitore inscritto nel notamento, il quale si crederà leso ne' suoi dritti, dovrà produrre i suoi richiami contro l'iscrizione del suo nome nel notamento con una opposizione notificata al patrocinatore del titolare, e contenente di sua parte costituzione di patrocinatore (*V. art.* 14).

13. La parte più diligente con un atto di patrocinatore a patrocinatore porterà le opposizioni anzidette all'udienza del presidente del tribunale civile, il quale, secondo il merito delle opposizioni, accorderà o negherà la sua ordinanza per la riduzione in forma esecutoria della partita della rendita, canone o prestazione; salva la causa principale, a' termini dell'articolo 892 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili*.

14. Scorso il rispettivo termine prescritto dall'articolo 12, e non fatta opposizione da parte del debitore, il presidente se conoscerà che quanto è prescritto nel presente re-

golamento sia stato in tutte le sue parti osservato, con sua particolare ordinanza dichiarerà esecutoria la partita compresa nel notamento risguardante il debitore non opponente; ed avranno luogo in tal caso le disposizioni del citato articolo 892 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili.*

15. Intitolati così e resi esecutorî per effetto dell'ordinanza del presidente del tribunale civile i notamenti o sia ruoli de' quali si tratta, l'autorità cui incumbe di amministrar le rendite delle mense, badie e beneficî di regio padronato in tempo di sede vacante, sarà in diritto di riscuotere da' rispettivi titolari attuali i duplicati di tali ruoli. Per le prelature poi, badie e beneficî in atto vacanti prenderà egli cura che ne sieno i ruoli intitolati, osservate le regole sopra stabilite, e salvo sempre allo stesso nello adempimento di questa incumbenza l'uso di quelle prerogative di cui gode l'amministrazione regia da lui rappresentata.

16. Per le prestazioni variabili su' prodotti della terra il cui titolo sia fondato o ne' pubblici istrumenti, o nella regia visita di *Monsignor de Ciocchis* sanzionata dall' augusto Re Carlo III, o nella recente intitolazione del notamento o sia ruolo, di cui si è finora ragionato, sarà formato in ciascun anno un altro ruolo peculiare delle singole quote di credito variabili sotto le regole seguenti.

17. In quel tempo che a richiesta del titolare sarà giudicato opportuno, purchè sia sempre prima che la produzione venga alla maturità, saranno annualmente nominati tre periti agrimensori all' oggetto di far la stima de' prodotti della terra a quelle prestazioni soggetta, e di liquidare le proporzionali singole quote del corrispondente credito.

Uno di essi verrà prescelto dal titolare, l'altro per parte de' debitori dal decurionato di quel comune nel cui territorio sono le terre alla prestazione soggette; ed il terzo dal giudice del circondario o dal supplente dello stesso comune *(V. art. 21 e 22).*

18. I due periti, quello cioè del creditore, e l'altro del decurionato, procederanno essi soli da prima alla stima delle produzioni ed alla liquidazione delle quote, ed il terzo non vi sarà aggiunto che al bisogno, e per giudicare definitivamente della sola differenza delle perizie de' primi due.

19. Cotesta terza perizia avrà luogo;

1° a richiesta di ciascuna delle parti interessate;

2° per ministero di alcuno de' due periti discrepanti;

3° tra il più ristretto tempo possibile, e non mai dopo che la produzione su cui dee cadere la perizia, venisse staccata dal suolo.

La spesa sarà a carico della parte che la richiede.

20. Nel caso della terza perizia la quota da iscriversi nel ruolo sarà quella risultante dalla perizia stessa; altrimenti vi sarà inscritta la quantità in cui entrambe le prime perizie erano convenute.

21. I nomi de' periti prescelti come all'articolo 17, e l'epoca precisa del dì loro accesso sul luogo a cagion delle perizie, saranno fatti anticipatamente noti per via di editto dai sindaci de' rispettivi comuni, a cura del titolare, e per modo che i debitori o i di costoro rappresentanti abbiano agio di potere personalmente assistere i periti.

22. I risultamenti delle stime e delle liquidazioni verranno registrati da' periti, giorno per giorno, in un libro apposito vistato e numerato per ciascuna pagina da' sindaci de' rispettivi comuni, o da chi li supplisce, e verranno distinti per singole partite, in ciascuna delle quali s' indicherà la qualità e quantità della prestazione dovuta in quell' anno, la denominazione del fondo sul quale è dovuta, ed il nome e cognome del debitore.

23. Cotesto libro sarà sempre palese di diritto alle parti interessate, alle cui inchieste in oltre saranno tenuti i periti, trascorse le ventiquattro ore dal dì del loro accesso nel fondo del debitore, di rilasciare un certificato della singola perizia che li riguarda.

24. Compiuto il ruolo per l' intero territorio comunale a seconda delle precedenti regole, sarà munito dalle firme de' periti, del titolare, e del sindaco del luogo o suo supplente. Passato quindi all' Intendente della valle, e reso per di costui ordinanza esecutorio, sarà immantinente pubblicato per via di affissione sulle porte delle rispettive case comunali a cura de' titolari, e per ministero del sindaco locale; e dal dì di tale affissione acquisterà la sua forza esecutiva.

Saranno parimente esecutori gli estratti di cotesto ruolo, già autorizzato dall' ordinanza dell' Intendente, e pubblicato per affissione, purchè portino le firme del sindaco o suo supplente, e del titolare suddetto.

25. Dal sopraddetto dì dell'affissione correrà un termine improrogabile di giorni quindici, entro il quale potranno gl' interessati dedurre i loro reclami alle autorità competenti in via giuridica per solo errore di calcolo o di fatto permanente avverso le partite comprese nel ruolo, dichiarando che il giudizio de' periti, e le partite in conseguenza di esso notate nel ruolo, sieno per ogni altro caso inattaccabili.

Tali reclami pe' motivi testè espressi non avranno effetto sospensivo, nè potranno le procedure contro i debitori se-

gnati nel ruolo venire sospese anche per determinazioni giuridiche, se non che previo pagamento o deposito della somma o della quantità controversa.

26. In tempo di sede vacante rimarrà a carico dell' autorità cui è affidata l' amministrazione de' beni, l' intitolazione degli annui ruoli delle prestazioni variabili ne' modi stabiliti coi precedenti articoli; salvo sempre a poter egli far uso nell' esercizio di questa incumbenza de' privilegi e delle prerogative concedute dalle leggi e da' decreti all' amministrazione de' beni del demanio.

27. Le disposizioni contenute nel presente regolamento dall' articolo 3 al 15, le quali hanno per oggetto l' intitolazione de' notamenti o sia ruoli permanenti, avranno il loro effetto sino a tutto l' anno 1834: tutte le altre dall' articolo 16 al 26, che riguardano gli annui ruoli delle prestazioni variabili, rimarranno in continua osservanza.

TITOLI AUTENTICI. (*ATTI NOTARILI.*)

30) 1819, 23 novembre, L. *organica del sistema notarile.*

TIT. I. - DE' NOTAI E DEGLI ATTI NOTARIALI. (V. le addiz. a p. 909 *ss.*)

SEZ. I. - *Della nomina de' notai, delle loro funzioni, luogo della residenza e dell' esercizio.* (V. le addizioni a p. 909 *ss.*)

Art. 1. I notai sono funzionarî pubblici istituiti per ricevere gli atti e contratti a' quali le parti debbono, o vogliono fare imprimere il carattere di autenticità inerente agli atti della pubblica autorità, assicurarne la data a norma delle leggi, conservarne il deposito, e rilasciarne le copie, e gli estratti (1). *(V. L. c. art.* 1271 *ss.)*

(1) *Altre attribuzioni de' notai loro conferite con leggi diverse da quella del* 23 *novembre* 1819.

Atti rispettosi ad occasione di matrimonio de' figli di famiglia - *Veg. L. c.* art. 166, ed il decr. de' 5 ag. 1832 nel SUPP. al lib. I, § VI, n.° 38, p. 89 *s.*

Rappresentanza degli assenti - *Veg. L. c.* art. 119 *s.* - *L. p. c.* art. 1005 *s.*

Inventario, eccetto ne' casi di fallimento - *Veg. L. c.* art. 374, 525, 655, 712, 732, 986, 1014, 1016 *ss.* - *L. p. c.* art. 1011 *ss.* - *L. di ec.* art. 478 *ss.*

Divisioni giudiziarie - *Veg. L. c.* art. 747 *ss.* - *L. p. c.* art. 1032 *ss.*

Vendite d' immobili all' incanto - *Veg. L. c.* art. 746 - *L. p. c.* art. 1031, 1046.

Protesti di lettere di cambio o biglietti ad ordine - *Veg. L. di ec.* art. 172.

Protesti ad appaltatori di forniture - *Veg.* l'art. 1 del decreto de' 27 giugno 1830 in questo SUPP. all' art. 1693 *L. c.*

Atti di rifiuto da' conservatori delle ipoteche - *Veg. L. c.* art. 2100.

Contratti o polizze di assicurazioni - *Veg. L. di ec.* art. 74, 323.

Obbligazioni a' notai imposte con altre leggi.

Dote - *Veg. L. c.* art. 1351, 2027 a 2030, il rescritto de' 24 gennaio 1820,

2. I notai sono nominati a vita da Noi (1) *(V. art.* 56 a 60, 123, 129 - *L. c.* 112).

3. Sono tenuti a prestare il loro ministero ogni volta che ne sono richiesti. Lo ricusano, se l' atto o il contratto che loro si chiede è proibito dalle leggi *(V. art.* 8, 10, 104 - *L. c.* 7, 896, 906, 1084, 1336, 1349, 1441, 1442, 1932).

4. Ogni notaio dee risedere nel comune che gli è destinato nel decreto di sua nomina. Se trasferisce in altro comune la residenza, si considera, qualora non vi sia abilitato con nostro decreto, come se avesse rinunziato alla qualità di notaio (2) *(V. art.* 28, 53, 54, 61, 64, 87*)*.

5. Non ostante l' obbligo di residenza nel comune assegnatogli, il notaio può esercitare le sue funzioni in tutta la provincia o valle *(V. art.* 4*)*.

6. Fuori della provincia o valle, in cui ha la sua residenza, è proibito al notaio di ricevere alcun atto. Contravvenendo il notaio, oltre il risarcimento de' danni che fossero derivati alle parti, incorre nella pena della sospensione di sei mesi per la prima contravvenzione, e della destituzione in caso di recidiva *(V. art.* 3, 26, 28, 29*)*.

il decreto de' 7 aprile 1828, e le circolari de' 6 settembre 1828 e 23 dicembre 1829 in questo Supp. agli art. 2027 *ss. L. c.*

Danni alle parti - *Veg. L. c.* art. 1336 *ss.*

Pie disposizioni - *Veg.* il dec. de' 4 aprile 1830 ed il resc. de' 30 dicembre 1831 al § II, n.° 1 e 2, p. 794 *ss.*

Contratti di nozze di negozianti - *Veg. L. di ec.* art. 12, 13.

Contratti e polizze di assicurazioni - *Veg. L. di ec.* art. 74, 323.

Estratti fondiarî ne' contratti - *Veg.* il dec. de' 10 giugno 1817 art. 151, 152 e 153 al § I, n.° 17, p. 793 *s.*

Copie de' loro atti - *Veg. L. c.* art. 1934-8° - *L. p. c.* art. 922 *ss.*

Registratura e repertorio - *Veg.* la legge de' 21 giugno 1819 art. 11, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 33 a 40, 45, 48 a 52, 56, 66, 67, ec. nella *collez.* delle leggi p. 457 ss.

Formalità del bollo - *Veg.* la legge de' 2 gennaio 1820 art. 1 a 4, 8 a 10, 15, 20, 21, 22, 26 a 29, 31, 33, 35, 37 a 42, 55, 60, 61, ec. nella *collez.* delle leggi p. 14 *ss.*

Divieti.

Cessioni in loro favore - *Veg. L. c.* art. 1442.

Disposizioni testamentarie - *Veg. L. c.* art. 896, 906.

Dichiarazioni e testimonianze in materia penale - Con circolare del Min. di grazia e giustizia de' 2 nov. 1824 fu vietato a' notai di rogare tali dichiarazioni.

(1) *Veg.* il rescritto degli 11 giugno 1821 ed il decreto de' 16 aprile 1832, num. 32 e 37, p. 909 e 912.

(2) *Veg.* pe' certificati di residenza il decreto de' 29 ottobre 1825 ed il rescritto de' 19 gennaio 1829, num. 34 e 35, p. 910 *s.* - Pe' casi di traslocazione - *Veg.* il rescritto de' 26 settembre 1836, n.° 38, p. 912 *s.* - E per la circoscrizione comunale e provinciale del regno - *Veg.* le leggi del 1° maggio 1816, 16 aprile 1819, e altri decreti successivi nella *collez.* delle leggi.

7. L'ufizio di giudice di circondario, di cancelliere del medesimo (1), di giudice, cancelliere e vice-cancelliere di una Corte o di un tribunale, di regio procuratore o suo sostituto, d' Intendente e sottintendente, di segretario generale, o consigliere d' Intendenza, di ricevitore di pubbliche imposte, di commessario di polizia, di patrocinatore e d'usciere, è incompatibile coll' esercizio del notariato (2).

Sez. II. - *Degli atti notariali, delle loro forme, e delle copie ed estratti de' medesimi.* (V. le addiz. a p. 914 *ss.*)

8. Non ha il notaio facoltà di ricevere un atto in cui sieno parti o egli stesso, o alcuno de' suoi congiunti o affini, così in linea retta in qualunque grado, come in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente. Gli è proibito ancora di ricevere disposizione a favor suo o delle dette persone; salvo che la disposizione si trovi in un atto di ultima volontà non iscritto dal notaio ed a lui consegnato chiuso (3) (*V. art.* 10, 26 - *L. c. art.* 656 *a* 659, 896 *a* 906).

9. Gli atti sono ricevuti da due notai o da un notaio assistito da due testimonî nostri sudditi, maggiori di età, che godano de'diritti civili e che sappiano firmare, tranne i casi di eccezione preveduti dalla legge, ne'quali la firma di tutti i testimonî non sia necessaria, come nell' articolo 900 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie. I testimonî in oltre debbono conoscere le parti, e debbono essere domiciliati nel distretto del comune ove l'atto sarà rogato (*V. art.* 11, 12 *a* 26, 29, 72 *a* 78 - *L. c.* 9 *a* 13, 20 *a* 35, 311 *ss.* 412 *ss.* 896, 902. - *L. p.* 14, 18. - *L. p. p.* 466 *s.*).

10. È vietato a due notai congiunti o affini tra loro nei gradi contemplati nell' articolo 8, di ricevere e rogare il medesimo atto. Non possono essere testimonî i congiunti ed affini ne' gradi suddetti, sì del notaio che delle parti, gli aiutanti del notaio e le persone addette al servizio tanto del notaio quanto delle parti (*V. art.* 8, 26 - *L. c.* 901, 906.)

11. È dovere del notaio di osservare ne' rogiti degli atti che riceve, le solennità prescritte, secondo la natura dell' atto, e di cerziorare le parti ed i disponenti del tenore

(1) Questa incompatibilità erasi dichiarata con precedente rescritto comunicato a'regî procuratori con circolare de' 31 ottobre 1818, n.° 31, p. 909.

(2) *Veg.* i rescritti de' 6 agosto 1824, 16 agosto 1830, 16 aprile 1832 e 5 novembre 1841, num. 33, 36, 37 e 39, p. 909 a 913, relativi alla incompatibilità - Con minist. de' 26 luglio 1834 fu dichiarato al Proc. Gen. del Re presso la G. C. civ. in Napoli incompatibile l' ufizio di notaio con quello di sostituto cancelliere. E con altra circolare de' 22 febbraio 1840 fu dichiarato incompatibile l' ufizio di notaio con quello di supplente al giud. di circond.

(3) *Veg.* i resc. de' 16 nov. 1834 e 11 mar. 1839, n.° 49 e 53, p. 918 e 921 *s.*

delle leggi alle quali debbono conformarsi. Il notaio che omette alcuna delle solennità prescritte per la validità dell'atto, è obbligato a risarcire i danni alla parte a norma delle leggi. Quegli che si presta a ricevere atti proibiti dalle leggi, incorre nella sospensione dall'officio pel tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei, da determinarsi con sentenza del tribunale civile, secondo le circostanze, oltre le pene che possono esser prescritte dalle *leggi penali* (*V. art.* 12 *a* 26).

12. Gl'istrumenti, i testamenti e gli altri atti sono ricevuti e scritti in lingua italiana nella destra delle due colonne in cui è divisa ogni pagina. Il notaio è tenuto a porvi di suo carattere almeno la data, quante volte la legge non prescriva che l'atto sia steso tutto di suo carattere (1) (*V. art.* 13, 23, 27, 36. - *L. c.* 897).

13. L'atto incomincia colle parole: *Regno delle Due Sicilie*, colla indicazione del giorno, mese ed anno dell'era comune adottata nel regno, e col nome del Sovrano regnante; e termina colla indicazione della provincia o valle, del comune e della casa dove è stato fatto e pubblicato, e colla dichiarazione del nome, cognome, paternità, professione, domicilio tanto delle parti, che de' testimonî alla cui presenza è stato celebrato (*V. art.* 26).

14. La celebrazione degl'istrumenti per atti tra vivi, quando sieno ricevuti da un solo notaio, si fa alla presenza delle parti, di due testimonî idonei; e sì quelle, che questi sottoscrivono l'atto in fine dopo la menzione della lettura dell'articolo 20: ed il notaio aggiunge la propria firma, la qualificazione di notaio, ed il nome del comune in cui risiede. Se sono ricevuti da due notai, sottoscrivono entrambi (*V. art.* 9, 10, 16, 19, 20, 25, 26, 27).

15. Se le parti o alcuna di esse non sanno o non possono scrivere, il notaio dee far menzione in fine dell'atto della loro dichiarazione e de' motivi addotti (2) (*V. art.* 25, 26).

16. Se l'atto occupa più fogli, ogni foglio è firmato dalle parti, da' testimonî e dal notaio. Se queste non sanno o non possono scrivere, vien firmato dal notaio e da' testimonî intervenuti nel rogito, ovvero da due notai (*V. art.* 14, 26).

17. Ne' testamenti per atto pubblico, e negli atti di soprascrizione ne' testamenti mistici, oltre le altre solennità

(1) *Veg.* per gli atti da scriversi in doppia lingua il decreto degli 11 giugno 1838, n.° 52, p. 921; e per gli atti di soprascrizione - *Veg.* il rescritto de' 4 febbraio 1828 al § II, n.° 8, p. 800 *s.*

(2) *Veg.* il rescritto de' 26 luglio 1847, n.° 54, p. 922.

comuni a tutti gli atti autentici richieste dalla presente legge, si dee indicare l'ora precisa in cui sono stati fatti *(V. art.* 13 *a* 16, 20 *a* 24, 26 - *L. c.* 896 *a* 906 *)*.

18. Le altre speciali solennità da osservarsi tanto ne' testamenti per atto pubblico, quanto ne' testamenti mistici, compresa la qualità de' testimoni, sono prescritte nella parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie dall'articolo 896 all'articolo 906 *(V. art.* 21, 26 *)*.

19. Gl'istrumenti si celebrano validamente in qualunque giorno.

20. La pubblicazione degl'istrumenti si fa colla lettura chiara ed intelligibile alle parti ed a' testimoni, non solo dell'intero atto, ma anche degl'inserti, con farsene menzione in fine dell'atto (1) *(V. art.* 26 - *L. c.* 926 *)*.

21. Il notaio dee dichiarare nel rogito di conoscere le parti o il testatore. Quando non abbia una tale conoscenza, e non gli basti l'assicurazione di due testimoni che intervengono all'atto, può richiedere l'intervento di due altre persone a lui note, di sua fiducia, e che abbiano le qualità prescritte dall'articolo 9 *(V. art.* 26 *)*.

22. È vietato di deferire alle parti alcun giuramento promissorio o assertorio, o di apporre nel rogito la clausola *pro jurato*, o altra equivalente; eccettuato il caso in cui il giuramento sia prescritto dalla legge per la validità o regolarità dell'atto *(V. L. p. c. art.* 1019*)*.

Venendo inserite tali clausole, o deferito il giuramento, le clausole si hanno per non apposte, e per non deferito il giuramento. Il notaio è multato in ducati tre per ogni atto in contravvenzione.

23. *(Rif. D. 12 sett. 1828 art.* 1-1°. *)* Negli atti ricevuti dal notaio dovrà scriversi in lettere la data del giorno, mese ed anno, del pari che le quantità e le somme. In caso di contravvenzione, il notaio sarà multato in ducati tre (oncia una siciliana) per ognuno de' due primi atti; e qualora il notaio incorra in tal contravvenzione in un terzo o ulteriore atto, sarà punito colla sospensione dal suo ufizio pel termine non minore di venti giorni, nè maggiore di tre mesi (2).

24. Gli atti saranno scritti in carattere chiaro ed intelligibile, senza intervalli, lacune ed abbreviature, e senza veruna rasura, cancellatura o aggiunzione di parole *(V. art.* 48 *)*.

(1) *Veg.* il rescritto de' 26 luglio 1847, n.° 34, p. 922.

(2) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.

Art. 23. Negli atti ricevuti dal notaio la data del giorno, mese ed anno si scrive in lettere; e così la quantità e le somme. In caso di contravvenzione è multato in ducati tre per ogni atto.

25. *(Rif. D. 12 sett. 1828 art. 1-2°.)* Se occorra nella compilazione dell'atto di levare, variare o aggiungere qualche cosa, debbono interlinearsi le cose levate, in modo che si possano leggere anche dopo, facendosene analoga annotazione in margine o in fine, e possono apporsi le necessarie postille o in margine o in fine, purchè le annotazioni e le postille vengano sottoscritte dalle stesse persone che debbono firmare il rogito, secondo i casi contemplati negli articoli 14 e 15. Se le postille saranno fatte in margine si dovrà nelle sottoscrizioni indicare il numero delle parole, specificandone la prima e l'ultima.

Le annotazioni e le postille non eseguite nel modo di sopra indicato si hanno per non fatte, ed il notaio sarà punito colla sospensione dal suo ufizio pel termine non minore di venti giorni, nè maggiore di tre mesi per ogni interlineazione, annotazione o postilla non dichiarata, o non sottoscritta nel modo di sopra indicato.

Perfezionato il rogito, qualunque altro atto ulteriore benchè relativo all'atto precedentemente stipulato, dee estendersi in separato originale, eccettuati i casi preveduti dalle leggi, come nell'articolo 1351 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie (1).

26. *(Rif. D. 12 sett. 1828 art. 1-3°.)* La contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 6 porta la nullità dell'atto, oltre le penali nell'articolo medesimo stabilite contra il notaio.

La contravvenzione al disposto nell'articolo 8 qualora l'atto o la disposizione dal notaio ricevuta sia in favor suo, o de' suoi congiunti o affini in detto articolo enunciati, produrrà rispettivamente la nullità dell'atto o della disposizione, ed il notaio sarà inoltre punito colla sospensione dal suo ufi-

(1) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.

Art. 25. Se occorre nella compilazione dell'atto, di levare, variare o aggiungere qualche cosa, debbono interlinearsi le cose levate, in modo che possano leggersi anche dopo, facendosene analoga annotazione in margine o in fine; e possono apporsi le necessarie postille o in margine o in fine, purchè le annotazioni e le postille vengano sottoscritte dalle stesse persone che debbono firmare il rogito, secondo i casi contemplati negli articoli 14 e 15. Se le postille saranno fatte in margine, dovrà nelle sottoscrizioni indicarsi il numero delle parole, specificandosene la prima e l'ultima.

Le annotazioni e le postille non eseguite nel modo di sopra indicato si hanno per non fatte; ed il notaio è punito colla multa di ducati due per ogni interlineazione, annotazione o postilla non dichiarata o non sottoscritta nel modo di sopra indicato.

Perfezionato il rogito, qualunque altro atto ulteriore, benchè relativo all'atto precedentemente stipulato, dee stendersi in separato originale, eccettuati i casi preveduti dalle leggi, come nell'articolo 1351 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie.

zio, la prima volta per sei mesi, la seconda volta pel termine non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni; ed in caso di recidiva colla destituzione. Produce anche la nullità dell'atto, e sottopone il notaio alle medesime pene di sospensione o di destituzione come sopra, la contravvenzione alle disposizioni degli art. 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 (1).

27. *(Rif. D. 12 sett. 1828 art. 1-4°.)* È parimente nullo l'istrumento che manchi della data e della indicazione del luogo ove è seguito il rogito, giusta il prescritto nell'articolo 13: ed il notaio in questo caso è punito colla pena della sospensione la prima volta pel termine di sei mesi, la seconda volta pel termine non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, e colla destituzione in caso di recidiva.

Se l'atto manchi delle altre prescrizioni dello stesso articolo 13, è valido; ma il notaio è multato in ducati tre (oncia una siciliana) (2).

28. Il notaio che prosiegue nello esercizio dopo la sospensione, l'inabilitazione o la rinuncia, o dopo l'avere accettato impiego incompatibile collo esercizio del notariato, incorre nelle pene, cui sono soggetti coloro che, non essendo notai, esercitano il notariato, ed alla rifazione dei danni ne' termini dell'articolo 6. Gli atti ricevuti dopo la pubblicata sospensione, inabilitazione, rinuncia o incompatibilità, sono nulli *(V. art. 4, 6, 7, 11, 30, 41, 68, 76, 85 - L. p. 164)*.

Qualora il notaio sia trasferito in altra provincia o valle, gli atti ricevuti nella provincia o valle della prima residenza dopo la pubblicata traslocazione saranno nulli: ed il notaio incorre egualmente nelle pene prescritte nell'art. 6.

29. L'atto che nella presente legge è dichiarato nullo, ha nondimeno il valore di scrittura privata, qualora vi sia la sottoscrizione delle parti contraenti. In ogni caso è salva

(1) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.

Art. 26. La contravvenzione al disposto nell'articolo 8 porta la nullità dell'atto o della disposizione in esso articolo menzionata.

La contravvenzione alle disposizioni degli articoli 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 porta la nullità dell'atto; ed il notaio è punito colla multa di ducati quindici per ogni atto.

La contravvenzione al disposto nell'articolo 18 è regolata dall'articolo 927 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie.

(2) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.

Art. 27. È parimente nullo l'istrumento che mancasse della data e della indicazione del luogo ove è seguito il rogito, prescritte dall'articolo 13.

Se l'atto manca delle altre prescrizioni dello stesso articolo 13, è valido; ma il notaio è multato in ducati tre.

alle parti l' azione contra il notaio pe' danni ed interessi, ai termini della legge. - (*V. L. c. art.* 1282, 1336.)

30. (*Rif. D. 12 sett. 1828 art.* 1-5°.) I notai conservano con esattezza ed in un luogo sicuro gli originali rogiti co' correlativi inserti, disponendo il tutto in libri con ordine cronologico e corrispondente al numero progressivo del repertorio. Questo numero si appone in margine di ciascun rogito o atto, e di ogni inserto che gli appartenga.

Ne' primi due mesi di ogni anno i notai sono tenuti di presentare alla Camera notariale il libro o sia protocollo degli atti celebrati nel corso dell' anno precedente. La Camera l'osserva, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente, e lo restituisce al notaio. Colui che manchi di adempiere questo dovere, è punito colla sospensione fino all' adempimento.

I notai conservano ancora in fascicoli distinti e con numero progressivo gli atti che non vanno in protocollo, come sono i testamenti mistici prima di aprirsi (*V. L. c. art.* 902 *a* 905).

Il notaio, il quale non tenga nè custodisca i rogiti nell'ordine prescritto, o che ometta di contrassegnare gli originali e gl' inserti col numero progressivo del repertorio, sarà punito colla sospensione dal suo ufizio, la prima volta pel termine di sei mesi, la seconda volta pel termine non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni; ed in caso di ulteriore recidiva, colla destituzione (*V. art.* 31, 32, 72 *a* 79, 104).

I protocolli e gli atti de' componenti la Camera notariale saranno osservati dal presidente del tribunale civile (1) da cui si farà la dichiarazione corrispondente della visita eseguita (2).

(1) *Veg.* il decreto degli 8 giugno 1831, n.° 48, p. 919.

(2) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.

Art. 30. I notai conservano con esattezza ed in luogo sicuro gli originali rogiti co' relativi inserti, disponendo il tutto in libri con ordine cronologico e corrispondente al numero progressivo del repertorio. Questo numero si appone in margine di ciascun rogito o atto, o di ogni inserto che gli appartenga. Ne' primi due mesi di ogni anno i notai sono tenuti di presentare alla Camera notariale il libro, o sia protocollo degli atti celebrati nel corso dell'anno precedente. La Camera l' osserva; e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente, e lo restituisce al notaio. Colui che manchi di adempire a questo dovere, è punito colla sospensione fino all'adempimento.

I notai conserveranno ancora in fascicoli distinti e con numero progressivo gli atti che non vanno in protocollo, come sono i testamenti mistici prima di aprirsi. Colui che non tiene nè custodisce i rogiti nell' ordine prescritto, o che omette di contrassegnare gli originali e gl' inserti col numero progressivo del repertorio, è multato per ogni contravvenzione in ducati due. I protocolli e gli atti de' componenti le Camere notariali saranno osservati dal presidente del tribunale civile, da cui si farà la dichiarazione corrispondente della visita seguita.

31. I notai, loro vita durante, e finchè riseggono nella stessa provincia o valle, o non cessano dall' esercizio del notariato, conservano e custodiscono gli originali e gl' inserti de' rogiti, come nell' articolo precedente, e rilasciano alle parti ed a' terzi le sole copie e gli estratti (*V. art.* 34, 51).

32. I notai non possono rilasciare gli originali alle parti, o a verun altro, nè possono essere obbligati a presentarli o depositarli, che ne' modi e ne' casi preveduti dalla legge.

Ove la legge non abbia preveduto il modo di presentazione o di deposito dell' atto, il notaio prima di presentare l' originale, n' estrae copia perfettamente simile, la quale, dopo la collazione e sottoscrizione del presidente del tribunale civile, e del regio procuratore, rimane in luogo di originale, finchè venga restituito. Per ogni contravvenzione al disposto nel presente articolo, il notaio è multato in ducati quindici.

Questa disposizione non ha luogo pe' protocolli, in cui gli atti sono scritti l' uno in seguito dell' altro, a norma delle leggi in vigore prima della osservanza delle disposizioni della presente legge. Questi protocolli potranno essere presentati per interi, quando così venga ordinato (*V. art.* 34 - *L. p. c.* 295 a 299 e 331 - *L. p. p.* 440 *ss.*).

33. Se però il testatore che abbia consegnato al notaio il suo testamento mistico, vuol ritirarlo, voglia o no rivocarlo, il notaio glie lo restituisce, e conserva ne' suoi atti, in luogo del testamento restituito, la ricevuta che glie ne fa il testatore. Questa ricevuta dovrà essere fatta con atto autentico (1).

34. Non sono compresi nelle disposizioni degli articoli 31 e 32, ed il notaio può consegnare originalmente o sia in brevetto alle parti gli atti che contengono certificati, attestati, consensi, procure, ricevute, o quietanze di affitti, di salarî, di arretrati di pensioni o rendite, obbligazioni, o contrattazioni di mobili che non eccedono la somma di ducati cento, ed atti simili, purchè la legge non ordini espressamente di dovere rimanere la minuta presso del notaio, come ne' casi preveduti dagli articoli 855, 856 e 1032 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie (*V. art.* 36, 52 - *L. c.* 450).

35. I certificati della verità del carattere nelle sottoscrizioni in iscrittura privata si rilasciano dal notaio nel solo caso che le sottoscrizioni sien fatte, o riconosciute come proprie dalle parti alla presenza del medesimo, di due testimonî, o di altro notaio i quali si sottoscrivano, eccettuate

(1) *Veg.* il decreto de' 4 aprile 1830 per le pie disposizioni contenute nei testamenti, § II, n.° 1, p. 794 *ss.*

le fedi e polizze di banco per le quali basta il solo attestato del notaio senza testimoni (1) *(V. art. 36)*.

36. Gli atti da consegnarsi in originale, di cui si fa menzione nell' articolo 34, ed i certificati della verità del carattere, dovranno contenere le stesse forme prescritte negli articoli 12, 13 e 23, ma potranno essere scritti a picciolo margine, e non a metà di facciata. Dovranno similmente portare l' impressione del segno del tabellionato, di cui si parla nell' articolo 63 della presente legge *(V. art. 63)*.

37. Il notaio, sua vita durante, finchè risiede nella stessa provincia o valle, e non cessi dal notariato, ha privativamente il dritto di rilasciar le copie di prima edizione degli atti da lui rogati, e di percepirne gli emolumenti *(V. art. 36, 38, 44 ss. 85, 86. - L. p. c. 922 a 932)*.

38. Nel caso che il notaio non possa rilasciare le copie per infermità, per sospensione, o per altro impedimento, la Camera notariale, alla quale egli è subordinato, nomina un altro notaio, il quale profitta del quarto dell' onorario, rimanendo gli altri tre quarti a vantaggio del primo. Il notaio delegato, nel rilasciare le copie, farà menzione della delegazione avutane dalla Camera *(V. art. 4, 104, 114)*.

39. Il notaio rilascia ad ognuna delle parti interessate una prima copia autentica, o spedizione in forma esecutiva, degl' istrumenti ed atti tra vivi; colla dichiarazione che quella è la prima copia, o spedizione in forma esecutiva, e colla indicazione del nome della parte che la riceve; e sull' originale fa annotazione delle prime copie rilasciate.

Per gl' istrumenti stipulati prima dell' attivazione della legge sul notariato, la spedizione delle copie in forma esecutiva si farà secondo le regole stabilite negli articoli 927 a 930 della parte terza del codice per lo regno delle Due Sicilie, purchè detti istrumenti sieno tali, che per le leggi in vigore meritar possono la pronta esecuzione *(V. art. 40)*.

Per ottenere la spedizione in forma esecutiva di un atto in brevetto, basterà depositarlo presso di un notaio, il quale, dopo di avere disteso l' atto di deposito, ed inserito in esso l' atto in brevetto, potrà consegnare la spedizione in forma esecutiva *(V. art. 34, 44, 51, 52, 116 - L. p. c. 339, 641)*.

40. Ogni prima copia autentica o spedizione esecutiva si rilascia in forma simile a quella delle sentenze e decisioni giudiziarie. Essa comincia colla seguente formola - » Regno delle Due Sicilie » - Nome del Sovrano regnante - » A tutti i presenti e futuri salute ». - Prosiegue colla trascrizione per

(1) *Veg.* il rescritto de' 24 maggio 1826, n.° 46, p. 918, e l'art. 8 del decr. de' 5 ott. 1832 e la legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo nella *collez.* delle leggi.

esteso dell' istrumento, e termina coll' ordine di esecuzione: - » Comandiamo ed ordiniamo a qualunque de' nostri uscieri richiesti di dare esecuzione al presente atto, ed a tutti i nostri comandanti ed uliziali della forza pubblica di prestare mano forte, venendone legalmente richiesti, ed a' nostri regî procuratori presso i tribunali di coadiuvare la esecuzione.

» In fede di che io notaio sottoscritto ho apposto il mio segno del tabellionato a questa prima copia autentica, o spedizione in forma esecutiva consegnata al signor N. N.» (1) (*V. art.* 45 *ss.* 51, 52, 80, 116).

41. Il notaio non può rilasciare altra prima copia nella forma anzidetta senza le formalità prescritte sull' oggetto dagli articoli 927 a 930 della parte terza del codice per lo regno delle Due Sicilie, sotto pena di destituzione. Nel caso che la copia sia fatta, presenti o consenzienti le parti, o per ordine del presidente del tribunale civile, citate le parti, il notaio ne fa la dichiarazione, ed indica il nome della persona che la riceve (*V. art.* 43, 44, 51, 116).

42. Rilascia pure altre copie conformi alle parti stesse, ed a' terzi che ne abbisognassero, eccetto le copie di testamenti quando sieno ancor vivi i testatori, le quali a' soli testatori potranno darsi. Nel caso che la copia sia fatta, presenti o consenzienti le parti, o per ordine del presidente del tribunal civile, citate le parti, il notaio ne fa la dichiarazione, ed indica il nome della persona che la riceve (*V. art.* 51, 116).

43. Tutte le volte che non si tratti di prima copia auten-

(1) *Veg.* il decreto de' 19 maggio 1811 per gli atti antichi; il decreto de' 20 dicembre 1815 per le spedizioni degli atti rogati in tempo della occupazione militare (cioè da febbraio 1806 a' 20 maggio 1815); il decreto de' 21 settembre 1819 per le copie esecutive degli atti antichi rogati in Sicilia; l' art. 3 del decreto de' 7 dicembre 1819; il rescritto de' 20 maggio 1820; il decreto dei 18 luglio 1827; il rescritto de' 14 giugno 1835; ed il decreto de' 20 ottobre 1848 per la Sicilia, n.° 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 53, p. 914 *ss.*

Per gli atti e sentenze durante il nonimestre fu emessa nel 14 aprile 1821 la seguente circolare dal Ministro di grazia e giustizia.

Qualche funzionario ha chiesto di conoscere qual metodo dovesse essere serbato per la intestazione dell' autorità sovrana nella spedizione delle sentenze e degli atti pubblici emanati dal giorno 6 luglio 1820 a' 23 marzo del corrente anno. Affin di togliere qualunque dubbio su tale oggetto, uniformemente alle disposizioni generali di S. M., prevengo le SS. LL., che nella intestazione di queste sentenze e di questi atti pubblici deve seguirsi la formola in vigore prima de' 6 luglio dello scorso anno. L' uffiziale pubblico dovrà segnare in fine della copia il giorno in cui l' ha spedita, e far menzione di questa circolare, che ne determina la spedizione nella forma or ora enunciata. Nel R. N. ec. ec.-fir. R. DE GIORGIO.

tica, la copia conforme verrà rilasciata senza alcuna dichiarazione richiesta dall' art. 41 *(V. art.* 44, 51, 80, 116*)*.

44. Il notaio che omette l' annotazione, o le dichiarazioni ordinate negli articoli 39 e 41, è multato in ducati quindici per ogni omessione.

45. Le copie debbono essere perfettamente conformi agli originali, e collazionate dal notaio; e debbono portare il numero del repertorio segnato nell' originale, la copia di tutte le firme apposte nel rogito, la copia degl' inserti, la impressione del segno del tabellionato, e la sottoscrizione del notaio *(V. art.* 46, 47, 51, 52, 63, 80 *ss.* 116-*L. c.* 1289, 1290-*L. p.* 287 *ss.)*

46. La sottoscrizione esprime il nome del notaio, il suo cognome, la paternità, la residenza e la qualificazione di notaio: attesta il fatto rogito, e l' apposizione del segno del tabellionato: dichiara se la copia sia stata trascritta di mano altrui: e termina colla data del giorno, in cui è autenticata la stessa copia *(V. art.* 45*)*.

47. Il notaio che rilasciasse dolosamente una copia discorde dall' originale è reo di falso. Se la copia non è secondo la forma prescritta nell' articolo precedente, non si ha per autentica *(V. art.* 51, 116*)*.

48. Il disposto nell' articolo 24 in rapporto agli originali si estende anche alle copie, per le quali non è necessaria la formalità di scriversi a metà di facciate *(V. art.* 51, 116*)*.

49. Accadendo qualche omessione o errore nella copia dell' atto, può emendarsi con una o più postille, o in margine, o in fine della copia medesima, purchè il notaio vi apponga la sua sottoscrizione portante il suo nome, cognome e qualificazione di notaio, ed indichi nel tempo stesso il numero delle parole, qualora la postilla sia scritta in margine. Senza queste ritualità la postilla non fa alcuna prova *(V. art.* 51, 116*)*.

50. Gli estratti che contengono una particola dell' atto, debbono esser certificati dal notaio, firmati e muniti del suo segno del tabellionato, come le copie *(V. art.* 51*)*.

51. Le regole prescritte negli articoli 31 e 39 a 49 hanno pure luogo pe' testamenti ed atti di ultima volontà: ma di questi non può il notaio, in vita del testatore, dar copia ad alcuno, fuorchè al testatore medesimo.

52. La legalizzazione degli atti notariali, de' quali occorre far uso fuori della provincia o della valle, e che in qualunque modo convenga che sieno legalizzati, si fa dal presidente della Camera notariale della provincia o valle, in cui è fissata la residenza del notaio *(V. art.* 40*)*.

TIT. II - Regolamento sul notariato. (V. le addiz. a p. 923 *ss.*)

Sez. I - *Del numero de' notai, de' loro requisiti ed obblighi.* (V. le addizioni a p. 923 *ss.*)

53. Il numero de' notai è fissato per le città di Napoli e di Palermo ad uno per ogni cinquemila abitanti: per gli altri comuni del regno ad uno per ogni duemila abitanti. Ma potrà esservi un notaio anche ne' comuni di popolazione minore di duemila abitanti: e se il comune dista da ogni altro per più di due miglia, potrà avere parimenti un secondo notaio (1) *(V. art. 2, 4, 54)*.

54. Ogni qualvolta in un comune i notai sieno ridotti al numero stabilito nell' articolo precedente, e succeda una vacanza, Noi nominiamo un nuovo notaio alla piazza vacante *(V. art. 55 ss.)*.

55. Chiunque in caso di vacanza aspira al notariato, dee giustificare: 1° di godere de' diritti di cittadino del regno: 2° di avere compiti gli anni venticinque (2): 3° di aver fatta la pratica del notariato presso di un notaio in attuale esercizio pel corso di un biennio senza interruzione: 4° di avere ottenuta la cedola di approvazione da una delle regie Università degli studî: 5° di non essere inquisito per reati punibili con pena criminale o correzionale: 6° di aver fama di probità ed onestà (3) *(V. art. 56 ss. - L. c. 9 a 35 - L. p. 16, 17 - L. p.p. 466 ss.)*.

56. Gli aspiranti presentano al tribunale civile, nella cui provincia o valle è il comune ove vaca la piazza, la petizione corredata da' documenti comprovanti gli accennati requisiti. Indicheranno in essa i notai della provincia o valle che loro sono congiunti o affini sino al quarto grado civile. Le petizioni sono rimesse dal tribunale alla Camera notariale della provincia o valle, colla destinazione di due notai che debbono intervenire co' componenti la Camera allo sperimento d' idoneità *(V. art. 57, 118 ss.)*.

57. La Camera notariale procederà all' esame de' documenti uniti alla petizione. Riguardo alla probità ed a' costumi degli aspiranti, prenderà in oltre di ufizio riservata informazione.

Se la Camera riconosca qualche difetto ne' requisiti, o se dalle prese informazioni risulta qualche dubbio sulla con-

(1) *Veg.* il decreto degli 11 marzo 1823, il rescritto de' 16 dicembre 1823, ed il decreto degli 11 settembre 1835, n.° 59, 60, 67, p. 924 *s.* e 938.

(2) *Veg.* il rescritto de' 4 novembre 1832 pe' notai dispensati dall' età che sono requisiti di leva, n.° 65, p. 935.

(3) *Veg.* il rescritto de' 2 novembre 1839, n.° 70, p. 940.

dotta morale, o sulla diligenza nell' apprendere la pratica notariale di qualche aspirante, ne farà rapporto al tribunal civile col suo parere, e sospenderà l' esame degli altri concorrenti, fino a che il tribunale, inteso il detto aspirante, non determinerà ciò che troverà giusto e conveniente.

Se le prese informazioni riescano favorevoli, e resta verificato a giudizio della Camera il concorso di tutti gli altri requisiti, essa ammette i concorrenti all' esperimento di idoneità *(V. art. 58 a 63)*.

58. L' esperimento si subisce innanzi alla stessa Camera ed a due notai destinati dal tribunale. Ogni esaminatore farà a ciascun aspirante un quesito a voce in teoria o in pratica sulla materia notariale, a cui dovrà rispondersi all'istante. Di queste risposte si formerà un verbale.

Inoltre ciascuno degli esaminatori proporrà in iscritto un caso per la compilazione di un atto di ultima volontà, e di un rogito che contenga uno o più contratti. Questi casi saranno messi in un' urna separatamente, e ne sarà estratto a sorte uno, tanto del testamento, quanto del contratto. Non è permesso a' concorrenti il poter comunicare tra loro nè per le risposte a' quesiti, nè per la redazione de' due atti notariali in iscritto, nè di avere libri.

59. Dopo l' esame, la Camera rimette gli atti originali al tribunale civile col suo voto, e con quello de' due notai aggiunti.

Il tribunale, in vista delle carte rimesse dalla Camera, dichiarerà quale degli aspiranti sia meritevole di essere nominato alla piazza vacante, e ne farà rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia *(V. art. 118 a 122)*.

60. L' aspirante dichiarato meritevole presenterà nel M. di G. e G. la sua supplica diretta a Noi per la sua nomina unitamente alla copia legale della dichiarazione di eligibilità del tribunale civile.

61. Ottenuto il decreto di nomina, il nuovo notaio non sarà ammesso all' esercizio del notariato, se prima non giustificherà di aver fatto il deposito prescritto nell'articolo 65, e dimostrerà l' esistenza del patrimonio prescritto coll' articolo 66 della presente legge, e di aver eseguito ciò che si contiene ne' seguenti due articoli *(V. art. 62 e 63)*.

Non eseguendo ciò tra il termine di sei mesi dal dì della nomina, decaderà dalla grazia ottenuta, e dovrà ricorrere nuovamente a Noi per ottenere altra nomina.

62. Dopo fatto il deposito, e giustificata l' esistenza del patrimonio, il notaio nominato presterà innanzi al presidente del tribunale civile, o ad altra autorità che il presi-

dente potrà delegare, il giuramento prescritto dal decreto de' 17 luglio 1815 (1).

63. Dovrà scrivere in un registro destinato a quest' oggetto nella Camera notariale della provincia o valle, il proprio nome e cognome, il nome del padre, la patria e la residenza, e v' imprimerà il segno del tabellionato che avrà prescelto, e della cifra che adoprerà nella contrassegnazione degli atti *(V. art.* 61, 80, 82, 94 *a* 96*)*.

Il segno del tabellionato è una incisione in metallo, con cui il notaio contrassegna ed autentica gli atti. Questo rappresenta lo stemma reale indicato nell' articolo 2 del decreto de' 21 di dic. 1816 (2). Al di sotto degli ordini cavalle-

(1) Col seguente decreto del 17 febbraio 1848 è stata determinata la formola del giuramento in vece di quella contenuta nel decr. de' 17 luglio 1815.

Veduta la Costituzione da Noi sanzionata con Atto sovrano del dì 10 dell' andante mese;

Veduto il decreto de' 17 di luglio 1815; ec. ec.

Art. 1. Tutti gl' impiegati politici civili di qualsivoglia grado e qualità non potranno esercitare le funzioni delle loro rispettive cariche ed impieghi, se non avranno prima prestato il giuramento di fedeltà e di obbedienza a Noi ed alla Costituzione dello Stato, secondo la seguente formola.

» Io N. N. (*nome e qualità*) prometto e giuro innanzi a Dio fedeltà ed ob-
» bedienza a Ferdinando secondo Re del regno delle Due Sicilie, ed esatta
» obbedienza a' suoi ordini.

» Prometto e giuro di compiere col massimo zelo e con la massima probità
» ed onoratezza le funzioni a me affidate.

» Prometto e giuro di osservare e fare osservare la Costituzione spontanea-
» mente proclamata ed irrevocabilmente sanzionata dal Re N. S. per lo Rea-
» me delle Due Sicilie con suo Atto del 10 di febbraio 1848.

» Prometto e giuro di osservare e fare osservare le leggi, i decreti ed i re-
» golamenti attualmente in vigore, e quelli che saranno sanzionati e pub-
» blicati in avvenire ne' termini della Costituzione medesima.

» Prometto e giuro di non volere appartenere ora nè mai a qualsivoglia
» associazione segreta. Così Iddio mi aiuti. »

2. Lo stesso giuramento dovranno prestare tutti gl' impiegati militari; ma per essi alla formola di sopra scritta si aggiungerà ancora la seguente.

» Prometto e giuro di difendere anche con la effusione di tutto il mio san-
» gue le bandiere (o gli stendardi) che S. M. si è degnata di affidarmi. »

3. Per la prestazione di questo giuramento saranno osservati i regolamenti ora in vigore, così per lo modo, come per la forma del compimento di questo atto solenne. (*Pubblic. a' 21 febbraio* 1848.)

(2) Ecco come si compone il regio blasone giusta il decreto de' 21 dicembre 1816.

Art. 1. I nostri stemmi saranno fregiati non solamente de' nostri reali ordini cavallereschi di S. Gennaro, di S. Ferdinando e del merito, e Costantiniano di S. Giorgio, ma benanche del Toson d'oro, della Concezione e del S. Spirito.

2. I suggelli reali non porteranno intorno allo stemma l' indicazione di alcun dipartimento; ma soltanto il nostro nome ed il titolo da Noi preso, cioè: *Ferdinando I Re del regno delle Due Sicilie*, ec. (*Pubblic. a' 22 febbraio* 1817.)

reschi vi debbe essere una striscetta indicante il nome, cognome, officio e residenza del notaio; il tutto per esteso (1) (*V. art.* 82).

64. Adempiute le suddette prescrizioni, il notaio è ammesso all' esercizio delle funzioni del notariato. La Camera ne fa pubblicare ed affiggere l' avviso ne' luoghi soliti della provincia o valle, e trasmette copia di tale avviso al tribunale civile della provincia o valle.

La pubblicazione si eseguirà nello stesso modo come sono promulgate le leggi, e coll' affissione di un avviso alla porta della Camera, e a quella del tribunale civile della provincia o valle, e finalmente nel comune della residenza del notaio.

Il disposto in questo articolo e nel precedente ha luogo anche quando il notaio è già nominato per nuova nostra destinazione a fissare la sua residenza in altra provincia o valle: e ciò indipendentemente dall' altra pubblicazione nella provincia o valle, da cui è traslocato, a norma dell' articolo 87 della presente legge (*V. art.* 68, 87).

65. I notai, prima di essere ammessi all' esercizio del notariato, debbono fare un deposito presso la cassa di ammortizzazione, o dare una cauzione sul gran libro del debito pubblico (*V. art.* 61, 66).

La somma del deposito per Napoli, Palermo e pe' comuni di ventimila e più abitanti, sarà di ducati cinquecento, e la somma della cauzione sarà di ducati venticinque di rendita: pe' comuni di dieci a ventimila abitanti, sarà di ducati trecento, e la cauzione sarà di ducati quindici di rendita: e pe' comuni di una popolazione minore di diecimila abitanti sarà di ducati dugento, e la cauzione sarà di ducati dieci di rendita.

Sulle somme di deposito la cassa di ammortizzazione corrisponderà a' notai l'annuo frutto alla ragione del cinque per cento (2).

66. Dovranno in oltre i notai avere un patrimonio:

per Napoli e Palermo di ducati	1000
pe' comuni di ventimila e più anime	500
per quei di dieci a ventimila anime	300
per quelli al di sotto di diecimila anime	200

Dette rispettive somme saranno da essi costituite o con ipoteca sopra beni fondi e con iscrizioni sul gran libro immobilizzate, o con un deposito in contanti presso la Cassa di ammortizzazione (*V. art.* 61, 65).

(1) Pe' notai certificatori – *Veg.* il decreto de' 19 giugno 1826 qui appresso sotto le addiz. pe' notai certificatori, ed il resc. de' 26 sett. 1836, n.° 38, p. 912 s.

(2) *Veg.* il rescritto de' 26 settembre 1836, n.° 38, p. 912 s.

La Camera conoscerà della sicurezza della ipoteca, e lo riferirà al tribunale civile per l'approvazione.

67. La cauzione suddetta ed il patrimonio sono con privilegio obbligati alle parti pe'pregiudizi che ricevessero dai notai nell'esercizio delle loro funzioni, ed indi al fisco per la soddisfazione delle multe nelle quali incorrono per mancanze in ufizio. A tale effetto la Camera prenderà di officio ed a spese del notaio l'iscrizione presso la conservazione delle ipoteche della provincia o valle, a norma della legge, e la rinnoverà allo spirare di ogni decennio. L'esecuzione però sull'uno e sull'altro non ha luogo prima che sia trascorso il termine non minore di giorni trenta, nè maggiore di mesi tre: da concedersi al notaio per rimborsare le parti o soddisfare le multe (*V. art.* 64 e 65).

68. Se ha luogo l'esecuzione sulla cauzione o patrimonio in tutto o in parte, il notaio resta sospeso dall'esercizio, finchè l'abbia rimesso per intero. Se la reintegrazione non ha luogo fra' sei mesi, si reputa che il notaio abbia rinunziato al notariato. Nell'uno e nell'altro caso la Camera ne darà avviso al pubblico nel modo indicato nell'art. 64, e per mezzo del regio procuratore civile ne darà notizia al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (*V. art.* 64 e 65).

69. Seguendo la morte del notaio, o cessando egli dal notariato, la somma depositata o quella parte a cui la medesima fosse ridotta per alcuno de' motivi indicati, sarà restituita al notaio, o a' suoi eredi, cogl'interessi o rendite non ancora soddisfatte (*V. art.* 65, 66, 85 a 87).

70. Prima però di conseguire la restituzione del deposito o del residuo, è obbligato il richiedente di ottenere dalla Camera notariale, nel cui circondario il notaio cessato o defunto ha avuta l'ultima sua residenza, la pubblicazione di un avviso, con cui si avverta il pubblico della restituzione da farsi del deposito, coll'assegnazione del termine di tre mesi a chiunque pretenda di aver ragione per essere indennizzato (*V. art.* 88 *a* 100).

71. Scorso il termine senza che sia stata esibita alla Camera, che ha fatto pubblicare l'avviso, alcuna dimanda d'indennità, la Camera stessa ne rilascia il certificato agli eredi o al notaio, per lo corrispondente uso, onde ottenere la restituzione della cauzione o del deposito fatto pel patrimonio, la liberazione delle iscrizioni o la radiazione delle ipoteche. In vista di tale certificato e degli altri documenti che potranno occorrere a seconda de' casi, il regio proccuratore civile passerà al direttore della cassa di ammortizzazione, o del gran libro, il certificato ed i documenti anzi-

detti, in vista de' quali sarà immediatamente, e senza bisogno di altro ordine, eseguito il pagamento ordinato nell'articolo 69. Le stesse scritture si passeranno al gran libro, se la cauzione o il patrimonio siensi costituiti in iscrizione, ed alla conservazione delle ipoteche per la rediazione delle iscrizioni. Non viene con ciò tolto a chiunque la facoltà di sperimentare in qualunque tempo, anche dopo la restituzione del deposito, qualunque sua ragione d'indennità, contra il notaio ed i suoi beni, o contra i suoi eredi, finchè l' azione non sia legalmente prescritta. Solo il privilegio sui beni costituiti in patrimonio resterà estinto, e potrà dimandarsi la radiazione dell' iscrizione presa, a norma dell' art. 67 della presente legge *(V. art.* 64, 65, 66*)*.

72. I notai debbono tenere un repertorio a colonne, sopra cui scrivono giorno per giorno, senza lasciarvi bianco e senza interlineazione, ed a numeri progressivi, tutti gli atti e contratti stipulati o inseriti ne' proprî protocolli (1).

Le colonne del repertorio conterranno : - la 1ª il numero progressivo ; - la 2ª il giorno, il mese e l' anno dell' atto, e l'ora, ove dalla legge è prescritta ; - la 3ª la natura dell'atto; - la 4ª i nomi e cognomi delle parti, il loro domicilio ed il nome e cognome de' testimonî ; - la 5ª l' indicazione della cosa che forma il soggetto dell'atto, ed il valor capitale della medesima, qualora sia determinato dall' atto ; - la 6ª colonna è riservata per indicare la data del registro, da farsi all' officio del registro degli atti o contratti in esecuzione della legge de' 21 di giugno 1819.

73. Riguardo a'testamenti mistici, o siano segreti, che vengono consegnati chiusi al notaio, la memoria da farsene nel repertorio contiene il nome, cognome ed abitazione del testatore, e de' testimonî presenti alla consegna, ed il giorno, mese ed anno ne'quali è seguita *(V. L. c. art.* 902 *a* 905*)*.

74. Il repertorio è firmato ad ogni foglio dal notaio, ed è corredato di un indice alfabetico de' cognomi e nomi delle parti.

75. I repertorî vengono somministrati dall' amministrazione del registro e bollo a norma del prescritto nella legge de' 21 di giu. 1819 ; ma prima di farne uso, i notai debbono farli numerare e cifrare in ogni pagina dal presidente della Camera, e contrassegnare col suggello della medesima (2) *(V. art.* 76*)*.

76. È proibito a' notai di valersi di repertorî mancanti delle

(1) *Veg.* il rescritto de' 26 luglio 1817, n.° 36, p. 923 ; ed il rescritto dei 26 settembre 1836, n.° 38, p. 912 *s.*

(2) *Veg.* i rescritti de' 22 apr. 1820 e 12 ott. 1827, n.° 38 e 61, p. 924 *ss.*

formalità prescritte nel precedente articolo. Prevalendosene, sono sospesi per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di quattro, e sono multati in ducati due per ogni atto non registrato, oltre delle altre pene che possono i notai incorrere per contravvenzione alle disposizioni della legge de' 21 di giugno 1819, tanto per le altre indicazioni prescritte nelle colonne del repertorio, quanto per lo registro in esso delle copie, fedi, estratti o certificati *(V. art. 77)*.

77. Il notaio non può cominciare a registrare in un nuovo repertorio, se non è compito il primo, e chiuso coll' apposizione in fine del segno del tabellionato, e della sottoscrizione. La Camera tiene espressamente un libro dinotante la quantità de' repertorî cifrati e contrassegnati di ciascun notaio, ed il tempo della fattane consegna (1).

78. Se il rogito è ricevuto da due notai, sono tenuti amendue di farne registro nel rispettivo repertorio. Ma l'originale e gl' inserti si conservano presso quel notaio, in cui le parti convengono; ed in mancanza di convenzione, presso il notaio più anziano, il quale ne dà una copia autentica all'altro notaio ch' è intervenuto all' atto.

Il notaio che conserva l' originale ha privativamente il dritto di rilasciare copia a chi la richiede, e tutti due adempiono al prescritto nell' articolo seguente *(V. art. 8, 9, 10)*.

79. *(Rif. D. 12 sett. 1828 art. 1-6°.)* Nel corso de' primi venti giorni di ciascun mese i notai faranno pervenire all' archivio notariale della provincia o valle una copia esatta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a' diritti appartenenti ad esso archivio, secondo la tassa annessa alla presente legge, che i notai esigeranno dalle parti, o pagheranno di proprio danaro, salvo il dritto di rimborso contro la parte cui spetta. La copia del notamento può essere in carta non bollata, come quella che debbe essere presentata al ricevitore del registro, in vigore della nostra legge de' 21 di giugno 1819, e la medesima sarà collazionata, e firmata dal notaio coll'apposizione del suo segno del tabellionato *(V. art. 63, 94 a 96)*.

In caso d' inadempimento al disposto nel presente articolo, il notaio sarà sospeso dal suo ufizio pel termine non minore di un mese, nè maggiore di tre; e qualora fra il termine della pena non adempia alla presentazione della copia ed al pagamento de' diritti di archivio, la sospensione sarà protratta sino a tale adempimento (2).

(1) *Veg.* i rescritti citati nella nota all' art. 75.
(2) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.
Art. 79. Nel corso de' primi venti giorni del mese, i notai faranno per-

80. Il notaio non può variare, nè alterare il proprio segno del tabellionato; altrimenti si riguarderà come non apposto, ed il notaio avrà con ciò contravvenuto alle formalità prescritte dagli articoli 40 e 45 *(V. art.* 94 *a* 96, 129*)*.

81. In caso di perdita o smarrimento del segno del tabellionato, non può il notaio sostituirne un altro senza il permesso della Camera notariale *(V. art.* 94 *a* 96*)*.

82. Il nuovo segno del tabellionato porterà nella striscetta indicata nell' articolo 63 il numero di 2°, 3°, ec. secondo che è o il secondo o il terzo segno che il notaio assume; e prima di farne uso, dovrà anche questo imprimere nel libro della Camera colla indicazione del giorno, in cui è seguita tale impressione, come nel detto articolo è prescritto.

83. Se il vecchio segno del tabellionato si rinvenisse, non può il notaio valersene, ma invece lo consegna alla Camera notariale, che lo conserva nel modo col quale dovrà custodire quelli de' notai defunti. Se il notaio vi contravverrà, avrà luogo la disposizione dell'articolo 80 *(V. art.* 94 *a* 96*)*.

84. Ogni notaio è obbligato di tenere esposta nel proprio studio, o sia curia, la tabella delle persone che dal tribunale civile della provincia o valle saranno state interdette, o alle quali sarà stato assegnato un consulente. Egli dovrà scrivere sulla tabella i cognomi, i nomi, le qualità ed il domicilio di tali persone, citando la data della sentenza, tostochè gliene pervenga la notizia per mezzo del regio procurator civile, a norma dell' articolo 424 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi alle parti.

Sez. II - *Della cessazione dall' esercizio del notariato* (V. le addiz. a p. 941 *s.*).

85. Il notaio cessa dal notariato, se viene interdetto dall' amministrazione de' proprî beni o dichiarato decotto. Potrà ciò non ostante ricorrere a Noi per essere riabilitato nel caso di provato mero infortunio senza alcuna sua colpa *(V. art.* 86 *a* 100 - *L. c.* 412 *a* 438*)*.

86. Cessa ancora per rinunzia, e per tutte le cause per le

venire all' archivio notariale della provincia o valle una copia esatta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a'diritti appartenenti ad esso archivio, secondo la tassa annessa alla presente legge, che i notai esigeranno dalle parti, o pagheranno di proprio danaro; salvo il dritto di rimborso contro la parte cui spetta. La copia del notamento può essere in carta non bollata, come quella che debbe essere presentata al ricevitore del registro, in vigore dell' articolo 37 della legge dei 21 di giugno 1819; e la medesima sarà collazionata e firmata dal notaio coll' apposizione del suo segno del tabellionato, sotto pena di ducati quattro e grana 50 per ogni contravvenzione.

quali si perde l' esercizio de' diritti di cittadino, o l' eligibilità a funzioni o impieghi pubblici, e per l' incapacità di essere adoperato come perito ne' giudizî penali, giusta i num. 2° e 7° dell' art. 27 della parte seconda del codice per lo regno delle Due Sicilie (1) *(V. art.* 104-10 *- L. p. art.* 27 *).*

Cessa finalmente in tutti gli altri casi, ne' quali la presente legge stabilisce la pena della destituzione *(V. art.* 6, 26, 27, 30 *- L. c.* 2029 *).*

87. La cessazione dalle funzioni notariali per qualunque causa, o la traslocazione di un notaio in altra residenza fuori della provincia o valle, con permesso sovrano, sarà pubblicata in essa provincia o valle colle ritualità prescritte nell' art. 64, per mezzo di un avviso indicante il nome del notaio, i motivi pe' quali è cessato dall'esercizio del notariato, o il permesso sovrano per la traslocazione. La Camera a spese del notaio medesimo farà pubblicare questo avviso, e ne darà notizia al regio procuratore del tribunal civile, il quale ne farà rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia *(V. art.* 94 *a* 96, 104-10 *).*

SEZ. III - *Delle schede natariali* (V. le addiz. a p. 942 *ss.*).

88. Allorchè accade la morte di un notaio, i suoi eredi debbono darne avviso alla Camera notariale della provincia o valle dell' ultima sua residenza entro due mesi, e passare, coll'assistenza del giudice del circondario, in potere di altro notaio dello stesso luogo, ed in mancanza di questo ad altro notaio di un luogo convicino, tutti gli atti e scritture lasciate dal notaio defunto, previo esatto e distinto inventario, che si formerà in doppio e si sottoscriverà da ambe le parti, per conservarsi uno da colui che adempie la consegna e l' altro dal notaio che la riceve. Dopo l'elasso de' due mesi, qualora non sia seguita la suddetta consegna, tutti gli atti e scritture del notaio defunto saranno confiscati a beneficio dell' archivio notariale. La loro consegna ad un notaio del luogo o di paese convicino sarà nel modo di sopra indicato eseguita per disposizione della Camera della provincia o valle, e gli eredi verranno multati coll' ammenda di ducati quindici (2) *(V. art.* 91, 93 *a* 95, 99, 104-10 *).*

89. *(Rif. D. 12 sett. 1828 art.* 1-7°.*)* Fra il termine di due mesi dalla consegna degli atti originali, i notai conservatori saranno tenuti di far pervenire all' archivio notariale della

(1) *Veg.* il decreto de' 2 settembre 1832 ed il rescritto de' 24 novembre 1834, n.° 72 e 74, p. 941 *s.*

(2) *Veg.* il resc. de' 21 mar. 1823, i dec. de' 4 apr. 1831 e 30 marzo 1833, n.° 75, 78 e 81, p. 942 *ss.*; il dec. de' 26 dic. 1836 nella *collez.* delle leggi; ed i dec. e resc. de' 9 apr. e 13 nov. 1837, n.° 82, 83 e 84, p. 946 *ss.*

provincia o valle un elenco distinto ed esatto di quelli. Detto elenco esprimerà nome, cognome, patria del notaio stipulatore, il nome del padre di lui, l' epoca della stipulazione, il nome delle parti o disponenti, la data e la qualità dell' atto; e rispetto a' testamenti non ancora aperti, il nome del testatore, ed il tempo in cui fu consegnato il testamento. Il conservatore dell' archivio notariale sottoscriverà copia del suddetto elenco dopo averla collazionata coll' originale, e la consegnerà al notaio conservatore per suo discarico. La contravvenzione al disposto del presente articolo soggetterà il notaio ad una multa di ducati trenta, (once dieci siciliane) ed alla sospensione dall'esercizio per lo termine non minore di un mese nè maggiore di sei mesi (1). Se fra il periodo della sospensione il notaio non adempia, la medesima continuerà fino all' adempimento (2) *(V. art. 91, 92, 99, 104-10)*.

90. Il tribunale civile della provincia o valle per l' esecuzione di quanto è disposto ne' precedenti articoli potrà, in caso di bisogno, accordare una dilazione non maggiore di mesi sei, qualora venga chiesta dal notaio o da' suoi eredi, e previo parere della Camera notariale ufficialmente interrogata *(V. art. 92)*.

91. I possessori degli atti e delle scritture notariali, ed i conservatori degli archivi per le scritture consegnate o confiscate potranno fare co' notai conservatori quel contratto o convenzione che loro meglio piacerà sugli emolumenti che possono ricavarsi dalle scritture medesime. In caso che convenzione non esista, i notai conservatori saranno tenuti a corrispondere a' detti possessori la metà de' dritti che verranno a percepire. Gli adempimenti alle scritture forse non ancora eseguiti, e che erano per legge anche a carico del notaio stipulatore, saranno per dritto a carico del notaio conservatore a spese de' possessori.

(1) *Veg.* i decreti de' 18 ottobre 1824, 5 maggio 1827 e 16 agosto 1831, n.° 76, 77, 79, p. 943 *ss.*

(2) La locuzione di questo articolo riformato era la seguente.

Art. 89. Tra 'l termine di due mesi dalla consegna degli atti originali e scritture, i notai conservatori saranno tenuti di far pervenire all' archivio notariale della provincia o valle un elenco distinto ed esatto di quelle. Detto elenco esprimerà il nome, cognome, patria del notaio stipulatore, il nome del padre di lui, l'epoca della stipulazione, il nome delle parti o disponenti, la data e qualità dell' atto; e rispetto a' testamenti non ancora aperti, il nome del testatore ed il tempo in cui fu consegnato il testamento. Il conservatore dell' archivio notariale sottoscriverà copia del suddetto elenco, dopo averla collazionata coll'originale, e la consegnerà al notaio conservatore per suo discarico. La contravvenzione al disposto nel presente articolo sarà multata con un'ammenda di ducati trenta, e colla sospensione dall' esercizio pel termine non minore di un mese nè maggiore di sei.

*

92. Sarà in libertà del conservatore dell' archivio per giusti motivi di verificare l' esattezza degli elenchi medesimi o per mezzo degl' impiegati dell' archivio, o incaricandone il giudice o altro notaio del circondario. Se si verificherà mancanza, la spesa cederà a danno del notaio conservatore: in caso contrario vi soggiacerà l' archivio (1).

93. Ogni ufiziale dello stato civile è nell'obbligo, allorchè accade la morte di un notaio del comune, di passarne immediatamente l' avviso al giudice del circondario. Questi procederà alla suggellazione de' repertori e degli atti notariali del notaio defunto, fino a che non sia provvisoriamente destinato dalla Camera il notaio amministratore, a norma dell' art. 88 della presente legge (2).

94. Nel caso di destituzione, o di cessazione dal notariato, la Camera per mezzo del giudice del circondario fa apporre immediatamente i suggelli alle carte notariali del medesimo, e ne fa eseguire la consegna nel modo indicato nell'art. 88, e fa trasportare il segno del tabellionato nella Camera: il tutto a spese del notaio (*V. art.* 95 e 96).

95. In caso di rinuncia del notaio, o di traslocazione in altra provincia o valle, la Camera fa eseguire la consegna delle carte ed il trasporto del segno del tabellionato nel modo indicato nell' articolo precedente.

96. Ne' casi indicati ne' due precedenti articoli, il presidente della Camera farà eseguire un taglio nella incisione del segno del tabellionato in modo che si rende inservibile, ma possa sempre riconoscersi (*V. art.* 94 e 95).

97. Le schede de' notai defunti possono oppignorarsi e vendersi ad istanza de' creditori che han dritto su di esse, sieno i medesimi tali a titolo gratuito, o lo sieno a titolo oneroso (*V. art.* 98, 100).

98. L' oppignorazione si farà precedente permesso della Camera notariale della provincia o valle, la quale, in vista del titolo esecutivo del creditore, destinerà un notaio amministratore dello stesso comune, ed in mancanza, del vicino comune. Questo amministratore introiterà i dritti, e li terrà in deposito per liberarsi a chi di ragione (*V. art.* 97, 100).

99. La vendita delle schede si eseguirà colle norme prescritte negli articoli 88 e 89 a pena di nullità in caso d'inosservanza delle norme suddette (*V. art.* 97 e 98).

(1) *Veg.* gli atti enunciati nella nota all'art. 88 della presente legge, p. 890.

(2) L' apposizione de' suggelli si adempie ora da' supplenti comunali ai giudici di circondario, ed in loro mancanza o impedimento dalle autorità comunali chiamate a rimpiazzarli, giusta i decreti de' 9 aprile e 13 novembre 1837, n.° 82 e 83, p. 946 s.

100. Non possono essere nè oppignorati, nè venduti gli atti che sono stati rogati, e che si conservano dagli stessi notai in attuale esercizio *(V. art. 97 e 98)*.

SEZ. IV - *Delle Camere notariali* (V. le addiz. a p. 948 *ss*).

101. Nella residenza di ciascun tribunale civile vi sarà una Camera di disciplina notariale. La medesima sarà composta di sei notai che trovansi stabiliti nel distretto del capoluogo.

Nelle città di Napoli e di Palermo i notai componenti la Camera saranno al numero di dieci (1) *(V. art. 30, 104 a 106, 109)*.

102. Tra i componenti la Camera vi sarà un presidente ed un cancelliere (2).

Il cancelliere distende le deliberazioni della Camera, le controfirma, ne rilascia le copie e custodisce tutte le carte.

103. Il presidente, il cancelliere e gli altri componenti le Camere notariali saranno eletti da Noi sopra liste doppie che ci saranno inviate da' tribunali civili di ciascuna provincia o valle. Saranno rinnovati in ogni anno per metà. La metà che dee rinnovarsi dopo il primo anno, sarà estratta a sorte: negli anni consecutivi uscirà quella parte che avrà finito il biennio (3).

104. Le Camere notariali avranno le seguenti attribuzioni:

1. Manterranno la disciplina tra i notai;

2. Eserciteranno la censura su de' medesimi con esortazioni private e con riprensioni in pubblica Camera;

3. Preverranno, o concilieranno tutte le controversie tra i notai per cagione dell' esercizio delle loro funzioni, ed in caso che non riescano, daranno il loro parere sulle medesime;

4. Preverranno, o concilieranno egualmente tutte le querele o richiami delle parti contro de' notai per ragione delle funzioni notariali, senza pregiudizio dell' azione innanzi a' tribunali, se vi è luogo;

5. Daranno il loro parere sulle difficoltà concernenti gli onorarî e le vacazioni de' notai, e su tutte le controversie notariali appartenenti alla cognizione de' tribunali ordinarî, quante volte ne saranno richieste da' tribunali suddetti;

6. Eserciteranno nell' esame degli aspiranti e pe' notai nuovamente eletti, le funzioni prescritte cogli articoli 57 e

(1) I componenti le Camere notarili non godono veruna garantia per reati in ufizio - *Veg.* il rescritto de' 13 maggio 1837, n.° 88, p. 949 *s*.

(2) *Veg.* i decreti del 1° febbraio 1820 per la supplenza, e 3 marzo 1827 per gl' impedimenti di parentela, n.° 85 e 87, p. 948 *s*.

(3) *Veg.* il rescritto de' 29 novembre 1824, n.° 86, p. 949.

58; come ancora nella conferma de' notai antichi, le attribuzioni contenute nel titolo V. della presente legge;

7. Procederanno alla visita de' protocolli a norma dell' articolo 30 della presente legge (1);

8. Ammoniranno i notai delle mancanze alle quali la legge non ha comminata multa: in caso di recidiva il notaio sarà multato nella somma non maggiore di ducati 15, al quale effetto la Camera ne trasmetterà il verbale al tribunal civile col suo parere;

9. Rapporteranno al regio procurator generale presso la gran Corte criminale, al regio procuratore presso il tribunale civile, ed al giudice del circondario secondo la gravità de' casi, tutti i reati e le mancanze de' notai. La gran Corte criminale, il tribunal civile o il giudice del circondario pronunzierà contro de' medesimi le pene afflittive, la sospensione o la multa a norma delle leggi;

10. Eserciteranno la vigilanza e le funzioni prescritte cogli articoli 86, 87, 88 e 89 ne' casi di morte, destituzione, cessazione, rinuncia o traslocazione da una provincia o valle all' altra di un notaio esercente;

11. Formeranno gli elenchi de' notai in attuale esercizio, e li trasmetteranno a' tribunali civili rispettivi. I regi procuratori presso de' medesimi li dirameranno a' giudici de' circondari della provincia o valle, e ne trasmetteranno copia al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;

12. Rappresenteranno tutti i notai della provincia o valle in tutto ciò che riguarda i loro dritti ed interessi comuni.

105. Nella Camera di disciplina notariale saranno trattati gli affari della sua competenza nel modo seguente. Il presidente vi riferirà ciò che occorre o egli stesso, o per l' organo de' relatori che destinerà per giro tra i componenti la medesima. Il presidente tutte le volte che fa da relatore, o il relatore da lui destinato, proporrà alla Camera, in seguito del rapporto, il suo voto che sarà deliberativo. La Camera risolverà a maggioranza di voti.

106. La Camera non potrà deliberare se non sono presenti almeno due terzi de' suoi componenti. Per Napoli e Palermo se ne richiede almeno la metà. In caso di parità, il voto del presidente sarà preponderante *(V. art.* 101 e 102 *)*.

107. Nel darsi il voto sulla idoneità degli aspiranti esami-

(1) Con decreto de' 17 ottobre 1821 fu ordinato per la Sicilia che la visita si eseguisse da uno de' componenti a ciò delegato, il quale doveva accedere in ciascun anno ne' comuni ove risedevano i notai – Cotesto metodo venne rivocato con dec. de' 29 marzo 1844 – *Veg.* i detti dec. nella *collez.* delle leggi.

nati interverranno i due notai aggiunti, i quali voteranno unitamente a' componenti la Camera, che non potranno essere minori di due terzi o della metà, giusta l' articolo precedente (*V. art.* 106).

108. Le Camere notariali esigeranno i dritti stabiliti nell' articolo della tariffa annessa alla presente legge, ed inoltre percepiranno il terzo delle multe inflitte a' notai della provincia o valle, fatta che ne sarà l' esazione, e dedotte le spese non ricuperabili dalle parti condannate (*V. art.* 142).

Il prodotto di tali proventi sarà impiegato primieramente per le spese necessarie al mantenimento della Camera, ed il di più sarà in fine di ogni tre mesi distribuito fra il presidente, il cancelliere ed i componenti la Camera nel modo seguente. Al presidente parte doppia: al cancelliere una parte e mezzo: ed una parte a ciascuno de' componenti la Camera.

109. I presidenti, i cancellieri, i componenti le Camere, e quelli che hanno prima esercitato le stesse funzioni, saranno in proporzione della durata de' loro servigi gradatamente considerati nelle perizie e negli altri atti affidati dalla legge al ministero de' notai, da ordinarsi dalle gran Corti e tribunali, o da' loro presidenti.

TIT. III-DEGLI ARCHIVÎ NOTARIALI (V. addiz. a p. 951).

110. Presso ciascuna Camera notariale vi sarà un archivio in cui si raccorranno e custodiranno le copie de' repertorî e tutte le scritture, rogiti, libri notariali che si trovassero uniti e conservati in altri archivî della provincia o valle, e che per le disposizioni della presente legge non debbono o non possono rimanere presso de' notai esercenti; come ancora gli atti o protocolli di quei notai defunti, che non vorranno conservarsi da altro notaio del distretto.

111. In ciascun archivio vi sarà una cassa per l' introito delle multe incorse da' notai pe' casi preveduti dalla presente legge, del pari che de' diritti di archivio stabiliti nella tariffa annessa alla medesima (1).

112. Per assicurare l' esazione de' diritti dovuti all' archivio, allorchè i notai presentano le copie de' loro repertorî, vi sarà un registro nel quale, mese per mese, sarà notata la esibizione delle copie de' repertorî di ciascun notaio, e le tasse pagate; ed in corrispondenza del medesimo vi sarà un secondo registro a bollette doppie contrassegnate ad ogni foglio colla firma del conservatore e col suggello dell' archivio, secondo il modello annesso alla presente legge. I notai

(1) *Veg.* per la riscossione delle multe e de' diritti di archivio i decreti de' 4 ottobre 1831 e 1° luglio 1832, n.° 63, 64, p. 927 *ss.*

per riscontro della consegna delle copie de' repertorî e del pagamento delle tasse, riceveranno la bolletta figlia, la quale debbe essere perfettamente conforme alla bolletta madre che resta nel secondo registro.

113. Non è permesso di entrare o rimanere in archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere, o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume nelle stanze ove si conservano carte. I contravventori sono multati in ducati 15, oltre la privazione dell' impiego.

114. Il presidente della Camera notariale sarà il conservatore dell' archivio. Egli è incaricato di conservare colla massima precauzione le copie de' repertorî, i libri e le scritture notariali, di disporle, riordinarle in modo che sia facile di rinvenire quelle scritture o notizie di cui possa aversi bisogno.

Egli invigilerà perchè segua la regolare presentazione delle copie de' repertorî e di tutte le altre carte e segni dei tabellionati inutilizzati che debbono essere conservati in archivio; e nel caso di mancanza, ne renderà informato il regio procuratore presso il tribunal civile della provincia o valle, o la Camera notariale, secondo la diversità de' casi, onde potersi procedere a quanto è prescritto nella presente legge.

115. Il cancelliere della Camera notariale sarà il cassiere dell' archivio per introitare le multe incorse da' notai, ed i diritti dell' archivio, a norma della tassa annessa alla presente legge. A tale oggetto sarà obbligato a dare idonea cauzione nella somma che sarà definita dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Il cassiere eseguirà il pagamento di tutte le spese occorrenti per l' archivio in vista del mandato che sarà spedito dal conservatore, e che sarà *vistato* per la regolarità del pagamento dal regio procuratore presso il tribunal civile.

In ogni trimestre si farà la contata della cassa per verificare se esistano tutte le somme introitate, sotto la cura e vigilanza del regio proccuratore civile e del conservatore dell' archivio.

Nel principio dell' anno, e precisamente nel corso del mese di gennaio, il cassiere renderà il conto formale della gestione dell' anno precedente, alla presenza del regio procuratore civile, di un funzionario dell' amministrazione del registro e del bollo, che sarà destinato dal direttore della provincia o valle, e coll' intervento del conservatore è di due de' componenti la Camera estratti a sorte (1).

(1) Modificato pe' dec. de' 4 ott. 1831 e 1° lug. 1832, n.° 63, 64, p. 927 *ss*.

Gli avanzi che si troveranno in cassa, dedotte tutte le spese, saranno versati a' ricevitori del registro del luogo ove risiede la Camera notariale.

Il cassiere stenderà il certificato in piedi di tutte le carte che saranno rilasciate dall' archivio, e vi apporrà il suggello dell' archivio medesimo. Il certificato dichiarerà l' estrazione fatta dall' originale esistente nell' archivio tra gli atti del notaio che sarà individuato col nome, cognome, paternità e residenza, porterà la data dell' estrazione, ed indicherà i difetti dell' originale, se ve ne hanno, e se sono tali che altrimenti non potrebbero scorgersi nella copia.

Il cassiere dell' archivio è autorizzato a ritenere per sua indennità il cinque per cento sulle somme che saranno introitate dalla cassa di archivio.

116. Alle copie da estrarsi dall' archivio è comune il disposto negli articoli 39, 40 a 45, 47, 48 e 49.

117. Presso ciascun archivio vi sarà quel numero d'impiegati che il bisogno esigerà, e che sarà determinato dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia in vista degli stati che ne formeranno i tribunali civili, sulla proposizione de' conservatori e cassieri rispettivi (1).

TIT. IV - DELLE ATTRIBUZIONI DE' TRIBUNALI CIVILI RELATIVAMENTE A' NOTAI, ALLE CAMERE ED AGLI ARCHIVÎ NOTARIALI (V. le addiz. a p. 952 *ss.*).

118. I tribunali civili in ordine agli aspiranti al notariato esercitano le facoltà loro attribuite cogli articoli 56, 57, 58 e 59 della presente legge.

119. Essi procedono in tutti i casi di multe, di sospensione, cessazione e destituzione contro i notai della provincia o valle di loro giurisdizione, tanto ad istanza delle parti, quanto del pubblico ministero, sia che questo agisca per denunzia della Camera notariale, sia per notizia direttamente pervenutagli della mancanza che vi dia luogo (2).

120. Le sentenze de' tribunali civili, tranne i casi di multe, saranno soggette ad appello, il quale sarà meramente devolutivo.

121. I tribunali civili, in caso che sorga dubbio, potranno richiamare così i protocolli che sono stati già visitati dalla Camera, come tutte le carte per le quali la Camera avrà sercitato la sua attribuzione di censura; e ciò ad oggetto di osservarne la regolarità. Nel caso che scorgeranno difetto nell' atto di visita, o nella deliberazione di censura, il regio

(1) *Veg.* il decreto de' 14 luglio 1824, n.° 91, p. 951.

(2) *Veg.* i decreti de' 12 agosto 1822 e 23 settembre 1829, ed i rescritti dei 2 maggio e 13 dicembre 1834, n.° 92, 94, 96, 97, p. 952 *ss.*

procurator civile rispettivo ne farà rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per quelle misure che si crederanno convenienti in via economica, senza intanto ritardare i provvedimenti di giustizia che è incaricato di promuovere.

122. I tribunali invigileranno per lo regolare mantenimento dell' archivio, e perchè sieno osservate esattamente le disposizioni della presente legge relativamente alla presentazione delle carte e degli oggetti che gli appartengono, e per la diligente conservazione de' medesimi e dell' ordine prescritto.

A quest' oggetto potranno far visitare l' archivio da uno o più giudici del collegio, ma dovranno farlo di necessità in ogni anno, e dar conto del risultamento al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

TIT. V - De' notai attuali (V. le addiz. a p. 957 *ss.*).

123. Sono conservati tutti i notai del nostro regno delle Due Sicilie, che hanno attualmente titolo legittimo di esercitare il notariato. Essi potranno esercitarlo in tutta la provincia o valle in cui hanno la loro residenza, e si uniformeranno alla presente legge in ogni sua parte, sotto le pene e multe in essa comminate.

124. I notai conservati, i quali non abbiano finora adempito a quanto è prescritto in questo articolo e ne' seguenti, hanno l' obbligo, nel corso di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, o dal giorno della istallazione delle Camere notariali, qualora non trovinsi ancora istallate, di presentare alle rispettive Camere i titoli e le patenti giustificanti la loro ammessione al notariato, secondo le leggi e consuetudini vigenti nel tempo e nel luogo ove sono stati ammessi, e di giustificare l' esistenza del patrimonio richiesto dalle antiche leggi, o di supplirne la mancanza, senza di che non potranno continuare nell'esercizio del notariato.

Se la Camera non trova eccezioni, spedisce al notaio il corrispondente certificato. Nel caso opposto riferisce e rimette le carte al tribunale civile, il quale, inteso anche il notaio, ingiunge alla Camera o di spedire il certificato o di sospendere immediatamente il notaio nelle forme prescritte (1).

125. Ottenuto il certificato suddetto i notai sono nell' obbligo di presentarlo al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia unitamente alla dimanda a Noi diretta ad oggetto di ottenere il decreto di conferma, nel quale

(1) *Veg.* il rescritto de' 10 giugno 1826, n.° 106, p. 961 *s.*

verrà indicata l'epoca della loro ammessione ed il luogo della loro residenza.

I notai attuali de' nostri dominî al di là del Faro potranno presentare il certificato colla dimanda nel primo ripartimento del Ministero di Stato presso il nostro Luogotenente generale.

I notai confermati riceveranno la spedizione del suddetto decr. per mezzo de' tribunali civili e delle Camere notariali rispettive, senza che sieno soggetti a dritto o spesa alcuna.

126. Se essi mancano di esibire alla Camera nel termine stabilito di quattro mesi i documenti comprovanti la loro ammessione, o se non giustificano di aver presentata la domanda per la conferma tra il termine di due mesi dopo ottenuto il certificato, decadono dalla carica della loro professione.

La pruova della presentazione della dimanda col certificato dovrà risultare da un attestato che sarà loro rilasciato dall'ufiziale del Ministero di Stato, incaricato per tale oggetto.

127. Entro due mesi dopo il riportato decreto di conferma, i notai debbono adempire al prescritto negli articoli 62 e 63 della presente legge sotto la stessa pena dell' articolo precedente.

128. I notai confermati, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono nell' obbligo di rimettere all' archivio notariale rispettivo, dopo la sua istallazione, un elenco fedele ed esatto di tutti gli atti e rogiti da essi solennizzati pel passato, in cui verrà indicato il nome delle parti e de' disponenti, la data e qualità dell' atto; e rispetto a' testamenti segreti non ancora aperti, il nome del testatore, e del tempo in cui furono loro consegnati.

Mancando i notai all' adempimento di quest' obbligo nel tempo stabilito, incorreranno nella multa di ducati quindici, ed il conservatore dell' archivio farà eseguire l' elenco nella casa del notaio moroso a di lui spese (1).

129. I notai attuali ne' reali dominî al di là del Faro, finchè non abbiano presentato il segno del tabellionato, continueranno a contrassegnare gli atti come per lo addietro.

Dopo aver presentato il segno del tabellionato, i notai debbono usar questo anche nella spedizione delle copie e degli estratti degli atti e rogiti ricevuti prima della presente legge.

TIT. VI - DEGLI ONORARÎ E DELLE TASSE (V. addiz. p. 967 *ss.*)

SEZ. I - *Competenza de' dritti pe' notai, per le Camere e per gli archivî* (V. le addiz. a p. 967).

130. Per la compilazione o rogito degli atti o contratti,

(1) *Veg.* i decreti de' 18 ottobre 1824, 3 maggio 1827, 16 agosto 1831 e 30 ottobre 1836, n.° 76, 77, 79 e 111, p. 943 *ss.* e 966.

comprese le narrative, i patti accessori, e tutt' altro di sostanza dell' atto e contratto, e compresa la consegna di una prima copia autentica, è dovuto al notaio l' onorario rispettivamente fissato nella tariffa annessa alla presente legge (1).

131. Oltre l' onorario, il notaio esige l'importo della carta bollata, della scrittura dell' originale e della prima copia; il dritto del repertorio e dell' archivio; e finalmente l' accesso e le diete, se vi ha luogo: il tutto nelle misure rispettivamente fissate nell' annessa tariffa.

132. Il notaio ha dritto di obbligare la parte principalmente interessata a levare la prima copia dell' atto o contratto. Se più parti vi hanno un eguale e principale interesse, il notaio obbliga una di esse a sua elezione, salvo il contributo fra loro (*V. art.* 135 e 136).

133. La parte che riceve la prima copia in forma esecutiva, dee pagare l' intero onorario stabilito così per lo rogito che per la copia suddetta, e gli altri dritti e spese, a norma degli articoli precedenti. Per ogni altra copia in forma esecutiva ricercata da chi ne abbia il dritto, il notaio esige soltanto il terzo dell' onorario stabilito per le copie suddette, oltre l' importo della carta bollata e della scrittura.

134. Concorrendo due notai a rogare lo stesso atto o contratto, è dovuto un solo onorario, oltre l'importo della carta bollata e della scrittura, anche per la copia autenticata che dee custodirsi dal secondo notaio intervenuto nell' atto medesimo: il solo onorario per lo rogito è diviso tra essi, ma il dritto del repertorio e dell' archivio del pari che l'accesso e le diete, se hanno luogo, son dovute sì all'uno che all'altro de' due notai.

135. Per le altre copie che il notaio rilascia, oltre a quella in forma esecutiva per gli estratti ed attestati istrumentari, e pei certificati, è fissato il rispettivo onorario nell' annessa tariffa.

136. Il disposto nell' art. 132 non ha luogo per gli atti di ultima volontà che dopo la morte del disponente, nel solo caso in cui il testamento o la disposizione non sia stata rivocata.

Se il testamento sia stato rivocato, e non ne venga chiesta copia, non compete al notaio alcun onorario, salva la tassa fissata nell' annessa tariffa da pagarsi nell' atto del rogito. Che se l' erede, o altri ne voglia la copia, paga la metà: ma se la copia è richiesta e levata dal testatore prima della rivocazione, il notaio ha dritto all' intero onorario.

137. Per gli archivi, e per gli altri atti delle Camere notariali, sono fissati i rispettivi diritti nell' annessa tariffa.

(1) *Veg.* il decreto de' 14 luglio 1838, n.° 112, p. 967.

138. Per gli atti celebrati prima di questa legge e per le copie de' medesimi si conservano le tasse, mercedi ed onorarî che erano in vigore prima della legge medesima.

139. Rispetto a' casi non contemplati, le tasse debbonsi regolare con analogia agli espressi nell' annessa tariffa.

140. I notai sono tenuti di specificare in piedi di ciascun atto e di ciascuna copia di esso tutta la spesa di onorario e tasse occorsa per la stipula del medesimo e della copia, indicandone il totale per esteso, e sottoscrivendolo. In caso di omessione saranno sottoposti alla multa di ducati due, salve le pene più gravi prescritte dalle leggi in vigore in caso di esazione di dritti maggiori, e non dovuti.

Sez. II - *Tariffa de' diritti pe' notai, per le Camere e per gli archivi notariali* (V. le addiz. a p. 967 *ss.*).

141. I dritti e le competenze pe' notai saranno i seguenti:

1° Per gl' istrumenti di mandato generale *ad negotia*, di riconoscimento di figli naturali, d' assunzione di tutela, di promessa di vendita, di convenzione o di rettificazione di confini, di pace o remissione in rogito a parte, e fuori degli atti, e per qualunque altro istrumento di oggetto inestimabile e non ispecificato ne' seguenti articoli, l' onorario è di ducato (1) . . . . 1 »

2° Per le procure speciali *ad negotia* l' onorario è di grana 60

Per le procure *ad lites* 60

Per gli atti in brevetto, a norma dell' articolo 34, qualora contengano una obbligazione reciproca tra le parti, se questa non oltrepassa i ducati dieci, l' onorario è di grana. 20

Al di là di questo valore è di grana 30

3° Per gl'istrumenti di prestito ad interesse, pegno, imposizione o estinzione di censo; censi vitalizî sopra capitali; costituzioni o restituzioni di dote, anche in istabili; imposizione d'ipoteca, cessione o assegnazione di crediti, azioni e dritti, quando l' ipoteca e la cessione sieno in un atto separato, per gl'istrumenti di comunione, società, soccio, locazione di opera, vendita di cose mobili, transazione sopra quantità e cose mobili e per tutti gli altri contratti tanto nominati, che innominati, purchè non contengano traslazione di dominio di stabili, e non sia per alcuno di essi diversamente disposto nella

(1) *Veg.* il decreto de' 10 gennaio 1827 per l' onorario dell' atto di deposito di un testamento olografo, n.° 116, p. 969.

presente tariffa, se il valore della cosa cadente in contratto non ecceda i ducati cento, l'onorario è di duc. . 1 »

Eccedendo, sino a ducati tremila si pagano oltre a ciò, per ogni cento ducati di aumento, grana. 30

Da ducati tremila fino a qualunque somma, per ogni cento ducati di aumento, grana. 20

L'onorario però in qualunque modo non può eccedere i ducati ottanta.

4° Per gl'istrumenti di comunione o società coniugale a titolo universale, o ristretta a' beni, e ad oggetti particolari di esclusione di detta comunione, o di separazione di beni stipulati tra'coniugi, qualunque sia il valore de' beni assoggettati o esclusi dalla comunione, duc. 1 »

Se l'esclusione o la restituzione è convenuta nel rogito dotale, la tassa in questo caso è di grana. 50

5° Pe' rogiti di donazione fatta agli sposi o a' figli in contemplazione di matrimonio, e durante il medesimo; per la rivocazione delle donazioni ne' casi in cui è permessa; e per gl'istrumenti di prestito senza interesse, di comodato e di deposito, compete il terzo dell'onorario fissato al num. *3°*.

6° Per gl'istrumenti di assoluzione, pagamento o liberazione in atto separato, compete il terzo dell'onorario fissato al num. *3°*. Ma l'onorario non può essere minore di un ducato, nè maggiore di ducati quaranta.

7° Per gl'istrumenti di reso conto di tutela, o di altra amministrazione, ne'quali il tutore, curatore o amministratore riportasse un' assoluta liberazione e quietanza, l'onorario è di ducato. . . . . 1 »

8° Se dal reso conto il tutore, curatore o amministratore risulti debitore o creditore, per la confessione ed obbligazione relativa, la tassa si regola a norma del num. *3°* sul totale della somma di cui risulta creditore o debitore.

Pe' rogiti di società la tassa si fa soltanto sul capitale e non sull' opera o sull' industria.

9° Per gl' inventarî anche di stabili, eseguiti fuori di giudizio, l'onorario è fissato per lo terzo di ciò che è stabilito nel num. *3°*. Ma esso non può essere minore di un ducato nè maggiore di ducati ottanta.

Il notaio conseguisce in oltre la dieta ed i viaggi e cibarî, come al num. *34°*.

10° Per gl' istrumenti di rinuncia alla lite, se per la rinuncia non è convenuta alcuna somma, ha luogo la tassa secondo il num. *1°*.

La tassa si raddoppia, se la rinunzia porta in oltre una generale rimessione o reciproca assoluzione di ogni pretensione, anche fuori delle cose portate in giudizio.

Se la generale rimessione è stipulata in rogito separato, e indipendentemente dal recesso della lite, compete l'onorario semplice nella misura fissata nel num. 1°.

11° Per l'istrumento di sicurtà prestata in atto separato per lo stesso oggetto da una o più persone in forza di una nuova convenzione, compete il terzo dell' onorario fissato nel num. 3°.

Non può però esser minore di ducato uno, nè maggiore di ducati quaranta.

Se la sicurtà è prestata in vigore di una precedente convenzione, non compete che ducato . . . . 1 »

Se in fine la sicurtà è prestata nello stesso rogito dell' obbligazione principale, e l' importo non oltrepassa i ducati cento, competono grana 60

Eccedendo tal somma, ducato 1.20

12° Per gl' istrumenti di nominazione di uno o più arbitri, fatta da una o più persone, compete ducato. . 1 »

13° Per gl' istrumenti di compra, vendita, cessione o assegnazione *in solutum* di beni stabili o dritti immobili, se il valore della cosa cadente in contratto non eccede i ducati cento, compete ducato 1.50

Eccedendo, sino a ducati tremila si pagano in oltre, per ogni cento ducati di aumento, grana 40

Da tremila sino a qualunque somma, per ogni cento ducati, grana 30

L' onorario però in qualunque caso non può eccedere i ducati cento.

14° Per lo rogito di permutazione è dovuto l'onorario sopra la metà dell' importo delle cose permutate; se non che, quando siavi eccesso per una parte, per questo eccesso si fa la tassa sull' intero importo del medesimo.

15° Per gl' istrumenti di locazione a tempo si fa il cumulo delle pensioni di tutto il tempo del convenuto contratto, e si tassa in un terzo dell' onorario fissato al num. 3°. La tassa però non debbe eccedere il terzo dell' onorario sul cumulo di anni diciotto.

16° Per le investiture livellarie, se trattasi di una enfiteusi perpetua, la tassa si regola come al num. 13° sopra due terzi del valore degli effetti dati a livello.

Se si tratta di enfiteusi a più generazioni, si tassa come al num. 13°, ma sopra la metà del valore.

Se di enfiteusi ristretta alla vita del livellario, si fa la

tassa sulla metà del cumulo de'canoni per anni diciotto quando il livellario non eccede l' età di anni quaranta. La tassa si fa sulla metà del cumulo per anni quindici, quando il livellario oltrepassa l' età di anni quaranta, e non eccede quella di cinquanta.

Quando il livellario oltrepassa i cinquant' anni, ma non eccede i sessanta, la tassa si fa sulla metà del cumulo per anni dieci.

Se il livellario eccede i sessant' anni di età, la tassa si fa sulla metà del cumulo per anni sette.

17° Quando nel rogito non consti del valore de'fondi dati ad enfiteusi, questo si forma sul canone in ragione di ducati cinque per cento, cioè ad ogni ducati cinque di canone si dà il valore di ducati cento.

Gl' istrumenti di locazione perpetua a più generazioni o a vita si tassano come l' enfiteusi ne' rispettivi casi.

18° Per l' assegnamento o costituzione di usufrutto in via di contratto, se l'usufrutto è convenuto a tempo, si tassa come nelle locazioni: se è convenuto a vita o a più generazioni, si regola la tassa come nell' enfiteusi.

19° Per le rinnovazioni e ricognizioni d'investiture di livelli l' onorario è come al num. 1°.

Anche allorchè la rinnovazione comprende la remissione espressa della incorsa caducità, l'onorario della nuova investitura è come nel detto num. 1°.

20° Per la ricompra o affrancazione, se questa è stata convenuta nel rogito di vendita o in altro rogito precedente, e siegua dentro il termine convenuto o prorogato, la tassa è di ducato . . . . 1 »

Se dopo trascorso il detto termine, si tassa il terzo dell' onorario fissato rispettivamente ne' num. 2° e 13°.

21° Per lo patto di ricompra convenuto in rogito separato dalla vendita la tassa è di ducato. . . . . 1 »

22° Per le divisioni la tassa si regola sopra la metà del valore totale della sostanza che cade in divisione, a norma del num. 5°. Il totale onorario non può eccedere i ducati cento.

23° Per gl' istrumenti di transazione la tassa si regola sopra il valore di ciò che espressamente vien dato o rispettivamente rimesso e promesso per prezzo della transazione, senza riguardo alle pretensioni che i transigenti avessero prima l' uno contro l' altro: e ciò a norma del num. 5°, se sien date, rimesse e promesse cose mobili, ed a norma del num. 13°, se sien dati, rimessi e

promessi stabili, o dritti immobili. Il totale dell' onorario però non può eccedere ducati cento.

Quando non fosse dedotta, promessa, data o rimessa cosa alcuna specificatamente di quantità, prezzo o valore certo; e quando la transazione consistesse tutta in una sola generale remissione, assoluzione e quietanza da ogni pretensione e ragione che l' uno avesse o potesse avere contro l' altro, la tassa è di ducato . . . . . 1 »

24° Per gl' istrumenti di donazione fra vivi, a riserva delle donazioni di cui al num. 5°, e pe' testamenti tanto per atto pubblico, quanto mistici, è dovuto lo stesso onorario che resta fissato ne' contratti traslativi di dominio, come al num. 15°, computato sul valore della sostanza disposta. L'onorario però non può eccedere ducati cento.

25° Se la donazione o il testamento è a favore di ascendenti o discendenti, l' onorario è di un terzo, e non può eccedere i ducati quaranta; se è a favore dei parenti collaterali, l' onorario è della metà, e non può eccedere ducati ottanta.

26° Pe' testamenti mistici o sia segreti, il notaio esige nell' atto del rogito l' onorario di ducato. . . . . 1 »

Pe' testamenti nuncupativi, o sia pubblici, il notaio esige nell' atto del rogito l' onorario di ducati . . . 2 »

Alla morte del testatore, se il testamento non è rivocato, il notaio esige, oltre alla consegna della prima copia, l' intero onorario fissato ne' numeri 24° e 25°.

Il detto onorario progressivo è dovuto al notaio sulla sola sostanza disponibile per testamento, a norma degli articoli 829 ad 832 della parte terza del codice per lo regno delle Due Sicilie.

27° Per la semplice rivocazione del testamento, la quale non contenga una nuova disposizione, ducato . . 1 »

28° Per lo rogito di accettazione di eredità o di legato, qualunque sia il numero delle persone, ducato. . 1 »

29° Per l' assistenza del notaio all' apertura del testamento mistico, ducato . . . . 1 »

30° Per la ratifica ed approvazione di un rogito anteriore, fatta da una o più persone, ducato. . . . . . . 1 »

31° Per gli atti compresi nello stesso istrumento, se sono relativi al contratto principale, e non formano un contratto distinto, come sono le accollazioni o assunzioni di debiti, le cessioni di eredità, delegazioni e simili, non compete alcun onorario.

32° Se in uno stesso rogito vengono cumulati più

contratti distinti, compete l' intero onorario sul contratto di maggior valore, e la metà sopra ciascuno degli altri, purchè il totale non ecceda i ducati cento.

33° Pel registro dell' atto nel repertorio, e per ciascun notaio intervenuto nella stipula, son dovute gr. (1) 10

34° Per l' accesso del notaio alla casa della parte o altrove, fuori della sua abitazione, ma entro il comune, sono dovute grana. 20

Se fuori del comune, ed in distanza oltre un miglio a titolo di dieta ed accesso uniti insieme, son dovute gr. 60

E così la metà in proporzione, oltre le spese di viaggio e de' cibarî.

35° Per le copie in forma esecutiva l' onorario è il quarto dell' onorario fissato per l' atto di cui si dà la copia, purchè non sia minore di un ducato nè maggiore di quindici. Per tutte le altre copie, e per gli estratti o attestati testamentarî che contengono una particola o un epilogo dell'atto stesso, il notaio esige, oltre la scrittura e l'importo della carta bollata, se la somma non eccede i ducati cento, grana 40

Fino a ducati mille, ducato . . . . 1 »

Per qualunque somma maggiore, ducati . . . . 2 »

La stessa tassa ha luogo pe' notamenti al margine di qualunque atto.

36° Per la scrittura dell'atto originale e delle copie, il notaio, oltre l' importo della carta bollata, esige per ogni foglio a due facciate scritte in carattere chiaro e ben formato di linee trenta per ogni facciata, e di lettere venti almeno per ogni linea per gli originali, e di lettere trenta almeno per le copie, grana (2). 10

Se la scrittura sia in una sola facciata, o l' ultimo foglio non sia tutto scritto, si paga non pertanto l' intera mercede di grana. 10

37° Per la semplice collazione che fa il notaio di una copia con qualche originale, o copia autentica di un atto che non sia stato da lui rogato, e pel certificato relatîvo, esige grana 20

Se l' originale col quale si è fatta la collazione eccede i sei fogli a due facciate, gli compete in oltre per ogni foglio eccedente i fogli sei grana. 05

38° Per qualunque altro certificato che fosse fatto da un notaio oltre la tassa delle scritture, come al num. 36°, ed oltre l' importo della carta bollata, esige grana . 20

(1) *Veg.* il rescritto degli 11 agosto 1821, n.° 114, p. 968.
(2) *Veg.* il rescr. de' 27 maggio 1820 pel numero de' righi, n.° 113, p. 967 s.

39° Per la semplice ostensione di qualunque atto di cui non si cerchi copia estratta o attestato relativo esige grana 20

40° Per gli atti giudiziarî che si eseguiranno da' notai, si osserveranno le tariffe rispettive.

142. I dritti e le competenze delle Camere notariali sono le seguenti:

1° Per l'esperimento d'idoneità al notariato, per ciascun componente la Camera intervenuto all'esame, compresi il presidente e il cancelliere, ed i due notai aggiunti, sono dovuti ducati . . . . 2 »

Non riuscendo il candidato nell'esperimento, non paga che la metà degli emolumenti fissati di sopra. Questo dritto sarà diviso agli esaminatori terminato l'esame senza osservarsi la proporzione prescritta dall' articolo 108 della presente legge (1).

2° Per qualunque rapporto o consulta da farsi dalla Camera ad istanza di parte son dovute grana 60

3° Per ogni lettera di uficio ad istanza di parte, gr. . 10

4° Per lo certificato prescritto nell' art. 124, grana. 30

5° Per la formazione delle tasse degl' istrumenti a dimanda del notaio o delle parti, senza che vi sia controversia, se l' onorario tassato non eccede ducati cinque, son dovute grana 20

Eccedendo ducati cinque fino a venti, grana. . . . 40

Da ducati venti in avanti il due per ogni cento della somma tassata.

6° Se la tassa vien fatta in seguito di controversia delle parti o del notaio, compete in oltre l' importo dei rapporti o lettere di officio, che possono occorrere.

7° Per ogni avviso da affiggersi, grana 10

Ciò oltre la spesa della pubblicazione ed affissione.

8° Per gli accessi e le visite ad istanza di parte, e per le visite di ufizio, alle quali abbia dato luogo la mancanza del notaio, per ciascun giorno, e per ogni componente la Camera o delegato, è dovuto ducato. . 1 »

Se la visita venga eseguita fuori del comune della residenza della Camera o del delegato, o in distanza oltre di un miglio, compete in oltre la spesa del viaggio e de' cibarî.

Per la visita de' protocolli, ducato (2) . . . . 1 »

9° Per ogni legalizzazione degli atti notariali ne' termini dell' articolo 52 son dovute grana 05

(1) *Veg.* il rescritto de' 10 dicembre 1842, n.° 120, p. 973.
(2) *Veg.* il rescritto de' 23 maggio 1823, n.° 115, p. 968 *s.*

143. I dritti e le competenze degli archivî sono le seguenti.

1° Per ogni atto scritto nel repertorio, del quale è fissato l' onorario nel num. 1° dell' articolo 141, e che non oltrepassa il valore di ducati cento, grana (1) . . . 10

Se il valore supera i ducati cento e non oltrepassa i cinquecento, grana 20

Se oltrepassa i ducati cinquecento fino a mille, gr. 30

Da ducati mille a cinquemila, grana. 50

Da ducati cinquemila a qualunque somma, ducato. 1 »

Il dritto di un carlino è dovuto per tutti gli atti che sono o preparatorî di altri atti da farsi, o convalidanti altri consecutivi, purchè non sieno traslativi di dominio (2).

2° Per la semplice ostensione di qualunque atto, per le copie autentiche de' rogiti, e per gli attestati ed estratti istrumentarî degli atti che si conservano in archivio, son dovuti i dritti fissati pe' notai.

3° Qualora per la ricerca dell'atto o istrumento occorresse di esaminare l' elenco o repertorio di uno o più notai, per l' esame dell' elenco o del repertorio, anche non trovandosi l' atto ricercato, son dovute gr. . 20

4° Abbisognando poi l'opera del perito de'caratteri antichi per la ricerca o lettura dell' atto, si pagherà il diritto a misura del tempo che occorrerà impiegarsi, e secondo le circostanze de' casi, da determinarsi dal conservatore dell' archivio, e da riesaminarsi dal tribunale in caso di richiamo della parte.

5° Per la cifra, sottoscrizione e bollo di ciascun repertorio, a norma dell' art. 75, son dovute grana (3). . 22

144. Il ducato napolitano equivale a tarì dieci di moneta siciliana.

Disposizioni transitorie.

145. Le multe in cui i notai de' nostri dominî al di là del Faro potranno incorrere a tutto dicembre del venturo anno del 1820, saranno ridotte al quinto delle somme prescritte dalla presente legge.

146. Gli archivî notariali de' nostri dominî al di qua del Faro, sino a nuova sovrana disposizione, saranno mantenuti

(1) *Veg.* il resc. degli 11 agosto 1821, n.° 114, p. 968–Con circolare degli 11 maggio 1838 si è stabilito che nella rinnovazione de' titoli giusta l' art. 2161 *leggi civili* dee pagarsi il diritto di grana dieci.

(2) *Veg.* le circolari del 1° ed 11 agosto 1832 pe' diritti di archivio, in nota a p. 970 *ss.*

(3) *Veg.* il rescritto de' 22 aprile 1820, n.° 58, p. 924.

sul piede in cui attualmente si trovano, così per gl' impiegati, come per l'esazione de'diritti che attualmente percepiscono.

Per effetto della presente disposizione saranno conservati fino a nuovo ordine gli attuali presidenti e cancellieri delle Camere notariali.

Disposizione derogatoria (V. le addiz. a p. 973 *s.*)

147. Tutte le disposizioni esistenti sulla materia che forma oggetto della presente legge cesseranno di aver vigore nel giorno in cui la medesima sarà obbligatoria, cioè al dì 1° di gennaio 1820 (1). *(Pubblic. a' 27 novembre 1819.)*

ATTI ADDIZIONALI AL TIT. I DELLA LEGGE NOTARILE. (L. not. art. 1 a 52.)

Sez. I - *Della nomina e delle funzioni de' notai.* (L. not. art. 1 a 7.)

31) 1818, 31 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara incompatibile l' ufizio di cancelliere con quello di notaio.* (L. not. art. 7.)

S. M. uniformemente al parere rassegnatole dal supremo Consiglio di Cancelleria, ha dichiarata la carica di notaio incompatibile con quella di cancelliere presso i giudici di circondario. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì a' Proc. del Re.)*

32) 1821, 11 giugno, R. (M. di G. e G.) *che ritiene le nomine de' notai fatte regolarmente da luglio 1820 a' 23 marzo 1821.* (L. not. art. 2.)

S. M. nel Consiglio degli 11 del corrente (giugno) si è degnata dichiarare, che non vuole annullate le nomine dei notai avvenute da' 6 luglio 1820 fino a' 23 marzo 1821, e che per conseguenza rimangono fermi tutti gli atti da' medesimi fatti, purchè però le nomine anzidette fossero state fatte regolarmente e non fossero stato l' effetto del capriccio o della violenza del tempo. Nel R. N. ec. - fir. R. de Giorgio. *(Comun. a' 13 giugno 1821 a' Proc. del Re.)*

33) 1824, 6 settembre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non incompatibile l' ufizio di esattore comunale con quello di notaio.* (L. not. art. 7.)

L' articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l' ufizio di ricevitore delle pubbliche imposte coll' esercizio del notariato. Da ciò il dubbio se questa incompatibilità si estenda alla carica di esattor comunale.-

(1) *V. eg.* il decr. de' 25 ag. 1819 per la osservanza della legge in Sicilia, ed il decreto de' 7 dic. 1819 transitorio per la Sicilia, n.° 121, 122, p. 973 *s.*

S. M., alla quale ho rassegnato questo dubbio, preso in considerazione che la carica di esattor comunale diversifica essenzialmente da quella di ricevitore delle pubbliche imposte, particolarmente così per ragion di sua durata, come per la estensione del territorio sul quale si esercita, si è degnata, nel C. O. di S. de' 6 di questo mese, dichiarare che la carica di esattor comunale non è incompatibile coll' esercizio del notariato. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. agli 11 settembre 1824 a' Proc. del Re.)*

34) 1825, 29 ottobre, D. *che impone a'notai la esibizione de' certificati di residenza.* (L. not. art. 4 e 5.)

Veduti gli articoli 4 e 5 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Considerando che dalla combinazione di questi articoli chiaro risulta, che l' obbligo della residenza imposto al notaio col surriferito articolo 4 non importi già di rimanere fissamente nel comune che a lui è stato assegnato nel decreto di nomina senza poterne giammai uscire, ma bensì ch' egli in questo comune deve avere la sua residenza abituale;

Considerando che il notaio il quale di suo arbitrio trasferisse la sua residenza in comune diverso da quello che è a lui assegnato, incorre nella cessazione del notariato, e può essere altresì soggetto, per effetto di questa cessazione, qualora continui nell' esercizio del notariato, alle prescrizioni stabilite nelle *leggi penali* contra coloro che senz' alcun titolo versano nel disimpegno di pubbliche funzioni;

Considerando che a render operative queste disposizioni sia necessario di provvedere tanto al modo col quale i notai debbon giustificare la loro residenza abituale ne'comuni loro assegnati, quanto al caso dell'allontanamento de'notai da questi comuni senza trasferire altrove la loro residenza abituale;

Considerando, che questi provvedimenti reclamati dalla generale utilità servono particolarmente ad evitare il frequente allontanamento de' notai da' comuni loro assegnati per residenza, ed a far cessare l' abuso introdotto da taluni altri, i quali per essere ammessi all' esercizio del notariato, mentre aspirano a piazza vacante di notaio in comune diverso da quello del loro domicilio, quivi però continuano a rimanere, e rendono così col loro fatto privo in tutto o in parte del ministero notariale il comune loro all' uopo assegnato; ec. ec.

Art. 1. Alla fine di ogni quadrimestre, a contare dal dì 1° di gennaio, ogni notaio dovrà presentare alla Camera notaria-

le, dalla quale rileva, un certificato del sindaco del comune che a lui sarà stato assegnato per residenza nel decreto di nomina, contestante che egli non abbia cangiato la sua residenza abituale.

2. Per la formazione di questi certificati i notai non dovranno soggiacere ad alcuna spesa sotto qualunque rapporto.

3. Le Camere notariali useranno di loro facoltà, a' termini dell' articolo 104 della legge de' 23 di novembre 1819, contra que'notai che, comunque abbiano avuto la loro residenza abituale ne' comuni loro assegnati, abbiano però omesso di esibire in fine del quadrimestre i certificati de' sindaci richiesti dall' articolo 1° di questo decreto.

4. Il notaio non potrà assentarsi per suoi particolari affari dal comune a lui assegnato per residenza, senza il permesso della Camera notariale, la quale potrà accordarlo sino ad un intero mese, e per una sola volta nel corso dell' anno. Non è necessario il permesso della Camera, allorchè l'allontanamento sarà di pochi giorni, nel qual caso verranno osservate le disposizioni della legge.

5. L' assenza di un notaio dal comune a lui assegnato per residenza senza la corrispondente autorizzazione sarà punita con una multa non maggiore di ducati dieci, se sarà di un mese: colla sospensione non maggiore di sei mesi, se sarà di due mesi: e colla destituzione, se sarà di tre mesi.

35) 1829, 19 gennaio, R. (M. di G. e G.) *per la residenza de' notai graduati pe' comuni di Castroreale e Barcellona.* (L. not. art. 4 e 123.)

Ho rassegnato a S. M. quanto V. E. ha manifestato col suo rapporto de' 15 agosto ultimo, relativamente alla residenza de' notai de' comuni di Castroreale e di Barcellona, i quali furono indistintamente graduati pel comune di Castroreale, allorchè a questo era riunito l' altro di Barcellona. E S. M., nel dì 19 dello spirante mese, si è degnata ordinare, che i notai graduati pel comune di Castroreale, allorchè a questo comune era riunito quello di Barcellona, abbiano per loro residenza, ora che i detti comuni sono separati, quello in cui si trovano avere stabilito il domicilio. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a' 28 gennaio 1829.)*

36) 1830, 16 agosto, R. (M. di G. e G.) *che dichiara incompatibile l' uffizio di notaio con quello di percettore comunale.* (L. not. art. 7.)

Con rapporto de' 30 maggio ultimo V. E. promosse il dub-

78

bio se avutosi riguardo al sovrano rescritto degli 11 sett. 1824 (1), col quale fu dichiarato essere compatibile la carica di esattore comunale con lo esercizio del notariato, debba la detta dichiarazione aver luogo pe' percettori comunali, i quali, per effetto della nuova organizzazione delle finanze, sono stati agli esattori surrogati - E la M. S., nel C. O. di S. de' 16 del corrente mese, si è degnata dichiarare che la carica di percettore comunale sia incompatibile coll' esercizio del notariato, e che, cessati gli esattori comunali, sia anche cessato il reale rescritto degli 11 settembre 1824 (2). Nel R. N. ec.-fir. M.se TOMMASI. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a detto dì.)*

37) 1832, 16 aprile, D. *che autorizza l'eletto e il cancelliere comunale di Ventotene a far da notaio.* (L. not. art. 2 e 7.)

Art. 1. L'eletto, ed il cancelliere comunale dell' isola di Ventotene uniti insieme possono esercitar le funzioni di notaio per gli atti che occorrono nell' isola tra gli abitanti dell'isola medesima. Gli atti così ricevuti saranno esenti da ogni altra formalità.

38) 1836, 26 settembre, R. (M. di G. e G.) *che determina gli adempimenti da farsi da' notai traslocati.* (L. not. art. 4, 5, 63, 65, 74, 87.)

Diversi dubbi erano stati elevati in fatto di traslocazione di notai. I principali erano: in qual tempo dovesse effettuarsi la traslocazione; se il notaio cui è conceduta la traslocazione potesse trasportare nella nuova residenza le schede proprie e quelle delle quali fosse conservatore; quali adempimenti dovesse egli praticare. Avendo rassegnato a Sua Maestà mio rapporto sull' oggetto, la Maestà Sua nel C. O. di S. de' 26 del caduto mese di settembre si è degnata stabilire quanto segue:-1° Il notaio, al quale sarà stata conceduta la traslocazione, dovrà sotto pena di decadenza praticare nel termine di due mesi dalla data del decreto tutti gli adempimenti a' quali può esser tenuto per effetto del decreto istesso. - 2° Il tribunale civile della provincia in conseguenza di dimanda del notaio traslocato, se lo trovi giusto, potrà accordare al medesimo discreta dilazione per gli adempimenti anzidetti. - 3° I principali adempimenti, de' quali è parola nel precedente numero 2° sono: l' aumento del patrimonio e della cauzione, se vi ha luogo, in proporzione della popolazione nel comune designato per la

(1) (2) Questo resc. è quello del 6 sett. 1824 riportato al n.° 33, p. 909 s.

nuova residenza, giusta le prescrizioni della legge sul notariato, e quelle della circolare de' 5 di luglio di questo anno: la consegna alla Camera notariale del tabellionato usato nel comune dal quale si è traslocato, ed il deposito di questo tabellionato nell' archivio notariale: la formazione di altro tabellionato con la leggenda indicativa della nuova residenza: la impressione di questo nuovo tabellionato a' termini della legge anzidetta. - 4° In margine della iscrizione seguìta, giusta l' art. 63 di questa legge, in occasione della nomina di notaio, sarà fatta espressa menzione della impressione del tabellionato a motivo della traslocazione. - 5° La traslocazione de' notai sarà annunziata al pubblico a norma degli articoli 74 e 87 della legge sul notariato. Gli affissi dovranno particolarmente aver luogo nel comune fissato per la nuova residenza, e nel comune dal quale si è traslocato. - 6° Le schede del notaio, al quale è stata accordata la traslocazione, sieno proprie di lui o conservate dal medesimo, dovranno rimanere nel comune dal quale è traslocato, e dovranno perciò passarsi ad altro notaio quivi residente a norma della legge sul notariato (1). Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 5 ottobre 1836 a' Procuratori del Re.)*

59) 1841, 5 novembre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara compatibili le funzioni di proccuratore* ad lites *con l' ufizio di notaio.* (L. not. art. 7.)

L' art. 7 della legge de' 23 nov. 1819 dichiara incompatibili le funzioni di notaio con quelle di patrocinatore. Tale disposizione aveva nell' applicazione sua dato luogo a dubitare se potesse il notaio far da proccuratore delle parti contendenti ne' giudizî innanzi a' giudici di circondario. Rassegnato a S. M. questo dubbio è stato in proposito osservato mirar la disposizione del citato articolo 7 ad evitare lo scontro nella persona medesima di più funzioni giudiziarie essenzialmente distinte, e che possono talvolta trovarsi in opposizione di doveri nel concorso di entrambe; essere ben diverso l' ufizio di patrocinatore, che ha un carattere pubblico, dalla qualità di proccuratore tutta affatto privata. E però la M. S. nel C. O. di S. del 5 andante si è degnata, uniformemente all' avviso della Consulta generale del Regno, dichiarare che i notai possono essere prescelti a proccuratori delle parti nei giudizî innanzi a' giudici di circondario. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 24 novembre 1841 a' P. del Re.)*

(1) *Veg.* gli articoli 4, 5, 7, 63, 65, 74, 87 della legge del 23 novembre 1819 sul notariato a p. 871 *ss.*

Sez. II - *Degli atti notarili ec.* (L. not. art. 8 a 32.)

40) 1811, 19 maggio, D. *che determina il modo come render esecutivi gl' istrumenti anteriori al 1809.* (L. not. art. 40.)

Art. 1. La disposizione degli articoli 844 e 845 del codice di procedura civile *(art.* 927 *e* 928 *leggi di proc. civ.)* per la spedizione delle copie in forma esecutiva sarà applicabile anche agli stromenti stipulati prima dell' attivazione del nostro decreto de' 3 di gennaio 1809 sul notariato, purchè detti stromenti sieno tali che per le leggi in vigore meritar possano la pronta esecuzione.

Il presidente del tribunale di prima istanza si occuperà di questo esame nella spedizione delle ordinanze.

41) 1815, 20 dicembre, D. *per la forma delle spedizioni esecutive degli atti rogati durante la occupazione militare.* (L. not. art. 40.)

Art. 1. Le copie in forma autentica degli atti pubblici solennizzati in tempo della passata occupazione militare porteranno la seguente intestazione - *Ferdinando IV per la grazia di Dio Re delle due Sicilie ec. ec.* Indi si soggiungerà - *In data de'* .... *fu solennizzato il seguente atto.* Si trascriverà l' atto, cominciando dalle parole *Regno di Napoli*, e seguirà la indicazione del giorno, mese ed anno, posta nell' atto originale; ma si tralasceranno i nomi ed i titoli degli occupatori, e si soggiungerà immediatamente la parola *costituito*, o altra qualunque che sia la prima nella dicitura dell' atto sull' originale. Si terminerà colla solita formola - *Ordiniamo e comandiamo ec.* L' ufiziale pubblico dovrà segnare in fine della copia il giorno in cui l'ha spedita, e far menzione del presente nostro decreto che ne prescrive la spedizione nella forma di sopra indicata. (*Pubblic. ai 30 dicembre 1815.*)

42) 1817, 24 maggio, R. (M. di G. e G.) *che facolta i notai a valersi dell' opera di amanuensi per iscrivere ne' protocolli gli atti anteriori al 1804.* (L. not. art. 12.)

S. M. essendo stata informata, che vi siano de' notai, i quali conservano tuttavia in fascicoli gli atti ricevuti prima della prammatica del 1804, è venuta a permettere che i notai possono avvalersi dell' opera degli amanuensi nell' improtocollare gli atti anteriori a tal epoca, onde rendere più spedita l' operazione. Ha non però ordinato nel tempo stesso, che i protocolli degli atti di sopra enunciati sieno presentati

alla visita nel termine improrogabile di mesi tre a contare dal presente giorno, sotto la pena della multa e sospensione contro de' morosi prescritta nell' articolo 164 del regolamento sul notariato provvisoriamente in vigore. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comunicato a' Procuratori del Re a detto dì.)*

43) 1819, 21 settembre, D. *che determina il modo come dare la forma esecutiva agl' istromenti antichi in Sicilia.* (L. not. art. 39, 40.)

Veduti gli articoli 927 e 928 delle *leggi della procedura ne' giudizî civili*; ec. ec.

Art. 1. Fino a che non sarà da Noi provveduto a quanto riguarda gli atti de' notai ne' nostri reali dominî oltre il Faro, se una parte cui interessa voglia rendere ivi in forma esecutiva gl' istromenti che possono per legge meritare la pronta esecuzione, dovrà presentare una dimanda al presidente del tribunale civile della residenza del notaio; ed in virtù dell' ordinanza di autorizzazione, che verrà distesa in piedi della dimanda, farà citare il notaio a dare la spedizione esecutiva nel giorno e nell' ora indicata, e le altre parti interessate ad esservi presenti.

2. Se le parti intimate non intervengono, o comparendo non contraddicono, il notaio consegnerà la spedizione richiesta. La spedizione esecutiva comincerà colla seguente intitolazione: *Ferdinando I per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.:* continuerà colla trascrizione dello strumento; e terminerà colla forma esecutiva - » Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri, che ne » saranno richiesti, di porre ad esecuzione la presente spe- » dizione; a' nostri procuratori generali, ed a' nostri procu- » ratori regî, di darvi mano; ed a tutti i comandanti ed » ufiziali della pubblica forza, di prestarvi mano forte allor- » chè ne saranno legalmente richiesti. In fede di che la » presente spedizione è stata sottoscritta da noi notaio, e » consegnata a N. N. in virtù dell' ordinanza del presidente » del tribunale civile della valle di .... emessa il » giorno .... ed in assenza *(o in presenza)* delle » parti N. N., come da' documenti che sono annessi all' atto » originale. Oggi il dì ....

Se il credito nascente dallo strumento è stato in parte soddisfatto o ceduto, il notaio noterà pria della data la somma per cui la spedizione sarà esecutiva.

*

3. Comparendo le parti intimate ed opponendosi alla consegna della spedizione esecutiva, il notaio sospenderà di darla, e rimetterà le parti allo stesso presidente il quale ha emessa l' ordinanza.

4. Il notaio distenderà processo verbale di tutto l'occorso ne' casi preveduti negli articoli 2 e 3; lo sottoscriverà insieme colle parti, o farà menzione de' motivi che l' hanno impedito; e ne darà copia a qualunque di esse che gliene farà la richiesta (1).

44) **1819, 7 dicembre, D.** *che determina l' epoca per la osservanza della legge notarile, e la forma esecutoria per gli atti anteriori alla legge per la Sicilia.* (L. not. art. 39 e 40.)

Veduta la nostra legge de' 23 di novembre ultimo, organica del nuovo regime notariale, da aver vigore dal dì primo di gennaio 1820;

Veduto il nostro decreto de' 25 di agosto ultimo, il quale dispone che fino alla installazione delle Camere notariali ne' reali dominî oltre il Faro continuino ad essere provvisoriamente in vigore le leggi e le disposizioni che sono colà in osservanza intorno al regime notariale;

Veduto il decreto de' 21 di settembre (2) che prescrive il metodo da tenersi per rendere in forma esecutiva gl' istromenti che possono per legge meritare pronta esecuzione;

Considerando che ne' suddetti dominî oltre il Faro l' organizzazione delle Camere notariali non può esser compiutamente portata a termine per la enunciata epoca del dì primo di gennaio 1820; ma che per effetto delle disposizioni da Noi date possono essere in attività agevolmente pel mese di marzo dello stesso anno;

Considerando che se le dette Camere non sono in attività non si può mettere pienamente in osservanza il nuovo sistema notariale stabilito colla citata legge de' 23 di nov.; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nella sopra enunciata legge de' 23 di novembre intorno al nuovo sistema notariale cominceranno ad essere in osservanza ne' nostri dominî oltre il Faro dal dì primo di maggio 1820.

2. Fino alla detta epoca del dì primo di maggio continueranno ad essere in vigore provvisoriamente le leggi e le disposizioni risguardanti il regime notariale, a' termini di ciò che è prescritto nel decreto de' 25 di agosto ultimo, nella parte soltanto che riguarda la forma notariale degli atti;

(1) *Veg.* il rescritto de' 14 giugno 1833, n.° 50, p. 919 s.
(2) *Veg.* il decreto de' 21 settembre 1819, n.° 43, p. 915 s.

mentre per quel che concerne la essenza degli atti medesimi, debbono osservarsi le disposizioni contenute nel nostro codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Per gli atti notariali rogati dopo l' epoca del dì primo di settembre ultimo, e per quelli che saranno rogati fino a tutto aprile 1820, se le parti vorranno far rendere in forma esecutiva gl' istromenti che possono per legge meritare la pronta esecuzione, dovranno uniformarsi alle disposizioni dell' art. primo del decreto de' 21 di settembre ultimo (1), com' è prescritto per gli atti notariali di epoca anteriore.

45) 1820, 20 maggio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara potersi spedire in forma esecutiva gl' istromenti stipolati giusta la legge del 3 gennaio 1809.* (L. not. art. 39.)

L' art. 39 della legge de' 23 novembre 1819 prescrive, che la spedizione in forma esecutiva delle copie degl' istrumenti stipulati prima dell' attivazione della legge sul notariato dee farsi secondo le regole stabilite negli articoli 927 a 930 della terza parte del codice per lo regno delle Due Sicilie, purchè detti istrumenti sieno tali che per le leggi in vigore meritar possano la pronta esecuzione. Questa disposizione ha fatto nascere il dubbio se degl' istrumenti stipulati sotto l' impero dell' abolito decreto de' 3 gennaio 1809, contenente il regolamento sul notariato, possano rilasciarsi le spedizioni in forma esecutiva, o pure debbano le parti uniformarsi al disposto ne' summentovati articoli 927 a 930. - Ancorchè chiaro risulti dallo spirito e contesto dell' articolo che la disposizione comprenda unicamente le copie di quegl' istrumenti che per la legge sul notariato vigente in tempo della stipula non potevano essere rivestiti di tale clausola, e che in conseguenza non possa riguardare gli atti rogati sotto l' impero dell' enunciato regolamento de' 3 gennaio 1809, le copie dei quali o tutte o per la massima parte trovansi spedite colla clausola esecutiva, pure a togliere ogni esitazione ho rassegnato il dubbio a S. M., la quale mi ha autorizzato a dichiarare che tra gl' istrumenti stipulati prima dell' attivazione della legge sul notariato, di cui parla la seconda parte dell' enunciato articolo, non sono compresi gli atti rogati a norma del regolamento de' 3 gennaio 1809, le prime copie dei quali sono state sempre spedite e potranno continuare a spedirsi in forma esecutiva giusta le disposizioni del regolamento medesimo. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì a' P. del Re.)*

(1) *Veg.* il decreto de' 21 settembre 1819, n.° 43, p. 915 *s.*

46) 1826, 24 maggio, R. (M. delle Fin.) *che permette scriversi su lo stesso foglio di carta bollata i certificati di carattere.* (L. not. art. 35.)

S. M. si è degnata dichiarare, che pe' certificati della verità del carattere delle sottoscrizioni in scrittura privata, che sono rilasciati da' notai a' termini dell' articolo 35 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, non vi è contravvenzione all' art. 38 della legge de' 2 gennaio 1820 (1) sul bollo, laddove tali certificati vengano redatti sullo stesso foglio di carta bollata ove esistono le dette sottoscrizioni. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al Ministro di grazia e giustizia a detto dì, e da questo a' Procuratori del Re a' 27 maggio 1826.)*

47) 1827, 18 luglio, D. *che dichiara validi gli atti notarili stipolati in Sicilia dal 16 luglio 1820 a tutto marzo 1821 senza osservarsi le prescrizioni delle nuove leggi.* (L. not. art. 8 a 26.)

Veduto il decreto de' 21 di settembre 1819; (2)

Considerando che nell' epoca delle passate vicende del 1820, dal dì 16 luglio sino al ristabilimento dell' ordine nei nostri reali dominî oltre il Faro, molti atti tra vivi e di ultima volontà furono rogati senza osservarsi le formalità prescritte tanto dalle *leggi civili*, quanto dalla legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Considerando che una forza irresistibile impedì allora la esecuzione delle formalità prescritte dalla legge;

Considerando esser conforme alla giustizia, che sieno conservati i diritti che furono allora in buona fede, mercè gli atti enunciati, acquistati da'contraenti, e che le parti ne abbiano le spedizioni esecutive nella forma prescritta dalle leggi in vigore; ec. ec.

Art. 1. Dichiariamo validi e legittimi tutti gli atti tra vivi e di ultima volontà stipulati da' notai ne' nostri dominî oltre il Faro da' 16 di luglio 1820 a tutto marzo 1821, ed accordiamo a' medesimi la sanatoria pe' difetti di forme che possono derivare dalla inosservanza delle formalità prescritte per tali atti tanto dalle *leggi civili*, quanto dalla legge dei 23 di novembre 1819 sul notariato.

2. I notai nel rilasciare le spedizioni esecutorie di tali atti si uniformeranno alle disposizioni contenute nel real decreto de' 21 di settembre 1819, sottoponendole al registro.

(1) *Veg.* la legge del 2 gennaio 1820 nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* il decreto de' 21 settembre 1819, n.° 43, p. 915 *s.*

48) 1831, 8 giugno, D. *che autorizza i presidenti de' tribunali civili a delegare a' giudici la visita de' protocolli de' componenti delle Camere.* (L. not. art. 30.)

Veduto l'art. 30 della legge de' 23 nov. 1819 sul notariato, per lo quale è data a' presidenti de' tribunali civili la visita dei protocolli e degli atti de' componenti le Camere notariali;

Volendo sempre più agevolare il sollecito adempimento di cotesta visita; ec. ec.

Art. 1. I presidenti de' tribunali civili potranno delegare in parte a' giudici de' rispettivi collegi la visita de' protocolli e degli atti de' componenti le Camere notariali. *(Pubblic. a' 6 luglio 1831).*

49) 1834, 16 novembre, R. (M. degli Aff. di Sic.) *che dichiara poter i notai rogare atti in cui i loro congiunti stipolino per altri.* (L. not. art. 8.)

V. E. col rapporto de' 13 ottobre ha manifestato d'essersi costà elevato il dubbio, se il divieto contenuto nell'art. 8 della legge sul notariato, di non potere i notai ricevere atti nei quali sieno parti eglino stessi, o i loro congiunti od affini, si estenda agli atti ne' quali i congiunti o gli affini intervengano come tutori, proccuratori, agenti giudiziari o con altro mandato; ed ha soggiunto che S. A. R. il Luogotenente generale, prendendo argomento dal disposto nell'art. 471 delle *leggi di procedura ne' giudizi civili*, abbia dichiarato, che il divieto di cui è parola riguardi unicamente il caso in cui i congiunti o affini de' notai sieno negli atti parti contraenti col proprio nome. Avendo rassegnato a S. M. i termini di sì fatta dichiarazione, la prelodata M. S. nel C. O. di S. de' 16 dell'andante si è degnata di approvarla. Nel R. N. ec. - fir. ANTONINO FRANCO. *(Comun. al Luogot. gen. a' 18 nov. 1834.)*

50) 1835, 14 giugno, R. (M. degli Aff. di Sic.) *che determina la forma della procura per ottenere una intitolazione di atto antico.* (L. c. art. 39 e 40.)

V. E. con rapporto de' 21 maggio scorso fece conoscere il dubbio surto in occasione della intitolazione di un antico contratto, se i notai possano riconoscere per legittimo rappresentante di una delle parti interessate, il patrocinatore che in giustificazione del suo mandato esibisse l'atto originale di citazione rilasciato ad essa parte interessata, ovvero si richieda il di costei mandato espresso. Soggiunse l' E. V. avere nel real nome dichiarato al proccuratore regio, che nella specie il patrocinatore comparso a nome dell' interessato avendo dato argomento del suo tacito mandato colla esibizio-

ne dell' atto intimato allo stesso, non si apparteneva al notaio il risolvere il dubbio, ma dovea rimandare le parti innanzi al tribunale civile. Avendo io rassegnato tuttocciò a S. M. nel C. O. di S. de' 14 andante, la M. S. si è degnata di approvare tale risposta data da V. E. - Intanto a dirimere le quistioni future, si è altresì degnata la M. S. di ordinare, che nella intitolazione de' contratti, a' termini del decreto de' 21 settembre 1819, il mandato per rappresentare le parti interessate innanzi il notaio debba essere espresso in alcuna delle forme designate dall' art. 1857 delle *leg. civ.* Nel. R. N. ec. - fir. ANTONINO FRANCO. *(Comun. a' 17 giugno 1835 al Luogotenente generale in Sicilia.)*

51) 1835, 24 agosto, D. *di sanatoria per atti rogati dal notaio* Petosa. (L. not. art. 8 a 26, 85 *ss.*)

Veduto 1° la decisione della G. C. criminale di Molise dei 17 di agosto 1824; 2° la decisione della C. S. di giustizia de' 18 di febbraio 1825; 3° la risoluzione sovrana de' 26 di dicembre 1827; 4° la decisione della G. C. criminale di Capitanata de' 6 novembre 1828 relativamente all'antico notaio in Vinchiaturo *D. Carlo Antonio Petosa*;

Veduto il real decreto de' 25 di gennaio 1830 per la condonazione della pena de' ferri al medesimo *Petosa*;

Veduta la risoluzione sovrana de' 13 di ottobre 1834 per la dichiarazione in modo di regola degli effetti risultanti dalla grazia per condonazione della pena de'ferri in rapporto della interdizione da' pubblici ufizî;

Veduti i rapporti del nostro proccuratore presso il tribunale civile in Campobasso, da' quali risulta che le schede del notaio *Petosa*, in conseguenza dell'arresto cui fu sottoposto per lo giudizio penale, furono date dalla Camera notariale in amministrazione ad altro notaio; che però il *Petosa*, restituito in libertà, e ritornato in Vinchiaturo dopo la condonazione della pena de'ferri, chiese dalla Camera notariale, ed ottenne la restituzione delle di lui schede, riprendendo l' ufizio del notariato; che cotesto ufizio ha esercitato pubblicamente in Vinchiaturo per lo corso di quattro anni; che i protocolli degli atti rogati dal *Petosa* in questo periodo di tempo sono stati visitati dalla Camera; che il tribunale civile della provincia lo ha talvolta adoperato per perito nei giudizî di verificazione di scrittura; che dopo la pubblicazione della cennata risoluzione sovrana de' 13 ottobre 1834 è stato il medesimo sospeso dalle funzioni di notaio;

Avuto riguardo alle particolari circostanze occorse nella specie, principalmente alla garantia ch' è dovuta alla fede

pubblica nel rapporto degli atti passati presso individui generalmente ritenuti nello stato di legale esercizio ; ec. ec.

Art. 1. È accordata la sanatoria agli atti ricevuti da *D. Carlo Antonio Petosa* dal tempo del cennato decreto di grazia fino alla sua sospensione, per quanto risguarda la sua incapacità all' ufizio di notaio.

52) 1838, 11 giugno, D. *che regola la forma degli atti rogati per persone che non conoscono la lingua italiana.* (L. not. art. 11 *s.*)

Veduto l' articolo 12 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, per lo quale è prescritto che gli atti notariali debbano scriversi in italiano;

Considerando che il ministero notariale può talvolta essere richiesto anche da stranieri i quali non conoscono la lingua italiana ;

Considerando essere ne' principî di utilità generale agevolare le contrattazioni e le disposizioni che abbiano a farsi ; ec. ec.

Art. 1. Lo straniero il quale, non conoscendo la lingua italiana intenda procedere a qualche atto di ministero notariale, dovrà avvalersi dell' opera di un interpetre, che sarà scelto dalle parti intervenienti nell' atto. Non occorrerà cotesto interpetre qualora il notaio conosca la lingua dello straniero.

2. L' interpetre che per l' oggetto parteciperà nell' atto, presterà nelle mani del notaio stipulatore il giuramento di adempiere fedelmente ed esattamente la sua commessione.

3. La compilazione dell' atto sarà in italiano, giusta il riferito articolo 12 della legge de' 23 di novembre 1819. In continuazione vi sarà la corrispondente traduzione dall' interpetre o dal notaio nella lingua dello straniero. Questa traduzione, di cui sarà data speciale lettura allo straniero dall' interpetre o dal notaio, formerà parte integrale dell' atto.

4. Sarà fatta nell' atto espressa menzione dell' adempimento di ciascuna delle prescrizioni comprese ne' precedenti articoli. *(Pubblic. a' 7 luglio 1838.)*

53) 1839, 11 marzo, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non impedito il notaio a stipulare pel marito di sua cognata.* (L. not. art. 8.)

Ho rassegnato a S. M. il dubbio da lei proposto, se un notaio possa stipulare atti nell'interesse del marito della sorella di sua moglie. La M. S. nel C. O. di S. degli 11 andante, con-

siderato che secondo il noto principio di civile diritto l'affinità non produce affinità, si è degnata dichiarare che nel soggetto caso non potendovi essere applicazione di divieto di legge, non vi è neppure dubbio a risolvere. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 16 marzo 1839 a' P. del Re.)*

54) 1847, 26 luglio, R. (M. di G. e G.) *che stabilisce il luogo della menzione che le parti non sappiano o non possano soscrivere gli atti notarili.* (L. not. art. 14 e 15.)

Sul dubbio se la dichiarazione delle parti di non sapere o non potere sottoscrivere l'atto rogato dal notaio debba precedere o succedere la formola del fatto letto e pubblicato, che chiude gli atti notarili, S. M. nel C. O. di S. de' 26 luglio ultimo, uniformemente al parere della Consulta generale, poichè trattasi di adempimento da farsi dal notaio dopo stabilito diffinitivamente l' atto, si è degnata dichiarare, che la menzione della cennata dichiarazione delle parti di non sapere o non potere firmare, richiesta dall'art. 15 della legge del 23 novembre 1819, debba succedere e far parte della formola della lettura e pubblicazione. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re a' 4 agosto 1847.)*

55) 1848, 20 ottobre, D. *che determina la forma esecutiva degli atti autentici rogati e delle sentenze e decisioni emesse da' magistrati durante i disordini della Sicilia* (L. not. art. 40.)

Trovando indispensabile di provvedere alla legale esecuzione così degli atti rogati da'pubblici uffiziali, che delle sentenze e decisioni pronunziate dalle autorità del contenzioso ne' reali dominî di là dal Faro durante il periodo de' disordini civili colà avvenuti; ec. ec.

Art. 1. Le spedizioni degli atti rogati da ufficiali pubblici e delle sentenze e decisioni delle autorità del contenzioso giudiziario od amministrativo de' nostri dominî di là dal Faro, dall'epoca del 12 gennaio del corrente anno fino a quando le armi regie vi hanno ristabilito l' ordine, saranno rilasciate con le formole esecutive, e con le intestazioni stabilite nella legge notarile del 23 novembre 1819, e delle *leggi di procedura civile* e *di eccezione per gli affari di commercio*, sopprimendosi nelle copie degli atti tutte le frasi o titoli che si opponessero alle formole in dette leggi stabilite.

L' uffiziale pubblico che rilascerà la spedizione di alcun atto o sentenza dovrà in fine della copia dell' atto indicare il giorno, mese ed anno in cui avrà rilasciata tale copia.

2. Per la spedizione degli atti medesimi che si fossero ri-

lasciati anteriormente al presente decreto con formole diverse da quelle indicate nell'articolo primo, non potrà procedersi a verun atto di esecuzione, se prima l' uffiziale che dee procedere non avrà surrogato le formole stesse a quelle di cui la spedizione sarà rivestita. L' uffiziale noterà la data del giorno, mese ed anno in cui avrà eseguita la surrogazione della formola.

ADDIZIONI AL TIT. II – REGOLAMENTO SUL NOTARIATO.
(L. not. art. 53 a 147.)

Sez. I - *Numero, requisiti ed obblighi de' notai.* (L. not. art. 53 a 84.)

56) 1817, 26 luglio, R. (M. di G. e G.) *che obbliga i notai alla tenuta di unico repertorio.* (L. not. art. 72.)

Le disposizioni contenute nell' art. 6 del regolamento dei 27 dicembre 1816 approvato da S. M. per l'esecuzione della legge de' 25 del detto mese per la registratura hanno fatto nascere il dubbio se i notai sieno obbligati ad avere due repertorî, l' uno cioè per l'uso indicato nel regolamento suddetto, l'altro per l' oggetto enunciato nell' art. 87 del regol. de' 3 gen. 1809 sul notariato *(art. 72 legge de' 23 nov. 1819)* che per disposizione sovrana è provvisoriamente in vigore.

Avendo rassegnato un tal dubbio a S. M., ha Ella considerato da una banda, che i notai, quantevolte dovessero tenere i due repertorî prescritti da' due regolamenti, dovrebbero soggiacere a maggiore dispendio e travaglio, e verrebbero a gravarsi le parti contraenti di una spesa duplicata.

Ha d' altronde la M. S. riflettuto, che il repertorio de' notai è stato per lo passato un solo, quantunque richiesto e dalle precedenti leggi sulla registratura e da quelle sul notariato, e che il repertorio tenuto nel modo prescritto dall' ultimo regolamento de' 27 dicembre contiene tutte le notizie, e tutti gli atti, che possono interessare l' archivio notariale, e può quindi benissimo soddisfare all' oggetto del detto regolamento de' 3 gennaio 1809. Per tali considerazioni S. M. ha determinato, che i notai sieno tenuti al solo repertorio richiesto dal regolamento del 27 dicembre 1816 per l'oggetto in esso indicato, ma coll' obbligo di presentarne copia al rispettivo archivio notariale ne' primi otto giorni di ciascun mese a norma del prescritto nell' art. 87 del regolamento del 3 gennaio 1809 sul notariato *(art. 72 legge not.)*. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì a' P. del Re.)*

57) **1818, 27 maggio, R.** (**M. di G. e G.**) *che permette la scelta de' notai aggiunti nel distretto della residenza della Camera.* (**L. not. art. 56.**)

Informata S. M. che in molti de' circondarî ove risiedono le Camere notariali non sia possibile di rinvenire un numero di notai sufficienti per la nomina degli aggiunti alle Camere suddette, in esecuzione del disposto nell' art. 1° del real decreto de' 24 del passato mese di febbraio, e nel real rescritto de' 22 dello scorso aprile, si è degnata di autorizzare le Camere a poter isceglière gli aggiunti che debbono proporre anche fra i più accreditati notai de' circondarî limitrofi a quelli ove esse fanno la loro residenza. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì a' P. del Re.)*

58) **1820, 22 aprile, R.** (**M. di G. e G.**) *che determina di vistarsi da' presidenti delle Camere notarili i repertorî dei notai.* (**L. not. art. 75 e 143**).

La disposizione contenuta nell' articolo 75 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato ha dato luogo a dubitare, se dovessero soggiacere alla cifra e numerazione del presidente della Camera notariale quei soli repertorî, di cui i notai cominciano a servirsi dal giorno primo gennaio corrente anno in avanti, o pure debbano essere rivestiti di tale formalità anche i repertorî, di cui avevano i notai cominciato prima a far uso, e che non si trovavano ancora alla detta epoca del primo gennaio interamente riempiti e terminati. Avendo preso sull' oggetto gli oracoli di S. M., è stato dalla M. S. determinato che, a norma del prescritto nel citato articolo 75, debbano tutti i notai far rivestire i loro repertorî della cifra e numerazione dal presidente della rispettiva Camera notarile. Ha però la M. S. contemporaneamente risoluto che la detta formalità non debba essere soggetta al pagamento del diritto stabilito nel n.° *5* dell'art. 143 della legge de' 23 novembre, quante volte un notaio esibisca un repertorio, nel quale abbia cominciato a notare atti prima del giorno primo gennaio 1820, e ne giustifichi la regolarità, presentando il repertorio precedente terminato e riempito in tutti i dieci fogli di cui è composto. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' P. del Re a detto dì.)*

59) **1823, 11 marzo, D.** *per lo modo di riduzione del numero de' notai in esercizio in Napoli.* (**L. not. art. 53.**)

Visto l' articolo 53 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Considerando che i notai attualmente in esercizio nella

città di Napoli sono in numero molto superiore a quello prefisso dalla legge, in modo che parecchi anni debbonsi ordinariamente attendere per darsi luogo alla vacanza di una piazza;

Considerando che questa circostanza impedisce che, fino alla riduzione al numero stabilito, coloro i quali aspirano al notariato nella mentovata città ne abbiano la nomina, e che i figliuoli de' notai attuali possano divenire i possessori delle loro schede; ec. ec.

Art. 1. Fino a che i notai esercenti nella città di Napoli non sieno ridotti al numero prescritto nell' articolo 53 della nostra legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, è dispensato alla proporzione stabilita nel mentovato articolo, e sarà da Noi nominato un nuovo notaio per ogni tre piazze che vacheranno.

60) 1823, 16 dicembre, R. (M. di G. e G.) *che determina il modo come calcolare la frazione della popolazione per la provvista delle piazze notarili.* (L. not. art. 53.)

L'articolo 53 della legge de' 23 novembre 1819 è così concepito: » Il numero de' notai è fissato per la città di Na- » poli e di Palermo ad uno per ogni 5000 abitanti; per le » altre comuni del regno ad uno per ogni 2000 abitanti. Ma » potrà esservi un notaio anche nelle comuni di popolazione » minore di 2000 abitanti; e se la comune dista da ogni altra » per più di due miglia, potrà avere parimenti un secondo » notaio ». Niuna disposizione positiva esistendo in questa legge sul valore delle frazioni di abitanti in rapporto al numero de' notai, è insorto il dubbio se a ragion di esse potesse darsi luogo allo stabilimento di altro notaio. S. M. alla quale ho rassegnato questo dubbio, inteso il C. O. di S. dei 16 cadente mese di dicembre, si è degnata risolvere, che vi sia luogo alla piazza di altro notaio quante volte la frazione anzidetta ammonti nella città di Napoli a 2500 abitanti, ed a 1000 negli altri comuni inclusivamente. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' 31 dicembre 1823 a' P. del Re.)*

61) 1827, 12 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che determina il modo come fornirsi i repertori a' notai.* (L. not. art. 75, 77.)

S. M. volendo sempre più agevolare la esecuzione dell'articolo 75 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, in conseguenza di avviso emesso dalla Consulta generale, si è degnata, nel C. O. di S. de' 12 ottobre ultimo, ordinare quanto segue: - 1° ciascun notaio residente fuori del circondario capoluogo della provincia, potrà prima di esaurire

i fogli del repertorio che sta usando, esibire al presidente della Camera notarile un nuovo repertorio, per farlo numerare e cifrare a' termini del mentovato articolo 75; - 2° il presidente rimetterà il nuovo repertorio adempito di tal formalità al giudice del circondario della residenza del notaio; - 3° Allorchè il notaio avrà esaurito e chiuso il precedente repertorio a' termini dell' articolo 77 della riferita legge de' 23 novembre 1819, lo esibirà al giudice del circondario, il quale lo riterrà e gli consegnerà, previa ricevuta, il nuovo repertorio; - 4° il giudice del circondario spedirà il repertorio compiuto e chiuso al presidente della Camera notarile, il quale dopo di averlo osservato, ed avere altresì adempito a tutt'altro ne'regolamenti in vigore è prescritto, lo restituirà al notaio per mezzo dello stesso giudice. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' 7 novembre 1827 a' Procuratori del Re.)*

62) 1831, 8 giu., R. (M. di G. e G.) *che prescrive a'notai la esibizione de' certificati negativi de' rogiti.* (L. not. art. 79.)

L' art. 79 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato impone a' notai di far pervenire nell' archivio notarile della provincia o valle nel corso de' primi venti giorni di ciascun mese una copia esatta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a' diritti appartenenti all' archivio istesso. E l' art. 1°, n.° *6* del real decreto de' 12 settembre 1828 ha sanzionato pe' notai contravventori di questo precetto la pena della sospensione per determinato periodo di tempo, in luogo della multa pecuniaria, che contro di essi aveva stabilito il cennato art. 79 della legge sul notariato - Or si è dubitato: 1° se i notai, i quali nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto, sieno tenuti di far pervenire nel termine anzidetto di venti giorni nell' archivio notarile il loro corrispondente attestato negativo; - 2° se i notai, i quali omettono tale invio, incorrano nella riferita sanzione penale, giusta il mentovato art. 1°, n.° *6* del real decreto de' 12 settem. 1828 (1) - S. M., alla quale ho avuto l' onore di rassegnare mio rapporto sull' oggetto, avuto riguardo all' interessantissimo fine cui la legge ha mirato nell' esibizione delle copie de' riferiti notamenti, per l' esercizio soprattutto della disciplina notariale, nel C. O. di S. del giorno 8 di questo mese ha risoluto affermativamente amendue i dubbi come sopra elevati. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a'15 giug. 1831 a' P. del Re.)*

(1) *Veg.* l' art. 79 della legge notarile a p. 888.

63) 1831, 4 ottobre, D. *che regola il modo di esazione dei diritti di archivio* (1). (L. not. art. 79 e 143.)

Veduti gli articoli 79 prima parte, e 143 della legge de' 23 di novembre 1819;

L'esperienza avendo dimostrato incomodo a' notai, e non sempre utile alla real tesoreria il sistema in vigore per lo versamento de' dritti appartenenti agli archivî notariali, è sembrato opportuno altro metodo sostituire, per lo quale nel tempo stesso sia reso più agevole a' notai l'adempimento dei loro doveri, e rimanga meglio assicurato l'interesse della real tesoreria; ec. ec.

Art. 1. I dritti e le competenze degli archivî notariali secondo i numeri *1*° a *5*° dell' articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819 non saranno più versati nelle casse degli archivî stessi, bensì presso i ricevitori di registro.

2. Il versamento de' dritti stabiliti nel numero *1*° del riferito articolo 143 sarà praticato da' notai nel tempo stesso in cui presenteranno a' ricevitori gli atti che avranno rogati per lo adempimento della correlativa registrazione, giusta la legge de' 21 di giugno 1819.

3. Le quistioni che potranno insorgere tra' notai ed i ricevitori di registro sull' ammontare che dovrà esigersi de' dritti di archivio, saranno risolute da' rispettivi giudici di circondario.

4. I notai dovranno enunciare ne' loro repertorî l' ammontare del dritto di archivio che sarà stato da essi pagato per ciascun atto che vi avranno iscritto.

5. Il dritto di grana ventidue stabilito nel n.° *5*° del riferito articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819 per la cifra, sottoscrizione e bollo di ciascun repertorio, a norma dell' articolo 75 di questa medesima legge, sarà introitato dai ricevitori di registro nel tempo in cui somministreranno a' notai i nuovi repertorî, giusta le prescrizioni della legge de' 21 di giugno 1819.

6. I cancellieri degli archivî notariali continueranno ad avere la riscossione degli altri dritti di archivio, come quelli contemplati ne' numeri *2*°, *3*° e *4*° del riferito articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819.

7. La spesa necessaria per lo personale e per lo materiale degli archivî notariali cederà a carico della real tesoreria, giusta gli stabilimenti in vigore.

8. I notai che si troveranno in ritardo al versamento dei dritti di archivio, saranno astretti al correlativo pagamento

(1) *Veg.* l' altro decr. del 1° luglio 1832 per la Sicilia, n° 64, p. 931 *ss.*

colle norme stabilite nell'articolo 7 del real decreto degli 11 di aprile 1829, e ciò senza il menomo pregiudizio delle pene nelle quali i notai anzidetti per tale ritardo trovinsi incorsi, giusta gli stabilimenti in vigore.

9. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la esecuzione delle disposizioni in esso comprese.

10. Le prescrizioni di questo decreto e del regolamento per lo versamento de' dritti di archivio da' notai presso i ricevitori di registro cominceranno ad essere eseguite nel dì primo di gennaio del venturo anno 1832.

Regolamento.

Art. 1. I notai dovranno indicare per esteso in piedi di ciascun atto che presenteranno al registro l'ammontare del correlativo diritto di archivio, aggiungendovi la enunciazione della disposizione di legge che vi ha riguardo. Questo notamento sarà sottoscritto da' notai.

2. La risoluzione del giudice di circondario nel caso preveduto dall' articolo 3 del decreto di questa data, avrà luogo nel momento ed amministrativamente, esclusa qualunque forma giudiziaria. Il giudice indicherà sull'atto stesso anche per esteso l'ammontare del diritto da esigersi. Il ricevitore riscuoterà il dritto in conformità di questa indicazione.

3. I giudici di circondario prenderanno nota in ciascuna volta sopra apposito registro de' dubbi che avranno risoluti in fatto di esazione de' diritti di archivio, e de' motivi su i quali avranno poggiate le loro determinazioni.

4. In fine di ogni bimestre i giudici di circondario rimetteranno alle Camere notariali un estratto del registro anzidetto pe' dubbi che avranno risoluti.

5. Le Camere notariali avranno cura di far pervenire cotesto estratto al procuratore del Re presso i rispettivi tribunali civili, i quali ne faranno l'invio al Ministero di grazia e giustizia.

6. Le Camere notariali ed i proccuratori del Re aggiugneranno rispettivamente a tale estratto le loro osservazioni.

7. La risoluzione de' dubbi anzidetti sarà diffinitivamente praticata di accordo da' Ministri Segretarî di Stato di grazia e giustizia e delle reali finanze.

8. I ricevitori in piede di ciascun atto notariale apporranno distinte quietanze per lo seguito pagamento del dritto di registro e del diritto di archivio.

9. Ne' repertorî per uso de' notai sarà aggiunta altra colonna per la menzione del seguito pagamento de' diritti di archivio.

10. I ricevitori apporranno su'repertorî la quietanza del pagamento che sarà stato praticato del dritto di grana ventidue stabilito nel n.° 5. dell' articolo 143 della legge del dì 23 di novembre 1819.

11. Il nuovo metodo per lo versamento de' dritti di archivio non importa alcuna alterazione alle prescrizioni degli articoli 75 e 79 della legge del dì 23 di novembre 1819 per la numerazione e cifra de' repertorî pe' notai da' presidenti delle Camere notariali, e per lo invio da' notai nel corso de' primi venti giorni del mese agli archivî notariali delle copie de' notamenti fatti ne' repertorî degli atti che avranno rogati nel mese precedente, o delle correlative fedi negative. I notai contravventori a queste obbligazioni continueranno ad esser puniti giusta gli stabilimenti in vigore.

12. Ogni ricevitore di registro terrà un notamento dei notai esercenti nel circondario. Avrà inoltre un registro nel quale giorno per giorno dovrà descrivere in rubriche distinte l' introito che avrà eseguito così per dritto di cifra de' nuovi repertorî somministrati a' notai, e per diritto di archivio sopra ciascun atto notariale, come a ragione di multe inflitte a' notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, a' termini del real decreto degli 11 di aprile 1829.

13. La forma del registro enunciato nell' articolo precedente sarà regolata secondo particolari istruzioni dell' amministrazione generale del registro e bollo: sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal rispettivo giudice di circondario.

14. I ricevitori di registro godranno il rilascio, 1° del quattro per cento sull' introito de' dritti di archivio e di cifra dei repertorî pe' notai; e 2° del dieci per cento sull' introito delle multe notariali, giusta il real decreto del dì 26 di novembre 1825. Quante volte però riunendo siffatto rilascio a quello degli altri prodotti dell' uffizio il totale non giunga al *minimum*, in tal caso, oltre gli annui ducati cento netti, i ricevitori riterranno sull' introito per dritti di archivio e di cifra de' repertorî il quattro per cento, e sull' introito delle multe saranno osservate le prescrizioni del real decreto del dì 11 di luglio 1828.

15. I cancellieri delle Camere notariali sull' introito di cui è parola nell' articolo 6 del decreto continueranno a ritenere il cinque per cento.

16. Ogni ricevitore di registro verserà contemporaneamente nella cassa del ricevitore distrettuale, alle epoche fissate da' regolamenti in vigore, i divisati prodotti, distinguen-

do però nel borderò mensile de' versamenti a cassa netta, colla indicazione *del ramo per l'archivio notariale*, in tre separati articoli gl' introiti derivanti da' dritti di archivio, da' dritti di cifra de' repertorî, e da multe per contravvenzioni alla legge sul notariato.

17. Per la esecuzione dell'articolo 7 del decreto di questa data saranno aggiunte nello stato discusso del Ministero di giustizia due capitoli sotto la denominazione di *archivî notariali*, uno di prima classe per le spese del personale, e l'altro di seconda classe per le spese di materiale. L'importo di questi capitoli vi sarà specificatamente designato per ciascuno archivio.

18. La spesa del personale sarà erogata per via di assiento, giusta gli stabilimenti in vigore.

19. Le spese per lo materiale degli archivî saranno pagate dalla tesoreria in conseguenza di ordinativi del Ministero di grazia e giustizia.

20. Avuto però riguardo alla indole ed alla urgenza delle spese che possono occorrere per lo materiale degli archivî, saranno all' uopo anticipate delle somme sopra ordinativi del Ministero di giustizia dalla real tesoreria alle casse degli archivî in principio dell' anno, e di tempo in tempo nel corso del medesimo. Tale anticipazione per ciascun archivio non potrà mai eccedere l' importo che sarà stato fissato per lo mantenimento del rispettivo materiale per tutto il corso dell' anno.

21. L' impiego delle somme anzidette pe' particolari oggetti dovrà essere autorizzato volta per volta dal Ministero di grazia e giustizia.

22. La disposizione compresa nello articolo 115 della legge de' 23 di novembre 1819 per la reddizione del conto dai cancellieri delle Camere notariali continuerà ad aver vigore così pe' dritti di archivio che ne saranno stati direttamente introitati, giusta l' articolo 6 del decreto di questa data, come per giustificare che le somme pagate dalla real tesoreria sopra ordinativi del Ministero di giustizia siano state effettivamente erogate in conformità delle particolari autorizzazioni del Ministero stesso.

23. Il conto anzidetto sarà formato in triplice spedizione, per ritenersene una presso l' archivio notariale, rimettersene un'altra nel Ministero di grazia e giustizia, e consegnarsi la terza al funzionario del registro onde unirsi al conto del ricevitore del registro della residenza della Camera, e sottoporsi al giudizio della gran Corte de' conti.

24. Gli avanzi che potranno esistere nelle casse degli ar-

chivî notariali in conseguenza del dato rendiconto, saranno versati immediatamente dopo il medesimo presso il ricevitore del registro nella residenza della Camera. Questi ne farà versamento alla tesoreria secondo il sistema in vigore.

25. Nel corso di un mese dalla pubblicazione del decreto di questa data, ciascun presidente di Camera notariale formerà un notamento esattissimo di tutti i notai della provincia, indicando per ciascuno di essi il periodo di tempo in cui non hanno esibito nell' archivio le copie de' loro repertorî una co' corrispondenti dritti. Cotesto stato per Napoli sarà inviato al direttore del registro e bollo, e per le altre provincie a' rispettivi direttori de' rami riuniti (1).

26. I direttori anzidetti liquideranno l' importo de' dritti di archivio dovuto da ciascun notaio sulle copie de' repertorî che loro pervengono per mezzo de' ricevitori (2).

27. La riscossione dello importo anzidetto sarà eseguita giusta l' articolo 8 del decreto di questa data. *(Pubblic. a' 22 di ottobre 1831.)*

64) 1832, 1 luglio, D. e Regol. *che applica alla Sicilia il decreto de' 4 ottobre 1831 per la riscossione de' diritti di archivio.* (L. not. art. 79, 143.)

Veduto il real decreto de' 4 di ottobre 1831, ed il regolamento col decreto stesso approvato per lo versamento in questa parte de' nostri reali dominî presso i ricevitori di registro de' diritti appartenenti agli archivî notariali;

Volendo applicare il cennato decreto e regolamento all' altra parte de' nostri reali dominî con quelle modificazioni che le circostanze locali possono richiedere; ec. ec.

Art. 1. I diritti e le competenze degli archivî notariali, secondo i num. 1° e 5° dello articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819, non saranno più versati nelle casse degli archivî stessi, bensì presso i ricevitori di registro.

2. Il versamento de' diritti stabiliti nel num. 1° del riferito articolo 143 sarà praticato da' notai nel tempo stesso in cui presenteranno a' ricevitori gli atti che avranno rogati per lo adempimento della correlativa registrazione, giusta la legge de' 21 di giugno 1819.

3. Le quistioni che potranno insorgere tra' notai ed i ricevitori di registro sull' ammontare che dovrà esigersi de' diritti di archivio, saranno risolute da' rispettivi giudici di circondario.

(1) (2) *Veg.* il rescritto de' 3 giugno 1834 che modifica questi due articoli, n° 66, p. 936 *ss.*

4. I notai dovranno enunciare ne'loro repertori l'ammontare del diritto di archivio che sarà stato da essi pagato per ciascun atto che vi avranno inscritto.
5. Il diritto di grana ventidue stabilito nel num. 5° del riferito articolo 143 della legge de'23 di novembre 1819 per la cifra, sottoscrizione e bollo di ciascun repertorio, a norma dell'articolo 75 di questa medesima legge, sarà introitato dai ricevitori di registro nel tempo in cui somministreranno ai notai i nuovi repertorî, giusta le prescrizioni della legge del dì 21 di giugno 1819.
6. I cancellieri degli archivî notariali continueranno ad avere la riscossione degli altri diritti di archivio, come quelli contemplati ne'num. 2°, 3° e 4° del riferito articolo 143 della legge de'23 di novembre 1819.
7. La spesa necessaria per lo personale e per lo materiale degli archivî notariali cederà a carico della real tesoreria, giusta gli stabilimenti in vigore.
8. I notai che si troveranno in ritardo al versamento dei diritti di archivio, saranno astretti al correlativo pagamento colle norme stabilite nell'articolo 7 del real decreto degli 11 di aprile 1829; e ciò senza il menomo pregiudizio delle pene nelle quali i notai anzidetti per tale ritardo trovansi incorsi, giusta gli stabilimenti in vigore.
9. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la esecuzione delle disposizioni in esso comprese.
10. Le prescrizioni di questo decreto e del regolamento per lo versamento de'diritti di archivio da' notai presso i ricevitori di registro cominceranno ad essere eseguite nel dì primo di gennaio 1833.
Regolamento - Art. 1. I notai dovranno indicare per esteso in piedi di ciascun atto che presenteranno al registro l' ammontare del correlativo diritto di archivio, aggiungendovi la enunciazione della disposizione di legge che vi ha riguardo. Questo notamento sarà sottoscritto da'notai.
2. La risoluzione del giudice di circondario nel caso preveduto dall'articolo 3 del decreto di questa data, avrà luogo nel momento ed amministrativamente, esclusa qualunque forma giudiziaria.
Il giudice indicherà sull'atto stesso anche per esteso l'ammontare del diritto da esigersi. Il ricevitore riscuoterà il diritto in conformità di questa indicazione.
3. I giudici di circondario prenderanno nota in ciascuna volta sopra apposito registro de'dubbi che avranno risoluti in fatto di esazione di diritti di archivio, e de'motivi su'quali avranno poggiate le loro determinazioni.

4. In fine di ogni bimestre i giudici di circondario rimetteranno alle Camere notariali un estratto del registro anzidetto pe' dubbi che avranno risoluti.

5. Le Camere notariali avranno cura di far pervenire cotesto estratto a' proccuratori del Re presso i rispettivi tribunali civili, i quali ne faranno l'invio al Ministero di Stato presso il Luogotenente generale.

6. Le Camere notariali ed i proccuratori del Re aggiungeranno rispettivamente a tale estratto le loro osservazioni.

7. La risoluzione de' dubbi anzidetti sarà diffinitivamente praticata dal Luogotenente generale, e questa risoluzione servirà di norma pe' casi futuri.

8. I ricevitori in piede di ciascun atto notariale apporranno distinte quietanze per lo seguito pagamento del diritto di registro, e del diritto di archivio.

9. Ne' repertorî per uso de' notai sarà aggiunta altra colonna per la menzione del seguìto pagamento de' diritti di archivio.

10. I ricevitori apporranno su' repertorî la quietanza del pagamento che sarà stato praticato del diritto di grana ventidue stabilito nel num. 5° dell'articolo 143 della legge dei 23 di novembre 1819.

11. Il nuovo metodo per lo versamento de' diritti di archivio non importa alcuna alterazione alle prescrizioni degli articoli 75 e 79 della legge de' 23 di novembre 1819 per la numerazione e cifra de' repertorî pe' notai da' presidenti delle Camere notariali, e per lo invio da' notai nel corso dei primi venti giorni del mese agli archivî notariali delle copie de' notamenti fatti ne' repertorî degli atti che avranno rogati nel mese precedente, o delle correlative fedi negative.

I notai contravventori a queste obbligazioni continueranno ad esser puniti giusta gli stabilimenti in vigore.

12. Ogni ricevitore di registro terrà un notamento de' notai esercenti nel circondario. Avrà in oltre un registro nel quale giorno per giorno dovrà descrivere in rubriche distinte l'introito che avrà eseguito così per diritto di cifra dei nuovi ripertorî somministrati a' notai, e per diritto di archivio sopra ciascun atto notariale, come a ragion di multe inflitte a' notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, a' termini del real decreto degli 11 di aprile 1829.

13. La forma del registro enunciato nell' articolo precedente sarà regolata secondo particolari istruzioni dell' amministrazione generale del registro e bollo: sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal rispettivo giudice di circondario.

14. I ricevitori di registro godranno il rilascio 1° del tre per cento sull' introito de' diritti di archivio e di cifra de' repertorî pe' notai, e 2° del dieci per cento sull' introito delle multe notariali, giusta il real decreto de' 26 di nov. 1825.

15. I cancellieri delle Camere notariali sull' introito di cui è parola nell' articolo 6 del decreto, continueranno a ritenere il cinque per cento.

16. Ogni ricevitore di registro, esclusi quelli della città di Palermo, verserà contemporaneamente nella cassa del percettore comunale alle epoche fissate da' regolamenti in vigore i divisati prodotti, distinguendo però nel borderò mensile de' versamenti a cassa netta, colla indicazione del ramo per l' archivio notariale in tre separati articoli, gl' introiti derivanti da' diritti di archivio, da' diritti di cifra de' repertorî, e da multe per contravvenzione alla legge sul notariato. A beneficio de' percettori comunali per lo incasso delle somme versate come sopra, sarà conteggiata, a' termini del regolamento di quella real tesoreria generale, una indennità dell' uno per cento sulle medesime.

I ricevitori del registro della città di Palermo verseranno i prodotti suddetti colle norme soprindicate nel pubblico banco, come praticano per gli altri introiti della loro gestione.

17. Per la esecuzione dell' articolo 7 del decreto di questa data saranno aggiunti nello stato discusso della real tesoreria generale di Sicilia due capitoli, sotto la denominazione di *archivî notariali*, uno di prima classe per le spese del personale, e l' altro di seconda classe per le spese di materiale. L' importo di questi capitoli vi sarà specificatamente designato per ciascun archivio.

18. La spesa del personale sarà erogata per via di assiento giusta gli stabilimenti in vigore.

19. Le spese per lo materiale degli archivî saranno pagate dalla tesoreria generale in conseguenza di ordinativi del Ministero di Stato presso il Luogotenente generale.

20. Avuto però riguardo alla indole ed alla urgenza delle spese che possono occorrere per lo materiale degli archivî, saranno all' uopo anticipate delle somme sopra ordinativi del Ministero dalla real tesoreria alle casse degli archivî in principio dell' anno, e di tempo in tempo nel corso del medesimo.

Tale anticipazione per ciascuno archivio non potrà eccedere l' importo che sarà stato fissato per lo mantenimento del rispettivo materiale per tutto il corso dell' anno.

21. L' impiego delle somme anzidette pe' particolari oggetti dovrà essere autorizzato volta per volta dal Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale.

22. La disposizione compresa nello articolo 115 della legge de' 23 di novembre 1819 per la reddizione del conto dai cancellieri delle Camere notariali, continuerà ad aver vigore così pe' diritti di archivio che ne saranno stati direttamente introitati giusta l' articolo sesto del decreto di questa data, come per giustificare che le somme pagate dalla real tesoreria sopra ordinativi del Ministero siano state effettivamente erogate in conformità delle particolari autorizzazioni del Ministero stesso.

23. Il conto anzidetto sarà formato in triplice spedizione, per ritenersene una presso l' archivio notariale, rimettersene un' altra nel Ministero di Stato presso il Luogot. gen., e consegnarsi la terza al funzionario del registro onde unirsi al conto del ricevitore del registro della residenza della Camera, e sottoporsi al giudizio della gran Corte de' conti.

24. Gli avanzi che potranno esistere nelle casse degli archivî notariali in conseguenza del dato rendiconto, saranno versati immediatamente dopo il medesimo presso il ricevitore del registro nella residenza della Camera. Questi ne farà versamento alla tesoreria secondo il sistema in vigore.

25. Nel corso di un mese dalla pubblicazione del decreto di questa data ciascun presidente di Camera notariale formerà un notamento esattissimo di tutti i notai della valle, indicando per ciascuno di essi il periodo di tempo in cui non hanno esibito nell' archivio le copie de' loro repertorî, una co' corrispondenti diritti. Cotesto stato per Palermo sarà inviato al direttore generale de' rami e diritti diversi, e per le altre valli a' rispettivi direttori.

26. I direttori anzidetti liquideranno l' importo de' diritti di archivio dovuto da ciascun notaio sulle copie de' repertorî che loro pervengono per mezzo de' ricevitori.

27. La riscossione dello importo anzidetto sarà eseguita giusta l' articolo ottavo del decreto di questa data.

65) 1832, 4 novembre, R. (M. di G. e G.) *che dispone che se un notaio è chiamato alla leva deve farsene rapporto.* (L. not. art. 55.)

Avendo rassegnato a S. M. il dubbio se coloro i quali ottengono dispensa all' età di anni 25 compiti, richiesti dalla legge per concorrere al notariato, debbano intendersi, allorchè riportano la nomina sovrana all' ufizio di notaio, dispensati ancora dalla leva, la M. S. nel C. O. di S. de' 4 andante mese si è degnata risolvere di prendersi i suoi reali ordini per ogni caso particolare. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. al M. degli aff. int. a' 10 novembre 1832.)*

80

66) 1834, 3 giugno, R. (M. di G. e G.) *che dà norme per la esecuzione degli art. 25 e 26 del regolamento de' 4 ottobre 1831.* (L. not. art. 79, 143.)

Affin di rimuovere alcuni ostacoli incontrati nella esecuzione degli art. 25 e 26 del regolamento approvato col real decreto de' 4 ottobre 1831 per la esazione de' diritti di archivio notariale da' ricevitori del registro, e nella idea altresì di provvedere agl' interessi della real tesoreria in fatto di conti da' cancellieri delle Camere notariali, S. M. nel C. O. di S. de' 3 di questo mese, in conseguenza di progetto che l' era stato rassegnato di accordo tra me ed il Ministro delle reali finanze, si è degnata disporre quanto segue: - 1° Il notamento richiesto dall'art. 25 del regolamento approvato col real decreto de' 4 ottobre 1831 conterrà solo i notai di ciascuna provincia dal 1° gennaio 1827 a tutto novembre 1831. - 2° Per ogni notaio sarà indicato il comune di sua residenza e se abbia oppur no esattamente adempito alla esibizione negli archivî notariali delle copie de' loro repertorî. Pe' notai contravventori sarà enunciato colla maggiore esattezza per quali mesi, e in quale anno sia stata omessa questa esibizione. - 3° Il registro a bollette doppie richieste dall' art. 112 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, dovrà servire esclusivamente di base per la formazione del notamento. - 4° Questo notamento potrà essere verificato sul registro, sempre ed esclusivamente, delle bollette doppie da' presidenti delle Camere notariali coll' assistenza di alcun agente superiore dell' amministrazione del registro e bollo. Sarà formato corrispondente processo verbale di questa verificazione, e de' risultamenti della medesima. Le omissioni che potranno essere rilevate sia di nomi, sia di tempo saranno aggiunte al notamento. - 5° La liquidazione de' diritti di archivio sarà praticata da' direttori di registro colle norme stabilite nell' art. 26 del mentovato regolamento. I direttori potranno altresì aver riguardo a' libri per la formalità di registro esistenti presso i ricevitori o depositati nelle direzioni. - 6° Le copie de' repertorî depositati negli archivî notariali ed i repertorî originali esistenti presso i notai non potranno essere adoperati per la riferita liquidazione, che nella mancanza degli elementi indicati nel precedente articolo. In niun caso però i repertorî originali o le loro copie potranno essere ritirati dagli agenti del registro: dovranno bensì gli uni e le altre essere da' medesimi rispettivamente osservate nel locale degli archivî o nello studio de' notai, ed in modo che non si rechi il menomo pregiudizio a costoro od al servizio degli archivî. - 7° La liquidazione de' diritti di archivio

sarà regolata in conformità del metodo e delle norme, sia di tariffa, o di altro uso in vigore all'epoca de' contratti degli atti che riguardino cotesti diritti. - 8° I notai morosi potranno assistere alla liquidazione del loro *deberi*, e presentare al direttore le loro osservazioni. Saranno all'uopo avvertiti per mezzo de' sindaci de' rispettivi comuni in conseguenza di avvisi da' direttori del registro. - 9° I notai non potranno altrimenti giustificare il versamento de' diritti che o colla esibizione delle bollette figlie, a' termini dell' art. 112 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, o con estratto delle bollette madri. - 10° I notai che risulteranno debitori de' diritti di archivio saranno astretti al correlativo pagamento giusta l' art. 8 del real decreto de' 4 ottobre 1831, scorsi però venti giorni da quello in cui sarà loro intimato l' atto di liquidazione che dovrà fissare ed enunciare specificamente l' ammontare e la ragione del debito. - 11° Se vi ha opposizione da parte di alcun notaio all' atto di liquidazione, sarà pronunziato sulla medesima dal tribunale civile colle forme stabilite col decreto de' 13 gennaio 1832. Se non che in vece del ministero pubblico, interverrà come attore o come reo convenuto in questi giudizî il direttore del registro. - 12° Sarà permesso all' amministrazione generale del registro di far procedere alla verificazione de' conti sieno stati dati per gli archivî notariali negli anni 1829, 1830, e 1831. - 13° Per questa verificazione l' amministrazione generale del registro stabilirà quel metodo che riputerà conducente a' suoi interessi, salva sempre anche in questo caso la esatta esecuzione dell' art. 6 di questo regolamento. Il precetto compreso in questo articolo sarà applicabile a tutte le carte o libri esistenti nelle Camere od archivî notariali e presso i notai. - 14° Alla verificazione anzidetta potranno assistere i cancellieri che saranno stati nelle Camere notariali per quel tempo che risguardi il conto od i conti. - Cotesti conti trovandosi dati giusta le norme stabilite nella legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, i cancellieri, de' quali è parola, non potranno esser tenuti che nel caso di errori, di omissioni, di partite false o duplicate giusta le leggi in vigore, e per quelle partite solamente sulle quali potrà cadere una tale imputabilità. - 15° Le disposizioni comprese quì sopra dovranno valere di rettificazione per le operazioni che finora avessero avuto luogo sull' oggetto, ferme però rimanendo le liquidazioni finora praticate de' diritti di archivio dovuti da' notai, comunque riguardassero un' epoca anteriore al 1827, semprechè però tali liquidazioni sieno state riconosciute da' notai istessi. Rimangono altresì ferme per gli ef-

fetti legali, a norma e giusta gli stabilimenti in vigore, le verifiche che avessero potuto essere praticate finora delle casse degli archivi notariali per epoca anteriore al 1829. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re a' 7 giugno 1834.)*

67) 1835, 11 settembre, D. *per la provvista delle piazze di notai in Palermo.* (L. not. art. 53.)

Veduto l'articolo 53 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, che fissa il numero de' notai da risedere in ogni comune in proporzione della rispettiva popolazione;

Veduto il decreto de' 14 di marzo 1823, con cui dispensandosi all'articolo succennato, fu prescritto che fino a che i notai esercenti nella città di Napoli non sieno ridotti al numero prescritto dall' articolo suddetto, sarà nominato un nuovo notaio per ogni tre piazze che vacheranno;

Considerando che concorrono per la classe de' notai della città di Palermo le ragioni medesime, per le quali ebbe luogo detta sovrana determinazione in favor della classe dei notai della città di Napoli; ec. ec.

Art. 1. Fino a che i notai esercenti nella città di Palermo non sieno ridotti al numero risultante dalla proporzione stabilita nell' articolo 53 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, è dispensato alla prescrizione contenuta nel successivo articolo 54, e sarà nominato un nuovo notaio per ogni tre piazze che vacheranno.

68) 1838, 3 febbraio, R. (M. di G. e G.) *che determina la ingerenza delle Camere notariali nella procedura di spropriazione del patrimonio notarile.* (L. not. art. 67.)

Era stato dimandato se la Camera notariale dovesse o pur no intervenire ne' giudizî di spropriazione su beni costituiti in patrimonio da' notai, in conseguenza della iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 67 della legge de'23 nov. 1819. A ragion di questo dubbio io ho osservato: - che per l' art. 67, or ora ricordato, il patrimonio de' notai è obbligato con privilegio alle parti ed al fisco: - che per lo stesso articolo 67, la Camera dee prendere e conservare ne' registri ipotecarî la iscrizione per la efficacia di questo privilegio: - che cotesta iscrizione comunque ne'registri ipotecarî sia nel nome della Camera, è però essenzialmente nell'interesse e per la garentia de'diritti delle parti e del fisco: - che la Camera non ha alcuno specifico interesse sul patrimonio de' notai: - che la iscrizione, di che trattasi, sia meramente eventuale: - che nel caso di risponsabilità del notaio verso le parti ed il fisco, è

reclamato ed esercitato da costoro rispettivamente il privilegio anzidetto senza che la Camera notariale debba spiegare alcuna ingerenza nel correlativo giudizio: - che la iscrizione ne'registri ipotecarî al nome della Camera è nel rapporto dell' art. 2042 *leg. civ.* su la designazione del creditore; non conoscendosi nè potendosi conoscere, allorchè alla iscrizione istessa si procede, i nomi delle parti o le amministrazioni pubbliche che avrebbero forse ad esercitare il privilegio: - che così chiaro apparisce la Camera notariale aversi a riguardare per lo fatto della iscrizione come investita dalla legge del mandato esclusivamente di richiederla e conservarla: - che nel caso di morte del notaio o di sua cessazione per altro motivo dallo uffizio, ha luogo la radiazione della riferita iscrizione in conseguenza di pubblicazione della correlativa dimanda e del decorrimento di tre mesi da questa pubblicazione, senza che alcuno si facesse a chiedere indennizzazione: - che le forme pe' giudizî di spropriazione sono accompagnate dalla maggiore pubblicità: - che quindi, essendone il caso, le parti ed il fisco conoscendo il fatto della spropriazione sul patrimonio del notaio, non mancano della opportunità di far valere le loro ragioni: - che la legge non può mai favorire la negligenza delle parti: - che gli atti occorrono ne'giudizî di spropriazione sono regolati in modo che vi abbia un tempo sufficiente per lo sperimento de' dritti possono competere: - che ne' giudizî di ordine una ipoteca eventuale non può in generale nell' esaurimento de' fondi espropriati essere assicurata che per via di cauzione da'creditori che lo seguissero, ed i quali fossero utilmente inscritti: - che la Camera nella ipotesi in cui avesse ad intervenire nel giudizio di spropriazione, non solo avrebbe moltissime spese a sostenere senza alcuno interesse, ma avrebbe ancora altri adempimenti a praticare per la conservazione delle cauzioni, locchè non l'è imposto da alcuna disposizione; e verrebbe pur meno quella efficacia di garentia che la legge ha voluto stabilire pe'terzi e per lo fisco in immediato giudizio ipotecario. Avendo rassegnato tutto ciò a S. M., la M. S. nel C. O. di S. dei 3 di questo mese si è degnata disporre quanto siegue; - 1° la Camera notariale non deve intervenire ne' giudizî di spropriazione sopra beni soggetti al patrimonio di notaio; - 2° la Camera, conosciuta la esistenza di cotesti giudizî, dee renderne informati il fisco ed i terzi che possono aver diritti a sperimentare, giusta l' art. 67 della legge de' 23 di novembre 1819; - 3° all' oggetto scriva agli agenti di finanze incaricati per la riscossione delle multe, e faccia seguire la pubblicazione de'correlativi avvisi; - 4° questa pubblicazione ab-

bia luogo nel comune ove rimangono il tribunale civile e la Camera notariale, alla porta dell'uno e dell'altra, nel comune di residenza del notaio, e ne' comuni limitrofi. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 10 febb. 1838 a' Pr. del Re.)*

69) 1838, 27 novembre, D. *che abilita i notai di Sicilia a dare la cauzione su immobili, o crediti su la tesereria.* (L. not. art. 55, 66, 67 *ss.*)

Veduto l'articolo 65 della legge de' 23 di novembre 1819 sulla cauzione di coloro che sono nominati all' ufficio di notai;

Veduto il decreto de' 25 di marzo 1822 in quella parte che riguarda la cauzione de' notai ne' reali dominî oltre il Faro;

Vedute le determinazioni di marzo e di aprile 1825 sul medesimo oggetto;

Veduto il decreto degli 8 di agosto 1833 sulle cauzioni degli agenti della riscossione delle pubbliche entrate in Sicilia; ec. ec.

Art. 1. I notai de' nostri reali dominî di là del Faro potranno dare la cauzione, alla quale sono obbligati giusta il riferito articolo 65 della legge de' 23 di novembre 1819, anche in beni fondi, o in crediti liquidati ed ammessi, liberi e fruttiferi sulla tesoreria generale di quella parte de' reali dominî, giusta il cennato decreto degli 8 di agosto 1833.

2. Le disposizioni degli articoli 66 e 67 della legge medesima de' 23 di novembre 1819 per lo esame e per gli ademmpimenti in occasione de' patrimonî costituiti sopra beni fondi, sono applicabili per le cauzioni che giusta il precedente articolo siano date in beni fondi. *(Pubblic. a' 29 dic. 1838.)*

70) 1839, 2 novembre, R. (M. di G. e G.) *che sottopone al concorso per piazza di notaio anche i notai in esercizio.* (L. not. art. 55.)

S. M. volendo che ne' concorsi ad esami per piazze di notaio ad occasione di vacanza fosse serbato un metodo uniforme per lo sperimento di idoneità de' concorrenti di qualunque classe, nel C. O. di S. de' 2 andante si è degnata ordinare che da ora in poi i concorrenti ad uffizio notarile, sieno essi semplici aspiranti, sieno notai esercenti in comune diverso da quello ove è la vacanza, debbano tutti indistintamente sottoporsi agli esami prescritti da' regolamenti in vigore, e ciò ancorchè i notai esercenti fossero unici concorrenti, rimanendo così rivocato ogni altro metodo finora praticato. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 29 novembre 1839 a' P. del Re.)*

71) 1847, 30 sett., R. (M. delle Fin.) *che determina doversi dare le cauzioni in rendita 4 per 100.* (L. not. art. 65 e 66.)

Il Re N. S. nel C. O. di S. del 30 settembre ha comandato che, non indotta alcuna novità nelle cauzioni date sinora da' notai in numerario alla cassa di ammortizzazione, vengano le medesime vietate per lo avvenire, ed obbligati i notai ad adempirle in rendita iscritta sul gran libro al 4 per 100. Nel R. N. ec. - fir. Ferri. *(Comun. a' 6 ottobre 1847 al Min. di G. e G. e da questo a' Pr. del Re a' 13 ottobre 1847.)*

Sez. II - *Della cessazione dall' esercizio del notariato.*
(L. not. art. 85 a 87.)

72) 1832, 2 settembre, D. *che sommette alla sospensione i notai condannati a pene correzionali.* (L. not. art. 86.)

Art. 1. Il notaio condannato alla prigionia, al confino, all' esilio correzionale, o alla detenzione di polizia rimarrà per effetto della condanna stessa sospeso dallo esercizio delle funzioni di notaio durante il periodo della espiazione della pena.

73) 1834, 13 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara gli effetti della grazia rispetto a' pubblici ufizi.* (L. not. art. 84.)

A' termini degli articoli 17 e 52 delle *leggi penali* ogni condanna a' ferri, anche *nel presidio*, porta seco la perpetua interdizione da' pubblici uffizi, e la condanna pe' detenuti s' intende incominciata dal dì, in cui è divenuta esecutiva. Quindi incorre il condannato nel giorno stesso nella interdizione perpetua, di cui è parola. Un condannato a' ferri pria che in esecuzione del giudicato sia spedito a' bagni, potrà ottenere dalla sovrana clemenza la condonazione della pena a' ferri. La circostanza che la interdizione in esame, oltre di essere pena principale è accessoria a quella de' ferri, non importa che, cessando la prima, debba pur essa aver fine. Anche quando la condanna a' ferri è finita colla espiazione della pena, rimane la interdizione, che accompagna il condannato in tutto il corso della sua vita. Inoltre la grazia, come eccezione dal rigore della giustizia, e della inviolabilità de' giudicati, non può ricevere una interpretazione estensiva, che ecceda il senso del decreto con cui si concede, ed in conseguenza, ristretto il decreto alla pena dei ferri, non può farsi entrare nella grazia la pena accessoria della interdizione. A far cessare questa pena è stabilito dagli art. 623, 634 delle *leggi di procedura penale*, *la riabilitazione* che sebbene costituisca anch' essa un atto di clemenza

sovrana, pure è ben diversa dalla grazia, di cui trattano le leggi medesime negli articoli 640 a 645, e la fan regolare da norme diverse. Il condannato a' ferri non ispira la confidenza indispensabile alla persona in carica, e la grazia che lo libera dal soffrir tormentoso della pena de' ferri, non cancella la macchia che lo fa indegno di funzioni pubbliche. Potrà egli divenire nuovamente meritevole della fiducia del governo; ma a conseguire tale favore bisogna lo sperimento di un continuo tenore di vita, che pruovi il ritorno di onorevoli abitudini nel condannato - È perciò che in forza della enunciata legge la riabilitazione non si accorda subito dopo cessata la pena per espiazione, ma dopo l' elasso di più anni, ed in seguito d' investigazione e di attestazioni favorevoli al condannato - S. M., cui ho rassegnato l'affare nel C. O. di S. de' 13 ottobre, ha dichiarato, che la grazia, la quale rimette o commuta la pena de' ferri, non abolisce la interdizione ai pubblici uffizî, e che nondimeno colui, al quale S. M. siasi degnata accordar grazia, possa domandare la riabilitazione degli art. 623 a 634 delle *leggi di proc. pen.* Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re a' 18 novembre 1834.)*

74) 1834, 24 novembre, R. (M. degli Aff. di Sic.) *che ritiene incapace di pubblico ufizio pria della riabilitazione il condannato a morte aggraziato.* (L. not. art. 84.)

Ho posto sotto gli occhi di S. M. il contenuto nel rapporto di V. E. de' 3 novembre intorno all' ex-notaio D. G. D., il quale condannato a morte nel 1822 come reo di Stato, per effetto di grazie, di commutazioni, e riduzioni della pena inflittagli, compita ora la espiazione della stessa, si è fatto a chiedere di potere riprendere l' esercizio del notariato - S. M. ha considerato che nel titolo XVIII del libro III delle *leggi di procedura ne' giudizî penali* sono prescritte le norme per la riabilitazione de' condannati, e quindi, nel C. O. di S. de' 24 di questo mese, ha ordinato che si stia alla legge. Nel R. N. ec.-fir. Antonino Franco. *(Comun. a' 26 ottobre 1834 al Luogotenente generale in Sicilia.)*

Sez. III - *Delle schede notarili* (1). (L. not. art. 88 a 100.)

75) 1823, 21 marzo, R. (M. di G. e G.) *che stabilisce le indennità a' giudici di circondario e cancellieri per l' inventario delle schede notarili.* (L. not. art. 88.)

Si è dubitato se i giudici di circondario ed i loro cancellieri

(1) *Ved.* anche gli atti riportati sotto i num. 100 a 111.

avessero diritto ad esiger vacazione nel caso in cui, a' termini dell' art. 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, intervengono per lo passaggio delle schede de' notai defunti a' notai conservatori. S. M. alla quale ho rassegnato questo dubbio, presi in considerazione gli art. 8 e 14 della tariffa degli atti giudiziarî de' 31 agosto 1819, ed i motivi su' quali è fondato il citato art. 88, che riguardano nel tempo istesso l' interesse pubblico e quello degli aventi causa da'notai defunti, udito il parere del C. di S. O., si è degnata disporre, che nel soggetto caso sieno applicabili i riferiti articoli 8 e 14 della tariffa anzidetta, e che perciò compete al giudice di circondario il diritto di carlini cinque, e quello di grana 25 al di lui cancelliere, da cedere a carico della scheda stessa, o da soddisfarsi da colui che ne diverrà possessore. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a detto dì a' P. del Re.)*

76) **1824, 18 ottobre, D.** *che permette la esibizione de' venimeco o de'* bastardelli *in vece degli elenchi degli atti antichi da darsi alle Camere notarili.* (L. not. art. 89 e 128.)

Veduti gli articoli 89 e 128 della legge sul notariato dei 23 di novembre 1819;

Considerando che per la moltiplicità degli atti antichi riesce difficile tanto a' notai conservatori degli atti e scritture de'notai defunti, quanto agli antichi notai conservati, di presentare agli archivî notariali gli elenchi prescritti negli enunciati articoli 89 e 128;

Considerando che i così detti *venimeco* ed i *bastardelli*, i quali adoperavansi nell'antico sistema notariale, possono apprestare un facile surrogato agli elenchi, offrendo i primi i notamenti delle indicazioni prescritte per gli elenchi, e racchiudendo i secondi le minute degli atti;

Veduto il parere della Consulta de'nostri reali dominî di là del Faro; ec. ec.

Art. 1. I notai conservatori degli atti de' defunti notai, e gli antichi notai conservati sono autorizzati a presentare negli archivî delle Camere notariali, in vece degli elenchi prescritti dagli art. 89 e 128 della legge sul notariato (1), gli antichi *venimeco* di ciascun anno, pel tempo in cui questi esistono: in mancanza de'*venimeco*, gli antichi *bastardelli*, ove non contengano estensione di minute non comprese in altri volumi; ed in difetto de' *venimeco* e de' *bastardelli*, dovranno fornire gli elenchi prescritti dalla legge.

(1) *Veg.* anche il decreto de' 5 maggio 1827 nel seguente numero.

77) 1827, 5 maggio, D. *che permette la esibizione de' bastardelli degli atti antichi.* (L. not. art. 89 e 128.)

Veduto l'art. primo del decreto de' 18 di ott. 1824; (1) ec.

Art. 1. I notai conservatori degli atti de' notai defunti, e gli antichi notai confermati, qualora posseggano gli antichi alfabeti ne' quali si trovino notate le date degli atti distesi ne' così detti *bastardelli*, potranno presentare negli archivî notariali gli enunciati *bastardelli*, nonostantechè contenessero atti non compresi in altri volumi.

78) 1831, 4 aprile, D. *che dà facoltà a' supplenti ne' comuni di apporre i sigilli alle schede notarili* (L. not. art. 88.)

Veduto l' articolo 88 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Vedute le leggi de' 29 di maggio 1817 e de' 7 di giugno 1819 sull' ordinamento giudiziario rispettivamente ne' reali dominî al di qua ed al di là del Faro;

Veduti i decreti de' 16 di novembre 1819, de' 17 di ottobre e de' 23 di novembre 1821 sullo stabilimento e sulle attribuzioni de' supplenti a' giudici di circondario ne' comuni non capoluoghi;

Considerando che i giudici di circondario per lo disimpegno delle multiplici loro attribuzioni non sempre sono al caso di prestare facilmente il loro ministero per l' inventario delle schede notariali, giusta il riferito articolo 88 della legge de' 23 di novembre 1819, soprattutto quando all' inventario debba procedersi ne' comuni non capoluoghi;

Considerando che i giudici di circondario riconoscendo cotesto incarico da speciale disposizione di legge, non possono che personalmente eseguirlo;

Considerando che la formazione di tale inventario essendo diretta ad assicurare la integrità delle schede notariali, interessa essenzialmente il pubblico ed il privato bene;

Considerando che sia perciò opportuno alcuno stabilimento adottare, per lo quale possa tal fine con maggiore facilità conseguirsi; ec. ec.

Art. 1. I giudici di circondario potranno prestarsi ne' comuni capoluoghi alla esecuzione del riferito articolo 88 della legge de' 23 di novembre 1819 direttamente, o per mezzo de' loro supplenti residenti ne' comuni anzidetti. Per gli altri comuni del circondario la esecuzione del mentovato articolo 88 è affidata a' rispettivi supplenti comunali. *(Pubblic. a' 16 aprile 1831.)*

(1) *Veg.* il decreto de' 18 ottobre 1824, n.° 76, p. 943.

79) 1831, 16 agosto, D. *che permette la esibizione degli alfabeti degli antichi* bastardelli. (L. not. art. 89, 128.)

Veduto il decreto del dì 11 di ottobre 1824, per lo quale i notai conservatori degli atti de' defunti notai, e gli antichi notai conservati vennero autorizzati a presentare negli archivî notariali, in vece degli elenchi prescritti dagli articoli 89 e 128 della legge sul notariato, gli antichi *venimeco* di ciascun anno pel tempo in cui questi esistono, ed in mancanza de' *venimeco* gli antichi *bastardelli* ove non contenessero estensione di minute non comprese in altri volumi, con dovere in difetto de' *venimeco* e de' *bastardelli* fornire gli elenchi prescritti dalla legge;

Veduto l' altro decreto del dì 5 di maggio 1827, col quale i notai suddetti furono autorizzati, qualora possedessero gli antichi alfabeti ne' quali fossero notate le date degli atti distesi ne' *bastardelli*, a presentare negli archivî notariali i *bastardelli* stessi, nonostante che contenessero atti non compresi in altri volumi; ec. ec.

Art. 1. I notai conservatori degli atti de' defunti notai, e gli antichi notai conservati, qualora non posseggano i così detti *venimeco* riconosciuti sotto l' antico reggimento notariale, sono autorizzati a presentare negli archivî notariali, in vece de' *venimeco*, le copie degli alfabeti annessi agli antichi *bastardelli*, collazionandone le copie stesse.

80) 1832, 25 sett., R. (M. di G. e G.) *che sommette ad amministrazione le schede del notaio arrestato.* (L. not. art. 88.)

S. M. nel C. O. di S. de' 25 settembre ultimo ha risoluto, che gli art. 88 e seg. della legge de' 23 novembre 1819 relativi all' amministrazione delle schede notariali sieno applicabili ancora al caso in cui un notaio trovisi arrestato per mandato spedito in giudizio penale, o per effetto di giudicato sopra azioni civili. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 6 ottobre 1832 a' Pr. del Re.)*

81) 1833, 30 marzo, D. *che estende le disposizioni del decreto precedente del 4 aprile 1831 per l' apposizione de' suggelli su le schede notarili.* (L. not. art. 88, 92 a 95.)

Veduti gli articoli 88, 92, 93, 94 e 95 della legge de' 23 di novembre 1819;

Veduto l' articolo 1 del decreto de' 4 di aprile 1831;

Trovando utile di provvedere in modo più conveniente al servizio notariale ne' casi in cui per legge dee concorrervi l' autorità del giudice di circondario; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel sopra trascritto art.

1 del decreto de' 4 aprile 1831 (1) sono applicabili a' casi dell' apposizione e rimozione di sigilli delle schede ed altre carte notariali de' notai defunti, commesse a' giudici di circondario dalle leggi e regolamenti notariali in vigore.

2. Gli uffiziali dello stato civile nel caso del sopratrascritto articolo 93 della detta legge daranno avviso ancora al supplente giudiziario nel comune stesso per procedere all' apposizione de' suggelli.

3. I supplenti comunali daranno conto al giudice del rispettivo circondario di tutte le operazioni da essi eseguite per affari notariali; ed i giudici di circondario vigileranno da canto loro sulla esattezza delle procedure de' detti supplenti, e ne faranno rapporto al proccuratore del Re presso la rispettiva provincia.

4. I supplenti comunali, ed i cancellieri che gli assisteranno ne' loro atti per affari notariali, esigeranno la metà delle competenze attribuite dalle tariffe in vigore a' giudici di circondario ed a' loro cancellieri per gli atti stessi. *(Public. a' 20 aprile 1833.)*

82) 1837, 9 aprile, D. *che regola le attribuzioni de' giudici e de' supplenti per l'apposizione e rimozione de' suggelli.* (L. not. art. 88.)

Veduto l'articolo 28 della legge de' 29 di maggio 1817 sull' ordinamento giudiziario in questi reali dominî;

Veduti gli articoli 984 e seg. delle *leggi di procedura civile* sul correlativo procedimento da' giudici di circondario;

Veduti i decreti de' 16 di novembre 1819, e de' 17 di ottobre e de' 13 di novembre 1821 sullo stabilimento e sulle attribuzioni de' supplenti a' giudici di circondario ne' comuni non capoluoghi;

Veduti i decreti de' 4 di aprile 1831, e de' 30 di marzo 1833 per l' apposizione e per la rimozione de' suggelli sulle schede notariali ne' comuni non capoluoghi da' supplenti giudiziari quivi residenti;

Considerando che secondo i chiarimenti raccolti, utile sia riuscita l' opera di cotesti supplenti nella esecuzione de' decreti anzidetti de' 4 di aprile 1831, e de' 30 di marzo 1833;

Considerando che i giudici di circondario a ragione delle loro diverse attribuzioni non possono sempre prestare con facilità il loro ministero fuori il comune capoluogo;

Considerando che l'apposizione e la rimozione de' suggelli, la prima di queste operazioni sopra tutto, rientrando essen-

(1) *Veg.* il decreto de' 4 aprile 1831, n.° 78, p. 944.

zialmente per la loro destinazione nella categoria di provvedimenti urgenti, è d'uopo che sieno adempiute colla maggiore sollecitudine; ec. ec.

Art. 1. I giudici di circondario attenderanno ne' comuni capoluoghi all'apposizione ed alla rimozione de'suggelli, nei casi e nel modo prescritto dalle leggi in vigore, direttamente, o per mezzo de' loro supplenti residenti ne' comuni anzidetti. Per gli altri comuni del circondario l'apposizione e la rimozione di che trattasi è affidata a' rispettivi supplenti comunali. *(Pubblic. a' 20 maggio 1837.)*

83) 1837, 13 nov., D. *che regola la supplenza de' giudici per l'apposizione e rimozione de' suggelli.* (L. not. art. 88.)

Veduto il decreto del dì 9 di aprile di questo anno, col quale ne' comuni non capoluoghi di circondario in questi reali dominî trovasi delegato a' supplenti comunali di procedere all'apposizione ed alla rimozione de' suggelli ne' casi e nel modo prescritto dalle leggi in vigore; ec. ec.

Art. 1. I supplenti comunali ne' casi di assenza, mancanza, o altro legale impedimento, saranno rimpiazzati nel disimpegno delle funzioni loro accordate per l'apposizione e rimozione de' suggelli da quelle autorità comunali che, secondo i regolamenti in vigore, trovansi destinate a fare le veci de'medesimi supplenti nelle incumbenze della istruzione pe' giudizî penali.

2. I supplenti comunali ed i loro cancellieri per gli atti ai quali dovranno procedere di apposizione o rimozione di suggelli, esigeranno la metà delle competenze attribuite dalla tariffa in vigore a' giudici di circondario ed a' loro cancellieri per gli atti stessi. *(Pubblic. a' 6 dicembre 1837.)*

84) 1837, 13 novembre, R. (M. di G. e G.) *che dà norme per gl' inventarî delle schede notarili e per la tassa delle vacazioni.* (L. not. art. 88.)

Sul metodo col quale avesse a praticarsi l' inventario di schede notariali nel caso dell' articolo 88 della legge de' 23 novembre 1819, due circolari erano state emesse da questo real Ministero, l' una a' 20 novembre 1833, l' altra agli 8 febbraio del cadente anno. Nuovi dubbi però essendo stati presentati sull' oggetto, e moltiplici doglianze essendo ancora pervenute in questa real Segreteria per l'eccesso della spesa richiedevasi per tale inventario, io ho rassegnato l'affare a S. M., e la M. S. nel C. O. di S. de' 13 di questo mese si è degnata disporre quanto segue.

1° Il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, la cui

assistenza all' inventario delle schede notariali è chiesta dal riferito articolo 88, indicherà in piè dell'ultimo foglio di ciascun protocollo il numero degli atti che si comprendono nel volume. Egli è dispensato dalla cifra di ogni foglio del protocollo come praticavasi finora per gli stabilimenti in vigore.

2° Quante volte esistano inventarî, gli elenchi od i repertorî degli atti stipulati in ciascun anno, si farà un semplice riscontro degli atti civili in protocollo e registrati ne'repertorî o negli elenchi. Di questo riscontro sarà fatta menzione nell' atto, come del pari saranno notate le osservazioni che sorgano da questo riscontro.

3° L'inventario delle schede notariali potrà essere formato dallo stesso notaio che diviene il conservatore delle schede medesime. Il notaio che riceve in consegna le schede, e che faccia egli stesso l' inventario non avrà diritto a vacazione per la redazione dell'inventario. Egli dichiarerà la qualità di conservatore nel principio dell' atto e nella sua soscrizione.

4° Le vacazioni che possono esser dovute al giudice del circondario ed al suo cancelliere, saranno tassate giusta il sovrano rescritto del 22 marzo 1823. Ma in ogni caso il massimo delle vacazioni da esigersi dal giudice non eccederà i ducati 30, come non potranno eccedere i ducati 15 le vacazioni da esigersi dal cancelliere, salvo ciò ch' è disposto dall' articolo 4 del decreto de' 30 maggio 1832.

5° Sarà a cura delle Camere nelle visite de' protocolli ritenere un distinto notamento del numero de' fogli e degli atti che vi si comprendono.

6° Il giudice di circondario od il supplente farà conoscere alla Camera notariale di esser seguito l' inventario. Nel R. N. ec.- fir. N. Parisio. *(Comun. a' 18 nov. 1837 a' P. del Re.)*

Sez. IV - *Delle Camere notarili.* (L. not. art. 101 a 109.)

85. 1820, 1° febbraio, D. *che regola la supplenza del presidente e cancelliere della Camera notarile impediti.* (L. not. art. 101 *ss.*)

Vista la legge de'23 di novembre 1819 sul notariato; ec. ec.

Art. 1. Il presidente della Camera notariale di ogni provincia o valle in caso d' impedimento sarà rimpiazzato dal componente il più antico per ordine di nomina della Camera medesima. Le funzioni di cancelliere presso della detta Camera in caso d'impedimento saranno disimpegnate dal componente il meno antico per ordine di nomina; ma la cassa dell' archivio potrà essere amministrata da altro componente o impiegato presso dell' archivio medesimo, qualora venga

particolarmente nominato dal cancelliere proprietario che abbia già dato la sua cauzione.

86) 1824, 29 novembre, R. (M. di G. e G.) *che permette la conferma per un secondo biennio de' componenti le Camere notarili.* (L. not. art. 103.)

L' articolo 103 della legge de' 23 novembre 1819 determina in qual modo debba succedere in ogni anno la rinnovazione de' componenti le Camere notarili. Onde assicurare sempre più l'esatto e regolare servizio delle medesime, S. M. nel C. di S. O. de' 29 del passato mese di novembre si è degnata disporre che tutti o alcuni de' componenti le Camere notarili, che debbono essere rinnovati, possano essere rieletti per l' altro biennio che succede, compiuto il quale dovranno cessare dall' esercizio, nè potranno esser nominati che dopo il lasso di due anni. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. agli 11 dicembre 1824 a' P. del Re.)*

87) 1827, 3 marzo, D. *che determina l' impedimento di parentela pe' componenti della medesima Camera notarile.* (L. not. art. 101 *ss.*)

Veduta la legge del dì 23 di novembre 1819 sul notariato, in ciò che alle attribuzioni delle Camere notariali ha riguardo;

Volendo sempre più assicurare la imparzialità e la giustizia nelle deliberazioni delle anzidette Camere notariali; ec.

Art. 1. L'ascendente ed il discendente, i fratelli, lo zio ed il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini ne'gradi medesimi, non potranno essere simultaneamente componenti della stessa Camera notariale.

88) 1837, 13 maggio, R. (M. di G. e G.) *che esclude dalla garantia i componenti le Camere notarili.* (L. not. art. 101 *ss.*)

Era stato chiesto se i componenti le Camere notariali godessero oppur no il beneficio della garantia pe'reati che fossero commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Per la risoluzione di questo dubbio è stato osservato: - che due sieno i principî fondamentali della garantia pe' funzionarî pubblici; - che l'uno di essi sia diretto ad impedire che i medesimi sieno turbati nell' esercizio delle loro funzioni, le quali tengono all' ordine pubblico; - che l' altro principio sia nel fine di non far materia di esame nell' interesse de' privati di ogni atto che può derivare da superiori disposizioni governative; - che le Camere notariali sono subordinate alle autorità giudiziarie, e le loro attribuzioni, comunque assai pregevoli,

sono però essenzialmente di mera vigilanza su i notai; - che le Camere istesse nulla hanno di comune colle dipendenze amministrative; - che così per esse non può incontrarsi l'applicazione di alcuno de' mentovati principî fondamentali. In conseguenza di queste osservazioni S. M. nel C. O. di S. de' 13 di questo mese, uniformemente ancora ad avviso della Consulta generale, si è degnata dichiarare, che non vi abbia luogo per i componenti le Camere notariali al benefizio della garantia giusta la legge de' 19 ottobre 1818. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' Pr. del Re a' 31 maggio 1837.)*

89) 1837, 17 settembre, R. (M. di G. e G.) *che permette la conferma illimitata de' presidenti e cancellieri delle Camere notarili.* (L. not. art. 103.)

Per la legge de' 23 novembre 1819 nuove prescrizioni furono sostituite alle precedenti sulla nomina particolarmente de' presidenti e de' cancellieri nelle Camere notariali. La legge istessa ritenne, finchè non avessero avuto altra destinazione, quelli tra i presidenti ed i cancellieri delle Camere, i quali esistendo al tempo di sua pubblicazione, godevano un soldo fisso. In fine un sovrano rescritto degli 11 dicem. 1824 (1) dispose che tutti od alcuni de' componenti le Camere notariali, i quali a' termini della mentovata legge dei 23 novembre 1819 dovessero essere rinnovati di biennio in biennio, potessero essere rieletti per lo biennio successivo, compiuto il quale dovessero però cessare dall' esercizio, nè potessero essere nominati che dopo il lasso di due anni. Or ad occasione di alcuna vacanza di piazza di cancelliere con soldo in Camera notariale, S. M. nel C. O. di S. de' 17 settembre del cadente anno, nel fine di assicurare sempreppiù le disposizioni comprese nella legge de' 23 novembre 1819 sulla nomina de' componenti le Camere notariali, ed avuto altresì riguardo alle peculiari attribuzioni de' presidenti e dei cancellieri nelle medesime, si è degnata disporre: - che coloro i quali sono, o saranno destinati agli ufizî di presidenti o di cancellieri delle Camere anzidette, possano essere confermati indistintamente da biennio in biennio, tolta la limitazione imposta nel reale rescritto testè enunciato degli 11 dicembre 1824: - e che debbano osservarsi le regole della riferita legge del 1819 intorno a' soldi, secondochè mancheranno quelli tra gli attuali presidenti o cancellieri, i quali per le precedenti disposizioni trovansi di avere la carica sen-

(1) *Veg.* il rescritto che qui si cita degli 11 dicembre 1824 sotto la data de' 29 novembre al n.° 86, p. 949.

za limitazione di tempo e con soldo. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' Pr. del Re a' 31 ottobre 1837.)*

90) 1843, 25 aprile, D. *che determina il metodo per la supplenza de' componenti delle Camere notarili.* (L. not. art. 101, 106, 107.)

Veduti gli articoli 101, 106 e 107 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, riguardanti la composizione delle Camere notariali, il numero de' componenti necessario perchè esse possano deliberare, e l'intervento de' notai aggiunti nell' esame degli aspiranti al notariato ; ec. ec.

Art. 1. In ogni caso in cui per motivo di sospezione, secondo le leggi in vigore, sia impedito un numero di componenti ordinarî di una Camera notariale tale da non potersi comporre legalmente per deliberare, giusta il citato articolo 106 della legge de' 23 di novembre 1819, il tribunal civile destinerà per rimpiazzare gl' impediti un corrispondente numero di supplenti tra' notai più istruiti ed accreditati residenti nel comune o nel distretto della residenza della Camera stessa. *(Pubblic. a' 20 maggio 1843.)*

ADDIZIONE AL TIT. III – DEGLI ARCHIVÎ NOTARILI.

(L. not. art. 110 a 117.)

91) 1824, 14 luglio, D. *che determina il numero ed il soldo degl' impiegati negli archivi.* (L. not. art. 117.)

Veduto l' articolo 117 della nostra legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato ; ec. ec.

Art. 1. È approvato lo stato annesso al presente decreto, indicativo del numero, del grado e del soldo degl' impiegati negli archivî notariali de' nostri reali dominî al di qua del Faro.

2. I soldi di questi impiegati non saranno soggetti ad altra ritenzione, se non a quella esclusivamente del due e mezzo per cento disposta in generale per tutti gl' impiegati col nostro real decreto de' 3 di maggio 1816.

3. Il pagamento de' soldi annuali fissati nell'annesso stato sarà eseguito in dodici rate eguali, ciascuna delle quali in fine di ogni mese (1).

(1) *Stato d' uffiziali degli archivî notariali ne' reali dominî al di qua del Faro istituiti col riportato decreto.*

Napoli–3 ufiziali di 1 classe con soldo annuale di duc. 288 – 4 di 2 classe con 240 – 8 di 3 classe con 180 – 2 soprannumeri con 120 – 1 usciere con 120 – 1 bidello con 60.

Santamaria – 4 di 1 classe con 216 – 6 di 2 classe con 144 – 1 usciere con 96 – 1 bidello con 48.

*

ADDIZIONI AL TIT. IV – DELLE ATTRIBUZIONI DE' TRIBUNALI CIVILI EC.
(L. not. art. 118 a 122.)

92) 1822, 12 agosto, D. *che commette ad una sola Camera le cause notarili ne' tribunali di più Camere.* (L. not. art. 119.)

Veduto l' art. 119 della nostra legge de' 23 di nov. 1819 sul notariato, ov' è prescritto che i tribunali civili procedano in tutti i casi di multe, di sospensione, cessazione e destituzione contra i notai della provincia di loro giurisdizione;

Veduto altresì l' articolo 120 della medesima legge, nel quale è stabilito, che le sentenze de' tribunali civili, tranne i casi di multe, sieno soggette ad appello, che è meramente devolutivo;

Considerando che, a ragione di queste disposizioni, i tribunali civili procedono con giurisdizione ordinaria nelle cause qui sopra indicate; ec. ec.

Art. 1. Ne' tribunali civili composti di più Camere le cause enunciate nell' articolo 119 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato saranno trattate da una sola Camera, cominciando dalla prima e passando di anno in anno a ciascuna delle seguenti Camere.

2. Ogni disposizione in contrario è rivocata (1).

93) 1829, 11 aprile, D. *per le spese de' giudizî disciplinari a carico de' notai.* (L. not. art. 118 a 122.)

Art. 1. Gli atti ne' giudizi ad istanza del pubblico ministero contro i notai contravventori alla legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, saranno vistati per bollo, e registrati a credito.

2. Le spese occorrenti pe' giudizî suddetti, cioè quelle per dritti di cancelleria, per indennità a' patrocinatori ed agli uscieri, o altre, saranno anticipate dall' amministrazione

SALERNO – 2 di 1 classe con 180 – 4 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
TRANI – 2 di 1 classe con 180 – 4 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
LECCE – 2 di 1 classe con 180 – 4 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
AVELLINO – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
LUCERA – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
CAMPOBASSO – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
POTENZA – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
CHIETI – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
AQUILA – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
TERAMO – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
COSENZA – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
CATANZARO – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.
REGGIO – 2 di 1 classe con 180 – 2 di 2 classe con 120 – 1 bidello con 60.

(1) Questo decreto fu fatto comune alla Sicilia con altro decreto de' 23 settembre 1829 – *Veg.* al n.° 94, p. 954.

del registro e bollo, a norma degli articoli 62, 63 e 66 del real decreto de' 13 di gennaio 1817 (1).

Nelle condanne contro i notai dovrà pronunziarsi a favore della cennata amministrazione il rimborso di tali spese, e di quelle di bollo e di registro accreditate in forza dell'articolo precedente, indicandosene l' ammontare.

3. Le multe che ne'giudizi summentovati verranno inflitte a' notai, saranno esatte dall' amministrazione del registro e bollo; ed in conseguenza rimane rivocato l'articolo 115 della citata legge de' 23 di novembre 1819 nella parte che attribuisce una tale esazione a'cassieri delle Camere notariali.

4. Gli atti per lo ricupero delle multe e delle spese, delle quali è parola ne'due articoli precedenti, saranno formati su carta bollata, e registrati col pagamento de' corrispondenti dritti; e l'importo, insieme colle altre spese di procedura che potranno occorrere pel detto ricupero, si ripeterà contro i notai debitori.

5. I cancellieri de' tribunali civili, quando questi ne' cennati giudizi avranno profferito contro i notai una sentenza di condanna a multe, ed al rimborso delle spese a favore dell'amministrazione del registro e bollo, saranno tenuti di rimetterne al direttore de'dazî diretti, del demanio e de'rami e dritti diversi della provincia un estratto reso esecutorio nel termine di venti giorni fissato dal real decreto de' 9 di settembre 1828, e sotto le pene dallo stesso comminate in caso di ritardo.

6. Il direttore anzidetto nel ricevere tali estratti, dopo averne preso nota sul libro de' carichi della direzione, ne farà l'invio a'ricevitori del registro e bollo del circondario ove domiciliano i notai debitori.

7. I ricevitori del registro e bollo agiranno per lo ricupero delle divisate multe e delle spese, ne' modi stabiliti dal real decreto de'10 di giugno 1828 per la riscossione delle multe incorse dagli uffiziali pubblici per contravvenzioni alle leggi sul bollo e sul registro; ed a misura che otterranno l'incasso delle multe suddette, ne faranno versamento alla tesoreria generale con borderò separato.

8. Laddove per la riscossione delle multe e delle spese contemplate dal presente decreto sarà fatta l'espropriazione degl'immobili costituiti per patrimonio del notaio, o di altri immobili di proprietà del medesimo, e l'amministrazione del registro e bollo per mancanza di oblatori ne rimanga aggiudicataria per la concorrente quantità del suo credito, dovrà

(1) *Veg.* il decreto de' 13 gennaio 1817 nella *collez.* delle leggi.

l'amministrazione medesima far eseguire il passaggio di tali beni alla cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico; egualmente che le Camere notariali faranno passare alla cassa stessa gl'immobili espropriati a'notai, e che si trovassero ad esse aggiudicati per detta causa.

9. Gli agenti della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico verseranno alla tesoreria generale, con borderò separato, i prodotti degl'immobili come sopra aggiudicati.

10. I versamenti che si faranno da' ricevitori del registro e bollo per le multe da essi riscosse, giusta l' articolo 7 del presente decreto, e quelli che si eseguiranno dagli agenti della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, secondo l' articolo 9, formeranno un fondo distinto per ciascuna provincia, di cui, per effetto dell'art. 108 della mentovata legge de' 23 di novembre 1819, sarà pagato il terzo a favore delle rispettive Camere notariali. Un tale pagamento sarà fatto dalla madrefede del tesoriere generale con autorizzazione del nostro Ministro delle finanze, fatta però la corrispondente deduzione delle spese forse non ricuperate, e del premio di esazione. Gli altri due terzi rimarranno a beneficio della tesoreria generale. *(Pubblic. a' 3 giugno 1829.)*

94) 1829, 23 settembre, D. *che rende comune alla Sicilia il decreto de' 12 agosto 1822.* (L. not. art. 119.)

Veduto il decreto de' 12 di agosto 1822 (1); ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel real decreto de' 12 di agosto 1822 saranno comuni a' nostri dominî di là del Faro. *(Pubblic. a' 14 ottobre 1829.)*

95) 1831, 5 marzo, D. *che sommette al visto per bollo e registro gli atti contro i notai e gli ufiziali dello stato civile.* (L. not. art. 121.)

Veduto l' art. 17 n.° 4° della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro;

Veduto l'art. 26 n.° 11° della legge de' 2 gen. 1820 sul bollo;

Veduti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del real decreto degli 11 di aprile 1829 (2) relativi agli atti de' giudizî contro i notai; ec.

Art. 1. Gli atti ne' giudizî ad istanza del pubblico ministero contra gli ufiziali dello stato civile per contravvenzioni alle leggi civili sugli atti dello stato civile saranno vistati per bollo e registrati a credito.

2. Le spese occorrenti pe' giudizî suddetti, cioè quelle per

(1) *Veg.* il decreto de' 12 agosto 1822 al n.° 92, p. 952.
(2) *Veg.* il decreto degli 11 aprile 1829, n.° 93, p. 952.

diritti di cancelleria, per indennità agli uscieri, o altre, saranno anticipate dall' amministrazione del registro e bollo, a norma degli art. 62, 63 e 66 del real dec. de' 13 gen. 1817.

3. Nelle condanne contra gli uffiziali dello stato civile dovrà pronunziarsi a favore dell' amministrazione succennata il rimborso di tali spese, e di quelle di bollo e registro accreditate giusta il precedente articolo, indicandosene l' ammontare.

4. Le condanne tanto per multe, quanto per ispese giudiziarie, saranno eseguite a cura dell'amministrazione del registro ne' modi autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore.

5. Gli atti di esecuzione saranno formati sopra carta bollata, e registrati col pagamento de' corrispondenti diritti: l' importo ne sarà ripetuto dagli ufiziali contravventori insieme colle altre spese di procedura. *(Pubblic. a' 26 marzo 1831.)*

96) 1834, 2 maggio, R. (M. di G. e G.) *che determina il metodo per l' accreditamento e rimborso delle spese giudiziarie per le Camere notarili.* (L. not. art. 119.)

Erasi proposto il dubbio sul modo di provvedere alla spesa per gli atti delle Camere notariali relativamente ad esecuzione, cui esse debbono attendere, di sentenze da' tribunali civili per misure disciplinari contra i notai. Avendo rassegnato mio rapporto sull'oggetto a S. M., la M. S. nel 2 del corrente mese di maggio si è degnata determinare: - 1° che tutti gli atti delle Camere notariali per la esecuzione di queste sentenze sieno bollati e registrati a credito; - 2° che tutte le altre spese per lo stesso oggetto occorrenti, come per indennità agli uscieri od altro, sieno anticipate dall'amministrazione del registro e bollo giusta gli articoli 62, 63 e 66 del decreto de' 13 gennaio 1817; - 3° che per lo ricupero de' diritti accreditati e delle spese anticipate, l' amministrazione del registro e bollo debba formarne la specifica, presentarla nella cancelleria del tribunale, e chiederne l'esecutorio uniformemente all' articolo 620 delle *leggi di procedura civile* ed al sovrano rescritto de' 22 ott. 1832 (1), per

(1) Ecco il tenore del rescr. de' 22 ott. 1832 comun. a' 31 del mese stesso.

La circ. spedita per questa real Segret. e Min. di Stato (di G. e G.) nel 7 marzo 1827, nella idea di assicurare all' amministrazione generale del registro e bollo il ristoro delle spese giudiziarie a credito nelle cause civili, dispose che l' autorità giudiziaria dovesse di ufficio nelle correlative sentenze di condanna ordinare il rimborso di tali spese in favore dell' amministrazione istessa. Questa circolare conservò pure in vigore l'altra precedentemente emessa nel 21 agosto 1824. Per essa era stato determinato che qualora compensazione di spese fosse pronunziata, la condanna per lo rimborso delle mentovate spese a credito ceder dovesse contro quella delle parti contendenti,

lo caso in cui il tribunale ometta di pronunziare a favore dell'amministrazione la condanna dell'importo delle spese a credito. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun. a' 10 maggio 1834 a' P. del Re.)*

97) 1834, 13 dicembre, R. (M. di G. e G.) *che provvede per l' accreditamento delle spese ne' giudizi ad istanza del pubblico ministero.* (L. not. art. 119.)

Il Ministro delle reali finanze con uffizio de' 9 di questo mese mi ha partecipato la seguente risoluzione sovrana: - 1° che i diritti di cancelleria ne' giudizi ad istanza del pubblico ministero, ne' quali le spese pe' regolamenti in vigore debbono essere anticipate dall'amministrazione del registro e bollo, sieno notati a credito; - 2° che la quota di tali diritti spettanti a' cancellieri depurata del decimo sia pagata a' medesimi in ogni fine di mese, a tenore del regolamento approvato col real decreto de' 19 dicembre 1832 e del modello annessovi (1); - 3° che dell'intero ammontare de' diritti di cancelleria accreditati ne' giudizi suddetti se ne debba nelle rispettive condanne pronunziare il rimborso a favore dell'amministrazione del registro e bollo. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun. a detto dì a' P. del Re.)*

98) 1835, 5 gennaio, R. (M. degli Aff. di Sic.) *che provvede in Sicilia alle spese giudiziarie delle Camere notarili.* (L. not. art. 119.)

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. de' 17 novembre scorso portante la proposizione di S. A. R. sulla convenienza di estendersi a cotesta parte de' reali domini le prescrizioni contenute nel rescritto de' 10 mag. 1834 (2), quanto

cui la grazia delle spese a credito fosse stata conceduta. Malgrado non però le disposizioni comprese in queste circolari, le quali conviene esattamente eseguire, il Ministro delle reali finanze ha osservato che non di rado omettasi dall'autorità giudiziaria pronunziare il rimborso delle spese giudiziarie a credito in beneficio dell' amministrazione generale del registro, e che perciò sia d'uopo alcuna determinazione emettere che gl' interessi della medesima possa garantire - Avendo rassegnato mio rapporto sull' oggetto a S. M., la M. S. nel C. O. di S. de' 22 di questo mese, si è degnata ordinare, che ogni qualvolta si ometta in una sentenza o decisione la condanna come sopra per lo rimborso delle spese in favore dell'amministrazione, sia a carico del succumbente, sia a carico di chi ha ottenuto l' accredenzamento, l' amministrazione istessa debba formare la specifica di tali spese, presentare cotesta specifica in cancelleria, e chiedere l'esecutorio a' termini di quello è stabilito nell'art. 633 *leg. di proc. civ.* Nel R. N ec. - fir. N. PARISIO.

(1) *Veg.* il decreto de' 19 dicembre 1832 nella *collez.* delle leggi.

(2) Questo rescritto è quello de' 2 maggio 1834, comunicato con circolare de' 10 del mese stesso - *Veg.* al n.° 96, p. 955 *s.*

al modo di provvedersi alle spese per gli atti delle Camere notariali in ordine all'esecuzione delle sentenze portanti misure disciplinari a carico di notai, il quale rescritto fu partecipato all'E. V. a' 29 del già detto maggio. E la M. S. nel C. O. di S. de' 5 del corrente gennaio si è degnata di ordinare, che le disposizioni contenute nel sopracitato rescritto sieno estese a cotesta parte de' reali dominî, togliendosene soltanto le parole che riguardano *bollo*, perchè in Sicilia non vi è carta bollata. Nel R. N. ec. - fir. A. Franco. *(Comun. al Min. presso il Luogotenente generale in Palermo a' 7 gennaio 1835.)*

99) 1841, 27 dicembre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara inappellabili le sentenze de' tribunali civili per la idoneità degli aspiranti a notaio.* (L. not. art. 119 *ss.*)

Si è fatto dubbio se fossero suscettive di appello le deliberazioni da' tribunali civili emesse a riguardo di concorrenti a piazza di notaio ne' termini della legge del 23 nov. 1819. Rassegnato tale dubbio a S. M., è stato osservato che in somiglianti affari i tribunali civili non ispiegano alcuna giurisdizione, ma esercitano semplicemente funzioni di mera vigilanza, e di economia regolamentaria delegata a quei collegi, e la quale rimane esclusivamente sotto la immediata e diretta dipendenza del Governo, da cui provveggonsi i pubblici ufizî. E per tale considerazione la M. S. si è degnata nel C. O. di S. del 27 andante dichiarare la inappellabilità delle deliberazioni de' tribunali intorno alla idoneità de' concorrenti all' uffizio de' notai. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 31 dicembre 1841 a' P. del Re.)*

ADDIZ. AL TIT. V - DE' NOTAI ATTUALI (1). (L. not. art. 123 a 129.)

100) 1822, 25 marzo, D. *che regola la conferma de' notai* graduati *o* futuristi *in Sicilia.* (L. not. art. 123 a 127.)

Vista la nostra legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Considerando che nella materia della cennata legge abbisognano delle ulteriori disposizioni suppletorie ed adattabili alle particolari circostanze, alle precedenti instituzioni e consuetudini della Sicilia sull'oggetto medesimo; ec. ec. (2).

Art. 1. I notai *graduati* pria del real dispaccio de' 7 di giugno 1807 saranno esenti dall' obbligo di giustificare l' esi-

(1) *Veg.* anche gli atti sotto i num. 76, 77, 79, p. 943 *ss.*
(2) *Veg.* ancora gli altri decreti che seguono sotto i num. 101 *ss.*

stenza del patrimonio stabilito dallo articolo 124 della nostra legge sul notariato de' 23 di novembre 1819.

2. Costoro però dovranno fare il deposito, o prestare la cauzione, a' termini dello art. 65 della sopraccennata legge.

3. I notai *graduati* dopo il dispaccio anzidetto de' 7 di giugno 1807, e pria della pubblicazione della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, dovranno giustificare l'esistenza di quel patrimonio stabilito nel mentovato dispaccio, senza obbligo di prestar cauzione, o di fare il deposito, a' termini dell' art. 65 dell' indicata legge; ma nel caso che il detto antico patrimonio fusse diminuito, dovranno supplirlo o con rendite, o con cauzione.

4. Le rendite potranno costituire il patrimonio de' notai eletti dopo la cennata epoca de' 7 di giugno 1807, ed anteriormente alla novella legge sul notariato de' 23 di novembre 1819.

5. Saranno anche sufficienti per costituire i patrimonî indicati nell'articolo precedente gli assegnamenti vitalizî; ma in tal caso dovranno i notai fare il deposito, o prestare la cauzione, a' termini dell'art. 65 della ridetta legge sul notariato.

6. Le apoche di pagamento delle cennate rendite perpetue o vitalizie, sebbene portino una data prossima a quella del certificato da spedirsi dalle Camere notariali, potranno anche servire di pruova dell' attual possesso di tali patrimonî, purchè però si presenti lo strumento della rendita.

7. I notai *futuristi* graduati dopo il dì 7 di giugno 1807, e che si trovano di essere stati abilitati dall' ex-protonotaio a conservare i volumi de' loro genitori o suoceri, non saranno tenuti a giustificare verun patrimonio, dovendo per essi valere per patrimonio i proventi derivanti dalla conservazione degl' indicati volumi, de' quali però essi dovranno giustificarne l' attual possesso.

8. La disposizione contenuta nell' articolo precedente non è applicabile nè agli altri congiunti, nè agli estranei eredi o conservatori degli atti de' notai defunti.

9. Gli atti provvisionali dell' ex-protonotaio, con cui furono eletti alcuni notai i quali attualmente esercitano la loro professione, sono per essi un titolo valido a continuare nell' esercizio della stessa.

10. I notai *futuristi* graduati con privilegio, o con atto provvisionale dell' ex-protonotaio sotto il regime delle antiche leggi, saranno riguardati come notai conservati, ai termini dell' articolo 123 della legge suddetta sul notariato de' 23 di novembre 1819, e saranno abilitati a mettersi in esercizio del notariato nel caso di morte, rinunzia, o altra

causa, per cui cessi di esercitar l'impiego il notaio a cui debbono subentrare.

11. I notai dovranno fare il deposito, a' termini dell' articolo 65 della legge sul notariato, presso le casse segreziali della rispettiva valle, o prestare la cauzione, a' termini dell' articolo stesso, presso l' uficio segreziale della rispettiva valle medesima.

12. Le enunciate disposizioni saranno provvisorie sino alle nostre ulteriori determinazioni.

401) 1823, 23 maggio, D. *che accorda la riabilitazione ai notai antichi decaduti in Messina.* (L. not. art. 124, 126.)

Visti gli articoli 124 e 126 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo a que' notai della valle di Messina, i quali, a tenore della nostra legge de' 23 di novembre 1819, sono decaduti dal proprio ufizio per non essersi muniti nel termine prescritto del certificato della Camera notariale comprovante il loro titolo e la loro ammessione all' esercizio del notariato, la grazia della riabilitazione e della condonazione della pena; purchè nel termine di un mese si uniformino al prescritto nella legge sul notariato.

402) 1825, 26 maggio, D. *che accorda una proroga per l' adempimento dell' art. 124 L. not. a' notai conservati in Sicilia.* (L. not. art. 123 s.)

Veduto l' art. 123 della legge de' 23 di novembre 1819, col quale furono conservati tutti i notai del nostro regno delle Due Sicilie, che all'epoca di sua pubblicazione fossero muniti di titolo legittimo per esercitare il notariato;

Veduto l' articolo 124 della legge stessa;

Veduto il real decreto de' 25 marzo 1822 sul modo col quale i notai conservati ne' nostri reali dominî al di là del Faro furono abilitati a giustificare la esistenza del loro patrimonio, o supplirne la mancanza per via di corrispondente cauzione;

Veduto il sovrano rescritto de' 27 di marzo del medesimo anno 1822 relativamente alla forma de' certificati che le Camere notarili debbono spedire a' notai conservati per effetto della riferita legge de' 23 di novembre 1819;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il parere della Consulta de' reali dominî oltre il Faro;

Considerando che la maggior parte de'notai conservati nei nostri reali dominî al di là del Faro non abbia ancora adem-

piuto alle obbligazioni prescritte dall'articolo 124 della legge de' 23 di novembre 1819;

Considerando che questo inadempimento è in particolar modo derivato dalla novità del sistema legislativo invalso in que' reali dominî dopo il dì 1° di settembre 1819;

Considerando che cessate ora tali difficoltà convenga assicurare l' esatta esecuzione della legge, e che perciò fia d'uopo altro termine accordare a' notai anzidetti; ec. ec.

Art. 1. È accordato a' notai conservati ne' nostri reali dominî oltre il Faro, secondo la legge de' 23 di novembre 1819, un nuovo termine di sei mesi, a contar dalla pubblicazione del presente decreto, per l' adempimento di ciò che è prescritto dall' articolo 124 della legge stessa, giusta la dichiarazione e le norme contenute nel real decreto de' 25 di marzo 1822 e nel sovrano rescritto de' 27 del medesimo mese.

2. Il termine fissato nell' articolo precedente è dichiarato di rigore.

I notai contravventori saranno perciò considerati decaduti *ipso jure* dallo esercizio del notariato, e la cessazione delle funzioni loro sarà pubblicata dalle Camere notariali nelle forme e nel modo dalla legge sul notariato prescritto.

3. Nulla è innovato sulle altre obbligazioni, alle quali i notai anzidetti sono tenuti per effetto degli articoli 125 e seguenti dell' indicata legge de' 23 di nov. 1819, e sul termine nel quale si debbono adempire. *(Pubblic. a' 10 sett. 1825.)*

105) 1825, 5 luglio, D. *pe' notai* soprannumerarî *e* futuristi. (L. not. art. 123 a 129.)

Veduto il decreto de' 25 di marzo 1822 (1) in quella parte che risguarda i notai *futuristi*; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel real decr. de' 25 di mar. 1822 relativamente a' notai *futuristi*, sono applicabili

1° a' notai detti *soprannumerarî*;

2° a quegl' individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818, che tolse al già protonotaio la facoltà di spedirne i privilegi, dopo che però avranno da Noi ottenuto il corrispondente decreto di nomina.

2. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente articolo que' notai che nell' antico sistema graduati per un comune, abbiano di loro arbitrio rinunziato alla residenza in questo comune per trasferirla altrove, e quivi divenire soprannumerarî.

(1) *Veg.* il decreto de' 25 marzo 1822, n.° 100, p. 957 *ss.*

3. I notai eletti *futuristi* con privilegio, o con atto provvisionale del già protonotaio, potranno supplire al difetto del privilegio o dell' atto provvisionale co' certificati di *D. Gaetano Rutè* ex-archivario dell'abolito protonotaio, semprechè in questi certificati sia trascritto il tenore degli atti corrispondenti. Questi certificati produrranno gli effetti legali, secondo i casi e le distinzioni contenute negli articoli 1288 e seguenti delle *leggi civili*.

104) 1825, 18 agosto, D. *che modifica il decreto de' 22 marzo 1825 pe' notai graduati prima de' 7 giugno 1807*. (L. not. art. 124.)

Veduto l'articolo 124 della legge de' 23 di novembre 1819, in ciò che risguarda l' obbligo imposto a' notai conservati di giustificare l' esistenza del loro patrimonio secondo le leggi e consuetudini vigenti nel tempo e nel luogo ove sono stati ammessi al notariato;

Veduti gli articoli 1 e 2 del decreto de' 25 di marzo 1822 ov' è disposto che i notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807, i quali per le leggi ad esso anteriori non erano costretti ad avere alcun patrimonio, rimanendo esenti dall' obbligo di giustificarne l' esistenza, dovessero però fare il deposito, o prestare la cauzione a' termini dell' articolo 65 della riferita legge de'23 di novembre 1819;

Vedute altresì le altre disposizioni contenute nel decreto stesso de' 25 di marzo 1822, sulle agevolazioni accordate ai notai graduati dopo il real dispaccio de' 7 di giugno 1807, ed a' notai *futuristi* per la giustificazione del loro patrimonio;

Vedute le suppliche a Noi rassegnate da molti notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807, i quali ci hanno esposto che non potendo essi per le loro particolari circostanze adempire alla cauzione o al deposito richiesto dall' articolo 2 del decreto de' 25 di marzo 1822, vanno soggetti alla perdita della professione notariale, cui da lungo giro di anni sono addetti, il che grave danno loro produce, e quindi hanno implorato i nostri sovrani provvedimenti all' oggetto;

Volendo accogliere benignamente le suppliche di questi notai, e procurar nel tempo stesso la esecuzione della legge, la quale nello stabilimento del patrimonio, della cauzione o del deposito, ha particolarmente mirato alla garentia de'diritti delle parti interessate e della real tesoreria; ec. ec.

Art. 1. È rivocato l'art. 2 del decreto de' 25 di marzo 1822, risguardante l' obbligo imposto a' notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807 per lo versamento della

cauzione, o del deposito a' termini dell' articolo 65 della legge de' 23 di novembre 1819.

2. Pe' notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807, le parti interessate per la indennizzazione de' danni ed interessi, cui per legge possono aver ragione contra i notai stipulatori, e la real tesoreria per lo pagamento di multe, o altro contro i medesimi notai a ragion della legge sul notariato, avranno un diritto di privilegio sugli atti da' notai anzidetti rogati fino a' 30 di aprile 1820, nella quale epoca cessò l'antico regime notariale ne' reali domini oltre il Faro. *(Pubblic. a' 10 settembre 1825.)*

105) 1825, 18 agosto, D. *pe' notai* soprannumerari e futuristi *in Sicilia.* (L. not. art. 123 a 128.)

Veduta la legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Veduti i decreti de' 25 di marzo 1822 e de' 5 di luglio del corrente anno (1) relativamente a' notai *futuristi*, a' notai detti *soprannumerari*, ed a quegl' individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818; ec. ec.

Art. 1. Le Camere notariali ne' nostri domini al di là del Faro dovranno formare un notamento esatto de' notai *futuristi*, de' notai detti *soprannumerari*, e di quegl' individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818, che tolse al già protonotaio la facoltà di spedirne i privilegi.

2. A tal effetto gl' individui indicati nell'articolo precedente, nel termine di quattro mesi a contar dalla pubblicazione del presente decreto, dovranno esibire alle Camere notariali i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato.

3. Questa esibizione di titoli alle Camere notariali seguirà per mezzo de' giudici di circondario, ed il corrispondente ricevo sarà rilasciato a' notai *futuristi* o *soprannumerari*, ed agl' individui contemplati nell' articolo primo.

4. Il termine di quattro mesi stabilito nell' articolo 2 è dichiarato di rigore.

I notai *futuristi*, e gli altri enunciati nell' articolo primo contravventori decaderanno da ogni loro diritto al notariato, che derivi da' titoli che avranno omesso di presentare.

5. Ove alcun dubbio sorga sulla regolarità de' titoli esibiti, la Camera notariale dovrà riferire e rimetter le carte al tribunale civile della valle, il quale, intesa la parte interessata, pronunzierà come di dritto ne' termini e nel modo dalle leggi in vigore prescritto.

(1) *Veg.* i dec. de' 25 mar. 1822, e de' 5 lug. 1825, n.° 100, 103, p. 957 *s.*

6. Il notamento de' notai *futuristi*, de' notai *soprannumerari*, e degl' individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818 che tolse al già protonotaio la facoltà di spedirne i privilegi, sarà fatto presso ciascuna Camera notariale in triplice spedizione. Di esse una rimarrà depositata presso l'archivio della Camera stessa, e le altre due saranno inviate al nostro Luogotenente generale, il quale facendone conservare una nella real Segreteria di Stato esistente presso il medesimo, rimetterà l' altra alla real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia residente presso di Noi. *(Pubblic. a' 10 settembre 1825.)*

106) 1826, 10 giugno, R. (M. di G. e G.) *pe' notai* futuristi *eletti in Sicilia.* (L. not. art. 123 a 129.)

Con ufficio de' 13 dello scorso mese di aprile V. E. mentre ha progettato una proroga al termine di sei mesi stabilito nel real decreto de' 18 agosto del passato anno, ha altresì manifestati i seguenti dubbi:

1° Se i *futuristi* eletti con privilegio o con atto provvisionale possano supplire al difetto dell' uno o dell' altro, ove non sieno provveduti de' certificati dell' ex-archivario *Rutè* ne' termini dell' articolo 3 del decreto de' 5 luglio 1825, coi certificati del conservatore generale dell'archivio dell' abolito protonotaio.

2° Se il prescritto nel mentovato articolo 3 sia applicabile a' notai *soprannumerari* che sono stati conservati.

3° Se i notai *futuristi* o *soprannumerari* eletti dal già protonotaio della Camera reginale, dal Patrizio protonotaio di Catania, e da altre autorità che ne avevano l' attribuzione, debban considerarsi come notai conservati, al pari degli eletti dall' ex-protonotaio del regno.

4° Finalmente in qual modo debbano giustificare la loro ammessione al notariato quegl' individui che furono esaminati e proposti a S. M. dopo il rescritto del 4 aprile 1818.

S. M. per ciò che concerne i primi tre dubbi, uniformemente allo avviso di V. E. si è degnata disporre:

1° Che i notai *futuristi* graduati con privilegio o con atto provvisionale dell' ex-protonotaio, i quali manchino del certificato dell' ex-archivario *Rutè*, ovvero che non lo abbiano redatto a' termini dell' art. 3 del decreto de' 5 luglio 1825 (1), possano supplirvi col certificato del conservatore generale dell'archivio dell'abolito protonotaio, purchè in tale

(1) *Veg.* il decreto de' 5 luglio 1825, n.° 103, p. 960 *s.*

*

certificato sia trascritto il tenore del privilegio, o dell' atto provvisionale; qual certificato produrrà gli effetti secondo i casi e le distinzioni contenute negli articoli 1288 e seguenti delle *leggi civili*;

2° Che questa disposizione ed il prescritto nell' articolo 3 del decreto de' 5 luglio 1825 (1) siano applicabili a' notai soprannumerarî;

3° Che i notai eletti *futuristi* o *soprannumerarî* dall' ex-protonotaio della Camera reginale, dal Patrizio protonotaio di Catania, e da altre autorità che godeano di questa facoltà, debbano esser considerati come notai *futuristi* o *soprannumerarî* eletti dall' ex-protonotaio.

Per ciò che riflette il 4° dubbio S. M. ha risoluto che gli individui esaminati e proposti a S. M. dopo il rescritto de' 4 aprile 1818 debbano giustificare la loro ammessione al notariato colle corrispondenti carte legali da esaminarsi dalla Camera notariale, ed in caso di difficoltà dal tribunale civile della valle, secondo le norme stabilite dall'articolo 124 della legge de' 23 nov. 1819 sul notariato. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Luog. gen. in Paler. a detto dì.)*

407) 1826, 10 luglio, D. *che concede una proroga per la esibizione de' titoli da notai* futuristi *o* soprannumerarî *dei dominî oltre il Faro.* (L. not. art. 123 a 129.)

Veduto il dec. de' 18 agosto 1825 (2) col quale fu tra l'altro stabilito che nel termine di sei mesi, a contare dalla pubblicazione del decreto stesso, ne' reali dominî oltre il Faro i notai detti *futuristi*, i *soprannumerari*, e gl' individui nominati e proposti per notai posteriormente al rescritto de' 4 aprile 1818 esibir dovessero alle Camere notariali delle rispettive valli i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato;

Considerando che a ragion di dubbi insorti per la regolare esecuzione del mentovato decreto de' 18 di agosto 1825 molti tra gl' individui in esso compresi non han potuto adempiere alla prescritta esibizione de' loro titoli; ec. ec.

Art. 1. È accordato un ultimo termine perentorio sino a tutto dicembre del corrente anno a' notai *futuristi*, a' notai *soprannumerarî* ed agl' individui esaminati e proposti per notai dopo il rescritto de' 4 di aprile 1818, affine di presentare i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato, ne' termini del decreto de' 18 di agosto 1825 (3).

(1) *Veg.* il decreto de' 5 luglio 1825, n.° 403, p. 960 *s.*
(2) (3) *Veg.* il decreto de' 18 agosto 1825, n.° 404, p. 961 *s.*

• *408)* 1828, 9 maggio, R. (M. di G. e G.) *per la messa in esercizio de' notai* soprannumerarî o futuristi. (L. not. art. 123 a 129.)

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. de' 3 dello scorso aprile, e quelli che l' han preceduto, relativamente al dubbio se i notai *futuristi* ed i *soprannumerarî*, verificato il caso della loro subentranza, possano *ipso facto* assumere l' esercizio del notariato, oppure debban prima ottenere il decreto di conferma prescritto pe' notai conservati.

E la M. S. nell' O. C. di S. de' 9 del corrente mese si è degnata ordinare che a' notai *futuristi* e *soprannumerarî* eletti dall' ex-protonotaio di Sicilia anteriormente al sovrano rescr. de' 4 aprile 1818 (1), verificandosi il caso della subentranza, possano mettersi in esercizio del notariato coll'obbligo di adempiere nel corso di quattro mesi, sotto pena di decadenza, a quanto si prescrive pe' notai conservati nella legge de' 23 novembre 1819, e pe' *futuristi* e pe' *soprannumerarî* ne' posteriori reali decreti. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' 10 maggio 1828 al Luogotenente generale in Palermo.)*

409) 1828, 9 maggio, R. (M. di G. e G.) *che conserva i notai* ex-baronali. (L. not. art. 123 *ss.*)

Ho rassegnato a S. M. i rapporti di V. E. de' 7 ottobre dell' anno scorso, e de' 17 marzo relativamente al dubbio, se i notai eletti in cotesti reali dominî dagli ex-baroni debbano considerarsi nella classe di notai conservati, giusta gli stabilimenti in vigore, e nell' affermativa se debbano esercitare le loro funzioni per lo solo comune e territorio per lo quale avevano ricevuta la elezione degli ex-baroni stessi, o possano esercitare il loro ufficio per tutta la valle cui appartengono, a' termini dell' articolo 5 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato.

E la M. S. nel C. O. di S. de' 9 del corrente mese si è degnata dichiarare, che i notai *ex-baronali* in attuale esercizio sieno compresi tra i notai conservati; ma che non possano estendere le loro funzioni per l' intera provincia o valle, se non dopo ottenuto il real decreto che renderà eguale la loro condizione a quella degli altri notai. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' 10 maggio 1828 al Luogotenente generale in Palermo.)*

(1) Con questo rescritto vennero date istruzioni provvisorie pe' notai nei dominî oltre il Faro.

110) 1836, 30 ottobre, D. *che determina il periodo per la esibizione degli elenchi degli atti antichi.* (L. not. art. 128.)

Veduto l'articolo 128 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, che impone agli antichi notai confermati l'obbligo di rimettere all'archivio notarile rispettivo un elenco degli atti o rogiti da essi solennizzati pel passato;

Veduti i reali decreti degli 11 di ottobre 1824, de' 5 di maggio 1827, e de' 16 di agosto 1831, co' quali si permette a'notai anzidetti di rimettere agli archivî notarili, in vece degli elenchi, i così detti *venimeco*, o gli antichi *bastardelli*, o gli *alfabeti* a questi ultimi annessi; ec. ec.

Art. 1. L'obbligo agli antichi notai confermati, imposto dall'articolo 128 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, di rimettere agli archivî notarili gli elenchi degli atti o rogiti da essi solennizzati pel passato, è circoscritto pel periodo di trenta anni già scorsi a tutto dicembre 1835.

2. Sarà lecito a'notai contemplati nel precedente articolo di trasmettere agli archivî notarili, in vece degli elenchi suddetti, i *venimeco*, o i così detti *bastardelli*, o gli *alfabeti* a questi ultimi annessi, a' termini de'reali decreti de' 18 di ott. 1824, de' 5 di maggio 1827, e de' 16 di agosto 1831 (1).

111) 1836, 30 ott., R. (M. degli Aff. di Sic.) *che limita la disposizione dell'art. 128 della L. not.* (L. not. art. 89 e 128.)

Avendo rassegnato a S. M. nel C. O. di S. de' 30 dell'or caduto ottobre gli art. 16 e 17 dell'avviso emesso dalla Consulta generale nel dì 26 marzo 1835, i quali risguardano l'obbligo imposto agli antichi notai confermati dall'art. 128 della legge sul notariato, di rimettere cioè agli archivî notariali gli elenchi degli atti o rogiti da essi solennizzati pel passato, la M. S. si è degnata ordinare, che siffatto obbligo de' notai anzidetti rimanga fermo, ma circoscritto al periodo di 30 anni già scorsi a tutto dicembre 1835; permettendo bensì ad essi notai di trasmettere agli archivî notariali invece degli elenchi suddetti i *venimeco*, o i così detti *bastardelli*, o gli *alfabeti* a questi ultimi annessi, a' termini de' reali decreti de' 18 di ottobre 1824, 5 maggio 1827, e 16 agosto 1831 (2). Nel R. N. ec. - fir. Antonino Franco. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a' 2 novembre 1836.)*

(1) (2) *Veg.* i decreti de' 18 ottobre 1824, 5 maggio 1827 e 16 agosto 1831 sotto i num. 76, 77, 79, p. 943 *ss.*

Nota - Per la formazione degli elenchi de'notai prescritti col n.° 11 dell'art. 104 della legge notarile con circolare de' 5 maggio 1838 fu disposto

1° L' invio e la pubblicazione degli elenchi avrà luogo nel mese di gennaio che segue il decorrimento del biennio.

ADDIZIONE AL TIT. VI - DEGLI ONORARÎ E DELLE TASSE.
(L. not. art. 130 a 144.)

Sez. I - *Competenza de' diritti pe' notai, ec.* (L. not. art. 130 a 140.)

112) 1838, 14 luglio, D. *che obbliga i notai a scrivere la quietanza a piè degli atti per le spese, e segna il termine per la prescrizione.* (L. not. art. 130 - L. c. art. 2180, 2181.)

Veduti gli art. 130 e seguenti della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato; ec. ec.

Art. 1. Il notaio dovrà aggiugnere alla specifica di spese ed onorarî prescritta con l'art. 140 della legge de' 23 di novembre 1819 la quietanza delle somme che per le une o per gli altri avrà riscosso dalle parti.

2. L'azione del notaio contro la parte per lo rimborso delle spese e degli onorarî sarà soggetta alla prescrizione di un

2° Gli elenchi de' notai dovranno avere le seguenti indicazioni : - distretti ; - circondarî ; - n.° d'ordine progressivo ; - cognomi, nomi, e paternità; - comune di residenza ; - data del decreto di nomina o della commissione confermativa ; - patrimonio, sua specie, ed ammontare ; - cauzione, sua specie ed ammontare ; - data del giuramento ; - data dell' immissione all' esercizio del notariato ; - osservazioni.

Per ciascun distretto i notai saranno indicati con ordine alfabetico di cognome.

Nelle colonne delle osservazioni dovrà particolarmente rilevarsi se alcun notaio si trova sospeso e per quale periodo di tempo.

3° Ogni elenco di cui dovrà pervenire copia in questo Ministero, deve accompagnarsi con foglio, nel quale seguendosi la stessa progressione numerica degli elenchi istessi, saranno indicate per ciascun notaio le notizie dell'età, della regolarità del patrimonio, della cauzione e degli altri adempimenti notarili, delle mancanze in cui fossero incorsi, della pubblica opinione che godono, e de' reati di cui fossero notati.

4° Le notizie che potranno occorrere giusta il precedente numero, saranno richieste e date di uffizio alle autorità competenti.

5° Il foglio, del quale trattasi nell' art. 4, dovrà richiamare con ispecialità l' attenzione del pubblico ministero per que' provvedimenti che potessero occorrere in linea disciplinare, od altrimenti, nel fine di assicurare la esatta osservanza della legge da' notai e rimuovere ogni menomo abuso del loro importantissimo ministero.

Nota - Secondo gli art. 61 e 62 della legge notarile i notai non possono esercitare il loro ufizio prima di dare il giuramento. Essendosi nel 1839 osservato che nella provincia di Caltanissetta taluni eransi immessi in esercizio senza adempiere quell'atto, fu emessa sovrana determinazione a'10 settembre 1839 per la quale nella veduta della pubblica utilità S. M. ordinava di prestarsi subito il giuramento, e che questo si tenesse come adempiuto ne' termini prescritti dalla legge.

biennio dalla data della iscrizione dell'atto originale o della copia nel repertorio del notaio. Sono applicabili a' notai gli art. 2180 e 2181 delle *leg. civ.* *(Pubblic. agli 11 agosto 1838.)*

Sez. II - *Tariffa de' diritti pe' notai*, ec.
(L. not. art. 141 a 144.)

113) 1820, 27 maggio, R. (M. di G. e G.) *che regola il numero de' righi de' ruoli di copia degli atti notarili.* (L. not. art. 141-36°.)

Dopo che il n° *36°* dell'articolo 141 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato aveva regolata la tassa della scrittura degli originali e delle copie degli atti notariali in ragione di linee 30 per ogni facciata, l'articolo 35 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo ha stabilito che le carte impiegate alle copie, spedizioni, estratti e certificati non possono contenere, compensato però un foglio per l'altro, più di 25 linee per pagina, e che ogni contravvenzione a detto articolo dà luogo ad un'ammenda di ducati sei. Questa diversità delle due leggi ha fatto sorgere de' dubbi nella esecuzione, che avendoli io sottomessi all'intelligenza di S. M., onde togliere ogni equivoco ed evitare la multa prescritta nell' enunciato articolo 35, la M. S. si è degnata autorizzarmi a dichiarare, che la disposizione del n° *36°* dell'articolo 141 della legge sul notariato prescrivente linee 30 per ogni facciata, sia applicabile agli atti notariali in minuta, i quali si scrivono a metà di facciate e non sono compresi nella lettera dell'articolo 35 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo, che parla delle copie e degli estratti. E che la disposizione del citato articolo 35, il quale prescrive di non oltrepassarsi le linee 25 a pagina, sia applicabile agli atti notarili in brevetto ed alle copie o estratti di essi che non è necessario di scriversi a metà di facciata. L'Amministrazione del bollo non però non potrà esigere multe per le copie anteriori alla presente spiega, le quali si trovassero distese nella forma prescritta nell'articolo 141 n° *36°* della legge sul notariato, cioè con 30 linee per ogni pagina. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. ai 27 maggio 1820 a' P. del Re.)*

114) 1821, 11 agosto, R. (M. di G. e G.) *che determina i dritti per gli atti in brevetto.* (L. not. art. 141-33°, 143-1°.)

Avendo rassegnato a S. M. alcuni dubbi insorti sull'esecuzione della determinazione presa a' 28 sett. 1820 (1) rela-

(1) Questa determinazione del 28 settembre 1820 essendo rivocata per disposizione di regola de' 5 aprile 1821 non si riporta in questa collezione - *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

tivamente all'esenzione degli atti in brevetto dal pagamento de'diritti di repertorio e di archivio, la M. S. ha dichiarato, che pone nel nulla la determinazione di sopra indicata, e che per gli atti in brevetto, oltre del diritto di scrittura dovuto al notaio, debbono esigersi ancora il diritto del repertorio indicato nel n° 33° dell'articolo 141, e di archivio stabilito nel n.° 1° dell'articolo 143 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato. Nel R. N. ec. - fir. R. DE GIORGIO. *(Comun. agli 11 agosto 1821 a' P. del Re.)*

115) 1823, 23 maggio, R. (M. di G. e G.) *che pone a carico de' notai il diritto di registro per gli atti di visita de' protocolli.* (L. not. art. 142-8°.)

Avendo S. M. risoluto che le dichiarazioni di visita che le Camere notarili appongono a'protocolli de'notai fossero soggette al registro col pagamento del diritto in grana venti, fu con circolare di questo Ministero de' 24 ottobre 1818 prescritto, che un tale dritto gravitar dovesse sopra le casse de' rispettivi archivi notarili. Pubblicata poi la legge sul notariato de' 23 novembre 1819, qualche Camera notarile, oltre del diritto di visita in ducato uno stabilito nell'art. 142 della medesima, ha esatto dal notaio anche il diritto di registro in carlini due. Per ridurre la cosa all' uniformità, ne ho fatto l' oggetto di un mio rapporto a S. M., la quale, dopo avere inteso il parere del C. O. di S., in data de' 23 dello scorso mese di maggio, in Vienna, ha determinato che fino a nuova sovrana risoluzione il diritto di registro suddetto debba soddisfarsi da' notai indipendentemente dal diritto di visita de' loro protocolli. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' 7 giugno 1823 a' P. del Re.)*

116) 1827, 10 gennaio, D. *che fissa l' onorario notarile pel deposito del testamento olografo.* (L. not. art. 141-1°.)

Veduta la legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, in ciò che riguarda la tariffa de' diritti notariali;

Considerando che questa tariffa non ha espressamente indicato quale diritto competa al notaio per lo deposito presso di lui del testamento olografo a' termini della legge;

Considerando che il testamento olografo, in quanto alle forme ed alle conseguenze legali che da esse derivar possono a carico de' notai, nulla ha di comune col testamento per atto pubblico, o in forma mistica;

Considerando che il valor legale del testamento olografo non traendo sua origine dall' adempimento delle forme notariali, ma solo dalla legge, non può il deposito di esso presso

il notaio risguardarsi che sotto il medesimo rapporto del deposito di qualunque altro documento;

Veduto il n.° 1° dell'art. 141 della legge anzidetta; ec. ec.

Art. 1. L'onorario del notaio per lo deposito presso di lui del testamento olografo è fissato ad un ducato, a' termini del n° 1° dell' articolo 141 della legge anzidetta, oltre al diritto per accesso presso il giudice, se ha luogo.

117) 1828, 12 settembre, D. *che determina il diritto di repertorio.* (L. not. art. 141-33°.)

Veduto l'art. 27 n.° 11° della legge de'2 gennaio 1820 sul bollo, che sottopone alla formalità del bollo i repertorî degli atti de' cancellieri, de' notai e degli uscieri;

Veduti i decreti de' 26 marzo 1827 e de' 27 marzo 1828 circa la tenuta de' repertorî e la formazione delle copie dei medesimi da rilasciarsi a' ricevitori del registro; ec. ec.

Art. 1. Ne' nostri dominî al di qua del Faro i notai, i cancellieri, e gli uscieri presso tutte le giurisdizioni esigeranno dalle parti, per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio, il diritto fisso di grana quattro per ciascun atto. *(Pubblic. a' 15 ottobre 1828.)*

118) 1834, 16 nov., R. (M. di G. e G.) *che risolve diversi dubbi per diritti di archivio.* (L. not. art. 143-L. c. art. 933.)

Diversi dubbi eransi elevati sulla tariffa de' dritti di archivio notariale. Chiedevasi: - 1° se il notaio, che giusta l'art. 933 delle *leggi civili* è destinato dal giudice del circondario a conservare un testamento olografo o mistico, dovesse distenderne atto di deposito; - 2° nella negativa, se convenisse che questi testamenti, seguita la consegna al notaio, fossero riportati nel repertorio di costui con pagamento di alcun diritto, o per memoria; - 3° su quali libri di formalità dovessero registrarsi da' ricevitori di registro i testamenti olografi; - 4° quale diritto dovesse pagarsi per la iscrizione de' testamenti in forma pubblica; - 5° quale diritto si dovesse, se fisso o graduale, pe' contratti di valore indeterminato. Avendo rassegnato a S. M. mio rapporto sull'oggetto, la M. S., in conseguenza altresì di avviso emesso dalla Consulta generale, nel C. O. di S. de'16 di questo mese ha risoluto: - 1° che il notaio non debba distendere atto di deposito del testamento olografo o mistico, che gli consegna il giudice per conservarlo, bastando che il notaio alleghi a' suoi atti la copia del verbale fatto dal giudice, in cui ne ordina il deposito presso di lui, ed il testamento nel verbale istesso indicato; - 2° che per memoria debbansi riportare ne' reper-

tori de'notai i testamenti olografi o mistici, che loro sono dati a conservare dal giudice; - 3° che i testamenti mistici si debbano registrare nel libro degli atti autentici, e che nel libro degli atti privati si debbano registrare i testamenti olografi; - 4° che pe' testamenti il dritto di archivio sia il minimo, ovvero *quello di un carlino*, se da'medesimi non apparisca il valore della eredità, e si debba il dritto graduale, se il testamento, l'inventario, od altra carta possa prontamente mostrare il valor de'beni; - 5° che il dritto minimo, o *quello di un carlino*, sia pure dovuto pe' rogiti contenenti convenzione od obbligazione, delle quali non si precisi l'ammontare. Sarà dovuto però il dritto graduale, se possa prontamente liquidarsi il valore delle convenzioni anzidette (1). Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a'26 novembre 1834 a' P. del Re.)*

(1) Con due circolari del 1° ed 11 agosto 1832 furono risoluti i seguenti dubbi pe' diritti di archivio – Ecco il tenore della circolare del 1° agosto.

» Dopo il decreto de' 4 ottobre 1831, che ha trasferito a' ricevitori del registro l'esazione della quasi totalità de' dritti di archivio notariale, parecchi dubbi sono stati elevati che a cotesta esazione hanno rapporto. Io li esporrò qui appresso aggiungendovi la risoluzione che vi è stata praticata di accordo col Ministro delle reali finanze.

1° *Dubbio*. È dovuto alcun diritto di archivio sugl' istrumenti di quietanza? nell' affermativa, il diritto dev' essere corrispondente all' importo del solo capitale od anche degl' interessi, se del loro pagamento è fatta menzione, sia in genere, sia specificandone l' ammontare?

Risoluzione – Niuna esenzione trovasi stabilita nell' art. 143 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato per gl' istrumenti di quietanza. D'altronde, per l' articolo istesso, sta in principio, che un diritto di archivio sia dovuto per ogni atto iscritto nel repertorio in ragion del suo valore. Gl' istrumenti dunque di quietanza sono soggetti al diritto d' archivio. Nel valore però dell' istrumento di quietanza non deve computarsi l' ammontare degl' interessi. Quegli che fa quietanza del capitale, dichiara implicitamente null' altro avere a pretendere: quindi se somma d' interessi è marcata, ciò non avviene che per semplice forma. L'art. 1780 *L. c.* appoggia questa idea.

2° *Dubbio*. Dee esigersi alcun diritto di archivio sugl' istrumenti di cauzione o d' immobilizzazione per cauzione di rendite iscritte sul gran libro? Questo diritto dev' essere fisso o graduale?

Risoluzione – Un diritto è dovuto e questo debb' essere graduale. Ricade qui l' applicazione di ciò ch' è stato osservato nel principio della precedente risoluzione.

3° *Dubbio* – Nelle contrattazioni di rendite iscritte sul gran libro in qual modo ne dev' essere fissato il prezzo od il valore per lo incasso de' diritti di archivio notariale?

Risoluzione – Una delle due: o il prezzo della rendita è fissato dalle parti nel contratto, o non lo è. Nel primo caso bisogna attenersi all' ammontare di esso secondo la convenzione. Nel secondo caso poi, pe'principî regolatori delle contrattazioni di questa specie, il prezzo o valore sarà determinato secondo il corso che se ne trovi fissato alla borsa nel tempo del contratto.

4° *Dubbio* – Nelle cessioni di credito a titolo oneroso il diritto di archivio

119) 1838, 10 maggio, R. (M. di G. e G.) *che fissa il diritto di archivio pel titolo rinnovato.* (L. not. art. 143.)

Era stato chiesto se il diritto fisso di archivio notariale od il graduale fosse dovuto sulle nuove scritture, per atto di notaio, dal debitore al creditore in fatto di rendita, giusta l'articolo 2169 delle *leggi civili*. Di accordo col Ministro delle reali finanze è stato riconosciuto che si debba nella specie il diritto fisso di grana 10 - fir. N. Parisio *(Comun. a detto dì a' P. del Re.)*

dee liquidarsi sull' importo del credito ceduto, o sul prezzo della cessione?

Risoluzione - Il diritto dev'essere liquidato sul prezzo della cessione, dappoichè è su questo prezzo, che versa il contratto che s' inscrive nel repertorio.

5° *Dubbio* - Quando da un atto di trasferimento di proprietà o di usufrutto di beni immobili non si raccoglie il valore, in qual modo dovrà essere determinato il corrispondente diritto di archivio? In qual modo sarà pure determinato il diritto di archivio pe' contratti di usufrutto o di vitalizio sopra capitali od altra specie di rendite?

Risoluzione - Per ragione di analogia è sembrato utile applicar nella specie le disposizioni comprese nell' art. 180 legge de' 21 giugno 1819 sul registro, e nel decreto de' 30 maggio 1823. Trattasi d' immobili in piena proprietà? Il valor suo sarà il prodotto della rendita imponibile del fondo moltiplicata per venti volte. Trattasi di usufrutto d' immobili? Il valor suo sarà il terzo di questo prodotto. I diritti di archivio debbono quindi essere pagati in corrispondenza di questi valori. La norma pocanzi indicata per la fissazione del valore di usufrutto sopra stabili per lo pagamento del diritto di archivio, dee pure osservarsi nel caso di usufrutto o di vitalizio sopra capitali od altra specie di rendita. Ciò però per usufrutto o vitalizio a tempo indeterminato. Che se la durata dell' uno o dell' altro fosse limitata, si applicherà la regola di sopra esposta, avuto però riguardo al numero degli anni del godimento.

6° *Dubbio* - Nelle convenzioni matrimoniali dev' esigersi il diritto di archivio sulla sola dote, od anche sulle altre convenzioni matrimoniali? E più generalmente, se in un istrumento si contengono più contratti od obbligazioni, dee pagarsi unico diritto di archivio, o tanti separati diritti per quanti sono i contratti o le obbligazioni che vi si comprendono in proporzione del rispettivo valore?

Risoluzione - È stato osservato che la legge ha stabilito un diritto di archivio per ogni atto che sia iscritto nel repertorio del notaio, e non già per ciascun contratto che si rinchiude nell' atto, e che i notai possono riunire in un solo atto diversi contratti. In conseguenza di ciò è stato risoluto, che il valore dell' atto, sia per convenzioni matrimoniali, sia per altro oggetto, debba determinarsi dalla riunione del valore di ciascun contratto, e che alla somma di questi valori debba proporzionarsi il diritto di archivio secondo la regola stabilita nell' articolo 143 della legge sul notariato.

7° *Dubbio* - Pe' certificati di carattere, e per gli atti di deposito di titoli e documenti dee esigersi il *minimum* del diritto di archivio (*un carlino*), od in proporzione del valore rispettivamente dell' atto la di cui soscrizione si cerca di convalidare, o de' titoli e documenti son depositati?

Risoluzione - Dee esigersi il *minimum* del diritto di archivio, cioè un car-

120) 1842, 10 dicembre, R. (M. di G. e G.) *pe' diritti di esame*. (L. not. art. 142 s.)

Si è fatto dubbio se un aspirante a piazza di notaio, il quale in conseguenza degli esami venga dichiarato idoneo allo esercizio del notariato, ma non consegua la piazza cui aspirava, a motivo di esser vinto nel concorso da altro candidato di maggior merito, debba egli corrispondere a' componenti della Camera notariale il diritto intero di esame fissato dall' articolo 142 n.° 1° della legge notarile, ovvero la metà di esso, come aspirante che non riporti approvazione.

Su di ciò si è considerato: che nel vero senso del detto articolo, coordinato co' vigenti regolamenti per gli esami dei concorrenti a notariato, non può ritenersi nel concorso come approvato se non colui il quale ottiene la nomina; - che per gli altri, quando sieno dichiarati idonei, se non possono ritenersi come riprovati, pure non sia regolare farli soggiacere a pagamento dello intero diritto, quando ritornino a novello esperimento per altra piazza innanzi alla Camera. E per tali

lino. Nulla ha di comune coll' atto notariale di certificato di carattere o di deposito il valore degli atti, cui si riferisce.

8° *Dubbio* - È dovuto diritto di archivio per gli estratti che i notai rilasciano delle partite de' libri de' negozianti?

Risoluzione-Il diritto è dovuto, dappoichè il correlativo estratto va iscritto nel repertorio.

9° *Dubbio* - È dovuto diritto di archivio pe' certificati di esistenza che si rilasciano da' notai?

Risoluzione - È dovuto il diritto di grana dieci. È qui applicabile l'ultima parte del n.° 1 dell'art. 143 della legge sul notariato.

10° *Dubbio* - Nelle ratifiche di vendite precedenti promesse, per le quali siesi esatto il diritto corrispondente alla primitiva valutazione, nel caso si convenisse un aumento di prezzo, l' importo di questo eccesso darà luogo ad un supplimento di diritto di archivio?

Risoluzione - Affermativamente: questo aumento di prezzo costituisce il valore di questo nuovo atto.

11° *Dubbio* - È dovuto il diritto fisso od il graduale di archivio sulle contrattazioni di valori mobiliari?

Risoluzione-È dovuto il diritto graduale. Il n.° 1° del riferito articolo 143 non fa alcuna distinzione ».

Il tenore della circolare degli 11 agosto è come segue.

» In continuazione della mia circolare del primo di questo mese sopra l'esazione da' ricevitori de' diritti di archivio notariale, debbo aggiugnere alle SS. LL. che di accordo tra me ed il Ministro delle reali finanze è stato risoluto: - 1° che gli atti di trasferimento di proprietà o di usufrutto d' immobili, ne' quali sia espresso il correlativo valore o prezzo convenzionale, il diritto di archivio debb' essere liquidato sull'ammontare di cotesto valore o prezzo depurato solo dall' importo de' censi enfiteutici, se ve ne abbiano, e non dal peso fondiario; - 2° che ne' contratti di affitto il diritto di archivio debb' esigersi sul cumulo delle annate di estaglio o di pigione, e non già sopra porzione di esse ».

considerazioni S. M. nel C. O. di S. de' 10 andante si è degnata dichiarare, che l' aspirante riconosciuto idoneo in un primo esame per l' ufizio di notaio dalla Camera, quando non ottenga la piazza, e ritorni per novello esperimento innanzi alla medesima per la stessa o per altra piazza, debba pagare la metà del diritto di esame a' componenti esaminatori. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 24 dicembre 1842 a' P. del Re.)*

Disposizione derogatoria. (L. not. art. 147.)

121) 1819, 25 agosto, D. *che provvede al servizio notariale fino alla osservanza della nuova disciplina notarile.*

Veduto il nostro decreto de' 20 di luglio, col quale abbiamo abolito dal dì 1° di settembre in poi gli ufizî di protonotaro del regno, e di protonotaro della Camera reginale nei nostri dominî oltre il Faro; ec. ec.

Art. 1. Fino a che ne' nostri dominî oltre il Faro non saranno installate le Camere notariali, continueranno ad essere provvisoriamente in vigore le leggi e le disposizioni sul regime notariale, le quali sono attualmente in osservanza negli stessi dominî.

2. Per gli oggetti relativi al notariato compresi nelle attribuzioni degli aboliti ufizî di protonotaro, il Ministero di Stato presso il nostro Luogotenente generale è autorizzato a dare in caso di urgenza i provvedimenti opportuni: e per lo di più corrisponderà col nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, a' termini dell' articolo 2 del sopraccennato nostro decreto de' 20 di luglio.

122) 1819, 7 dicembre, D. *che segna al 1° maggio l' esecuzion della legge notarile.*

Veduta la nostra legge de' 23 di novembre ultimo, organica del nuovo regime notariale, da aver vigore dal dì primo di gennaio 1820;

Veduto il nostro decreto de' 25 di agosto ultimo, il quale dispone che fino alla installazione delle Camere notariali nei reali dominî oltre il Faro continuino ad essere provvisoriamente in vigore le leggi e le disposizioni che sono colà in osservanza intorno al regime notariale;

Veduto il decreto de' 21 di settembre che prescrive il metodo da tenersi per rendere in forma esecutiva gl' istromenti che possono per legge meritare pronta esecuzione;

Considerando che ne' suddetti dominî oltre il Faro l'organizzazione delle Camere notariali non può esser compiuta-

mente portata a termine per la enunciata epoca del dì primo di gennaio 1820; ma che per effetto delle disposizioni da Noi date possono essere in attività agevolmente pel mese di marzo dello stesso anno;

Considerando che se le dette Camere non sono in attività, non si può mettere pienamente in osservanza il nuovo sistema notariale stabilito colla citata legge de'23 di novem.; ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nella sopra enunciata legge de' 23 di novembre intorno al nuovo sistema notariale, cominceranno ad essere in osservanza ne' nostri domini oltre il Faro dal dì primo di maggio 1820.

2. Fino alla detta epoca del dì primo di maggio continueranno ad essere in vigore provvisoriamente le leggi e le disposizioni risguardanti il regime notariale, a' termini di ciò che è prescritto nel decreto de' 25 di agosto ultimo, nella parte soltanto che riguarda la forma notariale degli atti; mentre per quel che concerne la essenza degli atti medesimi, debbono osservarsi le disposizioni contenute nel nostro codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Per gli atti notariali rogati dopo l'epoca del dì primo di settembre ultimo, e per quelli che saranno rogati fino a tutto aprile 1820, se le parti vorranno far rendere in forma esecutiva gl' istromenti che possono per legge meritare la pronta esecuzione, dovranno uniformarsi alle disposizioni dell' articolo primo del decreto de' 21 di settembre ultimo, com' è prescritto per gli atti notariali di epoca anteriore.

ADDIZIONI PE' NOTAI CERTIFICATORI.

123) 1810, 2 maggio, D. *che stabilisce i notai certificatori ne' domini continentali.* (L. not. art. 4.)

Art. 1. I certificati di vita che dovranno esibirsi per ottenere il pagamento dell' annualità vitalizia iscritta sul gran libro del debito pubblico, egualmente che quello de' soldi di ritiro e di riforma che son pagati dal tesoro reale alle armate inattive sì di terra che di mare, ed in genere ogni dritto alla cui manutenzione è necessario produrre una pruova scritta della esistenza degl' individui che lo reclamano innanzi a'tribunali, a' Ministri, ed a tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici dipendenti dal Governo, non potranno da oggi innanzi rilasciarsi se non da' notai certificatori che saran da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro delle finanze.

2. L' effetto di tali certificati, per sicurezza de'quali potranno prendersi da' notai tutte le precauzioni capaci di al-

lontanare ogn' incertezza o dubbio fondato, sarà quello di rendergli responsabili verso il Governo della identità e della validità della firma degl' individui, de' quali eglino avranno attestata la esistenza.

La di loro persona resterà sottoposta, ed i di loro beni obbligati a questa responsabilità per lo spazio di tre anni dopo la cessazione delle loro funzioni.

3. Vi saranno sei notai certificatori in Napoli, ed uno in ogni capoluogo di distretto (1). Saranno eglino scelti tra quei

(1) I seguenti decreti n.° 1 e 2, uno de' 14 maggio l'altro del 1° giugno 1810, nominarono i notai e ne definirono le incumbenze.

N.° 1. Decreto del 14 maggio 1810.

Visto il nostro decreto de' 2 del corrente mese, col quale abbiamo instituiti i notai certificatori; ec. ec.

Art. 1. Gabriele Ferraro, Filippo de Luca, Salvatore Todisco, Giuseppe Narici, notai di Napoli, sono nominati notai certificatori di detta città.

2. Il primo potrà certificar l' esistenza;

1° De' pensionisti inscritti al gran libro dal numero d' ordine 1 fino a 1000 inclusivamente, da 6001 fino a 7000, ed in genere di tutti coloro che sono compresi ne' primi numeri millenarî delle sei serie, nelle quali il decreto de' 2 di maggio ha diviso l' ordine numerico delle inscrizioni vitalizie del debito pubblico.

2° Di coloro che hanno rendite vitalizie, e che saranno inscritti dal n.° 1 fino a 100 inclusivamente, da 601 sino a 700, ed in genere di tutti quei che sono compresi ne' primi numeri centenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

3° De' militari che godono di un trattamento di riforma, i di cui nomi di famiglia cominciano dalle lettere A G N T.

3. Il secondo potrà certificar l' esistenza;

1° De' pensionisti inscritti al gran libro dal numero d' ordine 1001 fino a 2000 inclusivamente, dal n.° 7001 fino a 8000, e generalmente di coloro che sono compresi ne' secondi numeri millenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

2° Di coloro che hanno rendite vitalizie, e che saranno inscritti dal n.° 101 fino a 200, da 701 sino a 800, e di tutti quei che son compresi ne' secondi numeri centenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

3° De' militari che godono di un trattamento di riforma, i di cui nomi di famiglia cominciano dalle lettere B H O U.

4. Il terzo potrà certificare l' esistenza;

1° De' pensionisti inscritti al gran libro dal n.° d' ordine 2001 fino a 3000 inclusivamente, dal n.° 8001 fino a 9000, ed in genere di tutti quei che son compresi ne' terzi numeri millenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

2° Di coloro che hanno rendite vitalizie, che saranno inscritti dal n.° 201 fino a 300 inclusivamente, dal n.° 801 sino a 900, e di tutti coloro che son compresi ne' terzi numeri centenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

3° De' militari godenti di un trattamento di riforma, i cui nomi di famiglia cominciano dalle lettere C I P V.

5. Il quarto potrà certificare l' esistenza;

1° De' pensionisti inscritti al gran libro dal n.° 3001 a 4000 inclusiva-

notai che avranno realizzato in effettivo la pleggeria che son tenuti di versare nella cassa di ammortizzazione in forza dell' art. 27 della legge de' 3 gennaio 1809 (1).

mente, da 9001 sino a 10000, e generalmente di tutti coloro che son compresi ne' quarti numeri millenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

2° Di coloro che hanno rendite vitalizie, e che si troveranno inscritti dal n.° 301 fino a 400, da 901 fino a 1000, e generalmente di tutti quei che son compresi ne' quarti numeri centenarî delle sei serie di divisione del debito pubblico.

3° De' militari godenti di un trattamento di riforma, i di cui nomi di famiglia cominciano dalle lettere D K Q X.

6. I suddetti quattro notai saranno inoltre incaricati degli altri certificati che interesseranno la contabilità pubblica, e che le istruzioni del Ministro di finanze determineranno e ripartiranno loro.

N.° 2. Decreto del 1° giugno 1810.

Visto il nostro decreto de' 2 maggio 1810 col quale abbiamo instituito i notai certificatori; ec. ec.

Art. 1. I signori Portanova e Conza, notai a Napoli, sono nominati il primo per quinto, ed il secondo per sesto notaio certificatore di detta città.

2. Il signor Portanova quinto notaio certificatore potrà certificare l' esistenza;

1° De' pensionisti inscritti al gran libro dal n.° d' ordine 4001 a 5000, da 10001 a 11000, e generalmente di tutti quei compresi nel quinto numero millenario delle sei serie, fra le quali il decreto de' 2 maggio ha diviso l'ordine numerico delle inscrizioni vitalizie del debito pubblico.

2° Di tutti coloro che hanno rendite vitalizie, e che saranno inscritti dal n.° d' ordine 401 fino a 500 inclusivamente, da 1001 a 1100, e generalmente di tutti quei compresi nel quinto numero centenario delle sei serie di divisione del debito pubblico.

3° De' militari godenti di un trattamento di riforma, e i di cui nomi di famiglia cominciano dalle lettere E L R Y.

3. Il signor Conza sesto notaio certificatore potrà certificare l' esistenza;

1° De' pensionisti inscritti al gran libro dal n.° d' ordine 5001 a 6000 inclusivamente, da 11001 a 12000, e generalmente di tutti quei compresi nel sesto numero millenario delle sei serie di divisione del debito pubblico.

2° Di tutti coloro che hanno rendite vitalizie, e che saranno inscritti dal n.° 501 a 600 inclusivamente, da 1101 a 1200, e generalmente di tutti quei compresi nel sesto numero centenario delle sei serie di divisione del debito pubblico.

3° De'militari godenti di un trattamento di riforma, e i di cui nomi di famiglia cominciano dalle lettere F M S Z.

4. Questi due notai saranno inoltre incaricati degli altri certificati che interessano la contabilità pubblica, e che saranno determinati dal Ministro delle finanze.

(1) Istruz. del Min. delle fin. per la esecuzione del decr. del 2 mag. 1810.

N.° 1. Istruzioni de' 25 maggio 1810.

Un corps de notaires certificateurs vient, Monsieur, d'être institué dans tout le Royaume. Les attributions spéciales des titulaires de ces places consisteront à délivrer exclusivement les certificats de vie, que les pensionnaires de l' État inscrits au grand livre, les rentiers viagers, qui doivent l'être, et toutes les parties prenantes du trésor royal sont tenus de pro-

4. I numeri d'ordine delle iscrizioni dell'annualità vitalizia saran divisi in sei serie che saranno distribuite fra i no-

duire pour obtenir leur annuel. La dette des pensions et des rentes viagères ne peut être payée à partir du terme échu le 1 mai présent mois, que sur la justification des certificats délivrés par ces notaires, dont le Roi, comme vous le verrez, s'est réservé la nomination. J'ai l'honneur de vous transmettre une ampliation du décret en date du 2 de ce mois, qui renferme les statuts de cette utile institution. Vous remarquerez, Monsieur, que les attributions des notaires certificateurs ne se bornent pas à attester simplement l'existence des créanciers viagers de l'État, et de recevoir encore tous les actes généralement quelconques, qui intéressent la comptabilité publique, mais que l'effet de leur certification est de les rendre responsables corps et biens des torts qu'une fausse déclaration de leur part serait susceptible de causer ou aux particuliers ou au Gouvernement. Il y aura un notaire certificateur dans chaque chef-lieu de district du Royaume, mais la ville de Naples, où la majorites des pensionnaires et des rentiers ont fixé leur domicile, en aura six. La dette viagère inscrite doit être divisée en six séries distribuées également entre les six certificateurs de Naples. Le but de cette combinaison est de donner aux notaires toutes les facilités possibles de les assurer de l'identité des individus, dont ils auront à attester l'existence en obligeant les créanciers à recourir toujours au même notaire pour faire reconnaître et attester la vérité de leur existence. Quatre notaires sont déjà nommés à Naples. Je viens de proposer à S. M. la nomination de deux autres; les instructions que je prépare sont de mettre les certificateurs en état de délivrer les certificats de vie, dont les pensionnaires ont à vous justifier pour recevoir à la caisse des rentes le 1 quatrimestre de leur annuel de 1810. La nomination des notaires dans les provinces pouvant être moins prompte, j'ai chargé M. les Intendans de chaque province de nommer de concert avec le Président du tribunal civil de leur ressort un certificateur provisoire, qui aura les mêmes attributions que le certificateur titulaire. Je vous remets ici une ampliation du décret de la nomination des quatre premiers notaires de Naples, le tableau de la division des six séries de la dette viagère inscrite, et une copie de ma lettre à M. les Intendans. Le décret du 2 mai renferme plusieurs autres dispositions qui manquaient dans la partie de la législation au moyen de laquelle la comptabilité du grand livre se règle. L'art. 9 du décret déclare déchus de leurs droits à l'inscription les titulaires d'un annuel viager, qui six mois après la date du décret, qui les reconnaît créanciers de l'Etat, n'auront pas demandé leur inscription, et il défend d'employer dans aucun état de distribution de payement ceux qui, après avoir obtenu leur inscription, seraient demeurés deux termes de suite sans justifier leur existence par un certificat de vie. Ainsi, M., les pensionnaires, dont les décrets d'inscription avaient déjà six mois de date au 2 mai présent mois, et qui n'avaient produit aucune espèce de titres, ni de pièces à la direction du grand livre, ne sont plus à temps aujourd'hui pour obtenir leur inscription. Je vous prie d'en former sur le champ l'état, et de me l'adresser afin que je puisse faire connaître au Roi la somme, que cette disposition laisse libre sur le crédit de 500,000 ducats ouvert en faveur des pensionnaires des différentes classes, entre lesquelles cette branche de la dette inscrite est partagée. L'art. 10 du décret prescrit, comme vous le verrez, d'effacer des comptes du grand livre les pensionnaires que vous reconnaîtrez dans ce moment d'être restés déjà deux termes sans réclamer leurs arrérages, et à tenir la même conduite à mesure que des déchéances acquitteront à l'Etat l'hérédité des pensions

tai certificatori della città di Napoli, ciascun de' quali non potrà dare i certificati di esistenza che a quei titolari d'iscri-

non réclamées. Vous avez un second état à faire former, et à m' adresser pour connaître les déchéances de cette seconde espèce. Les décomptes des pensions éteintes par la mort de leurs titulaires ont encore été l'objet d'un article dans la loi, et l'exécution de cet article n' est pas moins importante que toutes les autres mesures à l'ordre de votre comptabilité, et de celle de la caisse des rentes: c'est l'article 11 qui oblige les héritiers des pensionnaires et des rentiers de rapporter à la direction du grand livre l'acte mortuaire de leurs parens dans le délai de quatre mois à partir du jour du décès des parties prenantes, et qui déclare déchus de tous leurs droits au décompte d'arrérages, que ces créanciers laisseraient, les héritiers qui n' auront pas exactement accompli les obligations qui leur sont imposées par cette dernière disposition de la loi. Je développerai dans mon instruction pour les notaires les autres articles du décret qui sont spécialement consacrés au mode des certificats de vie et à la responsabilité des notaires certificateurs, desquels ces actes doivent maintenant émaner, et je prendrai votre avis sur tout ce que cette instruction aura de relatif à celles d'après lesquelles la dette publique est inscrite et acquittée. Je fais joindre à ma lettre le nombre des exemplaires du décret du 2 mai, qui vous est nécessaire pour les distribuer aux 1 commis et aux vérificateurs de votre direction chargés par leurs fonctions de concourir à son exécution, et de contribuer par leur zèle à son succès. – fir. NOLLI.

N.° 2. *Altre istruzioni de' 15 giugno* 1810.

L'istituzione de' notai certificatori ha liberato i creditori vitalizi dello Stato da quella moltitudine di formalità, che si rendean lunghe, malagevoli e dispendiose per la difficoltà di riunire ad ogni scadenza di pagamento molti testimonî e molti membri dell'autorità municipale per fare attestar la di loro esistenza.

Sottoponendo in oggi il sistema de' certificati di vita a regole semplicissime, e formando del diritto esclusivo di spedire questi atti una attribuzione molto onorifica per lo notariato, egli era ben giusto, che il Governo imponesse a' suoi creditori, ed a' notai, fra i quali son divisi i vantaggi della istituzione, alcuni obblighi, l'adempimento de' quali servisse di garanzia alla legittimità de' suoi pagamenti.

In questo senso l'articolo 2 del decreto è stato principalmente concepito, ed eccone lo sviluppo.

PARTE I. – *De' creditori vitalizi, e pensionisti che debbono essere iscritti al gran libro.*

I certificati de' notai abbracciano due fatti, senza l'autenticità de' quali le casse dello Stato non possono nè debbono pagare alcuna porzione del debito vitalizio.

Consiste il primo nella verità dell'esistenza del creditore, che debbe essere pagato; ed il secondo nella identità della sua esistenza coll'individuo in favor del quale il Governo ha inteso di obbligarsi.

I notai si assicureranno della realtà del primo fatto con verificare sopra le fedi di battesimo delle parti prendenti la conformità de' nomi, e la corrispondenza delle date; ed avvereranno il secondo consultando la pubblica notorietà.

Perciocchè la persona ed i beni de' notai, durante tutto il tempo delle loro funzioni e fino a tre anni dopo, son garanti della verità di questo doppio attestato, la legge ha voluto che questi funzionarî avessero la facoltà di ricorrere a tutte le pruove, di cui la responsabilità ch' essi contraggono

zioni, i di cui numeri d'ordine apparterranno alla serie che sarà loro toccata in partaggio.

ne facesse loro sentire la necessità: cosicchè il Governo in alcuna circostanza non fosse costretto a dover da' medesimi ripetere l' indennità del pregiudizio, che il di loro errore avrebbe arrecato alle sue finanze, o ad incolparli di aver dato fuori de' certificati, di cui la propria coscienza potrebbegli rimproverare l' inesattezza, o forse anche la falsità.

L' estensione di questa facoltà rende, appena commessa, ogni colpa inescusabile, e non permetterà giammai, supposto che un notaio possa un giorno o l' altro divenir riprensibile, ch' ei possa giustificarsi qualificando la sua colpa di errore, ed attribuendola ad inavvertenza, ad inconsiderata confidenza, oppure alla necessità di cedere a delle premure e a de' riguardi superiori.

La prima cura dunque di un notaio, al quale verrà domandato un certificato di vita, sarà quella d' informarsi a quale uso il suo cliente questo atto destini.

Il pagamento che fa la cassa delle rendite delle pensioni, la di cui inscrizione al gran libro è stata ordinata; quello de' trattamenti di riforma, e dei soldi di ritiro, che sono stati fino ad ora pagati dal tesoro reale, sono i più frequenti motivi, che obbligano i creditori dello Stato a premunirsi de' certificati di vita.

I titolari delle rendite vitalizie, che dovranno essere inscritte al gran libro in esecuzione della legge de' 4 maggio 1810, saranno parimenti obbligati di presentare il certificato di esistenza.

Per queste ordinarie giustificazioni i notai debbono far sì, che i creditori presentino e lascino presso di loro depositate le fedi autentiche della nascita, per potere in tal guisa stabilire per tutto il tempo che saran domiciliati nel circondario del distretto di quel notaio certificatore, a cui la legge vuol che si dirigano, le pruove d' identità che nel sistema di allora l' assertiva de' testimonî dava all' autorità la quale era incaricata di attestare l' esistenza e la residenza de' pensionisti dello Stato.

Allorchè un creditore dello Stato cangerà di domicilio, il notaio certificatore, nel distretto del quale egli abitava, gli rilascerà una copia della fede di nascita già depositata nelle sue mani. Detta copia sarà dal medesimo depositata, come l' estratto originale, presso quel certificatore nel di cui circondario sceglierà la sua nuova dimora. Le spese di questa copia, compresi i diritti di bollo, non potranno eccedere le 17 grana.

I notai, che ricevono in deposito un atto qualunque, debbono farne un processo verbale, unendoci l' atto del deposito, sul quale essi rapporteranno brievemente la data e l' oggetto del deposito. Questa menzione ed il processo verbale debbono essere firmati dalla parte e dal notaio.

Un atto di deposito è soggetto al diritto fisso del registro di 11 grana, qualunque siasi il numero de' documenti che un cliente depositi; quando però detto atto sia definitivamente chiuso non sarà più permesso d' inserirvi cosa alcuna.

I clienti, a' quali apparterrà questo deposito, dovranno rimborsare a' notai le spese del registro, oltre gli onorarî, i quali per altro sono i più tenui della tariffa, trattandosi di atti di questa natura.

Quante volte un deposito non comprenda che un solo atto, i diritti del Re, e gli onorarî del notaio riuniti insieme non sorpasseranno le 33 grana; e quando le parti si faranno dare una copia del deposito per di loro uso, i suddetti diritti ed onorarî non sorpasseranno le grana 50.

L' autenticità degli estratti de' registri di nascita consiste nella firma del

Questa restrizione non riguarderà i notai degli altri distretti, i quali potran rilasciare i loro certificati di vita, qualun-

depositario legittimo di tai registri, nella legalizzazione della firma di questo officiale, sia laico o ecclesiastico, fatta dal sindaco del suo comune, nella legalizzazione della firma del sindaco fatta dal sottintendente, e nel visto dell' Intendente della provincia, del sindaco, e del sottintendente.

La formalità del deposito, quando sia bene osservata e bene adempita, renderà certi i notai ed il Governo dell' identità degl'individui l' esistenza de' quali sarà stata certificata, ed impedirà che ne' loro certificati di vita si mescoli il menomo errore di nomi, di date, o di redazione, capaci di ritardare nelle pubbliche casse il pagamento delle annualità che i creditori domanderanno.

Fino a che un creditore conserverà la sua residenza nel medesimo distretto, non sarà obbligato che la sola prima volta di rimettere al suo notaio certificatore la sua fede di battesimo; ed il deposito che se ne farà è destinato ad esentarlo di rinnovare per lo avvenire questa formalità.

Si è da sopra osservato che, oltre la pruova dell' esistenza, i notai doveano proccurarsi anche la pruova che quegl' individui, che si sarebbero ad essi presentati esibendo loro un titolo di rendita ovvero di pensione, fossero realmente coloro in favor de'quali il Governo erasi riconosciuto debitore, o che fossero stati l' oggetto della grazia e della ricompensa per la inscrizione e godimento della quale erano obbligati di produrre un certificato di vita.

I notai han tutte le possibili facilità per ottener questo punto di sicurezza. Siccome i titoli di pensioni ed in generale di tutt' i crediti vitalizî risultano o da possessioni antiche, o dall' esercizio di qualche officio, o da servigi prestati allo Stato nel corso di qualche carica o impiego pubblico; e siccome tanto gli uni, che gli altri son mentovati ne' decreti in virtù dei quali i compensi sono stati conceduti, rimangono sempre in tutte le amministrazioni, d' onde la proposizione di tai decreti di compensazioni o di grazie è stata emanata, delle tracce anche molto recenti de' funzionarî del passato Governo per rischiarare i dubbi, e per far cessare le incertezze che la notorietà pubblica non può a sufficienza dissipare. Per agevolar dunque a'notai tutte queste ricerche, i Ministeri, le Intendenze, le amministrazioni, le direzioni, la reggenza del banco, e gli archivî del gran libro saranno per essi ognora di un facile accesso; ed i documenti che sono ne' medesimi conservati potranno dietro la domanda formale di questi funzionarî essere continuamente consultati.

I notai non differiranno di rilasciare i certificati di vita, di cui non sono sicuri, se non quando la ragione e la prudenza gli avrà intimamente persuasi di aver bisogno di questi lumi; ed il loro zelo nel secondare il Governo nella puntualità de' suoi pagamenti farà sì, ch' eglino abbrevieranno il più che sia possibile ogni ritardo, e che procureranno di rendere ognora semplici le formalità che lo schiarimento del dubbio farà creder necessarie.

Si previene una obiezione.

L' obbligo imposto a' titolari di rendite vitalizie, ed a' pensionisti di depositare presso i notai certificatori la fede legale della loro nascita è cosa molto difficile ad eseguirsi pe' forestieri, che per causa di professione, impieghi, o affari particolari sono fissati fin da lungo tempo nel regno; ed è poi ineseguibile per coloro, che nati in paesi, co' quali le circostanze politiche non permettono di averci relazione, non hanno alcun mezzo onde provvedersi de' documenti che la legge prescrive loro di presentare.

que siasi il numero d'ordine sotto di cui i titolari di rendite vitalizie o di pensioni, che loro si presenteranno, saranno inscritti.

Quei che si sono ritrovati in tale impossibilità, e che hanno ciò non ostante ottenuta l'iscrizione, han dovuto esibire un atto di notorietà, che il direttore del gran libro è stato autorizzato di ammettere provvisoriamente.

I creditori, che non sono stati ancora inscritti, potranno anch'essi godere dello stesso beneficio. Ma dappoichè il codice Napoleone è stato messo in osservanza, l'atto di notorietà, destinato a supplire alle fedi di battesimo che i forestieri e regnicoli non possono esibire, dovrà essere uniforme a quello prescritto dall'art. 70 del citato codice con adempierne le condizioni. Questi atti saranno egualmente depositati presso i notai, i quali ne rilasceranno le copie a que' creditori che dovranno domandare l'iscrizione alla direzione del gran libro.

I certificati di vita sono soggetti alla registratura. I notai n'esigeranno i diritti, e resteranno incaricati di fare adempire presso i ricevitori questa formalità, affin di poter conservare la notizia del pagamento di detto diritto sopra que' registri, dove la legge ha prescritto loro di trascrivere la matricola di ogni certificato di vita che rilasceranno.

Frattanto avendo la legge esentati i certificati di vita de' religiosi anticamente e recentemente secolarizzati, ed i registri de' notai dovendo essere preventivamente bollati, sarà a' medesimi tenuto conto di ciò che avran disborsato pe' religiosi tutte le volte che faran presentare al bollo un nuovo registro. Riguardo alla registratura essi non dovranno anticipare alcuna somma, perchè i ricevitori debbono registrare *gratis* tutt' i certificati di vita de' religiosi.

Questa graziosa disposizione, che la legge racchiude, altro non esige, se non che i notai invigilino, acciocchè i religiosi aggiungano sul registro e sopra la copia de' certificati, dopo la firma, il di loro antico stato, perchè gl' incaricati della registratura possano verificare il numero di articoli di bollo di cui l'amministrazione dovrà rimborsare i notai certificatori.

Saranno trasmesse delle istruzioni al direttor generale de' demanî e del registro, affinchè gl' incaricati della sua amministrazione in tutt' i capoluoghi di distretto sieno autorizzati a tener conto di questo disborso a' notai certificatori della loro rispettiva residenza, bonificandolo a' medesimi effettivamente, o compensandolo con gli altri diritti, che i detti notai avrebbero a pagare in forza della legge.

Il decreto, che ha instituiti i notai certificatori, ha aggiunto alle attribuzioni di questi funzionarî anche quella di ricevere le dichiarazioni che la legge de' 16 febbraio 1808 esige da' pensionisti dello Stato o per essere inscritti, e per ricevere la loro annualità, e di cui l'oggetto è quello di opporsi a tutto ciò che potesse portare un pensionista a godere di un trattamento a carico dello Stato in concorrenza di una pensione, quando il trattamento fosse a questa superiore.

Vi sono in oltre delle vedove e degli orfani titolari di pensioni, il godimento delle quali è condizionato. Lo stato di vedovanza, o di nubilità è anche l'oggetto di un certificato legale.

Per risparmiare delle spese, e render semplici il più che sia possibile le formalità che una esatta e severa contabilità suole per sua essenza ognora estendere, la legge ha permesso che i certificati di vita racchiudessero anche tutti gli attestati, i quali uniti a quello dell'esistenza dovessero stabilire i diritti di godimento de' pensionisti.

5. I notai certificatori terranno un registro sul quale compileranno i certificati di vita che loro saranno domandati, pria di rilasciarne alle parti delle copie conformi.

Questa facoltà per altro non si estende fino alla dichiarazione che, atteso le particolari disposizioni del decreto de' 7 agosto 1809, i religiosi dell' ultima secolarizzazione sono obbligati di fare per poter essere inscritti, e che secondo le istruzioni del Ministro di finanze dirette al signor direttore del gran libro in data de' 9 e 13 marzo 1810 eglino debbono produrre separatamente.

I notai metteranno tutta l'attenzione in queste dichiarazioni ed attestati, e prenderanno, come fanno per l' esistenza ed identità degl' individui, tutte le precauzioni che giudicheranno capaci di renderli tranquilli sulla verità de' fatti che certificheranno. Siccome i notai hanno a farsi presentare l' originale o la copia autentica del titolo, in virtù del quale loro vengono domandati i certificati di vita; e siccome le condizioni particolari imposte a' titolari di rendite e di pensioni sono sempre menzionate negli estratti d' inscrizione, o ne' duplicati de' decreti o delle decisioni di liquidazioni, che si rimettono loro per l' esazione dell' annualità: così sarà cosa facile pei notai di non ammettere dichiarazioni, nè dar fuori certificati, se non saranno di una esattezza incontrastabile.

I certificati di vita, che saran richiesti da' possessori delle rendite vitalizie inscritte al gran libro, attesteranno semplicemente l' esistenza di coloro, in testa de' quali dette rendite saranno state constituite, perchè questa classe di creditori proprietarî non è sottoposta ad alcuna delle dichiarazioni di cui parla la legislazione delle pensioni.

Una particolar previdenza della legge riguarda que' creditori, a' quali una malattia, una professione, o altra ragione impedisce di portarsi presso il notaio certificatore, a cui la legge gl' invia. Le religiose che traggono vita comune ne' loro antichi conventi sono di questo numero. I notai dunque devono a loro richiesta rendersi nelle case di queste pensioniste, siccome fanno per gli ammalati ed infermi. I certificati che rilasceranno in queste occasioni conterranno tali particolarità.

La legge autorizza i notai a domandare a que' creditori vitalizî o pensionisti, da' quali andranno, la rifazione delle spese del loro accesso. Queste spese saranno generalmente di una assai tenue importanza, e daranno luogo a reclami infinitamente moderati, specialmente quando i notai non saranno obbligati di uscir dalla città.

I notai non potranno esigere da ciascun cliente più di 20 grana, quando si tratti di un accesso nell' interno della città di Napoli, oltre l' ordinario diritto di 10 grana; ad eccezione delle religiose di un medesimo convento, dalle quali debbono esigere grana 20 tra il diritto ordinario e l' accesso. Allorchè poi saran costretti di sortir fuori della città esigeranno grana 40, oltre i diritti ordinarî, ed oltre la spesa di vettura, che andrà a carico di chi gli avrà chiamati.

In quanto alle provincie, i sottintendenti pe' distretti, e gl' Intendenti pe' capiluoghi fisseranno, secondo le località, i diritti di accesso tanto per l' interno, quanto per l' esterno delle città.

Se un creditore non potrà o non saprà firmare, se ne farà menzione nel suo certificato e nel registro, adoperando lo stile solito a praticarsi per mandar questo fatto negli atti pubblici.

PARTE II. – *De' pensionisti inscritti al gran libro.*

La regola colla quale debbono condursi i notai verso i pensionisti di

I registri ed i certificati di vita per uso della direzione del gran libro, saranno simili a' modelli annessi al presente decreto. *(Veg. il modello n.° 4, p. 1000.)*

già inscritti al gran libro, e che sono pagati dalla cassa delle rendite, e verso coloro a' quali il tesoro reale ha continuato sino ad ora a pagare il soldo di ritiro o trattamento di riforma, è la seguente.

I pensionisti inscritti, i quali sono nati nel regno e vi dimorano, possono facilmente, tranne qualche rara eccezione, proccurarsi la fede di nascita, come sono stati a ciò obbligati alloraquando han domandato l'iscrizione della pensione. Eglino saranno in conseguenza tenuti di esibire questo atto legale al proprio notaio certificatore, presso di cui resterà depositato. Questa formalità non è dispendiosa nè incomoda, e l'art. 2 del decreto intorno alla istituzione de'certificatori autorizza i notai ad esigerne l'adempimento tanto per la di loro personal garantia, che per la garantia che debbono dare alla direzione del gran libro, ed alla cassa delle rendite.

La regolarità richiederebbe che questo atto fosse depositato pria di rilasciare qualunque certificato di vita; ma come la maggior parte de'pensionisti e de' militari delle armate inattive di terra e di mare non è stata avvertita a tempo di quest' obbligo, e per conseguenza non l' ha potuto adempire avanti l' apertura del primo quadrimestre del 1810, così quei che sono stati di già inscritti e pagati dalle casse dello Stato, e che non potranno molto facilmente e prontamente munirsi degli atti di nascita, otterranno da'notai il certificato di vita, dimostrando a'medesimi di possedere l'estratto originale della iscrizione, del libretto, o di qualunque altro titolo, in virtù del quale son pagati. Ma da ora sino al primo del prossimo futuro mese di settembre essi saranno indispensabilmente tenuti di far questo deposito, poichè da detta epoca in poi i notai non rilasceranno più alcun certificato di vita, senza che l'atto di nascita delle parti prendenti, o l' atto che dee a questo supplire sia stato loro depositato.

I notai faranno rimarcare ne' certificati di vita, che daranno da ora sino al suddetto dì primo settembre, tutt' i pensionisti che essendo nati e domiciliati nel regno non hanno depositato la fede di nascita.

I pensionisti nati in que' comuni, che sono stati e che sono ancora il teatro di qualche turbolenza, ed i cui archivi non potessero essere accessibili, egualmente che i pensionisti forestieri che si trovano aver somministrata al gran libro la fede della propria nascita, dove è restata depositata, oltre quei che vi hanno supplito coll' atto di notorietà prescritto dalla consuetudine di allora, avranno gli uni e gli altri la facoltà di domandare al direttore del gran libro una copia letterale de' documenti, in virtù de' quali hanno ottenuta l' iscrizione: e ciò sino a che il Governo non abbia preso degli altri espedienti.

Queste copie, che dovranno esser date in carta bollata e firmate dallo stesso direttore, si depositeranno nelle mani de' notai certificatori, come le fedi di nascita originali, alle quali saran provvisoriamente sostituite.

I pensionisti inscritti sotto nomi di famiglia, ossieno cognomi differenti da quelli che i notai troveranno enunciati negli atti che presenteranno loro, non potranno ottenere il certificato di vita. A riguardo di costoro sarà presa una pronta determinazione, dietro il rapporto che il signor direttore del gran libro farà delle difficoltà che questi pensionisti avranno incontrate, e delle quali i notai certificatori lo avranno officialmente istruito.

Gli errori ne' nomi di battesimo o di religione possono essere facilmente

6. Gli onorarî dovuti a'notai certificatori per questa compilazione sono fissati a grana dieci per ciascun certificato di

rettificati coll'aiuto dell'atto di notorietà ordinario, di cui i notai certificatori esamineranno la regolarità, quando lo riceveranno in deposito.

Disposizioni generali. – Gli atti che riguarderanno l'iscrizione delle rendite vitalizie o perpetue, non meno che le pensioni di qualunque ramo, il pagamento dell'annualità delle une e delle altre, la liquidazione di quelle che debbono essere divise, trasferite, ammortizzate o estinte, ed in fine tutti gli altri atti, non escluse le procure, i quali servono di appoggio alla contabilità del Governo, dovranno sempre essere formati dal notaio certificatore, nel di cui circondario il proprietario della rendita o il titolare della pensione avrà il suo domicilio: ed in Napoli dal notaio certificatore, nella di cui serie il numero d'ordine della iscrizione o la lettera alfabetica si troveranno collocati.

I creditori dunque, allorchè si tratterà di un atto da passarsi per produrlo, non potranno ottenerlo che da'proprî notai certificatori; e se si tratterà di atti già passati, dovranno questi esser depositati presso de'medesimi notai, i quali all'uopo ne rilasceranno delle spedizioni legali.

I certificati di vita dati da' notai certificatori non saranno soggetti ad alcuna legalizzazione nel circuito de'loro rispettivi distretti; ma quando questi atti saran destinati a far fede fuori de' limiti della giurisdizione de'notai, saranno allora legalizzati.

Per la qual cosa in tutte le amministrazioni residenti in Napoli la firma de' sei notai certificatori nominati dal Re, apposta ne'certificati di vita rilasciati nelle forme e secondo le regole prescritte dal decreto de'2 maggio 1810, ed in tutti gli altri atti, sarà dello stesso rango di quella delle autorità superiori. Avrà però bisogno della cifra e segno del tabellionato, che la legge de' 3 gennaio 1809 ha imposto a' notai di adottare.

Pria di rilasciare alcun certificato, o di ricevere alcuna dichiarazione, i sei notai certificatori di Napoli faranno conoscere la propria firma al direttore del gran libro, ed all'amministratore del tesoro reale; ed invieranno a'medesimi il tipo del sigillo, di cui faranno uso esclusivamente da ogni altro.

I certificati di vita, che saranno stati passati, rilasciati, e registrati sino al 1° di giugno 1810 in Napoli, e sino al 1° di luglio nelle provincie, da quelle autorità alle quali erano state provvisoriamente ed anteriormente affidate queste attribuzioni, potranno essere ammessi per tutt'i termini di rendite, di pensioni, di soldi, o di trattamenti di riforma e di ritiro anteriori al 1° gennaio 1810, i quali all'epoca de'2 di maggio 1810 non erano stati pagati.

Egualmente le dichiarazioni fatte fra questi tre spazî di tempo da' religiosi dell'ultima secolarizzazione per ottenere l'inscrizione ed i due mesi di anticipazione ad essi conceduti, avranno la stessa validità; ma fuori di questo tempo i certificati di vita e le dichiarazioni date secondo l'antico sistema, e che non saranno state presentate, o che dopo presentate non fossero state trovate in regola, cesseranno di essere valevoli. I soli certificati de'notai reali proprietarî e provvisorî dovranno essere riconosciuti dal Governo a contare da dette due epoche, qualunque siasi la di loro destinazione.

Dal dì 15 di giugno in Napoli, e dal dì 15 di luglio nelle provincie in poi, le procure da presentarsi alla direzione del gran libro non saranno più ammesse, se non saranno passate da' notai certificatori.

Il direttore del gran libro non potrà più ricevere in discarico della sua

vita, oltre i diritti di bollo e di registro, il di cui importo dovranno le parti prendenti consegnare a' notai nel doman-

contabilità alcun atto notariale o emanato da' tribunali di qualunque siasi provincia, anche de'paesi stranieri, se non sarà stato depositato presso i notai certificatori di Napoli; ad eccezione de' certificati di vita, la di cui matricola resta sopra i registri che l' articolo 5° del decreto de' 2 maggio 1810 ha prescritto a'notai di destinare per simili atti, ed all'eccezione ancora degli atti dello stato civile, cioè a dire fedi di battesimo, di morte, o di matrimonio, il di cui deposito è volontario.

I notai certificatori proprietarî dovranno dimostrare al Ministro delle finanze fra lo spazio del presente mese di aver soddisfatto alla pleggeria in beni stabili franchi e liberi da ogni ipoteca, o che abbiano per ciò obbligato delle iscrizioni di rendite perpetue al gran libro immobilizzate a ragion di tre capitali per uno.

I registri, sopra de' quali il decreto de' 2 maggio ha voluto che i notai compilassero i certificati di vita, ne saranno naturalmente il repertorio, e saranno soggetti come il registro, sul quale faranno l'estratto de'processi verbali del deposito degli atti concernenti la contabilità del Governo, al solo visto degli officiali della registratura in ogni tre mesi.

Questi registri saranno dippiù esenti dalla formalità del protocollo, e dal visto della Camera notariale. Ciascun volume non potrà contenere più di 250 certificati a ragione di un certificato per foglio, e sarà cifrato dal notaio pria di essere presentato al bollo.

I registri e gli estratti saranno scritti correttamente, e di un carattere perfettamente intelligibile, senza grattature, aggiunzioni, o interlinee vôte. Le chiamate che forse si dovessero mettere in margine saranno sempre appoggiate dalle lettere iniziali de' nomi e cognomi de' notai, de' testimoni, e delle parti.

I certificati di vita, le procure, e le dichiarazioni da somministrarsi dai creditori dello Stato domiciliati in paesi esteri alleati o amici, devono essere rilasciati da que'funzionarî che ne hanno la facoltà. Questi atti saranno ammissibili, purchè la firma di detti funzionarî sia legalizzata da' magistrati della gerarchia amministrativa de'suddetti paesi, da'Ministri delle relazioni esterne, vistati dal Ministro degli affari esteri di S. M. in Napoli.

Se il Re mantiene ne' paesi degli Ambasciatori, de'consoli, degl' inviati, de'commissarî, o qualunque altro agente che abbia un carattere, la di loro cancelleria potrà anche rilasciare questi atti, ma la firma di tali Ministri dee legalizzarsi in Napoli dal Ministro degli affari esteri del Re.

Quando si tratti di un paese dove il Re non abbia alcun agente diplomatico, e che senza esser nemico non abbia alcuna corrispondenza col Ministro degli affari esteri del regno, il creditore farà riferire queste differenti particolarità nel suo atto dall' officiale al quale egli avrà dovuto indrizzarsi per ottenerlo; ed in Napoli sarà poi deciso della validità del medesimo.

Arrivando in Napoli gli atti passati ne' paesi stranieri, debbono essere bollati, tradotti, e depositati presso il notaio certificatore.

I notai certificatori daranno delle copie collazionate de' differenti titoli, che loro saranno a questo effetto presentati, e che eglino restituiranno. Il formolario da mettersi in piedi di queste copie è il seguente.

– *Collazionato da noi notaio di ...... (luogo de'certificatori nominati da S. M.) sopra l' originale di .... (spiegazione del titolo) il quale è stato a noi presentato, ed abbiamo subito restituito.*

In .... li ....

dare i loro certificati, tranne i religiosi soppressi, i di cui certificati di vita, conformemente al decreto de' 7 agosto 1809, non sono soggetti a' diritti di bollo, nè di registro.

Questa copia dee darsi in carta bollata.

I documenti da prodursi da un militare che sta sotto le bandiere debbono esser formati dal Consiglio di amministrazione del suo corpo, legalizzati dal commissario di guerra della divisione, e vistati dal commissario ordinatore e dal Ministro della guerra.

I notai certificatori non potranno rilasciare i certificati che a' soli pensionisti e titolari di rendite vitalizie domiciliati nel di loro distretto, eccettochè non vi fossero autorizzati dall' Intendente della provincia, il quale deciderà della legittimità delle cause di assenza.

Ecco le spiegazioni, che doveano necessariamente precedere l' esecuzione di una misura, il di cui scopo si è quello di ovviare a tutte le difficoltà, le quali potrebbero far contendere ad un creditore dello Stato i suoi diritti, e farne interrompere il corso de' pagamenti; non meno che d' impedire, che alcuna porzione del debito vitalizio resti esigibile anche dopo l' esistenza de' legittimi titolari, e di chiudere ogni adito agli abusi, che potrebbero rivolgere in altro uso quella parte del fondo, che l' estensione periodica debbe annualmente offrire alle sagge combinazioni del Governo per dispensare delle nuove grazie, e per dotare de' nuovi stabilimenti di beneficenza e di utilità - fir. NOLLI.

N.° 3. Altre istruzioni de' 24 dicembre 1810.

Les difficultés que les notaires certificateurs rencontrent, Monsieur, pour délivrer des certificats d' existence à des mineurs titulaires de pensions inscrites en leur nom sur le grand livre, sont résolues par le titre 10 du code civil. A' partir de l'article 388 le code vous explique clairement, ainsi qu' aux notaires, les formalités qui doivent être observées et accomplies pour payer régulièrement la pension d'un mineur. Les pères durant le mariage sont les tuteurs naturels de leurs enfans, ils ont l' administration de leurs biens personnels. Ainsi toute pension inscrite au grand livre en faveur d' un mineur doit être payée à son père, quand il justifiera du certificat d' existence de son enfant. Les pères signent les certificats de vie de leurs enfans. Lorsque la dissolution du mariage arrive, le survivant des père et mère reste de droit tuteur. Les pensions des mineurs qui ont perdu leur père doivent donc être payées à leur mère, qui signe également le certificat d' existence de ses enfans, à moins qu' en mourant le père n' ait nommé un conseil à la mère survivante et tutrice pour administrer les biens personnels de son enfant. La tutelle des mineurs qui perdent leur père et leur mère est donnée par la loi à leurs aïeuls paternels, et à défaut d' aïeuls paternels, à ceux maternels; c' est à quoi le code désigne par tutelle des ascendans, art. 402. A' défaut de tutelle des ascendans, les parens pourvoient par un conseil de famille à la nomination d' un tuteur devant le Juge de paix: c' est alors au Juge de paix à soumettre cette nomination aux règles prescrites par le code, et aux notaires à s' en faire remettre l' acte, qu' ils gardent en dépôt pour connaître constamment par qui les certificats de vie des mineurs restés sous la puissance d' un conseil de famille doivent être signés. La direction du grand livre doit exiger qu' on lui produise une fois seulement l expédition de cet acte à l' appui du premier certificat de vie. Ensuite le notaire, qui aura l' acte en dépôt, se bornera à le mensionner dans les certificats de vie qu' il délivrera, immédiatement après celui que le tuteur aura déjà présenté au directeur du grand livre - signé: Comte de MOSBOURG.

*

7. I notai certificatori si renderanno presso i titolari allorchè questi per qualche indisposizione, infermità, o altro

N.° 4. *Altre istruzioni del 6 comunicate a' 30 maggio 1811 di supplimento a quelle del 15 giugno 1810* (*Veg.* a p. 979 *ss.*) *relative al decreto de' 10 dic. 1810 pe' soldi di ritiro de' militari.* (*Veg.* questo doc. nella *collez.* delle leggi.)

Ufizio al direttor generale.

Voi avrete potuto rimarcare, Signore, ricevendo il decreto de' 10 dicembre 1810, che questo nuovo atto del Governo a favore de' pensionisti dello Stato comprendeva delle disposizioni, le quali si estendevano di molto sulle facoltà accordate a' notai certificatori. In fatti i creditori vitalizî, di cui i notai avranno di già attestata l'esistenza, e che la troppo distanza dal capoluogo del distretto, o altri impedimenti, non permetteano di presentarsi, potranno ottenere i certificati di vita in confidenza, sicuri e cautelati su la testimonianza di cui i notai si contenteranno, e ch' essi ne garantiranno colla loro responsabilità.

Intanto queste disposizioni non possono essere facilmente comprese e poste in esecuzione, che dopo di essere state sviluppate con una istruzione la quale serve di supplemento a quelle che io feci il 15 giugno 1810, dopochè il decreto de' 2 maggio antecedente aveva istituito il corpo de' notai certificatori.

Ho l'onore di rimettervi questa istruzione suppletoria: l'esecuzione è affidata alle vostre cure ed al vostro zelo: essa è accompagnata da' modelli de' certificati, e da' repertorî di cui n'è prescritto l'uso a' notai certificatori per conservare delle tracce sicure e giustificative de' certificati che essi rilasceranno, secondo le due formole, per completare il sistema al quale è sottoposto il modo di rilasciare i certificati di vita per servire d'appoggio al pagamento del debito vitalizio.

Vi prego, Signore, di prendere tutte le necessarie misure, affinchè i pensionisti possano profittare da ora de' diversi vantaggi che il decreto de' 10 dicembre ultimo loro assicura, e di cui sono tenuti alla costante sollecita cura di S. M. nel migliorare la loro sorte – fir. Conte di Mosbourg.

N.° 5. *Altre istruzioni de' 6 maggio 1811 di supplimento alle precedenti.*

Art. 1. L'esecuzione degli articoli 5, 6 e 7 contenuti nel decreto de' 10 di dicembre 1810, i quali autorizzano i notai certificatori a rilasciare a' creditori vitalizî dello Stato i certificati di vita senza che si presentino innanzi ad essi, comincerà col pagamento del primo termine dell'annualità vitalizia del 1811 iscritta sul gran libro, e col pagamento de' soldi di ritiro del 1811, che continuerà, e si aprirà il primo di maggio dello stesso anno.

2. Perchè un pensionista o il titolare di una rendita vitalizia possa essere dispensato dal firmare avanti al notaio certificatore del distretto del suo domicilio il certificato di vita che domanderà, bisogna:

1° che il notaio certificatore abbia ricevuta la di lui firma sul registro prescritto dall' art. 5 del decreto de' 2 maggio 1810;

2° che gli abbia rilasciato l'estratto di detto registro;

3° che questo estratto ossia certificato sia stato rimesso al direttore del gran libro, all'appoggio di uno de' termini di pagamento, che avrà avuto luogo prima di quello che dovrà appoggiare il nuovo certificato.

3. I pensionisti dunque ed i proprietarî di rendite vitalizie che avranno ricevuta la loro annualità del 1810, potranno profittare del beneficio degli articoli 5, 6 e 7 del decreto de' 10 dicembre 1811, siccome i militari che godono di un soldo di ritiro, e che saranno già soddisfatti de' due primi mesi del 1811 della loro pensione.

ostacolo non potranno a'medesimi presentarsi per ottenere i loro certificati di vita; a condizione però che le parti deb-

4. La responsabilità, a cui le attestazioni de' notai sono soggette, ed i mezzi per darle vere e sincere sono portate sì oltre nel decreto de' 2 di maggio e de' 10 dicembre 1810, che i notai che avranno attestata l'esistenza di un individuo trapassato saranno esposti ad essere inquisiti e perseguitati come prevenuti di falso, ed incorreranno in tutte le pene, colle quali le leggi puniscono questo delitto.

5. L'articolo 6 del decreto de' 10 di dicembre 1810, ha indicato in termini generali a' notai certificatori i mezzi di accertarsi dell'esistenza dei loro pensionisti, e di esserne garanti al Governo, frattanto la legge gli lascia in piena libertà di preferire piuttosto l'una che l'altra testimonianza onde appoggiare la loro attestazione, nè altro obbligo impone loro, se non quello di rilasciare i certificati secondo il sistema autorizzato dal decreto de' 10 di dicembre 1810, che dopo aver ricevuto ne' proprî registri la firma de' creditori iscritti, ed essersi assicurati da se stessi della di loro esistenza, e della di loro individualità.

6. Allorchè dunque un notaio vorrà certificar l'esistenza di un creditore vitalizio domiciliato nel suo distretto senza vederlo, gli farà un certificato concepito ne' termini del *modello n.° 1* annesso alle presenti istruzioni, e lo rimetterà al sottintendente del luogo, il quale lo respingerà all' Intendente della provincia per essere trasmesso al direttore del gran libro. (*Veg. il modello a p.* 997.)

7. I notai di Napoli rilasceranno i certificati di vita alle stesse parti prendenti, ovvero a' di loro procuratori.

8. I certificati autorizzati dal decreto de' 10 dicembre 1810 saranno registrati e legalizzati come quelli prescritti dal decreto de' 2 di maggio, salvo le eccezioni in favore de' religiosi e de' militari titolari di un soldo di ritiro, che sono esenti dal pagare i diritti di bollo e di registratura.

9. I notai terranno un repertorio particolare per notarvi i certificati, che rilasceranno tanto nell'una, che nell'altra forma, oltre il registro sul quale essi continueranno ad immatricolare i certificati che loro saranno domandati, secondo il decreto de' 2 di maggio, da' creditori vitalizî, da' quali essi non avranno ancora ricevuta la firma.

10. Il registro de' certificati dati in confidenza non conterrà che una sola linea come il *modello* l' indica. (*Il modello si è qui omesso.*)

11. I creditori vitalizî domiciliati in provincia nel rimettere a' proprî notai i certificati firmati in confidenza non dovranno omettere di firmare la quietanza del termine di pagamento ch' essi domanderanno, la quale si troverà impressa in seguito de' certificati, siccome vien prescritto dall'articolo 12 del decreto de' 7 di agosto 1809. (*Veg. il modello n.° 2 a p.* 998.)

12. I notai legalizzeranno la firma che le parti prendenti apporranno sulle loro quietanze, che lasceranno sempre in bianco per poter essere riempiute alla direzione del gran libro de' termini di pagamento che saranno esigibili, ed affinchè non se ne possa fare alcun uso nel caso si smarrissero.

13. I creditori si provvederanno degli stampati di certificati di vita presso i notai della loro residenza.

14. I creditori vitalizî che sortiranno da un distretto per fissare la propria residenza in un nuovo distretto, ovvero in Napoli, saranno tenuti di munirsi di un certificato del notaio certificatore del distretto che lasceranno, che attesti, che il notaio ha preso notizia sul suo libro di matricole di questo cambiamento.

bano rifare a'notai le spese che questo condursi da un luogo all' altro potrà loro cagionare.

8. Le dichiarazioni, che i pensionisti dello Stato son tenuti a produrre secondo il decreto de' 16 febbraio 1808 per essere inscritti e pagati, saranno ricevute dagli stessi notai certificatori, e sottoposte alle stesse regole de' loro certificati di vita, co'quali le dette dichiarazioni formeranno un solo e medesimo atto, che non porterà seco in nessun caso nè doppi diritti verso il Governo, nè doppi onorarî in favore dei notai certificatori.

15. I pensionisti consegneranno questo certificato al notaio del loro nuovo domicilio; il notaio lo conserverà, e riceverà sul suo libro di matricole la firma del creditore, in favore di cui sarà stato rilasciato.

16. Questi certificati saranno bollati e registrati a spese de' pensionisti senza eccezione, e saranno legalizzati da' sottintendenti e vistati dagl' Intendenti.

Il *modello* di detto certificato è annesso alle presenti istruzioni sotto il *n.*° 3. (*Veg. il modello a p.* 999.)

17. La domanda de' pensionisti di essere dispensati di presentarsi in persona, quando hanno adempito tutti gli obblighi imposti dal decreto de' 2 di maggio e dalle istruzioni de' 13 di giugno 1810, non dee giammai essere un pretesto pe' notai certificatori di mettere i pensionisti nell' alternativa, o di pagar loro una retribuzione straordinaria, o di forzarli a fare de' viaggi dispendiosi, o finalmente di pagare degli accessi.

Cosiffatti abusi sarebbero severamente puniti dal Governo, poichè se le pruove che i pensionisti daranno della propria esistenza sono sufficienti, i notai non possono pretendere cosa alcuna al di là de'loro diritti senza rendersi colpevoli di prevaricazione; che se tali documenti sono inesatti e dubbiosi, i notai non possono in alcun conto dare il certificato di esistenza senza tradire la confidenza che il Governo ha posto in essi.

18. I notai esigeranno, che coloro de' rispettivi clienti, che non hanno ancora presso di essi depositato la fede autentica del battesimo o l'atto di notorietà prescritto dall' art. 70 del *codice civile*, soddisfino a questa formalità nel corso dell' anno 1811, attesochè sul rapporto del Ministro della giustizia, e delle finanze riuniti, il Re ha esentato col suo decreto de' 10 dicembre ultimo da tutt' i diritti gli atti di notorietà domandati da' pensionisti notoriamente indigenti e nati nel regno.

19. I notai rilasceranno una copia in forma autentica di questi atti alle parti che cambieranno di domicilio, affinchè possano presentarla e depositarla presso i notai della loro nuova residenza.

20. I notai certificatori presenteranno in ogni due mesi agl' Intendenti ed a' sottintendenti i loro registri di matricole, ed i loro repertorî dei certificati di vita, affinchè questi funzionarî possano accertarsi, che detti registri sono tenuti esattamente, e dare ne' loro visti le osservazioni, alle quali potrebbe dar luogo qualche negligenza o irregolarità.

21. Il signor direttore del gran libro è specialmente incaricato della esecuzione della presente istruzione, e di trasmetterne a' signori Intendenti un numero sufficiente di esemplari, acciò possa distribuirsi a' sottintendenti, a' notai certificatori, a' giudici di pace, ed a' sindaci del regno-Approvato. Il Min. delle finanze - fir. Conte di Mosbourg.

9. I titolari di un' annualità vitalizia, che per lo spazio di sei mesi dopo la data del decreto della di loro liquidazione non avranno domandato di essere inscritti sul gran libro, saranno decaduti da' loro diritti: e coloro che dopo ottenuta la inscrizione resteranno per due termini consecutivi senza presentare il certificato di vita, cesseranno di essere notati negli stati di distribuzione della cassa delle rendite.

10. In conseguenza delle disposizioni dell' articolo precedente tutte le pensioni inscritte e non inscritte, che non saranno state reclamate nel detto spazio di tempo, si avranno come estinte, e perciò tolte dal credito del gran libro.

Le rendite vitalizie saranno anch' esse reputate estinte, ma potranno essere di nuovo poste a credito de' titolari sul gran libro, a contare solamente però dal giorno della di loro riabilitazione, e dopo che i medesimi avranno presentato il certificato di vita nelle forme prescritte.

11. Gli eredi di coloro che hanno rendite vitalizie o pensioni, e che non produrranno alla direzione del gran libro la fede della morte del di loro autore fra lo spazio di quattro mesi dal giorno in cui egli avrà cessato di vivere, s' intenderanno decaduti da'loro diritti al pagamento degli arretrati che apparranno dovuti.

124) 1811, 5 dicembre, D. *che aumenta il numero de'notai certificatori e ne regola la disciplina.*

Art. 1. Il numero de' notai certificatori del distretto di Napoli resta diffinitivamente fissato col presente decreto a dodici titolari.

2. Sono nominati, per dover dal 1° di gennaio prossimo riempire le sei nuove piazze di certificatori di questa città, i signori - Ferdinando Cacace - Benedetto Inferera - Raffaele Ruo - Donato Maria Ranieri Tenti-Emmanuele Caputo - Giambatista Spasiano.

3. Ciascuna delle sei serie tra le quali sono comprese le inscrizioni del debito vitalizio verrà adempita in Napoli da due certificatori, che si divideranno i numeri d' ordine e le lettere iniziali di cui è formata la loro serie rispettiva, sottomettendosi alle regole nelle quali le combinazioni del quadro annesso al presente decreto contengono i loro diritti di certificazione individuale (1).

4. Gabriele Ferraro e Ferdinando Cacace sono certificatori della prima serie delle inscrizioni che comprende i numeri d' ordine del primo numero centenario delle rendite

(1) *Veg.* il quadro nella *collez.* delle leggi, ed il decreto de' 14 maggio 1810 nella nota a p. 976 *s.*

vitalizie, e quelli del primo numero millenario delle pensioni, e le lettere iniziali A, G, Y, T delle parti prendenti o contrattanti in tutti gli affari che interessano la contabilità pubblica.

Filippo de Luca e Benedetto Inferera sono certificatori della seconda serie delle inscrizioni comprendente i numeri d' ordine del secondo numero centenario delle rendite vitalizie, e quelli del secondo numero millenario delle pensioni, e le lettere iniziali B, H, O, U delle parti prendenti o contrattanti come sopra.

Salvatore Todisco e Raffaele Ruo sono certificatori della terza serie delle inscrizioni comprendente i numeri d'ordine del terzo numero centenario delle rendite vitalizie, e quelli del terzo numero millenario delle pensioni, e le lettere iniziali C, P, I, X delle parti prendenti o contrattanti come sopra.

Giuseppe Narici e Donato Maria Ranieri Tenti sono certificatori della quarta serie delle inscrizioni che comprende i numeri d'ordine del quarto numero centenario delle rendite vitalizie, e quelli del quarto numero millenario delle pensioni, e le lettere iniziali D, R, Q, V delle parti prendenti o contrattanti come sopra.

Vincenzio Portanova ed Emmanuele Caputo sono certificatori della quinta serie delle inscrizioni che comprende i numeri d' ordine del quinto numero centenario delle rendite vitalizie, e quelli del quinto numero millenario delle pensioni, e le lettere iniziali E, L, K, N delle parti prendenti o contrattanti come sopra.

Niccola Maria Conza e Giambatista Spasiano sono certificatori della sesta serie delle inscrizioni che comprende i numeri d' ordine del sesto numero centenario delle rendite vitalizie, e quelli del sesto numero millenario delle pensioni, e le lettere iniziali F, M, S, Z delle parti prendenti o contrattanti come sopra.

5. Coloro che esibiranno cedole ed altri effetti del debito pubblico che sono assimilati alle cedole, e coloro ch' esibiranno polizze di banco emesse dalla cassa del Governo, come ancora da quella de' particolari, non potranno far certificare la loro individualità, nè attestare la verità della loro firma, se non da un notaio certificatore, quante volte i cassieri del tesoro, del banco e di qualunque altra amministrazione esigano questa garantìa per la sicurezza del pagamento che essi faranno, o del versamento al quale gli esibitori saranno obbligati verso la cassa dello Stato.

6. Gli onorarî dovuti a' notai per tutti i certificati che essi

daranno, e che potranno occupare il loro ministero per un tempo eguale a quello ch' essi impiegavano per ispedire i certificati di vita, non potranno in alcun caso eccedere la fissazione di grana dieci determinata dall' art. 6 del nostro decreto de' 2 di maggio 1810.

7. Qualunque atto notariale necessario alla solennità dei contratti di qualsisia autorità o amministrazione pubblica, non potrà essere formato che dal notaio certificatore sotto la giurisdizione del quale si trova. Ed allorchè si tratta di atti simili destinati all' appoggio della contabilità delle amministrazioni verso il Governo, queste non potranno ammettere se non quelli che saranno stati ricevuti da un notaio certificatore del regno debitamente legalizzati, o quelli depositati presso il certificatore del loro distretto rispettivo, quando essi sieno stati ricevuti da notai ordinarî.

8. La cauzione de' notai certificatori, tanto in contante che in inscrizioni di rendite immobilizzate che tengono luogo d' immobili, e che dovranno essere calcolate nella proporzione determinata col decreto de' 5 di novembre 1810, è invariabilmente fissata al doppio di quella che la legge de' 3 di genuaio 1809 ha esatto da' notai ordinarî.

9. I notai certificatori avranno diciotto mesi, a contare dal 1° di gennaio prossimo, per realizzare alla cassa d' ammortizzazione di trimestre in trimestre le obbliganze ch' essi dovranno sottoscrivere all' ordine del direttore di quello stabilimento, e che formeranno la differenza tra la somma che essi avranno dovuto versare in contante, in esecuzione dell' art. 3 del nostro decreto de' 2 di maggio 1810, e quella necessaria per giugnere alla fissazione diffinitiva della loro cauzione in numerario.

Riguardo alla cauzione in inscrizione di rendite immobilizzate, i notai di già nominati ed in esercizio dovranno giustificare l'adempimento di questa obbliganza nel corso de' sei primi mesi dell' anno 1812, come ancora quei nominati col presente decreto, e que' che si nomineranno, a contare da questo giorno, nel corso di sei mesi dalla loro installazione.

10. L' interesse delle cauzioni in numerario versate alla cassa d'ammortizzazione da'notai certificatori verrà loro pagato dalla cassa a ragione del 5 per 100 senza ritenzione, secondo le regole alle quali la contabilità degl' interessi delle cauzioni è sottoposta.

11. Vi sarà per ciascun notaio certificatore titolario un certificatore aggiunto per supplirlo con autorizzazione dell' Intendente, quante volte alcuna ragione obbligherà i titolarî

ad interrompere momentaneamente l'esercizio delle loro funzioni.

12. I notai certificatori aggiunti saranno egualmente nominati da Noi, sulla proposta del Ministro delle finanze, e dovranno, nel formare la loro dimanda, giustificare di aver soddisfatto alla pleggeria che la legge de' 3 di gennaio 1809 esige tanto in numerario che in beni fondi o in rendite immobilizzate da' notai ordinarî.

125) 1818, 19 ottobre, D. *che regola i certificati di vita de' pensionisti.*

Perchè i sussidiarî inscritti sul 1° e 2° *rollo provvisorio* della general tesoreria, gli ufiziali isolati ed i pensionisti a carico del gran libro, non che tutti gli altri sussidiarî che godono degli assegnamenti o soccorsi sulle altre amministrazioni finanziere, possano con maggiore speditezza essere soddisfatti alle scadenze de' rispettivi assegni; ec. ec.

Art. 1. I commessarî di guerra per gli ufiziali isolati, ed i notai certificatori rispettivi pe' sussidiarî della tesoreria e delle altre amministrazioni, ciascuno per quella di suo carico, sono autorizzati a rilasciare i certificati di vita dal dì ventisette di ciascun mese in poi, invece di attendere il termine del mese, giusta il sistema in vigore.

2. I notai certificatori in generale, trattandosi di pensionisti inscritti sul gran libro, sono autorizzati di rilasciare i certificati di vita dal dì ventisette in poi di ciascun mese che chiude il bimestre, in luogo di attendere che spirasse l' ultimo giorno del mese in cui termina il bimestre, giusta la pratica attuale per effetto de' regolamenti vigenti.

126) 1826, 19 giugno, D. *pel tabellionato de' notai certificatori.* (L. not. art. 36 e 63.)

Considerando che per effetto delle istruzioni della direzione generale del gran libro i notai certificatori così della città di Napoli, che de' distretti delle provincie de' nostri reali dominî di qua del Faro, ne' tabellionati, oltre della leggenda stabilita colla legge notariale, hanno sempre espressa la loro qualità di notai certificatori;

Considerando d' altronde che siffatto uso, sebbene emergente dalle disposizioni contenute nelle enunciate istruzioni, non si trovi sanzionato dalla legge notariale de' 23 di novembre 1819, colla quale si stabilisce un tabellionato uniforme per tutti i notai;

Volendo confermare questa distinzione a' notai certifica-

tori, attesa l' importanza degl' incarichi che ad essi trovansi affidati; ec. ec.

Art. 1. I notai certificatori della città di Napoli, e quei de' distretti delle provincie de' nostri reali dominî di qua del Faro sono autorizzati ad esprimere ne' loro tabellionati la qualità di certificatori.

127) 1829, 21 ottobre, R. (M. delle Fin.) *che determina la cauzione de' notai certificatori in provincia.* (L. not. art. 65 e 66.)

Ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 26 di agosto ultimo che versa sul conto de' notai certificatori delle provincie, e la M. S. uniformandosi a quanto all' uopo ha ella proposto si è degnata approvare

1° che la cauzione di questi funzionarî resti diminuita della metà di ciò che fu fissato col decreto de' 5 dicembre 1811 (1), di modo che ciascun certificatore nelle provincie dovrà rendere una cauzione di un ammontare eguale a quella che ha fornita come notaio civile;

2° che quei tra i certificatori de' distretti delle provincie i quali non si trovano di aver finora fornita, o completata la cauzione secondo il citato decreto del 1811, diano il compimento o la intera cauzione in rendite immobilizzate da eguagliare quelle come notai civili, in vista di quale adempimento quei certificatori che si trovano sforniti di nomina regia saranno nominati alle piazze rispettive con reali decreti;

3° che rimane fissato il periodo di sei mesi, nel quale i certificatori anzidetti debbono dimostrare a cotesta direzione di aver completata la cauzione, rimanendo in difetto destituiti da' loro impieghi e rimpiazzati da altri. Nel R. N. ec. - fir. De Medici. *(Comun. a detto dì al Direttore generale del gran libro.)*

128) 1842, 5 luglio, D. *che stabilisce i notai certificatori in Sicilia.*

Visti i decreti de' 2 e 14 maggio 1810, e 5 dic. 1811 (1), sullo stabilimento ne' nostri dominî di qua del Faro de' notai certificatori per attestare l' esistenza de' pensionisti nel pagamento delle pensioni inscritte al gran libro, e sulla risponsabilità de' notai medesimi;

Veduto il nostro real decreto de' 19 dicembre 1816 che regola il pagamento de' pensionisti, ed i dritti che pe' certificati debbono i notai certificatori riscuotere;

(1) *Veg.* il decreto de' 5 dicembre 1811, n.° 124, p. 991 *ss.*

Considerando che coll'estendersi lo stabilimento de'notai certificatori ne' reali dominî di là del Faro più sicure si rendano le operazioni della direzione generale del gran libro nel pagamento delle pensioni, e più agevole a' pensionisti quivi dimoranti la produzione de' documenti per esigerle; ec. ec.

Art. 1. Sono stabiliti nella città di Palermo quattro notai certificatori, ed in ogni capoluogo di distretto ne' nostri reali dominî al di là del Faro un notaio certificatore.

2. Ne' termini de' reali decreti, regolamenti, e disposizioni in vigore pe' nostri reali dominî al di qua del Faro, i menzionati notai certificatori formeranno e rilasceranno esclusivamente ad ogni altro notaio tutt'i documenti necessarî così per lo pagamento delle pensioni inscritte sul gran libro, come delle rendite, e loro movimento; e ne' termini de' decreti e regolamenti stessi esigeranno dalle parti i dritti relativi.

3. Le cauzioni che render dovranno i notai certificatori ne' reali dominî al di là del Faro saranno regolate sulle medesime proporzioni stabilite per quelle che rendonsi da' notai certificatori ne' reali dominî al di qua del Faro.

4. La nomina de' notai certificatori sarà fatta da Noi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze in seguito di terne che ne formeranno i procuratori regî presso i tribunali civili.

429) *N. B.* Pe' titoli de' monti frumentarî - *Veg.* i decreti correlativi nella *collez.* delle leggi sotto le seguenti date.

1819,	2 lug.	(Per la provincia del 1° Abruzzo ultra.)
1820,	18 apr.	(Per la provincia di Molise.)
1821,	28 nov.	(Per la provincia di Principato ultra.)
1822,	25 nov.	(Per la provincia della Calabria citeriore.)
1823,	16 feb.	(Per la provincia di Terra di Bari.)
—	9 sett.	(Per la provincia di Principato citra.)
1825,	9 feb.	(Per la provincia di Terra d'Otranto.)
—	8 mar.	(Per la provincia di Basilicata.)
—	11 sett.	(Per la provincia del 2° Abruzzo ultra.)
1826,	22 giug.	(Per la provincia di Abruzzo citra.)
—	29 dic.	(Per la provincia di Capitanata.)
1829,	19 nov.	(Per la provincia di Calabria ultra 2ª.)
1831,	5 agos.	(Per la provincia di Terra di Lavoro.)

(Modello n.° 1.)

MINISTERO
delle
FINANZE.

PROVINCIA
di N.

DISTRETTO
di B.

NUMERO
del
REPERTORIO.
1.

---

* Sarà quivi indicata sempre l' ultima firma.

** Se si gode trattamento questo articolo sarà cancellato, e resterà in vigore il seguente; se poi non si gode si farà viceversa.

DIREZIONE DEL GRAN LIBRO.

CERTIFICATO di VITA autorizzato dal decreto de' 10 dicembre 1810.

(*Veg.* il decreto nella *collez.* delle leggi.)

ART. V, VI e VII.

NOI
Notaro certificatore reale del distretto di provincia di

CERTIFICHIAMO, che il signor nato il dì domiciliato nel comune di N. strada B, case di N. N., n.° 30, titolare di una pensione (o rendita vitalizia) annuale di duc. novantasei, iscritta al gran libro del debito pubblico sotto il numero d' ordine 2000, del quale abbiamo ricevuto la firma sul libro d'immatricole sotto il numero 20. *

ERA VIVENTE il giorno 2 maggio 1811; ** e che non godeva di alcun trattamento di attività pagato dallo Stato sotto qualsivoglia denominazione.
e che godeva di un trattamento di attività pagato dallo Stato della somma di annui ducati trecento in qualità di commesso, impiegato nella direzione, o amministrazione B.

IN FEDE di che abbiamo al medesimo rilasciato il presente certificato, che dichiariamo essere da lui firmato.

Fatto a li 1811.

Firma del notaio
N. N.

Firma del requirente
N. N.

Bollo del notaio.

IL SOTTINTENDENTE del distretto di B. della provincia di N.
certifica che la suddetta firma è veramente del sig. N. N. notaro certificatore di questo distretto.

A li 1811

Bollo della sottintendenza.

Firma del sottintendente
N. N.

Visto da noi Intendente della provincia di N.

A li 1811.

Bollo della Intendenza.

Firma dell' Intendente
N. N.

(Modello n.° 2.)

MINISTERO
delle
FINANZE.

NUMERO
d' ordine
dell' iscrizione.
2000.

DIREZIONI DEL GRAN LIBRO,
E DELLA CASSA DELLE RENDITE.

QUIETANZA.

Annualità del 1811 di ducati 96.	1.° *Quadrimestre scaduto li* 30 *aprile.* *Term. interm.*° *scaduto li* 31 *agosto.* *Ultimo quadrim. scaduto li* 31 *dicem.*

TOTALE.

Io qui sottoscritto titolare di una (pensione o rendita vitalizia) annuale di ducati novantasei, iscritta al gran libro del debito pubblico sotto il numero d' ordine 2000 dimorante nel comune di N. distretto di B. provincia di N.

Dichiaro di aver ricevuto dalla direzione del gran libro e della cassa delle rendite un mandato di pagamento della somma di duc. per termine della mia scaduto li

Ed acconsento, che la presente quietanza tenga luogo della mia firma nel margine del mio articolo negli stati di distribuzione ordinanzati pel pagamento della suddetta somma.

Fatto a li 1811.

Firma della parte prendente
N. N.

Noi notaro certificatore del distretto di B. Provincia di N.

Certifichiamo, che la suddetta firma è veramente del signor N. N., domiciliato nel comune di *N.* il quale gode di una (pensione o rendita vitalizia) annuale di duc. novantasei, il di cui estratto d'iscrizione al gran libro ci è stato presentato.

Fatto a li 1811.

Firma del notaro
N. N.

Visto per legalizzazione,
Il sottintendente
N. N.

Visto da noi Intendente
N. N.

(Modello n.° 3.)

PROVINCIA DI

DISTRETTO DI

Noi *N N.*
notaio certificatore del distretto di B.
provincia di C.

Certifichiamo, che il signor *N. N.*, che avea il suo domicilio nel comune di D. ed il quale gode di una (pensione o rendita vitalizia) della somma annuale di duc. iscritta sotto il numero d' ordine secondo l' estratto ch' egli ci ha presentato, ci ha dichiarato di essere nell' intenzione di fissare il suo nuovo domicilio nel comune di provincia di

E che in conseguenza delle istruzioni del Governo abbiamo presa notizia sul registro di matricole dei certificati di vita al N.° e sul repertorio al N.° della suddetta sua dichiarazione.

Fatto a il dì

Firma dell' esibitore

N. N.

Firma del notaio

N. N.

Bollo del notaio.

N. B. Il presente certificato dovrà essere bollato, e registrato a spese della parte.

Visto, e legalizzato dal sottintendente del distretto di

A li

Bollo della sottintendenza.

N. N.

Visto da noi Intendente della provincia di

Bollo dell' Intendenza.

A li

N. N.

(Modello n.° 4.)

Formola del certificato relativo all'art. 5 del dec. de' 2 mag. 1810. (*V.* p. 983.)

NUMERO

SIGNOR { Estratto d'inscrizione di pensione N.° d'ordine
Estratto d'inscrizione di rendita vitalizia N.°
Libretto di trattamento di riforma N.°
Libretto di soldo di ritiro N.° }

Oggi......milleottocento....avanti di noi....notaio certificatore reale del distretto di......provincia di... si è presentato.. dimorante sin da...........in.. comune dipendente da questo distretto, casa di.......N.°........il quale ci ha domandato di certificare la sua esistenza, e di dargliene atto secondo il sistema determinato dalle leggi o le istruzioni del governo per poter..... Noi notaio certificatore reale di sopra nominato attestiamo sotto la responsabilità alla quale siamo soggetti che........signor......nat....il dì.... secondo la fede della sua nascita che egli ci ha presentata, e la quale è restata depositata nel nostro archivio, debitamente registrata e sottoscritta da lui o da noi................è vivente, e che la firma apposta in piedi al presente è sua.

Che inoltre egli ci ha dichiarato, a norma del decreto de' 16 di febbraio 1808 e sotto le pene imposte per le false dichiarazioni, che egli non gode di alcun trattamento di attività a carico dello Stato sotto qualsivoglia denominazione.

In fede di che noi gli abbiamo rilasciato copia del presente certificato: ed il medesimo l'ha firmato insieme con noi tanto sull'originale che sulla copia.

Fatto a...............il giorno, mese ed anno di sopra enunciati.

Firma del requirente.

Firma del notaio.

La spedizione del presente atto.......................................
è stata registrata li..
da...
il quale ha ricevuto...

N. B. Questo modello è interamente per uso de' pensionisti che sono inscritti al gran libro, e che sono nell' obbligo di fare la dichiarazione richiesta dal decreto de' 16 di febbraio 1808. (*Veg. questo decr. nella collez. delle leggi.*)

I notai per altro possono ancora servirsene pe' proprietarî di rendite vitalizie sopra lo Stato, cancellandone tutto ciò che riguarda la dichiarazione da farsi da' pensionisti.

Vi sono de' funzionarî che possono cumulare una pensione a' loro trattamenti. Questi sono principalmente coloro che sono dedicati alla istruzione pubblica. In questo caso i notai cancelleranno tutto ciò che concerne negativamente il godimento di un trattamento a carico del tesoro reale, ed inseriranno nello spazio che troveranno in fine del certificato la dichiarazione affermativa di un trattamento pubblico in concorrenza della pensione.

In generale lo spazio vôto che troverassi avanti le parole

Fatto a............il giorno, mese ed anno di sopra enunciati

è riservato per inserirvi tutte le particolarità che distingueranno la domanda di un certificato di vita, e che le istruzioni del Governo indicheranno.

DELLE SCRITTURE PRIVATE (L. c. art. 1276 *ss.*)

Querele di falso. (L. c. art. 1277.)

130) 1831, 4 ottobre, D. *che sottopone alla cauzione le querele pel falso principale contro scritture private.*

L'esperienza ha dimostrato che spesso a dilazionar l'adempimento di obbligazioni contratte con iscritture private, abbiasi ricorso ad impugnarle colla iscrizione in falso principale. Così la mala fede impiega a'suoi pravi disegni quel rimedio stesso che dalla legge ha dovuto destinarsi alla garentia del vero, e grave detrimento arrecasi al pubblico ed al privato interesse. E comunque pe' principî generali di legge la iscrizione in falso, sia che nella linea penale o civile abbia luogo, non tolga al magistrato la facoltà di valutare nella sua prudenza il complesso delle circostanze, ed accogliere secondo la loro importanza le dimande delle parti interessate per gli opportuni mezzi di conservazione della ragion creditoria, pure abbiamo pensato che la nostra giustizia ed il favor del commercio altre misure richiedessero, le quali coincidendo co' dettami della legge, potessero sempre più render vano il tentativo della frode, ed un ostacolo presentassero a' debitori di mala fede; ec. ec.

Art. 1. Coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contra scritture private, dovranno preventivamente garentire il pagamento dell' ammontare del debito, del pari che delle spese, de' danni ed interessi ne' quali potessero esser condannati.

2. Alla querela di falso principale contra scritture private dovrà essere unito il documento legale della seguita assicurazione. Non sarà altrimenti ricevuta la querela anzidetta.

3. La disposizione per l' assicurazione del debitore appartiene al magistrato civile; e sarà nel suo prudente arbitrio stabilire che sia la medesima effettuata per via di cauzione, di deposito della somma contesa, di pegno corrispondente, o di altro mezzo efficace e riconosciuto dalla legge. *(Pubblic. a' 19 nov. 1831.)*

TACCHE A RISCONTRO. (L. c. art. 1287.)

Liste cifrate.

131) 1809, 28 gennaio, D. *che dichiara efficaci come cambiali le liste cifrate dall' eletto municipale di Napoli pe' contratti di animali bovini.* (L. c. art. 1283 ss.-L. di ecc. 109 ss.)

Art. 1. Le carte volgarmente dette *liste cifrate* dall'eletto

del mercato, contenenti le convenzioni fatte tra i beccai e i mercatanti per la compera e vendita degli animali bovini che ha luogo in questa capitale, continueranno ad avere lo stesso vigore, come per lo passato, e verranno considerate come lettere di cambio già accettate.

2. Il tribunale di commercio di Napoli, ad esclusione di qualunque altro tribunale, è incaricato di dar sulle carte indicate nell'articolo precedente le provvidenze di giustizia senza ritardo, ed in preferenza di qualunque altro affare.

COPIE DE' TITOLI (1). (L. c. art. 1288 *ss.*)

Estratti de' ruoli di aggiudicazione.

132) 1830, 16 agosto, D. *che dichiara titoli autentici i verbali di appalti de' reali cespiti.*

Visto l'articolo 40 della nostra legge de'18 di ottobre 1819 sull' amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio, lasciato in osservanza dall' ultimo nostro decreto organico del dì 16 di luglio 1827, col quale articolo 40 fu prescritto che il processo verbale di aggiudicazione sarà riputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta e parata esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaio;

Volendo Noi applicare detta disposizione per tutti gli appalti de' reali cespiti; ec. ec.

Art. 1. I verbali di aggiudicazione negli appalti di reali cespiti potranno ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi, ugualmente che i contratti stipulati per mano di pubblico notaio, purchè i verbali stessi siano soscritti da' funzionarî che intervengono agl' incanti, del pari che dalle parti interessate o da' loro procuratori speciali a ciò autorizzati per atto autentico innanzi notaio.

133) 1832, 31 luglio, D. *che estende agli affitti de' beni comunali e della pubblica beneficenza la disposizione dell' articolo 39 del decreto de' 30 gennaio 1817.*

Volendo che ne' nostri reali dominî al di qua ed al di là del Faro gli affitti de' cespiti comunali e di pubblica beneficenza di non notabili somme procedano con più celerità, e minore dispendio, e le relative aggiudicazioni possano godere la sicurezza ipotecaria;

Veduto l' articolo 39 del nostro real decreto de' 30 di gen-

(1) Per le copie de' verbali di aggiudicazione di affitti ed appalti de'cespiti dello Stato e di Casa reale - *Veg.* la legge de' 18 ottobre 1819 e 16 agosto 1830 al § VII qui appresso.

naio 1817 (1), in cui è stabilito che il processo verbale di aggiudicazione per gli affitti de' fondi demaniali tiene luogo di titolo autentico ed esecutorio ; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni dell'art. 39 del cennato real decreto de' 30 di gennaio 1817 sono estese agli affitti de' cespiti comunali e di pubblica beneficenza, quando nella offerta non oltrepassino ducati trenta, comunque possa poi crescere il prezzo a maggiore somma nel calore delle licitazioni.

134) 1834, 6 giugno, D. *che dichiara efficaci i soli verbali delle aggiudicazioni de' fitti per la mercede di ducati 30.*

Veduto il decreto de' 13 di nov. 1821 del tenor seguente:

» Vedute le istruzioni dell' incanto pubblico da Noi approvate con decreto de' 20 di gen. 1818 per lo adempimento del capo IV della legge sull' amministrazione civile della Sicilia;

» Considerando che l' atto dell' incanto pubblico assicura ed obbliga abbastanza i contraenti;

» Volendo disgravare i comuni della Sicilia della spesa della stipulazione dello strumento pubblico ordinato coll'articolo 46 delle istruzioni suddette ; ec. ec.

» Art. 1. Per gli affitti delle rendite, e per gli appalti delle opere comunali in Sicilia non avrà più luogo la stipulazione dello strumento pubblico per via di notaio. La contrattazione resterà conclusa coll'atto del pubblico incanto steso dal cancelliere comunale. »

Veduto l' altro nostro decreto de' 16 agosto 1830 (2) sugli effetti delle aggiudicazioni negli appalti de' reali cespiti; ec.

Art. 1. Il trascritto decreto de' 13 di novembre 1821 è rimasto fermo per la Sicilia, non ostante il rescritto de' 7 di luglio 1832, col quale erasi dato vigore ed effetto di pubblico contratto a' soli verbali di aggiudicazione di fitto per introiti comunali e di pubblica beneficenza, che nella offerta non avessero oltrepassato i ducati trenta.

2. Il beneficio accordato a' comuni col decreto de' 13 di novembre 1821 s' intende esteso alle opere di beneficenza, che la legge considera come sezioni de' comuni.

3. I verbali di aggiudicazioni ne' fitti ed appalti comunali

(1) Ecco il tenore dell' articolo 39 del decreto de' 30 gennaio 1817.

Art. 39. Il processo verbale di aggiudicazione colle clausole e condizioni indicate nel modello ed istruzioni del nostro Ministro delle finanze, terrà luogo di affitto, senza esservi bisogno d' intervento di notaio. Esso sarà riputato come titolo autentico ed esecutorio, ed avrà in giudizio esecuzione pronta e parata, del pari che i titoli autentici che portano l' intestazione della legge.

(2) *Veg.* il decreto de' 16 agosto 1830, n.° 132, p. 1002.

e delle opere di beneficenza avranno gli effetti stessi che trovansi designati nel decreto de' 16 di agosto 1830 per gli appalti de' reali cespiti.

Estratti de' ruoli esecutorî. (L. c. art. 1288 ss.)

135) 1846, 24 luglio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara titoli validi per ottenere la graduazione gli estratti de' ruoli esecutorî.*

Si è disputato se il demanio dello Stato, o i rappresentanti di beneficî o altre fondazioni ecclesiastiche, cui si è concesso il beneficio della formazione de' ruoli esecutorî pei crediti antichi appartenenti allo Stato o alla Chiesa in virtù de' decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, in caso di spropriazione e di graduazione abbiano diritto di domandare di essere graduati in virtù del ruolo renduto esecutorio che si fosse inscritto per la ragion di credito in esso enunciato, senza obbligo di produrre il titolo primordiale costitutivo del credito.

Rassegnato a S. M. il parere della Consulta generale su tale quistione si è considerato; - che pe' decreti di gennaio 1817 art. 56 e 57, e di maggio 1823 art. 1, 2, 3 vien conceduta egual forza e valore per gli effetti legali a' titoli originali, ed al possesso riconosciuto nelle forme indicate in que' decreti; - che tutta la serie della procedura prescritta da' detti decreti è diretta ad elevare il possesso alla prerogativa di titolo; - che per lo antico diritto il possesso legittimo di un bene ponea a peso dell' avversario del possessore la pruova della non appartenenza; la pruova del possesso nel tempo remoto far presumere il possesso ne' tempi seguenti, ed il titolo ridotto in scrittura non essere il solo modo come provare l'appartenenza del bene; - che le vicende dei tempi decorsi le quali hanno dato occasione a' provvedimenti eccezionali compresi ne' due citati decreti, tendenti ad assicurare le proprietà dello Stato e della Chiesa, son cause gravissime da rendere applicabili, secondo l'antica giureprudenza, le su esposte teoriche di dritto; senza di che tornerebbe vana ogni provvidenza di quegli atti legislativi.

E per tali considerazioni S. M. nel C. O. di S. de' 24 luglio p. p. si è degnata dichiarare che gli estratti de' quadri dei debitori delle amministrazioni dello Stato, e delle mense e beneficî ecclesiastici, e di ogni altro corpo morale renduti esecutorî giusta i decreti del 30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823, ed inscritti ne' registri ipotecarî, sieno ammessi ne' giudizî di graduazione a far pruova de' diritti di dominio o di credito, secondo le indicazioni che vi si contengono, e die-

no privilegio od ipoteca a pregiudizio de' terzi, senza che i corpi morali che figurano creditori siano obbligati ad esibire il titolo primordiale. Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. a dì 8 agosto 1846 a' P. del Re.)*

136) 1847, 26 luglio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara esecutori anche gli estratti de' ruoli censuari in Sicilia.*

S. M. nel fine di agevolare la riscossione delle rendite, canoni e prestazioni certe ed inviariabili dovute alle mense, badìe e beneficî di regio patronato di cotesti reali domini dovute in virtù de'ruoli esecutivi formati secondo le norme degli art. 3 a 15 del regolamento degli 11 ott. 1833 (1) nel C. O. di S. de' 26 luglio p. p. si è degnata ordinare che siano esecutorî anche gli estratti delle varie partite de' ruoli medesimi che fossero firmati dal Vescovo o dal vicario capitolare della diocesi, e *vistati* dal giudice del circondario della residenza del Vescovo o vicario capitolare medesimo. Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. a' 4 agosto 1847 a' P. del Re in Sicilia.)*

Copie di atti estratte da archivio privato. (L. c. art. 1288 *ss.*)

137) 1842, 27 luglio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara carte non autentiche le copie estratte dall' archivio dell' ospedale grande in Palermo.*

Era stato avvertito che sotto l' impero delle leggi in vigore durava l' osservanza del privilegio accordato all'ospedale grande in Palermo sotto il regno di Filippo IV, di accordarsi cioè piena fede in giudizio alle copie delle scritture pubbliche e private estratte dallo archivio di quel pubblico stabilimento.

Richiamata su di ciò l' attenzione di S. M. ha la M. S. osservato che il metodo invalso mal si accorda co' precetti delle leggi in vigore, che la fede attribuita agli atti autentici non deriva che dalla fiducia impressa nel carattere degli uffiziali pubblici autorizzati a riceverli o ad estrarne copia con le solennità della legge, e che tal carattere non sia per le vigenti disposizioni accordato agl' impiegati dell' ospedale grande.

Premesso ciò ed uniformemente allo avviso emesso dalla Consulta de' reali domini oltre il Faro, S. M. nel C. O. di S. de' 27 luglio ult. si è degnata dichiarare non doversi riguardare come carte autentiche ed aventi pubblica fede le scritture estratte dallo archivio dell'ospedale grande in Palermo. Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re in Sicilia a' 10 agosto 1842.)*

(1) *Veg.* il regol. degli 11 ott. 1833, n.° 29, p. 863 *ss.*

§ IV. DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO ec. (L. c. art. 1341 *ss.*)

DISPOSIZIONI GENERALI.

Cambiamenti, controscritture. (L. c. art. 1351.)

1) 1820, 22 gennaio, R. (M. di G. e G.) *pe' mutamenti ne' contratti di matrimonio.*

S. M. si è degnata dichiarare: - 1° che l'articolo 38 della legge de' 30 gennaio 1817 sul bollo non è applicabile agli atti di cambiamenti a' contratti di matrimonio. Tali atti debbono essere distesi, secondochè è prescritto nell' art. 1351 delle *leggi civili*, a piè delle minute de' contratti di matrimonio; - 2° che questi atti di cambiamento debbano essere controsegnati nel repertorio de' notai col numero progressivo, facendosi solo menzione nel margine del numero già preso del primitivo contratto di matrimonio; - 3° che gli atti di vendite fatte innanzi a' notai, sieno volontarie, sieno forzose, si distendano l' uno dopo l' altro in continuazione nello stesso quaderno; - 4° che tali atti di vendita debbano però essere soggetti a diverse registrazioni ed inscrizioni sul repertorio. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì a' Procuratori del Re.)*

Maritaggi di beneficenza.

2) 1826, 19 agosto, R. (M. degli Aff. Int.) *che rende disponibili i maritaggi dopo l' età di anni 40 delle sorteggiate.* (L. c. art. 1341 *ss.*)

Ho rassegnato al Re il dubbio proposto da cotesto consiglio, se la durata fissata per la promessa delle doti, a carico del monte Isplues di Monopoli, possa estendersi a' maritaggi degli altri luoghi pii della provincia.

La M. S. avendo considerato, che per Monopoli era già provato che l' importo delle doti rimaneva in cassa con danno delle altre donzelle povere, il che escludeva l' opportunità de' matrimonî per le altre, senza speranza delle sorteggiate, e che non essendosi verificata questa circostanza per gli altri luoghi pii non possa, senza una piena cognizione di causa, estendere la sovrana risoluzione a tutti i maritaggi della provincia; quindi volendo conciliare la medesima sovrana risoluzione alle circostanze, che possano verificarsi negli altri comuni, si è degnata di ordinare, in conformità dell'avviso della Consulta de'reali dominî di qua del Faro, che generalmente negli altri comuni possa la be-

neficenza (a'quarant'anni finiti) disporre de'maritaggi delle donzelle povere sorteggiate, e non collocate in matrimonio fino a quell' epoca. Benvero se dopo tal epoca riuscisse ad alcuna di dette donzelle di trovar marito, uno de' maritaggi di quell' anno si dasse alla medesima, in compenso di quello che ad essa apparteneva, e che si trova disposto in favore di altra donzella contemplata dalla legge di fondazione. Nel R. N. ec. - fir. M.se AMATI. *(Comun. a detto dì all' Intendente di Bari.)*

3) 1830, 14 feb., R. (M. degli Aff. Int.) *che dichiara estinti i maritaggi non verificati fra 40 anni.* (L. c. art. 1341 *s.*)

Esistono in molte casse de' luoghi pii delle provincie rilevanti somme per cause di maritaggi non ancora realizzati, malgrado che siano decorsi moltissimi anni dal giorno della promessa.

Ad oggetto di non tenersi più impediti questi fondi con pregiudizio de' luoghi pii, S. M. nel C. di S. O. de' 14 del corrente, si è degnata di comandare per punto generale, che dopo l' elasso di quarant' anni non possono più chiedersi i maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa disposizione de' fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni. Nel R. N. ec. - fir. M.se AMATI. *(Comun. agl' Intendenti a' 24 febbraio 1830.)*

4) 1830, 8 maggio, M. (M. degli Aff. Int.) *che dichiara il senso del precedente rescritto pe' maritaggi.*

Si è fatto osservare che in taluni luoghi non si maritano tutte le donzelle sorteggiate nel bussolo, e quindi rimangono oziosi i maritaggi, e forse ancora con pericolo, presso i cassieri. Si proponeva perciò che abolito il sorteggio, si dispensassero in ogni anno tanti maritaggi, quanti sono i matrimonî delle donzelle povere che potrebbero presentarsi.

Si è inoltre dubitato se l' elasso di quarant' anni, di cui si parla nel real resc. de'24 feb., si debba intendere dal giorno in cui si è promesso il maritaggio, ovvero dall'età della donzella.

A scanso di ogni equivoco, debbo avvertire i Consigli, che non può derogarsi a' regolamenti, e che deve farsi in ogni anno il sorteggio, rimanendo ferma la legge, che quando le donzelle hanno compiuta l' età di quarant' anni, i maritaggi promessi si ammortizzano, e se ne costituiranno altri maritaggi, a norma de' regolamenti e delle fondazioni particolari, ovvero s' impiegheranno sul gran libro per addirsene la rendita in aumento della stessa opera pia - fir. M.se AMATO. *(Comun. agl' Intendenti a detto dì.)*

Convenzioni matrimoniali pe' minori. (L. c. art. 1352.)

5) N. B. Per le convenzioni matrimoniali nello interesse de' minori cui siasi dispensato al consenso degli ascendenti - *Veg.* il decreto de' 25 gennaio 1842 nel Supp. al lib. I, § VI, n.° 16, p. 86.

Pensione alla vedova rimaritata.

6) 1839, 11 marzo, R. (M. delle Fin.) *che dichiara decaduta dalla pensione la vedova rimaritata con matrimonio ecclesiastico.* (L. c. 67, 150, 151, 189, 1394 *ss.*) (1)

Nelle liquidazioni delle pensioni che il decreto de' 3 maggio 1816 accorda alle vedove ed a' figli degl'impiegati, e nelle iscrizioni di sussidì che per grazia sovrana soglionsi talvolta accordare, è tornato sovente in disamina il quesito se un matrimonio di coscienza di cui (senza inquirere od investigare) si venga in una maniera indubitata in cognizione, faccia dalla pensione o dal sussidio decadere la donzella o la vedova che se ne trovi in possesso.

Or questo quesito dopochè, esaminato da magistrati diversi, a diverse opinioni avea dato luogo, ha ora per comando sovrano formato oggetto di discussione nella Consulta generale del regno, la quale ha rassegnato al Re N. S. l'avviso, che un matrimonio puramente ecclesiastico faccia decadere dal godimento della pensione la vedova che se ne trovi in possesso.

Ed a tale avviso della Consulta generale avendo S. M. impartita la sovrana approvazione; nel R. N. ec.-fir. M^se^ D'Andrea. *(Comun. a detto dì al Direttore generale del gran libro.)*

DELLA REGOLA DOTALE. (L. c. art. 1353 *ss.*)

Della costituzione delle doti antiche e delle doti pe' militari.

7) 1806, 17 settembre, L. *che abolisce la limitazione delle doti di paraggio antiche.* (L. c. art. 1355 *ss.*)

La prammatica promulgata gli 11 di gennaio 1801, in vigor della quale le doti delle dame napolitane sono ristrette a ducati quindicimila, è abolita. *(Pubblic. a' 20 settembre 1806.)*

(1) *Veg.* il decreto degli 11 marzo 1839 nel Supp. al lib. I *leggi civili*, § III, n.° 72, p. 58, e la nota *ivi*.

8) 1828, 13 aprile, D. *che fissa la condizione delle doti pei matrimonî de' militari.* (L. c. art. 1355.)

Visto l'articolo 4 del nostro decreto de' 17 di gennaio 1825;

Volendo in modo sicuro ed indubitato provvedere alla futura sorte delle vedove e de' figli degli uffiziali delle nostre armate di terra e di mare; ec. ec.

Art. 1. I capitani ed uffiziali subalterni delle nostre armate di terra e di mare non potranno contrarre matrimonio senza dimostrare e provare al nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina una dote di ducati dugento di rendita annuale inscritta sul gran libro del debito pubblico ed immobilizzata.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze darà le corrispondenti disposizioni perchè le suddette rendite inscritte sul gran libro sieno secondo i regolamenti immobilizzate fino alla morte di uno de' coniugi.

3. I decreti, regolamenti e decisioni di massima, che non si oppongono alle prescrizioni di questo decreto, restano in pieno vigore ed osservanza.

9) 1834, 15 dicembre, D. *che risolve il dubbio sulla imputazione delle doti antiche costituite da' genitori.* (L. c. art. 1357 *ss.*)

Sul dubbio di legge proposto dalla Corte suprema di giustizia de' nostri dominî di qua del Faro nella causa tra il *Principe di Castelcicala* ed il *Principe di Caposele* - Se fosse applicabile tra noi sotto le antiche leggi di questa parte del regno la regola, che la dote promessa da' padri alle figlie dai beni proprî e da que' delle figlie stesse estingua soltanto la dote paterna ne' casi previsti dalla legge 7ª *de dotis promissione*;

Vista la legge 7ª *de dotis promissione*;

Visto l'articolo 131 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 di maggio 1817;

Prendendo in considerazione gli usi ed il nuovo dritto che surse nel regno dalla costituzione di Federigo intorno a' diritti delle femmine su' beni de' loro genitori; ec. ec.

Art. 1. Dichiariamo essere stata male invocata la regola della legge 7ª *de dotis promissione* citata di sopra, non tenendosi presenti i dettami delle costituzioni del regno su i paraggi delle femmine, ed i principî che ressero gli usi delle rinuncie.

Alienazione della dote. (L. c. art. 1371 s.)

10) 1843, 2 gennaio, D. *che determina il caso dell' alienazione della dote per liberare il coniuge dal carcere.* (L. c. art. 1371.)

Veduto l' articolo 1371 delle *leggi civili* concernente i casi di eccezione alla regola della inalienabilità del fondo dotale, in cui tra l' altro si dispone poter il giudice permettere l' alienazione dell' immobile dotale per liberare dal carcere il marito o la moglie;

Volendo ricondurre alla uniformità ed a' veri principî del diritto la varia intelligenza data a quella disposizione, e prevenire le frodi a danno della ragione della dote;

Considerando che siffatta eccezione delle antiche e delle vigenti leggi è stata ammessa e ritenuta nel fine di restituire alla famiglia la persona di uno de' suoi principali individui già tolta alla medesima;

Che cotesta interpretazione restrittiva uniforme alla regola legale per la intelligenza delle eccezioni, è pur nella specie comandata dal testo della legge stessa, del pari che dal pubblico interesse per la garentia della causa dotale; ec.

Art. 1. La suenunciata disposizione dell' art. 1371 delle *leggi civili* per l' alienazione della dote non potrà avere la sua applicazione se non quando consti che il marito o la moglie trovasi già incarcerato per ragion di debito. *(Pubblic. a' 25 gennaio 1843.)*

DELLA REGOLA DELLA COMUNIONE. (L. c. art. 1395 *ss.* - L. p. c. 1073.)

Separazione di beni tra coniugi in comunione. (L. c. 1408.)

11) **1827, 7 luglio, R. (M. di G. e G.)** ***che dichiara non impedito un tribunale a pronunziare nuovamente sopra istanza di separazione de' beni quando non siasi eseguita una precedente sentenza sulla medesima.***

Ho rassegnato a S. M. il dubbio contenuto nel rapporto di V. E. de' 20 aprile dell' anno scorso, se un Collegio il quale abbia pronunciato contraddittoriamente una sentenza, o decisione diffinitiva di separazione di beni nel caso che venisse annullata per inesecuzione fra i quindici giorni prescritti dalla legge possa nuovamente pronunziare, qualora il personale de' suoi componenti non si trovi cangiato - La M. S. ha considerato che le leggi in vigore non contengono alcun principio da cui possa dedursi l' impedimento nel tribu-

nale, o nella gran Corte, di conoscere nuovamente della medesima causa, quando sia rimasto nullo il primo giudizio per difetto di esecuzione; che anzi esempi contrarî si scorgono, in cui la legge permette a' medesimi giudici di conoscere delle stesse contestazioni come avviene ne' casi di revisione di conti e di ritrattazione - Per tai motivi la M. S. uniformemente all' avviso della Consulta de' dominî oltre il Faro, ha dichiarato, che annullato il giudizio di separazione di beni tra i coniugi, per mancanza degli atti di esecuzione voluti dalla legge nel termine de' giorni quindici seguenti, appartenga a' giudici dello stesso tribunale o della stessa gran Corte, ancorchè il personale de' componenti non fosse cambiato, pronunziare sulla nuova istanza. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì al Luog. generale in Sicilia.)*

§ V. DELLA VENDITA. (L. c. art. 1427 ss.)

DELLA NATURA E DELLA FORMA DELLA VENDITA. (L. c. art. 1427 ss.)

Vendita di derrate. (L. c. art. 1430 a 1432.)

1) 1842, 3 dicembre, D. *che regola i contratti di derrate di alcune contrade di Puglia.* (L. c. art. 1427 s.-L. di ecc. 189 ss. 608.)

Veduti i reclami presentati al nostro real Trono contro gli abusi introdotti nella negoziazione de' cereali;

Volendo viemaggiormente garentire dalle frodi somiglianti contrattazioni;

Veduto il decreto di questa data sul divieto delle contrattazioni a vôto;

Veduti gli articoli 189 e seguenti e 608 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*; ec. ec.

Art. 1. I contratti e gli ordini in derrate pe' grani scelti che vanno all' estero, detti grani teneri maioriche della piana di Puglia, pe' grani duri o teneri maioriche di altri luoghi e provincie e del circondario di Manfredonia; del pari che i contratti e gli ordini in derrate per le avene e gli orzi della piana di Puglia, saranno da oggi innanzi esattamente distesi giusta i formolarî annessi al presente decreto (1). Nondimeno non sarà vietata ogni altra maniera di contrarre pe' grani, le avene e gli orzi che meglio piaccia alle parti stabilire, così riguardo al peso, come riguardo alla origine e qualità della derrata; purchè sempre si dichiari la qualità specifica del grano, dell' avena e dell' orzo senza fare uso

(1) *Veg.* i formolarî al numero di quattro nelle pag. 1013 *ss.*

mai delle parole *ricettibili* e *mercantili* che han servito finora di pretesto a nascondere la frode; e purchè si osservi quanto verrà prescritto nel seguente articolo intorno alla firma degli ordini.

2. Gli ordini in derrate che dovranno formarsi secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 189 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* saranno sottoscritti dalla persona stessa del venditore o da altra sola persona che li dia per di lui conto.

3. Ne'caricatoi di Barletta e di Manfredonia si terrà esatto registro della introduzione e della estrazione de'grani, delle avene e degli orzi dinotandone la provenienza, la qualità e la quantità, il proprietario e chi li esporta.

Al compiere di ogni mese tali notamenti saranno comunicati alle Camere consultive di commercio di Napoli e di Foggia, dove rimarranno trascritti in un libro che potrà consultarsi da chi lo voglia.

4. Qualora al tempo della consegna sorga controversia se il grano, l'avena o l'orzo corrisponda a tutt'i particolari posti nell'ordine di consegna, le parti dimanderanno al giudice del circondario, che rimane specialmente delegato, la verificazione del genere. Il giudice, ove le parti non convengano nella scelta, nominerà i periti fra' probi ed agiati proprietarî o coloni che non sieno negozianti, magazzinieri o sensali.

L'atto originale di perizia rimarrà depositato nella cancelleria del giudicato del circondario, dalla quale le parti potranno estrarre copia per valersene per lo sperimento dei loro dritti innanzi l'autorità giudiziaria competente.

I periti dopo giudicato della qualità della merce preleveranno dalle masse da essi esaminate una quantità che crederanno sufficiente per servire di campione nel caso di novella perizia.

Questa quantità sarà chiusa in tela che verrà dal giudice munita del sigillo del giudicato, e cui apporranno altresì i loro sigilli le parti presenti; e quindi sarà custodita in una cassa parimente sigillata, e rimarrà depositata presso il cancelliere del circondario finchè non sia trasmessa, a cura della parte diligente, con le debite cautele all'autorità che dovrà giudicarne, se vi sia luogo.

Di tutto si farà menzione nel processo verbale di perizia.

5. Quantevolte nel giudizio fra le parti il magistrato competente ordini la revisione della precedente perizia, dovrà in pari tempo condannare il venditore a far deposito nelle casse pubbliche del prezzo ricevuto, o darne valida cauzione.

La scelta de' secondi periti sarà fatta fra le persone designate nell'articolo 4.

6. Ove in pendenza del giudizio voglia il compratore riceversi la derrata, ed anche esportarla, darà cauzione per gli effetti del giudicato a favore del venditore per la somma che determinerà il giudice del circondario nel tempo della perizia, o l'autorità competente dopo compiuta la perizia.

7. Nelle condanne saranno aggiunti a carico del venditore i danni e gl' interessi, e più una multa in benefizio del fisco di ducati sei a cento se il venditore sia proprietario o colono, o gli sarà vietato di presentarsi alla Borsa per un periodo da sei mesi a cinque anni se sia negoziante.

8. I contratti e gli ordini in derrate che trovansi in corso alla pubblicazione del presente decreto saranno sottoposti alla formalità del registro fra i quindici giorni seguenti la pubblicazione medesima, altrimenti si ridurranno a semplici obbligazioni civili.

N.° 1. Formolario *di un contratto di grani teneri maioriche della piana di Puglia, che abbraccia grani del circondario di Barletta.*

Colla presente privata scrittura a doppio originale a' termini dell' articolo 1279 delle *leggi civili* il qui sottoscritto pubblico negoziante signor N. da una parte e signor B. da un' altra sono venuti alla seguente convenzione, mercè la quale hanno convenuto e stabilito quanto segue.

Art. 1. Il detto signor N. vende e dà per venduto al detto signor B. tomola mille grani teneri maioriche della piana di Puglia (o di altro luogo o provincia) dell' ultimo ricolto, non punti, non orzosi, non pagliosi, non terrosi, non arenosi, non vecciosi, non coda nera, non bufonati, fuori solima e raditura di fossa, asciutti e ben condizionati, cernuti e crivellati, fuori ogni alterazione e netti di corpi e semi estranei, esclusa ogni altra specie anche minima di grani duri e grani teneri diversi da quelli indicati nel presente contratto, ma di ogni bontà, qualità e perfezione.

2. Del peso detti grani di rotola quarantotto per ciascun tomolo in coacervazione a tutto settembre, di rotola quarantasette a tutto dicembre, e dal dì primo di gennaio a tutto aprile del peso di rotola quarantasei e mezzo in coacervazione, mediante il compenso che pagherà il signor B. di ducati cinque al mese per ogni mille tomola da gennaio a tutto aprile, e dal primo di maggio in avanti senza obbligo di peso, restando detti grani ne' magazzini di Barletta a sem-

plice custodia dell' accettante dell'ordine, ed a rischio, pericolo e fortuna del detto signor B., con andare da tale epoca primo di maggio in poi il fitto de' magazzini, non che il governo de' suddetti grani fino alla di loro effettiva consegna, a carico del detto signor B. compratore.

3. Fatta la coacervazione suddetta, e ritrovandosi di peso maggiore, tutto il di più debba andare a benefizio di esso signor B. compratore, e riuscendo il peso minore sino ad un rotolo a tomolo, resta tenuto esso signor N. venditore bonare tal mancanza in grano semplicemente; se la mancanza risulterà più di un rotolo a tomolo, in tal caso non sarà obbligato esso signor B. compratore riceversi detti grani, dovendo il signor N. venditore consegnare grani del peso di sopra convenuto.

4. Franchi i grani suddetti al signor B. compratore di tutti e qualsivogliano dritti e spese sì regî che comunali imposti ed imponendi, fino all' atto della misuratura inclusivo, restando a peso e carico del compratore ogni altra spesa da detta misuratura in poi per imbarco e spedizione di detti grani sì per entro che per fuori regno.

5. La consegna di detti grani promette e si obbliga detto signor N. venditore farla eseguire in benefizio di esso signor B. compratore, o a chi per esso verrà designato, nei magazzini di Barletta dal dì primo di settembre in avanti ad ogni ordine e disposizione del suddetto signor B. compratore, misurandosi detti grani col mezzo di tomolo zeccato dalla regia zecca, e barrato giusta i regolamenti in vigore. Gli scandagli de' pesi si faranno a piacere del compratore in ogni cento tomola uno, presi a sorte nel corso della consegna, da pesarsi con istadera campionata dal regio campione.

6. In adempimento di tale consegna si obbliga esso signor N. venditore cedere alla fine del mese di agosto gli ordini di consegna che verranno richiesti dal compratore in firma del signor .....

7. E questi per lo convenuto e stabilito prezzo di ducati.... per ciascun tomolo di detti grani, l'ammontare de' quali ascende a ducati.... che promette e si obbliga esso signor B. compratore darlo e pagarlo in effettivo contante argento fuori banco a favore del signor N. alla fine di agosto contro gli ordini suddetti.

8. In caso d' inadempimento a quanto di sopra si è convenuto e stabilito, esse parti si sottomettono alle *leggi di commercio*, cedendo a carico della parte inosservante tutte le spese di registro ed altro.

Della presente formati se ne sono due simili originali a reciproca cautela, presenti i testimoni qui sottoscritti.

N. N. N. N.

Napoli ec.

N. B. *La firma dell' ordine obbligato dev' essere una sola. Se i pagamenti si convengono diversamente, si spiegherà nel contratto.*

Lo stesso formolario varrà per li grani duri o teneri maioriche di Manfredonia, ove si dirà grani duri o teneri maioriche del circondario di Manfredonia.

N.° 2. Formolario *di un ordine grani.*

Napoli ec.

Signor N. N.
Barletta.

In virtù di questo mio primo ordine vi compiacerete consegnare dal dì d' oggi in avanti all' ordine senza procura del signor B. tomola mille grani teneri maioriche della piana di Puglia dell' ultimo raccolto, non punti, non orzosi, non pagliosi, non terrosi, non arenosi, non vecciosi, non coda nera, non bufonati, fuori solima e raditura di fosse, asciutti e ben condizionati, cernuti e crivellati, fuori ogni alterazione, e netti di corpi e semi estranei, esclusa ogni altra specie anche minima di grani duri e grani teneri, diversi da quelli indicati nel presente ordine, ma di ogni bontà, qualità e perfezione.

Del peso detti grani di rotola quarantotto per ciascun tomolo in coacervazione a tutto settembre, di rotola quarantasette e mezzo a tutto ottobre, e di rotola quarantasette a tutto dicembre; e dal primo di gennaio a tutto aprile del peso di rotola quarantasei e mezzo in coacervazione, mediante il compenso che sarà pagato dal signor B., o da chi per esso, di ducati cinque al mese per ogni mille tomola da gennaio a tutto aprile, e dal primo di maggio in avanti senza obbligo di peso, restando detti grani a semplice vostra custodia, ed a rischio, pericolo e fortuna di esso signor B. sì per la decadenza del peso che della qualità, con pagarne benanche l'affitto de' magazzini, non che il governo de' medesimi grani, cessando da quell' epoca qualunque mia responsabilità, obbligo e garanzia, per qualunque causa niuna esclusa o eccettuata.

Fatta la coacervazione suddetta se riusciranno di peso maggiore di sopra convenuto, tutto il dippiù andrà a benefizio di esso signor B.; riuscendo di peso minore sino ad un rotolo a tomolo gli bonificherete tale mancanza in grano

semplicemente; se la mancanza risulterà più di un rotolo a tomolo in tal caso non sarà obbligato il signor B., o chi per esso, riceversi detti grani.

La misura di detti grani la farete col mezzo tomolo zeccato dalla regia zecca, e barrato, giusta i regolamenti in vigore.

Gli scandagli de' pesi si faranno a piacere del possessore del presente in ogni cento tomoli uno, preso a sorte nel corso della consegna, da pesarsi con istadera campionata dal regio campione.

Franchi i suddetti grani al signor B. di tutte e qualsivogliano spese e diritti sì regî che comunali imposti ed imponendi, fino all' atto della misuratura inclusiva, restando a carico e peso di esso signor B. ogni altra spesa e dritti che occorreranno da detta misuratura in poi, e per l' imbarco e spedizione sì per dentro che per fuori regno.

Seguìto che avrete detta consegna ne ritirerete il presente quietanzato con i debiti confessi in numero opportuno, in cui farete esprimere essere le suddette tomola mille quelle stesse da me vendutegli con contratto a doppio originale del giorno..... dello scorso mese..... nella qualità di sopra espressa e convenuta, e la di cui valuta è stata da me incassata in moneta effettiva di argento contemporaneamente alla consegna del presente ordine.

N.° 3. FORMOLARIO *di un contratto avene della piana di Puglia che abbraccia le avene del circondario di Barletta.*

Colla presente privata scrittura a doppio originale a' termini dell' articolo 1279 delle *leggi civili* i qui sottoscritti pubblici negozianti signor N. da una parte e signor B. dall' altra sono venuti alla seguente convenzione, mercè la quale hanno convenuto e stabilito quanto segue.

Art. 1. Il detto signor N. vende e dà per venduto in beneficio del signor B. tomola mille avena della piana di Puglia del passato ricolto asciutta e ben condizionata, fuori paglia, tanfa, ed altro corpo estraneo, ma di ogni bontà e perfezione, fuori qualunque alterazione.

2. Del peso detta avena di rotola ventotto per ciascun tomolo in coacervazione a tutto settembre, di rotola ventisette e mezzo a tutto ottobre, di rotola ventisette a tutto dicembre, e dal primo di gennaio a tutto aprile del peso di rotola ventisei e mezzo in coacervazione, mediante il compenso che sarà pagato dal signor B. compratore di ducati due e grana 50 al mese per ogni mille tomola. E dal primo di maggio in avanti senza obbligo di peso, restando detta

avena a semplice custodia dell'accettante dell'ordine, ed a rischio, pericolo e fortuna del signor B. compratore, con andare da tal epoca primo di maggio in poi il fitto de' magazzini, non che il governo di essa avena fino all'effettiva consegna, a carico del signor compratore B.

3. Fatta la suddetta coacervazione tutto il dippiù debbe andare a beneficio di esso compratore B., ed essendovi mancanza di peso fino ad un rotolo a tomolo, tale mancanza sarà bonificata in avena; ed essendovi mancanza maggiore di un rotolo a tomolo, in tal caso non sarà obbligato esso signor B. riceversi detta avena, dovendo essere del peso di sopra convenuto.

4. Franca detta avena ad esso signor B. compratore di tutte e qualsivogliano spese e dritti sì regî che comunali imposti ed imponendi, fino all'atto della misuratura inclusiva, restando a carico e peso del detto signor B. ogni altra spesa e dritti che occorreranno da detta misuratura in poi, e per l'imbarco e spedizione sì per dentro che per fuori regno.

5. La consegna di essa avena promette e si obbliga esso signor N. venditore farla eseguire in benefizio di esso signor B. compratore, o a chi per esso verrà designato, ne' magazzini o nelle fosse di Barletta dal dì primo settembre in poi ad ogni ordine e disposizioni di detto signor B. compratore, misurandosi detta avena con mezzo tomolo zeccato dalla regia zecca, e barrato, giusta i regolamenti in vigore; gli scandagli de' pesi si faranno a piacere del compratore in ogni cento tomola uno, preso a sorte nel corso della consegna, da pesarsi con istadera campionata dal regio campione.

6. In adempimento di tale consegna si obbliga esso signor N. venditore cedere alla fine del mese di agosto gli ordini di consegna che verranno richiesti dal signor B. compratore in firma del signor.....

7. E questi per lo convenuto e stabilito prezzo di ducati... per ciascun tomolo, l'ammontare de' quali ascende a ducati...., quale promette e si obbliga esso signor B. darlo e pagarlo tutto in effettivo contante argento fuori banco a favore del signor N. in una sola paga alla fine di agosto del corrente anno contro gli ordini suddetti.

8. In caso d'inadempimento a quanto di sopra si è convenuto e stabilito esse parti si sottomettono alle *leggi di commercio*, cedendo a carico della parte inosservante tutte le spese di registro ed altre.

Della presente formati se ne sono due simili originali a reciproca cautela, presenti i sottoscritti testimonî.

Napoli ec. N. N. N. N.

N. B. *La firma dell' ordine obbligato deve essere una sola. Se i pagamenti si convengono diversamente si spiegherà nel contratto.*

Lo stesso formolario varrà per altre avene, ove si dirà avena del circondario di Manfredonia, Taranto, Brindisi ec.

N.° 4. Formolario *di un ordine avene.*

Napoli ec.

Sig. N. N.
Barletta.

In virtù di questo mio primo ordine, vi compiacerete consegnare dal dì d'oggi in avanti all'ordine senza proccura del signor B. tomola mille avene della piana di Puglia del passato ricolto, asciutte e ben condizionate, fuori paglia, tanfa, ed ogni altro corpo estraneo, ma di ogni bontà e perfezione, fuori qualunque alterazione.

Del peso dette avene di rotola ventotto per ciascun tomolo in coacervazione a tutto settembre, di rotola ventisette e mezzo a tutto ottobre, e di rotola ventisette a tutto dicembre, e dal primo di gennaio a tutto aprile del peso di rotola ventisei e mezzo in coacervazione, mediante il compenso che vi sarà pagato dal signor B., o da chi per esso, di ducati due e grana cinquanta al mese per ogni mille tomola da gennaio a tutto aprile, e dal primo di maggio in avanti senza obbligo di peso, restando dette avene a semplice custodia dell' accettante dell'ordine, ed a rischio, pericolo e fortuna del detto signor B. compratore, con andare da tal epoca primo di maggio in poi il fitto de' magazzini non che il governo di esse avene fino alla loro effettiva consegna a carico del signor B. o di chi per esso.

Fatta la coacervazione suddetta tutto il dippiù debbe andare a beneficio di esso signor B., ed essendovi mancanza di peso fino ad un rotolo a tomolo, tale mancanza sarà bonificata in avena, ed essendo maggiore di un rotolo a tomolo, in tal caso non sarà obbligato esso signor B. riceversi dette avene, dovendo essere del peso di sopra convenuto.

La misura di dette avene la farete col mezzo tomolo zeccato dalla regia zecca, e barrato, giusta i regolamenti in vigore. Gli scandagli de' pesi si faranno a piacere del signor B., o di chi per esso, in ogni cento tomoli uno, preso a sorte nel corso della consegna, da pesarsi con istadera campionata dal regio campione.

Franche dette avene ad esso sig. B. di tutte e qualsivogliano spese e dritti sì regi che comunali, imposti ed imponendi fino all' atto della misuratura inclusiva, restando a ca-

rico e peso del sig. B. ogni altra spesa e dritti che occorreranno da detta misuratura in poi, e per l'imbarco e spedizione sì per dentro che per fuori regno.

Seguìta che avrete detta consegna ne ritirerete il presente quietanzato con i debiti confessi in numero opportuno, in cui farete esprimere essere le suddette tomola mille quelle stesse da me vendutegli con contratto a doppio originale del giorno...... dello scorso mese di...... nella qualità di sopra espressa e convenuta, la di cui valuta è stata da me incassata in moneta effettiva di argento contemporaneamente alla consegna del presente ordine. *(Pubblic. a' 14 dicembre 1842.)*

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE E VENDERE (L. c. art. 1439 ss.)

Corpi morali ecclesiastici. (L. c. art. 1439 *ss.*)

2) 1826, 20 giugno, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che vieta alle amministrazioni diocesane di stabilire contratti di alienazione su' beni de' benefici.* (L. c. art. 1439.)

Nel C. O. di S. del dì 20 corrente mese in Portici avendo fatto presente a S. M. il parere della Consulta de' reali dominî al di qua del Faro sulla permuta trattata dall' amministrazione diocesana di Lecce di un fondo del vacante beneficio di S. Ippolito, con un fondo di D. Giovanni della Ratta; la M. S. non ha approvato tale contratto, sul motivo, che essendo le amministrazioni diocesane state istituite unicamente per la esazione delle rendite de' beneficî vacanti, e per la soddisfazione de' pesi a' medesimi inerenti, e facoltate soltanto agli affitti de' beni de' benefici anzidetti, sono prive de' legittimi poteri a trattare alienazioni di qualunque specie di siffatti beni nel periodo della vacanza.

Ad oggetto poi che dalle altre amministrazioni diocesane non s' incorra in simile inconveniente, mi ha contemporaneamente la M. S. autorizzato a dare di tal sovrana risoluzione notizia a tutte le amministrazioni diocesane per loro regolamento, e perchè si astengano d' intraprendere contratti i quali contengano alienazioni di qualunque specie de' beni de' beneficî affidati alla loro cura; salvo qualche caso di positiva urgenza, in cui non possa l' affare riservarsi alla venuta del novello titolare del beneficio; da rassegnarsi però prima alla M. S., ed attendersi le sovrane risoluzioni. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' 28 giugno 1826 agli Ordinarî.)*

3) 1849, 2 marzo, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che permette a' corpi ecclesiastici, autorizzati capitolarmente e col permesso del Vescovo, di licitare all'asta pubblica per acquisto d' immobili.* (L. c. art. 1439 *ss.*)

Esposto in vendita un fondo denominato Curtimaggi nel tenimento di Grottaglie provincia di Terra d' Otranto, appartenente all' amministrazione provinciale de' bruchi, concorse nella licitazione il monastero di donne monache sotto il titolo della Purità del comune di Martina, e ne addivenne aggiudicatario pel prezzo di ducati duemilasettecento. Chiestosi poscia il sovrano assentimento dal pio luogo, si è dubitato, se quest' ultimo avesse potuto validamente concorrere all' asta pubblica senza una preventiva reale autorizzazione a licitare.

In vista del parere del Consiglio di Stato, il quale ha osservato non esservi veruna disposizione legislativa, che prescriva dover necessariamente precedere il sovrano beneplacito a' contratti nell' interesse de' luoghi pii ecclesiastici; che lo escluder questi dal poter concorrere alle licitazioni sotto l' asta, pria di ottenere il regio assenso, sarebbe lo stesso che privarli de' vantaggi, di cui ogni privato gode, e che difficilmente possono rinvenirsi nelle compre-vendite amichevoli, spezialmente per le cautele che offrono le vendite giudiziarie; S. M. nel suo ordinario Consiglio del 2 prossimo scorso mese di marzo, nell' atto che approvò il contratto nell' interesse del monistero della Purità di Martina e l' amministrazione provinciale de' bruchi, di che sopra è parola; circa l' abilitazione a pro de' corpi morali di poter concorrere all' asta pubblica per acquisto d' immobili, senza preventiva sovrana autorizzazione, si degnò pure ordinare di dovers' intendere un tal permesso accordato, quando vi sia nella iniziativa della compra la conclusione capitolare del corpo ecclesiastico, e la venia del proprio Vescovo. Nel R. N. ec. - fir. P.PE DI TORELLA. *(Comun. a' 7 aprile 1849 agli Ordinari del regno, ed a' P. del Re a' 14 detto.)*

COSE CHE SI POSSONO VENDERE. (L. c. art. 1443 *ss.* 1505 *ss.*)

Ricompra di rendite costituite. (L. c. art. 1443.)

4) 1828, 16 dicembre, D. *che permette la ricompra delle rendite costituite.* (L. c. art. 1443, 1505 *ss.* 1781 *ss.*)

Art. 1. È permesso tanto a' debitori di capitali irrepetibili verso i luoghi pii laicali, quanto a chiunque altro di permutare l' annua rendita netta di decimo dovuta a' medesimi con

un'annua rendita inscritta sul gran libro. Se non quando la permuta voglia farsi da chi non è debitore, dovrà prima interpellarsi il debitore a dichiarare fra un tempo determinato se voglia esser preferito, elasso il quale si darà luogo alla permuta con altri.

Vendite di generi alla voce. (L. c. art. 1445.)

5) 1829, 12 giugno, D. *che determina il metodo per fissare le* mete (1) *in Sicilia.* (L. c. art. 1436 s. 1446.)

Considerando che frequentissime sono ne' nostri reali domini al di là del Faro, e dettate dalla necessità, le obbligazioni e le vendite di generi che si fanno nel corso dell'anno pel prezzo della meta imponenda all'epoca di ogni nuova raccolta, co' quali contratti soprattutto ricevono i borghesi le semenze ed i soccorsi per attivare le terre o proprie, o prese in fitto;

Considerando altresì che siffatte contrattazioni assolutamente ivi necessarie si rendono utili e sicure ove il prezzo si fissi con giustizia, imponendo la meta pel vero prezzo medio che corre immediatamente dopo l'epoca della raccolta; quale giustizia non è sperabile se non si prendono le debite misure;

Volendo per questo importante oggetto adottare uno stabile sistema generale, con cui mettendo in combinazione le prescrizioni delle vecchie prammatiche con quelle del sistema amministrativo vigente, si apporti sicurezza, facilitazione e buona fede nelle indicate contrattazioni che mirano al vantaggio dell' interno commercio; ec. ec.

Art. 1. Ogni decurionato de' comuni de' nostri reali domini al di là del Faro sceglierà tra' suoi membri cinque i più abili, intelligenti ed onesti per raccogliere le vendite dei generi fatte per via di contratti pubblici, o per partite di sensali infra 'l mese immediato alla raccolta di ogni rispettiva derrata; coacervarle, tirarne il prezzo medio, e proporre il loro parere sulla meta da imporsi.

2. Tal di loro parere con tutti i pezzi di appoggio sarà discusso dal decurionato, il quale vi delibererà; ed indi colla deliberazione del medesimo si passerà per via del sindaco al rispettivo Intendente.

3. L' Intendente, viste tutte le carte, risolverà su detta deliberazione decurionale, o che riguardi il comune in cui

(1) *Meta* è sinonimo di *voce*, di *mercuriale*, e vale il prezzo corrente delle derrate di nuovo ricolto.

esista caricatoio, o no; ed approvandola, resterà fissata la meta per la somma proposta, salvo i richiami al Luogotenente generale, secondo le forme amministrative. Se poi esso Intendente opinerà in contrario, rinvierà la deliberazione colle sue osservazioni al decurionato; e se questo persisterà, si trasmetteranno le carte al Luogotenente generale per la sua decisione.

DELLA GARANTIA.

Garantia pe' beni dello Stato. (L. c. art. 1471.)

6) **1822, 24 giugno, D.** *per la garantia de' beni dello Stato assegnati a corporazioni ecclesiastiche.*

Considerando che le dotazioni o sopraddotazioni che in virtù del Concordato da Noi conchiuso colla S. Sede hanno finora ottenuto varî titolari e comunità ecclesiastiche dei nostri dominî al di qua del Faro sulle proposizioni della Commissione esecutrice del detto trattato, da Noi approvate, sono state concedute unicamente per fornire i suddetti titolari e comunità di quei mezzi di sussistenza che si sono creduti necessarî per lo pubblico bene e per lo mantenimento del culto divino, non già per accrescere le garentie de' loro antichi creditori; ec. ec.

Art. 1. I beni che a titolo di dotazioni o sopraddotazioni sono stati accordati dalla Commessione esecutrice del Concordato a diversi titolari e comunità ecclesiastiche de' nostri reali dominî al di qua del Faro con nostra sovrana approvazione, non sono soggetti a qualsivoglia obbligazione contratta da' medesimi titolari e comunità ecclesiastiche con atti anteriori, non ostante qualunque patto o condizione in essi apposta.

DELLA NULLITÀ E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA VENDITA.
(L. c. art. 1504, 1520 *ss.*)

Risoluzione di contratto approvato. (L. c. 1504, 1520 *ss.*)

7) **1848, 19 aprile, R.** (M. di G. e G.) *che dichiara non necessario il permesso regio per impugnare un contratto di compra-vendita sovranamente approvato.*

Ad occasione di giudizio ad istanza del monastero di Sant' Andrea Apostolo in Napoli contro D. Luigi Materi per

astringer costui alla esecuzione di contratto di compra-vendita di alcune case conchiuso tra essi con sovrana approvazione; contratto che il convento impugnava come rescisso, la G. C. civ. in Napoli dichiarava non esser luogo a deliberare su l'appello del Materi, a motivo di esser intervenuto real decreto che sanzionava il contratto suddetto, lasciando all' appellante d' implorare dall' autorità sovrana gli acconci provvedimenti.

In conseguenza Materi implorava la riduzione *ad jus et justitiam* del decreto che approvava quel contratto.

Nel rassegnarsi tale dimanda a S. M. si è osservato che il decreto succennato è un atto di semplice alta tutela governativa pel corpo morale; - che nella specie non si attacca la qualità di quell' atto di alta amministrazione, bensì si sostiene la inefficacia del contratto per inadempimento delle condizioni sotto cui erasi stipolato.

E per tali considerazioni la M. S. uniformemente all' avviso della già Consulta di questi reali domini (nel C. O. dei 19 aprile ultimo) si è degnata dichiarare per modo di regola che la intervenzione del sovrano beneplacito su i contratti de' corpi morali non impedisce all' autorità competente di giudicare ciò che sia di diritto su le controversie che riflettessero il contratto medesimo. Nel R. N. ec. - fir. GIO. VIGNALE. *(Comun. agli agenti del pub. min. presso i collegi giudiziari civili a dì 5 maggio 1848.)*

DELL' INCANTO. (L. c. art. 1532 *ss.*)

Vendite all' incanto in Sicilia. (L. c. art. 1534.)

8) 1822, 16 gennaio, D. *che istituisce una Commessione speciale per le vendite giudiziali sotto la garantia del verbo regio* (1).

Considerando che lo stato attuale de' proprietari della Sicilia e lo stato del commercio interno di quell' Isola reclamano per misura indispensabile delle facilitazioni onde possano prontamente eseguirsi le vendite degl' immobili, così volontarie, che forzose;

Considerando che a causa de' passati avvenimenti non trovasi da per tutto in corrente il sistema stabilito delle iscrizioni ipotecarie, e che manca perciò la base primaria su cui nell' attual sistema è fondata la sicurezza e la garantia

(1) *Veg.* pure gli atti per lo scioglimento delle soggiogazioni in questo SUPP. § X sul *Prestito* qui appresso.

*

de' compratori; il che presenta ostacolo alla realizzazione delle vendite anzidette;

Volendo adottare delle disposizioni temporanee onde provvedere a siffatto urgente bisogno, conciliando il comodo pubblico e la sicurezza de' compratori con un procedimento più semplice e spedito nella esecuzione, fintanto che possa definitivamente aversi ragione di questo importante oggetto nella riforma delle leggi attuali; ec. ec.

Tit. I. *Disposizioni generali.*

Art. 1. È instituita in Palermo una Commessione temporanea composta da tre giudici, il primo de' quali in ordine di elezione eserciterà le funzioni di presidente; da due supplenti; da un esercente il pubblico ministero, e da un cancelliere.

2. Eleggiamo giudici della Commessione di cui è parola nell' articolo precedente,

il presidente della gran Corte de' conti *D. Antonino del Bono*, il quale eserciterà le funzioni di presidente nella Commessione medesima;

il vicepresidente della gran Corte de' conti *D. Antonino Monasteri*;

il consigliere della suprema Corte di giustizia *D. Raffaele di Benedetto.*

3. Competerà esclusivamente a questa Commessione il giudicare delle vendite d' immobili volontarie e forzose; delle liberazioni all' asta giudiziale degl' immobili anzidetti; delle aggiudicazioni degl' immobili, a' termini dell' articolo 43 del presente decreto; e di ogni altro incidente relativo a siffatti giudizî, compreso il prescritto nell' articolo 6 del presente decreto.

La giurisdizione di detta Commessione si estenderà a tutte le valli della Sicilia.

4. Le decisioni della Commessione saranno inappellabili, salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia.

Il ricorso dovrà prodursi nel termine di otto giorni, a contare dal dì della pubblicazione della decisione che s' intende impugnare: ben inteso però che per violazione di forme non potrà prodursi motivo di annullamento, se non se per le forme stabilite nel presente decreto. Resta fermo il di più che è prescritto nel titolo IV del libro V delle *leggi della procedura ne' giudizî civili.*

5. L' esercente il pubblico ministero presso l' indicata Commessione veglierà all' interesse degli aventi diritto agli immobili che si vorranno vendere in virtù di titolo legale portante dominio, servitù, o altro diritto.

6. Il giudizio di graduazione e di distribuzione a' creditori del prezzo degl' immobili venduti s' instituirà innante a' tribunali civili delle valli dove esistono gl' immobili stessi. Qualora gl' immobili esistano in differenti valli, il giudizio di graduazione e di distribuzione avrà luogo presso il tribunale civile di quella valle, il quale sarà destinato dalla Commessione nell' atto che pronuncierà la decisione di vendita. In siffatta destinazione si avrà riguardo al luogo dov' esiste il maggior valore degl' immobili, ed al domicilio del maggior numero de' creditori *(V. art.* 22 *)*.

7. L' appello avverso le sentenze che i tribunali civili pronunzieranno a' termini dell' articolo precedente, competerà alle rispettive gran Corti civili, giusta il prescritto negli articoli 74 e 108 della legge organica giudiziaria de' 7 di giugno 1819 (1). Il termine a produrre siffatto appello è limitato allo spazio di otto giorni *(V. art.* 8 *)*.

8. Avverso le decisioni che giusta l' articolo precedente pronuncieranno le gran Corti civili, competerà il ricorso per annullamento presso la Corte suprema di giustizia; nel termine e nel modo prescritti nell' articolo 4 del presente decreto.

9. La pubblicazione delle decisioni della Commessione di vendite e delle gran Corti civili, e la pubblicazione delle sentenze de' tribunali civili avrà luogo di notifica.

10. Gli strumenti stipulati prima della pubblicazione delle nuove leggi avranno la stessa forza esecutiva che avevano sotto l' impero delle antiche leggi per chiedersi la vendita volontaria o forzosa degl' immobili; ancorchè gli stessi strumenti non sieno rivestiti della forma esecutiva prescritta dalle nuove leggi.

11. Le formalità che vengono prescritte nel presente decreto, si osserveranno sotto pena di nullità. Qualora vi sarà violazione di queste formalità la nullità non colpirà gli atti antecedenti, ma darà luogo soltanto alla reiterazione dell' atto nullo e di quelli che sono stati fatti posteriormente.

12. La istanza per vendita degl' immobili potrà farsi alla Commessione da' creditori, da' debitori oberati, e da chiunque abbia il dominio e la possessione del fondo, tanto per pagamento di debiti, quanto per ogni suo particolare oggetto.

Tit. II. *Delle vendite volontarie.*

13. Chi vorrà vendere un immobile e far godere al compratore la perpetua sicurezza stabilita nell' articolo 23 del

(1) *Veg.* questa legge nella *collez.* delle leggi.

presente decreto, se tale immobile sia situato nelle valli nelle quali l' officio di conservazione d' ipoteche abbia i registri in corrente, farà citare i creditori iscritti al domicilio da loro eletto nella iscrizione (*V. art.* 20).

14. Nelle altre valli nelle quali i registri suddetti non sieno ancora in corrente, e non si possano perciò emettere i certificati, citerà l' esercente il pubblico ministero presso la Commessione.

15. Sarà ancora ad istanza del medesimo venditore nei casi de' due articoli precedenti, oltre delle suddette citazioni, formato un avviso con cui i creditori ed aventi diritto di qualunque specie saranno istruiti della dimanda da lui prodotta per vendersi l' immobile, e della graduazione de' creditori e distribuzione del prezzo che dovrà farsi ai termini dell' art. 6 di questo decreto, affine di comparire nel termine di quindici giorni innanti all'enunciata Commessione, sotto pena di decadere da' dritti sull' immobile nel caso che in detto spazio non saranno per comparire; salvo il diritto di concorrere sul prezzo capitale dell' immobile stesso a'termini dell'art. 23 del presente decreto. L' indicato avviso sarà inserito nel giornale officiale di Palermo.

16. Il venditore dovrà curare in oltre che l' avviso di cui trattasi nell' articolo precedente, sia col ministero di un usciere affissato

1° in tutti i comuni capoluoghi delle sette valli minori;

2° nella porta principale del domicilio del venditore;

3° nella piazza principale del comune ove esso risiede;

4° nella piazza principale del luogo dove è situato l'immobile, e nel luogo principale dell' immobile stesso;

5° nella porta dell'udienza e nelle porte esteriori del locale in cui si raduna la Commessione (*V. art.* 25, 30).

17. L' affission degli avvisi sarà verificata per mezzo di un processo verbale da farsi dall' usciere, ed a cui sarà unito un esemplare di essi. L' usciere attesterà che l' affissione è stata fatta ne' luoghi indicati nell' articolo precedente (*V. art.* 25, 30).

18. L' originale del processo verbale dell' usciere sarà vidimato ne' comuni capoluoghi di circondario da' giudici rispettivi, ed in loro mancanza da' supplenti; e negli altri comuni non capoluoghi da' supplenti de' giudici stessi, ed in loro mancanza da' sindaci (*V. art.* 25, 30).

19. Chiunque crederà di aver diritto di qualunque specie sull' immobile, potrà opporsi alla vendita dello stesso, e la Commessione deciderà come di diritto.

20. Il termine di quindici giorni indicato nell' articolo 15

del presente decreto comincerà a decorrere dal dì in cui avrà avuto effetto l' affissione di tutti gli avvisi. Spirato tal termine, la Commessione nel corso di altri sei giorni almeno conoscerà dello affare, e pronunzierà se vi è luogo alla decisione di vendita; colla quale decisione fisserà il prezzo che dovranno contenere le offerte de' concorrenti alla compra, e delegherà uno de' suoi giudici per gli atti preparatorî della vendita giudiziale.

21. La Commessione fisserà il prezzo capitale dell' immobile da vendersi sulla rendita depurata della contribuzione fondiaria e degli altri pesi reali dell' immobile stesso. Potrà a tal uopo ricorrere alle locazioni, e adibire de' periti se il bisogno lo esiga.

22. La Commessione nella stessa decisione di vendita destinerà il tribunale civile presso cui dovrà farsi il giudizio di graduazione e di distribuzione di prezzo, nel caso che gl' immobili da vendersi esistano in differenti valli; e ciò ai termini dell' articolo 6 del presente decreto.

23. Dal giorno che la decisione di vendita passerà in cosa giudicata, ogni azione, e qualunque sorta di diritto, di dominio, d' ipoteca e di servitù, senza eccezione, saranno a perpetua sicurezza del compratore estinti sull' immobile venduto giusta la forma del presente decreto, meno che i pesi descritti nell' articolo 49 di questo decreto medesimo. Qualunque diritto e qualunque azione degl' interessati saranno trasfusi ed esercibili sopra il prezzo capitale dell' immobile *(V. art.* 13, 15*)*.

La proprietà sarà esente da ogni e qualsivoglia molestia, ed inviolabile presso il compratore; salvo il prescritto nell' articolo 34 del presente decreto.

24. Il giudice delegato, dopo la decisione di vendita, designerà con una ordinanza il giorno dell' affissione di un secondo avviso, con cui s' inviteranno gli attendenti alla vendita. L' avviso conterrà

1° il nome, cognome, la professione ed il domicilio del venditore;

2° la qualità ed i confini dell' immobile;

3° la somma da offerirsi;

4° il luogo, il giorno, l' ora in cui si procederà all' accettazione delle offerte.

25. Per l' affissione di questo secondo avviso si osserverà il disposto negli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto *(V. art. 44)*.

26. Le offerte dovranno contenere l' obbligo di depositare il capitale nel pubblico banco di Palermo.

27. Il giudice delegato accetterà le offerte delle persone che da lui saranno riconosciute solvibili. In caso diverso l' offerente potrà presentare un mallevadore che dovrà rispondere per lo adempimento delle obbligazioni contenute nella offerta: in questo secondo caso la Commessione giudicherà sulla idoneità ed ammessibilità del mallevadore.

28. Allorquando per mancanza di offerte accettabili o per altro legittimo impedimento non si verificasse nel giorno designato l' accettazione, il giudice delegato la prorogherà con sua ordinanza ad altro giorno a misura del bisogno, prescrivendo colla ordinanza medesima di affiggersi nuovamente gli avvisi soltanto nelle porte esteriori del locale della Commessione ed in quella dell' udienza della stessa: il che potrà praticarsi tutte le volte che per le cause accennate se ne riconosca dal giudice delegato ulteriore bisogno.

29. Gli offerenti presenteranno nel luogo, giorno ed ora designati negli avvisi le offerte al giudice delegato. Questi procederà all' accettazione della migliore, in ragione alla somma ed a' patti: in piedi dell' offerta scriverà la sua ordinanza di accettazione; e colla stessa ordinanza prescriverà di affiggersi un terzo avviso per la vendizione e liberazione dell' immobile all' asta giudiziale, da eseguirsi all' udienza della Commessione nel giorno che s' indicherà nell'ordinanza medesima.

30. Per l' affissione di questo terzo avviso si osserverà quanto è prescritto negli articoli 16, 17 e 18 di questo decreto, esclusa però l' affissione ne' capoluoghi delle valli.

31. Gli uscieri che trasgrediranno di eseguire realmente l' affissione de' summentovati avvisi, saranno tenuti al soddisfo de' danni ed interessi; salvo le misure disciplinari che potranno contro di loro adottarsi. Nel caso poi che, avendo trasgredito l'affissione, attestassero nel processo verbale di averla eseguita, saranno processati come falsarî, giusta le disposizioni delle *leggi penali*.

32. Nel giorno designato per la vendizione e liberazione dell' immobile all' asta giudiziale, si aprirà l' asta all' udienza della Commessione, alla quale si potranno presentare nuove offerte col ministero de' patrocinatori e colla condizione del deposito del prezzo nel banco di Palermo.

Sarà accesa una candela, e dopo la estinzione della medesima la Commessione farà la liberazione dell' immobile al migliore offerente, coll' obbligo di depositare il prezzo nel banco di Palermo, di soddisfare in caso di ritardo i danni ed interessi, e di soggiacere all' arresto personale.

33. La liberazione all' asta giudiziale si scriverà nel foglio

di udienza dal cancelliere, il quale anche noterà l'ora in cui è seguita; e senza fare spedizione, ne darà l'estratto al notaro che dovrà stendere il contratto di vendita.

Questo notaro sarà eletto dalla Commessione.

34. Infra ventiquattr'ore da decorrere dall'ora in cui è seguita la liberazione, saranno ammessibili le offerte maggiori, le quali dovranno presentarsi al presidente della Commessione o al giudice delegato; e costoro nell'atto di ricevere tali offerte maggiori noteranno in esse l'ora in cui saranno presentate. Quindi si farà la nuova liberazione nel modo stabilito ne' due articoli precedenti, e non sarà più luogo ad altra offerta qualunque.

35. Il compratore notificherà gli atti di deposito al venditore ed all'esercente il pubblico ministero della Commessione. Il venditore, previa l'ordinanza del giudice delegato, dovrà immediatamente rilasciare al compratore il possesso dell'immobile; ed in caso di mora sarà obbligato ai danni ed interessi.

36. Il contratto di vendita, oltre delle firme de'contraenti, sarà sottoscritto dalla Commessione e dall'esercente il pubblico ministero.

TIT. III. *Delle vendite forzose.*

37. Ad istanza di uno o più creditori si può instituire il giudizio della vendita forzosa degl'immobili del debitore.

38. Potrà il creditore il quale chiede la vendita, dichiarare nella dimanda medesima che non rinvenendosi compratori dell'intero immobile, se ne aggiudichi a suo favore porzione corrispondente al suo credito *(V. art. 43)*.

39. Il creditore citerà il debitore o a persona o a domicilio, o per quei debitori che non hanno domicilio in Sicilia, farà la citazione a' loro amministratori, sieno generali, sieno particolari, dell'immobile che si vuol vendere.

Si farà ancora la comunicazione all'esercente il pubblico ministero.

40. Tutti gli articoli del presente decreto che riguardano le solennità e le procedure delle vendite volontarie, sono comuni alle vendite forzose.

41. La Commessione pronunzierà la decisione di vendita per tutti gl'immobili compresi nella dimanda del creditore; ma tal decisione si eseguirà con vendersi prima uno o più fondi di maggior valore, e poi gli altri gradatamente sintantochè sarà soddisfatto il creditore.

42. Se il valore di un fondo sia ingente in modo che non possano alla compra di esso concorrere molti oblatori, la Commessione, eccetto il caso in cui il fondo non possa scin-

dersi senza notabile deteriorazione di prezzo, potrà ordinarne la divisione per ottenere più concorrenti sopra ciascuna parte, e farsene separatamente le corrispondenti offerte. Dipenderà esclusivamente dal prudente arbitrio della Commessione il definire se vi sia notabile deteriorazione di prezzo nella scissione del fondo.

43. Se non sarà per trovarsi offerente, la Commessione provvederà sulla dimanda fatta dal creditore, a' termini dell' articolo 38, di aggiudicarglisi il fondo o porzione dello stesso per l'equivalente quantità del suo credito. I creditori iscritti potranno, se ve ne sieno, rispettivamente dimandare la stessa aggiudicazione a loro favore: e i creditori non iscritti potranno presentare i loro titoli alla Commessione, la quale ne giudicherà come di diritto. La Commessione medesima, esaminati i diritti del creditore istanzante e di tutti gli altri creditori che vogliano concorrere all'aggiudicazione, deciderà a norma delle leggi.

44. Dal giorno che la decisione di aggiudicazione passerà in cosa giudicata, i fondi aggiudicati nel modo prescritto nell' articolo precedente resteranno esenti e liberati da ogni azione e da qualunque sorta di diritto, di dominio, d' ipoteca e di servitù, senza eccezione, a' termini dell' art. 23 del presente decreto, in modo che non possa recarsi molestia alcuna agli aggiudicatarî. Come ancora resteranno esenti e liberati da ogni azione e da qualunque sorta di diritto che avessero potuto avervi tutti coloro che non comparvero ad opporsi pria che fosse stata pronunciata la decisione della vendita, o che comparvero e poi si acchetarono alla decisione medesima, e tutti coloro che non comparvero a domandare l' aggiudicazione, o che comparsi non vi furono ammessi dal giudizio della Commessione.

45. I creditori potranno dimandare l'aggiudicazione tanto per la quantità equivalente al loro credito, quanto per quella dovuta agli altri creditori, che la Commessione crederà potersi accollare.

Per l'accollo suddetto dovranno ipotecare specificatamente il fondo stesso; e nel caso che la Commessione giudicherà che non restino con tale ipoteca pienamente assicurati i diritti de' creditori accollati, disporrà che l' accollante ipotechi altri fondi sufficienti, se ne abbia; ed in mancanza di questi dia idonea malleveria, restando anche soggetto all' arresto personale.

TIT. IV. *Disposizioni comuni alle vendite volontarie o forzose, ed alle aggiudicazioni.*

46. Allorchè sarà passata in cosa giudicata la decisione

della vendita volontaria o forzosa, o dell' aggiudicazione, la Commessione ne farà sollecitamente rapporto al nostro Luogotenente generale, provocandone l' approvazione la quale terrà luogo di salvaguardia, e produrrà tutti gli effetti che nell' antico sistema promanavano dalle lettere di salvaguardia. Siffatta approvazione sarà rilasciata con una cedola in pergamena senza pagamento di dritto alcuno (1).

47. La cedola di salvaguardia sarà spedita in doppio originale per conservarsene uno nell'archivio della real Segreteria presso il Luogotenente generale, e per consegnarsi l' altro al compratore o aggiudicatario, alla di cui cura rimane di farlo registrare nella cancelleria della gran Corte civile, nella giurisdizione della quale esiste l'immobile comprato o aggiudicato.

48. Un particolare nostro regolamento stabilirà la formola della cedola di salvaguardia di cui si parla ne' due articoli precedenti.

49. Non possono andar compresi nelle vendite volontarie e forzose i seguenti pesi:

1° le prestazioni dovute all' erario o a' comuni;

2° i censi di dominio diretto ed utile;

3° il dritto che promana dal patto *de retro*.

Siffatti pesi resteranno sempre inerenti ed esercibili sui fondi sopra i quali sono dovuti; si terrà ragione de'pesi medesimi nel fissarsi il prezzo de' fondi (*V. art.* 33).

TIT. V. *Della graduazione e della distribuzione del prezzo.*

50. Fattosi il deposito del prezzo tanto nelle vendite forzose, che nelle volontarie, il creditore più diligente o il debitore medesimo farà istanza al presidente del tribunale civile competente, a' termini dell' articolo 6 del presente decreto, per la designazione di un giudice dello stesso tribunale, avanti a cui dovrà procedersi per la graduazione.

51. Il giudice delegato con sua ordinanza aprirà il processo verbale della graduazione. In virtù della medesima ordinanza saranno citati con particolare avviso i creditori per concorrere sul prezzo dell' immobile venduto, e produrre i documenti del credito nel termine di giorni quindici a contare dal dì della citazione. Pe' creditori iscritti la citazione avrà luogo a' rispettivi domicilî eletti nelle iscrizioni, o al domicilio de' loro patrocinatori, qualora gli abbiano costituiti nel giudizio della vendita.

52. I creditori nel termine stabilito nell' articolo prece-

(1) *Veg.* il regolamento de' 5 marzo 1822, n.° 9, p. 1033 s.

dente presenteranno i loro titoli con una produzione che contenga la dimanda di collocazione tra i creditori.

Il creditore contumace sarà escluso dalla graduazione, nè avrà alcun rimedio di opposizione; restandogli solamente il diritto sugli avanzi del prezzo dell' immobile venduto, quando ve ne fossero, ed in mancanza sopra gli altri immobili del debitore.

Il giudice delegato farà menzione nel processo verbale delle rispettive produzioni de' creditori.

53. Formerà lo stesso giudice lo stato della graduazione su' titoli prodotti come sarà di diritto. Ciascun creditore è abilitato a chiedere la comunicazione de' documenti, ed a contraddire, se vi ha luogo, allo stato della graduazione. Le controversie che insorgeranno tra i creditori, saranno rimesse dal giudice all' udienza del tribunale.

54. Il giudice farà rapporto all'udienza del tribunale dello stato della graduazione e delle quistioni che sieno insorte tra i creditori; e sulla sua relazione, intese le parti e le conclusioni del procuratore regio, sarà emessa la sentenza di graduazione e distribuzione.

55. Nel caso che non saranno comparsi creditori, o altri aventi diritto sul fondo, il prezzo del medesimo sarà liberato al venditore.

56. Qualunque disposizione di legge, che si opponga a quelle contenute nel presente decreto, resta derogata.

57. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore per tutto il corrente anno 1822, nel corso del quale avrà luogo la riforma della procedura civile, degli articoli relativi di legge, e dell' organizzazione giudiziaria.

I giudizî però tanto delle vendite volontarie, quanto delle forzose, iniziati nel corso di questo anno, proseguiranno ad essere trattati e definiti col metodo prescritto nel presente decreto, e sarà spedita la cedola di approvazione ai termini dell' articolo 46, ancorchè sia scorso l' anno della durata di questo decreto, ed anche dopo la sopraddetta riforma.

Parimente i giudizî delle graduazioni de' creditori e distribuzione di prezzo dipendenti dalle vendite iniziate nel corso del presente anno, saranno trattati col metodo prescritto nel presente decreto.

58. Ci riserbiamo di emanare delle altre disposizioni sul proposito, laddove ne conosceremo il bisogno (1).

(1) *Veg.* il decreto de' 29 aprile 1822 che aggiunge altri provvedimenti, n.° 10, p. 1034 s.

59. Elleggeremo con altro nostro real decreto que' componenti della Commessione di cui è parola nell' articolo 1°, che non sono stati eletti col presente decreto.

9) 1822, 5 marzo, Regol. *per la impartizione del verbo regio su le vendite giudiziali.*

Art. 1. La formola della cedola di salvaguardia, a' termini dell' articolo 46 (1) del precitato decreto sulle vendite forzose e volontarie, sarà la seguente.

(Titoli del Sovrano regnante.)

Luogotenente generale.

» Avendo Noi rilevato dal rapporto della Commessione delle vendite del giorno.... la decisione pronunziata dalla stessa sotto il dì...... già passata in cosa giudicata, in forza della quale è stato venduto e liberato all' asta giudiziale (o aggiudicato) a N. N. l' immobile esistente...... che era proprio di N. N. ad istanza de' di lui creditori (o a sua propria istanza); ed avendo in oltre rilevato dal rapporto medesimo di essere stato stipulato il corrispondente contratto agli atti del notaro N. N., sotto il dì....

» In virtù della facoltà accordataci da S. M. nello articolo 46 del real decreto de' 16 di gennaio 1822, venghiamo col nostro carattere di Luogotenente generale della M. S. in Sicilia ad approvare, confermare e convalidare l' enunciata decisione, come anche tutti gli atti che son preceduti alla stessa, e gli altri che l' hanno seguita, del pari che il solenne contratto di sopra mentovato.

» In forza di sì fatta approvazione e conferma, l' indicata vendita (o aggiudicazione) e tutti gli atti anzidetti non potranno in alcun tempo, in alcun modo, nè presso qualunque siasi magistrato essere impugnati: qualunque sorta di diritto, di dominio, d' ipoteca e di servitù, senza eccezione, rimangono a perpetua sicurezza del mentovato compratore (o aggiudicatario) estinti sullo enunciato immobile; in guisa che la proprietà sarà esente in ogni tempo di ogni e qualsivoglia molestia, ed inviolabile presso lo stesso compratore (o aggiudicatario), il quale non potrà mai essere turbato dal possesso del detto immobile a lui venduto (o aggiudicato), a seconda del contratto. Affinchè in ogni tempo consti di tutto ciò, abbiamo ordinato di spedirsi la presente cedola da Noi firmata, e convalidata del regio suggello, la quale dee produrre tutti gli effetti delle antiche lettere di salvaguardia; ed inculchiamo a tutte le Corti, tribunali,

(1) *Veg.* il decreto de' 16 gennaio 1822, n.° 8, p. 1023 *ss.*

magistrati, pubblici funzionari, ed impiegati presenti e futuri, di curarne la puntuale, esatta e scrupolosa esecuzione.

» Ordiniamo ancora che la presente cedola sia spedita in doppio originale, uno de' quali dovrà conservarsi nello archivio di questa real Segreteria, e l' altro trasmettersi allo esercente il pubblico ministero presso la Commessione delle vendite per consegnarlo al compratore (o aggiudicatario) a' termini dell' articolo 47 del precitato real decreto de' 16 di gennaio 1822.

» Oggi in Palermo, lì.............................

» Firma del Luogotenente generale. »

2. Nel ripartimento di grazia e giustizia della real Segreteria presso il Luogotenente generale si terrà un particolare registro, in cui saranno cronologicamente trascritte le anzidette cedole colla corrispondente pandetta alfabetica per esserne facile il riscontro.

3. Un doppio originale di detta cedola si conserverà in detta real Segreteria, e l' altro sarà subito spedito allo esercente il pubblico ministero presso la Commessione delle vendite, il quale lo consegnerà al compratore (o aggiudicatario), previo verbale da redigersi dal cancelliere della Commessione medesima, e da registrarsi nella cancelleria della stessa; ed indi ne passerà la corrispondente notizia al regio procurator generale presso quella gran Corte civile nella di cui cancelleria si dovrà prender registro di detta cedola, a' termini dell' articolo 47 del precitato decreto dei 16 di gennaio 1822.

4. Il riferito proccurator generale dovrà dare notizia della seguita registrazione allo esercente il pubblico ministero presso la Commessione delle vendite, il quale ne farà prender nota ne' registri della cancelleria.

5. Resta affidato allo zelo ed accorgimento del Luogotenente generale il dare tutte le disposizioni di dettaglio che crederà utili per lo più accertato e spedito andamento del servizio in un oggetto così interessante.

10) 1822, 29 aprile, D. *che regola il modo di esecuzione di talune vendite fermate prima del decreto de' 16 gennaio 1822.*

Visto l' articolo 58 del nostro decreto de' 16 di gennaio 1822 (1) sulle vendite forzose e volontarie degl' immobili, nel quale ci riserbammo di emanare delle altre disposizioni laddove ne avessimo conosciuto il bisogno; ec. ec.

(1) *Veg.* il decreto de' 16 gennaio 1822, n.° 8, p. 1028 *ss.*

Art. 1. I giudizî di vendite forzose degl' immobili, che all' epoca del precitato decreto de' 16 di gennaio 1822 trovavansi introdotti presso i rispettivi tribunali civili, proseguiranno a trattarsi presso gli stessi colle forme prescritte dalle attuali *leggi della procedura ne' giudizî civili*. In riguardo alle vendite volontarie, i procedimenti a' termini del capitolo VIII titolo XIX libro III delle *leggi civili* ad istanza de' compratori degl' immobili, e le procedure a' termini del titolo IV del libro VII delle *leggi della procedura ne' giudizî civili* relativamente alla subasta per dette vendite volontarie, che trovavansi iniziate all' epoca del precitato decreto de' 16 di gennaio, saranno continuate giusta le norme delle indicate leggi.

2. I giudizî di vendite forzose degl' immobili potranno esperirsi o innanti i rispettivi tribunali civili, giusta le forme dell' attuale procedura civile, o innanti la Commessione delle vendite, colle forme prescritte dal citato decreto dei 16 di gennaio 1822.

3. Allorchè però uno o più creditori dissentano dal trattarsi i giudizî nelle vendite forzose presso i tribunali civili colle forme prescritte dall' attuale procedura civile, si eseguiranno le seguenti norme.

Se i crediti di coloro che vogliono esperire il giudizio presso i tribunali civili, sormontano le due terze parti della somma totale de' crediti di tutti i creditori concorrenti, il giudizio si tratterà presso i cennati tribunali civili colle forme prescritte dall' attuale procedura civile: se non oltrepassano però le dette due terze parti, il giudizio dovrà trattarsi innanti la Commessione delle vendite col procedimento ordinato dal precitato decreto de' 16 di gennaio decorso.

4. Le disposizioni contenute nello articolo precedente avranno luogo anche se i creditori dissenzienti non sieno stati gl' instanti per la vendita, ma sieno comparsi nel termine prescritto dall' articolo 15 dello indicato decreto de' 16 di gennaio.

5. Quando le vendite volontarie degl' immobili non si eseguiranno presso la Commessione delle vendite a' termini dell' enunciato decreto de' 16 di gennaio, i compratori potranno esperire i procedimenti che sono preveduti dall' indicato capitolo VIII titolo XIX libro III delle *leggi civili*.

Regole particolari per la vendita de' beni dello Stato.

11) Per le vendite de' beni dello Stato le loro forme, i loro effetti e le obbligazioni del venditore e del compratore pos-

sono riscontrarsi in caso di bisogno nella *collezione* delle leggi le qui appresso segnate leggi e decreti che ne contengono le norme, riputando ciò sufficiente alla presente *collezione*, poichè è raro il loro riscontro.

1806, 2 lug. Legge per la vendita de' beni dello Stato.
— 21 agos. Decreto pe' termini a produrre nuove offerte di *decima* o di *sesta*.
— 1° sett. Legge che determina le condizioni delle vendite de' beni dello Stato.
— 26 sett. Decreto per le abilitazioni del pagamento del prezzo de' beni venduti.
— 27 sett. Legge che permette a' Ministri ed altri impiegati di comprare beni dello Stato.
— 6 ott. Decreto contenente altre abilitazioni pel pagamento del prezzo.
— 5 dic. Decreto contenente altre disposizioni del pagamento del prezzo.
— 13 dic. Decreto contenente altre disposizioni e cautele per l'aggiudicazione degl' immobili, e sequestro de' mobili.
— 15 dic. Decreto per altre disposizioni.
1807, 10 mar. Decreto per lo metodo dell' apprezzo e pagamento del prezzo de' beni.
— 20 mar. Regolamento per la vendita de' beni dello Stato.
— 30 mag. Decreto che stabilisce il luogo degl' incanti per la vendita de' beni dello Stato.
— 25 lug. Decreto per le penali contro i compratori che non hanno pagato.
1808, 12 nov. Decreto pel modo come farsi le vendite all' incanto de' beni dello Stato.
1809, 15 mag. Decreto per lo riscatto de' crediti trasferiti alla cassa di ammortizzazione.
— 14 agos. Decreto per le vendite de' beni dello Stato.
1811, 10 gen. Decreto per la vendita de' beni dello Stato a contante e senza subasta.
1816, 28 mag. Decreto che dà norme pel prezzo venale de' beni dello Stato.
— 18 sett.
— 6 nov.
— 27 nov. } Decreti che prescrivono le subaste per la vendita de' beni dello Stato.
1818, 3 lug. Decreto per la vendita de' beni dello Stato esclusi quelli de' pubblici stabilimenti e de' corpi ecclesiastici.

1818, 31 agos. Decreto per lo calcolo del prezzo de' beni venali.

— 31 agos. Decreto che stabilisce il metodo per le subaste de' beni dello Stato.

1824, 5 apr. Decreto per la vendita de' beni della cassa di ammortizzazione.

1830, 26 agos. Decreto per la vendita de' beni de' pubblici stabilimenti.

— 17 dic. Decreto che sospende l' esecuzione del precedente decreto.

1832, 28 mag. Decreto per la vendita di predi urbani.

Delle regole particolari per le alienazioni di beni, e dell' impiego de' capitali della Chiesa.

12) N. B. Veg. nel Supp. al lib. II, § II, p. 817 *ss.* la legge de' 18 giugno 1807 e i decreti de' 22 dicembre 1808 e 22 luglio 1813 per lo scioglimento de' beni addetti a' legati pii, cappellanie e beneficî di patronato particolare: non che i decreti de' 20 luglio 1818 che ordinano la conservazione de' beni stessi.

13) **1820, 29 marzo, R. (M. degli Aff. Ecc.)** ***che regola il reimpiego de' capitali de' corpi morali.***

In occasione di doversi dal clero di Campolieto in provincia di Molise reimpiegare un antico capitale, ad esso clero restituito, la camera notariale della detta provincia ha domandato di essere istruita del modo, e delle formalità da osservarsi nel detto reimpiego, e nel contratto da stipularsi.

S. M. dopo avere inteso l'avviso della prima camera del supremo Consiglio di Cancelleria, ha ordinato, che pe' reimpieghi de' capitali delle chiese e de' luoghi pii, che non eccedono la somma di ducati mille, debba, dopo la deliberazione del corpo ecclesiastico presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell' Ordinario, domandarsi la sovrana autorizzazione, che la M. S. si riserba di accordare dietro l'avviso della detta prima camera del supremo Consiglio di Cancelleria; e che ove i capitali da reimpiegarsi siano di somma maggiore di ducati mille, si osservi la stessa procedura, che trovasi stabilita pe' casi di permute, censuazioni, transazioni, ed alienazioni, che si fanno dalle dette chiese e luoghi pii, cioè interporsi, dopo sentito il Vescovo rispettivo, da' tribunali civili la omologazione al contratto fatto dal corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, e previo il consenso del patrono, se si tratti di beneficî soggetti a patro-

nato: e di poi munirsi del reale assenso precedente l'avviso della detta prima camera del supremo Consiglio di Cancelleria. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. agli Ordinari delle diocesi a detto dì.)*

14) 1833, 1° dicembre, D. *che regola le alienazioni, le transazioni e l' impiego de' capitali del patrimonio ecclesiastico.*

Vedute le sovrane risoluzioni de' 29 di mar. 1820 (1) e dei 17 di apr. 1826 (2) risguardanti il metodo da doversi tenere nelle alienazioni de' beni immobili, nelle transazioni e nel reimpiego de'capitali appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed a qualunque beneficio, del pari che alle corporazioni religiose;

Volendo che disposizioni dirette a ben tutelare il patrimonio della Chiesa e de'poveri abbiano tutta quella estensione

(1) *Veg.* il rescritto de' 29 marzo 1820, n.° 13, p. 1037 *a*.

(2) Ecco il tenore della risoluzione de' 17 aprile 1826 che quì si cenna.

Nel C. O. di S. del dì 17 del corrente mese ho fatto presente a S. M. che la Consulta de' reali dominî al di qua del Faro, avendo proceduto all'esame della censuazione, che intende fare il clero di Melfi di una sua bottega per l' annuo canone di ducati 30 netti a favore di D. Francesco di Ninno, e che fu omologato da cotesto tribunale civile con sentenza resa nel dì 29 ottobre 1824; è stata di avviso di potersi accordare la sovrana approvazione al detto contratto di censuazione, a condizione però, che il medesimo si soggetti allo sperimento delle subaste; e che quante volte in esito delle stesse il detto Ninno restasse aggiudicatario della suddetta bottega, fosse tenuto anche D. Giuseppe Antonio Cautela d' intervenire nell' istrumento di censuazione, onde obbligare a nome suo il fondo che il Ninno ha offerto in evizione, e che nel ruolo fondiario vien portato sotto il nome di Cautela Giuseppe Antonio.

Ho rassegnato nel tempo stesso a S. M., che il presidente della Consulta generale nell' umiliare l' avviso della Consulta de' reali dominî ha fatto osservare, che in simiglianti casi è stato sempre solito di far precedere le subaste, sì per vedere se esse fossero regolarmente eseguite, sì per conoscere, se nello aggiudicatario incerto prima di compiersi tale sperimento, concorressero le condizioni necessarie ad assicurare, e garentire gl' interessi del corpo morale.

E la M. S. trovando saggia l' osservazione fatta dal presidente della Consulta generale si è degnata di ordinare, che per la censuazione tra il clero di Melfi, e D. Francesco Ninno si eseguano le subaste, ed indi se ne manifesti il risultamento per le ulteriori sovrane risoluzioni.

Ha inoltre la M. S. risoluto, che ne' casi di qualsivoglia alienazione di beni appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a beneficî, badie, e mense vescovili, le subaste debbano sempre aver luogo prima di rassegnarsi l' affare alla M. S. per la sua sovrana approvazione, e debbano eseguirsi presso i tribunali civili sempre colla espressa riserva di non produrre verun effetto, se non allorchè vi accederà l' approvazione di S. M., qualora alla M. S. piacerà di accordarla. Nel R. N. ec. - fir. Marchese Tommasi.

Veg. anche il rescritto de' 20 giugno 1826, n.° 2, p. 1019.

che si conviene, e che abbiano ancora esecuzione ne' nostri reali dominî al di là del Faro; ec. ec.

Art. 1. Non saranno valide senza la nostra sovrana approvazione le permute, le censuazioni e qualunque altra alienazione di beni immobili (1) appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, a badie ed a benefici. Lo stesso dee aver luogo per le transazioni delle dette chiese, o dei luoghi pii succennati (2).

2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme; o, trattandosi di beneficî soggetti a patronato, dovrà precedere l' assenso del patrono, ed al progetto stesso dovrà, previo l' avviso dell' Ordinario diocesano, impartirsi l'omologazione del tribunale civile della provincia ove sono siti i beni, e darsi il parere dalla Consulta de' reali dominî (3).

3. Presso i tribunali civili, prima d' impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste colle formalità prescritte dalle *leggi di proc. ne' giudizî civili* per la vendita de' beni immobili de' minori, e salvi gli additamenti di decima e di sesta che dovranno esser preceduti da nuovi manifesti, coll' intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado de' detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre verun effetto, se non quando vi accederà la nostra approvazione, e qualora a Noi piacerà di accordarla. Dalla formalità delle subaste saranno esenti le transazioni e le permute (4).

4. Ci riserbiamo in qualche caso di urgenza o di evidente utilità di dispensare nelle alienazioni de' beni ecclesiastici alla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato alla unanimità dalla Consulta de' reali dominî, ed inteso il nostro C. O. di S. (5).

(1) Anche per l' alienazione della rendita costituita dee interporsi la omologazione del tribunale e reimpiegarsi il capitale – *Veg.* il rescritto de' 18 marzo 1837, ed i decreti degli 8 giugno 1845 e de' 21 novembre 1846, n.° 16, 19, 23, p. 1041 *s.* 1044, 1046 *s.*

(2) La dimanda per l' alienazione deve presentarsi dal corpo morale – *Veg.* il rescritto de' 6 giugno 1834, n.° 15, p. 1040 *s.* – La sovrana approvazione occorre qualunque sia il valore – *Veg.* il rescritto de' 18 novembre 1846, ed il decreto de' 21 novembre 1846, n.° 22 e 23, p. 1046 *s.*

(3) Pe' contratti di alienazione occorre sempre la sovrana approvazione – *Veg.* i rescritti de' 18 marzo 1837 e 2 settembre 1839, n.° 16 e 17, p. 1041 *ss.*

(4) Tutte queste disposizioni sono applicabili anche a' beni in regno di stabilimenti ecclesiastici stranieri – *Veg.* il resc. del 1° giug. 1842, n.° 18, p. 1044.

(5) Oltre il beneplacito sovrano nelle alienazioni occorre anche l' indulto apostolico – *Veg.* i resc. de' 2 sett. 1839 e 18 nov. 1846, n.° 17 e 22, p. 1043, 1046

5. Le stesse disposizioni, eccetto quelle che riguardano la formalità delle subaste, dovranno eseguirsi nel reimpiego de'capitali che si restituiscono da'debitori delle dette chiese e corporazioni religiose, quando eccedono la somma de'ducati mille. Per quelli capitali che sono al di sotto di questa somma, dopo la deliberazione del corpo ecclesiastico presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell' Ordinario, dovrà dimandarsi la nostra sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare dietro il parere della Consulta de'nostri reali dominî al di qua del Faro. I debitori però nel pagamento de' capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore (1).

6. Ne' nostri reali dominî al di là del Faro resta nel suo pieno vigore il sovrano rescritto del dì 5 di settembre 1821, con cui fu risoluto che pe' beni de' regolari, in vece di sentirsi il parere dell' Ordinario, dee sentirsi quello del giudice della regia Monarchia (2).

7. Pe' beni ecclesiastici di nostro regio patronato ne' suddetti reali dominî al di là del Faro debbono rimanere in vigore i sovrani stabilimenti e l' osservanza che si sono finora mantenuti secondo i principî e nell' interesse della suprema regalia e del regio patronato (3).

8. (L' articolo 8 non è più in osservanza.) *(Pubblic. agli 11 gennaio 1834.)*

15) 1834, 6 giugno, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che stabilisce per le alienazioni de' beni ecclesiastici la dimanda doversi fare dal corpo morale.*

D. Giuseppe Luciani del comune di Potenza, possessore di un palazzo contiguo ad una piccola stanza soprana di proprietà del capitolo di quella cattedrale, volendo migliorare la condizione della di lui proprietà con lo stabilire un contratto, onde avere l' alienazione dell' aria dal capitolo suddetto, si è, con una di lui supplica, fatto ad implorare da S. M. le sovrane disposizioni, perchè si mandasse ad effetto un tale contratto; non tacendo lo stesso ricorrente che avea all' uopo trattato coll' indicato capitolo, che se n' era

(1) Per la forma de'contratti– *Veg.* il resc. de' 20 feb. 1846, n.° 20, p. 1045. Per impugnare un contratto approvato dal Sovrano non occorre veruna permissione – *Veg.* il rescritto de' 19 aprile 1848, n.° 7, p. 1022 *s.*

(2) *Veg.* il decreto de' 12 giugno 1829 per lo prezzo corrente in Sicilia, n.° 5, p. 1021 *s.*

(3) *Veg.* il rescritto de' 4 settembre 1846 per gli stabilimenti esteri che posseggono in regno, n.° 21, p. 1045 *s.*

fissato anche il compenso, ma che indi il capitolo medesimo avea ricusato di perfezionare il contratto, per essersi da altro proprietario preteso di essere preferito.

Nel farsi da me presente a S. M. una tale domanda, mi ho fatto un dovere di umiliare alla sovrana intelligenza, che per un sistema che si era anticamente adottato dal Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, e che poi si è vieppiù corroborato, e con maggiore scrupolo osservato dopo quel che venne dichiarato e prescritto col Concordato del 1818 in ordine alla proprietà della Chiesa, non si è giammai dato corso a suppliche di persone laiche contenenti dimande di alienazione qualunque, sia per vendita, sia per permuta, sia per censuazione, sia per transazione de' beni ecclesiastici appartenenti tanto al clero secolare, quanto al clero regolare; ma unicamente quando dalle corporazioni e titolari ecclesiastici, a'quali i beni appartengono, si sono avanzate al real trono le domande per assenso regio sulle alienazioni de' beni medesimi, si è dallo stesso Ministero dato luogo al procedimento per l'osservanza di tutte quelle formalità, che da antichissimo tempo costantemente praticate ne' casi di alienazioni di siffatti beni in virtù di varî sovrani stabilimenti di tempo in tempo emanati trovansi tutte comprese e mantenute in vigore coll' ultimo real decreto del dì 1° dicembre 1833 (1).

Quindi la M. S., nel C. O. di S. del dì 6 del corrente mese, si è degnata di rimanere intesa con approvazione della massima, e del sistema che si tiene sulle dimande relative ad alienazioni di beni ecclesiastici, e di ordinare che si osservi esattamente. Nel tempo stesso S. M. si è degnata autorizzarmi a darne comunicazione agli Ordinarî del regno, anche in continuazione del real rescritto circolare de' 28 giugno 1826 pe' beneficî vacanti, per li quali dee essere applicabile ancora la massima ed il sistema sovrindicato. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. agli Ordin. a' 27 giug. 1834.)*

16) 1837, 18 marzo, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che dichiara sempre necessaria la sovrana approvazione ne' contratti pei beni ecclesiastici.*

L' Arcivescovo di Reggio riferì a questo real Ministero, che nell' interesse della sua mensa si agitano diverse cause per l' annullamento de' contratti fatti da' suoi predecessori in opposizione alle leggi del regno, e sforniti del regio assenso.

(1) *Veg.* il decreto del 1° dicembre 1833, n.° 14, p. 1038 *ss.*

Quindi fece delle premure perchè da S. M. se ne dichiarasse la nullità, per così dar termine alle liti, e far salvi gli interessi della mensa.

D' ordine sovrano fu incaricata la Consulta de'reali domini di qua del Faro di manifestare il suo avviso su tale vertenza.

In fatti avendovi essa portato il suo esame, ha considerato che il rapporto del Prelato, sia che si aggiri su di azioni introdotte presso de' tribunali competenti, sia su di azioni non ancora introdotte, il giudizio dee rendersi, intese le parti, dalle mentovate autorità conformemente al rito ed al dritto.

Ha considerato altronde che è precisa ed assoluta la disposizione dell' articolo primo del real decreto del 1° decembre 1833 di non essere valide senza la sovrana approvazione le permute, le censuazioni, le transazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, a badie, ed a benefici; disposizioni poggiate su' principî di dritto pubblico, sulle prerogative della real Corona, e sulla protezion tutelare che il Sovrano esercita a pro de' corpi morali; e considerato finalmente essa Consulta che non sia convenevole di trattenersi l' effetto della indicata disposizione sol perchè le parti si han riserbato di procurare l' approvazione reale, come nel fatto si scorge nella sentenza emessa dal tribunale civile in Reggio nel dì 4 dicembre 1834, ha opinato all' unanimità di rescriversi all'Arcivescovo che faccia assistere presso detto collegio, onde sollecitamente pronunzî come di dritto sulla nullità delle contrattazioni di cui è parola, tenendo spezialmente presente la disposizione segnata in termini precisi dal decreto del 1.° dic. 1833, e tenendo eziandio presente la circolare de' 31 dic. 1831 emanata dal Ministero ecclesiastico, e comunicata a' collegi giudiziarî da cotesta real Segreteria a dì 14 gennaio 1832, con la quale è disposto che per simili contratti la parte ecclesiastica deve esser quella che per la via del Ministero corrispondente provochi il real assenso.

Ha opinato benanche la Consulta di comunicarsi al tribunale la rimostranza dell'Arcivescovo, ed incaricarlo che, rimossa ogni oziosa dilazione, dia le convenevoli provvidenze sull'oggetto, tenendo innanzi gli occhi la divisata regola generale che non riconosce validità di simili contratti senza la sovrana approvazione.

Avendo io rassegnato tutto ciò al Re N. S., si è benignata la M. S. di uniformarsi al parere di essa Consulta. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al Ministro di grazia e giustizia a detto dì; e da questo al Procuratore del Re in Reggio a' 26 marzo 1837.)*

17) 1839, 2 settembre, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che prescrive il beneplacito pontificio nelle alienazioni de' beni ecclesiastici.* (L. c. art. 1558.)

Dopo i due reali decreti del dì 1° dicembre 1833 (1) riguardanti le formalità da osservarsi ne' casi delle locazioni ed alienazioni de' beni appartenenti a titolari o corporazioni ecclesiastiche, alcuno de' Vescovi de' reali domini con rimostranze a questo Ministero si è creduto nel dovere di far osservare l'obbligo che incumbe agli ecclesiastici, per effetto delle prescrizioni canoniche, di ottenere il beneplacito apostolico in taluni de' suddetti casi; ed ha pertanto implorato i sovrani oracoli circa la norma da tenersi, onde conciliare, a tranquillità delle coscienze, l'osservanza delle dette canoniche prescrizioni coll'esatto e puntuale adempimento delle disposizioni contenute ne' suddetti reali decreti.

Avendo io rassegnato a S. M. il Re N. S. tali rimostranze, la M. S. nella sua saggezza e nel suo deciso impegno per la prosperità delle cose di religione si è, nel C. O. di S. del dì 2 del corrente mese, degnata dichiarare: che nel rendere i decreti del 1° decembre 1833 per le alienazioni e per le locazioni de' beni ecclesiastici, la di cui proprietà dev'esser sacra ed inviolabile, non ha fatto che per mezzo di forme e procedure civili tutelare sempreppiù la salvezza e la integrità di tali beni, confermando tutte le preesistenti disposizioni sovrane all'oggetto, e che erano state da antichissimo tempo costantemente osservate per l'addietro, e procurare ancora novelli favori, e nuove cautele alla proprietà ecclesiastica: che per costante sistema confermato con reale rescritto circolare de' 27 giugno 1834 (2), e di cui S. M. ordina ed inculca la esatta osservanza, non procedendosi a locazioni ed alienazioni ad istanza de' laici e secolari sopra beni ecclesiastici, ma solamente a petizione e nell'esclusivo interesse de' possessori ecclesiastici, non ha la M. S. dubitato che questi non si fossero posti in regola nelle prescrizioni canoniche nei casi in cui è richiesto il beneplacito apostolico, e tanto meno che i Vescovi, a' quali incumbe, consultati sull'affare, potessero dar parere affermativo, laddove le parti ecclesiastiche non avessero preventivamente adempito a tale dovere prescritto da' sacri canoni: dovere che anche S. M. vuole e comanda che sia da esse esattamente osservato.

Nel real nome lo partecipo a V. S. Ill. e Rev. per intelligenza sua e di chiunque altro convenga, e per lo corrispon-

(1) *Veg.* il decreto del 1° dicembre 1833, n.° 14, p. 1038 *ss.*
(2) *Veg.* il rescritto de' 27 giugno 1834, ch'è sotto la data del 6 giugno, n.° 15, p. 1040 *s.*

dente adempimento; prevenendola nel tempo stesso che ad evitare il ritardo e spese occorrenti per l'osservanza delle formalità prescritte ne' citati reali decreti, S. M. nella sua esimia pietà e religione mi ha autorizzato a dare gli avvisi e gli ordini, come vado ad eseguire nel suo real nome con questa medesima data, perchè gli affari di questa specie sieno spediti come *urgenti di officio* - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. al Min. di G. e G. ed a' Vescovi a' 24 settembre 1839.)*

18) 1842, 1° giugno, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che sottopone alle medesime formalità le alienazioni de' beni posseduti in regno da' corpi ecclesiastici stranieri* (1).

D'ordine sovrano la Consulta de' dominî di qua dal Faro ha discusso la vertenza surta per la vendita de' beni nel comune di Longobardi, appartenenti al monistero di S. Scolastica in Subiaco nello Stato Pontificio, e la medesima tenendo presenti il breve pontificio emesso nel 1839 all'oggetto, i reclami di D. Francesco Furgiuele di Amantea, la nuova offerta di Pellegrini, e tutti i particolari dello affare di che è motto, alla unanimità è stata di avviso di non esistere contratto con detto Furgiuele; che l'affare sia tuttora nel suo intero; che si debba dar corso alla offerta di duc. 4000 prodotta da Pellegrini colle condizioni in essa apposte; che su tale offerta si aprano presso il trib. civ. della provincia, *servatis servandis*, le regolari subaste; che vi s'interponga la omologazione, se vi ha luogo; e che indi a ciò si rimetta l'incartamento a questa real Segreteria per l'organo del Vescovo, il quale potrà dire sul proposito quanto gli occorra.

S. M. (D. G.), cui ho rassegnato tale avviso, si è benignata nel Consiglio del 1° andante di uniformarvisi tanto pel caso particolare di S. Scolastica di Subiaco, quanto in regola generale; volendo la M. S. che in casi simili di alienazioni per beni ecclesiastici nel regno, posseduti da corporazioni nell'estero, si osservino le prescrizioni del decreto del 1° dicembre 1833. Nel R. N. ec. - fir. P.pe DI TRABIA. *(Comun. al Vescovo di Nicotera e Tropea a dì 8 giugno 1842.)*

19) **1845, 8 giugno, D.** ***che sommette le commutazioni delle decime alle medesime formalità prescritte col decreto del 1° dicembre 1833.***

Art.1. La commutazione della decima annuale e perpetua di generi in canone pecuniario annuale e perpetuo non può per le corporazioni ecclesiastiche aver luogo altrimenti, che a' termini del real decreto del primo dicembre 1833, e colle regole in esso prescritte. ***(Pubblic. a' 12 luglio 1845.)***

(1) *Veg.* l' altro rescritto de' 4 settembre 1846, n.° 21, p. 1045 *s.*

20) 1846, 20 febbraio, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che regola la forma de' contratti tra privati e corpi ecclesiastici.*

Per effetto delle disposizioni dell' articolo 2 del real decreto del 1° dicembre 1833 concernente le alienazioni dei beni ecclesiastici, pria di rassegnarsi l' affare alla sovrana approvazione, dee compilarsi il progetto del contratto, e dietro l' avviso dell' Ordinario diocesano, dal tribunal civile della provincia, ove son siti i beni, s' impartisce al progetto stesso l' analoga omologazione.

Qualche collegio giudiziario ha preteso, che un siffatto progetto debba necessariamente farsi con solenne e pubblico istrumento per mano di notaio; il che ha causato delle doglianze per parte di varî interessati, accrescendo un tal sistema le spese, ed opponendosi al conseguimento d' avere col minor dispendio in atto unico il contratto, le modifiche apportatevi, e la sovrana approvazione.

La Consulta generale, cui venne rimesso l'affare per esame, ha tra l' altro considerato, che il succennato decreto chiama i tribunali civili ad omologare non i contratti di alienazione de'beni ecclesiastici, ma i progetti de'contratti medesimi; che l' una cosa è ben differente dall' altra; che il pubblico istrumento è un atto solenne destinato dalla legge a rivestire di stabilità e di forza esecutiva il contratto, non il progetto dello stesso; che in quest' ultimo possono bene precisarsi i patti e le condizioni, nulla potendo influire d' altronde alla di loro integrità e chiara espressione la forma legale d' istrumento. Ha quindi la Consulta medesima portato avviso, che i progetti de' contratti di alienazione de' beni ecclesiastici debbano esprimere con chiarezza e precisione tutt' i patti e condizioni de' contratti rispettivi, cosicchè i tribunali possano respingerli alla ecclesiastica autorità, perchè li rettifichi, tutte le volte che non li troveranno abbastanza completi, chiari e precisi; ma che non debbano i progetti medesimi esser redatti con pubblico istrumento, dovendo per ciascuna alienazione l' istrumento stipularsi soltanto dopo aver ottenuta la sovrana approvazione.

Essendosi S. M. nel C. O. di S. del 20 decorso feb. degnata di uniformarsi ad un tal parere della Consulta, nel R. N. ec. - fir. P.pe di Trabìa. *(Comun. a' Vescovi a' 14 marzo 1846.)*

21) 1846, 4 settembre, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che permette il pagamento libero del prezzo di beni pertinenti a fondazioni ecclesiastiche esistenti all' estero* (1).

Espose il monistero de' Benedettini di S. Scolastica in Su-

(1) *Veg.* l'altro precedente rescritto del 1° giugno 1842, n.° 18, p. 1044.

biaco nello Stato Pontificio, che in seguito delle debite formalità avendo venduti taluni fondi e censi, che possedeva nel regno ne' comuni di Fiumefreddo e Longobardi, a pro di D. Francesco Pellegrini, pel prezzo di ducati quattromila depositato dal compratore nella real cassa di ammortizzazione, incontravansi delle difficoltà al pagamento senza alcun vincolo della cennata somma, la quale se avesse dovuto esser soggetta a reimpiego in regno, inutilmente il monistero avrebbe alienato quelle sue proprietà, di cui erasi privato ad oggetto di soddisfare alcuni suoi creditori nello Stato Romano. Avendo rassegnato a S. M. l' affare di ch' è parola, la M. S. nel C. O. di S. del 4 corrente mese di sett. si è degnata ordinare, che il prezzo depositato da D. Francesco Pellegrini, salvo i dritti de' terzi, si liberi al monistero di S. Scolastica in Subiaco, con richiedersi nell' atto del pagamento la intelligenza del Nunzio Apostolico. Nel R. N. ec. - fir. P.pe di Trabìa. *(Comun. al M. delle fin. a' 12 sett. 1846.)*

22) **1846, 18 novembre, R.** (M. degli Aff. Ecc.) *che ordina la osservanza del decreto del 1° dicembre 1833 in tutte le alienazioni di beni ecclesiastici, qualunque ne sia il valore.*

Circa il dubbio elevato se non ostante il real decreto del 1° dicembre 1833 l' autorità dell' Ordinario diocesano basti a legittimare le picciole alienazioni delle proprietà ecclesiastiche, quando concorrono le due circostanze, che il valore del cespite alienato non ecceda i ducati cinquanta, e che il contratto sia vantaggioso alla chiesa, la Consulta ha portato avviso di potersele rescrivere che il decr. del 1° dic. 1833 va osservato regolarmente in tutt' i casi di alienazione d' immobili ecclesiastici senza eccezione alcuna, qualunque sia il prezzo del cespite da alienarsi; ed essendosi S. M. degnata di approvare un siffatto parere della Consulta, nel R. N. ec. - fir. P.pe di Trabìa. *(Comun. a detto dì al Vescovo di Oppido.)*

23) **1846, 21 novembre, D.** *per le alienazioni delle rendite costituite appartenenti a' corpi ecclesiastici.*

Surto il dubbio se i tribunali dovessero, o no, omologare contratti di vendita per beni mobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, mense vescovili, badie e benefici;

Veduto il decreto del 1° di dicembre 1833 concernente le alienazioni di beni immobili de' luoghi pii succennati;

Veduto l' art. 452 delle *leggi civili*; ec. ec.

Art. 1. Nelle alienazioni di rendita qualunque dovuta a corpi ecclesiastici, sia di antica o di recente data, dovrà impartirsi la omologazione del tribunale civile della provincia,

e procedersi pel susseguente necessario reimpiego colle solennità prescritte dal real decreto del primo di dicembre 1833 : salvo a' superiori degli ordini religiosi e corpi ecclesiastici la facoltà di vendere ne'modi stabiliti dalle costituzioni e da' regolamenti rispettivi ogni altro bene mobile.

2. Ci riserbiamo, sempre che per circostanze particolari se ne riconosca la utilità, di dispensare alla formalità delle subaste, come per le alienazioni degl' immobili.

3. Nelle alienazioni di rendite costituite di antica origine e gravate di ipoteche, laddove il prezzo s' impieghi a mutuo, il diritto de' creditori ipotecarî potrà, se v' ha luogo, commutarsi in diritto di pegno, con apporsene espressa dichiarazione nell'atto costitutivo del novello impiego. *(Public. a' 9 gennaio 1847.)*

§ VI. DELLA PERMUTA. (L. c. art. 1548 a 1553.)

Permuta de' beni ecclesiastici.

1) 1842, 31 agosto, D. *che prescrive le subaste per le permute de' beni ecclesiastici con partite inscritte.*

Veduto il decreto del primo di dicembre 1833 sulle alienazioni de' beni immobili ecclesiastici, in dove a maniera di regola trovasi tra le altre stabilita la formalità delle subaste, tranne solo per le transazioni e per le permute ;

Considerando che i motivi da' quali è provvedutamente consigliata cotesta eccezione riguardo alle permute possono solo applicarsi a quelle che han luogo tra determinati individuali fondi, e non già alle altre divenute ormai frequenti di fondi ecclesiastici con rendite iscritte sul gran libro del debito consolidato, non concorrendo mica per queste la speciale individualità de' fondi dall' una banda e dall' altra, che renderebbe inefficace la intervenzione de' terzi alle subaste;

Considerando che i contratti pe' quali fondi ecclesiastici con rendite sul gran libro si cambiano, impropriamente permute addimandansi, non essendo in sostanza che contratti di compra-vendita, dapoichè non cambiasi fondo con fondo, ma fondo con prezzo ; ec. ec.

Art. 1. Saranno celebrate le subaste a' termini del sopracitato decreto del 1° dic. 1833 ogni qualvolta vorranno cambiarsi beni ecclesiastici con rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico consolidato nel modo stesso come si celebrano pe' contratti di compra-vendita de' beni medesimi (1).

(1) *Veg.* il decreto del 1° dicembre 1833, e tutti gli altri atti relativi alle alienazioni de' beni della Chiesa nel § V, n.° 12 a 23, p. 1037 *ss.* i quali sono tutti applicabili anche alle permute.

*

§ VII. DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. (L. c. art. 1554 a 1677.)

LOCAZIONE DELLE CASE. (L. c. art. 1559 ss.)

Antichi provvedimenti per evitare le infermità. (L. c. art. 1574 ss.)

1) 1784, 13 maggio, Editto *che vieta ogni ingerenza governativa per la prevenzione della tisi pulmonale, ed ordina solo lo spurgo delle case e de' mobili.* (L. c. art. 1581.)

Si è compiaciuta la Maestà del Re (N. S.) in risulta di quanto gli fu rassegnato da questa deputazione generale fin da' 31 gennaio p. p. di rivocare l' ultimo real editto de' 3 settembre del 1782 intorno al morbo della tisi pulmonale con suo real rescritto indirizzato al Sopraintendente generale della salute del tenor seguente.

Avendo fatto presente al Re quanto da V. S. Illustrissima e dalla deputazione generale della salute con consulta de' 31 del p. p. gennaio si è rassegnato sul riparo da darsi a' gravi disordini, che si era sperimentato di derivare dalla pratica delle cautele prescritte due anni addietro per impedire i progressi della tisi pulmonale; la M. S. in primo luogo ha vedute le ragioni, per cui l'avean proposte i medici della deputazione generale, i quali già inclinavano a moderarle, con vietare l'incendio delle robe degli etici, che finora si è fatto, e permettere lo spurgo delle medesime; ed indi ha osservato il parere dato ultimamente in pieno congresso da altri medici straordinari su di un tal rilevante affare, i quali sulle loro continuate sperienze hanno accertata la deputazione generale con tutta la maggior franchezza, che non sieno punto necessarie le cautele fin qui usate con tutto il rigore, e che affatto non richiamino l'attenzione del governo le più ragionevoli, che ora si volean proporre, bastando di lasciarle alla cura de' cittadini, i quali diretti da'medici assistenti sapranno praticarle, anche più che non possa desiderarsi pel pregiudizio già comune di sì fatto bisogno: ed avendo anche considerato S. M. quanto l'è stato esposto sulle ricerche fatte negli antichi e ne' moderni scrittori dell'arte medica relativamente al supposto contagio del male della tisichezza, e sul non essersi da alcun governo delle più culte nazioni di Europa preso mai verun provvedimento per riparare a tal immaginario contagio, fuori di un editto promulgato in Toscana, il quale benchè fosse più moderato di quello che fu qui fatto in settembre del 1782, pur di recente è stato rivocato; ha indi ponderato la M. S. quanto V. S. Il-

lustrissima colla deputazione generale ha manifestato su questo assunto; e siccome è venuta ad uniformarsi al di lei sentimento, ed a quello della deputazione generale riguardo all'abolizione del mentovato editto intorno alla tisi pulmonale; così potendo una tale negligenza di certe precauzioni esser nociva alla sanità pubblica, come è quella di non trattenersi troppo a lungo cogli etici, e di non servirsi della stanza della loro abitazione e de'loro utensili se non dopo che siansi resi del tutto mondi; vuole perciò e comanda S. M. che in avvenire tutti i medici, tanto della capitale quanto del regno, debbano inculcare a' congiunti degli etici, ch'essi curino di osservare le sopraddette cautele, e che inoltre resti fermo il regolamento di non abitarsi nelle case nuove e non ancora asciugate della calce se non dopo il tempo prescritto (1). Onde io di suo real ordine prevengo tuttociò a V. S. Illustrissima, affinchè colla detta deputazione generale ne disponga in tutte le parti l'adempimento. Palazzo 28 febb. 1784-fir. Gio. Acton. Al signor D. Filippo Mazzocchi.

Inoltre la M. S. dopo di tale real ordine, diede l'altro che segue. - In conseguenza di quanto V. S. Ill. colla deputazione generale della salute ha proposto con rappresentanza de'13 andante, riguardo all'emanazione di un nuovo editto, acciò si sappia in questa capitale e nel regno l'ultima real determinazione relativamente a quello che si è abolito sulla tisi pulmonale; il Re essendosi uniformato al di lei dettame ed a quello dato su questo assunto dalla detta deputazione generale, ha risoluto e vuole che si debba tal nuovo editto emanare, perchè sia a cognizione di ognuno la enunciata real determinazione, e se ne disponga l'adempimento. Palazzo 19 marzo 1784 - fir. Gio. Acton. Al signor D. Filippo Mazzocchi.

Volendo intanto la suddetta deputazione generale, che tale real determinazione venga a notizia di tutti, tanto in questa capitale, quanto nel regno, fa ora pubblicare il presente editto, con cui si rivoca ed abolisce quanto fu ordinato con quello di settembre 1782 intorno alla tisichezza pulmonale, e si stabilisce che da oggi innanzi non si debba osservare, se non quanto si contiene nel real ordine rapportato di sopra de'28 di febbraio del corrente anno 1784. Siccome però col medesimo vien prescritto, che in quanto alle case nuove debba osservarsi l'editto del mese di settembre del 1782, cioè che le dette case non possano abitarsi se non un

(1) Il periodo di prosciugamento delle case nuove o restaurate innanzi di abitarsi era di un anno per la fabbrica, e sei mesi per lo intonaco.

anno dopo terminate di rustico, e sei mesi dopo d'essersi intonacate e fornite di porte e finestre colle lor tinte, sotto pena pecuniaria contro a' padroni delle case corrispondente a tre annate della pigione convenuta, e contro gl' inquilini di sfrattar prontamente dalle case medesime; così la deputazione per essere sicura, quando dovrà permettere di abitarsi le case nuove, di essere già scorso il tempo prefisso, stabilisce col presente editto, che i padroni delle case da fabbricarsi, terminato che avranno un piano delle medesime, ne debbano avvisare il deputato del quartiere, acciocchè dallo stesso si riconosca e registri la giornata, in cui è finito il rustico, e che col nuovo avviso si faccia altrettanto dopo compiuto d' intonaco, perchè poi con certezza si possa dare il permesso di affittarsi nella maniera tenuta per lo passato; e che lo stesso si debba praticare per ogni altro piano delle fabbriche che si anderà terminando, onde a tal modo sien rilevati i padroni dalla spesa dell' accesso de' medici e degl' ingegneri, per provare col loro sentimento di esser le case nuove rese abitabili. Ed in quanto alle case da ripararsi, si potrà praticare la stessa regola, purchè su di esse non nasca qualche dubbio, per cui faccia bisogno di sentire il parere de' periti - fir. Criscuolo. *(Pubblic. a 13 mag. 1784.)*

Sloggiamento dalle case. (L. c. art. 1560, 1582, 1604.)

2) 1829, 29 agosto, R. (M. di G. e G.) *che differisce lo sloggiamento dalle case.* (L. c. art. 1582, 1604.)

Informata S. M. che per consuetudine invalsa in alcuni comuni di cotesta provincia lo sfratto delle case abbia luogo nel giorno 8 del mese di settembre di ciascun anno, la M. S. ha nella sua religione considerato, che nell' indicato giorno si celebra la Nascita della SS. Vergine, festività di doppio precetto, e che tal circostanza mentre chiama più particolarmente i fedeli agli ufizî di pietà, impedisce che si facciano in quel giorno gli atti giudiziarî, che possono occorrere per lo sfratto. E per tal considerazione la M. S. si è degnata ordinare, che tanto nel corrente anno, quanto negli anni successivi, lo sfratto delle case e tutto ciò che possa avervi rapporto sia differito al giorno 9 di settembre di ciascun anno. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re presso i trib. civ. in Terra di Bari e Capitanata a detto dì.)*

3) 1829, 1° novembre, D. *che regola lo sloggiamento delle case.* (L. c. art. 1582 s. 1604.)

Veduto l' articolo 1604 delle *leggi civili*;

Veduto l' articolo 1114 delle *leggi di procedura civile* ;
Vedute le nostre particolari determinazioni de' 31 maggio 1826, de' 21 aprile 1828 (1) e de' 20 agosto di questo anno (2);
Considerando che lo sloggiamento delle case appigionate, allorchè ricade in giorno festivo, distoglie i fedeli dagli uffizî di pietà cui sono più particolarmente chiamati ad adempire in tali giorni, e che occorrendo in tal circostanza atti giudiziarî, non possono questi farsi in giorno di doppio precetto; ec. ec.
Art. 1. Semprechè il giorno destinato dalle consuetudini locali ne' nostri reali dominî per lo sloggiamento delle case appigionate ricaderà in giorno di festa di doppio precetto, lo sloggiamento s' intenderà di pieno diritto differito ed eseguito nel giorno di lavoro immediatamente seguente. *(Pub. a' 28 novembre 1829.)*

4) 1844, 18 luglio, D. *che fissa al 10 di agosto lo sloggiamento delle case che per consuetudine si fa nel 14 o 15 del mese stesso.* (L. c. art. 1582 *s.* 1604 - L. p. c. 1114.)
Veduti gli articoli 1604 delle *leggi civili*, e 1114 delle *leggi di procedura civile* ;
Veduto il decreto del primo di novembre 1829 ;
Informato che per consuetudine di alcuni paesi del regno lo sloggiamento dalle case ricade nel dì 14 o nel dì 15 del mese di agosto, giorni sagri in cui i fedeli sono più specialmente chiamati all'adempimento degli ufizî di pietà; ec.
Art. 1. Quando il giorno destinato dalle consuetudini locali ne' nostri reali dominî per lo sloggiamento dalle case ricaderà nel dì 14 o nel dì 15 di agosto, lo sloggiamento medesimo avrà luogo nel giorno dieci dello stesso mese, salva sempre l' esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente decr. del 1° nov. 1829. *(Pubblic. a' 31 lug. 1844.)*

LOCAZIONE DI OPERA (*APPALTI*). (L. c. art. 1633 *ss.*)

Appalti per l' amministrazione pubblica.

5) 1830, 27 giugno, D. *che regola i contratti di appalto per le pubbliche amministrazioni.* (L. c. art. 1633 *ss.*)
I moltiplici inconvenienti che si sono esperimentati in dan-

(1) Le determinazioni che qui si citano sono provvedimenti relativi allo sfratto delle case in Napoli negli anni 1826 e 1828 che sono ora assorbiti da' successivi decreti del 1829 e del 1844 qui appresso riportati, per lo che si omettono.
(2) *Veg.* la determinazione del 29 agosto 1829, n.° 2, p. 1050.

no del real servizio per la poca esattezza, con cui alcuni fornitori hanno adempito alla somministrazione de' generi coi medesimi contrattati, esigendo che sia adottata una misura energica per ovviarli in avvenire ; ec. ec.

Art. 1. Da ora innanzi ne' diversi contratti che verranno stipulati per appalto di oggetti di forniture, qualunque esse siano, dovrà per patto espresso convenirsi che per ogni mancanza degli appaltatori l' amministrazione o dipendenza, il di cui interesse l' appalto riguarda, possa procedere economicamente, senza alcuna formalità giudiziaria, allo appalto o allo acquisto in economia degli oggetti non forniti, come meglio le riesca ; il tutto a carico dello inadempiente, e ciò dietro una semplice protesta a nome del capo della dipendenza, intimata soltanto al domicilio del fornitore costituito nel contratto per organo di un pubblico notaio.

2. Per maggior accerto di tale misura, resta definitivamente stabilito che il patto suddetto ne' suespressi precisi termini intender si debba di diritto compreso in ogni contrattazione di simil natura, ed aver debba la sua piena esecuzione ed osservanza, anche quando non sia espresso nella scrittura del contratto.

6) 1820, 26 febbraio, D. *che dà talune norme per gli appalti della pubblica amministrazione.*

Art. 1. Le istruzioni contenute ne' seguenti articoli relativi al servizio de' ponti e strade, che sono in vigore ne' nostri dominî di qua del Faro, saranno provvisoriamente in osservanza ne' nostri dominî oltre il Faro sino alla pubblicazione de' regolamenti generali sulla stessa materia.

2. Ogni appaltatore che all' epoca fissata nel contratto di appalto non avrà approvvigionata e deposta sulla strada la quantità convenuta di materiali, sarà tenuto ad un' ammenda pagabile a profitto dello Stato del terzo del valore de' materiali che avrebbero dovuto trovarsi ammanniti : e ciò indipendentemente dal rimpiazzo a spese dell' appaltatore di tutti i materiali non forniti.

L' Intendente nel Consiglio d' intendenza e sul rapporto dell' ingegnere del dipartimento pronunzierà, se vi ha luogo, contro gli appaltatori una tale ammenda.

3. Qualsivoglia mancanza di adempimento agli obblighi stipulati da un appaltatore debitamente provata, potrà portare la rescissione del contratto. Sarà in oltre eseguito dall' amministrazione a spese dell' appaltatore tutto ciò che egli era tenuto di fare.

4. La rescissione de' contratti sarà pronunziata dall' In-

tendente ed approvata dal nostro Ministro degli affari interni sull' avviso del nostro direttor generale di ponti e strade.

Tutte le doglianze e richiami contro le rescissioni de' contratti saranno indirizzati al nostro direttor generale di ponti e strade, per esservi pronunziato sul suo avviso dal nominato Ministro.

5. In ogni caso in cui un appaltatore di lavori di mantenimento non avrà eseguito le riparazioni alle quali era tenuto, gl' ingegneri ordinari sul rapporto de' sotto-ingegneri dimanderanno l' autorizzazione di farle eseguire a spese degli appaltatori. Fra 'l corso di tre giorni sarà su questa domanda deliberato da' sottintendenti, i quali renderanno conto agl' Intendenti delle loro decisioni.

6. Allorchè vi sarà luogo a provocare la rescissione di un contratto di appalto, l' ingegnere del dipartimento ne farà la domanda all' Intendente con un rapporto dettagliato al quale unirà tutti i documenti necessarî, per poter essere pronunziata la rescissione a' termini dell' articolo 4.

7) 1824, 29 giugno, Estratto *degli articoli della ordinanza amministrativa militare, relativi a' contratti di appalti ed affitti di conto del ramo di guerra.*

TIT. IV. DE' CONTRATTI.

CAP. I. *Disposizioni preliminari.*

Art. 40. Ordinariamente i contratti per l' acquisto o la vendita de' generi, per gli affitti de' locali e de' diversi cespiti dipendenti dall' orfanotrofio militare, e per le diverse forniture della nostra armata si faranno per via di pubblici incanti colle leggi delle subaste.

Il Ministro della guerra potrà dispensare nelle occorrenze dalla formalità dell' asta soltanto que' contratti che non oltrepassino la somma di ducati cinquecento.

41. Detto Ministro, quando l' utile dell' erario e l' urgenza del servizio lo esigono, potrà volta per volta far eseguire i contratti, dispensandoli dalla formalità delle subaste, o facendoli celebrare per via di asta economica, o sottoponendoli ad una sola accensione di candela.

In tali casi però non dovrà dissentirne il Ministro delle finanze; ed ove ne dissentirà, si domanderanno le nostre sovrane risoluzioni.

42. I contratti militari, in qualunque modo si facciano, potranno essere o generali o parziali, secondo la convenienza del servizio e secondo i bisogni e le circostanze.

Sono *contratti generali* quelli che si fanno con un solo

appaltatore, e provvedono ad un dato servizio nella estensione di tutto il regno.

Sono *contratti parziali* quelli che si fanno pe' bisogni o di un sol luogo, o di un solo stabilimento, o di una data porzione di truppa.

Il Ministro della guerra determinerà i casi in cui si debbano celebrare i contratti generali, e quelli pe' parziali, dandone le facoltà alle rispettive Giunte per un tempo determinato, o volta per volta, come meglio converrà al servizio ed all' erario.

43. I direttori generali dell' artiglieria e del genio e gli altri capi degli stabilimenti militari, non escluso l'orfanotrofio militare, dovranno con anticipazione rapportare al Ministro della guerra gli oggetti ed i luoghi pe' quali si dovranno fare i contratti, additandone la durata, l' epoche delle consegne, e le rimanenti condizioni; ed il Ministro stesso darà gli ordini di risulta.

Per la celebrazione de' contratti relativi all' artiglieria, al genio, o agli altri stabilimenti militari, ove nelle Giunte che debbono celebrarli non si trovi addetto un uffiziale della rispettiva arma, i direttori generali dell' artiglieria e del genio, o i capi degli stabilimenti militari proporranno al Ministro della guerra l'uffiziale della propria arma da destinarsi per intervenire alle licitazioni, e per somministrare le notizie e gli schiarimenti opportuni.

44. Per gli appalti del genio sarà dovere essenziale del direttor generale dell' arma il far conoscere nelle occorrenze al Ministro della guerra que' partitari che avendo dato pruova di conoscenza estesa nelle costruzioni, e di probità, meritano de' riguardi particolari nelle offerte.

45. Pe' lavori del genio si faranno da tre anni in tre anni le tariffe di analisi a tenore de' prezzi correnti di commercio.

Queste tariffe discusse pria dal Consiglio di fortificazione, ed approvate poscia dal Ministro della guerra, si daranno alle stampe e si renderanno ostensibili a tutti gli offerenti per mezzo delle rispettive Giunte de' contratti, onde servir di base alle concorrenze.

46. Occorrendo per lo acquisto di un genere bisognevole alle opere del genio di farsi un contratto di urgenza, il rispettivo Consiglio amministrativo della direzione potrà stabilirne il corrispondente contratto per attenderne in seguito per mezzo del direttor generale l' approvazione del Ministro della guerra.

Se però esso Ministro non giudicherà di autorizzare il contratto di urgenza, resterà tale contratto approvato so-

lamente per quella porzione di generi che si saranno immessi per accorrere alla urgenza.

47. Essendo la posizione dello stabilimento della Mongiana diversa da quella degli altri stabilimenti, e di più limitato il numero de' partitari, e la condizione de' generi da acquistarsi di poca considerazione, ed all' incontro urgente l' acquisto di essi, il Ministro della guerra è autorizzato a permettere che si acquistino per via di cottimi, da essere poi da lui approvati, que' tali generi soltanto che non si possono acquistare altrimenti, volendo Noi che per lo accerto de' reali interessi e per l' unità del servizio gli acquisti di tutti gli oggetti del materiale di artiglieria si facciano per quanto è possibile per mezzo delle rispettive Giunte di contratti.

CAP. II. *Delle Giunte de' contratti militari.*

48. I contratti generali per tutto il regno, e quelli parziali pe' bisogni del governo militare di Napoli, e pe' cespiti dell' orfanotrofio militare compresi nella estensione del detto governo, si faranno da una Giunta composta

Dall' Intendente generale	*Presidente.*
Dallo scrivano di razione	*Membri.*
Da tre ordinatori dell' armata	
E dal procurator generale, o da uno degli avvocati generali della G. Corte de' conti.	*Fiscale.*

Questa Giunta s' intenderà completa quando nelle sue sedute interverranno o tutti e cinque, o almeno quattro dei suoi componenti, compreso il presidente. Tre soli membri non formano la Giunta, nè potranno deliberare.

L' intervento del fiscale sarà indispensabile nelle aggiudicazioni definitive e ne' casi contenziosi ove abbisogni un parere legale. Questo magistrato però, attese le altre sue incumbenze, potrà esser dispensato dall' intervenire alle sedute per gli atti preparatori e pe' casi di poca importanza, pei quali il presidente della Giunta potrà dare questa dispensa.

Gli ordinatori sono tutti membri naturali di questa Giunta generale de' contratti, ed anno per anno il Ministro della guerra li destinerà per giro.

L' Intendente generale dell' esercito nel caso di assenza o di mancanza di qualche ordinatore membro della Giunta, potrà farlo temporaneamente supplire dal commessario più antico esistente nella capitale.

La Giunta generale de' contratti militari costituisce una dipendenza immediata sottoposta al Ministro della guerra.

Per lo disimpegno della sua scrittura le apparterranno degl' impiegati ed un segretario: costui s' incaricherà della

compilazione degli atti e della corrispondenza relativa, ma non avrà verun voto presso la Giunta.

49. Pe' contratti parziali pe' bisogni locali delle rispettive provincie o valli minori, escluso il governo di Napoli, pei contratti de' cespiti appartenenti all' orfanotrofio militare, e per quelli di una data porzione di truppa dimorante fuori Napoli, si stabiliranno i seguenti consessi.

Per le valli minori di Palermo e di Messina.

Il viceintendente militare .... *Presidente.*

Il sostituto dello scrivano di razione. .... | *Membri.*
Il primo maggiore della piazza. .... | *Membri.*
Il tenente-colonnello o capitano più antico dell' artiglieria o genio. .... | *Membri.*
Il commessario di guerra. .... | *Membri.*

Un consigliere dell' Intendenza civile. .... *Fiscale.*

Per la provincia di Terra di lavoro, escluso il governo militare di Gaeta.

Il governatore di Capua .... *Presidente.*

Il tenente di Re, o il maggiore di piazza da nominarsi dal presidente. .... | *Membri.*
L' uffiziale più graduato di artiglieria o del genio residente in Capua. .... | *Membri.*
Un uffiziale più elevato in rango della truppa di guarnigione. .... | *Membri.*
Il commessario di guerra. .... | *Membri.*

Un consigliere dell' Intendenza civile .... *Fiscale.*

Pel governo militare di Gaeta.

Il governatore di Gaeta. .... *Presidente.*

Il tenente di Re, o il maggiore di piazza da nominarsi dal governatore. .... | *Membri.*
L' uffiziale di artiglieria o del genio di residenza più elevato in grado. .... | *Membri.*
L' uffiziale superiore più elevato in rango della truppa di guarnigione. .... | *Membri.*
Il commessario di guerra. .... | *Membri.*

Il sottintendente civile. .... *Fiscale.*

Per le altre provincie o valli minori.

Il comandante della provincia. .... *Presidente.*

Il segretario generale o un consigliere dell' Intendenza civile da nominarsi dall' Intendente civile . . | *Membri.*
Due uffiziali di residenza fissa o di guarnigione, di qualunque arma essi sieno, da nominarsi dal presidente. .... | *Membri.*
Il commessario di guerra. .... | *Membri.*

Un consigliere dell' Intendenza civile. .... *Fiscale.*

Il segretario di ciascuna delle Giunte parziali sarà un uffiziale o un impiegato qualunque, a scelta del presidente.

50. Le Giunte de' contratti militari saranno benanche incaricate della vendita de' generi di pertinenza della guerra, che a tenore dell' ordine del Ministro si dovranno vendere.

51. Le quistioni che possono riguardare i contratti militari, saranno della competenza del contenzioso amministrativo, a' termini della legge che fissa il confine tra 'l contenzioso amministrativo ed il giudiziario: tali contratti saranno considerati come fatti dal nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina, e perciò giudicabili rispettivamente dalle gran Corti de' conti di Napoli e di Palermo.

CAP. III. *Degli appalti per asta pubblica.*

52. Le condizioni secondo le quali gli appalti per asta pubblica dovranno effettuarsi, saranno determinate dalle rispettive Giunte a seconda delle istruzioni che avranno ricevute. Negli appalti le condizioni saranno stabilite quattro mesi prima del loro termine.

53. L' asta pubblica avrà luogo innanzi alle rispettive Giunte o ad uno de' loro membri all' uopo destinato coll' assistenza del segretario, che ne sottoscriveranno gli atti, e sarà preceduta da manifesti da pubblicarsi nel giornale delle Due Sicilie, e da affiggersi coll' intervallo almeno di tre giorni l' uno dall' altro, ed uno in giorno di domenica, nei luoghi consueti del comune, ed in ogni altro che verrà dalle Giunte stabilito. La subasta non comincerà che scorsi gli otto giorni dalla pubblicazione del primo manifesto, e l' appalto rimarrà provvisoriamente aggiudicato al primo offerente.

54. Cinque giorni dopo la prima, pubblicati altri manifesti a norma dell' articolo precedente, si farà la seconda subasta, in seguito della quale l' appalto rimarrà diffinitivamente aggiudicato al maggior offerente, e non essendovi sovraimposta alla prima aggiudicazione, questa diverrà definitiva.

55. Negli appalti sia ad aumento, sia a ribasso, saranno ammessi gli additamenti di decima e di sesta calcolati sull' ammontare del prezzo dell' ultima aggiudicazione, e dovranno prodursi nell' uffizio in cui la subasta avrà luogo, il primo tra cinque giorni, ed il secondo tra lo stesso periodo di tempo dopo l' aggiudicazione diffinitiva.

Intervenendo l' additamento di decima, il termine di cinque giorni per la sesta comincerà a decorrere dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado de' suddetti additamenti non si faran-

no che dopo tre giorni almeno dalla pubblicazione de' manifesti, in conformità dell' articolo 53.

56. Nella licitazione non saranno ammesse sovraimposte tra' concorrenti se minori di carlini cinque per gli appalti sino a ducati dugento; di carlini dieci da dugento fino a quattrocento; di carlini venti da quattrocento fino ad ottocento; e di ducati quattro per ogni altro appalto.

57. Alle offerte dovranno sempre unirsi le debite cauzioni per la somma che verrà indicata nel primo manifesto, sia in iscrizione sul gran libro, sia in beni fondi, secondo che nel manifesto medesimo sarà dinotato.

Provvisoriamente si ammetterà pure quella d' un viglietto di un pubblico ed accreditato negoziante, per convertirsi in una delle due precedenti, a' termini del manifesto, nei tre giorni dopo che l' appalto sarà definitivamente aggiudicato alla persona garantita.

58. L' aggiudicazione degli appalti è compiuta di pieno dritto per effetto dell' ultima licitazione, purchè tra le condizioni de' medesimi non siavi quella dell' approvazione del Ministro della guerra.

8) 1828, 3 marzo, D. *che determina il funzionario che dee presiedere alle subaste per gli appalti ed altri contratti pel servizio dell' esercito.*

Convinti dalla esperienza che le forme pe' contratti militari, giusta le prescrizioni nel titolo IV dell' ordinanza amministrativa in vigore, ritardano la soddisfazione de' bisogni a tempo opportuno; e volendo conservare i soli esperimenti essenziali compendiandone gl' interstizî assolutamente necessarî; ec. ec.

Art. 1. L' asta pubblica avrà luogo innanzi alle rispettive Giunte, o ad uno de' loro membri all' uopo deputato, coll' assistenza del segretario che con quelli ne sottoscriverà gli atti; e sarà preceduta da due manifesti, l' uno da pubblicarsi nel giornale delle Due Sicilie, e l' un altro da affiggersi dopo tre giorni dalla pubblicazione del primo innanzi all' uscio della casa comunale, ed in ogni altro luogo che le Giunte stimeranno opportuno.

La subasta non si celebrerà che cinque giorni dopo la pubblicazione del primo manifesto, e l' appalto rimarrà diffinitivamente aggiudicato al maggior offerente.

2. Negli appalti, sia d' aumento, sia a ribasso, sarà ammesso l' additamento di decima, e quello altresì di sesta, quante volte di questo ultimo siasi fatto motto nella offerta, o nelle postille, e fosse stato ne' manifesti indicato.

Siffatti additamenti saranno calcolati sull' ammontare del prezzo dell' aggiudicazione, e dovranno prodursi nell' uffizio in cui sarà seguìta la subasta, il primo tra cinque giorni dall' aggiudicazione diffinitiva, ed il secondo, se avrà luogo, tra lo stesso periodo di tempo indi all'aggiudicazione in grado di decima ; ed ove decima non sia prodotta, il termine di cinque giorni per la sesta comincerà a decorrere dal dì in cui sarà terminato quello fissato per la decima.

Questi termini potranno essere allungati o abbreviati soltanto quando o nell' offerta accettata siasi diversamente stabilito, o ne' manifesti pubblicati siasi differentemente disposto.

In tutti i casi le subaste in grado de' suddetti additamenti non si faranno che dopo tre giorni almeno dalla pubblicazione de' manifesti, in conformità dell' articolo primo.

3. Tutte le altre disposizioni contenute nel tit. IV dell'ordinanza menzionata, le quali non sono state da Noi derogate o modificate, rimangono nel loro pieno ed intero vigore.

Regole speciali per gli affitti de' beni comunali.

9) 1816, 12 dicembre, Estratto *degli articoli della legge organica sull' amministrazione civile relativi all'amministrazione de' beni comunali.* (L. c. art. 1558.)

179. Le rendite che si ritraggono da affrancazione di censi, o da restituzione di capitali, saranno impiegate di nuovo a capitale redditizio tra lo spazio di sei mesi al più tardi, a cura e diligenza del sindaco, preferendosi a parità di condizioni l'impiego sul gran libro del debito pubblico. Qualora l' impiego non sia effettuato tra questo termine, ed il sindaco non giustifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni mezzo per farlo, esso sarà dichiarato responsabile del danno che siane avvenuto al comune dopo il termine suddetto.

Cap. II. *Rendite fondiarie e demaniali, censi, canoni, e prestazioni.*

180. I fondi patrimoniali saranno conceduti in affitto. Gli affitti si faranno sempre in contanti.

Laddove per la qualità de' fondi, o per gli usi locali, gli affitti non potessero farsi altrimenti che in generi, se ne affitterà la riscossione in contanti.

181. I fondi urbani saranno censiti, a meno che non vi si opponga il bisogno, o l' utile riconosciuto del comune.

Saranno similmente censiti i fondi rustici quando la loro picciolezza, o la loro sterilità avesse da lungo tempo provato, che essi non possano in verun modo affittarsi.

182. I demani comunali saranno divisi ed assegnati in li-

*

bera proprietà a' cittadini, mediante la prestazione di un annuo canone a favore del comune, secondo gli stabilimenti adottati.

183. Il canone enunciato nell' articolo precedente sarà fissato o commutato in contanti, pagabile due mesi dopo la raccolta de' generi che produce il fondo gravato.

Per que' canoni che non potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà affittata l'esazione in massa ed in contanti.

184. Gli alberi solitarî che si trovano sparsi sulle terre coloniche, saranno censiti a' rispettivi coloni.

185. Le quote demaniali abbandonate da' partecipanti a cui sono state assegnate, ritornano al demanio comunale.

S'intendono abbandonate le quote demaniali, qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi, o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio, dalla data del possesso.

186. Le operazioni della divisione de' demanî sono delegate agl' Intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d' Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell' interno.

Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d' Intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione de' demanî, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

187. Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra' cittadini, e nelle quali si sieno violati a grave danno de' poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817.

Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta, e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato a' poveri per la mancanza di altri demanî divisibili, l' Intendente rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell' articolo precedente.

Per le operazioni che si trovano già rettificate in seguito di precedenti richiami, è vietato ogni ulteriore esame.

Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun richiamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietarî delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han partecipato ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di richiamo e di rettifica.

188. Le terre demaniali addette all' uso civico di pascolo, dovranno essere sempre riservate a quest' uso, a cui non potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell' erba.

Su queste terre compete al comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria

imposta sulle terre medesime, colle modificazioni prescritte ne' seguenti articoli.

189. L'uso civico menzionato nell'articolo precedente si esercita da' cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuarî di Puglia già detti *Locati*. Essi possono parteciparvi ne' comuni a cui appartengono, per quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino.

190. I comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all' uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregarî, sino al numero di dieci piccoli ed uno grande.

Quelli che mancano di tali rendite nello stabilire il dritto di fida non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d' industria maggiore.

191. L'uso de' boschi comunali per fuoco o altri bisogni essenziali, non può essere sottoposto a fida o prestazione: può esserlo soltanto l'uso per l'industria commerciale. Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del comune, senza che possa mai ripartirsene l'equivalente tra' cittadini che vi esercitano usi essenziali.

192. I prodotti fruttiferi de' boschi sono venduti a beneficio del comune proprietario, escluso il caso in cui i cittadini poveri vi esercitino il dritto antico di raccoglierseli.

208. Le privative volontarie e temporanee debbono essere date in appalto all' asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quando le circostanze di un comune esigano che sia per più tempo, l' appalto non potrà eccedere un triennio.

230. Ogni cespite di rendita comunale debbe essere affittato a cura e diligenza del sindaco. L' affitto non può conchiudersene altrimenti che col mezzo dell' asta pubblica.

Quando circostanze straordinarie esigessero la dispensa di questa forma, o l' abbreviazione de' suoi termini, il Ministro dell' interno può accordarla sull' avviso motivato del Consiglio d' Intendenza.

231. La durata degli affitti delle rendite comunali non può oltrepassare i periodi quì appresso determinati; salvo le disposizioni dell' articolo 208.

Pe' dazî di consumo, anni due.

Pe' proventi giurisdizionali, anni quattro.

Per le terre addette al solo pascolo, anni tre.

Pe' terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, anni sei.

Per gli edifizi urbani, e per le macchine di ogni specie, anni otto.

Pe' boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessarî alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1ª 2ª, 3ª ec. ec. ed in ogni anno non potrà incidersi che quella sola che viene indicata dal numero d' ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto.

232. L'anno dell'affitto delle rendite comunali comincerà al 1° di gennaio, per quanto la natura delle rendite e gli usi locali non si oppongano a questa disposizione.

233. Quattro mesi prima del termine di ogni affitto, il sindaco convoca il decurionato, e con esso delibera sulle condizioni colle quali l' affitto debba rinnovarsi.

Queste condizioni sono definitivamente fissate dall' Intendente sull' avviso del sottintendente e del Consiglio d' Intendenza.

234. L' asta pubblica per gli affitti delle rendite comunali sarà tenuta ne' termini prescritti co' seguenti articoli, sulle condizioni fissate in conformità dell'articolo precedente dal sindaco nella cancelleria comunale, assistito dal primo eletto e dal cancelliere, i quali ne sottoscriveranno gli atti.

235. La subasta sarà preceduta da due manifesti, da pubblicarsi ed affiggersi coll'intervallo di tre giorni almeno l'uno dall' altro, ed uno in giorno di domenica, ne' luoghi consueti del comune, ed in ogni altro che l' Intendente giudicherà convenevole d' indicare nell' atto di approvazione delle condizioni. La subasta non potrà cominciarsi prima di otto giorni dalla pubblicazione del primo manifesto. Nella prima subasta l' affitto vi rimarrà aggiudicato provvisoriamente al maggiore offerente.

236. Sarà tenuta una seconda subasta cinque giorni dopo la prima, in seguito di un altro manifesto pubblicato a norma dell' articolo precedente, e vi avrà luogo l' aggiudicazione definitiva al maggiore offerente. Non presentandosi sovraimposta in questa subasta, diviene definitiva l' aggiudicazione fatta nella prima.

237. Sono ammessi negli affitti comunali gli additamen ti di decima e di sesta, calcolati sulla rendita di ciascun anno.

Essi possono esser prodotti nell' uffizio in cui la subasta si è tenuta, il primo tra cinque giorni, il secondo tra cinque altri successivi dopo l'aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l'additamento di decima, il termine di cinque giorni per la sesta si calcola dall'aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado de' suddetti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno da un manifesto pubblicato in conformità dell' art. 235.

238. Nella licitazione non si ammettono sovraimposte tra i concorrenti, quando sono minori di cinque carlini per gli affitti da ducati 100 in sotto; di dieci carlini per quelli fino a 200; di venti carlini per quelli fino a 400; di trenta carlini per quelli fino a 600; e di cinque ducati per ogni altro affitto maggiore.

239. L'aggiudicazione degli affitti comunali è compiuta di pieno dritto per effetto dell'ultima licitazione, senza che vi bisogni altra approvazione superiore.

Nulladimeno l'Intendente può in alcuni casi, quando creda che il bene dell'amministrazione lo esiga, dichiarare tra le condizioni della subasta, che l'aggiudicazione non s' intenda definitiva, se non dopo la sua approvazione.

240. L'Intendente può, ove il bisogno o l'utile dell'amministrazione lo esiga, presedere di persona alle subaste, o delegare la presidenza ad altra autorità sua subordinata, o pure farle celebrare in un comune diverso da quello a cui appartengono le rendite da affittarsi.

241. Le disposizioni contenute nel presente capo, in ordine alla forma delle licitazioni per gli affitti, sono comuni ad ogni licitazione per appalto o vendita comunale, salvo il disposto nell' art. 299.

242. La riscossione delle rendite comunali si fa regolarmente alle rispettive scadenze, a cura e diligenza del cassiere, sotto la vigilanza immediata del sindaco, ed a norma dello stato discusso.

In caso di ritardo, i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal cassiere, e vidimata dal sindaco.

243. Le coazioni spedite in conformità dell' articolo precedente, sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n'è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere o da un servente del comune a ciò autorizzato dal sindaco.

L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente, per lo giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pegnoramento.

244. L' esazione delle multe appartenenti a' comuni si fa dal cassiere col mezzo di una coazione, nella quale si enuncia la sentenza che ha inflitta la multa.

245. Il cassiere terrà sotto la vigilanza immediata del sindaco un registro, sul quale inscriverà con progressione numerica ogni multa dovuta; ed a fronte di ciascuna, le somme riscosse.

Il cassiere darà ricevuta, col visto del sindaco, di ogni somma esatta per conto di multe. Il tutto sotto pena di concussione.

246. I giudici di pace ed i procuratori regî spediranno alla fine di ogni mese l' avviso delle multe pronunziate nei rispettivi tribunali al sindaco del comune a cui esse appartengono, perchè ne sia presa ragione sul registro prescritto all' articolo precedente.

I sindaci, i giudici di pace ed i procuratori regî rimetteranno alla fine di ogni semestre all'Intendente della provincia uno stato delle multe comunali, applicate nelle rispettive giurisdizioni. L' Intendente se ne servirà di controllo per la verifica de' registri e de' conti de' cassieri.

247. Il cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni, e non usi a tal riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato responsabile dal Consiglio d' Intendenza, ed obbligato a portarsi per esatte a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurato l' esazione.

La stessa responsabilità può estendersi al sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.

248. I pagamenti sulle rendite comunali si fanno, a norma dello stato discusso, dal cassiere, per effetto di mandati del sindaco.

Ogni mandato dee indicare l'articolo dello stato discusso, in cui la spesa è autorizzata, o dee contenere copia dell' autorizzazione superiore, qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.

249. Ogni inversione di fondi assegnati a ciascun articolo di spesa sullo stato discusso è vietata, sotto la responsabilità del cassiere e del sindaco.

Qualora urgenze straordinarie esigessero una inversione, essa dovrà essere deliberata in decurionato, discussa dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza, ed autorizzata da Noi per que' comuni il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, o dal Ministro dell' interno per gli altri comuni.

250. Ogni pagamento fatto dal cassiere in contravvenzione delle disposizioni dello stato discusso, gli verrà significato

ne' suoi conti, salvo soltanto il suo regresso contro il sindaco che l' ha ordinato.

251. Le spese per le opere pubbliche comunali sono invigilate dal sindaco. L' Intendente, sull' avviso del decurionato, determina se esse debbano farsi per appalto o per economia. L' Intendente può formare, anche sull' avviso del decurionato, una deputazione per dirigerle, ed invigilare col sindaco alla loro esecuzione.

Regole particolari per gli affitti de' beni del demanio.

10) 1819, 18 ottobre, Estratto *degli articoli del decreto che stabilisce i metodi per gli affitti de' beni del demanio pubblico.* (L. c. art. 1558.)

Cap. II. – *Modo di amministrazione.*

Art. 15. I beni demaniali saranno affittati per lo meno sei mesi prima che spirino gli affitti correnti, colle formalità prescritte negli articoli 30 a 43, 48 e 49 della legge organica dell' amministrazione generale del pubblico demanio di questa stessa data (1), e secondo il quaderno generale delle

(1) Ecco il tenore degli articoli citati.

30. Se il valore del taglio non eccederà la somma di ducati dugento, gl' incanti avranno luogo innanzi al sindaco del comune ove sono situati i boschi, o del sindaco di altro comune in cui l' amministrazione voglia che si esperimentino gl' incanti; per lo che il direttore generale si concerterà coll' Intendente.

Al di là di dugento ducati sino a mille cinquecento, gl' incanti si faranno innanzi al sottintendente del distretto; per somma maggiore, innanzi all' Intendente della provincia o della valle.

31. Quante volte ne' giorni stabiliti non si presentassero obblatori, o le offerte non fossero soddisfacenti, gl' incanti saranno rimessi ad altro giorno.

32. Gl' Intendenti, sottintendenti e sindaci in caso d' impedimento saranno rappresentati dal funzionario che la legge chiama a rimpiazzarli.

Gl' ispettori, quando le vendite si faranno innanzi agl' Intendenti, dovranno assistervi personalmente; tranne il caso di malattia o di assenza, in cui saranno rimpiazzati da altro agente dell' amministrazione. Quando le vendite si faranno innanzi a' sottintendenti o a' sindaci, gl' ispettori potranno delegare il guardia-generale.

33. I manifesti saranno affissi ne' comuni designati dall' Intendente, almeno sei giorni prima se l' incanto si farà innanzi al sindaco; dieci se innanzi al sottintendente; e venti se innanzi all' Intendente.

34. I sindaci cui saranno diretti i manifesti, ne parteciperanno il ricapito; e quindi si faranno pubblicare ed affiggere, rilasciandone il corrispondente certificato all' agente dell' amministrazione.

35. Prima di procedersi all' incanto, i certificati saranno *vistati* dall' autorità che vi dovrà presedere: di che si farà menzione nel processo verbale di aggiudicazione.

36. Il quaderno delle condizioni generali e particolari sarà depositato

condizioni che il direttor generale de' nostri domini al di qua del Faro sottoporrà all' approvazione del nostro Ministro delle finanze.

16. Gli affitti si promuoveranno con manifesti ne' capoluoghi delle provincie o valli, in quelli de' distretti e nei comuni ove i beni sono siti, o in altri comuni che l' Intendente, di accordo coll' ispettore, giudicherà opportuni.

17. Gl' ispettori saranno nell' obbligo di rimettere alla direzione generale, preventivamente alla pubblicazione dei manifesti, il notamento de' beni de' quali dovrà procurarsi

presso l' autorità che dovrà presedere agl' incanti, e prima che segua la pubblicazione de' manifesti, affinchè tutti possano con facilità e senza spesa saperne il contenuto.

37. Gl' incanti saranno aperti colla lettura del quaderno delle condizioni.

38. Saranno fatti due incanti, uno preparatorio, l' altro diffinitivo, fra l' intervallo non minore di un mese; salvi i casi di urgenza, ne' quali si potranno fare fra l' intervallo di ventiquattr' ore.

L' additamento sarà prodotto a norma delle *leggi della procedura ne' giudizî civili.*

39. Estinta la candela, sia per aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, sia in grado di additamento, se ne distenderà processo verbale firmato immediatamente da' funzionarî intervenuti all' aggiudicazione e dagli aggiudicatarî; e sarà depositato nella cancelleria dell' autorità che ha preseduto agl' incanti.

40. Il processo verbale di aggiudicazione sarà reputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta e parata esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaio.

41. L' aggiudicatario sarà tenuto di dare cauzione di persona possedente domiciliata nella provincia, o in beni fondi a lui appartenenti. La cauzione sarà discussa ed approvata dall' agente dell' amministrazione e dall' autorità che presiede all' incanto, e quando questa sarà il sindaco, anche dal sottintendente.

42. Gli aggiudicatarî per l' adempimento del contratto saranno soggetti all' arresto personale quando si è convenuto.

43. Tutte le spese di aggiudicazione saranno a carico dell' aggiudicatario.

47. Gli affitti o le vendite di erbaggi, ghiande, resine, faggiuole ed altri prodotti silvani, si faranno colle formalità e condizioni prescritte negli articoli 30 a 43, ed a norma del quaderno generale delle condizioni che il direttore generale avrà sottoposto all' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze.

L' aggiudicatario non sarà obbligato di pagare l' otto per cento.

48. Fra le condizioni dell' aggiudicazione dovrà apporsi espressamente quella che nel corso di sei mesi dopo l'ultima aggiudicazione, l'amministrazione potrà impugnare l' affitto per causa di lesione, quando conosca che la mercede convenuta sia per lo meno di sette duodecimi minore della rendita effettiva, e l' aggiudicatario non acconsenta volontariamente a pagarne la differenza.

49. Nel caso che il tribunale all' epoca in cui dee cominciare il fitto, non avrà pronunziato sulla lesione, l' aggiudicatario sarà messo in possesso, soggettandosi a quanto sarà deciso dal magistrato.

la nuova conduzione, indicando i comuni ne' quali dovrà farsi la pubblicazione de' manifesti anzidetti.

18. L'incanto si aprirà sull'imponibile fondiario e sull'estaglio dell'ultimo affitto; ed in mancanza di affitto, sulla coacervazione del prodotto dell'ultimo biennio.

Non potrà aprirsi per somma minore senza precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione.

19. Il solo Ministro delle finanze ne' nostri domini al di quà del Faro, ed in quelli al di là il Ministero residente presso del nostro Luogotenente generale potranno, sul rapporto ragionato del direttore generale, dispensare dagl' incanti.

20. È vietato di affittarsi in uno stesso contratto più di un corpo, senza la deliberazione ragionata del Consiglio di amministrazione.

21. Colle stesse formalità d'incanto, previa perizia, quando sia necessaria, si procederà alla vendita de' prodotti dei beni, de' mobili e de' semoventi appartenenti all'amministrazione del pubblico demanio, innanzi agl' Intendenti, ai sottintendenti o a' sindaci, secondo che gli oggetti da vendersi esistono ne' capoluoghi delle provincie, de' distretti, o ne' comuni. Le derrate si esporranno all' incanto sul prezzo delle *mercuriali*.

22. Quando riuscissero inefficaci gli espedienti per l'affitto de' beni, si terranno in amministrazione, a qual effetto sarà special cura degl' ispettori di proporre al più presto possibile alla direzion generale un piano di queste eventuali amministrazioni.

CAP. III. - *Spese*. - 23. Occorrendo di coltivare i fondi rustici inaffittati, di riparare fondi urbani e fabbriche comprese ne' fondi rustici, o di costruirne de' nuovi, gli agenti dell' amministrazione ne faranno fare legale perizia.

24. Allorchè la somma fissata nella perizia non eccederà i ducati venti, i lavori si eseguiranno previa l' approvazione dell' ispettore. Al di là di questa somma si aprirà una sola sessione d'incanto a ribasso senza additamenti innanzi a'sottintendenti ed ispettori, o innanzi a' sindaci e guardie generali rispettivamente delegati.

Le perizie che oltrepassano i cinquanta ducati, debbono essere approvate dal direttor generale.

25. Il pagamento delle somme fissate dalle perizie o dagl' incanti sarà fatto secondo i regolamenti.

CAP. IV. - *Esazioni*. - 26. I percettori incaricati della riscossione de' prodotti delle amministrazioni, a' termini degli articoli 12 e 13 del presente decreto, dovranno far uso

delle coazioni contro i debitori morosi tanto per le somme scadute, quanto per gli arretrati di un anno, spedendo loro per atto di usciere un mandato firmato da essi e vidimato dal giudice del circondario, indicandone l'oggetto, la data e la natura del titolo, e la dilazione del pagamento, colla comminazione de' piantoni in caso d'inadempimento.

La dilazione sarà di tre giorni pe' debitori domiciliati fra la distanza di venti miglia dalla cassa ove dee farsi il pagamento. Al di là, sarà accordato un altro giorno per ogni venti miglia di distanza.

27. Il mandato di coazione si reputa come il precetto preventivo spedito a'debitori morosi che non avessero prodotto opposizioni, o le di cui opposizioni fossero state rigettate.

28. I percettori saranno obbligati di continuare la procedura contro i debitori, scorso appena il termine fissato nel mandato di coazione, in conformità delle regole prescritte nella parte III del codice per lo regno delle Due Sicilie.

29. Le opposizioni al mandato di coazione non sospendono l'effetto degli atti portanti parata esecuzione. Ciò non ostante nel caso che l'atto venga impugnato direttamente colla querela di falso, se ne sospenderà la esecuzione, appena ammessa l'accusa. Nel caso poi che si proponga la falsità per incidente, i tribunali potranno, secondo le circostanze, sospendere provvisionalmente la esecuzione dell'atto.

Sarà nell'arbitrio del tribunale il disporre un sequestro conservatorio presso di un terzo, o dello stesso debitore.

30. Scorsi i giorni della dilazione, i percettori richiederanno all'Intendente un numero di armati per uso di piantoni. L'Intendente trovando ragionevole la richiesta, accorderà la forza, e fisserà il numero de' giorni, che non potrà eccedere dieci, in cui il piantone dovrà rimanere al domicilio del debitore.

Questa operazione ne' distretti sarà fatta da' sostituiti dei percettori e da' sottintendenti, ed in loro mancanza da' giudici di circondario.

31. Sarà spedito un piantone a'debitori di somma maggiore di ducati quattro, al quale sarà pagata una indennità di carlini due al giorno.

A' debitori di somme minori sarà spedito un piantone in collettiva riunendone cinque, ciascuno de' quali pagherà grana quattro al giorno.

Il piantone passerà la giornata intertenendosi ora in casa dell'uno, ora in casa dell'altro debitore.

32. È vietato a' piantoni di pretendere qualsivoglia retribuzione de' debitori. Le indennità saranno loro pagate dai

percettori o da' loro sostituiti che ne riscuoteranno il rimborso da' debitori medesimi insieme colle somme da questi dovute.

33. Alcun debitore non sarà liberato dal suo debito, se non avrà effettuato il pagamento nella cassa del percettore o del suo sostituito legalmente autorizzato, e non avrà ottenuto una ricevuta gemella, a norma del modello che sarà determinato dal Ministro delle finanze, per la quale ne' nostri dominî al di qua del Faro dovrà anche pagare il dritto del bollo. *(Pubblic. a' 20 novembre 1819.)*

REGOLE PARTICOLARI PER L' AMMINISTRAZIONE DE' BENI DELLA CHIESA.
(L. c. art. 1558.)

Affitti de' beni del patrimonio ecclesiastico.

11) 1828, 9 settembre, D. e Regol. *per gli affitti de' beni e vendita de' generi del patrimonio ecclesiastico.*

Art. 1. Il regolamento annesso, che stabilisce le norme da serbarsi negli affitti de' beni e nella vendita de' generi che sono nella gestione delle amministrazioni diocesane, è approvato.

Regolamento.

Art. 1. Tutti gl' immobili sieno rustici sieno urbani, che sono nella gestione delle amministrazioni diocesane, debbono essere affittati, mediante lo sperimento dell' asta pubblica, avuto riguardo al dato più forte tra l' imponibile e l' estaglio dell' affitto precedente. Sono eccettuati da questa regola gl' immobili, la cui rendita non sia maggiore di ducati venti, i quali saranno affittati in economia, usandosi tutti i mezzi leciti dalle amministrazioni diocesane, e dai regî proccuratori presso di esse per rendere l'estaglio vantaggioso al di sopra di detta somma.

Essendovi nella gestione dell' amministrazione diocesana prestazioni annue solite ad affittarsi, se ne potrà continuare l' affitto col metodo indicato.

2. Quattro mesi prima di spirare l' affitto corrente l' amministrazione si unirà in seduta coll' intervento del regio proccuratore per istabilire le condizioni del nuovo affitto, da enunciarsi ne' manifesti che dovranno affiggersi per provocare gli oblatori (1). Il nuovo estaglio non dovrà essere al di sotto del dato più forte risultante dall' estaglio corrente

(1) Fra le condizioni del contratto dee comprendersi la rinunzia a qualunque riduzione di mercede per casi fortuiti ordinarî, straordinarî, opinati, inopinati, preveduti, impreveduti nella più ampia significazione. (Circ. dei 10 aprile 1841 del M. degli aff. eccl. agli Ordinarî.)

e dall'imponibile fondiario, o dalla coacervazione del prodotto degli ultimi quattro anni, quando i beni si trovassero in amministrazione (1) *(V. art. 6)*.

3. Ogni affitto sia di predî rustici o urbani, come pure delle macchine di ogni specie, non può avere una durata più lunga di tre anni (2). Quella poi de' boschi cedui o delle selve cedue non potrà durare più di un numero di anni eguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni eguali, per quanti sono gli anni necessarî alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate prima, seconda, terza, ec., ed in ogni anno non potrà incidersi che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto.

4. La subasta sarà preceduta da due manifesti da affiggersi coll'intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo, ne' quali saranno espresse tutte le condizioni fissate a tenore dell' articolo 2, e sarà indicato il giorno destinato alla celebrazione della subasta, a giudizio dell' amministrazione, da non poter però eccedere il quindicesimo giorno da quello del primo manifesto. I manifesti saranno affissi nel capoluogo ove risiede l' amministrazione, nel comune ove i beni sono siti, e se l' amministrazione lo creda conveniente anche in altri comuni.

5. Con ufizio del presidente i manifesti saranno spediti ai sindaci rispettivi, a cura de' quali sarà l' affissione e defissione, dovendo poi respingerli con certificare la pubblicazione nelle forme seguìta (3).

6. Ogni offerta sarà presentata al presidente dell' amministrazione diocesana, il quale ne darà subito comunicazione al regio proccuratore per le osservazioni fiscali, delle quali possa esser suscettiva. Su quella delle offerte che corrisponde a' dati stabiliti dall' amministrazione, a' termini dell' articolo 2, o su quella che ne sia più vantaggiosa, sarà aperta la prima sessione d'incanto. Se poi niuna delle offerte

(1) Non il dato medio tra l' affitto attuale e l' imponibile fondiario, ma quello de' due che sia il maggiore dee aversi per norma nel fissare la mercede pel nuovo affitto. (Circ. del Min. degli aff. eccl. del 25 ottobre 1830 agli Ordinarî.)

(2) *Veg.* i decreti de' 29 agosto 1830 e 1° dic. 1833, num. 12 e 14, p. 1073 *ss.* Dal Ministro degli affari ecclesiastici fu dichiarata la necessità dell' autorizzazione superiore per gli affitti de' beni ecclesiastici di più lunga durata. (Circ. de' 28 dicembre 1828 agli Ordinarî.)

(3) Si debbono anche interessare gl'Intendenti per procurar offerte. (Circ. de' 7 novembre 1831 del M. degli aff. eccl. agli Ordinarî.)

corrispondesse a' dati pubblicati ne' manifesti, o li migliorasse, non si aprirà la sessione sulla meno svantaggiosa, se non quando l'amministrazione in seduta, coll' intervento del regio proccuratore, abbia creduto opportuno di ammetterla, e ne abbia ottenuto l'autorizzazione dal Ministro degli affari ecclesiastici a cui dovrà prima riferire, e da quello delle finanze a cui riferirà il regio proccuratore.

7. Se mai si avesse una offerta che comprenda più fondi, ancorchè appartenessero a diversi beneficî, potrà essere ammessa dall' amministrazione, inteso il regio proccuratore, distinguendosi però l'estaglio applicabile a ciascuno de' fondi, e se occorre, indicandosi con precisione le condizioni convenienti a ciascuno di essi.

8. La subasta sarà celebrata innanzi all' amministrazione riunita coll' intervento del regio proccuratore; ma se l' amministrazione giudicasse utile a' suoi interessi di celebrarsi altrove, che nel luogo di sua residenza, ne passerà ufizio al sindaco rispettivo, dal quale sarà l' incanto preseduto insieme ad uno de' componenti l' amministrazione, o al regio proccuratore, quantevolte essa crederà opportuno di spedirvelo (1).

9. Nell' incanto si accenderanno successivamente tre candele, ed a colui sulla cui offerta l' ultima sarà estinta, verrà fatta l' aggiudicazione provvisoria dell' affitto mediante processo verbale sottoscritto dal presidente, dal regio proccuratore e dall' aggiudicatario, se la subasta sarà celebrata nella residenza dell' amministrazione, ma se altrove, dal sindaco, dall' incaricato dell' amministrazione e dall' aggiudicatario.

10. Sarà celebrata una seconda subasta per l' aggiudicazione definitiva in seguito d'un altro manifesto da affiggersi, a norma degli articoli 4 e 5, nel quinto giorno dopo la prima da indicarsi nel manifesto. L' amministrazione potrà protrarre, se occorre, questo termine, ma non mai al di là dell' ottavo giorno dall' affissione del manifesto, ed indicando sempre in esso il giorno in cui la subasta dovrà celebrarsi.

È anche in facoltà dell' amministrazione, quando la sua prudenza lo esigesse, di dichiarare che non s' intenderà diffinitivamente aggiudicato l' affitto senza la sua approvazione, o l' approvazione de' due Ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze (2).

(1) Se negl' incanti concorrono congiunti dell' amministratore o del R. P. che assiste all' asta, questi si asterranno e saranno suppliti. (Circ. del M. degli aff. eccl. de' 5 febbraio 1831 agli Ordinari.)

(2) *Veg.* il decreto de' 12 novembre 1831, n.° 13, p. 1074.

*

11. Come nella prima subasta sarà proceduto alla seconda, e ne sarà disteso verbale di aggiudicazione a favore di colui sulla cui offerta resterà estinta l' ultima delle tre candele adoprate.

12. Sono ammessi negli affitti de' beni dipendenti dall' amministrazione diocesana gli additamenti di decima e di sesta.

Essi possono esser prodotti nell' ufizio in cui la subasta si è celebrata, il primo tra cinque giorni dall' aggiudicazione diffinitiva, ed il secondo tra dieci dalla data stessa, salvo il diritto all' amministrazione di protrarre, se occorre, questi termini, ma non al di là di dieci giorni per l'additamento di decima, e di quindici per quello di sesta dall' aggiudicazione diffinitiva.

Quando abbia luogo l' additamento di decima, il termine è di cinque giorni per la sesta, il quale si calcola dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado de' suddetti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno da un manifesto pubblicato in conformità degli articoli 4 e 5, nel quale verrà indicato il giorno in cui saranno celebrate.

13. Ove gli additamenti, come nell' articolo precedente, avessero luogo nell' estaglio complessivo di più fondi compresi in un solo affitto, l' aumento dovrà intendersi ripartito tra tutti i fondi in ragione dell' estaglio rispettivo.

14. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti per obbligare l' altra a tutti gli effetti della legge, ed in particolare alla stipula del corrispondente contratto.

15. Alle subaste non potrà esser dispensato che da' Ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze, su' rapporti che a tale oggetto per istraordinarie circostanze ne potranno ai medesimi rispettivamente dirigere il presidente ed il regio proccuratore.

16. Gli estagli negli affitti de' predî rustici debbono essere fissati, per quanto è possibile, in numerario, anzichè in generi.

17. Ogni fittaiuolo di beni delle amministrazioni diocesane, sia tale divenuto per affitto economicamente fattogli, sia colla dispensa alle subaste, sia per aggiudicazione dietro la celebrazione di esse, sarà tenuto a dare soddisfacente cauzione o sopra beni propri, o mediante la idonea fideiussione di un terzo.

Quando per circostanze particolari fosse difficile di aversi fittaiuoli con cauzione, l'amministrazione all'unanimità, con deliberazione motivata e coll' intervento del regio proccu-

ratore, potrà dispensare all' obbligo della cauzione medesima.

18. Tutte le spese per gli atti preparatori alle subaste, per la stipula del contratto e per tutte le formalità legali saranno sostenute dall' amministrazione, nell' intelligenza che ove non riesca di metterle tutte a carico dell' aggiudicatario, almeno la metà debb' esserne allo stesso addossata, salvo i casi di eccezione secondo la prudenza dell' amministrazione medesima e del regio proccuratore.

19. Se dopo tutte le cure dell' amministrazione, e dopo tutti gli sperimenti restassero de' beni inaffittati, l' amministrazione stessa coll' intervento del regio proccuratore determinerà un piano di coltura per tenersi in amministrazione per quell' anno, colle vedute opportune a poterne ritrarre il maggior prodotto possibile, e co' mezzi che sieno meno dispendiosi, e ne farà rapporto a' due Ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze per l' approvazione corrispondente (1).

20. Esistendo generi presso le amministrazioni provegnenti da fondi tenuti in amministrazione, da estagli, da qualunque altra causa, l'amministrazione è facoltata a venderli o nel ricolto, o dopo in totalità, ovvero in dettaglio, o economicamente, o mediante una sola sessione d' incanto, avendo sempre riguardo alla loro natura, qualità, quantità, al prezzo corrente, al prezzo sperabile, alla facilità o difficoltà dello smaltimento nella stagione più o meno opportuna ed a tutte le altre circostanze che non isfuggirebbero ad ogni accorto padre di famiglia.

Se la vendita debba farsi in economia, o colla subasta, dovrà l' amministrazione deliberarlo coll' intervento del regio proccuratore, ed o che nell' uno, o che nell' altro modo sarà deliberato, l' amministrazione ed il regio proccuratore in seduta ne fisseranno approssimativamente il prezzo e le condizioni.

12) 1830, 29 agosto, D. *che estende a quattro anni il periodo degli affitti de' beni ecclesiastici fatti dalle amministrazioni diocesane.*

Visto l' articolo 3 del regolamento per gli affitti de' beni, e per la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane, approvato con nostro real decreto del dì 9 di settembre 1828; ec. ec.

(1) *Veg.* per la necessità del beneplacito pontificio in talune locazioni, il rescritto de' 2 settembre 1839 § V, n.° 17, p. 1043 *s.*

Art. 1. È estesa a quattro anni la durata degli affitti dei beni affidati alle amministrazioni diocesane, che col citato articolo del regolamento venne limitata a tre anni; ferme rimanendo le altre disposizioni contenute nello stesso articolo circa gli affitti de' boschi e delle selve cedue.

13) 1831, 12 novembre, D. *che riserva a' Ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze l' approvazione degli affitti de' beni ecclesiastici.*

Veduto l' articolo 10 del regolamento approvato dal real decreto del dì 9 di settembre 1828 per gli affitti de' beni, e per la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane;

Volendo meglio provvedere agl' interessi delle dette amministrazioni negli affitti de' beni che sono sotto la loro gestione in forza della legge sul Concordato; ec. ec.

Art. 1. Le amministrazioni diocesane dovranno sempre in tutti gli affitti per qualunque cespite di loro rendita riserbare ne' manifesti per le subaste definitive l' approvazione de' due nostri Ministri Segretarî di Stato degli affari ecclesiastici, e delle finanze.

14) 1833, 1° dic., D. *che dà nuove regole per la forma degli affitti de' beni del patrimonio ecclesiastico.* (L. c. art. 1558.)

Art. 1. La durata degli affitti de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle badie, ed a' beneficî di qualunque natura non potranno oltrepassare i periodi qui appresso determinati. Pe' terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, come pure pe' predî urbani, e per le macchine di ogni specie, anni quattro. Per le terre addette al solo pascolo, anni tre. Pe' boschi cedui, o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessarî alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate prima, seconda, terza ec.; ed in ogni anno non potrà recidersi che quella sola la quale viene indicata dal numero d' ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto. Ne' casi di necessità, o di evidente utilità, potrà conchiudersi l' affitto per un tempo maggiore. Il titolare però del beneficio dovrà dirigersi alla rispettiva amministrazione diocesana, la quale riconoscendo tale urgenza o utilità, emetterà all' uopo una deliberazione motivata, inteso il suo regio proccuratore, e riferirà al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Ne' dominî al di là del Faro dovrà la

dispensa a' termini accordarsi dall' Ordinario diocesano, previa l' approvazione del Ministro presso il Luogotenente generale.

2. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l'affitto corrente se i beni consistano in case, e più di un anno prima di detta epoca se i predî sieno rustici.

3. È dichiarato nullo nell' interesse di coloro che succedono al locatore nel godimento de' beni addetti al beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell' articolo 1, o fosse rinnovato prima del tempo fissato nell' articolo 2, purchè in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere de' beni.

4. È lasciato alla facoltà de' Vescovi e de' titolari de' beneficî di qualunque natura il conchiudere gli affitti, previ avvisi ed affissi, e colla formalità delle subaste da celebrarsi innanzi ad un notaio, a' termini del regolamento approvato dal real decreto del dì 9 di settembre 1828 per gli affitti dei beni delle amministrazioni diocesane. Ne' dominî al di là del Faro la formalità dell' asta in tutti gli affitti de' beneficî sarà di rigore, secondo l' uso che ivi si trova introdotto.

5. Il conduttore di un cespite qualunque appartenente ad un beneficio ecclesiastico non potrà anticipare nè in tutto nè in parte la mercede del medesimo al Vescovo o al titolare che glie lo loca, sotto pena di pagarlo per intero al successore nel beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al precedente beneficiale, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiale o i suoi eredi per ripetere tale anticipazione.

6. Quantevolte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi dal conduttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel beneficio, ed il conduttore obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

7. Le amministrazioni diocesane invigileranno per l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni. Per tale oggetto i Vescovi e gli altri titolari de' beneficî tra quindici giorni dopo aver conchiuso un affitto dovranno darne esatta conoscenza alla rispettiva amministrazione diocesana, con appalesarne la somma, la durata, e tutte le altre condizioni. Dietro questo rapporto l' amministrazione dovrà insieme col suo regio proccuratore esaminare diligentemente se nell' affitto conchiuso sieno state osservate le suddette prescrizioni, potendosi mettere in corrispondenza col titolare per

averne gli opportuni schiarimenti; e verificando delle contravvenzioni, dovrà farne immediatamente rapporto al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per le ulteriori misure da adottarsi. Trascorso il suddetto termine di giorni quindici, se il titolare non avrà dato parte dell'affitto conchiuso all'amministrazione diocesana, dovrà pagare alla medesima una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta; e l'amministrazione potrà rivalersene mediante sequestro amministrativo sulla rendita stessa, previa però l'autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici. Ne' dominî al di là del Faro i titolari dovranno dar conoscenza degli affitti conchiusi nel modo stesso al rispettivo Ordinario diocesano, il quale, in caso di contravvenzione alle succennate disposizioni, ne farà rapporto al Ministro presso il Luogotenente generale per i provvedimenti da adottarsi.

8. Trattandosi però di beni ecclesiastici di regio patronato, ne' nostri reali dominî al di là del Faro debbono rimanere in vigore i sovrani stabilimenti e l'osservanza che si sono finora mantenuti, secondo i principî e nello interesse della suprema regalia e del regio patronato. *(Pubblic. agli 11 gennaio 1834.)*

15) 1847, 22 luglio, D. *che contiene altre norme per gli affitti de' beni ecclesiastici.*

Veduti il sovrano regolamento de' 9 di settembre 1828, ed i reali decreti del primo di dicembre 1833, de'31 di agosto 1842, e de'20 di gennaio 1845 per gli affitti di tutti i beni della Chiesa col mezzo dell'asta pubblica;

Volendo favorire con ogni maniera di bene intesa economia le locazioni suddette; ec. ec.

Art. 1. Dalla data della pubblicazione del presente decreto lo sperimento dell'asta pubblica per gli affitti de' beni della Chiesa sarà fatto innanzi a'sindaci locali amministrativamente, coll'intervento de'proccuratori della parte ecclesiastica interessata nella locazione. I titolari tutti cui è data la facoltà dall'art. 4 del real decreto del primo di dicembre 1833 di conchiudere gli affitti all'asta, o senza, dovranno nell'affermativa conformarsi al disposto suddetto.

2. Ad invito per iscritto della parte ecclesiastica dovranno le amministrazioni diocesane, a propria cura e responsabilità, fare annunziare per avvisi ed affissi al pubblico quale il cespite da locarsi, i patti e le condizioni, l'estaglio corrente, le offerte maggiori, se ve ne sieno state sotto debita guarentia, e tutt'altro con che debbe aver luogo la candela

preparatoria. Sarà sempre ed in tutti i casi espressamente dichiarato che la spesa della stipula del titolo debba essere a carico dell'affittatore.

3. Tutti gli atti, niuno escluso, ed i verbali da compilarsi fino all'aggiudicazione definitiva, saranno sempre scritti in carta libera, e firmati anche dal proccuratore della parte ecclesiastica. Il processo così compiuto con metodo amministrativo per ogni affitto sarà subito inviato, a cura dell'Ordinario, nella nostra real Segreteria degli affari ecclesiastici per l'approvazione, se convenga impartirla. In difetto di questa, è dichiarato non poter esistere contratto, ed essere inefficaci gli atti anteriormente fatti.

4. Le amministrazioni diocesane, ricevuta la ministeriale approvazione per un affitto, dovranno subito consegnare a chi si appartenga una copia de'patti stabiliti e della sanzione superiormente datavi per lo bene locato, perchè si possa farne seguire la stipula del titolo per mano di notaio a tutta cura e spesa dell'affittatore, colla norma della legge sul notariato.

5. Tutte le disposizioni anteriori sulla materia sono confermate nel di loro pieno vigore, se però non sieno in opposizione a quanto trovasi ordinato col presente decreto.

Amministrazione de' beni de' seminari.

16) 1842, 31 agosto, D. *per gli affitti de' beni de'seminari.*

Veduto il decreto del primo di dicembre 1833, per lo quale a maggior tutela dell'amministrazione de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle abadìe, ed a' benefici di qualunque natura, stabilisconsi regole certe per gli affitti de' medesimi;

Considerando che i seminarî diocesani, e per la natura della loro istituzione e per lo importante obbietto cui mirano, sono stabilimenti tali da richiedere ancor essi nell'amministrazione de' loro beni quella maggiore speciale tutela, cui pel succennato decreto s'intende; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel decreto del primo di dicembre 1833 per gli affitti de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle badìe, ed a' beneficî di qualunque natura saranno anche osservate per gli affitti de' beni de' seminarî diocesani.

Amministrazione de' beni de' Capitoli.

17) 1843, 20 gennaio, D. *per gli affitti de' beni de'Capitoli e chiese.*

Veduto il real decreto del dì primo di dicembre 1833, per

lo quale furono stabilite le norme da serbarsi negli affitti de' beni pertinenti alle mense vescovili, alle badie ed a' benefici di qualunque natura;

Essendoci stati rassegnati i rapporti di taluni Ordinarî ed i voti di qualche Consiglio provinciale nello scopo di vedere applicate le prescrizioni del suddetto real decreto nelle contrattazioni di fitto delle proprietà tutte del patrimonio della Chiesa;

Considerando che la tutela bramata ne' casi soprindicati è richiesta altamente dal maggior vantaggio de' beni sacri alla Chiesa; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro real decreto del dì primo di dicembre 1833 per gli affitti de' beni appartenenti alle mense vescovili, alle badìe ed a' benefizî di qualunque natura, saranno anche osservate per gli affitti delle proprietà de' capitoli in massa comune, e delle chiese tutte in generale senza eccezione di sorta.

2. È imposto a cura degli Ordinarî di far pervenire nella real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici gli atti delle subaste celebrate, e di provocarne l' approvazione ministeriale.

3. Non potrà dirsi perfezionato un contratto di fitto se le subaste non si trovino approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici: laonde per lo difetto di subaste, a dimanda delle parti interessate, sarà proclamata la nullità di simili contrattazioni.

Amministrazione de' beni de' monasteri di religiose possidenti.

18) **1815, 27 dicembre, D.** ***che regola l' amministrazione de' beni de' monasteri delle religiose possidenti.***

Art. 1. Il decreto de' 30 luglio 1812, col quale fu data una nuova forma di amministrazione a' monasteri delle religiose possidenti del regno, è rivocato.

2. Le Commissioni amministrative da quel decreto stabilite cesseranno dalle loro funzioni; e dal primo di gennaio dell' imminente nuovo anno 1816 le dette comunità religiose per mezzo delle di loro superiore colle discrete ripiglieranno l' amministrazione delle rendite de' proprî monasteri, secondo l' annesso regolamento che ci ha proposto il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, e che Noi abbiamo approvato.

Regolamento per l'amministrazione de'beni e delle rendite de'monasteri claustrali di donne.

Art. 1. Nel mese di marzo di ogni anno il razionale o il

proccuratore di ciascun monastero formerà lo stato generale de' beni e delle rendite del medesimo, con un prospetto delle spese da farsi nell' anno susseguente.

2. Tale stato sarà esaminato dalla superiora e dalle discrete di esso monastero, le quali poscia colle di loro osservazioni pervenir lo faranno circa la fine di maggio all'Ordinario.

3. L' Ordinario dopo di averlo minutamente letto ed esaminato, lo restituirà nel seguente mese di giugno alla superiora ed alle discrete, insieme con uno stato discusso che esso Ordinario avrà formato per la più regolare ed esatta distribuzione della rendita negli usi necessarî o utili.

4. In tale stato discusso si baderà in primo luogo al pronto pagamento di tutti i pesi pubblici, e quindi al mantenimento delle religiose, alle spese di un decente culto nella di loro chiesa, ed al pagamento degli onorarî e degli stipendî degl' impiegati al servizio dello stesso monastero: e si fisserà il numero delle festività che potrà il monastero celebrare e la spesa da erogarvisi.

5. Provveduto in tal modo a' bisogni ordinarî e fissi del monastero, s' incaricherà pure l'Ordinario de' bisogni eventuali e possibili, pe' quali disporrà un fondo di spese imprevedute, fra le quali annovererà le spese occorrenti per la conservazione de' beni del monastero.

6. Se il monastero si trovasse gravato da debiti, esso Ordinario non permetterà che si faccia cumulo d' interessi arretrati; ma, come meglio potrà, disporrà che si estinguano i capitali.

7. Se le rendite del monastero sieno tali da sopravanzarne delle somme, dovranno queste di anno in anno riporsi in una cassa a due chiavi, l'una delle quali starà presso l'Ordinario: da riserbarsi le cennate somme per la riattazione de' fondi urbani, e per lo miglioramento de' fondi rustici.

8. L'affitto de' fondi del monastero tanto rustici che urbani, non si avrà per conchiuso e perfezionato se non dopo che la mercede patteggiata e le condizioni stipulate saranno state inscritte, approvate e confermate dall' Ordinario.

9. Occorrendo di farsi qualche spesa straordinaria di qualsivoglia sorte, e per qualunque accidente di cui non si sia trattato nello stato discusso dell' Ordinario, non potrà tale spesa effettuarsi, se pria non sia stata approvata dal Capitolo del monastero, e seguentemente autorizzata in iscritto dallo stesso Ordinario.

10. Nella fine di ciascun anno si manderà all' Ordinario il conto di tutto ciò che si è esatto e si è speso, collo stato ge-

nerale dell' anno precedente, e collo stato discusso formato dall'Ordinario stesso, per esaminare se siasi fatta tutta l'esazione che si dovea, e se le spese fatte sieno state in tutto conformi allo stato discusso; e secondo i casi egli darà i provvedimenti opportuni.

11. Tutto ciò farà l' Ordinario in linea di economia superiore, senza valersi della sua curia, e senza che il monastero sia gravato di spesa alcuna: bene inteso però che tutti gl' incarichi che col presente regolamento si danno all' Ordinario, si potranno da lui spedire anche per mezzo di persone di sua fiducia, o in tutto o in parte, purchè quelle risseggano sopra luogo.

REGOLE SPECIALI PER L' AMMINISTRAZIONE DE' LUOGHI PII LAICALI.
(L. c. art. 1338.)

Istituzione de' Consigli degli ospizi.

19) 1816, 1° feb., D. *che conferma i Consigli degli ospizi* (1).

Art. 1. I Consigli degli ospizi istallati nelle provincie del nostro regno per soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà, e de' luoghi pii laicali, continueranno nelle loro funzioni, secondo i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore: salvo le modificazioni che il nostro Segret. di Stato Min. dell' interno è autorizzato ad apporre.

2. L' amministrazione diretta di questi monti, ospedali, cappelle ed instituzioni pie che nel 1805 veniva sostenuta dai deputati o dagli agenti eletti da' comuni, continuerà a rimaner confidata alle Commissioni amministrative nel modo che si trovano stabilite. La proposta però degl' individui che dovranno comporle, sarà fatta da' rispettivi decurionati, e verrà soggettata alle conferme che prescrivono le instruzioni.

3. L' amministrazione de' beni che formano il patrimonio delle congregazioni e delle pie adunanze di qualunque natura, sarà restituita a' confratelli delle medesime, secondo il possesso in cui erano nel 1805.

4. Gli ecclesiastici che avevano il dritto di amministrare direttamente qualche pia instituzione, che lo esercitavano senza contraddizione nel 1805, e che ne furono privati in seguito delle installazioni delle Commessioni amministrative, saranno reintegrati nel loro antico possesso.

5. L' elezione annuale degli amministratori indicati nei due precedenti articoli, e la nomina de' rispettivi cassieri

(1) *Veg.* nelle addizioni i decreti de' 16 ottobre 1809 e 1° febbraio 1843 n.° 21 e 27, p. 1114 s. e 1118 s.

dovrà essere annualmente confermata da' Consigli degli ospizî, i quali saranno anche risponsabili della idoneità e sufficienza delle cauzioni.

6. Gli amministratori in tal guisa eletti, dovranno nel loro esercizio tener per guida gli stati discussi, e dovranno pure conformarsi al sistema ed alle regole medesime che si trovano prescritte, e che si osservano per quelle instituzioni che rimangono sotto l' amministrazione delle Commessioni amministrative.

7. Il metodo della reddizione de' conti che ha similmente luogo pe' comuni, sarà conservato con quelle modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno anderà a prescrivere per rendere le operazioni più spedite e meno complicate. Nell' esame però de' conti medesimi che dovrà farsi innanzi al decurionato, a tenore dell'articolo 71 delle instruzioni ministeriali provvisoriamente in vigore, interverrà un deputato ecclesiastico nominato dal Vescovo, affine di vegliare alla osservanza delle opere di religione. La discussione de'conti si eseguirà innanzi a'rispettivi Consigli d'intendenza, ed in caso di gravame si procederà nella nostra Corte de' conti.

8. Le disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del presente decreto non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze, le quali non possedendo fondi o rendite, amministrano semplicemente le loro prestazioni o oblazioni. La visura de' conti di questi stabilimenti si eseguirà innanzi ai razionali eletti dalle stesse corporazioni, secondo le loro regole: e le autorità amministrative non potranno procedere se non nel semplice caso di gravame o doglianze che verranno prodotte dagl' interessati.

Istruzioni amministrative.

20) 1820, 20 maggio, Istruz. (M. degli Aff. Int.) *per l' amministrazione degli stabilimenti di beneficenza.*

TIT. I. DISPOSIZIONI GENERALI. - SEZ. I. *Degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali, loro tutela ed amministrazione.* (V. l' addiz. a p. 1114.)

Art. 1. La sorveglianza, tutela e direzione degli stabilimenti di beneficenza e de' luoghi pii laicali, ch' esistono in tutti i comuni, è affidata a' Consigli degli ospizî stabiliti nei capiluoghi delle rispettive provincie (1).

(1) Pe' monti frumentari vi sono regolamenti a parte - *Veg.* i num. 28 a 38 p. 1119 *ss.*

I legati di messe, come opere di pietà, sono sotto la vigilanza de'Consigli degli ospizî - *Veg.* il rescritto de' 20 ottobre 1841, n.° 26, p. 1117 *s.*

2. Sotto la indicazione di *stabilimenti di beneficenza*, e di *luoghi pii laicali* s' intendono gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori, i ritiri, i monti de' pegni, de' maritaggi e di elemosine, i monti frumentari, le arciconfraternite e congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle istituzioni, legati ed opere, che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano, o che saranno addette al sollievo degli infermi, degl' indigenti e de' proietti.

3. L' amministrazione diretta degli enunciati stabilimenti è data alle Commissioni amministrative, o a quegl' individui, che hanno legittimo dritto per governarli, come verrà successivamente spiegato *(V. art. 25)*.

TIT. II. DE' CONSIGLI DEGLI OSPIZÎ E DELLE LORO ATTRIBUZIONI. - SEZ. I. *Organizzazione e dipendenza de' Consigli.*

4. I Consigli degli ospizî dipendono esclusivamente dal Ministero degli affari interni. Essi sono considerati come corpi assolutamente distinti da tutte le altre amministrazioni, ed hanno un' officina separata da quella delle intendenze.

5. I Consigli vengono composti dagl' Intendenti, dagli Ordinarî delle diocesi de' capiluoghi delle provincie, da tre consiglieri e da un segretario.

6. I consiglieri debbono scegliersi fra i possidenti de' capiluoghi d' ogni provincia, i quali si distinguono per grado, per caratteri personali, e per pietà verso i poveri.

Le loro funzioni sono gratuite.

Essi vengono nominati da S. M. dietro la proposta degl' Intendenti, che sono i presidenti de' Consigli. La proposta dev' essere fatta per terna.

7. La durata nell'impiego di consigliere dev'essere triennale.

In ogni mese di novembre di ciascun anno i presidenti sono tenuti di rimettere al Ministero la terna per lo rimpiazzo del consigliere che va a terminare il suo periodo, ovvero di domandarne con rapporto motivato la conferma. Colui che sorte non può rientrarvi che dopo due anni d' intervallo.

8. Ogni volta che dovrà rinnovarsi uno de' consiglieri l' Intendente presidente, nel proporre la terna per lo rimpiazzo, esporrà i servizî resi da ciascuno degli esercenti, e l' attività da essi dimostrata nel disimpegno delle funzioni loro commesse, affinchè tutto possa rendersi noto a S. M.

9. I segretarî de' Consigli debbono essere prescelti tra gli uomini di maggiore probità ed intelligenza. Essi vengono nominati sulle proposte de' Consigli.

SEZ. II. *Metodo da seguirsi per lo andamento degli affari.*

10. I Consigli debbono riunirsi almeno due volte la settimana.

Gli affari debbono esser proposti da' consiglieri e da' segretarî a seconda della ripartizione, che i presidenti ne faranno.

I presidenti hanno la facoltà di convocare i Consigli straordinariamente, quando il bisogno lo esiga.

Ogni Consiglio avrà un locale decente e comodo per le sedute e per la fissazione della sua segreteria e dell' archivio.

11. Le riunioni de' Consigli non sono valide, se non vi sia l' intervento di tre membri.

Le deliberazioni vengono prese sulla pluralità de' voti dei consiglieri presenti.

Non possono mandarsi ad effetto senza una superiore autorizzazione tutte quelle determinazioni, che presentino risultati diversi dal prescritto nelle leggi e decreti reali, nelle decisioni, circolari ed istruzioni del Ministro.

In caso di parità di voti si proporrà l' affare in altra seduta, facendovi intervenire i consiglieri, che nella precedente seduta mancarono.

12. Se qualche affare urgente si presenti ne' giorni non destinati per le sedute, e sia desso di un' indole da non esigere la riunione straordinaria del Consiglio, sarà momentaneamente risoluto dal presidente o da colui che ne fa le veci. Assiste nondimeno l' obbligo all' uno od all' altro di darne conoscenza al Consiglio nella prima successiva riunione.

I segretari de' Consigli ne ricorderanno l' adempimento.

13. È vietato di rapportare al Ministro, in nome de' Consigli, affari che non siano stati da' Consigli medesimi risoluti o votati. È vietato pure a qualunque autorità di modificare gli appuntamenti de' Consigli, o d' impedirne il corso.

Trattandosi di rapporti da dirigersi al Ministro, gl' Intendenti e gli Ordinarî vicepresidenti possono esporre in piedi del rapporto istesso, o con foglio separato, il particolare loro avviso, quando questo sia in opposizione al voto del Consiglio.

Ove poi si tratti di ordini da emanarsi per le provincie, e gl' Intendenti li credessero poco regolari, faranno essi riproporli a' Consigli col loro intervento. Se i consiglieri persistano nella opinione primitiva in contraddizione del voto degl' Intendenti, ne sarà redatto un verbale ragionato con la firma di tutti i votanti, e sarà sottoposto alla decisione del Ministro.

14. Nell' assenza, od in caso d' impedimento degl' Intendenti, la presidenza de' Consigli rimane affidata agli Ordinarî, i quali segneranno pure la corrispondenza (1).

(1) In mancanza dell'Ordinario il Consiglio si presiede dal consigliere più anziano – *Veg.* il rescritto de' 23 agosto 1832, n.° 25, p. 1117.

Qualora sieno necessarî degl' inviti alla forza pubblica per coazioni, o per atti di esecuzione attribuiti dalle leggi agli Intendenti, i Consigli si rivolgeranno a' medesimi con i loro uffizî, provocando le disposizioni come di dritto.

Nella circostanza, che possano simultaneamente mancare gl' Intendenti e gli Ordinarî, il Ministro destinerà il soggetto che dee assumere la firma della corrispondenza.

SEZ. III. *Segreterie de' Consigli.*

15. Per lo disimpegno di tutti gli affari confidati a' Consigli hanno essi una officina, di cui ne sono capi i loro segretarî.

16. Incumbe a' segretarî la custodia dell' archivio, l' ordine e la spedizione delle carte, e l' adempimento di tutte le disposizioni de' Consigli: debbono essi richiamare l'attenzione de' medesimi su i disordini che potessero verificarsi nell' amministrazione, e proporre tutti gli affari, che non sono particolarmente delegati a consiglieri: contrassegnano inoltre le deliberazioni de' Consigli, gli atti pubblici, ed autenticano con la loro firma e col sigillo del Consiglio, del quale sono depositarî, le copie degli atti che si estraggono dalla segreteria. Appartiene a' segretarî la ripartizione del travaglio nella officina, la sua durata e la sorveglianza. Nel caso che gl' impiegati manchino al loro dovere, i segretarî ne daranno conoscenza a' Consigli per le misure convenevoli, o per provocarsi nel bisogno le superiori decisioni.

17. Presso la segreteria di ciascun Consiglio, ed alla immediazione del segretario vi sarà un razionale, ed uno o più razionali liquidatori.

18. Il razionale del Consiglio è destinato a sostenere sotto la dipendenza del segretario la scrittura degli stati discussi, tutt' i registri e libri di contabilità: e deve disimpegnare qualunque oggetto che riguardi il ramo contabile.

I razionali liquidatori eseguono la preparazione de' conti delle Commessioni amministrative e de' cassieri. Essi solleciteranno presso i Consigli degli ospizî e delle intendenze la discussione definitiva de' conti, onde questo ramo importante, sostegno primordiale di ogni buona amministrazione, rapidamente e con rigorosa esattezza progredisca.

19. Gli archivî de' Consigli saranno analiticamente classificati, divisi per distretti e per comuni: ogni stabilimento avrà uno o più volumi, e questi ripartiti per materie, a seconda che progressivamente si offrono. Le disposizioni generali che interessano tutte le pie fondazioni, occuperanno un sito a parte.

20. Gli archivarî terranno aperto un registro per serbare

memoria delle carte che possono essere richieste da' presidenti, da' consiglieri, o che debbano trasmettersi a' Consigli delle intendenze per avvisi, o per decisioni.

Altro registro essi terranno, in cui debbono aver cura di trascrivere *letteralmente* tutti i rescritti e le ministeriali, che giungono nelle officine.

È pure loro incarico di riportare sopra un libro detto *protocollo*, da redigersi a seconda del modello n.° 1, le deliberazioni de' Consigli pria che sieno diramate mercè la corrispondenza, curando che sulle lettere in margine venga segnato il numero d' ordine del protocollo.

21. In proporzione del numero de' pii stabilimenti di ciascuna provincia, della loro importanza e delle risorse rispettive, sarà determinato il numero degl' impiegati nelle segreterie de' Consigli ed il loro soldo.

I Consigli stessi sottometteranno all' approvazione del Ministro la pianta individuale di siffatti impiegati, ed il progetto dell' annuo stipendio da contribuirsi loro.

22. Nelle provincie che hanno scarsa rendita di beneficenza, o ristretto numero di stabilimenti, le segreterie dei Consigli saranno in proporzione limitate, e si renderà superflua la destinazione del segretario indicata nell' articolo 15. Quindi uno de' consiglieri, da proporsi da' presidenti, potrà assumere le funzioni di segretario, godendo una moderata prestazione annua a titolo d' indennità di spese, che sulla proposta de' Consigli sarà stabilita con superiore approvazione.

23. È vietato a' Consigli di aumentare i soldi, di accordare gratificazioni, di accrescere il numero degl' impiegati nelle officine, ovvero di variarli.

In ogni caso debbono essi rapportarne al Ministro, ed attendere le decisioni.

SEZ. IV. *Attribuzioni de' Consigli.*

24. Le attribuzioni de' Consigli riguardano tutta la parte amministrativa, economica e disciplinare degli stabilimenti messi sotto la loro sorveglianza.

25. Per effetto delle cennate attribuzioni i Consigli sono chiamati a prendere una cura particolare sul personale delle amministrazioni indicate nell' articolo 3. Essi porranno la maggior attenzione, onde gl' individui, che si destinano al governo de' luoghi pii, sieno dotati d' idoneità, probità ed attività: esamineranno se godano lodevole opinione, pubblica confidenza, e se sieno conosciuti pel loro carattere pio e benefico: veglieranno sulla loro condotta, e su i loro andamenti nel servigio, richiamandoli alla rigorosa osservanza de' doveri, se ne deviassero, e provocando ne' casi con-

venienti la destituzione di quegl' individui, che si rendessero di tanta punizione meritevoli.

26. Debbono i Consigli indagare con accuratezza le istituzioni originarie degli stabilimenti annoverati nell' art. 2, il loro stato attuale, i regolamenti particolari, i pesi estranei e gli abusi che vi si fossero introdotti: debbono preparare le utili riforme, e le variazioni de' sistemi sulle basi delle disposizioni de' testatori: e debbono quindi provocare dal Ministro le disposizioni corrispondenti (1).

SEZ. V. *Degli stati discussi.*

27. Non potendo avere le amministrazioni un regolare andamento senza una norma, che determini i pesi e le spese, nè potendo fissarsi la esecuzione delle opere inerenti a ciascuno stabilimento senza il calcolo delle risorse, che possono impiegarvisi, è perciò indispensabile, che per ogni stabilimento siavi uno stato discusso approvato dal Ministro. Questo stato sarà redatto secondo il modello n.° 2, e per formarlo si serberanno le regole indicate ne' seguenti articoli.

28. Il travaglio preliminare degli stati discussi sarà l'opera delle amministrazioni locali, le quali descriveranno partitamente i cespiti, che formano l' introito di ciascuno stabilimento.

L' introito può essere ordinario ed estraordinario.

L' introito ordinario viene costituito dalla locazione dei terreni, dall' appigionamento delle case, da' censi, da' capitali, da' legati se ve ne siano, dal prodotto delle pensioni e delle manifatture.

Gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque sorta, le oblazioni e limosine, la restituzione dei crediti, l'affrancazione de'censi, o qualsivoglia altro cespite eventuale appartengono all' introito estraordinario.

L' introito ordinario sarà espresso in un capitolo classificato con numero d'ordine progressivo. Ivi si farà parola delle rendite provenienti dagli affitti de' fondi, indicandosi la loro denominazione, estensione, confinazione e natura, l' estaglio annuale, la sua durata, il nome dell'affittatore, l'epoca de' contratti e la natura de'pagamenti. Parlandosi de'canoni enfiteutici si riporterà la rendita netta della ritenuta legale, designando egualmente i nomi degli enfiteuti, ed i fondi, e specificandosi se il contratto sia munito delle autorizzazioni richieste dalla legge. I capitali debbonsi anche portare depurati del decimo, indicandosi la somma principale, l' interesse

(1) I Consigli vigilano il compimento de' legati per ogni opera di beneficenza esigendone conto dagli eredi gravati – *Veg.* il rescritto de' 20 febbraio 1836, n.° 25, p. 1117.

annuale che si corrisponde, la data del titolo, e se siasi questo registrato nella conservazione delle ipoteche. I legati che possono esistere a favore degli stabilimenti, avranno la indicazione del loro ammontare, del nome del debitore, dell'epoca del pagamento, e dell'oggetto cui la somma deve addirsi, giusta la volontà del testatore.

Il capitolo secondo conterrà gl'introiti straordinarî riportati con gli analoghi schiarimenti.

Le spese debbono classificarsi a seconda de'pesi intrinseci di ciascuno stabilimento. Esse saranno egualmente divise in capitoli.

Il primo capitolo conterrà le spese ordinarie, val quanto dire spese di amministrazione, stipendî pe' segretarî e contabili, pesi fiscali, importo de' ratizzi per le dotazioni degli ospizî, canoni passivi, manutenzione de' fondi ec.

Nel secondo capitolo saranno descritte le spese di culto divino, e tutte quelle che vi abbiano analogia e dipendenza.

Il terzo capitolo riguarderà le spese di beneficenza, dettagliando le varie opere.

In ultimo luogo sarà riportato l'ammontare delle spese imprevedute.

29. Trovandosi sottoposti ad una Commissione più stabilimenti, si formerà un solo stato discusso per tutti quelli che hanno una analogia d'istituzioni e di opere. Gl'introiti e gli esiti verranno classificati per ciascuno stabilimento nel modo espresso nel precedente articolo, in guisa che lo stato indichi l'annua rendita di ogni luogo pio preso separatamente, e l'insieme della rendita che si amministra dalla Commissione. Lo stesso sarà per le spese.

30. Acciò le opere attinenti al culto divino siano conservate a seconda delle intenzioni de' pii disponenti, e si conciliino eziandio con le risorse attuali de' luoghi pii, sarà cura d'ogni amministrazione di analizzare le fondazioni. Quindi nel descrivere e fissare le opere di questa specie, si farà osservare sugli stati discussi ciò che le istituzioni prescrivono, quali siano i fondi gravati del peso, l'esistenza de' medesimi e la rendita che se ne ritrae. Qualora i fondi in tutto od in parte dagli stabilimenti non si posseggano, o se l'annuo prodotto sia incapace di sostenere gli obblighi prescritti, le amministrazioni proporranno le riforme con avviso ragionato (1).

(1) Per l'adempimento delle opere di culto e di beneficenza - *Veg.* i decreti de' 7 dicembre 1832, n.° 44, p. 1170 *ss.* e 1° feb. 1843, n.° 27, p. 1118 *s.*

Con ministeriale degli 11 febbraio 1826 si ordinò che i Consigli degli ospizî curassero l'adempimento de' legati pii ed il mantenimento del culto.

31. I Consigli muniranno gli stati discussi delle loro osservazioni e pareri dirigendoli in tal modo al Ministro. Non isfuggirà loro di prendere in veduta per ciascuna istituzione la qualità delle rendite e i mezzi di vantaggiarle, e la necessità di conservare, di ridurre o di abolire delle spese: porranno a scrutinio le opere da adempiersi, e proporranno le misure analoghe perchè siano con rettitudine eseguite: in fine regoleranno gli esiti sul totale della rendita, depurata da tutt' i pesi legali.

32. Gli stati discussi degli stabilimenti, che sostengono l'opera degli ospedali o de' conservatorî, meritano maggiore attenzione. I Consigli provvederanno, perchè nulla manchi a' primi per decenza, per vittitazione, per medicamenti, per nitidezza del locale. Regoleranno gli esiti de' secondi, riguardandoli come tante case di educazione, in cui è d'uopo che le arti utili fioriscano, e che le recluse ricevano educazione esemplare ed adattata a' loro natali.

33. Ogni stabilimento avrà un proporzionato articolo di imprevedute, acciò verificandosi qualche minorazione di rendite negli affitti, qualche sinistro avvenimento, o qualche aumento di esito, vi sia il mezzo di provvedere analogamente.

34. Dovendo le amministrazioni locali godere di quella latitudine e fiducia corrispondenti alle nobili funzioni che esercitano i Consigli; nel determinare gli stati discussi saranno diligenti a togliere i vincoli moltiplici di dipendenza, i quali ritardano il corso spedito degli affari.

Stabiliti i tempi ed i metodi che le amministrazioni seguir debbono per lo affitto de' fondi e per la migliorazione delle rendite; stabilita con prudenza e con saggezza la somma degli esiti, si lasci facoltà agli amministratori senza obbligarli a chiedere perenni autorizzazioni, ed a sostenere una laboriosa corrispondenza.

Saranno bensì i Consigli rigorosi oltremodo nello esame e discussione de' conti, quando ravvisano che gli amministratori abbiano fatto abuso di loro potere, abbiano deviato dalle prescrizioni dello stato discusso, o che sia loro imputabile una dannosa negligenza.

35. Nel corso dell' anno 1820 verrà immancabilmente ultimata la formazione degli stati discussi di tutt' i luoghi pii del regno.

La rinnovazione di tali stati sarà eseguita in ogni quinquennio per que' luoghi pii, la rendita de' quali non oltrepassi la somma di ducati tremila: avrà poi luogo in ogni triennio per quelli che possederanno una rendita maggiore.

36. I Consigli, ricevuti appena gli stati discussi dal Ministero, avranno cura di spedirli in copie conformi alle amministrazioni locali.

37. Perchè possano i Consigli regolare le loro determinazioni con avvedutezza, baderanno ad istituire nella loro contabilità un libro analitico redatto sul modello num. 3, per avere sott' occhio l' insieme delle rendite, e gli esiti autorizzati.

38. Occorrendo durante il triennio ed il quinquennio d'invertire in parte o in tutto un articolo dello stato discusso in esercizio, i Consigli sono autorizzati a farne la proposizione al Ministro con rapporto, il quale faccia conoscere le ragioni che consigliano la inversione.

39. Gli arretrati ed i superi di cassa non sono disponibili senza l' autorizzazione ministeriale. Nondimeno ove si tratti di opera urgentissima, possono i Consigli avvalersi di una somma che non ecceda i ducati cinquanta, e renderne consapevole il Ministro.

Sez. VI. *Soccorsi caritativi.*

40. Uno de' principali articoli, che figurano negli stati discussi degli stabilimenti, è quello delle limosine. Debbono esse distribuirsi con accorgimento e con rettitudine. Più di tutto dee tenersi conto di quegli infelici che mancano di mezzi e di forza per chiedere aiuti, degl' infermi, de' vecchi, degli storpi, de'mutilati, de'ciechi, e de'proietti. L'elemosine non debbono essere nè sempre, nè interamente ripartite in giorni fissi e determinati dell' anno, ciocchè darebbe luogo ad abusi e ad altri disordini; ma debbono essere spezialmente distribuite ne' momenti, ne' quali la rigidezza delle invernate, od altri urgenti bisogni pubblici e privati esigano di darsi a' poveri un aiuto (1).

I Consigli saranno vigili, onde le amministrazioni, alle quali incumbe l' esercizio di un' opera sì pia, la eseguano con vantaggioso e lodevole successo.

41. Gli amministratori locali per la distribuzione de' soccorsi richiederanno un attestato de' parrochi, che dia sicurezza della povertà. È vietato l' abuso di dividere il fondo delle elemosine tra gli amministratori e governatori, perchè ciascuno ne faccia la distribuzione a suo talento. L'elemosine, anche di somme minime, debbono farsi da' cassieri direttamente a' poveri, previo il mandato sottoscritto dagli amministratori.

42. Il fondo dell'elemosine deve esitarsi in sollievo de'po-

(1) Per l' assistenza a'proietti – *Veg.* le istruzioni a'num. 37 *ss.* p. 1132 *ss.*

veri del proprio comune. È perciò vietato d'invertire l' elemosine ammesse negli stati discussi de' luoghi pii di un comune a favore de' poveri di un comune diverso, salva la circostanza di un urgentissimo ed indifferibile bisogno.

43. I Consigli non si permetteranno di spedire delle circolari o commendatizie a favore di famiglie o di soggetti che vanno di proposito vagando per sussistere con limosine, nè potranno spedir de' mandati sulle casse de' luoghi pii per somme determinate a vantaggio de' particolari individui.

44. Esaurito l'articolo dell'elemosine, descritto negli stati discussi, non è permesso d' invertire a quest' uso altro fondo anche di risparmio, o le imprevedute, senz' autorizzazione del Ministro, tranne il caso di qualche urgentissima circostanza. I Consigli potranno allora autorizzare qualche inversione discreta, e ne daranno conoscenza al Ministro.

45. Non potranno accordarsi sussidî mensili ed annuali non prescritti da'testatori senz'autorizzazione del Ministro.

Vacando un sussidio per la morte del sussidiato, o per altra ragione, il fondo si aggregherà all'articolo delle spese imprevedute, quante volte il sussidio non si traeva dall' articolo generale dell' elemosine, nel qual caso ritornerà all' uso cui da principio era destinato.

Sez. VII. - *Regime interno de' conservatori, orfanotrofi, ritiri, ospedali, e monti.* (V. l' addiz. a p. 1119.)

46. Il regime interno degli stabilimenti destinati a mantenere e ad educare le donne e fanciulle laiche sarà diretto colle seguenti norme.

1° Non potrà riceversi alcuna donna a piazza franca senza ordini del Ministro. Quelle che vogliono godere della semplice abitazione non possono essere accolte senza il permesso de' Consigli, i quali lo accorderanno solo quando preceda un atto legale di persona solvibile, che si obblighi di contribuire allo stabilimento con pagamenti anticipati una somma annuale non minore del trattamento di cui godono le recluse che sono a carico del pio luogo.

2° Restano autorizzati i Consigli a poter traslocare una o più recluse ed oblate da uno stabilimento ad un altro, quando un giusto motivo dettasse tale misura per lo bene della reclusa o del pio luogo. In questo caso dovrà sempre la reclusa traslocata ricevere il suo mensile assegnamento dal luogo cui si apparteneva, quando abbia pagata la dote. Se per motivi di salute, o per altra giusta ragione qualche oblata, dalla quale il luogo abbia avuta la dote, voglia ritirarsi nella propria casa, potrà accordarsele una par-

te degli averi, che godono le altre oblate, che dimorano nello stabilimento.

3º Non potranno accogliersi ne' conservatori donne condannate da' tribunali ad espiar qualche pena. Essi sono diretti e destinati all'esercizio delle pratiche religiose e morali, all'educazione della gioventù, ed alla custodia della onestà.

Sono esclusi da questa regola i conservatorî formati ad unico oggetto di riunire le donne o fanciulle traviate e pericolose.

4º Sono autorizzati i Consigli a disporre ancora la espulsione delle individue, che colla loro condotta esibissero gravi motivi per doversi ricorrere a questa misura.

5º La nomina delle superiore, e delle impiegate al regime interno di siffatti stabilimenti appartiene agli amministratori. Se per antico solito abbia preseduto alla elezione l'Ordinario, o altro soggetto da lui delegato, l'atto della elezione che si eseguirà dagli amministratori, sarà presenziato dall' uno, o dall' altro.

6º La destinazione de'confessori è riserbata agli Ordinarî come si pratica per i monasteri delle claustrali.

7º I regolamenti relativi al permesso di parlare colle convittrici, oblate, ed alunne debbono formarsi dall'amministrazione col consiglio e voto dell'Ordinario diocesano, e debbono quindi essere sottomessi alla superiore approvazione.

8º Non dee impedirsi agli Ordinarî la visita locale di tali stabilimenti, acciò il culto divino e le opere di religione siano eseguite con esattezza e decenza. È desiderevole, ch' essi sorveglino per l' emenda del costume e della disciplina, indirizzandosi alle autorità, che vi preseggono, per gli espedienti opportuni (1).

47. Per lo bene de' conservatorî, orfanotrofî, ritiri, ed ospedali sono autorizzati i Consigli ad incaricare ne' diversi comuni persone di loro fiducia, coll' autorità di visitare tali stabilimenti, quando lo crederanno necessario (2).

(1) *Veg.* pure il regolamento de' 27 novembre 1824 inserito nella *collez.* delle leggi – In caso di ammessione delle figlie di famiglia ne' conservatorî a dimanda de' genitori si consulti il decreto de' 14 luglio 1838 nel Supp. al lib. I, § IX, n.° 3, p. 105 *s.* e gli art. 302 e 309 *leggi civili* – In caso di apposizione di sigilli in ritiri o conservatorî debbono serbarsi le norme della ministeriale del Ministro di grazia e giustizia de' 16 agosto 1836.

(2) Pe' conservatorî e ritiri – *Veg.* nella *collez.* delle leggi il dec. de' 17 novembre 1824 che approva il regolamento de' 15 settembre 1823 formato dal Consiglio degli ospizî di Bari – Pe' proietti, per gli ospedali e per gli orfa-

48. La nuova introduzione delle arti e manifatture negli stabilimenti addetti a rinchiuder donne, e la migliorazione di quelle che già vi esistono, debbono formare una delle particolari cure de' Consigli.

49. Perchè i Consigli potessero aver sempre sotto gli occhi lo stato degli stabilimenti di loro dipendenza, ed acciò possano rilevare da vicino i bisogni e le migliorazioni delle quali sono essi suscettibili, serberanno nelle loro officine i quadri a norma de' modelli.

SEZ. VIII. *De' dotaggi.*

50. Per facilitarsi i matrimonî, ed ottenere che le somme destinate per doti non restino lungo tempo inoperose, disporranno i Consigli che, nel bussolo annuale siano comprese solo le donzelle che, oltre alle qualità volute da' fondatori, contino il duodecimo anno compiuto di loro età, e che non abbiano impedimenti legittimi a contrarre il matrimonio.

Provvederanno inoltre i Consigli, che le somme annuali destinate a' maritaggi restino bene assicurate nelle casse de' pii luoghi, senza che mai sia lecito d' invertirle ad uso alcuno.

Le doti dovranno essere pagate agli sposi dopo adempiute tutte le solennità legali, senza il menomo vincolo, che non fosse dettato dalla legge.

Laddove le doti si diano per effetto di legati diretti a particolari famiglie, si serberanno le disposizioni de'testatori (1).

51. Per tutti i monti di maritaggi, che fossero in arretrato di pagamenti di doti, i Consigli sottometteranno subito al Ministro de' regolamenti, onde porsi in equilibrio la di loro amministrazione. Essi, avendo presenti le rendite tutte dei monti medesimi, e l'ammontare del debito, qualora manchi ogni altra risorsa, possono proporre una riduzione provvisoria del numero e del quantitativo delle doti, o pure la sospensione temporanea de' maritaggi correnti.

SEZ. IX. *Locazioni, appalti, forniture, e custodia delle campagne.*

52. Perchè gli stabilimenti debbono ritrarre i principali loro vantaggi dalle locazioni de' proprî fondi, e loro manutenzione dalla conservazione de' mobili, dagli appalti, dalla sicura percezione delle rendite, i Consigli daranno la norma alle amministrazioni per tutto ciò che riguarda questi og-

notrofi esistono due regolamenti del Min. degli affari interni formato l'uno per esecuzione del decreto de' 4 giugno 1818 e l'altro del 1° aprile 1835 – *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

(1) *Veg.* i rescritti de' 19 agosto 1827, 14 febbraio e 8 maggio 1830, SUPP. § IV, num. 2, 3, 4, p. 1006 s

getti, e praticheranno lo stesso per quanto è relativo alle forniture e loro intraprese, a' sistemi alimentari degli ospedali, orfanotrofî, conservatorî, e ritiri; e finalmente a ciò che concerne il servizio medico, cerusico, e di farmacia.

53. Vigileranno i Consigli, che le locazioni e gli appigionamenti si facciano colle subaste sopra luogo, ed avranno cura di verificarle nella reddizione de' conti.

Le disposizioni contenute nel titolo 9° della legge de' 12 dicembre 1816 per gli affitti comunali e loro durata, si eseguiranno per lo affitto de' cespiti redditizî de' pii stabilimenti, applicandosi alle amministrazioni ed alle loro autorità superiori la influenza e le facoltà concesse dalla legge a' sindaci, ed a coloro da' quali essi dipendono.

54. Le locazioni si faranno parzialmente per ogni podere, eliminando, per quanto sarà possibile, il costume di riunire l' affitto di più fondi insieme.

È conveniente che gli estagli si stabiliscano in danaro. Nondimeno ove le consuetudini, le circostanze locali, e qualche impellente ragione rendessero indispensabile, che si ammettano le corrisposte in generi, i Consigli prescriveranno le necessarie misure intorno al modo di percepire i generi mentovati, di custodirli, di assicurare la buona loro qualità, non che i mezzi per alienarli mediante la dovuta regolarità ne' tempi i più opportuni, ed a prezzi i più vantaggiosi.

55. Ne' contratti degli affitti si faranno espressamente rinunciare i conduttori a qualunque azione di escomputo per tutti i casi fortuiti preveduti e non preveduti, a norma degli art. 1612, 1619 del codice del Regno.

Negli stessi contratti sarà espressamente stipulato, che il fittaiuolo pel pagamento della mercede debba soggettarsi all' arresto personale a' termini dell' art. 1932 e seg. del codice mentovato.

56. Se dopo l' emanazione de' bandi, ed altre prudenti indagini praticate dalle amministrazioni locali non si sieno presentate offerte e condizioni ammissibili, se queste offerte siano di una somma minore a quella che i fondi già rendevano, od al loro imponibile fondiario, ovvero se le aggiudicazioni non avessero potuto aver luogo, le amministrazioni medesime prenderanno tutte le misure che giudicheranno opportune per non far deteriorare la rendita, provocando le disposizioni del Consiglio, laddove il caso presenta qualche importanza.

Ove si verificassero le stesse circostanze riguardo alle

masserie, armentizi, ed altri cespiti, i Consigli a' quali le amministrazioni dirigeranno i loro rapporti, prescriveranno le misure analoghe, perchè dovendo rimanere in amministrazione si assicuri il loro maggiore prodotto, e la loro conservazione.

57. L'art. 39 del real decreto de' 30 gennaio 1817, riguardante l'amministrazione de' beni dello Stato, è applicabile per la forma delle cautele alle locazioni, ed appigionamenti de' fondi rustici ed urbani di proprietà degli stabilimenti di beneficenza, purchè non eccedano la somma di ducati venti (1).

58. I risultati generali delle subaste per gli affitti di ciascuno stabilimento debbono essere partecipati a' Consigli per farne scritturare gli aumenti o le mancanze ne' corrispondenti registri, e per riportarsene la notizia negli stati discussi.

I Consigli saranno tenuti in ogni anno di far conoscere al Ministro il risultato generale de' nuovi affitti, colla differenza in più o in meno.

59. Rispetto alla custodia delle campagne, qualora le amministrazioni, oltre de' guardiani rurali delle comuni, credessero necessaria la destinazione di altre guardie particolari, lo proporranno a' Consigli, i quali, prese le convenienti indagini, disporranno, se lo giudicano utile, che si serbi il prescritto negli art. 293 e 294 della legge de' 12 dicembre 1816.

60. Dovendosi eseguire de' novelli lavori di qualche importanza, ovvero delle forniture di oggetti o di viveri per ospedali, o per altri stabilimenti di eguale natura, è necessario di formare degli appalti a ribasso col mezzo delle subaste.

Nel caso che vi fosse mancanza di offerte, o che le aggiudicazioni non fossero ammissibili, si prenderanno i convenienti mezzi, acciò l' opera e la fornitura si esegua in economia ne' modi più sicuri per gl' interessi degli stabilimenti.

Questa regola non dee aver luogo, laddove si tratti di spese tenui, che possono eseguirsi in economia.

(1) Ecco il tenore dell' art. 39.

Art. 39. Il processo verbale di aggiudicazione colle clausole e condizioni indicate nel modello ed instruzioni del nostro Ministro delle finanze, terrà luogo di affitto, senza esservi bisogno d' intervento di notaio. Esso sarà riputato come titolo autentico ed esecutorio, ed avrà in giudizio esecuzione pronta e parata, del pari che i titoli autentici che portano l' intestazione della legge.

Sez. X. *Annualità, reimpieghi, censuazioni, alienazioni, legati.*

61. Prenderanno i Consigli cura speciale di esaminare le qualità de' contratti enfiteutici e de' mutui eseguiti ne' passati tempi.

Siccome varie circostanze hanno fatto scoprire l' illegittimità di diversi contratti conchiusi a danno de' luoghi pii, i Consigli esamineranno, se nelle stipulazioni di tale natura sieno intervenute tutte le solennità richieste dalle leggi che vigevano nelle epoche rispettive, e quindi daranno luogo alle misure le più opportune (1).

62. I capitali, che o per iscadenza di mutui, o per altro motivo verranno restituiti, debbono sollecitamente reimpiegarsi in acquisto di annue rendite, o di fondi rustici, o d' iscrizioni sul gran libro, previa sempre l' autorizzazione ministeriale, che sarà provocata da' Consigli.

I Consigli, appena che si verifichi qualche restituzione di questo genere, ne daranno conoscenza al Ministro (2).

63. Faranno i Consigli rendersi conto dalle amministrazioni locali di tutti i censi o canoni, riguardo a' quali la morosità de' debitori avesse fatto verificare il dritto della rescissione de' contratti, o della devoluzione de' fondi, e daranno le disposizioni per agirsi nel modo corrispondente.

64. Tutte le volte che i Consigli riceveranno delle offerte per le censuazioni de' fondi, o di altri cespiti di proprietà degli stabilimenti pii, esamineranno la natura del fondo che viene richiesto.

Trattandosi di case, i Consigli non incontreranno difficoltà ad accogliere le offerte, purchè si verifichino le seguenti condizioni:

1° Che l' edifizio sia in cattivo stato, e che abbia d'uopo di significanti spese per la sua riattazione;

2° Che difficilmente trovisi ad appigionare, o che per lo sito che occupa, quasi sempre debba concedersi a persone indigenti;

3° Che esista fuori della comune, in distanza che non possa essere facilmente ispezionato dagli amministratori.

Accettata la domanda debbesi:

1° Sentire gli amministratori, ed ove trattisi di congreghe, le intere fratellanze. Nel caso di voto affermativo si

(1) *Veg.* il decreto de' 26 agosto 1827 nella *collez.* delle leggi.

(2) Per la restituzione de' capitali – *Veg.* il decreto del 1° febbraio 1845, Supp. al lib. I, § IX, n.° 9, p. 109 ss.

*

procederà ad una dettagliata perizia del valore del fondo, delle spese necessarie per riattarlo, e dell'annuo canone che potrebbe conseguirsene, depurato da tutti i pesi. Non sarà omessa la conoscenza dell'imponibile fondiario, e della rendita netta di contributo, che dall'edifizio si ritrae. Gli esiti per la perizia, e per le valutazioni indicate, egualmente che tutti gli altri necessarî all'oggetto, cederanno sempre a carico dell'offerente:

2° Consultare il Decurionato locale, e qualunque altra autorità, a giudizio del Consiglio, per conoscere perfettamente l'utilità della propria censuazione:

3° Rimettere le carte al Consiglio d'intendenza pel suo avviso, il quale quando sia affermativo darà luogo all'emanazione de' bandi, ed alla solennità delle subaste.

Raccolte tutte le cennate carte, non escluso l'estratto di fondiaria, ed il certificato delle ipoteche per conoscersi la possidenza dell'ultimo aggiudicatario, ed i vincoli che possono esistere su i beni che s'ipotecano, il Consiglio degli ospizî rimetterà le medesime con rapporto motivato al Ministro, affine di provocare l'approvazione sovrana sul contratto, dietro l'avviso del supremo Consiglio di cancelleria.

65. Per la censuazione de' fondi rustici possono i Consigli accoglierne i progetti nel solo caso, che i fondi sieno di picciolissima estensione, e di tal natura, che per coltivarli e migliorarli vi bisognasse grave spesa, incompatibile colle forze dello stabilimento.

Baderanno i Consigli, che in simili circostanze si adoperi la più scrupolosa diligenza, onde vedere se in vece della censuazione possa ottenersi un'offerta di permuta con altro fondo rustico, che producendo una rendita maggiore, o per lo meno uguale, non presenti gli esposti svantaggi.

66. Il procedimento per la censuazione de' fondi rustici sarà quello stesso, che si è indicato per la censuazione dei fondi urbani.

Si avverte, che nell'uno e nell'altro contratto dee convenirsi nell'istrumento la ipoteca speciale non solo del fondo che si censisce, ma bensì di altri fondi dell'aggiudicatario, liberi da vincoli ipotecarî.

67. Trattandosi di alienazioni de' beni anche di menoma importanza, o de' dritti de' pii stabilimenti nel caso d'ipoteche, o di contratti che portino seco loro la vincolazione delle proprietà, i Consigli debbono rapportarne al Ministro con le loro osservazioni e pareri, ed attenderanno le superiori determinazioni.

68. Qualora si verifichino a favore di qualunque luogo pio donazioni o legati, i Consigli rimetteranno al Ministero le copie legali, o gli estratti *inter caetera* delle volontà de' disponenti, accompagnate da' loro avvisi, onde provocarsi le convenienti sovrane autorizzazioni.

Sez. XI. *Debiti*, *crediti*, *litigi*, *conciliazioni*.

69. Per lo metodo e tempo di verificare i titoli de' debiti o crediti de' pii stabilimenti, restano applicate le disposizioni stabilite pe' crediti o debiti comunali.

70. È delle cure de' Consigli di far ricerca de' motivi, che rendessero necessario d' incaricare gli amministratori ad intentare azioni giudiziarie per revindicare o far valere i diritti appartenenti a' luoghi pii. Essi provocheranno subito la necessaria autorizzazione, ove scorgano che le liti presentino delle ragioni solide a favore de' medesimi.

71. Le cause da promuoversi per parte delle pie istituzioni, saranno trattate presso le autorità competenti, secondo i casi che le leggi hanno determinato. Gli amministratori drizzeranno le loro domande a' Consigli degli ospizi, i quali passeranno gli uffizi a quelli delle intendenze, onde s' impartiscano le necessarie autorizzazioni.

Contro qualche determinazione presa su questo proposito da' Consigli delle intendenze, possono gli amministratori per mezzo de' Consigli degli ospizi reclamare al Ministro per le superiori sue risoluzioni (1).

72. Le amministrazioni de' luoghi pii nelle liti passive non potranno mai legittimamente essere chiamate in giudizio, se prima gli attori non avranno prodotta a' Consigli delle intendenze una dimanda per conciliazione, a' termini dell' articolo 17 della legge de' 21 marzo 1817.

Introdotto il giudizio, i presidenti de' Consigli si porranno in corrispondenza con i procuratori regi e generali de' tribunali e delle gran Corti per tutto quello che concerne la difesa de' diritti degli stabilimenti.

73. Ne' casi mentovati negli articoli precedenti, i Consigli provvederanno al patrocinio degli stabilimenti sulle proposizioni degli amministratori locali, ed autorizzeranno le spese.

74. I Consigli possono trattare bonariamente gli accomodi delle liti, ed intraprendere de' progetti di transazione, salva la superiore autorizzazione da provocarsi dopo preso l'avviso del Consiglio dell' intendenza.

(1) Autorizzata una volta la lite, i gravami possono proporsi senza altra venia del Governo.

SEZ. XII. *De' proietti.* (V. l' addiz. a p. 1132.)

75. La nutrizione e la buona esistenza de' proietti esser debbono vivamente a cuore de' Consigli degli ospizî *(V. art. 77)*.

76. Baderanno i Consigli, che le amministrazioni locali ne prendano il maggior pensiere, e ch' eseguano le istruzioni ed i regolamenti generali sanzionati sul proposito (1).

SEZ. XIII. *Ratizzi, loro riscossione, e gestione.*

77. I luoghi pii delle provincie possono soggiacere a delle prestazioni, tasse, o ratizzi 1° per lo mantenimento delle officine pe' rispettivi Consigli; 2° per lo mantenimento delle case de' matti; 3° per la dotazione degli ospizî da S. M. istituiti col real decreto del dì 4 giugno 1818; 4° per concorrere al sostentamento de' proietti in caso di assoluta deficienza de' fondi provinciali e comunali; 5° per far sussistere qualche ospedale centrale, ovvero qualche opera interessante di pietà, ch' esiga il concorso de' luoghi pii dell' intera provincia; 6° ed in fine per supplire a qualche spesa generale.

78. I ratizzi cennati ne' numeri 2° e 3° del precedente articolo saranno imposti sul totale delle rendite lorde riportate negli stati discussi, e costituiranno due numeri separati nella rubrica degli esiti. Le altre prestazioni graviteranno sulle imprevedute, ovvero sopra gli articoli suscettibili di riduzione.

79. Rimane espressamente vietato agl' Intendenti ed ai Consigli di far riscuotere da' luoghi pii, al di là de' ratizzi approvati, alcuna tassa o qualunque somma benchè minima, anche a titolo di prestito, senza che preceda un ordine ministeriale. È anche vietato agl' Intendenti ed a' Consigli di disporre de' superi, che alcuno de' ratizzi approvati possa forse esibire, affin d' impiegarsi per sussidî, per gratificazioni, per ispese di qualunque sorta, e per sostenere degli esiti per le officine delle intendenze e per la loro contabilità.

80. Per la riscossione delle prestazioni e ratizzi menzionati negli articoli precedenti, i Consigli destineranno nel comune di loro residenza un cassiere centrale, il quale sarà tenuto a dare idonea cauzione. Il cassiere centrale deve raccogliere da' cassieri delle amministrazioni locali tutte le somme, che quelli hanno l' obbligo di contribuire annualmente.

Nelle provincie di vasta estensione, ove il numero de' comuni e de' pii stabilimenti è moltiplice, e le contribuzioni

(1) *Veg.* il decreto de' 7 aprile 1828 risguardante la tutela de' fanciulli ricevuti ne' luoghi di beneficenza nel SUPP. al lib. I, § X, n.° 1, p. 111 *s.*

de' medesimi sono rilevanti, potranno i Consigli stabilire i cassieri distrettuali, tranne nel capoluogo della provincia in cui il cassiere centrale è anche cassiere del distretto.

I cassieri distrettuali renderanno le cauzioni come pei cassieri centrali si è spiegato.

81. Possono i Consigli stabilire de' contratti per la esazione forzosa di tali ratizzi. In questo caso baderanno principalmente a non accordare un dritto di percezione maggiore del due per cento: determineranno che le somme si intendano con effetto introitate per intiero ne' maturi, senza ipotesi o limitazioni di sorta alcuna.

82. Nel principio di ogni anno i Consigli debbono rimettere a tutte le amministrazioni locali il dettaglio delle somme, che sono a peso di ciascuno stabilimento. Simultaneamente rimetteranno al cassiere centrale, ed a quelli distrettuali, ove vi siano, le liste di carico corrispondenti, per dare ad essi conoscenza di ciò che debbono riscuotere.

Le indicate nozioni saranno tratte da un registro, che dovrà esistere in ogni Consiglio, e che deve contenere in colonne la indicazione de' distretti e de' comuni, il numero d' ordine, il nome degli stabilimenti, e le somme che per ogni ramo sono a carico di ciascuno stabilimento, a tenore del modello.

Assicureranno i Consigli l' esatto metodo di riscossione delle prestazioni menzionate, mercè particolari regolamenti da sottomettersi all' approvazione del Ministro, qualora il bisogno lo esiga.

Terranno anche i Consigli altro registro per la conoscenza degli ordinativi di pagamento che essi rilasciano, simile al modello.

83. Tutti gl' introiti che risulteranno dalle tasse e ratizzi a peso de' pii stabilimenti, da concentrarsi presso i cassieri de' Consigli degli ospizi, e le spese che debbono sostenersi con tali fondi, formeranno l' oggetto di uno stato discusso annuale, che ogni Consiglio deve rimettere all' approvazione del Ministro.

Lo stato sarà redatto ed inviato al Ministero in ogni mese di novembre. Il Ministro lo restituirà con le opportune decisioni nel seguente dicembre, onde possa servire di norma, ed essere eseguito nel corso dell' anno che immediatamente succede.

84. I Consigli degli ospizi in ogni anno son tenuti a rendere il conto de' fondi di qualunque sorta, che si esigono sotto la loro sorveglianza, e che sono destinati per la dotazione di qualsisia opera che sussiste in forza de' ratizzi,

per sovvenzioni o prestazioni, e per lo sostegno delle loro officine.

Siffatti conti, per ciò che riguarda la parte morale, saranno resi a' Consigli provinciali a' termini dell'art. 30 cap. V della legge de' 12 dicembre 1816.

Il conto materiale de' fondi medesimi sarà in ogni anno presentato da' cassieri a' Consigli degli ospizî.

La liquidazione del conto d' ogni cassiere sarà eseguita dal razionale del Consiglio, facendo il confronto con i registri di contabilità esistenti nell'officina del Consiglio istesso. Formata la liquidazione, il Consiglio degli ospizî vi apporrà le sue osservazioni.

Così preparato il conto, lo stesso razionale ne farà la proposta al Consiglio d' intendenza, il quale ordinerà la significatoria, o l' assoluzione del contabile.

85. Il risultato di tali conti morali e materiali in ogni anno dovrà comunicarsi al Ministro degli affari interni.

86. I voti de' Consigli provinciali su' conti morali, dopo che saranno approvati da S. M., debbono pubblicarsi con le stampe, perchè siano a conoscenza di tutti, ed acciò ogni amministrazione apprenda l' uso fatto delle somme che ha contribuito.

TIT. III. DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, E FIDUCIA CHE VIENE LORO CONFERITA. - SEZ. I. *Delle diverse Commissioni amministrative locali.* (V. l' addiz. a p. 1158.)

87. Esisterà in ogni comune una Commissione amministrativa detta *comunale*, composta dal sindaco o da chi ne fa le veci, e da due amministratori da scegliersi dalla classe de' cittadini possidenti, forniti di probità ed intelligenza.

Verranno essi proposti in terne da' Collegi decurionali, e saranno approvati da' Consigli degli ospizî, da'quali ne sarà data cognizione al Ministero.

La loro durata nell' impiego è triennale: sarà lecito nondimeno a' decurioni di domandare la conferma di uno o di amendue gli amministratori per un altro triennio (1).

88. Alle Commissioni noverate nell' articolo precedente sono affidati i proietti, tutti i luoghi pii, stabilimenti, e cappelle, che nel 1805 si amministravano da deputati ed agenti comunali; quelle istituzioni, che sebbene in detta epoca fossero governate da particolari individui, costoro non eran chiamati o designati da' testatori, nè eran garentiti nelle loro amministrazioni dagli statuti, o regole roborate di regio assenso; quelle in fine, le quali, per esservi estinte o

(1) Gli amministratori ed i cassieri in esercizio non possono cessare prima del possesso de' nuovi; altrimenti si destinano gerenti a loro carico.

disciolte le corporazioni che le amministravano, mancano di un legittimo corpo rappresentativo (1).

89. I cassieri delle Commissioni comunali saranno ugualmente proposti da'Decurionati, che rimangono risponsabili della idoneità della cauzione, a' termini della legge de' 12 dicembre 1816, e verranno confirmati da' Consigli. La proposta de'Decurionati si farà tutte le volte ch'essi stimeranno doversi procedere alla nomina di un nuovo cassiere, e quando si crederà espediente da' Consigli *(V. art. 94)* (2).

90. Ove vi siano arciconfraternite e congregazioni, avrà ciascuna di esse la sua particolare amministrazione a'termini del real decreto del primo febbraio 1816. Quest'amministrazione sarà confidata a quel numero di fratelli, che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittimamente riunita nel modo prescritto dalle regole munite di regio assenso (3).

Nel mese di novembre di cascun anno sarà rimessa a'Consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori, onde sia munita di confirma. La durata negli officî sarà quella ordinata dalle regole istesse. Potranno le corporazioni domandare la confirma di tutti o di parte degli officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato da' loro statuti.

91. Producendosi da'confratelli di una congregazione dei reclami contro la elezione degli officiali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente da' Consigli degli ospizî. Nel caso di dissenso delle parti, rimane in libertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi a' Consigli delle intendenze (4).

92. Quanto si è detto nell' art. 89 avrà luogo per i cassieri delle congregazioni, restando trasfusi agl'individui che compongono le loro corporazioni, i dritti de' Decurionati, e la risponsabilità de' medesimi per le cauzioni.

93. Le istituzioni laicali, ed i luoghi pii della stessa natura, che per effetto del real decreto del dì primo febbraio 1816 sono ritornate, o potranno ritornare sotto la cura delle persone ecclesiastiche, come lo erano prima del 1805, avranno per amministratori que' soggetti, che saran proposti da coloro che abbiano il dritto di nominarli, a norma delle

(1) Appartengono al demanio le quote vacanti de' disciolti monti familiari: così dichiarato con Min. de' 7 febbraio 1835.

(2) *Veg.* il rescritto de' 2 gennaio 1826, n.° 42, p. 1169 *s*.

(3) *Veg.* i rescritti de' 3 marzo 1830 e 7 aprile 1835, n.° 43 e 46, p. 1170 e 1174 pel numero necessario alla legalità delle sessioni.

(4) *Veg.* il rescritto de' 20 giugno 1840 pel metodo da serbarsi pe' reclami contro le elezioni, n.° 47, p. 1175.

fondazioni e delle prescrizioni de' testatori. I Consigli confermeranno tali proposte, e le sottometteranno alla conoscenza del Ministro.

94. L' art. 89 rimane applicato per i cassieri di tali amministrazioni, che dovranno non esser rifiutati da' Decurionati per la cauzione, alla quale sono soggetti (1).

95. Finalmente tutti quei conservatori e ritiri, che nel 1805 si governavano dalle proprie superiore, o da particolari amministratori laici, verranno sottoposti al regime di una Commissione composta da due individui laici da nominarsi in terne dal Decurionato, e da un soggetto ecclesiastico da proporsi anche in terna dall' Ordinario della diocesi. I Consigli approveranno tali nomine, sottomettendole alla conoscenza del Ministro. La durata de' cennati amministratori sarà triennale.

96. Quanto si è detto nell' art. 89 s' intende anche per i cassieri di queste Commissioni amministrative.

97. Gl' individui che compongono tutte le Commissioni amministrative, debbono esercitare le loro funzioni gratuitamente.

SEZ. II. *Incarico delle amministrazioni locali, e sistema per la buona condotta degli affari.*

98. L' amministrazione diretta ed immediata de' beni e delle rendite delle pie istituzioni, l' esercizio de' loro dritti e delle loro azioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le spese, di adempiere a' loro obblighi, e di provvedere al buon ordine dell' interna disciplina, in una parola tutta la parte esecutiva del servigio è affidata direttamente e particolarmente agli amministratori indicati ne' precedenti articoli.

99. Per riuscire con successo nel disimpegno di tali funzioni, potranno gli amministratori distribuire tra loro gl' incarichi, assegnandosi a ciascuno l' esercizio di quelle incombenze, che meglio potranno convenire al proprio carattere. Tutto questo non gli esime dalla risponsabilità solidale nei fatti di amministrazione (2).

100. Tutte le amministrazioni avranno de' locali per riunirsi, e per far conservare le carte, i libri, i registri, e quanto altro può riguardare il bene degli stabilimenti loro confidati.

101. Si uniranno i membri delle amministrazioni almeno due volte la settimana. Possono radunarsi straordinariamen-

(1) *Veg.* il rescritto de' 2 gennaio 1826, n.° 42, p. 1169 *s.*

(2) *Veg.* il decreto del 1° febbraio 1843 che affida agli ecclesiastici il servizio delle chiese laicali, n.° 27, p. 1118 *s.*

te quando gli affari lo richieggano, soprattutto per evitare i ritardi nocivi al servizio.

102. Le deliberazioni presso tutte le amministrazioni saranno prese su la pluralità de' voti.

103. La corrispondenza con le autorità superiori, e con chiunque altro, dovrà essere segnata da tutti gli amministratori, o dal maggior numero di essi, in caso di legittimo impedimento degli altri.

Sez. III. *De' segretarî e contabili, de' cassieri, e degli altri impiegati presso le amministrazioni.*

104. Le Commissioni amministrative potranno avere sotto la loro dipendenza, oltre del cassiere, un segretario ed un contabile; quali due uffizi debbono per quanto è possibile esser cumulati in un solo individuo.

105. La nomina de' segretarî e de' contabili appartiene alle Commissioni, le quali la invieranno a' Consigli per l'approvazione.

È lecito a' Consigli di disporre, specialmente per gli stabilimenti di una rendita non maggiore di ducati mille, che uno degli amministratori assuma gratuitamente il peso della corrispondenza, per la quale sarebbe inutile quasi l' opera di un segretario, accordandosegli una discreta indennità di spese di scrittoio.

106. Sullo stato discusso di ciascun luogo pio dipendente dalle Commissioni comunali sarà portata una somma per le spese di scrittoio. I soldi da corrispondersi a' loro segretarî e contabili saranno segnati eziandio ratizzatamente sugli stati discussi degli stabilimenti che ne dipendono.

107. I segretarî e contabili delle Commissioni amministrative, o coloro che ne riempiono le funzioni, registreranno e conserveranno in buon ordine le disposizioni ed i regolamenti che vengono trasmessi alle Commissioni: avranno cura dell' archivio e della buona sua classificazione, formandolo ove manchi: scriveranno le deliberazioni degli amministratori: avranno cura di scritturare le percezioni e le spese, di formare le liste di carico, di portare la contabilità degli ospedali, di compilare il conto morale, di redigere le minute degli stati discussi, e le copie di quelli che vengono superiormente autorizzati: dipenderanno finalmente dagli ordini delle Commissioni amministrative, eseguendo qualunque lavoro, che riguardi il bene dell' amministrazione.

108. La contabilità de' proietti è anche di carico de' contabili delle Commissioni amministrative comunali.

Nelle comuni sprovvedute di stabilimenti le Commissioni

non potendo avere un contabile, anche perchè mancherebbero i mezzi da gratificarlo, si avvaleranno degli agenti subalterni delle comuni stesse per sostenere la corrispondenza, la contabilità, e qualsivoglia altro disimpegno relativo a' proietti.

109. I doveri de' cassieri sono: 1° esigere le rendite di qualunque natura portate negli stati discussi, o date loro con liste particolari dagli amministratori (quali potrebbero essere quelle degli arretrati che fossero stati liquidati, o di significatorie che venissero emanate posteriormente alla fissazione degli stati discussi): 2° eseguire i pagamenti ordinati dagli amministratori a norma degli stati discussi: 3° portare una contabilità col metodo che verrà successivamente prescritto: 4° rendere il conto materiale delle loro gestioni annuali.

I Consigli autorizzeranno le Commissioni ad esercitare le coazioni contro i cassieri che si negassero di eseguire il prescritto ne' numeri 2° e 4° del presente articolo.

110. Tutt' i cassieri nel caso di deficienza di rendita sono in obbligo di anticipare delle somme a prestito sulla regola stabilita con l' articolo 67 della legge de' 12 di dicembre 1816.

111. Il compenso de' cassieri sarà del tre a centinaio per una rendita fino a ducati 200 inclusive; del due e mezzo da ducati 201 a ducati 1000; del due ed un sesto da ducati 1001 a ducati 3000; e del due per cento da ducati 3001 in sopra, senza che però il totale diritto di percezione possa eccedere la somma di ducati dugento venti annui.

Le spese di scrittoio, de' registri di contabilità, di tutte le carte inerenti, e delle stampe di esse sono a carico dei cassieri.

112. I Consigli si adopreranno in preferenza per ottenere de' cassieri a partito forzoso. Tali partiti debbono eseguirsi per mezzo delle subaste, e giusta le seguenti condizioni.

1° La durata dell' appalto a partito forzoso non eccederà gli anni quattro.

2° Il premio sarà calcolato ad una ragione equa, avendosi riguardo alla importanza delle esazioni, ed alla difficoltà maggiore o minore delle medesime: tuttavia non sorpasserà mai il quattro per cento.

3° Il cassiere nell'atto delle subaste dee offrire una cauzione ne' proprî od altrui beni, liberi da ipoteche, del valore almeno della metà dell' annua rendita affidata alla sua gestione.

4° Le percezioni in derrate debbono tenersi dal cassiere a disposizione degli amministratori dello stabilimento, per darne conto ed esibirle quando essi lo giudicheranno. Egli è garante della buona qualità de' generi nell' atto della ricezione, e della perfetta loro conservazione, quando non vi sia altro impiegato che abbia quest' obbligo.

5° Al cassiere è accordato di avvalersi delle coazioni com' è permesso per la esazione delle rendite comunali.

6° Il partito forzoso dee contenere l' obbligo di aversi per incassate, senz' alcuna limitazione o riserva, tutte le rendite correnti all' epoca del contratto, siano in contanti, siano in derrate. Essendovi all' epoca istessa arretrati da esigere, il cassiere a partito forzoso deve incaricarsi della loro riscossione. Verificandosi fra i soli debitori arretrati qualche individuo insolvibile, sarà al cassiere permesso di giustificarsi con la esibizione delle originali coazioni sperimentate a tempo utile.

7° Le subaste debbono eseguirsi nel luogo ove esiste l'amministrazione, e terminati gli atti, saranno rimessi a' Consigli per l' approvazione: mancando quest' approvazione gli atti si avranno come nulli, nè possono dare titolo al contratto che dee stipularsi con legale scrittura.

113. Si farà eccezione agli articoli precedenti relativi alla destinazione de' cassieri, qualora vi fusse qualche persona pia e facoltosa, da cui ne venga assunto gratuitamente l'impegno e la risponsabilità. Nulladimeno non potrà il gratuito offerente essere istallato in tali funzioni senz' approvazione de' Consigli e senz' aver data la cauzione.

114. La destinazione degl' impiegati della classe de' servienti appartiene agli amministratori. Tutti gli altri impiegati saranno provveduti a proposta in terne degli amministratori stessi con approvazione de' Consigli, i quali ne daranno conoscenza al Ministro, ed attenderanno i suoi ordini.

115. Gli amministratori potranno sospendere, in occasione di mancanza, gl' impiegati da loro dipendenti, ed anche destituire quelli che sono della classe de' servienti. Immediatamente seguita la sospensione de' soggetti non inservienti, debbono le amministrazioni darne parte a' Consigli, adducendo i motivi che hanno consigliata la misura di rigore, ed attenderanno le analoghe decisioni.

SEZ. IV. *Doveri degli amministratori e de' cassieri nella gestione del patrimonio de' pii stabilimenti.*

116. Le Commissioni amministrative debbono adottare i mezzi più conducenti, acciò le rendite sieno conservate e portate a' maggiori aumenti di cui fossero suscettibili.

Consulteranno le scritture, le platee, i libri catastali, ed ogni altra carta o documento, che possa dare vantaggiose nozioni, onde migliorare le rendite medesime, ed i proventi straordinarî, a' quali si abbia dritto.

Ove le scritture o carte simili non si fossero rinvenute, domanderanno al Consiglio le disposizioni, perchè vengano rinnovate.

117. Essendo interessante, che tutti i pii stabilimenti non manchino delle rispettive platee, sarà provveduto con istruzioni particolari alla redazione o rinnovazione delle medesime.

118. S' interesseranno le Commissioni, acciò i crediti siano iscritti nella conservazione delle ipoteche, giusta le leggi in vigore.

Qualora non vi si fosse adempiuto, debbono sollecitamente praticarlo, per esimersi da quella risponsabilità che di dritto è loro attribuita.

Non ometteranno eziandio di riferire a' Consigli i nomi degli amministratori che peccarono di negligenza, acciò possano adottarsi contro de' medesimi le opportune misure.

119. Le Commissioni seguiranno la norma stabilita per le locazioni de' fondi, e per gli appalti di forniture e di lavori. Debbono chiedere le istruzioni e decisioni da' Consigli in tutti i casi, ne' quali l' importanza degli affari o la dubbiezza delle circostanze potranno esigerlo.

È loro imposta la personale risponsabilità, quando trascurino di ultimare le locazioni ne' tempi utili e designati dagli usi de' luoghi, e quando manchino di diligenza per la sicurezza de' pagamenti delle pigioni, e degli estagli, dovendosi ne' contratti di locazioni e di appigionamenti escludere affatto le persone insolvibili e non garantite a sufficienza.

120. Se per la importanza delle derrate che s' introitano a favore di taluni stabilimenti, siavi luogo di regole parziali per la loro vendita, le Commissioni le indicheranno ne' progetti degli stati discussi, che debbono rimettere a' Consigli, e che debbono quindi passare all' approvazione del Ministro.

È qui d' uopo di rammentare a' Consigli, che su quest' articolo convien lasciare latitudine agli amministratori, onde i vincoli delle liturgie non facciano perdere i vantaggi che sovente si ottengono, rimettendosi alla prudenza di savî amministratori la vendita delle derrate ne' momenti opportuni.

121. Se vi siano degli stabilimenti, che abbiano crediti

contro de' comuni, pe' quali ricevono un annuo interesse fissato negli stati discussi comunali, gl' Intendenti invigileranno, acciò in ogni scadenza i luoghi pii ottengano ciò che loro è dovuto, restando espressamente vietato di potersi sospendere od invertire tutto o parte degli articoli degli stati discussi comunali, che riguardano siffatti pagamenti.

122. Gli amministratori ed i cassieri avranno per guida nella loro gestione gli stati discussi.

Qualunque esito che non vi sia compreso, non potrà eseguirsi senz' autorizzazione de' Consigli.

123. Per la formazione di questi stati discussi le Commissioni eseguiranno quanto è prescritto negli articoli relativi a tal materia.

Egli è importante però di avvertire, che negli anni, nei quali la rinnovazione degli stati discussi non ha luogo, assiste agli amministratori il dovere di rimettere nel corso di ogni gennaio a' Consigli gli stati di variazione.

Siffatti stati altro non debbono essere che un rapporto, il quale esponga se per forza de' nuovi affitti, o di altre ragioni, la rendita di ciascuno stabilimento abbia sofferto diminuzione o incremento, e sino a quale somma.

Nel primo caso gli amministratori proporranno gli articoli dello stato discusso, che possono soffrire una proporzionata riduzione: nel secondo caso progetteranno l' uso da farsi dell' aumento riportato.

I Consigli, raccolte tutte le notizie, avanzeranno al Ministero i loro rapporti per la sanzione de' cangiamenti.

124. Se casi non preveduti producano deficienza di risorse nelle istituzioni, e per accorrere qualche volta a delle spese obbligative che eccedessero la rendita ordinaria, le Commissioni diviseranno i mezzi confacenti, proponendo riforme, riduzioni, o sospensioni di esiti non urgenti. Quando ciò non basti, è loro permesso di progettare l' applicazione degli avanzi o de' risparmî di altri stabilimenti laicali dello stesso comune, laddove però abbiano questi interamente adempiuto alle obbligazioni d' intrinseco loro carico.

125. Ne' casi supposti di vôto, e generalmente nella mira di migliorare vieppiù lo stato delle pie fondazioni, le Commissioni potranno provocare per mezzo delle autorità corrispondenti de' soccorsi da' comuni, che abbiano mezzi sufficienti; avendosi in veduta, che l' esercizio di tali opere, e soprattutto se si tratti di ospedali, orfanotrofi, monti di limosine e di maritaggi, tende al vantaggio de' cittadini indigenti.

126. Per lo stesso scopo le Commissioni possono impie-

gare il loro zelo nel procurare dalla pietà de' fedeli delle offerte e limosine di qualunque natura.

Ottenendosi de' vantaggi considerevoli, ne passeranno la conoscenza a' Consigli, provocando a favore de' pii benefattori quelle onorificenze, delle quali avranno essi potuto rendersi meritevoli.

127. Ogni Commissione, ricevuto appena lo stato discusso, deve passarne al cassiere una copia firmata dagli amministratori, controsegnata dal segretario contabile, e munita del suggello.

128. I cassieri delle Commissioni amministrative potranno servirsi delle coazioni contro i debitori morosi, e degli altri mezzi accordati a' comuni. Essi si atterranno strettamente alle disposizioni contenute negli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816, dovendo i debitori, nel caso che vogliano impugnare la coazione, notificare agli amministratori le opposizioni menzionate nell' articolo 243.

129. I sindaci non potranno in verun conto negare il loro visto alle coazioni.

130. Per ogni somma che i cassieri riscuotono, debbono rilasciare a' debitori una loro ricevuta, la quale sarà vidimata dagli amministratori e dal contabile, onde abbiano distinta conoscenza degl' introiti che fanno i cassieri, e possano curare che ne sia subito preso registro nel libro di loro contabilità.

131. Trascurando i cassieri di spedire a tempo le coazioni, e di curarne la esecuzione, rimarranno garanti di ogni danno che avverrà per effetto della loro oscitanza, e possono essere condannati a portarsi come esatte le somme.

132. Le Commissioni in ogni bimestre debbono verificare lo stato della cassa, ciò ch' è loro lecito di ripetere in qualunque tempo, e sempre che lo giudichino conveniente.

Cifreranno il libro del cassiere dopo averne osservato l' andamento.

Ravvisandovi de' vizî, si occuperanno a correggerli, facendone subito rapporto a' Consigli.

In caso di omissione, la loro risponsabilità si cumulerà a quella de' cassieri, e potranno applicarsi loro le stesse misure di rigore.

133. È vietato a' cassieri di fare alcun pagamento senza ordinativo delle amministrazioni.

Le amministrazioni non possono disporre pagamenti oltre a' limiti degli stati discussi; tampoco è lecito d' invertire le somme di un capitolo od articolo ad usi diversi da' già stabiliti.

Qualora esse ricorrano ad una delle due innovazioni, senza esibire a' cassieri l' originale autorizzazione de' Consigli, i cassieri debbono rifiutarsi: altrimenti facendo, sarà loro significato ne' conti il pagamento, salvo solo l' esperimento di loro ragioni avverso la Commissione che lo ha ordinato.

134. Qualunque pagamento che si faccia da' cassieri, esser dee giustificato delle ricevute delle parti prendenti, che si debbono apporre in piedi del mandato dell' amministrazione.

Se l' individuo, a pro di cui il mandato è tratto, non saprà scrivere, firmeranno due testimoni cogniti, che contestino nel primo caso di essere la parte prendente illitterata, e nel secondo assicurino, che il soggetto, dal quale si esibisce il mandato, sia quello appunto a di cui vantaggio gli amministratori lo rilasciarono.

L' importo de' dritti di esazione a pro del cassiere dovrà esser firmato con un mandato in regola spedito dall' amministrazione sul calcolo della esazione effettuita, ed in tal modo sarà ammissibile.

135. Gli ordinativi de' pagamenti delle Commissioni a' cassieri, e le ricevute che questi debbono rilasciare a' debitori, seguiranno perfettamente i modelli in uso per le comuni.

TIT. IV. ORDINE DI CONTABILITÀ PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE. - SEZ. I. *Registri contabili degli amministratori e de' cassieri.* (V. l' addiz. a p. 1175.)

136. Essendo la contabilità il fondamento di ogni ben regolata amministrazione, dovrà porsi tutta la diligenza ad oggetto di stabilirla in modo, che i registri de' cassieri dipendano da quelli degli amministratori, e così per contrario.

137. Acciò le Commissioni abbiano sempre sott' occhio lo stato attivo e passivo della cassa, serberanno un registro a norma del modello.

Questo registro non è che la copia dello stato discusso, redatto in guisa da presentare uno spazio conveniente per scritturare a fronte di ciascuna partita d' introito o di esito le somme che effettivamente ne' maturi s' incassano e si pagano.

138. Un registro simile a quello serbato da ciascuna Commissione si terrà dal rispettivo cassiere.

139. Laddove le somme riportate sugli stati discussi subiscano de' cangiamenti per effetto di nuovi contratti o di nuove disposizioni, le amministrazioni ed i cassieri ne prenderanno notamento su i rispettivi registri.

I cassieri, oltre alle cennate notizie, enuncieranno sul registro i documenti delle variazioni: documenti che essi debbono custodire per produrli nella reddizione de' loro conti.

Sez. II. - *Reddizione de' conti morali e materiali.*

140. Compiuto l'anno, nel corso di gennaio dell'esercizio che segue, le Commissioni presenteranno a' Decurionati per mezzo de' sindaci il loro registro di contabilità, unendovi le copie conformi delle autorizzazioni in giustifica degli esiti non compresi negli stati discussi, o delle inversioni. Questo registro terrà luogo di conto morale delle Commissioni amministrative.

I sindaci per tutto il seguente febbraio sono obbligati di rimettere tali registri, muniti delle osservazioni de' Decurionati, a' Consigli degli ospizî.

141. Nel Decurionato, che deve preliminarmente discutere i conti morali, interverrà un deputato ecclesiastico nominato dal proprio Ordinario, a fine di vegliare alla osservanza delle opere di religione.

142. I cassieri debbono trasmettere a' Consigli degli ospizî, fra due mesi dopo terminato l'esercizio, il loro registro, da riguardarsi pel loro conto materiale.

Essi giustificheranno ogni partita mercè documenti originali, foliati con progressione numerica, e disposti in due volumi, uno relativo agl' introiti e l' altro agli esiti.

Essendovi avanzi di cassa, il cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, che unirà al conto ossia al registro che produce.

143. I conti de' cassieri debbono confrontarsi co' registri di contabilità delle Commissioni, ed è d' uopo che siano firmati dagli amministratori, e da' loro segretarî e contabili, i quali li certificheranno conformi a' registri delle Commissioni, apponendovi il suggello.

144. Per provvedere al grave disordine de' forti arretrati che spesso si fanno sussistere a discapito de' pii stabilimenti, i Consigli degli ospizî nell' esame de' conti morali, ed i Consigli d' intendenza nella discussione de' conti materiali si atterranno strettamente alla norma che segue.

Quando un cassiere per una quota non esatta non produca nel suo conto materiale gli originali atti di coazione, compilati nell' epoca e nel modo stabilito, conviene che rimborsi in pro del pio luogo la somma non incassata.

Che se abbia egli adempiuto religiosamente a' suoi doveri, rimane ad osservarsi, se gli amministratori siansi affrettati di adire il giudice competente per i mezzi legali contro al

debitore. Nel caso affermativo sarà bene di attendere l'esito del giudizio. Ove poi negligenza si verifichi, per avere gli amministratori trascurato la riscossione del debito senza ricorrere a' mezzi prescritti dalla legge, i Consigli li condanneranno al pagamento, accordando loro il regresso contro i debitori. La stessa condanna dee verificarsi quando i debitori per ragione di estagli risultino poveri e sprovveduti di garanti solvibili.

145. Le disposizioni degli articoli 141 e 142 debbono estendersi alle arciconfraternite e congregazioni, per quanto riguarda il metodo e la liturgia de' conti morali. Non potendo su di esse prender parte i Decurionati, nè i sindaci, le funzioni de' primi saranno adempite dalle stesse fratellanze, nelle quali interverranno i deputati ecclesiastici; e quelle de' secondi da' superiori delle medesime. In quanto a' conti materiali si serberanno le regole prescritte.

TIT. V. - Ordine di contabilità presso i consigli. - Sez. I. - *Registri, discussione de' conti, e loro risultati.*

146. Subitochè perverranno a' Consigli degli ospizî i conti delle rispettive amministrazioni e de' loro cassieri, accennati negli articoli precedenti, i segretarî li faranno notare sul registro, che sarà formato giusta il modello, rilasciandone ricevuta al contabile.

147. Preso il registro de' conti morali, i Consigli degli ospizî, a' quali incumbe la loro discussione definitiva, si affretteranno ad ultimarla.

Le osservazioni de' Consigli stessi debbono precedere le discussioni de' conti materiali.

148. Per lo esame del conto materiale l'Intendente destinerà il consigliere d'intendenza relatore.

Uno de' razionali de' Consigli degli ospizî all'uopo delegato eseguirà la liquidazione sotto la immediata vigilanza del consigliere relatore.

I dubbi che possono sorgere nel corso della liquidazione saranno espressi in un foglio firmato dal relatore. Questo foglio per mezzo della officina del Consiglio degli ospizî verrà trasmesso alla Commissione amministrativa dello stabilimento al quale il conto appartiene, acciò lo faccia notificare al contabile, ne riscuota i riscontri ed i documenti, e quindi per la strada stessa li faccia pervenire al Consiglio. I segretarî de' Consigli faranno tenere tali carte al consigliere relatore.

Pria che il conto materiale sia sommesso alla discussione del Consiglio d'intendenza, il razionale incaricato lo proporrà al Consiglio degli ospizî per un sommario esame, e

perchè possa munirlo di tutte quelle osservazioni, che riputerà convenienti.

149. Tutto ciò ch'è prescritto ne' regolamenti comunali per lo esame e discussione de'conti morali e materiali de'comuni, al di là di quello che si è prescritto nelle presenti istruzioni, è prettamente applicabile a' pii stabilimenti.

Lo stesso s'intende pe' reclami, che possono da'contabili elevarsi avverso le significatorie, senza che però tai reclami valgano a sospendere la esazione delle significatorie medesime.

150. Il risultato delle decisioni de'Consigli delle intendenze sopra ciascun conto materiale passerà a' Consigli degli ospizî, negli archivî de' quali le carte tutte debbono essere conservate.

I Consigli degli ospizî potranno promuovere i gravami in caso di bisogno, e daranno conoscenza al Ministro di tutto ciò che può meritare il superiore provvedimento.

I segretarî de' Consigli prenderanno subito cognizione delle declaratorie o significatorie, che i Consigli delle intendenze avranno emanate, facendo riportarle sul registro di cui si è fatto parola (1).

151. In ogni bimestre i Consigli degli ospizî rimetteranno al Ministero un quadro contenente il risultato dei conti nel detto bimestre definitivamente discussi, giusta il modello.

152. Nel corso di un anno conviene che infallibilmente siano esaminati e discussi tutt'i conti dell'esercizio precedente.

Gl'Intendenti prenderanno la più diligente cura, perchè i Consigli delle intendenze si occupino assiduamente a questo travaglio, adoperando il maggiore impegno onde siffatto scopo si ottenga senza ritardo alcuno.

153. Per la discussione di tali conti non sarà più permesso di esigere dritti di declaratoria e significatoria. L'importo delle spese che potranno occorrere, entrerà nel calcolo degli esiti necessarî per lo mantenimento delle officine dei Consigli.

SEZ. II. *Eccezione per le congregazioni mancanti di rendite.*

154. Le confraternite, o pie adunanze, le quali altra ren-

(1) Per agevolare la discussione de'conti de' luoghi pii laicali, fu disposto aggiungersi al Consiglio d'intendenza due consiglieri provinciali – *Veg.* l'art. 3 del decreto del 1° febbraio 1845, n.° 27, p. 1118 *s.* – Le disposizioni per l'arresto personale contro i contabili comunali si applicano a quelli dei luoghi pii.

dita non hanno meno quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli, serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole ed alla reddizione de' conti, com'è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl' interessati reclamasse, i Consigli degli ospizî ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze o provocando nel bisogno gli ordini superiori (1).

TIT. VI. - SEZ. I. - *Delle giubilazioni, e del metodo di stabilirle.*

155. Gl' impiegati a soldo fisso presso le officine de'Consigli degli ospizî e presso le amministrazioni locali, e gli stabilimenti che ne dipendono, eccetto le arciconfraternite e congregazioni, han dritto alle giubilazioni e pensioni.

La legge de' 3 maggio 1816 è applicabile agli anzidetti impiegati nell' amministrazione di pubblica beneficenza in ciò che riguarda i titoli per ottenere le giubilazioni e le pensioni.

156. La liquidazione delle giubilazioni e delle pensioni per gl' impiegati presso i Consigli degli ospizî sarà proposta e discussa dagli stessi Consigli, e riservata all' approvazione del Ministro degli affari interni.

La liquidazione delle giubilazioni degli altri impiegati presso le Commissioni amministrative sarà proposta dalle stesse Commissioni, discussa da' Consigli, e rinviata al Ministro per l' approvazione, senza della quale non potrà aver luogo.

TIT. VII. *Disposizioni generali.*

157. Le prerogative, che le leggi ed i reali decreti accordano in favore de' comuni, sono applicabili agli stabilimenti che costituiscono l' amministrazione di pubblica beneficenza, che la legge istessa reputa come sezioni di comuni.

Tra questi stabilimenti trovandosi già comprese le arciconfraternite e congregazioni laicali a' termini dell' articolo 2, esse debbono esser sommesse a tutte le disposizioni, che si prescrivono pe' luoghi pii e stabilimenti laicali governati dalle Commissioni ed amministrazioni enunciate nel presente regolamento, tuttochè la loro forma amministrativa sia diffinita dalle proprie regole.

158. Tutte le antecedenti disposizioni e regolamenti ministeriali, che si opponessero alle presenti istruzioni e che riguardano oggetti con queste definiti, restano annullate.

(1) *Veg.* l'art. 3 del decreto del 1° febbraio 1845, n.° 27, p. 1118 *s.* - Nelle processioni le arciconfraternite precedono le congreghe.

ADDIZIONI ALLE ISTRUZIONI DEL 20 MAGGIO 1820 PER L'AMMINISTRAZIONE DE' LUOGHI PII LAICALI.

Addizioni al tit. I–Disposizioni generali. (V. a p. 1081.)

21) 1809, 16 ottobre, D. *che organizza l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza* (1).

Volendo portare gli stabilimenti di beneficenza di questo nostro regno a quel grado di prosperità a cui possono pervenire mediante un metodo esatto e regolare di amministrazione ; ec. ec.

Art. 1. Vi sarà in ogni provincia un Consiglio generale di amministrazione incaricato di sopravvegghiare a tutti gl' interessi degli ospizî, ospedali e degli altri stabilimenti ch'esistono nelle comuni, e che sono destinati al sollievo de' poveri, degli ammalati e de' proietti.

2. Questo Consiglio sarà preseduto dall' Intendente, e verrà composto dal Vescovo o dall' ecclesiastico che ne sosterrà le veci, e da tre membri nominati da Noi dietro la proposta dell' Intendente, e scelti tra i proprietarî del capoluogo della provincia, i più distinti pel loro carattere benefico. Le di loro funzioni saranno gratuite. Vi sarà in oltre un segretario.

3. L'amministrazione diretta de'beni e delle rendite degli stabilimenti, l' esercizio de' loro diritti ed esazioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le loro spese in dettaglio a tenore de' *budgets* che si formeranno, e di provvedere al buon ordine del loro regime, saranno affidate a delle Commissioni amministrative che verranno istallate in que' luoghi ne' quali il Consiglio generale (a cui le medesime saranno subordinate) ne proporrà lo stabilimento.

4. I membri che comporranno queste Commissioni saranno tre ; verranno proposti dal Consiglio generale, e saranno approvati da Noi. In essi vi sarà compreso il sindaco. Questi membri dovranno essere cittadini o domiciliati di diritto nel luogo delle opere.

5. L' impiego di questi tre funzionarî, de' quali uno sarà cangiato in ogni anno, sostituendosene un altro da eleggersi come nell'articolo precedente, sarà gratuito. Essi non potranno pretendere che le sole spese indispensabili per l'esercizio delle loro funzioni: spese che verranno loro bonificate sugli esiti straordinarî ammessi ne' *budgets*.

(1) *Veg.* il decreto del 1° febbraio 1816, n.° 19, p. 1080 *e.*

6. Ogni Commissione amministrativa avrà sotto i suoi ordini un segretario, un contabile ed un cassiere, il quale sarà il ricevitore comunale, o in difetto il ricevitore delle contribuzioni pubbliche nelle comuni.

7. I sottintendenti, ciascuno pel suo distretto, sopravveghieranno alle Commissioni amministrative, invigileranno al mantenimento delle opere, daranno que' provvedimenti che l' urgenza de' casi esigerà, e faranno rigidamente osservare i regolamenti e le prescrizioni pel buon servigio de' luoghi.

8. Tutte le disposizioni del decreto del dì 11 di febbraio del corrente anno da Noi emanato per gli stabilimenti di carità della nostra capitale, sono applicabili all'amministrazione degli ospizî delle provincie, salvo le modificazioni da indicarsi nelle istruzioni che saranno formate dal nostro Ministro dell' interno.

22) **1829, 1° novembre, R. (M. degli Aff. Int.)** *che dichiara legati pii quattro fondazioni.*

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. del dì 1° dicembre dello scorso anno 1828 riguardante le seguenti cinque fondazioni, cioè:

La prima nella chiesa di S. Maria Maddalena in Bucchieri, istituita dal sacerdote D. Lazzaro Veglia nel 1685. La seconda istituita nella chiesa stessa da Maddalena Veglia nel 1687. La terza istituita nell' anzidetta chiesa dal mentovato D. Lazzaro Veglia nel 1694. La quarta istituita nella chiesa medesima dal sacerdote D. Simone Vacinca nel 1705. La quinta finalmente nella chiesa di S. Elia in Mazzara da Salvatore Lampao.

E la M. S. nel C. O. di S. del dì 1° del corrente mese si è degnata dichiarare uniformemente al parere di V. E.:

1° Che la fondazione sotto il titolo di S. Elia, istituita da Salvatore Lampao nella chiesa rurale dello stesso nome nel territorio di Mazzara, è un vero beneficio ecclesiastico semplice, soggetto in origine a patronato laicale, e che le quattro soprannotate fondazioni istituite da diversi autori nella chiesa di S. Maria Maddalena di Bucchieri, sono mere cappellanie laicali, sottoposte anche in origine al dritto elettivo laicale;

2° Che trovandosi soppresse le due confraternite del SS. Sacramento di Mazzara, e di S. Maria Maddalena di Bucchieri, il dritto di patronato sul beneficio di S. Elia, che spettava alla prima, s' intenda da ora devoluto alla real Corona; e che il dritto elettivo su di quelle cappellanie in Buc-

chieri che apparterrebbe alla seconda, dovrà del pari essere devoluto alla regalia all' epoca in cui è chiamata la confraternita di S. Maria Maddalena;

3° Che per modo di regola debba reputarsi devoluto alla real Corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo, che per l' addietro avesse potuto rappresentarsi da simili confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto o disciolto, senza che possano le Commessioni amministrative comunali prendere la minima ingerenza in obbietti che rientrano negli eminenti dritti e nelle supreme prerogative della Corona. Nel R. N. ec. - fir. M.se Amati. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a' 7 novembre 1829.)*

23) 1830, 29 dicembre, M. (M. degli Aff. Int.) *che autorizza i segretarî de' Consigli d' intendenza a firmare le spedizioni delle deliberazioni su i conti de' luoghi pii.*

Attenendomi alle idee suggerite dal procuratore generale presso la gran Corte de' conti rescrivo a cotesto Consiglio, che il temperamento da eseguirsi circa la firma delle decisioni del Consiglio d' intendenza su' conti de' luoghi pii debba essere dettato dall' utilità. Quindi conducendo alla celerità del servizio, che tali spedizioni si firmino dal segretario del Consiglio, che ha tutto sotto gli occhi, e non ha bisogno di riscontri, come dovrebbe necessariamente averne il segretario generale, approvo il di lui avviso, che il segretario del Consiglio firmi la spedizione - fir. M.se Amato. *(Comun. agl' Intendenti a detto dì.)*

24) 1832, 23 agosto, R. (M. degli Aff. Int.) *per la presidenza de' Consigli degli ospizî.*

Ricercato da qualche Consiglio degli ospizî chi dovesse presedere al Consiglio quando fossero insieme impediti ad andarvi l' Intendente ed il Vescovo vice-presidente, S. M. alla quale si rassegnò il caso, si è degnata ordinare con rescritto de' 15 febbraio 1832, che si osservi in questa parte de' reali dominî lo stesso sistema che praticasi ne' reali dominî continentali, che in mancanza dell' uno e dell' altro de' detti funzionarî il Consiglio d'ospizî è preseduto dal consigliere di beneficenza decano. Nel R. N. ec. - fir. N. Santangelo. *(Comun. al Luogot. generale in Sicilia a detto dì.)*

25) 1836, 20 feb., R. (M. degli Aff. Int.) *che incarica i Consigli degli ospizî di vigilare su l' adempimento de' legati pii.*

Ho proposto a S. M. la questione promossa da cotesto

Consiglio, se conveniva prodursi il ricorso per annullamento nella causa tra la beneficenza di Orti e gli eredi Sidari; ed in caso opposto in qual modo dovesse il Consiglio vegliare sull' adempimento de' legati pii infissi su' beni lasciati da D. Filippo Sidari.

S. M. ha trovato regolarmente stabilito l' avviso del Consiglio d' intendenza circa il contegno che deve tenere il Consiglio degli ospizî e la Commessione nella vertenza, non potendosi dubitare che l' esecuzione de' legati imposti dai testatori appartiene agli eredi, per cui i due giudicati del tribunale e della gran Corte civile furono basati sulla giustizia.

D'altronde essendo prescritto nelle istruzioni, che la sorveglianza, tutela, e direzione de' medesimi, non che degli stabilimenti di beneficenza, è affidata a'Consigli degli ospizî, e che sotto questi nomi s' intendono ancora le istituzioni, legati, e opere che sotto qualunque denominazione o titolo saranno addetti al sollievo degl' indigenti, è ben chiaro, che il Consiglio medesimo debba esigere conto dagli eredi suddetti dell' esecuzione de' legati, conforme alla volontà del testatore.

Per tali riflessi posti in veduta dalla Consulta de' reali dominî, S. M. si è degnata di comandare, che l' amministrazione de' cinque fondi addetti dal defunto Sidari per le differenti opere di pietà indicate nel suo testamento, dovesse restare agli eredi, ed a' medesimi incumberà il dovere dell' esatto adempimento de' legati: che perciò, ad assicurare un tale adempimento, saranno essi tenuti dar conto esatto in ogni anno al Consiglio degli ospizî del modo onde avranno amministrata la rendita de' fondi, ed adempita la volontà del testatore. Nel R. N. ec. - fir. N. Santangelo. *(Comun. agl' Intendenti a detto dì.)*

26) **1841, 20 ottobre, R.** (**M. degli Aff. Int.**) *che dichiara opere ecclesiastiche soggette alla giuridizione de' Vescovi quelle che hanno la fondazione canonica di erezione in titolo.*

Ho rassegnato a S. M. il Re N. S. il rapporto di cotesto Consiglio del 22 marzo 1840 con cui, presa occasione della renitenza di D. Michele Sagona da Naro a render conto dell' adempimento di un legato di messe del fu sacerdote Paci, mette di nuovo in dubbio se i legati di tal natura debbono stare sotto la vigilanza del Consiglio degli ospizî come opere ecclesiastiche, non ostante la ministeriale del 26 aprile 1830 per le opere pie di Menfi, che le sottrae a tal vigilanza.

Le ho rassegnato altresì l' avviso della Consulta de' reali dominî di là del Faro da cui risulta:

1° Che secondo la ragione de' principî sono opere ecclesiastiche soggette alla giurisdizione de' Vescovi quelle solamente che hanno la chiara ed espressa fondazione, e la canonica erezione in titolo;

2° Che i legati di messe mancando di siffatti requisiti costituenti le qualità ecclesiastiche sono stati per antiche sovrane risoluzioni caratterizzati nel regno come legati pii laicali soggetti alla giurisdizione ordinaria;

3° Che il decreto de' 7 dicembre 1832, i rescritti de' 30 marzo 1836 pel legato di messe del fu D. Concetto Platania in Catania, del 14 aprile 1836 pel sacerdote D. Eustachio Saldo in Isnello, del 18 settembre 1839 per la Cappella di S. Maria Lauretana in Altavilla, e le altre sovrane determinazioni, avendo mantenuta ferma la ragione de' principî, già da lunghi anni rivendicata, non consentono che si muovano su tal materia più dubbi.

Quindi la M. S. uniformemente a siffatte considerazioni, ed al parere analogo della Consulta, si è degnata ordinare per modo di regola, che cotesto Consiglio continui ad esercitare la sua vigilanza sull' adempimento del pio legato di messe del fu sacerdote Paci da Naro, e di tutti gli altri della stessa natura. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. al Consiglio degli ospizî in Girgenti a detto dì.)*

27) 1843, 1° febbraio, D. *per l' aggiunzione di un componente ecclesiastico a' Consigli degli ospizî.*

Con nostro decreto del dì 7 dicembre 1832 venne da Noi sanzionato di sottoporsi alla vigilanza de' Vescovi tutto ciò che concerneva il mantenimento delle chiese laicali e l' adempimento de' legati pii prescritti da' fondatori.

Volendo ora meglio consolidare il sistema stabilito nel cennato decreto relativamente a quest' oggetto, e costituire altresì una nuova guarentigia per l'esatto servizio del culto divino nelle additate chiese, e la fedele esecuzione delle opere pie, de' legati di messe e de' suffragi ordinati da' testatori; ec.

Art. 1. Sarà aggiunto in ogni Commissione amministrativa degli ospizî un ecclesiastico nominato dal Vescovo della diocesi che avrà voto deliberativo in tutti gli affari che riguardano l' amministrazione, al pari degli altri componenti. Sarà ad esso lui confidato il carico particolare di tutto ciò che concerne il mantenimento ed il servizio delle chiese laicali e la esecuzione de' legati pii.

2. I Prelati della diocesi per nostra speciale delegazione esigeranno nel tempo della santa visita dalle Commissioni amministrative locali un conto morale della loro gestione, e

dopo averlo esaminato faranno conoscere, per mezzo del Ministero degli affari interni, le loro osservazioni su di ciò che abbian potuto riconoscere di lodevole o di difettoso nello stato dell' amministrazione.

3. Per agevolare la discussione de' conti materiali de' luoghi pii laicali saranno aggiunti al Consiglio dell' intendenza due consiglieri provinciali a scelta dell' Intendente, ed un ecclesiastico, i quali saranno addetti espressamente per questi conti.

Addizione al tit. II sez. VII. (V. p. 1090.)

28) 1818, 17 gennaio, R. (M. degli Aff. Int.) *che determina i casi ed i modi di usare i piantoni contro i debitori dei monti frumentari.*

Nel Consiglio de' 17 del cadente mese ho rassegnato a S. M. le mie osservazioni sulla dimanda del signor Intendente di Basilicata, colla quale ha chiesto di essere autorizzato a spedire i piantoni contra i debitori morosi de' monti frumentarî per la restituzione de' generi loro accredenzati.

S. M. prendendo in considerazione non meno le mie osservazioni, che il bene de' monti frumentarî, ed i vantaggi che dall' esistenza de' medesimi derivano all' agricoltura ed al commercio in generale, si è degnata risolvere, che l'amministrazione incaricata dell' esazione de' generi accredenzati da' monti frumentarî possa far uso de' piantoni contra i debitori morosi ne' termini e nel modo che sarà qui appresso indicato.

1° I debitori morosi saran distinti in due classi. La prima classe comprenderà que' debitori, che son divenuti morosi prima della risoluzione di S. M. La seconda classe conterrà quei che diverranno morosi dopo la medesima.

2° Pe' debitori compresi nella prima classe i piantoni non potranno adoperarsi, che contra quelli solamente che sono recidivi.

3° Sono considerati come debitori recidivi quei che per più volte, e quasi con una certa costanza, si sono dimostrati restii alla restituzione ne' generi loro accredenzati.

4° Pe' debitori compresi nella seconda classe l'uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contra tutti, sieno o no recidivi, purchè nell'atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

5° L' amministrazione incaricata della esazione de' generi accredenzati da' monti frumentarî dovrà domandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

*

6° Il sottintendente, scorgendo giusto il motivo delle misure proposte, accorderà la forza, fissando il numero de' giorni in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di sè lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

7° Il numero de' giorni indicati nell' articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

8° Il sottintendente nell'accordare l'uso de' piantoni, avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l' esazione della medesima.

9° Non potrà farsi uso de' piantoni contra i debitori morosi de' monti frumentarî, se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione a' termini e nelle forme prescritte nell' articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato.

10° L' amministrazione de' monti frumentarî non potrà chiedere al sottintendente del distretto l' uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente. Nel R. N. ec. - fir. NASELLI. *(Comun. agl' Intendenti a' 31 gennaio 1818.)*

29) 1819, 2 giug., R. (M. degli Aff. Int.) *che applica a' monti frumentarî le disposizioni per la rinnovazione de' loro titoli.*

S. M. ha risoluto, che le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de' titoli de' comuni e de' luoghi di beneficenza siano applicabili pe' debitori de' monti frumentarî.

S. M. ha inoltre risoluto, che a tutte queste disposizioni sia aggiunta ancora la ritualità d' intimarsi individualmente ne' rispettivi domicilî de' debitori la nota de' debiti liquidati e classificati da' Decurionati, prima di affiggersi in ciascun comune. Così i debitori avvertiti della rinnovazione de' titoli, non potranno addurre alcun motivo d' ignoranza, ed il loro silenzio dovrà presumersi impreteribilmente effetto della ricognizione de' crediti che contro di essi son reclamati. Nel R. N. ec. - fir. NASELLI. *(Comun. a detto dì agli Intendenti.)*

30) 1831, 5 agosto, Regolamento *per l' amministrazione de' monti frumentarî* (1).

Art. 1. L' amministrazione de' monti frumentarî dovrà re-

(1) Ciascuna provincia de' dominî continentali ha formato uno speciale regolamento per l' amministrazione de' monti frumentarî comunali, e quantunque quasi tutti uniformi siano, pur tuttavia si è stimato qui inserire come il più completo quello della provincia di Terra di lavoro approvato con decreto de' 5 agosto 1831.

golarsi coll' anno colonico, e non già coll' anno civile. Il cominciamento dell' anno colonico sarà dal primo settembre, e finirà a' 31 agosto dell' anno seguente.

2. Sarà depositato e conservato il grano de' monti frumentarî in magazzino ben condizionato chiuso con tre chiavi. Ove sia di necessità di conservarsi nelle fosse, queste saranno site nell' abitato in luogo il più sicuro che possa esservi, ed estratto dalle fosse sarà riposto in magazzino come sopra.

3. Il Decurionatò di ciascun comune ov'esistono monti frumentarî nella prima decade di agosto di ciascun anno si riunirà, onde scegliere sotto la più stretta responsabilità solidale di ciascun decurione sei cittadini della classe de' più ricchi del comune, ne' quali concorra anche la più costante non equivoca opinione di probità, e fattane la scelta prima che scada la seconda decade di detto mese, il sindaco la passerà all' Intendente, il quale nel Consiglio d' intendenza nominerà due, cui per un anno resterà affidata l' amministrazione del monte. La nomina dell' Intendente dovrà essere fatta e spedita nel corso del mese di agosto. L' esercizio dell'amministrazione dovrà cominciare il dì primo settembre e continuare a tutto agosto dell'anno seguente. Non mai alcun amministratore dovrà essere confirmato nell' esercizio, ma potrà sibbene essere rieletto dopo un anno d' intervallo (1).

4. Qualora si trovino in uno stesso comune diversi monti frumentarî appartenenti a cappelle laicali, saranno essi riuniti in una sola amministrazione sotto il titolo di monte frumentario delle cappelle, ed avranno un solo stato discusso che comprenderà i capitali distinti per ciascuna delle cappelle. Saranno eccettuati da questa disposizione i monti frumentarî delle confraternite, o di particolari padroni, i quali continueranno ad avere un' amministrazione separata.

5. Ciascun amministratore dovrà tenere una chiave del

(1) Coloro che per un sessennio hanno esercitato cariche amministrative sono esclusi per due o tre anni dalla carica di amministratori de' monti frumentarî – *Veg.* il rescritto de' 4 ottobre 1843, n.° 33, p. 1129.

Gli atti di giuramento per gli amministratori de' monti frumentarî sono esenti del pagamento de' diritti di registro e bollo – Così risoluto con rescritto de' 29 gennaio 1842.

Le disposizioni dell' art. 157 della legge de' 12 dicembre 1816 sono applicabili a' deputati de' monti frumentarî ed agrarî, i quali si ricusano di mettersi in esercizio della carica – *Veg.* il rescritto de' 20 maggio 1844, n.° 34, p. 1129 *s.*

Gli amministratori de' monti sono obbligati continuare, abbenchè terminato l' esercizio della loro carica, fino al momento della consegna ed effettivo possesso de' loro successori – *Veg.* il rescritto de' 27 febbraio 1845, n.° 35, p. 1130 *s.*

deposito del grano, e la terza chiave si terrà dal sindaco. Gli amministratori ed il sindaco si riuniranno ogni dieci giorni, onde ispezionare il grano depositato, perchè resti ben conservato, e si tengano lontani tutti gli accidenti da'quali possa ricevere detrimento.

6. La distribuzione del grano dovrà esser fatta dagli amministratori del monte agli agricoltori del comune, ed anche a quelli di altri comuni, purchè sieno domiciliati in esso comune.

7. Nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il sindaco del comune dov' è il monte, il parroco, e gli amministratori del monte stesso, e formeranno lo stato di distribuzione a farsi, avuto riguardo alla circostanza de' coltivatori, alla estensione de'terreni ch'essi coltivano, ed a tutto altro ch' è necessario aversi presente in casi simili.

8. La distribuzione dovrà esser fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale non si darà luogo ad altra distribuzione. Il grano che resterà sarà accredenzato in preferenza ai naturali del luogo in cui il monte fu eretto, con obbligo strettissimo e garentia solidale, della quale saranno responsabili solidalmente gli amministratori, di renderlo nel seguente agosto coll' aumento di due vigesime parti di ciascun tomolo, ed a patto che il grano sia di qualità seminabile, cioè scevra di carbone, di golpa, di gioglia, di veccia, e di ogni altra estranea semenza. Non mai sarà accredenzato sia direttamente sia indirettamente a' negozianti ed incettatori di grano, sotto pena del doppio a carico degli amministratori.

9. Rimanendo del grano non distribuito che non potesse accredenzarsi nel modo prescritto nell' articolo precedente, gli amministratori del monte dovranno farne rapporto al Consiglio generale degli ospizî, il quale potrà permettere che sia dato a' naturali di altro comune, procurando per mezzo del sindaco e conciliatore locale le cautele necessarie per la sicura restituzione.

10. Gli obblighi di coloro che si accredenzeranno in un modo qualunque de' generi da' monti frumentarî saranno ricevuti dal conciliatore. Tali obblighi saranno scritti in un registro foliato e cifrato dal giudice del circondario, e firmato da' debitori se sappiano scrivere, dal conciliatore, e dal cancelliere comunale, e conterranno la descrizione de' nomi degli agricoltori, i loro cognomi, il loro domicilio, la qualità del terreno preparato; di più l' indicazione della contrada ov'è sito il terreno, il proprietario al quale appartiene, la quantità del grano somministrato, il giorno, il mese, l'anno

della somministrazione, e per l'accredenzamento vi sarà anche notato il nome del garante (1).

11. Per rendere più celere, e meno dispendiosa la riscossione del genere accredenzato, il registro indicato nell'articolo precedente, del pari che gli obblighi de'debitori avranno forza di titoli autentici ed esecutorî, e saranno esenti dalle formalità del bollo e del registro; ma laddove dovrà coazionarsi un debitore, in tal caso l'estratto del di lui obbligo dovrà essere redatto in carta bollata, e registrato a spese del monte frumentario, salvo a questo di ripeterne l'importo dal debitore istesso unitamente alla sorte principale (2).

12. Gli amministratori de' monti frumentarî procederanno economicamente alla esazione de' capitali e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi indicato nell'articolo 10; dove ritrovassero ripugnanza, spediranno l' intimazione al debitore, a' termini e nelle forme prescritte nell'articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato. Qualora i debitori, elasso il termine di cinque giorni dopo ricevuta l' intimazione, trascurassero di pagare le quantità da essi dovute, saranno soggettati alla coazione de' piantoni. L' uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contro tutt' i morosi sieno o no recidivi, purchè nell' atto della consegna del grano siansi fatti sottoporre a tal genere di coazione. L'amministrazione incaricata dell' esazione de' generi accredenzati da' monti frumentarî dovrà dimandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

Il sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte accorderà la forza fissando il numero de' giorni in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di sè lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

Il numero de' giorni indicati nell' articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

Il sottintendente nell' accordare l' uso de' piantoni avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l' esazione della medesima.

(1) È dovuto a'cancellieri de'conciliatori il dritto di un carlino per le obbliganze di tomoli cinque inclusive soltanto, e nulla per le obbliganze di quantità minori. E ciò per effetto di determinazione presa di accordo tra i Ministri degli affari interni e di grazia e giustizia nel 1821, ed enunciata in ministeriale de' 2 settembre 1840.

(2) Le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de' titoli de'comuni, e luoghi di beneficenza sono applicabili a' debitori de' monti frumentarî, adempiendosi talune ritualità - Così dichiarato con ministeriale de' 2 giugno 1819.

Non potrà farsi uso de' piantoni contro i debitori morosi de' monti frumentarî se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione a' termini e nelle forme prescritte dall' articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato, come di sopra è detto (1).

L' amministrazione de' monti frumentarî non potrà chiedere al sottintendente del distretto l'uso de' piantoni che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

13. Gli amministratori, che nel lasciare il loro ufficio in fine di settembre di ogni anno fossero manchevoli a consegnare in genere i grani accredenzati nell' anno precedente, o che non presentassero almeno gli atti coattivi impresi contro de'debitori nel modo prescritto negli articoli precedenti per tale o per altre loro colpe, saranno tenuti del proprio a norma della legge.

14. Gli amministratori restano incaricati di passare all'Intendente della provincia nell' ingresso del loro esercizio la nota della quantità del grano esistente nel deposito, ed ogni dieci giorni del mese di ottobre quella della distribuzione fattane coll' indicazione degli agricoltori, cui il grano si è distribuito, e della rispettiva quantità; e circa il grano accredenzato ne dovranno anche all' Intendente passar la nota tra gli otto giorni seguenti all' accredenzamento, coll' indicazione ben anche della persona cui si è fatto, del garante e coobbligato *in solidum*, e delle quantità del grano.

15. I novelli amministratori, che a norma dell' art. 3 entreranno nell' esercizio delle loro funzioni al primo settembre, cureranno di ricevere sotto la loro più stretta responsabilità il conto in regola da quelli che lasciano l' uffizio.

16. Il conto sarà dato nel termine di un mese, ed i novelli amministratori saranno nell' obbligo di rimetterlo tra quattro giorni all' Intendente perchè sia discusso nel Consiglio d' intendenza (2).

17. Dall' aumento del grano si dovranno tenere le sole spese per la conservazione e pel premio di esazione dovuto,

(1) I debitori de' monti frumentarî debbono essere costretti colle stesse norme dettate dagli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816, per i debitori de' comuni e pii stabilimenti, e possono essere sottomessi a tali misure abbenchè non vi si siano obbligati espressamente – *Veg.* il rescritto de' 25 agosto 1838, n.° 31, p. 1126 *ss.*

(2) I sindaci, i quali per ragione della loro carica debbono avere su i monti frumentarî immediata vigilanza, sono tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e la risponsabilità dev' essere principale negli amministratori, sussidiaria ne' sindaci – *Veg.* il rescritto de' 29 ottobre 1846, n.° 36, p. 1131 *s.*

che dovranno essere discrete, nè mai eccedere il quinto del detto aumento. Ogni altra spesa non prescritta nella rispettiva istituzione del monte dovrà essere considerata com' estranea alla istituzione di esso monte frumentario, e quindi inammessibile ne' conti.

18. Gli amministratori che avranno lasciato il loro uffizio al primo settembre, e che avranno mancato alla esibizione del conto al primo di ottobre seguente, saranno multati irremissibilmente in dieci tomola di grano per ciascuno a beneficio del monte.

19. Le multe saranno applicate dal Consiglio d'intendenza senza esservi bisogno d'interpellazione, dovendosi intendere che sieno incorsi in detta multa tutti quegli amministratori che avendo lasciato l'uffizio dal primo settembre avranno mancato di dare il conto nel tempo stabilito nell' art. 15, nè si ammetterà scusa alcuna (1).

(1) Istruzioni de' 6 giugno 1838 per la tenuta de' monti frumentarî.

Da' rapporti di alcuni fra gl' Intendenti delle provincie di cotesti reali dominî circa l' uso attuale, e l' esistenza de' fondi dipendenti da' peculî frumentarî, scorgo in molte comuni esservi de' depositi de' generi, la di cui destinazione per meglio intesa economia erasi come per pratica invertita a soccorrere come semenza i poveri agricoltori mediante il compenso di tomoli due per ogni salma. L' impero delle cose è così potente, che si fa strada da se stesso a traverso degli ostacoli, e si apre la via a quei miglioramenti che la natura di esse reclama. L' agricoltura, che per la Sicilia è il primo mezzo di produzione, esige de' capitali come ogni altro ramo d' industria onde salire a certo grado di perfezione. E la mancanza di essi era certamente il più forte ostacolo a farla progredire. Sarà quindi rendere a cotesto suolo il più grande de' benefizî procurandogliene, e facendo emergere da una misura anti-economica la più utile delle instituzioni.

Cooperiamo quindi d'accordo a portarlo al suo più alto lustro. Convertiamo in monti frumentarî di proprietà comunale ciò che può con tutti gli sforzi salvarsi da' peculî annonarî. Io mi affido quindi alla di lei energia per procurare a' comuni di cotesta provincia il bene inestimabile di veder soccorsi gli agricoltori a tempo, e senza esser soggettati a disastrosi impegni.

E però conviene dare a siffatte istituzioni regole e forme amministrative da renderne stabile la esistenza, e da promuoverne l' incremento. Con queste vedute io le comunico le seguenti istruzioni, che avrà cura di fare eseguire sotto la sua vigilanza, ed alle quali darà col giornale d' intendenza la più estesa pubblicità. Quando le cose saran venute a tale da potersi dire ordinate, io mi propongo di rassegnare il tutto a S. M. per la sua superiore sanzione.

1. Sarà fatto in ogni comune esatto inventario de' grani, sia esistenti in magazzini, sia da riscuotersi, colla giunta di due tomoli a salma, da diversi coloni.

2. Il genere sarà conservato in magazzino ben condizionato sotto tre chiavi.

3. Il Decurionato di ciascun comune nella prima decade di agosto si riunirà a fine di scegliere sotto la più stretta responsabilità solidale di ciascun decurione sei cittadini della classe de' più ricchi del comune, ne' quali concorra ancora la più costante non equivoca opinione di probità.

31) **1838, 25 agosto, R. (M. degli Aff. Int.)** *che permette le coazioni amministrative contro i debitori de' monti frumentari.*

Ho rassegnato a S. M. un rapporto dell' Intendente di

Questa doppia terna sarà immancabilmente rimessa dal sindaco all' Intendente nella seconda decade del mese istesso, onde questi possa in Consiglio d' intendenza nominare tra essi due, cui affidare l'amministrazione dell'anno. Questa nomina dee pure immancabilmente aver luogo ed essere spedita nel corso di detto mese. L'anno colonico dal 1° settembre finisce a'31 agosto.

4. Gli amministratori nominati debbono entrar quindi in esercizio il 1° settembre e terminare il 31 agosto dell' anno successivo.

5. Niuna conferma avrà luogo: l' amministratore potrà essere rieletto però dopo un anno d' intervallo, e dove i suoi conti sieno stati resi e discussi in regola.

6. Le tre chiavi di cui è parola nel n.° 2 saran consegnate una a ciascun amministratore, la terza rimarrà presso il sindaco.

7. Il sindaco e gli amministratori si riuniranno ogni dieci giorni onde ispezionare il grano depositato, perchè resti ben conservato, e si tengano lontani tutti gli accidenti da cui possa ricevere detrimento.

8. La distribuzione del grano sarà fatta dagli amministratori a'coloni del proprio comune e domiciliati in esso.

9. Per la esecuzione del presente articolo nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il parroco, il sindaco, e gli amministratori: formeranno lo stato di distribuzione da farsi, avuto riguardo alle circostanze de' coltivatori, alla estensione de' terreni ch' essi coltivano, ed a quanto altro sia necessario aversi presente in simili casi.

10. La distribuzione dovrà essere fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale resta inibita ogni ulteriore distribuzione.

Il grano che avanzerà dalla distribuzione verrà accredenzato.

11. Il grano sia che sarà distribuito, sia che sarà accredenzato, lo dovrà essere sotto l' obbligo strettissimo, e garentia solidale, della quale saranno solidalmente responsabili gli amministratori, di renderlo nel seguente agosto coll' aumento corrispondente a due tomoli a salma e di qualità seminabile, scevro cioè di carbone, di golpa, di gioglia, di veccia e di ogni altro corpo estraneo.

12. Qualunque accredenzamento resta vietato sotto la stretta responsabilità degli amministratori, ed a pena d'un doppio carico di accredenzare il genere, sia direttamente sia indirettamente, a' negozianti ed incettatori.

13. Gli obblighi di coloro, a cui si distribuiscono o si accredenzano i grani, saranno ricevuti dal conciliatore. Essi saranno scritti in un registro foliato e cifrato dal giudice del circondario, e firmato dal debitore, se saprà scrivere, dal garante solidale, dal conciliatore e dal cancelliere presso lo stesso. Essi conterranno la descrizione de' nomi e cognomi degli agricoltori, del loro domicilio, della qualità del terreno preparato coll' indicazione della contrada dove è sito, e del proprietario a cui appartiene, della qualità del grano somministrato, e dell' epoca precisa in cui è seguita la somministrazione, da ultimo il nome e cognome del garante solidale, e l' obbligo di entrambi di soggettarsi alle coazioni de' piantoni e dell' arresto personale.

14. Gli amministratori procederanno economicamente alla esazione de'capitali e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi, di che è parola nell' articolo precedente. In caso di ripugnanza spediranno al debitore la intimazione a' termini delle forme prescritte nell' art. 67 della legge del 30 gen-

Abruzzo citeriore, col quale mettendo in veduta che lungo e dispendioso si sperimenti il metodo per le coazioni contro i debitori de' monti frumentarî stabilito con l'articolo 13 de'regolamenti generali sovranamente approvati sulle forme dell' articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817, propose di sostituirsi quello prescritto negli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816 per l' amministrazione comunale, di cui gli stabilimenti di beneficenza sono una sezione. S. M. sulla considerazione che i monti frumentarî, di tanta utilità ed importanza, formando parte delle dipendenze dei rispettivi comuni, troppo conveniente sia di regolarne l'amministrazione sulle norme e privilegi concessi a questi ultimi, nel C. O. di S. del dì 25 del caduto mese, si è degnata di approvare in conformità dell' avviso della Consulta dei reali dominî di qua del Faro, che per le coazioni ed intimazioni de' debitori morosi de' suddetti monti frumentarî del

naio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato. Dove, elassi i cinque giorni dal dì della ricevuta intimazione, trascurassero i debitori di pagare il loro debito, saranno soggetti alle coazioni de' piantoni. Per questi gli amministratori si rivolgeranno al sottintendente del distretto, onde averne quel numero che bisogni, e la facoltà di servirsene. Essi non potranno mai richiederli se non dopo cinque giorni dalla spedizione dell' intimazione.

15. Gli amministratori, nell' uscire di carica e propriamente in fine di settembre d' ogni anno, dovranno consegnare i generi distribuiti ed accredenzati nell' anno precedente coll' aumento, e per la quantità mancante gli atti coattivi in regola, giusta il prescritto di sopra, fatti contro i debitori. Dove manchino a ciò, o sieno in colpa per altro, saranno tenuti di proprio.

16. Gli amministratori all' ingresso del loro esercizio sono nell' obbligo di far tenere all' Intendente la nota firmata del grano esistente nel deposito. In ogni fine di ottobre quella della distribuzione eseguita o per lo accredenzamento, o per nota per ogni fiata entro gli otto giorni dalla eseguita operazione coll' indicazione de' nomi e cognomi de'debitori, quantità del genere, ed obbligo solidale del garante.

17. Gli amministratori che subentrano al 1.° di settembre di ogni anno saranno tenuti a farsi consegnare il genere ed i conti in regola dell' amministrazione tenuta da' loro predecessori, sotto la più stretta loro responsabilità: i conti debbono essere dati nel termine di un mese, ed i novelli amministratori saranno tenuti a rimetterli all' Intendente tra quattro giorni dopo scorso il mese suddetto, perchè siano discussi dal Consiglio d' intendenza.

18. Gli amministratori, che tra il mese dopo essere usciti di carica non avranno curato di esibire il loro conto, saranno multati a giudizio del Consiglio medesimo irremisibilmente a' termini della legge del 12 dicembre 1816.

19. Le spese di conservazione ed il premio di esazione saranno le sole permesse. Esse verranno ritenute dall' aumento del grano, e dovranno esser discrete senza che mai possano eccedere il quinto di detto aumento.

Per ciò che riguarda poi i monti, sieno in denaro, sieno in generi, istituiti da pii testatori per soccorso de' coloni, mi farà ella tenere le notizie circa le disposizioni testamentarie, lo stato attuale del capitale lasciato dai testatori a quest' uso, e quanto altro occorre, ed attenderà le ulteriori disposizioni di questo real Ministero e Segreteria di Stato.

Regno si adottino le prescrizioni contenute negli art. 242 e 243 della legge de' 12 dic. 1816, salvo alla prudenza de' rispettivi sottintendenti distrettuali di determinare nelle occorrenze la spedizione de' piantoni con quella preferenza che conviene alla riscossione delle pubbliche imposte. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. agl' Intendenti a' 5 sett. 1838.)*

32) 1838, 22 settembre, R. (M. degli Aff. Int.) *per la vigilanza sull' amministrazione de' monti frumentarî.*

Il suo rapporto del dì 4 del passato mese, che versa sull'amministrazione de' monti frumentarî di cotesta provincia, fu rimesso con sovrano rescritto all' esame della Consulta dei reali domini di qua del Faro. La medesima ha osservato che, per effetto della legge amministrativa de' 12 dicembre 1816, e de' regolamenti pe' luoghi pii del 1820, le operazioni dei sindaci vengono limitate ad una semplice sorveglianza su gli stabilimenti pubblici e di beneficenza, quali sono i monti frumentarî; che tali disposizioni coincidono perfettamente con le altre indicate nel regolamento del 1826 per l' amministrazione de' suddetti monti, per cui la facoltà de' sindaci può riguardare soltanto a sorvegliare i detti stabilimenti, ma mai potrà attribuirsi a' medesimi responsabilità alcuna sulla di loro amministrazione, la quale, per effetto dell'anzidetto regolamento, è a carico unicamente de' due amministratori, e del Decurionato, che li ha proposti; e che finalmente, ove si volessero involgere i sindaci nell' indicata responsabilità, verrebbero a snaturarsi le di loro funzioni di fiscali, e quindi invece di conoscersi gli abusi, resterebbero coverti, lo che sarebbe il più sicuro espediente per farli accrescere con certo discapito de' suddetti monti. Dippiù ha considerato, che resteranno del tutto eliminati gl' inconvenienti enunciati nel suo rapporto, quando ella farà cadere la scelta degli amministratori sopra soggetti idonei, renderà effettiva nelle mancanze la responsabilità degli amministratori e del Decurionato, e farà osservare tutte le altre prescrizioni degli articoli 14 a 20 del ripetuto regolamento circa la spedizione degli stati di consegna, distribuzione ed accredenzamento del grano in ogni decade del mese di ottobre, ed alla consegna degli amministratori nel termine della gestione, ed alla discussione de' conti. Per tali considerazioni ha portato unanime avviso ch' ella, rettificando la sua circolare de' 2 luglio prossimo scorso, relativamente alla responsabilità de' sindaci sull'amministrazione de' monti frumentarî di codesta provincia, ecciti tutto il loro zelo ed impegno, perchè veglino come fiscali il di loro andamento; facendo co-

noscere al Consiglio ogni menomo abuso; che prenda le più sicure indagini, allorchè trattasi di far la scelta di novelli amministratori, facendone ancora le opportune prevenzioni a' Decurionati, onde si assicurino delle qualità a concorrere ne' soggetti che nominano, ed altresì della risponsabilità nella quale si pongono per qualsivoglia irregolarità che possono commettere; e che quindi tanto ella medesima, che codesto Consiglio degli ospizî curino la più esatta osservanza de' regolamenti de' 22 giugno 1826, onde eliminare dall' amministrazione de' monti frumentarî qualsivoglia inconveniente (1). Essendosi S. M. degnata di approvare questo avviso, nel R. N. ec.-fir. N. SANTANGELO. *(Comun. a detto dì agl' Intendenti.)*

35) 1842, 29 ottobre, R. (M. degli Aff. Int.) *che dichiara tenuti a conto morale il sindaco e gli amministratori dei monti frumentarî.*

L' Intendente di Basilicata portando le sue riflessioni su quanto veniva disposto col regolamento sovranamente sanzionato per la retta amministrazione de' monti frumentarî di quella provincia, osservò, che a' soli amministratori e procuratori s' impone l' obbligo di rendere un conto della loro gestione, senza assoggettarsi ad un egual dovere nè i sindaci, nè le Commissioni amministrative di beneficenza, dalle quali la maggior parte di siffatti stabilimenti dipende.

Ad evitare quindi i non pochi disordini che si osservano nelle amministrazioni di questi stabilimenti per lo più imputabili a' sindaci ed alle Commissioni che trascuravano di portarvi la dovuta vigilanza, specialmente per quanto riguarda l' infondacazione de' capitali in effettivo genere, e non eseguivano colla dovuta celerità ed esattezza le disposizioni del Consiglio, e che non di rado non ne davano comunicazione, il prelodato Intendente manifestò l' opinione esternata da quel Consiglio generale degli ospizî onde assicurare sempreppiù il regolare andamento dell' amministrazione de' divisati monti, di adottarsi per massima l' espediente, che i sindaci e le Commissioni amministrative di beneficenza fossero obbligati a dover rendere un conto morale per quelli di tali stabilimenti, su de' quali son tenuti di portare una sorveglianza come praticasi per le amministrazioni de' luoghi pii. Discusso ed esaminato per sovrano comando l' affare dalla Consulta generale per lo interesse delle due parti del Regno, la medesima, veduta la proposta del

(1) *Veg.* il rescritto de' 27 febbraio 1843, n.° 36, p. 1131 s.

ripetuto Intendente, non che il regolamento di cui si tratta, e specialmente il contenuto dell' articolo 4, ha osservato:

1° Che coll' essersi, oltre le due chiavi date agli amministratori de' monti frumentarî, data una terza al sindaco, perchè ispezionasse il grano depositato, e ne vigilasse la riscossione, implicitamente si è voluto renderlo responsabile degli accidenti, da' quali potesse venir danno al monte;

2° Che per questi, obbligare i sindaci al rendimento di un conto morale, può ben intendersi, senza bisogno di nuova disposizione, come una conseguenza che chiaramente deriva da' principî stabiliti nel sullodato regolamento.

Quindi di concorde avviso la sullodata Consulta ha opinato che potesse S. M. ordinare che tutti i sindaci, i quali per ragione della loro carica debbono avere su'monti frumentarî immediata vigilanza, sieno tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e che la responsabilità sia principalmente degli amministratori, e sussidiariamente del sindaco.

Avendo umiliato a S. M. questo avviso della Consulta generale, si è degnata la prelodata M. S. nel Consiglio di Stato de' 29 ottobre ultimo di approvarlo. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. (*Comun. agl' Intendenti a' 12 nov. 1842.*)

34) 1843, 4 ottobre, R. (M. degli Aff. Int.) *che esenta dall' amministrazione de' monti frumentarî que' che hanno sostenuto ufizî amministrativi.*

Essendosi S. M. degnata risolvere per massima, sul parere emesso dalla Consulta generale del Regno, che coloro i quali per un sessennio abbiano esercitate cariche amministrative siano dal Decurionato esclusi per un periodo di due o tre anni dalla proposta per l' esercizio della carica di amministratori de'monti frumentarî, nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. (*Comun. agl' Intendenti a detto dì.*)

35) 1844, 20 maggio, R. (M. degli Aff. Int.) *che applica ai deputati de' monti frumentarî le disposizioni dell' art. 137 della legge de' 12 dicembre 1816.*

Commessa per sovrano comando alla Consulta de' reali dominî oltre il Faro la disamina del dubbio elevato dall' Intendente di Catania se le misure disciplinari sanzionate dall' articolo 137 della legge amministrativa del 12 dicembre 1816 contro gli uffiziali comunali che ricusano, od indugiano a mettersi in esercizio delle cariche amministrative, potessero applicarsi a' deputati de' monti agrarî; la prelodata Consulta tenuto presente l'avviso affermativo di quel Consiglio d' intendenza, considerò in prima che nessun cittadino

può esimersi dall' accettare gli uffizî comunali al cui esercizio è stato chiamato dalla confidenza del Governo; che l'amministrazione de' monti agrari comprender si potesse tra le cariche comunali, dovendo i suddetti stabilimenti riguardarsi come sezioni dell' amministrazione comunale, al pari che quelli di pubblica beneficenza; ed in fine che i fondi destinati a sì utili istituzioni cader potrebbero in mani infedeli o inesperte se fosse in arbitrio degli uomini probi ed intelligenti il ricusare le funzioni di deputati; e conchiuse doversi applicare a' medesimi le prescrizioni del citato articolo 137 della ripetuta legge de' 12 dicembre 1816.

Osservandosi inoltre dalla divisata Consulta, che lo scioglimento del proposto dubbio poteva interessare sì l' una che l' altra parte de' reali dominî, deliberò che il medesimo fosse discusso dalla Consulta generale, la quale ha unanimamente adottato il parere della sua Commissione straordinaria per gli affari di legislazione di ciò incaricata, cioè;

Che agl' individui i quali ricusano senza legittimi motivi di mettersi in esercizio della carica di deputati de' monti agrarî dovessero applicarsi le disposizioni contenute nell' art. 137 della legge de' 12 dicembre 1816 a carico de' sindaci che ricusano di entrare nel possesso della carica.

Rassegnatosi il tutto a S. M. si è degnata la prelodata M. S. nel C. di S. de' 20 del corrente approvare l'avviso della Consulta, ordinando di rendersi le proposte prescrizioni comuni anche a' reali dominî di qua del Faro. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. agl' Intend. a' 29 maggio 1844.)*

36) **1845, 27 feb., R.** (M. degli Aff. Int.) *che determina talune condizioni per gli amministratori de' monti frumentarî.*

L' Intendente di Chieti, atteso le continue eccezioni che si producevano da coloro che venivano nominati per amministratori de' monti frumentarî, e che sovente facevano rimanere derelitte le amministrazioni, propose di stabilirsi che gli amministratori de' suddetti stabilimenti dovessero continuare nelle loro rispettive funzioni sino alla regolare rassegna e possesso de' successori, sempre sotto la garanzia e responsabilità de' Decurionati, a norma del real rescritto a lui diretto a' 22 settembre 1838 (1).

Rimessa tale proposizione all' esame della Consulta dei reali dominî di qua del Faro, la medesima osservò:

1° Che essendo i cassieri de' comuni e di beneficenza obbligati di continuare nello esercizio della carica, finchè non

(1) *Veg.* il rescritto de' 22 settembre 1838, n.° 32, p. 1128 *s.*

entrino realmente in possesso i successori, ragione voglia che sieno egualmente trattati gli amministratori de' monti frumentarî dichiarati dalla legge sezioni comunali: dappoichè sono applicabili anche a questi ultimi i motivi che dettarono quelle disposizioni;

2° Che la carica di amministratore non può riputarsi dissimile dalle altre amministrazioni, essendosi stabilito, con parere della Consulta de' 4 maggio 1843 approvato da S.M., che un individuo il quale avesse esercitato una funzione qualunque amministrativa possa esentarsi per un dato tempo dall' accettare quelle di amministratore di un monte frumentario, a' termini del real rescritto de' 28 giugno 1826;

3° Che a cagione del ritardo, nascente dalle moltiplici eccezioni di coloro che vengono nominati amministratori dei monti frumentarî, sovente queste interessanti dipendenze si rimangono trascurate con gravissimo danno sia delle medesime, sia de' poveri coloni, a cui favore trovansi istituite;

4° Finalmente, che la sovrana risoluzione de' 22 settembre 1838, citata dal suddetto Intendente, avendo stabilito che i Decurionati comunali rispondano del fatto degli amministratori de'rispettivi monti frumentarî, prova quanta cura il real Governo metta nella regolare tenuta di queste utili istituzioni. Opinò quindi concordemente la Consulta suddetta a rescriversi per regola generale, che gli amministratori de' monti frumentarî dovessero, dopo essere giunti all' esercizio della loro carica, continuarvi tuttavia fino al momento della consegna ed effettivo possesso de' loro successori, sempre sotto la garenzia e responsabilità de' Decurionati rispettivi; il quale avviso, esaminato dalla Consulta generale, è stato adottato come suo proprio. Avendo rassegnato tutto ciò al Re N. S., nel Consiglio di Stato de'27 del prossimo passato mese si è degnato approvare l' avviso della Consulta. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. a dì 12 marzo 1845 agl' Intendenti.)*

Addizioni al tit. II sez. XII - De' proietti. (V. a p. 1098.)

57) 1826, 21 settembre, D. *che pone a carico de' comuni il mantenimento de' proietti* (1).

Il mantenimento de' proietti ha formato uno de' principali oggetti delle nostre cure. Abbiamo perciò progressivamen-

(1) Regolamento del Ministro dell' interno de' 30 aprile 1810 per l' amministrazione de' proietti di qua dal Faro.

Volendo meglio provvedere al mantenimento ed al ben essere de' proietti nelle provincie del Regno;

te autorizzato l'accrescimento de'fondi addetti per una spesa di sì grave importanza sino alla somma annuale di ducati du-

Visto il real decreto de' 16 ottobre 1809 ec. ec. (*V. a p.* 1114.)

TIT. I. *Disposizioni generali.*

Art. 1. La cura de' proietti sarà interamente affidata a' Consigli generali di amministrazione degli ospizî nelle rispettive provincie del Regno.

2. Quindi ne' luoghi, dove sono stabilite le Commissioni amministrative di ospizî, gl' individui impiegati nelle medesime saranno incaricati di vegliare più immediatamente, sotto gli ordini de' Consigli suddetti, alla ricezione, nutrizione, ed educazione di questi fanciulli.

3. Ne'comuni, dove non esistono Commissioni amministrative, quest'obbligo sarà del sindaco, di tutt' i parrochi locali, e di un cittadino dabbene che verrà scelto dal Decurionato. Costoro formeranno la deputazione comunale de' proietti.

I Consigli generali provvederanno sul momento all' istallazione di tali deputazioni.

4. I Consigli generali, le Commissioni amministrative, e le deputazioni si metteranno subito in attività pel servizio de' proietti. Essi incominceranno il loro esercizio dal farsi un esatto notamento di tutt' i proietti sottoposti alla loro cura.

De' notamenti simili saranno presso le intendenze, le sottintendenze, e i cassieri de' comuni capoluoghi de' circondarî. Quello de' Consigli generali e delle intendenze porterà il titolo di registro generale de' proietti della provincia di . . . ; – quello delle sottintendenze, di registro de' proietti del distretto di . . . . ; – quello de' cassieri, di registro de'proietti del circondario di . . . . ; – e quello finalmente delle Commissioni amministrative e delle deputazioni, di registro de' proietti pel comune di . . . . .

I tre primi saranno divisi per distretti, per circondarî, e per comuni.

Ogni registro sarà parimente ripartito in più colonne, per descrivervi distintamente di ogni proietto il nome, l' epoca, e il luogo della nascita o dell' esposizione, la nutrice, e l' epoca della consegna, ed i pagamenti mensuali di mantenimento. Vi saranno a destra due altre colonne le più larghe di tutte, una intitolata delle variazioni, e l' altra per le osservazioni. Gl' Intendenti faranno stampare siffatti registri colle intestazioni e le colonne, per potersi facilmente riempire delle notizie occorrenti.

TIT. II. *Della ricezione, nutrizione, ed educazione de' proietti.*

5. In ogni comune vi sarà una donna incaricata della ricezione de' proietti. Essa verrà nominata dal sottintendente sopra una terna proposta rispettivamente dalla Commissione amministrativa, o dalla deputazione.

Questa donna porterà il nome di pia-ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato de' luoghi di pubblica beneficenza, e ne goderà i medesimi vantaggi.

6. Si avrà una cura particolare nella scelta delle pie-ricevitrici. Bisogna che siano prese fra le donne più pie e discrete, e che abbiano la sensibilità e le virtù di una buona madre.

7. Parimente in ciascun comune vi sarà una ruota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sarà situata nel luogo che si giudicherà più opportuno e più comodo, tanto per la sua posizione, quanto per l'abitazione interna che deve avervi la pia-ricevitrice. Si preferiranno gli ospizî se vi sieno, quando per forza di circostanze particolari non convenisse di fare altrimenti.

8. La ruota sarà costruita in modo, che possa liberamente girare, e sarà

gentoquindicimila pagabili da'fondi provinciali comuni. Intanto con rincrescimento ci è stato rassegnato che anche

ben condizionata per portare agiatamente il fanciullo nell' interno dell' abitazione. Starà aperta di giorno e di notte.

9. Accanto alla ruota vi sarà un campanello, col quale si possa annunziare alla pia-ricevitrice l'arrivo del bambino.

10. Gl' Intendenti ed i Consigli di amministrazione degli ospizî esamineranno accuratamente, se le ruote che attualmente esistono ne' comuni riuniscano tutt' i vantaggi accennati. Nel caso negativo, disporranno immediatamente che siano ridotte nel miglior modo possibile alla maniera indicata.

11. La pia-ricevitrice dev' essere di continua permanenza nell' abitazione accanto alla ruota, spezialmente ne'comuni dove l'esposizione è frequente, o almeno nelle ore in cui suole più sovente avvenire.

12. Giunto un bambino alla ruota, la pia-ricevitrice, dopo di averlo caritatevolmente raccolto, e di averlo fatto sollecitamente poppare, lo porterà senza ritardo presso l'uffiziale incaricato degli atti dello stato civile colle vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso il bambino medesimo, per adempirsi a quanto è prescritto nel codice civile, riguardo all' atto di nascita degli espositi. Lo porterà parimente presso il parroco per fargli apprestare il battesimo, qualora non lo avesse ricevuto, e prenderne il solito registro.

Frattanto la Commissione amministrativa, o la deputazione, secondo i luoghi, sarà avvisata d' essersi raccolto il bambino, concorrerà alla migliore esecuzione di questi atti, e noterà quanto conviene nel libro de' proietti.

Quindi ne spedirà rapporto al sottintendente, e questi farà altrettanto al Consiglio generale, ed all' Intendente.

13. Avuto questo avviso, il Consiglio generale esaminerà, se il nuovo proietto possa essere messo a carico di qualche ospizio destinato a questa operazione, e darà le disposizioni occorrenti.

14. Dopo adempite le dette solennità nel minor periodo di tempo possibile, la Commissione amministrativa, o la deputazione procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana e provveduta di buon latte.

Nel registro de' proietti si noteranno il di lei nome, cognome, e l'epoca della consegna, l' assegnamento ec.

15. Niuna donna sarà ammessa a quest' ufficio, se non avrà contestato di esser morto il suo figlio, o di averlo slattato, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non buone madri, le quali espongono fittiziamente i proprî figli, ond' esserne incaricate della nutrizione con una mercede.

16. Nel consegnarsi il fanciullo alla nutrice gli si appiccherà al collo un segnale di piombo, simile a quello che si usa nella casa dell' Annunziata di Napoli, e nel registro ne sarà notato il numero.

17. Questo segno non potrà esser tolto in conto alcuno dal collo del fanciullo, eccettochè nel caso della tutela officiosa, o di qualche altra particolar circostanza, per la quale il Consiglio generale degli ospizî avesse deciso di darne l'autorizzazione, di che si terrà menzione sul registro nella colonna delle variazioni.

La nutrice sarà sottoposta a delle pene, se per dolo, o per altra colpevole cagione farà toglierlo.

18. Il fanciullo sarà dato alla nutrice coperto per la prima volta di pannolini e ravvolto nelle fasce. Pel tratto successivo questi ed altri oggetti soliti a somministrarsi per vestire i proietti si forniranno ad intervalli prudentemente regolati, e l' importo ne sarà incluso nel pagamento della mer-

dopo un tale aumento si sono domandati de' novelli fondi da talune provincie de' nostri reali dominî al di qua del Faro.

cede mensuale, rimanendo a carico della nutrice istessa il provvedere convenientemente di tutto il fanciullo. Riguardo a quanto è disposto in questo articolo rimane avvertito di doversi continuare il solito, quando delle giuste ragioni non esigessero una riforma per diminuire la spesa, al che provvederanno i Consigli generali degli ospizî.

19. Nel caso che, fatte tutte le ricerche, mancassero le nutrici locali, e non si potesse altrimenti supplire al bisogno, il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra, o di pecora, o di asina, o di vacca, allungato coll'acqua. È necessario badare che questo latte sia fresco, e fare il più ch' è possibile, che sia premuto all' istante medesimo in cui si deve apprestare.

20. In questo mentre si cercherà una nutrice ne' convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciullo nello stesso modo che si è indicato negli articoli antecedenti.

Si userà diligenza e custodia nel trasporto del medesimo.

21. L' invio ne sarà partecipato con lettera alla Commissione amministrativa, o alla deputazione del luogo dove il fanciullo si rimetterà, perchè lo comprenda nel numero di quei sottoposti alla sua cura.

22. Di tale invio, della consegna alla nutrice, della partecipazione, e della risposta si terrà conto nel registro de' proietti dell' uno e dell' altro comune.

23. Le nutrici latteranno i bambini per quell' intervallo che il temperamento, e lo sviluppo de' medesimi esigeranno.

Dopo svezzati, continueranno a nutrirli sino agli anni sei compiti, allora quando ne prenderà cura il Governo.

24. Per quei, che già si trovassero al di sopra di questa età, saranno prese delle disposizioni particolari. Intanto non sarà fatta innovazione sul loro stato, nè su i pagamenti attuali del loro mantenimento, finchè non sia altrimenti ordinato in veduta di un quadro generale che dovrà rimettersi dagl' Intendenti.

25. Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nutrice di darne subito parte alla Commissione amministrativa, o alla deputazione, affinchè lo faccia immediatamente curare dal medico o dal chirurgo, a tenore del bisogno.

26. I medici e chirurgi locali, spezialmente quei che son condottati dai comuni e da' luoghi di pubblica beneficenza, sono obbligati di prestar gratuitamente la loro assistenza, visitando ogni giorno e quante volte occorre gli espositi infermi.

27. Questi stessi medici e chirurgi saran quei che, dietro semplice avviso di qualunque de' membri della deputazione, o della Commessione amministrativa, dovranno osservare i bambini appena raccolti, per curarli immediatamente, se ve ne fosse bisogno.

Baderanno principalmente se avessero contratto o portato dall' utero materno, come avviene non di rado, qualche male contagioso. In questo caso riducendosi il contagio alla scabbia o alla lue venerea, nell' atto che si dovrà usare tutta la diligenza nel medicarli, non si trascurerà di farli poppare dalle nutrici.

Se la lue venerea avesse prodotte delle ulcerazioni nella bocca di un bambino, allora si potrà garentire il capezzolo coll'ordinario mezzo della piombarola, sia a dirittura di piombo, sia argento, come potrà aversi.

Alla pietà combinata col dovere delle pie-ricevitrici, delle nutrici, dei

Convinti che il *deficit* sempre crescente non debba imputarsi alla scarsezza de' mezzi, ma piuttosto alla irregolare

medici, de' chirurgi, e più di ogni altro di ciascun membro delle Commissioni amministrative, e delle deputazioni, è raccomandato premurosamente tutto ciò che riguarda la miglior medela di quest' infelici bambini.

28. Le Commissioni amministrative e le deputazioni baderanno a far apprestare di buon'ora agli esposti l' inoculazione vaccina, tenendone spesso proposito co' medici e chirurgi suddetti, per iscegliere il tempo opportuno, e riferendone, se occorrerà, a' rispettivi comitati distrettuali di vaccinazione.

29. Le Commissioni e deputazioni medesime provvederanno anche di buon ora alla istruzione de' proietti, con fargli andare alle scuole primarie.

I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli, come figli dello Stato.

30. Morendo qualche proietto sia in mano della nutrice, sia in mano di qualunque altra persona che lo mantenga, da essa se ne passerà immediatamente l' avviso alla Commissione o deputazione, la quale concorrerà colle medesime a far seguire l' atto corrispondente presso l' uffiziale dello stato civile. Osserverà ancora se il bambino sia lo stesso, ed abbia il suo segnale di piombo, che si toglierà per conservarsi.

Il medico e chirurgo, che l' avrà curato, spiegherà in iscritto il male di cui il fanciullo sarà morto, e s' inscrirà in breve il contenuto di questo scritto nel registro de' proietti alla colonna delle variazioni.

Della morte, e delle circostanze che l' hanno accompagnata si farà rapporto al sottintendente, e da questo al Consiglio generale, ed all' Intendente.

31. Le Commissioni amministrative e le deputazioni useranno l' attenzione di visitare spesso le nutrici ed i bambini, per osservare se sieno ben trattati, se siano puliti ed in buono stato i pannolini, ed altro, di cui sono avvolti o vestiti, e se godano buona salute essi non meno che le nutrici istesse. Scorgendo in queste della trascuranza, le avvertiranno ad essere più diligenti, usando modi placidi e caritativi, per richiamarle volentieri al dovere. Ove i replicati avvertimenti fossero riusciti inutili, o ne avvenisse in vece qualche disordine, faranno passare i bambini ad altre nutrici, notando l' occorrente nella suddetta colonna delle variazioni al libro de' proietti, e se ne farà rapporto come sopra.

32. I parrochi più particolarmente, e quando costoro fossero impediti i loro economi, o gli altri sacerdoti faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali a' proietti, e cercheranno co' sentimenti di umanità e di religione ispirare alle loro nutrici l' amore, e la diligente assistenza per ben allevare questi bambini ad esse affidati.

Le visite, di cui si è parlato negli articoli antecedenti, dovranno farsi all' improvviso, ma con quella circospezione che la prudenza richiede.

33. I medesimi ecclesiastici ne' soliti loro sermoni de' giorni festivi, e i predicatori quaresimali s' impegneranno ad imprimere negli animi de' fedeli l' importanza di un' opera sì grata a Dio, qual è quella di favorire il mantenimento e il ben essere dell' infanzia abbandonata, e quanto è meritoria per tutti coloro che in qualunque maniera vi contribuiscono, specialmente per quelle nutrici che avranno una cura più affettuosa de' fanciulli presi ad alimentare.

34. È raccomandato agli Arcivescovi, a Vescovi, ed agli altri Ordinarî, membri de' Consigli generali, o delle Commissioni amministrative degli ospi-

ripartizione dell' indicato fondo, ed alla inosservanza delle istruzioni; per distruggere colla guida della esperienza gli

zì, di darsi una benefica premura a favore degli espositi esistenti nelle loro rispettive diocesi, di farseli presentare nelle loro residenze dalle stesse nutrici e negli altri luoghi all' occasione del giro per la visita.

35. Questi medesimi capi di chiesa, i parrochi, le Commissioni amministrative, e le deputazioni si adopreranno a promuovere il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del Regno, di prendere de' proietti esistenti dentro e fuori de'conservatorî ed orfanotrofî per allevarli presso di se, e far loro apprendere qualche arte o mestiere: di che S. M. si è degnata agevolar l' esecuzione col decreto de' 27 dicembre 1810.

36. In fine di ogni mese dalle Commissioni e dalle deputazioni si farà al sottintendente del distretto un rapporto sullo stato de' proietti, e de' pagamenti per loro mantenimento.

I cassieri ne faranno un altro sullo stato delle somme esatte, e di quelle erogate.

Il sottintendente farà altrettanto al Consiglio generale di amministrazione degli ospizî, ed all' Intendente con un transunto delle relazioni delle Commissioni, delle deputazioni, e de' cassieri, accompagnato dalle sue osservazioni.

37. Questi periodici rapporti generali non esentano dal farne quei particolari ad ogni nuova esposizione de' proietti, alla loro morte, alle tutele officiose che se ne fossero intraprese, e ad altri oggetti speciali che interessano immediatamente la conoscenza de' sottintendenti, degl' Intendenti, e de' Consigli generali.

38. I Consigli medesimi faranno a questo Ministero anche mensualmente un rapporto sugli oggetti indicati negli articoli 36 e 37.

TIT. III. *Delle spese pel mantenimento de' proietti.*

39. Le pie-ricevitrici, godendo del comodo delle abitazioni in tutto o in parte gratuito, non avranno verun dritto a stipendio. Nondimeno se delle circostanze particolari di un comune, relative soprattutto al numero della sua popolazione, e ad un' ordinaria frequenza nell' esposizione de' bambini, esigessero la giustizia di uno stipendio, sarà fissato a proposta de' Consigli generali degli ospizi.

40. Questo stipendio verrà pagato dal comune, come si suole ne' luoghi dove presentemente è stabilito, e sarà descritto tra gli ordinarî stipendî del *budget* municipale.

41. Continueranno parimente a carico de' comuni le spese necessarie per la formazione e la manutenzione delle ruote, e delle abitazioni annesse, da notarsi ne' loro *budget*, sotto le rubriche rispettive.

42. Per le spese indicate ne' due articoli antecedenti si fa eccezione de' casi in cui elleno sono a carico de' luoghi di pubblica beneficenza, i quali seguiranno ad adempirvi.

43. Le pie-ricevitrici inoltre potranno avere nel fine dell' anno sul fondo del mantenimento de' proietti una gratificazione che sarà proposta da' Consigli generali, in considerazione del loro buon servizio e del numero de' proietti che avranno consegnati viventi.

44. L' assegnamento alle nutrici sarà fatto da' medesimi Consigli generali. Esso non potrà esser maggiore di carlini diciotto, non compreso il contingente mensuale pe' pannolini o vesti del fanciullo, nè maggiore di carlini venti, compreso il contingente suddetto.

45. Malgrado la fissazione di questi *maximum*, attesa la scarsezza de' fon-

abusi che vi esistono, siamo intimamente persuasi che l'unico mezzo per giugnere a questo scopo sia quello di associa-

di addetti al mantenimento degli espositi, e dall'altra parte la grande spesa che importa l'attuale loro numero e stato, i Consigli generali degli ospizî baderanno diligentemente a risparmiare su tali assegnamenti, proccurando quanto è possibile di ridurre a carlini dodici quei che sono maggiori, e non fare innovazione su quei che fossero di somma minore, senz' autorizzazione superiore.

Cureranno però di farli pagare puntualmente in ogni scadenza.

46. Una nutrice potrà benanche aver sul fine dell'anno una gratificazione non maggiore dell' importo di una mesata di assegnamento, quando da' rapporti periodici sulla tenuta de' proietti si rilevi di avere avuta una costante cura speciale nel nutrire ed allevare il bambino affidatole.

47. Riguardo a' proietti che sono tenuti a carico degli ospizî, si farà l'applicazione più opportuna di quelle disposizioni sin qui date, le quali vi potranno aver luogo.

I Consigli generali ne avvertiranno partitamente le Commissioni amministrative, o le deputazioni.

TIT. IV. *De' fondi addetti al mantenimento de' proietti e della contabilità corrispondente.*

48. I fondi pel mantenimento de' proietti, sono

1° Quello che somministra il tesoro;

2° Quello delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza destinati per istituzione in tutto o in parte a quest' oggetto;

3° I grani addizionali sulla contribuzione fondiaria addetti alle spese provinciali.

Una tassa supplementaria su i comuni nell' insufficienza de' tre cespiti anzidetti. I due ultimi non sono provvisorî.

49. Il fondo del Governo sarà annualmente ripartito alle provincie in ragione del bisogno di ciascuna. Sarà questo bisogno calcolato sul numero rispettivo de' proietti, e sulla minor forza di risorse che possano attendersi dagli altri fondi.

50. Quindi per avere i dati di questa ripartizione, gl' Intendenti, dopo aver formati i progetti 1° de' *budget* annuali de' luoghi di pubblica beneficenza, i quali sono interamente o in parte addetti alla nutrizione de' proietti, 2° de' *budget* annuali delle spese provinciali; formeranno e rimetteranno in questo Ministero un quadro, che porterà 1° il total numero de' proietti della provincia rispettiva, 2° la somma bisognevole al loro mantenimento, compresavi una sufficiente quota per ispese imprevedute, 3° a qual parte e per qual numero di espositi ne provveggano gli ospizî addetti a quest' opera, 4° a qual altra si può provvedere sulla suddetta sovrimposta dei grani addizionali, e 5° qual finalmente debba essere il contingente supplementario da ripartirsi a' comuni.

Questo quadro sarà accompagnato da un dettagliato rapporto, che faccia conoscere l' esattezza del progetto.

51. Poichè l' Intendente avrà conosciuti tutt' i fondi addetti nell' anno a questo ramo, facendo deduzione di quei che appartengano agli ospizî destinati all' opera de' proietti (i quali si regoleranno secondo i *budget* rispettivi), farà col Consiglio generale la più giusta ripartizione degli altri tre fondi per distretti, circondarî, e comuni.

52. Questa ripartizione sarà descritta in un quadro, il quale presenterà la parte distinta di ciascuno de' tre detti fondi, la quale si sarà assegnata a

re all' amministrazione de' fondi destinati al mantenimento de' proietti l' interesse de' comuni; ec. ec.

ciascun distretto, ed a ciascun circondario, e il contingente indistinto assegnato a ciascun comune.

53. I fondi diversi assegnati nella ripartizione a' circondarî saranno versati presso i cassieri comunali de' loro capoluoghi, i quali ne porteranno una contabilità distinta da quella degl' introiti ed esiti municipali.

54. Saranno perciò inviati loro i *budget* degl' introiti e degli esiti pel mantenimento de' proietti de' circondarî rispettivi. Tra gli esiti vi sarà un articolo di spese impreviste.

Questi *budget* corrisponderanno a' registri degli esposti che debbono essere presso i cassieri medesimi, ed allo stato di ripartizione de' fondi.

55. Per misure concertate col Ministero delle finanze i ricevitori generali delle contribuzioni dirette caricheranno a ciascun percettore o esattore delle contribuzioni dirette de' comuni rispettivi de' circondarî le quote delle somme che paga il tesoro, e quelle de' grani addizionali provinciali, entrambe le quali si troveranno disegnate negli ordinativi degl' Intendenti.

I percettori ed esattori le verseranno presso i cassieri comunali de' capoluoghi de' proprî circondarî.

Le ricevute di questi cassieri serviranno di discarico a' percettori ed esattori suddetti.

56. I cassieri faranno i pagamenti alle nutrici de' proietti secondo i *budget* che avranno dagl' Intendenti, e secondo i corrispondenti mandati mensili che ne riceveranno dalle Commissioni amministrative, o dalle deputazioni.

Tali mandati si stenderanno ad un dipresso come quei che formano i sindaci per le spese dell' amministrazione comunale, a tenore del regolamento de' 25 febbraio 1809.

Ne' detti mandati non si mancherà di certificare che i proietti, pe' quali si fanno i pagamenti, sono tuttavia viventi.

57. In una simile maniera si eseguiranno i pagamenti sia per oggetti di pannolini e vesti, sia per rinfranchi da farsi a' comuni per anticipazione di cui si parla nell' articolo seguente, sia per altra spesa straordinaria.

58. Nel caso che all' esposizione di un proietto non si avessero subito in pronto i fondi dalla cassa del circondario per le prime spese di nutrizione e degli effetti bisognevoli per covrirlo, esse saranno fatte sull' articolo delle spese impreviste del comune per quindi esserne sollecitamente rivaluto con ordine dell' Intendente, dietro l' avviso che se ne sarà dato.

59. I cassieri non potranno invertire ad altro uso le somme depositate presso di loro pel mantenimento de' proietti, sotto pena di una multa da infliggersi dall' Intendente proporzionata alle somme invertite. Questa multa potrà crescere per la considerazione delle circostanze che accompagnino l' abuso fatto, ed il pericolo che può esser pervenuto dalla mancanza del danaro a' bisogni ricorrenti della nutrizione de' proietti.

Il prodotto di queste multe andrà a vantaggio de' fondi addetti al mantenimento degli esposti.

60. La reddizione de' conti per questo ramo sarà fatta al Consiglio d' intendenza prossimamente sulle stesse regole che sono ora in vigore riguardo a' conti comunali.

61. Le reste delle casse in ogni circondario serviranno di base a' *budget* delle spese pel mantenimento de' proietti dell' anno venturo.

62. Gl' Intendenti sono incaricati della esecuzione del presente regolamento - fir. G. ZURLO.

Art. 1. Il mantenimento de' proietti dal dì 1° del mese di gen. del venturo anno 1827 in poi sarà a carico de' comuni.

Istruzioni ministeriali del real Governo di Sicilia de' 19 settembre 1816 per lo stabilimento delle ruote per ricezione e cura de' proietti ne' domini oltre il Faro.

Art. 1. In ogni città, terra e paese, qualunque sia, vi dev' essere la ruota col campanello, a cui sia attaccata una corda o laccio, ch' esca al di fuori nella pubblica via, e che al di dentro corrisponda colla casa della ruotara.

Questa ruota deve essere capace di ricevere un bambino nato di fresco, e dove stare situata in un luogo non troppo pubblico. Inoltre deve stare aperta, e senza il menomo impedimento, in qualunque tempo, e spezialmente la notte.

2. La detta ruota deve essere in un luogo benvisto al parroco e a' giurati, o a' rettori dello spedale (*se l' obbligo di alimentare i proietti e riceverli è dello spedale*).

3. Dovrà la detta ruota tenersi a spese dell' università con dovervi invigilare i giurati. Dovrà tenersi anche da quelle università, le quali pretendono di essere obbligate a tenerla, o qualche spedale, o altro luogo pio; ed allora cesserà questa obbligazione alle università, quando, o per sentenza, o per accordio, o in ogni altro modo se ne assumerà l' incarico di tenerla o lo spedale, o altra opera pia.

4. I giurati di quelle città o terre, che hanno il dritto non contrastato di mandare i proietti del suo paese ad ospedali o luoghi pii di altre città o terre, dovranno ciò non ostante tener sempre nelle loro città o terre la ruota.

5. In considerazione però de' gravi disastri, che soffrivano i teneri bambini nel trasporto dal luogo natìo agli ospedali, o opere pie, è stato ordinato, che i bambini rimangano, e siano nutriti nel paese ove nascono: con che gli spedali e pie opere delle città, le quali han l' obbligo di mantenere gli esposti de' casali e paesi adiacenti, debbano continuare a corrispondere le stesse prestazioni a pro de' medesimi, rimettendo il denaro delle mesate delle nutrici, o altro a cui sono obbligati, alle deputazioni locali, le quali saranno tenute di dare subito avviso a' rettori, o deputati di detti spedali o pie opere, della proietta o proietto nato, del giorno della proiezione alla ruota, del nome impostogli nel battesimo, de' padrini, e della notrice alla quale è consegnato; ed eseguendone mensilmente la rivista debbano mandare loro il certificato de' proietti ch' esistono, dovendo subito in riscontro i deputati o rettori degli spedali e luoghi pii mandare il corrispondente danaro, come fu disposto ed ordinato con real dispaccio de' 19 agosto 1812.

6. La ruotara sarà scelta da' giurati del luogo, o da' rettori dell' opera pia, dovendo costoro godere del dritto di eleggerla, sempreché l' opera o lo spedale porti l' obbligo di ricevere i proietti, e mantenerli.

7. L' esame però della ruotara si appartiene al parroco del luogo, e può egli rifiutarla, s' è imperita nella pronunzia della formola del battesimo, e nella collazione di detto battesimo, o se non sarà di buoni costumi.

Il salario della medesima sarà di tarì sei al mese ne' piccoli paesi, e di tarì otto nelle città; e che tale soldo si accresca per que' comuni popolati, laddove lo stesso si riconoscerà esser tenue per la maggiore quantità de' proietti: restando sempre fermi que' salari, che in alcuni luoghi si trovano stabiliti in maggior somma.

8. È obbligata la ruotara a pernottare nella casa medesima, ov' è la ruo-

2. Per coadiuvare i comuni medesimi a sopportare il peso, sarà dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari in-

ta, non potendo essa fare inquisizione alcuna dell' esposto, e de' suoi genitori.

E inoltre obbligata a tenervi un lume acceso in tutte le notti, dovendo la municipalità corrispondere alla medesima un' addizione di mesata pel lume suddetto; e di tenere sempre pronte due fasciature, e i pannolini per avvolgervi al momento il proietto o la proietta, in caso che fossero esposti ignudi. Le deputazioni locali veglieranno, che dalle municipalità o dai rettori degli spedali e pie opere, se è a loro carico la proiezione, con effetto si tengano sempre permanenti presso la ruotara i pannolini e le fasciature sopraddette.

9. È necessario, che la ruotara sia attenta se i bambini esposti, ancorchè siano di un anno e mezzo, abbiano ricevuto il battesimo; locchè avvertirà col vedere se hanno o no polizza, in cui si dica che il proietto è stato battezzato; anzi quando anche abbiano la detta polizza, sempre dovrà il proietto essere battezzato sotto condizione, eccettuato il caso, per altro raro, in cui la polizza possa fare certezza morale del battesimo conferito, in quanto possa sapersi chi la scrisse, e costui sia persona tale, che se le possa o debba prestar fede. Nel qual caso deve la ruotara presentare il proietto al parroco, per risolversi da costui il conveniente.

10. Similmente va soggetta la ruotara suddetta ad esser visitata da' deputati ecclesiastico e secolare, acciò costoro facessero soddisfare la medesima alle proprie incombenze e doveri.

11. Nelle gravidanze illegittime appartiene al parroco l' assicurazione del parto futuro, osservando in ciò quella prudenza e silenzio, che richiedono la carità e l' importanza dell' affare. Tutte le volte però che la sicurezza del parto lo esige, devono prestarsi al medesimo colla loro forza il capitano ed officiali di giustizia. Il parroco deve in tal caso darne parte alla deputazione suprema, per sorvegliare all' adempimento, potendo la medesima far uso di quella facoltà accordatale con real dispaccio de' 20 mar. 1812.

12. Non si permette, anzi espressamente si proibisce la inquisizione degli occulti genitori, seguita la proiezione. Gli esposti in niuna maniera possono rifiutarsi, ancorchè esteri, a riserba che senza farsi la menoma indagine costasse apertamente de' loro legittimi genitori. In questo caso debbono restituirsi a costoro, con obbligarli alla rifazione della spesa: ed intanto se ne esiga spesso conto, onde così fossero impediti a gettarli altrove, e non potessero in conto alcuno insidiare la vita degli esposti loro figli. Con che tutto ciò, che in questo articolo si prescrive, si pratichi per via della legittima autorità locale, e nelle forme legali. Beninteso, che quando anche senza la menoma indagine costasse apertamente quali sono i genitori degli esposti, o siano esteri, o siano naturali del luogo, la restituzione suddetta a' legittimi genitori, e l' indirizzo alla legittima autorità locale non si esegua, nè s' intraprenda, senza l' intelligenza o la preventiva approvazione della suprema deputazione de' proietti.

13. Si proibisce bollarsi i bambini esposti, ma devesi apporre al di loro collo il piombo collo stemma dell' università o spedale, in cui sono stati ricevuti, e ciò in guisa da non potersi togliere.

14. Si diano a' proietti, per la sola prima volta, i pannolini e fasciature necessarie, a tenore del bisogno, per una provvista, coll' intervento dei deputati ecclesiastico e secolare, proibendosi darsi in denaro o altro genere, sotto le pene inflitte nelle circolari: in seguito, e per la conservazione

terni ripartita loro l'annua somma di ducati dugentoduemila de' fondi provinciali comuni, che finora è stata addetta al

delle fasciature e pannolini sopraddetti, e per l'ulteriore provvista di vestimenti, cominciando dal primo mese, si somministrino alle nutrici tarì quattro per ogni mese, a tenore del real dispaccio de'19 agosto 1812. Le deputazioni locali veglieranno, se le nutrici impiegheranno la descritta mensuale retribuzione all'oggetto suddetto.

15. Si prestino gli alimenti alle rispettive nutrici mensilmente, ed anticipati, alla ragione di tarì quindici al mese. In quelle università però, dove per antica consuetudine la mesata degli alimenti è maggiore di tarì quindici, deve costantemente e senza riforma proseguire col medesimo aumento. Questi alimenti devono somministrarsi pe' maschi sino agli anni cinque, e per le femmine sino agli anni sette da' giurati o da' governatori delle pie opere, semprechè costoro vanno in obbligo di alimentare tali proietti.

16. Gli anzidetti alimenti devono darsi in denari, e non in generi, a proprie mani delle rispettive nutrici. Non stanno soggetti a sequestro alcuno, nè per i medesimi può pretendersi riconoscenza o gratificazione alcuna; ma devono intieramente e senza la menoma diminuzione conseguirli le nutrici anzidette.

17. Le nutrici ed i loro allievi devono spesso visitarsi dalla locale deputazione. L'eguale dovere ha parimente la ruotara. Eseguiranno ciò improvvisamente; e qualora osserveranno trascuraggine nella nutrice, tolgano a costei il proietto o proietta che sia, dandolo colle dovute precauzioni ad altra nutrice, non lasciando di far sottoporre queste nutrici al condegno castigo per via della legittima autorità locale.

18. Occorrendo de' parti legittimi e gemelli, e costando della povertà dei loro genitori con fede del proprio parroco, debba il magistrato municipale prontamente apprestare gli alimenti ad un solo sino alla morte di uno di essi ed agli anni due. Se però il magistrato municipale ricuserà di ciò eseguire prontamente, si ricorra alla deputazione generale de' proietti, la quale si darà tutto lo zelo di ottenere per le vie regolari gli ordini corrispondenti per lo adempimento.

19. Siccome però i riferiti proietti non provengono d'ordinario, che da gravidanze illegittime, perciò dal Governo sin dal 1751, dal Re sin dal 1755, e nuovamente dal Governo istesso con circolare de' 29 maggio 1761 è stato rigorosamente proibito di rintracciarsi gli occulti genitori de' suddetti bambini, e quando anche sian noti, pure è stato proibito il vietare alle legittime madri di esporre i loro figliuoli, e il restituirsi alle medesime, dopochè gli avranno esposti, ed obbligarle a forza a nutrirseli, se esse non sono pubbliche meretrici; anzi le stesse meretrici nemmeno possono costringersi a nutrirsi i figliuoli a loro costo, se non si sia con certezza (*senza però farsi la menoma indagine*) che i bambini esposti sono figli loro, intesa sempre la deputazione come al § 12.

20. Si permette lasciarsi alle madri legittime i figli illegittimi, quantevolte li richiedono; ma ciò senza paga alcuna, per non allettare le madri suddette al meretricio, previe le dovute cautele, dovendo i locali deputati prendere spesso conto della loro esistenza.

21. Non può darsi sorta alcuna di alimenti a' figli legittimi anco di parenti poveri; costando però, senza essersene fatta alcuna ricerca, della legittimità degli esposti, devono questi restituirsi a' loro genitori, obbligandosi a rifare la spesa fattasi pel proietto o proietta, ne' modi legali. I giurati e deputati locali ne prenderanno conto di tempo in tempo, come sopra,

mantenimento de' proietti. Questa ripartizione avrà per dato il coacervo del numero degli esposti in ciascun comune nel periodo di un decennio.

onde non perisca, o fosse altrove gettato l'esposto, e ne risponderanno *nomine proprio* al Governo. In conformità però dell' articolo 12 la restituzione anzidetta non possa eseguirsi senza l'intelligenza, e l'approvazione della deputazione generale.

22. I detti alimenti si diano anche a' bambini portati da estraneo paese, ed esposti nella ruota, o presentati a' rettori o governatori degli ospedali locali, o opere pie, semprechè per disposizione de' fondatori di siffatti spedali o opere pie non possa rifiutarsi verun proietto; come anche le dette opere pie sono obbligate a contribuire gli alimenti mensili, quantevolte il tribunale per ragionovoli motivi stimerà conveniente stabilirne a loro carico l'apprestamento, o regolarlo a seconda delle circostanze; con ordinarsi però tale prestazione di alimenti a carico de' suddetti ospedali o opere pie dal tribunale della gran Corte, *causa cognita.* Ne' luoghi però ove mancano spedali e le dette opere pie, devono questi venire alimentati a spese pubbliche, e portarne il peso quelle università, ove sono stati esposti.

23. La paga di detti alimenti si faccia alla presenza della ruotara nel pubblico mensile congresso generalmente a tutte le nutrici per via di mandato, dovendo le nutrici suddette venire nell'aula del rispettivo magistrato cogli allievi in braccio. Il mandato deve essere firmato dal giurato seniore, e dal detentore, contrassegnandosi dal parroco, e dal deputato secolare.

Ogni nutrice deve conseguire a mani proprie in tal congresso la mesata in denaro e non in generi, senza la menoma deduzione sotto qualunque siasi pretesto. Di questo mensile congresso deve farne fede il maestro notaro, e darne conto alla suprema deputazione nella relazione semestrale.

24. In questo congresso devono intervenire i due deputati ecclesiastico cioè e secolare, il giurato seniore, il detentore, il maestro notaro, e la ruotara.

25. Il luogo di questo congresso deve essere quello stesso, ove sogliono tenersi i congressi pubblici, o altrove, giusta il costume, ed a tenore della osservanza locale.

26. Ciò sarà nel giorno determinato, consueto, e stabilito, senzachè possa scusarsene alcuno, se non per legittima causa.

Nel qual caso, per non essere differiti i mensili alimenti, il congresso si tenga dagli altri. Niuno possa negarsi a sottoscrivere i mandati, e nel caso che abbia qualche ragione da opporre, debba a tenore delle lettere circolari firmar il mandato, e manifestare le sue difficoltà alla suprema deputazione per gli opportuni ripari.

27. Il deputato secolare dev'esser eletto da S. M. a nomina del Consiglio civico, ed a proposta della deputazione generale de' proietti, e deve scegliersi dalla classe delle persone, che concorrono primieramente alle cariche civiche. In di lui vece non può eleggersi altro ecclesiastico, nè può darglisi salario alcuno, ma ogni volta occorrerà, gli si daranno, oltre il libro di cui si parla qui sotto, le penne e la carta abbisognevoli.

28. A costui, e al deputato ecclesiastico, ed al detentore dell' università (*se questa è che paga gli alimenti, o in vece sua al rettore, o al procuratore dello spedale e luogo pio, se si pagano da questi*) si diano da' giurati tre libri distinti, ne' quali dovrà notarsi il giorno della proiezione di ciascun proietto, co' segni che forse vi si troveranno: in oltre la nutrice, cui fu consegnato, e la casa di essa con le sue vicinanze, la paga fattale mensil-

3. Rimane fermo sino a nuov' ordine l' assegnamento di annui ducati tredicimila che trovasi fatto all' Annunziata di

mente degli alimenti, ed in ultimo il giorno della esclusione o morte di ciascun proietto.

29. Devono inoltre notarsi nel registro del maestro notaro, ove dee essere registrata la prammatica del parto cesareo, ed il bando corrispondente del protomedico, ed il circolare dell' avvocato fiscale, i congressi tenuti, e le istruzioni e formole delle relazioni semestri che devono fare i giurati, e per ultimo tutt' i circolari che verranno.

30. Compito il tempo prescritto pe' suddetti alimenti, cioè per i maschi sino agli anni cinque, e per le femmine sino agli anni sette di loro età, devono i maschi col mezzo e cooperazione de' giurati essere aiutati ed impiegati in qualche mestiere, per poter così acquistare qualche arte conducente al di loro mantenimento, potendo i medesimi eziandio contrattarsi presso qualche artigiano o uomo di campagna sino ad un certo determinato tempo, e sotto quelle condizioni e patti, che saranno riputati vantaggiosi tanto ad essi proietti, quanto alle università; avendo a questo riguardo la M. S. dispensato, per essi soli, da più tempo a qualunque altro ordine precedentemente emanato sull' assunto.

31. Quando le femmine avranno compito il settennio, i magistrati municipali e le deputazioni locali lo manifestino alla deputazione suprema, affinchè da questa si presentino a' Vescovi delle rispettive diocesi, per prenderne essi cura; i Vescovi suddetti devono provvedere al nutrimento non solo, che alla onesta situazione di queste proiette settenarie. A tale oggetto accordò la M. S. la commutazione delle pie volontà, dove non si tratti che di sovvenzione a' poveri in genere, o di legati di doti accordate a persone incerte d' incerto genere, restando in essi legati compresi anco quelli amministrati da' regolari. Prescrive inoltre la M. S. che tanto degli uni, quanto delle altre il Governo prenda specialissima cura, e che vegli specialmente sull' educazione fisica e morale d' entrambi. Faccia introdurre ne' luoghi di loro soggiorno le arti e mestieri, ove farsi occupare non solo i maschi, ma ancora le femmine, e che i parrochi più di ogni altro curassero che fossero istruiti ne' rudimenti della fede e della religione.

32. Dell'anzidetto avendone dato costanti riprove taluni de'Vescovi mercè il di loro zelo, ad esempio di essi desidera la M. S. che vengano promosse le arti suddette e mestieri in tutti i conservatorî, ritiri di donne, ed orfanotrofî, e negli stessi racchiuse le proiette settenarie, ed ivi mantenute. A tal uopo non solo lo zelo de' Vescovi, che de' procuratori delle rispettive città e terre si eccitò tempo fa dalla M. S. con aver ordinato, che le proiette del luogo, ove sono per avventura questi legati di maritaggio a bussolo, o d' elemosina in pro de' poveri in genere, debbano preferirsi a tutte le altre.

33. Le proiette d' età opportuna, dandosi a marito, sieno franche di spese pel contratto matrimoniale e per i proclami e tutt' altro a ciò appartenente.

34. Nel fine di ogni semestre, o nel principio del seguente, devono i reverendi parrochi ed i giurati fare alla generale deputazione de' proietti arrivare a Palermo, giusta il real dispaccio de' 12 aprile 1753, una dettagliata relazione, a tenor della formola, che sarà circolarmente comunicata, tanto a' parrochi, quanto a' giurati, dirigendo alla posta la detta relazione col sopraccarta *A. S. S. R. M. per via della pia deputazione de' proietti.* Mancando di ciò eseguire, s' intendano incorsi nella pena di once venti per ognuno de' giurati voluta da' circolari.

Napoli, e che uniti a' ducati dugentoduemila formano ducati dugentoquindicimila destinati per le spese de' proietti.

35. La suddetta relazione però per lo spedale grande di Palermo si farà arrivare alla deputazione anzidetta per mano del Senato.

36. I giurati d'ogni luogo devono accompagnare alla suddetta relazione una fede del detentore della università, della quale n'è trascritta la formola nel circolare dell'articolo 34, in cui dia conto esso detentore del numero dei proietti rinvenuti nella ruota nel passato semestre, descrivendo il nome di quelli, che si alimentano, e da quale nutrice, de' morti, e degli esclusi già dagli alimenti, per aver compita l'età rispettiva, come si disse di sopra, e che perciò sono stati, o nol sono ancora impiegati o dalla università, o dal Vescovo.

Finalmente debbano i detti giurati rimettere una fede giurata del maestro notaro, in cui si attesti di essersi tenuti nello scorso semestre i congressi mensili, de' quali si è parlato sopra. Dove mancano tai formole si dimandino alla deputazione, da cui saranno trasmesse.

Ogni volta che i parrochi, curati, vicari, giurati, deputati, maestri notari, o altri scriveranno alla deputazione, debbano osservare la direzione descritta all'articolo 34.

37. Inoltre è stato riputato giusto, che tanto i parrochi, quanto i giurati nelle anzidette relazioni semestri facciano parola in ogni semestre di quei, che in esso sono nati mercè l'operazione detta del parto cesareo, di cui sopra si fece parola; per quale interessantissimo articolo, e sull' obbligo di doversi da chi, e come farsi, non solo per tutte le morte illegittimamente gravide, ma pure per tutte le morte gravide per lecito commercio, vi sono una particolar sanzione del Re Carlo III del 1749, un circolare dell'avvocato fiscale della gran Corte de' 23 settembre dell'anno stesso, come pure un bando del protomedico del Regno de' 25 settembre del 1756, un circolare della gran Corte criminale de' 22 giugno del 1751, e finalmente le lettere circolari del protomedico suddetto a tutti i suoi sostituiti nelle città e terre del Regno per la tassa della paga del detto parto cesareo sotto il 30 settembre 1761.

Si ordina dippiù a' reverendi parrochi, ed a' giurati, che nella relazione semestre debba farsi parola de' bambini nati colla sincope, detta *asfissia*, e perciò senza moto, senza polso, o respirazione. Perlocchè è stato loro comunicato un foglio in istampa del chiarissimo monsignor Cangiamila autore, fondatore, e deputato di quest' opera, dove si parla de' segni per conoscere lo stato de' rimedî, onde richiamarsi (*qualora lo sono in istato*) all'uso della vita i bambini nati con essa. Analoghe alle stesse istruzioni son quelle date dal dottor D. Gaetano Merulla per l'amministrazione del battesimo pubblicate per disposizione della suprema deputazione de' proietti nel 1796.

38. Nelle dette relazioni dee farsi menzione de' mostri nati tali, a' quali, o legittimi o no, si è dovuto da' parrochi apprestare o no il battesimo, giusta la dottrina ed i sentimenti de' più bravi teologi.

39. Tanto da' reverendi parrochi, quanto da' giurati, e sì anche dal detentore, e dal maestro notaro nelle suddette loro fedi dee aversi ragione dell'innesto del vaiuolo vaccino fattosi in quel semestre, a tenore degli ordini più volte comunicati dalla M. S. per via del tribunale di allora del real patrimonio a tutte le università del regno.

40. Finalmente da' medesimi reverendi parrochi e giurati deesi dar conto delle rispettive relazioni semestri de' proietti, tanto maschi, quanto femmine, esclusi come si è detto sopra dagli alimenti, ed o impiegate, o non an-

4. Potendo avvenire che la esperienza faccia conoscere che il risultamento del coacervo decennale non corrispon-

core, e perciò esistenti tuttora sotto la cura de' Vescovi; o se maschi, se sono stati già contrattati, o no; di ambidue de' quali devono tanto i giurati co' loro rispettivi detentori e maestri notari, quanto i parrochi, mercè una fede peculiare comunicata già loro dalla deputazione de' proietti, far parola nel fine della loro rispettiva relazione, fintantochè non saranno arrivati e gli uni e le altre agli anni 25 della loro età. I reverendi parrochi poi oltre alle consuete relazioni, che riguardano i proietti, devono, in adempimento del real dispaccio de' 14 marzo 1812, nella relazione stessa in carta distinta segnare in numero collettivo tutti i matrimoni di quel semestre; in oltre tutti i nati legittimi, distinguendo in una nota i maschi, in altra le femmine; come anche i morti legittimi del semestre stesso anche in numero collettivo, coll' uguale distinzione in note separate de' maschi e delle femmine, come è espresso nella formola accennata all' articolo 34.

41. Locchè puntualmente s' inculca all' oggetto, che possa indi di tutti gli anzidetti punti ed articoli, col dippiù che vi ha, la deputazione suprema farne ogni anno ampia e distinta relazione al Re, a tenore del real ordine de' 12 dicembre 1757.

Altre istruzioni de' 30 aprile 1817 per la Sicilia.

§. I. A togliere qualunque pretesto sull' osservanza di quanto la M. S. con particolare clemenza si è degnata di prescrivere nelle istruzioni sopradette, la deputazione suprema si fa un dovere di far riflettere, che essendo la ruota il primo asilo di sicurezza a' bambini proietti, deve anche essere il primo oggetto della cura delle deputazioni locali. Quindi in caso, che non sia piantata a tenore de' reali stabilimenti del 1751, 1775, 1783, 1795, dovranno subito avvertirne la deputazione generale per le necessarie provvidenze; nè dovranno permettere giammai, che la ruota suddetta possa essere trasportata in altro luogo senza l' intelligenza ed approvazione della medesima, la quale deve esaminarne i convenienti motivi, e riconoscere l'opportunità del luogo, ove si vorrà trasferire.

§. II. L' esame ed approvazione della ruotara, dove vi sono più parrochi, deve farsi da colui, nel di cui recinto esiste la ruota, a tenore delle lettere circolari degli anni 1755, 1788 e 1795. Sarà egli il deputato nato de' proietti, che con particolarità veglierà alla loro custodia, se un' antica consuetudine o antecedenti decisioni de' tribunali non avranno accordato ad altri una tale prerogativa.

La curatrice della ruota deve essere una femmina proba ed onesta; ma se cesserà di esser tale, e comincerà a dare de' sospetti del suo mal costume, sarà dovere del predetto deputato ecclesiastico di rappresentarlo alla deputazione generale per essere rimossa dal suo ufficio.

La ruotara è in obbligo di manifestare, se alcuno de' proietti sia stato esposto con qualche segno o distintivo particolare, il quale in ogni tempo potrà essere un indizio di riconoscenza del bambino. La deputazione locale deve in tal caso notare ne' suoi registri non solo il giorno e l'ora dell' esposizione, e la nutrice alla quale è consegnato il proietto, ma anche il segno con cui fu esposto alla ruota, dovendo il segno stesso restar conservato in potere del parroco con darne tosto avviso alla deputazione generale, e farne in oltre menzione in tutte le relazioni semestri.

§. III. La ruotara deve pernottare sempre, ed immancabilmente dormire o nella camera stessa dove è posta la ruota, o al più nella stanza contigua, come fu ordinato nel 1768. Nella stanza dove dorme, deve esservi fissato

da ad una esatta ripartizione, è autorizzato il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni a portarvi quelle

il campanello, il di cui cordoncino deve corrispondere fuori, dove è la ruota; e la posizione di tale stanza sia tale, che internamente comunichi colla prima, senza essere obbligata ad aprir di notte la porta della sua casa, e ad uscire fuori di essa per torre i bambini dalla ruota.

I magistrati municipali devono tenere in potere della medesima la provvista permanente almeno di due fasciature e pannolini corrispondenti per cuoprire ed avvolgere in un tempo stesso due proietti: nella guisa stessa avendo S. M. proibito, che i proietti de' casali, villaggi, o paesi territoriali fossero mandati agli spedali della città, che han l' obbligo di mantenerli, ma che dovessero restare nel luogo natio a carico degli stessi ospedali, è dovere de' rettori o amministratori di tali pie opere tenere in tutte le ruote de' villaggi e casali di loro dipendenza la provvista medesima.

§. IV. Nella custodia de' parti futuri è molto commendata ed inculcata la carità, la segretezza, o il silenzio; ma non perciò devono fidarsi i parrochi delle promesse delle donne illegittimamente gravide, o de' loro congiunti che a suo tempo sarebbero per consegnargli la prole, che sarà per nascere. La prammatica dell'Augustissimo Carlo III del 1749, gli ulteriori stabilimenti del 1768 e del 1795 dispongono, che in simili casi il parroco debba assicurare il parto per via del capitano, o del giudice criminale, o di altro simil ministro di giustizia, e che costoro non possono senza delitto negarsi di dare gli opportuni provvedimenti anche con carità e segretezza. Ma siccome in tali avvenimenti può essere facilmente compromesso il decoro delle sventurate genitrici, e si può molto temere che le medesime atterrite depongano immaturamente la loro prole, che è appunto quel danno, che si vuole impedire; perciò non sia affatto lecito a' parrochi di chiamare subito le forze della giustizia per la sicurezza del parto, (*escluso il solo caso, in cui si possa temere un imminente pericolo di procurarsi l' aborto*) ma debbano prima consultare la deputazione suprema, la quale sarà per regolarne le mosse.

§. V. Non essendo raro il detestevole esempio, che le stesse donne maritate, ancorchè gravide per legittimo commercio, procurino di abortire, e che a tal delitto sovente vi concorrano le mammane, i medici, gli aromatari, sarà un preciso ed immediato dovere de' parrochi mettere il futuro parto in custodia per non esporlo a così micidiali attentati, e di passarne prontamente l' intelligenza alla deputazione generale. Riferiranno nell' atto stesso, se il capitano o altro competente ministro di giustizia abbia date le opportune provvidenze per impedire l'aborto, e se abbia proceduto contro i cooperatori ed i complici del delitto a tenore dell' accennata prammatica.

Per l' oggetto stesso della conservazione de' parti veglieranno i parrochi che niuna gravida, o libera o maritata, venga rinchiusa in carcere stretto, oscuro, penoso, od incomodo, e nel caso di controvenzione di questa legge sono obbligati i medesimi di ricorrere immantinente alla deputazione suprema.

§. VI. È stato in tutt' i tempi rigorosamente proibito di rintracciarsi in qualunque modo gli occulti ed incerti genitori. Ma anche quando sian noti pubblicamente, e senza farsene la menoma indagine pubblicamente costi che le illegittime madri sian pubbliche meretrici non povere, è vietato alle deputazioni locali e magistrati municipali di obbligar le medesime a nutrirsi i figli da loro esposti alla ruota senza l' approvazione della deputazione generale.

È vietato parimente per qualunque siasi circostanza, o bisogno, di co-

rettifiche, e modificazioni che le circostanze suggeriranno, senza che però si ecceda la somma di ducati dugentoduemila espressa nell' articolo 2.

stringere anche promodalmente le illegittime genitrici ad allattare la loro prole, e di pagarle lo stipendio. Se mancheranno delle nutrici alle quali si possa consegnare il proietto, per allora provvedano le deputazioni locali nella miglior maniera possibile, e ne facciano nel caso suddetto di penuria la ricerca ne' più vicini paesi, dovendo la deputazione locale passarne l' intelligenza all' arciprete di quel luogo, perchè ne prenda la convenevole cura.

Pe' bambini, che nascono da legittimo commercio, deve costare apertamente ed immantinente di esser tali, per essere restituiti a' legittimi genitori colla rifazione delle spese. Se scorre qualche tempo dall' esposizione alla ruota, allora non avrà più luogo qualunque preteso dritto ne' magistrati municipali.

§. VII. Per gli esteri illegittimi è proibita parimente qualunque ricerca; e tutte le volte, che non costi al momento stesso della proiezione, o per istrada, o per caso fortuito, che il bambino, il quale si espone o va ad essere esposto alla ruota, sia straniero, allora il medesimo deve restare a costo di quel comune, dove è stata seguita la proiezione.

Ma quando anche nella maniera divisata apertamente costi, che il proietto, il quale o si espone o va ad essere esposto, sia straniero, non possa in conto alcuno essere rifiutato; il rifiuto sarebbe fatale: nè possa subito essere restituito; l' immediata restituzione sarebbe di grave pericolo. Devono anzi le municipalità prenderne particolare governo, ed avvisarlo alla deputazione generale, affinchè l' università natia lo richiami, e ne ristori esattamente i danni e le spese.

§. VIII. Nella scelta delle nutrici è proibito dalla religione e dalla stessa natura affidare la lattazione de' proietti a donne di pubblico scandalo, o a donne inferme.

Parimente per la legge del 1788 non è affatto permesso, che si dia più di un proietto ad una nutrice, o che si scelgano quelle donne, le quali non ancora abbiano slattato i loro figli. Quindi se accade, che talvolta per mancanza di nutrici nel luogo natio debbano i proietti essere affidati a donne de' paesi vicini, è necessario, che costoro esibiscano una fede del proprio parroco, il quale contesti o la morte, o lo spoppamento del proprio figlio.

§. IX. Gli alimenti alle nutrici, e le mesate per la conservazione de' pannolini devono darsi anticipatamente, e senza differimento ne' mensili congressi, cioè alla presenza del parroco, del deputato secolare, del maestro notaro, e della ruotara. Devono darsi a mani proprie delle medesime in denaro, senza deduzione alcuna per qualunque siasi ragione, e giammai in somma minore di quella assegnata dalla M. S. con dispaccio de' 28 agosto 1812. La deputazione generale riguarderà come una frode, e farà punire come un delitto o qualunque minorativa, che a danno delle miserabili nutrici si farebbe da' magistrati municipali, o qualunque sostituzione di generi al danaro degli alimenti e de' pannolini sopraddetti.

Negli stessi mensili congressi sarà un oggetto particolare di esame non solo la riconoscenza de' proietti, e se i medesimi conservino il segno della funicella al collo colle armi dell' università, ma anche di vedere se siano ben nutriti, e se i tarì quattro accordati in ogni mese siano con effetto impiegati per la conservazione delle vesti. Osservando i deputati una nutrizione viziosa o malsana, sarà loro dovere di sostituire nuove nutrici.

5. A quei comuni ove esistono luoghi pii addetti alla ricezione ed al mantenimento de' proietti, e la di cui istituzio-

È anche un obbligo de' deputati e della ruotara il visitare i proietti nelle loro case per impedire il disprezzo che de' medesimi fanno le nutrici, le quali lasciano talvolta per giorni interi i bambini anche a porte chiuse nei loro tugurî, ove gemono abbandonati, mentrechè esse o vanno a far legna nelle campagne, o si occupano nel paese stesso a rendere particolari servizi. Alla poca cura delle nutrici si deve in maggior parte la lagrimevole perdita di un numero spaventevole di proietti, e la vigilanza de' deputati locali può solo conservar queste vittime, e minorare le sciagure.

§. X. La provvista delle fasciature e pannolini, che i magistrati municipali devono per prima consegna dare alle nutrici, deve essere sufficiente al bisogno; giacchè i tarì quattro al mese accordati da S. M. non servono che a conservarla. Alla morte del proietto devono le nutrici riconsegnare ciò che avevano ricevuto, avendo sempre riguardo al consumo in ragione del tempo, e alla qualità della provvista ricevuta; ma conviene, che i deputati locali attendono con molta diligenza, se egli sia morto con male d'infezione; nel qual caso non permettono in modo alcuno, che i pannolini stessi e le medesime fasciature passino all' uso della ruotara o di altri bambini, per non trasmettere in essi il vizio fatale o determinarne l' eccidio.

§. XI. Le deputazioni locali per nuova disposizione della M. S. saranno sempre ed invariabilmente composte da colui, che temporariamente sarà il giurato seniore, dall' arciprete, o da quel parroco nel di cui distretto esiste la ruota, e da un deputato secolare da scegliersi dalla M. S. a proposta della deputazione suprema, ed a nomina del civico Consiglio. Or coloro che erano nella carica di deputati prima dell' anno 1813, epoca della soppressione di questo pio istituto, dalla pubblicazione delle presenti istruzioni ritorneranno tosto nel medesimo officio; ma che debbano subito gli altri deputati farne intesa la deputazione generale, manifestandone il nome per essere notato nel registro corrispondente. In quei luoghi però dove manca il deputato secolare, perchè più non esiste, o perchè ne vacava la carica all' epoca suddetta, o perchè è passato ad abitare in altre città, il magistrato municipale faccia subito inteso il Consiglio civico, perchè si dia tutta la premura di mandare le sue nomine alla deputazione generale. Intanto in queste tali comunità, dove attualmente manca il terzo deputato, il giurato seniore e il parroco non differiscano le funzioni de' loro doveri, e diano ben tosto principio alle loro incumbenze, rappresentando promodalmente i medesimi l' intera deputazione locale.

A niuno poi de' deputati sia lecito d' introdurre delle novità, o di ritirarsi dall' esercizio della sua carica, o di sospendere per qualunque siasi potente ragione la sua firma, o il corso de' mensili mandati degli alimenti e pannolini. In caso che fra i detti deputati vi siano delle differenze, debba ognun di loro rassegnare l' emergente, ed il suo parere alla deputazione generale per attenderne le superiori determinazioni. Nella guisa stessa se alcun deputato secolare vorrà rinunziare, debba sempre esercitarne le funzioni, sinchè dalla M. S. sarà fatta la nuova elezione.

La sorveglianza alla conservazione de' proietti è un' opera di vera pietà cristiana. Quindi è proibita qualunque rimunerazione o salario per la carica di deputato, a tenore delle lettere circolari del 1799, non potendo costui altro pretendere, che un libro a più colonne per iscrivervi quanto nell' articolo 28 delle sovrane istruzioni si contiene.

§. XII. In ogni semestre, cioè a 30 giugno e a 31 dicembre di ogni anno,

ne sia quella di alimentarne un numero determinato, sarà questo solo dedotto, e se gli farà l'assegnamento per lo dip-

i giurati ed i parrochi tutti generalmente abbiano particolare cura di mandare, secondo l'antica osservanza, separatamente e senza ritardo alcuno alla deputazione generale le relazioni semestri. La direzione alla deputazione generale deve essere quella ordinata dalla M. S. nell'articolo 24; qualunque altra direzione sarà considerata come nulla; ed il metodo delle relazioni suddette sarà quello stesso, di cui se ne descrive nel §. XIX la formola per la generale intelligenza. Non sia lecito nè a' giurati, nè a' parrochi di preterire alcuno de' capi che in detta formola si contengono, nè aggiungervi delle notizie estranee, o materie incompetenti. Se qualche cosa dovranno manifestare tanto gli uni, che gli altri, che non riguarda gli oggetti della relazione, debbano esporlo in carta e lettere separate, giacchè l'uno è il ripartimento delle relazioni, l'altro è quello delle provvidenze e del carteggio.

È stata pel passato molto colpevole la negligenza di taluni nel trasmettere opportunamente e prontamente le relazioni semestri, dal che ne è derivato il grave disordine, che troppo tardi la deputazione suprema è venuta in cognizione dello stato della proiezione di tutto il regno, e troppo tardi ne ha umiliato al real Trono il suo rapporto. A correggere per l'avvenire qualunque differimento, la deputazione suddetta farà severamente osservare la pena imposta dalla M. S. per le municipalità che mancheranno di spedirle, e non lascerà nell'atto stesso d'implorare i più valevoli ripari per quei parrochi ed arcipreti, che saranno similmente negligenti. Per togliere poi ai medesimi qualunque scusa o pretesto di averle trasmesse, e di essersi smarrite, la deputazione generale vuole, che eglino si vaglian sempre nell'inviarle della via regia ed ordinaria della posta, secondo fu prescritto nel 1769 e nel 1788, restando assolutamente proibito di rimetterle per via degli agenti de' procuratori, o di altre persone, a tenore del circolare dell' anno 1796.

Or siccome in tutte le comunità del regno il magistrato municipale si muta, e si succedono in ogni anno nuovi rappresentanti, a' quali può essere ignota questa legge di loro dovere; ed i parrochi stessi posson mancare, o per loro assenza dalle loro chiese, o perchè cessan di vivere, per lo che o coloro che dovran formare le relazioni semestrali in loro vece, o i loro successori potranno similmente ignorarla; i maestri notari sotto la pena della sospensione del loro officio sono incaricati di notificare quest'obbligo ad ogni nuova sede di senatori o di giurati, tostochè si rimetteranno in possesso della loro carica, come fu ordinato nel 1795, e tutti generalmente i giurati, parrochi, ed arcipreti devono far registrare le presenti, i primi ne' libri della corte giuratoria, i secondi ne' libri parrocchiali per l'ulteriore direzione ed intelligenza.

§. XIII. Nelle sopraddette relazioni tanto le municipalità, che gli arcipreti devono farsi carico delle donne morte gravide, se in esse siano stati eseguiti con prontezza i parti cesarei, quale sia stato il loro numero nel corso del semestre, e quale il successo. In ciò i parrochi devono usare tutta la loro vigilanza e il loro zelo, trattandosi della salvezza di tante anime; ed ogni menoma omissione o ritardo può essere l'infausta cagione della loro perdita eterna. Quindi raccomanderanno efficacemente a' loro cappellani, e agli altri ecclesiastici, i quali amministrano gli ultimi sagramenti, e che vanno ad assistere a donne maritate moribonde, d'informarsi sempre, se vi è dubbio di gravidanza; e quando ve ne sia la sola probabil credenza, subitochè sian morte, procurino in ogni modo la sollecita esecuzione de' tagli

più. Ove poi vi fossero de' luoghi pii che avessero l'obbligo di mantenere indefinitivamente tutti gli espositi, al comune

cesarei in adempimento della legge dell' Augustissimo e Religiosissimo Carlo III, che fu il fondatore di questo pio istituto. Se i medici, cerusici, o fisici, i barbieri, le mammane, o altri periti, a' quali ne sarà appoggiata l' incombenza; se i parenti della defunta per qualsivoglia motivo vi si opporranno; o se finalmente il capitano di giustizia, o altro ufficiale competente che ne avrà avuto l' incarico, non avrà dato senza la minor perdita di tempo i convenienti ripari, obbligando, come devono in caso di contumacia e di resistenza, anche colla forza a le azioni reali e personali, tanto i parenti a permettergli, che i periti ad eseguirli; in tutti gli anzidetti casi i parrochi ed arcipreti, i deputati locali, gli stessi magistrati municipali faranno tosto avvisata la deputazione suprema, perchè da'tribunali competenti se ne dispongano le provvidenze ed i castighi. All' esecuzione de' parti cesarei non si dia affatto luogo al pretesto che la creatura o sia forse morta due o tre giorni prima di morire la madre, come facilmente sogliono attestare le levatrici, o che debba esser morta per esser passato un tempo notabile dalla morte della medesima. L' esperienza ha fatto conoscere, che molti bambini, i quali per una ferma assicurazione de' medici o delle mammane sono stati creduti morti nell' utero per le descritte ragioni, fatto poi il taglio cesareo si son trovati viventi. Onde i parrochi ed arcipreti ricordevoli del vivo incarico, che ne fa loro la predetta reale prammatica, non permettano mai, che si seppellisca alcuna defunta ancorchè gravida di pochi giorni, se prima non sarà stata fatta la descritta incisione, giacchè il tempo dell' animazione del feto umano è facile che sia ne' primi giorni del suo concepimento, come dottamente dimostrò il primo deputato di questo instituto de' proietti l' esimio Monsignor Cangiamila nel 1758 nella sua applaudita opera *della Sagra Embriologia*.

§. XIV. Dovranno parimente nelle stesse relazioni semestrali i giurati, i parrochi, gli arcipreti farsi carico de' bambini nati coll'ultimo grado di profonda sincope, chiamata in greco vocabolo *asfissia*, e perciò senza moto, senza polso, senza respirazione sensibile. Tralascia la deputazione generale di qui ripetere quanto sulle tracce del commendato Monsignor Cangiamila scrisse l' onorevole dottor D. Gaetano Merulla nelle sue istruzioni fisiologiche-pratiche di ostetricia nell' anno 1792, per avvertire i gradi di *asfissia*, i tempi ne' quali i bambini possono esserne corretti, e i rimedi di richiamarli in vita, perchè crede, che presso gli archivi di tutti i parrochi e delle corti municipali siano state ben custodite le molte lettere circolari in diversi tempi a tal uopo pubblicate. Solo in questa parte la suprema deputazione è in dovere di raccomandare a' parrochi, perchè istruiscano le levatrici ad esser pronte a sovvenire in simili casi tali sventurati bambini, primieramente ad assicurargli l' eterna salvezza battezzandoli sotto condizione, e quindi a rianimarli a lungo con panni caldi e fomenti, con porgli un dito nel fondo della bocca per eccitarlo al vomito, con introdurre in essa con soffio violento un aere caldo, turandogli le narici, con lavargli il viso con qualche liquore spiritoso, con succhiargli i piccoli capezzoli delle tenere mammelle, con fregargli le piante de' piedi, con introdurgli il fumo del tabacco negl'intestini, con bruciargli finalmente l'estremità del cordone dell'umbilico, facendogli sentire l' azione del fuoco, sospendendo per allora la legatura del tralcio. Soltanto si asterranno a conferirgli il battesimo, e ad usare i già descritti sovvenimenti, quando nascono corrotti, o con un principio di corruzione, o con altro segno certo di morte.

ove siffatto stabilimento esiste non si farà assegnamento alcuno.

§. XV. Con uguale ferventissimo zelo i parrochi ed arcipreti istruiranno le mammane suddette anche per quei casi, quando con insuperabile ostacolo non può un bambino uscire dall' utero senza essere estratto con un pericolo o certo o probabile di perire, pria che o tutto o parte venga fuori. Purchè sia vivo il bambino, e si possa toccare fisicamente coll'acqua per mezzo di schizzetto o altro simile stromento, basterà ciò per formare allora un battesimo valido, chiamato per iniezione, accompagnandovi all'intenzione della Chiesa le parole che costituiscono la forma del Sagramento, come già fu generalmente comunicato nel 1797.

§. XVI. Meritano anche una particolare considerazione quei mostri, che nati tali, o hanno o possono avere, purchè siano vivi, un' anima ragionevole, e perciò capaci, almeno sotto condizione, di questo salutare lavacro. L'ignoranza di molte donne ha fatto perdere molte anime, gettando ne' letami come falsi germi quegli abortivi, o quei supposti mostri, che d'ordinario sono feti umani. Sarà questo un altro oggetto d'istruzione, che i parrochi daranno a tutte le femmine maritate, e principalmente alle mammane, affinchè le medesime in simili casi gli presentino tali incerte creature per risolversi da loro, secondo le leggi della Chiesa nel suo rituale, se debbano o no ammettersi al battesimo. Quindi nelle relazioni semestrali i parrochi faranno menzione di costoro, e se alle stesse si è dovuto apprestare o no il battesimo, chiamando sovente notizia dalle levatrici, le quali precisamente sono sempre informate di tali avvenimenti.

§. XVII. Finalmente i parrochi sono obbligati in ogni semestre di aggiungere tre altri articoli ne' loro rapporti nel modo stesso, con cui sarà descritto nella formola: l' uno del numero de' matrimoni celebrati in quel semestre; il secondo de' soli nati legittimi, classificando i maschi e le femmine in numero collettivo; ed il terzo in numero parimente collettivo de' morti legittimi di qualunque età e condizione, anche del corpo de' regolari, classificando nella guisa stessa il loro sesso: e ciò oltre de' nati e morti proietti, come si scorge dal tenore della formola stessa, e dalle sovrane istruzioni all'articolo 40. Dove il parroco è un solo, ma vi sono tuttavia delle chiese filiali, le quali sono governate da' cappellani curati, senzachè questi siano obbligati a mandare le relazioni semestrali, allora il parroco stesso come chiamerà da' detti curati le notizie su gli altri articoli delle relazioni, dimanderà anche da loro i certificati de' matrimoni contratti, de' nati e morti legittimi del loro distretto, compiegando i certificati stessi ne' loro rapporti, e trasmettendoli originalmente alla deputazione generale.

§. XVIII. È poi un preciso dovere delle deputazioni locali, secondo l'articolo 39, il prevenire negl infelici proietti il lagrimevole flagello del vaiuolo naturale coll' inoculazione del vaiuolo vaccino. Dopo la felice e l'utile scoverta fatta da Jenner ne' campi di Glocester, sarebbe una barbarie far perire, o sottoporre tali innocenti a tutte quelle disgrazie, sotto cui per tanti secoli, nelle rovine di un morbo così terribile e distruttore, ha dovuto gemere l' umanità. Quindi nelle suddette relazioni semestrali dovranno i giurati, i parrochi, i detentori riferire quanti e quali proietti siano stati vaccinati, quali e quanti nel detto semestre ne sieno morti col vaiuolo naturale. L' inoculazione vaccinica si fa in tutt'i tempi ed in tutte l' età. Sarà perciò della vigilanza e zelo de' deputati locali il farne opportunamente, scorso il secondo mese, eseguire l' innesto.

§. XIX. Nelle prescritte relazioni devono i giurati e gli arcipreti segnare

6. I sindaci de' rispettivi comuni, presidenti nati delle Commissioni, dal dì 1° gennaio del vegnente anno 1827 in

nominatamente quanti proietti, o vivi o morti, siano stati trovati nel corso di quel semestre o nella ruota, o nelle strade, o in qualunque altro luogo; e di quei trovati vivi dovran dire quanti ne sian morti nello stesso semestre, e la cagione della morte loro. Inoltre dovranno nominatamente far menzione de' proietti rimasti vivi nell' ultimo giorno del precedente semestre, e che si alimentavano dal comune, o da qualche spedale; e di tali proietti rimasti vivi nel semestre antecedente si deve manifestare quanti ne sian morti nell' ultimo semestre, ed a quanti sian sospesi gli alimenti per aver compita l'età di anni cinque i maschi e di anni sette le femmine. Comprenderanno perciò tanto gli arcipreti che i giurati, che il rapporto anzidetto deve avere una perfetta concatenazione con i rapporti precedenti, e deve essere fatto in carta separata, fedelmente trascrivendovi dal loro libro i nomi de' proietti de' passati semestri, i nomi di coloro che escono dagli alimenti, i nomi degli esposti nell' ultimo semestre; e per vedersi tutto in un colpo d' occhio, i proietti usciti dagli alimenti si segneranno nel margine con una croce †, ed i morti con due croci ††. La nota suddetta deve essere firmata da loro medesimi; ed acciocchè non vi sia alcun equivoco, alla maggiore intelligenza se ne descrive il tenore nella formola de' detentori al § XX.

In seguito alla nota sopraddetta si descriveranno nominatamente, e colla classificazione de' sessi, i proietti già usciti d' alimenti, concatenandoli similmente con tutti quelli del passato, e segnando coloro che non ancora hanno avuto situazione in adempimento dell' articolo 40. Cotale manifestazione, sempre a concatenare con tutt' i rapporti anteriori, in adempimento del circolare de' 15 giugno 1802, deve farsi sinchè i proietti e proiette saranno arrivate all' età di anni 25, affinchè la deputazione suprema abbia una piena scienza, se i medesimi siano o no collocati. Il tenore della continuazione di tale nota, che riguarda gli adulti e adulte, si potrà anche leggere nella formola del § XX, che parla dell' obbligo de' detentori delle università, che può servire d' intelligenza agli arcipreti per la formazione delle loro relazioni semestrali.

Intanto per facilitare la pratica delle anzidette relazioni si mettono sotto gli occhi le seguenti due formole, delle quali la prima sarà tutta affermativa per quei casi, in cui si debba in tutto affermativamente rispondere: e la seconda sarà negativa per ogni altro caso, in cui debba in tutto rispondersi negativamente. E quando le relazioni dovranno essere in parte affermative e in parte negative, si farà uso in parte dell' una e in parte dell' altra formola a tenore de' fatti.

§. XX. I giurati alle predette relazioni devono sempre aggiungere una fede giurata del detentore dell' università, ed una fede parimente giurata del maestro notaro della loro corte, a tenore dell' articolo 36; ed acciocchè si abbia di tali attestati un metodo invariabile e d' intelligenza al loro rispettivo incarico, la deputazione generale ne trascrive le formole con la maggior correzione possibile, dalle quali non potranno allontanarsi giammai nè il maestro notaro, nè il detentore, aggiungendo, o togliendo, o variandone il tenore.

§. XXI. Conoscendo poi la sovrana pietà, che i proietti di anni cinque privati del benefizio degli alimenti sono ancora fanciulli, ed incapaci a potersi per la loro tenera età procurare i mezzi di vivere, per non restare mendici e negletti sopra una strada senza un tetto che li ricuopre, esposti altronde a' disprezzi ed a' vizî, con dispaccio de' 4 ottobre 1800 si è de-

poi, assumeranno l' incarico di vigilare sulla esatta esecuzione de' regolamenti, e di regolarizzare gli esiti; cosicchè

gnata di permettere per i medesimi la legge de' contratti, affinchè quegli artigiani o uomini di campagna che li ricevono presso di sè, istituendoli in qualche mestiere, provvedano alla loro sussistenza, li educhino, e suppliscano con carità alle veci di loro genitori. Sarà perciò un preciso dovere dei magistrati municipali e delle deputazioni locali di impiegar prontamente e con tutto il possibile zelo codesti sventurati adulti, secondo le direzioni date dalla M. S. all' articolo 30. Ma è parimente un dovere de' magistrati municipali di trasmettere tali contratti alla deputazione generale, la quale in vigore delle lettere circolari de' 18 dicembre 1800 deve esaminarne i patti e l' utilità, e autorizzarli in seguito della sua superiore approvazione.

§. XXII. Maggiore deve essere, principalmente degli arcipreti, la carità, lo zelo, e la vigilanza per le proiette settenarie. Sono le medesime più esposte, anche nella più tenera età, agli attentati del mal costume, ed a tutti gl' insulti che suol produrre la sfrenatezza e la licenza. Quindi restando in balìa di sè stesse, verrebbe ad essere minacciata, compromessa, ed oppressa la loro innocenza, ed anche la loro salute per la piena de' mali che su di esse ridonda. Non ignora la deputazione suprema in quante guise sono state scandalezzate, deturpate, e corrotte queste semplici fanciulle a danno della religione e del pubblico. Quindi i magistrati municipali ed i parrochi, tosto che le proiette settenarie usciranno di alimenti, non permettano che vadano vagando, ma procurino tutti i mezzi possibili di una temporanea provvidenza, sinchè la deputazione generale in adempimento dell'articolo 31 otterrà dalla religiosa pietà de' Vescovi rispettivi un asilo ed un sovvenimento per le medesime.

§. XXIII. Siccome poi per il corso di quattro anni è restato sospeso il periodo delle consuete relazioni per la soppressione di questo utile istituto, e resterebbe per conseguenza un' interruzione per il tempo suddetto dello stato della proiezione a formare un nesso tra il passato e l' avvenire, ordina la deputazione suprema, che all' arrivo delle presenti istruzioni i magistrati municipali e gli arcipreti di ogni comune, a' quali incumbe di spedire le relazioni semestrali, debbano immediatamente ed in compendio mandare il rapporto della proiezione, cominciando dal primo gennaio 1812 a tutto il passato dicembre 1816, colle rispettive contingenze di tutti quei proietti che in detto tempo sono nati o morti, che sono stati vaccinati, che sono usciti di alimenti, che sono stati collocati, sì maschi che femmine, e di quelli che dell' uno e l' altro sesso restano ancora da collocarsi, riunendo il numero di quelli che a tutto il 31 dicembre 1812 erano sotto il beneficio degli alimenti. Alla perfetta intelligenza e maggior facilità di detto generale rapporto la deputazione generale fa correre la seguente brevissima formola, dovendo gli arcipreti e magistrati municipali soltanto trascriverla, con segnarvi il numero a tenore de' loro registri, e respingerla prontamente con la direzione a *S. R. M. ripartimento de' proietti* già inculcata ne' sovrani stabilimenti.

§. XXIV. Non ha lasciato poi la M. S. di stabilire una giurisdizione propria per il sostegno di questo pio istituto. Quindi ha risoluto con dispaccio de' 18 gennaio 1817, che tutto ciò che riguarda l' opera de' proietti in osservanza delle sue leggi, le disposizioni del giudice della gran Corte dottor D. Raffaele di Benedetto, qual deputato destinato per esercitare quella giurisdizione che per lo passato si esercitava da un maestro razionale del real patrimonio, o di quel giudice che successivamente sarà destinato per depu-

senza il di loro visto non potrà essere ammesso alcun bambino tra i proietti, egualmente che non si potrà dal cassiere

tato suddetto, siano per modo di regola da per tutto eseguite, e che esclusivamente competa al medesimo darne le provvidenze; bene inteso che tutto ciò, che formerà la materia di un giudizio già previsto dalle istruzioni, debba esaminarsi e decidersi da' tribunali corrispondenti.

Dovranno dunque le deputazioni locali curare e sostenere con la più viva fermezza, che gli ordini che saran per darsi per l'ottimo regolamento di quest'opera cotanto utile e religiosa in osservanza delle sue leggi, non vengano o per negligenza o per umani riguardi in alcun modo indugiati. Riflettano che qualunque omissione o ritardo sarebbe di grave danno e periglio a questa miserabile umanità, e che a loro è commessa la salvezza, la conservazione, e il buon governo di tanti innumerevoli bambini, i quali miserabili e sventurati senza propria colpa hanno fra tutte le classi degl'infelici il primo dritto alla pubblica beneficenza, compassione, e pietà. Quindi in qualunque pregiudizio, che sarà per recarsi a' medesimi, sarà per le deputazioni locali un delitto il silenzio; ma devono tosto avvisarne la deputazione suprema, onde vengano con esattezza custodite le sue leggi, e rispettati quegli ordini, che al bisogno saranno disposti dal giudice delegato.

Istruzioni ministeriali de' 14 ottobre 1826 per la più facile esecuzione del decreto de' 21 settembre 1826 per la cura de' proietti.

Art. 1. Gl' Intendenti dovranno inculcare alle Commissioni locali, e particolarmente a'sindaci, la più scrupolosa ed esatta osservanza de' regolamenti, affinchè si eserciti l' opera verso de' veri esposti, e non siano gravati i comuni dal mantenimento di quei che non sono dell' opera de' proietti, tenendo presente la circolare del 2 ottobre 1822, giacchè dal dì 1° gennaio 1827, ove l'assegnamento fatto a ciascun comune non sia sufficiente, dovrà essere a carico del comune supplire a quel che manca giusta l' art. 1° del citato decreto.

2. Ciascun comune è tenuto a mantenere, giusta i regolamenti, gli esposti nella rispettiva ruota comunale. Dopo che un bambino è stato esposto alla ruota comunale, comunque e dovunque sia in essa pervenuto, è vietato di farlo trasportare altrove.

3. Le somme assegnate a ciascun comune, secondo la ripartizione che s'invia, dovranno versarsi nella cassa comunale. Dovrà però tenersene un conto separato.

4. In ogni tre mesi i sindaci dovranno inviare all' Intendente lo stato nominativo de' proietti secondo il modello; e ciò dovranno eseguirlo non al di là di giorni dieci dopo spirato il trimestre.

5. Gl' Intendenti, ricevuti tali stati, dovranno redigerne uno generale per tutt' i comuni della provincia secondo il modello. Questo stato in doppio esemplare dovrà inviarsi al Ministro degli affari interni per tutta la fine del mese seguente al trimestre.

6. Al cominciare di talun trimestre saranno spediti dal Ministero degli affari interni sulla tesoreria generale, a disposizione degl' Intendenti, gli ordinativi corrispondenti al bisogno. Costoro rilasceranno sopra i ricevitori generali, ed in favore de' cassieri comunali, secondo gli ordini che verranno loro precedentemente comunicati, gli analoghi mandati, che saranno sollecitamente soddisfatti per mezzo de' percettori e degli esattori comunali.

7. Sarà particolare incarico de' sindaci o di coloro che ne fanno le veci di portare una particolare vigilanza, perchè non si faccia abuso de' fondi addetto all' opera de' proietti, ma siano impiegati esattamente a tale uso, e ciò sotto la loro più stretta responsabilità.

*

eseguire un pagamento a favore delle nutrici, se nel mandato non vi abbia il sindaco apposto il di lui *visto*.

7. Il regolamento del dì 30 di aprile 1810, e tutti gli altri decreti e regolamenti posteriori rimangono in pieno vigore, eccetto la parte di essi che fosse in opposizione con quello che viene determinato col presente real decreto.

8. Dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni saranno date le convenienti istruzioni per la più facile ed esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

38) 1831, 17 agosto, R. (M. degli Aff. Int.) *che pone sotto le autorità comunali la gestione de' fondi pe' proietti.*

Rassegnato al Re il dubbio proposto dal già funzionante Luogotenente generale con officio degli 8 marzo ultimo, a chi debba ne' comuni di cotesti reali dominî appartenere direttamente l'amministrazione delle assegnazioni de' proietti laddove vengano interamente fornite da' comuni medesimi: nel C. di S. O. de' 17 stante si è la M. S. degnata determinare, previo l'avviso della Consulta di cotesti reali dominî, che l' amministrazione de' fondi comunali addetti al mantenimento de' proietti, costituendo parte integrale dell'amministrazione de' comuni, alle autorità comunali ed agl' Intendenti esclusivamente appartengasi, e senza che i Consigli degli ospizî vi possono prendere ingerenza di sorte alcuna. Nel R. N. ec. - fir. M.se di Pietracatella. *(Comun. a dì 24 agosto 1831 al Luogotenente generale in Sicilia.)*

39) 1832, 10 gennaio, R. (M. presso il Luog. in Sic.) *che affida alla Commissione di beneficenza la cura di vigilanza su i proietti.*

Fatta comunicazione del rescritto de' 24 agosto ult. (1) con cui S. M. determinò che alle autorità comunali ed agl' Intendenti appartiene l' amministrazione de' fondi de' comuni addetti al mantenimento de' proietti, senzachè i Consigli degli ospizî vi possono prendere ingerenza di sorta alcuna, è stato da alcuni Intendenti elevato il dubbio se le Commissioni amministrative comunali, senza entrare nell' amministrazione de' fondi suindicati, debbono continuare ad esercitare la sorveglianza su' proietti e le funzioni loro attribuite dalle istruzioni de' 20 maggio 1820. S. A. R., cui ho rassegnato i rapporti di quei funzionarî, ha considerato che il

(1) *Veg.* il rescritto de' 17 comunicato a' 24 agosto 1831, in questa pagina al n.° 38.

dubbio da'medesimi elevato non tratta dell'amministrazione de' fondi, ma della vigilanza e sorveglianza su' proietti, della cura sulla loro nutrizione e buona esistenza, sulla distribuzione delle rate mensili alle nutrici; incarichi tutti che risultano dati alle Commissioni dall' art. 88 delle istruzioni de' 20 maggio 1820. Ha riflettuto altresì l'A. S. che secondo gli antichi regolamenti esisteva in ogni comune una deputazione pe' proietti, composta dal giurato seniore, dall' arciprete, e da un notabile del paese, la quale aveva l' obbligo di sorvegliare a tutti siffatti incarichi senza che avesse l' amministrazione de' fondi, che era sempre in potere del corpo municipale; e che perciò non vi sia dubbio sì per le antiche, che per le moderne istruzioni che il legislatore abbia creduto necessario il concorso di più funzionarî di un comune per prendere particolare sorveglianza per questi esseri infelici, figli dello Stato.

Per queste ragioni, ed osservando anche che nel mentovato real rescritto de' 24 agosto non trovansi espressamente escluse le Commissioni amministrative, S. A. R. nel Consiglio de' 10 andante si è degnata dichiarare per massima, che gli Intendenti senza che le Commissioni prendano alcuna parte all' amministrazione de' fondi, la quale resta esclusivamente a' sindaci giusta il surriferito rescritto, incarichino le Commissioni amministrative insieme agli arcipreti ad avere la vigilanza e sorveglianza su' proietti, la cura della nutrizione e buona esistenza de' medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nutrici sotto la dipendenza degli stessi Intendenti. In nome dell' A. S. ec. - fir. Campofranco. *(Comun. agl' Intendenti in Sicilia a' 23 gennaio 1832.)*

40) 1845, 16 luglio, R. (M. degli Aff. Int.) *che prescrive vigilanza onde rimuover le frodi pel nutrimento de' proietti.*

Avendo il Consiglio provinciale di Abruzzo citeriore nella sessione del passato anno 1844 dimandato di aumentarsi la somma assegnata a quella provincia per supplimento alla spesa che i comuni sopportano pel mantenimento de' proietti, S. M. ha considerato che a' termini del real decreto de' 21 settembre 1826, la spesa suddetta trovasi dichiarata annuale, e la somma tolta dal fondo comune provinciale viene ripartita sol per aiuto a' comuni.

Ogni provincia per l' aumento della popolazione ha ora uopo di maggiori fondi pe' proietti: accordarne una parte di più ad una provincia sarebbe lo stesso che minorare l' assegnamento fatto alle altre che ne hanno pure di bisogno. È quindi necessario che i comuni provveggano a ciò che manca

per lo detto obbietto; e poichè le condizioni di essi non sono felici, fa mestieri che si ottenga in questo ramo il maggiore possibile risparmio.

La M. S. si è pertanto degnata ordinare che gl'Intendenti, i sottintendenti e gli amministratori comunali invigilino attentamente perchè vengano eliminate le frodi, e non si facciano nutrire a spese de' comuni quei che non son proietti nel senso della legge. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. a detto dì agl' Intendenti.)*

Addizione al tit. III - Amministrazioni locali ec. - Confraternite. (V. a p. 1100.)

41) 1825, 8 marzo, R. (M. degli Aff. Int.) *che approva un regolamento per le confraternite laicali.*

La Consulta de' reali dominî di qua del Faro essendosi occupata per sovrano comando dell' esame delle regole di diverse congregazioni del Regno, fece osservare, che molte non potevano meritare la sovrana approvazione per la maniera ond' erano redatte, perchè in taluni articoli non erano serbate le regole di giustizia sul metodo de' pagamenti e de' beneficî da godersi, e perchè si chiedeva in taluni altri di far uso d' insegne e distinzioni, che lo scopo delle sue instituzioni deve sempre proibire. Quindi propose un progetto di regolamenti da estendersi generalmente a tutte le congregazioni del Regno, che riunisce al bene della uniformità il vantaggio di provvedere al bisogno della umanità, ed alle opere di beneficenza, alle quali le sue adunanze debbono essere sempre dirette. Avendo io rassegnato al Re nel C. O. di S. degli 8 dell' andante mese l' enunciato progetto, la M. S. mentre si è degnata approvare il parere della Consulta ha ordinato che quanto la medesima ha proposto si manifesti a'Consigli degli ospizî per tenerlo presente nello esaminare le nuove regole delle congregazioni, non escludendo altra forma di regole, qualora si trovi approvabile. Nel R. N. ec. - fir. M.se AMATI. *(Comun. agl' Intendenti a' 25 marzo 1825.)*

Regolamento per le confraternite.

La Consulta de' reali dominî di qua dal Faro, in esecuzione del real rescritto de' 4 dicembre 1824 per lo Ministero degli affari interni, nella sessione de' 16 dicembre 1824, sul rapporto del consultore Monsignore Alleva, ha emesso il seguente regolamento su' doveri de' fratelli.

Art. 1. La confraternita laicale della comune N. N. sotto il titolo di N. N. ha per suo scopo di esercitarsi sull'esempio

vicendevole negli atti di religione ed esercizî di pietà, per meglio adempiere a' doveri di cristiano.

Che per ciò i fratelli s' impegneranno a fornirsi del santo timore di Dio, ed amarlo di tutto cuore sopra qualunque altro oggetto creato; adempire esattamente a' suoi comandamenti divini, ed a' precetti della Santa Chiesa Cattolica Romana; e fare acquisto della vera e pura carità verso del prossimo, e specialmente verso degli aggregati, che debbono considerare come veri fratelli.

Debbono avere la premura di non mai offendersi fra loro, anzi soffrire con amorevolezza le imperfezioni altrui: non dar mai occasione di discordia, rissa o inimicizia, perdonare anzi con tutto il cuore qualunque ingiuria ricevuta, e fomentare per quanto a ciascuno appartiene la carità cristiana, tanto dal santo Vangelo inculcata.

2. Non lasceranno d' intervenire in congregazione in tutt' i giorni assegnati, ed esercitarsi con modestia ed esemplarità in tutti gli atti di religione e di pietà cristiana, che ivi si praticheranno. Sono esortati perciò ad accostarsi al Sagramento della penitenza in tutt' i giorni di congregazione, o almeno ne'più solenni, e ricevere il gran Sagramento Eucaristico secondo il consiglio del proprio padre spirituale.

3. Interverranno ancora i fratelli, secondo l'uso in vigore, in tutte le pubbliche processioni della chiesa matrice, ed in altra solennità, vestiti del proprio sacco, dando sempre la precedenza al clero regolare e secolare. Qualora in tali processioni v' interverranno due o più confraternite la precedenza si darà a quella che avrà anteriormente ottenuto il regio assenso, escluso qualunque altro uso o privilegio.

4. Ciascun fratello, fra lo spazio di due mesi dal giorno della sua ricezione, si provvederà del sacco ossia veste della confraternita, modellata sulla massima semplicità. La medesima sarà un camice di tela bianca col cappuccio consimile, ove se ne farà uso; una mozzetta di colore analogo al titolo della confraternita, e cappello bianco col laccio del colore della mozzetta, senza altro ornamento di qualunque natura sia.

Alla sinistra della mozzetta, ed, ove se ne faccia uso, alla sinistra del cappuccio vi sarà affibbiata una figura che esprime il Santo tutelare della confraternita, od il suo emblema. Il superiore, gli assistenti, e gli uffiziali porteranno sulla mozzetta o veste, pendente dal collo, un nastro color bianco con una medaglia colla medesima effigie che esprime la figura. Il solo superiore nelle pubbliche funzioni farà uso di un bastone nero.

5. La congregazione si terrà in tutt' i giorni di precetto, e di mattina, non potendosi aprire nel vespro e nella sera, se non in circostanza di associazione di qualche defunto; ne' primi e ne' secondi vespri della solennità del Santo tutelare; ne' primi vespri della commemorazione de' defunti; ed in tempo degli spirituali esercizî, che ad arbitrio della congregazione si faranno in Quaresima: ne'quali giorni la banca disporrà, che sian terminate le funzioni e chiuso l' oratorio non oltrepassando le 24 ore. Ne' giorni di congregazione si reciterà, coll' ordine conveniente, l' uffizio breve della Vergine Santissima e de' defunti, ed altre preci che si stabiliranno dal padre spirituale: si celebrerà la messa piana, e si terrà un breve sermone istruttivo dal detto padre spirituale; ove sonovi que' che non sanno leggere, reciteranno o in altro luogo contiguo, o ciascuno da sè sotto voce, il rosario alla Vergine. Terminati gli atti della religione, potrà la congregazione, dietro proposta della banca, trattare gli affari per la sua retta amministrazione.

6. Le donne, ancorchè ascritte por sorelle, non avranno mai adito nell' oratorio nell' atto che i fratelli funzioneranno o tratteranno di affari.

7. La congregazione avrà il suo padre o direttore spirituale, da eleggersi in congregazione generale previa chiamata di tutt' i fratelli, su di una terna proposta dal governo di essa a maggioranza di voti segreti, coll' approvazione dell' Ordinario della diocesi: sarà sua cura d' istruire i fratelli ne' giorni di congregazione con un discorso sull'Evangelo corrente, o sulla solennità che si celebra: ascoltare le confessioni de' fratelli: celebrar le messe piane, e le cantate ne' dì solenni, e ne' funerali de' fratelli e sorelle defunte. Presiederà a tutte le sagre funzioni, e dirigerà, per quanto possa, la congregazione, senza giammai però aver voce attiva e passiva.

Egli sarà confirmato a maggioranza di voti di tutta la congregazione ogni due anni; e qualora nel corso del biennio volesse la congregazione disfarsene, ciò accaderà per due terzi di voti esclusivi della congregazione in generale.

Il padre spirituale godrà di un' annua mercede, che gli verrà assegnata dalla congregazione generale.

Ricezione de' fratelli.

8. Chiunque aspira ad essere aggregato alla congregazione, ne farà la dimanda in iscritto al governo di essa. Questo ne commette l' informo a' due maestri de' novizî, ed in caso che costoro abbiano coll' aspirante vincoli di parentela anche spirituale, a due fratelli de' più probi ed onesti. Questi

s' informeranno esattamente di sua condotta cristiana, e trovandola regolare, ne faranno rapporto in iscritto apponendovi le loro firme.

Previa chiamata generale in un giorno di congregazione, il superiore proporrà la dimanda, e leggerà il favorevole rapporto. Indi sarà bussolato, ed ottenendo maggioranza di voti affermativi sarà subito ammesso. Se sonovi più aspiranti da proporsi nell' istessa mattina, non potrà farsi un giro di bussolo per tutti, ma ciascuno sarà nominativamente bussolato.

Ammesso il nuovo fratello, se sarà presente, sarà immediatamente vestito dal padre spirituale della veste della confraternita colle solite preci; ed indi riceverà da tutt' i fratelli l' amplesso di pace: se sarà assente resterà ferma la sua ammissione, e differita la sua vestizione, col predetto rito, nella prima congregazione in cui interverrà.

9. Ogni nuovo fratello sarà soggetto al noviziato di sei mesi, occupando l' ultimo luogo in congregazione, e sotto la guida de' maestri de' novizî. In questo spazio di sei mesi il novizio non godrà voce attiva e passiva, ma ha dritto a tutt' i beneficî spirituali e temporali di cui godono i fratelli. Un tal termine non potrà però, se mai la condotta del novizio non sia esattamente regolare a rapporto de' maestri de' novizî, prolungarsi ad arbitrio della banca.

10. Ciascun fratello per essere ammesso pagherà per entratura, fino all' età di 20 anni compiti . . . . . . , da anni 20 compiti fino a' 40 . . . . da' 41 fino a' 50 . . . . da' 51 incominciati in avanti sarà tassata l' entratura dalla banca coll' intervento degli uffiziali minori, tenendosi presente l' età e le circostanze dell' aspirante. I figli de' fratelli ne pagheranno la metà.

I nuovi ammessi non entreranno mai ne' dritti che la confraternita dà a' fratelli, se non avranno adempito al pagamento dell' entratura.

11. Nel giorno della vestizione offriranno a beneficio della sagrestia una candela di cera lavorata, a proprio arbitrio sul peso di essa. Pagheranno in ogni mese la contribuzione di. . . . . in mano del cassiere, da cui riscuoteranno la ricevuta. Non pagando per 4 mesi continui cadranno nella contumacia, per effetto della quale saranno privi di voce attiva e passiva, e di tutt' i beneficî spirituali e temporali. Passando un fratello contumace all' altra vita godrà soltanto dell' associazione e luogo di sepoltura nella congregazione, andando le spese tutte a carico della famiglia.

La congregazione non si presenterà ad associarlo, se pri-

ma il cassiere non certificherà di avere introitato dalla famiglia la somma delle spese occorrenti.

12. La contumacia si può purgare qualora il contumace paghi personalmente in congregazione tutto l' arretrato.

Se mai il fratello contumace fosse caduto in povertà, per cui sia inabilitato al pagamento dell' intero arretrato, o sia stato detenuto in carcere per causa civile; o sia stato assente per servizi pubblici di ordine sovrano, potrà fare colla banca una transazione, che dovrà essere approvata dalla congregazione generale.

13. Se qualche ordinato *in sacris*, o sacerdote domanderà di essere aggregato a' fratelli, si accetterà la domanda, e sarà ammesso senza che vi sia bussolato. Egli dovrà pagare come ogni altro fratello, e godrà degli stessi beneficî temporali e spirituali; ma non godrà mai della voce attiva e passiva.

Beneficî de' quali godono i fratelli.

14. Ogni fratello nel caso di morte godrà dell' associazione e luogo di sepoltura nella congregazione, ed il lugubre apparato. La congregazione pagherà i dritti al parroco, ed ove dovesse intervenire anche il capitolo nell'associazione, sarà dalla medesima compensato. Sarà tenuta a fargli celebrare, nel primo giorno che si può, un funerale colla recita dell' intiero ufficio de' morti, e messa cantata. Farà anche a di lui suffragio celebrare messe piane numero.......

15. La messa che si dirà ne' giorni di congregazione sarà applicata per i fratelli vivi e defunti, e l' elemosina sarà pagata dalla congregazione.

16. Nel dì della Purificazione della Vergine ogni fratello riceverà una candela del peso che stimerà la banca. Le candele saranno prima benedette in congregazione dal padre spirituale.

Nel dì delle Palme, dopo la benedizione di esse, se ne dispenserà un piccolo ramo a ciascun fratello.

17. Nell' ottavario de' morti, nella giornata destinata dai superiori, sarà solennizzato un funerale coll' uffizio e messa solenne in suffragio di tutt' i fratelli defunti.

18. Sarà permesso alla confraternita, se l' avrà per espediente, previa l' approvazione generale, di stabilire che nel caso d' infermità di un fratello, cioè che sia oppresso da febbre, esclusi i mali cronici, dietro l'attestato del medico incaricato dalla banca, si dia al fratello infermo un sussidio giornaliero per quel tempo che avrà corso la febbre, da stabilirsi egualmente per tutti; sull' intelligenza, che volendosi adottare un tale articolo, è necessario che nello stabi-

lire la mensile contribuzione de' fratelli, si abbia riguardo a tale determinazione, onde abbia la confraternita i mezzi per adempirla.

Nel caso che qualche fratello infermo rifiuterà il sussidio giornaliero, esso anderà in beneficio della cassa, per potere adempire a tale peso più profondamente per i fratelli poveri.

Nel caso che l'infermo soccumberà colla morte, se mai non è stato interamente sodisfatto il sussidio giornaliero, il suo compimento sarà pagato a favore della famiglia.

Dell' elezione del governo.

19. Nella terza domenica del mese di dicembre di ciascun anno, previa chiamata generale, si uniranno i fratelli per la elezione del nuovo governo. Il segretario porterà seco una nota di tutt' i fratelli godenti, che abbiano terminato l'anno trigesimo di loro età; che sappiano leggere e scrivere, ed abbiano anni cinque di loro ricezione; che non siano debitori della confraternita; che sia elasso un biennio dal termine di loro governo, se siano stati sulla banca; che non siano privi di voce attiva e passiva. La nota si leggerà in pubblico, ed indi di tutt' i fratelli in essa registrati il segretario, assistito da quattro fratelli i più anziani, ne farà tante cartelline notando il nome e cognome di ciascuno, e dopo numerate le metterà in un' urna. Il padre spirituale farà un breve discorso analogo alla circostanza, ed in seguito farà recitare le solite preci del *Veni Creator Spiritus:* e quindi estrarrà dall'urna quindici cartelline, che saranno dal segretario pubblicamente lette e registrate. I fratelli eletti a sorte, verranno bussolati a voti segreti dalla congregazione generale. Colui che avrà ottenuto più voti favorevoli, sarà il superiore; colui che avrà ottenuto la maggioranza di voti in secondo luogo, sarà il primo assistente; quello finalmente che avrà la maggioranza in terzo luogo, farà il secondo assistente. In caso di parità di due, tre, o più con cartelline particolari, essa sarà dalla sorte decisa. Eletto il governo, sarà cantato l' Inno ambrosiano, ed il suo possesso, senz' altra ritualità, sarà nel giorno 1° di gennaro; se alcuno degli eletti, o tutti e tre non saranno presenti all'elezione, sarà cura del segretario di spedire subito i bigliettini di avviso.

20. Ciascuno degli eletti sarà tenuto ad accettare l'incarico addossatogli. In caso di rinuncia per legittimi motivi, da esaminarsi dal padre spirituale, l'eletto immediatamente inferiore al rinunciante passerà al suo grado; così che rinunciando il superiore, ne occuperà il luogo lo eletto a primo

assistente; rinunciando il primo assistente verrà rimpiazzato dal secondo; occuperà poi il luogo del secondo assistente colui de' dodici, ch' ebbe maggioranza di voti su degli attivi. In caso di parità verrà praticato ciò che si è detto di sopra.

21. La durata del governo sarà di un anno. Potrà essere confirmato qualora, prima di venirsi alla nuova elezione, uno o più fratelli ne faranno la dimanda. La confirma dovrà essere approvata da voti segreti favorevoli di due terzi degl' intervenuti con uno di più. Oltre questa conferma niuna altra potrà aver luogo.

22. Nel tempo che passerà tra il giorno della elezione ed il primo di gennaro, i nuovi eletti, uniti privatamente tra loro, nomineranno gli uffiziali minori, cioè un segretario, un fiscale, due maestri di novizî, due maestri di cerimonie, ed un sagrestano. Costoro nella discussione degli affari della banca formeranno la sua consulta, godendo ciascuno del proprio voto.

Faranno poi una terna di fratelli probi e forniti di beni di fortuna per l' ufficio di cassiere.

Nomineranno in ultimo due revisori de'conti della passata amministrazione.

23. Nel dì 1° di gennaro, dopo il possesso de'nuovi eletti, si pubblicherà la nota degli uffizî minori, e ciascuno prenderà il suo posto.

Indi si proporrà la terna pel cassiere. Saranno i tre nominati da tutta la congregazione per voti segreti bussolati. Colui che otterrà maggioranza di voti affermativi, oltre di uno dippiù della metà, sarà eletto. Se niuno de'tre avrà un voto più della metà, si farà dalla banca nuova terna, e così fino alla elezione.

Si proporranno quindi i due revisori de' conti, che bussolati, per rimaner nell' incarico, debbono ottenere la metà de' voti affermativi, ed uno dippiù. In caso contrario si farà nuova nomina, e così fino alla elezione. Saranno i detti revisori non unitamente, ma separatamente bussolati.

24. I tre della banca che hanno terminato il loro incarico, ed il cassiere son tenuti a presentare il conto di loro gestione fra giorni otto. Elasso questo termine da contare dal 1° gennaro, e non adempiendo a tal dovere, saranno tenuti come veri contumaci, fino a che non adempiranno; ed in tal tempo saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia.

I revisori de' conti son tenuti di presentare alla congregazione i conti esaminati e discussi fra lo spazio di giorni 15 dal dì che furono loro consegnati. Se nella congregazione

immediatamente dopo i giorni 15 non discuteranno i conti già esaminati, fino a che non adempiranno, saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia come sopra.

25. Approvati i conti, si farà a' passati amministratori la dovuta ed autentica liberatoria. In caso contrario si farà loro la significatoria, e la congregazione avrà la facoltà di poter far uso anche de' mezzi che la legge somministra, per riscuotere il suo eredito.

26. Coloro che costringeranno la congregazione a far uso di mezzi della legge contro la loro amministrazione, se mai saranno condannati, non potranno mai più godere di voce attiva e passiva, senza più poterla riacquistare.

27. Del conto morale saranno risponsabili *in solidum* i tre della banca, a meno che uno o due di essi non avessero apposta la loro firma al mandato in questione.

Del conto materiale ne risponderà il cassiere.

Doveri degli ufficiali.

28. Il superiore unitamente agli assistenti sono incaricati dell'amministrazione della congregazione, ed in caso di discussione di affari chiameranno gli uffiziali minori, e per maggioranza di voti si risolverà l'occorrente. Trattandosi di spese da farsi all' infuori di pesi pubblici ed ordinarî, non potrà la banca ed uffiziali minori oltrepassare la somma di ducati 3. Richiedendosi somma maggiore, è necessario che vi concorra l' approvazione della congregazione generale.

Al superiore ed assistenti spetterà di fare osservare le regole sovranamente approvate, persuasi che nè essi nè la congregazione in generale ha la facoltà di dispensare in parte, o modificarle. Baderanno al buon ordine in congregazione negli esercizî di pietà, alla decenza nell' oratorio, e delle sagre funzioni, ed a quanto concerne il maggior decoro e vantaggio della confraternita. Al solo superiore, col consiglio del padre spirituale, sarà lecito di segretamente e fraternamente esortare qualche fratello, che non cura d'intervenire in congregazione, di assistere alle opere di pietà, di mostrarsi docile e subordinato, e traviando da' doveri sociali e cristiani, si dia ad una vita non conforme alla santa legge del Signore.

Se poi qualche fratello infelicemente si renda pubblico scandaloso, o sia incorso pubblicamente nelle pene ecclesiastiche, o condannato da tribunali criminali per misfatti o delitti, dietro proposta fatta dal superiore alla congregazione generale, sarà cassato dal catalogo de' fratelli.

29. L' uffizio degli assistenti sarà il fare le veci del superiore ne' soli esercizî ordinarî in di lui assenza, e coadiu-

varlo nell' amministrazione della confraternita, precedendo sempre il primo assistente, al secondo.

30. Il segretario avrà la cura del registro de' fratelli, notando l'epoca di loro ricezione, e termine del noviziato. Avrà il notamento di coloro, che in virtù delle regole sono privi di voce attiva e passiva, per la regolarità delle elezioni, e discussioni di affari; avrà benanco esatto registro dei contumaci, onde non venga nelle occorrenze pregiudicata la confraternita. A lui spetterà di registrare tutte le conclusioni della banca e della congregazione generale chiamata, e le associazioni de' fratelli defunti, e loro funerali. Sarà sua cura di spedire al cassiere i mandati de' pagamenti, e firmati dal governo, dopo averne registrate le copie in un libro a parte, per poi confrontarle con quelli del cassiere, e li esibirà ne' conti; e sarà tenuto ad ogni risponsabilità in caso di trascuraggine.

31. L'uffizio di fiscale sarà, vigilare all'adempimento delle regole, intervenire a tutte le sessioni degli affari della banca, vistare le conclusioni e mandati di pagamento. Potrà egli rifiutarsi di approvare le conclusioni e mandati di pagamento, qualora vi abbia de' dubbi: ed in tal caso saranno proposti alla congregazione generale.

32. L' uffizio di maestri di cerimonie sarà, regolare i fratelli nelle sagre funzioni, e mantenere il buon ordine; badare alla recita dell' ufficio sagro; regolare la precedenza tra' fratelli, specialmente nelle pubbliche funzioni, nell'oratorio, e nelle associazioni de'defunti; e se saranno destinati dalla banca per qualche uffizio particolare.

33. L'uffizio di maestri di novizi sarà, invigilare sulla loro condotta in congregazione; istruirli nella pratica delle regole, soprattutto nella subordinazione, tanto necessaria nei corpi morali; affezionarli alla percezione de' Sagramenti ne' giorni di congregazione, ed ascoltar con profitto la divina parola.

34. Il sagrestano avrà cura della decenza dell' oratorio nelle sagre funzioni. Custodirà con esattezza tutti gli oggetti sagri alla congregazione appartenenti, consegnando nel possesso della sua carica un inventario firmato di sua mano alla banca: avrà cura della cera, incenso, olio, ed altro che servirà per le sagre funzioni; e per la spesa di tali oggetti dipenderà dalla banca. Sarà ancora suo incarico preparare l' altare e l' oratorio, secondo le funzioni che dovranno esercitarsi; e per quello che riguarda la rubrica delle sagre funzioni, dipenderà in tutto dal padre spirituale.

35. L' uffizio finalmente di cassiere sarà, introitare le pre-

stazioni mensili de' fratelli rilasciando le corrispondenti ricevute in un piccolo libretto presso di sè esattamente registrate. Nell' istesso modo introiterà l'entratura de'nuovi fratelli; se la congregazione avrà rendite particolari, sarà sua incumbenza il solo introitarle, ed averne esatto registro, giacchè l' amministrarle è incarico della banca. Soddisfera a tutte le spese che occorrono dietro gli autentici mandati. Le spese senza tale autorizzazione (all' infuori de'pesi pubblici accompagnati dagli atti legali di loro soddisfazione) andranno a suo carico. Sotto la sua stretta risponsabilità sarà tenuto di passare in ogni mese la nota de'fratelli contumaci, se ve ne siano, al fratello segretario, onde rilevare a chi possono accordarsi i beneficî temporali e spirituali, o negarsi; dovendo *de proprio* rifare qualunque danno, che per questo oggetto per sua incuria avvenga. Nel ricevere dai contumaci la purga della contumacia deve, sotto la sua risponsabilità come sopra, riceverla in congregazione, e dalla persona stessa del fratello contumace.

Opere della confraternita.

36. Ciascun cristiano è tenuto ad amar Dio di tutto cuore, e prestargli quell' adorazione che merita, ed amare il suo prossimo come sè medesimo, e prestare que' soccorsi che ciascuno può nel suo stato, e che vorrebbe esser fatti a lui stesso. Cogli esercizî di religione si adempie al primo dovere. Per adempiere al secondo, che non va disgiunto dal primo, conviene che ciascuna confraternita si addica ad una opera di beneficenza cristiana verso del prossimo, onde distinguersi i fratelli nel grande esercizio della carità cristiana, tanto inculcataci dall' Evangelo, e senza di cui non si potrà esser mai vero cristiano. Ciò avverrebbe qualora i fratelli s' impiegassero in certi giorni ed ore stabilite ad assistere ne' pubblici ospedali, per sollevare, servire, ed struire gl' infermi, che rappresentano la persona di Gesù Cristo nostro Redentore; sovvenire, ove non sonovi ospedali, gl' infermi poveri della comune; e badare ancora, che sieno confortati da' mezzi che la religione somministra in quelle dure circostanze.

Visitare le carceri, ove sono, e procurare un ristoro a'detenuti, trattandoli con somma carità, ed istruirli ne'doveri cristiani, senza omettere di soccorrerli nella loro disgrazia, ove siano abbandonati da que'mezzi, che la legge riconosce.

Prendersi la cura de' ragazzi poveri della comune divenuti orfani, perchè imparino un' arte od un mestiere, onde poter vivere onestamente, e non darsi, fatti adulti, alle ribalderie.

Allontanare ne' giorni festivi i giovanetti dalle bettole, e da' giuochi o altri luoghi di scandalo; condurli nella chiesa parrocchiale, o nella vicina campagna per diporto, ed istruirli con buoni e piacevoli modi ne' doveri cristiani; e così di altri simili atti di cristiana beneficenza.

37. Il superiore, coll' intervento del padre spirituale e de' fratelli, dopo maturo consiglio, eleggerà uno o più di tali esercizî di beneficenza, secondo le loro circostanze, e quelle del comune; e vi fisseranno la loro opera sotto la direzione del padre spirituale, coll'espressa condizione di dar parte dell'esercizio, o degli esercizî eletti, al parroco della comune, da cui riceveranno gli opportuni regolamenti, affinchè tutto riesca con ordine.

38. Stabilitosi l' esercizio di carità, il superiore deputerà i fratelli atti all' opera, che l' eserciteranno in giro, disegnando loro i giorni e le ore in cui debbono occuparvisi, colla piena intelligenza del parroco. Sarà cura del padre spirituale e della banca invigilare a' detti esercizî personalmente, onde riescano di gloria di Dio, e di bene al prossimo.

Stabilimenti generali.

39. Ciascuna confraternita per essere legittimamente riconosciuta deve premunirsi del regio assenso, senza di cui non potrà riunirsi in corpo, ed esercitarsi in funzioni di qualunque natura esse siano.

40. Senza una particolare sovrana approvazione non potranno cambiarsi, alterarsi, o modificarsi le presenti regole.

41. Oltre delle autorità civili, l'Ordinario sarà il superiore e l' invigilatore di tutte le confraternite della diocesi. Egli le visiterà quando lo crederà opportuno, senza esigersi da chicchessia alcun dritto, e darà nelle occorrenze quelle opportune disposizioni, che le leggi ecclesiastiche e civili non disapprovano.

42. I parrochi vigileranno parimenti sulle confraternite esistenti nel di loro territorio; e qualora crederanno di esservi abusi e disordini, son tenuti a rapportarne all' Ordinario, che darà le provvidenze opportune.

Per le sorelle.

43. In tutte le confraternite si possono aggregare delle sorelle, ove siavi la determinazione della congregazione generale, e l' approvazione del parroco.

44. Le aspiranti, per mezzo di qualche fratello, faranno le loro dimande al superiore, da cui saran rimesse a' due maestri di novizî per l' informo. Essendo questo favorevole, il superiore darà conoscenza agli assistenti ed uffiziali minori, da' quali a maggioranza di voti saranno ricevute.

45. Nella prossima ventura congregazione il superiore pubblicherà la già fatta ricezione, e l' aggregata sarà riconosciuta per sorella, senz' altro scrutinio, e senza il suo intervento.

46. Le sorelle non avranno giammai luogo distinto nelle pubbliche processioni, nè avranno giammai ingerenza nell' amministrazione della confraternita.

47. Pagheranno esse per entratura la medesima somma che si è stabilita per i fratelli, e la medesima mensile contribuzione, godendo de' medesimi beneficî temporali e suffragi spirituali, cadendo nella contumacia colle stesse disposizioni stabilite pe' fratelli.

48. Le figlie e mogli de' fratelli, che domandano di essere aggregate per sorelle, non godranno del beneficio di pagar la metà dell' entratura, come si è disposto pe' figli de' fratelli.

49. Potranno essere impiegate agli esercizî di beneficenza cristiana nel solo caso di doversi soccorrere o servir donne, ma senza l' intervento de' fratelli.

50. Il suddetto articolo sarà regolato dal superiore e padre spirituale, coll' approvazione del parroco.

42) 1826, 2 gennaio, R. (M. degli Aff. Int.) *che modifica l' art. 94 delle istruzioni del 20 maggio 1820.*

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de' 20 settembre prossimo passato, sul dubbio nato a taluni Consigli degli ospizî in cotesta isola, nella esecuzione dell' articolo 94 delle istruzioni de' 20 maggio 1820 per gli stabilimenti di beneficenza e de' luoghi pii laicali, se i cassieri delle opere, che sono amministrate da que' soggetti proposti da coloro che ne hanno il dritto a norma delle fondazioni e delle prescrizioni de' testatori, debbono proporsi da' Decurionati, come i cassieri (art. 89) delle opere amministrate dalle Commessioni comunali, o no; e cosa importa nell' uno o nell' altro caso, di non dover essere i cassieri, di cui parla l' articolo 94, rifiutati da' Decurionati per la cauzione.

La M. S. intesa la Consulta di cotesta parte de' reali dominî, ha considerato, che l' art. 93 delle citate istruzioni ha conservato indeminuto il dritto a coloro che l'avevano, a norma delle fondazioni e delle prescrizioni de' testatori, di proporre gli amministratori, e non devono perdere quello di proporre i cassieri; ma essendo i Decurionati risponsabili della sufficienza di questi cassieri, non devono essere impediti a rifiutarli per difetto di cauzione.

Ha prescritto pertanto la M. S. nel C. di S. O. de' 2 gen-

naro corrente, che l'articolo 94 in quistione mal concepito così. « Lo articolo 89 rimane applicato pe' cassieri di tali amministrazioni, che dovranno non essere rifiutati da'Decurionati per la cauzione alla quale sono soggetti »; s' intende redatto nel seguente modo « L' articolo 89 rimane applicato pe' cassieri di tali amministrazioni, che dovranno non essere rifiutati da'Decurionati, se non che per la cauzione alla quale sono soggetti ». Nel R. N. ec. - fir. M.se Amati. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a' 7 gennaio 1826.)*

43) 1830, 3 marzo, R. (M. degli Aff. Int.) *che determina il terzo de' confratelli necessario per la legalità delle deliberazioni delle confraternite.*

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de'23 novembre ultimo, per prescriversi una norma circa il numero de'confrati che chiamar si debba legale per le riunioni; e la M. S. previo avviso della Consulta di cotesta parte de' reali dominî si è degnata prescrivere per misura legale generale, che per tutte quelle congregazioni e confraternite in Sicilia ne' cui capitoli non trovasi determinato il numero dei confrati necessario per deliberare legalmente, questo non possa essere minore della terza parte del numero totale dei suoi componenti, tranne che fosse minore de'cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo. Nel R. N. ec.- fir. M.se Amati. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a detto dì.)*

44) 1832, 7 dicembre, D. *che regola la formazione de'nuovi stati discussi degli stabilimenti di beneficenza.*

Veduti i reali decreti sanzionati nel 1816 sull' amministrazione degli stabilimenti di pietà, e de' luoghi pii laicali del regno;

Considerando, che i regolamenti stabiliti conservano esattamente tutti i legati pii di messe e di anniversarî, le opere di culto divino, il mantenimento delle chiese, le limosine, ed ogni altra opera di pietà a norma delle particolari fondazioni;

Considerando, che tra i doveri dell' episcopato vi è quello di aver cura del decoroso mantenimento delle chiese, e dell'esecuzione de' legati pii, e che a' sacri Pastori ancora è confidata la vigilanza sul retto uso delle limosine;

Considerando, che rimanendo nel suo vigore l' ordine attuale delle cose circa le opere di beneficenza, o di antica o di recente fondazione, e circa le spese amministrative, possa ben sottoporsi alla ispezione e vigilanza degli Ordina-

rì tutto ciò che riguarda il mantenimento delle chiese e del culto divino, i suffragi, e le limosine che sono a carico dell' amministrazione degli ospizî;

Volendo, che si ponga termine ad ogni altro richiamo su quest' oggetto; ec. ec.

Art. 1. Nel corso del 1833 saranno rinnovati tutti gli stati discussi de'luoghi pii laicali, sia che questi vengano amministrati dalle Commissioni comunali, sia che si trovino governati da persone ecclesiastiche (1).

(1) Istruzioni ministeriali de' 19 gennaio 1833 per la esecuzione del decreto de' 7 dicembre 1832 relativo alle spese necessarie pel culto.

Art. 1. In ogni comune vi sarà un deputato ecclesiastico eletto dal Vescovo, il quale di concerto cogli amministratori de' luoghi pii redigerà l' articolo dello stato discusso prescritto dal real decreto; e sarà incaricato ad invigilare l' esecuzione delle opere, e spese che saranno fissate. I progetti degli stati discussi saranno sottoscritti dagli amministratori e dal deputato. Ne'luoghi di residenza degli Ordinarî possono essi direttamente occuparsene, se così stimano.

2. Per ogni luogo pio sarà separatamente fatto uno stato discusso. In esso sarà dichiarata l' epoca della scadenza delle rendite appartenenti a' legati. La fissazione degli esiti della specie di cui si tratta non potrà giammai eccedere il valsente della rendita onnossia a questi pesi; ponendosi a calcolo i pesi regî e ratizzi nel modo stabilito nell' articolo 7 del real decreto, oltre gli altri pesi, che con titolo si trovassero gravitare sulla rendita. Verificandosi l' incsigibilità, la minorazione, o perdita di un articolo di rendita, non potranno i cassieri essere chiamati a fare impronto. In tali casi gli Ordinarî stabiliranno quale opera di culto possa essere sospesa, cassata, o minorata.

3. Qualora nella formazione di questi nuovi stati discussi sorgessero dubbi o dispareri tra gli altri amministratori e i deputati, dovranno proporli al Consiglio degli ospizî con rapporto motivato, onde risolversi ciò che conviene di accordo coll' Ordinario.

4. Tutte le opere di culto, che nell'esame degli stati discussi non si troveranno garentite dalle fondazioni, dalle tabelle, o dagli atti così detti di santa visita, ma che si sono per consuetudine praticate, debbono reputarsi come variabili. Saranno esse comprese in un articolo separato, e potranno essere aumentate o diminuite a seconda delle finanze degli stabilimenti.

5. Dal momento che gli stati discussi nuovi si porranno in esecuzione, gli amministratori esercenti non restano sciolti dalla loro responsabilità per lo adempimento delle opere di culto, ma debbono con zelo concorrerci coi deputati.

6. Sarà obbligo degli amministratori, otto giorni dopo la scadenza di qualunque rendita di un legato, porre le somme nette a disposizione de' deputati con regolare mandato sul cassiere. Su di tale mandato i Vescovi o deputati spediranno a' cassieri gli ordinativi, secondo i diversi oggetti di pagamento, restando vietata ogni inversione senza l' espressa superiore approvazione.

7. Nel termine di ogni esercizio, il mandato tratto dagli amministratori valerà a favore de' cassieri per l' ammontare effettivo degli ordinativi spediti e quietanzati come è prescritto coll' articolo 5 del real decreto.

8. I deputati non potranno rendersi parti prendenti, a riserva soltanto

2. In ogni stato discusso sarà portato un articolo separato per le spese del culto. Questo articolo sarà fissato dal Consiglio degli ospizî di accordo coll' Ordinario diocesano.

3. Si comprenderanno nel medesimo tutt' i legati pii di messe ed anniversarî, le festività, le novene, e le altre pratiche di pietà e di religione, o prescritte nelle fondazioni, o stabilite per antica consuetudine, le spese di cere, di olio per le lampadi, e di tutt' altro che possa servire all' esercizio delle sacre funzioni; gli stipendî dovuti al clero per celebrazioni di feste, di processioni, e di qualunque altro servizio divino; la manutenzione annuale degli arredi sacri; la spesa della manutenzione materiale delle cappelle.

4. I fondi destinati per covrire le spese suddette rimarranno a disposizione dell' Ordinario diocesano. I cassieri in vista dell' ordinativo del Prelato, o della persona ch' egli potrebbe destinare sul luogo a questo oggetto, dovranno eseguire i pagamenti.

5. Niun esito di questa specie potrà essere ammesso nel conto de' cassieri, se non sia documentato coll' ordinativo del Vescovo, e col ricevo della parte prendente.

6. Se nel corso dell' esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un articolo di spesa variabile, l'Ordinario ne farà la richiesta al Consiglio degli ospizî, onde provocarne la superiore autorizzazione a

di quelle somme che sono destinate per celebrazione di messe, anniversarî ec. per l' ammontare corrispondente agli adempimenti, ch' essi certificheranno di aver eseguiti.

9. L' acquisto degli arredi sacri si disporrà sulle richieste de' deputati osservandosi le medesime norme finora tenute. I deputati istessi proporranno le domande per le riparazioni delle chiese. Essi sono autorizzati ad assistere alle perizie e alle subaste, che saranno disposte secondo i regolamenti generali, ed invigilare alla esecuzione de' lavori.

10. Le Commissioni co' deputati formeranno un esatto inventario di tutti gli arredi sacri di proprietà delle cappelle, e sarà in ogni anno rinnovato. Ove l' amministrazione non abbia un cappellano all' uopo destinato, gli arredi sacri saranno con verbale consegnati a' deputati, nè dovranno essere adoperati che per i soli usi di competenza del pio luogo.

11. Le amministrazioni di quei stabilimenti a di cui carico si praticano limosine nel senso espresso dall' articolo 10 del real decreto, agiranno per questa parte indipendentemente colle vigenti norme, salve soltanto le condizioni espresse nel detto articolo e ne' seguenti. Esse baderanno, che una porzione delle somme ammesse per limosine sia riservata pe' tempi di maggior bisogno delle popolazioni, onde cessi lo sconcio di esaurirsi gli articoli ne' primi giorni dell' anno, togliendosi le risorse nelle successive urgenze. Ogni limosina che sorpassa la somma di carlini dieci, dovrà essere convalidata coll' approvazione del Consiglio.

12. Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni sono applicabili ancora alle confraternite possidenti.

norma de' regolamenti. Lo stesso avrà luogo ancora ne' casi in cui trattasi di restaurazioni delle chiese pericolanti.

7. Nella redazione dell' articolo dello stato discusso indicato negli articoli 1 e 2 l'Ordinario diocesano esaminerà se può esservi luogo alla riduzione de' legati pii o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendita; avendosi in considerazione, che debbono rimanere intatti i ratizzi, che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni di nuovi ospedali ed ospizî di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potrà l'Ordinario con suo ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al nostro Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni, onde proporzionarli alle circostanze ed alle risorse del pio luogo, per la parte che riguarda l' adempimento delle opere ecclesiastiche.

8. Qualora l'Ordinario diocesano riconoscesse ragionevole la riduzione delle messe e de' legati pii, dee rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

9. Per tutti i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosine, si formeranno i nuovi stati discussi di accordo coll'Ordinario, e sarà in essi stabilita la somma annuale da distribuirsi, il tempo, e il modo della distribuzione, tenuta presente la fondazione.

10. I fondi delle limosine, che si portano negli stati discussi di ogni altro luogo pio, non per effetto di fondazione, ma per consuetudine e per economia dell' amministrazione, verranno distribuiti dietro gli attestati de' parrochi a norma dell' articolo 41 delle istruzioni de' 20 maggio 1820.

11. Non sarà ammesso nel conto de' cassieri verun pagamento di limosine, indicate ne' due precedenti articoli, se non esibiranno unitamente al ricevo l' attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone.

12. I Vescovi porteranno tutta la vigilanza, acciò i parrochi non rilascino certificati d' indigenza, se non ne' veri casi di bisogni riconosciuti. Nel certificato esprimeranno ancora il loro avviso sulla somma che si potrebbe accordare.

13. I nostri Ministri Segretarî di Stato degli affari interni, ed il Ministro esistente presso il Conte di Siracusa nostro fratello, e Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

45) 1832, 18 dic., D. *che determina la competenza dei Consigli d' intendenza e degli ospizî in affari di congreghe.*

Volendo far cessare le controversie che spesso insorgono sulla competenza de' Consigli degli ospizî e de' Consigli d'intendenza negli affari che riguardano le congregazioni laicali;

Veduta la legge organica de' 21 di marzo 1817; ec. ec.

Art. 1. I Consigli d' intendenza non hanno altra autorità e giurisdizione sulle congregazioni laicali, se non se

1° conoscere le controversie che riguardano la nomina degli amministratori in grado di richiamo delle disposizioni amministrative del Consiglio degli ospizî, ed ivi finire senza corso ulteriore;

2° conoscere le controversie tra' contabili e le confraternite, allorchè vi sia richiamo dal giudizio de' razionali, senza darsi a tali quistioni altro corso dal Consiglio d' intendenza in avanti;

3° conciliare i particolari colle confraternite, dove i primi volessero loro muover lite;

4° conoscere l' espedienza de' contratti, appalti, ed altre cose simili, che le pie adunanze facessero.

2. All' infuori de' succennati casi, e di ciò che le leggi organiche attribuiscono al contenzioso amministrativo per cause particolari estrinseche contemplate nella legge de' 21 di marzo 1817, escluso soltanto l' articolo 24 che non ha più oggetto, tutte le altre facoltà amministrative e disciplinari sulle congregazioni laicali appartengono e continueranno ad appartenere a' Consigli degli ospizî.

46) 1835, 7 aprile, R. (M. degli Aff. Int.) *che attribuisce a' Consigli degli ospizî la nomina degli amministratori delle congreghe quando i confratelli non sono riuniti in numero legale.*

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. degli 8 passato mese, in cui si propone il modo di riparare gl' inconvenienti che derivano dalla mancanza di riunioni legali de' confrati allorchè trattar debbono della elezione de' nuovi superiori. E la M. S. nel C. di S. de' 7 di questo mese si è degnata prescrivere, che in tutt' i casi in cui legalmente avvisati i fratelli delle confraternite non si riuniscano in numero legale per la elezione de' nuovi superiori, e siffatte riunioni siano state per due volte intimate, allora il dritto di eleggere i nuovi superiori sia devoluto al Consiglio degli ospizî, sotto l' approvazione del Luogotenente generale. Nel R. N. ec. - fir. N. Santangelo. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia agli 11 aprile 1835.)*

47) 1840, 20 giugno, R. (M. degli Aff. Int.) *che determina il metodo per produrre e discutere i reclami contro le elezioni degli amministratori ed ufiziali delle congreghe.*

In un suo rapporto del dì 11 dello scorso aprile proponeasi la quistione insorta tra cotesto Consiglio degli ospizî, e quello della intendenza riguardo al modo come conciliarsi gli articoli 13 e 91 delle istruzioni de' 20 maggio 1820 circa la elezione de' superiori della congrega degli Angelini.

Intesa su tal dubbio la Consulta de' reali dominî, questa ha rassegnato il parere, che l'articolo 91 possa essere spiegato ed ampliato ne' seguenti sensi.

Pronunziandosi da' confrati di una congregazione de' reclami avverso le nomine degli amministratori e degli uffiziali, ovvero contro le persone elette, dovranno tali reclami essere presentati prima che fossero le nomine munite della conferma ed approvazione de' Consigli degli ospizî. Saranno tali reclami discussi economicamente da' Consigli medesimi.

Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentare le loro ragioni innanzi i Consigli di intendenza, ed allora i Consigli degli ospizî si asterranno di pronunziare alcuna deliberazione, e di emettere alcun provvedimento nel merito delle nomine, ma stabiliranno il termine nel quale le parti dovranno presentare il loro reclamo in Consiglio d' intendenza.

Ogni reclamo, che senza essere stato presentato al Consiglio degli ospizî, è presentato al Consiglio d' intendenza dopochè le nomine siano state confermate o approvate dai Consigli, è irrecettibile.

Essendo questo avviso perfettamente conforme al decreto del 18 dicembre 1833, S. M. si è degnata di approvarlo. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. al Presidente del Consiglio di beneficenza in Palermo a detto dì.)*

Addizione al tit. IV-Ordine di contabilità ec. (V. a p. 1109.)

48) 1824, 13 ottobre, R. (M. degli Aff. Int.) *che regola la nomina de' cassieri de' luoghi pii.*

Propose il dubbio cotesto Consiglio, se la nomina de' cassieri de' luoghi pii amministrati dagli ecclesiastici debba farsi dagli stessi amministratori secondo la fondazione, o pure dal Decurionato per la cauzione cui vanno soggetti.

S. M. uniformandosi al parere della Consulta de' reali dominî di qua dal Faro, ha comandato che tali cassieri siano nominati secondo il prescritto della fondazione; ma debbano essere confermati dal Consiglio degli ospizî per quello

che riguarda la sufficienza e la validità della cauzione. Nel R. N. ec. - fir. M.se Amati. *(Comun. a detto dì agl' Intend.)*

49) 1826, 4 novembre, R. (M. degli Aff. Int.) *che permette le coazioni amministrative o siano piantoni.*

Ho rassegnato al Re il dubbio promosso da cotesto Consiglio col suo rapporto degli 8 ottobre del passato anno, cioè se il beneficio de' piantoni accordato a' comuni per l'esazione de' censi e gabelle col rescritto sovrano de' 2 aprile 1817 fosse stato applicabile per l'esazione delle rendite degli stabilimenti di beneficenza.

La M. S. uniformandosi all' avviso della Consulta de' reali dominî di qua del Faro, si è degnata di ordinare che la Commessione di beneficenza detta *comunale*, e quella che regola gli orfanotrofî e ritiri abbiano la facoltà di spedire le coazioni amministrative o siano piantoni, come praticano i cassieri de' comuni a' termini delle istruzioni in vigore, e che le confraternite e confidenze particolari debbano continuare ad esigere le di loro rendite, come han praticato finora senza il mezzo de' piantoni, che le istruzioni non hanno accordato alle medesime. Nel R. N. ec. - fir. M.se Amati. *(Comun. a detto dì agl' Intendenti.)*

50) 1827, 26 dicembre, Min. (M. degli Aff. Int.) *che determina il modo come sciogliere dal vincolo di fideiussione in favore de' luoghi pii apposto su partite iscritte.*

Da diversi individui vien presentata in rendite iscritte sul gran libro la cauzione per gli obblighi che contraggono verso i luoghi pii e stabilimenti per forniture o esazioni; e cessate poi le loro obbligazioni, debbono restare sciolte le cauzioni dal vincolo cui erano state sottoposte.

Or affinchè tali disvincoli abbiano luogo in modo più regolare pel servizio e per la garantia degli stabilimenti, si è di accordo col Ministro delle finanze stabilito, che le iscrizioni si dichiarino libere non già in vista delle domande dei capi degli stabilimenti, ma dietro ordini del prelodato Ministro emessi in seguito degli uffizî che gli saranno da me indirizzati.

Prevengo di tutto ciò cotesto Consiglio, affinchè da ora innanzi si attenga alla regola stabilita, con dirigermene rapporto motivato in tutt' i casi che si presenteranno.

In questa occasione le soggiungo pure, che essendo già per terminare l'esercizio amministrativo, attendo il solito bilancio degl' introiti ed esiti fatti dalla cassa del Consiglio nel corso di quest' anno - fir. M.se Amati. *(Comun. a detto dì agl' Intendenti.)*

§ VIII - DELLA ENFITEUSI.

Affrancazione de' canoni. (L. c. art. 1701.)

1) 1816, 18 settembre, D. *che permette l'affrancazione de' canoni de' luoghi pii e pubblici stabilimenti.* (L. c. art. 1701.)

Considerando da una parte che per via dell'affrancazione de' censi appartenenti a' luoghi pii ed a' pubblici stabilimenti si rendono a' censuarî i fondi liberi per la prosperità dell'agricoltura; e dall'altra parte che i luoghi pii ed i pubblici stabilimenti non sentono alcun detrimento ne' loro interessi, anzi si procura loro un notabile vantaggio colla espressata affrancazione; ec. ec.

Art. 1. Ogni debitore di canone perpetuo in denaro appartenente a luogo pio ecclesiastico o laicale, purchè non sia di padronato familiare; ed ogni debitore di canone perpetuo appartenente a pubblico stabilimento di qualunque sorta, ad eccezione de' soli canoni del Tavoliere di Puglia, potrà affrancarsi presso la cassa di ammortizzazione, cedendo un' annua rendita inscritta sul gran libro, colla seguente proporzione:

Pe' canoni fino a duc. 10 lordi, senza alcuna deduzione;

Per quelli di duc. 10,01 fino a duc. 50, colla deduzione del 5 per 100;

E per quelli di ducati 50,01 fino a qualunque somma, colla deduzione del 10 per 100.

2. La cessione della rendita inscritta sul gran libro sarà fatta dal debitore del censo alla cassa di ammortizzazione, col godimento dal primo giorno del semestre in cui avverrà la medesima cessione.

3. Gli arretrati dovuti pria di tal epoca saranno dal debitore pagati al proprietario del censo, innanzi di ottenere il titolo dell' affrancazione.

4. La cassa di ammortizzazione dovrà immediatamente dopo seguita l' affrancazione trasferire al padron diretto del censo affrancato la stessa rendita inscritta sul gran libro, colla sola deduzione detta di sopra pe' canoni oltre de' ducati 10.

5. È permesso anche, quando il padrone utile non voglia ricomprare il canone, di farsene la compra da altri colle stesse condizioni dell' affrancazione.

6. In caso di compra del canone non sarà perfezionato alcun contratto se non dopo venti giorni che sarà stato no-

tificato legalmente il padrone utile, il quale fra questo spazio di tempo ne potrà fare l'affrancazione.

7. I censuari per affrancazione o i compratori de' censi saranno tenuti a tutte le spese di registro ed a qualunque altra, cui possa dar luogo il contratto che a lor favore sarà stipulato.

8. Tutti i contratti che si faranno giusta il presente decreto, verranno sottoposti alla nostra approvazione.

9. I capitali a vendita di annue entrate spettanti agli accennati luoghi pii e pubblici stabilimenti si potranno pure comprare o ricomprare con una rendita iscritta sul gran libro, che sarà da Noi fissata a rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze.

10. Sono eccettuati dall' affrancazione e compra permessa col presente decreto tutti i canoni dovuti in derrate di qualunque specie, o parte in derrate e parte in danaro.

11. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze darà le instruzioni corrispondenti alla cassa di ammortizzazione per la facile e spedita esecuzione de' sopraddetti contratti di affrancazioni o di compre.

2) 1844, 18 luglio, D. *che esclude dalla francazione i canoni su' beni appartenenti alla Chiesa.* (L. c. art. 1701.)

Veduto il nostro real decreto de' 3 corrente luglio (1) concernente la esclusione temporanea a sorte di talune fra le rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico; ec. ec.

Art. 1. Le norme poste da' reali decreti de' 28 di maggio, 25 di giugno, 6 e 7 di novembre 1816, 2 di marzo, 3 di luglio, 31 di agosto 1818, e 6 di aprile 1824 (2), relativamente alla vendita de' beni e de' censi pertinenti allo Stato, ed agli stabilimenti di beneficenza e di educazione, sono abolite.

2. Confermato il divieto della francazione de' canoni provegnente da' beni ecclesiastici, e serbate tutte le altre disposizioni del real decreto de' 18 di settembre 1816, sono del pari abolite le contenute negli articoli 5, 6 e 10 del medesimo. Conseguentemente, ristretta la facoltà della francazione de' canoni unicamente a' debitori di essi, quante volte questi vorranno giovarsene, no 'l potranno altrimenti, che con la cessione d' una equivalente rendita inscritta sul gran libro, o col pagamento in numerario d'un capitale calcolato sull' istessa rendita alla ragione del quattro per cento, a favore de' rispettivi creditori, ed a scelta de' medesimi.

3. Ove i canoni in tutto o in parte sieno convenuti in der-

(1) (2) *Veg.* tutti questi decreti nella *collez.* delle leggi.

rate, il valor di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio, risultante dallo ammontare de' prezzi avuti nel decennio precedente alla francazione.

4. I luoghi pii e gli stabilimenti pubblici nel termine di due mesi dal dì in cui verrà loro intimato un atto dell' impresa francazione, dovranno dichiarare a quale de'due modi voluti per l'articolo secondo del presente nostro real decreto vorranno dar la preferenza, il che trasandato, sarà a scelta de' debitori il valersi di quello che tornerà più loro a grado.

5. La permuta de' capitali irrepetibili in annua rendita inscritta, dedotto il decimo, conformemente al real decreto dei 16 di dicembre 1828, continuerà ad esser permessa a' soli debitori de' medesimi, rimanendo ad elezione de' creditori il consentirla, o d' aversene il capitale in numerario alla ragione del quattro per cento.

Riduzione delle ipoteche pe' canoni.

3) 1825, 25 gennaio, D. *che provvede per la riduzione delle ipoteche generali per i canoni enfiteutici ne' dominî oltre il Faro.* (L. c. art. 1678 *ss.* 2055 *s.*)

Veduto l' altro nostro decreto di questa data, col quale abbiamo escluso i canoni enfiteutici dall' abilitazione accordata ne' nostri dominî oltre il Faro a' debitori delle antiche soggiogazioni e delle rendite perpetue di qualunque natura munite d' ipoteca, di estinguere le soggiogazioni e le rendite stesse mediante l' assegnazione di fondi in valore corrispondente;

Veduti gli articoli 2055 e 2056 delle *leggi civili* sulla riduzione delle inscrizioni ipotecarie che si estendessero oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti;

Veduto il parere della Consulta de' nostri dominî oltre il Faro;

Considerando che mentre la giustizia ha chiesto la esclusione de' canoni enfiteutici dal beneficio dell' assegnazione, non convenga privare i debitori de' canoni stessi dell' altro beneficio che da quella risulta, cioè dello scioglimento dell'ipoteca generale, che per effetto degli antichi contratti enfiteutici inviluppa l' intero loro patrimonio oltre ciò che bisogna alla cautela de' domini diretti; ec. ec.

Art. 1. I debitori di canoni enfiteutici ne' nostri dominî oltre il Faro, i quali sieno gravati d' ipoteca generale proveniente dagli antichi contratti enfiteutici, o atti di ricognizione con titolo autentico, potranno giovarsi delle disposi-

zioni contenute negli articoli 2055 e 2056 delle *leggi civili* per domandare la riduzione dell'ipoteca generale, nonostante che la medesima sia convenzionale; purchè nel calcolarsi il valore eccedente de' fondi degli enfiteuti non si computi il fondo enfiteutico.

4) 1829, 16 novembre, R. (M. degli Aff. Int.) *che determina la prestazione in genere da pagarsi dagli enfiteuti o coloni quando non seminano.* (L. c. art. 1678 e 1689.)

S. M. in seguito dell' avviso emesso dalla Consulta de'reali dominî di qua dal Faro, sul dubbio elevato a determinarsi le corrisposte, che i coloni enfiteutici de' terreni seminatorî, col peso della covertura o mezza covertura, debbono pagare negli anni in cui potendo coltivare e seminare il terreno prescelgano di lasciarlo in riposo con pregiudizio del padrone diretto, nel C. O. di S. de' 16 novembre corrente si è degnata determinare:

1° Che laddove nella concessione enfiteutica siasi convenuto di doversi da' coloni corrispondere in ogni anno al padrone diretto la covertura o la mezza covertura, essi debbono corrisponderla, ancorchè non abbiano seminato il terreno.

2° Che qualora non sia espresso nel contratto doversi la prestazione corrispondere in ogni anno, dovrà osservarsi ciò che è solito praticarsi in quella contrada ove i terreni son siti.

3° Se i coloni trascurino di seminare i fondi, che secondo l' uso della contrada sarebbero suscettibili di esser seminati, in tal caso non saranno esentati di dar la covertura o la mezza covertura sopra tutto il terreno, o sopra quella parte di esso, la quale era seminabile, secondo l' anzidetta consuetudine. Nel R. N. ec. - fir. M.se AMATI. *(Comun. agl' Intend. a dì 28 nov. ed a' 9 dicembre 1829 a' P. del Re.)*

Atti di ricognizione del dominio diretto. (L. c. art. 1700.)

5) 1830, 28 settembre, D. *che determina la forma eccezionale dell' editto per l'esecuzione dell'articolo* 1700 *delle* leggi civili *nell' interesse della contea di Mascali.*

Veduta la nostra sovrana determinazione per la stipulazione degli atti ricognitori dagli attuali enfiteuti della real contea di Mascali; (1)

Veduto l' articolo 1700 delle *leggi civili*; ec. ec.

(1) Questa determinazione ordinava la stipolazione degli atti ricognitori.

Art. 1. La istanza legale di cui è parola nel riferito articolo 1700 delle *leggi civili*, sarà fatta agli enfiteuti della real contea di Mascali in unico atto per via di editto. Questo editto sarà affisso nelle pubbliche piazze, così del capoluogo della valle, come del capoluogo del distretto e del comune nel di cui territorio sono siti i fondi soggetti alla enfiteusi.

2. La pubblicazione del correlativo affisso sarà giustificata per mezzo di un atto di usciere, nel quale sarà attestato che l'apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dall' articolo precedente. Questo atto sarà vistato da' rispettivi sindaci.

3. L'usciere che sarà adoperato per l'oggetto, percepirà unico dritto.

6) 1830, 20 ottobre, R. (M. di Casa Reale.) *che ingiunge a' notai e ricevitori del registro di dar notizia all' amministratore della contea di Mascali degli atti di passaggio dei fondi enfiteutici.*

A prevenire la occultazione de' laudemî che fin ora ha avuto luogo in danno della real contea di Mascali, ha ordinato S. M. che V. E. ingiunga a tutt' i notai e ricevitori di registro della valle di Catania, che trasmettano immancabilmente all'amministrazione della suddetta real contea in cotesta città, a contare dal primo gennaro del corrente anno, e quindi in ogni quadrimestre, i primi, cioè i notai, come praticavano negli anni scorsi, i certificati negativi o affermativi di tutti gl' istrumenti pubblici presso loro stipulati; ed i secondi, cioè i ricevitori, simili certificati di tutte le carte private presso di loro registrate, relative a trasferimento di fondi esistenti nella stessa real contea, con indicare per ciascuna partita la data, i nomi de' contraenti, il prezzo, la denominazione e la contrada della cosa venduta, o in qualunque modo alienata, con tutte le circostanze tendenti alla consecuzione de' laudemî di sopra enunciati. Nel R. N. ec.-fir. M.se Ruffo. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a detto dì.)*

Censuazione di beni di corpi morali.

7) 1838, 19 dicembre, D. *che permette la enfiteusi di taluni beni ecclesiastici in Sicilia* (1).

Intesi sempre al bene de' popoli, de' quali la divina Prov-

(1) Nelle enfiteusi di beni ecclesiastici dee apporsi la condizione della inaffrancabilità del canone. (Circ. del Min. degli Aff. Ecc. de'20 gen. 1841.)

videnza ci ha affidato il governo, abbiamo con amarezza del nostro real animo scorto, nel giro fatto per le provincie della Sicilia, vasti campi abbandonati, e l' agricoltura in molti altri ben estesi, negletta.

Volendo quindi incoraggiare e promuovere la coltura di siffatte terre, perchè possano numerose popolazioni utilmente impiegare le loro braccia e la loro industria, e però migliorare la propria e l' esistenza delle famiglie, estendersi la proprietà, la morale, la floridezza, progredire la pubblica civiltà;

Veduta la real determinazione del nostro Augusto Avo di gloriosa rimembranza, comunicata al Vicerè di Sicilia a' 3 di novembre 1792, colla quale fu risoluto concedersi generalmente ad enfiteusi i benifondi appartenenti a' prelati titolari di regio patronato: sapiente determinazione che le vicende de' tempi impedirono mettersi ad effetto;

Vedute le particolari disposizioni da Noi emesse su questo rilevante obbietto ne' due scorsi anni 1836 e 1837, la cui esecuzione è andata a rilento;

E volendo che siffatte disposizioni non solo vengano adempite colla massima prestezza, ma che sieno anche estese e rendute generali a tutta la Sicilia, perchè sia assicurata e migliorata alla Chiesa la rendita de' fondi, che essendo in mano di usufruttuari, sono rimasti fin ora abbandonati o trascurati; ec. ec.

Art. 1. Tutti i fondi di regio padronato esistenti in questa parte de' nostri reali domini, appartenenti a prelati, abati, beneficiati, ed altri titolari, sia che si trovino attualmente in sede piena, sia in sede vacante, saranno dati a censo.

2. Sono eccettuati dalla disposizione contenuta nel precedente articolo que' fondi che si trovassero attualmente ben coltivati, che contenessero miniere di zolfo, o dove chiari e conosciuti indizi mostrassero poterne contenere, del pari che i fondi coverti di boschi, o di selve cedue.

3. È all' uopo stabilita in ciascuna provincia una special Commessione composta dall' Intendente, che ne sarà presidente, dal Vescovo della diocesi dove trovasi il fondo, dal proccuratore del Re presso il tribunale civile, e dal direttore de' rami e dritti diversi, la quale è incaricata delle operazioni di censuazione, osservando le norme qui appresso additate.

4. Quando il Vescovo o perchè non risegga nel capoluogo della provincia, o per altra causa non possa intervenire nelle operazioni della Commessione, potrà delegare a rappresentarlo altro ecclesiastico costituito in dignità sotto la ua dipendenza.

5. La Commessione riunirà gli elementi esatti de' fondi da censirsi nella rispettiva provincia, ne farà levare le piante (ove queste non si abbiano dalla direzione generale de' rami e dritti diversi, cui si chiederanno), ed eseguire gli apprezzi; e quindi dopo aver inteso gl' interessati, fisserà i canoni corrispondenti, sia in prodotti, sia in danaro.

6. Saranno dalla Commessione ripartiti i fondi in tante quote, ciascuna della estensione non maggiore di quattro salme di misura legale (1).

7. Potranno le quote essere di maggiore estensione sol quando sia terreno non tutto fertile, ma parte lavoriero e parte rampante, o che fosse molto distante dal comune.

8. Fatta la ripartizione, si pubblicheranno i manifesti per le licitazioni sopra i canoni fissati a norma dell' articolo quinto.

9. Gli attendenti potranno essere ammessi alla licitazione dopo che la Commessione si sarà accertata che sieno buoni ed esperti coltivatori, e di commendevole morale. Saranno tra essi preferiti i capi di famiglia.

10. Le offerte sotto nome altrui saranno rigettate. Ogni attendente non potrà prendere a censo che una sola quota.

11. Quando non vi fossero bastanti attendenti del comune, del distretto, e della provincia, dove trovansi i fondi, in tal caso la Commessione ammetterà benanche quelli di altre provincie, dandone avviso, se occorra, alle Commessioni delle provincie medesime, onde ne sia divulgata la notizia.

12. Le licitazioni avranno luogo innanzi alla Commessione, adempiendosi a termine abbreviato quanto è prescritto nelle leggi del regno.

13. La Commessione in qualità di procuratrice del regio patronato interverrà ne' contratti di censuazione, ne' quali saranno trascritti tutt' i patti dell' enfiteusi a' termini delle *leggi civili*, e farà specificare ne' contratti medesimi che la quota censita dovrà nel corso di tre anni esser coverta di casa rurale pel colono, e migliorata sia col ridurre a coltura i terreni inculti, sia col piantarvi o accrescervi alberi ove mancassero o vi fossero scarsi, sia finalmente col rendere sempre più fertili le terre che si trovassero in buono stato: con espressa condizione che l' inadempimento di questo patto produrrà l' annullamento del contratto, e la facoltà di censire ad altri la quota non migliorata *(V. art.* 16 *)*.

(1) *Veg.* il decreto de' 6 giugno 1842, n.° 9, p. 1185.

14. Rimarrà intatta la rendita a' prelati, abati, beneficiati, ed altri titolari di regio padronato, che si trovino in possesso de' fondi, del pari che il vantaggio che risultasse dalla censuazione, salvo a tenersi ragione dell' aumento di rendita nella nuova collazione.

15. Coloro che mancassero alla corrisponsione de' canoni, vi saranno obbligati da' ricevitori de' rami e dritti diversi come lo sono i debitori morosi dell' amministrazione civile, giusta gli articoli 242 e 243 della legge de' 12 di dicembre 1816.

16. La Commessione curerà che le dette quote vengano rivistate ogni anno dagli agenti della direzione generale dei rami e dritti diversi, per chiarirsi l' adempimento delle obbligazioni contratte, di che è parola nell' articolo 13. E quando dopo tre anni non si trovasse conseguito alcun miglioramento, s' intenderà disciolto il censo, giusta le disposizioni del menzionato articolo 13.

17. Le Commessioni rimetteranno copia di tutti gli atti che stipuleranno alla direzione generale de' rami e dritti diversi, e provocheranno e riceveranno nostre disposizioni, se occorrerà emetterne, per mezzo del nostro Luogotenente generale, il quale nell' inviarci speditamente i rapporti delle Commessioni, dirigendoli al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, aggiungerà il suo parere a quello del direttor generale de' rami e dritti diversi, del pari che tutte le osservazioni che avesse a farvi.

18. Gl' Intendenti, primi componenti delle Commessioni, ci proporranno non dopo il quindici del prossimo gennaio per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, tutt' i dubbi e le difficoltà che sorgere potessero, ovvero ci daranno avviso dell' avviamento de' lavori, i quali debbono improrogabilmente cominciare il dì primo del venturo febbraio.

8) 1842, 2 marzo, R. (M. degli Aff. Int.) *che permette la censuazione degl' immobili de' luoghi pii di qua dal Faro.*

S. M. aderendo al voto del Consiglio provinciale di Principato ulteriore, ha approvato il parere proposto dalla Consulta di potersi accogliere le dimande per la censuazione dei fondi rustici o urbani de' luoghi pii di qualunque natura, salvo sempre le forme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore, e l' abilitazione già data di potersi far uso per gli atti di semplice istruzione di carta senza bollo e registro. Nel R. N. ec. - fir. N. Santangelo. *(Comun. all' Intendente di Principato citra a detto dì.)*

9) 1842, 6 giugno, D. *che aggiunge altri provvedimenti a quei del precedente decreto per la censuazione de' beni ecclesiastici.*

Veduto il nostro decreto del dì 19 di dicembre 1838 circa la censuazione delle terre incolte appartenenti a prelati, abati, beneficiati, ed altri titolari di nostro regio patronato ne' dominî al di là del Faro; ec. ec.

Art. 1. Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 6 del suddetto nostro decreto de' 19 di dicembre 1838, in cui è detto » Saranno dalla Commessione ripartiti i fondi in tan- » te quote, ciascuna della estensione non maggiore di quat- » tro salme di misura legale » permettiamo che, in mancanza di gente per attendere alle censuazioni, o qualora i terreni sieno lontani dal comune, le quote possano estendersi a salme dieci legali.

2. L'abilitazione da Noi accordata con l'articolo 7 del decreto anzidetto di poter le quote essere di maggior estensione solamente quando sia terreno non tutto fertile, ma parte lavoriero e parte rampante, o che fosse molto distante dal comune, non potrà altrimenti aver luogo che quando nelle quote de' terreni parte rampanti e parte lavorieri, la porzione lavoriera non sia maggiore di salme quattro legali.

3. I primi concessionarî delle terre censite non potranno per lo spazio di venti anni alienare in qualunque modo i fondi che ad essi sieno stati conceduti a censo.

Commutazione delle decime prediali in canoni.

10) 1845, 8 giugno, D. *che sommette a regole speciali la commutazione in canone delle decime dovute a' corpi morali ecclesiastici.* (L. c. art. 1684 ss.)

Art. 1. La commutazione della decima annuale e perpetua di generi in canone pecuniario annuale e perpetuo non può per le corporazioni ecclesiastiche aver luogo altrimenti, che a' termini del real decreto del primo dicembre 1833, e colle regole in esso prescritte. *(Pubblic. a' 12 luglio 1845.)*

§ IX - DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ. (L. c. art. 1707 *ss.*)

Scioglimento di società di beni.

1) 1827, 31 marzo, D. *che ordina lo scioglimento della società dell' estinto banco di A. G. P.*

Veduti i documenti a Noi rassegnati così sull'attività e passività del patrimonio spettante a' creditori dell'estinto

banco di A. G. P., come sul modo col quale nelle diverse epoche, a contar da' principî del secolo passato, è stata regolata l'amministrazione di questo patrimonio;

Vedute le disposizioni che in linea governativa sono state emesse di tempo in tempo da' nostri Augusti Predecessori relativamente all' amministrazione ed alla disposizione dei beni costitutivi del patrimonio anzidetto;

Considerando che nello stato attuale delle cose lo scioglimento della società di creditori dell' estinto banco di A. G. P., ed il partaggio fra essi de' beni che alla medesima appartengono, conviene non solo ne' principî di pubblica economia, ma è ancora nel voto manifestato dalla quasi totalità de' creditori stessi;

Considerando che, sia per lo numero estesissimo degl' interessati, o per lo concorso di altre particolari circostanze, è necessario tal provvedimento adottare che, resa salva la ragione di ciascun creditore, possa facilmente divenirsi allo scioglimento ed alla divisione anzidetta; ec. ec.

Art. 1. Lo scioglimento della società de' creditori dell' estinto banco di A. G. P., e tutte le quistioni correlative per la divisione tra i medesimi de' beni alla società spettanti, saranno decise per via di arbitramento inappellabile ed amichevole composizione.

2. Il consigliere della suprema Corte di giustizia in Napoli *D. Domenico Montone* è incaricato di questo arbitramento inappellabile ed amichevole composizione (1).

3. Sarà aggiunto all' arbitro ed amichevole compositore un altro magistrato colle funzioni di pubblico ministero per la tutela degli assenti, de' minori, e di altre persone privilegiate, secondo i dettami della legge.

4. Le funzioni dell' arbitro ed amichevole compositore, e le funzioni del magistrato al medesimo aggiunto a norma dell' articolo precedente, avranno la durata di due anni.

2) 1827, 5 maggio, D. ***che conferisce al proccuratore del Re presso il tribunale civile in Napoli le funzioni del pubblico ministero presso l' arbitro per lo scioglimento della società del banco di A. G. P.***

Veduto il nostro decreto de' 31 di marzo del corrente anno, relativo allo scioglimento della società de' creditori dell' estinto banco di A. G. P., ed alla divisione fra' medesimi del comune loro patrimonio, col quale decreto fu tra l'al-

(1) Questo termine è stato prorogato con diversi decreti. Lo scioglimento non ancora è compiuto: ora questa operazione è affidata ad altro distinto magistrato.

tro disposto che all' arbitro ed amichevole compositore all' uopo destinato un magistrato fosse aggiunto colle funzioni di pubblico ministero per la tutela degli assenti, dei minori, e di altre persone per legge privilegiate; ec. ec.]

Art. 1. Le funzioni di pubblico ministero, a' termini del mentovato decreto de' 31 di marzo del corrente anno, saranno disimpegnate dal nostro procuratore presso il tribunale civile in questa città.

Delle società commerciali. (L. c. 1743 - L. di eccez. 27 *ss.*)

3) 1831, 12 novembre, D. *che conferma fino a nuova disposizione la necessità dell' autorizzazione per la società in nome collettivo o in commandita.*

Veduti gli articoli 29, 38 e 52 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*;

Veduto il real decreto de' 20 di ottobre 1829, con cui fu prorogata per tutto il corrente anno la osservanza della disposizione del precedente real decreto de' 26 di dicembre 1827 (1), il quale prescriveva che per lo stabilimento delle società commerciali in commandita o in nome collettivo, in cui il numero de' soci oltrepassasse quello di cinque, era necessaria l'autorizzazione richiesta per le società anonime dall' articolo 52 delle dette *leggi di eccezione*; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni del sopraccennato real decreto de' 26 di dicembre 1827 per lo stabilimento delle società di commercio in commandita o in nome collettivo, continueranno ad essere in vigore fino a nuova nostra sovrana risoluzione. *(Pubblic. a' 14 dicembre 1831.)*

§ X - DEL PRESTITO. (L. c. 1746 *ss.* 1764 *ss.*)

MUTUI AD INTERESSE.

Determinazione dell' interesse.

1) 1818, 6 luglio, D. *che determina l' interesse su pegni nel banco delle Due Sicilie.*

Essendo stata nostra intenzione sin dal primo giorno che, cessata l'occupazione militare, rientrammo nel possesso dei nostri dominî di qua del Faro, di ripristinare tutte le opere di pubblica utilità nello stato in cui le lasciammo alla nostra

(1) *Ved.* i decreti de' 26 dicembre 1827 e de' 20 ottobre 1829 nella *collezione* delle leggi.

partenza nell' anno 1806, per quanto le infelici circostanze de' tempi lo permettessero; e considerando che l' opera de' pegni con interesse, che si faceva da' banchi di questa capitale, sia la più utile per tutti i ceti de' nostri amatissimi sudditi, e diretta specialmente a frenare l' eccessive usure del denaro; ec. ec.

Art. 1. L' interesse de' pegni che si faranno nella cassa de' privati del banco delle Due Sicilie di oro, argento e gioie, a datare dal 1° del venturo mese di agosto del corrente anno, sarà ridotto alla ragione del 6 per 100 l'anno, calcolato a rata di giorni, in vece del 9 per 100 che attualmente si sta esigendo.

2. Per tutti i pegni che si troveranno fatti fino al suddetto giorno, l' interesse sarà calcolato alla ragione del 9 per 100 l' anno, come per lo passato, fino a che non sieno dispegnati, rinnovati o venduti.

3. Quando un comodo ed adatto locale sarà apprestato per ripristinarsi l' opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta e simili, la manutenzione e le spese di amministrazione essendo di gran lunga maggiori di quelle per gli pegni di gioie, di oro e di argento, l' interesse di questa nuova opera sarà calcolato al 9 per 100 (1).

2) 1828, 7 aprile, L. *che dà le norme per fissare la tassa annua dell' interesse legale e convenzionale.*

Veduti gli articoli 1777 e 1779 delle *leggi civili*;

Considerando che niuna legge espressa esistendo sulla misura dell' interesse convenzionale, siasi cominciato ad abusar di frequente del silenzio della legge per pattuire e riscuotere scandalosi interessi a danno talora d' infelici padri di famiglia, il che sommo pregiudizio arreca alla proprietà, all' agricoltura, all' industria, ed al commercio;

Considerando che a reprimere questo gravissimo inconveniente sia d' uopo ad altri provvedimenti aggiugnere anche quello della misura dell' interesse convenzionale;

Considerando che lo stabilimento di questa misura debbe essere regolato in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario, corrisponda nel tempo stesso a' principî di giustizia ed a quelli di pubblica economia; ec. ec.

Art. 1. L' interesse convenzionale, così in materia civile,

(1) Per gl' interessi su i mutui della cassa di sconto - *Veg.* il decreto ed istruzioni de' 23 giugno 1818, n.° 3 p. 1191 *ss.* ed il regolamento de' 31 marzo 1839, n.° 5, p. 1198 *ss.* - Per gl' interessi sopra pegni - *Veg.* qui appresso sotto al titolo *del pegno.*

come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell' interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degl' interessi. Eccedendosi questa indicazione, s' incorrerà nella usura.

2. Il corso degl' interessi sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri reali dominî nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione.

3. La variazione successiva nel corso degl' interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell' interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl' interessi vigenti all' epoca de' contratti stessi.

4. Ne' nostri reali dominî al di qua del Faro i lavori necessarî per la fissazione del corso degl'interessi saranno eseguiti dalla Camera consultiva di commercio in questa città per la provincia di Napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal tribunale di commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal tribunale di commercio in Foggia per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali dominî.

Ne' nostri reali dominî poi al di là del Faro i lavori necessarî per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla Camera consultiva di commercio in Palermo per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti e di Caltanissetta; e dalla Camera di commercio in Messina per la valle di Messina e per le rimanenti valli di que' nostri reali dominî.

5. Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' Ministri delle reali finanze e degli affari interni (1) per determinare in qual modo le autorità enunciate nell' articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl' interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad avere in particolar considerazione per la fissazione anzidetta.

6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via di testimonî, che l' interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso; semprechè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella pravità usuraria.

(1) Questa istruzione non si è finora pubblicata.

7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pe' quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurare come di dritto la ragione del credito impugnato.

8. Allorchè sarà provato che l' interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell' articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l' eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione sulla sorte principale; e potrà anche essere rinviato alla gran Corte criminale della provincia o valle, per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all' usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia, e ad un' ammenda che non potrà eccedere l' ammontare de' capitali che avrà prestati ad usura, nè esser minore del terzo di questo ammontare.

10. L' interesse legale sarà regolato a norma dell' interesse convenzionale, colla diminuzione però del quinto (1).

(1) In Sicilia per agevolare i coloni si sono autorizzati de'contratti speciali di prestito ad interesse per sementi e per soccorsi. L' atto che li autorizza si pubblica in ogni anno ed è così espresso. (L. c. 1751 ss.)

Visto l'editto del dì.... (data dell'editto dell' anno precedente) relativo alle obbligazioni così dette di *semenze e soccorsi*, e di *mercanti a massari*, che sono in uso in questa parte de' reali domini;

In esecuzione di sovrano rescritto del dì.... (data del rescritto) col quale S. M. si è degnata di permettere la pubblicazione dell' editto medesimo pel nuovo anno colonico; – Ordiniamo quanto segue.

Art. 1. I sindaci dovranno ne'luoghi compresi nella loro amministrazione, con tutti i mezzi che crederanno più conducenti, insinuare e prestare la loro opera, perchè siano abilitati i coltivatori alla semina mediante i soccorsi di generi e danaro, che i proprietari ad essi diano, nella sicurezza che saranno agevolati per lo rimborso de' loro crediti.

2. Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, o di altre scritture private, ovvero di taglie. Tutti i descritti contratti, sia in forma autentica, sia in carta privata saranno registrati gratuitamente.

3. Avranno esecuzione le convenzioni stabilite fra i contraenti per la restituzione delle semenze e de'soccorsi con lo aumento di tomoli due, o più, secondo il costume; o pure secondo la *meta* e *valuta*, e con ragionarsi il prezzo de' frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi co'frutti al 7 per 100 al tempo del ricolto, secondo che trovasi disposto nella circolare del 1811.

4. Per la riscossione di tali crediti potrà il creditore sequestrare i frutti del fondo, che per gli ottenuti soccorsi sia stato coltivato; nè i detti frutti potranno trasportarsi altrove, finchè non si sia soddisfatto il debito: ed a

11. L'interesse indicato nel corso degl' interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione. *(Pubblic. a' 14 maggio 1828)*.

Stabilimento di prestito civile e commerciale.

3) 1818, 23 giug., D. ed Istruz. *che stabiliscono una cassa di sconto per prestiti sopra cambiali ed altri effetti commerciali.*

Visto l' art. 7 del nostro decreto de' 16 di dicembre 1816 riguardante l' organizzazione del banco delle Due Sicilie;

Volendo sollecitamente attivare l'operazione dello sconto delle cambiali, e di altri valori commerciali, onde animare il commercio de' nostri amatissimi sudditi; ec. ec.

Art. 1. Il dì venti di luglio di questo anno sarà aperta una *Cassa di sconto* sotto la immediata direzione e disposizione del reggente del banco, come opera aggiunta alla cassa di corte in S. Giacomo, a tenore delle istruzioni da Noi approvate, e comunicate al reggente dal nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze (1).

2. L' interesse dello sconto non sarà mai maggiore del 6 per 100, o sia del 1/2 per 100 al mese calcolato per giorni; potrà bensì diminuirsi dal reggente del banco per centesimi, secondo le circostanze, dietro un'autorizzazione che riceverà dal Segretario di Stato Ministro delle finanze, e la diminuzione sarà fatta nota alla borsa per inserirsi ne' listini di cambi (2) *(V. art. 4)*.

tale uopo il creditore avrà il dritto di apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore, allorchè il debito si trovi già maturato, e pure a sue proprie spese, finchè non sarà scaduto il maturo.

5. Il credito nascente da prestazioni di semenze e soccorsi, che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al ricolto, conserverà ancora il privilegio accordato dall' articolo 1971 delle *leggi civili*.

6. L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti, a qualunque somma ascendono, dovrà sperimentarsi innanzi al giudice di circondario, e al suo supplente, e ne' luoghi dove non risegga il giudice del circondario innanzi al supplente comunale, ovvero innanzi a chi ne fa le veci, essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione al medesimo oltre al valore di venti once.

Ordiniamo inoltre, che le sopraddette disposizioni siano estese a' contratti qui conosciuti sotto il nome di *mercanti* e *massari*, mediante i quali i proprietari prestano de' soccorsi a' coloni dopo la semina, per la loro sussistenza, e per li bisogni ulteriori della coltivazione, mercè le obbligazioni de' generi da prodursi, e colla preventiva vendita di essi alla meta, o colla pignorazione delle derrate esistenti, o con i contratti denominati *a godere*.

Palermo il dì.....Fir....(firma del Luogotenente).

(1) *Veg.* gli atti sotto i num. 4 e 5, a p. 1196 *ss.*

(2) Per l'interesse *Veg.* l'art. 3 del regol. de' 31 mar. 1839, n.° 5, p. 1198 *ss.*

3. Per facilitare un tal negoziato, e dargli tutta quella estensione ch'è necessaria pel commercio de' nostri sudditi, la real tesoreria fornirà per ora un' anticipazione di un milione di ducati al banco suddetto, e propriamente alla cassa di corte, riscuotendo in luogo d'interesse, in ogni trimestre, una quota fissa di lucri da determinarsi dal nostro Consigliere Segretario di Stato e Ministro delle finanze.

Instruzioni per lo sconto degli effetti commerciali.

Art. 1. In esecuzione del real decreto di questa stessa data nel giorno 20 luglio di questo anno sarà aperta la cassa di sconto nel banco delle Due Sicilie, come opera aggiunta alla cassa di corte residente in S. Giacomo.

2. Su' fondi che la real tesoreria fornirà a titolo di anticipazione alla suddetta cassa, a tenore dell'articolo 3 del suddetto real decreto, la quota de' lucri in esso indicata, da pagarsi alla suddetta real tesoreria, resta arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative, sarà costantemente in ogni fine di trimestre invertito in compra d' inscrizione sul gran libro, e mano mano che ne sarà fatto l'acquisto, sarà trasferito alla general tesoreria in estinzione del fondo improntato, e minorata per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè, estinta l' anticipazione, il fondo della cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

3. Sarà per tale oggetto aperta una madrefede nella cassa di corte, a disposizione del reggente del banco, co' fondi che per detta anticipazione gli verranno somministrati dalla real tesoreria.

4. Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie con tre firme, pagabili in Napoli ed accettate da trattarî, o biglietti ad ordine di commercio colla stessa qualità di tre firme; nè potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi a scorrere.

Saranno parimente suscettibili di sconto le cambiali del Governo sulle ricevitorie generali di Capoa, Salerno ed Avellino all'ordine de' privati, dopo che a loro cura saranno state accettate. Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del gran libro, quando non rimangano a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, o sia, non potrà farsi lo sconto per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio che dal primo di aprile in poi, e per lo secondo semestre di maturazione nel primo di gennaio che dal primo di ottobre in poi.

L'interesse dello sconto è stabilito a non oltre del 6 per 100,

o sia 1/2 per 100 al mese calcolato per giorni; restando non però in arbitrio del reggente del banco, coll' approvazione del Segretario di Stato Ministro delle finanze, di diminuirlo per centesimi, a misura delle circostanze, facendosi palese alla borsa, ed inserendosi ne' listini de' cambi.

Pe' valori de' quali domanderà lo sconto la tesoreria generale e le altre amministrazioni finanziere, l' interesse sarà del 3 per 100, o sia 1/4 per 100 al mese.

Per le cambiali sulle ricevitorie di Capoa, Salerno ed Avellino che si sconteranno da' possessori, sarà calcolato lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla cassa del banco di quindici centesimi, o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul gran libro, senza distinzione di numeri, sarà calcolato lo sconto per dieci giorni di più, in conseguenza de' modi de' pagamenti de' semestri, che per la moltiplicità de' numeri si eseguono ordinariamente nel corso di venti giorni.

5. Il Segretario di Stato Ministro delle finanze nominerà una Commessione di quattro negozianti per lo meno, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da scontarsi, che trovando in regola commerciale buoni ed ammissibili, ne daranno il loro parere in iscritto in piedi dello stato, o sia borderò, di cui si fa menzione nel seguente articolo; restando non solamente sul loro onore, ma moralmente risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto. Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione di ducati seicento, pagabili o per sedute, o nelle ricorrenze di Pasqua e Natale, o in altro modo che da detto nostro Ministro, d'accordo colla Commessione, sarà determinato.

6. Un agente de'cambi da destinarsi dal reggente del banco, e da approvarsi dal Ministro di finanze, nel lunedì di ciascuna settimana riceverà i valori che vorranno scontarsi, e ne formerà uno stato, o sia borderò, nel quale designerà il nome dell' accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno della scadenza, e l' ammontar dell' interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusivi: e per le cambiali sulle ricevitorie di Salerno, Avellino e Capoa, coll'addizione di altri cinque giorni, e la ritenuta per compenso di trasporto de' quindici centesimi: e per la rendita del gran libro coll' addizione de' dieci giorni. Rimarrà l' agente risponsabile della verità della firma dell' accettante e del girante alla cassa.

L' agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato colle corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i negozianti componenti la Commessione stabilita coll' articolo precedente, il quale la riunirà la mattina seguente, o nel locale di S. Giacomo, o in altro luogo che crederà opportuno, onde scrutinare i valori, dichiarando quelli che troveranno buoni ed ammissibili, e restituendoli nella giornata seguente coll' enunciato stato all' agente. Non sarà vietato a' possessori degli effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla Commessione de' negozianti, senza l' intelligenza dell' agente, l' approvazione: rimanendo sempre obbligati, dopo l' approvazione della Commessione, di passare i detti effetti allo sconto per lo mezzo dell' agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio sulla verità delle firme *(V. art. 7)*.

7. Tutte le cambiali che si troveranno approvate da' negozianti deputati nel modo soprindicato, saranno, prima della sera del mercoledì, passate dall' agente de' cambi alla razionalia della reggenza, con uno stato simile a quello prescritto coll' articolo precedente; ed il contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione, farà sottoscrivere dal reggente, e notare le corrispondenti polizze per la somma scontata, dedottone l' interesse, e per le cambiali delle ricevitorie di Salerno, Capoa ed Avellino, e per le rendite del gran libro la sopraddetta ritenuta; quali polizze consegnerà all' agente la mattina del venerdì, tenendo un esatto registro di tutti i nomi di coloro a' quali si sono scontati i valori, degli accettanti, e delle somme accredenzate; qual registro sarà ostensibile alla Commessione de' negozianti, sempreché lo richiederanno *(V. art. 6)*.

8. Le cambiali, delle quali la tesoreria generale, o altre amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto, saranno rimesse direttamente con lettera del tesoriere generale, o de' rispettivi direttori al reggente del banco, con in piedi *se ne permette lo sconto*, firmate dal Ministro di finanze, con borderò calcolato dallo stesso agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare all' esame della Commessione.

Le polizze saranno rimesse alla tesoreria generale, ed alle rispettive amministrazioni per mezzo dello stesso agente de' cambi.

9. Verrà nominato dal reggente stesso un esattore delle cambiali e de' sopraddetti effetti commerciali. All' esattore nel giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnati dal razionale della reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà sotto la sua risponsabilità, alla scaden-

za esigerne il pagamento dall'accettante: ed in caso di rifiuto farà tra le ore 24 susseguenti alla scadenza, purchè non sia festa di doppio precetto, adempire al *protesto per mancanza di pagamento*, a' termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo libro del *codice di commercio* provvisoriamente in vigore.

10. Nel giorno seguente a quello del protesto, l'esattore consegnerà al contabile della reggenza le cambiali protestate unitamente all' atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del reggente per astringersi chi di dritto, a' termini della legge in vigore.

11. Per le cambiali scontate per conto delle amministrazioni finanziere, l'esattore, fatto eseguire nel modo anzidetto l'atto di protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle amministrazioni cui sonosi scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.

12. Tanto i negozianti componenti la Commessione, quanto l'agente de' cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell'accettante, saranno nel dovere di renderne avvertito immediatamente il reggente, onde possa lo stesso far eseguire il protesto, ed istituire la sua azione a'termini dell'articolo 163 del detto primo libro del citato codice.

13. Le somme che introiterà l'esattore saranno passate con polizze al contabile, il quale, verificatane l'esattezza, le farà introitare nella madrefede indicata nell'articolo 2, e discaricherà l'esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate; come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al contabile stesso protestate, nel caso preveduto dal precedente articolo 9. Il premio dell'esattore, in cui ogni spesa è compresa, verrà fissato dal reggente ed approvato dal Ministro delle finanze, e provvisoriamente sarà calcolato a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

14. L'agente de' cambi destinato non potrà esigere altro dritto su i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana cinquanta per ogni ducati mille, che verrà pagato da colui, al quale si sono scontati i valori. La cassa di sconto pagherà al mezzano per ogni ducati mille di effetti scontati grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.

Per le cambiali, ed altri effetti che saranno scontati per conto della tesoreria generale, gli saranno dalla medesima pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla cassa grana cinque.

15. In fine di ogni settimana il reggente del banco rimetterà uno stato, o sia bilancio sommario della cassa al Ministero di finanze in doppia spedizione, secondo il modello che dal detto Ministero gli sarà rimesso. Delle due spedizioni una sarà conservata nel Ministero, e l'altra sarà rimessa al tesoriere generale per conservarla, e per farsi quelle osservazioni che crederà conducenti per la sicurezza del capitale somministrato dalla tesoreria.

16. Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvate in data de' 26 di febbraio 1817, sono rivocate per tutto ciò che non corrisponde alle presenti (1).

4) 1834, 8 febbraio, Regol. *che permette l' anticipazione di uno o due mesi di soldo agl' impiegati.*

Art. 1. Possono godere dell' anticipazione del soldo di un mese o due tutti gl' impiegati civili e militari che abbiano libero tal soldo, tanto se siano dipendenti da un' appoderazione, da consigli d' amministrazione e da collegi giudiziarî, quanto se siano isolati senza appoderazione, sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della tesoreria generale, ovvero delle di lei dipendenze (2).

2. Possono parimente fruire di tal benefizio tutti quegl'impiegati che per disposizione di magistrati, e per ordini superiori si trovino di aver impegnata parte de' loro soldi per assegni alimentarî a' termini del real decreto del dì 17 dicembre dell' anno 1829, valendo in questo caso l' anticipazione per la residuale somma che loro riviene libera.

3. Per effetto degli articoli precedenti sono eccettuati da tal benefizio quegl' impiegati, i quali abbiano impegnata una parte del loro soldo a favore delle diverse casse legittimamente autorizzate, o diversamente in forza di ordini superiori, di antichi giudicati, e di consensi prestati anteriormente al real decreto de' 9 febbraio 1824; e ciò sino a che non sarà interamente soddisfatto il corrispondente debito.

4. Gl' impiegati che abbiano libero il soldo, se dipendono dalle appoderazioni, da'consigli di amministrazione e da'collegi giudiziarî, per ricevere l'anticipazione dovranno avanzare le dimande all' appoderato. Costui ne formerà un notamento, che sarà emarginato dalle parti, da esso appoderato vidimato, e munito del *visto buono* del capo d' amministrazione, o de' presidenti de' collegi, con dichiarazione in piedi che detti impiegati non abbiano contratto alcun impe-

(1) *Veg.* l' altro regol. de'31 marzo 1839, n.° 5, p. 1198. ss.

(2) Con sovrano resc. del 17 agosto 1839 furono abilitati a godere dell'anticipazione di un mese di soldo anche gl' impiegati dell' orfanotrofio militare.

gno su i loro soldi, eccetto il caso contemplato nell' articolo 2.

Se poi gl' impiegati saranno isolati senza appartenere ad appoderazioni o a consigli d' amministrazione, dovranno fare le domande con dichiarare in esse sul di loro onore di godere del soldo libero, e non impegnato da alcun assegno: quali dimande saranno dirette dagl' impiegati civili a' capi di amministrazione, da cui dipendono attualmente, o appartenevano una volta, e dagl' impiegati militari a' rispettivi comandanti di piazze o di provincie, ove si trovano di stazione o di domicilio, onde vidimarsi da' rispettivi superiori, per quindi farne questi l'uso indicato nell' articolo seguente. Per le reali Segreterie e Ministeri poi il *visto buono* verrà apposto da persona che sarà delegata dal Ministro rispettivo.

5. I capi d' amministrazione, i presidenti de' consigli di amministrazione e de' collegi giudiziari, non che i comandanti di piazze o di provincie, dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande indicate nell' articolo precedente alla scrivania di razione in tripla spedizione, cioè una emarginata dagl' impiegati, e le altre due per copie conformi, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la cassa di sconto di effettuare il chiesto pagamento.

6. Lo scrivano di razione, ed il controloro generale dopo di aver disposto la verifica de' notamenti e delle domande su i registri di assiento, che tengono stabiliti nelle proprie dipendenze, dovranno certificare gli uni e le altre in piedi, e quindi apporvi le di loro firme.

7. Delle spedizioni in triplo, secondo è detto nell' art. 5, munite de' certificati di cui è cenno nell' articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl' impiegati, sarà passata dallo scrivano di razione alla cassa di sconto per l' esecuzione dell' anticipazione, prelevati gl' interessi, di cui si parlerà nell' articolo seguente, a favore dell' appoderato, o pure delle parti direttamente se queste non dipendono da corporazioni o da consigli d' amministrazione: le altre due spedizioni dovranno conservarsi nelle dipendenze della scrivania di razione e controloria generale, acciò la prima possa formare il carico sia sull' abbuonconto, sia sul soldo per gli isolati di quel mese cui si riferisce l' anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della suddetta cassa di sconto; e la seconda fare le sue operazioni in corrispondenza.

8. Gl' interessi su i soldi anticipati dalla cassa di sconto saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta. Per tale

utile agevolazione l' ammontare dell' interesse sarà per coloro che prenderanno un solo mese del 3 1/2 per 100 all' anno. Per coloro che ne prenderanno due al 5 per 100 l' anno.

Per effetto del contenuto di sopra, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese e non nel principio, ciò non ostante l' interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

9. Dell' utile suddetto derivante dall' anticipo de' soldi in generale, la cass. 'i sconto terrà un conto a parte per farne l' uso seguente.

L' interesse del 3 1/2 per 100 l'anno, che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo, servirà, cioè il 2 per l' utile a favore della cassa suenunciata, e l' 1 1/2 per far fronte a qualche perdita, che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto.

L' interesse poi del 5 per 100 l'anno, che va imputato sulle anticipazioni d' un bimestre, verrà ripartito, cioè il 2 per 100 per l' utile alla cassa di sconto, ed il 3 per 100 per far fronte alle perdite dette di sopra.

10. Il reggente del banco direttore della cassa di sconto avrà l' obbligo di presentare a S. E. il Ministro delle reali finanze alla fine di ogni semestre, un conto distinto delle operazioni derivanti dallo sconto generale, onde potersi prendere quegli espedienti più proprî al bene del servizio del pubblico, e per la sicurezza della cassa di sconto; a qual effetto dietro le proposizioni che verranno fatte all' E. S., il presente regolamento, che vien dichiarato non obbligatorio, s' intende sempre rivocabile.

5) 1839, 31 marzo, Regol. *per la cassa di sconto.*

Tit. I. *Disposizioni preliminari.*

Art. 1. La cassa di sconto, istituita col real decreto de' 23 giugno 1818 per lo bene e prosperità del commercio, e per vieppiù animare ed incoraggiare le industrie nazionali, continuerà ad essere, quale opera aggiunta del banco di corte, sotto la immediata direzione del reggente del banco.

2. Le operazioni della cassa riguardano principalmente:

§ I. Lo sconto

1° delle cambiali e de' boni commerciali esigibili non al di là di tre mesi:

2° di tutti que' valori, qualunque siasi la loro scadenza, che pervengono, previa l' autorizzazione del Ministro delle finanze, dalla tesoreria generale:

3° delle cambiali garentite da un deposito di gioie a' termini de' particolari regolamenti in proposito (1).

§ II. L'anticipazione de' soldi agl' impiegati di conto regio, similmente a' termini di speciali regolamenti sull'oggetto (2).

§ III. L' anticipazione benanco del semestre corrente di rendita rappresentata da *cuponi* rilasciati dalle due amministrazioni napolitane, parimente a' termini della ministeriale de' 17 aprile 1833 relativa all' altra de' 2 dicembre 1818. Oltre all' interesse, la cassa riterrà quel dritto che dovrà bonificare al tempo dell' esazione alle suddette due amministrazioni, ed alle medesime spettante.

§ IV. La pignorazione degli estratti e certificati di rendita sul gran libro, e de' certificati della real tesoreria (3), e parimente de' semestri, ugualmente a' termini de' regolamenti proprî sulla materia.

3. La ragione dell' interesse, secondo le istruzioni de' 23 giugno 1818 sovranamente approvate, sarà per ciascuna delle indicate operazioni regolata secondo che verrà proposta a misura delle circostanze dal reggente direttore, ed approvata dal Ministro delle finanze. In tutt' i casi non potrà eccedere quella del 6 per 100 all'anno calcolata per giorni, ai termini delle istruzioni mentovate.

Gl' interessi che attualmente si esigono a ragione del 2 per 100 per gli sconti della tesoreria generale potranno variare secondo le circostanze, in vista delle disposizioni che potrà dare il Ministro delle finanze a proposizione del reggente direttore, senza poter mai eccedere il 3 per 100, secondo l' articolo 4 delle enunciate istruzioni del 1818.

Le variazioni che potranno aver luogo intorno alla tassa di tali interessi e per ciascuna delle indicate operazioni, saranno dallo stesso reggente direttore manifestate alla Camera consultiva di commercio ed alla borsa.

4. I valori da ammettersi allo sconto, secondo che sta prescritto ne' numeri 1, 2 e 3 della prima parte dell' articolo 2, e secondo le norme che in appresso verranno indicate, saranno esaminati, in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, da quattro almeno della Commissione de' sei deputati (4), che il Ministro

(1) Per gli sconti con pegno di gioie – *Veg.* i regolamenti qui appresso sotto al titolo *del pegno.*

(2) *Veg.* il regolamento per l' anticipazione de' soldi, n.° 4, p. 1196 *ss.*

(3) Per lo sconto con pegno di partita iscritta – *Veg.* il regolamento qui appresso sotto al titolo *del pegno.*

(4) Con sovrano rescritto del 29 luglio 1843 il numero de' deputati si è aumentato ad otto.

delle finanze propone con *sovrana approvazione* alla cassa di sconto, scegliendoli fra i primarî commercianti stabiliti in Napoli. Ed i componenti di questa Commissione, nella quale per deliberare dovranno intervenire non meno di quattro, ne saranno moralmente e solidalmente risponsabili, e tenuti sul loro onore, probità e coscienza (1).

L' esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la durata di sei anni, cangiandosene uno in ogni anno, salvo il caso di conferma (2).

Da' deputati suddetti in numero non minore di quattro, e dal reggente del banco, da cui col titolo di direttore saranno preseduti, si comporrà il Consiglio dello sconto.

A ciascuno de' suddetti deputati, e per ciascuna seduta ordinaria, di cui il segretario generale compilerà verbale di presenza, sarà corrisposto a titolo di semplice onorificenza un gettone di presenza del valore di carlini venti, che sarà realizzato in fine di ogni mese *(V. art. 14)*.

5. Il Consiglio suddetto dello sconto si riunirà per lo esame e scrutinio de' valori da negoziarsi colla cassa per lo meno due volte la settimana. Le due sedute ordinarie saranno nei giorni di martedì e venerdì. Avvenendo che in questi giorni ricorresse una festa civile o religiosa, le sedute saranno fissate per altro giorno, dandosene, come anche per le sedute straordinarie, preventivo avviso al pubblico. L'importo però degli effetti scontati sarà pagato in giornata, o tutto al più nell' indomani della loro ammissione.

6. I valori ammessi allo sconto verranno, colle formalità che quindi a poco saranno espresse, conservati in una solida cassa di ferro a due diverse serrature, delle cui chiavi una sarà ritenuta dal tesoriere, l' altra dal controloro.

7. Il segretario generale della reggenza del banco sarà, come lo è al presente, il segretario della cassa, e ne controllerà la scrittura cogli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che in appresso saranno indicati.

8. Parimente il razionale della medesima reggenza, destinato già col prefato real decreto per contabile della detta cassa, ne sarà da ora in poi il razionale, con quegli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che del pari qui appresso saranno spiegati.

9. Per la esazione delle somme che la cassa dovrà riscuo-

(1) La risponsabilità de' deputati vien definita – *Veg.* il rescritto de' 15 settembre 1843, n.° 6, p. 1220.

(2) Col sovrano rescritto del 29 luglio 1843 trovasi ordinato, che in ogni anno si dovessero cambiare quattro deputati, da non poter essere richiamati se non dopo l' elasso di anni quattro.

iere vi sarà un tesoriere, gli obblighi, le attribuzioni e gli emolumenti del quale saranno egualmente in prosieguo specificati.

10. Gli agenti de' cambi eserciteranno periodicamente le loro funzioni presso la cassa nel modo e colle condizioni che verranno a suo luogo dichiarate *(V. art. 51)*.

Tit. II. - *Del direttore della cassa di sconto.*

11. Il reggente del banco direttore della cassa di sconto interverrà e presederà in tale qualità nel Consiglio dello sconto: dirigerà ed ordinerà tuttociò che si conviene pel buon andamento del servizio, a' termini non meno del presente regolamento, che di tutte le altre disposizioni generali e particolari che possono riguardarla: avrà una ispezione superiore sulle diverse officine della cassa: corrisponderà direttamente col Ministro delle finanze, e conferirà collo stesso qualora il bisogno lo esiga: corrisponderà ugualmente colle altre autorità e magistrature: ordinanzerà su ciascun borderò de' diversi valori ammessi allo sconto la spedizione de' rispettivi pagamenti, come di tutti gli altri che per qualsivoglia causa debbono eseguirsi dalla cassa, e ne firmerà le corrispondenti polizze: disporrà del pari d' introitarsi nella madrefede della medesima tutte le polizze che alla stessa vengono dirette: girerà ciascuno degli effetti negoziati colla cassa, per farsene la riscossione alla loro scadenza dal tesoriere: si farà esibire ogni mattina dal tesoriere il borderò delle esazioni che si verificano in giornata: disporrà che le cambiali non esatte si passino all'uffiziale pubblico per levarne i debiti protesti a norma della legge: interverrà nella stipula de'contratti: destinerà i patrocinatori per le procedure analoghe contro i debitori delle cambiali non soddisfatte alla scadenza: presederà nelle sessioni degli affari contenziosi, inteso il governatore avvocato, ove lo creda: darà le providenze opportune, e presederà benanche nelle verifiche de' valori sistenti in portafoglio, o presso la cassa, che si eseguiranno con frequenza ed a suo talento, e non mai in intervallo maggiore di quaranta giorni: le quali verifiche debbono essere sempre inopinate, e senza che l' operazione della verifica possa esser mai discontinuata. Il reggente avrà sempre la facoltà di obbligare il tesoriere a far *cassa netta*.

12. Il reggente direttore per tutte le attribuzioni che lo riguardano ne resta moralmente risponsabile.

Tit. III. - *De' deputati.*

13. Conformemente alla prima parte dell' articolo 2 gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere cambiali traettizie, biglietti all' ordine, ed ogni altra carta commer-

ciale riconosciuta tale dalle leggi vigenti; e le une o le altre munite per lo meno di tre firme, due delle quali dovranno indispensabilmente appartenere a persone abitualmente addette al commercio, e che siano riputate in piazza per solide e solvibili, e ciò a pieno giudizio e soddisfazione di essi deputati; e la terza di un'altra persona a prudenza de' deputati, ed a misura dell' ammontare dell' effetto, e della maggiore o minore validità delle altre due firme.

14. Potranno bensì essere ammessi a negoziazione de' valori che nelle tre firme abbiano la firma di un sol commerciante, purchè questi a pieno giudizio di essi deputati sia solido e di un rango proporzionato alla somma dell' effetto che viene a scontarsi, avendo anche riguardo alle altre due firme che l' accompagnano. In tal caso il numero de' deputati che intervengono nell' atto non deve essere minore di cinque, e l' atto dovrà meritare l' approvazione del reggente da intendersi semplicemente come permissiva. Per le cambiali traettizie poi provegnenti dall' estero, e che ordinariamente contengono tre firme, potranno queste ammettersi in concorso di una quarta firma di persona conosciuta, e che dipenda da colui che viene a negoziare l' effetto alla cassa; il tutto a pieno giudizio e risponsabilità de' deputati, nel modo ed a' termini dell' articolo 4 del presente regolamento.

È accordata al reggente direttore la facoltà, da usarne coll' intervento della intera deputazione, di fare ammettere a disconto i valori di scadenza maggiore di tre mesi, purchè non oltrepassino il quarto mese, che sogliono talvolta venir dall' estero, i quali sebbene di firme di prima considerazione, pur nondimeno per le regole generali non potrebbero ammettersi a sconto.

In tutt' i casi il *fido* da accordarsi individualmente e non cumulativamente a quei tra i negozianti compresi nella classe di eccezione dalla Camera consultiva di commercio, non potrà eccedere la somma di ducati centomila, secondo fu dichiarato colla ministeriale de' 4 di marzo 1835, 1° ripart. 2° carico, n.° 448, e colle clausole e riserve in essa espresse.

Presentandosi bensì allo sconto cambiali traettizie di firma delle prime case di commercio di Europa per somme superiori a' ducati centomila, in tal caso, qualora si creda da tutti i sei deputati, e vi concorra il voto adesivo del reggente e del presidente del banco di corte, e sian quindi tutti di unanime avviso, si formerà all' uopo verbale motivato che originalmente sarà trasmesso con rapporto del reggente al Ministro delle finanze, provocandosi il suo superiore permesso all' operazione.

15. Ciascuno degli effetti ammessi allo sconto dovrà essere cifrato da uno de' deputati; ed il borderò nel quale vengono descritti dovrà essere firmato da tutti quei deputati, che ne hanno deliberata l'ammissione, con ripetere in lettere il suo importo totale (*V. art. 54*).

TIT. IV. - *Del segretario generale, e della parte che prende nelle scritture della cassa.*

16. Il segretario della reggenza del banco nella qualità di segretario della cassa di sconto sarà all' immediazione del reggente direttore: interverrà nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che si terranno per gli affari della cassa medesima: sarà di suo carico e cura non solo la corrispondenza, ma benanche la compilazione de' processi verbali, appuntamenti, ordinanze, ed altro che possa riguardare gli affari della cassa medesima: regolerà l' andamento interno della sua officina: parteciperà a chi conviene, con darne copia da lui firmata, tutti gli ordini e disposizioni emesse dal reggente, ed invigilerà sull' esatta osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore; e laddove il bisogno lo esiga provocherà dal reggente direttore le opportune providenze: controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno della cassa, e proseguirà a tenere nella sua officina i corrispondenti libri e registri all'incontro: sottoscriverà dopo averne presa ragione i borderò ordinanzati dal reggente direttore degli effetti negoziati colla cassa, con firmarne altresì le polizze di pagamento: riscuoterà nelle epoche designate i borderò de' versamenti da farsi dal tesoriere, e riconosciuta che ne avrà col confronto de' suoi libri e registri la regolarità, li sottoporrà rivestiti della sua firma alla decretazione del reggente direttore per quindi passarli alla contabilità: munirà della sua firma tutte le polizze di pagamento dirette alla cassa, e le presenterà a quella del reggente direttore: farà destinare per gli effetti non soddisfatti e caduti in protesto i patrocinatori per astringere i debitori in giudizio, e farà partecipare dal reggente direttore a' deputati della cassa i nomi de'sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, acciocchè non ammettano la loro firma in avvenire, tenendone un apposito registro.

Lo stesso segretario generale verificherà, riscontrandolo co' suoi libri e registri, lo stato della situazione giornaliera della cassa, che il razionale è tenuto di formare per rimetterlo al reggente direttore, ed interverrà nelle verifiche degli effetti sistenti in portafoglio, distendendone e sottoscrivendone il corrispondente verbale.

17. Attaccato al segretario generale continuerà ad esservi un incaricato degli affari contenziosi della cassa; ed egli sotto questo rapporto dipenderà dagli ordini del reggente direttore, e conferirà all' oggetto direttamente collo stesso e col governatore avvocato, ed occorrendo anche co' deputati.

18. Lo stesso segretario generale dovrà presceglie gli impiegati per la segreteria della cassa di sconto tra gl' individui del banco di sua fiducia, e sempre colla intesa e preventiva autorizzazione del reggente direttore *(V. art. 23)*.

19. Al medesimo segretario generale per sè e per gli aiutanti impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana quattro per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la cassa eroga per le negoziazioni de' diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall' assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del tesoriere, come si dirà all' articolo 42.

20. Il segretario generale in fine è moralmente responsabile per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, val dire per omissioni e commissioni, come per dritto.

TIT. V. - *Del razionale della cassa.*

21. Il razionale della reggenza del banco, qual contabile materiale della cassa di sconto, ne controllerà tutte le operazioni, con essere tenuto a darne al Consiglio di tesoreria il conto annuale; qual conto verrà esaminato e discusso coll' intervento dell' agente del contenzioso, e di due razionali della gran Corte de' conti, che verranno prescelti tanto dallo stesso magistrato, quanto dal controloro generale di detta tesoreria. Ciò non pertanto nel Consiglio di tesoreria il Ministro delle finanze potrà destinare altri aggiunti, da sceglierli fra i magistrati della gran Corte de' conti o altrove. Il razionale, nel modo stesso sinora praticato, continuerà a portarne la scrittura a stile doppio, e ciò tanto per quello che concerne il conto capitale, che l'altro de' profitti e spese della cassa; ed in conseguenza seguiterà a tenere tutti quei libri e registri in oggi esistenti.

Egli al pari del segretario generale sarà alla immediazione del reggente direttore: conferirà direttamente collo stesso, interverrà al bisogno nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della cassa: riterrà presso di sè le madrefedi in testa della cassa sì del conto capitale, come del conto degli utili: ne spedirà le corrispondenti polizze di pagamento da sottoscriversi dal reggente, e da lui preventivamente presa ragione, restando risponsabile della regolarità delle stesse: conserverà tutti gli

effetti e titoli di crediti appartenenti alla cassa, non esclusi gli estratti di rendita ed i certificati delle due amministrazioni napolitane: riconoscerà se i borderò de' diversi effetti scontati e negoziati colla cassa sieno corredati di tutte quelle formalità dalle leggi e regolamenti prescritte, e verificherà accertando colla sua firma la esattezza del calcolo degl' interessi già formato dall' agente de' cambi: spedirà, dopo essere stato così ordinanzato dal reggente direttore, tutte le polizze di pagamento, sia per causa di sconti e di altre negoziazioni fatte colla cassa, sia per qualsivoglia altra causa; e sottoscritte da lui le passerà per essere verificate e vistate al segretario generale, per quindi essere da quest' ultimo sottoposte alla firma del reggente direttore.

Il medesimo razionale riscontrerà parimente se i borderò di versamento del tesoriere, non che le polizze in essi contenute sieno in regola, e trovandoli tali darà loro il corso analogo, e disponendo ciascuna delle suddette polizze per accreditarsi nelle rispettive madrefedi della cassa, le passerà al segretario generale, perchè dopo averle verificate ne prendesse ragione, e munite della di lui firma le sottomettesse a quella del reggente direttore; ed in quanto agli effetti non soddisfatti e caduti in protesto, passerà questi dietro ricevo a quel patrocinatore che il suddetto reggente direttore avrà destinato. Sarà ugualmente sua cura di dar conoscenza a' deputati della cassa de' nomi de' sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, come si è detto nell'articolo 16.

Inoltre lo stesso razionale dovrà formare lo stato della situazione giornaliera della cassa, e passarlo al segretario generale per verificarsi dal medesimo, ed indi rimetterlo al reggente direttore; nelle verifiche degli effetti in portafoglio egli dovrà intervenire, con compilarne il bilancio, e sottoscrivere non meno questo che il corrispondente verbale di verifica.

Ed in fine come capo della sua officina ne regolerà il servizio e l' andamento, ed invigilerà sull' esatta osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni che la riguardano, restandone strettamente risponsabile.

22. Per le pignorazioni degli estratti e certificati di rendita sul gran libro, e per lo sconto de' cuponi e de' semestri di rendita sarà proseguito il medesimo andamento e sistema che sinora è stato praticato, ed a' termini de' regolamenti sull' oggetto superiormente approvati (1).

(1) *Veg.* gli atti riportati qui appresso sotto al titolo *del pegno.*

23. Le disposizioni contenute nell' articolo 18 sotto il titolo del segretario generale sono applicabili anche al razionale.

24. Al medesimo razionale per sè e per gli aiutanti impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana sei per ogni ducati mille sopra tutte le somme che la cassa eroga per le negoziazioni de' diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del tesoriere, come si dirà all' articolo 42.

25. Il razionale finalmente è risponsabile materialmente per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, ed all' uopo darà una cauzione in rendita iscritta sul gran libro nella somma di annui ducati duecento. Per premio di tal cauzione, per gasti di scrittoio e tutt' altro, rimane accordato, a dippiù de' compensi di cui è parola nel presente regolamento, una indennità di ducati sedici al mese.

TIT. VI. - *Del tesoriere.*

26. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno passati per mezzo dell' agente de' cambi al tesoriere, il quale riscontrati che li avrà coll'annotazione già fattane nei borderò che li contengono, specialmente per ciò che riguarda la somma, le firme, le gire e la scadenza; ed assicuratosi inoltre che sieno rivestiti del bollo proporzionale corrispondente, della cifra di uno de'deputati, e del *visto* del suddetto agente, ne accerterà la loro regolarità con sottoscriverne, accusandone la ricezione, il borderò (*V. art.* 55).

De' risultati derivanti dalla inesattezza di siffatto riscontro ed assicurazioni il tesoriere sarà sempre risponsabile.

27. I borderò mentovati nell' articolo precedente adempiti non meno di tutte le altre formalità proprie de' deputati e dell' agente de' cambi, che del *visto* del controllo presso il tesoriere, ed ordinanzati dal reggente direttore, serviranno di documento al razionale ed al segretario generale pel controllo della scrittura generale, per la validità e regolarità de' valori ammessi, e per la spedizione delle corrispondenti polizze di pagamento.

28. Nella giornata medesima dell'ammissione de' suddetti valori, gli stessi valori, preventivamente assortiti per ordine delle loro date di esigibilità, saranno dal tesoriere e dal controloro presso il medesimo riscontrati, in quanto alla sola somma, colle scritture del detto controloro, e verranno quindi senza discontinuazione rinchiusi in una solida cassa di ferro, di cui una chiave resterà presso il tesoriere, e l'altra presso il detto controloro.

29. Nello stesso modo saranno in ogni giorno estratti dall'anzidetta cassa, ossia portafoglio, tutti quei valori che scadono l'indomani; e laddove i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili ne' consecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue.

30. Questi valori nell'atto della loro estrazione, dopochè ne avrà preso conto il nominato controloro nelle sue scritture, saranno consegnati al tesoriere sotto la sola più stretta risponsabilità sua, rimanendo a suo carico il farglisi girare dal reggente direttore, o da chi a questo piacerà nominare, per indi a tempo opportuno, ed a tutto suo rischio e pericolo effettuarne la esazione a' termini e secondo le prescrizioni delle nostre *leggi di eccezione per gli affari commerciali.*

31. In fine della giornata il tesoriere dovrà dimostrare al controloro l'esazione che avrà fatta de' valori consegnatigli, consistente in polizze direttamente pagate alla cassa, resta in madrefede, e valori non soddisfatti; dopo di che si riceverà gli altri valori scadibili il giorno seguente.

32. Col medesimo metodo e colle stesse formalità indicate nell'articolo precedente, saranno estratti dal suddetto portafoglio specialmente quei valori per dazî doganali, che si volessero estinguere prima del loro maturo, e dee soddisfarsene l'importo con polizze di banco girate alla cassa.

Queste stesse polizze saranno dal tesoriere versate lo stesso giorno con borderò a parte, indicante le scadenze alle quali i pagamenti si appartengono. Lo stesso tesoriere per tali effetti estinti anticipatamente ne rilascerà certificato alle parti vistato dal reggente direttore della cassa, da servire per uso della gran dogana.

33. Il tesoriere ricevuti che avrà i valori, ne curerà a suo rischio e risponsabilità la esazione; e qualora vi saranno dei valori non soddisfatti ne' giorni di scadenza, questi, presane prima ragione dal controloro, verranno dal medesimo tesoriere passati la mattina vegnente non più tardi delle nove all' uffiziale pubblico per i debiti protesti da farsi, restando a di lui cura di farseli restituire unitamente agli atti di protesto al più tardi nella mattina del dì susseguente a quello in cui gli vengono consegnati.

Il tesoriere fra le ventiquattro ore del giorno dopo alle scadenze verserà, ne' modi e forme che appresso saranno spiegate, il prodotto della esazione con polizza a saldo della somma descritta nel borderò, ed indicherà del pari la somma

de'valori caduti in protesto, che ha l'obbligo di restituire alla cassa insieme a' corrispondenti atti di protesto.

Trattandosi di un suo interesse, e restando egli sempre risponsabile non meno dell' importo del valore non soddisfatto, che della regolarità per l'adempimento di tali atti di protesto e riprotesto, il tesoriere avrà il dritto, salva l'approvazione semplicemente permissiva del reggente direttore, di scegliere l'uffiziale pubblico che per un tale disimpegno occorre.

34. Indipendentemente dal ricevo che deve riscuotere dall' uffiziale pubblico, cui vengono consegnati i valori per adempirli di protesti, lo stesso tesoriere dee far figurare i medesimi, descrivendone tutti i nomi di quelli, che a qualunque titolo vi sieno intervenuti, in un registro particolare, e con far figurare altresì il pagamento che di poi se ne ricevesse con un versamento a parte, riportandosi al borderò nel quale figurava la mancanza del pagamento.

35. Oltre i valori di cui si è parlato nell' articolo precedente, che il tesoriere dovrà esigere nelle rispettive scadenze, sarà tenuto ancora di esigere l'importo de'dispegni, delle rendite sul gran libro, sulla tesoreria generale, e quelle delle amministrazioni napolitane co' loro corrispondenti interessi.

Questa esazione seguirà in vista della liquidazione che sulle cartelle sarà fatta e firmata dal razionale. Le polizze esatte per sorte ed interesse saranno sul punto medesimo versate in contabilità con borderò sottoscritto dal tesoriere e dal controloro, in vista del quale il razionale colle solite formalità rilascerà alle parti gli effetti pignorati.

36. I versamenti, di cui si è parlato negli articoli 32 e 33, dovranno eseguirsi con borderò in triplice spedizione; l'una per passarsi e restare in contabilità; l' altra all' officina del segretario generale, e la terza munita della firma de'capi di queste due officine per conservarsi per suo discarico dal tesoriere stesso.

Questo borderò dovrà contenere nella parte del debito la enunciazione de' singoli valori scaduti nella giornata, colla distinta di quelli il di cui pagamento è a carico de'semplici particolari, e quelli a carico della tesoreria, osservando in margine di ciascun valore se sia stato soddisfatto o in polizze, o in contante, ovvero protestato.

Nella parte dell'*avere* enuncierà gli effetti che si versano in discarico, compresi in essi quei valori non riscossi, e d'altronde non pregiudicati, non che le somme non esatte e dovute dalla tesoreria generale.

Le polizze di pagamento, che saranno dirette alla cassa, dovranno identicamente comprendersi ne' suddetti borderò di versamenti: il tesoriere però sarà sempre tenuto per la loro veracità e regolarità, non che per le gire che esse contengono qualora sieno pregiudizievoli alla cassa.

37. I principî, le regole e le formalità indicate nel presente regolamento saranno comuni, per quanto però potranno adattarsi, a tutti quei titoli e valori che per qualunque causa potranno esser consegnati al tesoriere per procurarne la riscossione del loro importo.

38. Il tesoriere riscuoterà altresì l'importo di quei valori protestati di cui n'è stato discaricato, unitamente agl' interessi che liquiderà, ed alle spese che gli saranno indicate da' rispettivi patrocinatori nelle loro specifiche.

I valori esatti unitamente alle specifiche de' patrocinatori saranno con separati rapporti, diretti da esso tesoriere al reggente direttore, versati al razionale; in vista de' quali, se le cambiali esistono ancora presso il medesimo razionale, saranno da questo restituiti alle parti. Laddove poi tali valori esistessero presso de' rispettivi patrocinatori, il razionale, in vista del preventivo versamento che ne avrà ricevuto, li richiamerà da'medesimi per farli consegnare alle parti.

39. Qualora ne venga richiesto, il tesoriere non potrà rifiutarsi di far rilevare nella quietanza posta a tergo dello effetto il nome della persona che lo estingue; in tal caso però egli potrà dimandare che il pagamento fosse eseguito con polizza di banco, esprimendone la causa nella girata.

40. Per lo intervallo che intercede tra il giorno della scadenza del valore, e quello in cui a' termini dell' articolo 33 deve effettuirsene il versamento, il tesoriere non è tenuto a corrispondere interessi.

In ordine poi a' valori che si passano al notaio per protestarsi, sarà serbato il disposto coll' ordinanza de' 10 luglio 1834 (1).

41. Il tesoriere è obbligato a rendere una cauzione, la quale sarà fissata secondo il bisogno a proposizione del reg-

(1) L' ordinanza emessa sul rapporto del razionale della cassa del 21 maggio 1834 è concepita ne'seguenti termini.

A dì 10 luglio 1834. – Visto il presente rapporto, e discussi i motivi contenuti nell'altro rapporto del signor Bonucci, resta stabilito, che il signor razionale della cassa si riceva ne' versamenti le polizze nascenti da cambiali esatte da esso Bonucci col rilascio di due giorni d' interessi; e laddove tra i due giorni ve ne intervenga uno di festa, resti abilitato fino a tre giorni di rilascio e non oltre. – Firm. il reggente, De Rosa.

gente direttore dal Ministro delle finanze. In ogni caso non potrà mai essere minore di ducati quattordicimila, metà in rendita iscritta sul gran libro, e metà in beni fondi nella provincia di Napoli o di Terra di lavoro, da liquidarsi dalla Commissione de' presidenti della gran Corte de' conti. Questa cauzione dovrà rispondere delle persone tanto del tesoriere, quanto di tutti gli agenti e commessi ch'egli adopererà a sua scelta.

Egli godrà per tale cauzione di ducati quattordicimila una indennità in ragione del 2 per 100 all'anno.

42. Per totale ed intero compenso di esso tesoriere sotto qualsivoglia natura e rapporto, e per emolumenti e soldi di impiegati e servienti che a sua scelta potrà esso tesoriere adoperare, riceverà egli un dritto di grana trenta per ogni migliaio di ducati sopra tutti i valori a carico de' particolari che la cassa sconterà, ed un dritto di grana dieci su i valori a carico della real tesoreria, e sopra tutte le somme che pervengono per conto di sorte dalla spignorazione d'iscrizioni e certificati del gran libro e della tesoreria, come pure su tutte le somme che incasserà per i cuponi e semestri di rendite scontati dalla cassa. Dall'ammontare del dritto del tesoriere come sopra stabilito saranno ritenuti nelle liquidazioni da farsene mensualmente mensuali ducati sessanta in rimborso de' pagamenti che la cassa avrà fatti, cioè di venti ducati al mese per compenso del controloro, e di mensili ducati quaranta per le officine della segreteria e della contabilità della cassa stessa (*V. art.* 24, 43 *e* 59).

43. Avuto riguardo al peso fisso di mensuali ducati sessanta come sopra, ed agl'impiegati e servienti che potrà il tesoriere mantenere alla sua opera personale, ed alla sua risponsabilità, rimane stabilita come *minimum* degli emolumenti mensuali fissati nell' articolo 42 la somma di ducati duecentoquaranta, e per essi netta de' ducati sessanta come sopra la somma di mensuali ducati centottanta; di maniera che, qualora nelle liquidazioni mensuali gli emolumenti non giungano a' ducati duecentoquaranta, sarà alla liquidazione mensuale aggiunto un supplemento, sicchè il dritto arrivi al *minimum* di mensuali ducati duecentoquaranta come sopra.

È rivocata la disposizione ministeriale de'22 giugno 1831 da S. M. approvata, per la quale gli emolumenti agli agenti dello sconto non avrebbero dovuto eccedere ducati quattrocentosettanta il mese, rimanendo da oggi innanzi stabilita, come limite degli emolumenti di essi, 1° la somma di ducati cinquecentosessanta mensuali pel tesoriere, lordi de' ducati

sessanta mensuali, e delle spese di cui è discorso nell'articolo 42: 2° la somma di mensuali ducati duecentoventi pel compenso che gli articoli 19 e 24 stabiliscono pel segretario e suoi aiutanti, e pel razionale e suoi aiutanti. Laddove poi l'esperienza di tre mesi consecutivi mostri che gli emolumenti eccedessero le proporzioni enunciate, saranno adottati provvedimenti convenienti.

44. Oltre tutte le obbligazioni sopra espresse, il tesoriere, a simiglianza di quanto è prescritto pel razionale, potrà al bisogno intervenire nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della cassa.

Per tutti gli obblighi, doveri, ed attribuzioni riguardanti il tesoriere, ne resta egli realmente, ossia materialmente risponsabile.

Tit. VII. - *Del controllo presso del tesoriere.*

45. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno dal controllo trascritti in un registro denominato *valori immessi in portafoglio*, e ne visterà il borderò che li contengono, onde potersi dal razionale spedire i corrispondenti pagamenti.

46. In fine della giornata il tesoriere esibirà al controllo tutt'i valori ammessi, e fattone il confronto col registro indicato nell' articolo precedente verranno rinchiusi nella cassa, di cui il controllo ne conserverà una chiave.

47. Dalla stessa cassa in ogni giorno saranno estratti quei valori che scadono l' indomani; e qualora i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili ne' sussecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue, e consegnarsi dal controllo al tesoriere previo suo ricevo in un altro registro denominato *valori estratti dal portafoglio*, per curarne sotto la sua risponsabilità la esazione. Una tal consegna però avrà effetto dopo che sarà stata dal tesoriere giustificata la esazione de' valori scaduti nella giornata, la quale consister deve in polizze girate alla cassa, resta in madrefede, ed in valori non soddisfatti alla scadenza *(V. art. 48)*.

48. Egualmente saranno estratti dal portafoglio tutti quei valori che si volessero estinguere prima della loro scadenza. Una tale estrazione si farà in vista delle polizze girate alla cassa, e corrispondenti alle cambiali che si vogliono estinguere, e ne sarà del pari presa ragione dal controllo nel suo registro indicato nell' articolo precedente.

49. Tutte le somme che il tesoriere incasserà, sia per sorte che per interessi, provenienti da dispegni delle rendite

sul gran libro, sulla tesoreria generale, e delle amministrazioni napolitane dovranno esser versate nello stesso giorno con borderò sottoscritto da esso tesoriere e dal controllo.

50. Al medesimo controllo sarà corrisposto a carico del tesoriere il compenso di mensili ducati venti, siccome si è stabilito nell' art. 42; oltre ad altri ducati quattro mensuali che saranno precapiti dagli utili stabiliti negli articoli 9 e 24.

Il controloro in guarentia delle sue operazioni avrà il dovere di rendere la cauzione di ducati dugento di rendita iscritta sul gran libro, e per premio di tale cauzione, per gasti di scrittorio, commessi e tutto altro, gli rimane accordato al dippiù de' compensi sopra espressi l'indennità di ducati diciotto al mese.

TIT. VIII. - *Degli agenti de' cambi.*

51. Ciascuno degli agenti de' cambi e trasferimenti, somministrata che avrà la cauzione di cui appresso sarà parlato, potrà conformemente all' articolo 10 trattare per la durata di tre mesi e per turno le diverse negoziazioni della cassa.

L'ordine del giro tra loro sarà regolato secondo quello delle date in cui avranno fatto conoscere di aver fornite le rispettive cauzioni esclusivamente a favore della cassa.

Il pubblico mercè l' avviso preventivo, che il reggente direttore periodicamente darà alla borsa, resterà avvertito del nome dell' agente di servizio; e lo stesso preventivo avviso sarà anche dato alla tesoreria generale.

52. In conseguenza dell' articolo precedente, l'agente dei cambi di servizio riceverà tutti que' valori che alle parti interessate piacerà passargli, onde ottenere la somma dello sconto. Egli riuniti che li avrà, li presenterà ne' giorni di seduta al Consiglio di sconto perchè ne abbia luogo la discussione.

Non resta però impedito alle parti di presentare direttamente, e senza il mezzo dell' agente al Consiglio di sconto i valori che intendono scontare.

53. In tutti i valori di cui è stata deliberata l'ammissione, non esclusi quelli esibiti dalle parti al Consiglio, l'agente suddetto dovrà apporre il suo *visto.*

Per effetto di questo solo *visto*, lo stesso agente resta di pieno dritto garante e materialmente risponsabile per la verità della firma degli accettanti, non che di quelle de' penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l' avallo, rimanendo anche garante e risponsabile, e nello stesso modo, della verità della firma di uno o più de' garanti intermedî, qualora così si richiedesse da' deputati; in simili casi

però egli dovrà specificatamente enunciare nel suo *visto* questa ampliazione di sua garentia e risponsabilità.

Parimente per effetto del suo *visto* il medesimo agente resta risponsabile e garante, nella stessa maniera di sopra indicata, di tutte le irregolarità che possono esistere, sì nel testo, ossia nel corpo delle cambiali o altri effetti, che nelle gire ed avalli di essi, come ancora di tutte quelle nascenti dalla mancanza assoluta o dalla insufficienza del bollo proporzionale, di cui deggiono esser munite *(V. art. 69)*.

54. I valori così ammessi cifrati da uno de' deputati a' termini dell'art. 13, e completati del *visto* come sopra, saranno dal medesimo agente riportati in uno stato, altrimenti detto borderò, specificando principalmente in esso per ciascun valore il nome dello scribente, dell'accettante, dell'ultimo girante che ne ha richiesto lo sconto, la data di sua formazione, e l'altra del maturo, la somma che rappresenta ragguagliata alla moneta di corso nel nostro Regno, apponendo nel fronte l'ammontare degl'interessi a ritenersi calcolati per numero di giorni dal dì in cui se ne effettuisce la negoziazione, sino a quello della scadenza inclusivamente per i due termini, ed a quella ragione che sarà superiormente fissata; in linea poi di osservazione annoterà in margine dello stesso borderò i nomi di tutti quegli altri che a qualunque titolo siano concorsi o indicati nel valore, non che ogni altra qualsisia circostanza che dal medesimo valore apparisse.

55. Questo borderò in tal guisa redatto, datato e soscritto dal medesimo agente de' cambi, e sottoscritto benanco da quei deputati che hanno deliberata l'ammissione de' valori descrittivi, e riconosciuta in lettere di carattere di uno dei suddetti deputati la somma totale di essi, sarà di unita a' valori stessi passato dal ridetto agente al tesoriere della cassa, per quindi eseguitosene da costui il dovuto riscontro secondo i termini dell'articolo 26, e ritenendo i valori presso di sè, passare il borderò dal medesimo sottoscritto al razionale della cassa per le corrispondenti operazioni di risulta.

Di questo borderò il medesimo agente de' cambi dovrà formarne una simile copia sottoscritta solamente da lui, per passarla all'officina del segretario generale, da servire per le operazioni che quivi debbono aver luogo.

56. Per lo sconto de' cuponi del semestre di rendita rilasciati dalle due amministrazioni napolitane e dalla direzione del debito pubblico, l'agente de' cambi dovrà similmente formare il corrispondente borderò. In esso egli riporterà il nome di colui che ne dimanda lo sconto, la enunciazione dettagliata de' cuponi, l'ammontare dell'interesse calcolato per

giorni inclusivamente, ed il dritto spettante all'amministrazione da ritenersi anticipatamente dalla cassa: questo borderò da lui sottoscritto sarà passato insieme a'cuponi al razionale della cassa per le ulteriori operazioni di risulta.

57. Per la pignorazione degli estratti di rendita inscritta sul gran libro, l'agente de'cambi, in vista non meno dell'estratto da pignorarsi, che del certificato della direzione del debito pubblico di essersi adempite le formalità prescritte in proposito, ne formerà il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto.

In esso egli riporterà il nome dell'intestatario dell'estratto, l'ammontare della rendita, la elevazione di essa in capitale secondo il prezzo corrente fissato in borsa, la somma corrispondente a' tre quarti di questo capitale, giusta il real rescritto de'24 giugno 1822 (1), e quella per la quale si è richiesto farsi la pignorazione.

58. Il borderò mentovato nell'articolo precedente, insieme all'estratto di rendita ed al certificato della direzione del debito pubblico, sarà passato in contabilità, ed ivi formata la così detta cartella, dovrà venire questa firmata dal medesimo agente de'cambi, e dalla parte interessata.

59. Per la pignorazione de' certificati di rendita delle due amministrazioni napolitane l'agente de'cambi formerà similmente il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto, ed oltre le enunciazioni riguardanti la somma della rendita, quella della valutazione in capitale, l'altra corrispondente a' tre quarti di questa valutazione, e l'altra ancora per la quale debba aver luogo il pegno; dovrà specificare nel detto borderò il numero e la somma di ciascun certificato, come anche il nome e la elezione di domicilio in Napoli della persona che ne ha dimandato la pignorazione.

(1) Rescritto de'24 giugno 1822.

Con rapporto della data de' 15 di questo mese ella mi ha proposto 1° di aumentarsi di altri ducati centomila il fondo destinato nella cassa dello sconto alla pegnorazione delle iscrizioni sul gran libro, prelevandoli dalla madrefede della cassa dello sconto; 2° di permettersi ancora la pegnorazione dei certificati di rendite delle due amministrazioni napolitane, prendendosi all'oggetto una somma di ducati cinquecentomila dagli apodissarî della cassa di corte, in cui tale prelevamento non può portare alcun inconveniente; 3° in fine di calcolarsi in tali pegnorazioni tanto le iscrizioni, quanto i certificati di rendite, non già alla ragione di ducati sessanta per ogni ducati cinque di rendita, ma bensì ad un quarto di meno del prezzo fissato alla borsa all'epoca della dimanda di pegnorazione.

Avendo quindi rassegnato tutto ciò a S. M. nel suo Consiglio ordinario di Stato del 24 corrente, e la M. S. essendosi degnata di approvare quanto di sopra da lei si è proposto, nel R. N. ec.—fir. De Medici.

60. Questi certificati di unita alla loro matrice, a'cuponi per la esazione semestrale della rendita rilasciati dalle rispettive amministrazioni, ed al borderò nel precedente articolo espresso, saranno esibiti dall'agente suddetto in unione della parte interessata al razionale della cassa, e fatto da quest'ultimo in di loro presenza un semplice riscontro dei numeri delle matrici con quelli de'certificati stessi, sì le une che gli altri saranno, come anche i loro corrispondenti cuponi, senza alcuna remora rinchiusi in un plico da suggellarsi a cera colla impronta della cifra dell'agente de'cambi, e da questo e dalla parte pignorante firmato, dovendosi da questi due ultimi sottoscrivere la cartella del pegno che all'oggetto verrà firmata dal razionale della cassa.

In questa cartella oltre la elezione di domicilio in Napoli che il pegnorante sarà tenuto di fare, dovrà espressamente pattuirsi, ch'esso pignorante non comparendo per l'apertura e dissuggellazione del plico nel giorno designato nella citazione fattagli nel suddetto domicilio eletto da un usciere della reggenza del banco, possa in tal caso la cassa liberamente devenire a tali atti col solo intervento e presenza del regio giudice della residenza della cassa, che a quest'oggetto in seguito di un rapporto del razionale della cassa contestante la non comparsa, sarà con semplice ufficio del suo reggente direttore invitato.

Questa formalità sarà sufficiente per tutti i casi di non comparsa, non esclusi quelli per assenza, per morte, o per qualsivoglia altro positivo impedimento.

Le spese tutte che occorrono dovranno cedere a carico del pignorante: esse però saranno anticipate dall'agente de' cambi.

61. L'agente de'cambi, nello sconto de'cuponi, e nella pignorazione degli estratti di rendita iscritta sul gran libro, e de'certificati di rendita delle due amministrazioni napolitane, dovrà per i primi, come praticasi per le cambiali ed altri effetti commerciali, apporre in dorso di ciascuno di essi il suo *visto*; per i secondi, ossia per gli estratti di rendita, dovrà apporre parimente il suo *visto* sopra i certificati a questi relativi, che all'oggetto vengono rilasciati dalla direzione del suddetto gran libro, e ne'quali sono comprese tutte le enunciative ed indicazioni contenute negli estratti medesimi; e per gli ultimi dovrà sottoscrivere il plico ove tali certificati di rendita unitamente alle loro matrici e corrispondenti cuponi vengono chiusi e suggellati, nel modo e nelle forme spiegate nell'articolo precedente.

Ed inoltre lo stesso agente de' cambi resta tenuto ed ob-

bligato di apporre egualmente il suo *visto* a tutti quei titoli, scritture e documenti, che possono essere necessarî ed occorrere per le operazioni in parola, e che possono per quest' oggetto dalle parti interessate presentarsi.

Per effetto della semplice apposizione di tal *visto* resta il detto agente di pieno diritto risponsabile e garante, e per tutti i loro effetti, della veracità e regolarità de'suddetti cuponi di certificati rilasciati, come sopra, dalla direzione generale del gran libro, non che degli estratti a cui essi si riferiscono de' certificati di rendita e delle loro matrici coi corrispondenti cuponi; ed in generale di tutte le altre scritture, come dianzi si è detto, che in occasione delle operazioni di sopra mentovate, o che vi hanno rapporto, possono essere esibite e presentate.

In forza poi della di lui sola e semplice soscrizione de'borderò riguardanti le pignorazioni, e delle corrispondenti cartelle a tallone, il medesimo agente resta del pari tenuto ed obbligato di pieno dritto della verità delle firme degl'intestatarî, degli estratti di rendita, e delle firme benanche di coloro che vengono a pignorare tali estratti o i certificati di rendite, o scontare i cuponi, estendendosi siffatta sua risponsabilità, senza alcuna limitazione, anche per quello che riflette la piena facoltà e capacità di tutti i sunnominati individui per poter liberamente devenire a simiglianti operazioni, sien di pegno sotto le condizioni prescritte ne' regolamenti sulla materia, sien di sconto, sien di qualsivoglia altra specie e natura *(V. art. 69)*.

62. È dell' obbligo di quell' agente de' cambi, pel di cui mezzo sonosi eseguite le pignorazioni, di vendere al prezzo fissato in borsa gli estratti ed i certificati di rendita, laddove spirato il termine pattuito, non venissero dalle parti ritirati; ed il loro prodotto netto di spese dovrà essere da lui versato nella cassa non più tardi del secondo giorno dal dì che dal razionale della medesima gli saranno stati tali valori consegnati.

63. Nel caso di doversi devenire alla vendita de'certificati di rendita, perlocchè occorre di aprirsi in presenza della parte pignorante il plico in cui sono stati rinchiusi, sarà dell' obbligo dell' agente de' cambi che ha funzionato nella pignorazione di fare intervenire a questa apertura e dissuggellazione la parte pignorante, ed in mancanza di comparsa è tenuto ad adempiere a quanto a sua cura e spesa è prescritto in fine dell' articolo 60.

64. Le polizze di pagamento per le negoziazioni fatte colla cassa, sì per sconto che per pignorazioni, dovranno esse-

re ritirate dall' agente de' cambi per consegnarle alle parti interessate, dovendone egli però, o persona da lui espressamente autorizzata in iscritto, rilasciar ricevo al razionale della cassa.

65. L' agente de' cambi anche dopo finito il suo periodo di servizio è nel dovere di sollecitamente avvertire il reggente direttore delle fallenze legalmente pronunziate di quelli individui, che a qualunque titolo sieno intervenuti negli effetti negoziati colla cassa nel tempo del suo periodo di servizio, e ne sarà strettamente risponsabile.

66. Per la tenuta del registro da servire per norma e regola de' deputati, e per l'assistenza alla formazione del borderò e sue copie, lo stesso agente de' cambi è obbligato durante il tempo del suo servizio di corrispondere in ogni mese metà de' ducati venticinque, assegnati per compenso mensile a colui che dal reggente direttore ne sarà incaricato, cedendo l' altra metà a carico della cassa.

67. Per tutte le operazioni, sia per mediazione di sconti degli effetti commerciali e de' cuponi di rendita, sia per pignorazione degli estratti e certificati di rendita, e per la loro vendita, l' agente de' cambi non dovrà percepire dalla cassa alcun dritto o emolumento.

Gli è lecito però di esigere dall' altra parte per le operazioni di sconto il dritto, tutto in esso compreso, di grana cinquanta sul primo migliaio di ducati di valori negoziati, e di grana trenta sulle migliaia ulteriori:

Per i pegni degli estratti d' iscrizioni di rendita sino a ducati mille grana cinquanta, e per quelli che eccedono i ducati mille grana quaranta a migliaio:

Per i pegni di certificati delle due amministrazioni napolitane fino a ducati mille grana trenta, e per quelli eccedenti questa somma di ducati mille grana venticinque a migliaio:

E per le vendite de' suddetti estratti e certificati di rendita riscuoterà quelli stessi dritti soliti a percepirsi per tali vendite.

68. Per vieppiù assicurare la esecuzione e lo esatto adempimento di ciascuno degli obblighi, e di ciascuna delle risponsabilità prescritte col presente regolamento a carico dell' agente de' cambi, lo stesso oltre della sommissione del suo arresto personale, cui s'intende assoggettato colla semplice accettazione del presente regolamento, ed oltre ancora della cauzione di annui ducati cinquecento di rendita iscritta sul gran libro da lui prestata per lo esercizio delle funzioni, dovrà somministrarne un'altra dell'annua rendita

di ducati mille di simil natura per garentia esclusiva della cassa, con doverne eseguire la corrispondente immobilizzazione.

69. Rientrando ne'diversi obblighi dell'agente quello specialmente di dovere, per effetto della risponsabilità da lui assunta colla semplice sua soscrizione a' borderò, e del *visto* da lui apposto alle diverse carte, titoli e scritture mentovate ne' due precedenti articoli 53 e 61, ed a' termini di questi articoli stessi, indennizzare la cassa per tutte le vie di dritto, e con privilegio sulla detta cauzione, di tutti quei danni che potesse la medesima risentire, derivanti e dipendenti dalla non verità delle firme o dalle altre circostanze espresse negli anzidetti due articoli e da lui in tal modo assicurate e garentite; così avvenendo che l'ammontare di quei valori pe' quali o in occasione de' quali venissero, sia in linea civile, sia in linea correzionale o criminale, promosse quistioni di tal genere, superasse detto ammontare il valor capitale, secondo il prezzo in quella epoca corrente in borsa, di due quinti della suindicata cauzione, ossia di ducati quattrocento della suddetta rendita di annui ducati mille da lui a questo titolo immobilizzata, dovrà egli in tale ipotesi e per tutta una siffatta eccedenza somministrare, in seguito dell' avviso che amministrativamente ne riceverà, ed in pendenza delle intestazioni de'giudizi, altra simigliante cauzione, con farne eseguire la corrispondente immobilizzazione, in guisa che restino sempre ed in tutti i casi liberi, intatti ed indeminuti i rimanenti ducati seicento dell' anzidetta cauzione di ducati mille. Mancando il medesimo agente allo esatto e pronto adempimento di questo obbligo, saranno dal direttore della cassa presi quegli espedienti che egli meglio giudicherà al proposito.

70. La disposizione contenuta nell' antecedente articolo, riguardante il supplimento di cauzione ne' casi nel medesimo contemplati, essendo per se stessa un semplice temperamento, ed una misura di pura tolleranza e di equità, basata sulla presunzione della verità e regolarità delle cose; così cessando in forza de' giudicati cotesta presunzione, e venendo co' medesimi giudicati dichiarato il contrario, dovrà in tal caso il detto agente rimborsare prontamente la cassa in ciascuna specie di ogni suo avere in sorte, interessi e spese, al che vi sarà astretto anche per effetto dell'articolo 68 del presente col suo arresto personale, indipendentemente dal dritto privilegiato sulla cauzione da lui prestata.

71. In ogni controversia o contestazione, ed in tutti i giudizi in cui verranno promosse ed elevate quistioni intorno

alla non verità e non regolarità delle cose assicurate e garentite dal detto agente, e per le quali egli in conformità de' due succennati articoli 53 e 61 è risponsabile, il medesimo sarà tenuto d'intervenire in causa, ed assumere in concorso della cassa, se a questa ultima così piaccia, il peso della lite; ed a questo oggetto gli sarà per parte della medesima denunziata la quistione promossa; e sarà inoltre nello stesso tempo e col medesimo atto citato per sentirsi condannare di rifare, in caso di soccombenza, la cassa di tutti i danni in sorte, interessi e spese, anche col di lui arresto personale, e sempre non escluso il dritto privilegiato della medesima sulla di lui cauzione.

72. Verificandosi per un motivo o circostanza qualunque la vendita di una parte della suddetta cauzione de' ducati mille come sopra, e non venendo questa subito reintegrata e portata al suo pieno, resta nella facoltà del direttore della cassa e secondo la sua prudenza d'interdire al detto agente l'esercizio delle sue funzioni verso la medesima: potrà riprendere un tale esercizio tosto che avrà compiutamente adempito a questa obbligazione.

In tutti i casi in cui occorresse doversi devenire alla vendita di tutta o parte della rendita immobilizzata per guarentia e cautela della cassa, la medesima dovrà aver luogo in forza di una disposizione ministeriale provocata dal direttore di essa cassa.

73. Finita la sua gestione, a richiesta dell'agente potrà essere liberata la suddetta cauzione per tutta quella quantità che eccede l'importo degli effetti negoziati per mezzo suo, compresi i pegni d'iscrizioni e di certificati di rendita non ancora estinti.

Benvero non potrà l'agente essere nuovamente ammesso alle negoziazioni della cassa, se prima non avrà di nuovo immobilizzata la suddetta rendita di ducati mille.

74. Gli agenti incaricati delle negoziazioni della cassa di sconto non potranno volontariamente cessare dall'esercizio di tali funzioni, se non tre mesi dopo che ne avran fatta la formale dichiarazione al reggente. In caso di loro volontario inadempimento sarà dalla cassa adoperato altro agente per non arretrare il corso delle negoziazioni della cassa; e le operazioni di questo agente s'intenderanno guarentite dalla cauzione dell'inadempiente.

Ne' casi poi di legittimo impedimento riconosciuto dal reggente direttore, potran farsi supplire da altri agenti a loro scelta e coll'approvazione dello stesso reggente; e delle operazioni di costoro saranno essi risponsabili per ri-

sponderne colle loro cauzioni. Nè saranno d'ora innanzi ricevute le cauzioni senza che si sottopongano alle condizioni nel presente articolo stabilite.

Tit. IX. - *Disposizioni generali.*

75. In caso di legittimo impedimento del segretario generale, del razionale, del tesoriere e del controllo presso il tesoriere, gli stessi dovranno rispettivamente nominare, coll' autorizzazione del reggente direttore, un loro aiutante che li rimpiazzerà, restando essi risponsabili delle operazioni de' medesimi.

76. Le disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere modificate, cangiate ed innovate, sia per punto di massima, sia pe' casi particolari all' occorrenza, a beneplacito del Ministro delle finanze, ogni qual volta lo crede conveniente, inteso il reggente direttore.

77. Tutte le precedenti disposizioni sovrane o ministeriali, alle quali non si è portata col presente regolamento espressa alterazione o rivoca, restano in pieno vigore.

78. Il reggente del banco è incaricato di trasmetter copia del presente regolamento a tutti coloro cui riguarda e de' quali è menzione; e dal momento della consegna della copia, ciascuno sarà sotto la sua risponsabilità obbligato all' esatta osservanza di esso.

6) 1843, 15 settembre, R. (M. delle Fin.) *che determina la risponsabilità morale de' deputati della cassa di sconto, estende lo sconto, e regola quello in favore de' deputati.*

Il Re N. S. con risoluzione sovrana data nell' ordinario Consiglio di Stato de' 15 del corrente, si è servito ordinare, che la risponsabilità indicata nel rescritto non è quella che produce la solidarietà dell' obbligo che si contrae, o lo stare a fronte della perdita che per eventualità o per altra disgrazia possa derivare alla cassa, ma bensì la risponsabilità morale, cioè quella che risulta dall' inadempimento di ciò che per legge dovea farsi, o per aver trascurato di eseguire quanto i regolamenti prescrivono.

Ha approvato ancora la M. S. che lo sconto delle cambiali non sia limitato a' soli negozianti godenti il *fido* di dogana. Inoltre S. M. vuole che quando i deputati vorranno godere dello sconto nel proprio nome, oltre a due altre firme di negozianti accreditati, deve esservi l' annuenza di tutta la Commissione, e nella discussione non deve esser presente il deputato che dimanda lo sconto. Nel R. N. ec. - fir. Ferri. *(Comun. al Reggente del banco a' 20 settembre 1843).*

Scioglimento de' contratti di soggiogazione in Sicilia.
(L. c. art. 1784.)

7) 1823, 30 luglio, D. *che sospende l' esecuzione dell'articolo 1784 delle* leggi civili *in Sicilia.*

Visto l' articolo 1784 della parte prima del codice per lo regno delle Due Sicilie;

Eccitato il dubbio se il numero primo del detto articolo 1784 sia applicabile agli antichi contratti di soggiogazioni, stipulati pria della pubblicazione del nuovo codice;

Considerando che la maggior parte de' fondi di Sicilia, attesa la feudalità ed i vincoli di maggiorati e fedecommessi cui erano soggetti, si trova gravata per cause afficienti ad una immensa mole di soggiogazioni, superiore alla proporzione ordinaria delle affezioni ipotecarie;

Considerando che per la giurisprudenza adottata anteriormente alla pubblicazione del nuovo codice in quella parte de' nostri dominî, il capitale delle soggiogazioni non era ripetibile nel caso che si fosse attrassato il pagamento per qualunque numero di annualità;

Considerando che per l' abolizione della feudalità, dei maggiorati e de' fedecommessi, resi liberi tutti i fondi ipotecati alle soggiogazioni, se si dasse luogo alla letterale applicazione del numero primo del detto articolo 1784, dovendo per necessità esporsi in vendita a un tempo stesso una gran massa di fondi, il valor delle terre sarebbe notabilmente depreziato con grave danno della pubblica economia di un paese essenzialmente agricola; ec. ec.

Art. 1. Ci riserbiamo di emanare un atto legislativo tendente a regolare la rescindibilità delle soggiogazioni stipulate pria della pubblicazione del nuovo codice per causa di annualità non pagate (1).

2. Sino a che non pubblicheremo un tale atto, per le soggiogazioni precedenti alla pubblicazione del nuovo codice è sospesa transitoriamente l' applicazione del numero primo dell' articolo 1784 del detto codice, parte prima; rimanendo i numeri 2.° e 3.° dello stesso articolo nella loro piena osservanza.

8) 1824, 10 febbraio, D. *che regola la rescissione de' contratti di soggiogazione.* (L. c. art. 1784.)

Veduto il nostro decreto del dì 30 luglio del caduto anno;

(1) *Veg.* il decreto de' 10 febbraio 1824, ed il decreto di regolamento correlativo della stessa data, qui appresso, n.° 8 e 9.

Volendo ora emanare l' atto legislativo enunciato nell' articolo primo del suddetto decreto; ec. ec.

Art. 1. La rescissione de' contratti di soggiogazione anteriori al dì primo di settembre 1819 (epoca della osservanza del *codice per lo regno delle Due Sicilie*) per la non eseguita soddisfazione delle annualità decorse, non potrà aver luogo ne' nostri dominî di là del Faro durante un biennio da incominciare a correre dal primo giorno del mese di maggio 1824 (1). Terminato il biennio, la rescissione delle soggiogazioni anzidette potrà aver luogo per l' inadempimento dell' obbligo del pagamento pel corso di due anni, come nelle rendite costituite, alle quali le soggiogazioni enunciate rimangono assimilate per tutti gli effetti legali determinati nelle leggi vigenti (2).

2. I debitori di soggiogazioni sono abilitati a soddisfare i capitali delle soggiogazioni medesime coll' assegnazione di una quantità de' loro beni in valore corrispondente, esclusi i predî urbani. Potranno essere inclusi nell' assegnazione i predî urbani, qualora i creditori rispettivamente vi consentano.

Le annualità delle anzidette soggiogazioni, le quali sono decorse a tutto agosto dell' anno 1821, potranno essere soddisfatte nel modo stesso da' debitori. Ma le annualità posteriori al mese di agosto 1821 non potranno essere nel modo enunciato soddisfatte se ciascun creditore non vi consenta.

In nessun caso potranno essere comprese le annualità decorse prima del 1725, che, spiegando le lettere reali del nostro augusto Genitore del dì 13 di agosto 1735, dichiariamo irrepetibili (3).

3. I debitori che intendono avvalersi della facoltà di sopra espressa, dovranno nel termine di due anni, a contare dal dì primo di maggio 1824, presentare nella cancelleria del tribunale civile della valle del loro domicilio un notamento distinto di tutti i loro beni, di tutti i loro creditori soggiogatarî ed ipotecarî, e di tutti gli altri pesi annessi a' beni medesimi. Elasso il detto termine di anni due, che dichiariamo *termine di rigore*, i debitori rimarranno decaduti dall' anzidetta facoltà (4).

4. L' atto della presentazione del notamento menzionato

(1) *Veg.* i decreti di proroga a questo termine sotto i num. 19, 23, 25, 26, 27, 32, 33, p. 1244 *ss.*

(2) Possono anche rescindersi le altre prestazioni perpetue – *Veg.* il decreto de' 25 gennaio 1825, n° 18, p. 1236 *s.*

(3) *Veg.* i dec. de' 20 set. 1824, n° 11, p. 1235 *s.* ed 8 ot. 1825, n° 15, p. 1238.

(4) *Veg.* l' articolo 11 e 12 del regolamento de' 10 febb. 1824 a p. 1227. *s.*, ed il decreto del 10 febbraio 1824, n° 10, p. 1234 *s.*

nell' articolo precedente importerà che i beni stessi restino offerti a' creditori soggiogatarî, a' termini delle leggi vigenti, in soddisfazione de' rispettivi crediti, nel modo che sarà indicato negli articoli seguenti.

5. Colla copia estratta dello stato presentato, la quale verrà inserita nella supplica che sarà a Noi diretta per mezzo del nostro Luogotenente generale in Palermo, ciascun debitore dimanderà la destinazione di un giudice deputato per la esecuzione del prescritto nel presente decreto (1).

6. Destinato che sarà il giudice deputato, ciascun debitore farà citare innanzi a quel giudice tutti i creditori soggiogatarî contenuti nel piano esibito.

7. Spirato il termine della citazione prescritto dalle vigenti *leggi della procedura ne' giudizi civili* rispetto a' detti creditori soggiogatarî, si procederà innanzi al giudice deputato alla nomina di un procuratore a nome di tutto il ceto de' medesimi. La nomina avrà luogo di accordo tra essi, o in difetto col concorso di coloro che rappresentano la maggior somma, a' termini del sovrano rescritto de' 24 di gennaio 1800.

8. Il giudice deputato, inteso il procuratore del ceto dei creditori, ed il debitore, procederà alla scelta di una quantità di beni di valore sufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti di soggiogazioni. Nella scelta di tali beni il giudice deputato avrà principalmente in mira la facilità della vendita, e la convenienza delle operazioni che ne' seguenti articoli saranno indicate per l' assegnazione in caso che la vendita non possa aver luogo. Determinerà indi il giudice deputato per ciascun fondo il prezzo venale, prendendo per base la rendita coacervata de' venti anni che sono decorsi dal dì primo di settembre 1786 fino al dì ultimo di agosto 1806, la quale risulterà dagli affitti, o da altre notizie e pruove che stimerà opportune; ed in difetto, da qualunque elemento, anche da perizia, per istruzione dell' animo suo. Vi aggiungerà o ne dedurrà l' importo delle migliorie o delle deteriorazioni esistenti nel fondo, procedendo nella valutazione di questo importo da arbitro, o da amichevole compositore. Valuterà finalmente l' enunciata rendita alla ragione del cinque per cento. Sarà in facoltà del giudice deputato in qualunque parte della operazione commessagli di aumentare, diminuire, o variare la scelta de' beni, secondo che la giustizia ed i riguardi innanzi espressati potranno determinare il suo prudente arbitrio. Fatta la scelta de' beni,

(1) *Veg.* l' articolo 17 del regolamento a p. 1228 *s.*

il debitore ne riterrà il possesso come sequestratario giudiziale, ne' termini dell' art. 766 e seguenti delle *leggi della procedura ne' giudizi civili*, ed immediatamente il debitore farà citare tutti gli altri creditori ipotecarî iscritti, ed il giudice deputato avviserà per editto gli aventi diritto di qualunque specie sopra i beni già scelti a comparire innanzi di lui (1). *(V. l' art. 46 del regol.)*

9. Scorso il termine legale, il giudice deputato procederà alla vendita all' incanto di tutti i suddetti beni designati e valutati colla norma prescritta nell' articolo precedente, disponendone gli atti in modo, che possa l' operazione essere terminata nel più breve tempo possibile.

10. Sul prezzo ritratto da' fondi venduti, e sul valore dei fondi rimasti invenduti sarà formato dal giudice deputato un piano di distribuzione e di assegnazione, sentendo il procuratore del ceto de' soggiogatarî, il debitore e tutti gl' interessati (2).

Nella formazione dell' enunciato piano si avranno in veduta i dritti di anteriorità e di poziorità de' creditori, i riguardi dovuti agli stabilimenti ecclesiastici e civili, la località de' beni del promesso pagamento della rendita e del domicilio di ciascun assegnatario, il valore de' rispettivi crediti, ed i necessarî accolli che dovranno aver luogo in talune assegnazioni a favore de' creditori di piccola rendita, a giudizio del giudice deputato: in somma nella combinazione de' diritti rispettivi saranno conciliati i riguardi dovuti alla giustizia colle vedute di economia, tanto nell' interesse generale della massa, quanto nel particolare di ciascun concorrente.

11. Le opposizioni agli articoli del piano di distribuzione e di assegnazione che potranno essere prodotte, saranno discusse e giudicate dallo stesso giudice deputato, il quale potrà in conseguenza colla sua sentenza rettificare o confermare il piano formato (3).

12 Gli acquirenti de' fondi venduti all' incanto, o assegnati in soddisfazione de' crediti anzidetti, a norma delle disposizioni del presente decreto, godranno la perpetua sicurezza degli acquisti, e tutti gli effetti del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia*, secondo la cautela usitata ne' nominati nostri dominî di là del Faro, e come avveniva

(1) (2) *Veg.* l'art. 23 del regol. a p. 1229, e l'art. 6 del decreto de' 12 ottobre 1827, n.° 22, p. 1252 *ss.*

(3) *Veg.* il decreto de' 24 ottobre 1825 pe' gravami ed i termini a produrli, n° 16, p. 1239

precedentemente alla promulgazione dell' attuale codice nelle vendite che si facevano col così detto *verbo regio* (1).

13. Durante tutto il corso dell' enunciata commessione del giudice deputato, ogni azione sopra tutti gli altri beni compresi nel notamento per la soddisfazione de' creditori, incluso il pagamento delle annualità posteriori al mese di agosto 1821, dovrà sperimentarsi presso il giudice medesimo, anche ne' termini di spropriazione forzata (2).

14. Avverso le sentenze preparatorie o interlocutorie del giudice deputato non potrà interporsi alcun rimedio legale, se non a' termini dell' art. 515 delle *leggi di procedura civile*. Le sentenze definitive dello stesso giudice saranno suscettive del gravame dell' appello nella gran Corte civile (3).

15. Gli atti da presentarsi alla cancelleria del tribunale civile del domicilio del debitore, a' termini dell' articolo 3 del presente decreto, e tutti gli atti giudiziari da farsi innanzi il giudice deputato, saranno registrati gratuitamente.

Gli atti poi che saranno fatti per l' appello nella gran Corte civile, non saranno compresi nella esenzione accordata nel presente articolo.

16. Un regolamento particolare che sarà pubblicato con altro nostro decreto, stabilirà il modo del procedimento innanzi a' giudici deputati (4).

9) **1824, 10 febbraio, D. e Regol.** ***per la procedura nello scioglimento delle soggiogazioni giusta il precedente decreto.***

Visto l' articolo 16 del nostro decreto di questa data circa le vendite all' incanto e le assegnazioni di beni de' debitori di soggiogazioni in soddisfazione delle soggiogazioni medesime; ec. ec.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, portante le norme da tenersi ed il modo del procedimento innanzi a' giudici deputati per la esecuzione del suddetto nostro decreto di oggi stesso.

Regolamento per lo procedimento innanzi a' giudici deputati per le vendite all' incanto e le assegnazioni.

Art. 1. I debitori di soggiogazioni i quali vorranno godere degli effetti risultanti dal real decreto di oggi stesso

(1) *Veg.* il decreto de' 22 dicembre 1825, n° 17, p. 1239 *ss.* pel *verbo regio*.

(2) *Veg.* i decreti de' 19 settembre 1826, n° 20, p. 1245 *ss.*, e 26 gennaio 1831, n° 30, p. 1259 *s.*

(3) *Veg.* i decreti de' 24 ottobre 1825, n.° 16, p. 1239, e de' 12 ottobre 1827, n.° 22, p. 1252 *ss.*

(4) *Veg.* il regolamento qui appresso al n.° 9.

per la soddisfazione de' loro debiti, dovranno nel termine prescritto nell'articolo 3 dello stesso decreto presentare analoga domanda nella cancelleria del tribunale civile di quella valle nella quale avranno il loro domicilio.

2. Questa dimanda sarà sottoscritta dal debitore o dal suo procuratore speciale. La procura dovrà essere per atto avanti notaio, e rimarrà alligata alla dimanda.

3. Alla dimanda dovrà essere unito necessariamente uno stato indicativo dell' attività del patrimonio del debitore, e della passività di esso sotto il rapporto così delle soggiogazioni, che di altre affezioni, sieno ipotecarie, sieno altre qualunque, alle quali i beni del debitore fossero soggetti (*V. art.* 6).

4. La forma di questo stato sarà regolata in modo che faccia conoscere perfettamente

1° il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, o un' indicazione individuale e speciale, in modo che possa distinguersi da altri;

2° i nomi ed i cognomi, domicilî e la professione dei creditori soggiogatarî;

3° la enunciazione de' rispettivi titoli de' crediti, notandosi particolarmente l' epoca della loro stipulazione ed i notai stipulatori;

4° l' ammontare del capitale dovuto a ciascun creditore soggiogatario, e l' annua rendita depurata da qualunque ritenzione che a ragion di esso gli è corrisposta;

5° l' ammontare delle annualità arretrate depurate altresì da ogni ritenzione dovuta a ciascun creditore, qualora ve ne sieno;

6° la indicazione di tutti i beni del debitore, qualunque ne sia la specie, la denominazione o il titolo, sieno essi beni fondi rustici o urbani, censi, prestazioni, annue rendite, capitali ec. ec.;

7° la indicazione delle soggiogazioni che gravitano sopra tutti i beni del debitore, e di quelle che gravitano specialmente sopra uno o più di tali beni;

8° la indicazione di tutte le altre affezioni legali ipotecarie, o altre che gravitano su' beni.

5. Onde la indicazione de' beni del debitore corrisponda all' oggetto cui è destinata, dovrà per ciascuno di essi designarsi

1° l' istromento di acquisto, qualora esista, o il tempo per lo quale si è pacificamente posseduto;

2° la valle, il distretto, il circondario ed il comune nel quale è sito il fondo: se il fondo è urbano, si dovrà desi-

gnare la strada nella quale è sito, ed i confinanti: se il fondo poi è rustico, se ne dovrà indicare la natura, la estensione almeno approssimativa, i confini, o due di essi almeno; e se vi esistessero delle fabbriche, vi si dovrà comprendere la descrizione di esse, ed il nome e cognome dell' inquilino o del colono, se vi esiste;

3° la rendita che si ritrae da ciascuno de' beni anzidetti, la scadenza di essa, e se in numerario o altrimenti;

4° i pesi fiscali o comunali fissi a' quali i beni anzidetti sono soggetti, e l'ammontare annuo di tali pesi (*V. art.* 17).

6. Oltre allo stato richiesto coll'articolo 3 di questo regolamento, si dovrà alligare alla domanda del debitore il certificato del conservatore delle ipoteche di ciascuna delle valli nelle quali sono siti i beni del debitore, donde risulti il notamento di tutte le iscrizioni contra di esso esistenti.

7. Lo stato di sopra enunciato dovrà essere sottoscritto e certificato vero dal debitore, o dal suo procuratore speciale.

8. Nella cancelleria di ciascun tribunale civile sarà aperto un registro, nel quale per ragion di data e con numero di ordine progressivo saranno notate per via di estratto le domande avanzate da' debitori, a norma dell' articolo primo, ed i documenti ad essi alligati. Queste annotazioni saranno sottoscritte dal debitore o suo procuratore speciale, assistito sempre l' uno o l' altro da patrocinatore, il quale dovrà pure sottoscrivere, e dal cancelliere del tribunale civile. Non occorrerà perciò divenirsi alla compilazione del processo verbale per la esibizione delle domande e degli analoghi documenti (*V. art.* 9).

9. Il registro stabilito coll' articolo precedente, prima che se ne cominci a far uso, dovrà essere numerato e cifrato dal presidente del tribunale civile, o da un giudice da esso a tal oggetto delegato.

10. Sarà pure dovere del presidente del tribunale civile cifrare ciascuna domanda e ciascuno de' documenti alla medesima alligati. Egli chiuderà in fine di ciascun giorno il registro anzidetto.

11. Le domande de' debitori ed i corrispondenti documenti rimarranno depositati presso la cancelleria del tribunale civile, finchè non sia seguita la destinazione del rispettivo giudice deputato, a norma dell' articolo 3 del decreto di questa data (1).

12. Adempito che avranno i debitori alla esibizione in can-

(1) *Veg.* l' art. 3 del decreto de' 24 ottobre 1825, n.° 16, p. 1239.

celleria delle dimande e degli analoghi documenti, richiederanno al cancelliere in forma legale un estratto dell' annotazione che n' è stata fatta sul registro, ed una copia dello stato prescritto coll' articolo 3 di questo regolamento, in conformità dell' articolo 5 del decreto di questa data.

13. I debitori alligheranno tali carte alla supplica che presenteranno per la destinazione del giudice deputato.

14. La destinazione de' giudici deputati sarà annunziata per mezzo di lettere di uffizio che per ciascuna dimanda saranno dirette a que' magistrati che ne verranno prescelti per giudici deputati, ed a' regî procuratori presso i tribunali civili, nelle cancellerie de' quali si troverà essere stata fatta la esibizione della dimanda da parte de' debitori.

15. I regî procuratori rilasceranno alle parti interessate copie di tali lettere di uffizio, e ne avvertiranno altresì i cancellieri, i quali prenderanno nota in margine delle dimande de' debitori della seguita destinazione de' giudici deputati. Dopo di ciò i debitori potranno ritirare dalla cancelleria le loro dimande cogli analoghi documenti, firmandone ricevo in margine del notamento che delle dimande stesse si trova fatto nel registro.

16. Il giudice deputato nel disimpegno delle sue funzioni sarà assistito da un cancelliere, la scelta e nomina del quale gli è interamente affidata.

Ogni usciere appartenente ad autorità giudiziaria potrà nell' ambito del territorio assegnatogli col decreto de' 17 agosto 1819 istrumentare gli atti da farsi presso il giudice deputato (1).

17. Seguita che sarà la destinazione del giudice deputato, il debitore farà intimare per atto di usciere, ne' termini e nelle forme prescritte dalle leggi in vigore, a ciascuno dei creditori soggiogatarî la dimanda avanzata a norma dell' articolo 5 del decreto di questa data, e la copia dello stato alla medesima annesso. Questo atto d' intimazione dovrà pure contenere costituzione di patrocinatore per tutti gli atti giudiziarî a' quali dovrà procedersi innanzi al giudice deputato.

Il domicilio del debitore s' intende eletto di dritto nella casa del patrocinatore costituito, a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una elezione differente, la quale però non potrà essere se non nel comune ove risiede il giudice deputato.

I debitori dovranno altresì depositare presso de' cancel-

(1) *Veg.* questo decreto nella *collez.* delle leggi.

lieri de' giudici deputati gli stati della loro attività e passività co' documenti corrispondenti (1).

18. Qualora i creditori non sieno di accordo per la elezione del procuratore che dee rappresentarli presso il giudice deputato, il debitore nel corso di otto giorni dopo la scadenza del termine legale delle citazioni loro dirette li citerà a riunirsi personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, innanzi allo stesso giudice deputato, e divenirsi alla elezione del procuratore col concorso di coloro che rappresentano la maggior somma de' crediti di soggiogazione.

19. Per la fissazione della maggior somma de' crediti di soggiogazione si avrà riguardo esclusivamente a' creditori che si troveranno presenti alla riunione: de' creditori citati e non comparsi non si terrà alcuna ragione in questo atto.

20. Apparterrà al giudice deputato, dietro istanza del debitore, nominare il procuratore che presso di lui dee rappresentare i creditori di soggiogazione, nel caso in cui costoro, scorso il termine di sopra enunciato, o non siensi messi di accordo sulla elezione del procuratore anzidetto, o citati perciò dal debitore presso il giudice deputato, abbian tutti omesso di riunirsi presso il medesimo.

21. La destinazione del procuratore pe' creditori soggiogatarî non importerà che costoro non possano invigilare di persona o altrimenti a' loro interessi. Gli atti giudiziarî però e tutt' altro che occorrerà praticarsi presso il giudice deputato, non potrà altrimenti seguire che per mezzo ed in persona del procuratore stabilito a norma degli articoli precedenti.

22. Tutte le operazioni alle quali dovrà procedere il giudice deputato per la esecuzione di ciò che è disposto nel decreto di questa data ed in questo regolamento, così per la scelta de' fondi, piano di loro distribuzione a' creditori, che per tutt' altro ec., saranno comprovate per mezzo di processi verbali.

23. La citazione per editto della quale è menzione nell' articolo 8 del decreto, sarà affissa alla sala dell' udienza del tribunale civile del luogo ove rimane il giudice deputato, nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quella del luogo dove ciascun immobile è sito, ed in quella del tribunale in cui risiede il giudice deputato. Sarà pure inserita ne' pubblici fogli (*V. art.* 31).

(1) *Veg.* il decreto de' 23 agosto 1824, n.° 11, p. 1235 *s.*, che riforma questo articolo.

24. Il giudice deputato nell' eseguire a norma dell' articolo 8 del decreto di questa data la scelta de' beni, dovrà regolarne particolarmente la quantità, avuto riguardo a' certificati de' conservatori delle ipoteche ed alle altre dichiarazioni del debitore; e ciò ad oggetto di provvedere agl' interessi e dritti di tutti.

25. Il giudice deputato non si determinerà a far uso di perizia per la valutazione de' beni del debitore, che nel solo caso in cui non possa giugnere a conoscerne il valore coi mezzi indicati nell' articolo 8 del citato decreto di questa data o con altri che la prudenza e conoscenza delle circostanze locali gli potranno suggerire. Anche nel caso in cui dovrà aversi ricorso alla perizia, sarà in libertà del giudice deputato di adoperare uno o più periti che saranno nominati da lui *ex officio*. Il risultamento di questa perizia essendo diretto unicamente alla istruzione del suo animo, non potrà formare oggetto di controversia tra le parti interessate (1) *(V. art.* 35 *)*.

26. La vendita sarà fatta individualmente per ciascun fondo.

27. La vendita de' beni del debitore disposta dal giudice deputato, sarà annunziata per mezzo di pubblici affissi, i quali conterranno

1° i nomi e cognomi, le professioni e le residenze del debitore, del procuratore de' creditori soggiogatari, e del patrocinatore del debitore;

2° i nomi della valle, del circondario e del comune, ove sono siti i beni da vendersi;

3° l' indicazione sommaria de' fondi esposti venali colle analoghe dilucidazioni del loro valore, giusta i numeri 2°, 3° e 4° dell' articolo 5 del presente regolamento;

4° l' indicazione del giudice deputato, e del giorno in cui si faranno gl' incanti.

28. L' estratto degli affissi ordinati nell'articolo precedente sarà inserito ad istanza del debitore in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo dove risiede il giudice deputato, avanti di cui si procede alla vendita; e se questi non esistano, in uno di que' che si stampano nelle valli. Una tale inserzione sarà verificata colla esibizione dell' esemplare in cui si trova il detto estratto, colla firma dello stampatore legalizzata dal sindaco. Nello stesso modo sarà giustificata la inserzione nei fogli pubblici della citazione per editto enunciata nell' articolo 23 del presente regolamento *(V. art.* 36 *)*.

(1) *Vag.* il decreto de' 12 ottobre 1827, n.° 22, p. 1232 *ss.*

29. Un estratto in forma di editto simile a quello espresso nell'articolo precedente sarà posto

1° nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quelle ove sono situati i beni, ed in quelle del giudice deputato innanzi al quale si procede alla vendita;

2° nella porta dell' udienza de' giudicati di circondario, nella estensione de' quali sono siti i beni;

3° nelle porte esteriori de' tribunali del domicilio del debitore, e nel luogo ove sono situati i beni *(V. art. 36)*.

30. È permesso al debitore di apporre a sue spese questi stessi affissi nelle altre valli, senza che per questo motivo possa ottenersi proroga di termini.

31. L'apposizione degli editti sarà verificata per mezzo di un processo verbale unito ad un esemplare di essi. L'usciere attesterà in questo atto, che l'apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli. Nello stesso modo sarà giustificata l' affissione della citazione per editto enunciata nell' articolo 23 del presente regolamento.

32. L'originale del processo verbale sarà contrassegnato col *visto* del sindaco, o di colui che ne fa le veci, in ogni comune in cui saranno stati affissi gli editti.

33. Un altro esemplare de' suddetti affissi sarà intimato al procuratore de' creditori di soggiogazione, a'creditori ipotecarî che si troveranno inscritti, al più tardi ne' dieci giorni successivi alla iserzione della citazione per editto nei pubblici fogli, ed a tutti gli altri interessati che saranno comparsi presso del giudice deputato (1).

34. Scorsi giorni dieci dopo la pubblicazione degli affissi e la inserzione di essi ne' fogli pubblici, si procederà agl' incanti ed all' aggiudicazione preparatoria.

35. Gl' incanti per ciascun fondo saranno aperti sulla base del prezzo che, a' termini dell' articolo 8 del decreto di questa data e dell' articolo 25 di questo regolamento, si troverà fissato dal giudice deputato.

36. Negli otto giorni susseguenti all'aggiudicazione preparatoria dovranno inscrirsi i secondi avvisi ne' fogli pubblici, siccome è detto nell' articolo 28, e dovranno apporsi nei luoghi designati nell' articolo 29 gli stessi editti, ne' quali sarà in oltre menzionata l' aggiudicazione preparatoria, significato il prezzo pel quale vien fatta, ed indicato il giorno che sarà stato fissato dal giudice deputato per l' aggiudicazione definitiva.

(1) *Ved.* l' art. 5 del decreto de' 24 ottobre 1825, n.° 16, p. 1239, che rivoca quest' ultima formalità.

37. Se nel giorno destinato per l'aggiudicazione preparatoria non si presenti alcun offerente, sarà della prudenza del giudice deputato riportare lo sperimento degl' incanti ad altro giorno, o avvalersi delle facoltà concedutegli dal riferito decreto di questa data, passando alla formazione del piano per la distribuzione de' fondi tra i creditori.

38. Nel resto saranno osservate, riguardo all'ammessione delle offerte, alle forme delle aggiudicazioni ed agli atti consecutivi, le disposizioni contenute nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili* nel titolo *del modo di eseguire la espropriazione degl' immobili* (1).

39. Nel periodo di tempo in cui succederanno gli esperimenti d' incanto, e sino all' aggiudicazione definitiva, tutti coloro che vanteranno diritti sopra i beni esposti venali, qualunque sia la specie e la denominazione di questi dritti, dovranno, ad eccezione de' creditori soggiogatarî collocati nello stato del debitore, presentare al giudice deputato i titoli che ne giustificheranno la esistenza, e darne comunicazione al debitore.

40. Qualora tutti i fondi esposti venali sieno stati effettivamente venduti, il prezzo che da' medesimi ne sarà stato ritratto, sarà distribuito tra gl' interessati, secondo l' ordine col quale saranno stati designati nella *graduatoria* formata dal giudice deputato.

41. Se de' fondi esposti venali alcuni solamente siensi venduti, il prodotto che da' medesimi sarà stato ritratto, apparterrà a quelli tra i creditori che si troveranno i primi collocati nella *graduatoria* formata dal giudice deputato. Sarà in libertà di ciascuno di questi creditori rinunziare al pagamento in numerario, e chiedere la soddisfazione del suo credito in assegnazione di beni. Gli altri creditori saranno soddisfatti coll' assegnazione in fondi.

42. Se niuno de' fondi esposti venali siasi venduto, il giudice deputato ne farà la ripartizione o assegnazione tra i creditori, salvo ciò che sarà detto negli articoli 44 e 45 di questo regolamento.

43. Il giudice deputato nell' eseguire l' assegnamento dei fondi tra i creditori dovrà regolarsi co' principî e colle vedute di un prudente padre di famiglia, e dare a ciascun creditore quel fondo o parte di esso che meglio reputerà convenire a' loro interessi. In conseguenza di questo principio, egli dovrà particolarmente tener ragione del sito ove sono

(1) *Veg.* il decreto de' 24 ottobre 1825 pe' gravami ed i termini a produrli, n.° 16, p. 1239.

i fondi da assegnarsi, del domicilio o permanenza del creditore, delle considerazioni che sono dovute agli stabilimenti ecclesiastici o civili, delle convenienze o disconvenienze particolari in rapporto a' fondi anzidetti, de' dritti che gli interessati possono avere acquistati su' fondi stessi, degli usi e delle abitudini locali, delle vedute di economia rurale, così per gl' individui, come per lo Stato, ed in generale del complesso di tutte quelle circostanze che il fatto solo può far conoscere, e che, prese in giusta considerazione, possono contribuire al bene di tutti gl' interessati, senza ledere la giustizia ed il dritto che ad alcuni di essi compete (1).

Finalmente il giudice deputato dovrà avere in mente che nella liquidazione della rendita risultante dal coacervo dei venti anni, dal 1786 al 1806, siccome il prodotto di essa rimane lordo della contribuzione fondiaria che fu posteriormente imposta, così la rendita della soggiogazione dee valutarsi anche lorda, cioè senza la deduzione della ritenzione del 7 1/2 per 100 che oggi si pratica a vantaggio del debitore *(V. art. 46)*.

44. Qualora ad un creditore di soggiogazione non possa essere assegnato un fondo, o parte di esso, tale che possa facilmente affittarsi, il capitale di questo credito di soggiogazione sarà dal giudice deputato accollato ad altro creditore di soggiogazione di maggior somma, e ne sarà tenuto conto a costui nell' assegnazione de' fondi che gli dee esser fatta. Questi diverrà il debitore dell'annua rendita della soggiogazione non soddisfatta coll' assegnazione di fondo, ed il creditore di essa avrà ipoteca speciale sul fondo che sarà stato assegnato all' altro *(V. art. 42)*.

45. È riserbato altresì alla prudenza de' giudici deputati dar luogo a questi accolli in tutti que' casi, oltre a quello designato nell' articolo precedente, in cui fosse richiesto dal bene del debitore e de' creditori, dalla necessità di compier le operazioni anzidette, o dalla unità colla quale debbono essere regolate.

Tali accolli potranno essere disposti a carico del debitore pe' fondi che rimangono presso il medesimo; ed allora il giudice deputato designerà il fondo o i fondi che dovranno restare affetti dall' ipoteca speciale, dovendo gli altri beni tutti esser liberi dalle antiche ipoteche *(V. art. 42)*.

46. Avuto riguardo alla norma stabilita così nell'articolo 8 del decreto di questa data per la valutazione de' fondi da assegnarsi, come nell'articolo 43 del presente regolamento,

(1) *Veg.* l' art. 16 del decreto de' 12 ottobre 1827, n.° 22, p. 1252 *ss.*

i debitori di soggiogazioni per effetto degli accolli preveduti nell' articolo precedente dovranno godere dello stesso beneficio della ritenzione di cui godono gli attuali debitori, e che oggi si pratica nella ragione del 7 1/2 per 100.

47. Ogni giudice deputato, compiuto che avrà il suo lavoro per ciascun debitore, dovrà far conoscere a S. M.

1° il nome e cognome del debitore;

2° la massa de' creditori di soggiogazione ed altri diritti afficienti il patrimonio di essi;

3° la soddisfazione che si è eseguita in numerario, o in parte in beni fondi, o tutta in beni fondi; il numero degl'individui a' quali avrà eseguita l' assegnazione de' beni fondi. Gli stabilimenti ecclesiastici o civili vi saranno enunciati specificatamente.

48. Il Luogotenente generale darà conto volta per volta a S. M. del compimento del lavoro di ciascun giudice deputato, rilevando particolarmente i vantaggi ed i risultamenti che da esso saranno derivati così al debitore, come a' creditori, e la influenza che questi risultamenti potranno avere sulla pubblica economia. Indicherà pure in questo suo rapporto il modo col quale i giudici deputati avranno adempiuto alle loro funzioni, ed il tempo che avranno impiegato nella esecuzione del lavoro; dichiarando la M. S. che avrà particolare riguardo nelle promozioni che potranno convenire a quelli tra i giudici deputati che si distingueranno per la esattezza e speditezza con cui si dedicheranno al disimpegno di questo importante lavoro.

49. Si riserba S. M. di dare ogni altra disposizione che conoscerà necessaria per lo più celere disbrigo e per lo perfezionamento delle operazioni ordinate col decreto di questa data.

10) 1824, 10 febbraio, D. *che accorda gli effetti del* verbo regio *alle assegnazioni volontarie.*

Veduto il nostro decreto di oggi stesso, con cui abbiamo accordato gli effetti del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia* alle vendite all' incanto ed alle assegnazioni di beni fatte in soddisfazione delle soggiogazioni colle solennità prescritte nel decreto stesso;

Volendo concedere il medesimo privilegio alle assegnazioni de' beni che sono state fatte, o che fino al termine del biennio determinato nel citato decreto potranno esser fatte di accordo tra il debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni, quante volte sieno esse conformi alle regole della giustizia; ec. ec.

Art. 1. Per tutte le assegnazioni di beni che sono state fatte, o che fino al termine del biennio enunciato nel decreto di oggi stesso potranno esser fatte di accordo tra il debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni, sarà da Noi destinato il giudice deputato, qualora ne sarà avanzata la dimanda da' legittimi interessati.

2. Il giudice deputato procederà alla citazione de' creditori ipotecarî inscritti, avvisando nel tempo stesso per editto gli aventi diritti di qualunque specie sopra i beni assegnati nella convenzione, secondo che trovasi disposto nel menzionato decreto di oggi stesso e nel regolamento della stessa data.

3. Quando non vi sieno opposizioni per parte degli altri creditori, o degli aventi diritti sopra i beni assegnati, il giudice deputato interporrà la sua sentenza per l' impartizione del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia* nel modo ordinato col decreto di oggi stesso.

4. Quante volte si produca l'opposizione giuridica per parte de' suddetti creditori ed aventi diritti all' impartizione del *verbo regio*, il giudice deputato non potrà ammetterla, se non nel solo caso che rispetto a' creditori anzidetti il loro credito non rimanga *in tuto* collocato sopra i rimanenti beni del debitore, e che rispetto agli aventi diritti resti leso il loro diritto di dominio sopra i beni assegnati.

5. Avverso la decisione del giudice deputato competerà il gravame stabilito nell' articolo 14 del nostro decreto di oggi stesso.

6. Gli atti giudiziarî da farsi innanzi il giudice deputato saranno registrati gratuitamente. Gli atti poi che saranno fatti per l' appello nella gran Corte civile, non saranno compresi nella esenzione accordata col presente articolo.

11) 1824, 23 agosto, D. *che riforma l' articolo 17 del regolamento de' 10 febbraio 1824.*

Visto il decreto de' 10 di febbraio 1824 portante l' autorizzazione di estinguersi le antiche soggiogazioni con assegnarsi a' creditori delle stesse i beni de' debitori;

Visto l' articolo 17 del regolamento relativo alla esecuzione dell' enunciato decreto, e prescrivente l' obbligo di consegnarsi a ciascun creditore la copia dello stato indicativo dell' attività e passività del patrimonio del debitore; (1)

Considerando che l' esibizione a ciascun creditore soggiogatario della copia dello stato di attività e passività del pa-

(1) *Veg.* il decreto e regolamento de' 10 febbraio 1824, n.° 9, p. 1225 *ss.*

trimonio del debitore reca dispendio a' debitori, e pregiudica ancora gl' interessi de' debitori e de' creditori per lo ritardo delle operazioni del giudice deputato, le quali vogliamo che abbiano sollecito effetto ; ec. ec.

Art. 1. L'articolo 17 del regolamento soprindicato resta modificato ne' seguenti termini : » Alla dimanda del debito-
» re da intimarsi a ciascuno de' creditori soggiogatarî, in
» vece della copia dell' intero stato indicativo dell'attività e
» passività del patrimonio del debitore, sarà annessa la co-
» pia della sola partita dello stato suddetto, la quale riguar-
» da ciaschedun creditore, restando fermo il disposto di do-
» versi depositare l' intero stato originale presso la cancel-
» leria del tribunale civile, o del giudice deputato quando
» quest' ultimo trovasi di già eletto. Una copia dell' intero
» stato sarà comunicata al procuratore del ceto de' credito-
» ri ; salvo al giudice deputato di disporre nel corso della
» procedura il rilascio della copia di altre partite che cre-
» derà conducenti all' interesse di ciascun creditore. »

12) 1824, 20 settembre, D. *che modifica la disposizione dell' articolo 2 del decreto del 10 febbraio 1824.*

Veduto l'art. 2 del nostro decreto del dì 10 di febbraio del corrente anno (1) relativo al modo in cui i debitori di soggiogazioni sono abilitati a soddisfare i capitali e le annualità delle soggiogazioni decorse a tutto agosto dell'anno 1821 ;

Considerando che le attuali circostanze de' nostri dominî al di là del Faro esigono che il modo di soddisfazione di sopra enunciato sia esteso ancora alle annualità delle soggiogazioni decorse per tutto agosto degli anni 1822 e 1823 ; ec.

Art. 1. I debitori di soggiogazioni sono abilitati a soddisfare le annualità di esse decorse per agosto 1822 e per agosto 1823 nello stesso modo in cui, in virtù del citato real decreto del dì 10 di febbraio del corrente anno, sono stati abilitati a soddisfare le annualità decorse a tutto agosto 1821.

2. L' annualità delle soggiogazioni decorsa dal primo di sett. 1823 a tutto ag. del corrente anno 1824 sarà soddisfatta in pronti contanti, ed in caso d'inadempimento è lasciato per quest'annata libero lo sperimento delle azioni de' creditori.

13) 1825, 25 gennaio, D. *che estende le assegnazioni alle rendite perpetue, eccetto però i canoni enfiteutici.*

Veduti i tre decreti del dì 10 di febbr. 1824 (2) concernenti

(1) *Veg.* il decreto de' 10 febbraio 1824, n.° 8, p. 1221 *ss.*
(2) *Veg.* questi decreti a'num. 8 a 10, p. 1221 *ss.*

l'abilitazione accordata a' debitori delle antiche soggiogazioni ne' nostri domini oltre il Faro di estinguere le soggiogazioni medesime mediante l'assegnazione di fondi in valore corrispondente;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale nei domini suddetti, il quale sull'avviso di quel Consultore del governo ci ha proposto di estendere l'applicazione de' tre mentovati decreti alle rendite perpetue di qualunque natura fornite d'ipoteca, onde i debitori delle medesime fruiscano della stessa abilitazione, come i debitori delle soggiogazioni;

Considerando che cosiffatta proposta è garentita dalle stesse ragioni di pubblica utilità avute in mira ne' provvedimenti già dati intorno alle soggiogazioni, e specialmente dallo stesso generale interesse che reclama lo scioglimento delle ipoteche generali, le quali inceppano le proprietà con danno del commercio e dell'agricoltura;

Considerando da altra parte che i canoni enfiteutici, stante la divisione del dominio diretto dall'utile, formano una specie diversa, che nel presente oggetto non può confondersi colle rendite di puro credito; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' tre decreti del dì 10 di febbraio 1824 intorno alla estinguibilità delle antiche soggiogazioni ne' nostri domini oltre il Faro mediante l'assegnazione di fondi in valore corrispondente, sono applicabili ne' domini medesimi alle rendite perpetue di qualunque natura munite d'ipoteca.

2. Sono esclusi dalla disposizione del precedente articolo i canoni enfiteutici.

14) 1825, 18 agosto, D. *che abolisce le Commessione per le vendite volontarie e forzose in Sicilia.*

Veduto il decreto de' 16 di gennaio 1822 (1) relativamente alle vendite volontarie e forzose d'immobili ne' nostri reali domini oltre il Faro;

Veduto il decreto de' 10 di febbraio 1824 ed il regolamento della medesima data per la soddisfazione delle soggiogazioni (2);

Considerando che la permanenza della Commessione instituita in Palermo col riferito decreto de' 16 di gennaio 1822 per le vendite volontarie e forzose d'immobili non è compatibile coll'esercizio delle funzioni de' giudici deputati stabiliti col decreto de' 10 febbraio 1824 per l'assegnazione dei

(1) *Veg.* il decreto de' 16 gennaio 1822, al § V. n° 8, p. 1023 *ss.*
(2) *Veg.* il decreto ed il regol. de' 10 febbraio 1824, num. 8 e 9, p. 1221 *ss.*

beni, sia che voglia aversi riguardo a' principî di ragion civile, o di pubblica economia, a' quali il decreto de' 10 di febbraio 1824 ha particolarmente mirato;

Considerando che presso la Commessione stessa molti giudizî rimangono tuttora pendenti; ec. ec.

Art. 1. Cessano le funzioni della Commessione delle vendite instituita col riferito decreto de' 16 di gennaio 1822 (1).

2. Essa rimetterà a' giudici deputati tutte le carte di qualunque specie presso la medesima esistenti, così riguardo alle cause pendenti, per le quali siasi elevata quistione di competenza, come riguardo ad ogni altra causa pendente a carico di debitori i quali hanno ottenuto il giudice deputato ed hanno esibito il notamento legale de' loro beni.

3. La Commessione stessa rimetterà a' tribunali ordinarî le cause pendenti innanzi ad essa, le quali risguardano debitori che non hanno ottenuto la destinazione del giudice deputato, o che non hanno presentato il piano de' loro beni.

4. La Commessione è autorizzata ad eseguire solamente quando ne sia il caso, le formalità prescritte dagli articoli 36 e 46 dell'enunciato decreto de' 16 di gennaio 1822 per le decisioni di aggiudicazioni diffinitive già emesse e pubblicate, le quali conserveranno tutto il loro vigore, ed avranno la esecuzione che loro compete.

5. I giudici deputati avranno quel riguardo ch' è di ragione per gli atti d'istruzione, e per le sentenze preparatorie, interlocutorie e provvisionali emesse dalla Commessione anzidetta, per tutto ciò però che sia compatibile colle loro attribuzioni.

6. È attribuita a' tribunali ordinarî, per le cause che saranno loro trasmesse dalla Commessione delle vendite, quella stessa aggiudicazione di beni, della quale è stata investita la Commessione, negli stessi modi e colle medesime forme stabilite dal real decreto de' 16 di gennaio 1822.

15) 1825, 8 ottobre, D. *che permette di assegnare a' creditori soggiogatarî i censi sopra terre.*

Veduto l'articolo 2 del decreto de' 10 di febbraio 1824 sulle soggiogazioni; ec. ec.

Art. 1. I censi potranno essere assegnati, a' termini del decreto de' 10 di febbraio 1824 sulle soggiogazioni, quante volte non sien dovuti sopra predî urbani; i mulini nel solo caso che costituiscano pertinenza d'un fondo rustico, del quale ha luogo l'assegnazione.

(1) *Veg.* il decreto de' 16 gennaio 1822 nel § V, n.° 8, p. 1023 ss.

16) 1825, 24 ottobre, D. *che spiega gli articoli 11 e 33 del regolamento de' 10 febbraio 1824 pel termine di gravame* (1).

Veduto il decreto de'10 di febbraio 1824 ed il regolamento della medesima data per le assegnazioni de' beni de' debitori di soggiogazioni ne' dominî oltre il Faro (2);

Volendo sempre più assicurare la pronta esecuzione del riferito decreto de'10 di febbraio, il di cui principale oggetto è quello di conciliare i principî di pubblica economia cogl' interessi de' creditori e de' debitori; ec. ec.

Art. 1. Le opposizioni agli articoli del piano di distribuzione o di assegnazione, delle quali tratta l' articolo 11 del decreto de' 10 di febbraio 1824, potranno prodursi nel termine di giorni otto. Questo termine comincerà a decorrere dal giorno in cui sarà notificato il piano di distribuzione e di assegnazione, cui riguarda l' art. 10 dello stesso decreto. Scorso questo termine le opposizioni saranno irrecettibili.

2. L' appello delle sentenze diffinitive de' giudici deputati sarà interposto tra 'l termine di giorni quindici, a contar da quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla persona, o al di lei domicilio, oltre il termine a ragion delle distanze designate dalla legge.

3. È sentenza diffinitiva tra' l debitore ed i creditori l' ultima che profferirà il giudice deputato, rettificando o confermando il piano di distribuzione e di assegnazione, giusta l' articolo 11 del decreto de' 10 di febbraio 1824.

Ogni altra sentenza che tra' l debitore ed i creditori sarà profferita sopra incidenti che occorreranno nel corso del giudizio per l' assegnazione de' beni, sarà soggetta, come interlocutoria, alla disposizione dell' articolo 515 delle *leggi di procedura ne' giudizi civili.*

4. Le appellazioni avverso le sentenze diffinitive de' giudici deputati saranno considerate e trattate come affari di urgenza.

5. È rivocata quella parte dell'articolo 33 del regolamento de' 10 di febbraio 1824, la quale prescrive la intimazione degli affissi per la vendita de' beni a' creditori ipotecarî inscritti, ed a tutti gli altri interessati che saranno comparsi presso il giudice deputato.

17) 1825, 22 dicembre, D. *che stabilisce la formola della* cedola di salvaguardia *per le assegnazioni.*

Veduto l' articolo 12 del decreto de' 10 di febbraio 1824

(1) *Veg.* pure il decreto de' 12 ottobre 1827, n.° 22, p. 1252 *ss.*
(2) *Veg.* il decreto ed il regol. de'10 febbraio 1824 num. 8 e 9, p. 1221 *ss.*

sull' abilitazione data a'debitori di assegnare beni in soddisfacimento de'capitali di soggiogazione e di rendita perpetua;

Veduto l' articolo 3 del decreto della stessa data sulle assegnazioni di accordo tra 'l debitore ed uno o più creditori;

Volendo che la sicurezza accordata del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia* sia spiegata in un atto solenne che la dimostri; ec. ec. (1).

Art. 1. Il nostro Luogotenente generale di Sicilia è autorizzato a spedire nel nostro real nome la *cedola di salvaguardia* in favore così de' compratori, come degli assegnatarî, a' termini de' due decreti de' 10 di febbraio 1824 (2).

(1) *Veg.* l' altro decreto de' 3 gennaio 1826, n.° 18, p. 1244.

(2) A far conoscere l' indole e gli effetti legali del *verbo regio* è opportuno avere presente il seguente rescritto de' 17 maggio 1820 diretto al Luogotenente generale di S. M. in Sicilia per via del Ministero di grazia e giustizia.

» Nella causa tra il Principe di Aragona ed i suoi creditori frumentarî, i quali divenuti soggiogatarî domandarono in giudizio la vendita de' di lui feudi di Castellammare e di Carbonia ipotecati in loro favore con *verbo regio* derogante al vincolo del fedecommesso, il supremo tribunale di giustizia di Palermo con due giudici aggiunti, incaricato di riferire sull' assunto, esaminò l' affare sotto due aspetti: l' uno principale, se il Principe di Aragona potesse contro il dispaccio di dispensa al fedecommesso essere ammesso a contrastare in giudizio l' azione de' soggiogatarî sul feudo di Castellammare; e l' altro secondario, se il beneficio della dispensa al fedecommesso si dovesse intendere esteso a tutti i soggiogatarî, ovvero a' soli creditori privilegiati del caricatoio, esclusi gli altri, tra'quali eran quelli per grano venduto alla meta di Girgenti, e non consegnato. Quanto al primo aspetto della quistione senza discordanza si opinò per l' irrevocabilità della dispensa al fedecommesso. Quanto poi al secondo aspetto vi fu disparere, essendo stato l' avviso del tribunale per la comune ammessione di tutti i creditori frumentarî al detto beneficio; e quello de' due giudici aggiunti per la esclusione de' creditori di Girgenti.

» Le due Consulte del supremo tribunale sopra i due enunciati punti presentati al Re, lo determinarono ad ordinare che il supremo Consiglio di cancelleria desse in proposito il suo parere; e che inoltre s' incaricasse di stabilire per punto generale le regole da osservarsi in somiglianti casi dei *verbi regî* impartiti sopra transazioni, soggiogazioni, enfiteusi, ed altri contratti, disegnando la diversità che passa tra questi *verbi regî*, e quelli impartiti nelle vendite con solenne distribuzione di prezzo.

» Emesso dal supremo Consiglio il parere de' due indicati oggetti distinto, lo rassegnai al Re nel Consiglio del dì 2 del corrente mese, dopo di averne rimessa copia a V. E. con lettera del dì 15 dello scorso aprile; e S. M. uniformandovisi pienamente, circa il primo oggetto, che è il punto della controversia tra la casa Aragona e suoi creditori, ha osservato che il dispaccio del 1789 parlò indistintamente de' creditori frumentarî, autorizzando in pro di essi le soggiogazioni con la dispensa del fedecommesso su' fondi della casa Aragona; che lo stesso dispaccio obbligò indistintamente que' creditori al rilascio della quarta parte de' debiti a beneficio della detta casa, del quale rilascio appunto era come un compenso quella accordata dispensa; e che lo amministratore Paternò incaricato della esecuzione del di-

2. La spedizione della *cedola di salvaguardia*, designata nell' articolo precedente, sarà eseguita ne' modi e giusta la

spaccio, non facendo del pari alcuna distinzione tra creditori e creditori, ed ottenendo da tutti il rilascio del quarto, formò egualmente per tutti le autorizzate soggiogazioni.

» Per tali osservazioni ha la M. S. ordinato dover la Consulta del tribunale supremo in ogni sua parte valere, dichiarando sovranamente che la dispensa al fedecommesso su' fondi della casa Aragona debba intendersi fatta a favore sì de' creditori privilegiati sul caricatoio di Castellammare, che di tutti gli altri, tra' quali sono annoverati quelli della meta di Girgenti.

» Quanto poi al secondo generale oggetto della classificazione delle diverse specie di *verbi regî*, e della diversità del loro effetto, ha S. M. osservato potersene formare tre classi.

» La prima classe vien costituita dalla forma di vendita statuaria riconosciuta, e regolata dalle antiche prammatiche per la facile circolazione dei valori, ed usata specialmente in Sicilia. Questa specie chiamata propriamente cautela di *verbo regio*, sia che la vendita fosse preceduta da sentenza di *vendatur*, sia che fosse permessa con sovrano rescritto, avea la forza di sciogliere il fondo venduto non solo dal peso delle ipoteche, ma ancora dalle azioni di dominio, le quali per altro rimanean tutte assicurate sul prezzo del fondo venduto, in guisa che la proprietà del fondo fosse trasferita al compratore depurata da ogni precedente affezione, sotto la guarentigia che prometteva il Governo con particolari lettere, chiamate *di salvaguardia*. Tal sorta di *verbo regio* fondavasi interamente sulla solennità della vendita, sul valore degli atti che l' aveano raffermata, pel deposito dello equivalente prezzo del fondo divenuto talvolta maggiore per effetto dell' asta; e per conseguente acquistava tutta la inviolabilità derivante da saldi ed universali principî della giustizia, nè si poteva attaccare se non nel caso che vi fosse corsa una corruzione, che esprimevasi col vocabolo *sordes*.

» La seconda classe di *verbo regio* nacque dal desiderio che ebbero i privati contraenti di munire con una maggiore solennità i loro contratti di transazione, di enfiteusi, di assegnazione *in solidum pro credito*, ed anche di soggiogazioni; al quale fine s' introdusse il costume di sottomettere tali contratti alla intelligenza del Sovrano, il quale chiestone informo, ed assicurato della loro necessità, utilità, o convenienza, degnavasi di permetterne con particolari dispacci la perpetua fermezza. Or poggiando tal *verbo regio* sulla qualità del preso informo, e potendo questo esser vero od erroneo, e giusto o vizioso, massime pel comune accordo delle parti egualmente interessate a sostenere la validità di una convenzione talvolta difettosa per errore, per dolo, o per lesione: ed in fine potendo il sovrano rescritto essere stato orrettiziamente o surrettiziamente ottenuto, ne siegue, che somiglianti *verbi regî* non aveano in se stessi una inalterabile forza, ma erano revocabili o irrevocabili, secondochè i contratti, sopra cui venivano impartiti, eran giusti o ingiusti, e quindi eran soggetti alle ordinarie regole della giurisprudenza, e secondo la espressione de' forensi riducibili ad *jus et justitiam*.

» La terza classe di *verbo regio* è un atto inerente all'esercizio de' poteri del Principe, col quale esso abilita una incapace persona a contrattare o ad agire, autorizza un' alienazione priva di solenni, ed altre di simil fatta. L' intrinseca stabilità di questo *verbo regio* nasce dalla stabilità della prerogativa del Principe. Nondimeno rimane nelle attribuzioni del giudice di conoscere se un somigliante *verbo regio* sia orrettizio, o surrettizio: l'esami-

formola contenuta nell' annesso regolamento che rimane approvato.

Regolamento per la formola del verbo regio.

Art. 1. Allorchè la sentenza di aggiudicazione nel caso di vendita, o in difetto di vendita la sentenza di assegnazione, sarà passata in cosa giudicata, il giudice deputato ne farà sollecitamente rapporto al nostro Luogotenente generale, acchiudendo estratto della sentenza medesima, e provocando la spedizione della corrispondente *cedola di salvaguardia.*

2. La *cedola di salvaguardia* verrà scritta in pergamena, e la formola sarà la seguente, a seconda de' casi di vendita o di assegnazione.

Francesco I. per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec.ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.ec.ec.

» Il Luogotenente generale in Sicilia

» Veduta la sentenza del giorno . . . . , per la quale col *verbo regio* e *scudo di perpetua salvaguardia* è stato venduto ed aggiudicato all' asta giudiziale ad N. N. (o assegnato ad N. N. N. N.) l' immobile esistente . . . . (o gl' immobili esistenti) proprio di N. N., a di lui istanza (o di accordo tra lui ed il suo creditore o creditori) in vigore del real decreto de' 10 di febbraio 1824;

» Veduto il rapporto del giudice deputato del dì . . . . . nel quale si contesta che l' enunciata sentenza sia già passata in cosa giudicata;

» Facendo uso della facoltà accordataci da S. M. col de-

nare qual sia l' estensione della sovrana volontà: l'osservare se, indipendentemente dal supplito difetto, sia l' atto intrinsecamente vizioso per errore, per lesione, per dolo, o per ogni altro difetto, cui il Principe non abbia dispensato; ed in fine l' esaminare i diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione sovrana.

» Per siffatte riflessioni S. M. si è degnata di determinare;

» Che le vendite statuarie costituenti la prima classe de' *verbi regi*, sia che fossero state precedute da sentenza di *vendatur*, sia che fossero state permesse con sovrano rescritto, debbonsi riguardare come inviolabili, e come non soggette ad alcuno esperimento giudiziario, tranne il solo caso di corruzione indicato colla parola *sordes;*

» Che parimente non sieno soggetti ad esperimento giudiziario i *verbi regi* dell' ultima classe, eccetto i casi in cui essi sieno orrettizi o surrettizi, e viziosi per dolo, per lesione, o per ogni altro difetto cui il Sovrano non abbia dispensato, o che siano in danno de' diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione sovrana;

» Che finalmente tutti i *verbi regi* della seconda classe impartiti sulle private contrattazioni, debbonsi tenere come semplici solennità, e perciò riducibili *ad jus et justitiam.* – fir. Marchese TOMMASI,

creto del dì . . . . , e col nostro carattere di Luogotenente generale della M. S. in Sicilia;

» Approviamo, confermiamo e convalidiamo la enunciata sentenza, come anche tutti gli atti che sono preceduti alla stessa, e gli altri che l' hanno seguita.

» In forza di siffatta approvazione e conferma l' indicata vendita (o assegnazione) e tutti gli atti anzidetti non potranno in alcun tempo, in alcun modo, nè presso qualunque siasi magistrato essere impugnati: qualunque sorta di diritto, di dominio, d' ipoteca e di servitù, senza eccezione, rimangono a perpetua sicurezza del mentovato compratore (o assegnatario o assegnatarî) estinti sullo enunciato immobile (o sugli enunciati immobili) in guisa che la proprietà sarà esente in ogni tempo di ogni e qualsivoglia molestia, ed inviolabile presso lo stesso compratore (o assegnatario o assegnatarî) il quale non potrà mai essere turbato dal possesso del detto immobile (o immobili) a lui venduto (o assegnato). Affinchè in ogni tempo consti di tutto ciò, abbiamo ordinato di spedirsi la presente *cedola* da Noi firmata, e convalidata del regio suggello, la quale dee produrre tutti gli effetti delle antiche lettere di salvaguardia; ed inculchiamo a tutte le corti, tribunali, magistrati, pubblici funzionarî, ed impiegati presenti e futuri di curarne la puntuale, esatta e scrupolosa esecuzione.

» Ordiniamo ancora che la presente *cedola* sia spedita in doppio originale, uno de' quali dovrà conservarsi nell' archivio di questo Ministero e real Segreteria di Stato, e l'altro trasmettersi al giudice deputato per l' uso indicato nell' articolo 4 del regolamento de' . . . .

Oggi in Palermo li. . . . . . . Firma del Luogot. gen.

3. Nel ripartimento di grazia e giustizia del Ministero e real Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale si terrà un particolare registro, in cui saranno cronologicamente trascritte le *cedole* che verranno spedite dal Luogotenente generale, secondo la formola fissata nel precedente articolo. Questo registro sarà accompagnato da una pandetta alfabetica, per esserne facile il riscontro.

4. Un doppio originale di detta *cedola* si conserverà in detto Ministero e real Segreteria di Stato, e l'altro sarà subito spedito al giudice deputato, il quale lo farà conservare cogli atti della deputazione, e ne farà dar copia legale al compratore o all' assegnatario (o a ciascuno degli assegnatarì, anche in estratto, se così lo richiedono) previo verbale da redigersi dal cancelliere della deputazione medesima.

5. Tutti gli atti che hanno avuto luogo nel corso della de-

putazione, unitamente all' originale di detta *cedola*, saranno numerati e cifrati dal giudice deputato, e da lui trasmessi al regio proccuratore per essere conservati nella cancelleria del tribunale civile della valle, in cui, a'termini dell' articolo 3 del decreto de' 10 di febbraio 1824, fu presentato dal debitore il notamento de' beni.

6. Il presidente ed il regio proccuratore in un registro tenuto a quest' oggetto faranno processo verbale della ricezione e deposito degli atti anzidetti.

18) 1826, 3 gennaio, D. *che faculta il Luogotenente per la spedizione delle* cedole di salvaguardia.

Veduto il decreto de' 22 di dicembre 1825 (1) col quale abbiamo autorizzato il nostro Luogotenente generale in Sicilia a spedire nel nostro real nome le *cedole di salvaguardia* per le vendite ed assegnazioni, a' termini de' due decreti de' 10 di febbraio 1824, ed abbiamo all' oggetto approvato un regolamento;

Volendo applicare l' atto solenne del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia* anche a quelle alienazioni per le quali con particolari decreti abbiamo accordata la sicurezza nascente da questa forma di cautela; ec. ec.

Art. 1. Nelle alienazioni, per le quali è stata o sarà accordata con nostro particolar decreto la sicurezza del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia*, la spedizione della *cedola* corrispondente in favore degli acquirenti sarà eseguita dal nostro Luogotenente generale in Sicilia nel modo prescritto dal regolamento annesso al citato decreto de' 22 di dicembre 1825 (2).

2. È autorizzato lo stesso nostro Luogotenente a surrogare nella formola contenuta in detto regolamento quelle indicazioni che saranno al caso opportune.

19) 1826, 21 maggio, D. *che accorda una proroga per le dimande di assegnazione.*

Veduto l' articolo 3 del real decreto de' 10 di febbraio 1824, nel quale fu stabilito che i debitori di soggiogazioni per avvalersi delle facoltà di soddisfare i capitali delle soggiogazioni medesime coll' assegnazione di una corrispondente quantità di loro beni, dovessero nel termine di due anni, a contar dal primo di maggio dello stesso anno 1824, presentare nella cancelleria del tribunale civile della valle

(1) *Veg.* il decreto de' 22 dicembre 1825, n.° 17, p. 1239 *ss.*

(2) *Veg.* i decreti de' 2 marzo 1830, 15 ottobre 1832 e 2 maggio 1834, num. 27, 32, 33, p. 1257, 1261 *s.*

del loro domicilio lo stato dell' attivo e del passivo del loro patrimonio ; ec. ec.

Art. 1. Il termine di due anni prescritto nel riferito art. 3 del real decreto de' 10 di febbraio 1824 , è prorogato a tutto dicembre del corrente anno per que' soli debitori di soggiogazioni , i quali abbiano soddisfatto le annualità delle soggiogazioni stesse maturate negli anni 1824 e 1825.

20) 1826, 19 settembre , D. *che spiega l'articolo 15 del decreto de' 10 febbraio 1824.*

Dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ci è stato rassegnato il seguente rapporto :

Sire. » Vedute generali di prosperità pubblica determinarono la saggezza del vostro augusto Genitore, di gloriosa ricordanza, a sanzionare il decreto de' 10 di febbraio 1824 relativo alle soggiogazioni della Sicilia. Non essendo state da principio concordi le opinioni sulla utilità della legge, convenne esaminarla e discuterla nel suo vero ed ultimo scopo. Si fecero conoscere i vantaggi che ne sarebbero risultati in tutti i rami dell'amministrazione dello Stato ; la proprietà diffusa ; i fondi meglio coltivati ; aumento di produzione: ricchezza maggiore, e meglio distribuita ; i patrimonî delle famiglie ridotti a verità ; dissipata l' illusione di una gran rendita , cagione di spese eccedenti; affidata a ciascuno l' amministrazione di ciò che gli appartiene ; agevole e meno gravosa la percezione de' pubblici dazî ; rotta la massa delle ipoteche generali ; incoraggiato il commercio e le reciproche contrattazioni; tolta la sorgente di quistioni infinite e di liti ; apprestati i mezzi di cautela per lo adempimento delle stipulazioni ; data a tutti la sicurezza de' loro titoli , e delle loro possessioni. Questi essendo gli oggetti importantissimi della legge , bisognava che per vie semplici e brevi si andasse al loro conseguimento. Sarebbe stato allora quasi impossibile il discendere a' casi particolari ; nè vi era prudenza a mettere avanti gli abusi ne' quali potevasi incorrere : conveniva attendere che gli avesse mostrati l' esperienza. Quindi , segnate le massime di regola , e gli atti essenziali del procedimento, fu prescritto » che il debitore, » pria di ottenere il giudice deputato, presentasse nella can» celleria del tribunale il notamento di tutti i suoi beni ; che » l'atto di presentazione importasse che i beni stessi restano » offerti a' creditori soggiogatarî ; che di questi beni il giu» dice deputato scegliesse una quantità sufficiente alla sod» disfazione di tutte le soggiogazioni ; che fosse in sua facol-

» tà in qualunque parte della operazione di aumentare, di
» diminuire o di variare la scelta; che ogni azione sopra
» tutti i beni compresi nel notamento dovesse sperimentarsi
» presso lo stesso giudice deputato, anche ne' termini di
» spropriazione forzata ».

» Queste disposizioni analoghe alla giustizia, mirarono ancora all' adempimento più facile e più sicuro delle operazioni del giudice deputato. Se la scelta de' beni fosse stata irretrattabile, ovvero se le azioni contro i beni non iscelti si fossero dedotte innanzi i tribunali ordinari, un errore preso dal giudice deputato nello scegliere, un equivoco nella calcolazione, una circostanza non preveduta, un nuovo peso, o un vizio litigioso rinvenuto ne' fondi, avrebbe difficoltata l' aggiudicazione, o l'avrebbe marcata di somma ingiustizia.

» Ma nelle grandi operazioni gli amici del disordine profittano dell' altrui debolezza, ignoranza o perversità per attraversarne l' adempimento. Si è veduto che molti de' debitori han chiesto l' aggiudicazione, non per eseguirla, ma per eludere le azioni de' loro creditori; che per vie indirette hanno a se appropriato i frutti de' fondi offerti in pagamento; che han convertito le deputazioni, destinate per vendere, o aggiudicare, nelle antiche deputazioni, date una volta per amministrare i loro beni. Ciò non sarebbe avvenuto senza l' annuenza de' rispettivi giudici deputati; ed ecco in qual modo contro il voto della legge hanno essi abusato della loro facoltà.

» Taluni de' giudici deputati hanno ritardato in siffatto modo la scelta, che l' aggiudicazione non ha potuto dirsi nemmeno cominciata. Altri hanno usato ad arbitrio della facoltà di variare, cosicchè si è rimasto tuttora nell' incertezza di quali fondi debba farsi l' aggiudicazione. Altri in fine non curando di togliere gli ostacoli che si presentano da' debitori, si sono fermati nel corso delle loro operazioni.

» I creditori stanchi delle lungherie, hanno apposto dei sequestri per esser pagati almeno delle annualità correnti. Si è creduto falsamente che tali sequestri, i quali non sono che procedimenti su' frutti già maturi, e che in nulla toccano la proprietà, si dovessero conoscere da' giudici deputati. Quindi ciascun giudice per ovviare alle difficoltà della esazione, ha creduto a proposito di scegliere un agente giudiziario che esigesse a nome di tutti i creditori e deponesse presso di lui il danaro, onde in seguito ne facesse egli la distribuzione. Ecco introdotto l' abuso delle antiche deputazioni, non perchè il dato provvedimento non sia regolare

in taluni casi, ma perchè esteso a tutto il patrimonio, stante la falsa interpretazione, convertì l'accessorio in oggetto principale, rendendo utile al debitore la lunga durata della operazione. L'agente giudiziario suol essere per lo più una persona di sua dipendenza. Così di accordo occultano gl' introiti, esagerano le spese, ed il debitore per via indiretta si percepisce i frutti. A far cessare questo ultimo inconveniente basta che sia dimostrata la giusta intelligenza del decreto de' 10 di febbraio 1824. Ivi si dice: » fatta la scelta dei » beni, il debitore ne riterrà il possesso come sequestrata- » rio giudiziale, ne' termini dell' articolo 766 e seguenti » delle *leggi di procedura ne' giudizî civili* ».

» Durante tutto il corso della enunciata commessione del giudice deputato, ogni azione sopra tutti gli altri beni compresi nel notamento per la soddisfazione de' creditori, incluso il pagamento delle annualità posteriori al mese di agosto 1821, dovrà sperimentarsi presso il giudice medesimo, anche ne' termini di spropriazione forzata.

» Or è diversa l'azione su' beni, dal procedimento su' frutti naturali o civili de' medesimi. La prima ne attacca la sostanza, come sarebbe la espropriazione forzata, o altra di simil natura; il secondo è limitato agli accessorî, nè per eseguirsi vi è sempre bisogno dell' autorità del magistrato. Quindi il decreto distingue i beni scelti, dagli altri compresi nell' annotamento. De' primi costituisce il debitore sequestratario giudiziale; il che importa che i frutti di que' beni restano a disposizione del giudice deputato: ma per gli altri beni compresi nel notamento vuole che le sole azioni su' medesimi, o sia le azioni reali si deducano innanzi al giudice deputato, affinchè potendo egli usare di tali beni, attesa la facoltà che ha di variare la scelta, questi non venissero meno senza la sua intelligenza. Dunque, secondo il decreto, il procedimento su' frutti di tutti i beni sino alla scelta, e dopo questa il procedimento su' frutti de' beni esclusi, come ancora i sequestri restano alla cognizione de' magistrati ordinarî; ed è stato un abuso quello di supporre il giudice deputato amministratore di tutti i beni del debitore. Dee egli aggiudicare, e non amministrare.

» Oltre però di dare al decreto la giusta intelligenza, sentesi oggi il bisogno di talune misure restrittive; misure che da principio sarebbero state inopportune e mal calcolate. Conviene che vi sieno de' termini alle operazioni de' giudici deputati, non perchè, quelli scaduti, non segua l'aggiudicazione la quale si attacca all' utile generale, ma perchè la pena risenta della sua colpa chi ha dato motivo alla scaden-

za. Così avrà un termine la scelta de' beni. Non può la legge designar questo termine, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascheduna deputazione, ma lo designerà lo stesso giudice deputato, dandone conto al Governo, e dicendo i motivi che lo hanno determinato a quella data estensione. Se il debitore ritarda la scelta, chiunque de' suoi creditori, anche quantitativi, potrà domandare contro di lui dal giudice deputato l'arresto personale, come ordinato in questo caso dalla legge; ed il debitore rimarrà in arresto, sinchè cesserà l'ostacolo nato per sua colpa alla scelta de' beni. La stessa coazione personale avrà luogo contro i suoi rappresentanti o impiegati, se da parte di costoro fosse derivato l' ostacolo.

» All' incontro se i creditori dian motivo al ritardo, il giudice deputato procederà di uffizio a quanto si prescrive negli articoli 7 e 8 del decreto de' 10 di febbraio 1824, e negli articoli 18 e 20 del regolamento della stessa data. Finalmente se nessuna colpa può imputarsi alle parti, ovvero se essendo in colpa, il giudice deputato non vi abbia provveduto a seconda de' casi, sarà a lui imputabile la scadenza del termine, e la M. V. prenderà a suo carico le misure di rigore tra le quali entrerà la sua destituzione.

» Eseguita la scelta de' beni, a seconda di quanti ne abbisognano per la soddisfazione de' creditori, giova che la facoltà di aumentare, diminuire, o variare la scelta, abbia ancora il suo termine. Il decreto de' 10 di febbraio 1824 e l' annesso regolamento impongono al giudice deputato » di » procedere alla scelta de' beni, inteso il proccuratore del » ceto de' creditori, ed il debitore; che in seguito avvisi per » editto gli aventi dritto di qualunque specie sopra i beni » già scelti, a comparire innanzi a lui; che scorso il termine » legale il giudice proceda alla vendita all' incanto; che nel » periodo di tempo in cui succederanno gli esperimenti di » incanto, e sino all' aggiudicazione diffinitiva, tutti coloro » che vanteranno diritti sopra i beni esposti venali, qualunque sia la specie e la denominazione di questi dritti, debbano presentare al giudice deputato i titoli che ne giustificano la esistenza, e darne comunicazione al debitore ».

» Ecco il termine legale per lo esercizio della facoltà di aumentare, diminuire, o variare la scelta. Ma siccome ha doppio oggetto questa facoltà, uno di riparare gli errori ne' quali sia incorso il giudice deputato in danno de' creditori o del debitore; l' altro di provvedere al caso in cui comparissero delle persone aventi dritto di dominio, di servitù, o di qualunque specie su' beni scelti, così conviene segnare delle

norme per agevolarne l' adempimento. Secondo il decreto, si fa la scelta inteso il proccuratore del ceto de' creditori, ed il debitore; ciò non pertanto sembra giusto che costoro per otto giorni, da computarsi dal dì che il processo verbale della scelta sarà passato in cancelleria, possano fare istanza per lo aumento, diminuzione o compreensione di altri beni più convenienti a' loro interessi, e che il giudice deputato debba immediatamente pronunziarvi come di ragione. Scorso questo termine, potrà aumentarsi o variarsi la scelta, per la sola comparsa innanzi al giudice deputato delle persone aventi dritto su' beni scelti.

» Bisogna qui riparare ad un altro inconveniente. I debitori per attraversare la vendita e l' aggiudicazione, ovvero per far togliere da' beni scelti qualche fondo che loro più aggrada, spingono il più delle volte essi stessi sotto l'altrui nome delle pretensioni insussistenti. Giova in questo caso che il proccuratore del ceto de' creditori dichiari, se pel dritto dedotto consente che si scelgano altri beni in vece di quelli divenuti litigiosi, ovvero preferisce che si sospenda il corso dell' aggiudicazione sino alla definizione della pertinenza del dritto. Se si dichiara per la sospensione, abbia egli carattere legittimo d' intervenire nel giudizio, ed anche di costituirsi parte principale per far respingere la pretensione dedotta; e tal causa, ancorchè di competenza de' tribunali ordinarî, sarà trattata come urgente a preferenza di ogni altra.

» Allorchè nel periodo di tempo designato dal decreto nessuno è comparso a vantar dritto su' beni scelti, siccome in seguito non sarebbe più ammissibile, cessa perciò il motivo della facoltà di variare, e con essa la ragione di dedurre innanzi al giudice deputato le azioni su' beni non iscelti. Quindi tutti i creditori di qualunque natura, ed anche i soggiogatarî per le annualità non comprese nell' aggiudicazione, e loro non pagate co' frutti de' beni scelti, potranno esercitare innanzi i magistrati ordinarî qualunque azione che ad essi compete.

» Finalmente per la formazione del piano di distribuzione e di assegnazione di cui tratta l'articolo 10 del decreto, debba il giudice deputato designare un termine infra il quale sarà compito, e di questo termine darà conto al Governo, esponendo, come sopra, i motivi che l' hanno determinato a quella data estensione.

» Con queste misure restrittive, e colla giusta intelligenza del decreto de' 10 di febbraio 1824, si toglieranno gli abusi dimostrati dalla esperienza. I giudici deputati non saranno

più gli amministratori di tutti i beni de'debitori; cesseranno la lentezza e gl' indugi, riportandone chi ne ha la colpa la pena; sarà moderato, per quanto la natura delle cose il permette, l' arbitrio de' giudici deputati.

» Io rassegno alla M. V. il corrispondente progetto di decreto per la sovrana approvazione, laddove non crederà diversamente nell' alta sua saviezza. »

Volendo togliere gli abusi che l'esperienza ha mostrato di essersi introdotti nella esecuzione del real decreto de' 10 di febbraio 1824 e del regolamento della stessa data relativi alle soggiogazioni della Sicilia; ec. ec.

Art. 1. La disposizione dell' articolo 13 del decreto dei 10 di febbraio 1824 riguarda ogni azione sopra la sostanza de' beni, non già i procedimenti su' frutti naturali o civili degli stessi. Per tali procedimenti, qualora si richiegga l' autorità del giudice, la competenza appartiene a' magistrati ordinarî.

2. Se alla pubblicazione del presente decreto il giudice deputato non abbia ancora eseguito la scelta de' beni giusta l' articolo 8 dello enunciato decreto de' 10 di febbraio 1824, debba egli immediatamente designare un termine infra il quale sarà effettuata. Farà conoscere questo termine al nostro Luogotenente generale, e dirà i motivi della durata che ha creduto di darvi.

3. Quante volte la scelta verrà ritardata dal debitore, o perchè le indicazioni prescritte negli articoli 4 e 5 del regolamento non sieno sufficienti, ed egli non cura di supplirvi, o perchè non appresta i necessarî documenti, o perchè manca a far eseguire le debite citazioni, chiunque dei suoi creditori, non esclusi i quantitativi, potrà chiedere dal giudice deputato il di lui arresto personale, che avrà luogo negli enunciati casi per disposizione del presente decreto. La stessa coazione personale potrà dimandarsi contro quello de' suoi rappresentanti o impiegati, per colpa del quale seguirà il ritardo. L' uno o l' altro rimarrà in arresto finchè cesserà l' ostacolo.

Se i creditori diano motivo al ritardo, il giudice deputato senza bisogno d'istanza procederà di ufficio a quanto si prescrive negli articoli 7 ed 8 del decreto de' 10 di febbraio, e negli articoli 10 e 20 del regolamento. La scadenza del termine sarà imputabile al giudice deputato, ove egli non abbia provveduto a seconda de' casi, e si useranno a suo carico le misure di rigore, ed anche la destituzione.

4. Fra otto giorni dal dì che il processo verbale della scelta de' beni sarà passato al cancelliere, e per la scelta già

fatta fra otto giorni dal dì della pubblicazione del presente decreto, il proccuratore del ceto de' creditori, ciascuno de' creditori quantitativi, ed il debitore rispettivamente potranno chiedere l' aumento, la diminuzione o la variazione de' beni scelti. Il giudice deputato dovrà immediatamente pronunziarvi come di ragione: scorso questo termine, la facoltà di aumentare, diminuire o variare la scelta è limitata al solo caso che comparissero degli aventi dritto. Quindi il debitore o il giudice deputato di ufficio farà subito eseguire la citazione di tutti gli altri creditori inscritti, l' editto per coloro che avessero dritto su'beni scelti, ed i pubblici affissi per la vendita, in conformità dello articolo 8 del decreto di febbraio, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento. Cessa interamente la facoltà di aumentare, diminuire o variare la scelta, se nel termine designato dall'articolo 34 del citato regolamento, qualora non vi sieno compratori de'beni, o essendovi, in quello designato dall' articolo 39 del medesimo, nessuno sia comparso a vantare dritto su' beni scelti. In questo caso, spirati i termini anzidetti, ogni azione sopra tutti gli altri beni compresi nel notamento, o sia sulla loro sostanza, come sarebbe la espropriazione forzata, verrà dedotta innanzi a' magistrati ordinarî ad istanza di qualunque creditore, ed anche de' soggiogatarî per le annualità non comprese nell' aggiudicazione, e per le quali non sieno stati pagati su' frutti de' beni scelti.

5. Se ne' termini designati dal regolamento comparisca persona avente dritto di qualunque specie, il proccuratore del ceto de' creditori dichiarerà se per tal motivo consente che si scelgano altri beni in vece di quelli divenuti litigiosi, ovvero preferisce che si sospenda il corso dell' aggiudicazione sino alla definizione della pertinenza del dritto. Se si dichiarerà per la sospensione, avrà carattere legittimo d'intervenire nel corrispondente giudizio, ed anche di esservi parte principale.

La causa ancorchè fosse di competenza de' tribunali ordinarî, sarà trattata come urgente a preferenza di ogni altra.

6. Per la formazione del piano di distribuzione e di assegnazione, giusta l'articolo 10 del decreto di febbraio 1824 (1), il giudice deputato designerà un termine infra il quale sarà compito, e ne darà conto al nostro Luogotenente generale, esponendo i motivi della durata come sopra all' articolo 2. Scaduto il termine, si presumerà per sua colpa il ritardo del piano.

(1) *Veg.* il decreto de' 10 febbraio 1824, n.° 8, p. 1221 *ss.*

*

21) 1827, 23 maggio, D. *che proroga il termine per le assegnazioni volontarie.*

Veduto l'articolo primo del decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni di accordo tra 'l debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni; ec. ec.

Art. 1. Il termine stabilito nell' articolo primo del decreto anzidetto de' 10 di febbraio 1824 è prorogato a tutto dicembre del corrente anno 1827, a condizione che la impartizione del *verbo regio* e *scudo di perpetua salvaguardia* per le assegnazioni volontarie di cui è parola, non possa aver luogo se prima non abbia fatto passaggio in cosa giudicata la sentenza per l'aggiudicazione de' beni in fatto di assegnazioni coattive.

22) 1827, 12 ottobre, D. *che stabilisce nella gran Corte civile le sezioni di appello pe' giudizî di assegnazione.*

Considerando essere non solo ne' principî di pubblica economia, ma nel bene ancora delle parti interessate, che l'assegnazione de' beni per la soddisfazione delle soggiogazioni, a norma del real decreto de' 10 di febbraio 1824 (1), rimanga compiuta nel minor tempo possibile;

Considerando che a conciliar la sollecita spedizione dei correlativi giudizî presso le gran Corti civili colle ordinarie occupazioni di questi collegi, è d' uopo alcun provvedimento adottare, che mentre corrisponda a questo fine, assicuri altresì il corso regolare della giustizia; ec. ec.

Art. 1. Le gran Corti civili, alle quali per lo decreto dei 10 di febbraio 1824 (2) è dato conoscere degli appelli avverso le sentenze de' giudici deputati, giudicheranno di questi appelli col numero di tre votanti (3).

2. La gran Corte civile in Palermo sarà perciò divisa in due sezioni. Di esse la prima verrà composta dal presidente della gran Corte e da due giudici, e la seconda da un giudice colle funzioni di presidente, e da due altri giudici.

3. Le funzioni del pubblico ministero saranno disimpegnate nelle gran Corti civili di Messina e di Catania da' rispettivi proccuratori generali; e nelle sezioni della gran Corte civile in Palermo, nella prima di esse dal proccurator generale presso la medesima gran Corte, e nella seconda da uno de' suoi sostituti.

4. I giudici impediti saranno suppliti dagli altri giudici o supplenti delle rispettive gran Corti i più antichi in ordine

(1) (2) *Veg.* il decreto de' 10 febbraio 1824, n.° 8, p. 1221 *ss.*
(3) *Veg.* il decreto de' 24 ottobre 1825, n.° 16, p. 1230.

di nomina, e che non si trovino di essere stati scelti giusta il seguente articolo 6.

5. Gli agenti del pubblico ministero saranno suppliti a norma della legge de' 7 di giugno 1819 sull' ordinamento giudiziario.

6. La scelta de' giudici i quali dovranno pronunziare sugli appelli anzidetti, sia nelle gran Corti civili di Messina e di Catania, sia nelle sezioni della gran Corte civile in Palermo, sarà fatta dal nostro Luogotenente generale *(V. art. 4)*.

7. Le gran Corti civili di Messina e di Catania, e le sezioni della gran Corte civile di Palermo terranno in ciascuna settimana una udienza per la decisione degli appelli anzidetti.

Questa udienza sarà al di là del numero delle udienze ordinarie delle rispettive gran Corti civili.

8. La distribuzione delle cause tra le sezioni della gran Corte civile in Palermo sarà fatta a sorte.

9. Nella prima udienza della gran Corte civile per ciascuna settimana il cancelliere della medesima esibirà al presidente il notamento di queste cause estratto dal ruolo generale.

10. Il presidente alla pubblica udienza dividerà prima le cause inscritte nel notamento, seguendo esattamente l' ordine col quale vi sono designate, in porzioni eguali, ovvero notandone una di più nella prima porzione: indi verserà in un' urna de' cartellini di egual dimensione e ravvolti, in uno de' quali sarà scritto, *prima sezione*, e nell' altro, *seconda sezione*. Ciò eseguito, il cancelliere dovrà praticare successivamente l' estrazione di questi cartellini, e mostrarli così al presidente, come al proccurator generale. Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla sezione designata nel cartellino che verrà il primo estratto dall' urna; quelle comprese nella seconda porzione spetteranno alla sezione indicata nel secondo cartellino estratto.

11. Qualora nel notamento si trovi designata una sola causa, il sorteggio per questa causa seguirà colla stessa forma indicata nel numero precedente.

12. Il presidente dovrà segnare di proprio carattere nel notamento la sezione cui ciascuna causa sarà spettata in sorte. Questo notamento, vidimato dal proccurator generale, formerà il ruolo delle cause spettanti alle sezioni della gran Corte civile in Palermo.

13. Tutti gli appelli contro una medesima sentenza saranno definiti con una stessa decisione.

14. Non si potrà procedere alla discussione degli appelli, se non quando consti di essersi la sentenza intimata a tutti i

creditori, e che per tutti sieno scorsi i termini ad appellare.

15. Sarà pronunziato sugli appelli quando anche le parti non comparissero all' udienza. Le decisioni delle gran Corti civili non saranno suscettive di opposizioni, nè di ricorso in suprema Corte.

16. Le norme date a' giudici deputati nel decreto e regolamento de' 10 di febbraio 1824 dovranno tenersi essenzialmente in veduta dalle gran Corti civili nello esame degli appelli. In conseguenza saranno conciliati nella combinazione de' diritti rispettivi delle parti i riguardi dovuti alla giustizia colle vedute di economia tanto nell' interesse generale della massa, quanto nel particolare di ciascun concorrente; e verrà diretto l' esame dell' appello, ed ogni altra operazione co' principî e colle vedute di un prudente padre di famiglia, tenendosi ragione di tutto ciò che è prescritto negli articoli 8 e 10 del citato decreto, e negli articoli 25, 43 e seguenti del regolamento.

17. Gli agenti del ministero pubblico presso le gran Corti civili sono incaricati particolarmente sotto la loro responsabilità per la esatta esecuzione delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli. Eglino dovranno essere di necessità intesi per lo esercizio di tali loro incumbenze.

18. L' appello prodotto, sia dal debitore sia da' creditori, sarà devolutivo e non sospensivo, riguardo a que' creditori non appellanti che dimandino la esecuzione della sentenza del giudice deputato.

19. Gli appellanti, sia il debitore, sieno i creditori, che succumberanno, saranno necessariamente condannati alle spese dello appello, a' termini dello articolo 222 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili*.

20. Dopo che la gran Corte civile avrà confermato la sentenza del giudice deputato, ovvero, rivocandola o modificandola, avrà in via di esecuzione compiuto definitivamente le operazioni dell' assegnazione, spetterà al giudice deputato procedere al di più per la esecuzione di quel che è prescritto dal regolamento de' 22 di dicembre 1825 per la spedizione delle *cedole di salvaguardia*.

21. Il nostro Luogotenente generale darà nell'occorrenza le analoghe disposizioni per la esecuzione di questo decreto.

23) 1828, 4 febbraio, D. *che proroga il termine per le assegnazioni volontarie.*

Veduto il decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni di accordo tra il debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni;

Veduto il decreto de' 23 di mag. dell' anno scorso (1) col quale fu prorogato a tutto dicembre dell' anno stesso il termine stabilito nello articolo primo del decreto anzidetto dei 10 di febbraio 1824, a condizione che la impartizione del *verbo regio*, e dello *scudo di perpetua salvaguardia* per le assegnazioni volontarie non potesse aver luogo, se prima non avesse fatto passaggio in cosa giudicata la sentenza per le aggiudicazioni de' beni in fatto di assegnazioni coattive; ec.

Art. 1. Il termine stabilito nell' articolo primo del real decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni di accordo tra 'l debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni, rimane prorogato a tutto agosto del corrente anno 1828. Questa proroga è però conceduta sotto la stessa condizione che fu apposta nel mentovato decreto de' 23 di maggio dell' anno scorso.

24) 1828, 4 maggio, D. *che delega al* principe di Campana *la impartizione del* verbo regio.

Veduto il nostro decreto de' 22 di dicembre 1825 (2), per lo quale il nostro Luogotenente generale in Sicilia è autorizzato a spedire nel nostro real nome la *cedola di salvaguardia* in favore così de' compratori, come degli assegnatarî, a' termini de' due decreti de' 10 di febbraio 1824 (3);

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia *marchese delle Favare* per lo dubbio da chi dovesse spedirsi la cedola anzidetta a ragion delle assegnazioni dal medesimo nel suo particolare interesse conchiuse di accordo co' suoi creditori soggiogatarî; ec.

Art. 1. Il *principe di Campana*, attual presidente della Commessione incaricata del governo della Sicilia durante l' assenza da que' dominî del nostro Luogotenente generale *marchese delle Favare*, è da Noi delegato per la spedizione della *cedola di salvaguardia* in favor degli assegnatarî volontarî del nominato *marchese delle Favare*, e per quanto altro occorre all' oggetto, a' termini del regolamento da Noi approvato col decreto de' 22 di dicembre 1825, ed a' termini dell' altro decreto de' 23 di maggio 1827.

2. Questa special delegazione continuerà a valere sino al suo compimento, anche dopo il ritorno in Sicilia del nostro Luogotenente generale *marchese delle Favare*.

3. Nella *cedola di salvaguardia* che sarà spedita giusta i

(1) *Veg.* il decreto de' 23 maggio 1827, n.° 21, p. 1252.
(2) *Veg.* il decreto de' 22 dicembre 1825, n.° 17, p. 1239 *ss.*
(3) *Veg.* i decreti de' 10 febbraio 1824, num. 8 e 10, p. 1221 *ss.* e 1234 *s.*

precedenti articoli, sarà fatta espressa menzione della delegazione anzidetta.

25) 1828, 24 giugno, D. *che accorda altra proroga a' comuni per le assegnazioni coattive.*

Veduto l'articolo 3 del decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni coattive;

Veduto l'articolo primo dell'altro decreto della stessa data risguardante le assegnazioni di accordo tra il debitore, ed uno o più creditori;

Veduti i decreti de' 21 di maggio 1826 e de' 4 di febbraio dell'anno corrente (1) per la prorogazione del termine rispettivamente stabilito ne' decreti anzidetti de' 10 di febbraio 1824;

Avuto riguardo alle particolari circostanze che concorrono nell'amministrazione de' comuni; ec. ec.

Art. 1. È prorogato a beneficio de' soli comuni sino a tutto aprile del venturo anno 1829 così il termine prescritto nell'articolo 3 del decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni coattive, come il termine prescritto nell'articolo primo dell'altro decreto della stessa data per le assegnazioni volontarie.

26) 1828, 25 settembre, D. *che accorda altra proroga ai privati per le dimande di assegnazioni volontarie.*

Veduto il decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni di accordo tra il debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni;

Veduto il decreto de' 4 di febbraio ultimo, in vigor del quale fu prorogato a tutto agosto del corrente anno il termine stabilito per le anzidette assegnazioni volontarie, colla condizione prescritta col precedente decreto de' 23 di maggio dell'anno scorso, che la impartizione del *verbo regio* e dello *scudo di perpetua salvaguardia* per le stesse assegnazioni volontarie non potesse aver luogo, se prima non avesse fatto passaggio in cosa giudicata la sentenza per le aggiudicazioni de' beni in fatto di assegnazioni coattive; ec. ec.

Art. 1. Il termine stabilito nell' articolo primo del decreto de' 10 di febbraio 1824 per le assegnazioni di accordo tra il debitore ed uno o più creditori di soggiogazioni, è prorogato a tutto agosto del venturo anno 1829. Questa proroga è però conceduta sotto la stessa condizione pre-

(1) *Veg.* i decreti de' 21 maggio 1826, n.° 19, p. 1244 *s.*, e 4 febbraio 1828, n.° 23, p. 1254 *s.*

scritta coll' indicato decreto de' 23 di maggio dell' anno scorso. *(Pubblic. a' 15 ottobre 1828.)*

27) 1830, 2 marzo, D. *che accorda altra proroga per lo scioglimento delle soggiogazioni.*

Veduto il nostro decreto de' 21 maggio 1826 (1);

Prendendo in considerazione le suppliche a Noi avanzate da molti de' nostri sudditi, che non han potuto in tempo utile giovarsi del beneficio del real decreto de' 10 di febbraio 1824; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo un nuovo termine per adempire a quanto è prescritto nell' articolo 3 del real decreto de' 10 di febbraio 1824 (2) per le assegnazioni coattive a' creditori soggiogatarî.

2. Questo termine, che avrà luogo per tutto il mese di dicembre del corrente anno, è accordato colle condizioni corrispondenti al nostro decreto de' 21 di maggio 1826 (3).

28) 1830, 18 maggio, R. (M. di G. e G.) *che spiega sopra dimanda particolare taluni principî in fatto di soggiogazione.*

D. Pietro Moncada e Beccadelli principe di Paternò ha esposto a S. M., aver diritto a conseguire, per ragion di nozze, dalla eredità del di lui avo principe D. Giovanni Luigi l' annua somma di once 3200; cotesta somma essere a lui garentita da solenne stipulazione e da giudicato; essere stato chiamato ad intervenire innanzi al giudice deputato per lo scioglimento delle soggiogazioni annesse alla eredità anzidetta, onde essere soddisfatto nel modo istesso è prescritto per le soggiogazioni; il suo diritto non poter soggiacere a cotesto modo di soddisfazione; essere anzi il suo intervento necessario innanti al giudice deputato per ragion di tempo, irregolarmente avvenuto, trovandosi già eseguite tutte le operazioni precedenti al piano di collocazione; il giudice deputato non però avere pronunziato contra di lui; avere egli perciò appellato alla gran Corte civile in cotesta residenza. Tali cose esposte al real trono, il ricorrente ha implorato le superiori disposizioni per la esclusione del cennato intervento, cui gli eredi del defunto principe di Paternò han voluto dar luogo, e per la inapplicabilità al suo caso delle regole stabilite nel decreto de' 10 febbraio 1824 per la estinzione delle soggiogazioni. Ad occasione di que-

(1) *Veg.* il decreto de' 21 maggio 1826, n.° 19, p. 1244 *s.*
(2) *Veg.* il decreto de' 10 febbraio 1824, n.° 8, p. 1221 *ss.*
(3) *Veg.* il decreto de' 21 maggio 1826, n.° 19, p. 1244 *s.*

sta dimanda è stato rassegnato a S. M. : - che i decreti della M. S. hanno chiaramente diffinito quali passività possono rimaner soddisfatte con assegnazioni in beni giusta le norme stabilite col decreto de' 10 febbraio 1824 : - che le disposizioni comprese ne'decreti anzidetti, essendo di eccezione, non possono ricevere una interpretazione estensiva, ed un' applicazione al di là de' casi che vi sono stati contemplati : - che pe' creditori soggiogatarî istessi il decreto de' 10 febbraio 1824 ha determinato in qual modo ed in qual tempo debbono essere citati innanzi al giudice deputato onde partecipare legalmente al giudizio per lo scioglimento delle soggiogazioni : - che questo modo e questo tempo non possano essere alterati senza offendere la volontà del legislatore ed i diritti delle parti interessate :-che in generale l' intervento di alcuno in giudizio è volontario : - che non può l' intervento divenire passivo se non per coloro, i quali possono avere diritto alle opposizioni di terzo : - che però in questo caso è d' uopo che la correlativa dimanda sia dedotta in tempo utile, ed istruita nelle forme regolari : -che nella specie, secondochè è stato esposto, l' intervento del petizionario, potendo anche aver luogo, è seguito assai tardivamente, tutte le operazioni precedenti al piano di collocazione trovandosi già compiute. In conseguenza di queste osservazioni S. M. si è degnata disporre che la supplica del ricorrente sia rimessa a V. E., com' eseguo, e che V. E. debba dare gli opportuni provvedimenti, onde nel caso rimangano assicurate le disposizioni sovrane, ed i diritti al ricorrente istesso legittimamente spettanti. Nel R. N. ec. fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a' 9 giugno 1830.)*

29) 1830, 12 giugno, R. (M. di G. e G.) *che per occasione di assegnazioni dichiara il modo come debbono intendersi ed applicare i sovrani rescritti.*

Analogamente alla prevenzione le feci nel giorno 9 del corrente mese, ho rassegnato a S. M. la petizione degli eredi del principe di Paternò D. Giovanni Luigi Moncada. Per essa si son doluti risguardarsi come decisa in favore del conte di Caltanissetta, a ragion del sovrano rescritto partecipai a V. E. nel 18 dello scorso mese sopra petizione di lui, la causa tra essi loro ed il conte istesso di Caltanissetta esistente presso cotesta G. C. civile; ed hanno quindi implorato i superiori provvedimenti per la garentia de' loro dritti sulla causa medesima. E la M. S. si è degnata incaricarmi di manifestare a V. E., com' eseguo, che le sue sovrane deter-

minazioni, allorchè non contengono deroga alle disposizioni del diritto comune, non possono altrimenti essere intese ed eseguite, che nel senso, ed a norma del diritto stesso; e che le osservazioni ministeriali non mirando che a richiamar l'attenzione de' magistrati su principî generali di legge, intatta rimane ne' magistrati stessi la facoltà di farne l'applicazione *pro ut de jure* a'casi particolari, su i quali eglino debbono esclusivamente pronunziare. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a detto dì al Luog. gen. in Sicilia.)*

30) 1831, 26 gennaio, D. *che spiega la competenza de'giudici deputati.*

Veduto l' articolo 13 del real decreto de' 10 di febbraio 1824 (1) pe'giudizî di espropriazione forzata innanzi a'giudici deputati nel corso della commessione loro affidata;

Veduto il real decreto de' 18 di agosto 1825 (2), col quale fu prescritto che la Commessione delle vendite volontarie e forzose ne' dominî oltre il Faro cessasse dalle sue funzioni, rimettendo le cause innanzi ad essa pendenti a' giudici deputati per que' tra i debitori che si trovassero di averne; e per gli altri debitori a' tribunali ordinarî;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia per lo dubbio quivi elevato se, profferita da' giudici deputati la sentenza diffinitiva per l' assegnazione a' creditori soggiogatarî, siano i medesimi ulteriormente competenti a procedere per le vendite loro sottoposte per effetto del cennato real decreto de' 18 di agosto 1825, e pe' giudizî di espropriazione sperimentati nel corso della commessione loro, giusta l' articolo 13 dell' altro real decreto dei 10 di febbraio 1824;

Essendo opportuno per la sollecita spedizione de' giudizî che tal quistione sia risoluta per modo di regola;

Avuto riguardo particolarmente alle attribuzioni de' giudici deputati così per le vendite anzidette, come pe' riferiti giudizî di espropriazione, del pari che alle forme prescritte dal real decreto de' 18 di agosto 1825 presso i tribunali ordinarî per le cause loro pervenute dall' abolita Commessione delle vendite volontarie e forzose; ec. ec.

Art. 1. Appartiene a' giudici deputati, dopo profferita la sentenza diffinitiva per l' assegnazione a' creditori soggiogatarî a seconda del real decreto de' 10 di feb. 1824, di continuare a pronunziare le sentenze pe' giudizî delle vendite

(1) *Veg.* il decreto de' 10 febbraio 1824, n.° 8, p. 1221 *ss.*
(2) *Veg.* il decreto de' 18 agosto 1825, n.° 14, p. 1237 *s.*

portate innanzi ad essi per effetto del real decreto de' 18 di agosto 1825, nell' interesse anche de' creditori quantitativi.

2. Appartiene altresì a' giudici deputati, profferita la mentovata sentenza diffinitiva, di recare al loro termine i giudizî di espropriazione forzata sperimentati durante il corso della loro commissione a' termini dell' articolo 13 del real decreto de' 10 di febbraio 1824.

3. Rimangono soltanto esclusi dalla competenza de' giudici deputati, dopo profferita la sentenza diffinitiva dell' assegnazione a' soggiogatarî, i giudizî di espropriazione iniziati a' termini del detto articolo 13, pe' quali non sia stato già fissato da' giudici deputati l' apprezzo e la valutazione de' fondi stabili da espropriarsi.

4. Pe' soli giudizî esclusi dalla competenza de' giudici deputati dovranno proseguire a procedere i magistrati ordinarî, restando fermi tutti gli atti fatti, e le sentenze interlocutorie o preparatorie pronunziate da' medesimi giudici deputati.

31) 1832, 12 marzo, D. *che provvede alla celere spedizione delle procedure e giudizî di assegnazione.*

Lo stato in cui trovansi tuttora i giudizî per lo scioglimento delle soggiogazioni in Sicilia avendoci mostrato la necessità di aggiungere per lo compimento de' medesimi altri provvedimenti a quelli emessi dal nostro augusto Genitore di gloriosa ricordanza; ec. ec. (1)

Art. 1. I giudici deputati per l' assegnazione coattiva delle soggiogazioni e le gran Corti civili dovranno spedire colla maggiore sollecitudine gli affari che risguardano l' assegnazione anzidetta. A contare dal prossimo mese di aprile i giudici deputati e le gran Corti civili dovranno render conto in ogni trimestre dello stato cui siano pervenuti i correlativi giudizî. Questo conto sarà sottoposto alla nostra sovrana intelligenza.

2. Decaderà dallo sperimento dell' appello colui che avendo prodotto il gravame alla gran Corte civile, non curi la inscrizione della causa nel ruolo generale al più tardi tra gli otto giorni che seguono rispettivamente il termine a comparire indicato nell' atto di citazione. In questo caso la sentenza appellata acquisterà di diritto la forza di cosa giudicata.

3. Fra sei mesi improrogabilmente, a contare dalla pubblicazione di questo decreto, i debitori di soggiogazioni do-

(1) *Veg.* il decreto de' 19 agosto 1835, n.° 35, p. 1265 *s.*

vranno pagare le annualità finora arretrate. Scorso il termine anzidetto, e non seguito il pagamento delle annualità arretrate, sarà pronunziato lo scioglimento delle rispettive deputazioni (1).

4. Saranno sciolte le deputazioni quando la maggior parte de' beni offerti da' debitori fosse litigiosa per giudizio intentato su' medesimi precedentemente all' offerta.

5. Saranno anche sciolte le deputazioni, gli atti delle quali siano rimasi sospesi, semprechè non ne abbia luogo la continuazione fra tre mesi dalla pubblicazione di questo decreto.

6. Potrà pronunziarsi lo scioglimento delle deputazioni nelle quali gli atti messi a carico del debitore, sia dalla legge sia dalle determinazioni de' giudici deputati, o dalle decisioni delle gran Corti civili, non siano adempiuti ne' termini accordati per la esecuzione.

7. Gli amministratori o gli agenti giudiziarî delle rendite saranno tenuti di presentare in ogni bimestre a' creditori, se così piaccia a costoro, lo stato dell' introito e dell' esito dell' amministrazione.

8. La scelta dell' amministratore de' beni offerti dal debitore apparterrà a' creditori soggiogatarî che si troveranno di rappresentare la maggior parte della somma dovuta, ed in caso di loro dissenso, dal giudice deputato.

32) **1832, 15 ottobre, D.** *che accorda altra proroga al termine per le assegnazioni coattive da parte de' comuni.*

Veduto l'art. 3 del decreto de' 12 di marzo di questo anno;

Avuto riguardo alle speciali forme di amministrazione pe' comuni e pe' luoghi di beneficenza; ec. ec.

Art. 1. Il termine di sei mesi indicato nel riferito articolo 3 del decreto de' 12 di marzo di questo anno, è prorogato esclusivamente in favor de' comuni e de' luoghi di beneficenza, debitori di soggiogazioni, fino a tutto agosto del venturo anno 1833.

33) **1834, 2 maggio, D.** *che accorda altra proroga per lo pagamento degli arretrati dovuti da' comuni.*

Veduto il decreto de' 15 di ottobre 1832, col quale è stata accordata esclusivamente in favore de' comuni e de' luoghi di beneficenza che fossero debitori di soggiogazioni, proroga fino a tutto agosto 1833, del termine fissato dall' articolo 3 dell' altro decreto de' 12 di marzo 1832 per lo pagamento delle annualità arretrate delle soggiogazioni; ec. ec.

(1) *Veg.* appresso i dec. de' 15 ottobre 1832 e 2 maggio 1834 num. 32 e 33.

Art. 1. Il termine per lo pagamento degli arretrati delle soggiogazioni, dovuti da' comuni e da' luoghi di pubblica beneficenza, fissato a tutto agosto 1833 dal decreto de' 15 di ottobre dell' anno 1832, è prorogato fino ad agosto del corrente anno 1834.

34) 1834, 20 ottobre, D. *che assegna un termine per spedirsi da' giudici deputati le assegnazioni coattive.*

Veduto il decreto ed il regolamento de' 10 di febbraio 1824 (1) relativi alle antiche soggiogazioni costituite su'fondi della Sicilia;

Veduti i decreti posteriori sullo stesso oggetto;

Considerando che più di dieci anni sono corsi da che i debitori delle enunciate soggiogazioni furono abilitati a soddisfare i capitali e talune annualità decorse colla vendita all'incanto, ed in mancanza di questa, coll' assegnazione coattiva di una corrispondente parte de' loro beni mediante particolari deputazioni;

Considerando che tali temporanee deputazioni non debbono esser convertite in istabili istituzioni; ec. ec.

Art. 1. È accordato il termine perentorio di un anno per essere decisi interamente e diffinitivamente i giudizî di vendita all'incanto, e di assegnazione coattiva, pendenti innanzi i giudici deputati.

Spirato questo termine le deputazioni resteranno sciolte *ipso jure*, e cesseranno di aver vigore per esse le disposizioni del decreto e regolamento de' 10 di febbraio 1824 e de' decreti posteriori sull' oggetto.

2. I giudizî di sopra enunciati, che trovansi pendenti in appello, dovranno essere decisi interamente e diffinitivamente nel corso di sei mesi; a quale oggetto sonosi da Noi approvate delle particolari istruzioni (2).

Pe' nuovi appelli delle sentenze de' giudici deputati, che verranno utilmente prodotti, correranno i sei mesi dal giorno posteriore a quello in cui scaderanno i termini delle citazioni in appello.

3. Coloro i quali non hanno curato di ottenere il *verbo regio*, potranno domandarlo nel termine perentorio di tre mesi, scorsi i quali ne perderanno il dritto: salvi gli effetti della cosa giudicata.

Per le assegnazioni coattive non ancora passate in cosa giudicata, correranno i tre mesi dal giorno in cui questa sarà fatta.

(1) *Veg.* i decreti ed il regol. de'10 febbraio 1824, num. 8 e 9, p. 1221 *ss.*
(2) *Veg.* le istruzioni al seguito di questo decreto.

Instruzioni per la spedizione de' giudizî di assegnazione.

Il presidente di ogni gran Corte civile, e per la seconda sezione della gran Corte civile di Palermo chi ne esercita le funzioni, dovrà rimettere ne' primi dieci giorni di ciascun mese al nostro Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia uno stato in cui si contengano

1° i giorni d'udienza tenuta nel corso del mese precedente, a' termini dell' articolo 7 del decreto de' 12 di ottobre 1827;

2° il numero delle cause notate per ciascuna udienza, colla designazione del debitore assegnante, cui la causa si riferisce;

3° il sunto della sentenza profferita per ciascuna causa;

4° i nomi de'decidenti, de'relatori, e di chi abbia sostenuto le funzioni di pubblico ministero;

5° il numero degli appelli per assegnazioni coattive, che restano notati nel ruolo generale, colla designazione del debitore assegnante, cui la causa si riferisce;

6° il numero di simili appelli già prodotti, e non ancora notati nel ruolo generale, colla designazione del debitore, del patrocinatore dell' appellante, e de' motivi da costui allegati, pe' quali non è stato messo a ruolo l' appello.

Tale stato dovrà rimettersi dal detto Ministro originalmente ed a posta corrente al nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ond' essere rassegnato a Noi per le opportune risoluzioni.

35) 1835, 19 agosto, D. *che aggiunge altre disposizioni a quelle de' 12 marzo 1832 per la spedizione degli appelli per le assegnazioni.*

Veduto il nostro decreto de' 12 di marzo 1832 (1), che contiene disposizioni affin di portarsi a compimento i giudizî in fatto di assegnazioni coattive per l' estinzione delle antiche soggiogazioni (2);

Veduto l'altro nostro decreto de'20 di ottobre 1834 (3), col quale venne assegnato il termine di sei mesi, quantunque non perentorio, per portarsi a fine i detti giudizî per l'estinzione delle antiche soggiogazioni pendenti in appello;

Considerando che scorso già tal termine, molti ne rimangono tuttavia pendenti;

(1) *Veg.* il decreto de' 12 marzo 1832, n.° 31, p. 1260 *s.*
(2) *Veg.* l' art. 2 del detto decreto.
(3) *Veg.* il decreto de'20 ottobre 1834, n.° 34, alla pagina precedente.

Volendo alle precedenti disposizioni altre aggiungerne per accelerare sempre più il disbrigo di tali giudizi ; ec. ec.

Art. 1. Per gli appelli ne' quali il termine a comparire indicato nell' atto di citazione verrà a scadere dopo la pubblicazione del presente decreto, il decadimento ordinato dall' articolo 2 del citato nostro decreto de' 12 di marzo 1832 incorrerà *ipso jure ;* e le sezioni , o le gran Corti destinate per la conoscenza di tali appelli, saranno in obbligo alla prima udienza in cui si presenta la causa di esaminare d' ufficio l' ammessibilità dell' appello.

2. Dopo otto giorni dalla pubblicazione di questo decreto le cause di cui è parola , già decadute dal ruolo , e quelle che decaderanno , non potranno essere più riprodotte , di modo che la sentenza del giudice deputato diviene cosa giudicata.

3. Gli appelli prodotti dal debitore delle soggiogazioni decaderanno *ipso jure* dopo tre mesi se egli nel corso dei medesimi non avrà dimostrato alle sezioni, o gran Corti suddette di aver pagato tutte le annualità arretrate , le quali a seconda de' precedenti decreti non vanno comprese nell'assegnazione coattiva. Tale decadenza sarà pronunziata di ufficio.

Pe' nuovi appelli il pagamento delle annualità predette dovrà esser provato alla prima udienza in cui si presenta la causa , sotto la stessa pena di decadimento *ipso jure* da pronunziarsi anche di ufficio.

Affrancazione di capitali di rendita. (L. c. art. 1781 *ss.*)

36) 1810 , 4 maggio , L. *Articoli relativi all' affrancazione de'censi appartenenti allo Stato.* (L. c. art. 1783.)

Sez. II. *Dell' impiego delle cedole in acquisto o in affrancazione di censi per capitali.*

Art. 15. Di tutti i censi che non appartengono a' demanî o alla cassa di ammortizzazione, e che verranno ricomprati ne' termini della presente legge , la cassa di ammortizzazione ne rimpiazzerà la rendita a' proprietari a contare dal giorno che essi cesseranno di esser pagati da' loro debitori.

16. Ogni debitore che vorrà affrancarsi un censo, ne farà la sua dichiarazione al direttore della cassa d' ammortizzazione , rimettendogli la somma delle cedole necessarie , e dimandandogli una rescrizione per la ricompra. Quest' atto sarà fatto doppio , e dovrà indicare la somma del censo da ricomprare , il contratto col quale fu costituito , l' amministrazione e lo stabilimento che ne ha la proprietà , il fondo

sul quale è ipotecato, con tutte le altre notizie proprie a determinar con chiarezza e completamente l' oggetto della ricompra.

L' uno de'due atti resterà depositato nella direzione della cassa d' ammortizzazione, firmato dal dichiarante o dal suo legittimo incaricato. A piè dell'altro il direttore farà la quietanza della somma rimessa, da valere per la ricompra del censo designato, con obbligo del direttore suddetto (se il credito non appartenga a' demanî o alla cassa di ammortizzazione) di pagare il detto censo al creditore ridotto al suo valore netto, cioè a dire fatta deduzione della ritenzione autorizzata dalla legge.

17. Allorchè non si tratterà di credito della cassa d' ammortizzazione o de' demanî, il direttore munito della quietanza che avrà ricevuta, ne presenterà una copia autentica all' Intendente della provincia nella quale il censo sarà dovuto. Questo funzionario resta incaricato di procurargli una quietanza diffinitiva dell' amministrazione, o dello stabilimento proprietario del censo, osservando tutte le formalità legali. Questa quietanza e tutti gli altri atti saranno fatti a spese del debitore. La liquidazione delle medesime sarà fatta dall' intendenza.

18. Un consigliere d' intendenza sarà specialmente incaricato presso l' Intendente di tutti gli affari relativi alla ricompra de' censi : e tutte le controversie che potranno nascere per quest' oggetto saranno giudicate amministrativamente dal Consiglio d' intendenza, sul rapporto del consigliere di cui si è parlato.

19. Il debitore non avrà diritto di ottener la quietanza che dopo aver pagato in numerario effettivo al creditore tutti gli arretrati del censo fino al primo giorno del quadrimestre che segue quello in cui la rescrizione del direttore della cassa di ammortizzazione sarà stata rilasciata.

20. La quietanza non sarà valida che dopo di essere stata registrata alla direzione de' demanî della provincia, e rivestita del *visto* dell' Intendente.

21. L' Intendente farà trascrivere letteralmente in un registro ciascuna quietanza che egli visterà, e ne invierà nel medesimo tempo una copia al Ministro delle finanze, che darà subito gli ordini necessarî affinchè la cassa di ammortizzazione rimpiazzi allo stabilimento creditore la rendita, la cui ricompra sarà stata fatta.

22. In virtù dell'ordine del Ministro il direttore della cassa di ammortizzazione spedirà in favore dello stabilimento creditore un attestato indicante che la cassa di ammortizza-

zione pagherà l'annualità del censo fissata al suo valor netto, a contare dal primo giorno determinato, conforme all'articolo 13.

23. Gli stabilimenti creditori potranno dimandare o che la cassa di ammortizzazione loro trasferisca delle iscrizioni sul gran libro per una rendita uguale a quella che sarà loro dovuta, o che essa faccia loro pagare una rendita equivalente nella provincia del loro domicilio.

24. Pe' censi appartenenti all' amministrazione de' demanî, allorchè il debitore avrà ottenuto la quietanza delle cedole rimesse alla cassa di ammortizzazione, ne darà avviso al direttore de' demanî della provincia nella quale il censo veniva pagato. Il direttore farà subito assodare dal ricevitore che ne aveva la percezione, il conto degli arretrati dovuti fino al giorno della quietanza rilasciata dal direttore della cassa di ammortizzazione, e farà percepire questi arretrati. Allorchè saranno questi stati soddisfatti esso invierà all' amministrazione de' demanî un rapporto motivato sulla ricompra proposta. Questo rapporto prima di essere inviato sarà presentato all' Intendente della provincia che lo visterà, e rimetterà il suo avviso. L' amministrazione dei demanî su questo rapporto, ed allorchè essa troverà l'affare in regola, rilascerà una quietanza che sottoporrà al *visto* del Ministro delle finanze, e che rivestita di questa formalità opererà la liberazione diffinitiva del debitore.

25. Il direttore de'demanî presenterà ciascun mese al Ministro delle finanze uno stato de'censi che saranno stati così ricomprati. Questo quadro indicherà i nomi de'debitori, l'origine de'censi, la loro somma annuale, la data de'contratti costitutivi, la riscossione alla quale essi appartengono, i fondi su de' quali essi erano affetti, la somma in cedole per la quale saranno stati ricomprati, la data della quietanza della cassa di ammortizzazione, la somma degli arretrati al momento della ricompra, la data della quietanza di questi arretrati, quella del rapporto del direttore de'demanî della provincia, quella della quietanza diffinitiva dell' amministrazione; ed in fine in una colonna di osservazioni ciocchè vi sarà di rimarchevole sul rapporto del direttore, l'avviso dell'Intendente e le deliberazioni dell'amministrazione.

26. Quando i debitori de' censi trasferiti alla cassa di ammortizzazione vorranno farne la ricompra, il direttore prima di liberare la quietanza delle cedole, che gli saranno offerte, farà stabilire il conto degli arretrati dovuti, ne riceverà il pagamento, lo comprenderà nella sua quietanza, e dichiarerà che questa quietanza varrà per quietanza prov-

visoria del censo, fintantochè il Ministro non abbia rilasciato quella diffinitiva. Sul rapporto del direttore della cassa suddetta il Ministro rilascerà questa quietanza nelle forme usate fin oggi.

27. Il direttore della cassa di ammortizzazione rimetterà ciascun mese al Ministro uno stato di situazione della ricompra de' censi appartenenti al suo stabilimento.

28. Allorchè i censi, o rendite costituite apparterranno alla lista civile, i debitori daranno avviso della quietanza della cassa di ammortizzazione all' Intendente della nostra real casa. Questi dopo tutte le verifiche necessarie per assicurarsi che la somma delle cedole versate corrisponda esattamente al censo, o alla rendita di cui si domanda la ricompra, rilascerà una quietanza in forma legale, e l'indirizzerà nel medesimo tempo al Ministro delle finanze per ottenere che la cassa di ammortizzazione rimpiazzi a profitto della lista civile il prodotto annuale della rendita o del censo.

In ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione della nostra real casa egli presenterà per essere sottomesso alla nostra approvazione uno stato de' censi o rendite di cui ne avrà rilasciato le quietanze ne' termini del presente articolo. Questo stato porterà la medesima indicazione che quella prescritta nell'articolo 25 per l' amministrazione de' demanî. Allorchè Noi lo avremo approvato, l' Intendente ne farà passare una copia certificata al Ministro delle finanze.

29. Pe'censi o rendite dipendenti dal banco delle Due Sicilie, il reggente del banco, secondo l' occorrenza, dopo la verifica necessaria e la garantia degl' interessi che gli sono stati affidati, rilascerà una quietanza che sottometterà al *visto* del Ministro, e che sarà operativa dopo essere stata rivestita di questa formalità per la liberazione del debitore. Nel medesimo tempo che egli visterà questa quietanza, il Ministro prenderà le misure affinchè la cassa di ammortizzazione rimpiazzi l' annualità del censo o della rendita allo stabilimento che ne avrà perduto la proprietà. Il reggente del banco passerà al Ministro gli stati simili a quelli che debbono essere fatti dall'amministratore de'demanî e dalla cassa di ammortizzazione.

30. I censi appartenenti a' demanî, alla cassa d' ammortizzazione, alla casa reale, al banco delle Due Sicilie ed a tutte le amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 12, che non saranno stati ricomprati da' debitori nello spazio di sei mesi a contare dalla pubblicazione della presente legge, o pe' quali i debitori non avran fatto la loro offerta di ricompra nel caso che le cedole che essi vorranno impiegare a

questa operazione non sieno state loro rilasciate, saranno ceduti a coloro che dimanderanno di acquistargli colle medesime condizioni che quelle della ricompra. La cassa di ammortizzazione ne riceverà il prezzo, e ne rimpiazzerà la rendita allorchè il censo non sarà di proprietà nè di questo stabilimento, nè de' demanî.

31. I compratori de' censi venduti in virtù dell' articolo precedente saranno soggetti alla ricompra a ragione del 6 per 100 netto in effettivo contante, durante tre anni a contare dal 1° di gennaio che seguirà l'epoca del loro acquisto. I censuarî che in questo frattempo non avranno ricomprato da' loro nuovi proprietarî, non potranno più godere di questa facoltà che pagando il capitale alla ragione del 5 per 100 netto in effettivo contante.

37) 1828, 16 dicembre, D. *che permette l' affrancazione de' censi de' luoghi pii.* (L. c. art. 1782 s.)

Art. 1. È permesso tanto a' debitori di capitali irrepetibili verso i luoghi pii laicali, quanto a chiunque altro di permutare l'annua rendita netta di decima dovuta a' medesimi con un' annua rendita inscritta sul gran libro. Se non quando la permuta voglia farsi da chi non è debitore, dovrà prima interpellarsi il debitore a dichiarare fra un tempo determinato se voglia esser preferito, elasso il quale si darà luogo alla permuta con altri.

§ XI. DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. (L. c. art. 1787.)

DEL DEPOSITO IN GENERALE.

Stabilimenti pubblici di deposito.

1) 1816, 12 dicembre, D. *che stabilisce il banco delle Due Sicilie per deposito di danaro.*

Considerando che fin dall' anno 1803 desiderammo di dare una organizzazione diffinitiva a' banchi di questa capitale, onde di nostro ordine da una deputazione di creditori apodissarî fu formato un piano che Noi approvammo in dicembre dell' anno 1805, che per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione;

Considerando che in tutto il tempo dell' occupazione militare molte e gravissime novità sieno avvenute di soppressione e ristabilimento di quest' antica ed utilissima instituzione nazionale, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta;

E volendo Noi riordinarla; ec. ec.

Art. 1. Tutte le leggi e decreti emanati nel tempo della

militare occupazione riguardanti i banchi di questa capitale, e specialmente la legge de'6 di dicembre 1808, ed i decreti de' 20 di novembre 1809, de' 18 di novembre 1810, ed 11 febbraro 1813, sono e rimangono rivocati, a contare dal dì primo di gennaio dell' anno 1817.

2. Vi saranno d'allora innanzi due banchi distinti e separati collo stesso nome di banco delle Due Sicilie; uno pel servizio della tesoreria generale, di tutte le amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del corpo municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi ed alle polizze notate-fedi di CASSA DI CORTE; e l'altro pel servizio di tutti i particolari della capitale e del regno, e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di CASSA DE' PRIVATI.

3. Saranno ambidue questi banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dall' antica, rappresentanti l' effettivo numerario, e che in tutte le nostre casse della capitale e del regno saranno ricevute come moneta contante.

TIT. I. – *Del banco delle Due Sicilie: cassa di corte.*

4. La cassa di corte continuerà a tener due conti separati, uno di rame, e l' altro di argento, con mettere espressamente nell' epigrafe delle fedi e nel bollo delle polizze le parole *rame*, *argento*: e ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenterà, senzachè sia mai permesso pagare una carta indicante rame, in argento, o al contrario.

5. La cassa di corte sarà stabilita nel locale dell' abolito banco di S. Giacomo, ove resterà fissata ancora l' officina della nostra real tesoreria. Sarà in libertà di tutt' i particolari di potersene anche servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate o con notate-fedi, per farne pagamenti. Riceverà come moneta effettiva le carte della cassa de' privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettarî, per la loro legittimità e libero corso, coll' obbligo però di riscontrarle fra le 24 ore con quella cassa a cui originariamente appartengono, onde i conti apodissarî de' due banchi restino sempre distinti e separati.

6. La cassa di corte sarà direttamente sotto gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della nostra real tesoreria: e gli ordini manifestati con sue lettere ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la cassa di corte avrà la sua dotazione distinta e separata; ed avrà ipotecati per cautela de' suoi creditori tutt' i beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite

del tavoliere di Puglia, da cui resterà perpetuamente garentita la carta che rappresenta il suo numerario.

7. A misura de' mezzi che la cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animare sempre più il commercio, ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de' particolari, senza alcun rischio de' fondi del banco.

Tit. II. - *Del banco delle Due Sicilie: cassa de' privati.*

8. La cassa de' privati, quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, non potrà però servire ad alcuna delle operazioni della real tesoreria. Essa per sua propria instituzione farà il servizio di tutti i particolari della capitale e del regno, e delle particolari amministrazioni. Non potrà essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla cassa di corte, se non ne sia debitrice per effetto della *riscontrata* mentovata nell' articolo 5, onde i conti apodissarî dell' una non possono restar mai confusi co' conti dell' altra. La medesima avrà un solo conto in argento, nè potrà ricevere depositi in rame, nè dar fuori carta che lo rappresenti.

9. La cassa de' privati resterà stabilita nel locale dell' antico banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più presto che sarà possibile se ne aprirà un' altra nel locale dell' antico banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l' affluenza de' depositi e le circostanze del commercio lo richiederanno.

10. La dotazione della cassa de' privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutti i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali che per esecuzione del decreto del primo d'ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della reggenza del banco dalla direzione della cassa di ammortizzazione; riserbandoci di aumentarli a tenore del disposto nell'art. 5 del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della cassa di corte. Un particolare regolamento fisserà definitivamente il metodo dell'amministrazione e dell' impiego delle rendite e capitale di detti fondi.

11. A misura de' mezzi che alla cassa de' privati porgerà non solo il fondo de' capitali della propria dote, che l' eccessivo ristagno della moneta depositata, continuerà l' opera

de' pegni sulle materie d' oro, argento e gioie: e subitochè si potrà aprire l'altra cassa nel locale del banco di S. Eligio, si farà la stessa opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere a' bisogni di tutt' i ceti. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze darà la norma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli è da Noi espressamente vietato.

Tit. III. - *Disposizioni generali.*

12. La direzione dell'interna polizia di ciascuna cassa e delle sue officine, tanto del banco di corte, quanto di quelle de' privati, sarà affidata a tre probi e conosciuti proprietarî nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, de' quali uno sarà da Noi designato per presidente, e gli altri due per governatori. Tutte le casse saranno sopravvegliate da una reggenza centrale, alla quale sarà ancora affidata l' amministrazione delle proprietà e fondi del banco. Questa sarà composta da un reggente da Noi nominato e da' presidenti delle due casse.

Un regolamento sottoscritto dal nostro Min. delle finanze determinerà le attribuzioni di tutti questi funzionarî, la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Un altro regolamento fisserà i principali obblighi degl'impiegati nel servizio giornaliero del banco.

13. Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle casse di tutti due i banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate-fedi originali, non solo continueranno ad essere esenti da' dritti di bollo e registro, ma per accrescerne sempre più la circolazione, e ripristinarle nel loro antico credito, serviranno di prova nella numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell' effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al banco, ed assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di banco, e che sieno allegate alle medesime prima di passarsi al banco, per ritirarne il danaro con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le così dette partite di banco, o sieno le copie estratte delle fedi o polizze, sulle quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti.
(Pubblic. a' 18 dicembre 1816.)

2) 1817, 10 febbraio, D. *che determina la forma amministrativa delle pleggerie per le polizze disperse.*

Art. 1. Le pleggerie delle polizze o fedi di credito disperse non saranno più prestate presso i tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla reggenza del banco delle Due Sicilie, secondo le instruzioni che ne darà il nostro Ministro delle finanze (1). *(Pubblic. a' 19 febbraio 1817.)*

(1) Ecco la formola della pleggeria.

Regno delle Due Sicilie (*titoli del Sovrano regnante.*)

L'anno milleottocento

Innanzi a noi notaio ed agl' infrascritti testimoni a noi ben noti si sono personalmente presentati

I signori

Essi suddetti signori

in solidum dichiarano e confessano di aver ricevuto dal real banco delle Due Sicilie la somma di ducati giusta gli ordini, che ai termini del real decreto del 10 febbraio 1817, e delle correlative superiori istruzioni sono stati all' uopo emessi dal signor direttor generale reggente del banco stesso per valuta di

I costituiti signori

dichiarano di tenere presso di loro depositata la detta somma, che si obbligano *in solidum* di restituire e pagare al banco in contanti effettivi in ogni caso di falsa od erronea assertiva, e specialmente

1° Nel caso che l suenunciat venisse da chiunque presentat reclamandone il pagamento.

2° Nel caso che l stess si trovass già ritirat dal banco e soddisfattone lo importo, ma per isbaglio, equivoco, errore o qualsivoglia altro motivo, niuno escluso ed eccettuato, non foss stat scritturat od addebitat nel rispettivo conto dello intestatario, permodochè in esso l somm apparisse tuttora esistent ed affatto non estint o convertit in altri valori.

3° Nel caso che in seguito della revisione, appuramento, rettifica e bilancio de' conti del banco si venisse per avventura, ed in qualunque tempo a verificare o riconoscere la inesistenza del credito a tal relativo, sia per duplicazione di partita, sia per alterazione di somma, sia per immaginaria ed anche erronea o fallace apertura de credit su' libri del banco, sia per qualunque altro motivo niuno escluso ed eccettuato, da cui risultasse la non verità della suddetta somma di credito.

In ciascuno de' summentovati casi promettono e si obbligano essi signori *in solidum* anche col loro arresto personale a' termini dell' articolo 1931 e seguenti delle *leggi civili* in vigore, di prontamente restituire la suddetta somma di ducati in seguito di avviso, che in semplice linea amministrativa sarà loro significato da uno degli uscieri della reggenza del banco suddetto, ed in mancanza si contentano di esservi astretti nella stessa guisa, forma e modo che vi sono tenuti i depositari del danaro pubblico, od i debitori di dazi non pagati, espressamente rinunziando a qualsivoglia eccezione in contrario; salvo di poi a sperimentare i dritti che forse possano loro competere contro di chi, e come per legge; senza però che l' esercizio di questi dritti, di qualunque indole o natura essi sieno, possa impedire, sospendere o ritardare la restituzione della succennata somma o la pronta esecuzione della ordinanza o sentenza

3) **1817, 20 giugno, D.** *che esclude da ogni spesa il deposito del danaro nel banco.*

Considerando Noi che secondo l'antica instituzione dei

giudiziaria, e ciò quando anche la eccezione che si producesse fosse evidentemente provata o giustificata, e che si riferisse eziandio alla visibile e manifesta falsità di qualunque delle firme apposte nell ridett poichè sotto ciascuna delle suenunciate condizioni espressamente dichiarano e confessano di aver ricevuto dal banco la suddetta somma.

Inoltre si obbligano *in solidum* e parimente col loro arresto personale di rispondere di tutte le conseguenze nella ipotesi che altri, senza esibire l dett provasse di essere l medesim di sua proprietà e pertinenza, o che per un qualsivoglia motivo venisse a risentirne pregiudizio o danno.

Per ognuna delle obbligazioni come di sopra da' medesimi signori solidalmente assunte, e per lo esatto adempimento delle stesse, dessi si assoggettano *in solidum* volontariamente e per espressa convenzione al loro arresto personale, anche pel ripiano e ristoro delle spese giudiziarie e di esecuzione che potessero mai aver luogo, e pel ristoro altresì di tutti i danni cui per avventura potessero mai essere i medesimi tenuti.

Altre istruzioni ministeriali de'10 febbraio 1817 per le polizze disperse.

Art. 1. Disperdendosi una fede di credito per la quale il banco conosce il solo intestatario del denaro, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal banco della esistenza della somma, mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di ducati 10, e di grana 60 da duc. 10. 01 in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere librata al detto intestatario, coll'obbligo solidale o di qualche impiegato con soldo in pubblica amministrazione, o di un qualche probo e conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla reggenza di cavare il banco indenne ed illeso nel caso che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale. Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa e ne domandi la liberazione, si esigerà ancora il consenso dell'intestatario.

2. Se si disperderà una polizza notata fede, per la quale il banco ha notizia dell'intestatario non solo, ma benanche della persona a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggerie, sarà sempre necessario di avere i consensi di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre per le pleggerie da ricoversi per le polizze disperse che oltrepassano tal somma, si riceverà l'obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di dieci anni (*), elassi i quali s'intenderà sciolta e cassata di fatto.

3. Per assicurarsi se venga a presentarsi al banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata (**), non saranno liberate, se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati 50, e dopo un mese le somme maggiori – fir. De' Medici.

(*) *La durata della ipoteca con ministeriale de'* 18 *giugno* 1842 *è stata estesa a trenta anni.*

(**) *Il sequestro del danaro nel banco è vietato a' termini del decreto del* 6 *ottobre* 1817.

banchi il pubblico servizio si fosse sempre fatto senza alcuna esazione di dritti, e che soltanto in tempo della occupazione militare sia stata autorizzata l'esazione di grana cinque per ogni fede di credito, e di grana tre per ogni polizza notata-fede o mandato, nel banco de' privati succeduto al così detto banco degli azionari; e volendo Noi ripristinare, per quanto è possibile, tutte le antiche instituzioni che non si oppongano alle giuste misure di pubblica economia; ec. ec.

Art. 1. Qualunque esazione per lo valore e formazione delle fedi di credito, e per le notate-fedi e mandati del banco de'privati, è abolita a datare dal primo dell' entrante luglio: e tutto sarà fatto *gratis*, secondo l'antica instituzione.

2. Ci riserbiamo d'indennizzare il banco su'fondi suppletori che da Noi gli saranno assegnati per far fronte a questo cespite di rendita che viene a mancare nell' articolo corrispondente all'introito del suo stato discusso, qualora dall' opera de' pegni da Noi ripristinata non ne sia pienamente compensato. *(Pubblic. a'2 di luglio 1817.)*

4) 1817, 6 ottobre, D. *che esclude dal sequestro le somme depositate in banco.*

Considerando che l'antica instituzione de'banchi di questa capitale, da Noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto de'12 dicembre 1816, ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il regno della carta rappresentante la moneta depositata nel banco delle Due Sicilie, tanto nella cassa di corte quanto in quelle de' privati; e che la intestazione del nome di colui che ha depositata la moneta, descritto ne' libri del banco, non è pruova che continui la stessa persona a possederne il credito per la libertà che ha di girare la carta, data fuori dal banco, ad altri, e da questi passare ad altri possessori, senza che il banco possa averne contezza: e quindi i sequestri che si facessero ad istanza de' creditori dell' intestatario della moneta descritto ne' libri del banco, andrebbero a danno de' legittimi possessori delle carte del banco da essi ricevute come contante, sotto la garantia della buona fede del pubblico deposito; ec.

Art. 1. Le somme depositate nel banco delle Due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario o da qualunque autorità giudiziaria sequestrate, anche ad istanza di parte; salve le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 10 di febbraio del corrente anno per le polizze o fedi di credito disperse.

2. Le fedi di credito e le polizze di banco nè pure po-

tranno essere sequestrate, se non ne' casi e nel modo con cui può essere sequestrato il danaro contante (1). *(Pubblic. a' 18 ottobre 1817.)*

5) 1818, 12 ottobre, D. *che autorizza il reggente del banco ad apporre il* citra praejudicium *alle polizze che contengono espressioni pregiudizievoli al banco.*

Visto il rapporto del reggente del banco delle Due Sicilie, col quale ha dimandato far notificare le proteste e riserve ne' pagamenti a favore del banco, in cui vi fossero dell' espressioni pregiudizievoli nelle loro girate, da un usciere del banco medesimo; con valere però come se fossero notificate da un usciere di autorità giudiziaria; ec. ec.

Art. 1. Il reggente del banco delle Due Sicilie, allorchè conoscerà che nelle polizze de' pagamenti che si fanno in favore di detto banco, o nelle girate delle fedi di credito vi sieno dell'espressioni pregiudizievoli agl'interessi o dritti del banco, è facoltato ad apporre il *citra praejudicium* con quelle riserve o proteste che crederà convenienti, onde rimangano illesi i dritti e le ragioni del banco.

2. Le proteste e riserve di sopra mentovate potranno notificarsi alle parti interessate da uno degli uscieri del banco delle Due Sicilie; e l' atto d' intimazione fatto dall' usciere suddetto sarà registrato prima di passarsi la polizza o fede al banco.

3. Le dette riserve, proteste ed atti di uscieri avranno lo stesso vigore, come se fossero fatte avanti qualunque autorità giudiziaria ed intimate per mezzo di usciere della medesima; da valere in giudizio e da potersi apporre anche a terzi interessati.

6) 1832, 8 marzo, D. *che permette il deposito delle monete di oro nel banco.*

Veduto il decreto del dì 12 di dicembre 1816 risguardante l'organizzazione del banco delle Due Sicilie, col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento e di rame;

Volendo estendere i depositi alle monete di oro; ec. ec.

Art. 1. Il banco delle Due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale, colle norme stabilite nel regolamento da Noi approvato annesso al presente decreto.

Regolamento pel deposito delle monete di oro.

Art. 1. Il banco delle Due Sicilie riceverà i depositi in mo-

(1) *Veg.* gli art. 679 *ss. L. p. c.*

nete di oro del regno al peso legale, di cui terrà un conto apodissario a parte.

2. Le fedi di credito ed il bollo delle polizze porteranno nell' epigrafe la denominazione delle specie delle monete depositate, colle parole *oro antico* se il deposito verrà fatto in monete coniate prima della nuova legge monetaria del dì 20 di aprile 1818; *oro nuovo* se il deposito sia in monete coniate in forza della detta legge.

Ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella specie di monete di oro che rappresenterà.

3. Si terranno all' uopo nel banco due libri, uno apodissario, e l' altro delle notate fedi, con esservi destinati dal reggente fra gl' impiegati del banco quattro individui, due come libri maggiori, e due come aiutanti, per lo compenso de' quali, non meno che de' cassieri e notatori in fede, sarà a tempo opportuno provveduto.

4. Per la responsabilità di questi depositi di oro, e per quanto riguarda il servizio del banco, rimangono ferme e nel loro pieno vigore tutte le leggi, decreti, istruzioni e regolamenti sinora emanati, e che non sono in opposizione al detto real decreto di questa data.

7) 1843, 7 aprile, D. *che stabilisce due casse in Palermo e Messina, e vieta il sequestro del danaro in esse depositato.*

Veduti gli articoli 2 e 3 del real decreto de' 12 di dicembre 1816, con cui provvedendo alla diffinitiva organizzazione del banco delle Due Sicilie, gli fu concessa la facoltà di emettere, giusta l' antica forma, le fedi di credito rappresentanti l'effettivo numerario, che in tutte le regie casse della capitale e del regno esser dovevano ricevute come moneta contante;

Veduto l' articolo 9 del detto real decreto con cui ci riserbammo di aprire delle altre casse qualora l'affluenza del numerario, e le circostanze del commercio lo avessero richiesto;

Considerando che le polizze e le fedi di credito del banco vengono talmente accolte ne' nostri reali dominî oltre il Faro, che cominciasi nelle piazze di Palermo e di Messina a gustare i vantaggi di questa utile istituzione, ed a risentirne il bisogno, poichè detti valori sono tanto più accetti e ricercati in commercio per quanto meno rischio ed incomodo si sperimenta nel trasferirne il dominio; che anzi mentre il danaro andar potrebbe soggetto a dispersione od involamento, e con difficoltà se ne rintraccerebbe il possessore, a' valori che si emettono dal banco resta impressa, con le

firme che vi si appongono, la traccia di tutti coloro che li han posseduti;

Considerando che per promuovere l'industria ed il commercio fra gli amatissimi nostri sudditi al di là del Faro è assolutamente d'uopo di attivare la libera e spedita circolazione del danaro mercè de' valori che lo rappresentano, onde ognuno possa avvalersene come tante lettere di cambio ricettibili in ogni cassa regia o provinciale;

Considerando che questo utilissimo scopo mirabilmente si consegue ne' nostri reali dominî continentali mercè l'opera de' banchi in diversi punti della capitale di Napoli istallati;

Volendo Noi corrispondere a' voti de' nostri amatissimi sudditi oltre il Faro, e modellare il sistema di quelle amministrazioni su que' stabiliti ne' nostri reali dominî continentali; ec. ec.

Art. 1. Il banco delle Due Sicilie sarà aumentato di due altre casse di corte, stabilite una in Palermo, e l'altra in Messina.

2. La direzione dell'interna polizia di ciascuna cassa e delle sue officine sarà affidata ad un probo e distinto benestante, che prenderà il nome di presidente. Egli dipenderà dal reggente del banco, ed avrà in aiuto tre governatori, uno scelto anche fra 'l ceto de' più distinti proprietarî, l'altro fra i primarî avvocati, e 'l terzo fra i più accreditati negozianti. Tanto il presidente che i governatori saranno da Noi nominati sulla proposta del Ministro delle finanze.

Queste casse del pari che quelle stabilite in Napoli saranno sopravvegliate da un Consiglio di reggenza centrale, composto dal reggente, e da due presidenti delle casse di Napoli. A tal Consiglio dovranno di dritto assistere anche i due presidenti delle casse di Palermo e di Messina, qualora per affari della carica trovinsi chiamati in Napoli, ed in questo caso il Consiglio sarà di cinque componenti, tutti con voti deliberativi.

3. Per eseguire il servizio delle casse di Palermo e di Messina sarà per ora aggiunto al rollo degli attuali impiegati del banco un discreto numero di uffiziali graduati, e di soprannumerarî prescelti dalla reggenza, che ci riserbiamo poi di aumentare a seconda del bisogno e dell'affluenza del negoziato bancario.

4. Le dette casse nel modo stesso che quelle stabilite in Napoli ne' locali di S. Giacomo e dello Spirito Santo, eseguiranno indistintamente il servizio della regia Corte e de' privati; cioè a dire riceveranno qualsiasi somma di danaro, rilasciando agl'immittenti de' valori fiduciarî denominati *fedi*

di credito o polizze, le quali compiranno in commercio una estesa circolazione, tenendo luogo di quella moneta che trovasi versata al banco. Le legalità da cui verranno rivestite saranno le stesse di quelle prescritte negli attuali regolamenti del banco delle Due Sicilie, di cui fan parte le casse di Palermo e di Messina.

5. In conseguenza tutte le istruzioni, ordinanze, regolamenti, e ministeriali disposizioni emesse per le casse del banco ne' nostri domini continentali sono comuni ed applicabili anche alle due casse oltre il Faro in quanto non si oppongono a ciò ch'è stabilito nel presente decreto. Ed onde viemaggiormente confermare la libera circolazione per tutto il regno della carta rappresentante la moneta riposta nelle casse del banco, la quale a' termini del real decreto de' 6 di ottobre 1817 non può, nè deve mai soffrire la minima remora, inibiamo a qualsiasi autorità civile o giudiziaria d' imporre impedimento o sequestro al danaro versato nelle dette casse di Palermo e di Messina, quand' anche venisse richiesto dalle parti interessate, salvo ad esse il dritto di stabilire nelle girate quelle condizioni o que' vincoli che meglio credono ne' loro particolari interessi.

6. Ci riserbiamo di stabilire l' opera della cassa di sconto come l'è in Napoli, ove tale opera ha recato de' vantaggi incalcolabili alla industria ed al commercio. Ogni altro impiego di danaro è da Noi espressamente vietato.

7. I beni dello Stato rimangono ipotecati alle casse di Palermo e di Messina, come anche per lo stesso oggetto rimane vincolato il milione di ducati che la general tesoreria tiene impiegato con la cassa di sconto in Napoli.

8. Installate che saranno tali casse, i capi tutti delle pubbliche amministrazioni, i pagatori, i ricevitori, gli esattori, ed ogni altro contabile residente in Palermo ed in Messina, ove è il banco, non potranno più fare alcun esito in numerario; sibbene dovranno pagare con polizze notate-fedi, e quindi stabilire delle madrefedi che debbono poi presentare alla gran Corte de' conti, in caso di richiesta.

9. Tutti gli amministratori, ricevitori e cassieri del regio erario in Sicilia, in qualunque provincia o comune trovinsi, saranno obbligati di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro arrendamento e credito fiscale, le fedi di credito e le polizze di banco, e dovranno anche cambiarle in moneta effettiva di argento o rame, secondo la qualità della polizza, qualora abbiano del numerario in cassa.

10. Le fedi di credito e le polizze per esser ricevute o

cambiate dovranno esser libere e senza condizione alcuna, o quand' anche sienvi delle condizioni, deggiono seco loro portarne lo adempimento, ed avere bensì l' ultima gira conosciuta da' sopraddetti ricevitori, amministratori e cassieri, od almeno che la persona esibitrice, sempre però di loro conoscenza, si segni al piede, dovendo essi rimanere garanti dell' ultima firma.

11. Le casse del banco in Napoli sono anche esse autorizzate a ricevere come contante le fedi di credito, e polizze emesse dalle casse di Palermo e di Messina; nè queste possono rifiutare le fedi di credito e polizze delle casse del banco di Napoli, sempre però sotto la responsabilità de' cassieri e de' pandettarî.

12. Un particolare regolamento da Noi approvato (1) come parte integrale del presente decreto, stabilirà tanto il modo da praticarsi la riscontrata di siffatti valori, quanto i doveri e le attribuzioni di taluni funzionarî del banco, per quella parte di servizio che non fu preveduta nel regol. de' 26 febb. 1817.

Regolamento per dilucidazione del precedente decreto.

Cap. I. - *Doveri ed attribuzioni del presidente.*

Art. 1. Il servizio interno della nuova cassa di corte in Palermo da istallarsi nell' edifizio delle finanze, sarà diretto da un probo e distinto proprietario col titolo di presidente. Egli godrà l'onorario di mensuali ducati cinquanta come gli altri suoi colleghi in Napoli.

2. Avrà in suo aiuto due governatori, uno ordinario che supplirà il presidente ne' casi di assenza o d' impedimento, e l' altro soprannumerario: il primo godrà l' onorario di ducati venticinque al mese. Le loro attribuzioni e facoltà sono determinate dal regolamento organico del governo de' banchi approvato col sovrano rescritto de' 26 febbraio 1817.

3. Onde non ritardare il servizio delle amministrazioni e de' pubblici stabilimenti per gli esiti ed introiti che occorrono farsi per banco, il presidente è autorizzato a tenere corrispondenza con qualsiasi autorità de' reali dominî oltre il Faro per oggetti riguardanti soltanto riconoscenze di firme, richieste di partite, perizie, e liberazione di danaro per fedi di credito o polizze disperse. Per queste ultime però darà le opportune provvidenze, e ne farà inteso il reggente.

4. Per le richieste poi che se gli faranno da' particolari per liberazione di denaro, di fedi di credito o polizze disperse, dopo gli atti preparatorî, ricever dovrà la cauzione ed i consensi di tutti gl' interessati, che debbonsi alligare in co-

(1) *Veg.* il regolamento che qui segue.

pia agli atti da conservarsi nel volume in luogo della fede di credito o polizza smarrita.

5. Occorrendo per qualsivoglia circostanza, sia di andamento, sia di miglioramento di servizio, provocare delle ministeriali disposizioni, il presidente della cassa di Palermo non può che per l'organo del reggente del banco provocarle, stante a questo è riservata la corrispondenza col Ministro e con le pubbliche autorità.

6. In ogni caso di giubilazione, di destituzione o di promozione d'impiegati, il presidente dovrà co' governatori discutere ed esaminare l'affare, ed indi con ragionato verbale manifestarne il risultato al reggente, il quale emetterà i definitivi provvedimenti.

7. Vi saranno nella cassa di Palermo dieci alunni senza soldo nominati dal reggente sulla proposta che ne farà il governo della cassa. Tal numero a prudenza del reggente potrà in seguito estendersi a venti, qualora il bisogno lo richiegga.

Gli alunni non godranno soldo, ma avranno un discreto compenso per la trascrizione delle fedi di credito e polizze su' giornali.

8. I soldi, le indennità, gli averi per la trascrizione delle polizze, e le spese minute ed impreviste per la cassa di Palermo, saran sempre con l'anticipazione di giorni quindici pagate a titolo di abbuonconto dallo agente contabile del banco al razionale della cassa di Palermo, il quale presenterà tali polizze al *visto* del presidente per accreditarle sulla madrefede, che dovrà all'oggetto tenere aperta con la seguente intestazione: *Il razionale appoderato della nostra cassa di corte.*

Da tal madrefede non può egli prelevare alcuna somma senza l'ordinativo del presidente, il quale in conferma dovrà apporre il suo *visto* alle polizze, che senza di quest'approvazione non si possono notare.

9. Gli ordinativi del presidente pe' soldi agl'impiegati e per l'indennità di cauzione non possono mai eccedere le somme fisse e determinate nello stato discusso che verrà appositamente a lui comunicato. Potrà non pertanto tener sequestrati i soldi agl'impiegati sia per insubordinazione, sia per inassistenza, sia per altra colpa; e dello ammontare di tali soldi potrà anche disporre un competente compenso a colui che avrà rimpiazzato il manchevole, purchè ne sia stato autorizzato dal reggente.

10. Il presidente resta autorizzato a rimpiazzare il reggente per la firma degli ordinativi del compenso a darsi agli

alunni che trascrivono le fedi di credito e polizze su' giornali, secondo la liquidazione che ne farà il razionale a' termini dell'articolo 34 delle istruzioni de' 5 gennaio 1819, e per gli ordinativi di tutte le spese minute che potran farsi dall'usciere del governo o dal custode del locale, il quale ne avrà poi il rimborso dal razionale appoderato in vista della nota approvata ed ordinanzata dal presidente.

11. Egli è del pari autorizzato a rimpiazzare il reggente in tutti que' contratti che per la economia del banco stimerà dover fare, come sarebbe il contratto per la formazione dei volumi delle polizze originali, per gli accomodi de' libri, somministrazione della carta, inchiostro, penne ec. Tali contratti debbono sempre essere approvati dal reggente.

12. Lo stesso presidente è anche autorizzato alle seguenti cose:

1° a tutte le disposizioni urgenti ed indispensabili che non possonsi prevedere, salvo a farne contemporaneamente rapporto al reggente;

2° agli ordinativi per ridurre a volumi le polizze e fedi di credito sul certificato in ogni mese firmato dal revisore, e vistato dal razionale, il quale dovrà poi liquidare ciò che spetta al ligatore secondo i prezzi stabiliti;

3° agli ordinativi per fare stampare gli stati di reste, le note de' riscontri ed altro; come anche per fare somministrare i libri, la carta, l'inchiostro ec. sulle richieste de' rispettivi impiegati vistate dal razionale che ne assicuri il bisogno;

4° agli ordinativi sulle richieste de' cassieri per sacchi, laccetti, ed altro che loro occorre, vistate però dal razionale per assicurarne il bisogno;

5° agli ordinativi per accomodi del locale, ed utensili per le officine sulle domande che ne avanzerà il razionale.

Le note di tali accomodi ed utensili debbono essere apprezzate da un architetto della finanza, qualora ascendano a somma maggiore di ducati dieci; ed ove trattisi di minor somma possono in vece dell'architetto essere apprezzate da un impiegato del banco autorizzato appositamente dal reggente sulla proposizione del presidente, purchè abbia un'opportuna conoscenza di tali lavori.

Cap. II. - *Doveri ed attribuzioni del razionale.*

13. I documenti espressi nel precedente articolo saranno tutti rimessi dal razionale all'agente contabile del banco, il quale trovandoli in regola e compilati in conformità del regolamento del 5 gennaio 1819, li presenterà al reggente che disporrà i corrispondenti pagamenti. Le polizze saran-

no dall'agente contabile rimesse al razionale della cassa di corte in Palermo, il quale avrà cura di fargli pervenire le quietanze munite di suo *visto*.

Ove poi i documenti non si trovino in regola, l'agente contabile li respingerà con le sue osservazioni, e dopo le analoghe regolarizzazioni si eseguirà il pagamento.

14. Il razionale della cassa di corte in Palermo nella sua qualità di appoderato per lo pagamento de'soldi, indennità, gratificazioni e spese minute, è tenuto a dar conto delle somme che se gli anticipano a titolo di abbuonconto; in conseguenza in ogni tre mesi rimetterà all'agente contabile un conto giustificato da validi documenti che saranno i seguenti.

Pe' soldi; lo stato emarginato da tutti gl'impiegati, ed ordinanzato dal presidente co'certificati de'rispettivi capi di uffizio, contestanti l'esatto adempimento de'doveri di ognuno.

Per le gratificazioni ed indennità di cauzioni; un simile stato emarginato dalle parti prendenti, ed ordinanzato dal presidente.

Per le spese minute giornaliere; le note di colui che le avrà fatte ordinanzare dal presidente, e la copia della polizza pagatagli, assicurando di aver ricevuto l'originale e quanto altro occorrerà, a' termini del mentovato regolamento del 5 gennaio 1819.

15. Tanto il conto che i documenti saran firmati in ogni pagina dal razionale, poichè dessi debbono operare presso la gran Corte de'conti in discarico dell'agente contabile, il quale avrà il regresso in caso di significa verso il detto razionale; ed all'oggetto darà questi una cauzione di ducati mille, che dovrà rispondere tanto per sè, che pel suo aiutante, ed ogni altro sostituto che verrà da lui prescelto con l'approvazione del presidente nel caso di sua infermità o di qualunque altro impedimento.

16. Il razionale della cassa di corte in Palermo dovrà immancabilmente in ogni corso di posta far pervenire la posizione di cassa al reggente ed al razionale della reggenza, che deve tenerne esatta scrittura, come si pratica per le altre casse di corte e de'privati; ed onde mantenere sempre esatto ed al corrente tale carico, e quello della corrispondenza e liquidazione de'conti, sarà all'uopo aggregato un sufficiente numero d'impiegati graduati al personale delle officine centrali della reggenza.

CAP. III. - *Stampa e consegna delle fedi di credito.*

17. Lo scudo delle fedi di credito che si emetteranno dalla nuova cassa di Palermo, conterrà la solita dichiarazione - *Il banco delle Due Sicilie tiene creditore D.* . . . . *in*

D.................., de' quali potrà disporre con la restituzione della presente firmata.

Per la semplice distinzione della cassa e della qualità della moneta, sotto la firma del cassiere vi saranno impresse le seguenti voci - *Cassa di Palermo argento* o *rame;* e così egualmente sul bollo delle polizze notate-fedi.

18. La stampa di dette fedi si farà in Napoli, sotto la sorveglianza del segretario generale; ma il razionale della cassa di corte in Palermo dovrà sempre tenerne una soddisfacente provvista, facendo delle anticipate richieste al reggente per l' organo del presidente.

In vista di tali richieste, nelle quali dovrà indicarsi il numero delle fedi, il reggente ne ordinerà la spedizione in una o più volte successive; ed il segretario generale ne curerà lo adempimento, badando soprattutto che vadano molto ben condizionate, per non farle nè macchiare nè maltrattare. Gl'involti convenientemente suggellati a cera lacca co' suggelli del banco saranno diretti a quel presidente.

Giunti gl' involti alla cassa di Palermo, il presidente farà dal razionale riconoscere la integrità de'suggelli, ed indi l' autorizzerà a rimuoverli per fare da lui stesso aprire gli involti in sua presenza. Ciò fatto il razionale si occuperà immediatamente a numerare le fedi di credito per accusarne ricevo al segretario generale. Tal ricevo sarà ritirato dal presidente, che lo rimetterà col primo corso di posta al reggente per lo discarico del segretario generale. Questi l'unirà alle richieste per formarne un volume, che terrà per giustificazione di quelle partite che verran segnate sul libro d' immissione e consegna delle fedi di credito, senza la sottoscrizione del razionale.

Cap. IV. - *Metodo per la riscontrata.*

19. Dovendo le casse in Napoli realizzare le fedi di credito e le polizze emesse dalla cassa di Palermo, o viceversa, è destinata ad eseguire la riscontrata la sola cassa di corte in S. Giacomo con quella di Palermo.

20. Il cassiere maggiore in S. Giacomo terrà particolare registro de' valori in argento della cassa di Palermo, indicando la somma, la data, il nome dell' intestatario, quello del primo e dell'ultimo girante, e quello dell'esibitore notato al piede. Tal registro sarà cifrato in fine della giornata dal cassiere maggiore, il quale lo passerà al razionale per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie, il notamento delle polizze prese nella giornata.

Il cassiere del conto in rame farà altrettanto per le polizze di simil metallo.

21. Ove la cassa di corte in Napoli fosse creditrice di quella di Palermo, il cassiere maggiore in Napoli avrà l'obbligo di rimettere al suo collega in Palermo le polizze di quella cassa di unita alla fede di resto in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta o del vapore, saranno con l' intervento del razionale e del segretario presso del presidente confrontate di buon' ora col registro del cassiere maggiore, e col notamento esistente in razionalia; ed ove qualche indicazione sia erronea, si rettificherà dal razionale la partita del libro. formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro che il notamento saran cifrati dal cassiere maggiore, dal razionale e dal segretario. Il cassiere maggiore in presenza di essi chiuderà in un piego ben suggellato i riscontri, la fede di resto ed il notamento con lo indirizzo al suo collega in Palermo.

Lo stesso verrà parimenti praticato dal cassiere del rame per le polizze di tal metallo.

Ambi i pieghi saranno dal segretario avvolti in altra carta formandone un sol piego coll' indirizzo *alla cassa di corte in Palermo*, e vi apporrà il suggello del banco. Tal piego si dovrà dal segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e n' esigerà ricevo, secondochè sarà combinato di accordo tra 'l banco e l' amministrazione generale delle poste.

22. Il segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze e del loro ammontare, che si saranno spedite a Palermo, per informarne il presidente. Ciò non esclude che il presidente o qualunque governatore non debba vigilare per la esattezza e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi, apporrà il *visto* al libro ed al notamento.

23. Giunto il piego a Palermo, l' ufizio delle poste curerà di farlo subito pervenire al presidente od al suo segretario, da chi si verificherà pria lo stato de' suggelli, e dopo ne farà ricevo. Essendovi alterazione ne farà espressa menzione nel ricevo per tutte le conseguenze che potranno derivarne. La prima fascia sarà particolarmente aperta dal presidente o dal segretario in presenza del razionale. La seconda, che avvolge le fedi di credito e polizze di riscontrata, non sarà aperta che dal rispettivo cassiere in presenza del razionale e del segretario, i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal cassiere sarà conservato dal razionale, e 'l suo ammontare sarà contraposto a' riscontri delle casse di Napoli esistenti presso di quel cassiere, dal quale, secondo la

differenza che ne risulterà, sarà aumentata o diminuita la fede di resto.

24. Con la partenza di posta i cassieri in Palermo rimetteranno, con le formalità di sopra stabilite, a' loro colleghi in Napoli le fedi di resto di argento e di rame, con le polizze delle casse di Napoli ivi realizzate, di unita a' notamenti. Qui giunto il piego, il segretario del presidente verificherà lo stato de' suggelli, facendone menzione nel ricevo, ed aprirà il piego in presenza del razionale; ivi rinverrà i due pieghi diretti al cassiere maggiore ed al cassiere di rame, e li passerà loro per aprirli e verificare in presenza tanto del razionale che del segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta detti cassieri col razionale e segretario prepareranno di buon' ora i rispettivi pieghi con le fedi di resto, i riscontri ed i notamenti per formarne un solo, e farsene dal segretario la consegna alla posta, come nell' articolo 21.

25. Qualora poi la cassa di corte in Palermo divenisse creditrice di quella di Napoli, dovrà questa emettere la fede di resto a favore della prima, e si praticheranno egualmente le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

26. Siccome per effetto della riscontrata delle polizze difficilmente i conti possonsi pareggiare fra la cassa di corte di Palermo e quella di Napoli, così avvenendo il caso che siavi un considerevole sbilancio, il reggente del banco resta facoltato a procurare i mezzi per far restituire il numerario alla cassa creditrice, sia con delle operazioni commerciali, sia col trasporto dell' effettivo su' battelli a vapore, secondo che crederà egli più sicuro ed economico nello interesse del banco, con dover però sempre tenerne informato il Ministro delle finanze.

27. Sia pe' pieghi della riscontrata, sia per tutti gli altri pieghi di corrispondenza diretti *al reggente del banco*, *al banco delle Due Sicilie*, od *alla cassa di corte in Napoli*, non dovrà pagarsi alcun dritto di posta, siano essi giunti per la via di terra o di mare; come anche vi sarà franchigia per tutti i pieghi di uffizio che si spediranno con l' indirizzo *al presidente della cassa di corte in Palermo*, od *alla detta cassa di corte*.

Cap. V. - *Delle cauzioni degl' impiegati.*

28. Gl' impiegati obbligati a cauzione dovranno darla in rendita, secondo i regolamenti per le cauzioni della finanza in Sicilia, sia per lo impiego attuale, che per gli altri a' quali nel tratto successivo l' impiegato possa esser traslocato; e

salvo l'obbligo di dare il supplemento, qualora il nuovo impiego richiedesse una maggiore cauzione.

29. Volendosi dare la cauzione in beni fondi siti in Palermo, l'esame de' titoli e delle cautele resta affidato a quel governatore avvocato, che ne farà la proposta in sessione; e qualora il presidente co' governatori inclinino ad accettare tal cauzione, rimetteranno le carte all'agente del contenzioso, ed indi al procurator generale di quella gran Corte de' conti per farle esaminare e discutere, dopo di che deve il presidente tenere di tutto informato il reggente, per provocare l'approvazione del Ministro delle finanze.

Se poi si volesse dare in beni fondi in Napoli, lo esame de' titoli e delle cautele resta affidato alla reggenza, con l'intervento dell'avvocato governatore, rimanendo a cura del reggente d'interrogare l'agente del contenzioso, e 'l procurator generale della gran Corte de'conti per lo esame, a' termini del sovrano rescritto del 13 luglio 1831, e della ministeriale del 23 maggio 1832 per provocarsi l'approvazione del Ministro delle finanze.

DEL SEQUESTRO. (L. c. art. 1817 *ss.*)

Sequestri e depositi giudiziarî o volontarî.

8) 1819, 30 dicembre, D. *che regola il modo de'depositi giudiziarî, amministrativi, o volontarî.*

Visto il rapporto del direttore generale del registro e del bollo, con cui ha fatto presente che coll' articolo 9 del decreto de' 30 di gennaio 1817 i depositi giudiziarî ed amministrativi si doveano fare nelle casse de'ricevitori del demanio per versarsi nella cassa d'ammortizzazione; e che per effetto del decreto de' 18 di ottobre del corrente anno venendo a cessare le funzioni di tali ricevitori, doveasi determinare presso di chi dovessero farsi tali depositi in avvenire; ec. ec.

Art. 1. I depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî pe' dominî di qua del Faro, che secondo il disposto col citato articolo 9 del decreto de' 30 di gennaio 1817 doveano farsi nelle casse de'ricevitori del demanio, dal dì primo dell' entrante anno 1820 in poi saranno fatti nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali della tesoreria generale.

2. I ricevitori generali e distrettuali terranno un registro particolare di tali depositi per conto della cassa di ammortizzazione (1).

(1) I depositi presso la cassa di ammortizzazione non vanno soggetti a veruna spesa giusta il decreto de'20 aprile 1815 nella *collez.* delle Leggi.

3. I suddetti ricevitori generali, per quei depositi che saranno fatti direttamente presso de' medesimi, godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Per quei depositi poi che si faranno nelle casse de' ricevitori distrettuali, il dritto di ritenuta sarà dell'1 per 100, da dividersi per metà tra essi ed il ricevitore generale.

4. Coloro che faranno i depositi suddetti, se saranno fatti presso il ricevitore generale, dovranno aver cura di far vistare dal controloro della ricevitoria la dichiarazione che dal ricevitore sarà loro rilasciata; e quei che faranno i depositi presso i ricevitori distrettuali, dovranno aver cura di far vistare la dichiarazione suddetta dal sottintendente, o da chi ne fa le veci. Senza di questa formalità, le dichiarazioni suddette non saranno sufficienti a discaricarli dalla obbligazione a cui erano tenuti.

5. I sottintendenti o chi ne fa le veci, ed i controlori delle ricevitorie generali, dopo averne preso registro ed apposto il loro *visto*, saranno tenuti col primo corriere immediato di dar notizia al direttor generale della cassa di ammortizzazione de' depositi fatti presso i rispettivi ricevitori, indicando la somma, da chi e per qual causa. Lo stesso dovranno praticare ancora i ricevitori.

6. I ricevitori distrettuali passeranno al ricevitor generale i depositi fatti nelle loro casse; e questi unendovi anche quei fatti presso di essi, ne faranno decadariamente i versamenti alla cassa di ammortizzazione, nel modo finora praticato.

7. I depositi che dovranno farsi in Napoli, saranno fatti direttamente nella cassa di ammortizzazione, come finora si è praticato.

8. Non ostante le prescrizioni precedenti, anche quei delle provincie, qualora da chi ha l'obbligo di fare il deposito volesse farsi direttamente nella cassa di ammortizzazione, potrà farlo.

9) 1820, 9 giugno, D. *che regola i depositi giudiziarî, amministrativi, o volontarî in Sicilia.*

Volendo stabilire un sistema per la esecuzione e per la restituzione de' depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî ne' nostri dominî oltre il Faro, sino a quando non sarà ivi stabilita una cassa di ammortizzazione; ec. ec.

Art. 1. I depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî pe' dominî oltre il Faro saranno fatti nelle casse de' ricevitori del registro e bollo del luogo ove risiede l'autorità giudiziaria che dee giudicare.

*

In Palermo ed in Messina i depositi suddetti saranno fatti nel banco, e le polizze di credito, o sia partite di tavola, saranno poi versate nella cassa del ricevitore del registro.

2. I ricevitori del registro e bollo faranno introito di queste somme sopra registro particolare, e ne daranno conto ne' bilanci di ogni mese.

Questo registro particolare sarà fornito dalla direzion generale de' rami e dritti diversi, cifrato dal direttor generale. Esso sarà formato in doppia colonna, di cui la matrice resterà presso il ricevitore presso il quale si fa il deposito, ed il ricevo a tallone verrà rilasciato alla parte depositante per sua cautela.

3. I ricevitori del registro verseranno nelle casse degli agenti della tesoreria generale l' importo de' depositi nello stesso modo e colle stesse regole fissate per lo versamento di ogni altro prodotto affidato alla loro percezione; rilevandone però la provegnenza con indicazione particolare e separata da ogni altro introito.

Gli agenti della tesoreria generale tenendo conto separato di questa classe d' introiti, faranno pervenirne le somme nel banco di Palermo nel modo e colle regole stabilite per gli altri introiti fiscali, tranne l' agente della tesoreria generale in Messina, che ne farà il versamento nel banco di quella città.

4. La tesoreria generale terrà l' amministrazione di tutte le somme de' depositi, finchè non sarà stabilita ne' domini oltre il Faro la cassa di ammortizzazione.

5. Sarà bonificato dalla tesoreria generale a'ricevitori del registro, sullo stesso prodotto de' depositi, il dritto di ritenuta alla ragione del mezzo per cento sulle somme depositate.

Pe' depositi che si fanno direttamente ne'banchi di Palermo o di Messina, non sarà bonificato alcun dritto di ritenuta a' rispettivi ricevitori del registro, nelle di cui casse sono versate le polizze di credito a' termini dell' articolo primo del presente decreto.

6. Per facilitare la sollecita restituzione de' depositi di picciole somme, dipendenti da' giudizî presso i giudici di circondario, i ricevitori del registro riterranno presso di loro i depositi di somme sino a cento ducati, senza farne versamento nelle casse degli agenti della tesoreria generale. In tal caso il dritto di ritenuta andrà a carico delle parti interessate.

I depositi sino a sei ducati ne' giudizî presso i conciliatori si faranno presso i cassieri comunali, i quali ne terranno conto e rilasceranno una ricevuta alla parte.

7. In fine di ogni mese il direttor generale de'rami e dritti diversi passerà al tesoriere generale un estratto de'conti dei ricevitori per lo ramo de' depositi; ed il tesorier generale farà eseguirne il confronto sugli stati d' introito pervenutigli per mezzo de' suoi agenti.

8. I depositi saranno restituiti dagli stessi ricevitori del registro e bollo, che gli avranno ricevuti, previo il mandato dell'autorità giudiziaria competente: salvo il prescritto nell' articolo 14.

A tal effetto l'estratto esecutivo della parte, dispositiva della sentenza o decisione che avrà prescritto la liberanza del deposito, sarà esibito dalle parti interessate al regio procuratore presso il tribunale civile o al giudice di circondario, secondo i termini della rispettiva competenza; e l'uno o l' altro con loro uffizio invieranno per mezzo delle stesse parti tale estratto al ricevitore del registro per eseguire il pagamento. I cassieri comunali restituiranno parimente i depositi presso loro pervenuti a' termini dell' articolo 6, in vista dell'ufizio del conciliatore, che esibirà la parte, accompagnato dall' estratto della sentenza del conciliatore medesimo.

9. Il ricevitore del registro, in vista dell' uffizio di cui si parla nell' articolo precedente, verificato il deposito, ne eseguirà subito il pagamento a preferenza di ogni altro esito sulle somme che per qualsisia ramo trovinsi presso di sè; ritirando la quietanza in regola dalla parte prendente, che sarà fatta in piedi dell' estratto della sentenza o decisione per mano del notaio certificatore del distretto o di altro pubblico uffiziale autorizzato a farne provvisoriamente le veci, ove si tratti del comune capoluogo del distretto in cui risiede il notaio certificatore: negli altri comuni si farà per mano di un pubblico notaio.

10. Le quietanze de'depositi restituiti saranno versate dai ricevitori del registro come contanti nelle casse degli agenti della tesoreria generale.

11. Se i ricevitori del registro non avranno fondi per la restituzione de' depositi al momento in cui sarà loro esibito il mandato dell'autorità giudiziaria, e se non converrà alla parte interessata di aspettare la percezione di ulteriori introiti, i ricevitori medesimi rilasceranno alla stessa parte un verbale di rifiuto accompagnato da loro uffizio all' agente distrettuale della tesoreria generale; e visteranno l'estratto della sentenza o decisione, attestando la verità del seguito deposito. Una copia del verbale di rifiuto sarà spedita dal ricevitore al direttore della valle.

12. La parte interessata esibirà il verbale di rifiuto e gli altri documenti dell' agente distrettuale della tesoreria generale, il quale confrontando la somma del deposito col versamento fattone dal ricevitore del registro rifiutante, ne eseguirà immediatamente il pagamento, ritirando la quietanza nel modo sopra stabilito.

Questo esito sarà notato nel conto separato dalla tesoreria generale pel ramo de' depositi, nello stesso modo col quale dovranno esservi notati i mandati soddisfatti da' ricevitori del registro, versati come contanti nella tesoreria.

13. I direttori di ogni valle faranno immediatamente pervenire al direttor generale de'rami e dritti diversi colle loro osservazioni le copie de' verbali di rifiuto a loro rimesse dai ricevitori, onde potesse pronunciarsi sulla regolarità de'medesimi, ed adottarsi gli espedienti che le circostanze potrebbero rendere necessarî.

Ove i ricevitori si ricuseranno al pronto pagamento, o a fare immediatamente il verbale di rifiuto, le parti si dirigeranno al direttor della valle, il quale in veduta dell'estratto della sentenza disporrà immediatamente il pagamento o sopra la cassa del ricevitore presso cui è stato eseguito il deposito, o sopra qualunque altra cassa de' ricevitori della valle a lui soggetti; disponendo a carico del ricevitore che si è negato, le misure convenienti, con darne conto alla direzione generale.

14. I depositi fatti nel banco di Palermo o in quello di Messina si restituiranno per banco colle formalità prescritte nell' articolo 8. I pagamenti però si disporranno in Palermo dal tesoriere generale, ed in Messina dal direttore della valle.

15. Tutte le somme provegnenti da' depositi espressi nell'articolo primo, e che trovansi esistenti presso qualunque siasi depositario, dovranno passarsi nel termine di due mesi dall'attual depositario al ricevitore del registro del circondario del suo domicilio, con un doppio inventario da esso redatto ed a sua cura vistato dal regio procuratore del tribunale civile della valle; eccetto Palermo e Messina ove tali depositi si passeranno ne'rispettivi banchi secondo le norme stabilite nell'articolo primo.

Uno degl'inventarî colla quietanza del ricevitore sarà dato all'attuale depositario per suo discarico; e l'altro colla copia della quietanza sarà rimesso dal ricevitore al direttore della valle, e da costui alla direzione generale all' appoggio del suo bilancio mensuale, dopo averne fatta scrittura nel modo prescritto dall' articolo 2.

16. I regî procuratori passeranno a' direttori di ogni valle colla massima sollecitudine uno stato dimostrativo degl' inventarî vistati, onde i direttori medesimi possano esercitare la loro vigilanza sulla condotta de' ricevitori.

17. Tutti gli attuali depositarî che non facciano la consegna de' depositi nel modo e nel termine prescritto dall' articolo 15, saranno colpevoli di dolosa appropriazione, e verranno puniti a norma delle leggi.

18. Le disposizioni del presente decreto saranno sottoposte a tutte le modificazioni che la creazione di una cassa di ammortizzazione ne' nostri dominî oltre il Faro farà riconoscere necessarie.

10) 1825, 10 gennaio, D. *che provvede alla restituzione de' depositi.*

Visto il decreto de' 9 di giugno 1820 relativo al sistema per la esecuzione e restituzione de' depositi giudiziarî ed amministrativi o volontarî, da doversi provvisoriamente osservare ne' nostri dominî oltre il Faro sino a quando non sarà ivi stabilita una cassa di ammortizzazione; ec. ec.

Art. 1. L'articolo 6 del decreto de' 9 di giugno 1820, con cui, ad oggetto di facilitare la sollecita restituzione de' depositi di piccole somme dipendenti da' giudizî presso i giudici di circondario, fu disposto che i ricevitori del registro ritenessero presso di sè i depositi di somme sino a cento ducati senza farne versamento nelle casse della tesoreria generale, è da Noi rivocato.

2. I ricevitori del registro, presso cui, in esecuzione del sopraddetto decreto, sono stati e saranno fatti de' depositi, qualunque ne sia la somma, non potranno presso loro ritenerla, ma saranno tenuti versarla nelle casse degli agenti della tesoreria, nello stesso modo e colle stesse regole per lo versamento di ogni altro prodotto affidato alla loro percezione, rilevandone però la provenienza coll' indicazione particolare e separata da ogni altro introito.

3. Quando sia poi ordinata la restituzione di tali depositi, sarà eseguito il disposto negli articoli 8, 11 e 12 del detto decreto de' 9 di giugno 1820. *(Pubblicato a' 19 gennaio 1825).*

11) 1827, 26 marzo, D. *che determina il luogo ove depositarsi le offerte di sesta.*

Veduto il real decreto de' 30 di dicembre 1819, il quale prescrive eseguirsi nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali per conto della cassa di ammortizzazione i depo-

siti giudiziarî ed amministrativi o volontarî pe' nostri dominî di qua del Faro;

Veduto l'articolo 793 delle *leggi di procedura civile*, portante doversi nelle offerte di sesta per espropriazione d'immobili depositare dall' oblatore presso il cancelliere del tribunale il sesto del prezzo sopraimposto; ec. ec.

Art. 1. Le prescrizioni contenute nell' articolo primo del real decreto de' 30 di dicembre 1819 sono estese, a datare dal dì primo del venturo mese di maggio in poi, a' depositi in numerario che per offerte di sesta nelle espropriazioni di immobili si fanno presso i cancellieri de' tribunali de' nostri reali dominî di qua del Faro.

I soli depositi in fedi di credito o polizze di banco potranno continuare ad esser fatti nelle mani de'cancellieri de'tribunali, coll'obbligo a costoro di effettuarne immediatamente la rimessa al ricevitore della tesoreria generale più prossimo alla residenza de' tribunali medesimi.

2. Per effetto delle disposizioni contenute nello articolo precedente, è ampliato di due altri giorni il termine di giorni otto assegnato dall' articolo 794 delle *leggi di procedura civile* per l' offerta di sesta ne' giudizî di espropriazione forzata.

3. Sono applicabili a'depositi per sesta le disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5 e 6 del mentovato decreto dei 30 di dicembre 1819, in quanto

1° al registro particolare da tenersi da' ricevitori generali e distrettuali, come pe' depositi giudiziarî ed amministrativi, o volontarî;

2° al *visto* da apporsi, sia da' controlori provinciali, sia da' sottintendenti, alle dichiarazioni che rilasciate vengono da' ricevitori generali e distrettuali;

3° ed allo avviso da darsi, del pari che al versamento da eseguirsi per parte de' contabili della tesoreria alla cassa di ammortizzazione, ne' modi prescritti da' regolamenti vigenti.

4. I ricevitori generali, per que'depositi che saranno fatti direttamente presso di essi, godranno il dritto di ritenuta di grana cinquanta per ogni ducati cento. Pe' depositi poi che si faranno nelle casse de' ricevitori distrettuali, il dritto di ritenuta sarà dell' 1 per 100, da dividersi per metà tra essi ed il ricevitor generale.

5. Gli oblatori de'quali tratta l'articolo primo, sono tenuti ad accompagnare l' offerta nella cancelleria del tribunale colla dichiarazione da rilasciarsi loro nell'atto del deposito, quando sia in numerario, da' ricevitori generali e distret-

tuali, adempita del corrispondente *visto* sia de' controlori provinciali, sia de' sottintendenti; senza di che non saranno ricevute le offerte medesime.

6. I depositi per offerte di sesta nelle espropriazioni per Napoli saranno eseguiti direttamente presso la cassa di ammortizzazione. *(Pubblic. a' 28 aprile 1827.)*

Oggetti non sequestrabili.

12) 1818, 8 giugno, D. *che vieta il sequestro delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche.*

Sorto il dubbio se gli assegnamenti da Noi concessi, e che potremmo concedere su' ruoli provvisorî instituiti nella tesoreria generale co' decreti reali de' 27 di giugno ed 11 di luglio 1815, sieno soggetti a sequestri giudiziarî, o pure sia da applicarsi a' medesimi il disposto dall' altro nostro decreto de' 3 di maggio 1816 sul monte delle vedove e de' ritirati; ec.

Art. 1. L'articolo 17 del mentovato real decreto de' 3 di maggio 1816 è applicabile a quelli soltanto degli assegnamenti inscritti su' due ruoli provvisorî nella tesoreria generale, che vengono accordati a titolo di sussidio in vista di circostanze particolari. Tutte le altre assegnazioni che non sieno a questo titolo, sono soggette a sequestro, a' termini della legge de' 3 di giugno 1809 provvisoriamente in vigore, relativamente a' trattamenti degl' impiegati civili.

13) 1819, 1° novembre, D. *che vieta il sequestro delle somme dovute a' maestri di posta.*

Sorto il dubbio, se le somme dovute a' maestri di posta dall' amministrazione di tal ramo pe' servigi che i primi prestano con cavalli sul pubblico corso, possono essere sequestrate ad istanza de' loro creditori;

Volendo conciliare il bene del pubblico servizio co' dritti de' privati; ec. ec.

Art. 1. Le somme che i maestri di posta, in forza de' rispettivi contratti, debbono conseguire dall' amministrazione generale delle poste per l' adempimento delle obbligazioni stipulate ne' contratti medesimi, non potranno esser sequestrate ad istanza de' privati.

2. Terminato il contratto, ancorchè questo fosse rinnovato, le somme che dall' amministrazione delle poste fossero dovute a' maestri di posta per obbligazioni già adempite in forza del contratto già spirato, potranno esser sequestrate.

14) 1824, 9 febbraio, D. *che vieta il sequestro di talune somme dovute per soldi ed altro dalla real tesoreria.*

Veduti gli articoli 670 e 671 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili*; ec. ec.

Art. 1. A contar dalla pubblicazione del presente decreto saranno insequestrabili presso le regie casse

1° i soldi, i soprassoldi e gli altri averi annessi agl' impieghi;

2° le somme concedute a titolo di gratificazioni, sieno queste fisse, o eventuali;

3° le somme accordate per compensi fissi o straordinarî per particolari servigi;

4° le pensioni di giustizia e di grazia inscritte sul gran libro del debito pubblico;

5° gli assegnamenti inscritti su' ruoli provvisorî nella tesoreria generale;

6° le somme che gli appaltatori di opere pubbliche o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti, e per obbligazioni da adempire a norma de' medesimi, salve le eccezioni contenute nel nostro decreto dei 14 di maggio 1822;

7° le somme liberate a' corrieri di gabinetto per ispese di viaggi da eseguire o eseguiti per nostro real servigio;

8° ed in fine ogni prestazione personale vitalizia, o per epoca determinata, la quale si paghi dalla tesoreria generale o dalle pubbliche amministrazioni.

2. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i sequestri fatti a norma delle leggi in vigore fino all' epoca della pubblicazione del presente decreto.

3. È vietato altresì dar luogo ad assegnamenti volontarî, delegazioni, o altre prestazioni o ritenute qualunque sulle somme enunciate nell' articolo primo, salvo ciò che è disposto ne' due seguenti articoli.

4. Le disposizioni contenute nell' articolo primo non sono di ostacolo alla esecuzione de' disconti a danno degl' impiegati militari, in vigore di disposizioni economiche de' comandanti de' corpi o di piazze, o di decisioni de' Consigli di guerra, ne' termini delle militari ordinanze.

5. I Ministri Segretarî di Stato e i capi superiori delle amministrazioni pubbliche potranno disporre per misure economiche, o per circostanze particolari, delle ritenzioni a carico di qualche impiegato sulle somme enunciate nell' articolo primo.

6. Qualora i disconti o le ritenzioni enunciate ne' due pre-

cedenti articoli dovessero eseguirsi per mezzo della tesoreria, gli ordini corrispondenti saranno spediti da' rispettivi nostri Ministri Segretarî di Stato.

7. Sono rivocate tutte le leggi e tutti i decreti contrarî alle disposizioni di questo decreto, e particolarmente l'articolo 670 delle *leggi di procedura civile*, il decreto de' 3 di giugno 1809 e l'articolo 17 del nostro real decreto de' 3 di maggio 1816. *(Pubblic. a' 17 febbraio 1824.)*

15) 1824, 3 marzo, D. *che vieta il sequestro de' soldi dovuti da Casa reale.*

Visto il nostro real decreto de'9 di febbraio ultimo decorso relativo alla insequestrabilità de' soldi ed altro; ec. ec.

Art. 1. Il nostro real decreto de' 9 di febbraio ultimo decorso, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, sarà ben anche applicabile alla nostra real Casa ed alle sue dipendenze.

16) 1829, 17 settembre, D. *che limita la quantità che può sequestrarsi per ragione di alimenti tra congiunti.*

Veduto il nostro real decreto de' 9 di febbraio 1824, portante il divieto di far sequestri o assegnamenti volontarî su i soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse;

Prendendo in considerazione che in siffatto divieto vanno pure compresi i casi di alimenti da somministrarsi dagli ascendenti a' discendenti e viceversa, come da un coniuge all' altro; casi suscettivi per loro natura di particolari riguardi ed eccezione; ec. ec.

Art. 1. I casi giudicati da' tribunali competenti per alimenti dovuti dagli ascendenti a' discendenti, e viceversa, come da un coniuge all'altro, sono eccettuati dal divieto prescritto col decreto de' 9 di febbraio 1824. In conseguenza le regie casse ammetteranno per essi l'esecuzione de' giudicati dei tribunali in quanto all' esercizio delle ritenute; salvo agli interessati di far valere le loro ragioni come di dritto presso i tribunali medesimi.

2. L' eccezione di cui è parola nell' articolo precedente, è applicabile non solamente alle ritenute a carico de'soldi, ma delle altre somme ancora enunciate ne' numeri *2°*, *3°*, *4°*, *5°*, ed *8°* dell' articolo primo del detto real decreto; restando però dichiarato che le ritenute medesime non potranno eccedere il quinto del soldo, e delle altre somme su cui vanno imputate.

3. Tutto ciò che non entra nel disposto nel presente decreto, si rimane nel suo pieno vigore, giusta il tenore del

decreto de' 9 di febbraio 1824, e delle sovrane decisioni in dilucidazione di esso emanate (1). *(Pubblic. a' 4 nov. 1829.)*

17) 1832, 2 aprile, D. *che vieta il sequestro delle somme dovute agli appaltatori.*

Veduto il real decreto del dì primo di novembre 1819, che stabilisce i casi di sequestrabilità, per parte de' privati, delle somme dovute a' maestri di posta dall'amministrazione generale di questo ramo;

Veduto l'altro real decreto de' 14 di maggio 1822, che determina i casi di sequestrabilità delle somme dovute dalla pubblica amministrazione agli appaltatori delle opere pubbliche;

Volendo rimuovere ogni ostacolo che con siffatti sequestri potrebbe frapporsi alla esecuzione de' lavori per opere pubbliche, o all'adempimento delle obbligazioni dagli appaltatori contratte pe' diversi servizi dello Stato generalmente parlando; ec. ec.

Art. 1. Le somme dovute dalle diverse amministrazioni dello Stato generalmente parlando, e con ispecialità dalle varie dipendenze finanziere agli appaltatori di opere pubbliche, o di ogni altro pubblico servizio, non potranno per qualunque causa sequestrarsi ad istanza de' privati durante l'appalto.

2. Allorchè il contratto di appalto sarà compiuto, ancorchè questo fosse rinnovato, le somme dovute agli appaltatori per le obbligazioni già adempiute in forza del contratto precedente, potranno essere sequestrate.

3. Le disposizioni de' precedenti articoli sono applicabili soltanto a' contratti che saranno stipulati posteriormente alla pubblicazione del presente decreto (2).

18) 1832, 18 dicembre, D. *che vieta il sequestro de' soldi degl' impiegati comunali.*

Visto il real decreto de' 9 di febbraio 1824 portante il divieto di far sequestri o assegnazioni volontarie su' soldi ed altri averi che si pagano dalle casse regie;

Volendo estendere questa misura a tutti gl' impiegati comunali dell' una e dell' altra parte de' nostri reali dominî; ec. ec.

Art. 1. La insequestrabilità de' soldi sanzionata col mentovato real decreto de' 9 di febbraio 1824 a favore degl' im-

(1) *Veg.* il decreto de' 18 dicembre 1832, n.° 18, in questa pagina.
(2) *Veg.* il decreto de' 6 giugno 1834, n.° 19, alla pagina seguente.

piegati regi, sarà estesa a favore degl' impiegati comunali che ritirano il loro soldo dalle rispettive casse comunali: con che però questa misura non debba aver luogo per gli assenti convenuti, e pe' sequestri esistenti prima della pubblicazione di questa nostra novella sovrana disposizione.

2. Gl' Intendenti per gl' impiegati a loro soggetti, ed i sindaci per quelli che si pagano dalle casse comunali, potranno disporre per casi straordinari ed a loro ben visti la cessione e sequestro della terza parte de' soldi de' loro impiegati.

3. Colla presente disposizione non s' intenderà derogato il real decreto de' 17 di settembre 1829 (1), emesso a favore di coloro che hanno dritto ad alimenti.

4. Questa nostra benefica misura sarà applicabile agl' impiegati comunali di ambi i reali dominî.

19) 1834, 6 giugno, D. *che spiega i decreti de' 9 febbraio 1824 e 2 aprile 1832.*

Veduti i nostri reali decreti de' 9 di febbraio 1824 e de' 2 di aprile 1832, che trattano della insequestrabilità ad istanza di parte de' pagamenti a carico del regio erario, salvo le eccezioni ne' decreti medesimi contenute;

Essendo insorti de' dubbi sull' applicazione dell' esercizio del dritto di sequestrabilità contemplato nelle eccezioni succennate;

Considerando che il regio scrivano di razione in Napoli, e gli ordinatori sia civili sia militari nelle provincie sono i funzionarî cui per legge si appartiene la cognizione de' titoli donde emanano i pagamenti, e conseguentemente ad essi solo spetta l' esame degl' impedimenti; nell' atto che il pagatore generale in Napoli ed i ricevitori suoi sostituti nelle provincie, come esecutori materiali de' pagamenti stessi, i quali vengono loro gravati dalle autorità dianzi cennate, non possono arrestarne il corso senza confondere le distinte rispettive funzioni di dispositori ed esecutori;

Volendo portare su tal parte di servizio quella regolarità che vi si addice, senza ledere il dritto delle parti;

Veduto l' altro nostro real decreto de' 6 di ottobre 1817 portante la insequestrabilità delle polizze che rappresentano il danaro al banco, come quelle le quali partono da pagamenti già consumati, e sono soggette ancora a gire nella circolazione; ec. ec.

Art. 1. Sono dichiarate insequestrabili presso il pagatore generale di Napoli ed i ricevitori nelle provincie sostituti

(1) *Veg.* il decreto de' 17 settembre 1829, n° 16, p. 1295 *s.*

del primo tutte le somme, qualunque ne sia la natura, disposte o con liberanze del regio scrivano di razione, o con boni degli ordinatori, restando sì per le une, come per gli altri, nella veduta di pagamenti consumati, applicata la stessa disposizione in vigore per le polizze di banco, giusta il real decreto de' 6 di ottobre 1817 (1).

2. La facoltà di sequestrabilità ad istanza de' privati rimane soltanto esercibile presso il regio scrivano di razione e gli ordinatori nelle provincie, insino a che questi funzionari non abbiano già dato luogo rispettivamente alla spedizione delle liberanze o consegna de' boni; e ciò sempre ne' casi preveduti e permessi da' decreti suindicati de' 9 di febbraio 1824 e de' 2 di aprile 1832, i quali si rimangono nella di loro piena osservanza. *(Pubblic. a' 23 luglio 1834.)*

20) **1836, 9 marzo, R. (M. di G. e G.)** *che esclude dal sequestro le rendite delle amministrazioni de' pubblici stabilimenti e de' comuni.*

Gli articoli 28 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817 determinano in quali casi ed in quale modo per effetto di decisioni profferite da' giudici del contenzioso amministrativo od ordinario possa procedersi *a vendita di mobili o ad espropriazione d' immobili in danno dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici.*

Or promosso il dubbio se queste disposizioni dovessero valere ancora pe' sequestri presso terzi, fu osservato: che dal tenor di esse chiaro rilevasi essere stata mente del legislatore d' impedire che con procedimenti d' immediata esecuzione contro le cennate persone morali si venisse a paralizzare qualche ramo della loro amministrazione, d'onde funeste conseguenze potrebbero derivare per le medesime: che perciò nel divieto della legge vanno compresi anche i sequestri delle rendite presso terzo, tra perchè sono mezzi di esecuzione su i mobili, come ancora perchè possono produrre que' mali che il legislatore volle impedire: che quindi è a conchiudersi che i creditori delle mentovate persone morali in virtù di qualsivoglia titolo non possono cominciare col giudizio di sequestro delle rendite alle stesse appartenenti per ottenere la soddisfazione de' loro averi; e che tal sequestro non possa altrimenti aver luogo in virtù di giudicati od altri titoli esecutori, che a' termini degli art. 28 e seguenti della cennata legge de' 21 marzo 1817 - Que-

(1) *Veg.* il decreto de' 6 ottobre 1817, n.° 4, p. 1274 s.

sta risoluzione trovandosi sovranamente approvata, nel R. N. ec.-fir. N. PARISIO (1). *(Comun. a' P. del Re a detto dì.)*

21) 1837, 17 luglio, D. *che vieta il sequestro de' legati sul Monte ausiliario in Palermo.*

Art. 1. I legati del Monte ausiliario costituito in Palermo sulla volontaria contribuzione di tarì uno a tarì quattro al mese, che gl' impiegati dell' amministrazione de' reali lotti rilasciano sopra i loro averi, sono dichiarati insequestrabili.

22) 1840, 14 agosto, D. *che vieta il sequestro delle rendite delle Mense vescovili per debiti anteriori alla elezione dei Vescovi.* (L. c. art. 1833 ss.)

Essendo di frequente avvenuto il caso, che creditori personali di un Vescovo con titoli di data anteriore alla di lui nomina han preso a sequestrare le rendite della Mensa, elevato appena alla dignità episcopale;

Considerando che ciò è di grave danno alla Chiesa, perocchè i beni destinati al mantenimento di essa, al sollievo dei poveri, ed agli alimenti del prelato si convertono all' uso di pagare i debiti contratti da chi non era ancor Vescovo;

Volendo portar riparo a tali inconvenienti; ec. ec.

Art. 1. Le rendite delle Mense vescovili sono insequestrabili per obbligazioni contratte dal Vescovo prima della sua elezione al vescovado. *(Pubblic. a' 18 settembre 1840.)*

23) 1840, 1° ottobre, D. *che esclude dal sequestro le rendite de' patrimoni sacri.*

Veduto l' articolo 670 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili;*

Sul dubbio se potessero sequestrarsi le rendite de' beni addetti a patrimonio sacro;

Considerando che la rendita del sacro patrimonio, avuto riguardo alla sua destinazione, ricade essenzialmente nelle disposizioni del *n.° 4°* dell'articolo 671 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili* di sopra citate; ec. ec.

Art. 1. Le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili. *(Pubblic. a' 4 gennaio 1841.)*

24) 1841, 10 dicembre, R. (M. di G. e G.) *che esclude da sequestri le rendite provenienti da dazi pubblici.*

A malgrado le chiare e precise disposizioni contenute negli art. 28 e seg. della legge de' 21 marzo 1817 concernente

(1) *Veg.* il rescritto de' 10 dicemre 10 1841, n.° 24, in questa pagina.

*

i casi ed i modi di esecuzione de' titoli di credito a carico dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti; e le istruzioni uniformi a quelle disposizioni comprendonsi nella circolare di questo Ministero de' 9 marzo 1836 in proposito dei sequestri conservatori presso terzo a danno de' detti corpi morali, pure sono stati frequenti i casi in cui le autorità e gli uliziali giudiziarî hanno dato luogo a cotesti sequestri fuori de' casi contemplati dalla legge, ed anche sopra i cespiti dei dazî civici che secondo lo spirito delle prescrizioni degli articoli 31 e 32 anderebbero esclusi da quella esecuzione.

S. M. informata di tale inconveniente volendo rimuovere su tal proposito ogni dubbia intelligenza della legge, ed assicurare maggiormente il buon andamento delle amministrazioni comunali, nel C. O. di S. de' 10 andante si è degnata dichiarare che i sequestri presso terzo a danno de' comuni possono aver luogo solo in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo, ma sempre ne' termini degli art. 28 e seg. della legge del 21 marzo 1817; e che i sequestri medesimi, quando ne sia il caso, possano colpire soltanto le rendite de' beni patrimoniali, non mai i prodotti de' dazî civici, sieno essi provenienti da percezioni che ne faccia il comune in economia, ovvero da estaglio per fitto della percezione de' dazî medesimi. Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re a' 22 dicembre 1841.)*

25) 1842, 1° giugno, D. *che vieta il sequestro delle somme depositate nella cassa d'armata per premio d' ingaggio.*

Veduto l' articolo 671 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili;*

Sul dubbio se fossero sequestrabili le somme depositate nelle casse de' corpi dell' armata per conto d' ingaggio di coloro che vi prestano servigio militare come cambi di requisiti per leva;

Considerato che le somme in deposito per l' ingaggio non appartengono al cambio se non quando questi abbia adempiuto alla condizione del servizio per lo periodo di tempo determinato da' regolamenti, e che non sia conciliabile con la semplicità del servizio della cassa dell' arma, esposta a mutamenti di residenza, la osservanza delle forme di procedura pe' sequestri; ec. ec.

Art. 1. Il divieto di sequestrare espresso nell'articolo 671 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili* è esteso ancora alle somme depositate nelle casse de' corpi della nostra armata di terra e di mare per conto d' ingaggio da pagarsi a colui che vi presta servizio militare come cambio di un requisito di leva. *(Pubblic. a' 25 giugno 1842.)*

26) 1842, 18 giugno, D. *che tassa la indennità dovuta pei generi sequestrati in dogana.*

Veduti gli articoli 246 e 247 della legge de'24 di febbraio 1809, co' quali si determinava la misura de' danni ed interessi a'quali in virtù di giudicati possono aver dritto i prevenuti di violazioni alle leggi ed a'regolamenti de'dazî indiretti;

Considerando che la legge del 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de'dazî indiretti, nel mentre che abrogava quella del 1809, si taceva intorno alle norme di liquidazione dei danni ed interessi, per cui si elevavano frequenti dubbi se dovessero intendersi abolite le disposizioni contenute negli anzidetti articoli della legge del 1809;

Considerando che un tal silenzio lasciando all'arbitrio delle parti i calcoli de' danni ed interessi, può esser cagione di gravi molestie alla pubblica amministrazione;

Volendo provvedere a questa parte di pubblico servizio; ec.

Art. 1. Sorgendo quistioni sulla quantità del dazio dovuto pe' generi immessi nelle varie dogane del regno, gl' immittenti dovranno sempre pagarne il maggiore dazio. Essi però potranno ritirare i generi per metterli in vendita, se il vogliano, con lasciarne una semplice mostra o campione presso la dogana; nell' intelligenza che la scelta della mostra o campione debba esser fatta a volontà degli agenti doganali, e non già degl' immittenti. Laddove in esito del giudizio l'amministrazione de' dazî indiretti rimanga succumbente, non sarà ad altro tenuta che a restituire la differenza in più riscossa, e con questa l' interesse che vi corrisponde alla ragione del 6 per 100 all'anno calcolabile per rata di giorni dal dì del pagamento del dazio sino a quello dell'effettiva restituzione.

2. Se le mercanzie arrestate non saranno colla sentenza diffinitiva dichiarate contrabbando, la indennità pretesa dai proprietarî delle mercanzie non potrà essere al di là dell' 1 per 100 al mese sul valore degli oggetti dal giorno della cattura fino a quello della consegna.

3. Se le mercanzie saranno state vendute, non sarà conceduto a'detti proprietarî, che il prezzo della vendita, e l' 1 per 100 enunciato nell' articolo precedente. Nel caso però che il prodotto della vendita fosse del 15 per 100 minore della stima, ed un tale ribasso dipendesse evidentemente da deteriorazione sofferta da'generi dopo la loro cattura, i proprietarî avranno dritto di domandare il prezzo della stima, oltre all' 1 per 100 d' indennità.

4. Le disposizioni contenute in questo decreto avranno il loro effetto dalla data della sua pubblicazione sì per le cause

in corso, che per quelle che potranno succedere. *(Pubblic. a' 28 giugno 1842.)*

27) 1843, 2 gennaio, D. *che vieta il sequestro degli equipaggi militari delle guardie urbane e di sicurezza interna.*

Veduto l'articolo 682 *n.*° 5° delle *leggi di procedura nei giudizi civili*, per lo quale è prescritto non potersi pegnorare gli equipaggi militari secondo i regolamenti ed il grado; ec. ec.

Art. 1. La disposizione dell'articolo 632 *n.*° 5° delle *leggi di procedura ne' giudizi civili* è applicabile agli equipaggi di che debbono essere provveduti secondo il rispettivo grado e giusta i regolamenti gl' individui appartenenti alla guardia d' interna sicurezza ed alle guardie urbane per lo servizio militare. *(Pubblic. a' 25 gennaio 1843.)*

28) 1843, 12 febbraio, D. *che permette il sequestro delle rendite de' benefici in caso di vacanza.*

Volendo meglio provvedere all'assicurazione delle rendite de' beneficî in caso di vacanza; ec. ec.

Art. 1. Allorchè per qualunque causa avvenga la vacanza di alcun beneficio, badia o Mensa, o altra fondazione ecclesiastica sommessa alle cure delle amministrazioni diocesane pe' dominî di qua del Faro, procederanno queste immediatamente al sequestro delle rendite alle medesime appartenenti.

2. Il sequestro si disporrà con apposito notamento del presidente dell'amministrazione diocesana a richiesta del regio procuratore presso la medesima.

3. Nel notamento dovranno descriversi distintamente i nomi de' debitori, i comuni ove domiciliano, la causa del debito, le somme per essi dovute, il beneficio cui appartengono, ed ogni altra notizia, che sarà necessaria per determinare l' oggetto su che deve cadere il sequestro.

4. Di tale notamento si formeranno degli estratti per ciascun comune ove dimorano i debitori. Questi estratti saranno firmati dallo stesso presidente dell' amministrazione diocesana, e vistati dal regio proccuratore.

5. A cura della stessa amministrazione gli estratti del notamento saranno esibiti al giudice del circondario in cui deve eseguirsi il sequestro, e questo funzionario vi apporrà in piedi la sua ordinanza di esecuzione senza spesa, e senza bisogno di altra formalità.

6. La notificazione degli estratti vistati sarà eseguita a ciascun debitore rispettivamente nel comune capoluogo di

circondario dagli uscieri presso il giudicato, e negli altri comuni dal serviente comunale che funziona da usciere presso l'uffizio della conciliazione, secondo le forme del rito comune.

7. La notificazione dello estratto del notamento nella forma stabilita ne'precedenti articoli importerà di pieno diritto, e senza bisogno di altro atto o sentenza del magistrato, l'obbligo ne'debitori delle rendite di versare nella cassa dell'amministrazione diocesana tutte le somme scadute prima della vacanza, e non pagate al cessato beneficiato, e le altre successivamente scadute, o da scadere per conto del beneficio. Saranno salve le opposizioni innanzi alle autorità competenti. *(Pubblic. agli 8 marzo 1843.)*

29) 1843, 12 maggio, D. *che esclude dal sequestro le rendite de' beni costituiti in sacro patrimonio.*

Veduto il decreto del primo di ottobre 1840 (1) che dichiara insequestrabili le rendite de' beni costituiti in sagro patrimonio; ec. ec.

Art. 1. Le rendite de'beneficî che tengono luogo di sagro patrimonio sono insequestrabili soltanto fino alla capienza della tassa patrimoniale ritenuta da' regolamenti in vigore in ciascuna diocesi del regno.

Rimane salvo agl' interessati lo sperimento delle loro rispettive ragioni, secondo le leggi in vigore, contro i beneficiati per lo adempimento delle messe, o di altri pesi qualsivogliano, cui si trovassero soggetti i beni costituenti i beneficî su enunciati. *(Pubblic. a' 27 maggio 1843.)*

30) 1843, 12 maggio, D. *che vieta il sequestro degli equipaggi delle guardie d'onore.*

Veduto l'articolo 682 *n.° 5°* delle *leggi di procedura ne'giudizi civili* per lo quale è prescritto non potersi pegnorare gli equipaggi militari secondo i regolamenti ed il grado; ec.

Art. 1. La disposizione dell' articolo 682 *n.° 5°* delle *leggi di procedura ne'giudizî civili* è applicabile agli equipaggi di che debbono essere provveduti, secondo il rispettivo grado, e giusta i regolamenti, gl' individui appartenenti alle guardie d' onore per lo servizio militare. *(Pubblic. a' 27 maggio 1843.)*

(1) *Veg.* il decreto del primo ottobre 1840, n.° 23, p. 1299.

§ XII - CONTRATTI ALEATORI. (L. c. art. 1836 ss.)

DEL GIUOCO E DELLE SCOMMESSE. (L. c. art. 1837 ss.)

Lotterie e riffe.

1)................. Estratto *degli articoli de' regolamenti della lotteria reale in Napoli.*

Art. 11. I prenditori del gioco de' reali lotti denominati *postieri* continueranno ad avere un solo numero, essendo cessata la distinzione de' lotti *primitivo e nuovo*, come si trova di già in esecuzione nella lotteria.

13. I medesimi prenditori potranno sostituire all' esercizio altri colla loro risponsabilità, dopo averne chiesto prima ed ottenuto il permesso dal regissore per mezzo del direttore del lotto.

14. Le liste saranno marcate delle corrispondenti linee in istampa, e saranno a' prenditori del gioco di Napoli consegnate in ogni estrazione dall' assentista della lotteria, pagando il costo della carta, che sempre è corso a loro peso. Gli amministratori delle provincie di Napoli, Terra di lavoro, e due Principati avranno essi la cura della ricezione di dette liste per dispensarle a' prenditori del gioco del loro ripartimento; per quelli delle altre provincie del Regno sarà cura dell' amministrazione del lotto per mezzo dello spedizioniere rimetterle preventivamente per ripartirle a' prenditori del gioco.

15. Le copie delle liste potranno eseguirle colla solita carta, come sinora si è praticato.

16. A togliere ogni sospetto, e l' abuso su i prezzi e somme delle liste di gioco, resi arbitrari agl' impiegati stati addetti a tal disimpegno, per cui l' amministrazione del lotto è stata non poco danneggiata per lo passato, verrà stabilito, che tanto i prenditori del gioco di Napoli, che quei di Regno, debbano immettere le loro liste co' prezzi a fronte di ogni biglietto come esigono da' giocatori, includendovi i rotti, e sommare l' ammontare di ogni lista, la quale verrà da essi sottoscritta; sistema per altro praticato con vantaggio e sicurezza dell' introito in tutte le lotterie di Europa.

17. Laddove con malizia su di ciò si comportassero i prenditori del gioco in danno dell' amministrazione, verranno destituiti dal loro impiego, oltre il procedersi criminalmente contro di essi coll' intelligenza dell' amministrazione generale.

18. Non potranno i prenditori del gioco suddividere la tariffa de' prezzi stabiliti dal Governo in danno de' giocatori,

a qual'effetto è loro proibito di prender gioco colla promessa di 6 1/4 per ambo e terno, se il biglietto è minore di cinque numeri, come anche è loro proibito di prendere biglietto per ambo a due numeri colla promessa di 11/4 che costa un tornese napolitano, giacchè l'esperienza ha dimostrato, che questo non è gioco de'giocatori, ma fatto da' prenditori per ingannare l'amministrazione ad oggetto di esigere di un modo sullo storno, che fanno per venderlo a' giocatori, ed esser loro tassato meno nell' amministrazione, come oggetti non stabiliti in tariffa. E si è verificato ancora, che ritornandosi tali biglietti per storno, han ricevuto un tre cavalli di più a biglietto di quello che prima era stato loro tassato dall'amministrazione istessa; e quello che è peggio il biglietto di un tornese non è stato affatto conteggiato.

19. Per l'esatta esecuzione dell' articolo precedente sarà esaminata l' antica tariffa de' prezzi del gioco colle più esatte vedute di proporzione per correggersene gli errori, adattarla all'attuale circolazione delle monete del Regno senza i piccioli rotti per un regolare sistema di percezione, equilibrandosi l'interesse del fisco e de' giocatori, ad oggetto di togliersi a' prenditori del gioco del lotto l' occasione di frodare il pubblico, coll' esigere il dippiù del giusto prezzo, ed il regio fisco col non pagargli i rotti esatti. Sarà eseguito siffatto lavoro coll' intelligenza dell' amministrazione generale de' dazi indiretti, e dietro l'approvazione ricevuta potrà avere la sua esecuzione.

20. Non avrà più luogo il libro di assento del prenditore per la visura degli errori se non quando il bisogno il richiede. Questa sarà fatta sul libro delle liste originali in archivio, e col confronto del libro delle copie ch'esiste nella lotteria, senza che vi abbia intrigo il prenditore del gioco.

21. Sarà destituito dall' esercizio di prenditore di gioco colui, che non rimetterà co' biglietti dello storno la nota corrispondente col numero de' biglietti scritto in esteso. E l'istesso accaderà a colui, che non rimetterà a tenore del solito il libro detto delle copie corrispondente in tutto colle liste originali.

22. È proibito a' prenditori del gioco col presente sistema di far fogli spezzati, o siano liste che non vanno in prosieguo di foliazione, e mancando a quest' ordine, che subito sarà rilevato dallo squarcio d' introito, che prima diceasi dei *razionali del bollo*, resteranno destituiti dal loro impiego. Qualunque eccezione o scusa su questo oggetto non sarà ammessa.

23. Non potranno i prenditori pretendere liste duplicate,

senza l'esistenza della lista originale in archivio, e quindi resta tolto l'abuso di farsi duplicate le liste semplici de'prenditori, che dicono non aver ricevuto il piego, e non esistere la lista. In un caso straordinario solamente qualche volta può farsi eccezione alla regola, quando costi sulla lagnanza del giocatore essersi effettivamente qualche lista dispersa, e dietro cognizione che dovrà prendere il direttore con quelle cautele, che allontanano ogni sospetto di malizia del prenditore.

24. Resterà espressamente proibito il giocarsi al lotto la mattina di sabato di ogni estrazione generalmente in tutti i burò di gioco di lotto. Sarà lecito a' prenditori d' immettere liste di gioco nella lotteria fino alla mezza notte del venerdì precedente all' estrazione, dopo qual tempo non sarà più ricevuto.

25. La lotteria dopo aver fatto adempire il gioco, come sopra immesso, di stampa e bollo, i bolli non opreranno più, saran chiusi in cassettino, e conservati in archivio. Si metteranno in opera per le rifazioni e biglietti duplicati diversi bolli detti *di rifazione*, che solamente bisogneranno per questo uso, e non già per lo successivo gioco non ammesso.

27. Si scioglieranno dal lavoro i castelletti, e resterà chiuso una co' libri questo burò fino allo spoglio. Si metteranno torchi, correttori, e bollatori di guardia per l'adempimento de' biglietti di rifazione e duplicati detti di archivio.

28. Tolto l'abuso precedente, e 'l disordine che il gioco della mattina dell' estrazione cagionava in danno de' giocatori per la mancanza de' biglietti, per quelli con errori e senza bollo; si stabilisce, che i prenditori del gioco di Napoli, che in questo nuovo metodo hanno tutto il tempo al riscontro de' biglietti coll'assento del loro gioco, non avranno curato di far fare i duplicati de' biglietti mancanti, e di fare apporre il bollo a quelli ove si è mancato, per consegnarli a' rispettivi giocatori, laddove costi questa indubitata loro oscitanza, resteranno tenuti a pagare le vincite ai medesimi che forse accaderanno in detti biglietti, e non essendovi vincita resteranno anche tenuti a ritornar loro il costo giocato, senza che l' amministrazione del lotto, ed il regio fisco soffra il menomo danno.

29. Non potendo l'istesso verificarsi per i prenditori del gioco di Regno, i quali ricevono l' ultimo gioco adempiuto di stampa, che loro perviene unitamente alla notizia de' numeri estratti, si stabilisce, che per i biglietti senza bollo il gioco si abbia come non fatto, e ritornar debba al giocatore il costo pagato, se vi sia vincita ne' numeri giocati a

tenore degli stabilimenti del lotto del 1766, e per i biglietti mancanti per un caso eventuale di dispersione de' medesimi, il giocatore non potrà altro pretendere, che il sequestro a sua istanza della vincita sulla lista originale, come finora si è praticato, e non già il ritorno del costo, per evitarsi la frode in danno del fisco, che coll'intesa de'prenditori potrebbero i giocatori commettere, facendosi ritornare il valore giocato sull'asserzione del prenditore di aver ricevuto mancanti dalla lotteria quei tali biglietti medesimi.

30. È proibito espressamente a' prenditori di Regno di approfittarsi della vincita de' biglietti caparrati da' giocatori, come finora han fatto, togliendo la sorte a tanti infelici giocatori per un mal inteso principio di non aver pagato a tempo l' intiero costo de' biglietti. Essi o faranno tali caparri, o questi debbono correre a loro carico in qualità di credenza. Il gioco e la vincita sempre appartiene a' giocatori che l' han fatto, ed altrimenti permettendosi sarebbe un indurre in danno del regio fisco la mala fede al gioco facendo dispetto a'giocatori, che dalla legge debbono essere garantiti.

31. Siccome i prenditori di gioco del regio lotto esigono sul vero storno de' giocatori il quinto dell' importo senza pagarlo all' amministrazione, che ne soffre il danno del materiale di carta, e degl' impiegati; così resterà stabilito dall'estrazione prima, che avrà luogo a tenore del presente piano in poi, che a' prenditori suddetti sullo storno che immetteranno verrà tassato un 10 per 100 su di esso a favore dell' amministrazione in ristoro delle spese sofferte.

32. Ogni amministratore particolare delle provincie dovrà istallare indispensabilmente il burò di gioco di regio lotto in quelle comuni che formano la capienza di 1000 anime. Per l'esecuzione s'inviteranno tanto gl' Intendenti, sottintendenti, e giudici di pace, non che le altre autorità costituite dal Governo a prestarsi sulla elezione de' soggetti, ed istallamenti de' suddetti burò di gioco di regio lotto.

33. Il direttore del lotto provocherà dall' amministrazione generale de' dazi indiretti le disposizioni perchè sia eseguito tutto ciò, che riguarda l' articolo precedente.

34. Prima di eseguirsi il disposto ne' due articoli precedenti, il regissore ed il direttore del lotto formeranno sotto le vedute, e coll' aiuto dell' amministrazione generale un piano di accordo colla regia posta, onde mettersi in regola il trasporto delle carte e materiali nelle provincie, causa principale del ritardo, e mancanza del maggior gioco di lotto.

35. Ogni amministratore particolare sarà fornito dall' am-

ministrazione del lotto di un quadro dimostrativo de' locali ove dovrà stabilire il burò di gioco di real lotto, perchè non trovi in questo modo altro ostacolo, che il suo capriccio. Dovrà egli in ogni sei mesi far il giro dell' intero suo ripartimento per vedere se i burò di gioco sono in ordine, e sentir le lagnanze de' giocatori per potere star sicuro l' interesse dell' amministrazione diviso per tante mani, che da quello dipendono. Ne' bisogni provocherà gli aiuti della direzione del lotto.

37. Vi saranno degl' ispettori per adempire, e per far adempire anche il contenuto nell'articolo 35, ed a dare altre provvidenze alle circostanze necessarie, a tenore delle loro attribuzioni.

38. Gl' ispettori nominati nell' articolo precedente potranno essere gli stessi de' dazî indiretti nelle provincie, meno che per la provincia di Terra di lavoro, di Napoli e Principato citeriore, ove per la di loro importanza ne può essere nominato uno dal regissore coll' approvazione del Governo, giacchè montandosi in questo modo la lotteria si troverà fissata in questo sistema in finire della regia.

39. Le vincite ne' biglietti errati di numeri continueranno a pagarsi nella conformità finora osservata, giacchè l' errore del numero porta una giusta bilancia tra il fisco ed il giocatore, potendo dare e togliere la vincita al medesimo.

40. Le vincite ne' biglietti errati di promessa minore si continueranno a pagare a tenore della promessa minore dello stampato, con ritornarsi la differenza del costo di più giocato nel biglietto della lista, mentre così vi è la giusta proporzione tra il fisco ed il giocatore, al quale non sortendovi vincita nel biglietto stampato con minor promessa, presentando questo a tempo debito nella lotteria, gli si ritorna il divario di più giocato.

41. Le vincite però ne' biglietti *pagherò* di promessa maggiore di quella giocata nella lista, pagar si debbono da oggi in avanti non già col valore della promessa maggiore, ma di quella giocata nella lista, per cui se n' è pagato il costo equivalente, per esservi la giusta proporzione tra il fisco ed il giocatore, giacchè quest' ultimo non sortendovi in siffatto biglietto vincita, non viene certamente in amministrazione a pagare il divario del costo a favore del fisco, ch'è nell' ignoranza di questi casi.

42. Le vincite ne' biglietti *pagherò*, che dalla stampa vengono con uno o più numeri di meno di quelli giocati nella lista, si continueranno a pagare a tenore del *pagherò* stampato, sussistendo in esso i numeri sortiti, ritornandosi al gio-

catore il divario del costo del numero o numeri di meno; qual divario se gli ritorna non sortendovi vincita, presentandosi nel tempo prefisso alla lotteria.

43. Le vincite poi ne' biglietti *pagherò* venuti con uno o più numeri, oltre a quelli giocati nella lista, si pagheranno a' vincitori a tenore de' numeri giocati e sortiti, nessun conto tenendosi del numero o numeri venuti dippiù nello stampato, per esservi la giusta proporzione tra il fisco ed il giocatore.

44. Sarà proibito a' prenditori del gioco de' lotti del Regno l'immissione di comprova per stornarsi biglietti senza vincita contenuti negli articoli precedenti (1).

2) 1826, 11 ottobre, L. *che vieta i giuochi di azzardo e le lotterie private.*

Veduti gli articoli 318 e 462 *n.*° *29*° delle *leggi penali* circa i giuochi di azzardo e la privata lotteria;

Considerando che le determinazioni in tali articoli contenute non sono di efficace ostacolo all'avidità di persone intente a ritrar lucro dagli enunciati giuochi, nè alle inclinazioni dell' incauta gioventù che vi si abbandona sconsigliatamente, e spesso colla ruina della domestica fortuna;

Volendo Noi che nella intera estensione de' nostri reali dominî cessino i giuochi di azzardo e la privata lotteria, sorgente funesta di corruzione e di reati; ec. ec.

Art. 1. I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, non che la privata lotteria, sono proibiti.

2. Saranno puniti colla relegazione, che non si applicherà nell' infimo del grado, e coll'ammenda di cento a cinquecento ducati coloro che terranno o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole, o in altro luogo qualunque di loro proprietà o uso; come pure gli amministratori, istitutori, agenti, banchieri ed altri interessati di case di giuochi di azzardo o di privata lotteria.

I danari e gli effetti che saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi di azzardo o della lotteria, saranno confiscati.

3. Coloro che giuocheranno in contravvenzione del precedente articolo primo, saranno puniti colla relegazione e coll' ammenda di cinquanta a trecento ducati.

4. La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i giuo-

(1) *N. B.* I riportati articoli furono stabiliti nel 1811 quando ebbe luogo una regia per tale intrapresa; essi sono tuttora in osservanza per quanto concerne il gioco.

chi di azzardo, o la privata lotteria, sia coll' indurre persona ad esercitarli, sia col servire da esploratore, onde impedire che l' autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova.

5. Nella condanna a ciascuna delle pene stabilite ne' precedenti articoli, sarà aggiunta la malleveria. *(Pubblic. ai 15 novembre 1826.)*

3) 1832, 21 mag., D. *che vieta anche le* riffe. (L. c. art. 1837.)
Veduta la legge del dì 11 di ottobre 1826 che vieta i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, del pari che la privata lotteria;

Volendo risolvere il dubbio se sotto la indicazione di *privata lotteria* si comprendano i giuochi conosciuti col nome di *riffa*; ec. ec.

Art. 1. Sono compresi nelle determinazioni della legge degli 11 di ottobre 1826 tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitino l' industria di privata lotteria, o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de' numeri, e sulle loro combinazioni.

2. Ove però il giuoco di *riffa* si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari o commestibili sopra la estrazione di un primo numero, denominato comunemente *primo estratto*, si applicherà a' contravventori l' ammenda di polizia determinata dall' articolo 39 delle *leggi penali*; e sarà loro negata ogni azione per ragione di giuoco, uniformemente all' art. 1837 delle *leg. civ. (Pubblic. a' 12 giug. 1832)*

CONTRATTI DI VITALIZIO. (L. c. art. 1840 *ss.*)

Monte di ritiro e vedovile.

4*) N. B.* A' contratti vitalizî vanno riferiti i seguenti decreti relativi allo stabilimento d' un Monte di pensioni di ritiro pe' regî impiegati, loro figli e vedove, i quali possono riscontrarsi nella *collez.* delle leggi.

1816, 3 maggio, D. risguardante lo stabilimento di un Monte per le pensioni agl' impiegati ritirati, loro vedove ed orfani.

1816, 6 maggio, D. Classificazione di tutte le pensioni iscritte sul gran libro. Fondi per soddisfarle. Metodo per la loro estinzione.

1816, 6 settembre, D. sul modo di fissare i soldi di ritiro e le pensioni vedovili per lo ramo della real marina.

1816, 19 novembre, D. Disposizioni intorno al pagamento de' pensionisti.

1816, 12 dicembre, D. sul modo di calcolare le *campagne* o *ferite* negli anni di servizio militare in caso di pensione di ritiro.

1816, 12 dic., D. Disposizioni intorno alle pensioni delle vedove degl' individui della forza armata de'dazî indiretti.

1817, 8 febbraio, D. Disposizioni relative agli averi degli uffiziali riformati, i quali, fatta la liquidazione per la pensione di ritiro, potrebbero avere un soldo maggiore di quello di riforma.

1817, 5 maggio, D. I *certificati di vita* de'pensionisti e sussidiarî che godono pensione o sussidio minore di annui ducati 50, sono esenti dal registro e bollo.

1817, 19 maggio, D. sul modo di calcolare gli anni di servizio degl' impiegati nel banco delle Due Sicilie per le loro pensioni di ritiro.

1817, 4 giugno, D. Norma per fissare le pensioni di ritiro de'militari richiamati in attività dopo lo *scrutinio*.

1817, 20 giug., D. Disposizioni intorno alle pensioni di ritiro a favore degl'individui di *nuova leva* della real marina.

1817, 27 giugno, D. Ripartizione della pensione vedovile nel caso che un impiegato lasci una seconda moglie e de' figli del primo e secondo letto.

1817, 16 luglio, D. Norme per stabilire i soldi di ritiro e le pensioni vedovili per gl' individui della Casa reale e delle amministrazioni de' siti reali.

1817, 24 settembre, D. che esenta dal registro e bollo i documenti per esigere le pensioni od i sussidî.

1817, 11 ottobre, D. I pensionisti sono pagati dal gran libro in polizze, le quali saranno cambiate in numerario da qualunque ricevitore.

1818, 16 gennaio, D. La ritenzione per il monte delle vedove e de' ritirati si eseguirà alla ragione di grana tre al mese sugli averi de' sottuffiziali e fucilieri veterani.

1818, 30 marzo, D. Disposizioni per la ritenuta sugli averi de' corrieri ordinarî della posta per fondo di pensioni.

1818, 29 maggio, D. Gli uffiziali del supremo comando i quali ottengano la pensione di ritiro, finchè la medesima non sarà liquidata, godranno un assegno mensile.

1818, 16 luglio, D. Si accorda la proroga di tre mesi per la liquidazione delle pensioni degl'individui de'dismessi reggimenti *guarnigione di linea*, e *veterani*.

1818, 28 luglio, D. Sul modo di calcolare gli anni di servizio degli antichi militari che han servito nella occupa-

zione militare, e di quei che, avendo seguito la real Corte in Sicilia, fecero ritorno in questa parte del regno pria del felice arrivo del Re.

1818, 13 agosto, D. Estensione e modificazione del decreto degli 11 ottobre 1817, sulla facoltà di pagare in polizze di banco i pensionisti dello Stato.

1818, 31 agosto, D. Si dichiara che l' articolo 1 del decreto de' 27 giugno 1817, sul modo di ripartire la pensione vedovile fra la vedova in seconde nozze ed i figli del defunto marito, sia applicabile ancora al caso in cui la vedova del primo letto viva separata da' figli.

1818, 19 ottobre, D. Epoca in cui possono rilasciarsi i *certificati di vita* a' sussidiarî e pensionisti dello Stato.

1819, 11 febbraio, D. sul modo di regolare le pensioni di ritiro degli uffiziali addetti alle piazze.

1819, 2 aprile, D. Per ciò che riguarda le pensioni alle vedove militari, si dichiara che debbono considerarsi come perdonati i militari ammogliati senza permesso prima del 1796, i quali avessero o no avuto impiego da quell'epoca sino al 1798.

1819, 15 ottobre, D. sul modo di applicare le disposizioni del decreto de'2 aprile 1819 intorno alle pensioni, cui possono aver dritto le vedove di uffiziali ammogliati senza permesso pria del 1796.

1819, 22 novembre, D. La dote delle pensioni di grazia a carico del gran libro è aumentata a ducati 230,000.

1819, 27 novembre, D. Disposizioni intorno alle giubilazioni ed a' ritiri per gl' impiegati civili in Sicilia, ed alle pensioni delle loro vedove ed orfani.

1820, 11 settembre, D. Le disposizioni del decreto de' 12 dicembre 1816 sullo aumento degli anni di servizio militare si estendono a que'militari che han fatte delle *campagne* durante l' occupazione militare.

1820, 11 settembre, D. Pensione accordata a' sottuffiziali e soldati dell' armata destinati al ritiro, che vantano un servizio minore di venti anni.

1820, 26 dicembre, D. Que' militari che godono pensione di ritiro, i quali sono debitori del Governo, sono assoggettati alla corrispondente ritenuta.

1821, 7 settembre, D. Disposizioni risguardanti le pensioni di ritiro o di vedovanza degl'impiegati nelle dipendenze della Segreteria di Stato di Casa reale.

1823, 25 gennaio, D. Regole da osservarsi nella liquidazione degli averi di ritiro per gl' impiegati civili in Sicilia, e delle pensioni e sussidî alle vedove ed agli orfani.

1823, 20 ottobre, D. sul modo di computar gli anni di servizio de' corrieri dell' amministrazione generale delle poste nella liquidazione delle pensioni.

1824, 9 febbraio, D. È vietato far sequestri od assegnamenti volontari sulle pensioni iscritte sul gran libro.

1824, 5 ottobre, D. Si ordina la ritenuta del 10 per 100 sulle pensioni.

1825, 24 gennaio, D. Le pensioni che non eccedono i ducati 120 all'anno sono esenti dalla ritenuta del 10 per 100.

1825, 9 marzo, D. I matrimonî de' militari *concubinati* non producono a favore delle vedove e de' figli verun dritto alla pensione.

1825, 3 ottobre, D. Norma per la liquidazione delle pensioni per gl' impiegati presso l'amministrazione generale del registro e bollo, i quali godono un soldo maggiore di quello stabilito nella pianta organica.

1825, 15 nov., D. sul modo di fare la liquidazione delle pensioni nel caso di dover riunire più periodi di attività.

1825, 11 dicembre, D. Disposizioni intorno alle pensioni degl' impiegati, professori e maestri dell' abolita *paggeria*.

1826, 25 febbraio, D. Pensioni di giustizia e di ritiro cui han dritto gl' impiegati della direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia.

1828, 23 febbraio, D. I militari chiamati a servire nella real Casa possono cumulare le pensioni ed il soldo.

1831, 4 aprile, D. Chiarimenti sulla intelligenza dei decreti de' 18 agosto 1817 intorno a' pensionisti condannati per causa criminale.

1832, 17 aprile, D. Norma per valutare gli anni di servizio degl' individui della real marina nella liquidazione delle pensioni.

1832, 24 giugno, D. Durata del servizio degli artiglieri littorali volontariamente arrolati, perchè possano aver dritto al ritiro con la pensione.

1832, 19 agosto, D. Disposizioni intorno al computo degli anni di servizio degl'individui imbarcati sopra legni di guerra per la liquidazione della pensione di ritiro o vedovile.

1832, 8 novembre, D. Disposizioni per coloro che avendo esercitati impieghi dello Stato vengono promossi ad impieghi di Casa reale, o viceversa.

1833, 13 novembre, D. Pensioni cui potranno aver dritto gl' individui della compagnia de' pompieri.

1834, 11 gennaio, D. Norma per la liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili degl' impiegati diplomatici.

1834, 11 gennaio, D. *Idem* per i consoli.

1839, 11 marzo, D. Le vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente non conservano alcun diritto che la legge concede allo stato vedovile.

1842, 1 giugno, D. E vietato accogliersi domande per pensione di ritiro se non siasi oltrepassata la età di anni sessantacinque per gl' impiegati civili, e di anni sessanta per i militari. Eccezioni.

§ XIII - DEL MANDATO. (L. c. art. 1856 *ss.*)

1) 1828, 18 maggio, D. *che regola la forma delle procure in giudizi commerciali.*

Art. 1. Le procure che a' termini dell' articolo 627 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* si fanno dalle parti contendenti in piè dell' originale o della copia della citazione, saranno esenti dal registro. *(Pubblic. a' 28 giugno 1828.)*

2) 1829, 15 giugno, Decreto che regola la procura per lo adempimento della solenne promessa di matrimonio innanzi l'uffiziale dello stato civile - *Veg.* nel Supp. al lib. I *leggi civili*, § III, n.° 87, p. 63.

§ XIV - DELLA FIDEIUSSIONE. (L. c. art. 1883 *ss.*)

1) N. B. A questo titolo sono riferibili i seguenti decreti risguardanti le cauzioni, malleverie o cauzioni de' contabili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, i quali possono riscontrarsi nella *collez.* delle leggi.

1816, 28 maggio, D. Le cauzioni de'contabili dello Stato, de' sensali ed agenti di cambio e de'notai debbono darsi in rendita iscritta sul gran libro.

1816, 20 agosto, D. I sensali di commercio debbono immobilizzare sul gran libro per loro cauzione la rendita del capitale di ducati mille.

1817, 30 gennaio, D. Cauzione degli agenti dell'amministrazione del registro, bollo e demani.

1817, 11 luglio, D. I fornitori delle sussistenze militari in vece di cauzione in iscrizione sul gran libro, possono esibire una malleveria in *viglietti di tenuta* da valere come cambiali.

1817, 10 dicembre, D. Disposizioni intorno alle cauzioni de' ricevitori e contabili dell' amministrazione de' dazî indiretti.

1818, 13 marzo, D. I gestori dell'amministrazione militare possono dare le cauzioni o in beni fondi, o in iscrizioni sul gran libro, o in *viglietti di tenuta* da valere come *cambiali*.

1818, 6 luglio, D. Determinazioni sulle malleverie da prestarsi a favore dell'erario in Sicilia.

1818, 20 luglio, D. Le cauzioni che si danno in beni fondi od in contanti debbono indistintamente calcolarsi a ducati cinque di rendita per ogni cento ducati di capitale.

1818, 20 agosto, D. Aggiunzione di altre disposizioni al decreto de'13 marzo 1818 circa le cauzioni da esigersi per sicurezza degli appalti militari.

1818, 11 novembre, D. Norma da osservarsi per le malleverie da darsi dagli amministratori de' fondi dell' erario di Sicilia.

1819, 27 maggio, D. Cauzione de'maestri di posta.

1819, 21 giugno, D. *Idem* de' conservatori delle ipoteche.

1819, 19 luglio, D. *Idem* de'conservatori delle ipoteche e de' ricevitori del registro in Sicilia.

1819, 18 ottobre, D. *Idem* de' percettori del demanio pubblico.

1819, 30 ottobre, D. *Idem* de' contabili dell' amministrazione generale delle poste residenti in Napoli.

1820, 10 aprile, D. *Idem* de'ricevitori generali e distrettuali in Sicilia.

1820, 15 maggio, D. *Idem* de'conservatori delle ipoteche, de'ricevitori del registro e bollo e de'magazzinieri del bollo in questa parte del regno.

1823, 8 settembre, D. *Idem* degli agenti di cambio e trasferimento in Napoli.

1824, 26 luglio, D. *Idem* del ricevitore della officina di garentia in Napoli.

1824, 30 novembre, D. *Idem* de'percettori e ricevitori generali e distrettuali in Sicilia.

1825, 21 marzo, D. *Idem* de' *porta-lettere* dell'amministrazione generale delle poste.

1825, 17 agosto, D. *Idem* degli appaltatori de'generi di privativa.

1825, 17 agosto, D. *Idem* degli agenti spedizionieri della gran dogana di Napoli.

1825, 3 ottobre, D. *Idem* degli agenti dell'amministrazione del registro e bollo.

1825, 2 novembre, D. *Idem* del cassiere delle case dei matti in Aversa.

1825, 15 novembre, D. Disposizioni risguardanti gli atti della cauzione degli agenti finanzieri in Sicilia.

1826, 13 aprile, D. Cauzione de' ricevitori e contabili de' dazî indiretti in questa parte del regno.

1826, 19 aprile, D. *Idem* de' ricevitori e contabili de' dazî indiretti in Sicilia.

1826, 19 giugno, D. *Idem* de' sensali di commercio della città di Napoli.

1826, 14 luglio, D. Disposizioni intorno al disvincolo delle cauzioni de' contabili delle amministrazioni finanziere.

1826, 9 ottobre, D. La cauzione degli agenti di cambio e trasferimento in Napoli da ducati 750 di rendita sul gran libro è ridotta a ducati 500.

1826, 5 dic., D. Cauzione degli agenti di cambio e sensali di commercio stabiliti in Manfredonia ed in Sansevero.

1826, 15 dicembre, D. *Idem* de' contabili della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

1827, 9 febbraio, D. *Idem* de' sensali di commercio stabiliti in Castellammare.

1827, 16 luglio, D. *Idem* de' ricevitori, conservatori delle ipoteche e contabili dell' amministrazione de' rami e dritti diversi in Sicilia.

1827, 12 ottobre, D. *Idem* del ricevitore generale della provincia di Palermo.

1827, 1 novembre, D. *Idem* degli agenti spedizionieri delle dogane di Palermo e di Messina.

1828, 4 gennaio, D. *Idem* degli agenti di cambio e sensali di commercio in Lucera.

1828, 2 novembre, D. *Idem* degli agenti di cambio e sensali di commercio in Sansevero.

1829, 12 giugno, D. Per le cauzioni de' conservatori delle ipoteche di questa parte del regno si stabilisce una norma più proporzionata di quella già in vigore.

1829, 28 settembre, D. che determina la cauzione degli agenti di cambio e sensali di commercio in Molfetta.

1830, 24 gennaio, D. Cauzione de' ricevitori de' fondaci de' tabacchi in Sicilia.

1830, 18 marzo, D. Norma per valutare gl' immobili offerti in cauzione da' contabili delle amministrazioni finanziere, e dagli appaltatori ed aggiudicatarî di fondi, dazî e dritti regî in Sicilia.

1830, 3 maggio, D. Cauzione degli agenti di cambio e sensali di commercio in Cerignola.

1830, 19 luglio, D. *Idem* degli appaltatori della vendita de' sali e della polvere da sparo.

1831, 30 agosto, D. Cauzione del ricevitore della dogana di Sammenaio in Vico di Capitanata.

1831, 16 settembre, D. *Idem* degli agenti di cambio e sensali di commercio in Barletta.

1832, 22 gennaio, D. *Idem* de' ricevitori delle dogane di Barletta, Trani, Bisceglie, Mola e Monopoli.

1832, 22 gennaio, D. Aumento di cauzione degli apprezzatori de' pegni nel banco della Pietà.

1832, 6 marzo, D. Cauzione degli agenti di cambio e sensali di commercio in Bari.

1832, 22 maggio, D. *Idem* del direttore della *salina* di Altomonte.

1832, 1 luglio, D. *Idem* da darsi per la immessione dei cavalli e delle giumente forestiere.

1833, 12 marzo, D. *Idem* del sensale di commercio stabilito in Torre Annunziata.

1833, 8 agosto, D. Novello sistema per le cauzioni dei contabili dipendenti dalla tesoreria generale e dalle amministrazioni finanziere di Sicilia.

1833, 23 settembre, D. Cauzione de'*postieri* dell'antica valle di Mazzara.

1834, 13 ottobre, D. Le disposizioni del decreto degli 8 agosto 1833 intorno alle cauzioni de' contabili di Sicilia rimangono prorogate per un altro anno.

1836, 7 maggio, D. Cauzione dell'esattore presso l'officina d' introito della tesoreria generale di Napoli.

1838, 27 novembre, D. Disposizioni intorno alla cauzione da prestarsi da' notai in Sicilia.

1839, 1° febbraio, D. Si fissa il premio sulla cauzione da darsi dal controloro presso l'amministrazione generale delle monete.

1842, 6 giugno, D. Disposizioni intorno alla cauzione da prestarsi dal condannato per l' appello e pel ricorso per annullamento di sentenza negli affari correzionali.

1842, 22 luglio, D. Si fissa a ducati cinquemila la cauzione da darsi da ciascuno de' quattro percettori de' dazî diretti in Palermo.

1842, 27 luglio, D. Disposizioni intorno alla cauzione che debbono dare i ricevitori del dazio sul *macino* in Sicilia.

1842, 14 settembre, D. Aumento di cauzione del ricevitore della dogana di Rossano.

1842, 23 novembre, D. Valutazione del capitale della rendita rappresentata da' certificati liberi della tesoreria di Sicilia per le cauzioni de' contabili dipendenti dalla tesoreria medesima.

1842, 3 dicembre, D. Si fissa a ducati cinquecento di rendita sul gran libro la cauzione degli agenti di cambio in Napoli, ed a ducati cento quella de' sensali di commercio.

1843, 7 aprile, D. Disposizioni intorno allo scioglimento delle cauzioni date da' conservatori delle ipoteche a favore delle parti.

1843, 7 aprile, D. Si fissa a ducati mille la cauzione del razionale della *cassa di Corte* in Palermo.

1843, 1 agosto, D. Cauzione da darsi dal cassiere del *grande archivio* di Palermo.

1843, 10 dicembre, D. Il tesoriere del reale albergo de' poveri in Napoli è obbligato a dare una cauzione.

1844, 20 maggio, D. Cauzione da darsi dagli *agenti spedizionieri giurati* della dogana di Castellammare di Stabia.

1844, 26 agosto, D. *Idem* dal guardaroba del real collegio di marina.

1845, 31 maggio, D. *Idem* dal magazziniere presso la direzione generale de' dazî indiretti in Palermo per lo servizio delle carte da giuoco in Sicilia.

1845, 29 luglio, D. *Idem* dagli *agenti spedizionieri giurati* presso la scala franca di Brindisi.

1845, 31 dicembre, D. Le cauzioni da immobilizzarsi in rendita sul gran libro del debito pubblico da' contabili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni saranno calcolate alla *pari*.

§ XV - DELLE TRANSAZIONI. (L. c. art. 1916 *ss.*)

1) 1816, 12 dicembre, L. *Estratto dell' articolo riguardante le transazioni nell' interesse de' comuni.*

Art. 298. I comuni non possono acquistare, alienare o censire beni fondi, contrarre o transigere per l' acquisto di un dritto o per lo scioglimento di una obbligazione qualunque, senza nostro espresso assenso, accordato con un decreto sopra rapporto del Ministro dell' interno, e preceduto da voto decurionale, da un provvedimento di espedienza del Consiglio d' intendenza, e dagli altri solenni richiesti dalla legge.

2) 1829, 27 agosto, D. *che determina il modo come debbono i corpi morali rinunziare la lite.*

Vedute le *leggi di procedura civile*; ec. ec.

Art. 1. Pe' corpi morali la rinunzia così al diritto di cui è lite innanzi alle autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, come a' gravami di ogni specie prodotti per essi,

dovrà seguire colle medesime forme, secondo le quali i corpi morali possono stare in giudizio da attore, sempre che la lite versi sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità.

2. In conseguenza del precedente articolo, la rinunzia al dritto di cui è lite o a' gravami, dovrà risolversi

1° pe' comuni, da' decurionati e da' Consigli d' intendenza;

2° per gli stabilimenti di beneficenza, da' Consigli degli ospizî e da' Consigli d' intendenza;

3° per le chiese capitolari o collegiate, o di ordine religioso, dal consenso del Capitolo, preso secondo gli statuti di ciascun collegio: l' Ordinario rispettivo prenderà parte in questo atto, secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione;

4° per le fondazioni senza collegio, dall' assenso del beneficiato e del Vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale. Nella esistenza del diritto di patronato, occorrerà l' assenso de' patroni. *(Pubblic. a' 10 ottobre 1829.)*

5) 1836, 4 aprile, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che esclude il parere de' tre giureconsulti nelle transazioni pe' corpi ecclesiastici*. (L. c. art. 390, 1917.)

In alcuni tribunali civili del Regno è invalso il falso uso di aggiungere nelle transazioni, che interessano le persone o le corporazioni ecclesiastiche, la formalità del parere di tre giureconsulti, secondochè è prescritta pe' minori, mentre una tale formalità, gravosa per le spese cui dà luogo, e perchè prolunga il tempo dell'impartizione del regio assenso, non è ordinata dal real decreto del 1° dicembre 1833, ch' è l' unico atto legislativo, il quale regola i contratti di siffatta natura nell' interesse delle suddette persone e corporazioni - S. M. il Re N. S. cui nel 1836 sottomisi due contratti di transazione, uno stipulato tra l'istituto di S. Francesco Sales in Donnalbina, la baronessa de Rogafis ed i coniugi D. Ferdinando Negri e D. Maddalena Trabucco; e l'altro tra l'amministrazione diocesana di Capaccio, il fittaiuolo Certozza, ed il nominato Diodato della Corte, nell'interesse della vacante badia di S. Maria di Grottaferrata, non che l' avviso preparatorio della Consulta di questi reali domini, cioè di sentirsi tre giureconsulti da destinarsi dal procurator civile della provincia, si benignò, nel C. O. di S. de' 4 aprile detto anno, di approvare le transazioni progettate, esclu-

dendo come non necessaria la formalità richiesta dalla Consulta. Nel R. N. ec.-fir. D'Andrea. *(Comun. a' 16 giugno 1838 al Ministro di grazia e giustizia, e da questo a' collegi giudiziarî a dì 22 giugno 1838.)*

§ XVI - dell' arresto personale. (L. c. art. 1931 ss.)

1) 1818, 2 febbraio, D. Estratto *degli articoli relativi all' arresto personale in virtù di decisione della gran Corte de' conti in materia di conti de' contabili.*

Tit. VII. - *Della esecuzione coattiva delle decisioni della gran Corte.*

Art. 21. Le decisioni rese dalla G. C. in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de'beni, rendite ed effetti del debitor condannato, non che coll'arresto personale del medesimo. Questi due mezzi di coazione potranno essere cumulati simultaneamente, o progressivamente.

22. Il pignoramento avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinarî, a' termini delle leggi comuni di procedura.

L' arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl'Intendenti e sottintendenti civili, e con loro ordinanza, senza che i giudici ed i tribunali ordinarî possano prendervi parte.

Sarà cura de' succennati funzionarî di far notificare al debitore condannato le loro ordinanze tre giorni avanti l' esecuzione: salvo il postergare detta notifica nel caso che il medesimo sia profugo o latitante, ovvero si trovi prevenuto di malversazione.

Gl'Intendenti e sottintendenti potranno sospendere l' esecuzione dell' arresto personale, o, nel caso che trovisi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quante volte il medesimo versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione portante dichiarazione di debito a di lui carico.

Nel caso che l' arresto sia stato pronunziato per non produzione di conto, i detti funzionarî faranno uso delle stesse facoltà, quantevolte il contabile presenti negli uffizî della intendenza il conto di cui era in ritardo, compilato però secondo le forme prescritte cogli articoli 12 e 13.

Non avrà luogo detta sospensione, o libertà dell' arresto, se il medesimo trovisi prevenuto di malversazione: nel qual caso sarà inviato al giudice competente (1).

(1) *Veg.* il decreto de' 2 dicembre 1823, n.° 3, p. 1322, ed il decreto de' 2 novembre 1835, n.° 10, p. 1324.

23. L'arresto personale non potrà aver luogo 1° contro gli eredi del contabile; 2° contro i di loro cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3° contro i minori, ove fossero autorizzati all'esercizio delle pubbliche cariche, ed i settuagenari: salvi i casi di malversazione, a' termini delle leggi comuni.

24. L'arresto personale non potrà seguire ne' luoghi vietati dalle leggi comuni; ma potrà seguire in tutti i giorni dell'anno dallo spuntar del sole sino al suo tramontare, eccetto i giorni di doppio precetto.

Allorchè l'arresto dovrà seguire in casa del debitore stesso, o di un terzo qualunque, l'Intendente ed il sottintendente debbe farvi intervenire o un suo impiegato, o un uffiziale ministeriale, e due testimonî.

25. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al deposito anticipato di alimenti de' contabili, o loro cauzionanti arrestati, salvo a'medesimi il domandarli ed ottenerli, in caso di povertà, a' termini de' regolamenti generali.

26. In quanto alle forme da osservarsi dalla forza pubblica in caso di violenta opposizione, da' custodi delle prigioni ne' registri de' carcerati in virtù di decisione resa dalla gran Corte, e dagl' Intendenti e sottintendenti nella redazione delle loro ordinanze di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

27. La nullità dell'arresto, che potrà essere allegata dai contabili, o da' di loro cauzionanti nel caso preveduto coll'articolo 23, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi Consigli d' intendenza, sotto la presidenza necessaria degl' Intendenti: salvo il richiamo alla nostra gran Corte de' conti.

2) **1819, 9 dicembre, D.** *che prescrive la esecuzione provvisionale dell' arresto personale nelle condanne per appalti militari.*

Veduto che nel regolamento approvato con nostro decreto de' 5 di aprile 1817 (1) e che ne' modelli de' contratti pel ramo militare approvati con nostri speciali decreti, trovasi stabilito che gli appaltatori dello stesso ramo van soggètti alla multa, all' arresto personale e ad altri mezzi coattivi, laddove non presentino le malleverie nel tempo voluto, o non curino gli altri obblighi che sonosi imposti;

Considerando che il bene del soldato e la finanza militare vengono compromessi pur troppo allora quando i con-

(1) *Veg.* questo decreto e regolamento nella *collez.* delle leggi.

traenti accennati non sono a tempo opportuno astretti colle penali in cui incorrono, all'adempimento che li riguarda; ec. ec.

Art. 1. I tribunali competenti procederanno come per affari urgenti, ed in preferenza di ogni altro oggetto, per tutte le cause relative agli appalti del ramo militare, dando la citazione a breve termine, ed apponendo nelle sentenze, in cui a' termini della legge sarà ordinato l'arresto personale, l'esecuzione provvisoria non ostante appello.

3) 1823, 2 dicembre, D. *che prescrive l'arresto personale contro i contabili de' comuni e de' pubblici stabilimenti.*

Visto l'articolo 21 del nostro decreto de' 2 di febbraio 1818, con cui fu prescritto che le decisioni della gran Corte de' conti in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitore condannato, del pari che coll' arresto personale;

Visto l' altro nostro decreto de' 7 di settembre dello stesso anno, con cui vengono ristabilite nel loro pieno vigore le disposizioni contenute nell' articolo del sopraenunciato decreto, come le leggi del regno ed i regolamenti relativi ai contabili dichiarati debitori de' comuni o de' pubblici stabilimenti;

Volendo togliere tutti i dubbi che potessero sorgere dall' interpretazione de' citati decreti; ec. ec.

Art. 1. L'arresto personale è permesso anche contro i contabili de' comuni e de' pubblici stabilimenti, in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti.

4) 1825, 7 febbraio, D. *che accorda un solo mese di soldo a' carcerati per debiti.*

Art. 1. Agl' impiegati detenuti in carcere per causa di debiti sarà accordato per un mese il soldo che essi godono.

2. Si aspetterà per due mesi la di loro escarcerazione; e nel caso che dopo un tal termine continuino a restare in carcere, si procederà alla di loro destituzione.

5) 1825, 8 ottobre, D. Estratto *dell' articolo che prescrive la condanna all' arresto personale in caso di rigetto di ricorso per ritrattazione proposto da indigenti dispensati dal deposito anticipato della multa.*

Art. 3. Quantevolte sarà ammesso il ricorso senza deposito nel modo indicato, se mai nel decidersi sarà lo stesso rigettato, il magistrato nel pronunciare tale rigetto, dovrà condannare il ricorrente anche coll'arresto personale a pa-

gare ducati trenta a beneficio di colui che avrà vinto; e ciò a titolo di danni ed interessi, e senza pregiudizio di maggiore indennizzazione se vi sarà luogo.

6) 1826, 8 marzo, D. *che prescrive il metodo per la esecuzione della coazione personale contro condannati a ristoro di danni in giudizio penale.*

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia circa la forma di esecuzione delle condanne pronunziate in giudizio penale riguardo alle restituzioni ed al rifacimento de' danni ed interessi, del pari che sulla prestazione degli alimenti dovuti a' condannati che dopo subita la pena vengono detenuti per le restituzioni e pel rifacimento dei danni ed interessi di cui è fatta parola; ec. ec.

Art. 1. Per le restituzioni e per lo rifacimento de danni ed interessi provegnenti da reato, la coazione personale si eseguirà osservandosi le forme prescritte dalle *leggi di procedura ne' giudizi civili.*

2. Le stesse forme si osserveranno, ancorchè per decisione delle antiche autorità giudiziarie siasi ordinata la continuazione della pena fino alla restituzione o al soddisfacimento de' danni ed interessi.

3. Cesserà il bisogno della sentenza che, a' termini dell'articolo 803 delle citate *leggi*, dee pronunziare espressamente l'arresto, laddove la somma da restituirsi, o quella de' danni e degl' interessi sia stata liquidata nella stessa decisione penale.

7) 1826, 20 dicembre, L. Estratto *degli articoli che provvedono alla esecuzione dell' arresto personale per condanna in materia de' dazî indiretti.* (L. p. c. art. 872.)

Art. 78. Procedendosi all' arresto personale in forza dei mentovati titoli, l'amministrazione de' dazî indiretti non sarà tenuta al deposito anticipato per gli alimenti de' detenuti; salvo a' medesimi il domandarli ed ottenerli in caso di povertà, a' termini de' regolamenti generali.

79. La detenzione de' condannati poveri per frode, contravvenzione, o contrabbando, non potrà durare oltre a sei mesi, e potrà anche esser più breve, se il nostro Ministro delle finanze lo crederà conveniente.

8) 1827, 26 dicembre, D. *che vieta l' arresto in talune chiese per causa civile.*

Veduto l' articolo 864 *n.°* 5° delle *leggi di procedura ne' giudizi civili*, nel quale è disposto non potersi arrestare

*

il debitore nelle chiese, allorchè vi si celebrano gli esercizî di religione; ec. ec.

Art. 1. Non potrà arrestarsi il debitore nelle chiese, dove permanentemente si mantiene il SANTISSIMO nel sacro ciborio, meno che per un caso straordinario, e collo espresso permesso del giudice locale. *(Pubblic. a' 9 febbraio 1828.)*

9) 1831, 8 giugno, D. *che assegna i castelli per la detenzione de' nobili.*

Art. 1. Non esistendo nelle prigioni un locale idoneo per la custodia de' nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragion di obbligazioni civili o commerciali, verranno detenuti ne' castelli reali che saranno più prossimi al comune ove sarà eseguito l' arresto.

2. Nelle sentenze per arresto personale contra nobili sarà determinato sulla di loro dimanda, che la detenzione debba seguirne ne' castelli reali. *(Pubblic. a' 6 luglio 1831.)*

10) 1835, 2 novembre, D. *che provvede per l' arresto dei contabili.*

Veduti i reali decreti de' 2 di febbraio 1818 e de' 2 di dicembre 1823; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 22 del citato decreto de' 2 di febbraio 1818 sono applicabili all' arresto personale permesso dall'articolo primo del decreto de' 2 di dicembre 1823 contro i contabili debitori de' comuni e dei luoghi pii (1).

11) 1839, 30 settembre, L. Estratto *degli articoli che regolano il modo di esecuzione degli arresti degli ecclesiastici.*

Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

3. Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa nella quale si fosse rifuggita la persona colpevole. *(Pubblic. a' 26 ottobre 1839.)*

(1) *Veg.* il decreto de' 2 febbraio 1818, n.° 1, p. 1320 s.

12) 1841, 25 giugno, D. *che permette l'arresto personale contro i sindaci significati in risultamento di conti morali.*

Considerando che per mancanza di mezzi coattivi spesso tornino vane le cure dell'amministrazione per lo rimborso delle somme significate a' sindaci come contabili morali in seguito della discussione de'loro conti fatta a' termini degli articoli 267 e 268 della legge de' 12 di dicembre 1816;

Considerando che l'articolo primo del real decreto de' 2 di dicembre 1823 estenda a' contabili de' comuni e de' pubblici stabilimenti, debitori in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti, le prescrizioni dell'articolo 21 del real decreto de' 2 di febbraio 1818, per effetto delle quali possono eglino essere astretti al pagamento anche coll'arresto personale;

Considerando che nella generica espressione *contabili* vadano compresi ancora i sindaci, i quali sono contabili morali; ec. ec.

Art. 1. È permesso l'arresto personale contro i sindaci debitori significati, e dall'autorità competente condannati in risulta de' loro conti morali, ne' termini degli enunciati reali decreti de' 2 di febbraio 1818 e de' 2 di dicembre 1823.

2. L'arresto personale sarà esclusivamente eseguito per cura degl' Intendenti e de' sottintendenti civili, e con loro ordinanza notificata tre giorni avanti l'esecuzione dell' arresto, senza che i giudici ed i tribunali ordinarî possano prendervi la menoma ingerenza.

13) 1843, 12 febbraio, D. *che sommette all' arresto personale i difensori che ricusino restituire le produzioni a' loro clienti.*

Veduti gli articoli 190 a 203, e 625 a 634 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili;*

Veduto il capitolo II titolo XV del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie de'nostri reali domini al di qua ed al di là del Faro;

Poichè la esperienza ha mostrata la necessità di un provvedimento speciale, che conforme alla regola del rito renda agevole lo sperimento de' rispettivi diritti nelle relazioni particolari tra difensori e clienti; ec. ec.

Art. 1. Le misure disciplinari determinate da' regolamenti per la disciplina delle autorità giudiziarie al di qua ed al di là del Faro de' 15 di novembre 1828, e de' 2 di dicembre 1829, saranno all'uopo applicate contro i difensori renitenti alla restituzione degli atti e delle produzioni giudiziarie dei

proprî clienti. Alle misure disciplinari sarà anche aggiunta la condanna all' arresto personale.

2. Gli agenti del Ministero pubblico presso i rispettivi collegi giudiziarî sulla semplice denunzia delle parti interessate agiranno di ufficio in caso di reclamo così per la punizione della contravvenzione, che per la restituzione delle carte.

3. Le disposizioni enunciate nel capitolo II del titolo XV degl' indicati regolamenti saranno applicabili nella specie pel correlativo procedimento disciplinare.

4. Il difensore che abbia diritto a chiedere il rimborso delle spese o delle vacazioni, senza ritardare la consegna delle carte, potrà presentare la specificazione di esse al cancelliere, ed ottenere dallo stesso un esecutorio a' termini dell' articolo 630 e seguenti delle *leggi per la procedura nei giudizî civili*. Potrà anche formare lo elenco delle carte stesse per ritenerlo in suo discarico firmato dalla parte, o dal di lei proccuratore. *(Pubblic. a' 18 marzo 1843.)*

§ XVII - DEL PEGNO IN GENERE. (L. c. art. 1941 *ss.*)

DEL PEGNO PROPRIAMENTE DETTO. (L. c. art. 1943 *ss.*)

Delle case di pegno. (L. c. art. 1954.)

1) 1818, 24 agosto, Reg. *per la pegnorazione de' certificati di partite inscritte sul gran libro.*

Art. 1. Quante volte un particolare intestatario di una iscrizione qualunque sul gran libro del debito pubblico (purchè non l'abbia immobilizzata per cauzione o per altra causa) voglia pignorarla nella cassa di sconto, dovrà richiedere al direttore generale del gran libro, e da costui subito rilasciarglisi un certificato in carta d'officio, senza la necessità nè di bollo, nè di registro, da cui venga contestato quanto dalle scritture di quella dipendenza si rileva sull' assunto, e precisamente che per siffatta iscrizione non ne sia stato mai rilasciato il duplicato estratto, nel qual caso gli sarà negato un tal certificato.

2. Appena che dal direttore del gran libro sarà stato rilasciato il certificato suddetto, dovrà dagl' impiegati di quella dipendenza sotto la loro più stretta risponsabilità prendersi minutamente ragione sulle scritture di loro carico di siffatta circostanza, per impedirsi in ogni tempo, e finchè questo notamento non venga cancellato, come in appresso si dirà, di rilasciarsi duplicato de' dinotati estratti, di che rimarranno essi garanti.

3. Colui che avrà ottenuto il suddetto certificato lo presenterà insieme coll' estratto d' iscrizione di cui è intestatario all' agente della cassa di sconto, al quale dimanderà di volerne pignorare l'importo nel modo istesso come il banco de' privati riceve in pegno i metalli preziosi e le gemme, cioè coll' interesse del 6 per 100 l'anno per rata di giorni.

4. L' agente della cassa ricevuta tal richiesta conteggerà la valuta della suddetta iscrizione al prezzo non maggiore di ducati 60, per ogni ducati 5 di rendita, e sarà in libertà del proprietario di domandare il pagamento contro il suddivisato pegno o del risultato intiero della somma conteggiata come sopra, o di altra minor quantità, di che ne sarà dall' agente suddetto fatta menzione in dorso del suo borderò di conteggio.

5. Il disposto nell' articolo precedente è comune anche ai certificati di rendita delle due amministrazioni napolitane; i quali però siccome sono intestati a favore del portatore, non avranno perciò bisogno del certificato prescritto nell' articolo 1°, o di altro documento qualunque, e soltanto rimarrà a cura e risponsabilità dell' agente della cassa di assicurarsi della loro veracità, affine di evitarsi la ricezione forse di alcuno di essi falso.

6. Il pegno per la somma indicata nell' articolo 4°, e coll' interesse suddetto del 6 per 100 l'anno per rata di giorni, non potrà eccedere la durata di tre mesi; e per cautela tanto della cassa quanto de' pignoranti, sarà a costoro rilasciata una cartella a tallone eguale al modello qui annesso, segnata in ambedue le parti da' suddetti pignoranti, e che indichi tutte le circostanze necessarie per dinotare la qualità della carta pignorata.

7. Una delle parti di detta cartella sarà ritenuta dal pignorante, e l' altra rimarrà presso la cassa per avvalersene o a notarci il dispegno allorquando sarà effettuito, oppure a farne uso quante volte elasso il termine di tre mesi non si presentassero a spignorarlo, per ottenere in beneficio di detta cassa l' intestazione o la vendita della rendita pignorata, e così rifarsi la medesima delle somme anticipate, dell' interesse e delle spese, conservando il dippiù, se ne avanzi, per restituirsi a chi si appartiene quando sarà richiesto.

8. Per l'esecuzione del prescritto nell'articolo precedente dovrà il pegnorante dichiarare in detta cartella, e prestare il suo fermo consenso, che laddove si facesse il caso suddetto dell' elasso de' tre mesi, possa la cassa qual sua procuratrice procedere senz'altra formalità alla vendita o intestazione espressata delle carte pignorate.

9. Se però l'interessato sarà esatto a ritirare nel termine di rigore la carta pignorata di sua proprietà dietro il corrispondente pagamento della sorte principale ed interesse, in tal caso gli sarà dato dalla cassa la debita quietanza in piè della parte della cartella di pegno rimasta presso detto interessato, per potersene costui avvalere a presentarla alla direzione del gran libro, e così far cancellare in quella dipendenza il notamento preso in forza dell' articolo 2, cioè di non potersi rilasciare duplicato degli estratti d'iscrizione pignorata.

10. L' importo dell' interesse del pegno dovrà dalla cassa esser esatto nell'atto del dispegno, o al termine di tre mesi, quando per mancanza di esso si procederà alla vendita o intestazione delle carte pignorate, e giammai potrà pretendersene ritenuta alcuna dal pagamento della pignorazione.

11. Per far sì che durante il termine di rigore pe' pegni degli estratti d'iscrizione, o de'certificati di rendita delle due amministrazioni napolitane, possa il proprietario di tali carte riscuotere il semestre dell' annualità pignorata, sia direttamente dalla direzione del gran libro, sia dalle suddette amministrazioni, qualora venisse contemporaneamente a maturare tal semestre, rimane stabilito, che l'intestatario delle iscrizioni debba in questo caso al momento che egli ne chiede il pegno provvedersi dalla suddetta direzione di un borderò corrispondente a detto semestre, prescritto nelle istruzioni approvate da S. M. in data de'3 corrente agosto per lo sconto delle rendite, e che il proprietario de' certificati ritenga presso di sè il cupone che dalle suddette amministrazioni suol consegnarsi per la riscossione delle annualità, mediante le quali carte rimane autorizzato il pignorante alla esazione de' termini di pagamento delle annualità.

12. Siccome i luoghi pii ed i corpi morali sono per legge inabilitati a poter alienare le loro proprietà, così rimangono essi esclusi dal beneficio della pignorazione degli estratti di iscrizioni appartenenti a' medesimi.

13. L' agente della cassa non potrà per la sua opera necessaria di siffatti pegni, giusta il prescritto nell' articolo 4, esigere altro dritto intieramente a carico de' particolari, se non quello stesso che riscuote da' medesimi particolari per lo sconto degli effetti commerciabili, senza che la cassa sia tenuta per la sua parte di niente corrispondere al detto agente.

14. Per la vendita poi degli estratti d'iscrizione o de' certificati di rendita, che non venissero spignorati nel termine di rigore, l' agente suddetto esigerà a carico intieramente

del proprietario di tali carte quell'istesso dritto, che suole per costume della piazza pagarsi generalmente in questi casi, senza che la cassa debba essere assoggettata a spesa veruna (1).

BANCO
DELLE
DUE SICILIE.

CARTELLA
N.°

CASSA DI SCONTO.

OPERA AGGIUNTA DEL PEGNO DEGLI ESTRATTI D'ISCRIZIONI SUL GRAN LIBRO.

Il signor ha depositato a titolo di pegno nella cassa di sconto un estratto d'iscrizione sul gran libro del debito pubblico in testa sua dell' annua rendita di ducati col godimento dal dì marcata col N.° di ordine e col N.° del giornale, di cui essendone stata pagata l'annualità a tutto il semestre dell'anno rimane la goduta di detta rendita dal successivo semestre del .Egli a termine dell'ordinanza ministeriale de' ha dichiarato di volerla pegnorare per ducati che sono stati allo stesso pagati con polizza notata-fede questo dì, e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull'assunto prescritte in detta ordinanza, fra le quali quella di dovere la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinchè quantevolte elasso il termine di tre mesi non abbia curato di spignorare l'enunciato estratto d'iscrizione, possa la cassa di sconto, qual sua procuratrice, vendersela in piazza o intestarsela, per rifarsi del suo credito, e dell' importo dell' interesse e delle spese, restituendo al proprietario il dippiù, se ne avanzi (2).

Napoli

Presa ragione da me contabile della reggenza del banco razionale della cassa di sconto

Firma dell' intestatario dell'estratto d'iscrizione, che dichiara come sopra

Registrata al libro di cassa N.°

IL REGGENTE DEL BANCO
DIRETT. DELLA CASSA SUDDETTA

(1) Il presente regolamento è stato in parte riformato con l' altro de' 31 marzo 1839, § X, n.° 5, p. 1198 *ss.*

(2) *N. B.* Questo modello è a doppia formola per modo che l' una rimane all'opera, l'altra staccata dalla prima si dà alla parte.

2) 1818, 24 agosto, Ord. (M. delle Fin.) *pel pegno de' certificati d'iscrizione e di quei di rendita sul tesoro.*

Il Segretario di Stato Ministro delle finanze volendo rendere suscettibili di pignorazione, come tutti gli oggetti preziosi, gli estratti d' iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, ed i certificati di rendite delle due amministrazioni napolitane, da eseguirsi detta pignorazione nella cassa di sconto come opera aggiunta alla medesima, ordina quanto segue.

Art. 1. Gli estratti d'iscrizioni suddette, per i quali non si sarà mai rilasciato duplicato, da giustificarsi a cura del pignorante, ed i certificati delle due amministrazioni potranno essere pignorati nella cassa di sconto per lo termine non più lungo di mesi tre.

2. Sarà in libertà del possessore tanto degli estratti che de' certificati delle amministrazioni di domandare sulle medesime la somma di cui possono aver bisogno, purchè non ecceda quel che si pratica nel banco de' privati, cioè la proporzione tra la somma richiesta, ed i pegni de' metalli preziosi e gemme; ed a togliersi ogni quistione sul valore corrente di dette iscrizioni e certificati, potrà essere domandata la somma fino alla concorrenza di ducati 60 per ogni ducati 5 di rendita.

3. L'interesse sopra tali pegni sarà quell'istesso ch' esige il detto banco de' privati per i metalli preziosi e le gemme, come sopra, cioè del 6 per 100 l'anno per rata di giorni.

4. Le operazioni necessarie per l'esecuzione de' pegni saranno fatte dall'agente della cassa signor D. Pietro Ciannelli, il quale non potrà esigere altro dritto, se non quello che riscuote da' particolari per lo sconto delle cambiali.

5. Nell'atto della pignorazione sarà formata una cartella a tallone contenente le indicazioni precise delle carte pignorate, segnate in amendue le parti dal pignorante, il quale ne riterrà una per sua cautela, e l'altra, ossia il tallone, rimarrà in potere della cassa per notarvisi l'estinzione nell'atto del dispegno.

6. Se però elasso il termine de' tre mesi non avrà l' interessato curato di eseguirne la spignorazione, potrà la cassa in forza di una dichiarazione del pignorante, che verrà espressa in detta cartella, procedere qual sua procuratrice alla vendita o intestazione in di lei beneficio della rendita pignorata, ritenendo dal prodotto in capitale di esso la sorte principale, l' interesse e le spese, e restituendo il dippiù quando sarà richiesto dal proprietario (1).

(1) La presente ordinanza fu in parte riformata col regolamento de' 31 marzo 1839, § X, n.° 3, p. 1198 *ss.*

5) 1819, 29 novembre, D. *che assegna il locale per l' opera de' pegni di pannine, metalli ec.*

Veduto l'articolo 3 del nostro decreto de' 6 di luglio 1818, col quale ci riserbammo di ripristinare l' opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta ed altro, subitochè fosse pronto un comodo ed adatto locale da destinarsi a tal uso;

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 5 di aprile del corrente anno, colla quale approvammo il progetto rassegnatoci dal reggente del banco di riunirsi nel locale del soppresso banco de' poveri l' archivio generale di tutti i banchi soppressi, del pari che quello del banco delle Due Sicilie e del banco di S. Giacomo; e ciò non solo pe' grandi vantaggi che risultano dalla riunione in un locale solo di tutte le scritture de' banchi, ma per rendere ancora sgombra quella parte del locale del banco della Pietà, che ora viene occupata da tali carte, per addirla in seguito all' opera de' pegni di ferro, rame, telerie, pannine, stoffe di seta ed altro;

Veduto l' altro rapporto del reggente de' 25 del passato mese di ottobre, con cui si rinnova il progetto dell' archivio suddetto e dell' opera de' pegni di sopra espressa; ec. ec.

Art. 1. Il locale del soppresso banco de' poveri è interamente destinato ad uso dell' archivio generale di tutti i banchi tanto soppressi, che di quei attualmente esistenti, come anche di qualche altro banco che in appresso venga a ripristinarsi.

2. In conseguenza dell' articolo precedente quella porzione del suddetto locale, che ora è addetta in supplimento dell' archivio generale del regno, verrà sgombrata; e sarà data in vece a questo archivio una porzione della contigua casa detta *Cuomo*.

3. Similmente tutti coloro che attualmente godono abitazione nel locale suddetto a qualunque titolo, dovranno uscirne nel dì 4 maggio dell' entrante anno 1820: e dove sia loro dovuto, per dritto legalmente riconosciuto, compenso in luogo dell' abitazione che lasciano, sarà data a' medesimi un' equivalente abitazione in altre case appartenenti al banco, o in altro modo che si crederà conveniente.

4. Rimasto sgombro il locale mentovato, si metta subito mano per adattarlo ad uso dell' archivio mentovato, assegnandosi colle convenienti distinzioni una porzione a ciascun banco, avendosi riguardo a' banchi attualmente esistenti, pe' quali si debbe assegnare uno spazio atto a contenere non solo le carte che ora vi sono, ma benanche le successive.

5. Passate in detto archivio generale de' banchi le carte di alcuni soppressi banchi, che ora sono nel banco della Pietà, il locale che questi occupavano, verrà subito adattato all' opera de' pegni di sopra espressi.

6. La somma di ducati 21,650 arbitrata preventivamente per adattare il locale del banco de' poveri ad uso dell' archivio generale de' banchi, e per adattare ad uso de' pegni la parte accennata del locale del banco della Pietà, come pure per adattare quella parte della casa *Cuomo* che viene assegnata all' archivio generale del regno, sarà prevelata dagli utili della cassa di sconto per la somma di ducati 19,150, cioè ducati 11,230 che avanzano de' ducati 35,230 ammessi nello stato discusso di questo anno, ed altri ducati 7,920 dagli utili di detta cassa nell' anno venturo, ed i rimanenti ducati 2,500 quei medesimi che nello stato discusso del Ministero degli affari interni sono ammessi per gli accomodi necessarî nella casa *Cuomo*.

7. Appena sarà resa adatta la parte del locale del banco della Pietà addetta all' opera de' pegni, il reggente del banco farà subito ripristinare l' opera medesima, ammettendo i pegni di ferro, rame, telerie, mussoline, pannine e stoffe di seta, però in pezze soltanto, sieno sane o dimezzate.

8. Per tali pegni sarà riscosso il 6 per 100 a rata di giorni in considerazione delle gravi spese cui l' economia dell' amministrazione di questa specie di pegni è soggetta (1).

4) **1832**, 12 febbraio, D. *che permette il pegno di gioie garantito con cambiali, e ne regola l' adempimento.*

Volendo Noi accrescere il movimento de' fondi della cassa di sconto, ed animare in un tempo il commercio delle gioie, onde far godere i nostri amatissimi sudditi de' vantaggi che ne derivano, conciliando il conseguimento di queste vedute colla sicurezza dello esatto rimborso de' fondi stessi alle scadenze determinate; ec. ec.

Art. 1. Dal dì primo di aprile del corrente anno nella cassa di sconto potranno riceversi de' valori garantiti da' depositi di gioie fatti nel banco delle Due Sicilie.

2. Sono escluse dalle disposizioni dell' articolo precedente le perle e le pietre preziose colorite.

3. Lo sconto de' valori e i depositi delle gioie dovranno eseguirsi secondo le norme fissate nel regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane da Noi approvato.

(1) Con rescritto de' 18 marzo 1839 l' interesse su questi pegni venne ridotto al 4 per 100.

Regolamento pe' pegni di gioie.

Art. 1. Le cambiali o i boni che si vorranno scontare con depositi di gioie, dovranno essere non maggiori di ducati mille; saranno formati secondo le regole commerciali della scadenza non più lunga di tre mesi, e potranno esser muniti della sola firma di colui che fa il deposito; salvo, quando non fosse di piena soddisfazione de' deputati della cassa, di unirvisi la firma di qualche negoziante, o di altro proprietario conosciuto, e che goda opinione di onestà e di agiatezza.

2. Non potranno essere negoziati alla cassa, che dopo di essersi fatto il deposito delle gioie nel banco de' privati, il di cui valore dovrà essere tre quinti maggiore della cambiale o del bono, giusta la stima degli apprezzatori.

3. Gli oggetti di gioie dovranno sempre valutarsi almeno da tre orefici apprezzatori ordinarî del banco della Pietà, i quali dovranno esser concordi e non discrepanti tra loro nel fissare il valore; e qualora saranno da' medesimi stimati di contenere tre quinti di più del valore della cambiale o bono da scontarsi alla cassa di sconto, ne verrà fatto il deposito colla redazione di un verbale in quattro simili esemplari, in cui sarà colla massima precisione dinotata la specie, il peso ed il valore dell'oggetto depositato, giusta il modello unito al presente regolamento.

4. Gli orefici apprezzatori per lo incarico dello apprezzo degli oggetti suindicati dovranno aumentare le rispettive cauzioni di altri ducati cinquecento. Essi rimarranno strettamente responsabili della valuta del pegno, anche coll' arresto della di loro persona. Questa condizione s' intende espressamente accettata da essi colla firma che appongono sul verbale.

5. Fatto il deposito delle gioie ne' modi soliti ordinati dai regolamenti per la pegnorazione, il presidente del banco invierà al reggente, come direttore della cassa dello sconto, uno degli esemplari del verbale redatto, onde potersi eseguire lo sconto della cambiale o del bono.

6. L' interesse sul valore della cambiale o del bono sarà del 6 per 100 calcolato a rata di giorni.

7. I deputati della cassa di sconto e l' agente de' cambi assumeranno per questa specie di cambiali o boni gli stessi obblighi e responsabilità che hanno per tutti gli altri valori commerciali che nella cassa medesima vengono ad esser negoziati.

8. Scorso il termine de' mesi tre fissato nella cambiale o nel bono, sarà permesso di potersi rinnovare lo sconto per

un altro trimestre collo stesso deposito di gioie, presentandosi alla cassa altra cambiale o bono del valore della prima.

9. Non pagandosi la seconda cambiale o bono alla scadenza, la cassa procederà al *protesto* contro il sottoscrittore, secondo le leggi commerciali, ed agirà per le vie giudiziarie onde astringerlo alla soddisfazione così della somma pagata dalla cassa, che degl' interessi e spese tutte giudiziarie, e nel tempo stesso metterà anche in vendita le gioie depositate.

Se il prodotto sarà sufficiente a ripianare la cassa di ogni suo avere, allora si desisterà dal procedere per le vie giudiziarie: in caso opposto non si lascerà di continuare il giudizio contro del proprietario o sottoscrittore della cambiale o del bono, e si agirà anche contro degli apprezzatori per lo ricupero della deficienza, rimanendo tutti costoro solidalmente tenuti e responsabili in faccia alla cassa di sconto per ogni danno ed interesse.

10. La vendita delle gioie sarà eseguita nella piazza degli orefici a pubblico incanto, e colle stesse formalità che si praticano per la vendita degli oggetti preziosi.

Per le spese occorrenti nell' incanto pel dritto degl' incantatori, e per l' assistenza degl' impiegati, si riterrà un dritto dell' 1 per 100 sul valore ricavato dall' incanto.

11. Gl' impiegati della cassa di sconto godranno per quest' oggetto gli stessi dritti loro accordati sopra tutti gli altri effetti commerciali scontati da particolari.

12. Per quelle cambiali o boni che saranno rinnovati per altri tre mesi collo stesso deposito di gioie fatto giusta l' articolo 8, gl' impiegati addetti alla cassa di sconto e l' agente de' cambi non percepiranno dritto veruno.

13. Sarà prelevato dagli utili della cassa di sconto un dritto del 2 e 1/2 per ogni somma di ducati mille di oggetti depositati, il quale verrà proporzionatamente ripartito dal reggente del banco agli orefici apprezzatori, ed agli altri impiegati che sono particolarmente incaricati della esecuzione di tali depositi.

14. Per potersi dar principio allo sconto de' valori contro depositi di gioie colle norme di sopra stabilite, è autorizzato il reggente del banco, direttore della cassa di sconto, a prelevare da' fondi della cassa suddetta la somma di ducati centomila per ora, per impiegarla al detto negoziato.

Non potrà oltrepassare tal somma senza una particolare autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

15. Le istruzioni emanate così per l' officina della pegno-

razione, che per la cassa di sconto, rimangono per quest' oggetto in pieno vigore in quanto non si oppongono al presente regolamento.

Modello di verbale pe' depositi di gioie.

» Oggi che sono li ..... il sig. .... ha fatto in questa
» guardaroba della cassa de'privati un deposito de' seguenti
» oggetti di gioie, cioè ..... Questi sono stati da noi sotto-
» scritti orefici apprezzatori valutati del peso di ...., che
» a ducati .... il ...... importano ducati. ....,
» valuta che noi certifichiamo regolare, e giusta la norma
» prescritta dall' articolo 3 del decreto e regolamento del
» dì ..... Il predetto sig. ...... ha dichiarato di depositare
» in questa guardaroba gli oggetti suddetti per garantia di
» una cambiale o bono negoziabile nella cassa, a' termini
» del suddetto real decreto e regolamento del dì ...., per
» ritirare dalla medesima ducati ......, per la qual somma
» tanto il presente deposito, che la cambiale o bono pre-
» detto formar debbono la cautela di un sol debito di esso
» sig. .... il quale si obbliga di restituire i suddetti du-
» cati .... nel giorno in cui viene a scadere il bono,
» per così ritirarsi non meno il bono medesimo, che il pre-
» sente verbale: in vista di che colla dichiarazione del sig.
» tesoriere della cassa di sconto della seguita soddisfazione
» della sorte, vidimata dal sig. reggente direttore della cassa
» di sconto, verranno restituiti al sig. ...... gli enunciati
» oggetti. Se il sig. .... mancherà di pagare i suddetti
» ducati .... nel giorno della scadenza della cambiale
» o del bono, la cassa di sconto ne leverà il *protesto* a ca-
» rico del medesimo, e procederà alla vendita de'ridetti og-
» getti. Se nella vendita si avrà il rimborso della somma
» improntata, interesse e spese, sarà restituita al sig. .....
» .... la cambiale o bono suddetto, e l'avanzo, qualora
» ve ne sia. Nel caso di risultarvi deficienza, la cassa agirà
» pel ricupero della somma mancante, tanto contro il sig.
» ...., valendosi del bono protestato, il quale
» avrà il suo corso nel tribunale di commercio secondo le
» *leggi di eccezione*, quanto contro i sottoscritti apprezza-
» tori, i quali in forza del presente verbale nel detto caso
» di deficienza, oltre della cauzione da essi data, rimangono
» solidalmente obbligati anche coll' arresto della di loro
» persona, a' termini del prescritto col suddetto real decre-
» to e regolamento. Il presente processo verbale fatto in qua-
» drupla spedizione viene sottoscritto non solo dal sig. ....
» custode de' pegni, che dichiara la ricezione degli oggetti
» soprascritti, che da' sig.i .... apprezzatori

*

» degli oggetti preziosi, e dal sig. razionale della cassa dei » privati, e viene vistato dal sig. presidente della cassa medesima, e contrassegnato dal sig. . . . . che fa le veci » del segretario generale della reggenza.

5) 1833, 8 dicembre, D. *che vieta la pegnorazione di oro ed argento lavorato privo del bollo di garantia.*

Veduto l'art. 22 della legge de' 17 di dicembre 1808 (1) tuttora in osservanza sulla garentia de' lavori di oro e di argento, col quale si prescrive che non possano questi riceversi in pegno presso il banco quando manchino di bollo;

Veduto il posteriore decreto de' 10 di marzo 1809, con cui fu dichiarato che i lavori di argento de' particolari non sarebbero soggetti al bollo se non quando fossero posti in commercio da' fabbricanti ed artefici che ne avessero fatto lo acquisto, e venne altresì autorizzato il banco a ricevere in pegno, senza essere bollati, tutti i lavori di oro e di argento de' particolari già fabbricati, assicurandosi però del valore intrinseco contenuto ne' medesimi;

Considerando che l' interpetrazione pratica data a siffatta ultima disposizione non è stata quella che si conveniva, essendosi ammessi a pegnorazione presso il banco tutti i lavori di oro e di argento indistintamente sì nazionali, che esteri sforniti di bollo di garentia;

Considerando che da siffatto sistema più inconvenienti possono derivare a danno sia del fisco, sia del pubblico commerciante; ec. ec.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto non saranno ammessi a pegnorazione nel banco delle Due Sicilie lavori di oro e di argento esteri che non sieno bollati col bollo di garentia a norma della legge, rimanendo per questa parte derogato al disposto col suenunciato decreto de' 10 marzo 1809. *(Pubblic. a' 22 gennaio 1834.)*

6) 1835, 16 agosto, R. (M. delle Fin.) *che permette la pegnorazione de' certificati di rendita sulla tesoreria.*

Indipendentemente dalle rendite sul gran libro del debito pubblico, rappresentate sia dagli estratti d' iscrizione, sia da' certificati delle amministrazioni napolitane, sonovi ancora delle rendite inscritte su' ruoli della tesoreria generale riconosciute da' certificati della tesoreria medesima, provegnenti dalla liquidazione stabilita dopo il 1815 degli antichi debiti dello Stato.

(1) *Veg.* la legge del 17 dicembre 1808, ed il decreto del 10 marzo 1809 nella *collez.* delle leggi.

Or delle prime trovandosi permesso da' regolamenti in vigore la pegnorazione presso la cassa di sconto, ciò diè luogo a far considerare che la stessa agevolazione accordar potevasi ancora alle seconde, non offrendo dal lato della pegnorazione veruna diversità le rendite sul gran libro dalle rendite che sono su i ruoli di tesoreria. Quelle vengono rappresentate dagli estratti d' iscrizioni, queste da certificati: la proprietà delle une e delle altre non è riconosciuta e costituita se non da tali titoli che ne formano l'unico elemento: entrambi i valori sono commerciali: le rendite inscritte non soggette a particolare opposizione per lo real decreto de' 22 di agosto 1815: i crediti su' ruoli sono insequestrabili del pari, giusta i decreti de' 3 maggio 1824 e 5 gennaio 1825, tostochè sono stati rilasciati dalla scrivania di razione i certificati a favore de' titolari rispettivi; che anzi, seguita la emissione de' certificati, i crediti in discorso sono assimilati alle rendite sul gran libro, ed in conseguenza suscettibili di tutti gli effetti legali di esse, il che è consentaneo alle disposizioni contenute in più precedenti atti sovrani, nei quali si permette la conversione di tali certificati in rendite inscritte; operazione in parte già eseguita.

Per tali motivi adunque rassegnato da me corrispondente rapporto a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 16 corrente, la M. S., sul parere benanche della Consulta generale del regno, si è degnata autorizzare la pegnorazione presso la cassa di sconto delle partite di annua rendita inscritta su' ruoli della tesoreria generale alle stesse condizioni che trovasi accordata per le rendite iscritte sul gran libro. E per potersi riconoscere il valore corrente in piazza del capitale de' certificati di tesoreria costituenti cosiffatti crediti da servir di base alla pegnorazione, ha la M. S. ordinato che ne' periodici listini di borsa gli agenti dei cambi e trasferimenti stabiliscano volta per volta il prezzo capitale di essi al pari di quello delle rendite inscritte al gran libro. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al reggente del banco a dì 24 agosto 1835.)*

7) 1835, 25 settembre, R. (M. delle Fin.) *che permette la pegnorazione di gioje fino a ducati cento senza cambiale.*

Avendo rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 16 dello andante, la Maestà Sua si è degnata permettere per le considerazioni ivi esposte, che sia accordata la facoltà al presidente della cassa de' privati di far pegnorare in quel banco le gioie e le pietre preziose ammesse da' regolamenti,

sino alla somma di ducati cento, senza che il pegno sia garentito da cambiale, fermo rimanendo però di doversi i pegni valutare da' tre orefici, per l'oggetto destinati, per tre quinti di meno del valore effettivo, e restando in pieno vigore lo stabilito col real decreto de' 12 febbraio 1832 pe' pegni al di là di ducati cento. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. a detto dì al reggente del banco delle Due (Sicilie.*

8) 1841, 20 gennaio, Istruzioni *pel rinnovamento del pegno di partite inscritte.*

Art. 1. Chiunque voglia rinnovare il pegno di sue iscrizioni sul gran libro, o di rendita perpetua sulla tesoreria generale, o di certificati delle amministrazioni napolitane, ne presenterà dimanda in carta libera al signor direttore generale della cassa, il quale la rimetterà all'agente de' cambi di servizio per conoscere il prezzo corrente in borsa all'epoca in cui la rinnovazione vuolsi eseguire, e la somma che a quel prezzo, dedotto il quarto, può darsi sul pegno, come attualmente l'agente pratica ne' borderò delle pignorazioni.

2. La dimanda col certificato dell' agente de' cambi sarà presentata al razionale della cassa, il quale formerà sulla cartella del pegno da rinnovarsi il calcolo degl' interessi a pagarsi, e della rata del capitale a restituirsi, qualora il prezzo attuale sia minore di quello che correva allorchè la pignorazione ebbe luogo.

3. Liquidata così la somma a pagarsi per la rata del capitale a minorarsi e per l' interesse, la parte richiedente presenterà al tesoriere della cassa la cartella sulla quale ne sarà stata fatta la liquidazione, e questi esigendosi le polizze corrispondenti alle somme dal razionale in essa fissate, ne rilascerà rapporto al signor direttore generale nella stessa guisa che attualmente si pratica pe' dispegni, acchiudendogli le polizze del pagamento, e distinguendo la sorte e l' interesse.

4. Il rapporto del tesoriere colle acchiuse polizze sarà dal signor direttore generale rimesso al controllo della cassa per prenderne ragione, e costui dopo avere ciò adempito rimetterà in contabilità il rapporto e le polizze.

5. Il razionale della cassa in vista del certificato, di cui si è fatto parola nell' articolo 2, formerà coll'estratto della iscrizione, che gli fu depositato allorchè seguì la prima pignorazione, un novello pegno per la somma certificata dall' agente corrispondente al prezzo corrente.

La polizza di questo nuovo pegno sarà pagabile allo inte-

statario della iscrizione, e per esso alla cassa di sconto in estinzione del pegno precedentemente fatto.

6. La polizza, di cui si è parlato nel precedente articolo, dopo le consuete formalità sarà notata in fede. Dessa di unita alla rata di capitale già pagata, come si è detto ne'precedenti articoli, nel caso di esser minorato il prezzo della iscrizione, opererà il dispegno dell' originario pegno.

7. L' antica cartella sarà dal razionale della cassa coll' atto del seguito dispegno passata al controllo della medesima. La nuova cartella sarà consegnata al proprietario.

8. Le cartelle ritirate, come nel precedente articolo, saranno da tempo in tempo bruciate, facendosene processo verbale, come si usa per le fedi di credito.

9. Se il prezzo delle iscrizioni sarà lo stesso che correa all' epoca della prima pignorazione, il proprietario non sarà tenuto a pagare cosa alcuna per minorazione del pegno, ammenochè non volesse per proprio comodo diminuirlo; circostanza che dovrà esprimere nella dimanda prescritta coll'articolo 1, ed in tal caso le operazioni saranno le stesse già stabilite nell'articolo 2 e seguenti. Ne' casi di considerevole aumento del prezzo delle iscrizioni, rimane riserbato al signor direttore della cassa il permettere, quando lo giudicherà conveniente, che il pegno possa essere aumentato per quella somma che sarà capiente al prezzo corrente, secondo il certificato dell' agente de' cambi.

In questo caso, usate tutte le formalità stabilite ne' precedenti articoli, saranno dell' importo del nuovo pegno formate due polizze, una corrispondente all' antico pegno da rinnovarsi pagabile allo intestatario del pegno medesimo e per esso alla cassa di sconto, e l' altra allo stesso intestatario pel di più che il pegno si aumenta.

10. I certificati della direzione generale del gran libro, e quelli del regio scrivano di razione pe'pegni di rendita sulla general tesoreria saranno alligati a' novelli pegni, fermo rimanendo il vincolo della inalienabilità, sino a che non ne seguirà definitivamente il dispegno.

11. Ciò che si è finora fissato pe' pegni delle rendite iscritte sul gran libro, sarà comune anche per quelli de' certificati delle due amministrazioni napolitane, colla sola diversità che i plichi suggellati a fuoco ne' quali i certificati si conservano, dovranno aprirsi in presenza di coloro, che li sottoscrissero nell' atto della primitiva pegnorazione, e quindi per la formazione del nuovo pegno saranno i certificati medesimi chiusi e suggellati in novelli plichi, descrivendone la somma che corrisponderà alla nuova pegnorazione.

12. Alla scadenza de' semestri delle rendite d'iscrizioni sul gran libro pignorate, se il proprietario vorrà farne la esazione, ne presenterà dimanda al signor direttore generale della cassa, il quale autorizzerà il razionale della medesima a far presentare l'estratto da un impiegato della sua officina alla direzione generale del gran libro per farlo bollare, ed appena ciò seguito, lo restituirà al razionale medesimo per rimetterlo al suo posto. Di questa operazione sarà presa ragione dal controllo della cassa. Lo stesso si praticherà pe' pegni di rendita in certificati sulla tesoreria generale. Durante il tempo in cui gli estratti del gran libro, o i certificati della general tesoreria pegnorati rimarranno fuori della cassa per l'indicato oggetto, il proprietario dovrà lasciare presso il razionale della cassa in deposito la cartella del pegno, per ripigliarsela ritornato l'estratto od i certificati, notandosi nella cartella medesima e nel suo tallone che è presso la cassa essersi pagato il semestre. Se però la rendita sarà in forte minorazione di prezzo, rimarrà nel prudente arbitrio del signor direttore della cassa il permettere la esazione della rendita maturata.

13. Quest' abilitazione non sarà applicabile a' pegni de' certificati dalle due amministrazioni napolitane, poichè per distaccarsi da' medesimi i cuponi della rendita si dovrebbero dissuggellare i plichi, e poi risuggellarsi seguito il distacco, ciocchè produr potrebbe qualche inconveniente.

14. Tutte le altre leggi e regolamenti, che riguardano le pignorazioni de' cennati valori, rimarranno in osservanza per tutto ciò che non si oppone alle presenti istruzioni.

9) Per gli stabilimenti de' Monti di prestito con pegno che esistono in diversi comuni del regno -*Veg.* i seguenti decreti organici nella *collez.* delle leggi.

1825, 8 marzo, D. pel Monte nel comune di Ruffano.
2 nov., Idem nel comune di Molfetta.
1826, 28 luglio, Idem nel comune di Caltagirone.
1828, 12 aprile, Idem nel comune di Oppido.
1829, 1° luglio, Idem nel comune di Ragusa.
1831, 14 marzo, Idem nel comune di Palma.
23 marzo, Idem nel comune di Arienzo.
1832, 12 marzo, Idem nel comune di Capracotta.
1833, 23 febbr., Idem nel comune di Bisaccia.
1834, 1° febbr., Idem nel comune di Melfi.
1835, 24 aprile, Idem nel comune di Ferrandina.
4 agos., Idem nel comune di Melfi.
26 agos., Idem nel comune di Luzzi.

1835, 23 nov. , D. Pel Monte nel comune di Teramo.
1836, 13 aprile, Idem nel comune di Acerra.
1837, 19 gen. , Idem nel comune di Longobucco.
2 marzo { Idem nel comune di S. Marco la Catola. Idem ne' comuni di Chieti, Lanciano e Vasto.
1°aprile, Idem nel comune di Squillace.
5 giug. , Idem nel comune di Penne.
1°agos. , Idem nel comune di Seminara.
21 nov. , Idem nel comune di Torella.
3 dic. , Idem nel comune di Paola.
1838, 10 febbr., Idem nel comune di Campli.
25 aprile, Idem nel comune di Paola.
21 giug. , Idem nel comune di Castelvetrano.
30 giug. , Idem nella prov. del 2° Abruzzo ult.
16 sett. , Idem nel comune di Savoca.
1839, 13 febbr., Idem ne' comuni di Campobasso, Isernia e Larino.
20 febbr., Idem nel comune di Venosa.
19 agos. , Idem nel comune di Atri.
10 sett. , Idem nel comune di S. Gio. in Fiore.
1840, 17 febbr., Idem nel comune di Salerno.
20 agos. , Idem nel comune di Palombaro.
2 nov. , Idem nel comune di Modica.
1842, 14 mar. , Idem nel comune di Castiglione della valle.
30 giug. , Idem nel comune di Scaletta.
23 nov. , Idem nel comune di Aversa.
1846, 7 gen. , Idem nel comune di S. Angelo all' Esca.
14 gen. , Idem nel comune di Rametta.
30 giug. , Idem nel comune di Ascoli.
17 dic. , Idem nel comune di Tramonti.
1847, 15 dic. , Idem nel comune di Ariano.
1848, 8 giun. { Idem nel comune di Fisciano. Idem nel comune di Giffoni sei casali.
27 dic. , Idem nel comune di Casteldelmonte.
1849, 7 mag. , Idem nel comune di Castello (1).

(1) Regolamento di polizia ordinaria de' 15 settembre 1824 per la tenuta delle case private di pegno.

Tit. I. - Art. 1. Non potrà stabilirsi nella capitale e ne' distretti della provincia veruna casa di prestito sopra pegni, o intraprendersene il commercio sotto qualunque denominazione, senza averne ottenuto il corrispondente permesso della prefettura di polizia per mezzo del commessario del rispettivo quartiere, o dell' ispettor-commessario del ripartimento cui il comune appartiene.

2. Le persone che vorranno intraprendere questo commercio, dovranno

DELL' ANTICRESI. (L. c. art. 1935.)

Utile interdetto Salviano. (L. c. art. 1935 *ss.* 2005 *ss.*)

10) **1839, 13 gennaio, R.** (**M. di G. e G.**) *che dichiara abolito dalle nuove leggi il beneficio dell'* utile interdetto Salviano, *ed esclude il metodo delle liberanze di somma a' creditori durante la espropriazione.* (L. c. art. 1935 *ss.* 2005 *ss.*)

Qualche collegio di cotesti reali domini avea pensato potersi, anche sotto l' impero delle attuali leggi del regno, ri-

dirigerne la domanda in iscritto a' commessarî, o ispettori-commessarî, ed esibire con essa le perquisizioni de' tribunali, dalle quali non risultino imputati di furto, di falsità, baratteria, e di ogni altra specie di truffa, specialmente in questo genere di esercizio. Saranno tenuti ancora di dare una cauzione al doppio del capitale da impiegarsi per la sicurezza ed identità de' pegni, de' quali vanno ad essere depositarî.

3. Il permesso enunciato dovrà contenere il nome, la professione di colui che l' ottiene, la indicazione del domicilio e dello stabilimento, qualora sia in altro sito, e sarà valevole per mesi sei, elassi i quali si ha come non ottenuto. Esso sarà rilasciato *gratis*.

4. Coloro che avranno stabilito e tenuto case di pegni, o eserciteranno questo commercio senza l' autorizzazione espressa negli articoli precedenti, incorreranno nelle pene prevedute dall' art. 319 del *codice penale*, cioè al primo grado di prigionia o di confino, e coll' ammenda correzionale.

I sensali, che ne avranno dolosamente procurato il prestito, soggiaceranno alle pene comminate negli articoli 36 e 39 del citato *codice*.

TIT. II. – 5. In ciascuna casa di prestito sopra pegni vi sarà un registro a doppia matrice, ed a cinque colonne con le seguenti indicazioni:

1° Del numero di ordine;

2° Del nome e cognome di colui che prende a prestito, e della sua abitazione;

3° Della enumerazione degli oggetti pegnorati, loro qualità, valore, somma presa a prestito, ed epoca in cui si depositano;

4° Della durata del prestito secondo il convenuto;

5° Del nome e cognome dell' esercente l' industria di far pegni, e sua abitazione.

6. Il registro così formato, cui precederà il presente regolamento munito del suggello della prefettura di polizia, e cifrato dall' ufiziale del secondo ripartimento, sarà pagina per pagina vistato dal commessario, o ispettor-commessario rispettivo nell' epoca stessa nella quale gli si presenterà il permesso dato dal prefetto a' termini dell' articolo 2.

Dovrà il registro nella continuazione della scrittura essere mantenuto senza lacune o interlinee. A questo oggetto ogni mese sarà visitato.

7. Le persone che andranno a ricevere un prestito sopra pegni, riscuoteranno una *carta di deposito* tagliata dalla matrice, nella quale saranno prescritte le indicazioni come nell' articolo 5.

8. Gli esercenti di questa industria sono obbligati di manifestare ai funzionarî della prefettura di polizia, ad ogni loro richiesta, le persone identiche che avranno portati i pegni. Essi saranno in contrario considerati

tenere la osservanza dell'*utile interdetto Salviano*, secondo i metodi ricevuti sotto le antiche leggi. Aveva pure tal altro collegio opinato potersi accogliere le dimande per liberanze provvisionali in favor di creditori sul prodotto de'frutti o del prezzo de' fondi pignorati, in pendenza delle procedure di spropriazione e di graduazione.

In proposito del *Salviano* è stato osservato, che il beneficio di quello interdetto era uno de' modi dall'antico sistema giudiziario ammesso, onde il creditore ottenesse la soddisfazione del suo credito; - che le antiche leggi, nell' interesse tra il debitore ed il creditore possessore del fondo obbligato, accordavano il diritto al debitore di obbligare il creditore stesso a vendere il fondo che riteneva in pegno, o rilasciarglielo per farlo vendere quando il valore del pegno eccedeva il debito;-che nel sistema dell'antico foro era pure costantemente ammessa, nell' interesse de' creditori posteriori, la facoltà ne' medesimi di fare per autorità del magistrato vendere il fondo in pegno presso il creditore anteriore, onde ciascuno di loro fosse soddisfatto del rispettivo credito; - che secondo il nuovo diritto vigente una regola sola determina gli effetti del pegno e della ipoteca sopra gli immobili, quella cioè di vendersi giudizialmente il fondo obbligato, per dividersene il prezzo fra' creditori secondo il privilegio ed il grado d' ipoteca che a ciascuno compete, la quale regola è perfettamente uniforme alla su ricordata teorica dell'antico diritto; - che quando anche discordanza esistesse tra le antiche e le nuove regole per la esecuzione contro il debitore, queste ultime hanno dovuto di necessità colpire anche il possesso del fondo ottenuto in virtù dell' *utile interdetto Salviano*, perciocchè trattandosi di atto di mera sicurezza non irrevocabile, e che non conferiva diritto perfetto sul fondo, esso cadeva naturalmente sotto le prescri-

autori de' furti, de' quali i pegni potranno essere gli oggetti. Questa disposizione è comune a' così detti sensali e mezzani che avranno procurato il pegno.

9. Ove una persona sospetta vada a pegnorare qualche oggetto, debbono gli esercenti trattenerla, ed avvertirne il funzionario di polizia.

Faranno inoltre rapporto tutte le volte che si portano ad essi a pegnorare degli oggetti di gran valore. Saranno riputati *agguantatori* se in seguito si scoprirà che gli oggetti rubati non erano stati rivelati.

10. Le pene comminate nell'articolo 4 saranno comuni anche a coloro, che avendo l'autorizzazione espressa negli articoli 2 e 3, non tenessero il registro colle indicazioni prescritte nell'articolo 5, o che vi avessero delle lacune, o interlinee nella scrittura, oltre la punizione alla quale potranno esser soggetti, in forza del *codice penale*, per i delitti cui avranno dato origine le enunciate viziature.

zioni delle nuove leggi relative alla materia, come vi vanno soggetti i negozî non ancora cominciati; - che la ulteriore osservanza del cennato beneficio sia anche contraria alle vedute di pubblica economia, e lesiva del libero uso della proprietà che le leggi garentiscono.

In quanto poi alle liberanze provvisionali è stato osservato essere lesiva di tutte le regole concordi dell' antico e del nuovo diritto ogni liberanza che si accordi ad un creditore in giudizio di concorso, innanzi dell' esame diffinitivo del diritto di ciascun concorrente; - essere cotesto sistema vietato dalla vigente procedura di spropriazione, per la quale è prescritto che i frutti ed il prezzo di un fondo messo in espropriazione forzata formino unica massa da ripartirsi ai creditori in esito del giudizio di ordine; -ed infine non avere alcuno de' creditori diritto a liberanza prima che il titolo ed il diritto creditorio venga assodato, e venga assicurata la di lui capienza nel prodotto del prezzo e de' frutti.

Rassegnato a S. M. tutto ciò, la M. S. nel C. O. di S. de'13 andante accogliendo nella sua saggezza le enunciate osservazioni si è degnata dichiarare che per la pubblicazione delle nuove leggi, non siavi luogo sotto il loro impero alla osservanza dell' *utile interdetto Salviano*, nè a liberanze provvisionali. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re ne' domini ulteriori a'19 gennaio 1839).*

§ XVIII - DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.
(L. c. art. 1962 *ss.*)

PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI MOBILI. (L. c. art. 1971.)

1) 1821, 25 luglio, Provved. del Gov. *circa il privilegio su i frutti del fondo in Sicilia.* (L. c. art. 1971-1°.)

Per ovviare a taluni inconvenienti che la cattiva applicazione della nuova legge ha introdotto intorno a' provvedimenti esecutivi per la riscossione delle pigioni ed affitti, censi e canoni di qualsivoglia natura, terraggi, decime ed altre prestazioni, il Consiglio ha ordinato di dar gli ordini e le dichiarazioni seguenti.

Art. 1. Per qualunque credito nascente da pigioni ed affitti scaduti, esista o non esista la scrittura di locazione, avran luogo a pro de' proprietarî e de' principali conduttori delle case e de' fondi rustici le misure conservatorie prescritte nell' articolo 902 e seguenti del codice parte III.

2. Dandosi retta intelligenza a' citati articoli di legge sarà lo stesso osservato a pro de' proprietarî, che hanno credito

di censi, terraggi, decime ed altre prestazioni prediali, secondo che fu per altro saviamente insinuato nel circolare del regio procuratore del tribunale civile di Palermo a' giudici di circondario della valle di questa comune.

3. Allorchè si tratti di frutti pendenti avranno luogo le regole tracciate nell' articolo 717 e seguenti del codice parte III; potrà bensì venir eletta dall' usciere ministeriale più di una persona per la custodia, ove il bisogno e la località lo esigano; avranno il dritto i proprietarî per la maggior cautela, ma a di loro proprie spese, di destinarvi al più due persone, che assistessero presso il custode elettosi, le quali sorvegliassero ad impedire la sottrazione e l' involamento.

4. Ricolti i frutti saran ripostati ne' magazzini del luogo, ed in difetto, ove con sua ordinanza dichiarerà il giudice circondariale.

5. Pria d'introdursi ne' magazzini i prodotti, l' usciere che destinerà lo stesso giudice, assistito da' custodi, redigerà un verbale, che presenti un esatto e distinto inventario de' prodotti medesimi, e della loro qualità, previa misura e scandaglio da farsene.

6. I magazzini ove si conserveranno i prodotti resteranno sotto tre chiavi, una delle quali sarà depositata presso il cancelliere del giudice, che per un tal deposito non esigerà verun dritto, altra presso il creditore, ed altra presso il debitore; ed ove sieno più creditori e più debitori, le chiavi rispettive si riterranno da chi ha il maggior interesse.

7. Se i debitori pagassero, o facessero offerta reale del loro rispettivo dare, e sia accettata dal creditore, cesserà allora il sequestro, saranno allontanati i custodi, ed i generi sequestrati saranno loro consegnati; altrimenti dovrà aspettarsi l' esito del giudizio della conferma del sequestro, ove manchi il titolo esecutorio, in cui si appoggi il credito; ove questo però esista, saranno osservati i procedimenti per ministero degli uscieri ordinati dalle leggi vigenti.

8. I dritti degli uscieri saranno regolati a tenore della tariffa in vigore, nell' intelligenza, che se in un tal fondo sieno molti debitori di un sol creditore, potendo allora avvenire che i dritti diversi de' precetti, sequestri, pignoramenti, o altro, moltiplicandosi in ragion del numero de' debitori, diventerebbero insopportabili, contro la volontà del legislatore; unico in tal caso dovrà essere il dritto, ed in unico atto collettivamente saranno tenuti i debitori riuniti (1).

(1) Al medesimo articolo 1971 delle *leggi civili* si dee riportare il rescritto de' 29 novembre 1824 pel privilegio de' terraggi, inserito nel SUPP. al Lib. II, § II, n° 62, p. 475 *s*.

2) 1826, 25 febbraio, R. (M. delle Fin.) *che accorda ai creditori per sementi il privilegio anche su l'erario.* (L. c. art. 1971, 1986.)

Nel C. di S. O. de' 25 dell' or caduto mese S. M., inteso il parere della Consulta particolare de' reali domini oltre il Faro e della Consulta generale del regno, si è degnata dichiarare, che si debba lasciare a' creditori per semenze e soccorsi la preferenza anco sull' erario, letteralmente loro accordata da varì reali rescritti già provvisoriamente in vigore (1). Nel R. N. ec. - fir. CAROPRESO. *(Comun. al Luog. gen. in Sicilia al 1° marzo 1826.)*

PRIVILEGI SOPRA MOBILI ED IMMOBILI. (L. c. art. 1973 *s.*)

Privilegi del tesoro sopra i beni de' contabili. (L. c. art. 1977 *ss.*)

3) 1816, 28 maggio, D. *che stabilisce il metodo per le cauzioni de' contabili.* (L. c. art. 1984.)

Art. 1. Tutte le leggi e decreti risguardanti le cauzioni da darsi da' contabili, sieno direttamente per la tesoreria generale, sieno indirettamente per le altre amministrazioni finanziere, sieno in fine per quelle che riguardano gli uffiziali ministeriali, sensali, agenti di cambi, notari ed altri, restano abolite per quanto risguarda il modo da darsi le dette cauzioni in immobili o in contanti: restano non però in vigore per quella parte che fissa il quantitativo della somma, sia in immobili, sia in contanti.

2. Da oggi in avanti tutti quelli che dovranno fornire una nuova cauzione, se questa era secondo le dette leggi in soli immobili, in luogo di questi dovrà darsi una doppia inscrizione sul gran libro; cosicchè se la cauzione in immobili era di cento, dovrà darsi una inscrizione immobilizzata di dugento: se era di solo contante, in luogo di contanti, due volte e mezzo l' ammontare del contante in simili inscrizioni; cosicchè se era in contanti per cento, sarà data una inscrizione immobilizzata di dugencinquanta. La stessa proporzione sarà tenuta per quelle ch' erano fissate in contanti ed immobili, cioè doppia per gl' immobili, e due volte e mezzo per lo contante.

3. Tutti quelli che si trovano aver dato una cauzione in immobili, sarà in loro libertà di convertirla in doppio con inscrizioni sul gran libro.

(1) *Veg.* anche l' editto annuo che si pubblica in Sicilia pel privilegio su frutti del fondo, SUPP. § X, p. 1190 *s.* in nota.

4. Tutti quelli che si trovano (oltre la cauzione in immobili, e che ora per effetto dell' articolo precedente resterà in loro libertà di permutare in doppia inscrizione) aver data una cauzione in contanti, e questa non interamente verificata, ove sieno obblighi scaduti, o da scadere a tutto dicembre di questo anno 1816, saranno pagati alla cassa d'ammortizzazione in contanti, secondo la promessa. Tutti gli altri obblighi che portano una scadenza dal primo di gennaio 1817 in avanti, sono abilitati i contabili a ritirargli da detta cassa, mediante una immobilizzazione di tanta inscrizione sul gran libro, che sia corrispondente a due volte e mezzo il montante di detti obblighi: ma ciò dovrà eseguirsi fra il termine improrogabile dalla data del presente decreto a tutto il dì quindici di agosto del corrente anno: qual termine elasso, non ne potranno più profittare, ma dovranno pagare in contante, a seconda delle obbliganze da essi firmate, ed alle loro rispettive scadenze. *(Pubblic. agli 8 giugno 1816.)*

4) 1830 26 agosto, D. *per lo medesimo obbietto.*

Volendo che siano strettamente osservate le leggi ed i regolamenti relativi alle cauzioni in rendite iscritte, e che si promuova di queste ultime l'immobilizzazione, l'ammortizzazione e la nazionalizzazione al più possibile in sostegno del pubblico credito; ec. ec.

Art. 1. Tutti i contabili dello Stato, ed altri pubblici funzionari ed agenti chiamati per legge a dar cauzione in rendita iscritta, che non l'avessero immobilizzata sinora, o completata, dovranno fra 'l termine di un mese fornirla, o supplire alla mancanza fino all' intero.

2. Coloro che nel detto termine di un mese non si troveranno in piena regola rispetto alla cauzione in rendita iscritta, saranno rimpiazzati.

3. Tutte le proroghe che si fossero precedentemente accordate, tranne che da Noi o dal Ministro delle finanze, rimangono ridotte all' indicato termine di un mese a contare dalla presente data.

4. I contabili che secondo gli antichi regolamenti han dato cauzione in beni fondi, sono facoltati a permutarla con rendita iscritta, da immobilizzarsi per un quarto di meno dell'antica fissazione in beni fondi, valutandosi il capitale della rendita a ducati cento per ogni ducati cinque.

5. Le quote scadute delle rendite iscritte da versarsi dai compratori de' beni dello Stato saranno immantinente trasferite alla cassa di ammortizzazione, e quelle che scadran-

no verranno esattamente e senza alcuna proroga parimente trasferite a' termini de' rispettivi contratti.

In caso d'inosservanza saranno i beni di nuovo incamerati per la parte che corrisponde alla quota di debito, ovvero verranno rivenduti a danno de' compratori in ritardo. *(Pubblic. al 1° settembre 1830.)*

De' diritti del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giustizia. (L. c. art. 1988 *ss.*)

5) 1817, 13 gennaio, D. Estratto *degli articoli risguardanti il rimborso delle spese di giustizia penale e civile.* (L. c. art. 1975-3°, 1988 *ss.*)

Art. 85. Ogni giudice instruttore nel rimettere il processo compilato al pubblico ministero farà inserire nel medesimo lo stato della possidenza dell' inquisito, o il certificato della sua indigenza provata, siccome è stato indicato nell'art. 7.

86. I nostri procuratori generali e regî, e i capitani relatori spediranno al direttore de' registri e de' demanî della provincia, tra gli otto giorni che seguiranno il giudizio, l'estratto della sentenza in forma valida, giusta il prescritto nell' articolo 11, fornita del corrispondente esecutorio del presidente pel rimborso.

Il controloro sarà vigilante, onde tali spedizioni non sieno attrassate, e farà subito conoscere all' amministrazione le differenze che possono esistere tra le spese anticipate pel processo, e le somme di cui si è ordinato il rimborso.

I direttori veglieranno a far seguire il ricupero ordinato delle spese anticipate, pel quale i ricevitori sono specialmente incaricati di fare gli atti necessarî ad ottenerlo.

87. Le spese anticipate nel caso previsto dall' articolo 60 saranno riscosse dall' interdetto, se egli è solvibile: in caso d' insufficienza, saranno a carico de' beni de' di lui genitori, o del coniuge.

88. Le spese designate nell' articolo 62, al risarcimento delle quali i trasgressori della legge saranno condannati, dovranno essere da' medesimi rimborsate come le altre spese di giustizia.

89. Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni al ricupero delle spese d' inscrizioni ipotecarie previste nell' articolo 64.

90. I privilegî della tesoreria generale pel ricupero delle spese di giustizia son quelli determinati dal codice di legislazione civile.

91. Resa che sarà esecutoria la sentenza portante condanna al rimborso delle spese di giustizia, il controloro pren-

derà l' inscrizione legale ipotecaria, a norma della legge sopra tutti i beni del condannato.

92. Il primo atto di procedura per lo ricupero delle spese di giustizia sarà una coazione spedita dal ricevitore dell' amministrazione incaricato dell' introito, dopo che il giudizio sia stato notificato alla parte condannata, a richiesta del procuratore del Re.

93. In esecuzione dell' articolo precedente saranno perseguitati per tutte le vie di dritto, ed anche coll' arresto personale, a diligenza de' preposti dell' amministrazione, in virtù degli esecutori menzionati nell' articolo 86, coloro che fossero condannati al rimborso delle spese di giustizia.

Un detenuto che abbia espiata la pena della prigionia contro di lui pronunziata, non potrà esser messo in libertà, se non abbia giustificato prima il pagamento delle divisate spese, o se non abbia prodotto il certificato di povertà nella forma designata nell' articolo 7 (1).

94. Il ministero pubblico criminale o correzionale, in vista del certificato d' indigenza esibito e verificato come sopra, potrà soltanto ordinare che si metta in libertà il detenuto insolvibile, sebbene le spese di giustizia non sieno state pagate.

I ricevitori del registro terranno un conto particolare del di lui debito, onde riprendere contro di esso le coazioni, nel caso che lo conoscessero, o divenisse in appresso solvibile: ma niun atto potrà da' medesimi essere ricominciato, senza l'autorizzazione dell'amministrazione, che verrà provocata da' direttori sul rapporto motivato del ricevitore.

95. Quando la condanna al rimborso sarà pronunziata contro un figlio di famiglia, che nulla possegga di proprio, i genitori saran tenuti al rimborso nel caso soltanto che il delinquente era domiciliato sotto lo stesso tetto co' genitori, e non fosse giunto all' età di anni 18 compiti nel tempo del delitto.

(1) Modificato con l'art. 1° del decreto de' 21 settembre 1818 – *Veg.* il n.° 6 qui appresso.

Gli art. 6 e 7 del decreto de' 13 gennaio 1817 dispongono così.

Art. 6. Se la causa si prosegua ad istanza di un querelante che dichiari di voler agire, sia per la punizione del reo, sia pel risarcimento de' danni, tutte le spese di giustizia saranno tassate a suo carico, salvo il caso della sua indigenza comprovata con certificato del sindaco locale, e verificata dall' Intendente o sottintendente del distretto.

7. Nel certificato d' insolvibilità, sia pel querelante, sia pel condannato, dovrà esprimersi, che la persona in favor di cui si rilascia, non possegga veruno stabile, e che non abbia veruna industria visibile, ma viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia.

Il sindaco è personalmente risponsabile de' danni cagionati al Governo, i quali risulterebbero da un certificato non fondato sulla verità.

Questo rimborso però non potrà eccedere la quota che sarebbe spettata al figliuolo, se nel tempo del delitto si fosse aperta la successione paterna.

96. Negli affari giudicati in contumacia, la notifica della condanna sarà fatta al più prossimo parente del giudicato, o al sindaco locale. Dopo il termine di tre giorni si procederà al sequestro de' frutti che saranno percepiti dal ricevitore del registro sino alle concorrenti quantità, salvo la restituzione, se fosse ordinata giuridicamente.

6) 1818, 21 settembre, D. *sul medesimo subbietto.* (L. c. art. 1975-3°, 1988 *ss.*)

Veduto il nostro real decreto de' 13 di gennaio 1817 sulle spese di giustizia; ec. ec. (1)

Art. 1. Un detenuto che abbia espiata la pena della prigionia o della reclusione contra di lui pronunziata, non potrà esser messo in libertà, se non abbia giustificato prima il pagamento delle spese del processo, o di esser povero. Sarà pruova della povertà il non esser portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei; restando in ciò modificato l' articolo 93 del citato decreto.

2. Quando tali notizie risulteranno da documenti annessi al processo, non vi sarà bisogno di altro certificato.

3. Dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono eccettuati i militari condannati al rimborso delle spese di giustizia, contro de' quali non vi sarà luogo a coazione personale, salvo ad agire contro de' di loro beni.

4. Le parti civili che, giusta l' articolo 6 del mentovato decreto, sono tenute all' anticipazione delle spese di giustizia, e gli accusati i quali, a tenore dell' articolo 26 del decreto stesso, debbono pagare le indennità a' testimoni citati a loro richiesta, saranno dispensati da tale anticipazione e pagamento, se similmente giustifichino di non esser portati ne' pubblici registri come contribuenti al di sopra di duc. sei.

5. Il fisco però, anche quando non vi fosse condanna per lo rimborso delle spese giudiziarie, avrà sempre il dritto di agire su' beni degli accusati, ad oggetto di rinfrancarsi delle somme anticipate per le indennità a' testimoni citati a loro istanza.

7) 1830, 17 maggio, D. *sul medesimo subbietto.* (L. c. art. 1975-3°, 1988 *ss.*)

Veduto il real decreto de' 13 di gennaio 1817 sulle spese di giustizia;

Volendo che cessino i dubbi surti nell' applicazione del

(1) *Veg.* il decreto de' 13 gennaio 1817, n.° 5, p. 1348 *ss.*

medesimo, stabilendo norme certe e costanti, onde si concilii la economia col bene della giustizia; ec. ec.

Art. 1. In que' giudizî per delitti, ne' quali non può esercitarsi l' azione penale senza istanza della parte privata, le spese saranno a carico della medesima; salvo il caso della comprovata indigenza, giusta l' articolo 6 del decreto de' 13 di gennaio 1817. Verranno però anticipate le spese dall' amministrazione del registro, se la parte privata limiti la sua istanza alla sola punizione del reo e de' complici, senza costituirsi parte civile.

2. L' amministrazione del registro che ne' termini dell' articolo precedente avrà anticipate le spese, ha dritto di ricuperarle contro la parte instante non povera, allorchè sarà finito il giudizio.

3. Sarà sussidiaria l' obbligazione della parte istante, nel caso che il giudizio finisca colla condanna dell' imputato, e questi non sia povero. In tal caso l' amministrazione dirigerà contro il condannato la sua azione per la ricuperazione delle spese.

4. I giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l' azione dell' amministrazione del registro per lo ricuperamento delle spese, secondo i casi, e ne' termini degli articoli precedenti.

5. L' uffiziale di polizia giudiziaria che per l' articolo 43 delle *leggi di procedura penale* dee avvertire il querelante del dritto che gli compete, dovrà pure avvertirlo dell' obbligo che contrae, laddove faccia istanza per la punizione de' colpevoli, di rimborsare le spese del giudizio all' amministrazione del registro, secondo i casi sopra enunciati.

6. La rinunzia alla istanza privata non sarà ammessa nè dichiarata efficace, se prima o dal querelante o dall' imputato stesso non sia indennizzata l' amministrazione del registro di tutte le spese anticipate. A tal effetto il giudice ne farà la liquidazione sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne versi l' importo presso il ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà alligata al processo.

7. Ne' casi di perizie per ferite od offese caratterizzate pericolose per gli accidenti, i periti non esigeranno che il dritto di una sola perizia, e ciò quando pronunzieranno un giudizio diffinitivo sulla natura delle suddette offese o ferite.

8. Per serbarsi il più ch' è possibile l' uniformità nelle indennità per vacazioni a' periti calligrafi e di arti liberali, che debbono essere tassate di accordo da' nostri proccuratori generali e dagl' ispettori controlori, saranno le indennità della specie proporzionate alle qualità de' periti ed alle circostan-

ze de' luoghi; ma il compenso per le di loro occupazioni non dovrà essere mai maggiore di quello fissato cogli articoli 134 e 138 della tariffa giudiziaria per gli affari civili stabilita col real decreto de' 31 di agosto 1819 (1). *(Pubblic. ai 19 giugno 1830.)*

Diritti del tesoro pel rimborso delle spese di giustizia.

8) 1832, 15 agosto, D. *che regola la inscrizione ipotecaria del fisco per le spese di giustizia.* (L. c. art. 1990.)

Art. 1. Il termine di due mesi stabilito dall' articolo 1990 delle *leggi civili* per prendersi la inscrizione onde conservare il privilegio del tesoro pubblico per lo ricupero delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, sarà computato dal giorno della pronunziazione della condanna.

2. Le autorità giudiziarie saranno tenute di spedire al direttore del registro immancabilmente fra gli otto giorni dalla pronunziazione l' estratto della condanna alle dette spese, affinchè il cennato funzionario possa farne prendere la inscrizione in tempo utile.

3. Nello stesso periodo di otto giorni a contare da quello in cui la condanna sarà passata in giudicato, le autorità giudiziarie dovranno rimetterne al direttore del registro l'estratto reso esecutorio, onde il medesimo faccia procedere al ricupero delle spese di giustizia per mezzo degli agenti a ciò destinati. *(Pubblic. a' 5 di settembre 1832.)*

DELLE IPOTECHE. (L. c. art. 2000 *ss.*)

Ammessione in regno delle sentenze de' tribunali stranieri e de' contratti stipulati all' estero. (L. c. art. 2009, 2014.)

9) 1817, 29 maggio, L. org. giud. Estratto *dell' articolo riguardante l' ammissione delle carte estere.*

Art. 161. Permetteranno *(i regi procuratori generali, ed i regi procuratori)* l'ammessione delle carte estere, e sulla di loro negativa, le parti potranno adire la gran Corte, o il tribunale presso il quale essi esercitano il loro ministero, perchè risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione.

10) 1818, 3 mar., R. (M. di G. e G.) *che permette alle autorità giudiziarie di ammettere le carte estere ancorchè non legalizzate.* (L. c. art. 2009, 2014 - L. p. c. 636 - L. org. 172.)

S. M. ha risoluto *(nel Consiglio del 3 andante)* che gli

(1) *Veg.* il decreto di tariffa nella *collez.* delle leggi.

agenti del ministero pubblico, e sulle di loro negative i tribunali e le gran Corti possono ordinare l'ammissione delle carte estere che pervengono nel regno, benchè non sieno legalizzate.

Ha inoltre S. M. risoluto, che i protesti provenienti dall'estero sieno dispensati dalla formalità del regio *recipiatur*. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' P. del Re nei dominî di qua dal Faro a' 14 marzo 1818.)*

11) 1819, 7 giugno, L. org. giud. pe' reali dominî oltre il Faro. Estratto *dell' articolo riguardante l'ammessione delle carte estere.*

Art. 167. Permetteranno *(i regî procuratori generali, ed i regî procuratori)* l'ammessione delle carte estere; e sulla di loro negativa le parti potranno adire la gran Corte o il tribunale rispettivo, perchè risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione.

12) 1841, 13 marzo, R. (M. di G. e G.) *che estende la osservanza del precedente rescritto de' 3 marzo 1818 alla Sicilia.* (L. c. art. 2009, 2014.)

Si è proposto il dubbio se per impartirsi il *recipiatur* sulle carte provenienti dall' estero occorresse che queste fossero legalizzate soltanto da' regî agenti consolari all' estero, ovvero occorresse ancora la legalizzazione di questo Ministero degli affari esteri, e se i protesti per atti di commercio levati all' estero avessero bisogno della formalità del *recipiatur* per farsene uso legale in regno. Su gli esposti due dubbi con circolare de' 14 marzo 1818 fu comunicato agli agenti del pubblico ministero presso le autorità giudiziarie in questa parte del regno un sovrano rescritto emesso da S. M. nel Consiglio del 3 detto mese del tenor seguente.

» S. M. ha risoluto, che gli agenti del ministero pubblico, e sulle di loro negative i tribunali e le gran Corti possono ordinare l' ammissione delle carte estere che pervengono nel regno, benchè non sieno legalizzate, e che i protesti provenienti dall' estero sieno dispensati dalla formalità del regio *recipiatur* ». Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a detto dì a' P. del Re in Sicilia.)*

13) 1843, 31 marzo, D. *che determina la procedura per la traduzione legale delle carte in lingua straniera.*

Veduto l' articolo 161 della legge de' 29 di maggio 1817, e l' articolo 171 della legge de' 7 di giugno 1819, *organiche giudiziarie*, relativi all' ammessione in regno delle carte estere;

Veduti gli articoli 221 e 223 delle *leggi di procedura nei giudizi penali*, relativi alla destinazione degl' interpetri;

Veduti gli articoli 863 e seguenti delle *leggi di procedura ne' giudizi civili* per le sommarie esposizioni;

Volendo che un metodo spedito ed uniforme si serbi per la legale ammessione delle carte e degli atti scritti in lingua straniera provenienti dall' estero per farsene uso nel regno in giudizio, o fuori; ec. ec.

Art. 1. Il presidente del tribunale civile, sulla semplice esibizione delle carte o degli atti scritti in lingua straniera e provenienti dall' estero, destinerà in piè di essi l' interpetre per eseguirne la versione in idioma italiano. La traduzione sarà scritta in continuazione dell' atto medesimo, e ne formerà parte integrale, sottoponendosi poi il tutto ad unica formalità di registro.

2. L' interpetre innanzi di eseguire la traduzione presterà il giuramento nelle mani dello stesso presidente, e di tale adempimento si prenderà semplice notata sul foglio di udienza per le sommarie esposizioni senza altra formalità.

3. Sempre che si produca ricusa contro alla persona dell' interpetre destinato, ovvero s' impugni di errore o d' inesattezza la traduzione, il presidente del tribunale civile provvederà sulle deduzioni delle parti in via di sommaria esposizione senza darsi luogo ad alcun gravame.

4. Innanzi che si compia la traduzione in italiano, non potrà provvedersi sull' ammessione o rifiuto dell' uso delle carte od atti scritti in lingua straniera. *(Pubblicato a' 19 aprile 1843.)*

14) 1843, 26 novembre, R. (M. di G. e G.) *che prescrive di sottoporsi a registro le carte estere dopo la loro ammessione in regno e legalizzazione.*

Nel Consiglio ordinario di Stato del giorno 26 novembre ultimo S. M. nel fine di rimuovere le dubbiezze insorte intorno al *recipiatur* da interporsi su le carte estere si è degnata dichiarare che tutte le carte provenienti da estero paese, sieno in forma pubblica sieno sotto firma privata, delle quali voglia farsi uso nel regno (esclusi però gli atti di commercio ed i correlativi protesti), non possano sommettersi alle formalità del bollo e del registro, se per esse non siasi innanzi tratto dall'autorità giudiziaria competente impartito il *recipiatur* e compiuta poi la legalizzazione per quelle che abbisognino di tale formalità. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. alle autorità giudiziarie del regno a' 6 dicembre 1843.)*

15) 1844, 15 giugno, D. *che tassa l' opera de' traduttori.*

Veduti gli articoli 134 e seguenti della tariffa de'31 di agosto 1819 (1);

Veduto il decreto degli 11 di giugno 1838 (2) circa il metodo per la stipulazione degli atti notarili nello interesse di stranieri che non intendono la lingua italiana;

Veduto il decreto de'31 di marzo 1843 (3) per lo modo come eseguirsi le versioni delle carte scritte in lingua straniera;

Volendo diffinire il compenso a darsi a coloro che volgono in idioma italiano le carte scritte in lingua straniera, o che intervengono negli atti come interpetri per le persone che non conoscono la lingua italiana; ec. ec.

Art. 1. A' traduttori di carte scritte in lingua straniera, di cui debba farsi uso legale nel regno, saranno tassati i seguenti onorarî: per la versione in lingua italiana di un atto relativo allo stato civile sarà tassato l' onorario fisso di grana sessanta: per la versione di ogni altra carta sarà tassato l'onorario di grana quaranta per ogni ruolo di due pagine di scrittura, composto di venticinque linee a pagina, e diciotto sillabe a linea. Agl' interpetri, che sono adibiti negli atti, sarà tassato per ogni vacazione di tre ore un ducato.

In caso di accesso in luogo diverso dal comune del domicilio de' traduttori ed interpetri, sarà loro tassata la indennità di viaggio come periti di arti liberali. *(Pubblic. a' 17 luglio 1844.)*

Ipoteche convenzionali su beni futuri. (L. c. art. 2016.)

16) 1842, 1° settembre, R. (M. delle Fin.) *per le inscrizioni su beni presenti e futuri.* (L. c. art. 2016.)

Nel caso dell' art. 2016 delle *leggi civili* nel quale si permette convenirsi la ipoteca sopra i beni futuri del debitore, quando i presenti non sieno da tanto a dare una bastante cautela, due dubbi V. E. nel foglio del 14 giugno 1841 annunciò di essersi promossi.

Il primo se fosse sufficiente a vincolare anche i beni futuri la inscrizione già presa, o convenisse ancora inscrivere parzialmente sopra ogni immobile, a misura che il debitore ne faccia lo acquisto.

Il secondo qual dritto pagarsi dovesse in ogni nuova parziale inscrizione.

(1) *Veg.* la tariffa del 1819 nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* il decreto degli 11 giugno 1838 nel Supp. § III, n.° 32, p. 921.
(3) *Veg.* il decreto de' 31 marzo 1843, n.° 13, p. 1353 *s.*

Sul primo l'E. V. fece conoscere che il direttore generale de'rami e dritti diversi, e cotesta Commissione de'presidenti della gran Corte de'conti a diversità di cotesto agente del contenzioso, erano stati di avviso affermativo; e sul secondo, che il solo direttore generale avea ravvisato tra'l detto articolo e quello appresso una analogia, ed avea sostenuto doversi un dritto, ma quello stesso dritto fisso che si corrisponde per effetto dell'art. 99 della legge de' 21 giugno 1819 allorquando s'inscriva sopra beni dati in supplemento d'ipoteca, nel caso la già inerente sopra altri beni si trovi degradata, giusta quanto nell'articolo 2017 trovasi autorizzato; il dritto fisso cioè di grana cinquanta.

Il Ministro, prima di venirsi alla soluzione de' dubbi proposti, volle assicurarsi del sistema che si tiene in questa parte de' reali dominî, ed in quanto al primo dubbio trovò, che per nulla si pratica diversamente da quanto si era opinato e convenuto da cotesto direttore generale, e da cotesta Commissione de' presidenti; ed in quanto al secondo si allegava un rescritto del 12 ottobre 1822 col quale si disponeva il pagamento del dritto graduale.

Siccome l' affare interessa amendue le parti de' reali dominî, così d' ordine sovrano fu rimesso allo esame della Consulta generale; e quel consesso sul primo dubbio fu perfettamente di avviso uniforme a quello di cotesto direttore generale e di cotesta Commissione, cioè che la sola inscrizione già presa sopra i beni presenti non è capace a vincolare quelli di nuovo acquisto, e la ipoteca convenuta su di questi non fa che conferire il dritto a vincolarli mediante una seconda inscrizione, a misura che perverranno al debitore.

Sul secondo dubbio osservò, che secondo lo spirito dell'articolo 2016 quella specie di promessa ipoteca dee riguardarsi come un supplemento contemplato nello articolo 2017, e siccome per questo l'articolo 99 della legge del 21 giugno 1819 determina il dritto fisso di grana cinquanta, così lo stesso dritto fisso di grana cinquanta conviene che si paghi per le inscrizioni a misura che si prenderanno sopra i beni di nuovo acquisto, onde aversi il convenuto supplemento di cautela.

Dell' avviso della Consulta avendo io formato oggetto di sovrana risoluzione, è stato sovranamente rescritto, che se ne imponga la esecuzione così per cotesti, che per questi dominî. Nel R. N. ec. - fir. FERRI. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia ed al direttore generale del registro e bollo in Napoli a detto dì.)*

Delle ipoteche legali per dote ec. (L. c. art. 2027 *ss.*)

17) 1820, 24 gennaio, R. (M. di G. e G.) *che impone la notata della inscrizione della ipoteca legale della dote al margine delle tavole nuziali.* (L. c. art. 2027 a 2029.)

Gli articoli 2027 e seguenti della prima parte del codice per lo regno delle Due Sicilie impongono a' notai sotto pena di essere destituiti dall' impiego, l'obbligo d'inscrivere l'ipoteca legale delle doti costituite; ed ingiungono alle camere notarili di portare una particolare vigilanza sull' oggetto, e di denunziare a' regî procuratori civili i trasgressori. Ora affinchè le camere notarili possano esercitare con successo la loro vigilanza, ed avere allorchè procedano alla visita dei protocolli de' notai un mezzo facile per conoscere se siasi adempito al vuoto della legge, S. M. ha determinato nel C. O. di S. de' 24 dello scorso mese di gennaio, che i notai sieno obbligati di far menzione in margine dell' atto originale portante la costituzione di dote, della presa inscrizione nella conservazione delle ipoteche, colla indicazione della data di essa e del numero d' ordine del registro. Ha parimente la M. S. risoluto che ogni contravvenzione per parte de'notai a queste disposizioni debba essere dalla camera notarile denunziata al regio procuratore presso il tribunale civile della provincia o valle rispettiva, a norma del prescritto dall' articolo 104 *n.*° *9*° della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, onde procedersi contro di essi ne' termini dell' articolo 2029 della prima parte del codice, se vi è luogo, e farlo in ogni caso condannare alle spese del giudizio per la sola omissione della menzione. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' 26 febbraio 1820 a' P. del Re nei domini continentali, ed al Luogotenente generale in Sicilia.)*

18) 1828, 7 aprile, D. *che estende il termine per la inscrizione della dote.* (L. c. art. 2027 a 2029.)

Veduti gli articoli 2027, 2028 e 2029 delle *leggi civili*;

Volendo agevolare a' notai l' adempimento delle obbligazioni loro imposte cogli enunciati articoli per la inscrizione delle ipoteche legali in favore delle donne maritate; ec. ec.

Art. 1. Il termine fra 'l quale il notaio dovrà procurare la inscrizione della ipoteca legale delle doti, giusta le disposizioni dell' articolo 2027 delle *leggi civili*, sarà di trenta giorni allorchè il notaio risiede in un comune diverso da quello ove sta l' uffizio della conservazione delle ipoteche nella medesima provincia o valle; e di quaranta giorni, al-

lorchè la inscrizione dovrà prendersi sopra beni esistenti in provincia o valle diversa (1). *(Pubblic. a' 7 maggio 1828.)*

(1) Le seguenti circolari del Min. di G. e G. provveggono per agevolare l'adempimento della inscrizione dotale da parte de' notai, ed al pagamento de' diritti.

Circolare de' 6 settembre 1828.

Ad oggetto di agevolare viemaggiormente alle camere notarili l'esercizio della vigilanza loro affidata con l'art. 2027 delle *leggi civili* circa l'adempimento imposto a' notai delle inscrizioni legali in favore delle mogli su i beni de' loro mariti, trovo utile che oltre la notata della inscrizione presa nel margine dell'atto di costituzione di dote, giusta il real rescritto del 24 gennaio 1820, i notai allighino ancora alla minuta dell'atto medesimo il corrispondente estratto della seguita inscrizione - fir. N. PARISIO.

Circolare degli 11 febbraio 1829.

Si è dubitato se per le inscrizioni ipotecarie in favore della moglie su i beni del marito per ragion di dote, debba pagarsi il dritto graduale per somma certa, ovvero il dritto fisso per somma indeterminata. A ragion di questo dubbio è stato osservato, che giusta l'articolo 98 della legge del 21 giugno 1819 il dritto fisso è stabilito per le inscrizioni in cui concorrono cumulativamente due circostanze, cioè somma indefinita, e dritto eventuale per credito inesistente. È stato pure osservato, che secondo le norme stabilite nel lib. III, cap. II, sez. II delle *leggi civili* circa la regola dotale, la dote consistente in beni mobili stimati passa in proprietà del marito, qualora non vi sia dichiarazione contraria; ed in tal caso il marito diventa debitore certo del prezzo di tai mobili stabilito nel contratto di nozze. La dote consistente in beni immobili stimati passa in proprietà del marito, semprechè ciò sia espressamente dichiarato nel contratto. Nel caso di dote stimata e passata in proprietà del marito, il marito è certamente tenuto a garantir la moglie per somma certa e determinata fin dal tempo del contratto: quindi a carico del marito debb'essere presa la inscrizione per somma determinata, ed il dritto da pagarsi debb'essere il graduale. Nel caso poi in cui non vi sia passaggio della proprietà della dote al marito, questi essendo tenuto solo per le conseguenze dell'amministrazione de' beni dotali, che la legge gli affida esclusivamente, la ipoteca tutta eventuale non può essere per somma determinata, nè per credito esistente nel tempo del contratto. Conseguentemente la inscrizione a carico del marito debbe esser presa per somma indefinita e per credito eventuale, col pagamento del solo dritto fisso. Quello di sopra è stabilito pe' mobili, dee altresì ricever la sua applicazione nel caso in cui la dote sia costituita in danaro. Se la somma correlativa, ed i capitali che ne derivano per impiego che va fatto, sia col dotante istesso, sia con altri, a tempo determinato o indeterminato, diventano proprietà del marito, è dovuto il dritto graduale: nel caso poi in cui il marito non abbia di tali capitali che la sola amministrazione, sarà dovuto il dritto fisso. - Secondo gli esposti principî, incarico le SS. LL. a dar le convenienti istruzioni a' notai, perchè nelle note che essi debbono fare, per la inscrizione da prendere giusta gli articoli 2019 e 2042 delle *leggi civili*, esprimano con precisione, se la inscrizione debba prendersi per somma determinata per dote estimata passata in proprietà del marito, ovvero debba farsi per somma indeterminata per causa di dote non passata in proprietà del marito-fir. FRANCO.

Circolare de' 23 dicembre 1829.

L'articolo 2021 delle *leggi civili* stabilisce l'ipoteca legale a beneficio delle mogli per ragion della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gli

19) **1847, 20 dicembre, R. (M. di G. e G.)** *che spiega la intelligenza degli articoli* **2027** *a* **2030** *delle* leggi civili.

Gli art. 2027 a 2030 delle *leggi civili* prescrivono a'notai

immobili de' loro mariti. Malgrado questa espressa disposizione di legge, sono informato che alcuni notai non richiedono la inscrizione della ipoteca legale giusta l' articolo 2027 delle medesime *leggi civili* che per la sola dote. Questo metodo è abusivo per se stesso, e grave pregiudizio arreca alla pubblicità delle ipoteche legali, cui il nostro Augusto Legislatore ha eminentemente mirato. Sarà quindi proprio delle SS. LL. richiamare i notai, per mezzo delle rispettive camere, all' esatto adempimento della legge, e far loro intendere, ch' eglino debbono richiedere la inscrizione non solo per la dote, ma ancora per tutte quelle convenzioni matrimoniali, per le quali è dalle *leggi civili* accordata in favor delle mogli la ipoteca legale su i beni dei mariti, come per lo spillatico, per la sopravvivenza, ed altro di simile. Prevengo altresì le SS. LL. che dal Ministro delle reali finanze sono state emesse le instruzioni corrispondenti all' amministrazione generale del registro e del bollo – fir. Franco.

Circolare de' 17 aprile 1830.

È sorta quistione se per le diverse convenzioni matrimoniali di costituzioni di dote, antefato, spillatico, ed altro stipolato a carico del marito col medesimo contratto di nozze, dovessero farsi tante diverse note, ovvero una sola per la inscrizione legale, da prendersi su i beni del marito stesso. Su di ciò di accordo col Ministro delle finanze è stato stabilito che essendo unico l' atto da cui tali convenzioni emergono, ed unica l' inscrizione legale da prendersi, unica debb' essere ancora la nota. In questo però dovranno aver cura i notai di enunciare con distinzione e separatamente le diverse obbligazioni per le quali dee prendersi la inscrizione – fir. Franco.

Circolare de' 22 dicembre 1830.

Taluni conservatori d' ipoteche hanno preteso che i notai nel presentare loro le note per le inscrizioni delle ipoteche legali per dote costituita e per altre convenzioni matrimoniali dovessero esibire contemporaneamente la minuta, o almeno una copia legale del contratto di matrimonio.

Su di ciò si è osservato che se per legge non sono obbligati i notai ad esibire a'conservatori l' originale o la copia delle tavole nuziali, è però regolare di dare a'conservatori un mezzo onde esercitare quella vigilanza che loro è attribuita dalla legge del registro.

A conciliare in questa parte la esecuzione esatta delle diverse disposizioni in vigore, di accordo tra il Min. delle finanze e me, si è stabilito che i notai in testa delle note per le ipoteche legali debbono trascrivere gli articoli corrispondenti delle convenzioni matrimoniali, che fanno richiedere la inscrizione.

Ed in occasione delle istruzioni date a' conservatori in proposito della forma delle note come sopra, il Ministro delle finanze ha fatto loro ricordare che sino a nuova disposizione debbano per inscrizioni delle ipoteche legali percepire pel fisco il diritto graduale, sempre che nella dote sia determinata la somma del capitale pel quale si domanda la inscrizione, comunque forse per una dote non passata in proprietà del marito – fir. Franco.

Circolare de' 21 maggio 1831.

L'art. 2027 delle *leggi civili* impone a'notai che abbiano stipolato contratto di matrimonio, richieder la inscrizione delle ipoteche legali per la dote e per le altre convenzioni a beneficio delle mogli. La omessione da'notai all'adempimento di questo importantissimo dovere può esser punita con la loro de-

*

stipolatori di atti autentici contenenti costituzione di dote di rendere pubbliche con la inscrizione fra determinato tempo le ipoteche legali per la dote stessa; comminano a carico del notaio inadempiente una penale disciplinare che potrà essere la destituzione, oltre il ristoro de' danni interessi; ingiungono alle camere notarili d'infliggere a' contravventori la pena che si fa obbligo precipuo al pubblico ministero di promuovere di ufizio.

Nell' applicazione di coteste prescrizioni dirette all' interessante scopo di assicurare la pubblicità de' gravami ipotecarî imposti dalla legge su i beni, ed indipendenti dalla inscrizione, onde meglio garantire la buona fede delle contrattazioni, taluni avevano pensato non essere punibili i notai quando tardivamente adempissero la inscrizione della ipoteca della dote.

Le loro deliberazioni però riconosciute contrarie al testo ed allo spirito de' cennati articoli ed a' principî della sana disciplina meritarono la censura della Corte suprema di giustizia, la quale nello interesse della legge ne pronunziò l'annullamento, ritenendo principalmente:

essere, giusta i citati articoli, assoluto l'obbligo del notaio pel compimento della inscrizione fra determinato tempo;

essere precisa ed assoluta pure la sanzione a carico del

stituzione, oltre la rifazione di ogni danno ed interesse. Ed il decreto de' 7 aprile 1828, ampliando il termine fissato nell' articolo 2027 delle medesime *leggi civili*, ha stabilito i notai dover proccurare cotesta inscrizione nel termine di trenta o quaranta giorni dalla stipulazione de' contratti matrimoniali secondochè i notai risedano in comune diverso da quello ove sta la conservazione delle ipoteche nella medesima provincia o valle, o la inscrizione debba prendersi sopra beni esistenti in provincia o valle diversa.

Or essendo opportuno agevolare a' notai la esecuzione del precetto che loro impone la legge, tra per la maggior garentia delle doti, come per assicurare vieppiù l'utilissimo sistema della pubblicità delle ipoteche, ho riputato conveniente stabilire: – 1° I notai potranno richiedere la inscrizione anzidetta per mezzo del presidente della camera notarile esistente nel capoluogo della provincia, ove rimane la conservazione d'ipoteche presso la quale dee procedersi alla inscrizione anzidetta – 2° Non godranno di questa facoltà i notai che risiedono nel comune ove esiste la conservazione d' ipoteche, nella quale dee seguire la inscrizione – 3° I notai rimetteranno a' presidenti delle camere notarili i documenti corrispondenti e tutt' altro appartiene all'oggetto, giusta le prescrizioni degli stabilimenti in vigore – 4° L' invio da' notai a' presidenti dovrà seguire con lettere assicurate ed affrancate – 5° I presidenti delle camere sotto la loro responsabilità, dovranno sollecitamente curare l' adempimento di tale inscrizione, e rimetter quindi a' notai il certificato della seguita inscrizione – 6° I notai fino all' arrivo di tale certificato, che debbono alligare alla minuta del contratto di matrimonio giusta la circolare de' 6 settembre 1828, dovranno conservare il cartellino della seguita assicurazione ed affranco del plico all' uffizio della posta – fir. N. Parisio.

notaio inadempiente di una penale disciplinare da infliggersi ad istanza del pubblico ministero;

essere debito imprescindibile dell' agente del pubblico ministero di promuovere l' azione penale contro il notaio che non adempia la inscrizione fra il termine legale;

essere quindi i tribunali incaricati d'infliggere sempre una pena disciplinare che possono estendere fino alla destituzione secondo la maggiore o minore gravezza de' casi;

essere la destituzione semplicemente indicativa del massimo della pena da infliggersi non già tassativa per tutt' i casi; il che non esclude l' applicazione delle altre pene disciplinari inferiori, avendo la legge lasciato al saggio criterio del magistrato il valutare la gravezza della colpa e il proporzionare la pena; senza però lasciar andare impunito in alcun caso l'inadempimento del notaio per quel dovere imperativo del proprio ufizio.

Cotesta pronunziazione della Corte suprema venne con circolare del 24 novembre 1841 comunicata a'tribunali onde aversela a norma nelle occorrenze.

Non pertanto successivamente alcun tribunale ha creduto non dover accogliere la giureprudenza fermata dalla Corte regolatrice, ed ha persistito nel primo avviso, mentre altri ne hanno ritenute le norme.

Rassegnata a S. M. cotesta divergenza delle autorità giudiziarie, la M. S. nel C. O. di S. del 20 dicembre ultimo trovando legali i principî seguiti dalla Corte suprema sul modo d' intendere ed applicare gli art. 2029 e 2030 delle *leggi civili* pe' giudizî disciplinari contro i notai che omettano fra il termine stabilito d' inscrivere la ipoteca legale su beni dei mariti, si è degnata risolvere che nella retta intelligenza de' cennati art. 2029 e 2030 delle *leggi civili* debba sempre applicarsi a' contravventori una pena disciplinare che potrà essere estesa fino alla destituzione secondo la gravezza delle condizioni della contravvenzione. Nel R. N. ec. - fir. BUONANNI. *(Comun. a dì 9 febbraio 1848 a' P. del Re presso i tribunali civili, a' P. gen. presso le G. C. civili, ed al P. gen. presso la Corte suprema.)*

Ipoteche per le tutele.

20) 1839, 3 agosto, D. *che definisce l' autorità competente a procedere contro il giudice ed il cancelliere nel caso dell' articolo* 2031 *delle* leggi civili.

Veduto l' articolo 2031 delle *leggi civili*;

Surto dubbio intorno al metodo ed all'autorità per la pronunziazione delle penali a carico del giudice di circonda-

rio e del suo cancelliere a' termini dell' articolo medesimo ;

Veduti gli articoli 569 e seguenti delle *leggi di procedura civile* sotto al titolo III del libro V, concernenti il procedimento per l' azione civile contra i giudici ; ec. ec.

Art. 1. L'azione a carico del giudice di circondario e suo cancelliere per lo ristoro de' danni ed interessi giusta il sopra riportato art. 2031 delle *leggi civili* , sarà sperimentata col metodo, ed innanzi l' autorità designata nel titolo III libro V delle *leggi di procedura civile* cogli art. 569 e seguenti.

Per la penale della sospensione , l' agente del pubblico ministero presso il tribunale civile avrà cura di farne rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia , cui darà pure conto del giudizio pe' danni interessi , qualora siasi istituito. *(Pubblic. a' 19 ottobre 1839.)*

Del modo e del tempo della inscrizione de' privilegi e delle ipoteche. (L. c. art. 2040.)

21) 1815 , 21 novembre, D. *per le inscrizioni anteriori al 1809 nell' interesse di persone assenti per causa pubblica dai domini continentali* (1).

Visti gli articoli 124 della legge de' 3 di gennaio 1809 , e 50 di quella de' 27 di gennaio 1812 sulla registratura e sulle ipoteche ;

Visto il nostro decreto degli 11 d' ottobre del corrente anno 1815 (2) ;

Volendo che la restituzione accordata col rammentato nostro real decreto a coloro che , per la occupazione militare di questo regno, furono impediti di qui esercitare i loro dritti , abbia luogo anche contra il nostro real erario , relativamente a' dritti delle inscrizioni ipotecarie accresciuti colla legge de' 27 di gennaio 1812 sopra la tassa portata in quella de' 3 di gennaio 1809 (3) ; ec. ec.

Art. 1. Sulle inscrizioni de' crediti ipotecarî e privilegiati risultanti da' titoli e da' dritti anteriori alla pubblicazione della legge de' 3 di gennaio 1809 , che si prenderanno da qualunque delle persone determinate nell'articolo 1° del nostro decreto degli 11 d' ottobre ultimo , sarà osservata dai

(1) La istituzione degli ufizî per la conservazione delle ipoteche mercè la loro inscrizione su di appositi registri, venne ordinata nella parte continentale del regno con la legge del 3 gen. 1809–Il termine per pubblicare le ipoteche acquistate anteriormente al 1° gen. 1809 fu stabilito cogli art. 91 e 92 della detta legge e co' dec. degli 8 mag. e 12 giug.– *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* il dec. degli 11 ott. 1815 nel Supp. al lib. II, § II, p. 468 nella nota.

(3) *Veg.* le leggi del 1809 e 1812 nella *collez.* delle leggi.

conservatori delle ipoteche la tassa prescritta nell' articolo 124 della legge de' 3 di gennaio 1809.

2. Coloro che prenderanno inscrizioni in virtù del presente decreto e dell' altro precedente degli 11 d' ottobre prossimo scorso, dovranno farvisi autorizzare dal nostro procurator generale presso la nostra Corte de' conti, nel corso del restante periodo di tempo stabilito nel rammentato decreto degli 11 d' ottobre. Il procurator generale, fattogli constare essere l'inscrivente contemplato nel decreto, vidimerà l'originale dichiarazione d' inscrizione (1).

22) 1816, 19 marzo, D. *per lo medesimo obbietto.*

Art. 1. Il termine prescritto col nostro decreto de' 21 di novembre 1815 (2) per applicarsi la tassa della legge de' 3 di gennaio 1809 sulle inscrizioni de' crediti risultanti da titoli e dritti anteriori alla pubblicazione di detta legge, che saranno prese dalle persone determinate nell' articolo 1° del decreto degli 11 d' ottobre ultimo, è prorogato fino a tutto maggio del corrente anno 1816. *(Pubblic. a' 30 marzo 1816.)*

23) 1819, 21 giugno, D. *che provvede al modo d' inscrizione fra determinato tempo delle ipoteche anteriori al 1° settembre 1819 per la Sicilia.* (L. c. art. 2020 *ss.* 2040 *ss.*)

Veduto il numero 5° dell'articolo 1° della nostra legge di questa stessa data; ec. ec.

Cap. I. – *Disposizioni transitorie relative alle ipoteche ed a' privilegi pe' nostri domini al di là del Faro.*

Art. 1. I dritti d' ipoteca o privilegio acquistati ne' nostri domini al di là del Faro anteriormente al dì 1° di settembre di questo anno potranno essere inscritti a tutto febbraio dell' anno 1820.

2. Le inscrizioni che verranno fatte nel corso di sei mesi sopra stabiliti conserveranno a' creditori la loro ipoteca o il privilegio, come ancora il rango che loro accordavano le precedenti leggi nel concorso degli altri creditori.

3. Le ipoteche che fossero inscritte dopo il termine suddetto non saranno efficaci che a contare dal giorno dell' inscrizione. Nel caso medesimo i privilegi degenereranno in semplice ipoteca, e non prenderanno rango che dal giorno dell' inscrizione.

4. – *1.°* Per richiedere la inscrizione de' dritti anteriori al dì 1° di settembre prossimo, il creditore o chiunque agisca

(1) *Veg.* il decreto di proroga del 19 marzo 1816 nel seguente n.° 22.
(2) *Veg.* al numero precedente il decreto de' 21 novembre 1815

in suo nome non sarà obbligato a presentare il titolo del credito, per lo quale la formalità si domanda.

2° L'inscrizione sarà fatta colla semplice presentazione delle due note contenenti le indicazioni prescritte dagli articoli 2042 e 2043 delle *leggi civili*; salva l'eccezione contenuta nello articolo 5.

3° Il richiedente sarà tenuto di dichiarare la somma in numerario, alla quale equivalgono le rendite e prestazioni per le quali domanda l'inscrizione.

4° Se il richiedente non voglia presentare al conservatore le note delle quali è menzione nel numero 2° di questo articolo, sarà abilitato ad esibirgli il suo titolo, o la dichiarazione di non averlo, con tutte le indicazioni necessarie per prendersi le inscrizioni. In tal caso il conservatore sarà nell'obbligo di formare egli le due note, mediante il premio stabilito nell' articolo 12 *n.*° 3°.

5. Quando sia stata convenuta l'ipoteca generale, perchè permessa dalle leggi che sono state in que' nostri domini in osservanza sino a tutto il dì 31 d'agosto del corrente anno, le inscrizioni che saranno prese nel termine prescritto dall'articolo 1° ne conserveranno il rango sopra i beni presenti e futuri del debitore, situati nell'estensione dell' uffizio dove sono state domandate, senza che il richiedente sia obbligato di designare la natura nè la situazione degl' immobili.

Se l'inscrizione sarà fatta, spirato il termine suddetto, non produrrà il suo effetto che sopra i beni presenti, e non sarà efficace che dal giorno della inscrizione medesima, giusta l'articolo 3.

6. Le inscrizioni a pro de'minori, degl'interdetti, degli assenti su'beni de'loro tutori, curatori ed amministratori, e quelle a pro de'coniugi per ragione delle loro convenzioni e dritti matrimoniali, saranno fatte ad istanza delle persone indicate negli articoli 120, 2022, 2024, 2025 e 2026 delle *leggi civili*.

Cap. II. – *Disposizioni relative a' passaggi degl' immobili.*

7. I possessori d'immobili che non avessero ancora adempito a tutte le formalità prescritte dalle leggi, dagli usi e dalle legali osservanze in vigore anteriormente al dì 1° di settembre di questo anno, ad oggetto di consolidare le loro proprietà e purgarne i pesi e le ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell' atto di passaggio.

8. Tutti i passaggi anteriori avvenuti fino al dì 31 di agosto di questo anno, di cui gli atti saranno stati trascritti dal 1° di settembre seguente fino a tutto febbraio dell'anno 1820, non rimarranno purgati che de'gravami e delle ipoteche non inscritte prima di spirare il detto termine.

Potrà però prendersi la inscrizione, elassi i mesi sei, qualora non sieno decorsi giorni quindici dal dì della trascrizione. In questo caso però la inscrizione varrà soltanto per conservare il gravame e l'ipoteca sul fondo alienato: ma il suo rango avrà luogo dal dì della data della inscrizione medesima.

9. Nulla è innovato pe' passaggi anteriori al dì 1° di settembre di questo anno, relativamente alle leggi ed agli usi che avessero potuto obbligare il nuovo proprietario alla rappresentazione ed al pagamento del di loro prezzo, come pure a' dritti ed alle azioni di creditori, sia per esigerlo, sia per far valere le loro ragioni sopra l'immobile, sebbene passato ad un terzo possessore.

Cap. III - *De' dritti per le inscrizioni e trascrizioni pe' titoli anteriori al dì 31 di agosto, e degli emolumenti de' conservatori.*

10. Il dritto d'inscrizione per tutti i crediti nascenti da titoli anteriori al dì 1° di settembre di questo anno sarà di grana dieci siciliane per once trentatre e tarì dieci siciliani.

11. Il dritto di trascrizione sarà di tarì due e grana dieci siciliane per once trentatre e tarì dieci siciliani.

12. I conservatori delle ipoteche per le inscrizioni e trascrizioni suddette godranno degli emolumenti qui appresso determinati:

1° per ogni ricognizione di deposito di atti o note, qualunque sia il numero degli atti depositati, grana cinque siciliane:

2° per le inscrizioni di ogni dritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero de' creditori, purchè solidari, quando la formalità sia richiesta dallo stesso notamento, tarì uno siciliano:

3° per la redazione di due note relative allo stesso credito, laddove il conservatore ne sia incaricato a' termini dell'articolo 4 numero 4°, tarì tre siciliani:

4° per la trascrizione di ciascun atto di passaggio di beni per ogni pagina dell'atto presentato per la trascrizione, di due facciate ogni pagina, ognuna di esse di venticinque linee, e di diciotto sillabe a linea, tarì uno:

5° per ciascun duplicato di quietanza per inscrizione o trascrizione, grana cinque siciliane. *(Pubblic. a' 7 lug. 1819.)*

24) 1820, 20 gennaio, D. *che accorda una proroga al termine per le inscrizioni ipotecarie in Sicilia.*

Visto il nostro decreto de' 21 di giugno 1819 (1), col quale

(1) *Veg.* il decreto de' 21 giugno 1819, al precedente n.° 23.

pe' nostri dominî al di là del Faro fu fissato il termine fino a tutto febbraio di questo anno di potere inscrivere i dritti d'ipoteca o privilegio, e trascrivere gli atti di passaggio degli immobili verificati fino a' 31 di agosto 1819, onde conservare il rango che le precedenti leggi accordavano nel concorso degli altri creditori, consolidare le proprietà e purgarne i pesi e le ipoteche;

Volendo prolungare il detto termine in modo che tutti possano col maggior agio cautelare i loro interessi, uniformandosi alle disposizioni delle nuove leggi; ec. ec.

Art. 1. Il termine accordato cogli articoli 1 e 8 del mentovato nostro decreto de' 21 di giugno 1819 (1) è prolungato fino a' 30 di giugno di questo anno.

2. La dilazione accordata nell' articolo precedente sarà improrogabile, e non verranno concesse altre ulteriori proroghe. *(Pubblic. a' 5 febbraio 1820.)*

Interessi su capitali inscritti. (L. c. art. 2045.)

25) 1846, 7 aprile, R. (M. di G. e G.) *che determina come debbono esser considerati gl' interessi nelle graduazioni tra creditori.* (L. c. art. 2045.)

Grave e lunga materia di contendere si è fatta degl' interessi, che sopra un capitale dato a prestanza corrono per tutti gli anni fra i quali comincia e si compie un giudizio di graduazione: nè la giureprudenza, dalle nuove leggi in qua, ha spiegata un' autorità sicura ed invariabile. Ormai il senso e lo spirito della legge più o meno violato, e la incertezza de' diritti in simiglianti controversie, che di per se si congiungono a soggetto di alta amministrazione, esigendo un provvedimento, sono stati sommessi a S. M. i lavori di parecchi magistrati, e più di ogni altro l' ampia discussione avutasi nella Consulta del regno, per ridurre a sommi capi ed a regole certe quanto vi era a disputarsi intorno a questi così detti *interessi moratori*. Era pria sembrato che la sede del dubbio si trovasse nell' art. 2045 delle *leggi civili*, ove si cercava la ragione dell' articolo ed il periodo in cui applicarsi le tre annate, che ivi è detto conservare il grado ed il privilegio del capitale. Parve di poi, che la legge del 1828 intorno alla spropriazione avesse relazione con l' articolo 2045, o che si considerassero gli effetti dell' aggiudicazione a' compratori estranei od a' creditori aventi ipoteca sul fondo spropriato, o tutto quanto

(1) *Veg.* il decreto de' 21 giugno 1819, n.° 23, p. 1363 *ss.*

altro prescrivesi per la chiusura del giudizio de' gradi fra creditori e le conseguenze che si dichiarano derivare.

Intorno a tante svariate questioni è stato osservato :

1° Le *leggi di procedura* non potere innovare sulle *leggi civili*, e la vendita del fondo della ipoteca, segua a terze persone o a creditori, essere mezzo di pagamento, cui la mora del debitore astringe il creditore di avvalersi. Ancorchè sia venduto il pegno, non essere liberato il debitore finchè il creditore non esiga il prezzo della vendita, o non sia fatto suo il fondo della ipoteca, per modo che nulla vietigli di usarne ad arbitrio.

La liberazione del debitore, per l'aggiudicazione del fondo al creditore, avvenire quando se ne trasporti in lui il dominio, e ne abbia egli la tradizione da quel medesimo dì ; ed inoltre lo acquisti *cum omni causa*, e gli rimanga irrevocabilmente e senza pericolo di essergli avocato. Così solo la aggiudicazione del fondo della ipoteca può esser uguale al pagamento del prezzo del pegno venduto. In certa maniera l' aggiudicazione del fondo al creditore contiene condizioni più gravi pel debitore, che la vendita stessa del pegno a terze persone.

Ne' moderni giudizî di spropriazione il debitore aver sempre la figura di venditore del pegno ; perciocchè l' autorità del magistrato fa le veci del di lui consenso espresso, e l'aggiudicazione del fondo divenire perfetta, almeno quanto al comodo e pericolo della cosa, dal dì della spedizione della sentenza. Tutto quel tempo che intercede dall' aggiudicazione alla spedizione della sentenza serve al giudizio di ordine, che rende certa la persona cui si acquista il fondo, e la somma certa del debito che si soddisfa ; la qual somma vale come il prezzo dell' aggiudicazione. In quel dì soltanto e non prima la causa del dominio prende luogo della causa del debito, poichè in quel dì il creditore riceve ciò che è l' equivalente del suo capitale.

L' aggiudicazione fatta alla generalità de' creditori aventi ipoteca sul fondo, trasportare dal debitore alla classe indistinta di quei cui sarà giudicato di averne parte, un dominio indiviso e non determinato ancora per nome certo e per certa quantità ; riservare al giudizio d' ordine trattare de' crediti e della natura de' crediti, per dichiarare coloro i quali si comprendono in quella generalità ; di conseguenza lasciare nell' incerto e nel vago ogni diritto, e non cangiare le relazioni ed i titoli di debitore e di creditore.

Nel linguaggio della legge tal sorta di vendita appellasi pura quanto all' antico possessore, ma dichiarasi *in suspen-*

so, *et in pendenti*, per coloro cui passi il dominio. Ciò che nell' antico diritto era espresso con leggi speciali, è ora ritenuto, senza precetti di legge, negli usi del foro.

Essere riconosciuto in legge che il debitore il quale cede per causa di debito un fondo soggetto ad avocazione, o ad altro vizio qualsivoglia, rimanga liberato *ex post facto*, ossia quando si cangi la condizione della persona o della cosa. Ma in questo esame presente, e negli effetti di legge che si cercano qui per rendere uguale la causa del creditore che è soddisfatto dal prezzo del pegno venduto, e del creditore che è soddisfatto con l' aggiudicazione del fondo della ipoteca, ciò che avviene *ex post facto* non servire di argomento; perciocchè non è perfetto quell' atto che aspetta un nuovo termine per essere compiuto; e gli atti imperfetti non portare la liberazione del debitore. Come il pericolo ed il comodo del prezzo del pegno non esce dalla persona del debitore, il creditore non subire il pericolo ed il comodo del fondo che siagli aggiudicato, ma che non può ancora consegnarglisi tra gli accidenti del giudizio d' ordine. Perciocchè è comune a' due casi del pagamento del prezzo e dell' aggiudicazione del fondo il principio di ricercarsi in questi giudizî de' modi pe' quali giungano i creditori ad essere soddisfatti, e venire dalla mora del debitore la necessità di perseguire il pegno e correre l' alea de' giudizî di concorso.

Le quali cose far manifesto come si ritengano e si conservino nella legge su la spropriazione le regole comuni della mora de' pagamenti, del pericolo e comodo della cosa ceduta. E diviene manifesto altresì come gli effetti dell' aggiudicazione non portino innovazione sul precetto dell'articolo 2045, sul quale per altro gioverà qualche avvertimento.

2° L' articolo 2045 delle *leggi civili* provvedere a' creditori aventi ipoteca sul fondo spropriato nelle relazioni tra essi soltanto; perciocchè ogni altr' azione pel credito, e per le eccezioni del credito tra creditori e debitori rimane salva. Questa distinzione di relazioni scioglie tutte le dubbiezze, le quali prendono origine dall'autorità dell'antico diritto intorno alle ipoteche.

Il senso letterale dell' articolo vietare che gl' interessi sieno collocati con lo stesso grado del capitale, oltre a tre annate soltanto. La ragione della legge, lo spirito della legge rendere necessaria questa limitazione intorno agl' interessi; perciocchè il principio della pubblicità delle ipoteche esigeva che fosse noto a ciascuno quanta somma gravasse ogni fondo, nel che sta ad un tempo la utilità de' creditori e del debitore, pel commercio de' capitali e per le sicurtà.

La utilità della pubblicità essere distrutta se si cumulino gl' interessi di ogni somma e di ogni tempo.

L' articolo aver assicurate le ultime tre annate degl' interessi del debito che si estingue col prezzo del fondo spropriato; perciocchè è prescritto, che gl' interessi di maggior somma e di altra data abbiano le loro speciali inscrizioni, e prendano rango dal dì di tali inscrizioni. Così surse pria delle nuove leggi la regola della limitazione delle tre annate, e ciò esprimono inoltre le parole, *essere collocato per due annate oltre la corrente.*

L' annata corrente degl' interessi, cui si congiungono le annate precedenti, essere quella unicamente in cui ricade la domanda di ciascun creditore per essere ammesso nel giudizio de' gradi. Non potersi riferire al dì dell' aggiudicazione, poichè quell'atto appartiene alla universalità de'creditori, chiunque si dichiari di poi avervi diritto. Nè ridursi al dì della chiusura del giudizio de' gradi, poichè cessano allora gl' interessi, e d' altronde il dì della dimanda giudiziaria stabilisce la mora del debitore, e l' esercizio del diritto de' creditori.

La pubblicità delle ipoteche, principio che regge tutto il sistema della sicurtà de'capitali, essere applicata così in tutte le sue conseguenze. E la diffinizione dell' annata corrente servire a' creditori che perseguono di buona fede il loro diritto, purchè l' ordinamento del giudizio de' gradi si compia tra un anno, e punire quei che si spingono a dimande ardite ed ingiuste pretensioni, perchè sono responsabili del danno al debitore ed a' creditori collocati.

E S. M. si è degnata dichiarare, nel C. O. di S. del dì 7 del corrente mese:

Che il valore de' fondi spropriati ed i frutti di tali fondi, dal pegnoramento alla chiusura del giudizio di graduazione, costituiscano indistintamente, come è per legge, una massa sola sopra cui sieno esperibili le azioni de' creditori concorsi, sia che i beni si vendano a terze persone, o si assegnino divisamente a' creditori per le porzioni e pel grado che appartiene a ciascuno di loro;

Che sopra tali quantità i creditori collocati utilmente nel giudizio di graduazione prendano col grado stesso dei capitali due annate soltanto d' interessi e l'annata corrente; di maniera che si estinguano tanti capitali, con le accessioni di tre annate sopra ciascun capitale, quanti sieno uguali alle somme unite del valore de' fondi e de' frutti;

Che l'annata corrente, cui sono congiunte le due annate che immediatamente la precedono, s' intenda per ciascun

creditore quell' annata nel corso della quale faccia ognun di loro la domanda per essere collocato;

Che gl' interessi oltre alle tre annate prendano il grado sul fondo spropriato dalla data delle inscrizioni particolari che se ne abbiano, come crediti distinti;

Che nelle somme o ne' valori che sopravanzino dal prezzo o da' fondi, tolte le quantità di che è stato detto finora, rimanga salva a' creditori l'azione personale per ogni altro debito d' interesse da soddisfarsi. Nel R. N. ec.-fir. N. PARISIO. *(Comun. agli agenti del pubb. min. presso i collegi giudiz. a' 18 aprile 1846.)*

Del cambiamento di domicilio. (L. c. art. 2046.)

26) 1822, 23 dicembre, D. *che dà le norme pe' cambiamenti di domicilio su i registri ipotecarî in Sicilia.*

Visto l'articolo 2046 del codice per lo regno delle Due Sicilie, parte prima, *leggi civili*, in virtù del quale è in facoltà di colui che ha richiesto una inscrizione, come pure de' suoi rappresentanti o cessionarî per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, purchè ne elegga ed indichi un altro nello stesso circondario;

Volendo Noi stabilire il modo pratico da osservarsi nella esecuzione del sopraccennato articolo della legge; ec. ec.

Art. 1. Colui che, a' termini dell'articolo 2046 del codice, parte prima, *leggi civili*, vorrà cambiare sul registro delle ipoteche il domicilio prescelto nella inscrizione, eleggendone ed indicandone un altro nello stesso circondario, sarà tenuto di presentarne al conservatore delle ipoteche la corrispondente dichiarazione da esso sottoscritta, e debitamente registrata.

2. Il conservatore delle ipoteche cui si è presentata la suddetta dichiarazione, la riporterà in compendio al margine della formalità ipotecaria; e tal compendio sarà contemporaneamente sottoscritto dal dichiarante.

Della rinnovazione delle inscrizioni. (L. c. art. 2048.)

27) 1819, 1° febbraio, D. *che dichiara utili le rinnovazioni eseguite a tutto aprile 1819 delle inscrizioni scadute pria di tale epoca* (1). (L. c. art. 2048.)

Le inscrizioni per conservare l'ipoteca ed il privilegio deb-

(1) *Veg.* pure per le inscrizioni anteriori al 1809 nelle provincie di qua dal Faro la legge del 3 gennaio 1809, la legge de' 27 gennaio 1812 sul registro e le ipoteche, ed i decreti successivi nella *collez.* delle leggi.

bono rinnovarsi prima che trascorra il decennio, giusta il prescritto nell' articolo 2154 del *codice civile* provvisoriamente in vigore. *(L. c. art.* 2048. *)*

Per le formalità da adempirsi nella rinnovazione, e pe' diritti da pagarsi, si stanno da Noi prendendo le convenienti determinazioni.

Considerando intanto di esser prossimo a finire il decennio da che fu introdotto il sistema ipotecario; e che le determinazioni che saremo per prendere circa la rinnovazione delle inscrizioni, hanno bisogno della massima pubblicità, onde si rendano a tutti note; ec. ec.

Art. 1. Quelle inscrizioni le quali saranno rinnovate per tutto il venturo mese di aprile, ancorchè il decennio fosse precedentemente spirato, si avranno come se fossero state rinnovate a tempo utile.

2. Il termine stabilito nell' articolo precedente sarà improrogabile. *(Pubblic. a' 10 febbraio 1819.)*

28) 1819, 18 aprile, D. *che regola il decennio per la rinnovazione delle inscrizioni.* (L. c. art. 2048.)

Considerando che le inscrizioni, a norma della legge, conservano l' ipoteca ed il privilegio per lo corso di anni dieci; e che cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non sieno rinnovate;

Volendo prevenire alcuni dubbi che potrebbero insorgere relativamente alla rinnovazione delle inscrizioni; ec. ec.

Art. 1. Il decennio prescritto dalla legge per la rinnovazione delle inscrizioni si computa unicamente dalla data in cui le inscrizioni furono prese. Ciò s' intende, tanto se si tratti d' ipoteca anteriore alla legge del nuovo regime ipotecario de' 3 di gennaio 1809, quanto se si tratti d' inscrizione presa per effetto del real decreto degli 11 di ottobre 1815 (1).

2. La rinnovazione delle inscrizioni sarà fatta a cura e diligenza di coloro a' quali interessa la conservazione de' privilegî e delle ipoteche, o la di loro pubblicità.

Questa disposizione riguarda ancora la rinnovazione delle inscrizioni in origine prese di uffizio da' conservatori ne' casi preveduti dalla legge: e quindi la rinnovazione di esse resta ugualmente a cura e diligenza de' creditori privilegiati.

3. Per lo Stato, pe' comuni e pe' pubblici stabilimenti la rinnovazione sarà fatta rispettivamente a cura de' preposti delle diverse amministrazioni dello Stato, de' sindaci e degli

(1) *Veg.* il dec. degli 11 ott. 1815, nel Supp. al lib. II, § II, p. 468 *s.* in nota.

*

amministratori sotto la cui amministrazione scade il decennio, e sotto la sorveglianza dell'Intendente e de' capi delle rispettive amministrazioni per quelle dello Stato.

4. Coloro a di cui cura debbono essere rinnovate le inscrizioni in favore dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti, dovranno eseguirlo sotto la loro risponsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi che potranno risultare per la non seguita rinnovazione.

5. Le inscrizioni per le cauzioni date da' conservatori delle ipoteche saranno rinnovate a cura di quei conservatori che si troveranno in esercizio allorchè scade il decennio, tanto se si tratti di quelle date da essi, quanto se si tratti di quelle date da' loro antecessori: e ciò sotto la risponsabilità e pena determinata dallo articolo precedente. Ed oltracciò, dove si tratti di rinnovare le inscrizioni sopra i beni da essi medesimi offerti in cauzione, saranno considerati colpevoli di stellionato.

Ciò però non ostante, i procuratori regî de' tribunali civili ed il direttor generale del registro e del bollo avranno particolar cura, sotto la loro risponsabilità, di prender conto a tempo opportuno, per conoscere se i conservatori abbiano effettuate le suddette rinnovazioni.

6. Il richiedente dovrà fornire i due nuovi *borderò* in carta bollata, i quali contengano;

1° il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e l' elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio;

2° il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca;

3° la data e la natura del titolo;

4° la somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dall'inscrivente, quanto alle rendite e prestazioni, o a' dritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta; come pure la somma degli accessorî di questi capitali, e l' epoca in cui sono esigibili;

5° l' indicazione della specie e della situazione de' beni su' quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca.

Questa indicazione non è necessaria ne' casi d' ipoteche legali o giudiziali. Per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione soggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell' uffizio.

Se le inscrizioni sieno su'beni di un defunto, i *borderò* potranno contenere la sola indicazione del medesimo, come sopra si è detto nel *n.*° 2°.

Se trattasi d'inscrizione meramente legale dello Stato, dei comuni e de'pubblici stabilimenti sopra i beni degli amministratori; de'minori o interdetti su'beni de'tutori; delle mogli su'beni de'mariti, i *borderò* conterranno;

1° il nome, cognome, professione, domicilio reale del creditore, ed il domicilio che da lui o per lui verrà eletto nel circondario;

2° il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3° la natura de'dritti da conservarsi, e la somma del loro valore, quanto agli oggetti determinati, senza l'obbligo di fissarlo per quei diritti che sono condizionali, eventuali ed indeterminati.

7. Laddove si tratti di crediti posteriori al dì 31 di dicembre 1808, all'appoggio del *borderò* dovrà presentarsi il titolo che dà luogo alla inscrizione, senza che ciò obblighi al deposito prescritto dall'articolo 41 della legge de'25 di dicembre 1816, mentre dopo adempita la formalità sarà restituito alla parte.

La presentazione del titolo non sarà necessaria, allorchè si tratta di rinnovare le inscrizioni per le ipoteche anteriori al dì 1° di gennaio 1809.

8. I dritti delle inscrizioni da rinnovarsi sono fissati come siegue:

1° di grana due e mezzo per ogni cento ducati per quelle riguardanti crediti anteriori al dì 1° di gennaio 1809;

2° di grana cinque per ogni cento ducati per quelle prese per crediti posteriori all'epoca suddetta;

3° di grana venticinque, dritto fisso per le rinnovazioni di ogni inscrizione eventuale, siane o no determinata la somma, laddove abbiano origine da titoli anteriori alla medesima epoca del dì 1° di gennaio 1809;

4° di grana cinquanta, dritto fisso per le rinnovazioni di simili ipoteche che derivano da titoli posteriori alla dinotata epoca.

9. I conservatori per ciascuna inscrizione rinnovata godranno della indennità medesima fissata dall'articolo 60, *n.*° 5° della legge de'25 di dicembre 1816, cioè di grana venti oltre delle grana cinque, indennità stabilita dal *n.*° 1° dell'articolo medesimo per la riconoscenza del deposito di atto o *borderò*.

10. Tutte le inscrizioni per le quali il decennio fosse già

decorso, o venisse a decorrere a tutto il dì 31 del venturo mese di maggio, s' intenderanno rinnovate a tempo utile, quante volte la rinnovazione si esegua per tutto il mese di giugno venturo; ampliando in questo modo la disposizione del decreto del dì 1° di febbraio di questo anno. *(Pubblic. a' 28 aprile 1819.)*

29) 1819, 17 maggio, D. *che accorda altra proroga per le rinnovazioni delle inscrizioni.* (L. c. art. 2048.)

Nell' articolo 6 del nostro decreto de' 18 di aprile del corrente anno (1), risguardante la rinnovazione delle inscrizioni, vien dinotato quel che debbono contenere i nuovi *borderò* da presentarsi dal richiedente; e col *n.*° 5° dello stesso articolo si è detto che essi debbono esprimere la indicazione della specie e della situazione de' beni su de' quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca.

E nato il dubbio, se si debba una tale indicazione enunciare ne' *borderò* da esibirsi per la rinnovazione delle inscrizioni di crediti anteriori al dì 1° di gennaio 1809, pe' quali, a tenore delle leggi allora vigenti, trovasi stabilita l' ipoteca in termini generali sopra tutti i beni del debitore.

Considerando che le prime inscrizioni di detti crediti han potuto esser prese senza l' indicazione della natura e della situazione de' beni, giusta l' articolo 97 della legge de' 3 di gennaio 1809; e che trattandosi di rinnovazione, si debba stare a' termini della primitiva inscrizione;

Considerando in oltre che il cennato dubbio ha arrecato qualche ritardo nella rinnovazione delle inscrizioni, dimodochè si è reso breve il termine accordato coll' articolo 10 del citato decreto; ec. ec.

Art. 1. Per la rinnovazione delle inscrizioni de' crediti anteriori al dì 1° di gennaio 1809 potranno presentarsi i *borderò* senza la indicazione della specie e della situazione de' beni su' quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca, potendo esser concepiti nel modo stesso in cui furono formati gli antichi *borderò:* e dovrà la rinnovazione effettuarsi uniformemente alla prima inscrizione.

2. Il termine a tutto il mese di giugno venturo, fissato coll' articolo 10 del mentovato decreto per rinnovare a tempo utile le inscrizioni per le quali il decennio fosse già decorso o venisse a decorrere a tutto il dì 31 del corrente maggio, è prorogato a tutto il mese di luglio di questo anno. *(Pubblic. a' 19 maggio 1819.)*

(1) *Veg.* il decreto del 18 aprile 1819 al n.° precedente, p. 1371 *ss.*

30) 1819, 21 giugno, D. *per la rinnovazione delle inscrizioni delle ipoteche.* (L. c. art. 2048.)

Coll'articolo 10 del nostro real decreto de'18 di aprile del corrente anno 1819 fu stabilito che tutte le inscrizioni per le quali il decennio fosse già decorso, o venisse a decorrere a tutto il dì 31 del successivo mese di maggio, s'intendessero rinnovate a tempo utile, qualora la rinnovazione fosse eseguita a tutto il corrente mese di giugno. Indi coll'articolo 2 dell'altro nostro real decreto de'17 del prossimo scorso maggio il detto termine fu prorogato a tutto il mese di luglio di questo stesso anno.

Ora essendosi a Noi rappresentato l'errore in cui si è quasi generalmente caduto, che la menzionata proroga si estendesse ancora alle inscrizioni di cui il decennio compisse nei suddetti mesi di giugno e di luglio; per la qual cosa è avvenuto che molti creditori in buona fede non hanno finora rinnovato le inscrizioni delle quali è scaduto il decennio nel corrente mese di giugno;

Volendo ovviare alle conseguenze di un errore così generale; ec. ec.

Art. 1. Le inscrizioni le quali siensi rinnovate, o si rinnoveranno per tutto il mese di luglio del corrente anno 1819, ancorchè il decennio fosse precedentemente spirato, si avranno come se fossero state rinnovate a tempo utile.

2. Il termine stabilito nell'articolo precedente sarà improrogabile. *(Pubblic. a' 30 giugno 1819.)*

31) 1819, 16 novembre, D. *che accorda una proroga perentoria per lo rinnovamento delle inscrizioni ipotecarie in Sicilia.* (L. c. art. 2048.)

Col nostro decreto de'21 di giugno del corrente anno 1819 fu da Noi accordata fino a tutto il mese di luglio dello stesso anno una proroga per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie. Molti creditori che han trascurato di rinnovare nel tempo utile le proprie inscrizioni, hanno implorato una ulteriore dilazione. Commosso il nostro real animo a quanto ci hanno i medesimi esposto, e d'altra parte non volendo che il corso della giustizia sia in alcun modo sospeso; ec. ec.

Art. 1. È accordata una proroga finale non maggiore di un mese per lo rinnovamento delle inscrizioni ipotecarie, sotto le condizioni indicate ne' seguenti articoli, e non altrimenti.

2. I fondi e le annue entrate soggette ad ipoteche giusta l'articolo 96 della legge de'3 di gennaio 1809, alienate a qualunque titolo dopo il giorno 31 di luglio del corrente

anno 1819, e fino a che il presente decreto non sia legalmente a notizia del pubblico, a' termini dell'articolo 1° delle *leggi civili*, non saranno più soggette nè a' privilegi nè alle ipoteche non rinnovate fino a tutto il giorno 31 di luglio suddetto, malgrado che per dette alienazioni non sia seguita la trascrizione.

3. I crediti ipotecari costituiti per qualunque atto dopo il giorno 31 di luglio suddetto, e sino a che il presente decreto non sia legalmente pubblicato, i quali fossero inscritti prima della rinnovazione delle ipoteche fatta da altri, in forza del presente decreto non saranno superati nella graduazione che hanno acquistato, come se la rinnovazione non fosse seguita.

4. Quei crediti benchè antichi la di cui inscrizione è stata rinnovata, o pe' quali decorre ancora il decennio della inscrizione, conserveranno l'anteriorità sopra gli altri crediti non rinnovati per tutto il dì 31 di luglio suddetto, se sono stati ceduti o in qualunque modo trasferiti in altra persona dopo il mentovato giorno e fino alla pubblicazione del presente decreto.

5. Sono egualmente anteriori dal dì 1° di agosto del corrente anno 1819 e per tutto il tempo indicato nel precedente articolo, i crediti che producono la ipoteca legale indipendentemente da qualunque inscrizione, a' termini dell'articolo 2021 delle *leggi civili*.

6. I possessori di que' crediti le inscrizioni de' quali continuano o sono state rinnovate per tutto il dì 31 di luglio suddetto, quante volte abbiano incominciata una spropriazione coll'aver fatto il sequestro degli stabili o delle rendite costituite suscettive di antiche ipoteche, e l'abbiano continuata colla nuova procedura, ed i creditori che ad essi precedono, qualora voglian concorrere nella spropriazione, conserveranno la loro anteriorità acquistata su' soli fondi sequestrati.

7. Non sarà accolta da oggi innanzi alcuna dimanda di proroga per rinnovazione d' inscrizione, nè alcun richiamo per simile oggetto. *(Pubblic. a' 20 novembre 1819.)*

32) 1829, 5 marzo, D. *che fissa il termine utile fra 'l quale può rinnovarsi una inscrizione.* (L. c. art. 2048.)

Veduto l'articolo 2048 delle *leggi civili*;

Considerando che il principal fine, cui mira lo stabilimento per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, sia quello di agevolarne la ricerca ne' correlativi registri, e provvedere così alla maggior garentia delle contrattazioni commerciali;

Considerando che a calcolar dall' epoca del regime ipotecario in vigore, sia prossima a cominciare così in questi reali dominî, come in quelli oltre il Faro, la scadenza del periodo decennale per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie;

Considerando che sia ne' principî di giustizia e di economia adottare alcun provvedimento che, corrispondendo al fine per la rinnovazione delle inscrizioni anzidette, faciliti altresì alle parti interessate la conservazione de' proprî diritti, e faccia svanire una moltiplicità di questioni che insorger potrebbero dall' applicazione del mentovato articolo 2048, in ciò che alla scadenza del periodo decennale ha riguardo; ec. ec.

Art. 1. La rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie potrà utilmente eseguirsi fino a tutto il dì 31 di dicembre dell' anno, nel corso del quale si compie il periodo di dieci anni dalla loro data (1).

2. Ci riserbiamo di portare la nostra sovrana attenzione sul sistema in vigore per le conservazioni d' ipoteche, e disporre in questo sistema tutti que' miglioramenti che, indicati dalla esperienza e dalla indole della loro instituzione, possono sempre più renderne compiuto ed agevole il servizio. *(Pubblic. agli 11 marzo 1829.)*

33) 1829, 22 maggio, D. *sul medesimo subbietto.* (L. c. art. 2048.)

Veduto l' articolo 2048 delle *leggi civili* sulla rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie;

Veduto il decreto de' 5 di marzo del corrente anno (2) sul termine di grazia per l' adempimento della rinnovazione anzidetta; ec. ec.

Art. 1. La facoltà conceduta col decreto di sopra enunciato de' 5 di marzo del corrente anno per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, non risguarda quelle inscrizioni per le quali la scadenza del decennio dalla loro data è avvenuta prima che il decreto stesso abbia cominciato ad aver esecuzione ne' nostri reali dominî al di qua o al di là del Faro, giusta le norme stabilite nell' articolo 1° delle *leggi civili. (Pubblic. a' 27 maggio 1829.)*

34) 1830, 24 gennaio, D. *che regola la rinnovazione delle inscrizioni in Sicilia.* (L. c. art. 2048 - L. sul reg. art. 100.)

Veduta la nostra determinazione de' 29 dello scorso novembre 1829; ec. ec.

(1) *Veg.* al n.° seguente il decreto de' 22 maggio 1829.
(2) *Veg.* al n.° precedente il decreto de' 5 marzo 1829.

Art. 1. Il decennio per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, prescritto dagli articoli 2048 del codice *leggi civili*, e 100 della legge de' 21 di giugno 1819, anche per quelle valli di Sicilia nelle quali gli offici della conservazione rimasero per le vicende del 1820 inoperosi o distrutti, ed ove le inscrizioni la prima volta presevi nel 1819 o nel 1820 furono perciò riprodotte nell'anno 1822 in esecuzione del real decreto del dì 27 di maggio dell'anno stesso (1), sarà computato, sempre bensì a' termini del nostro decreto del dì 5 di marzo 1829, dal giorno in cui le inscrizioni furon prese per la prima volta, non già dalla data della riproduzione di esse.

2. Ove per talune delle suddette inscrizioni prese nel 1819 e nel 1820, e poi riprodotte nel 1822, non consti del giorno della primitiva registratura, il decennio allora per esse decorrerà dall' anno 1820.

3. In grazia di coloro che, supponendo di buona fede doversi il decennio delle inscrizioni prese nel 1819, e poi riprodotte per l'enunciata circostanza nel 1822, computare dalla data di tale riproduzione, non abbian curato di farne la rinnovazione a tutto dicembre 1829, e che avvertiti ora del loro involontario errore non si troverebbero più in tempo utile a potersi mettere in regola, il termine per la rinnovazione decennale di queste tali inscrizioni, che giusta il principio consacrato nel primo articolo di questo decreto sarebbe appunto scaduto al trentuno di dicembre ultimo, è da Noi utilmente prorogato per tutto il corrente anno 1830.

35) 1835, 8 novembre, D. *che mette a carico de' conservatori la rinnovazione delle ipoteche legali.* (L. c. art. 2021, 2048 - L. sul reg. art. 95 *s.* 101 *ss.*)

Veduti gli articoli 2021 e seguenti delle *leggi civili*;

Veduti gli articoli 95, 96, 101, 102 e 103 della legge dei 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche;

Veduto il decreto de' 5 di marzo 1829 per lo termine utile alla rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie;

Veduto il decreto de' 30 di dicembre 1831 sul dritto che dee pagarsi per la inscrizione della ipoteca legale in favor delle mogli;

Essendo del pubblico interesse assicurare sempre più il principio della pubblicità per le ipoteche legali in favor delle mogli, de' minori, e degl' interdetti; ec. ec.

(1) *Veg.* il decreto de' 27 maggio 1822 nelle addizioni alla legge sul registro qui appresso.

Art. 1. Sarà a carico de' conservatori delle ipoteche, e sotto la loro responsabilità, la rinnovazione delle inscrizioni per ipoteche legali in favore delle mogli, de' minori e degl'interdetti, giusta l' articolo 2021 delle *leggi civili*.

2. I conservatori dovranno praticare la rinnovazione delle inscrizioni anzidette sino a che non sia stata eseguita la cancellazione delle medesime.

3. Eglino terranno nel loro ufficio un notamento particolare di queste inscrizioni.

4. Per la esazione de' dritti fiscali a causa di tal rinnovazione, e per la esazione del correlativo salario a' conservatori d' ipoteche, saranno osservate le prescrizioni stabilite ne' regolamenti in vigore, e specialmente quelle comprese negli articoli 95 e 96 della legge de' 21 di giugno 1819 (1) sul registro e sulle ipoteche. *(Pubblic. a' 2 dicembre 1835.)*

Della trascrizione e suoi effetti ec. (L. c. art. 2075 *ss.*)

36) 1818, 3 giu. D. *che ordina la trascrizione de' beni delle mense ec. dispensando a' diritti fiscali.* (L. c. art. 2075 *ss.*)

Art. 1. I Vescovi, gli abati, i beneficiati di qualunque natura, ed i commendatori de' nostri ordini civili e militari sono esonerati dal pagamento de' dritti di trascrizione per ottenere dall' amministrazione del demanio il possesso dei beni delle rispettive mense, badie, benefici e commende ad essi conferite, non dovendo altro pagare, che i dritti di bollo ed il salario dovuto al conservatore delle ipoteche.

2. La trascrizione suddetta, e gli articoli de' catasti per la contribuzione fondiaria relativi a' cennati beni, non saranno sotto il nome del titolare, ma sì bene sotto quello delle rispettive mense, badie, benefici e commende, in conformità del titolo X del nostro dec. de' 10 di giug. 1817 (2) a diligenza de' titolari, e colla cooperazione degli agenti del demanio.

37) 1818, 14 dicembre, D. *che stabilisce un termine per la trascrizione de' beni del patrimonio ecclesiastico, ed una penale per l' inadempimento.* (L. c. art. 2075 *ss.*)

Veduto il nostro decreto de' 2 di marzo del corrente anno 1818 (3);

Considerando che coll' altro nostro decreto de' 3 di giugno dell' anno medesimo, nell' atto che viene accordato ai

(1) *Veg.* gli articoli 95 e 96 della legge de' 21 giugno 1819 a p. 1425.

(2) *Veg.* il decreto de' 10 giugno 1817 nella *collez.* delle leggi.

(3) *Veg.* il decreto de' 2 marzo 1818 nella *collez.* delle leggi. Desso risguarda la trascrizione necessaria fra determinato tempo.

Vescovi, agli abati, a' beneficiati ed a' commendatori l'esenzione del pagamento de' dritti per la trascrizione de' beni delle rispettive mense, badie, beneficî e commende ad essi conferite, non si è fissato alcun termine di rigore per eseguirsi questa formalità, nè una penale in caso d' inadempimento;

E considerando d' altronde che la detta trascrizione sia principalmente necessaria, onde potersi effettuare le mutazioni di quote ne' catasti, nel modo ordinato col detto decreto de' 3 di giugno (1); ec. ec.

Art. 1. La trascrizione de' beni delle mense, delle badie, de' benefici e delle commende provvedute, e de' quali i titolari han preso possesso, sarà eseguita, a cura de' titolari medesimi, fra due mesi da decorrere dalla data del presente decreto.

2. La trascrizione de' beni delle mense, delle badie e dei beneficî vacanti sarà fatta, a cura delle amministrazioni diocesane, similmente nel termine di due mesi decorrendi dalla data di questo decreto.

3. Se nel decorso de' due mesi, di cui si è parlato nell' articolo precedente, andassero a provvedersi delle mense, delle badie, o de' beneficî, la trascrizione de' beni dovrà essere adempiuta, a cura de' titolari, fra due mesi a contare dal dì del possesso della temporalità.

4. Nel caso di mancanza di trascrizione ne' termini di sopra stabiliti, sarà pagata da' contravventori l'ammenda fissata coll'art. 24 del citato dec. de' 2 di marzo del corrente anno. Per le Commessioni diocesane non vi sarà multa, ma ne saranno risponsabili i presidenti ed i regî procuratori.

38) 1819, 5 marzo, D. *che accorda una proroga pel compimento della trascrizione ordinata col precedente decreto.* (L. c. art. 2075 *ss.*)

Veduto il nostro decreto de' 14 di dicembre 1818 (2) circa la trascrizione nelle rispettive conservazioni delle ipoteche de' beni delle mense e de' beneficî provveduti o non provveduti;

Vedute le moltiplici domande per la proroga del termine di mesi due in detto decreto fissato all' adempimento;

Considerando le diverse esposte ragioni che han potuto rendere insufficiente il termine suddetto;

Volendo Noi altresì provvedere alla trascrizione de' beni

(1) *Veg.* il decreto de' 3 giugno 1818 nel precedente numero e pagina.
(2) *Veg.* il decreto de' 14 dicembre 1818 nel precedente numero e pagina.

del patrimonio regolare, che trovansi assegnati e che potrebbero esserlo per l'avvenire; ec. ec.

Art. 1. La trascrizione de' beni delle mense, de' benefici, delle badie e delle commende provvedute si farà da' rispettivi titolari tra 'l termine improrogabile di due mesi decorrendi dal dì 1° del prossimo venturo aprile.

2. Pe' beni delle mense, badie e beneficî non provveduti la trascrizione dovrà seguire, a cura delle rispettive amministrazioni diocesane, a tutto il mese di luglio del corrente anno.

3. I beni di provegnenza dal patrimonio regolare già assegnati in dotazione o in supplimento saranno trascritti, a cura de' rispettivi ecclesiastici, monisteri e stabilimenti che ne hanno ricevuta l' assegnazione, egualmente tra l'improrogabil termine di mesi due decorrendi dalla data stessa del dì 1° di aprile.

4. I beni della provegnenza indicata nell' articolo 3, i quali sono attualmente gestionati dagli amministratori diocesani, o che sono tuttavia in potere della direzione generale del registro e del bollo, e che potranno restar assegnati in avvenire, dovranno trascriversi, a cura di coloro in favor de' quali l' assegnazione sarà fatta, tra mesi due decorrendi dal giorno in cui ne avranno ricevuto la consegna.

5. In caso di non seguita trascrizione ne' termini rispettivamente prescritti cogli articoli precedenti, i Vescovi, gli abati, i commendatori, i beneficiati, i monisteri, gli stabilimenti e le amministrazioni diocesane in contravvenzione, andranno soggetti alla multa ed alla responsabilità comminate coll' articolo 4 del citato decreto de' 14 di dicembre 1818.

39) 1819, 30 dicembre, D. *per la trascrizione de' contratti di vendita della cassa di ammortizzazione.* (L. c. art. 2075 ss.)

Volendo far continuare il sistema finora praticato per la trascrizione de' contratti delle vendite de' fondi che si eseguono dalla cassa di ammortizzazione, attesa la utilità che ne deriva tanto a' compratori, quanto alle amministrazioni ed a' corpi morali proprietarî de' fondi che si vendono, quantunque la detta formalità dal dì 1° di gennaio 1820 sia volontaria per effetto della legge de' 21 di giugno ultimo; ec. ec.

Art. 1. Tra gli altri patti delle vendite d' immobili che si fanno presso la cassa di ammortizzazione, vi sarà quello di doversi eseguire la trascrizione del contratto di vendita col pagamento de' dritti a carico del compratore.

2. In conseguenza il direttore della cassa suddetta seguen-

do il sistema finora serbato, dopo che sarà da Noi approvato il contratto, ne rimetterà una copia al conservatore delle ipoteche della provincia cui il fondo appartiene, affinchè ne faccia la trascrizione a spese del compratore.

3. Il compratore non potrà essere immesso nel possesso del fondo comprato, se prima non sia seguita la trascrizione e ne abbia egli pagato i corrispondenti dritti.

40) 1829, 3 nov., D. *che regola la trascrizione di taluni titoli traslativi d' immobili.* (L. c. art. 2075 *ss.* - L. sul reg. art. 108.)

Veduti gli articoli 2075 e 2076 delle *leggi civili ;*

Veduto l' articolo 108 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro e le ipoteche; ec. ec.

Art. 1. La trascrizione su' registri della conservazione delle ipoteche di ogni atto traslativo d' immobili, de' quali una parte si trovi di già alienata, potrà dimandarsi dall' interessato a trascrivere per quella parte solamente rimasa in di lui potere: quindi il diritto di trascrizione stabilito coll' articolo 108 della legge de' 21 di giugno 1819 sarà in ragione del valore di questa parte, e non anche del valore di quella che si documenterà essersi anteriormente distratta.

2. Quando un medesimo atto contenga trasferimento o assegnazione a più persone di più immobili, in modo però che distingua quelli a ciascuno spettanti, ognuno degli acquirenti può domandarne la trascrizione nel suo solo interesse : egli però non potrà domandare che la trascrizione si operi soltanto per taluni di quelli designati a formar la sua quota *(V. art. 7 e 8).*

3. La trascrizione parziale potrà domandarsi anche quando l' immobile, unico in origine, passi a più persone diviso in porzioni già staccate tra loro, in modo che ognuna di esse riceva la sua porzione distinta e separata *(V. art. 7 e 8).*

4. Quando l'atto contenga trasferimento o assegnazione di uno o più immobili a più persone in comune ed indivisi, ovvero colla designazione in modo generico della quota, talmente che questa per distinguersi abbia bisogno che si proceda al materiale distacco, la trascrizione, chiunque degl' interessati la richiegga, non potrà restringersi al solo interesse del richiedente, ma dovrà eseguirsi nello interesse di tutti.

5. Ne' casi degli articoli 2 e 3 il diritto di trascrizione stabilito colla legge de' 21 di giugno 1819 sul registro ed ipoteche dovrà calcolarsi in ragione de' soli immobili, o della sola porzione distinta e staccata di quello immobile trasferito, pe' quali, o per la quale si è la trascrizione domandata.

6. Ne' casi dell' articolo 4 il diritto di trascrizione sarà in ragione della totalità, e dovrà pagarsi per intero da colui tra gl' interessati che abbia questa formalità domandata; salvo bensì a lui il regresso contro degli altri per le rispettive tangenti.

7. Sempre che vi sarà luogo alla trascrizione in conformità degli articoli 1, 2 e 3, l' atto traslativo o assegnativo dovrà sempre essere trascritto per intero su' registri della conservazione. Questa trascrizione però produrrà gli effetti legali soltanto per gl' immobili pe' quali si è domandata.

8. Ne' casi de' detti articoli 1, 2 e 3, colui che domanderà la trascrizione dovrà accompagnar la domanda con dichiarazione autentica, la quale resterà depositata nell' ufficio della conservazione, e verrà trascritta in continuazione dell' atto traslativo o assegnativo, del quale formerà parte.

9. Il conservatore delle ipoteche ed in piedi dell'atto trascritto e su' certificati della seguita trascrizione dovrà, sotto la sua responsabilità, indicare per quali beni e nello interesse di chi sia stata la trascrizione operata. *(Pubblic. a' 28 novembre 1829.)*

41) 1835, 16 marzo, D. *per la trascrizione de' titoli di servitù e di vitalizi.* (L. sul reg. art. 108.)

Vedute le *leggi civili* in ciò che riflette lo stabilimento delle servitù prediali, ed il regime ipotecario;

Veduto il decreto de' 27 agosto 1829 (1) per gli assegnamenti degli alunni di giurisprudenza pratica, e de' giudici soprannumerarî;

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche;

Considerando che sia nel pubblico interesse agevolar la conoscenza legale delle affezioni o modificazioni delle proprietà immobiliari, per la facilitazione soprattutto e per la sicurezza delle contrattazioni; ec. ec.

Art. 1. I titoli costitutivi delle servitù prediali che si vorranno rendere pubblici, saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche della provincia nella quale sono siti i beni.

2. Saranno egualmente trascritti i titoli di assegnamenti vitalizî che gli aspiranti a piazza di alunno di giurisprudenza pratica, o di giudice soprannumerario possono in taluni casi costituirsi sopra beni immobili di loro proprietà.

3. Per la trascrizione di ciascuno de' titoli anzidetti sarà pagato il dritto fisso di un ducato. *(Pubblic. a' 25 lug. 1835.)*

(1) *Veg.* il decreto de' 27 agosto 1829 nella *collez.* delle leggi.

Purgazione dalle ipoteche legali a carico de' contabili.
(L. c. art. 2091.)

42) 1832, 22 maggio, D. *che provvede al modo come dimostrare lo stato della gestione di un contabile.* (L. c. art. 1984, 2091.)

Veduto l'articolo 2091 delle *leggi civili;*

Veduto l'articolo 163 della legge de' 29 di dicembre 1828 (1) circa la spropriazione forzosa;

Volendo provvedere al caso in cui il certificato di situazione del contabile non presenti definitivamente un debito del medesimo, o mancanza totale di debito, ma in vece continuazione di esercizio della carica, ovvero conti o verificazione di gestione pendenti finito l'esercizio; ec. ec.

Art. 1. Ove dal certificato di situazione del contabile, emesso a' termini dell'articolo 2091 delle *leggi civili* e dell'articolo 163 della legge de' 29 di dicembre 1828 si rilevi che il contabile sia ancora in carica, o che finita questa non abbia reso i suoi conti, ovvero che essi non siano stati ancora discussi, o che penda in fine la verificazione della sua gestione, la ipoteca legale spettante al fisco sarà operativa nel giudizio di graduazione come tutte le altre dipendenti da crediti eventuali. *(Pubblic. agli 11 luglio 1832.)*

DELLA PUBBLICITÀ DE' REGISTRI E DELLA RESPONSABILITÀ DE' CONSERVATORI. (L. c. art. 2097 *ss.*)

Tenuta de' registri e loro rettificazione. (L. c. art. 2097 *ss.*)

43) 1818, 6 luglio, R. (M. delle Fin.) *che determina l'autorità che debbe cifrare i registri de' conservatori.* (L. c. art. 2097 *ss.* - L. sul reg. art. 86-2°.)

S. M. nel Consiglio de' 6 luglio ultimo si è compiaciuta definire, che debbono essere cifrati dal presidente, o da un giudice del tribunale civile; - 1° il registro di deposito de' titoli; - 2° quello delle inscrizioni, e delle cancellazioni delle ipoteche; - 3° quello delle trascrizioni de' passaggi; - 4° finalmente quelli delle trascrizioni de' pignoramenti. Ha determinato ancora la M. S. che tutti gli altri libri e registri appartenenti alla conservazione vengano cifrati dal direttore (2). Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

(1) *Veg.* la legge de' 29 dicembre 1828 su la spropriazione forzata nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* la legge de' 21 giugno 1819 sul registro e le ipoteche, n.° 35, p. 1393 *ss.*

44) 1818, 23 novembre, D. *per la rettificazione de' registri ipotecari erronei della Calabria ultra 1ª*. (L. c. art. 2097 ss.)

Veduto il rapporto della direzione generale del registro e del bollo sulle viziature e gli errori commessi ne' registri della conservazione delle ipoteche della provincia di Calabria ulteriore 1.ª, allorchè vi ha funzionato da conservatore l' ispettor-controloro *D. Domenico Teti*;

Considerando che sia necessaria una rettifica, onde impedire pel tratto successivo le conseguenze di siffatte irregolarità; ec. ec.

Art. 1. I registri e libri erronei o non erronei dell' uffizio delle ipoteche della provincia di Calabria ultra 1.ª saranno conservati nello stato in cui si trovano, senza alcun cambiamento; e solo saranno riconosciuti, descrivendosi con un processo verbale il loro stato.

2. Saranno aperti nuovi registri su'quali saranno riportati al vero i nomi, così de' creditori, che de' debitori, colla indicazione de' fondi e de'domicili rispettivi; e saranno adempite le formalità omesse, ed emendate quelle erroneamente eseguite ne' primi registri.

3. La rettifica enunciata nell'articolo precedente stabilirà i dritti de' creditori già inscritti contro i rispettivi debitori, e contro i creditori che inscriveranno i loro crediti posteriormente alla rettifica; ma non recherà alcun pregiudizio a' creditori inscritti ne' primi registri, dovendo rimaner salvi i di costoro dritti in conformità delle leggi.

4. I creditori inscritti ne' primi registri saranno amministrativamente intimati al domicilio eletto o indicato nell'atto, perchè sappiano che vanno a formarsi i nuovi registri per rettificare le viziature e gli errori commessi nelle inscrizioni da essi prese, e perchè possano esibire, se vogliano, nuovamente le carte fra un mese alla conservazione delle ipoteche, onde prendersi una nuova inscrizione con tutte le formalità volute dalla legge senza alcuna spesa a loro carico.

5. Le trascrizioni ed inscrizioni che saranno prese ne'nuovi registri, dovranno essere accompagnate da una nota marginale che si riporta a quelle che s' intende di rettificare; ed il conservatore è obbligato di consegnare alle parti che li richieggono, gli estratti tanto della prima, quanto della seconda trascrizione o inscrizione.

6. Il procurator regio del tribunale civile della provincia, dopo seguita la riconoscenza de'registri attuali, e fatto il processo verbale di riconoscenza, dirà se vi è luogo a tradurre in giudizio l'ispettor-controloro *D. Domenico Teti*, a di cui carico in ogni caso dovranno andare tutte le spese occasionate dalla rettifica.

45) 1820, 20 marzo, D. *che stabilisce altri registri negli ufizî della conservazione delle ipoteche.* (L. c. art. 2097 *ss.* - L. sul reg. art. 86 e 90-7°.)

Art. 1. Negli ufizî delle conservazioni delle ipoteche saranno stabiliti due registri, oltre di quelli indicati nell'art. 86 della legge de' 21 di giugno 1819. Uno di essi servirà per trascrivervi le denunzie degli atti di pignoramento a norma dell'articolo 765 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili*, e l'altro per trascrivervi le notificazioni degli esemplari degli affissi, delle quali si fa parola nell'articolo 785 delle leggi medesime.

Questi due registri saranno in carta bollata, e verranno adempiti di tutte le altre formalità prescritte col citato articolo 86.

2. Per le suddette trascrizioni e per la menzione che dovrà farsene in margine del registro dell'atto di pignoramento a tenore de' succennati articoli 765 e 785 (1) non sarà pagato alcun dritto al fisco, ma soltanto il bollo de' registri ed il salario del conservatore delle ipoteche fissato coll'articolo 90 *n.*° 7° della mentovata legge de' 21 di giugno 1819.

46) 1823, 1° dicembre, D. *che detta il metodo per la rettificazione degli errori commessi su i registri ipotecarî.* (L. c. art. 2098 - L. sul reg. art. 86.)

Vedute le disposizioni delle *leggi civili* sul regime ipotecario;

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 (2) sul registro e sulle ipoteche *(V. art.* 86*)*;

Considerando che gli errori commessi nell'adempimento delle forme ipotecarie potendo essere produttivi di gravi danni, è dell'interesse delle parti di proccurarne la rettificazione nel modo il più spedito;

Volendo perciò stabilire all'oggetto una norma la quale concilî il bene de' particolari colla inalterabilità de' registri ipotecarî (3); ec. ec.

Art. 1. La rettificazione degli errori commessi nell'adempimento delle forme ipotecarie su' registri delle conservazioni d'ipoteche potrà aver luogo a semplice richiesta delle parti interessate, o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza, o passata in cosa giudicata.

2. La rettificazione anzidetta si eseguirà col ripetere alla

(1) *Veg.* in vece gli articoli 7, 31 e 32 della legge su la spropriazione forzata de' 29 dicembre 1828 nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* la legge de' 21 giugno 1819, n.° 55, p. 1393 *ss.*

(3) *Veg.* il decreto de' 10 agosto 1824 nel seguente numero e pagina.

data corrente, e scevra di errori, quella tra le forme ipotecarie che dà luogo alla rettificazione. Sarà fatta menzione della seguita correzione per mezzo di rinvî in margine così delle forme ipotecarie rettificate, come di quelle riputate erronee.

In niun caso sarà permesso eseguire sul contesto delle forme ipotecarie riputate erronee alcuna rettificazione o alcun cambiamento.

3. Se gli errori commessi nelle trascrizioni de' titoli traslativi di proprietà o di pegnoramenti de' beni immobili sieno tali che non alterino l'essenza di questi atti, sarà nelle facoltà delle parti far succedere la rettificazione per que' soli articoli, o periodi di esse, che contengono gli errori. In questo caso saranno trascritti a data corrente gli articoli, o periodi anzidetti, scevri però di errori; ed avrà parimente luogo il notamento della seguita correzione nel modo stesso che è detto nell' articolo 2 di questo decreto.

4. Cederà a danno de' conservatori delle ipoteche la spesa che potrà occorrere, qualunque ne sia la denominazione, per la rettificazione delle forme ipotecarie, qualora sieno ad essi imputabili gli errori che vi fossero stati commessi. Le parti non dovranno soffrire in questo caso il menomo dispendio.

5. I conservatori d' ipoteche nel rilasciare i certificati relativi alle forme ipotecarie, quando per alcuna di esse avesse avuto luogo la rettificazione, dovranno riferire negli stessi così le forme ipotecarie erronee, come quelle contenenti le rettificazioni che vi hanno rapporto.

I conservatori per questi articoli esigeranno un solo dritto, come pe' certificati ordinarî. *(Pubblic. a' 24 dic. 1823.)*

47) 1824, 10 agosto, D. *che applica alla Sicilia la disposizione del decreto del 1° dicembre 1823.*

Visto il decreto del dì primo di dicembre 1823; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro decreto del dì 1° di dicembre 1823 sono anche applicabili a' nostri reali dominî oltre il Faro.

48) 1829, 7 luglio, D. *che aggiunge nuovi registri negli uffizi delle conservazioni delle ipoteche.* (L. c. art. 2097-L. sul reg. art. 86, 90-7°.)

Veduta la legge de' 29 di dicembre 1828 concernente l'espropriazione forzata; ec. ec.

Art. 1. Saranno mantenuti nelle conservazioni delle ipoteche il registro ordinato dall' articolo 86 della legge de' 21

di giugno 1819 per la trascrizione de' pegnoramenti, ed il registro prescritto dall'articolo primo del real decreto de'20 di marzo 1820 per la trascrizione degli atti di denunzia dei pegnoramenti a' debitori.

2. Il registro destinato col citato articolo 1° del real decreto de'20 marzo 1820 (1) per trascriversi le notificazioni degli esemplari degli affissi, sarà in vece addetto alla trascrizione degli atti di notificazione de'pegnoramenti a'creditori.

3. Sarà stabilito presso le conservazioni delle ipoteche un nuovo registro per trascrivervi gli atti di sequestro delle rendite degl' immobili pegnorati, di cui è parola negli articoli 18 e 19 della mentovata legge de'29 di dicembre 1828; e per un tal registro saranno osservate le medesime disposizioni contenute nel citato articolo 86 della legge de'21 di giugno 1819, come per gli altri registri.

4. Per la trascrizione degli atti di notificazione de'pegnoramenti a' creditori, e degli atti di sequestro delle rendite degl' immobili pegnorati, e per la menzione da farsene in margine del registro ove è stato trascritto l'atto del pegnoramento, del pari che trovasi stabilito coll' articolo 2 del suddetto real decreto de'20 di marzo 1820 per le denunzie de'pegnoramenti a'debitori, non sarà pagato alcun dritto al fisco, ma soltanto il salario al conservatore delle ipoteche fissato col *n.*° 7° dell' articolo 90 dell' anzidetta legge dei 21 di giugno 1819, e pe' dominî al di qua del Faro anche il dritto di bollo de' registri. *(Pubblic. a'15 luglio 1829.)*

49) 1830, 10 gennaio, D. *che regola gli estratti da rilasciarsi da'conservatori*. (L. c. art. 2097 - L. sul reg. art. 89.)

Veduto l'articolo 89 della legge del dì 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche; ec. ec.

Art. 1. I conservatori delle ipoteche, oltre i casi contemplati dall' articolo 89 della mentovata legge del dì 21 di giugno 1819, saranno tenuti:

1° di rilasciare in continuazione di un certificato che abbiano precedentemente dato delle inscrizioni a carico di un individuo, e che si esibirà dal richiedente, il certificato suppletorio delle inscrizioni prese a carico dell' individuo medesimo dal giorno della data del primo certificato in poi;

2° di rilasciare il certificato delle inscrizioni prese a carico di un individuo da un periodo ad un altro periodo di tempo, secondochè se ne farà la domanda, quantunque non si esibiscano i certificati precedenti, o non se ne siano mai

(1) *Veg.* il decreto de' 20 marzo 1820, n.° 45, p. 1386.

rilasciati; spiegandosi nel detto certificato che la richiesta n'è stata fatta da tale a tale periodo di tempo.

2. Per ogni estratto d'inscrizione compreso ne' certificati che saranno rilasciati in forza dell'articolo precedente, o per ogni certificato negativo, i conservatori percepiranno l'emolumento di grana venti, tarì due siciliani, stabilito col *n.*° 6° dell'articolo 90 della suddetta legge del dì 21 di giugno 1819. *(Pubblic. a' 30 gennaio 1830.)*

50) 1830, 2 maggio, D. *che prescrive il rilascio de' certificati suppletorî.* (L. c. art. 2097 *ss.* - L. sul reg. art. 89-8°.)

Veduto l'articolo 1° *n.*° *1*° del nostro decreto de'10 di gennaio del corrente anno (1) per lo rilascio de' certificati suppletorî delle inscrizioni a carico di un medesimo individuo;

Volendo similmente provvedere al bisogno di sapersi i movimenti per cangiamento di domicilio, rettificazione, riduzione ed altro, avvenuti nelle inscrizioni comprese nel primo certificato; ec. ec.

Art. 1. Coloro i quali richiederanno i certificati suppletorî, giusta il surriferito articolo 1° *n.*° *1*° del decreto de'10 di gennaio del corrente anno, potranno cumulare a tale dimanda anche quella di voler conoscere i movimenti che nelle inscrizioni comprese nel primo certificato fossero avvenuti dopo la data del medesimo.

2. Qualora si faccia tale dimanda, il certificato suppletorio dovrà contenere ancora tutte le inscrizioni precedenti alla data del primo certificato, le quali posteriormente alla medesima abbiano sofferto variazione qualunque, ovvero l'attestato negativo.

3. Il conservatore percepirà il diritto di grana venti, tarì due siciliani, per ogni inscrizione che ripeterà nel certificato suppletorio, o per lo certificato negativo; e ciò, oltre il diritto che sarà dovuto per lo certificato che sarà compreso nel medesimo atto. *(Pubblic. a' 29 maggio 1830.)*

Risponsabilità pe' certificati de' conservatori. (L. c. art. 2097.

51) 1834, 22 gennaio, D. *che regola la formazione de' certificati d'inscrizioni ipotecarie.* (L. c. art. 2097.)

Volendo stabilire il metodo da serbarsi da' conservatori delle ipoteche nella formazione de' certificati che vengono ad essi richiesti per le inscrizioni prese ne' loro uffizî; ec. ec.

(1) *Veg.* il decreto de'10 gennaio 1830 nel precedente numero e pagina.

Art. 1. Coloro che vorranno un certificato d'inscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un individuo, dovranno farne la domanda al conservatore delle ipoteche in un foglio di carta bollata di grana sei, con esprimervi quelle indicazioni che potranno di paternità, di domicilio e di professione, o altri distintivi dell' individuo medesimo.

2. Il conservatore formerà il certificato, incominciandone il primo verso in piedi della domanda, e proseguendo il di più in uno o più fogli di carta bollata di grana dodici, secondo il bisogno, e descriverà nel certificato i soli articoli che corrispondono alla domanda stessa.

3. Qualora, oltre gli articoli d' inscrizioni corrispondenti alla domanda, ve ne siano altri a carico di una o più persone dello stesso nome e cognome dell' individuo designato nella domanda, senza sapersi il nome del padre, o con indicazioni differenti da quelle nella domanda espresse, il conservatore dovrà nel certificato enunciare per osservazione quanti individui vi siano senza l' indicazione della paternità, quanti con diversa paternità, quanti con diverso domicilio, o con diversa professione, o con diversi distintivi; e dovrà altresì enunciare il numero degli articoli per ciascuna di queste varietà, tralasciando di spiegare la somma e l' epoca di tali articoli.

Per siffatte osservazioni il conservatore non potrà percepire alcun emolumento (1). *(Pubblic. agli 8 febbraio 1834.)*

52) 1834, 6 giugno, D. *per le richieste de' certificati.* (L. c. art. 2097.)

Volendo Noi applicare colle convenienti modificazioni ai nostri reali dominî oltre il Faro le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 22 dello scorso gennaio circa il metodo da serbarsi da' conservatori delle ipoteche nella formazione de' certificati che vengono ad essi richiesti per le inscrizioni prese ne' loro ufizî (2); ec. ec.

Art. 1. Coloro che vorranno ne' nostri reali dominî oltre il Faro un certificato d'inscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un individuo, dovranno farne la domanda al conservatore delle ipoteche in un foglio di carta, con esprimervi quelle indicazioni che potranno di paternità, di domicilio, e di professione, o altri distintivi dell' individuo medesimo.

2. Il conservatore formerà il certificato, incominciandone il primo verso in piedi della domanda, e proseguendo il di

(1) Con decreto de' 6 giugno 1834 questo decreto venne renduto comune alla Sicilia – *Veg.* il seguente n.° 52.

(2) *Veg.* il decreto de' 22 gennaio 1834 nel precedente numero e pagina.

più in uno o più fogli di carta bollata di grana dodici secondo il bisogno, e descriverà nel certificato i soli articoli che corrispondono alla domanda stessa.

3. Qualora, oltre gli articoli d' inscrizioni corrispondenti alla domanda, ve ne siano altri a carico di una o più persone dello stesso nome e cognome dell'individuo designato nella domanda, senza sapersi il nome del padre, o con indicazioni differenti da quelle nella domanda espresse, il conservatore dovrà nel certificato enunciare per osservazione quanti individui vi siano senza l' indicazione della paternità, quanti con diversa paternità, quanti con diverso domicilio, o con diversa professione, o con diversi distintivi; e dovrà altresì enunciare il numero degli articoli per ciascuna di queste varietà, tralasciando di spiegare la somma e l' epoca di tali articoli.

Per siffatte osservazioni il conservatore non potrà percepire alcuno emolumento. *(Pubblic. agli 8 febbraio 1834.)*

53) 1836, 8 agosto, D. *pe' certificati de' conservatori.* (L. c. art. 2097 *ss.* - L. sul reg. art. 89.)

Volendo assicurare la integrità de'certificati delle inscrizioni ipotecarie che sono rilasciati da'conservatori delle ipoteche; ec. ec.

Art. 1. I conservatori delle ipoteche nel rilasciare un certificato d'inscrizioni dovranno in piedi di esso dichiarare per esteso, sotto la loro responsabilità, il numero degli estratti delle inscrizioni che sono compresi nel certificato medesimo (1). *(Pubblic. a' 27 agosto 1836.)*

54) 1845, 8 giugno, D. *che riconosce risponsabile il conservatore della omessione di una inscrizione nel certificato ancorchè il creditore sia stato citato.* (L. c. art. 2098-2°.)

Sul dubbio di legge proposto dalla Corte suprema di giustizia in Napoli nella causa tra l' amministrazione del demanio pubblico e D. Aniello Cappelli conservatore delle ipoteche nella provincia di Napoli » Se i creditori omessi nei » certificati complessivi che diano i conservatori delle ipote- » che pe' giudizî di graduazione, godano l' azione di garen- » tia contro i conservatori stessi, giusta l'articolo 2098 *n.*° 2° » delle *leggi civili*, anche quando, comunque omessi, ven- » gano citati a produrre nella graduazione, e ne rimangono » esclusi solo perchè lascino di esibire il certificato della ri- » spettiva inscrizione ipotecaria utilmente presa »:

(1) Con decreto de' 4 dicembre 1836 la disposizione di questo decreto è stata renduta comune alla Sicilia - *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

Viste le decisioni in opposto senso pronunziate dalla gran Corte civile e dalla Corte suprema di giustizia in Napoli sulla esposta specie;

Visto l'articolo 2098 *n.° 2°* per la responsabilità de'conservatori;

Visti gli articoli 1100, 1328, 1336, 1337 delle *leggi civili*, che determinano la responsabilità verso i terzi per inadempimento di debito, o per malfatto;

Visti gli articoli 836 e seguenti delle *leggi di procedura civile*, ed i correlativi articoli 161 e seguenti della legge de' 29 di dicembre 1828 (1) per la produzione ed uso de' certificati collettivi delle inscrizioni nelle graduazioni;

Viste ancora le leggi II. *ff.*, e 20 Cod. *de negotiis gestis*, ed il § I *Instit. de obligat. quae ex quasi contractu*, e la legge 134 *de regulis juris*, contenenti principî di ragion civile applicabile alla soggetta specie;

Visto il parere della Consulta generale del regno;

Considerando in particolare essere i conservatori ufiziali pubblici essenzialmente responsabili verso le parti pel compimento de' loro atti, e come tali tenuti per obbligo del proprio ministero ad usare la massima diligenza nel trattare gli affari altrui alla loro gestione commessi;

Constituire la omessione di un creditore ne' certificati complessivi colpa grave ed assoluta a carico de' conservatori medesimi;

Non potersi questa colpa compensare con la poca diligenza del creditore nel sostenere nel giudizio la propria ragione; imperciocchè non è pari la causa di entrambi intorno alle condizioni e a' doveri reciproci tra il conservatore delle ipoteche ed il creditore omesso;

Importare d' altronde alla pubblica fede, obbietto di universale interesse da prevalere al privato, che si serbi salda la guarentigia imposta dalla legge a' conservatori, sulla quale fondasi tutto il reggimento ipotecario; ec. ec.

Art. 1. Dichiariamo non rimanere il conservatore delle ipoteche discaricato dalla responsabilità impostagli dall' art. 2098 *n.° 2°* delle *leggi civili* per la omessione d'inscrizioni ne' certificati ipotecarî complessivi, anche quando il creditore omesso sia citato nella graduazione, ma ne rimanga escluso per non aver prodotto il certificato di sua inscrizione utilmente presa, e per non essersi poi opposto alla nota da cui veniva escluso. *(Pubblic. a' 21 giugno 1845.)*

(1) *Veg* la legge de' 29 dicembre 1828 nella *collez.* delle leggi.

DISPOSIZIONI PER GLI UFIZÎ DEL REGISTRO E DELLE CONSERVAZIONI DELLE IPOTECHE, E PER LA TASSA DE' DIRITTI. (L. c. art. 2097 ss.)

55) 1819, 21 giugno, L. *sul registro e le ipoteche*. (L. c. art. 1962 a 2104.)

Il codice pel nostro regno delle Due Sicilie avendo consagrato la necessità della registratura degli atti ed il sistema delle inscrizioni delle ipoteche, e delle trascrizioni, abbiam creduto necessario di richiamare ad esame tutte le leggi, decreti, istruzioni ed ordinazioni sinora pubblicate, riguardanti la parte finanziera ed il modo di esecuzione degli anzidetti due gravissimi oggetti di pubblica e di privata ragione.

Questo esame ci ha menati alle seguenti considerazioni.

1° Che le antiche nostre leggi queste istituzioni avessero, sotto altro nome, ordinate: i generali archivî nella sostanza del loro stabilimento non erano che registratura e conservazione d'ipoteche.

2° Che l'estensione datavi dagli occupatori di questi nostri dominî colle loro leggi de' 3 di gennaio 1809 e de' 27 gennaio 1812 non si fosse che un complesso di speculazioni finanziere; in modo che la bellezza oscurata ne avessero e l'utilità, cumulando forme, multe ed ordinazioni non conducenti al sagro oggetto che la legge si avea proposto.

3° Che stabiliti colla sola veduta daziaria, i così detti *dritti graduali* fossero stati di ostacolo al giro celere e spedito delle contrattazioni, e per la loro esorbitanza le avessero sovente impedite.

4° Che per riparare nel tempo stesso a mali di tanto momento, e per conservare l'utilità della istituzione, fosse stata da Noi sanzionata la legge de' 25 di dicembre 1816, ed in seguito emanato il nostro decreto de' 2 di marzo 1818, co' quali, abolita la percezione de' dritti graduali, furono soltanto conservati i dritti fissi: e per compensare in qualche modo la perdita che per queste nuove determinazioni veniva la tesoreria a soffrire, fu ordinato che le trascrizioni degl' immobili non fossero più volontarie, ma forzose e soggette ad un termine di rigore; che per le inscrizioni e per le trascrizioni far si dovesse il deposito presso le conservazioni della copia in carta bollata de' titoli; e finalmente che le dichiarazioni delle successioni, anche in linea diretta, fossero soggette ad un certo dritto.

5° Che tali disposizioni per le formalità che necessariamente ne derivavano, fossero state col fatto dell'esperienza

trovate gravose e di difficile esecuzione. Quindi i Consigli provinciali de' nostri domini al di qua del Faro, animati dallo spirito della loro nobile istituzione di promuovere presso di Noi i pubblici vantaggi, hanno rassegnato al nostro real Trono tutti gli anzidetti inconvenienti, e particolarmente il danno che ne veniva a risultare a'piccioli proprietari, essendo obbligati di recarsi o farsi con molta spesa rappresentare ne'capoluoghi delle provincie per le trascrizioni de' passaggi d' immobili tanto per atto tra vivi, come per successione.

6° Che nel novello codice essendosi dichiarata volontaria la trascrizione, non necessaria l'esibizione de' titoli nelle conservazioni, e finalmente non riconoscendovisi la necessità delle dichiarazioni delle successioni, fosse degno della nostra giustizia di riordinare la registratura e le conservazioni in modo che alla nuova legislazione pienamente si conformassero, e principalmente all'oggetto tendessero di assicurare a' nostri amatissimi sudditi tutti i vantaggi della istituzione.

Da queste considerazioni ne segue necessariamente che esser non vi debbano dritti graduali nella registratura; i termini di rigore rimanersi quelli soltanto che sono dello interesse delle parti; che le successioni più non sieno ad alcun dazio soggette; e che le trascrizioni in fine rimangano volontarie.

Quindi dopo matura considerazione volendo Noi aderire alle sagge rimostranze de' nostri Consigli provinciali, abbiamo risoluto colla presente legge di richiamare a' principî della loro istituzione la registratura e gli ufizî delle conservazioni.

Questa legge sarà in osservanza ne' nostri dominî oltre il Faro il dì primo di settembre di questo anno, epoca dell'osservanza del nuovo codice e della istallazione del nuovo ordine giudiziario: ma ne' nostri dominî al di qua del Faro, per non interrompersi il corso delle percezioni dell' anno corrente, avrà luogo il dì primo di gennaio del 1820; rimanendosi sino a detto tempo in osservanza la nostra legge de' 25 di dicembre 1816 (1) e le successive dichiarazioni ed ampliazioni. E siccome per le riforme che andiamo ad ordinare, il prodotto del registro e delle trascrizioni viene a diminuirsi ne' nostri dominî al di qua del Faro di circa annui ducati trecentomila, e per quelli al di là non si possa presumere un prodotto proporzionato alle spese di giustizia ed a' soldi della nuova magistratura, abbiamo incaricato

(1) *Veg.* la legge de' 25 dicembre 1816 nella *collez.* delle leggi.

il nostro Ministro delle finanze di proporcene il rimpiazzo, dopo eseguiti tutti i mezzi di economia negli esiti dello Stato, e di miglioramento sugl' introiti; ec. ec.

Disposizioni comuni al registro ed agli ufizî della conservazione delle ipoteche e delle trascrizioni. (V. le addiz. a p. 1429 *ss.*)

Art. 1. - 1° Nel dì primo di settembre prossimo venturo, in materia di registro e di ufizî di conservazione d' ipoteche, saranno osservate ne'nostri dominî al di là del Faro le disposizioni contenute nella presente legge.

2° Nel dì primo di gennaio del venturo anno 1820 cesseranno dall' aver vigore tutte le leggi e tutti i decreti e regolamenti da Noi finora pubblicati ne' nostri dominî al di qua del Faro nella stessa materia di registro e di ufizî di conservazione d' ipoteche; del pari che l' articolo 132 del decreto del 10 di giugno 1817 relativo all' obbligo di far precedere la trascrizione alle mutazioni di quote ne'catasti.

3° A contare dallo stesso giorno primo di gennaio, saranno osservate in vece, anche ne'nostri dominî di qua del Faro, le disposizioni contenute nella presente legge.

4° Un nostro particolar decreto regolerà gli obblighi ai quali vanno soggetti gli atti non registrati e le trascrizioni non eseguite fino al giorno 31 del venturo dicembre ne'nostri dominî al di qua del Faro (1).

5° Un altro nostro particolar decreto regolerà gli obblighi a' quali vanno soggette le inscrizioni delle ipoteche e le trascrizioni nascenti da titoli anteriori al primo di settembre di questo anno ne' nostri dominî al di là del Faro (2).

TIT. I. DEL REGISTRO. - CAP. I. *Disposizioni generali relative al registro.*

2. In ogni comune de' nostri dominî al di qua e al di là del Faro, in cui risegga il regio giudice del circondario, vi sarà un ufizio, o sia officina di registratura, diretta da un ricevitore incaricato di registrare gli atti che dovranno essere rivestiti di tal formalità, e di riscuoterne i dritti stabiliti dalla presente legge (3).

3. La registrata di un atto indicherà la data in cui è se-

(1) *Veg.* il decreto de'21 giugno 1819, n.° 56, p. 1429 *ss.*

(2) *Veg.* l' altro decreto de' 21 giugno 1819, n.° 23, p. 1363 *ss.*

(3) *Veg.* l'articolo 9 del decreto de' 3 ottobre 1825 organico degli ufizî del registro a p. 1415 in nota - Per gli atti giudiziarî presso i tribunali è stabilito un ufizio a parte - *Veg.* il rescritto de'4 luglio 1836, n.° 91, p. 1454.

N. B. Le formalità del registro si compiono in tutti i giorni eccetto i festivi. Gli ufizi presso i tribunali sono aperti dalle ore 9 a. m. alle ore 3 p. m.; e gli altri si tengono aperti tre ore prima o tre ore dopo il mezzo giorno.

guita. Essa consisterà nello scriverne le disposizioni principali in reassunto, ed in un solo e medesimo contesto, sopra i libri a ciò destinati divisi in *caselle* (1).

In dorso dell' atto da restituirsi alla parte saranno indicate dal ricevitore per esteso la residenza dell' ufizio di registratura, la data della registrata, il libro, il numero del volume, quello del foglio; del pari che il numero progressivo delle registrate, quello della casella, e finalmente il dritto riscosso: il tutto in conformità de' modelli che saranno da Noi approvati.

4. - 1° Salve le eccezioni che si troveranno espresse nella presente legge, tutti gli atti ridotti in iscritto, i quali possano servire di titolo o di prova de' dritti o degli obblighi contratti da chicchessia, dovranno essere registrati presso gli ufizî succennati fra' termini stabiliti dalla presente legge.

2° Ciò nondimeno l' omessione del registro non produce la nullità dell' atto: produce soltanto la privazione de' vantaggi che la legge accorda agli atti debitamente registrati, e fa cadere in una multa a danno del contravventore ne' casi determinati dalla presente legge. *(V. L. c. art.* 1282.*)*

3° La registrazione di un atto ne assicura la legale esistenza. In oltre le date degli atti non divengono civilmente e legalmente certe riguardo a' terzi, che dal giorno in cui gli atti medesimi sono stati registrati (2).

5. Tutt' i dritti degli atti soggetti al registro sono fissi. La somma inalterabile della percezione di essi è regolata e diffinita dalla tassa sanzionata nella presente legge.

6. Prima della registrazione non potrà farsi alcun uso degli atti che la legge sottopone al registro; salve le eccezioni indicate dalla presente legge.

7. L' amministrazione del registro potrà agire per la esazione del dritto del registro contro ciascuna delle parti interessate debitrici del medesimo, a sua scelta, non ostante qualunque patto stipulato fra loro in contrario. Rimarrà parimente salva la sua azione contra gli ufiziali pubblici ne' casi preveduti dalla presente legge *(V. art.* 20 e 21 *)*.

8. Le parti o gli ufiziali pubblici non potranno, sotto pretesto di nullità dell' atto pronunziata dalle leggi, o di scioglimento volontario di esso, dispensarsi dal pagamento dei dritti di registro.

9. I dritti regolarmente percepiti sopra di atti soggetti al

(1) I registri di formalità presso i ricevitori sono quattro giusta l'articolo 20 del regolamento de' 27 dicembre 1816 – *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* gli articoli 1271 a 1273, e 1282 delle *leggi civili*; e gli articoli 8, 12 e 72 della legge notarile nel § III, n.° 30, p. 870 *ss.*

registro non saranno restituibili, qualsisieno gli avvenimenti ulteriori degli atti medesimi.

10. La formalità del registro adempiuta in uno de' nostri dominî di qua e di là del Faro sarà valida, legale ed efficace in tutto il regno delle Due Sicilie.

Cap. II. *Degli atti soggetti al registro e delle forme di esso.* (V. le addiz. a p. 1431, n.° 57 a 61.)

11. Sono soggetti alla formalità del registro (1) *(V. art. 16 n.° 3°)*:

1° tutti gli atti del contenzioso giudiziario o amministrativo, e quelli degli arbitri;

2° tutti gli atti che si fanno fuori giudizio per mezzo di scrittura pubblica o privata, sia fatta nel regno, sia in paese estero (2);

3° tutti gli atti degli uscieri e degli altri intimatori (3);

4° tutti gli atti de' segretarî o ufiziali delle autorità amministrative e de' pubblici stabilimenti, quante volte riguardino l'interesse de' privati, a' termini dell' articolo 16 *n.° 3°* (4);

5° le spedizioni, le copie, gli estratti, i certificati e le fedi degli atti degli ufiziali pubblici, le di cui minute sono da' medesimi conservate; come pure le copie e gli estratti di qualunque decisione, le fedi di perquisizione, ed ogni altra copia, estratto o certificato di scrittura o documento, che sarà rilasciato da' cancellieri de' giudici di circondario, de' giudici istruttori, delle gran Corti criminali e delle Corti supreme di giustizia, a richiesta delle parti, quando anche si riferiscano a materie di semplice polizia, di giustizia correzionale, o di alto criminale;

6° le copie, gli estratti, i certificati e le fedi che si rilasciano da' pubblici funzionarî a richiesta de' privati, ed i certificati e notamenti delle formalità ipotecarie, che da' conservatori si consegnano a' richiedenti;

7° ogni altra scrittura o documento che voglia prodursi in giudizio, o depositarsi presso qualunque ufiziale pubblico, non escluse le lettere di corrispondenza privata e le copie collazionate degli atti pubblici o privati.

12. Allorchè saranno presentati all' ufizio della registratura gli atti privati e quelli formati in paese estero, la parte ne rilascerà all' ufizio copia in carta bollata di grana sei nei dominî al di qua del Faro, ed in carta senza bollo in quelli

(1) *Veg.* il rescritto de' 27 ottobre 1831, n.° 60, p. 1432.
(2) *Veg.* il rescritto de' 15 novembre 1825, n.° 58, p. 1431.
(3) *Veg.* il rescritto de' 20 agosto 1825, n.° 57, p. 1431.
(4) *Veg.* il rescritto de' 23 novembre 1831, n.° 61, p. 1432 s.

al di là del Faro (1) certificata vera dalla parte che avrà presentato l'atto al registro, e dal ricevitore *(V. art.* 16 *n.*° 4*)*.

Gli atti suddetti originali, dopo registrati, saranno insieme alla copia *vidimati*, o sia *vistati*, dal giudice di circondario della residenza del ricevitore *(V. art.* 32, 43*)*.

13. - 1° Il registro degli atti, delle copie, degli estratti, de' certificati e delle fedi che saranno rilasciate dagli ufiziali o funzionarî pubblici (2) a'quali non è imposto, a'termini dell' articolo 33, l' obbligo della tenuta del repertorio, dovrà essere munito della *vidimazione* del regio giudice, a cura del ricevitore *(V. art.* 16-9°*)*.

2° Alla *vidimazione* medesima sono assoggettate le copie collazionate di atti pubblici o privati, rilasciate innanzi al dì primo del mese di maggio 1817 pe' dominî di qua del Faro, ed al dì primo del venturo settembre pe' dominî al di là del Faro *(V. art.* 14, 26*)*.

14. Le *vidimazioni* prescritte per gli atti privati e per le altre carte menzionate nell' articolo precedente saranno apposte nelle città di Napoli e di Palermo da particolari impiegati presso ciascun ufizio destinati a tal uopo, sotto nome di *controlori*.

Ne' capoluoghi delle provincie o valli, e pe' dominî al di qua del Faro ne' comuni di residenza del tribunale, le *vidimazioni* suddette saranno apposte da' direttori del registro, o da coloro che ne faranno le veci, o da altro impiegato che vi sarà destinato.

La *vidimazione* de' certificati e de' notamenti che si rilasciano da' conservatori delle ipoteche, sarà fatta, come sopra, da' direttori o da chi ne fa le veci, o da altro impiegato che vi sarà destinato.

15. La formalità della *vidimazione*, ne' casi ne' quali è

(1) Ora anche in carta di bollo - *Veg.* i decreti de' 16 novembre e 18 dicembre 1849 qui appresso nelle *addizioni* alla legge sul bollo; il decreto de' 4 ott. ed il resc. de' 27 ott. 1831, n.° 59 e 60, p. 1432.

(2) L' articolo 2 del decreto de' 21 aprile 1817 determina così i pubblici funzionari.

Art. 2. Sotto la denominazione di funzionarî pubblici si comprendono gli impiegati delle Segreterie e Ministeri di Stato, gli agenti delle diverse amministrazioni dello Stato, i sindaci, i conservatori delle ipoteche, gli archivisti de' pubblici stabilimenti, compresi anche quelli delle curie ecclesiastiche; ed in generale ogni persona cui sieno affidate pubbliche funzioni.

I detti funzionarî non potranno rilasciare copie, spedizioni, estratti, fedi o certificati di atti e scritture che presso di loro esistono, senza che sieno scritti in carta bollata di grana 12, e se prima a di loro cura e responsabilità non sieno adempiti di registro, sotto le pene comminate in caso di contravvenzione dall'articolo 30 della legge del dì 25 di dicembre 1816, e dall' articolo 33 della legge de' 30 di gennaio di questo anno.

prescritta, è dichiarata parte integrale ed essenziale del registro.

CAP. III. *Degli atti esenti dal registro.* (V. le addiz. a p. 1433 *ss.* n.° 62 a 74.)

16. Saranno esenti dall' obbligo della registratura

1° gli atti del Governo, ed in conseguenza anche le deliberazioni de' Ministri Segretarî di Stato e de' Segretarî di Stato;

2° gli atti che saranno fatti dagl' incaricati della divisione delle terre demaniali; salvo il sottoporre a registratura soltanto le loro ordinanze, col pagamento del dritto fisso stabilito per gli provvedimenti diffinitivi de' Consigli d' intendenza;

3° gli atti amministrativi de' direttori ed amministratori civili o militari delle rendite o de' fondi dello Stato; del pari che gli atti amministrativi degli amministratori delle provincie o valli, de' distretti, de' comuni e de' pubblici stabilimenti *(V. art.* 11 *n.°* 4*)*.

Non sono compresi tra gli atti amministrativi esenti, come sopra, dall' obbligo del registro i contratti di qualunque natura, che i detti amministratori faranno, nè i certificati de'segretarî e de'cancellieri, di cui è menzione nell'art. 11;

4° tutte le copie degli atti che debbono depositarsi presso del ricevitore in virtù dell' articolo 12;

5° gli ordini de' pagamenti sulle casse dello Stato, delle provincie o valli, de' comuni e de' pubblici stabilimenti; le loro girate e quietanze, quando anche fossero legalizzate da notai;

6° gli stati, bilanci, verbali di perizia, apprezzi o notamenti di opere, campioni, saggi, ed ogni altro documento richiesto da' regolamenti rispettivi all' appoggio de' predetti ordini di pagamento; sia che questi riguardino soddisfazione di opere, o di appalti ed intraprese, sia che riguardino pagamento di soldi, trattamenti, sussidî, elemosine, pensioni e canoni;

7° godranno della stessa esenzione i documenti che sono in dovere di presentare i pensionisti dello Stato; salvo l' obbligo però di assoggettare al registro quei certificati di vita de' medesimi che debbono essere *immatricolati* sul registro de' notai certificatori, e qualunque altro documento richiesto per ottenere l' inscrizione della pensione ed il primo pagamento di essa;

8° le fedi di credito del banco, le polizze notate in fede pe' nostri dominî di qua del Faro, quando anche fossero autenticate da notai, e parimente le polizze in tavola pe' no-

stri dominî di là del Faro, quando sieno per pagamento effettivo da farsi in tavole;

9° i rispettivi estratti delle partite di banco e delle partite di tavola; salvo però l' obbligo di registrarsi, quando le parti volessero farne uso in giudizio o depositarle presso qualche ufiziale pubblico; e salva pure in questo caso la *vidimazione* del giudice, a' termini dell' articolo 13;

10° le ricevute di contribuzioni, e quelle di crediti, di dritti e di rendite pagate al fisco; del pari che le ricevute de' loro averi, che rilasceranno tutti gl' impiegati stipendiati dal Governo, da' comuni e da' pubblici stabilimenti, quando anche fossero autenticate da notai;

11° i richiami tendenti a far correggere o cambiare le intestazioni de' fondi su' catasti, o ad ottenere rettifica, riduzione, moderazione o rilascio di contribuzione diretta, quando anche i detti richiami sieno autenticati da notai;

12° gli avvertimenti degli esattori e de' percettori per la riscossione di tutte le contribuzioni dirette o indirette, del pari che delle rendite de'comuni, delle provincie o valli, e de' pubblici stabilimenti (1);

13° gli ordini di discarico, di riduzione, di rilascio o di moderazione d' imposizione, e le ricevute relative a' pagamenti che seguono in virtù di detti ordini, ancorchè fossero autenticate da notai;

14° le lettere di cambio tratte da piazza a piazza (2), e quelle che provengono dall'estero, come pure le loro girate e quietanze quando anche fossero autenticate da notai;

15° le petizioni e le memorie dirette alle diverse autorità ed a' funzionarî pubblici;

16° gli atti che di necessità debbono precedere la celebrazione de'matrimonî, e gli estratti che se ne consegnano, purchè vi si apponga la clausola-*da servire per lo matrimonio di N. N.*; salvo l'obbligo di registrarli e di farli *vidimare* dal giudice, nel caso che se ne volesse far uso in giudizio o depositarli presso qualche ufiziale pubblico: non sono compresi in questa esenzione gli atti che si faranno innanzi alle autorità competenti nelle quistioni che potranno insorgere intorno alla contrazione del matrimonio (3);

17° gli atti di nascita, di matrimonio o di morte, formati da coloro che per legge ne hanno l' attribuzione, e gli estratti che se ne rilasciano; salvo l' obbligo di registrarli e di farli *vidimare* ne' casi preveduti nel numero precedente;

(1) *Veg.* il dec. de' 30 lug. 1823 nelle *addiz*: all'art. 26-16° leg. sul bollo.
(2) *Veg.* il rescritto de'10 novembre 1819, n.° 62, p. 1433 *s.*
(3) *Veg.* il rescritto de' 27 ottobre 1831, n.° 60, p. 1432.

18° i certificati che occorrono a coloro che domandano di essere compresi nell'ascrizione marittima, purchè portino l' espressa spiega - *da servire soltanto per l' ascrizione marittima* (1);

19° le legalizzazioni delle firme degli ufiziali pubblici per gli atti riguardanti l' esercizio della loro carica;

20° gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, purchè non si tratti di conciliazione o compromesso eccedente il valore di ducati sei, once due siciliane; salvo ciò che sarà prescritto in appresso per le loro sentenze diffinitive (2);

21° le conclusioni prese da' contendenti all' udienza dei tribunali o delle Corti, gli aggiornamenti delle cause da un udienza all' altra, le dichiarazioni di decadenza delle cause dal ruolo di udienza, e le comunicazioni delle produzioni al ministero pubblico, sia che fossero richieste di ufizio, sia che fossero suggerite dal collegio; come pure le ricuse volontarie de' giudici del contenzioso giudiziario o amministrativo, e le deliberazioni del collegio su tali ricuse volontarie;

22° tutti gli atti, i processi verbali ed i giudizî concernenti la polizia generale di sicurezza o di vendetta pubblica; come pure i processi verbali ed i giudizî relativi all'esercizio della giustizia punitrice (3);

23° gli atti di procedura ne' casi di adozione di un individuo che non abbia padre e madre certa, e che sia stato allevato in qualche ospizio, a' termini dell' articolo 286 delle *leggi civili*;

24° gli atti disciplinari de' collegi e delle camere, ancorchè importino condanna a multa: non sono compresi in questa esenzione nè gli avvisi che la camera degli avvocati emette in materia di tasse, nè le dichiarazioni delle camere notariali sulla visita de' protocolli (4);

25° le inscrizioni sul gran libro del debito pubblico, i passaggi di esse e le ricevute degl' interessi che ne sono pagati;

(1) *Veg.* la legge sull' ascrizione marittima nel SUPP. al lib. I, § XVII, n.° 1 *ss.* p. 287 *ss.*

(2) *Veg.* i rescritti de'29 aprile 1826, 23 giugno 1829, e 18 febbraio 1834, n.° 64, 67, 72, p. 1434 *ss.*

(3) Sono inclusi nella esenzione i processi verbali de' gendarmi giusta l'articolo 4 delle istruzioni per la gendarmeria de'26 dicembre 1827. (*Min. de'30 gennaio* 1822.) - Gli estratti catastali per malleverie penali e gli appelli ne' giudizî correzionali. (*Min. de'15 gennaio* 1836.) - I verbali di controbando doganale, e gli atti de' giudizî. (*Min. de' 4 settembre* 1834.) - Le escolpazioni in materia correzionale. (*Min. de'6 aprile* 1835.) - Le dimande degl' imputati. (*Min. de'24 agosto* 1841.)

(4) *Veg.* il resc. de' 13 mar. 1832 e 12 ott. 1818, n.° 69 e 100, p. 1436 e 1460.

26° gli atti relativi al servizio militare di terra e di mare: sono nondimeno soggetti al registro gli appalti per forniture di qualunque specie solennizzati avanti la gran Corte dei conti o altre autorità amministrative;

27° i passaporti, salvo a farli registrare allorchè se ne voglia far uso in giudizio, o depositarli presso qualche ufiziale pubblico; dovendo ne' dominî al di qua del Faro essere *vistati* per bollo, laddove non sieno fatti in carta bollata;

28° gli obblighi verso i monti frumentarî per derrate ricevute: gli estratti nondimeno di tali obblighi dovranno essere registrati prima di farsene uso in giudizio o depositarsi presso qualche ufiziale pubblico (1);

29° tutti gli atti che prima della esecuzione della presente legge aveano acquistato una data certa risultante dalle disposizioni e dagli stabilimenti in vigore al tempo che furon fatti (2).

(1) Con ministeriale degli 8 aprile 1829 si sono dispensati dal registro i ricevi degli agenti de' monti frumentarî.

(2) Con ministeriali de' 4 e 15 marzo 1837 si sono esentati dal registro i processi antichi che si producano in giudizio.

Altre esenzioni dal registro.

1° Le carte che si producono da poveri per conseguire legati pii – *Veg.* il rescritto de' 15 novembre 1825, n.° 58, p. 1431.

2° Le copie degli atti che si intimano pel doppio processo, salvo a registrarle quando occorra per farne uso in giudizio o fuori – *Veg.* il rescritto de'20 agosto 1825, n.° 57, p. 1431.

3° Gli editti che si affiggono per vendite giudiziarie – *Veg.* il rescritto de' 9 agosto 1826 nelle addizioni all'articolo 28 della legge sul bollo.

4° Le procure in piedi dell'atto di citazione – *Veg.* il decreto de'18 maggio 1828, n.° 66, p. 1435.

5° Le ricette mediche prodotte in giudizio – *Veg.* il decreto de' 16 settembre 1831, n.° 68, p. 1436.

6° Le sole dichiarazioni pe' cavalli di regno che vanno all' estero giusta l'articolo 7 del regolamento del 1° luglio 1832, riportato nel Supp. al lib. II, § 11, n.° 19, p. 405 *ss.* – *Veg.* il rescritto de'6 sett. 1833, n.° 70, p. 1436 *s.*

7° I libri de' negozianti, salvo a registrare gli estratti di essi. (*Min. dei 10 febbraio* 1844.)

8° Le narrative concordate senza essere intimate, salvo a registrarle qualora se ne dimandi copia. (*Min. de'* 28 *febbraio* 1837.)

9° Il registro degli agenti di cambio, salvo a registrare gli estratti. (*Min. de'*10 *ottobre* 1827.)

10° Le significatorie delle camere contabili della G. C. de' conti. (*Min. de'*13 *aprile* 1822.)

11° Le note specifiche delle spese giudiziarie in cause sommarie. (*Min. degli* 11 *luglio* 1821.)

12° I permessi di polizia per l' esercizio de' mestieri. (*Min. de'7 aprile* 1827.)

13° Gli atti di giuramento degli amministratori de' monti frumentarî – *Veg.* il rescritto de'25 gennaio 1842, n.° 74, p. 1439.

14° I verbali pe'cavalli nazionali che escono dal regno – *Veg.* il rescritto de' 6 settembre 1833, n.° 71, p. 1437.

Cap. IV. *Degli atti da registrarsi* gratis. (V. le addiz. a pag. 1439, n.° 75 *s.*)

17. Otterranno gratuitamente la formalità del registro

1° gli acquisti che fa lo Stato a qualunque titolo (1);

2° le permute che seguiranno tra lo Stato da una parte e qualunque privato o corpo morale dell' altra;

3° i processi verbali, e le loro ratifiche, degl' impiegati di qualunque amministrazione o degli agenti del Governo per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni ed alle contravvenzioni che debbono verificare, o contra le quali sono essi incaricati di procedere (2) *(V. il n.° 9°)*;

4° i giudizî e gli atti de' tribunali, de' giudici di circondario e de' cancellieri, fatti sulle requisitorie del pubblico ministero in materia civile, allorchè procede di ufizio (3);

5° i verbali di giuramento prestato da tutti coloro che non godono di alcun trattamento (4);

6° le sentenze diffinitive de' conciliatori (5);

7° le deliberazioni de' tribunali civili sulle allegazioni di ricusa o d' incompetenza de' conciliatori (6);

8° gli atti che riguardano il ricupero delle contribuzioni dirette ed indirette, sotto qualunque denominazione o titolo, dovute allo Stato, alle provincie o valli, ed a'comuni (7);

9° gli atti concernenti i delitti e le contravvenzioni forestarie o rurali;

10° le intimazioni, le notifiche, i processi verbali, e gli altri atti degli uscieri e degl' intimatori, in quanto riguardano le materie espresse ne' numeri precedenti di questo articolo; eccetto però i verbali di vendite, pe' quali dovrà pagarsi il dritto corrispondente *(V. art. 16-22°)*.

(1) *Veg.* il res. de'30 ap. 1828 nel § I, n.° 13, p. 788, per gli atti di apposizione e rimozione di suggelli e d'inventario per successioni devolute allo Stato.

(2) *Veg.* l'art. 126 della legge forestale de'21 agosto 1826, nel Supp. al lib. II, § III, n.° 35, p. 667–Si registrano *gratis* i verbali di contrabbando. (*Min. de' 4 settembre* 1834.)

(3) Le omologazioni de' consigli di famiglia, quando non vi è contraddizione di parti, si registrano *gratis.* (*Min. de'* 15 *e* 22 *giugno* 1833.)

Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno *gratis* per gli indigenti –*Veg.* il resc. de'24 giug. 1833 nel Supp. al lib. I, § III, n.° 120, p. 77 *s.*

(4) *Veg.* i decreti de' 30 luglio 1823 e 16 agosto 1830, ed il rescritto de' 6 giug, 1832, n.° 75, 76, 103, p. 1439 *s.* 1461 *s.* – I giuramenti de' componenti la camera di disciplina si registrano *gratis.* (*Min. de'*27 *agosto* 1823.)

(5) (6) *Veg.* il rescritto de' 23 giugno 1829 per le copie delle sentenze dei conciliatori, n.° 67, p. 1435 *s.*; e il decreto de' 30 luglio 1823 per gli atti del contributo fondiario nelle *addizioni* alla legge sul bollo.

(7) *Veg.* il decreto de' 30 luglio 1823 nelle *addizioni* alla legge sul bollo.

I verbali di contravvenzione per le occupazioni de'tratturi del *Tavoliere di Puglia* si registrano *gratis.* (*Min. de'*20 *agosto* 1831.)

18. Tranne i casi di esenzione preveduti dallo articolo 16, e quei di registrazione gratuita preveduti dall'articolo 17, tanto i privati, che il fisco, le provincie o valli, i comuni, i pubblici stabilimenti e le amministrazioni che ne dipendono, non saranno esenti nè dall' obbligo del registro, nè dal pagamento de' dritti fissi corrispondenti; salvo il rimborso contra chi di ragione (1).

CAP. V. *Delle persone a carico delle quali è il dovere di far registrare gli atti e di pagarne i dritti, delle altre loro obbligazioni, e delle ammende dovute in caso di contravvenzione.* (V. le addiz. a p. 1440 *ss.* n.° 77 a 95.)

19. Sono tenuti a far seguire la registrazione degli atti e pagarne i dritti, salvo il farsegli loro anticipare o rimborsare dagl' interessati, a'termini degli articoli 20, 21 e 22 (2)

1° i notai per gli atti seguiti avanti di essi (3);

2° gli uscieri ed altri intimatori che hanno facoltà di fare intimazioni o processi verbali, per gli atti del loro ministero (4);

3° i cancellieri per gli atti delle cancellerie, per quelli de' giudici de' tribunali e delle Corti a cui appartengono, e per le spedizioni, le copie e gli estratti de' giudizî;

4° i segretarî generali delle intendenze, i segretarî dei Consigli d'intendenza, quelli delle sottintendenze, ed i cancellieri comunali, per gli atti che seguono avanti alle rispettive autorità amministrative dalle quali dipendono;

(1) Si registrano a credito:

1° Le note d'inscrizioni ipotecarie e rinnovazioni per le amministrazioni finanziere e per le ipoteche legali delle mogli, minori ed interdetti. (*Regol. Min. de'* 27 *settembre* 1823, e 17 *ottobre* 1829.)

2° Gli atti pe' giudizî disciplinari contro i notai - *Veg.* il decreto degli 11 aprile 1829, § III, n.° 93, p. 952 *ss.*

3° Gli atti pe' giudizî contro gli ufiziali dello stato civile - *Veg.* il decreto de' 5 marzo 1831 nel SUPP. al lib. 1, § III, n.° 38, p. 35.

4° Gli atti pe' giudizî di regio patronato e diritti della real Corona - *Veg.* i decreti de' 20 luglio 1818 articolo 2; 27 ottobre 1825 articoli 2 e 3; 17 luglio 1827 art. 1 e 2; ed 8 dicem. 1833 art. 1, 2 e 3, nella *collez.* delle leggi.

5° Gli atti delle camere notarili per la esecuzione delle sentenze contro notai si anticipano dall'amministrazione - *Veg.* il decreto degli 11 aprile 1829, § III, n.° 93, p. 952 *ss.*

6° Gli atti di rettificazione degli atti di nascita pe' requisiti di leva. (*Min. degli* 11 *settembre* 1841.)

7° Gli atti del commessario civile per la Sila (*Min. de'* 31 *ottobre* 1845.) non che gli atti della giunta de' gravami ad istanza del demanio. (*Min. de'* 23 *marzo* 1845.) - Gli atti ad istanza de' privati cui S. M. accordi la grazia dell' accreditamento delle spese - *Veg.* in seguito gli atti a p. 1538 *ss.*

(2) *Veg.* gli articoli 3 e 11 del decreto de' 3 ottobre 1832, n.° 88, p. 1448 *ss.*

(3) (4) *Veg.* il decreto de' 15 maggio 1837 per la trascrizione de' protesti di cambiali nel repertorio, n.° 92, p. 1455.

5° tutt' i funzionarî ed uffiziali pubblici in generale, per le copie, le fedi, gli estratti o certificati che da essi saranno rilasciati (1);

6° le parti, per gli atti sotto firma privata, per quelli fatti in paese estero, e per gli atti e giudizî degli arbitri, se costoro non gli abbiano fatti registrare;

7° gli eredi, i legatarî e gli esecutori testamentarî avranno l' obbligo di far registrare i testamenti.

20. I dritti dovuti su tutti gli atti giudiziarî saranno consegnati a' cancellieri da' patrocinatori che avranno ottenuto questi atti, quando anche la parte contraria fosse stata condannata alle spese.

Questa disposizione nondimeno non pregiudica l' azione del fisco contra le parti, a' termini dell' articolo 7.

21. I dritti fissi degli atti civili pubblici o privati saranno a carico rispettivamente de' debitori e de' nuovi possessori, salve le disposizioni di legge e le convenzioni in contrario; senza che però le suddette convenzioni possano pregiudicare i dritti del fisco, a' termini dell' articolo 7.

22. Gli ufiziali pubblici, i patrocinatori o le parti che, ai termini delle precedenti disposizioni, avranno pagato per gl' interessati il dritto di registro, subentreranno nelle ragioni dell' amministrazione per esserne rimborsati.

23. I notai, gli uscieri, i cancellieri delle autorità giudiziarie, i segretarî generali delle intendenze, i segretarî de' Consigli d' intendenza, quelli delle sottintendenze, ed i cancellieri comunali non potranno dare nè in copia nè in originale alcun atto soggetto al registro, nè fare alcun atto successivo, prima che non siasi adempiuto alla formalità del medesimo, anche quando il termine fra cui dovrebbe presentarsi l' atto alla registratura, non fosse spirato (2).

I contravventori pagheranno la multa di ducati dodici, once quattro siciliane, oltre al dritto principale.

Non sono compresi in questa disposizione

1° le copie delle intimazioni o di altri simili atti che si notificano individualmente, del pari che gli affissi o i bandi;

2° le *assegnazioni* delle autorità giudiziarie a giorno ed ora fissa, e le intimazioni che se ne faranno; salvo l' obbligo

(1) I sostituti cancellieri rispondono delle multe per le contravvenzioni quando in mancanza assoluta del titolare esercitano le funzioni di cancelliere: così risoluto dal Ministro di grazia e giustizia con ministeriale de' 21 gennaio 1843 diretta al procuratore del Re in Reggio.

(2) *Veg.* i decreti de' 2 agosto 1830, 3 ottobre 1832 e 18 febbraio 1839, n.° 86, 88 e 94, p. 1447 *ss.* e 1436 – Sono eccettuati i verbali di visita de' protocolli e le sentenze di aggiudicazione diffinitiva e di commercio.

del registro da farsene posteriormente, a' termini dell' articolo 43 *n.° 1°*;

3° le copie de' processi verbali di pignoramento o della esecuzione d' immobili, che in forza delle *leggi della procedura ne' giudizî civili* debbono essere consegnate al cancelliere della giustizia del circondario del comune ove è situato l' immobile pignorato; come anche le copie che debbono rilasciarsi a' sindaci degli atti di pignoramento dei frutti attaccati al suolo;

4° le copie de' processi verbali di pignoramento di mobili, da rilasciarsi al debitore che è presente all' atto di esecuzione; del pari che quelle che debbono darsi a' custodi e consegnatarî, e quelle che si rilasciano a' debitori arrestati a norma delle *leggi della procedura ne' giudizî civili*;

5° gli atti sotto firma privata ed i testamenti, nel caso che dovranno essere enunciati ne' processi verbati di apposizione di suggelli, o negl' inventarî (1).

24. Niun notaio, usciere, cancelliere, segretario o altro ufiziale pubblico potrà fare o redigere un atto qualunque in virtù di scrittura privata o di scrittura fatta in paese estero, nè inserirlo nelle sue minute, nè riceverlo in deposito, o farne fede o copia, se non sia stato precedentemente registrato; salvi i casi preveduti nell' antecedente articolo.

I contravventori pagheranno una multa di ducati dodici, once quattro siciliane (2) *(V. art. 31)*.

25. - 1° È vietato a' notai ed a tutti gli altri ufiziali pubblici di rilasciare spedizioni, copie, estratti o certificati degli atti di cui essi conservano le minute, senza aver prima sottoposto al registro le carte che rilasciano.

2° Sono pure assoggettate allo stesso obbligo le copie e le spedizioni degli atti giudiziarî.

Tutte le spedizioni, copie, estratti o certificati che fossero rilasciati in contravvenzione della suddetta disposizione si avranno come illegali; e vi sarà luogo ad esigere una multa di ducati sei, once due siciliane, contra l' ufiziale che gli avrà rilasciati.

(1) La dichiarazione di visita de' protocolli può farsi dalla camera ancorchè gli atti non siano registrati. (*V. l'articolo* 66 *e note.*) – Gli appelli da sentenze di aggiudicazione diffinitiva e di tribunali di commercio possono interporsi pria di registrarsi – *Veg.* i decreti de' 2 agosto 1830, 3 ottobre 1832 e 18 febbr. 1839, n.° 86, 88, 94, p. 1447 *ss.* e 1456; ed il decreto degli 8 dicembre 1833 nella *collez.* delle leggi; nonchè l'articolo 43-2° di questa legge.

(2) *Veg.* il rescritto del 1° ottobre 1823, n.° 78, p. 1442 *s.*; il decreto de' 28 gennaio 1828 articolo 3-1°, n.° 83, p. 1445 *s.*; la legge de' 23 novembre 1819 sul notariato articolo 76 *s.*, § III, n.° 30, p. 870 *ss.*; e l'art. 153 del decreto de' 10 giugno 1817 per la fondiaria nella *collez.* delle leggi.

26. Le disposizioni contenute nell' articolo precedente sono applicabili a tutte le copie o fedi, agli estratti o a' certificati che saranno rilasciati dagl' impiegati delle Segreterie e Ministeri di Stato, dagli agenti delle diverse amministrazioni dello Stato, da' sindaci, da' conservatori delle ipoteche, dagli archivisti di pubblici stabilimenti, compresi anche quelli delle curie ecclesiastiche, e da ogni altra persona cui sieno affidate pubbliche funzioni, se prima tali carte non sieno adempite di registro e della *vidimazione* ordinata dall' articolo 13 (1).

Non sono comprese nelle suddette disposizioni le copie o fedi, gli estratti o certificati che saranno trasmessi da una amministrazione pubblica all'altra, o da un funzionario pubblico all' altro; a condizione però che debbano portare la seguente clausola: *da servire unicamente all' amministrazione. . . . . , o al funzionario. . . . .* (2).

27. Si dovrà far menzione in tutte le copie degli atti pubblici, giudiziarî o stragiudiziali, soggetti al registro, della registrata apposta sull' originale, mediante una trascrizione letterale ed intera della medesima.

Ogni contravvenzione alla prescrizione contenuta nel presente articolo sarà punita con un' ammenda di carlini trenta, oncia una siciliana.

28. - 1° Ogni atto presentato al registro, e nel quale fosse inserito o menzionato un atto precedentemente registrato, senza trascrivere in disteso la registrata del medesimo, non otterrà la formalità; meno che non sia stato registrato nell' ufizio stesso, o che non si offerisse il pagamento del registro degli atti inseriti o menzionati, e di una multa di ducati sei, once due siciliane (3).

2° Le parti nondimeno saranno ammesse a far riparare l' omessione con una postilla firmata da esse e dall' ufiziale

(1) *Veg.* l'articolo 1° del decreto de' 27 febbraio 1833, n.° 89, p. 1453.

(2) È vietato all' archivio delle contribuzioni fondiarie di rilasciare certificati senza registro. (*Min. de'* 9 *e* 10 *febbraio* 1827.)

(3) *Veg.* l'articolo 16 di questa legge e le note, ed il decreto de' 28 gennaio 1828, n.° 83, p. 1445 *s.* - La menzione delle registrate non è necessaria nelle ricevute delle parti a' loro patrocinatori. (*Min. de'* 22 *agosto* 1829.) - Nelle partite di banco - *Veg.* il rescritto de' 3 maggio 1826, n.° 80, p. 1453 - Nelle deposizioni giudiziali e ne' testamenti. (*Min. de'* 3 *aprile* 1830.) - Ne' testamenti olografi e mistici - *Veg.* il rescritto de' 7 ottobre 1831, n.° 87, p. 1468 - Negli appelli dalle sentenze di aggiudicazione diffinitiva e dalle sentenze de' tribunali di commercio. (*Min. de'* 9 *luglio* 1828 *e* 31 *luglio* 1830.) - Nelle lettere di privata corrispondenza. (*Min. de'* 26 *aprile* 1843.) - Nei rapporti de' periti senza ordine del magistrato. (*Min. de'* 2 *settembre* 1833.) - Nelle menzioni di atti senza data. (*Min. de'* 24 *marzo* 1841.) - Negli atti amministrativi. (*Circ. del M. di G. e G. de'* 14 *giugno* 1834.)

*

pubblico, senza alcun pagamento de' dritti e della multa. Laddove la postilla avesse luogo dopo la esazione de' dritti e della multa, saranno ambi restituiti.

29. - 1° In eccezione del prescritto nell'articolo precedente, le minute delle sentenze de' tribunali e delle decisioni delle gran Corti e delle Corti supreme di giustizia, trascritte ne' fogli d' udienza, saranno esenti dall' obbligo della menzione del registro degli atti indicati nelle medesime; e del pari ne saranno esenti le copie che se ne estrarranno.

2° La menzione del registro prescritta dall'articolo precedente dovrà soltanto farsi nelle spedizioni di sentenze de' tribunali, e delle decisioni delle gran Corti e delle Corti supreme di giustizia; ma sarà eseguita in fine delle medesime con un periodo distinto in cui per via di corrispondenti chiamate sarà trascritto il registro di ogni atto mentovato in dette spedizioni. In caso di omessione sarà esatta l' ammenda di carlini trenta, oncia una siciliana, per ogni registrata di cui non si fosse fatta menzione.

3° Una tal menzione dovrà aver luogo pe' soli atti soggetti al registro (1).

30. In caso di falsa menzione di registrata di un atto, il delinquente sarà, sulla denunzia degli agenti dell' amministrazione o ad istanza del pubblico ministero, perseguitato in giudizio e condannato alla pena di falso.

31. È vietato a' giudici ed agli arbitri di far sentenze, ed alle amministrazioni pubbliche e comunali di fare appuntamenti, a richiesta de' privati, sopra atti soggetti al registro e non registrati. I contravventori saranno tenuti essi a pagare i dritti dovuti; ed oltre a ciò i giudici ed i funzionarî pubblici saranno sospesi, e gli arbitri pagheranno la multa prescritta dall' articolo 24 (2).

32. - 1° I giudici di circondario avranno de' registri su i quali noteranno con numeri d' ordine progressivi per ciascun anno le *vidimazioni* da loro apposte sugli atti sotto firma privata, o fatti in paesi esteri, del pari che sulle copie o fedi, sugli estratti o certificati rilasciati dagli ufiziali o funzionarî pubblici che non hanno l' obbligo di tenere il repertorio *(V. art.* 12 a 15*)*.

(1) La menzione delle registrate nelle sentenze e spedizioni può farsi in fine delle sentenze stesse. (*Min. de'* 10 *dicembre* 1824 *e* 12 *agosto* 1837.)

(2) Si eccettuano le pronunziazioni de' giudici di circondario sopra luogo – L. p. c. 145. (*Min. de'* 26 *febbraio* 1825) o dietro esame orale – L. p. c. 143 (*Min. de'* 3 *febbraio* 1827.); e le dichiarazioni di visita de' protocolli – *Veg.* la nota all' articolo 24.

2° Essi rimetteranno le copie degli articoli annotati nei diversi registri, in ogni fine di mese, al direttore del registro della provincia o valle, il quale farà pagare a' giudici medesimi da' rispettivi ricevitori grana due e mezzo, o sia grana cinque siciliane, per ciascun articolo inscritto su' detti registri.

3° I registri summentovati saranno forniti dall'amministrazione a' giudici senza alcun pagamento (1).

33. - 1° I notai, i segretarî generali delle intendenze, i segretarî de' Consigli d' intendenza, quelli delle sottintendenze, i cancellieri comunali, gli uscieri ed i cancellieri de' conciliatori, delle giustizie di circondario, de' giudici istruttori, de' tribunali, delle gran Corti criminali, delle gran Corti civili, delle Corti supreme di giustizia e delle gran Corti de' conti avranno de' repertorî su de' quali inscriveranno, senza alcuna interlinea o abbreviatura, tutti gli atti e contratti da essi istrumentati, rogati, o in qualsivoglia altro modo seguiti avanti di loro. Gli uscieri de' conciliatori però, qualora non sappiano scrivere, faranno inscrivere nel loro repertorio da' cancellieri de' conciliatori (2) *(V. art. 13-1°)*.

2° Ogni articolo del repertorio conterrà - 1° il suo numero - 2° la data dell' atto - 3° la sua natura - 4° il nome, il cognome, il domicilio delle parti - 5° l' indicazione de' beni, il loro sito e valore, quando si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà o l' usufrutto de' beni immobili - 6° la menzione della registrata intera (3).

34. - 1° I notai dovranno inscrivere gli atti da essi rogati nel repertorio giorno per giorno, secondo la data de' medesimi; salvo a riempir la colonna relativa alla registrazione sotto la data corrente in cui gli atti medesimi avranno ottenuto la formalità.

2° Gli uscieri noteranno ne' loro repertorî gli atti da essi istrumentati, uniformemente a quanto è prescritto di sopra. Essi v' inscriveranno tanto gli atti che avranno istrumentati nel circondario della residenza del giudice, del tribunale o Corte a cui sono incardinati, quanto quelli istrumentati fuori del circondario suddetto; indicando però in una colonna del repertorio l' ufizio nel quale sono stati registrati gli atti istrumentati fuori del circondario.

(1) *N. B.* Ne' circondarî di Santa Maria, Lucera e Traui il registro delle *vidimazioni* si tiene dall'ispettore controloro del registro.

(2) *Veg.* il resc. de' 15 nov. 1819 nelle *addiz.* all'art. 38 della legge sul bollo.

(3) *Veg.* le istruzioni de' 5 febbraio 1820, ed i rescritti del 1° ottobre 1823 e 18 giugno 1825, n.° 77, 78, 79, p. 1440 *ss.*; e i decreti de' 26 marzo e 18 luglio 1827, 27 marzo 1828, 18 ottobre 1829, 3 ottobre 1832, 15 maggio 1837 e 2 giugno 1846, n.° 81, 82, 84, 85, 88, 92, 95, p. 1443 *ss.*

3° I segretarî delle amministrazioni pubbliche, i cancellieri comunali, ed i segretarî e cancellieri presso delle autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, inscriveranno su' repertorî medesimi tanto gli atti del loro ministero, quanto quelli delle autorità da cui dipendono. Essi riporteranno su' repertorî giorno per giorno, e secondo la loro data rispettiva, tutti gli atti che debbono esser registrati in un termine di rigore: gli altri atti non soggetti a'termini di rigore vi saranno riportati colla data corrente delle registrazioni.

4° Tutti gli ufiziali pubblici di sopra nominati dovranno notare su'rispettivi repertorî, secondo la data delle registrazioni, le copie, le fedi, gli estratti o i certificati che da essi verranno rilasciati.

35. Tutti gli ufiziali pubblici a' quali è imposto l' obbligo della tenuta del repertorio, allorchè trascurassero d'inscrivervi gli articoli ne' tempi e co' modi di sopra indicati, pagheranno a titolo di ammenda ducati tre, oncia una siciliana, per ciascun articolo omesso.

36. - 1° I repertorî suddetti saranno tutti forniti dall'amministrazione agli ufiziali pubblici che hanno l' obbligo di tenerli. Essi saranno di soli dieci fogli di carta di una dimensione maggiore della carta di grana 12, stampati e bollati con bollo straordinario pe'nostri dominî di qua del Faro. Il prezzo che essi ne dovranno pagare, sarà di carlini 12 (1).

2° I soli repertorî che spaccerà l' amministrazione, dovranno essere impiegati da ogni ufiziale pubblico.

3° Gli ufiziali pubblici che facessero uso di altri repertorî diversi da quelli spacciati dall'amministrazione, pagheranno una multa di ducati sei, once due siciliane: e se mai fossero in carta libera, pagheranno anche le altre multe comminate dalle leggi sul bollo.

4° È fatta eccezione per lo secondo repertorio de' cancellieri comunali esercenti le funzioni di cancellieri de'conciliatori, e per quello degli uscieri de' conciliatori. Essi potranno formarsi in fogli di carta bollata di grana dodici nel numero che i cancellieri ed uscieri suddetti vi vorranno impiegare, da ridursi però alla forma de' repertorî che si spacciano, come sopra, dall' amministrazione.

5° Qualora i cancellieri ed uscieri de' conciliatori faranno uso di altra carta, che di quella di sopra indicata, saranno soggettati al pagamento delle multe comminate dalla legge sul bollo

(1) *Veg.* il decreto de'12 settembre 1828 nelle *addizioni* all'articolo 27-11° della legge sul bollo.

6° I repertorî pe' nostri dominî di là del Faro saranno in carta libera colle teste ed indicazioni stampate, e verranno somministrati dall'amministrazione, mercè il pagamento di tarì cinque siciliani, in corrispondenza di grana dieci per ciascun foglio.

37. - 1° Ciascun ufiziale pubblico ne' primi dieci giorni di ciascun mese dovrà presentare al ricevitore del registro, a cui appartiene, i repertorî suddetti per gli atti inscrittivi nel mese precedente, accompagnandoli con una copia dei medesimi in carta libera da lui firmata.

2° Il ricevitore vi apporrà il suo *visto* colla data corrente, con indicare il numero degli articoli inscritti nel repertorio durante il mese antecedente; e dichiarerà di aver ricevuta la copia per discarico dell' ufiziale pubblico.

3° Il *visto* del ricevitore sarà registrato gratuitamente a data corrente nel libro in cui ricevono tal formalità i rispettivi atti degli ufiziali pubblici che sono obbligati a tenere il repertorio.

4° Il ricevitore ricuserà di *vidimare* il repertorio, se l'ufiziale pubblico nella presentazione di esso non gli consegna ancora la copia.

5° Gli ufiziali pubblici che mancassero di presentare ai ricevitori rispettivi i loro repertorî nel termine di sopra fissato, o li presentassero senza la copia, pagheranno una multa di ducati tre, oncia una siciliana, ed altrettanto per ogni dieci giorni di ritardo.

38. Tutti gli ufiziali o funzionarî pubblici, civili, giudiziarî o amministrativi sono tenuti all' obbligo di comunicare agl'impiegati dell'amministrazione del registro, autorizzati dal direttore ad eseguire le visite de' loro ufizî ed archivî, i titoli pubblici che essi conservano, e permetter loro di prendere *gratis* le notizie, gli estratti o le copie di atti rogati dal 1809 in avanti pe' nostri dominî di qua del Faro; e pe' dominî al di là, di tutti gli atti che saranno rogati dal dì primo di settembre dell' anno corrente in avanti, che potranno loro servire per l' interesse del fisco.

In caso di rifiuto, questo verrà comprovato per mezzo di processo verbale dell' impiegato medesimo coll' assistenza di un agente comunale; e l' ufiziale pubblico che si sarà rifiutato, pagherà a titolo di multa ducati sei, once due siciliane.

39. - 1° È fatta eccezione alle disposizioni contenute nell' articolo precedente pe' testamenti mistici o olografi, ed altri atti di liberalità a causa di morte, depositati presso i notai: e ciò durante la vita de'loro autori.

2° La visita di cui è menzione nell' articolo precedente non potrà durare più di quattro ore per giorno, nè potrà aver mai luogo ne' giorni di doppio precetto.

40. I ricevitori, sotto la risponsabilità de' danni ed interessi, non potranno ricusarsi al registro degli atti che loro saranno presentati insieme col dritto corrispondente.

Il rifiuto del ricevitore sarà dimostrato da un verbale che sarà fatto dal sindaco della di lui residenza, ad istanza dell' ufiziale pubblico o della parte, inteso il ricevitore medesimo.

41. - 1° I ricevitori che registrassero gli atti pe' quali essi debbono ritener la copia, e non l' avessero ritenuta, o che li rilasciassero senza la *vidimazione* ne' casi ne' quali questa è ordinata dalla legge, o che registrassero atti in contravvenzione alla legge del registro, senza esigere preventivamente le multe in cui fossero incorsi gli ufiziali pubblici o le parti, saranno multati nella somma di ducati sei, once due siciliane, oltre di essere responsabili all' amministrazione delle somme dovutele pe' dritti principali.

2° La multa medesima sarà pagata da' ricevitori che *vistassero* i repertorî degli ufiziali pubblici dopo i primi dieci giorni di ciascun mese, senza esigerne le ammende nelle quali fossero incorsi.

42. - 1° È vietato a' ricevitori il dare estratti de' loro registri senza l' ordine del giudice di circondario, meno che questi estratti non sieno richiesti da una delle parti interessate.

2° Essi avranno due carlini, tarì due siciliani, per la ricerca di ciascun anno indicato, ed un carlino, tarì uno siciliano, per ciascun estratto, oltre della carta bollata ne' nostri dominî di qua del Faro (1), senza poter altro pretendere.

43. I ricevitori nel frattempo che ritengono le copie delle carte private, e i direttori dell' amministrazione dopochè saranno state loro rimesse da' ricevitori, non potranno darne copia o certificato senza l' ordine del presidente del tribunale civile della provincia o valle, intese le parti (2) *(V. art. 12)*.

Le copie o i certificati rilasciati contro questa disposizione non si avranno come legali nè in giudizio nè fuori.

44. È vietato a qualunque autorità amministrativa o giudiziaria, ed all' amministrazione medesima di accordare rilascio alcuno o moderazione de' dritti stabiliti colla presente

(1) Ora anche in Sicilia ove è in uso la carta bollata.

(2) *Veg.* il decreto de' 4 ottobre 1831 per le copie depositate nel grande archivio e negli archivî provinciali, n.° 39, p. 1432.

legge, nè delle multe nelle quali si fosse incorso, nè di sospenderne la riscossione.

CAP. VI. *De' termini fra' quali dovrà seguire il registro degli atti soggetti a tal formalità, e delle ammende contro i trasgressori.* (V. le addiz. a p. 1457 , n.° 96 a 98.)

45. I termini per lo registro degli atti sono i seguenti :

1° per gli atti degli uscieri e di altri intimatori, di due giorni, se sono stati strumentati nel comune ove ha residenza il ricevitore, e di quattro per quelli strumentati negli altri comuni del circondario *(V. art.* 23-2° *)* :

2° per gli atti de' notai, di cinque giorni per quelli stipulati nella residenza del ricevitore, ove sono tenuti di registrare a norma dell' articolo 56 ; di dieci per quelli stipulati negli altri comuni del circondario; di giorni venti per quei stipulati ne' comuni fuori del circondario :

3° per gli atti de' cancellieri incardinati alle diverse autorità giudiziarie, di dieci giorni :

4° per gli atti solennizzati innanzi agl' Intendenti, o sottintendenti, o sindaci, di dieci giorni.

46. Tutti gli atti emanati dalle autorità del contenzioso giudiziario ed amministrativo potranno essere registrati a volontà delle parti senza alcun termine di rigore: non potrà però esserne data fuori nè spedizione nè copia, se prima gli atti non sieno stati registrati.

47. Tutti gli atti sotto firma privata, o stipulati in paese estero non sono soggetti ad un termine di rigore. Essi però dovranno essere registrati, quando le parti ne vorranno far uso in giudizio, o depositarli presso qualunque ufiziale pubblico, inserirli o menzionarli in qualunque scrittura pubblica, o in altro atto che si presenti al registro (1).

48. I testamenti saranno rivestiti della formalità del registro fra tre mesi da decorrere dal giorno della loro pubblicazione (2).

I testamenti si avranno come pubblicati,

1° l' *olografo*, allorchè l' autorità giudiziaria avrà destinato il notaio per conservarlo ;

2° il *mistico*, quando ne sarà stata fatta l' apertura avanti l' autorità delegata dalla legge ;

3° quello per *atto pubblico*, allorchè il suo autore ha cessato di vivere (3).

(1) *Veg.* il rescritto del 1° febbraio 1823 per gli atti delle commessioni diocesane, n.° 96, p. 1457.

(2) *Veg.* il rescritto de' 18 dicembre 1823 pe' certificati di morte de' testatori, n.° 97. p. 1457 *s*.

(3) Gli atti delle commessioni diocesane non vanno soggetti a termine

49. Tutti i termini di sopra indicati decorreranno dalla data degli atti. Ciò nondimeno per le aggiudicazioni e stipulazioni celebrate innanzi alle autorità amministrative, qualora esse abbiano bisogno di approvazione superiore, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà giunto l'avviso della medesima; e sarà a tal uopo fatta menzione nell'atto del giorno in cui l'approvazione sia giunta.

50. Tutti i termini sopra fissati s'intendono abbreviati; allorchè si voglia far uso in giudizio o fuori, degli atti soggetti alla formalità del registro.

51. - 1° Il giorno della data dell'atto sarà non mai computato nel calcolo de' termini di rigore.

2° Il termine comincerà a decorrere dal primo giorno immediatamente seguente al dì di doppio precetto *(V. art. 37 e note).*

3° Se l'ultimo giorno in cui spira la dilazione sia di doppio precetto, il termine sarà prolungato fino al primo giorno seguente che non sarà tale (1).

52. I notai che non avranno fatto registrare gli atti da loro stipulati dentro i termini stabiliti, pagheranno ducati dodici, once quattro siciliane, a titolo di ammenda per ogni contravvenzione.

Saranno in oltre tenuti al pagamento de'dritti, salva la loro azione contro alle parti per la restituzione solamente de' dritti medesimi.

53. L'ammenda contra un usciere o altro ufiziale che ha facoltà di far citazione o processi verbali, per ogni citazione o processo verbale non presentato al registro nel tempo stabilito, è di ducati sei, once due siciliane; ed in oltre di una somma eguale al diritto dell'atto non registrato.

54. I cancellieri che non avranno registrato nel termine stabilito gli atti pe' quali è prescritta questa formalità, ed i segretarî delle amministrazioni pubbliche e comunali per gli atti, di cui il registro è a loro carico, pagheranno ducati dodici, once quattro siciliane, a titolo di ammenda per ogni contravvenzione, oltre al dritto di registro: per lo rimborso di quest'ultimo solamente avranno azione contra le parti.

55. I testamenti de' quali è menzione nell'articolo 48, non registrati nel termine stabilito, saranno soggetti al doppio dritto.

di rigore - *Veg.* il rescritto del 1° febbraio 1823, n.° 96, p. 1457-Per la registrazione degli atti di aggiudicazione di affitti ed appalti di cespiti comunali - *Veg.* il rescritto de' 15 novembre 1828, n.° 98, p. 1458 s.

(1) *Veg.* il rescritto de' 18 giugno 1823, n.° 79, 1443.

CAP. VII. *Del luogo ove dee farsi il registro degli atti* (1). (V. le addiz. a p. 1459.)

56. - 1° I notai dovranno far registrare i loro atti nell'ufizio del circondario ove essi terranno il loro studio.

2° Gli uscieri e tutti gli altri che hanno facoltà di fare intimazioni, processi verbali o rapporti, faranno registrare gli atti che han fatti dentro il loro circondario, nell' ufizio di registratura stabilito per le Corti, pe' tribunali e per le giustizie di circondario, cui sono rispettivamente incardinati; e gli atti stipulati fuori del loro circondario, nell'ufizio del luogo in cui avranno strumentato.

3° I cancellieri ed i segretari delle amministrazioni pubbliche o comunali, e tutti gli altri funzionari pubblici faranno registrare i loro atti nell'ufizio del circondario dove essi esercitano le loro funzioni.

57. I provvedimenti de' Consigli d' intendenza, le sentenze e le decisioni emanate da' tribunali e dalle Corti residenti in Napoli ed in Palermo, del pari che gli atti delle cancellerie rispettive saranno registrati presso i ricevitori particolarmente incaricati di questa incumbenza.

58. Le sentenze degli arbitri saranno registrate nell'ufizio stabilito presso il tribunale o gran Corte, cui compete l'omologazione delle medesime, sia che vengano o no omologate.

59. Gli atti sotto firma privata o stipulati in paese estero, potranno essere registrati in tutti gli ufizi indistintamente (2).

CAP. VIII. *Tariffa de' dritti fissi* - § I. *Degli atti degli uscieri e di altri uficiali pubblici autorizzati a fare intimazioni e processi verbali.* (V. le addiz. a p. 1460, n.° 100 a 104.)

60. Sono soggetti al dritto

1° di grana cinque, grana dieci siciliane, gli atti d' inti-

(1) *Veg.* il decreto del 3 ottobre 1825 nella *collez.* delle leggi. Nell'articolo 9 dispone così per gli ufizi di registratura.

Art. 9. In ogni capoluogo di provincia e di distretto, e provvisoriamente anche in ogni capoluogo di circondario vi sarà un ricevitore del reg. e bollo.

Nella capitale vi saranno quattro ricevitori per gli atti civili e per quelli delle giustizie regie, uno cioè per ogni tre quartieri. Presso ciascuno di questi quattro ricevitori vi sarà un controloro.

Vi saranno in oltre nella capitale due ricevitori per gli atti giudiziari, uno cioè per gli atti del tribunale civile, del tribunale di commercio, e del Consiglio d' intendenza, e l' altro per gli atti della gran Corte civile, della gran Corte de' conti, e della suprema Corte di giustizia.

Gl' indicati sei ricevitori della capitale saranno ripartitamente, e sino a nuova disposizione, incaricati del pagamento e del ricupero delle spese di giustizia, a tenore del regolamento da Noi approvato in data de' 14 di settembre dell' anno corrente.

(2) *Veg.* i dec. de' 19 giugno 1826, n.° 122, p. 1481 *s.* e 22 maggio 1832, n.° 99, p. 1459 *s.* - *Veg.* anche gli atti per le carte estere, n.° 9 *ss.* p. 1352 *ss.*

mazione; e di grana dieci, tarì uno siciliano, i processi verbali per le giustizie di circondario;

2° di grana dieci, tarì uno siciliano, gli atti d'intimazione; e di grana venti, tarì due siciliani, i processi verbali pei tribunali civili e di commercio, pe'Consigli d'intendenza, e per gli arbitri;

3° di grana venti, tarì due siciliani, gli atti d'intimazione; e di grana quaranta, tarì quattro siciliani, i processi verbali per le gran Corti civili, per le gran Corti de'conti, e per le Corti supreme di giustizia.

61. L'atto d'intimazione sarà soggetto ad un solo dritto, anche quando comprenda più persone intimanti o intimate.

Il dritto d'intimazione sarà quello fissato di sopra per le intimazioni, o che sieno fatte alle parti, o a'patrocinatori (*V. art.* 65 *in fine*).

§. II. *Degli atti de'cancellieri.*

62. Sono soggetti al dritto

1° di grana dieci, tarì uno siciliano, gli atti de' cancellieri delle giustizie di circondario;

2° di grana venti, tarì due siciliani, quelli de' cancellieri de' tribunali civili e di commercio, e de' cancellieri assunti negli arbitramenti;

3° di grana quaranta, tarì quattro siciliani, quelli dei cancellieri delle gran Corti civili;

4° di grana sessanta, tarì sei siciliani, gli atti de'cancellieri delle gran Corti de' conti e delle Corti supreme di giustizia.

§ III. *Degli atti del contenzioso giudiziario.*

63. Sono soggetti al dritto

1° di grana dieci, un tarì siciliano, le sentenze interlocutorie o preparatorie de' giudici di circondario;

2° di grana venti, tarì due siciliani, le sentenze diffinitive degli stessi giudici;

3° di grana trenta, tarì tre siciliani, le sentenze interlocutorie o preparatorie degli arbitri, e de' tribunali civili e di commercio, le ordinanze ed i verbali de' presidenti e dei giudici di essi;

4° di grana sessanta, tarì sei siciliani, le sentenze diffinitive di detti tribunali e degli arbitri;

5° di grana sessanta, tarì sei siciliani, le decisioni interlocutorie o preparatorie delle gran Corti civili, e le ordinanze ed i verbali de' presidenti e de' giudici di esse;

6° di ducato uno e grana venti, tarì dodici siciliani, le decisioni diffinitive delle stesse gran Corti;

7° di ducati quattro, oncia una e tarì dieci siciliani, le decisioni rese dalle Corti supreme di giustizia (1).

64. Laddove nelle sentenze e nelle decisioni una parte di esse sia preparatoria o interlocutoria, ed un'altra diffinitiva, sarà esatto il solo dritto sulla parte diffinitiva. Sarà egualmente percepito un solo dritto sopra ciascuna sentenza o decisione, ancorchè vi sieno contenute più disposizioni tanto interlocutorie o preparatorie, quanto diffinitive.

§. IV. *Degli atti del contenzioso amministrativo.*

65. Sono soggetti al dritto

1° di grana sessanta, tarì sei siciliani, i provvedimenti interlocutorî o preparatorî de' Consigli d'intendenza;

2° di ducato uno e grana venti, tarì dodici siciliani, quelli diffinitivi;

3° di ducati due e grana quaranta, tarì ventiquattro siciliani, ogni atto e provvedimento interlocutorio o preparatorio delle gran Corti de' conti;

4° di ducati quattro e grana ottanta, oncia una e tarì diciotto siciliani, ogni provvedimento diffinitivo delle stesse gran Corti (2).

Le disposizioni dell'articolo 64 relative alle sentenze e decisioni de' giudici del contenzioso giudiziario sono comuni a' provvedimenti de' giudici del contenzioso amministrativo.

§. V. *Degli atti civili pubblici, e di quelli sotto firma privata.*

66. Sono soggetti al dritto

1° di grana ottanta, tarì otto siciliani, tutti gli atti stipulati da' notai, e quelli formati innanzi alle autorità amministrative, a' segretarî o cancellieri delle amministrazioni pubbliche o comunali, ove i suddetti ufiziali pubblici ne conservano le minute;

2° di grana venti, tarì due siciliani, tutti gli atti che i notai ed altri ufiziali pubblici rilasciano alle parti in brevetto, o sia che non ne conservano l'originale;

3° di grana dieci siciliane le apoche *de recepto* usate ne' nostri dominî al di là del Faro (3);

4° di grana ottanta, tarì otto siciliani, i testamenti;

5° di grana trenta, tarì tre siciliani, tutti gli atti sotto firma privata fatti in più originali, e tutti gli atti provegnenti dall'estero (4);

(1) *Veg.* il rescritto de' 12 ottobre 1818 pel diritto di registro de' verbali di visita de' protocolli, n.° 100, p. 1460.

(2) *Veg.* il decreto de' 9 ottobre 1826 pel diritto di registro su le deliberazioni della Consulta, n.° 101, p. 1460.

(3) *Veg.* il dec. de' 9 mag. 1828 per le apoche *de recepto*, n.° 102, p. 1461.

(4) *Veg.* il decreto de' 16 agosto 1830, ed i rescritti del 1° febbraio 1823, 6 giugno 1832 e 4 marzo 1840, n.° 76, 96, 103 e 104, p. 1440, 1457, 1461 *ss.*

6° di grana venti, tarì due siciliani, tutti gli altri atti sotto firma privata formati nel regno, e qualunque altro atto, scrittura o carta che dalle parti si debba o si voglia presentare alla registratura (1).

§. VI. *Delle spedizioni e copie.*

67. Sono soggetti al dritto

1° di grana venti, tarì due siciliani, tutte le spedizioni, copie, estratti o certificati di atti civili pubblici, giudiziari o estragiudiziari, i di cui originali si conservano dagli ufiziali pubblici che debbono rilasciarli;

2° di grana venti, tarì due siciliani, le copie o gli estratti di qualunque decisione, le fedi di perquisizione, ed ogni altra copia, estratto o certificato di scrittura o documento rilasciato da giudicati di circondario, da quelli d'istruzione, dalle gran Corti criminali, e dalle supreme Corti di giustizia in materia penale, a richiesta delle parti;

3° di grana cinque, grana dieci siciliane, le spedizioni, le copie, gli estratti ed i certificati delle giustizie di circondario.

CAP. IX. *Delle prescrizioni.* (L. c. art. 2125 *ss.*)

68. Pe' dritti di registro dovuti e non percepiti, o percepiti in somma minore di quella che era dovuta, come anche per la esazione delle multe, l'amministrazione del registro avrà l'azione a ripetere dalle parti il non esatto. Le parti avranno anch'esse il dritto di ripetere dall'amministrazione il di più pagato.

69. Sarà prescritta ogni azione a favore sì dell'amministrazione, che delle parti, allora quando saranno trascorsi due anni a contare dal giorno della registrata.

Non vi sarà luogo a prescrizione alcuna, se si tratti di atti non registrati (*V. art.* 114).

70. La prescrizione suddetta rimarrà interrotta per effetto delle domande notificate e registrate prima di spirarne il termine.

L'interruzione però di un anno nelle procedure incominciate a decorrere dalla data della notifica della domanda de'dritti, o della restituzione di essi, avrà l'effetto di estinguere ogni azione, ancorchè il primo termine della prescrizione non fosse spirato.

CAP. X. *Delle azioni ed istanze.* (V. le addiz. a p. 1463.)

71. Lo scioglimento de' dubbi che potranno elevarsi re-

(1) Sono soggette al diritto di grana venti le carte collative di gradi accademici ed i documenti che vi hanno relazione; le carte autorizzanti ad esercizio di professione; i giuramenti degli aspiranti a' gradi accademici (*Min. de'* 29 *maggio* 1833); non che i verbali di visita de' protocolli — *Veg.* il rescritto de'12 ottobre 1818, n.° 100, p. 1460.

lativamente alla percezione de' dritti e delle multe prima dell' introduzione dell' istanza, appartiene all' amministrazione del registro.

72. Il primo atto di procedura per lo ricupero de' dritti del registro, e per lo pagamento delle multe pronunciate dalla presente legge, sarà un ordine del ricevitore *vistato* dal giudice del circondario ove sta l' ufizio. Qualunque opposizione da farsi avrà soltanto l' effetto devolutivo, e non sospensivo.

73. - 1° Le controversie relative alla percezione de' dritti di registro e delle multe, sono di competenza de' Consigli d' intendenza. A qualunque altra autorità è proibito di prendervi parte (1).

2° L' istruzione del processo si farà per semplici memorie rispettivamente notificate; e la decisione dovrà essere resa dentro due mesi dall' introduzione dell' istanza. La parte che succumberà, non dovrà pagare altre spese che quelle della carta bollata ne' nostri dominî di qua del Faro, e quelle delle intimazioni.

3° In quanto a' rimanenti atti saranno seguite le regole di procedura sanzionate colle leggi e co' decreti e regolamenti relativi a' giudizî del contenzioso amministrativo.

4° Avverso le decisioni de' Consigli d' intendenza vi sarà l' appello devolutivo presso le gran Corti de' conti.

TIT. II. Degli ufizî della conservazione delle ipoteche e delle trascrizioni. - Cap. I. *Disposizioni generali.* (V. le addiz. a p. 1464.)

74. Nel comune di ogni provincia o valle ove risiede il tribunale civile, vi sarà un ufizio di conservazione delle ipoteche e trascrizioni, dipendente dall' amministrazione del registro, ed esercitato da un conservatore (2).

75. Qualora la direzione del registro si troverà fissata nella stessa residenza, la conservazione delle ipoteche e trascrizioni sarà tenuta nello stesso locale, quando le circostanze lo permettessero.

76. - 1° Sarà riscosso in beneficio della tesoreria generale un dritto sopra le inscrizioni ipotecarie de' crediti, e le loro radiazioni, del pari che sopra la trascrizione degli atti che importino o movimento di proprietà di beni immobili, o pegnoramenti giudiziarî.

2° Le frazioni di ducati venti, once sei e tarì venti siciliani, risultanti dalla liquidazione delle somme e de' valori

(1) Per le transazioni - *Veg.* il resc. de' 7 novem. 1821, n.° 105, p. 1463 *s.*

(2) Pel riordinamento degli ufizi delle conservazioni delle ipoteche in Sicilia - *Veg.* il decreto de' 27 maggio 1822, n.° 106, p. 1464 *ss.*

su di cui la percezione del dritto dee farsi, saranno considerate eguali a ducati venti, once sei e tarì venti siciliani; e per le frazioni di grana cinque, grana dieci siciliane, saranno esatte per intero grana cinque, grana dieci siciliane.

3° All'infuori di alcune eccezioni diffinite dalla presente legge, per regola costante, i dritti ed i salari dovuti per le formalità delle inscrizioni e delle radiazioni ipotecarie e delle trascrizioni saranno pagati da' richiedenti prima che la inscrizione, la radiazione o la trascrizione sia fatta. I conservatori ne faranno quietanza in piè degli atti che rilasceranno, scrivendone la somma per esteso.

CAP. II. *Delle funzioni e de' doveri de' conservatori delle ipoteche e trascrizioni.* (V. le addiz. a p. 1466, n.° 107 a 109.)

77. I conservatori delle ipoteche sono incaricati

1° della esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione e radiazione delle ipoteche e per la trascrizione nel caso di movimenti o pignoramenti delle proprietà dei beni immobili;

2° della percezione de' dritti dovuti alla tesoreria generale per ciascuna di tali formalità (1).

78. Prima di entrare in funzione ciascun conservatore o preposto all'ufizio della conservazione delle ipoteche e delle trascrizioni farà registrare la sua commessione nella cancelleria del tribunale civile, presso il quale risederà; e vi presterà il giuramento dalla legge richiesto.

79. - 1° Tra 'l termine di un mese a contare dal dì che avrà fatto registrare la sua commessione, ciascun conservatore, oltre alla cauzione da prestare per la sicurezza della percezione in faccia della tesoreria generale, a' termini di ciò che sarà disposto nella organizzazione dell'amministrazione del registro, ne darà un'altra o in beni immobili o in inscrizioni sul gran libro del debito pubblico, se si tratti di conservatori ne' nostri dominî al di là del Faro; ed esclusivamente in inscrizioni sul gran libro, se si tratti di conservatori ne' nostri dominî al di qua del Faro. Sì per gli uni che per gli altri la cauzione sarà regolata in ragione di ducati duemila cinquecento, once ottocento trentatre e tarì dieci siciliani, per ogni cinquantamila anime abitanti nella rispettiva provincia o valle. Il *maximum* della cauzione sarà ducati dodicimila, pari ad once quattromila, quando anche il numero delle anime oltrepassasse la proporzione detta di sopra (2).

(1) Sono responsabili degli errori - *Veg.* il decreto del 1° dicembre 1823, n.° 46, p. 1386 s.

(2) *Veg.* il dec. de' 7 apr. 1843 per lo svincolo della cauzione, n.° 108, p. 1468 s.

2° Nel calcolo delle anime il numero minore di cinquantamila sarà considerato eguale a cinquantamila.

3° Le cauzioni saranno esaminate dal tribunale civile del luogo ove i beni sono siti, in contraddizione del ministero pubblico.

4° Il valor capitale degl'immobili che si danno in cauzione, sarà determinato colla norma prescritta nello articolo 2059 delle *leggi civili.*

5° Il valor capitale delle inscrizioni sarà stabilito in ragione centinaria di ogni cinque ducati, oncia una e tarì venti siciliani, di rendita, conformemente al prescritto del nostro decreto de' 20 di luglio 1818 (1).

6° Tra lo stesso termine il conservatore depositerà pure nella cancelleria del tribunale civile del luogo del suo domicilio una copia legale dell'atto dell'ammessione della sua cauzione; ed in oltre, se la cauzione sia in beni stabili, dovrà esibire ancora un nuovo certificato delle inscrizioni prese su' beni dati in cauzione, compresa benanche la inscrizione per la cauzione medesima. Il confronto di questo certificato con quello precedentemente esibito farà conoscere, se nell'intervallo corso tra la data del primo certificato e quella della inscrizione per la cauzione si fossero prese altre inscrizioni.

7° Non vi sarà luogo al deposito della suddetta copia, ma soltanto del nuovo certificato di sopra mentovato, se i beni dal conservatore dati in cauzione sieno siti nella provincia o valle in cui egli è destinato ad esercitare le sue funzioni. L'inscrizione della cauzione seguirà a cura e spese dello stesso conservatore.

80. - 1° La cauzione s'intenderà specialmente ed esclusivamente destinata alla rifazione de' danni che le parti potranno risentire per gli errori e per le omessioni, per le quali il conservatore dee rispondere per legge.

2° Questa cauzione rimarrà ferma ed in vigore non solo per tutto il tempo in cui dureranno le funzioni del conservatore, ma per altri dieci anni ancora, dopo che ne sarà cessato l'esercizio per morte, per rinunzia, o per dimessione. Trascorso questo termine, e non trovandosi dedotta alcun'azione contro di lui, i beni dati in cauzione saranno sciolti da ogni legame (2).

81. Il conservatore che cambierà residenza e passerà da un ufizio all'altro, non sarà tenuto a dare altra cauzione.

(1) Cioè ducati cento per ogni cinque ducati di rendita – *Veg.* il decreto de' 20 luglio 1818 nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* il decreto de' 7 aprile 1843, n.° 108, p. 1468 *s.*

La prima da lui data servirà anche pel nuovo ufizio; salvo un supplimento alla medesima, se mai sarà dovuto in riguardo del maggior numero della popolazione.

82. I conservatori per le azioni a cui dovranno rispondere, avranno il domicilio legale nell'ufizio delle di loro funzioni. Questo domicilio è di dritto, e durerà quanto dura la loro responsabilità.

83. - 1° Nel caso di assenza o d'impedimento del conservatore o di un preposto agli ufizî, lo supplirà il verificatore o l'ispettore del registro della provincia o valle: ed in assenza di costoro, il soprannumero più antico dell'ufizio. Il conservatore o il preposto nondimeno rimarranno garanti della loro gestione; salvo il regresso contro coloro che l'avranno rimpiazzato (1).

2° La stessa disposizione avrà luogo nel caso che l'ufizio vacherà per morte o per destituzione: ben inteso che in ciascuno di questi due casi gli esercenti provvisorî saranno essi direttamente responsabili della loro gestione: sarà però provveduto immediatamente il posto vacante.

3° In caso di dimessione volontaria, il conservatore non potrà lasciare le sue funzioni prima che non sia istallato il successore, sotto pena di rispondere di tutti i danni ed interessi a' quali potrebbe dar luogo l'abbandono dell'ufizio, e senza che possa opporre alcuna eccezione.

84. I conservatori ne' giorni di doppio precetto non potranno tenere i loro ufizî in attività, nè rivestire di formalità qualunque atto.

85. I conservatori non potranno, sotto pena della multa comminata dall'articolo 26, rilasciare alle parti alcun *borderò* o sia notamento d'inscrizione o attestato di radiazione d'inscrizione, nè alcun atto adempito di trascrizione, o certificato qualunque, anche per duplicato, se prima ciascuno di essi non sia registrato all'ufizio corrispondente, ed indi *vidimato* dal direttore della provincia o valle, o da colui che ne fa le veci, a' termini dell'articolo 14. Il riscontro che dovrà dal conservatore darsi alle parti, a' termini dell'articolo 2101 delle *leggi civili*, non sarà assoggettato a tale adempimento.

CAP. III. *De' registri per gli ufizî, e de' certificati da rilasciarsi da' conservatori* (2).

86. - 1° I seguenti registri destinati a ricevere gli atti degli ufizî saranno in carta bollata.

Quello del deposito de' titoli: quello delle inscrizioni e

(1) *Veg.* il rescritto de'12 maggio 1843, n.° 109, p. 1469 *s.*
(2) *Veg. leggi civ.* art. 2097 *ss.* ed il SUPP. § XVIII, n.° 43 a 54, p. 1384 *ss.*

cancellazioni di esse: quello delle trascrizioni di passaggio di beni immobili: quello delle trascrizioni di pignoramenti.

I conservatori ne' nostri domini di qua del Faro se ne provvederanno a loro spese; salvo il rimborso dalle parti in proporzione della carta occupata ne' loro registri.

Quei ne' nostri domini al di là del Faro ne saranno provveduti gratuitamente dalla direzione generale del registro e del bollo residente in Napoli: quindi non sarà loro dovuto alcun rimborso dalle parti.

2° A cura degli stessi conservatori saranno numerati e cifrati i registri suddetti in ciascun foglio dal presidente o da un giudice del tribunale civile, nella di cui giurisdizione è stabilito l'ufizio (1).

Questa formalità sarà adempita fra tre giorni dalla presentazione del registro, e senza spesa.

3° In ciascun atto sarà apposta la data del giorno corrente, e tutti gli atti saranno scritti gli uni dopo gli altri senza lacune, rasure, abbreviature o interlinee, e giorno per giorno.

4° Saranno numerati secondo il luogo che occupano ne' registri, e saranno cifrati dal conservatore (2).

87. - 1° Oltre de' registri prescritti nelle *leggi civili*, i conservatori residenti negli uni e negli altri nostri domini ne terranno un altro in carta libera, nel quale noteranno per estratto le inscrizioni, le cancellazioni, le trascrizioni, ed ogni altro occorrente.

2° Tale notamento si farà sotto il nome di ciascun gravato, e sotto quello di ciascun venditore o acquirente.

3° Questo registro in oltre indicherà ogni atto che sarà stato notato, ed il numero sotto del quale sarà stato descritto.

4° Un tale repertorio avrà una tavola alfabetica.

88. I conservatori avranno ancora un' altra tavola alfabetica, nella quale saranno riportati tutti i nomi de' creditori, in favor de' quali le inscrizioni saranno state prese *(V. art. 89-4°)*.

89. I conservatori debbono rilasciare i certificati delle diverse formalità prese ne' loro registri nel seguente modo (3).

1° Se la parte domandi lo stato generale di tutte le inscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un proprietario, il conservatore dee darlo, senza ometterne alcuna o speciale

(1) *Veg.* il rescritto de' 6 luglio 1818, n.° 43, p. 1384.

(2) *Veg.* il decreto de' 20 marzo 1820, n.° 45, p. 1386.

(3) *Veg.* i decreti de' 10 gennaio e 2 maggio 1830, 8 agosto 1836, ed 8 giugno 1845, n.° 49 *s.* 53 *s.* p. 1388 *ss.*

o generale, sia che la ipoteca derivi o da convenzione, o da giudicati, o da disposizioni della legge.

2° Se la parte dimandi di sapere se sopra un fondo determinato vi sia inscrizione, il conservatore dovrà limitare il certificato a tal fondo; e dovrà dichiarare dettagliatamente quali sieno le ipoteche o speciali o generali, sieno convenzionali, sieno legali, sieno giudiziali gravitanti sul fondo.

3° I conservatori saranno nel dovere di rilasciare alle parti richiedenti l'estratto particolare, o sia la copia dell'articolo delle inscrizioni prese su' registri ad istanza di uno o più creditori, e delle radiazioni o riduzioni di esse, se ne fossero seguite, conformemente alla domanda. In ciascuno di questi casi i conservatori non potranno pretendere che un tale estratto debba contenere l'intero stato delle inscrizioni prese a carico di uno stesso debitore.

4° In conseguenza della disposizione dell'art. 88 i conservatori dovranno anche rilasciare i certificati di uno o più crediti inscritti a favore della persona, per la quale si fa la richiesta.

5° Il certificato di trascrizione dovrà rilasciarsi unitamente a chi lo domanda, e per quelli fondi pe' quali è domandato.

Cap. IV. - *Degli emolumenti de' conservatori* (1). (L. c. art. 2098.)

90. I conservatori delle ipoteche godranno degli emolumenti determinati qui appresso:

1° per ogni ricognizione di deposito di atti o notamenti, qualunque sia il numero degli atti depositati, grana cinque, grana dieci siciliane;

2° per le inscrizioni di ogni dritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero de' creditori, purchè solidarî, quando la formalità è richiesta dallo stesso notamento, grana venti, tarì due siciliani;

3° per ogni inscrizione fatta di ufizio dal conservatore, a' termini dell'articolo 1994 delle *leggi civili*, in virtù di un atto traslativo di proprietà di beni immobili sottomesso alla trascrizione, grana venti, tarì due siciliani;

4° per ogni dichiarazione, sia di cangiamento di domicilio, sia di surroga, sia dell'uno e dell'altro oggetto, in forza di uno stesso atto, grana dieci, un tarì siciliano;

5° per ogni radiazione o riduzione d'inscrizione, ed anche per radiazione fatta di ufizio in virtù delle disposizioni sulla procedura ne' giudizî civili, grana 20, tarì due siciliani;

6° per ogni estratto d'inscrizione o certificato di non esisterne alcuna, grana venti, tarì due siciliani;

(1) *Veg.* gli atti sotto i num. 43 a 53, p. 1384 ss.

7° nelle trascrizioni degli atti di movimenti di proprietà di beni immobili, e di processi verbali di pignoramento, per ogni pagina di due facciate, ed ogni facciata di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea, grana venti, tarì due siciliani: il numero delle pagine, delle linee e delle sillabe sarà contato sulle carte che le parti richiedenti presenteranno al conservatore;

8° per ogni certificato di non trascrizione di atto di passaggio, grana venti, tarì due siciliani;

9° per copia collazionata degli atti depositati o trascritti nelle conservazioni delle ipoteche, per ogni pagina di due facciate, ognuna di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea, grana quindici, tarì uno e grana dieci siciliane;

10° per ogni duplicato di quietanza, grana cinque, grana dieci siciliane;

11° per gli atti che provano il rifiuto del conservatore di trascrivere nel caso di pignoramento, o esecuzione precedente d'immobili, grana venti, tarì due siciliani;

12° per radiazione di un atto di pignoramento o di esecuzione d'immobili, grana venti, tarì due siciliani.

CAP. V. - *Del dritto d'inscrizione e di radiazione delle inscrizioni.* (V. le addiz. a p. 1470, n.° 110 a 115.)

91. Il dritto d'inscrizione de' creditori ipotecarî sarà di grana venti, tarì due siciliani, per ogni cento ducati, once trentatre e tarì dieci siciliani, da esigersi sopra la somma per cui essa è presa (1).

92. Il dritto della radiazione o riduzione delle inscrizioni sarà di grana dieci, tarì uno siciliano, per ogni cento ducati, once trentatre e tarì dieci siciliani, da esigersi sopra le somme per le quali l'inscrizione sarà cancellata o ridotta.

93. Sarà pagato un solo dritto d'inscrizione o di radiazione d'inscrizione, qualunque sia il numero de'creditori e quello de' debitori, allorchè la inscrizione è una sola.

94. Se vi è luogo ad inscrizione o a radiazione d'inscrizione di un medesimo credito in più ufizî, il dritto sarà interamente pagato sul primo. Per ciascuna delle altre inscrizioni o radiazioni non sarà pagato che il semplice salario del conservatore, dopo l'esibizione della ricevuta che provi l'intero pagamento del dritto pagato nella prima conservazione. Il conservatore del primo ufizio sarà tenuto di consegnare a colui che pagherà il dritto, oltre della ricevuta in

(1) *Veg.* il rescritto de' 7 dicembre 1819 per le inscrizioni suppletorie, n.° 110, p. 1470; il decreto de'30 dicembre 1831 per la ipoteca dotale, n.° 114, p. 1473; ed il rescritto de'22 novembre 1843 per le inscrizioni a carico di più persone, n.° 115, p. 1474.

piedi della nota d' inscrizione o dell'attestato di radiazione, tanti duplicati della medesima ricevuta, quanti glie ne saranno richiesti (1) *(V. art. 109)*.

95. L' inscrizione da prendersi a nome dello Stato sarà fatta a credito de' dritti d'ipoteche e de' salarî del conservatore. La stessa disposizione avrà luogo se si tratti d' inscrizione da prendersi in virtù delle ipoteche legali, conformemente agli articoli 2007 e 2049 delle *leggi civili* (2).

96. Ogni volta che l' inscrizione seguirà a credito, il conservatore sarà tenuto

1° di enunciare tanto su' registri, quanto nella nota da rimettere al richiedente, che i dritti ed il salario sono dovuti;

2° di sollecitarne la riscossione da' debitori tra venti giorni dalla data della inscrizione, secondo le forme stabilite pel ricupero de' dritti di registro (3).

97. L' inscrizione fatta di ufizio, in conformità dell' articolo 1994 delle *leggi civili*, sarà fatta senza pagamento di altri dritti, fuorchè del salario al conservatore.

98. - 1° Ogni inscrizione indefinita che ha per oggetto la conservazione di un dritto eventuale senza credito esistente, sarà soggetta al dritto fisso di ducato uno, tarì 10 siciliani. Per la radiazione di tale inscrizione si pagheranno pure per dritto fisso grana cinquanta, tarì cinque siciliani.

2.° Se si voglia conservare per mezzo della inscrizione la promessa della evizione stipulata in un contratto di compra e vendita dell' immobile non trascritto, in vece del dritto d' inscrizione sarà esatto quello della trascrizione.

99. Non saranno pagate che grana cinquanta, tarì cinque siciliani, oltre il salario del conservatore, dal creditore il quale, nel caso specificato nell' articolo 2017 delle *leggi civili*, otterrà un supplimento d' ipoteca, e ne richiederà una inscrizione.

CAP. VI. - *Disposizioni relative alla rinnovazione delle inscrizioni, ed a' dritti da soddisfarsi* (4). (L. c. art. 2048.)

100. Il decennio prescritto dall' articolo 2048 delle *leggi civili* per la rinnovazione delle inscrizioni si computa unicamente dalla data in cui le inscrizioni furono prese. Ciò s' intende tanto se si tratti d' ipoteca anteriore alla legge del nuovo regime ipotecario de' 3 di gennaio 1809, quanto se si tratti d'inscrizione presa per effetto del real decreto degli 11

(1) *Veg.* i resc. de' 3 aprile 1820, e 10 ottobre 1822, n.° 111 *s.* p. 1470 *ss.*

(2) (3) *Veg.* il decreto degli 8 novembre 1835, n.° 35, p. 1378 *s.* ed il rescritto de' 10 ottobre 1822, n.° 112, p. 1472.

(4) *Veg.* gli atti sotto i num. 27 a 35, p. 1370 *ss.*

di ottobre 1815 pe' nostri dominî di qua del Faro, e delle disposizioni che saremo per dare in conformità della riserba fattane nelle disposizioni generali della presente legge pe' nostri dominî al di là del Faro (1).

101. La rinnovazione delle inscrizioni sarà fatta a cura e diligenza di coloro a' quali interessa la conservazione de' privilegi o delle ipoteche, e la di loro pubblicità.

Questa disposizione riguarda ancora la rinnovazione delle inscrizioni in origine prese di ufizio da' conservatori ne' casi preveduti dalla legge; e quindi la rinnovazione di esse resta egualmente a cura e diligenza de' creditori privilegiati (2).

102. Per lo Stato, pe' comuni e pe' pubblici stabilimenti la rinnovazione sarà fatta rispettivamente a cura de' preposti delle diverse amministrazioni dello Stato, de' sindaci e degli amministratori, sotto la cui amministrazione scade il decennio, e sotto la sorveglianza dell' Intendente e de' capi delle rispettive amministrazioni per quelle dello Stato (3).

103. Coloro a di cui cura debbono essere rinnovate le inscrizioni in favore dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti, dovranno eseguirlo sotto la loro risponsabilità personale, e sotto pena di tutt' i danni ed interessi che potranno risultare per la non seguita rinnovazione.

104. Le inscrizioni per le cauzioni date da' conservatori delle ipoteche saranno rinnovate a cura di que' conservatori che si troveranno in esercizio allorchè scade il decennio, tanto se si tratti di quelle date da essi, quanto se si tratti di quelle date da' loro antecessori: e ciò sotto la risponsabilità e pena determinata dall' articolo precedente. Ed oltre a ciò, dove si tratti di rinnovare le inscrizioni sopra i beni da essi medesimi offerti in cauzione, saranno considerati colpevoli di stellionato.

Ciò però non ostante i procuratori regî de' tribunali civili ed il direttor generale del registro avranno particolar cura, sotto la loro risponsabilità, di prenderne conto a tempo opportuno per conoscere se i conservatori abbiano effettuate le suddette rinnovazioni.

105. Il richiedente in conformità del disposto nell' articolo 2042 delle *leggi civili* presenterà due note scritte sopra carta bollata ne' nostri dominî di qua del Faro, e sopra carta libera (4) ne' nostri dominî al di là del Faro. Queste note do-

(1) *Veg.* il decreto de' 24 gennaio 1830, n.° 34, p. 1377 *s.*

(2) (3) *Veg.* il decreto degli 8 novembre 1835 per la rinnovazione della inscrizione d' ipoteca legale, n.° 35, p. 1378 *s.*

(4) Ora anche in carta bollata — *Veg.* i decreti de' 16 novembre e 18 dicembre 1849, n.° 135 *s.*, p. 1516 *ss.*

vranno indispensabilmente contenere tutto ciò che trovasi prescritto nel rammentato articolo 2042.

Se ne eccettua la rinnovazione della inscrizione per virtù d' ipoteca generale, stabilita nel tempo in cui le leggi la permettevano. In questo caso la indicazione della specie e della situazione degl' immobili, sopra de' quali si vuol conservare il privilegio o l' ipoteca, potrà essere tralasciata; come pure la esibizione del titolo originario dal quale dipenda il privilegio o l' ipoteca, sia generale o speciale, non sarà necessaria.

106. I dritti delle inscrizioni da rinnovarsi sono fissati come siegue:

1° di grana due e mezzo, grana cinque siciliane, per ogni cento ducati, once trentatrè e tarì dieci siciliani, per quelle riguardanti crediti anteriori al dì 1° di gennaio 1809 pe' nostri dominî di qua del Faro, e per le inscrizioni riguardanti crediti anteriori al dì 1° di settembre 1819 pe' nostri dominî al di là del Faro;

2° di grana cinque, grana dieci siciliane, per ogni cento ducati, once trentatrè e tarì dieci siciliani, per quelle prese per crediti posteriori alle due epoche suddette;

3° di grana venticinque, tarì due e grana dieci siciliane, dritto fisso per le rinnovazioni di ogni inscrizione eventuale, siane o no determinata la somma, laddove abbiano origine da titoli anteriori alle medesime epoche rispettivamente del dì 1° di gennaio 1809 e 1° di settembre 1819;

4° di grana cinquanta, tarì cinque siciliani, dritto fisso per le rinnovazioni di simili ipoteche, che derivano da titoli posteriori alle dinotate epoche rispettivamente.

107. I conservatori per ciascuna inscrizione rinnovata godranno della indennità medesima fissata da' *n.i* 1° e 2° dell' articolo 90 della presente legge.

Cap. VII. - *Del dritto di trascrizione.* (V. le addiz. a p. 1474.)

108. Il dritto di trascrizione degli atti riguardanti i movimenti di proprietà immobili, sarà di grana cinquanta, tarì cinque siciliani, per ogni cento ducati, once trentatrè e tarì dieci siciliani, sul ventuplo della rendita imponibile apparente da' catasti pe' dominî di qua del Faro. La base della calcolazione sarà da Noi fissata con altro nostro decreto pe' nostri dominî di là del Faro (1).

109. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in più ufizî,

(1) *Veg.* i rescritti de' 9 febbraio 1820, 19 giugno 1822, 3 novembre 1823, 3 novembre 1828 e 7 aprile 1835; ed i decreti de' 30 maggio 1823, 14 luglio 1824 e 9 agosto 1826, n.° 116 *ss.* p. 1474 *ss.*

il dritto sarà pagato nella stessa guisa che è stato prescritto di sopra all' articolo 94 per le inscrizioni.

110. Il dritto da esigersi a vantaggio della tesoreria generale per la trascrizione ordinata dall' articolo 863 delle *leggi civili*, è ridotto, relativamente a'pubblici stabilimenti de'poveri ed agli ospedali, al dritto fisso di tre carlini, tarì tre siciliani, senza pregiudizio de' dritti dovuti al conservatore.

111. Non sarà esatto che un dritto fisso di grana cinquanta, tarì cinque siciliani, per la trascrizione di ogni processo verbale di pignoramento o di esecuzione d'immobili da farsi a' termini delle *leggi della procedura ne' giudizî civili*.

Per la radiazione di un tal pignoramento o esecuzione sarà percepito il dritto medesimo.

Cap. VIII.-*Del contenzioso e delle prescrizioni.* (V. le addiz. a p. 1483.)

112. Le disposizioni contenute nel capitolo X del titolo I della presente legge sono comuni alle controversie che potranno elevarsi circa la quotità de' dritti o de' salarî percepiti da' conservatori, o sia sul più o meno pagato dalle parti, che dia luogo a supplimenti da ripetersi dall' amministrazione del registro, o a restituzioni reclamate dalle parti stesse.

113. Tutte le altre quistioni che potranno insorgere intorno alle formalità adempite o omesse da'conservatori nei loro registri, ed agli effetti che ne risultano, saranno di competenza del tribunale civile della provincia e valle, cui appartiene l'ufizio della conservazione de'privilegî e delle ipoteche.

114. Le disposizioni contenute nell' articolo 69 della presente legge circa la prescrizione son dichiarate comuni alle azioni dell' amministrazione e delle parti pel meno o più esatto nel prendersi le formalità presso gli ufizî delle conservazioni delle ipoteche.

Il termine di due anni ivi stabilito comincerà a decorrere dal giorno in cui sarà seguita la formalità che ha dato luogo alla percezione del dritto. *(Pubblic. a' 17 luglio 1819.)*

ADDIZIONI ALLA LEGGE SUL REGISTRO.

Disposizioni comuni ec. (L. sul reg. art. 1.)

56) 1819, 21 giugno, D. *che regola la registrazione degli atti pe' quali era fissato un termine di rigore.* (L. sul reg. art. 1-4°.)

Veduto il *n.° 4°* dell'articolo 1° della nostra legge di questo giorno ; ec. ec.

Art. 1. Tutti gli atti che per effetto delle leggi in vigore anteriormente al dì 1° di maggio dell' anno 1817 (epoca in cui cominciò l'osservanza della nostra legge de' 25 di dicembre 1816) doveano registrarsi in un termine di rigore, e questo era scorso al dì 30 di aprile del medesimo anno 1817, saranno registrati col pagamento de' dritti stabiliti dalle suddette leggi anteriori.

I contravventori pagheranno le ammende dalle leggi medesime determinate.

2. Tutti gli atti che per effetto del nostro decreto de' 2 di marzo 1818 (1) doveano essere registrati in termine di rigore, laddove questo sia scorso al dì 31 di dicembre di questo anno, non saranno registrati che mediante il pagamento delle ammende pronunziate dal decreto suddetto contra coloro che avessero fatto trascorrere il termine per ciascun atto rispettivamente stabilito; oltre all' obbligo di pagare il dritto, secondo la diversa qualità dell' atto.

Le disposizioni medesime saranno applicabili al pagamento delle ammende per ogni contravvenzione che avrà avuto luogo, relativamente alle disposizioni delle leggi attualmente in vigore, tanto per gli atti soggetti al registro, che per le dichiarazioni di successioni.

3. Per tutti gli atti pe' quali i termini di rigore non saranno spirati al dì 31 di dicembre prossimo, e questo termine di rigore sia prescritto pure dalla nostra legge de' 21 di giugno 1819, esso proseguirà a decorrere sino a che dura il termine fissato dalle leggi antecedenti.

Per gli atti non assoggettati a termine di rigore dalla legge suddetta, cesserà ogni obbligo di registrarli nel tempo determinato dalle leggi in vigore al tempo dell'atto, sebbene questo sia cominciato a decorrere.

4. Non dovranno esser dichiarate dal dì 1° di gennaio 1820 in avanti tutte quelle successioni per le quali, sebbene aperte a tutto dicembre di questo anno, coloro a' quali dall' articolo 23 della legge de' 25 di dicembre 1816 è imposto l' obbligo delle dichiarazioni, non abbiano fatto sino a detta epoca alcun esperimento de' dritti acquistati per atto qualunque di ultima volontà.

5. Gli atti di passaggio in proprietà o usufrutto di beni immobili, per la trascrizione de' quali i termini stabiliti dagli articoli 17, 18 e 21 del decreto de' 2 di marzo 1818 saranno decorsi a tutto dicembre di questo anno, dovranno esser trascritti col pagamento de' dritti e delle ammende comminate dagli articoli 23 e 24 del decreto medesimo.

(1) *Veg.* il decreto de' 2 marzo 1818 nella collez. delle leggi.

La trascrizione sarà fatta però in conformità del prescritto dall'articolo 2075 delle *leggi civili*, senza l'obbligo del deposito della copia dell'atto da trascriversi. Gli atti di passaggio anteriori al dì 1° di gennaio 1820, pe' quali il termine alla trascrizione non è spirato alla detta epoca, potranno essere trascritti a volontà delle parti senza alcun termine di rigore. *(Pubblic. a' 7 luglio 1819.)*

Addiz. al tit. I, cap. II, art. 11 *a* 15 - *Atti soggetti a registro.*

57) 1825, 20 agosto, R. (M. delle Fin.) *che sommette a registro le copie intimate di cui si voglia fare uso in giudizio.* (L. sul reg. art. 11-3°.)

In seguito del di lei rapporto de' 25 giugno ultimo avendo io proposto a S. M. il dubbio, se le copie degli atti degli uscieri che si presentano in giudizio debbono o no sottoporsi al registro, la M. S. si è degnata dichiarare, che tali copie, quando dalla parte, alla quale sono state intimate, si esibiscono in giudizio per formare il doppio processo voluto dalla legge, debbano essere esenti dal registro, secondo il sistema sinora tenutosi; e che se poi si voglia far uso di dette copie in un giudizio diverso, pel quale sono state intimate, in tal caso debbano le medesime assoggettarsi al registro. Nel R. N. ec.- fir. Camillo Caropreso. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

58) 1825, 15 novembre, R. (M. delle Fin.) *che sommette a registro posteriore i titoli prodotti da concorrenti a legati pii.* (L. sul reg. art. 11-2°.)

Fatto presente a S. M. nel C. O. di S. de' 15 del corrente il rapporto di V. E. de' 5 del passato settembre, concernente il dubbio elevato se le carte che si presentano da' concorrenti a' legati disposti da più testatori debbano andare esenti dalla formalità del registro e dal pagamento de' diritti che vi stanno annessi, e se tale esenzione possa anche estendersi in favor di colui, che ne riporta finalmente l'atto di elezione: la M. S. si è degnata ordinare che sieno esenti dal registro tutte le carte che si presentano da' concorrenti a legati pii: salvo a far registrare dopo la nomina, e prima che ne venga immesso nel possesso, quelle sole riguardanti il nominato. Nel R. N. ec. - fir. De' Medici. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo in Napoli ed al Luogotenente in Sicilia a' 25 novembre 1825.)*

59) 1831, 4 ottobre, D. *che provvede al metodo per ottenere le copie di atti privati esistenti negli archivi.* (L. sul reg. art. 12, 43.)

Veduto l'articolo 12 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro, che impone alle parti che vogliono adempiere di formalità di registro le scritture sotto forma privata, l'obbligo di rilasciare al ricevitore del registro la copia di tali scritture;

Veduto l'articolo 43 della stessa legge, il quale stabilisce il metodo per ottenere dagli agenti dell' amministrazione del registro le copie legali estratte dalle enunciate copie che si conservano ne' particolari archivî dell' amministrazione medesima;

Considerando che per gli stabilimenti in vigore le copie su enunciate si passano dopo certo tempo negli archivî generali, o negli archivî provinciali; ec. ec.

Art. 1. La disposizione dell' articolo 43 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro sarà applicabile al caso in cui le copie degli atti privati, da cui si vogliono estrarre altre copie, trovansi depositate sia nel grande archivio, sia negli archivî provinciali. *(Pubblic. a' 29 ottobre 1831.)*

60) 1831, 27 ottobre, R (M. delle Fin.) *che sottopone al registro gli atti per rettificazione di atto dello stato civile anche per uso di matrimonio.* (L. sul reg. art. 11.)

Nel C. O. di S. de' 27 del caduto ottobre ho rassegnato a S. M. il rapporto del Ministro Segretario di Stato in Sicilia, non che l'avviso del Ministro di grazia e giustizia e di lei, signor amministratore generale, sul dubbio sorto se in un giudizio per la rettificazione d' un atto di morte che servir dee per contrarre matrimonio, gli atti di tal giudizio debbono andare esenti della formalità del registro.

E la M. S. uniformemente all' avviso del mentovato Ministro di grazia e giustizia e di lei, signor amministratore generale, ha risoluto che sia negata l' esenzione proposta, ordinando che tale sua sovrana risoluzione abbia luogo in ambe le parti de' reali dominî. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo ai 2 novembre 1831.)*

61) 1831, 23 novembre, R. (M. delle Fin.) *che sottopone a bollo e registro le conclusioni degli agenti forestali su le offerte di transazione.* (L. sul reg. art. 11-4°.)

Ella riferì con rapporto de' 6 novembre dello scorso anno che il verificatore incaricato della chiusura del conto del

1829 nell' ufizio del registro e bollo di Paduli in Principato ultra aveva rilevato un carico di multe in ducati 234. 40 contro il guardia generale di quel circondario silvano, per avere scritto le sue conclusioni sull' accettazione o rifiuto delle offerte di transazione, in carta libera, e senza registro, in contravvenzione all' articolo 152 della legge forestale dei 21 agosto 1826 (1), ed un altro di ducati 240 contro il ricevitore del detto ufizio per aver bollato e registrato *gratis* i verbali di contravvenzione forestale senza rilevare la suddetta contravvenzione, ed esigerne le corrispondenti multe.

Soggiunse, che avrebbe dovuto farsi una verifica per tutto il regno, onde liquidare simili multe incorse dal 1826 in poi, ma che ciò sarebbe costato un immenso travaglio; e quindi propose di accordarsi una sanatoria e la condonazione delle multe suddette.

In fine manifestò delle osservazioni, perchè le cennate conclusioni fossero esenti dal dazio o dalla formalità del bollo e del registro. S. M. cui tutto ciò ho rassegnato, ha trovato, che debba mantenersi ferma la disposizione dell'articolo 152 della legge de'21 agosto 1826 (2), con cui si prescrive, che le conclusioni degli agenti forestali sulle offerte di transazioni debbano essere distese su carta bollata, e registrate a spese dell'oblatore, dappoichè tali conclusioni vengono emesse sulla domanda e nell' interesse de'privati; anzi vuole la M. S. che se ne inculchi la esatta osservanza.

Inoltre si è benignata la M. S. di accordare la condonazione delle multe finora incorse dagli agenti forestali per aver contravvenuto alla suddetta disposizione del mentovato articolo 152, e da'ricevitori del registro e bollo per aver dato le formalità a'correlativi atti senza rilevare tali contravvenzioni e riscuotere le multe da' contravventori. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

Addiz. al tit. I cap. III art. 16 - Atti esenti dal registro.

62) 1819, 10 nov. R. (M. delle Fin.) *che dichiara il significato della frase* piazza a piazza. (L. sul reg. art. 16-14°.)

Avendo il *n.° 14°* dell' articolo 16 della legge esentato dal registro le lettere di cambio tratte *da piazza a piazza*, e quelle che provengono dall' estero, come pure le loro girate e quietanze, quando anche fossero autenticate da notai, è stato elevato il dubbio, se per piazze si dovessero

(1) (2) *Veg.* l' art. 152 della leg. for. nel Supp. al lib. II, § III, p. 674 *ss.*

intendere soltanto quelle di commercio, o qualsivoglia altro luogo, e quindi se debbano godere della esenzione, o no le lettere di cambio tratte da comune a comune, ancorchè queste non fossero riconosciute per piazze di commercio. S. M., nel 10 dello scorso novembre, si è degnata rescrivere, che queste ultime tratte di cambio debbano intendersi anche comprese nell' esenzione, per la ragione che dalle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* vengono caratterizzate per lettere di cambio senza distinzione quelle tratte da un luogo all' altro. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 31 dic. 1819.)*

63) 1822, 5 marzo, D. *che esenta dal registro e bollo le obbligazioni ed i cuponi risguardanti l' imprestito del milione di once per la Sicilia.*

Visti i nostri decreti de' 7 di gennaio e de' 25 di febb. 1822, risguardante il primo gli atti dell' imprestito di un milione d' once per la finanza della Sicilia, stabilito co' negozianti esteri *Viollier* e compagni, e concernente il secondo l' atto di accettazione del nuovo progetto del modello coll' uso del tiraggio per le obbligazioni e de' cuponi co' rispettivi quadri di rimborso, metodo de' tiraggi, ed obbligazione de' negozianti a beneficio della Sicilia in riguardo di tale accettazione; ec. ec.

Art. 1. Le obbligazioni ed i cuponi, o sia carte commerciabili che si rilasciano a' mutuanti, a' termini degli atti sopraccennati, saranno esenti da bollo, da registro e da qualsivoglia altro dazio imposto e da imporsi sulle carte commerciabili.

2. Per tali obbligazioni non sarà permesso di procedere a sequestri ed opposizioni, nè di frapporre qualsivoglia ostacolo; e ciò a somiglianza di quello che le leggi dispongono tanto per le inscrizioni del gran libro di Napoli, quanto pei certificati e cuponi d' interessi, che rilasciano le amministrazioni delle rendite consolidate.

64) 1826, 29 aprile, R. (M. delle Fin.) *che esenta dal bollo e registro le procure ed i documenti prodotti innanzi a' conciliatori.* (L. sul reg. art. 16-20°.)

S. M. si è degnata dichiarare esenti dal bollo e dal registro le procure ed i documenti che si presentano a' conciliatori ne' giudizî di loro competenza, e ne' casi di conciliazioni o compromessi non eccedenti la somma di ducati 6. Nel R. N. ec. fir. - CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

65) 1826, 29 dicembre, Regol. Estratto *dell'articolo riguardante i casi in cui debbono registrarsi gli atti relativi a' monti frumentari di Capitanata.*

Art. 9. Per rendere più celere e meno dispendiosa la riscossione del genere accredenzato, il registro indicato nello articolo precedente, del pari che gli obblighi de' debitori avranno forza di titoli autentici ed esecutori, e saranno esenti dalle formalità del bollo e del registro : ma laddove dovrà coazionarsi un debitore, in tal caso l'estratto del di lui obbligo dovrà esser redatto in carta bollata e registrato a spese del monte frumentario, salvo a questo di ripeterne l'importo dal debitore stesso unitamente alla sorte principale.

66) 1828, 18 maggio, D. *che esenta dal registro le procure originali pe' giudizî commerciali.* (L. sul reg. art. 16.)

Art. 1. Le procure che a' termini dell' articolo 627 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* si fanno dalle parti contendenti in piè dell' originale, o della copia della citazione, saranno esenti dal registro. *(Pubblic. a' 28 giugno 1828.)*

67) 1829, 23 giugno, R. (M. delle Fin.) *per la registratura gratuita delle copie delle sentenze de'conciliatori, e delle deliberazioni per incompetenze.* (L. sul reg. art. 16-20°.)

Essendosi prescritto all'articolo 16 *n.*° *20*° della legge dei 21 giugno 1819 sul registro, che sieno esenti dall' obbligo della registratura gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, purchè non si tratti di conciliazione o compromesso eccedente il valore di ducati sei, ed all'articolo 17 *n.i* *6*° e 7° della legge stessa, che ottengano gratuitamente la formalità del registro le sentenze definitive de'conciliatori e le deliberazioni de' tribunali civili sulle allegazioni di ricusa o d' incompetenza de' conciliatori, è nata contestazione tra il direttore generale de' rami e diritti diversi di Sicilia ed il procuratore regio del tribunale civile di Trapani, se debbasi l'uno e l'altro favore della legge intendere limitato alle sole minute degl'indicati atti e sentenze, o esteso ancora alle loro spedizioni, ossia copie. Varie ragioni si sono dal consultore di quel Governo allegate per conchiudere che per questa specie di atti, sentenze definitive e deliberazioni relative alla competenza de' conciliatori sia stata intenzione della legge di estendere gli enunciati favori anche alle loro copie o spedizioni.

Ed il Luogotenente generale nel darne conto a S. M. col

rapporto de' 19 dello scorso marzo, ne ha manifestato il suo parere alle osservazioni del consultore conforme.

La M. S. uniformandosi all' enunciato parere si è degnata ordinare che le copie degli atti contemplati dal *n.° 20°* dell' articolo 16 della legge indicata sul registro sieno esenti da questa formalità, e che vi si debbano gratuitamente assoggettare le spedizioni o copie delle sentenze e deliberazioni contemplate da' *n.i 6°* e 7° dell' articolo 17 della legge stessa. Nel R. N. ec. - fir. Camillo Caropreso. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo in Napoli ed al Luogotenente generale in Sicilia a detto dì.)*

68) 1831, 16 settembre, D. *che esenta dal registro le ricette mediche esibite in giudizio.* (L. sul reg. art. 16.)

Art. 1. Le ricette mediche potranno essere presentate in giudizio in carta libera da bollo e da registro. *(Pubblic. al 1° ottobre 1831.)*

69) 1832, 13 marzo, R. (M. delle Fin.) *che esenta dal bollo e registro le note e borri che gli avvocati producono nella camera di disciplina.* (L. sul reg. art. 16.)

S. M. nel C. O. di S. de' 13 del corrente mese si è degnata di risolvere, che i notamenti, i borroni, le allegazioni, ed altre simili carte, che si esibiscono dagli avvocati nelle domande di tassa, vadano esenti dal bollo e dal registro allorchè si presentano nella camera di disciplina degli avvocati; che debbono sottoporsi al bollo ed al registro, quando si producano ne' tribunali, tranne i processi antichi, che possono esibirsi senza tali formalità; e che ne' casi ne' quali la spesa di bollo e di registro fosse enorme, e potrebbe distogliere dal prosieguo giudiziario per le suddette domande di tasse, resti abilitata l' amministrazione del registro e bollo d' intavolare colle parti delle transazioni, le quali rimesse con motivato rapporto a questo Ministero non avranno vigore, che dal momento in cui il Ministero medesimo le avrà approvate. Nel R. N. ec.-fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 17 marzo 1832.)*

70) 1833, 6 settembre, R. (M. delle Fin.) *che esenta dal registro gli atti di vendita de' conciliatori.* (L. sul reg. art. 16.)

S. M. cui ho fatto presente il di lei rapporto de' 3 dello scorso agosto, ed il parere della già Commessione temporanea consultiva, si è degnata nel C. O. di S de' 6 del corrente mese di dichiarare esenti dalle formalità del bollo e del registro i verbali di vendita nella competenza de' conciliatori,

per somme non eccedenti i ducati 6. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 14 settembre 1833.)*

71) **1833, 6 settembre, R.** (**M. delle Fin.**) *che esenta dal bollo e dal registro i verbali pe' cavalli provenienti dall' estero.* (**L. sul reg. art. 16.**)

Per ordine sovrano fu rimessa all'esame e parere della Consulta la quistione se le dichiarazioni prescritte dall'articolo 7 del regolamento (1) per la esecuzione del real decreto dei 7 maggio 1831 che vieta la introduzione de' cavalli e giumente di razze estere, debbano essere redatte in carta bollata e munite del corrispondente registro.

La Consulta ha considerato che tutto il complesso del cennato regolamento ha per iscopo il miglioramento delle razze per vedute generali, oggetto eminentemente amministrativo, e che la prescrizione del suddetto articolo 7 è al certo nelle vedute amministrative, prescindendosi affatto dall'interesse de' privati.

Quindi S. M. nel C. O. di S. de'6 del corrente mese approvando il parere della Consulta si è degnata dichiarare esenti dal bollo e dal registro le dichiarazioni di sopra enunciate. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo agli 11 settembre 1833.)*

72) **1834, 18 febbraio, R.** (**M. delle Fin.**) *per gli atti dei conciliatori.* (**L. sul reg. art. 16-20°.**)

Con replicati rapporti ha ella riferito, che spesso sotto aspetto di liti temibili le parti si presentano a' giudici conciliatori, e con verbale di conciliazione stabiliscono le loro convenzioni, che altrimenti formerebbero oggetto di compra e vendita, permuta, cessione, affitti ed anche contratti matrimoniali; e che in siffatta guisa evitandosi la stipula di detti atti innanzi notaio, si defrauda l'interesse della tesoreria, poichè in vece del dritto di registro di grana ottanta che sarebbe dovuto sugli atti notariali, si paga quello minore di grana venti sul verbale di conciliazione; e poichè malgrado le circolari del Ministero di grazia e giustizia, onde i conciliatori non eccedessero le loro attribuzioni, un tale abuso non è cessato, ha provocato gli opportuni provvedimenti all' oggetto. Fra questi si era suggerito che ove i verbali di conciliazione presentassero simili convenzioni sotto larva di conciliazioni, fosse permesso a' ricevitori del registro di

(1) *Veg.* il regol. del 1° lug. 1832 nel Supp. al lib. II, § II, n.° 19, p. 405 *ss.*

esigere su di essi il dritto di registro di grana ottanta in vece di quello di grana venti, appunto come fossero stipulati innanzi notaio, salvo alle parti lo sperimento delle loro ragioni in giudizio.

La Consulta generale incaricata per ordine sovrano di emettere il suo avviso sull'oggetto ha osservato:

Che la legge con le disposizioni consegnate nel codice parte terza al titolo de' conciliatori ha posto nelle mani di questi lo interessante officio di risecare le quistioni tra particolari tanto in conseguenza di domande già innoltrate in giudizio, quanto di liti da incoarsi e temute, e ciò senza limitazione alcuna di somma o valore, benchè tali considerazioni si han dalla legge solamente presenti per assegnare la forza al verbale che se ne forma or come atto esecutivo, or come semplice scrittura privata; e che sì interessante ministero, atto bene spesso a spegnere le inimicizie fra due famiglie, verrebbe al certo a sopprimersi ove si assoggettassero cotali esperimenti a formalità più gravose; nè lo affare è di tanta importanza in rapporto alle finanze, che consigliar potrebbe una modifica all'organico de' conciliatori, un cambiamento a tal parte di legge, o gravare dippiù il dritto di registro:

Che a ciò deve aggiungersi che sarebbe oltremodo difficile il conoscere se la conciliazione sia caduta sopra liti veramente temute, e vicine a sperimentarsi anche per effetto di convenzioni verbali, delle quali ne mancherebbe ogni pruova; o pure fosse l'effetto di un artificio adoperato per lo risparmio nella redazione della convenzione; e quindi nascerebbero delle continue controversie sulla esistenza o non esistenza di simulata conciliazione, e da ciò gli abusi ed i tanti ricorsi cui darebbero luogo:

Che d'altronde la frode è poco da presumersi in tali casi mancandone il motivo, dappoichè i verbali de' conciliatori per un affare maggiore di ducati sei non hanno che la forza di privata scrittura; che a nessuno è vietato che faccia per convenzione privata ciò che egli potrebbe fare per sua maggior cautela per pubblica scrittura stipulata per pubblico notaio; e che se si volesse poi adottare il pagamento maggiore, quando l'interesse eccede i ducati sei, ne seguirebbe un peso ingiusto a carico delle conciliazioni, e non vi sarebbe uniformità nell'insieme della legislazione che ha voluto assegnare diversi principi, e differenti confini all'uno ed all'altro modo di contrattazione o privata o pubblica.

Quindi la Consulta generale all'unanimità è stata di avviso di essere l'unico ed ottimo espediente quello adottato dal

Ministero di grazia e giustizia, inculcarsi cioè con tutta efficacia a' regî procuratori presso i tribunali civili onde portare esatta attenzione su i procedimenti de' conciliatori; e che ove trovassero che eglino commettano delle irregolarità, chiamarli alla stretta osservanza delle proprie competenze ed attribuzioni, a mente delle leggi vigenti: ed ove eccedessero, e la necessità lo esigesse, provocare i superiori provvedimenti secondo i casi.

S. M. nel C. O. di S. de' 18 dello scorso febbraio si è degnata di approvare un tale avviso; e quindi nel R. N. ec. - fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 12 marzo 1834.)*

73) 1841, 2 dicembre, D. Estratto *dell' articolo risguardante la esenzione dal registro degli atti e documenti della camera di disciplina in Palermo.*

Art. 29. Tutte le carte che si formeranno o si presenteranno nella camera per oggetto di censura, saranno immuni dalla formalità del registro.

74) 1842, 25 gennaio, R. (M. delle Fin.) *pe' giuramenti degli amministratori de' monti frumentari.* (L. sul reg. art. 16.)

Essendo sorta quistione se gli atti di giuramento degli amministratori de' monti frumentari dovessero bollarsi e registrarsi gratuitamente, ovvero col pagamento de' dritti, il Re N. S., a cui ho rassegnato l'affare nel C. O. di S. de' 25 or caduto mese di gennaio, si è degnato risolvere che gli amministratori de' monti frumentari per gli atti de' loro giuramenti sieno esenti dal pagamento de' dritti di registro e bollo (1). Nel R. N. ec.-fir. Ferri. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo al 1° febbraio 1842.)*

***Addiz. al tit. I cap. IV art.* 17 e 18-*Atti da registrarsi* gratis.**

75) 1823, 30 luglio, D. *che sottopone a registro gratuito gli atti di giuramento per ufizi pubblici senza soldo.* (L. sul reg. art. 17 - L. sul bollo art. 26.)

Art. 1. I verbali di giuramento prestato da coloro che non godono di alcun trattamento, saranno vistati per bollo *gratis*, del pari che debbono registrarsi *gratis* in forza del *n.° 5°* dell' articolo 17 della legge de' 21 di giugno 1819. *(Pubblic. a' 20 agosto 1823.)*

(1) Sono esenti dal registro gl' incartamenti e gli atti amministrativi che si producono in giudizio o che si inseriscono o si menzionano ne' contratti. *(Min. del M. di G. e G. de' 21 marzo 1829 e 14 giugno 1834 a' P. del Re.)*

76) 1830, 16 agosto, D. *che dà norma per gli atti di giuramento.* (L. sul reg. art. 17, 66.)

Volendo stabilire un sistema uniforme per la redazione, e pel registro e bollo degli atti di giuramento; ec. ec.

Art. 1. L'atto di giuramento de' funzionarî e degl' impiegati politici, militari, e civili, e di chiunque altro tenuto a tale adempimento, dovrà esser inserito nel verbale che all'uopo si redige dall'autorità nelle di cui mani si presta il giuramento.

2. Un tal verbale, che sarà unico, dovrà sottoporsi alla formalità del registro col pagamento del corrispondente dritto; e ne' reali dominî di qua del Faro sarà anche formato in carta bollata a spese del giurante.

Se però costui non goda di alcun trattamento, sarà il detto verbale registrato *gratis*, e ne' suddetti reali dominî vistato per bollo *gratis*, giusta il *n.*° *5*° dell'art. 17 della legge de'21 di giug. 1819, ed il real dec. de'30 di lug. 1823 (1).

3. Il verbale di sopra enunciato sarà dalle rispettive autorità rimesso al Ministero e real Segreteria di Stato da cui il giurante dipende, per essere ivi conservato originalmente secondo il prescritto dal real decreto de'17 di luglio 1815 (2), rimanendo a cura delle autorità medesime di far estrarre il numero delle copie necessarie di tal verbale, ne' reali dominî di là del Faro in carta libera, ed in quelli di qua del Faro in carta bollata anche a spese del giurante, o in carta vistata per bollo *gratis*, se questi non goda di alcun trattamento.

Nelle dette copie sarà trascritta per intero la registrata apposta sul verbale originale.

4. È accordata una sanatoria a tutte le contravvenzioni che sino alla pubblicazione del presente decreto si sono commesse alle leggi del bollo e del registro per gli atti e verbali di giuramento. *(Pubblic. a' 9 ottobre 1830.)*

Addiz. al tit. I, cap. V, art. 19 a 44 - Persone cui incumbe il registro ec.

77) 1820, 5 febbraio, Istruz. (Ammin. gen. del reg. e bollo) *che in esecuzione di determinazione sovrana dà norme per la tenuta del repertorio.* (L. sul reg. art. 33 - L. not. art. 72.)

Dalla lettura dell'articolo 33 della legge del 21 giugno 1819

(1) *Veg.* il decreto de'30 luglio 1823 nel precedente numero e pagina.
(2) *Veg.* il decreto de'17 luglio 1815 nella *collez.* delle leggi.

relativo alla forma del repertorio degli ufiziali pubblici obbligati ad averne, dal considerarsi le disposizioni contenute nell'articolo 72 della legge del 23 novembre ultimo sul notariato (1), e dallo esame de'repertorî attualmente in uso, si è creduto da qualche camera notariale, ed anche da taluni ufiziali pubblici che, per osservanza della legge, nuova forma dovesse darsi al repertorio finora spacciato dall'amministrazione.

Il dubbio principale è nato circa la quinta colonna indicata dal detto articolo 33, mentre quella del repertorio stampato non corrisponde alle indicazioni quivi portate.

È stato chiesto pure conoscersi se s'incorra nella multa qualora si manchi di enunciare nella colonna di transunto dell'atto le disposizioni principali del medesimo, quando esso non si rivolga a stipulazioni relative alla proprietà od all'usufrutto di beni immobili, dappoichè l'articolo 33 prescrive soltanto per gli atti che vi sono relativi d'indicarsi i beni, il loro sito e valore.

La direzione generale circa il primo punto ha visto che i repertorî come giacciono stampati debbono rimanere senza alterazione o varietà di colonne, dappoichè ivi trovasi adempito il vôto espresso dalla legge nel precitato articolo 33, com'è stato osservato ancora da qualche regio procuratore presso il tribunale civile.

Una sovrana determinazione ha sciolto poi il secondo dubbio.

Ha dichiarato S. M. che per transunto dell'atto debbano necessariamente intendersi le principali disposizioni che ivi si contengono. Per conciliare perciò le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge del 21 giugno sul registro e nel 72 di quella sul notariato, nella colonna del transunto dell'atto dev'essere portata l'indicazione de'beni, il loro sito e valore, quando si tratti di atti che abbiano per oggetto la proprietà o l'usufrutto di beni immobili.

Ma se si tratti di convenzioni di diversa natura, vi si dovranno spiegare le disposizioni principali dell'atto, come per ragion di esempio. - Mutuo di ducati 100 coll'interesse al 7 per 100 restituibili fra due mesi.

Dalla suddetta decisione deriva - 1° di non esservi necessità di variare la forma attuale del repertorio, poichè su di esso trovansi tutte le indicazioni della legge - 2° che nella colonna del transunto dell'atto gli ufiziali pubblici nel caso

(1) *Veg.* la legge de' 23 novembre 1819 sul notariato articolo 72, § III, n.° 30, p. 870 *ss.*

soltanto di atti relativi ad immobili dovranno indicarli unitamente al loro sito e valore - 3° che per gli atti i quali non sieno relativi ad immobili come sopra, non si può parlare d'immobili, ma si dovranno indicare le principali disposizioni in essi contenute-4° che mancandosi di apporre nella suddetta colonna il transunto dell'atto di qualsivoglia natura ch'ei si fosse rimane violato il detto articolo 33, ed in conseguenza s'incorre nella pena di ducati 3 pronunziata dal susseguente articolo 35.

Ella farà di ciò consapevoli gl'impiegati da lei dipendenti, onde abbiano presenti queste spiegazioni tanto nella distribuzione de'repertori, quanto nell'esame e vidimazione di essi. *(Comun. agli agenti dell' amministrazione generale del registro e bollo a detto dì.)*

78) **1823, 1° ottobre, R. (M. delle Fin.)** *che regola la inflizione delle multe per contravvenzione di registratura.* (L. sul reg. art. 24.)

L'estratto della deliberazione del Consiglio di cotesta amministrazione, sul quale con ministeriale de' 28 luglio 1821 furono riserbate le convenienti determinazioni, venne rimesso alla Commessione de' presidenti della gran Corte dei conti, perchè avesse manifestato il suo avviso.

Con la detta deliberazione il Consiglio avea opinato, che nel processo verbale formato dal regio giudice del circondario di Bari per la ricognizione de' libri mercantili del negoziante D. Pasquale Rossi, non vi era luogo ad esigere contro quel cancelliere la multa comminata dall' articolo 24 della legge de' 21 giugno 1819, per esservisi trascritte due partite de' libri stessi senza che fossero state precedentemente registrate, dappoichè il cancelliere non sottoscrisse il cennato processo verbale, e che soltanto dovesse obbligarsi il negoziante Rossi a far registrare le mentovate due partite.

Inoltre, poichè si pretendevano contro il detto cancelliere due multe di ducati dodici ciascuna per le due partite non registrate, trascritte nel suddetto processo verbale, così il Consiglio di cotesta amministrazione con la stessa deliberazione elevò il dubbio per punto generale, se cioè la multa comminata col citato articolo 24 della legge de' 21 giugno 1819 dovesse essere unica, qualunque fosse il numero de' documenti non registrati, su' quali era stato fatto l' atto posteriore, ovvero dovessero essere tante, quanti erano i documenti; e su tal dubbio il Consiglio opinò di dover essere sempre unica la multa.

Or la Commessione de' presidenti avendo esaminato l'affare ha portato avviso di doversi approvare il parere di cotesto Consiglio di amministrazione, tanto per il caso particolare, che sul dubbio promosso per punto generale.

S. M., cui ho rassegnato il tutto, si è degnata di uniformarsi ad un tal parere; e quindi nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

79) 1825, 18 giugno, R. (M. delle Fin.) *che applica a tutti i pubblici ufiziali obbligati al repertorio la disposizione dell' articolo 51 n.° 3°.* (L. sul reg. art. 37, 51-3°.)

S. M. si è degnata di approvare, che la disposizione contenuta nel *n.°* 3° dello articolo 51 della legge del 21 giugno 1819, sia estesa a' repertorî che gli ufiziali pubblici, in forza dell' articolo 37 della legge medesima, debbono presentare al *visto* del ricevitore del registro ne' primi dieci giorni di ciascun mese; cioè che se il decimo giorno del mese, in cui spira il termine per la esibizione del repertorio al *visto*, sia di doppio precetto, il termine debba essere prolungato fino al primo giorno seguente che non sia tale.

Inoltre S. M. si è degnata ordinare di non tenersi conto delle multe di ducati 24 rilevate a carico di D. Amato Lombardi cancelliere comunale, e del conciliatore di Morra, mentre avendo presentati i nuovi repertorî al *visto* nel 10 ottobre ultimo, giorno di doppio precetto, il ricevitore non potè adempirli di questa formalità. Nel R. N. ec.-fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

80) 1826, 3 maggio, R. (M. delle Fin.) *che dispensa la menzione delle registrate degli atti enunciati nelle polizze di banco.* (L. sul reg. art. 28.)

S. M., cui ho rassegnato il di lei rapporto del 26 del caduto mese, si è degnata di approvare, che per gli estratti delle partite di banco, e per le copie delle girate che si appongono in dorso delle fedi di credito e delle polizze di banco, non vi sia obbligo di trascrivervi le registrate degli atti, che in essi estratti o copie si enunciano. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

81) 1827, 26 marzo, D. *per la tenuta de' repertorî.* (L. sul reg. art. 33 *ss.*)

Considerando di esser necessario che i repertorî prescritti

dalla legge de'21 di giugno 1819 sul registro sieno redatti in un modo chiaro, intelligibile e non confuso, affinchè non riesca difficile agli agenti dell'amministrazione del registro di esercitare quella vigilanza, cui l'uso di tali repertorî è destinato (1); ec. ec.

Art. 1. Gli ufiziali pubblici indicati nello articolo 33 della suddetta legge de'21 di giugno 1819, a'quali è imposto l'obbligo della tenuta del repertorio, non potranno scrivere in ciascuna facciata di esso più di sei articoli, nè più di trentacinque linee, sotto pena del pagamento di una multa di ducati tre per ogni contravvenzione.

2. Ogni articolo del repertorio dovrà essere scritto per esteso, con carattere chiaro, intelligibile e distinto, e senza cifre o abbreviazioni.

I contravventori a questa disposizione pagheranno una multa di ducati tre.

3. Sotto ciascuna rubrica del repertorio non potranno gli ufiziali pubblici inserire ciò che vi è estraneo, o che ad altra rubrica del repertorio appartenga.

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà similmente punita con una multa di ducati tre.

4. Rimangono ferme le multe comminate dagli articoli 35 e 36 della citata legge de'21 di giugno 1819 per le altre contravvenzioni previste cogli articoli medesimi. *(Pubblic. a' 2 giugno 1827.)*

82) 1827, 18 luglio, D. *che obbliga gli uscieri ad esibire il repertorio rispettivo al* visto *del ricevitore.* (L. sul reg. art. 33 *ss.*)

Veduta la legge del dì 21 di giugno 1819 sul registro degli atti; ec. ec.

Art. 1. Gli uscieri presso le autorità giudiziarie, i quali per tutto il giorno dieci di ciascun mese ometteranno di esibire i loro repertorî al *visto* de'ricevitori del registro, a' termini dello articolo 37 della legge de'21 di giugno 1819, oltre la multa stabilita colla stessa legge, rimarranno sospesi dallo esercizio delle loro funzioni, finchè non avranno adempiuto alla esibizione anzidetta.

2. I ricevitori del registro nel giorno undici di ciascun mese manifesteranno a'nostri proccuratori presso i tribunali civili, a' nostri proccuratori generali presso le gran Corti e presso la Corte suprema, a' presidenti de'tribunali di commercio, ed a'giudici di circondario, a ciascuno di essi

(1) *Veg.* il decreto de'27 marzo 1828, n.° 84, p. 1446.

per gli uscieri che sono addetti alla rispettiva autorità giudiziaria, i nomi così degli uscieri che hanno adempiuto alla esibizione del repertorio, come di quelli i quali l'hanno omessa. I ricevitori i quali manchino di adempier questa loro obbligazione, saranno soggetti alle medesime pene stabilite per gli uscieri contravventori.

3. I nostri proccuratori presso i tribunali civili, i nostri proccuratori generali presso le gran Corti e presso la Corte suprema, i presidenti de' tribunali di commercio, ed i giudici di circondario appena riceveranno le notizie da' ricevitori, disporranno la sospensione degli uscieri inadempienti, e ne daranno conto al Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia pe' dominî di qua del Faro, ed al nostro Luogotenente generale ne' dominî oltre il Faro. I giudici di circondario adempiranno a questo dovere per mezzo del rispettivo nostro proccuratore presso il tribunale civile della provincia o valle.

83) 1828, 28 gennaio, D. *che modifica l'articolo* 28 *della legge sul registro.* (L. sul reg. art. 28, 47.)

Veduta la sovrana determinazione del dì 13 di dicembre 1819, colla quale in dilucidazione dell'articolo 28 della legge del dì 25 dicembre 1816 fu dichiarato che ove nelle carte private si fosse fatta menzione di altri atti precedenti anche privati, non vi era obbligo d'indicarsi la registrazione dei medesimi;

Veduto l'articolo 47 della legge del dì 21 di giugno 1819, con cui si stabilisce che tutti gli atti sotto firma privata, o stipulati in paese estero, non sono soggetti a registro in un termine di rigore; ma che essi però dovranno essere registrati quando le parti ne vorranno far uso in giudizio, o depositarli presso qualunque ufiziale pubblico, inserirli o menzionarli in qualunque scrittura pubblica, o in altro atto che si presenti al registro;

Veduto l'articolo 28 dell'anzidetta legge del dì 21 di giugno 1819; ec. ec.

Art. 1. La trascrizione della registrata, di cui si parla nell'articolo 28 della legge del dì 21 di giugno 1819, non si esige ne' seguenti casi:

1° allorchè un secondo atto faccia parola vagamente, e senza indicazione di epoca e di persone, di atti privati interceduti tra le stesse parti, o tra terzi;

2° allorchè sia menzione degli atti giudiziari nelle note di spese o di vacazioni, che i patrocinatori scrivono per le parti da loro medesimi difese;

3° allorchè i processi verbali di apposizione di suggelli, e gl' inventarî contengono le note delle scritture trovate esistenti nelle case de' defunti, ed in ogni altro luogo ove è permesso di apporre suggelli.

2. La trascrizione della registrata si richiede quando in un atto qualunque sieno inseriti o menzionati

1° gli atti soggetti al registro in un termine di rigore;

2° gli atti privati, eccetto il caso in cui la loro inserzione o menzione sia avvenuta in un altro atto anche privato prima dell' attivazione della legge del dì 21 di giugno 1819;

3° gli atti de' giudici del contenzioso giudiziario o amministrativo.

3. Laddove si omettesse la trascrizione della registrata prescritta dall' articolo precedente, sarà osservata la seguente regola.

1° Se gli atti inseriti o menzionati sono soggetti a registro in un termine di rigore, si esigerà il dritto di registro degli atti medesimi, ed in oltre una multa di ducati dodici o di ducati sei, secondo i casi degli articoli 52, 53 e 54 della mentovata legge del dì 21 di giugno 1819.

2° Se gli atti inseriti o menzionati sono privati, o atti di giudici del contenzioso giudiziario o amministrativo, si esigerà il dritto di registro dovuto per tali atti, senza alcun pagamento di multa.

4. Le multe che per effetto dell' articolo 28 della citata legge del dì 21 di giugno 1819 si sono incorse fino alla pubblicazione del presente decreto per la inserzione o menzione fatta di atti privati, o di atti de' giudici del contenzioso giudiziario o amministrativo in un atto privato, senza essersi trascritta la loro registrata, rimangono condonate. *(Pubblic. a' 22 marzo 1828.)*

84) 1828, 27 marzo, D. ***che regola la forma delle copie dei repertorî.*** **(L. sul reg. art. 33.)**

Art. 1. Le copie de' repertorî che gli ufiziali pubblici debbono, a' termini dello articolo 37 della legge de' 21 di giugno 1819, consegnare a' ricevitori del registro, dovranno essere formate nel modo stesso che col real decreto de' 26 di marzo 1827 (1) è stato prescritto pe' repertorî originali.

2. Laddove un ufiziale pubblico contravvenisse alla disposizione dell' articolo precedente, non potrà ottenere dal ricevitore del registro la vidimazione del repertorio, e pagherà una multa di ducati tre in pena della contravvenzione. ***(Pubblic. a' 16 aprile 1828.)***

(1) *Veg.* il decreto de' 26 marzo 1827, n.° 81, p. 1443 *s.*

85) 1829, 18 ottobre, D. *che obbliga i serventi comunali alla esibizione del repertorio al* visto *del ricevitore.* (L. sul reg. art. 37 *ss.*)

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro;

Veduto il real decreto de' 18 di luglio 1827 (1) sulla esibizione mensuale de' repertorî degli uscieri al *visto* de' ricevitori;

Veduti gli articoli 6 e 7 della legge de' 21 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e l'articolo 13 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili;* ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni comprese nel real decreto de' 18 di luglio 1827 sono applicabili a' serventi comunali per la esibizione del loro repertorio a' ricevitori del registro, giusta l'articolo 37 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro; salvo quello che è stabilito nell'articolo seguente.

2. La esibizione avrà luogo in fine di ciascun semestre; e la sospensione de' serventi contravventori sarà disposta dai conciliatori.

3. I serventi comunali avranno unico repertorio, nel quale inscriveranno tutti gli atti soggetti alla formalità del registro, che da essi sono istrumentati nella qualità così di uscieri de' conciliatori, come del contenzioso amministrativo. *(Pubblic. agli 11 novembre 1829.)*

86) 1830, 2 agosto, D. *che permette la registrata di taluni atti dopo la esecuzione.* (L. sul reg. art. 23, 45-1°.)

Veduto l'articolo 23 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni del surriferito articolo 23 della legge de' 21 di giugno 1819 non sono applicabili allorchè l'usciere proceda, sia in virtù di atto del quale siasi dal magistrato ordinata l'esecuzione anche prima di adempiersi la formalità del registro, sia in continuazione di altro atto che avendo per legge un rapporto immediato e necessariamente prossimo col seguente, non abbia potuto adempiersi preventivamente di registro, come se avesse avuto luogo in tempo in cui l'ufizio del registro fosse chiuso, o in luogo diverso dalla residenza del ricevitore.

2. In questi casi però dovrà adempiersi contemporaneamente alla registrazione del primo e del secondo atto soggetto a tale formalità, sempre però fra i termini utili loro accordati per adempierla, giusta l'articolo 45 *n.*° *1*° della stessa legge. *(Pubblic. a' 28 agosto 1830.)*

(1) *Veg.* il decreto de' 18 luglio 1827, n.° 82, p. 1444 *s.*

87) 1831, 7 ottobre, R. (M. delle Fin.) *che sottrae alle penali dell'articolo 28 della legge i testamenti olografi.* (L. sul reg. art. 28.)

S. M., cui nel C. O. di S. de'7 del corrente mese ho rassegnato il di lei rapporto de' 24 agosto ultimo, si è degnata di approvare che i testamenti olografi non vadano compresi nella disposizione dell' articolo 28 della legge de' 21 giugno 1819, e che in generale le contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro, che si rilevassero su tali testamenti, non sieno sottoposte alle multe comminate dalle leggi medesime (1). Nel R. N. ec.-fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 12 ottobre 1831.)*

88) 1832, 3 ottobre, D. *che provvede meglio alla verifica delle operazioni di controllo della percezione de' dritti.* (L. sul reg. art. 37 *ss.*)

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro;

Veduto il regolamento approvato con real decreto de' 13 di dicembre dello stesso anno (2) sulla riunione alla tesoreria generale del fruttato lordo de' rami d' introito dell' amministrazione del registro e bollo;

Veduti il real decreto e regolamento de'4 di ottobre 1831 sulla riscossione de' dritti degli archivi notariali (3);

Volendo facilitare le operazioni per lo controllo della percezione de' dritti di registro e delle multe che ne dipendono, e de' dritti de' cennati archivi; ec. ec.

Art. 1. Laddove all' epoca prescritta dall' articolo 37 della legge de' 21 di giugno 1819 gli ufiziali e funzionari pubblici tenuti alla esibizione del repertorio non potranno in esso e nella copia indicare per taluni atti l' ammontare de' dritti di registro, per non essere stati ancora i medesimi registrati per le dilazioni accordate coll' articolo 45 della legge suddetta, dovranno adempire a ciò nella copia del repertorio del mese seguente, riportandovi nelle prime linee in totale le somme de' dritti riscossi per gli atti mentovati, ed indicandovi i rispettivi numeri degli articoli del repertorio precedente, a' quali gl' introiti si riferiscono.

Questa disposizione è comune alle multe pagate nel tempo della registrazione degli atti, ed a' dritti degli archivi delle camere notariali.

In caso d'inadempimento i contravventori pagheranno una multa di ducati tre per ogni articolo omesso.

(1) *Veg.* il rescritto de' 4 dicembre 1833, n.° 153, p. 1536.
(2) *Veg.* il decreto de'13 dicembre 1819 nella *collez.* delle leggi.
(3) *Veg.* il decreto de' 4 ottobre 1831, § 111, n.° 63, p. 927 *ss.*

2. Le colonne degl' introiti de' dritti di registro, di archivio, e delle multe saranno addizionate dagli ufiziali e funzionarî pubblici rispettivamente, tanto sull' originale, che sulla copia del repertorio, e questa sarà da essi certificata vera e conforme all' originale così per lo numero degli atti, che per la totalità de' dritti e delle multe introitate nel mese dal ricevitore. Costui però ne dedurrà l'importo di que' dritti che sono stati introitati da un ricevitore di diverso circondario, ove gli atti per volontà della legge fossero stati registrati. I rispettivi direttori prenderanno conto di tali differenze per farne imputazione agli ufizî del registro, cui il rilievo appartenga per le operazioni di controllo.

Le copie de' repertorî saranno in oltre dagli ufiziali e funzionarî pubblici numerate e cifrate foglio per foglio, e chiuse colle firme di essi rispettivamente, e contrassegnate col rispettivo suggello.

Ogni contravvenzione a ciascuna delle disposizioni contenute nel presente articolo sarà punita colla multa di ducati tre.

3. I repertorî originali saranno numerati e cifrati dalle autorità da cui gli ufiziali e funzionarî pubblici dipendono, cioè quelli degli uscieri e de' cancellieri del ramo giudiziario da' giudici e da' presidenti della giurisdizione cui appartengono, e quelli degli uscieri, de' cancellieri, e de' segretarî del ramo amministrativo da' rispettivi capi del medesimo; fermo rimanendo il disposto dell' articolo 75 della legge dei 23 di novembre 1819 sul notariato in quanto alla cifra e numerazione de' repertorî de' notai.

4. I ricevitori del registro e bollo, prima di consegnare agli ufiziali e funzionarî pubblici il rispettivo repertorio bollato, scriveranno in prima pagina esterna la data della consegna di ciascun repertorio, onde gli atti vi siano collocati esattamente giorno per giorno a' termini della legge.

Ogni contravvenzione al presente articolo darà luogo alla multa di ducati tre contro del ricevitore.

5. Gli ufiziali e funzionarî pubblici obbligati alla tenuta del repertorio, ogni volta che chiederanno al ricevitore da cui dipendono la registrazione di uno o più atti a di loro carico, dovranno presentare contemporaneamente in carta comune una copia del repertorio per mese, formata colle stesse indicazioni e rubriche tracciate sul repertorio bollato dell' amministrazione generale. Nella detta copia saranno notati gli atti che si domandi registrare, e vi si eseguiranno tutti gli adempimenti voluti dalla legge in materia di repertorio. Il ricevitore dopo firmato l' atto o gli atti registrati,

cifrerà parimente la copia al di sotto degli atti medesimi che vi sono stati notati. Questo elemento servirà al ricevitore per confrontarlo col rispettivo repertorio nel tempo della vidimazione, e servirà ancora per la copia di esso, ordinata per lo tempo della vidimazione medesima dall' articolo 37 della summentovata legge de' 21 di giugno 1819. Le copie suddette saranno di pruova al ricevitore se tutti gli atti registrati siano stati fedelmente riportati sul repertorio, onde in caso di mancanza possa esigere le multe pronunziate dalla legge per ogni articolo omesso. Laddove non si esibisse la copia come sopra, il ricevitore ricuserà la formalità del registro agli atti che si presentino.

6. I notai inscriveranno nel loro repertorio i testamenti pubblici secondo la data di questi, e nuovamente gl'inscriveranno nel repertorio del mese in cui ne segua la registrazione. In questa seconda inscrizione marcheranno la data del testamento, ed il numero progressivo del primitivo repertorio in cui il testamento fu inscritto secondo la sua data. Nella colonna poi della registrata del primitivo repertorio dovranno far menzione non solo della registrata, ma ancora del numero progressivo cui la medesima corrisponde nel secondo repertorio.

Ogni omissione di quanto è prescritto in questo articolo darà luogo alla esazione di una multa di ducati tre contro il notaio trasgressore.

7. I giudici di circondario, e gli altri incaricati del controllo designati dall'articolo 14 della detta legge de' 21 di giugno 1819, terranno aperti due registri per le vidimazioni prescritte cogli articoli 12 e 13 della legge medesima, uno cioè per gli atti degli ufiziali e funzionarî pubblici che non hanno l'obbligo di tenere il repertorio, e per le copie di atti pubblici rilasciate innanzi al dì primo di maggio 1817 pe' dominî di qua del Faro, ed al dì primo di settembre 1819 pe'dominî di là del Faro; e l'altro per gli atti sotto firma privata, e per quelli provenienti dall'estero, badando di non confondere gli uni cogli altri.

8. I giudici di circondario, e gli altri incaricati del controllo chiuderanno i rispettivi registri indicati nell'articolo precedente nell'ultimo giorno di ciascun mese; e fra i due giorni dopo la chiusura passeranno al ricevitore del registro le copie degli articoli delle vidimazioni annotati ne'detti registri anteriormente alla chiusura, che avrebbero dovuto inviare alla direzione del registro, giusta il *n*° 2° dell'articolo 32 della mentovata legge de'21 di giugno 1819, il quale rimane per questa parte rivocato.

Essi noteranno in fine delle dette copie il totale degli atti controllati, e dell' ammontare de' dritti di registro e delle multe percepite dal ricevitore, colla distinzione degli atti secondo i due registri di sopra espressi.

9. Le copie degli atti privati, e di quelli formati in paese estero, da rilasciarsi al ricevitore del registro allorchè tali atti vengono presentati a questa formalità, giusta l' articolo 12 della legge de' 21 di giugno 1819, non saranno ammesse dal ricevitore, nè costui accorderà la formalità, se non siano certificate conformi a' loro originali da una delle parti interessate, o da un commessionato della stessa.

Il ricevitore sarà parimente tenuto di certificare vere le dette copie, ed in oltre di dichiarare la qualità della carta bollata in cui si trovano distesi gli originali.

Qualora egli ammetta tali copie senza il certificato degl'interessati, o de' loro commessionati, o non vi apponga il suo certificato della verità della copia, o la sua dichiarazione della qualità della carta, pagherà in ciascuno di detti casi una multa di ducati tre, oltre di quella pronunziata dall' articolo 46 della legge de' 2 di gennaio 1820, se dal contenuto della scrittura si desuma che l' originale doveva esser disteso sopra carta col bollo graduale.

I giudici di circondario, e gli altri incaricati del controllo si ricuseranno di apporre la loro vidimazione su i cennati atti e sulle copie de' medesimi, laddove esse siano sfornite degli adempimenti prescritti col presente articolo.

10. Le copie de' repertorî degli uficiali e funzionarî pubblici, quelle degli articoli delle vidimazioni de' giudici di circondario o di altri incaricati, e quelle degli atti privati e degli atti formati in paese estero menzionate nell' articolo precedente, saranno per ciascun mese spedite da' ricevitori del registro a' rispettivi direttori per le operazioni del controllo fra il termine stabilito da' regolamenti.

11. Le ordinanze delle autorità giudiziarie per abbreviazione di termini a comparire, per assegnazione a giorno fisso, e per qualunque altro oggetto, le quali si rilasciano originalmente alle parti per intimarsi, saranno registrate a cura dell' usciere contemporaneamente all' atto d' intimazione dell' ordinanza medesima, e sullo stesso registro dell' atto dell' usciere in articolo separato.

L' usciere dovrà notare nel suo repertorio in articolo separato la ordinanza di cui egli ha fatto adempire la registrata.

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita con una multa di ducati tre a carico dell' usciere.

12. Il registro degli atti degli arbitri, prima della omolo-

gazione del tribunale competente, sarà eseguito colla formalità della vidimazione del giudice di circondario, o di chi ne fa le veci, a' termini degli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge de' 21 di giugno 1819; e tale vidimazione sarà annotata nel primo de' due registri mentovati nell'articolo 7 del presente decreto.

13. In caso di morte degli ufiziali e funzionarî pubblici obbligati alla tenuta del repertorio, il sindaco del comune della residenza del defunto, nell'adempiere le funzioni di ufiziale dello stato civile, ricercherà il repertorio degli atti soggetti al registro, vi apporrà la sua vidimazione, farà estrarne dal cancelliere comunale una copia in carta libera, e la rimetterà da lui vistata al ricevitore del registro del rispettivo circondario. La detta copia dovrà contenere soltanto gli atti annotati nel repertorio dopo l' ultima vidimazione appostavi dal ricevitore del registro.

L' inadempimento della disposizione del presente articolo sarà punito colla multa di ducati tre a carico rispettivamente dell' ufiziale dello stato civile, o del cancelliere comunale inadempiente.

14. I segretarî generali delle intendenze faranno pervenire in ogni fine di mese al rispettivo direttore del registro lo stato delle approvazioni accordate dagl' Intendenti agli atti e contratti nello interesse de' comuni e de' pubblici stabilimenti pe' quali è richiesta l' approvazione, con indicarvi la data di essa, onde verificarsi se i medesimi siano stati trascritti nel repertorio, e registrati a' termini della legge, o a questa si sia contravvenuto, sotto pena di una multa di ducati tre per ogni mancanza (1).

15. In modifica del regolamento approvato col real decreto de' 13 di dicembre 1819 (2) i ricevitori dell'amministrazione del registro e bollo, ed i conservatori delle ipoteche effettueranno i versamenti alla tesoreria generale col seguente sistema, cioè:

1° I ricevitori di circondario faranno i di loro versamenti nel giorno 6 di febbraio pe' prodotti incassati a tutto il dì 31 di gennaio, e così ne' mesi successivi. L' ultimo versamento poi dell' anno sarà da essi eseguito nel giorno 3 di gennaio pe' prodotti del mese di dicembre.

2° I ricevitori de' capoluoghi de' distretti e delle provincie verseranno nel dì 16 di gennaio i prodotti della prima decade di quel mese, nel dì 26 quelli a tutto il 20, e nel dì

(1) *Veg.* il rescritto de' 2 ottobre 1835, n.° 90, p. 1454.
(2) *Veg.* il regolamento de' 13 dicembre 1819 nella *collez.* delle leggi.

6 di febbraio quelli dell'ultima decade di gennaio, e così in appresso.

3° I ricevitori residenti in Napoli, ed il conservatore delle ipoteche di questa provincia verseranno i loro introiti ne' giorni 10, 20, e fine di ogni mese, coll'abilitazione di poter fare versamento nel dì primo del mese seguente, però non più tardi delle due ore pomeridiane, nella cassa centrale della tesoreria generale, formandosi il borderò colle date del 10, 20, e fine di ogni mese, e saranno loro rilasciate le ricevute contabili sotto le stesse date.

Siccome a' ricevitori di circondario ed a quei de' capoluoghi de' distretti e delle provincie è accordato l'intervallo di cinque giorni per eseguire i loro versamenti, come si è detto ne' *n.i* 1° e 2° del presente articolo, e ciò per far fronte alle spese di giustizia, così per questo medesimo oggetto i ricevitori residenti in Napoli, eccetto quelli del bollo straordinario e delle ammende, saranno facoltati a ritenere nelle rispettive casse la somma di ducati sessanta, salvo a versarla nella fine dell' esercizio di ciascun anno, onde rimangano allora pareggiati gl' introiti e gli esiti delle rispettive loro casse per l'esercizio anzidetto.

4° I conservatori delle ipoteche delle altre provincie faranno i loro versamenti ne' giorni 10, 20, e fine di ciascun mese.

16. Le prescrizioni di questo decreto cominceranno ad essere eseguite nel dì primo di gennaio del venturo anno 1833. *(Pubblic. a' 24 ottobre 1832.)*

89) 1833, 27 febbraio, D. *che sottopone al* visto *del pubblico ministero le copie delle sentenze o decisioni prima di registrarsi.* (L. sul reg. art. 33 *ss.*)

Art. 1. Le copie o spedizioni delle sentenze o decisioni dovranno essere adempite della vidimazione prescritta dall'art. 24 del real decreto de'13 di gen. 1817 (1) su' dritti di cancelleria, prima che sieno sottoposte alla formalità del registro.

I cancellieri incorreranno nella multa di ducati sei comminata dall'articolo medesimo, laddove presenteranno, o faranno presentare al registro le dette copie o spedizioni sfornite di tale vidimazione.

2. Non vi sarà luogo ad inflizione di multa contro i cancellieri che fino alla pubblicazione del presente decreto avessero tenuto un sistema opposto a quanto è stato dichiarato coll' articolo precedente. *(Pubblic. a'23 marzo 1833.)*

(1) *Veg.* il decreto de'13 gennaio 1817 nella *collez.* delle leggi.

90) 1835, 2 ottobre, R. (M. delle Fin.) *per la esecuzione dell' art. 14 del decreto de' 3 ott. 1832.* (L. sul reg. art. 37.)

L'articolo 14 del real decreto de' 3 ottobre 1832 (1) ha imposto a'segretarî generali delle intendenze l' obbligo di far pervenire in ogni fine di mese al rispettivo direttore del registro lo stato delle approvazioni accordate dagl'Intendenti agli atti e contratti nell' interesse de'comuni e de'pubblici stabilimenti, pe' quali è richiesta l' approvazione, con indicarvi la data di essa, sotto pena di una multa di ducati tre per ogni mancanza.

Or S. M. si è degnata ordinare, che le disposizioni del citato articolo sieno estese anche a' segretarî delle sottintendenze per gli atti e contratti suddetti, l'approvazione dei quali viene dagl'Intendenti delegata a'sottintendenti, e che sieno pur estese a' segretarî de' Consigli degli ospizi per gli atti e contratti nell'interesse di stabilimenti di beneficenza, soggetti all' approvazione di essi Consigli. Nel R. N. ec.- fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

91) 1836, 4 luglio, R. (M. delle Fin.) *che provvede alla registrazione degli atti giudiziarî.* (L. sul reg. art. 36.)

Ella con rapporto de' 4 dello scorso giugno facendo osservare, che il ricevitore del primo de' due ufizî degli atti giudiziarî in Napoli, il quale in forza dell'articolo 9 del decreto organico de' 3 ottobre 1825 è addetto per gli atti del tribunale civile, del tribunale di commercio, e del Consiglio d' intendenza, non può per la moltiplicità di tali atti, e fra i tanti suoi doveri su i diversi punti di servizio, portarvi la necessaria vigilanza; e che quindi da tal difetto possono derivare delle conseguenze dannose agl' interessi della real tesoreria, ha proposto di segregarsi dal suddetto primo ufizio una porzione delle sue attribuzioni, e di stabilirsi un terzo ufizio di atti giudiziarî, al quale siano incardinati gli atti del tribunale di commercio, e degli uscieri che vi sono addetti, non che gli atti dell' intendenza e del Consiglio di intendenza, con una corrispondente parte di vendita della carta bollata.

Avendo io rassegnato a S. M. un tale progetto, la M. S. nel C. O. di S. de' 4 del corrente mese si è degnata annuirvi; e quindi nel R. N. ec.- fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo a dì 8 luglio 1836.)*

(1) *Ved.* il decreto de' 3 ottobre 1832, ed il rescritto de' 18 maggio 1838, n.° 88 e 93, p. 1448 *ss.* e 1455 *s.*

92) 1837, 15 maggio, D. *che ordina la trascrizione dei protesti nel repertorio del notaio o dell' usciere.* (L. di ecc. art. 175 - L. sul reg. art. 37 *ss.*)

Veduto l'articolo 175 delle *leggi d'eccezione per gli affari di commercio;*

Volendo agevolare la esecuzione di questa disposizione: ec.

Art. 1. La trascrizione de' protesti, disposta col riferito articolo 175 delle *leggi d'eccezione per gli affari di commercio*, avrà luogo ne'repertorî che i notai e gli uscieri debbono tenere giusta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro. Questa trascrizione sarà praticata immediatamente dopo la inscrizione ne' repertorî degli atti de' protesti.

2. In conformità del disposto dall'art. 5 del real dec. de' 3 di ott. 1832 (1), i ricevitori del registro si ricuseranno di registrare l'atto di protesto, se prima non ne sia seguita la trascrizione nel repertorio, ordinata coll' art. precedente, salva sempre in caso di omissione la pena comminata col riferito art. 175 delle *leggi d'eccez. per gli affari di commercio.*

3. Per la trascrizione anzidetta potrà occuparsi tutta la estensione delle pagine del repertorio, senza che siano di ostacolo le diverse rubriche nelle quali ciascuna pagina è divisa; ma non potrà oltrepassarsi il numero di trentacinque linee per ogni pagina del repertorio, comprese le linee degli articoli che fossero inscritti nella pagina medesima; e ciò a' termini e sotto la multa dell' articolo primo del real decreto de' 26 di marzo 1827 (2).

4. Per la trascrizione di cui è parola, i notai e gli uscieri non potranno esigere altro dritto oltre quello loro accordato dal *n.° 41* dell' art. 35 della tariffa degli atti giudiziarî approvata col real decreto de' 31 di agosto 1819, salvo però il compenso in favor loro della carta bollata che verrà occupata per la cennata trascrizione. *(Pubblic. a' 5 giugno 1837.)*

93) 1838, 18 maggio, R. (M. delle Fin.) *che estende ai contratti approvati da S. M. e da' Ministri la disposizione dell' art. 14 del decreto de' 3 ott. 1832.* (L. sul reg. art. 37 *ss.*)

S. M. si è degnata di risolvere, che l' obbligo imposto coll' articolo 14 del decreto de' 3 ottobre 1832 a' segretarî generali delle intendenze, e col reale rescritto de' 2 ottobre 1835 (3) a'segretarî delle sottintendenze e de' Consigli degli ospizî, di far pervenire in ogni fine di mese al rispettivo

(1) *Veg.* il decreto de' 3 ottobre 1832, n.° 88, p. 1448 *ss.*

(2) *Veg.* il decreto de' 26 marzo 1827, n.° 81, p. 1443 *s.*

(3) *Veg.* il decreto de'3 ottobre 1832, ed il rescritto de' 2 ottobre 1835, *n.°* 88 e 90, p. 1448 *ss.* e 1454.

direttore del registro lo stato delle approvazioni accordate dagl' Intendenti, da' sottintendenti, e da' mentovati Consigli agli atti e contratti nell' interesse de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' luoghi di beneficenza, sotto pena di multa di ducati tre per ogni mancanza, sia esteso a carico de' suddetti segretarî generali e segretarî anche per gli atti di subaste, o contratti che vengono approvati dalla M. S. o da' Ministri, allorchè tali approvazioni sono comunicate agl' Intendenti, a' sottintendenti, o a' Consigli degli ospizî. Nel R. N. ec. - fir. M.se d' Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

94) 1839, 18 febbraio, D. *che modifica l' articolo 23 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro.* (L. sul reg. 23, 45-2°.)

Veduto l'art. 23 della legge de' 21 giug. 1819 sul reg.; ec.

Art. 1. La disposizione del surriferito articolo 23 della legge de'21 di giugno 1819 non è applicabile per gli atti notariali stipulati o rogati nel medesimo giorno. La registrazione però di questi atti dovrà succedere contemporaneamente ne' termini stabiliti nell'articolo 45 *n.*° 2° della stessa legge. *(Pubblic. a' 6 marzo 1839.)*

95) 1846, 2 giugno, D. *che applica alla Sicilia le disposizioni de'decr. de' 26 mar. 1827, 7 apr. 1828, 3 ott. 1832, e 15 maggio 1837, con talune spiegazioni.* (L. sul reg. art. 37 *ss.*)

Veduta la legge de'21 di giugno 1819, vigente così in questa, che nell' altra parte de' nostri reali dominî;

Veduti i quattro decreti de' 26 di marzo 1827, de' 7 di aprile 1828, de'3 di ottobre 1832, e de' 15 di maggio 1837 (1), che a quella legge hanno apportato delle riforme solamente in questa parte del regno adottate;

Considerando che la identità del sistema importa che quello stesso osservato in questa parte si applichi anche all'altra; ec.

Art. 1. Saranno applicati a' nostri reali dominî al di là del Faro i quattro decr. de' 26 di mar. 1827, de' 7 di apr. 1828, de'3 di ott. 1832, e de'15 di mag. 1837 (2) meno per la parte che risguarda il bollo ed il sistema de' versamenti ivi in vigore; salve le riforme sul terzo degli enunciati decreti da valere per amendue le parti del regno, come qui appresso.

2. *1*° La seconda inscrizione de' testamenti pubblici ne'repertorî del mese nel quale sono quelli registrati, secondo l'articolo 6 del decreto de'3 di ottobre 1832, dovrà seguire con la stessa data della registrazione.

(1) (2) *Veg.* i decreti citati, n.° 81, 84, 88, 92, p. 1443 *ss* - In vece del decreto de' 7 aprile 1828 leggasi il decreto de' 27 marzo 1828 sotto al n.° 84.

2° Nel doppio inventario che accompagna le copie dei repertori delle vidimazioni degli atti privati, e di quelli formati nell' estero, giusta l' articolo 10 del cennato decreto, dovrà segnarsi la totalità delle somme introitate nel mese per dritti e multe, desunte da ciascun repertorio, e da ogni stato di vidimazioni.

3° Saranno tenuti i ricevitori a presentare i certificati degli atti registrati nel mese, e de'dritti pagati da quegli ufiziali pubblici che la presentazione de' repertori avranno trascurato (1). *(Pubblic. a' 20 giugno 1846.)*

Addiz. al tit. I, cap. VI, art. 45 a 55 - Termini pel registro.

96) 1823, 1° febbraio, R. (M. delle Fin.) *che regola la registrazione ed il diritto degli atti delle amministrazioni diocesane.* (L. sul reg. art. 47, 66-3°.)

Avendo proposto a S. M. il dubbio promosso dal regio procuratore presso l' amministrazione diocesana di Teramo, e di cui è oggetto il di lei rapporto de' 4 settembre ultimo, se cioè gli atti delle amministrazioni diocesane debbano registrarsi in un termine di rigore, ed a qual diritto di registro sieno soggetti; la M. S. si è uniformata al di lei avviso, ed a quello della Commessione de'presidenti della gran Corte de' conti, ch' è stato uniforme, cioè, che non potendosi le amministrazioni diocesane reputare come amministrazioni pubbliche, i loro atti non sono soggetti al registro in un termine di rigore; e che per la stessa ragione dovendosi i medesimi considerare come tanti atti privati, debbono registrarsi col dritto di grana trenta, se sieno scritti in più originali, e col dritto di grana venti, se sieno formati in un solo originale, giusta i *n.i* *5°* e *6°* dell' articolo 66 della legge de' 21 giugno 1819. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo a detto dì.)*

97) 1823, 18 dic., R. (M. delle Fin.) *che regola la forma del certificato della morte di un testatore.* (L. sul reg. art. 48.)

Con suo rapporto de' 13 settembre ultimo, ad oggetto che i ricevitori del registro e bollo, quando viene ad essi domandata la registrazione de' testamenti rogati per atto pubblico, abbiano sicura notizia del giorno della morte del testatore dal quale comincia a decorrere il termine di tre mesi stabilito dalla legge per una tale formalità, ed in con-

(1) Con circolare de' 7 luglio 1827 si permise di scrivere ne' repertori in cifre il numero d' ordine, il numero dell' abitazione delle parti e i numeri della registrata, del vol. fol. cas. e il diritto pagato - I segretari de' P. del Re non hanno obbligo di repertorio - *Veg.* il resc. de' 9 feb. 1827, n.° 149, p. 1533.

seguenza possano conoscere se gli atti suddetti siano in contravvenzione per l'elasso di un tal termine, ha ella proposto, che i cancellieri comunali, a richiesta de'notai stipulatori dei testamenti, dichiarino *gratis* in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore con la osservazione che una tale dichiarazione serve per intelligenza del ricevitore del registro e bollo; e poichè la legge sul bollo proibisce di farsi due atti sullo stesso foglio di carta bollata, ha ella proposto benanche che per le dette dichiarazioni si dispensi ad un tal divieto.

S. M. in data de'18 del corrente mese si è degnata di approvare queste proposizioni; e quindi nel R. N. ec.-fir. Camillo Caropreso. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a'20 dicembre 1823.)*

98) 1828, 5 novembre, R. (M. delle Fin.) *che sottopone a termine di rigore gli atti di aggiudicazione dopo la loro approvazione.* (L. sul reg. art. 49.)

Col sovrano rescritto de'9 febbraio 1820 (1) portandosi una eccezione alla legge de'21 giugno 1819 sul registro per tutti gli atti che negli affitti ed appalti de' beni, dritti e cespiti comunali precedono l' approvazione che l' Intendente dee apporre all' atto di aggiudicazione, fu prescritto che tali atti, all' infuori degli avvisi considerati come atti di pubblica amministrazione e come tali esenti dalla formalità del registro, in vece di registrarsi successivamente nel rispettivo termine di rigore, fossero registrati tutti insieme dopo la suddetta superiore approvazione; correr dovendo per tutti il termine di rigore dal dì della data di tale approvazione: nella intelligenza che quando (apparte del verbale di aggiudicazione, il quale approvato dallo Intendente rende l' operazione perfetta e suscettibile della formalità del registro) volesse l' aggiudicatario una stipulazione d' atto notarile, dovesse questa adempiersi separatamente di registro nel termine di rigore fissato per gli atti notarili, considerandosi come isolato e di cautela accessoria all' atto di aggiudicazione.

Or sull' avviso uniforme del direttor generale de' rami e diritti diversi, e del consultore del Governo di Sicilia si è dal Luogotenente generale di S. M. in que'reali dominî proposto, che le stesse disposizioni eccezionali contenute nello anzidetto sovrano rescritto de' 9 febbraio 1820 per la registratura degli atti che precedono l' approvazione dell' aggiudicazione negli affitti ed appalti di beni, di diritti e cespiti

(1) *Veg.* il rescritto de' 9 febbraio 1820, n.° 116, p. 1474 *ss.*

comunali sieno applicate agli stessi atti negli affitti ed appalti de' fondi e dazî regî, esclusa la parte che riguarda il contratto notarile successivo all'aggiudicazione, trovandosi per tal contratto, in quanto agli appalti dello erario, adottata sin da dicembre 1826 la disposizione dell' articolo 49 della suddetta legge de' 21 giugno 1819.

S. M., a cui ciò ho rassegnato, ha trovato regolare lo avviso del Luogotenente generale e quello anche uniforme del Ministro di grazia e giustizia, e si è perciò degnata di ordinare nel dì 5 del corrente che la facilitazione data all' amministrazione comunale col succennato sovrano rescritto de' 9 febbraio 1820 si estenda pure, come ha il Luogotenente generale proposto, alle contrattazioni dello erario in entrambe le parti de' reali dominî. Nel R. N. ec. - fir. Camillo Caropreso. *(Comun. al Luogotenente gen. in Sicilia ed al direttor gen. del registro e bollo in Napoli a' 15 nov. 1828.)*

Addiz. al tit. I, cap. VII, art. 56 *a* 59 *- Luogo del registro.*

99) 1832, 22 maggio, D. *che provvede alla registrazione degli atti sotto firma privata, ed alla inscrizione de' crediti anteriori al 1° settembre 1819.* (L. sul reg. art. 59, 91.)

Veduto l'articolo 59 della legge de' 21 di giugno 1819, che permette la registrazione degli atti sotto firma privata in tutti gli ufizî indistintamente;

Volendo prevenire le frodi, che gli atti di tal natura, formati ne' nostri reali dominî di qua del Faro in contravvenzione alla legge sul bollo, si portino, onde evitarsi il pagamento de' corrispondenti dritti e multe di bollo, a registrare negli ufizî de' reali dominî di là del Faro ove dazio di bollo non esiste;

Veduto l'articolo 91 della mentovata legge, che stabilisce il dritto d'inscrizione de' crediti ipotecarî in ragione di grana venti, tarì due siciliani, per ogni cento ducati, once trentatre e tarì dieci siciliani; e l'articolo 10 del real decreto dei 21 di giugno 1819 (1), con cui un tal dritto per tutti i crediti nascenti da titoli anteriori al dì primo di settembre di detto anno è stato fissato pe' reali dominî di là del Faro a grana dieci siciliane per once trentatrè e tarì dieci siciliani;

Volendo determinare il dritto da esigersi allorchè siffatti crediti dopo inscritti negli ufizî degli anzidetti reali dominî col pagamento del dritto minore, si vogliano fare inscrivere in quelli di qua del Faro, a' termini dello articolo 94 della ripetuta legge; ec. ec.

(1) *Veg.* il decreto de' 21 giugno 1819, n.° 56, p. 1429 *ss.*

Art. 1. Gli atti sotto firma privata formati ne'reali dominî di qua del Faro, quando i contraenti siano di questa stessa parte de' reali dominî, non potranno registrarsi negli ufizî de' reali dominî di là del Faro.

Per tutte le altre carte private rimane in vigore la disposizione dello articolo 59 della suddetta legge de' 21 di giugno 1819.

2. I crediti nascenti da titoli anteriori al dì primo di settembre 1819, allorchè dopo essersi inscritti negli ufizî delle ipoteche de'reali dominî al di là del Faro col dritto di grana dieci siciliane per once trentatrè e tarì dieci siciliani, si vogliano fare inscrivere negli ufizî de' reali dominî di qua, riceveranno questa formalità col pagamento del supplimento del dritto sino a grana venti napoletane per ogni cento ducati; esibendosi però la ricevuta del dritto pagato negli ufizî di là del Faro. *(Pubblic. a' 9 giugno 1852.)*

Addiz. al tit. I, cap. VIII, art. 60 *a* 67 - *Tariffa.*

100) 1818, 12 ottobre, R. (M. delle Fin.) *che fissa il dritto di registro pe' verbali di visita de'protocolli de'notai.* (L. sul reg. art. 66.)

Avendo proposto al Re il dubbio di cui è oggetto il di lei rapporto del 2 maggio ultimo, se cioè le dichiarazioni delle camere notariali per la visita de' protocolli dovessero soggiacere alla formalità del registro ed al pagamento del dritto; la M. S. nel Consiglio del 12 corrente ha disposto, che le dette dichiarazioni debbono registrarsi pel dritto di grana venti. Nel R. N. ec.- fir. de' Medici. *(Comunic. al direttor generale del registro e bollo a' 17 ottobre 1818.)*

101) 1826, 9 ottobre, D. *che fissa il dritto di registro per le deliberazioni della Consulta del regno su i richiami avverso le decisioni della gran Corte de' conti.*

Art. 1. Le deliberazioni della Consulta su' richiami avverso le decisioni o deliberazioni della gran Corte de' conti saranno soggette al dritto di registro di ducati due e grana quaranta, se sieno interlocutorie o preparatorie; ed a quello di ducati quattro e grana ottanta, se sieno definitive, del pari che trovasi prescritto co' *n.i* 3° e 4° dell' articolo 65 della legge de' 21 di giugno 1819 per gli atti di simil natura della gran Corte de' conti.

2. Le suddette deliberazioni della Consulta, dopo registrate, dovranno essere vidimate, a' termini degli articoli 13 e 14 della citata legge de' 21 di giugno 1819. *(Pubblic. a' 30 dicembre 1826.)*

102) 1828, 9 maggio, D. *che stabilisce il dritto di registro per le apoche* de recepto *in Sicilia.* (L. sul reg. art. 66.)

Visto l'articolo 66 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro, con cui nel fissarsi il diritto di grana ottanta, tarì otto siciliani, per la registratura di ogni atto notariale di cui il notaio conservasse la minuta; e quello di grana venti, tarì due siciliani, per la registratura di ogni atto che si rilasciasse in brevetto, fu fatta al § 3° dell'articolo medesimo eccezione per le apoche *de recepto* usate ne' nostri dominî oltre il Faro, stabilito essendosi per queste il diritto di grana dieci siciliane;

Viste le sovrane determinazioni de' 22 di novembre 1819 e de' 7 di febbraio 1820, colle quali nella persuasione che col progresso delle nuove istituzioni si sarebbe moderato in Sicilia l'antico uso di ricorrere per qualunque anche menoma quietanza al ministero notariale, e che, rese in conseguenza meno frequenti, e ridotte a piccol numero le suddette apoche *de recepto*, avrebbero potuto rientrare, quanto al diritto di registro, nella classe di tutti gli altri atti notariali; erasi disposto di doversi le medesime per tutto dicembre 1820 continuare a registrare col diritto eccezionale di grana dieci siciliane, e da gennaio 1821 in poi restar soggette al diritto stabilito per ogni altro atto notariale, ciocchè non ebbe poi effetto per la circostanza de' tempi;

Scorgendo Noi che ancor prevale in que' nostri dominî l'antica abitudine per le apoche *de recepto*, e che continuando queste ad esser frequenti e di non poco numero, potrebbe per esse risultar gravoso il diritto comune agli altri atti notariali; ec. ec.

Art. 1. Le apoche *de recepto*, cioè quelle che estinguono obbligazioni precedentemente contratte, e che si formano in minuta notariale ne' nostri dominî oltre il Faro, proseguiranno a registrarsi col diritto di grana dieci siciliane, a' termini del § 3° dell' articolo 66 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro.

2. Qualunque altra disposizione che è in opposizione colla presente, vien derogata. *(Pubblic. a' 28 giugno 1828.)*

103) 1832, 6 giugno, R. (M. delle Fin.) *che determina la registratura degli atti di giuramento.* (L. sul reg. art. 66-1°.)

Il Ministero di Stato presso il Luogotenente generale di S. M. ne' reali domini al di là del Faro ha proposto il dubbio, se i verbali di giuramento degl' impiegati, che non si conservano in minuta dalle autorità innanzi delle quali si presta il giuramento, ma giusta il real decreto de' 16 agosto

1830 (1), vanno depositati originalmente presso il Ministero e real Segreteria di Stato da cui il giurante dipende, debbano registrarsi col dritto di grana ottanta applicandosi la sanzione del *n.° 1°* dell'articolo 66 della legge de' 21 giugno 1819, sul riflesso che la conservazione di tali atti presso il Governo conduce ad un maggior effetto che se si ritenessero presso gli ufiziali pubblici, come ha osservato quel direttore generale de' rami e dritti diversi, ovvero col dritto di grana venti, applicandosi la sanzione del *n.° 2°* del citato articolo.

S. M., cui ho rassegnato tal dubbio, si è degnata di dichiarare nel C. O. di S. de' 6 del corrente mese, che nella specie debba pagarsi il dritto di registro di grana venti. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia ed al direttor generale del registro e bollo in Napoli a' 9 giugno 1832.)*

104) 1840, 4 marzo, R. (M. delle Fin.) *pel registro de' verbali di conciliazione.* (L. sul reg. art. 65.)

Nel pregevole foglio di V. E. del 24 gennaio 1839 si promuove il dubbio, cioè, quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione de' certificati di non seguita conciliazione innanzi a' Consigli d'intendenza.

Si rapporta in quel foglio la considerazione di cotesto direttore generale de' rami e dritti diversi, che la legge ha inteso distinguere i casi, ne' quali i Consigli la fanno da giudici, e quelli ne' quali figurano semplici compositori amichevoli; e da questa considerazione quel funzionario, si dice, è posto in forse, se i certificati de' quali si tratta andar debbano tra gli atti non soggetti a speciale tariffa di registrazione, e perciò nel registrarsi non importino altro dritto che di grana venti, ossia due tarì siciliani.

Io sulle prime volli consultare questo direttore generale del registro e bollo, ed egli osservò che il certificato di seguita o non seguita conciliazione fa presumere la esistenza di un verbale, di cui si attesta il contenuto, e quindi facendosi distinzione tra il verbale, il quale costituisce l'atto emesso dal Consiglio d'intendenza, ed il certificato che da quello risulta, l'uno dee soggettarsi nella registrazione al dritto fissato col *n.° 1°* dell'articolo 65 della legge del 21 giugno 1819 di grana 60, l'altro dee soggettarsi al dritto di grana 20 stabilito col *n.° 2°* di detto articolo.

A meglio rassodar questo articolo d'interesse fiscale in cotesti, egualmente che in questi domini, io lo rimisi allo

(1) *Veg.* il decreto de' 16 agosto 1830, n.° 76, p. 1440.

esame della consulta del *Parquet* della procura generale presso questa gran Corte de' conti, ed il collegio ha così riflettuto. Quando ha luogo la conciliazione, allora un verbale si redige, che i termini ne contiene; ma quando la conciliazione non è riuscita, allora si annuncia nel foglio di udienza la negativa, o la non presentazione delle parti, nè fa d' uopo di un verbale a parte.

Nel primo caso la registrazione del verbale va soggetta al dritto di grana 60; nel secondo caso, non esistendo verbale, il certificato della conciliazione non seguita non soggiace ad altro dritto che di grana 20. In seguito di tutto ciò avendo io renduto l'affare oggetto di sovrana determinazione, si è trovata ben fondata la considerazione della consulta del *Parquet*, e si è sovranamente rescritto in quanto al dritto sul certificato in quistione nella registrazione dello stesso, di starsi all' avviso del direttore generale del registro e bollo, ed a quello della cennata consulta, uniformi tra loro. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia ed al direttore generale del registro e bollo in Napoli a' 4 marzo 1840.)*

Addiz. al tit. I, cap. X, art. 71 a 73 - Azioni ed istanze.

405) 1821, 7 novembre, R. (M. delle Fin.) *che riserva al Ministro le transazioni per le multe eccedenti i ducati 15.* (L. sul reg. art. 73.)

Ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 10 dello scorso ottobre, col quale mettendosi in veduta, che alle volte i particolari dopo aver avanzate delle domande per transazioni delle multe di registro e bollo, non più si presentavano, o perchè riusciva loro di accomodarsi co' debitori, o per altro motivo, ella proponeva perciò, che ne' casi di tali domande si dasse la formalità alle carte in controvenzione, allorchè le parti ne avrebbero fatta la richiesta, facendosi da esse pagare per le multe incorse quella somma, che il Consiglio di cotesta amministrazione avrebbe creduto di stabilire in vista delle diverse circostanze, e salvo a renderne poi informato il Ministero per le sue osservazioni, se mai ne avesse a fare, onde servire di norma ne' casi successivi.

La M. S. nel Consiglio de' 7 del corrente mese si è degnata di risolvere, che si continuino a sottoporre alla decisione del Ministero le transazioni delle multe, giusta il sistema finora tenuto, lasciandosi alla prudenza del Consiglio d'amministrazione la transazione per le sole multe, le quali non

eccedono i ducati 15. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo a' 10 novembre 1821.)*

Addiz. al tit. II, cap. 1, art. 74 a 76-Disposizioni generali.

106) 1822, 27 maggio, D. *che determina il metodo come riordinarsi gli ufizî ipotecarî in Sicilia.* (L. sul reg. art. 74 *ss.*)

Visto il titolo XIX del *codice civile* pel nostro regno delle Due Sicilie, che fissa i principî della giurisprudenza ipotecaria;

Visto il titolo XI della nostra legge de' 21 di giugno 1819 risguardante i regolamenti degli ufizî delle conservazioni d'ipoteche;

Considerando che ne' nostri reali dominî oltre il Faro per effetto delle passate vicende gli ufizî della conservazione delle ipoteche rimasero in alcune valli inoperosi, ed in alcune altre distrutti;

Volendo provvedere a questo interessante oggetto, onde assicurare i vantaggi del sistema ipotecario agli atti pe' quali erano stati richiesti a' conservatori delle ipoteche le formalità ipotecarie prima della sospensione e della distruzione degli ufizî anzidetti, ed agli atti stipulati dopo la chiusura de' medesimi;

Art. 1. In ogni conservazione d'ipoteche ne' nostri reali dominî al di là del Faro sarà disteso dal presidente del tribunale civile, assistito dal direttore del registro, dal sindaco del capoluogo della valle, e dal conservatore delle ipoteche, un processo verbale onde assicurare le seguenti cose:

1° assicurare in un modo legale l'epoca in cui gli ufizî della conservazione delle ipoteche rimasero in alcune valli inoperosi;

2° assicurare nello stesso modo l'epoca in cui gli ufizî della conservazione delle ipoteche rimasero in altre valli distrutti;

3° assicurare finalmente nello stesso modo il tempo durante il quale gli ufizî distrutti, prima di venirsi al fatto della distruzione, furono inoperosi.

2. Tutti gli atti stipulati dopo la chiusura degli ufizî sino all' apertura de' medesimi, godranno de' loro effetti legali dalla data dell' atto.

3. Tutti gli atti di data anteriore alla chiusura degli ufizî, di cui non si era presa inscrizione, o non si era fatta trascrizione, godranno de' loro effetti legali dal giorno della chiusura degli ufizî.

4. Le disposizioni contenute ne'due precedenti articoli avranno vaglia dentro un termine di rigore di tre mesi.

5. Per le inscrizioni e trascrizioni di questi atti si pagheranno i dritti fiscali e gli emolumenti al conservatore, secondo la tariffa annessa alla legge de'21 di giugno 1819.

6. Scorso il termine di tre mesi, gli effetti legali correranno dal giorno in cui si adempisse alla formalità.

7. Tutti gli atti stipulati dopo l'epoca della distruzione sino alla riapertura degli ufizî, godranno de'loro effetti legali dalla data dell'atto.

8. Tutti gli atti fatti nell'intervallo corso tra il giorno della distruzione degli ufizî ed il giorno in cui gli ufizî medesimi rimasero inoperosi, godranno de'loro effetti legali della data dell'atto.

9. Queste disposizioni avranno vaglia dentro lo stesso termine di tre mesi.

10. Per tali inscrizioni o trascrizioni si pagheranno i dritti fiscali e gli emolumenti al conservatore, secondo la tariffa annessa alla legge de'21 di giugno 1819.

11. Scorso il termine di tre mesi, godranno gli atti degli effetti legali dal giorno in cui sarà adempita la formalità.

12. Tutti gli atti di data anteriore all'epoca in cui gli ufizî distrutti rimasero inoperosi, godranno de'loro effetti legali dalla data dell'atto; purchè si adempiano le formalità ipotecarie dentro un termine di rigore di sei mesi.

13. Per gli atti accennati nell'articolo precedente, le inscrizioni o trascrizioni si faranno in nuovi registri e dentro il termine di sei mesi.

14. Per le inscrizioni o trascrizioni degli atti di cui si fa parola nell'articolo 12, non si pagheranno dritti fiscali, ma soltanto gli emolumenti al conservatore colla seguente tariffa, cioè:

per ogni inscrizione di diritto ipotecario sopra titolo di data anteriore alla distruzione delle conservazioni, qualunque fosse il numero de'creditori, purchè solidarî, quando la formalità fosse richiesta colla stessa domanda, esibendosi borderò, grana cinque siciliane: esibendosi bullettini di deposito, grana dieci siciliane: facendosi poi la dimanda senza esibirsi borderò o bullettini, grana dieci siciliane;

per ogni ricognizione di deposito di atti o borderò di data anteriore alla distruzione della conservazione, cioè per ogni ricevo che il conservatore è in obbligo di consegnare alle parti per gli atti su'quali è richiesta la formalità ipotecaria, qualunque fosse il numero di tali atti, purchè depositati dalla stessa persona, grana cinque siciliane;

per ogni copia di borderò che munito di certificato di adempimento d'inscrizione fu consegnato dal conservatore alla parte, e che si presenta per ricevere nuova formalità, qualora non volesse la parte stessa accompagnarlo colla copia, grana cinque siciliane;

per la redazione delle note, o sia borderò per titoli di data anteriore alla distruzione della conservazione, qualora non si volessero dalla parte redigere, tarì uno siciliano e grana dieci;

per la trascrizione di ogni atto di passaggio di beni immobili, o di processo verbale di pignoramento, di data anteriore alla distruzione della officina, sia che si presentasse l'atto altra volta trascritto, sia che no, e per ogni carta di due facciate, ed ogni facciata di venticinque linee e diciotto sillabe a linea, calcolate sull'atto che si presenta, grana dieci siciliane;

per ogni inscrizione di ufizio, risultante dagli atti di data del dì primo di settembre 1819, epoca da cui ebbe vigore il nuovo *codice civile* in Sicilia, al giorno della distruzione della conservazione, grana dieci siciliane.

15. Il direttor generale dell'amministrazione de' rami e dritti diversi, sotto la di cui immediata dipendenza trovasi l'amministrazione del registro e delle ipoteche, darà tutte le istruzioni che crederà necessarie, onde il servizio pubblico che risulta dal presente decreto a'conservatori delle ipoteche, fosse regolato colla massima esattezza.

Addiz. al tit. II, cap. II, art. 77 *a* 85-*Funzioni e doveri ec.*

107) 1829, 12 giugno, D. *che determina le cauzioni de'conservatori.* (L. sul reg. art. 79 *s.*)

Veduto l'articolo 79 della legge de' 21 di giugno 1819, col quale le cauzioni de' conservatori delle ipoteche ne' nostri domini al di qua del Faro per la rifazione de' danni alle parti sono state fissate in inscrizioni sul gran libro, ed in proporzione del numero delle anime di ciascuna provincia; stabilendosi il *maximum* della cauzione a ducati dodicimila, e dovendosi il valor capitale delle inscrizioni calcolare in ragion centenaria di ogni cinque ducati;

Considerando che per effetto della enunciata disposizione le cauzioni de'conservatori delle ipoteche ricadono per quasi tutte le provincie al *maximum* di ducati dodicimila:

Volendo regolare le cauzioni suddette in un modo più proporzionato alla importanza di ciascuna conservazione, ed in ragione della rendita imponibile delle proprietà fondiarie

delle provincie rispettive, che sono la base delle contrattazioni soggette alle forme ipotecarie;

Veduto lo stato della detta rendita imponibile; ec. ec.

Art. 1. Le cauzioni che i conservatori delle ipoteche nei nostri domini al di qua del Faro debbono per l'interesse delle parti fornire in inscrizioni sul gran libro, saranno

di ducati dodicimila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati seicento, per le provincie di Napoli e di Terra di lavoro;

di ducati diecimila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati cinquecento, per le provincie di Terra di Bari, Terra di Otranto, Capitanata, Basilicata, Principato citeriore e Principato ulteriore;

e di ducati ottomila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati quattrocento, per le provincie di Calabria citeriore, Calabria ulteriore 1.ª, Calabria ulteriore 2.ª, Molise, Abruzzo citeriore, Abruzzo ulteriore 1.° ed Abruzzo ulteriore 2°.

2. Le disposizioni dell'articolo precedente sono anche applicabili per quelli tra gli attuali conservatori che non ancora abbiano fornito o completato la cauzione in inscrizioni sul gran libro, o che avendola data nella proporzione stabilita coll'articolo 79 della mentovata legge de'21 di giugno 1819, ecceda quella fissata dal presente decreto. Questi ultimi otterranno la riduzione del dippiù.

3. Le cauzioni che da taluni degli attuali conservatori in esercizio sono state date in immobili a tenore de'regolamenti anteriori alla suddetta legge, saranno parimente ridotte alla proporzione indicata nell'articolo primo di questo decreto, calcolandosi il valor capitale degl'immobili colla norma prescritta dall'articolo 2059 delle *leggi civili*: e laddove alcuno di detti conservatori abbia fornito la cauzione, parte in immobili e parte in inscrizioni sul gran libro, la riduzione cadrà sugl'immobili.

4. Indipendentemente dalle cauzioni suddette, i conservatori debbono dare quelle per l'interesse della tesoreria generale, stabilite in inscrizioni sul gran libro, ragguagliate in ragione centenaria di ogni tre ducati di rendita, giusta gli articoli 23 e 26 del decreto organico dell'amministrazione del registro e bollo de'3 di ottobre 1825; cioè

di ducati seimila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati centottanta, per la provincia di Napoli;

di ducati quattromila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati centoventi, per le provincie di Terra di lavoro e Principato citeriore;

di ducati tremila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati novanta, per le provincie di Principato ulteriore, Basilicata, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria citeriore, e Calabria ulteriore 2.ª;

e di ducati duemila, o sia di una rendita inscritta di annui ducati sessanta, per le provincie di Calabria ulteriore 1.ª, Abruzzo citeriore, Abruzzo ulteriore 1.º, Abruzzo ulteriore 2.º, e Molise. *(Pubblic. a' 16 settembre 1829.)*

108) 1843, 7 aprile, D. *che provvede alla liberazione della cauzione de' conservatori cessati.* (L. sul reg. art. 79 *s.*)

Veduti gli articoli 79 e 80 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro e le ipoteche, relativi alla cauzione da fornirsi da' conservatori delle ipoteche per la garantia de' diritti dei privati per ristoro di danni, che quegli ufiziali cagionassero per errori od omessioni, e di che fossero per legge responsabili, ed alla durata di tale cauzione;

Veduto il decreto de' 14 di luglio 1826 concernente il disvincolo delle cauzioni de' contabili delle amministrazioni finanziere, nel quale è prescritto che i conservatori per lo disvincolo delle cauzioni in favore de' particolari debbono adire il tribunale civile;

Volendo determinare la procedura da serbarsi per conseguire da' conservatori la liberazione della detta cauzione dopo il decennio dalla loro cessazione su le tracce di quello praticasi per altri ufiziali soggetti a cauzione verso i privati; ec. ec.

Art. 1. La dimanda per lo scioglimento della cauzione data da' conservatori delle ipoteche in favore delle parti, giusta l'articolo 79 della legge de' 21 di giugno 1819, sarà dopo il termine fissato nell' articolo 80 della stessa legge portata alla conoscenza del tribunale civile della provincia, ove il cessato conservatore ha funzionato.

2. La detta dimanda sarà notificata all'agente del pubblico ministero presso il tribunale medesimo, il quale agirà nel giudizio come parte principale nello interesse pubblico.

3. A cura dello stesso agente del pubblico ministero, ed a spese della parte istante, la dimanda verrà per mezzo dell'usciere di servizio nella udienza del collegio pubblicata con affissi così nella cancelleria e nella sala delle udienze del tribunale, come nella casa comunale del capoluogo, e negli ufizi della direzione del registro e della conservazione delle ipoteche della provincia. Ne' comuni capoluoghi divisi in più sezioni amministrative l'affissione sarà fatta nell'ufizio municipale centrale. Lo affisso dovrà rimanere nei

luoghi indicati per tre mesi continui, e dopo questo termine sarà defisso dall'usciere di servizio formandone apposito atto.

La stessa domanda dovrà pure inserirsi ne' giornali ufiziali di Napoli e di Palermo.

4. Durante il periodo di tre mesi dalla data dell' ultimo adempimento dell' affissione e della inserzione nel giornale ufiziale, chiunque abbia dritto a sperimentare sulla cauzione del conservatore cessato potrà fare opposizione alla dimanda di scioglimento. La opposizione sarà fatta con atto di citazione alla parte che richiede lo scioglimento, ed all' agente del pubblico ministero presso il tribunale che deve procedere.

5. Decorsi i tre mesi non sarà ricevuta alcuna opposizione sulla cauzione, ed il tribunale provvederà come di dritto sullo scioglimento, in conseguenza della conclusione scritta del pubblico ministero, rimanendo salvo alle parti lo sperimento di ogni altra azione che possa per legge loro competere contro del conservatore.

6. Per lo disvincolo delle cauzioni date da' conservatori in favore del fisco continueranno ad osservarsi le norme prescritte col sopracitato decreto de'14 di luglio 1826. *(Public. a' 21 giugno 1843.)*

109) 1843, 12 maggio, R. (M. delle Fin.) *per gli emolumenti de' conservatori delle ipoteche in caso di supplenza.* (L. sul reg. art. 83.)

Nel C. O. di S. del 12 del corrente ho io posto in veduta la quistione sorta tra D. Giulio Venuti, promosso da conservatore d'ipoteche a direttore de' rami e dritti diversi in Trapani, e D. Pietro Sichera, il quale nella qualità di verificatore ne assunse le funzioni interine e diffinitivamente poi nella proprietà di quel posto venne istallato, dando nella istallazione diffinitiva una cauzione a garentire la sua gestione per lo tempo successivo non solamente, ma benanche pel tempo già scorso; a chi de' due cioè appartener si dovessero i proventi della conservazione ne' primi sei mesi, nel corso de' quali il Venuti avea rilasciato in favor della tesoreria il soldo addetto alla carica alla quale trovasi promosso. Ed ho posto in veduta anche l' altra quistione circa gli emolumenti di quello impiegato con soldo, il quale va ad assumere interinamente le funzioni nella conservazione, allor quando questa per qualunque caso trovisi scoverta.

Similmente ho ragionato de' diversi pareri emessi sopra siffatta quistione da' funzionari e da' collegi, che sono stati consultati, e specialmente quelli di cotesto Consiglio di te-

soreria fornito delle osservazioni del direttor generale dei rami e dritti diversi, pervenuto con pregevole foglio di V. E. del 27 marzo.

Ed in fine ho manifestato il sistema osservato in questa parte de' reali domini nella promozione de' contabili del registro e bollo, di darsi loro, ne' primi sei mesi della nuova carica con soldo, la metà dello importo di un' annata della ritenuta sull' introito, per quanto questa metà non ecceda l'importo del soldo della metà di un anno addetto alla carica medesima: ed il sistema osservato a riguardo di quelli impiegati con soldo, i quali vadano ad assumere le interine funzioni di conservatore allorchè manchi il conservatore proprietario, cioè di rilasciarsi loro il soldo, quando i salarî che vengono dalla conservazione, netti di tutte le spese, non giungano al doppio di quello, e quando al doppio si approssimassero, scemarsi il soldo di quella porzione, che la prudenza del capo di amministrazione crederà conveniente; ma quando poi al doppio equivalgano o lo sorpassino, allora lo intero soldo si economizza a pro della tesoreria.

In risultamento di questi preliminari S. M. ha sovranamente determinato, che resti sanzionato ciò che si sta praticando in questa parte de' suoi reali dominî, e che la stessa norma si estenda a' dominî oltre il Faro, con farsene l' applicazione al caso particolare de' signori Venuti e Sichera, nonchè a' casi simili. Nel R. N. ec. - fir. FERRI. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia ed al direttor generale del registro e bollo in Napoli a' 17 maggio 1843.)*

Addiz. al tit. II, cap. V, art. 91 *a* 99-*Diritti d'inscrizione* (1).

110) 1819, 7 dicembre, R. (M. delle Fin.) *che fissa il diritto fiscale per le inscrizioni suppletorie.* (L. sul reg. art. 91.)

Qualora nella prima inscrizione presa per un credito qualunque si sia dimenticato uno o più fondi che il titolo del credito assoggettava all' ipoteca, e chieggasi quindi un supplemento d'inscrizione, poichè il dritto in ragione delle somme era stato soddisfatto, S. M. nel Consiglio del 7 dicembre 1819 ha determinato che tale formalità venga adempita col pagamento del dritto fiscale di grana cinquanta. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo a' 10 dicembre 1819.)*

111) 1820, 3 aprile, R. (M. delle Fin.) *che stabilisce il pagamento de' dritti fiscali in un solo ufizio.* (L. sul reg. art. 94.)

Ho fatto presente al Re il rapporto de' 13 dello scorso

(1) *Veg.* anche gli atti sotto i numeri 36 a 41, p. 1379 ss.

marzo, col quale si è proposto il dubbio relativamente ai crediti che si portano all' inscrizione negli ufizî della conservazione di Napoli e di Sicilia.

S. M. ha considerato che il dritto d' inscrizione non può essere esatto che soltanto per una volta, percui coll'articolo 94 della legge sul registro e le ipoteche si è disposto che se vi fosse luogo ad inscrivere il medesimo credito in più ufizî, il dritto sarà interamente pagato nel primo, e che per ciascuna delle altre inscrizioni non debba pagarsi, che il semplice salario del conservatore, quante volte s' esibisce la ricevuta che provi lo intiero pagamento del dritto pagato nel primo ufizio.

Ha inoltre considerato la M. S. che stante l' unità del regno, e l'uniformità della legislazione, un tal principio debb' essere indistintamente comune a tutti gli ufizî ipotecarî de' suoi reali dominî; e che siccome è vietata la riscossione di un secondo dritto fra gli ufizî stabiliti in una parte de' suoi reali dominî, così del pari debb'essere vietato di esigersi un altro dritto, se il medesimo credito s' inscriva in due o più ufizî, alcuni de' quali sieno situati al di qua ed altri al di là del Faro.

Ha finalmente S. M. considerato, che siccome il dritto d'inscrizione non può essere, che per una sola volta riscosso, così qualunque sia l' epoca, in cui un tal dritto sia stato pagato, libera per sempre il creditore ipotecario di pagare un secondo dritto, se domandi l' inscrizione del medesimo credito in qualche altro ufizio delle ipoteche.

Premesse queste considerazioni S. M. nel Consiglio de' 3 andante ha risoluto:

1° Che l'art. 94 della L. del 21 giug. 1819 sul registro e la conservazione delle ipoteche debba intendersi indistintamente applicabile a tutti gli ufizi ipotecarî dello intiero regno.

In conseguenza se dopo presa una inscrizione o praticata una radiazione per un credito qualunque in un ufizio dei dominî al di qua o al di là del Faro, si richieda l' istessa formalità sul credito medesimo in un ufizio di questi o di cotesti reali dominî, non dovrà la parte esser soggetta ad un secondo pagamento di dritti, ma al pagamento del semplice salario del conservatore, salva l' esibizione della ricevuta, che provi l' intiero pagamento del dritto presso la prima conservazione.

2° Che qualunque sia l' epoca in cui fosse stato in questa parte de' reali dominî inscritto un credito, cioè o prima o dopo la pubblicazione della suddetta legge del 21 giugno 1891, non debba richiedersi il secondo pagamento, se in

qualche ufizio stabilito in cotesti reali dominî si domandi la stessa formalità pel credito medesimo.

3° Che qualora in forza delle provvisorie disposizioni date da cotesto direttore generale de' rami e dritti diversi per le inscrizioni e radiazioni di cui è quistione, fossero stati esatti i dritti fiscali, ne venga subito ordinata la restituzione. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia agli 8, ed al direttor generale del registro e bollo in Napoli a' 12 aprile 1820.)*

112) 1822, 10 ottobre, R. (M. delle Fin.) *che prescrive la esazione de' diritti anche nella ripetizione delle formalità.* (L. sul reg. 94 e 109.)

Ho fatto presente al Re il di lei rapporto de' 7 dello scorso settembre relativo al dubbio, se avendo il marchese D. Benedetto Maresca pagato il dritto fiscale per la inscrizione di un credito di ducati 179,000 presa nelle conservazioni delle ipoteche di Napoli e di Lucera contro il duca di Serracapriola in forza di titoli antichi stipulati nell' estero, ma non rivestiti delle formalità volute coll' articolo 2014 delle *leggi civili*, debba egli pagare per la seconda volta lo stesso diritto allorchè accortosi della detta mancanza, ed avendo adempito al prescritto col citato articolo, ha presa una nuova inscrizione per l' accennato credito.

S. M. nel C. O. di S. de' 10 del corrente mese ha considerato, che per il caso in quistione e per altri simili di duplicate inscrizioni o trascrizioni non esiste alcuna eccezione nella legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche, di modo che in varie occasioni si è prescritta la regola di esigersi anche duplicatamente il diritto fiscale. Quindi la M. S. per punto generale ha confermata la detta regola, cioè che tutte le volte che si adempia una formalità ipotecaria, si debba percepire il corrispondente dritto fiscale stabilito dalla legge; quantunque la formalità sia relativa al medesimo oggetto; tranne però i casi previsti dagli articoli 94 e 109 della mentovata legge de' 21 giugno 1819. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 12 ottobre 1822.)*

113) 1825, 10 gennaio, D. *che tassa il diritto per la inscrizione della dimanda di rivocazione di una donazione.* (L. sul reg. art. 91.)

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche; ec. ec.

Art. 1. Per la inscrizione della domanda di rivoca di dona-

zione, di cui è parola nell' articolo 883 delle *leggi civili*, sarà esatto il dritto fiscale di grana cinquanta e l'emolumento del conservatore stabilito co' *n.i* 1° e 7° dell' articolo 90 della legge de' 21 di giugno 1819.

2. Per la radiazione della suddetta inscrizione sarà esatto similmente il dritto fiscale di grana cinquanta e l'emolumento di grana venti del conservatore.

3. Tanto per l' una che per l' altra formalità mentovate ne' due articoli precedenti, sarà rimborsato al conservatore l' importo del bollo de' registri della conservazione. *(Pubblic. a' 29 gennaio 1825.)*

114) 1831, 30 dicembre, D. *che regola la tassa delle in scrizioni delle ipoteche legali per dote.* (L. c. art. 1364 *ss.* 2007 2022, 2026 *s.* - L. sul reg. 98-1°.)

Veduti gli articoli 1364, 1365, 1366 e 1367 e seguenti delle *leggi civili*, relativi al regime dotale nel rapporto delle obbligazioni del marito pe' beni costituiti in dote ;

Veduti gli articoli 2007, 2022, 2026 e 2027 delle stesse *leggi*, relativi alla inscrizione delle ipoteche legali in favore delle mogli su' beni de' mariti per le doti e le convenzioni matrimoniali ;

Veduto l'art. 98 *n.*° 1° della legge del dì 21 di giugno 1819;

Considerando che secondo il tenore di questo articolo, perchè una inscrizione vada soggetta al diritto fisso, un solo requisito dee concorrervi, cioè quello che la inscrizione abbia per oggetto la conservazione di credito non esistente nel tempo della inscrizione, ma che potrebbe eventualmente esistere, o non mai esistere ;

Considerando che quando i beni mobili o immobili costituiti in dote non passano in proprietà del marito, costui è tenuto soltanto per le conseguenze dell'amministrazione, la qual cosa costituisce essenzialmente un diritto di credito eventuale non esistente nel tempo della inscrizione ;

Considerando che la indicazione della somma che si costituisce in dote non cangia la natura del contratto di dote, nè gli effetti legali che discendono dalla varia maniera di convenire intorno alla medesima ; ec. ec.

Art. 1. Sempre che per le convenzioni matrimoniali la dote, sia mobiliare, sia immobiliare, non passa nel dominio o nella disposizione del marito, la inscrizione che a carico del medesimo sarà presa, andrà soggetta al pagamento del dritto fisso, come inscrizione eventuale, a' termini dell'articolo 98 della legge del dì 21 di giugno 1819; e ciò anche quando nelle note che all'oggetto si presentano, sia indicata una somma qualunque determinata. *(Pubb. agli 11 gen. 1832.)*

115) 1843, 22 novembre, R. (M. di G. e G.) *per le inscrizioni contro più persone obbligate* pro rata *ad un debito.* (L. c. art. 2042 - L. sul reg. art. 91 *ss.*)

Ho rassegnato a S. M. il parere della Consulta generale del regno sul dubbio se unica o multiplice esser dovesse la inscrizione ipotecaria che volesse pubblicarsi su i registri della conservazione contro più persone obbligate *pro rata* per credito emergente da un sol titolo. E la M. S. nel C. O. di S. del 22 scorso mese si è degnata risolvere, uniformemente al parere della Consulta medesima, che una sola inscrizione debbesi prendere per conservare il dritto ipotecario contro più persone obbligate *pro rata* per un credito emergente da un sol titolo; ed esser debito del conservatore di esattamente indicare nella tavola alfabetica e ne' registri la individuale specificazione di tutti i debitori. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. al Ministero delle finanze a' 13 dicembre 1843 e da questo al direttor generale del registro e bollo a' 20 dicembre 1843.)*

Addiz. al tit. II, cap. VII, art. 108 a 111 - Diritti di trascrizione.

116) 1820, 9 febbraio, R. (M. delle Fin.) *che risolve varî dubbi in fatto di registratura e trascrizione in Sicilia.* (L. c. art. 2101 *s.* - L. sul reg. art. 108.)

Ho rassegnato al Re i due rapporti de' 23 e l'altro de' 27 dello scorso mese di dicembre, che versano sopra materie relative alla esecuzione della legge sul registro ed ipoteche.

1° Col primo rapporto de' 23 dicembre cotesto Ministero si è servito di far conoscere le proposizioni del direttore generale de' rami e diritti diversi per fissarsi le basi di liquidazione de' dritti di trascrizione, e col secondo portante la stessa data ha manifestato tanto le misure provvisorie disposte dal suddetto direttor generale di trascriversi a credito i titoli ove manca l'estratto del rivelo, quanto le premure fatte dal detto funzionario d'imporsi l'obbligo di unirsi agli atti da trascriversi il documento per la liquidazione del dritto.

S. M. su la prima quistione ha considerato, che sebbene coll'articolo 108 della legge del 21 giugno 1819 si promise di fissarsi la base del calcolo de' diritti di trascrizione, ciò non ostante colle istruzioni emanate dal direttore generale si fissò al ventuplo della rendita riportata sul rivelo in quel modo medesimo che per questi domini si moltiplica per venti

volte la rendita riportata sul catasto provvisorio. In conseguenza la M. S. per vieppiù avvalorare la perfetta conformità delle operazioni nell' intero suo regno, e per non portare alterazione alla pratica di già introdotta, si è degnata di approvare quanto cotesto Ministero ha rappresentato su l' assunto, e quindi ha ordinato, che i dritti di trascrizione debbono essere calcolati su la rendita portata nel rivelo, moltiplicata per venti volte, salvo il caso di ricorrersi al valore fissato nelle contrattazioni, quando per lo movimento di parte della rendita manifestata non potrà dal rivelo ricavarsi lo stato integrale della proprietà, per la quale si chiede la trascrizione del titolo di passaggio.

Relativamente alla seconda quistione S. M. ha considerato, che l' espediente progettato d'imporsi l' obbligo di unirsi agli atti di passaggio il certificato del rivelo sarebbe ottimo qualora i registri di riveli, descrittivi della proprietà, esistessero ne' rispettivi comuni. Stante perciò una tale difficoltà, la misura proposta potrebbe formare un ostacolo alla libertà delle contrattazioni, ed al celere movimento delle proprietà. S. M. perciò, riserbandosi di prendere un tale articolo in più maturo esame, dopochè saranno stabiliti i catasti provvisorî in cotesti dominî, ha risoluto di osservarsi provvisoriamente le seguenti prescrizioni:

1° di lasciarsi alla libertà de' contraenti di unire all'atto di passaggio il rivelo;

2° di liquidarsi il dritto di trascrizione sul ventuplo della rendita rivelata, qualora nel contratto ci si trova unito il rivelo;

3° di liquidarsi il dritto di trascrizione qualora non vi si trovi unito il rivelo sul prezzo che le parti avran dichiarato nel contratto, o che il conservatore potrà rilevare nel contratto medesimo;

4° di trascriversi a credito quei soli e puri atti traslativi di proprietà ne' quali non vengono nè descritti, nè nominati i fondi, come sarebbero le donazioni generali, e su' quali le parti nè esibiscono i riveli, e nè possono dichiarare il valore delle proprietà donate. In questo caso il conservatore sarà tenuto di prender nota nel sommario di carico del nome e cognome del debitore e della causa del debito, con restare a sua cura la pratica delle diligenze per avere l' estratto del rivelo ond' eseguire le liquidazioni de' dritti, e procedere colle forme prescritte dalle leggi alla riscossione de' medesimi.

S. M. pertanto ha considerato che la mancanza della esibizione del rivelo potrà essere un indizio di non essere stato

il fondo rivelato, al quale effetto ha ordinato, che i conservatori delle ipoteche nella fine di ciascun mese siano obbligati di far pervenire alla direzione generale de' dazî diretti, pel mezzo del direttore generale de' rami e diritti diversi, uno stato di tutti que' contratti traslativi di proprietà, che sono stati trascritti senza la presentazione del rivelo, con indicarsi nel medesimo i nomi de' contraenti, la natura e la situazione del fondo, il prezzo su di cui è stato liquidato il dritto di trascrizione, e tutte quelle altre notizie che il conservatore crederà necessarie per dare un'esatta e precisa conoscenza delle proprietà trascritte. Vuole inoltre S. M. che il direttore generale de' dazî diretti nel ricevere questi stati debba dare le disposizioni che crederà convenienti, onde far verificare se i fondi in quistione siano rivelati, e nel caso che non siano, dare que' provvedimenti che vengono prescritti dagli stabilimenti in vigore.

2° S. M. è passata a prendere in esame quanto cotesto Ministero si è servito di rappresentare col rapporto de' 27 dicembre, circa la chiusura de' registri de' conservatori prescritta nell'articolo 2102 del *codice civile;* si è considerato che l'obbligo imposto dall'articolo 2101 del *codice* a' conservatori di tenere un registro di deposito è una chiara pruova che l'articolo 2102 deve intendersi riferibile alla chiusura dei registri di formalità presso la conservazione delle ipoteche dopochè vi siano stati riportati tutti gli articoli dipendenti da atti depositati nello stesso giorno, in modo che sia chiuso il rispettivo registro dopo l'esaurimento delle formalità che debbono eseguirsi colla stessa data di quel giorno.

Non così però pel registro di deposito, il quale può e deve essere chiuso al finire di ciascun giorno; poichè per ogni formalità richiesta se ne forma immediatamente articolo sul detto registro, onde assicurare il dritto degl' interessati, e la data in cui si è richiesta la formalità, salvo poi ad eseguire questa nelle debite forme sopra i corrispondenti volumi destinati alle inscrizioni, radiazioni, o trascrizioni colla stessa data in cui se n'è segnato il deposito, e col riporto del rispettivo numero del suddetto registro di deposito.

S. M. quindi ha risoluto di non esservi luogo a rivocarsi l'articolo 2102 delle *leggi civili*, ma che un tale articolo per riguardo alla chiusura de' registri debba intendersi con questa differenza cioè, che il registro di deposito si debba chiudere immediatamente al finire dell' orario della conservazione in ogni giorno; quelli poi delle formalità debbono chiudersi colla data dello stesso giorno, allorchè saranno esauriti tutti gli articoli compresi nel ripetuto registro di deposito colla

data medesima; in guisa che le chiusure compariscano eseguite sempre giorno per giorno.

Dopo l'esame de' mentovati rapporti di cotesto Ministero ho rassegnato al Re alcuni altri dubbi insorti in questi domini circa la legge del registro, su de' quali S. M. avendo prese le convenienti risoluzioni, mi ha ordinato di manifestarle a cotesto Ministero, onde comunicandosi per mezzo del direttore generale de' rami e diritti diversi a' funzionari di cotesti domini, si osservi in casi simili da per tutto l'uniformità del servizio. Io perciò mi fo una premura di esporre prima lo stato delle quistioni, ed indi motiverò le risoluzioni prese da S. M.

3° L'esperienza ha fatto conoscere che gli affitti e gli appalti de' beni, dritti, e cespiti appartenenti alle comuni, qualora abbiano bisogno dell'approvazione dell'Intendente, soffrono discapito per la forzosa registrazione degli atti che precedono l'approvazione suddetta. S. M. ha risoluto; - 1° che gli atti riguardanti affitti ed appalti potranno essere registrati tutti unitamente dopo l'approvazione superiore - 2° che il termine pel registro delle licitazioni, e di ogni altro atto riguardante affitto ed appalto comunale, non escluse neppure le offerte, correrà colla data in cui l'approvazione suddetta dovrà essere registrata - 3° che i sindaci in piedi degli atti di licitazione dovranno apporre la seguente clausola, cioè: *dovrà avere esecuzione dopo l'approvazione dell' Intendente* - 4° che il cancelliere comunale sia tenuto di passare nel suo repertorio ciascun atto, dopochè sarà celebrato, colla dichiarazione: *atto sottoposto all' approvazione dell' Intendente* - 5° che qualora nelle aggiudicazioni diffinitive si dovrà far menzione delle aggiudicazioni preparatorie, in vece dell'enunciazione del registro che non ancora è seguito, si esprimerà che *l'atto è da sottoporsi all' approvazione dell' Intendente* - 6° che i manifesti, ossiano gli avvisi che si pubblicano per provocare il concorso degli avventori negli affitti di cui è quistione, debbano considerarsi esenti dalla formalità del registro come atti di pubblica amministrazione.

Convien pertanto, che per dilucidazione delle soprascritte sovrane risoluzioni, io gli manifesti alcune idee nascenti dalla legale pratica che qui è in vigore, e che potrebbe forse riuscir nuova per la Sicilia.

Qui non vi è più il costume di farsi stipulare da' pubblici notai i contratti di affitto, su' quali si sono solennizzati gli incanti. Sul verbale di aggiudicazione definitiva, ossia di liberazione, cade l'approvazione dell'Intendente. Or appena che

un tal verbale è approvato, diviene in forza delle enunciate sovrane risoluzioni passibile della formalità del registro fra il termine stabilito dalla legge, unitamente agli atti precedenti riferibili allo stesso affitto.

L'aggiudicatario (ossia il liberatario, giacchè secondo i termini della nuova legislazione civile si chiama aggiudicatario non già il solo creditore che si aggiudica il fondo del suo debitore, ma chiunque libera a suo favore un oggetto incantato) qualora voglia presso di sè ritenere il titolo del suo contratto, basterà farsi rilasciare dal sindaco la copia del verbale suddetto, dopo che sarà stato approvato dall'Intendente, e debitamente registrato.

Stabilendosi un tal sistema, cotesto Ministero vede bene colla sua saggezza, che per gl'incanti di cui è discorso, non faccia più uopo di stipularsi atto notariale.

Del rimanente, qualora la parte per un effetto delle antiche abitudini volesse fare stipulare un atto notariale, quest'atto indipendentemente dal titolo di aggiudicazione, ossia di liberazione, dovrà adempirsi separatamente di registro tra il termine fissato per gli atti notariali, considerandosi come un atto isolato, e come una cautela accessoria agli atti di aggiudicazione suddetta.

4° Il secondo dubbio, che si è qui elevato, si è se i verbali, o gli appuntamenti delle vendite de' pegni del banco delle Due Sicilie debbano essere assoggettati alla formalità del registro.

S. M. ha considerato su di ciò, che sebbene non trovasi nella legge espressa alcuna esenzione a tal riguardo, ciò non ostante la M. S. sul riflesso di potersi questi atti considerare come operazioni del banco, che godono l'esenzione, e sul riflesso che questa sua istituzione merita indulgenza e favore, ha ordinato che gli atti in quistione fossero esenti dal registro.

5° L'esame di una tal quistione ha fatto motivare nel Consiglio, se al monte della Pietà di Palermo, che non appartiene e non fa parte del banco, possa applicarsi la risoluzione medesima; e la M. S. facendo uso della sua clemenza ha ordinato, che le vendite de' pegni del monte della Pietà di Palermo debbono assimilarsi a quelle de' pegni del banco di Napoli, vale a dire che debbono essere esenti dalla formalità del registro.

6° Il terzo ed ultimo dubbio, che si è qui elevato, si è se riunendosi in una sola scrittura o in un solo atto diversi contratti, si dovessero riscuotere tanti dritti di registro per quanti sono i contratti contenuti nella scrittura o nell'atto.

Nel rapportarsi un tal dubbio dal relatore si era fatto presente, che per economizzarsi il dritto del registro si abusava della facoltà accordata dalla legge, e si cumulavano diversi contratti in una sola scrittura, con pregiudizio de' dritti del registro.

S. M. avendo considerato che il principio adottato dalla legge del registro si è di riscuotersi i dritti sull'atto che si presenta, e non già sulle diverse disposizioni che vi si contengono, ed avendo considerato, che ogni alterazione che si faccia a questo principio della legge può attaccare la libertà delle dichiarazioni ne' contraenti, ha ordinato che su quest' oggetto non debba farsi innovazione alcuna, e che quindi il principio dalla legge stabilito debba essere esattamente osservato. Nel R. N. ec. - fir. De' Medici. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia ed al direttor generale del registro e bollo in Napoli a detto dì.)*

417) 1822, 19 giug. R. (M. delle Fin.) *che determina il diritto da pagarsi per la trascrizione degli atti istitutivi de' maioraschi.* (L. sul reg. art. 108 *ss.* e regol. de' 5 ag. 1818 art. 6 e 12.)

Dopo averle comunicata la sovrana determinazione di doversi le domande per creazioni di maioraschi continuare ad essere trascritte a norma dell'articolo 6 del regolamento dei 5 agosto 1818 (1), cioè col pagamento del solo salario spettante al conservatore, ha ella chiesto sapere con rapporto de' 24 maggio ultimo, se l'atto autentico della istituzione del maiorasco da stipularsi da un notaio in seguito della sovrana approvazione, giusta il disposto nello articolo 12 del citato regolamento, debba similmente esser trascritto senza esazione del dritto fiscale, ma col solo pagamento del salario del conservatore.

S. M., cui nel Consiglio de' 19 andante ho proposto un tal quesito, ha considerato, che la trascrizione della domanda per la creazione di un maiorasco essendo provvisoria, e non avvalorando il trasferimento del passaggio, dovea dalla legge essere esentata dal pagamento del diritto fiscale, come in fatti lo è stato in forza dello articolo 6 dell'enunciato regolamento; ma non così per la trascrizione dell' atto autentico di sopra detto, la quale è definitiva, e serve ad indicare l'affezione cui i beni sono assoggettati, affezione che uguaglia a trasferimento di dominio, dappoichè il costituente non può più disporre de' beni al maiorasco annessi.

Ha considerato inoltre, che nè il citato regolamento, nè

(1) *Veg.* il regolamento de' 5 agosto 1818, § II, n.° 37, p. 828 *ss.*

la legge de' 21 giugno 1819 han dispensato dal pagamento del diritto la trascrizione di cui è parola, e che non v' è alcuna ragione per accordare una tale dispensa. Quindi ha dichiarato la M. S., che gli atti autentici della istituzione de'maioraschi, di cui si parla nell'articolo 12 del regolamento de' 5 agosto 1818, debbono trascriversi coll' esazione tanto de'diritti fiscali, che del salario del conservatore. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo a' 24 giugno 1822.)*

118) 1823, 30 maggio, D. *che tassa il diritto per la trascrizione de' titoli di usufrutto.* (L. sul reg. art. 108.)

Art. 1. Quando per atto tra vivi o di ultima volontà segua passaggio d'immobili ad uno nella proprietà e ad un altro nell' usufrutto, il dritto di trascrizione stabilito coll' articolo 108 della legge de'21 di giugno 1819 sarà pagato dal proprietario per due terzi, e dall'usufruttuario per l'altro terzo.

2. Laddove l' usufruttuario sia tenuto di pagare pel proprietario, o viceversa, ciascuno di essi potrà contro dell' altro esercitare la sua azione pel rimborso.

3. Adempitosi al pagamento del dritto di trascrizione nel modo espresso nell' articolo primo, il proprietario non sarà tenuto a pagare altro diritto di trascrizione allorchè seguirà la consolidazione dell'usufrutto alla proprietà (1). *(Pubblic. a' 21 giugno 1823.)*

119) 1823, 3 novembre, R. (M. delle Fin.) *che risolve un dubbio di trascrizione di atti traslativi di proprietà e di usufrutto.* (L. sul reg. art. 108.)

Nel C. O. di S. de'3 andante ho rassegnato a S. M. il dubbio espresso nel di lei rapporto del 2 agosto ultimo, relativamente alla trascrizione de' passaggi d' immobili ad uno nella proprietà e ad un altro nell' usufrutto; e la M. S. si è degnata dichiarare, che laddove il passaggio della proprietà e dell' usufrutto sia stato stabilito con un medesimo atto, il dritto debba pagarsi per intero dal proprietario o dall' usufruttuario, che chiede la trascrizione di un tale atto, salva l' azione di rimborso dell' uno contro dell' altro, e ciò per effetto della disposizione contenuta nell' articolo 2 del real decreto de' 30 maggio del corrente anno (2).

Ho pure rassegnato a S. M. l' altro dubbio di cui è oggetto il di lei rapporto de' 9 luglio ultimo, se cioè presen-

(1) *Veg.* il decreto del 1° novembre 1824, n.° 121, p. 1481.
(2) *Veg.* il decreto de'30 maggio 1823 nel numero precedente.

tandosi alla formalità della trascrizione un atto che contenga due o più passaggi d' immobili debba esigersi un solo diritto, o pure tanti diritti per quanti sono i passaggi; e la M. S. ha determinato che debbano esigersi tanti diritti per quanti sono i movimenti di proprietà immobili contratti simultaneamente con un medesimo atto; meno che quando colui che chiede la trascrizione, non dichiari espressamente di volere che si esegua la formalità per un solo passaggio, nel qual caso dovrà esigersi un solo dritto. Nel R. N. ec. - fir. Camillo Caropreso. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo agli 8 novembre 1823.)*

120) 1824, 14 luglio, D. *che sottopone a trascrizione gratuita le sentenze per costituzioni di sacri patrimonî.* (L. sul reg. art. 108.)

Veduto il regolamento de' 29 di maggio 1819 da Noi approvato per le forme da serbarsi presso i tribunali civili nella costituzione de' patrimonî sacri;

Veduto l'articolo 108 della legge de' 21 di giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche; ec. ec.

Art. 1. Non sarà esatto alcun dritto a vantaggio della real tesoreria per la trascrizione ne' registri delle conservazioni d'ipoteche delle sentenze de' tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro; salvo però rimanendo il salario dovuto ai conservatori per tale trascrizione.

2. Ogni disposizione contraria a questo decreto è rivocata (1). *(Pubblic. a' 21 luglio 1824.)*

121) 1824, 1° novembre, D. *che estende alla Sicilia le disposizioni del decreto de' 30 maggio 1823.* (L. sul reg. art. 108.)

Visto il decreto de' 30 maggio 1823 da Noi emesso per questa parte de' reali dominî; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel sopra inserito nostro decreto de' 30 di maggio 1823 (2) sono anche applicabili pei nostri dominî oltre il Faro.

122) 1826, 19 giugno, D. *che estende alla Sicilia le disposizioni del decreto de' 14 luglio 1824.* (L. sul reg. art. 108.)

Veduto il decreto de' 14 di luglio 1824 (3) relativo alla trascrizione delle sentenze risguardanti i fondi costituiti in patrimonio sacro; ec. ec.

(1) *Veg.* il decreto de' 19 giugno 1826, n.° 122 qui appresso.
(2) *Veg.* il decreto de' 30 maggio 1823, n.° 118, p. 1480.
(3) *Veg.* il decreto de' 14 luglio 1824, n.° 120 in questa pagina.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel decreto de' 14 di luglio 1824 qui sopra inserito, sono applicabili anche alla Sicilia. *(Pubblic. a' 9 agosto 1826.)*

123) 1826, 9 agosto, D. *che tassa il diritto fiscale per la trascrizione de' contratti di enfiteusi.* (L. c. art. 1678 - L. sul reg. art. 108.)

Veduto l'articolo 108 della legge de' 21 di giugno 1819; ec.

Art. 1. Volendosi far trascrivere negli ufizi delle ipoteche gli atti, mediante i quali il padrone diretto di un fondo enfiteutico ne abbia acquistato il dominio utile, il conservatore eseguirà la formalità esigendo in beneficio della tesoreria generale il dritto di trascrizione di grana cinquanta per ogni cento ducati sul ventuplo della rendita imponibile apparente dal catasto, depurata dall' annuo canone.

Se però la rendita imponibile sia minore, uguale, o poco superante l'annuo canone, il dritto di trascrizione sarà percepito sul terzo del ventuplo della rendita imponibile.

La rendita imponibile è poco superante l'annuo canone, quando l'eccesso dell' una sull' altro sia minore della terza parte della rendita imponibile.

In quanto agli effetti legali della trascrizione degli atti suddetti, non sarà recata la menoma innovazione alle leggi vigenti.

2. Le disposizioni contenute nell' articolo precedente sono applicabili anche nel caso che si richiegga la trascrizione di atti portanti trasferimenti del dominio utile di un fondo enfiteutico a favore di chiunque altro che non sia il padrone diretto. *(Pubblic. a' 23 settembre 1826.)*

124) 1835, 7 apr., R. (M. delle Fin.) *per la liquidazione del diritto di trascrizione degl' immobili.* (L. sul reg. art. 108.)

Ho rassegnato a S. M. il progetto da lei rimesso con rapporto degli 8 maggio 1833, col quale si proponeva, che il dritto di trascrizione degli atti di trasferimento d' immobili si liquidasse sul prezzo convenuto o valore dichiarato, quando questo eccedesse di un quarto il ventuplo dello imponibile fondiario, o quando gl' immobili fossero in tutto od in parte omessi nel catasto, come pure le ho rassegnato l' avviso della Consulta generale sull' oggetto.

E la M. S. considerando che non vi sia alcuna ragione da appartarsi dalla base invariabile fissata dalla legge per la liquidazione del dritto di trascrizione, e che se tale base manchi in tutto od in parte, sia d' uopo stabilirla a' termini della legge medesima, esigendosi intanto un dritto provvisorio, si è

degnata nel C. O. di S. de' 7 del corrente mese di risolvere quanto segue;

1° Che debba starsi strettamente al prescritto dall' articolo 108 della legge de' 21 giugno 1819, per la liquidazione e pagamento del dritto di trascrizione sul ventuplo della rendita imponibile apparente da' catasti, senza punto attendersi al prezzo o valore convenzionale contenuto ne' contratti che si trascrivono.

2° Che se l'immobile sia interamente omesso nel catasto, il dritto di trascrizione debba riscuotersi provvisoriamente sul prezzo o valore dichiarato nel contratto;

3° Che se l'immobile sia in parte rivelato, ed in parte omesso nel catasto, il dritto di trascrizione debba anche provvisoriamente riscuotersi sul prezzo o valore indicato nel contratto, purchè tale prezzo o valore sia maggiore del ventuplo dello imponibile della parte dell' immobile rivelato nel catasto; altrimenti debba riscuotersi su tale ventuplo.

4° Che tanto nella omessione totale, che parziale dell' immobile nel catasto, il conservatore delle ipoteche debba subito darne parte al direttore de' dazî diretti, onde questi faccia accatastare l'intero immobile, o la parte omessa, a' termini del real decreto de' 10 giugno 1817; e dopo ciò adempiuto, debba il direttore medesimo rimettere al conservatore un estratto del corrispondente articolo accatastato o rettificato, affinchè il conservatore proceda alla liquidazione definitiva del dritto di trascrizione sul ventuplo della rendita imponibile. Se da tale liquidazione il dritto risulti di una somma maggiore di quella provvisoriamente riscossa, il conservatore ripeterà dalle parti il meno esatto; e se risulti di una somma minore, sarà alle parti restituito il dippiù pagato. Nel R. N. ec.-fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al direttor generale del registro e bollo agli 11 aprile 1835.)*

Addiz. al tit. II, cap. VIII, art. 112 *a* 114-*Del contenzioso ec.*

125) 1822, 17 ottobre, D. *che autorizza l'amministrazione del registro e bollo di poter far uso de' piantoni nella esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie.* (L. sul reg. art. 112.)

Art. 1. L' amministrazione del registro e del bollo nella esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie è autorizzata a far uso de' piantoni contro de' debitori che sono in ritardo; salvi gli altri mezzi di coazione stabiliti dalla legge.

2. L' uso de' piantoni avrà luogo, secondo i casi preveduti nel capitolo II del titolo III del real decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato, e nel

modo prescritto per la esazione del contributo fondiario. *(Pubblic. a' 16 dicembre 1822.)*

126) 1826, 7 novembre, D. *per le ammende giudiziarie civili che rimangono condonate, e per quelle da doversi esigere.* (L. sul reg. art. 112.)

Volendo usare un tratto della nostra indulgenza a pro de'debitori di ammende giudiziarie civili pronunziate a tutto dicem. 1821, e nel tempo stesso facilitare ed assicurare la riscossione di quelle profferite dal 1° di gen. 1822 in poi; ec. (1).

Art. 1. Tutte le ammende giudiziarie civili pronunziate anteriormente al 1° di gen. 1822, e che non sono state ancora incassate, restano condonate a'debitori delle medesime.

2. Le ammende giudiziarie civili pronunziate dal dì primo di gennaio 1822 in poi saranno esatte nel modo che verrà qui appresso denotato.

3. I cancellieri de' giudicati di conciliazione, de' giudicati di circondario, de' tribunali di commercio, de' tribunali civili, delle gran Corti civili e della suprema Corte di giustizia, i segretarî de' Consigli d' intendenze, ed il segretario generale della gran Corte de' conti, fra otto giorni dalla data di una sentenza o decisione, e dal giorno della comunicazione di una deliberazione approvata, in cui un' ammenda sia pronunziata, ne rimetteranno un estratto in forma esecutoria al direttore del registro e bollo della provincia in cui riseggono le autorità pronuncianti.

Il segretario generale della gran Corte de' conti dovrà rimettere al direttore del registro e bollo i soli estratti per le ammende che si profferiscono dalla camera del contenzioso amministrativo, non dovendo alterarsi l' attual sistema per le multe che si pronunziano dalle camere contabili della stessa gran Corte.

4. Per le sentenze, decisioni e deliberazioni già pronunziate dal dì primo di gennaio 1822 a questa parte, e che contengono condanne ad ammende, i cancellieri e segretarî medesimi dovranno fra quattro mesi, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, rimetterne gli estratti similmente in forma esecutoria al direttore suddetto, quante volte non vi abbian finora adempito.

Tali estratti, e quelli di cui si è fatto parola nell' articolo 3, saranno formati in carta comune e senza veruna spesa.

5. Contro de' cancellieri e de' segretarî che non adempiranno alla obbligazione loro imposta co' due precedenti articoli, sarà esigibile una multa di ducati tre per ogni estratto

(1) *Veg.* il decreto de' 27 giugno 1829, n.° 129, p. 1487 s.

di sentenza, decisione o deliberazione non rimesso, e per ogni dieci giorni di ritardo.

Ciò non pertanto i giudici conciliatori e di circondario, i nostri procuratori presso i tribunali civili, le gran Corti civili, la gran Corte de' conti e la suprema Corte di giustizia, ed i presidenti de' tribunali di commercio e de' Consigli d'intendenza sorveglieranno lo esatto adempimento per parte de' cancellieri e segretarî rispettivi.

6. I cancellieri e segretarî medesimi terranno a loro cura presso le rispettive cancellerie ed ufizî un registro in carta libera, nel quale saranno annotati 1° i nomi, cognomi e domicilio delle parti condannate alle ammende; 2° l'importo delle ammende; 3° la data delle sentenze, decisioni e deliberazioni approvate, e per queste ultime anche la data della comunicazione dell'approvazione; 4° il giorno dello invio dell'estratto al direttore del registro e bollo.

7. Gli agenti dell'amministrazione del registro e bollo potranno fare nelle cancellerie ed ufizî anzidetti le ricerche che essi crederanno utili per tutto ciò che riguarda le ammende.

8. Il direttore del registro e bollo, subito che riceverà da' suddetti cancellieri e segretarî gli estratti di sopra enunciati, dopo averne preso nota su' libri di carico della direzione, ne farà l'invio a' rispettivi ricevitori del registro e bollo per la esazione delle ammende, e sorveglierà perchè questa si effettui.

9. Le istanze e le controversie alle quali potrà dar luogo la riscossione delle ammende suddette, saranno fatte e giudicate come quelle relative a' dritti e multe di registro, o sia giusta le disposizioni contenute nel capitolo X del titolo I della legge de' 21 di giugno 1819.

Contro i debitori in ritardo potrà anche farsi uso de' piantoni, a' termini del real decreto de' 17 di ottobre 1822.

10. Le opposizioni, gli appelli, o gli altri gravami che si produrranno avverso le sentenze, decisioni o deliberazioni portanti condanne ad ammende, non ne sospenderanno il pagamento.

Le parti però potranno ottenere la restituzione di un'ammenda da esse pagata, quando con un documento legale giustificheranno di essere stata la medesima annullata con un'altra sentenza, decisione o deliberazione pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato. In tal caso la restituzione sarà eseguita dagli stessi ricevitori del registro e bollo presso i quali è stata pagata l'ammenda, in vista del detto legale documento e senza bisogno di altra autorizzazione; rimanendo essi però responsabili delle ammende che restituissero senza averle precedentemente introitate.

I detti ricevitori verseranno per contante l'enunciato documento nelle casse della tesoreria generale, a di cui cura ne sarà fatta la regolarizzazione, di accordo coll' amministrazione generale del registro e bollo.

11. Le spese che si faranno dalla predetta amministrazione per la esazione delle ammende, andranno a carico dei debitori delle ammende medesime, anche quando si verifichi il caso della restituzione previsto dall' articolo precedente (1). *(Pubblic. a' 30 dicembre 1826.)*

127) 1828, 10 giugno, D. *che prescrive le coazioni contro i debitori per multe.* (L. sul reg. art. 112.)

Art. 1. Contro gli ufiziali pubblici renitenti alla soddisfazione delle multe da essi dovute per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo, potrà farsi uso de' piantoni, a' termini del real decreto de' 17 di ottobre 1822, e dopo otto giorni da quello della notificazione dell' avvertimento.

2. Scorsi dieci giorni dallo stabilimento de' piantoni contro i detti debitori, e continuando la loro morosità al pagamento delle multe, si agirà su' beni de'medesimi, non esclusi il patrimonio e la cauzione per quelli tra gli ufiziali pubblici che ne sieno forniti.

La esecuzione però sul patrimonio o cauzione de' notai non avrà luogo se prima non sia trascorso il termine non minore di giorni trenta, nè maggiore di mesi tre, da concedersi loro per la soddisfazione delle multe, giusta il prescritto dall' articolo 67 della legge de' 23 di novembre 1819 (2).

3. Se malgrado le misure indicate ne' due articoli precedenti gli ufiziali pubblici rimanessero tuttavia debitori della totalità, o di una parte delle multe, saranno sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, fino a che non avranno adempito al pagamento delle multe medesime. *(Pubblic. a' 2 ag. 1828.)*

128) 1828, 9 settembre, D. *pel termine fra 'l quale debbono rimettersi all' amministrazione le copie di sentenze di condanne a multe.* (L. sul reg. art. 112.)

Veduto il nostro real decreto de' 7 di novembre 1826 nella parte relativa alle multe comminate contro i cancellieri e segretari oscitanti nell' inviare a' rispettivi direttori del registro e del bollo gli estratti delle sentenze, decisioni, o deliberazioni approvate, ove sieno pronunciate ammende; ec. ec.

(1) La disposizione di questo decreto fu resa comune alla Sicilia con decreto de' 3 settembre 1827 – *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* la legge notarile nel § III, p. 870 *ss.*

Art. 1. Il termine di otto giorni fissato nell'articolo 3 dell'enunciato decreto per lo invio a' direttori del registro e del bollo degli estratti delle sentenze, decisioni, o deliberazioni approvate contenenti condanna ad ammende, resta prolungato a giorni venti.

Il termine di giorni venti decorrerà dal giorno appresso a quello in cui sia emessa la sentenza o decisione, o in cui sia pervenuta l'approvazione della deliberazione.

Se il vigesimo giorno sia di doppio precetto, il termine sarà prorogato sino al primo giorno seguente che non sarà tale.

2. I segretarî ed i cancellieri che mancassero d'inviare al rispettivo direttore l'estratto di una sentenza, decisione, o deliberazione a tutto l'ultimo giorno del termine de' giorni venti stabilito coll'articolo precedente, pagheranno ducati tre di multa, ed altrettanti per ogni dieci giorni di ritardo.

3. Le multe nelle quali si sarà incorso sino alla pubblicazione del presente decreto per lo ritardato invio degli estratti, restano condonate, senza dritto però a ripetersi quelle che si trovassero di già incassate.

4. Tutte le disposizioni contenute nel mentovato decreto de' 7 di novembre 1826, che non sono col presente derogate, restano nel di loro pieno vigore. *(Pubblic. a' 15 ottobre 1828.)*

129) **1829, 27 giugno, D.** ***che estende il periodo per la spedizione delle condanne a multe agli agenti dell'amministrazione.*** **(L. sul reg. art. 112.)**

Veduto il nostro decreto de' 7 di novembre 1826 (1) relativo alle ammende giudiziarie civili che rimangono condonate, ed a quelle da doversi esigere; le disposizioni del quale decreto furono rese comuni alla Sicilia coll'altro de' 3 di settembre 1827;

Veduto il nostro decreto de' 9 di settembre 1828 relativo al termine per lo invio a' direttori del registro degli estratti delle condanne a multe;

Volendo Noi estendere anche alla Sicilia le disposizioni contenute in quest' ultimo decreto; ec. ec.

Art. 1. Il termine di otto giorni fissato nell'articolo 3 del decreto de'7 di novembre 1826 (2), che fu anche applicato alla Sicilia coll' altro de' 3 di settembre 1827, per lo invio ai direttori del registro degli estratti delle sentenze, decisioni e deliberazioni approvate, contenenti condanna ad ammende, resta prolungato anche per la Sicilia a giorni venti.

(1) (2) *Veg.* il decreto de' 7 novembre 1826, n.° 126, p. 1484 *ss.*

Il termine di giorni venti decorrerà dal giorno appresso a quello in cui sia emessa la sentenza o decisione, o in cui sia pervenuta l' approvazione della deliberazione.

Se il vigesimo giorno sia di doppio precetto, il termine sarà prorogato sino al primo giorno seguente che non sarà tale.

2. I segretarî ed i cancellieri che mancassero d' inviare al rispettivo direttore l' estratto di una sentenza, decisione, o deliberazione a tutto l' ultimo giorno del termine de' giorni venti stabilito coll' articolo precedente, pagheranno ducati tre di multa, ed altrettanti per ogni dieci giorni di ritardo.

3. Le multe nelle quali si sarà incorso sino alla pubblicazione del presente decreto per lo ritardato invio degli estratti, restano condonate, senza dritto però a ripetersi quelle che si trovassero di già incassate.

4. Tutte le disposizioni contenute nel mentovato decreto de' 7 di novembre 1826, che non sono col presente derogate, restano nel di loro pieno vigore. *(Pubblic. a' 15 luglio 1829.)*

150) 1831, 16 settembre, D. *che agevola la riscossione dei crediti dell' amministrazione del registro e bollo.* (L. sul reg. art. 71 e 112 *s.*)

Volendo conciliare la facile riscossione di varî crediti dell' amministrazione del registro e bollo colla minore spesa possibile a carico de' debitori (1) ; ec. ec.

Art. 1. Il metodo stabilito nel titolo VI, libro I delle *leggi di procedura ne' giudizi civili* per la esecuzione delle sentenze de' conciliatori, salvo quello che sarà detto negli articoli seguenti, sarà praticato per la esazione de' dritti, delle multe e delle spese qui appresso indicate, purchè l'ammontare di ciascun credito non ecceda la somma di ducati sei, cioè :

1° delle multe giudiziarie civili ;

2° delle multe e spese dovute da notai per contravvenzioni alla legge sul notariato ;

3° delle multe e spese contro gli ufiziali dello stato civile per trasgressioni a' loro doveri ;

4° delle multe per contravvenzioni alle leggi ed a' decreti sul bollo, sul registro e su' diritti di cancelleria ;

5° de' diritti di bollo, di registro e di cancelleria accordati a credito pe' giudizi civili ;

6° delle spese di giustizia anticipate ne' giudizi penali.

(1) *Veg.* i decreti de' 15 gennaio 1833 ed 11 agosto 1834, n.° 131 e 133, p. 1489 *ss.*

2. Il titolo di esazione delle multe di bollo, di registro, e di cancelleria sarà il processo verbale dell' agente dell' amministrazione, approvato dal direttore della provincia, e vidimato dal regio giudice del circondario.

3. Il primo atto per lo ricupero de'crediti mentovati nello articolo primo sarà un ordine di pagamento fra 'l termine di giorni cinque, formato dal ricevitore del carico in carta non bollata, vidimato dal giudice conciliatore, ed intimato al debitore dall' usciere della conciliazione.

Quest' ordine di pagamento terrà luogo del mandato richiesto dall' articolo 82 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili*, ed in esso saranno indicate la somma e la natura del debito, e sarà fatta anche menzione del titolo donde esso deriva.

4. Scorso il termine de' cinque giorni, e non eseguito il pagamento, si procederà a'corrispondenti atti di esecuzione stabiliti nel citato titolo VI, libro I delle *leggi di procedura ne' giudizî civili.*

5. L' amministrazione del registro e bollo non solo per la esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie, ma anche per quella di tutti gli altri crediti enunciati nello articolo primo di questo decreto, qualunque ne sia l'ammontare, è autorizzata a far uso de' piantoni contro de' debitori morosi, a' termini del real decreto de' 17 ottobre 1822 (1). *(Pubblic. a' 22 ottobre 1831.)*

131) 1833, 15 gennaio, D. *che estende a' crediti per inscrizioni ipotecarie il decreto de' 16 settembre 1831.* (L. sul reg. art. 71 e 112.)

Art. 1. Le disposizioni del real decreto de' 16 di settembre 1831 per la esazione de'crediti dell' amministrazione del registro e bollo ivi indicati, non eccedenti la somma di ducati sei, sono estese a'crediti delle conservazioni delle ipoteche non maggiori della cennata somma. *(Pubblic. a' 15 feb. 1833.)*

132) 1833, 21 maggio, D. *per la sospensione degli ufiziali pubblici debitori per multe.* (L. sul reg. art. 71 e 112.)

Veduto il decreto de' 18 di luglio 1827 (2), relativo alla sospensione degli uscieri per ritardata esibizione de' repertorî al *visto* de' ricevitori del registro;

Veduto l'articolo 3 del real decreto de' 10 di giugno 1828 (3), con cui è stabilita la misura della sospensione contro gli ufi-

(1) *Veg.* il decreto de' 17 ottobre 1822, n.° 125, p. 1483 *s.*
(2) *Veg.* il decreto de' 18 luglio 1827, n.° 82, p. 1444 *s.*
(3) *Veg.* il decreto de' 10 giugno 1828, n.° 127, p. 1456.

ziali pubblici inadempienti al pagamento delle multe per contravvenzione alle leggi sul registro e sul bollo; ec. ec.

Art. 1. La sospensione comminata coll' articolo 3 del real decreto de' 10 di giugno 1828 contro gli ufiziali pubblici inadempienti al pagamento delle multe per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo, sarà disposta:

1° dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia per lo segretario del Consiglio delle prede marittime;

2° da' presidenti delle gran Corti civili e criminali, dei tribunali civili, de' tribunali di commercio, e de' Consigli d' intendenza, da' giudici istruttori, e da' giudici di circondario pe' rispettivi cancellieri, segretarî ed uscieri;

3° dagl' Intendenti pe' cancellieri comunali, e da' sindaci pe' serventi comunali nella rispettiva qualità di cancellieri e di uscieri del contenzioso amministrativo;

4° per gli altri ufiziali la sospensione sarà disposta dall' autorità dalla quale i medesimi immediatamente dipendono.

2. La disposizione del precedente articolo sarà pure osservata nel caso dell' articolo primo del decreto de' 18 di luglio 1827 per la ritardata esibizione de' repertorî degli uscieri, rimanendo con ciò derogato quello che è stabilito negli articoli 2 e 3 del decreto stesso, e nell'altro decreto de' 18 di ottobre 1829, per quanto concerne le facoltà attribuite a' nostri proccuratori presso i collegî giudiziarî ed a' conciliatori per la sospensione de' rispettivi uscieri.

3. Delle sospensioni che si disporranno giusta l'articolo primo *n.i* 2°, 3° e 4° sarà dato conto pe' dominî di qua dal Faro a' nostri Ministri Segretarî di Stato da' cui dipartimenti gli ufiziali dipendono; e pe' dominî di là dal Faro al Ministro di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia per gli organi ordinarî di corrispondenza.

I presidenti vi adempiranno per mezzo de' nostri proccuratori presso i rispettivi collegî; i giudici per mezzo de' nostri proccuratori presso i tribunali civili.

4. Riguardo a' notai e cancellieri delle camere notariali saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto de' 10 di giugno 1828, e negli articoli 67, 68 e 79 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato. *(Pubblic. a' 5 giugno 1833.)*

133) 1834, 11 agosto, D. *che provvede per facilitare la riscossione de' crediti non maggiori di ducati sei della conservazione delle ipoteche.* (L. sul reg. art. 112 *ss.*)

Visto il nostro decreto de' 16 di settembre 1831 (1) relativo

(1) *Veg.* il decreto de' 16 settembre 1831, n.° 130, p. 1488 *s.*

alla riscossione de' crediti dell' amministrazione del registro e bollo ne' nostri domini di qua del Faro non eccedenti la somma di ducati sei;

Visto l' altro nostro decreto de' 15 di gennaio 1833 (1), col quale le disposizioni contenute nel sopraccennato decreto de' 16 di settembre 1831 furono estese a' crediti delle conservazioni d' ipoteche degli stessi dominî di qua del Faro, non maggiori della suddetta somma di ducati sei;

Volendo applicare a' nostri dominî di là del Faro le disposizioni contenute negli anzidetti due decreti; ec. ec.

Art. 1. Il metodo stabilito nel titolo VI, libro I delle *leggi di procedura ne' giudizî civili* per la esecuzione delle sentenze de' conciliatori, salvo quello che sarà detto negli articoli seguenti, sarà praticato per la esazione de' diritti, delle multe e delle spese qui appresso indicate, purchè l'ammontare di ciascun credito non ecceda la somma di ducati sei, cioè:

1° delle multe giudiziarie civili;

2° delle multe e spese dovute da' notai per contravvenzioni alla legge sul notariato;

3° delle multe e spese contro gli ufiziali dello stato civile per trasgressioni a' loro doveri;

4° delle multe per contravvenzioni alle leggi ed a' decreti sul registro, e su' diritti di cancelleria;

5° de' diritti di registro e di cancelleria accordati a credito pe' giudizî civili;

6° delle spese di giustizia anticipate ne' giudizî penali.

2. Il titolo di esazione delle multe di registro e di cancelleria sarà il processo verbale dell' agente dell' amministrazione approvato dal direttore provinciale, e vidimato dal regio giudice del circondario.

3. Il primo atto per lo ricupero de' crediti mentovati nell' articolo primo sarà un ordine di pagamento fra il termine di giorni cinque, formato dal ricevitore del carico, vidimato dal giudice conciliatore, ed intimato al debitore dall'usciere della conciliazione.

Quest' ordine di pagamento terrà luogo del mandato richiesto dall'articolo 82 delle *leggi di procedura ne' giudizî civili;* ed in esso saranno indicate la somma e la natura del debito, e sarà fatta anche menzione del titolo donde esso deriva.

4. Scorso il termine di cinque giorni, e non eseguito il pagamento, si procederà a' corrispondenti atti di esecuzione.

(1) *Veg.* il decreto de' 15 gennaio 1833, n.° 131, p. 1489.

stabiliti nel citato titolo VI, libro I delle *leggi di procedura ne' giudizî civili*.

5. La direzione generale de' rami e diritti diversi non solo per la esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie, ma anche per quella di tutti gli altri crediti enunciati nell'articolo primo di questo decreto, qualunque ne sia l'ammontare, è autorizzata a far uso de'piantoni contro de' debitori morosi, a' termini de' regolamenti in vigore.

6. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli sono anche applicate a' crediti delle conservazioni delle ipoteche non maggiori della cennata somma di ducati sei.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARTA BOLLATA.

134) 1820, 2 gennaio, L. *che determina le specie diverse, l' uso e la tassa della carta bollata.* (L. c. art. 2042.)

Considerando che col nuovo ordine giudiziario da Noi stabilito nel nostro regno delle Due Sicilie, nel mentre si sono sgravati i sudditi de'nostri dominî oltre il Faro delle gravi spese giudiziarie, tutti gli esiti per le spese di giustizia e pel mantenimento di tutte le magistrature sono caduti a carico delle finanze dello Stato;

Visto il nostro decreto de'20 di dicembre scorso, col quale, nel mentre approvammo lo stato discusso degl'introiti ed esiti della tesoreria di Palermo per l'esercizio di questo anno onde far fronte in parte alle gravi spese di giustizia, ci riserbammo di stabilire in quei nostri dominî, dal dì primo di marzo di questo anno, la carta bollata in quel modo medesimo che trovasi stabilita in questa parte de' nostri dominî; essendoci a ciò determinati non solo per le vedute di una saggia economia, ma anche pel riflesso che, stante l' unità della legislazione stabilita nell' intero regno, sia della convenienza che le carte legali abbiano la medesima impronta in tutta l'estensione del regno;

Vista la legge de' 30 di gennaio 1817 (1) sulla carta bollata attualmente in vigore nella parte de' nostri dominî al di qua del Faro;

Volendo riunire in una sola legge da esser comune a tutto il regno delle Due Sicilie, tutte le disposizioni che si trovano su tal riguardo emanate tanto colla suddetta legge de' 30 di gennaio 1817 (2), quanto con altri posteriori provvedimenti; ec. ec.

(1) (2) *Veg.* la legge de' 30 gennaio 1817 nella *collez.* delle leggi.

Tit. I. - *Disposizioni generali.*

Art. 1. - 1° Nel dì primo del mese di marzo di questo corrente anno cesseranno dall'aver vigore la legge de' 30 di gennaio 1817 (1), ed ogni altro decreto o regolamento pubblicato ne' nostri dominî al di qua del Faro, relativamente a' dritti di bollo ed alla carta bollata.

2° A contare dallo stesso giorno primo di marzo, saranno in vece osservate ne' nostri dominî al di qua ed al di là del Faro le disposizioni contenute nella presente legge (2).

2. - 1° Dovranno per esecuzione di questa legge esser bollate prima di essere scritte tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziarî, e generalmente tutte le scritture che in qualunque tempo avvenire possono esser prodotte in giudizio.

2° Debbono esser bollate dopo scritte tutte quelle carte che, sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliano produrre in giudizio, o depositare presso qualunque ufiziale pubblico. Generalmente ancora debbono prima esser bollate tutte le carte e scritture che saranno sottomesse al registro o in forza della legge, o per volontà delle parti.

3. Non vi sono altre eccezioni per l'esenzione del dazio del bollo, che quelle nominativamente espresse nel titolo IV di questa legge (3) *(V. art. 28)*.

4. Il dazio del bollo è di due specie. La prima è del dazio dimensionale, o sia in ragione delle dimensioni della carta di cui si fa uso: la seconda è del graduale, cioè in ragione delle somme che vi si debbono esprimere. Il dazio graduale è pe' soli effetti di commercio o di altre obbligazioni, come in seguito sarà ordinato *(V. art. 8 ss. 13, 16)*.

5. Si adempie alla formalità del bollo, e se ne paga il dazio ne' tre modi seguenti, secondo i casi indicati nella presente legge, cioè:

1° con servirsi della carta bollata dell' amministrazione;

2° coll' applicazione del bollo straordinario alle carte proprie *(V. art. 11)*;

3° con supplire al bollo mediante un *visto* apposto dal ricevitore, e controllato dal giudice di circondario o da altro funzionario *(V. art. 13 s.)*.

(1) *Veg.* la legge de' 30 gennaio 1817 nella *collez.* delle leggi.

(2) Nel 1821 si limitò a' soli dominî continentali la legge sul bollo. Ora per decreti novelli de' 16 novembre e 18 dicembre 1849 se n' è ripristinata la osservanza ne' dominî di là del Faro - *Veg.* i detti decreti ne' num. 135 e 136, p. 1516 *ss.*

(3) *Veg.* il rescritto degli 8 marzo 1824 per le carte di passo, n.° 143, p. 1529, ed il rescritto de' 9 agosto 1826 per gli avvisi, n.° 147, p. 1533.

6. - 1° L' amministrazione del bollo ne' nostri dominî al di qua del Faro sarà unita a quella del registro.

2° La medesima sarà unita alla direzione generale de' rami e dritti diversi ne' nostri dominî al di là del Faro.

7. - 1° La vendita della carta bollata potrà soltanto eseguirsi da' ricevitori del registro e da' venditori privilegiati de' dritti riservati, o da altre persone direttamente incaricate dall' amministrazione ne' rispettivi comuni.

2° Ne' capoluoghi di circondario la carta sarà venduta esclusivamente da' ricevitori del registro.

3° Nelle città di Napoli e di Palermo, ne' capoluoghi di provincie o valli, e nelle residenze de' tribunali o delle Corti, la carta bollata potrà vendersi tanto da' ricevitori, che da' venditori privilegiati, o da altre persone come sopra. Coloro che vi saranno autorizzati, dovranno sempre prenderla dal ricevitore del loro quartiere in Napoli ed in Palermo, e da quello della loro residenza nelle provincie o valli.

4° Ne' luoghi ove non vi sarà ricevitore del registro, i venditori privilegiati o altri incaricati di vendere la carta bollata, non potranno prenderla che dal ricevitore del loro circondario.

TIT. II.-*Della fabbricazione della carta, dello stabilimento de' bolli, e della fissazione de' dritti.*

8. - 1° L' amministrazione del registro e bollo in Napoli è incaricata di far fabbricare la carta per bollarsi. Vi sarà messo nella pasta un filograno di figura circolare, che segnerà i tre gigli, e le lettere iniziali del nostro nome F. I. FERDINANDO PRIMO.

2° La carta bollata in uso alla pubblicazione della nostra legge de' 30 di gennaio 1817 (1) e che si trovasse ancora esistente presso le direzioni o i ricevitori del registro ne' nostri dominî al di qua del Faro, continuerà ad esser venduta fino a che sia consumata.

3° In Napoli vi sarà un magazzino generale dove la carta sarà bollata per ispedirsi tanto in Palermo, da dove sarà diramata nelle valli di quei nostri dominî, quanto nelle provincie al di qua del Faro, onde farsene la distribuzione tra gli ufizî de' ricevitori del registro.

4° La direzione generale di Palermo rimborserà alla tesoreria generale in Napoli il costo della carta, della bollazione, dell' imballaggio e del trasporto.

(1) *Veg.* la legge de' 30 gennaio 1817 su la carta di bollo pe' dominî continentali nella *colles.* delle leggi.

9. Le denominazioni e dimensioni della carta sono le seguenti *(V. art. 19)*.

DENOMINAZIONE della CARTA DI DIMENSIONE.	LARGHEZZA secondo le misure di Napoli.			ALTEZZA secondo le misure di Napoli.		
	Palmi.	Once.	Minuti.	Palmi.	Once.	Minuti.
Carta grande, foglio intero spiegato..	1.	6.	4.	1.	1.	3.
Carta grande mezzana, *idem*........	1.	4.	2.	»	11.	3.
Carta piccola, mezzo foglio.........	»	11.	2.	»	8.	3.

La carta graduale è uguale alla metà del mezzo foglio della carta piccola piegato a lungo.

L'impronto de' bolli graduali sarà marcato ancora su di una carta di un sesto uguale a quello della carta mezzana.

10. I bolli sono quattordici, tre di bollo dimensionale, ed undici pel graduale.

Il valore del dazio sarà scritto pe' dimensionali sul bollo nero, e nel bollo a secco verranno marcati, oltre i gigli, gli emblemi del nostro regno delle Due Sicilie.

Pe' graduali, nel bollo nero saranno indicate le somme ed i valori pe' quali la carta si dee usare; e nel bollo a secco, al di sotto delle nostre reali armi, sarà segnato l'importo del dazio.

Il bollo graduale da applicarsi al foglio uguale alla dimensione della carta mezzana, in vece di esser nero, sarà colorito in rosso.

11. - 1° Il bollo straordinario sarà a secco, portante similmente le nostre reali armi ed il prezzo. Le carte su cui s'imprime saranno in oltre marcate colle seguenti parole stampigliate: *da bollarsi straordinariamente.*

2° Il bollo straordinario sarà impresso alle carte che ne sono suscettive, in questa parte de' nostri dominî soltanto in Napoli, ed in quei al di là del Faro in Palermo presso le rispettive direzioni generali.

12. I bolli della carta dell'amministrazione saranno appli-

cati alla sommità della parte sinistra del foglio, del mezzo foglio o del foglietto. Il bollo straordinario sarà impresso alla sommità del margine destro del foglio, e la stampiglia sarà messa alla sinistra *(V. art.* 28-16°*)*.

13. - 1° Il *visto per tener luogo di bollo* sarà scritto sulle carte che possono ottenerlo, siccome appresso sarà dichiarato, da qualunque ricevitore del registro, il quale nel *visto* esprimerà il dazio pel quale la carta è vistata, e l'importo della multa, se vi è luogo ad esigerla (1).

2° In Napoli ed in Palermo vi sarà una sola officina del *visto per bollo*, che sarà la stessa di quella incaricata del bollo straordinario.

14. La formalità del *visto* si avrà come non adempita, e le parti cadranno in contravvenzione, laddove la carta vistata dal ricevitore non sia vidimata a sua cura,

1° in Napoli ed in Palermo, nelle rispettive direzioni generali, da coloro che ne verranno incaricati;

2° ne' luoghi ove sono stabilite le direzioni, da' direttori o da altri impiegati da destinarsi dal direttore; e pe' dominî al di là del Faro, da quelli che ne faranno le veci;

3° ne' circondarî da' giudici rispettivi.

Ciascuno de' suddetti funzionarî avrà il suo registro particolare, per controllare l'esazione de' dritti pel *visto* del bollo.

I giudici di circondario ne rimetteranno in fine di ogni mese la copia a' direttori, e ne' dominî al di là del Faro a quei funzionarî che ne fanno le veci; ed avranno dritto da un decimo su tutte le multe che si esigeranno nell' applicazione del *visto* alle carte in contravvenzione.

15. I dritti del bollo dimensionale sono fissati come segue:

foglio intero della carta grande, grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane;

quello della carta mezzana, grana sei, grana dodici siciliane;

mezzo foglio della carta piccola, grana tre, grana sei siciliane *(V. art.* 18*)*.

16. Il dritto di bollo graduale in ragione delle somme è di grana dieci, tarì uno siciliano, per dugento ducati, once sessantasei e tarì venti siciliani, inclusivamente e senza frazione; ed è limitato ad un *maximum*: quindi la carta graduale che spaccia l' amministrazione, sarà la seguente per le somme per le quali può usarsi, e pel dazio corrispondente

foglietto o foglio fino a ducati dugento, once 66 e tarì 20 siciliani ....grana 10, tarì 1 sic.

(1) *Veg.* il rescritto de' 3 agosto 1822, n.° 140, p. 1528.

da 200 a 400, ossia on. 66.20 ad on. 133. 10. gr. 20, tarì 2 sic.
da 400 a 600, on. 133. 10 ad on. 200.......» 30, tarì 3 *id.*
da 600 a 800, on. 200. ad on. 266. 20......» 40, tarì 4 *id.*
da 800 a 1000, on. 266. 20 ad on. 333. 10...» 50, tarì 5 *id.*
da 1000 a 1200, on. 333. 10 ad on. 400.....» 60, tarì 6 *id.*
da 1200 a 1400, on. 400. ad on. 466. 20.....» 70, tarì 7 *id.*
da 1400 a 1600, on. 466. 20 ad on. 533. 10...» 80, tarì 8 *id.*
da 1600 a 1800, on. 533. 10 ad on. 600......» 90, tarì 9 *id.*
da 1800 a 2000, on. 600 ad on. 666. 20... duc. 1. » tarì 10 *id.*
da 2000 fino a qualunque somma, ossia da
once 666. 20.........................» 1.50, tarì 15 *id.*

17. Il dritto del bollo straordinario è determinato a grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane, qualunque sia la dimensione della carta che si fa bollare (*V. art.* 11).

18. - 1° Il *visto* per tener luogo di bollo, sia dimensionale sia graduale, sarà soggetto al dritto a cui danno luogo le carte per le quali la formalità è richiesta, da regolarsi secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16; salva l'esazione delle multe, se vi sarà luogo ad esigerle (1).

2° È fatta eccezione alla disposizione precedente nel doversi vistare i riscontri che si rilasciano dagli agenti delle amministrazioni delle poste per danari o effetti inviati per mezzo delle di loro officine senza assicurazione.

Tali riscontri saranno vistati per lo dritto di grana tre, grana sei siciliane, qualunque sia la dimensione della carta in cui sieno scritti.

TIT. III. - *Dell'applicazione de' dritti di bollo.*

19. La carta dimensionale di grana tre, grana sei siciliane, sarà impiegata soltanto agli atti di uscieri, alle ricevute di pagamenti, alle riconoscenze di danaro o di effetti assicurati, che si rilasciano dagl'incaricati delle amministrazioni delle poste, ed a' bollettini di luoghi nelle vetture corriere (*V. art.* 9) (2).

20. - 1° Quella di grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane, sarà impiegata per tutte le copie e spedizioni, pe' certificati, gli estratti o le fedi che si rilasciano da' notai, dagli arbitri, da' cancellieri delle giustizie di circondario, de' tribunali e delle Corti, da' segretarî delle amministrazioni e degli stabilimenti pubblici, da' cancellieri comunali, di atti di cui le minute da essi si conservano; e per tutte le copie di carte depositate presso gli ufiziali e funzionarî pubblici, e di carte annesse agli atti suddetti (3).

(1) *Veg.* il rescritto de' 13 gennaio 1824, n.° 142, p. 1528 *s.*
(2) *Veg.* il decreto degli 11 maggio 1829, n.° 151, p. 1534.
(3) *Veg.* il rescritto de' 3 agosto 1822, n.° 140, p. 1528, ed il rescritto de' 25 maggio 1841 in principio, n.° 157, p. 1537 *s.*

2° Sono compresi in questa disposizione gli estratti delle matrici fondiarie o de' catasti, che si rilasciano dagli agenti delle contribuzioni dirette, o da' sindaci o cancellieri comunali, ed i certificati o *borderò* delle conservazioni delle ipoteche.

3° Sono eccettuati dalla disposizione suddetta gli estratti e le copie delle partite di banco in Napoli e delle *polizze di tavola* in Sicilia, o sia certificati che si rilasciano dal banco per attestare il deposito di una somma a credito di un individuo o corpo morale; ed i certificati rilasciati da persone non rivestite del carattere di pubblici funzionari, come i medici, i chirurgi, i periti, ed in generale le persone addette ad una scienza qualunque, professione, arte liberale o meccanica: potendo tali atti rilasciarsi in carta bollata di grana sei, grana dodici siciliane.

21. La carta di grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane, o di grana sei, grana dodici siciliane, potrà essere impiegata indistintamente per tutti gli altri atti (1).

22. La carta graduale servirà, in ragione delle somme e de' valori, per le obbligazioni sotto scrittura privata, nelle quali l' obbliganza è disposizione principale ed unilaterale, e non sinallagmatica, alle riconoscenze di depositi presso persone private; pe' biglietti *all' ordine* o *al latore*; e per tutti gli effetti di commercio o di negozio, ed in conseguenza per ogni lettera di cambio prima, seconda, terza o quarta, o duplicata, sia che dette lettere o biglietti all' ordine di effetti commerciabili sieno tratti nel regno per l' estero, sia dall'estero pel regno, sia nel commercio interno del regno *(V. art.* 46*)* (2).

23. Gli ordini di consegna di derrate, qualunque ne sia la quantità, saranno scritti sopra carta graduale di grana cinquanta, tarì cinque siciliani.

24. Per le diverse girate che gli effetti negoziabili potranno avere, come per gli adempimenti degli ordini di derrate, non sarà necessario di aggiungere carta bollata al piede de' medesimi, qualora non vi rimanesse spazio; ma vi si potrà congiungere la carta non bollata.

25. Il bollo straordinario potrà essere applicato soltanto alle pergamene o altre carte di dimensioni diverse da quelle dell' amministrazione, di cui i particolari volessero fare uso, e prima di essere scritte *(V. art.* 11, 29*)*.

26. Sono suscettivi del *visto per tener luogo di bollo* (3);

(1) *Veg.* il decreto degli 11 maggio 1829, n.° 151, p. 1534.
(2) *Veg.* il rescritto degli 14 agosto 1825 per la carta da adoperarsi pe' contratti di prestito, n.° 144, p. 1529 *ss.*
(3) *Veg.* l'art. 22 del dec. de' 18 dic. 1819 per la Sicilia, n.° 136, p. 1520.

1° tutti gli atti e carte scritte ne' nostri dominî al di qua del Faro prima del dì 20 di aprile 1801;

2° tutti gli atti scritti ne' nostri dominî al di là del Faro a tutto il mese di febbraio di questo corrente anno (1);

3° tutte quelle scritte dalle dette epoche rispettivamente in poi, e che non sono in contravvenzione alle disposizioni delle leggi del bollo, ugualmente che i testamenti olografi (2);

4° tutte quelle scritte in contravvenzione delle disposizioni delle leggi sul bollo, che in diverse epoche sono state in vigore in questa parte de' nostri dominî, e della presente legge in tutto il nostro regno; soggettandosi però l'esibitore al pagamento della multa comminata dalla legge cui si è contravvenuto (3);

5° tutti gli atti ed altre carte provegnenti dall' estero e capaci del bollo dimensionale, prima che se ne possa fare uso nel regno tanto in giudizio, che fuori;

6° gli effetti commerciabili ed altre obbligazioni sotto firma privata, anche provegnenti dall' estero, della natura di quelle indicate negli articoli 22 e 23, prima dell' accettazione o girata per quelle che ne sono suscettive, e prima della scadenza de' pagamenti per le altre;

7° i fogli da servire di notamento alle inscrizioni ipotecarie de' crediti dello Stato, come pure le carte che i proccuratori regî impiegano per notamenti d' inscrizione che essi sono nel caso di richiedere in forza delle *leggi civili.*

8° i processi verbali formati da' preposti delle amministrazioni e dagli altri agenti del Governo per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, e delle contravvenzioni che sono incaricati di verificare: questi processi verbali potranno esser confermati prima di essere vistati per bollo;

9° i processi verbali delle guardie stabilite dalla pubblica autorità per delitti rurali e forestarî, ugualmente che gli atti e giudizî che intercedono sopra simili processi verbali;

10° le patenti de' guardaboschi e di guardie rurali, che si rilasciano dagl' Intendenti e da altre autorità diverse dall' amministrazione del pubblico demanio;

11° gli atti ne' giudizî civili ne' quali il Ministero pubblico procede di ufizio senza intervento di parte, ne' diversi casi preveduti nel *codice per lo regno delle Due Sicilie;*

12° la carta libera da servire ne' giudizî ad istanza delle

(1) *Veg.* l' art. 1° del dec. de' 18 dic. 1849 per la Sicilia, n.° 136, p. 1317.
(2) (3) *Veg.* il rescritto de' 13 gennaio 1824, n.° 142, p. 1328 s. ed il rescritto de' 7 dicembre 1833, n.° 153, p. 1336.

Commessioni delle prigioni: i ricevitori daranno la formalità del *visto*, esprimendo in esteso su ciascun foglio la premessa indicazione, ed annoteranno a credito l' importo dei dritti;

13° i passaporti che si spediscono dagl' Intendenti, prima però di essere rilasciati alle parti;

14° le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d' incompetenza de' conciliatori, quante volte vengano emesse senza concorso delle parti;

15° le sentenze diffinitive de' conciliatori.

16° Il *visto* per bollo ne' casi indicati ne' *n.i* 7°, 8°, 9°, 11°, 14° e 15° sarà accordato *gratis*; e non sarà necessaria la vidimazione ordinata nell' articolo 14 (1).

Ne' casi suddetti il ricevitore che visterà la carta per bollo, vi esprimerà nella sua sommità l' uso al quale il foglio è destinato.

27. In dichiarazione dell' articolo 2 debbono annoverarsi fra le carte che sono di natura ad essere prodotte in giudizio, ed in conseguenza soggette alla formalità del bollo *(V. art. 37)*,

1° i registri delle conservazioni di privilegi ed ipoteche;

2° i registri de' pubblici negozianti, mercanti, e di ogni altra persona d' industria, cioè que' detti *giornali*, *libri degl' inventarî* o i *saldaconti* per quelli che ne fanno uso; poichè gli altri libri possono tenersi in carta semplice, salvo a farli vistare per bollo per intero nel caso che debbano esser presentati in giudizio o depositati presso qualche ufiziale pubblico;

3° i libri, giornali ed inventarî; quelli delle lettere di vettura e di corrispondenza, che in esecuzione delle diverse disposizioni contenute nelle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* debbono tenere i commercianti, le società commerciali, gli agenti di cambio, i sensali, i capitani di bastimenti, gli appaltatori di lavoro, di fornitura, di trasporti e di servizî di ogni natura;

4° quelli de' locandieri ed albergatori, su de' quali debbono inscrivere i nomi delle persone che alloggiano;

5° gli atti e registri relativi alla potestà ecclesiastica; i certificati de' cancellieri; gli attestati, le dimissorie ed altri atti della stessa natura fatti da' Vescovi, da' prelati delle curie ecclesiastiche e da' loro delegati;

6° i registri de' tribunali civili e di commercio, come

(1) *Veg.* il rescritto de' 5 agosto 1822, ed i decreti de' 30 luglio 1823 e 14 marzo 1836, num. 140, 141, 156, p. 1528, 1537, e l' art. 126 della legge forestale, nel Supp. al lib. II, p. 667.

pure quelli delle cancellerie pel ruolo generale delle cause, pe' depositi di scrittura in cancelleria, per le accettazioni di successione col beneficio dell' inventario, per rinuncie a comunità di beni o a successioni, per opposizioni a sentenze contumaciali, per distribuzione da farsi per contributo, per trascrizione di pignoramento, per aggiudicazione a' termini di ciò che è prescritto nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili*, per registrazione di contratto a cambio marittimo giusta l'articolo 303 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio ;*

7° i registri de' medesimi tribunali, su cui debbono distendersi tutti i processi verbali ed atti secondo le leggi in vigore; in modo che nessun atto o processo verbale possa esser disteso in carta libera;

8° i registri de' conciliatori addetti alle conciliazioni ed a' compromessi al di sopra di ducati sei, once due siciliane, giusta l' articolo 16 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili ;*

9° i libri de' patrocinatori per notarvi le somme ricevute da' loro clienti;

10° il registro de' custodi delle prigioni per le formalità prescritte dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili* circa il giudicato che autorizza l' arresto, e per le nuove istanze di detenzione del debitore;

11° i repertorî de' segretarî delle amministrazioni pubbliche, de' notai, cancellieri, uscieri ed altri ufiziali pubblici obbligati a tenerli (1);

12° i registri che i notai ed uscieri sono obbligati di tenere per la trascrizione degli atti di protesti in esecuzione dell' articolo 175 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio ;*

13° gli atti delle autorità amministrative per l' interesse ed a richiesta de' privati, come pure le spedizioni e gli estratti delle decisioni e delle deliberazioni delle suddette autorità rilasciati a' particolari;

14° le spedizioni che saranno rilasciate alle parti, dei giudizî resi in materia di polizia, di giustizia criminale e correzionale;

15° tutti i processi verbali, atti e copie di essi formati dagli agenti che hanno facoltà di redigerli;

16° gli atti e giudizî degli arbitri, gli atti e memorie degli avvocati e patrocinatori presso i tribunali, le consulte e memorie di giurisperiti, e le copie e spedizioni di dette carte;

(1) *Veg.* il decreto de' 12 settembre 1828, n.° 150, p. 1333 *s.*

17° i mandati ed ordinanze delle pubbliche amministrazioni per forniture, riparazioni e per ogni altro oggetto;

18° i certificati di ogni natura;

19° i passaporti, le lettere di vettura, le polizze di carico, i contratti di noleggio, i ruoli di equipaggio de' bastimenti di commercio e le polizze di assicurazione;

20° le riconoscenze rilasciate dall'amministrazione delle poste di denaro o di effetti assicurati;

21° le petizioni e memorie, anche in forma di lettera, presentate a tutte le autorità, a' Ministri, ed al Re, anche quelle che si presentano nelle sue proprie mani;

22° le quietanze de' ricevitori delle rendite demaniali, purchè la somma espressavi non sia minore di ducati due, tarì venti siciliani;

23° gli atti di situazione della gestione di tutela fatti e rimessi da' tutori;

24° le matricole di arti annonarie, che si rilasciano dai corpi municipali;

25° i richiami in materia di contribuzione fondiaria diretti agl'Intendenti delle provincie o valli;

26° le domande di mutazione di quota per la contribuzione fondiaria;

27° le licenze da caccia, e le patenti de' guardaboschi e delle guardie rurali, salvo a poter essere anche vistate per bollo prima di rilasciarsi: non sono comprese in questa disposizione le licenze a reti o ad altro, all'infuori di quelle da cacciare a schioppo, che si rilasciano agli affittatori pel quarto o pel terzo de' dritti delle licenze che si danno dall'amministrazione del pubblico demanio; quali atti dovranno essere vistati per bollo allorchè se ne voglia far uso in giudizio, o deposito presso qualche ufiziale pubblico (1);

28° gli atti e le scritture tra particolari, e generalmente tutti gli atti e scritture, estratti, copie e spedizioni, sieno pubbliche, sieno private, dovendo o potendo far titolo, giustificazione, domanda, difesa, liberanza o discarico.

Ne sono esclusi i conti d' introito e di gestione particolare, i quali dovranno essere vistati per bollo allorchè se ne voglia far uso in giudizio, o deposito presso qualche ufiziale pubblico.

Tit. IV. - *Degli atti e registri esenti dalla formalità del bollo.*

28. Sono esenti dalla formalità del bollo (2)

(1) *Veg.* la legge de' 18 ottobre 1819 per la caccia, nel Supp. al lib. II, n.° 73, p. 732 ss.

(2) *Veg.* il regolamento degli 11 settem 1823, ed il decreto de' 18 agosto

1° gli atti del Governo, ed in conseguenza anche le deliberazioni de' Ministri Segretari di Stato e de' Segretari di Stato: sono comprese in tale esenzione le deliberazioni degli Intendenti, quantunque prese per lo interesse de' privati (1);

2° le minute, atti, decisioni, deliberazioni dell' amministrazione pubblica in generale, quando queste non sieno fatte a richiesta, nè per gl'interessi de' particolari; gli estratti, copie e spedizioni che si rilasciano da un amministratore o funzionario pubblico ad altro amministratore o funzionario pubblico, qualora vi sia fatta menzione di tale richiesta e destinazione (2);

3° i certificati e le perizie o piani delle opere pubbliche provinciali o comunali, che a richiesta delle autorità amministrative si rilasciano dagl' impiegati de' ponti e strade;

4° le decisioni che si emettono da' Consigli d' intendenza nella discussione de' conti comunali;

5° le deliberazioni de' decurionati, onde fissare le condizioni degli appalti o affitti de' beni e rendite de' comuni;

6° i processi verbali pe' tagli de' boschi comunali, il di cui legname si ripartisce in natura tra i cittadini;

7° gli atti delle giurisdizioni delle prede de' naufragi, allorchè riguardano l' interesse della pubblica amministrazione;

8° i registri dello stato civile e tutti gli atti, copie e certificati che si emettono, salvo a farsi vistare per bollo allorchè se ne voglia far uso in giudizio, o presentarsi avanti qualunque autorità o ufiziale pubblico, o annessarsi o inserirsi in altro atto o scrittura pubblica: quale disposizione è anche applicabile a' certificati rilasciati da' parrochi per atti di nascita, matrimonio o morte, prima dello stabilimento degli ufiziali dello stato civile;

9° gli affissi per le notificazioni di matrimonio;

10° le inscrizioni sul gran libro del debito pubblico di Napoli;

11° i conti resi da' pubblici esattori e pagatori (3);

12° le ricevute rilasciate a' percettori del pubblico denaro, quelle che i percettori delle contribuzioni dirette possono rilasciare a' contribuenti, e quelle delle contribuzioni

1831, n.° 145, 152, p. 1531 *s.* 1534, ed i rescritti de' 25 maggio 1841 e 20 aprile 1842, n.° 157, 158, p. 1537 *ss.*

(1) Sono esenti dal bollo e dal registro gl' incartamenti amministrativi che si producono in giudizio o si inseriscono ne' contratti. (*Circ. del M. di G. e G. de'* 21 *marzo* 1829 *e* 14 *giugno* 1834 *a' P. del Re.*)

(2) (3) *Veg.* l'articolo 39 del decreto de' 18 dicembre 1849 per la Sicilia, n.° 136, p. 1523.

indirette, che si spediscono su gli atti, o che si rilasciano su' fogli particolari;

13° le quietanze de' soccorsi pagati agl' indigenti;

14° le petizioni di persone estremamente povere, che portano il *visto* del sindaco o del parroco locale per la notoria indigenza; come pure i certificati di notorietà, le fedi di sanità ed i passaporti rilasciati alle stesse persone povere;

15° tutti i documenti necessarî a' pensionisti dello Stato, di qualunque ceto e classe essi sieno, a' sussidiarî ed agli assegnatarî per soccorsi, onde riscuotere i rispettivi loro averi dalle casse regie, cui è attribuito un tal esito dalla tesoreria generale o da altre amministrazioni pubbliche e comunali; del pari che i mandati che per questo oggetto saranno spediti, e gli atti notariali in piedi de' mandati stessi. sono però eccettuati da questa esenzione tutti i documenti che vengono richiesti per ottenersi l' inscrizione delle corrispondenti pensioni, ed il primo pagamento; come anche i certificati di esistenza necessarî ad essere immatricolati su' registri de' notai certificatori ne' dominî al di qua del Faro, e de' regî notai ne' dominî al di là del Faro finchè i notai certificatori non saranno ivi stabiliti;

16° le polizze e fedi di credito del banco delle Due Sicilie, come pure le *polizze di tavola* pe' nostri dominî al di là del Faro: ne sono eccettuati gli estratti o copie che debbono essere rilasciati in carta bollata;

17° le domande de' sindaci e decurioni relative all' amministrazione generale del comune, presentate alle autorità dalle quali dipendono;

18° tutte le carte risguardanti gli agenti di guerra tanto pel servizio di terra, che per quello di mare;

19° i registri de' tribunali, di amministrazioni e stabilimenti pubblici per l' ordine, regime e disciplina generale, su' quali non sarà trascritto verun atto sottoposto a registro; come anche quelli ove sono distesi gli atti e le sentenze dei sindaci in materia di contenzioso amministrativo;

20° gli atti e processi verbali relativi alla persecuzione di tutti i reati, le minute de' giudizî pronunciati in seguito di questi atti e processi verbali, e le spedizioni o estratti e certificati di tali atti, che si rilasciano al pubblico ministero, sebbene ne' predetti atti e giudizî vi fosse intervenuta parte civile;

21° gli atti e registri relativi alla competenza di conciliatori, esclusi quelli di riconciliazioni o compromessi che eccedono la somma di ducati sei, once due siciliane, confor-

memente all' articolo 16 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili ;*

22° i certificati comprovanti malattie o assenza di persone chiamate a deporre in giustizia : in tali atti però si farà l' espressa menzione, che riguardano il servizio della giustizia penale ; ed in caso di omessione coloro che rilasceranno tali certificati, saranno sottoposti alla multa corrispondente ;

23° i processi verbali redatti dagli eletti municipali della polizia urbana e rurale ;

24° i processi verbali di cauzioni fornite dagl' imputati per affari penali, i mandati e gli atti di consegna relativi a questi stessi soggetti ;

25° tutti i documenti necessarî agl'impiegati salariati dal Governo o dalle amministrazioni pubbliche e comunali, compresi anche quelli isolati e non in attività di servizio, i quali godono il loro soldo sul ruolo provvisorio ; come anche i documenti necessarî alle nutrici de' proietti ed a' custodi delle prigioni per la consecuzione de' loro soldi ed appuntamenti, del pari che le quietanze che si rilasciano per questo oggetto ;

26° gli atti de' sindaci esercenti le funzioni di giudici di circondario in materia civile nelle controversie di somma non eccedente ducati sei, once due ;

27° gli atti delle camere degli avvocati e de' notai, relativi a misure disciplinari, compresi anche quelli di detta camera de' notai diretti a condanne di multe : non godranno però di tale esenzione gli avvisi che la camera degli avvocati ed anche quella de' notai emette in materia di tassa di spese giudiziarie, compensi ed emolumenti dovuti agli avvocati e notai ;

28° gli atti necessarî e preparatorî alla celebrazione dei matrimonî, quante volte però in piede de' medesimi vi sia l' espressa dichiarazione : *da servire pel matrimonio da contrarsi tra N. N.* (1) ;

29° i provvedimenti de'Consigli d'intendenza, dopo le verifiche de' controlori, sopra i richiami prodotti in materia di contribuzione fondiaria ;

30° i processi verbali di verifica de' richiami, le piante geometriche e tutti gli altri documenti relativi alle verifiche ; come ancora il certificato da rilasciarsi dal sindaco, portante che un fondo per errore sia ascritto ad altri in luogo del vero proprietario ; la pianta indicante la misura del

(1) *Veg.* l'art. 13 del dec. de'18 dic. 1849 per la Sicilia, n.° 136, p. 1520.

fondo certificata dall' agrimensore e da due decurioni, da rimettersi al direttore delle contribuzioni dirette per la scoverta di qualche occulta estensione di stabili; tutti gli atti de' controlori relativi a mutazione di quota; lo stato del sindaco e de' decurioni sulle domande di mutazioni di picciole proprietà, e di richiami collettivi degli agenti di percezione per causa di quote inesigibili, del pari che le carte e quaderni che vi debbono concorrere in virtù dell' articolo 78 del decreto de' 10 di giugno 1817;

31° gli avvertimenti rilasciati a' debitori da' ricevitori, da' cassieri comunali, da' luoghi pii e da' pubblici stabilimenti: quante volte però gli atti della specie dovessero esser notificati per mezzo di uscieri, allora dovrà impiegarsi la carta col bollo di grana tre, grana sei siciliane;

32° le licenze ed i permessi per costruzioni e ristaurazioni di edifizî, che da' corpi municipali si rilasciano agl' intraprenditori;

33° gli ordini di pagamenti spediti da' Ministeri alla tesoreria generale; i documenti che in virtù di regolamenti amministrativi accompagnar debbono gli ordinativi suddetti esibiti dalle parti in giustifica de' loro crediti, firmati ed approvati da' rispettivi Ministri; le liberanze della scrivania di razione, i mandati del pagator generale; le note di spese che presentano gli agenti del Governo per esito effettuato in servizio del medesimo, ed i mandati che si spediscono dalla tesoreria generale per disgravî accordati sulla contribuzione fondiaria;

34° i registri di contabilità comunale e de' pubblici stabilimenti, come pure i conti resi dagli esattori comunali ed i mandati che da' sindaci si spediscono sulle casse comunali;

35° le quietanze de' ricevitori delle rendite demaniali al di sotto di ducati due, tarì venti (1).

TIT. V. - *Delle obbligazioni delle autorità, de' funzionarî ed uſiziali pubblici, degli agenti delle amministrazioni e dei particolari. Pene pronunziate e giudizi contro i contravventori.*

29. La facoltà conceduta coll' articolo 25 della presente legge a' particolari che vorranno impiegare altra carta che quella fornita dall' amministrazione, viene interdetta a' notai e cancellieri, uscieri, arbitri, proccuratori, ed a tutti gli altri uſiziali e funzionarî pubblici, i quali saranno tenuti di servirsi, per gli atti che da essi emanano, della carta spacciata dall' amministrazione, sotto pena per ciascuna contravvenzione dell' ammenda di ducati dodici once quattro siciliane.

(1) *Veg.* il rescritto de' 9 agosto 1826, n.° 147, p. 1333.

30. - 1° Non potrà essere ammessa in giudizio veruna carta non bollata, ancorchè si tratti di scritture non in contravvenzione nella loro origine alla legge del bollo, prima di essere rivestita della formalità del *visto* per bollo, sotto pena di ducati sei, once due siciliane, contro al cancelliere del tribunale, che l'avrebbe ammessa senza la formalità del bollo, oltre della multa da ripetersi dall'esibitore della carta a' termini dell'articolo 41.

2° Sono però eccettuate le carte scritte in epoca anteriore al real editto del 1801 ne' dominî al di qua del Faro, e prima del mese di marzo di questo anno ne' dominî al di là del Faro, che si trovassero depositate in pubblico archivio. Queste carte saranno ammesse in giudizio senza la formalità del bollo, ugualmente che tutte le altre carte che ne sono dichiarate esenti (1).

31. - 1° È proibito a' notai, agli uscieri, a' cancellieri, agli arbitri ed agli esperti di agire; a' giudici di pronunciare alcun giudizio; ed alle amministrazioni pubbliche di prendere alcun provvedimento su di un atto, registro o effetto di commercio che, essendo soggetto al bollo, fosse scritto sopra carta non bollata, o su di un'altra carta di prezzo minore di quello determinato dalla legge, prima che gli atti, i registri o gli effetti di commercio in contravvenzione non abbiano ricevuto le formalità, e siasi adempiuto all'ammenda incorsa.

2° Non sono comprese sotto la precedente disposizione le carte provegnenti dall'estero, che debbono essere rivestite del *recipiatur*, o sia del permesso di ammessione: quale formalità potrà essere adempiuta prima; salvo all'autorità incaricata di apporlo dall'articolo 161 della legge organica de'tribunali de'29 di maggio 1817 (2) il passare le carte suddette dopo apposto il *recipiatur* al giudice del circondario, onde farle vistare per bollo a sua cura, a' termini della legge.

32. Niun magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo potrà nè pure segnare o cifrare un registro soggetto al bollo, se i fogli non sieno bollati.

Ogni contravvenzione al presente articolo darà luogo ad un'ammenda di ducati sei, once due; salvo l'aumento di essa a' termini dell'articolo 43.

33. Quante volte per le copie, le spedizioni, gli estratti,

(1) *Veg.* gli articoli 1 e 2 del decreto de' 18 dicembre 1849 per la Sicilia n.° 136, p. 1317 *s.*

(2) *Veg.* anche l'articolo 167 della legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819, ed i rescritti de'3 marzo 1818, 13 marzo 1841 e 26 novembre 1843, non che i decreti de'31 marzo 1843 e 15 giugno 1844, n.° 10 a 15, p. 1352 *ss.*

i certificati o le fedi di atti ritenuti in minuta presso gli uffiziali o funzionarî pubblici, come pure per le copie de' documenti annessi agli atti principali, e per gli estratti delle matrici o catasti fondiarî, e pe' certificati o *borderò* delle conservazioni delle ipoteche, sarà impiegata altra carta che quella di grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane, sarà da' contravventori pagata l'ammenda di ducati dodici, once quattro, oltre il prezzo della carta e la multa comminata dall' articolo 41.

34. Saranno sottoposti alla pena di ducati sei, once due, gl'impiegati ne' Ministeri, nelle segreterie, nelle amministrazioni e nelle officine giudiziarie, qualora ammettessero o registrassero petizioni, ricorsi o memoriali, anche in forma di lettera, scritti in carta non bollata, o allorchè essi presentassero alla firma de' loro capi disposizioni sopra le enunciate carte.

35. Le carte impiegate alle copie, spedizioni, agli estratti e certificati, non potranno contenere, compensato però un foglio per l'altro, più di venticinque linee per pagina di carta di grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane. Ogni contravvenzione al presente articolo darà luogo ad un' ammenda di ducati sei, once due (1).

36. La carta di grana tre, grana sei siciliane, che in virtù dell' articolo 19 è destinata agli atti di uscieri, non potrà contenere similmente più di venticinque linee per pagina, tanto negli originali, che nelle copie, sotto pena di ducati sei, once due, per ogni contravvenzione.

37. La carta bollata che sarà stata impiegata ad un atto qualunque, non potrà più servire ad un altro atto, quando anche il primo non fosse compiuto.

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita con un' ammenda di ducati dodici, once quattro siciliane (2).

38. Due atti non potranno esser fatti o spediti sopra lo stesso foglio di carta bollata, non ostante ogni uso e regolamento in contrario, sotto pena di ducati dodici in caso di contravvenzione (3).

39. Sono eccettuati dalle disposizioni dell' articolo precedente

1° i rescritti, gli ordinativi e gli appuntamenti, non in

(1) *Veg.* il decreto degli 11 maggio 1829 pel numero di righi in ciascuna pagina di scrittura, n.° 151, p. 1534.

(2) *Veg.* il rescritto de' 5 luglio 1821 che vieta la riunione di due estratti in un medesimo foglio di carta, n.° 139, p. 1527 *s.*

(3) *Veg.* l' articolo 18 del decreto de' 18 dicembre 1819 per la Sicilia, n.° 136, p. 1520, ed il rescritto de' 15 novembre 1819, n.° 137, p. 1526.

forma di giudicato, delle autorità superiori, apposti sopra una dimanda o memoria qualunque;

2° le ratifiche degli atti passati in assenza delle parti;

3° le ricevute degli uscieri, delle quantità dovute dai debitori, e per le quali era stato spedito precetto preventivo, o fatto sequestro;

4° le intimazioni degli uscieri che possono scriversi in seguito de' giudizî resi, ed altre carte di cui è rilasciata copia;

5° gl' inventarî, i processi verbali ed altri atti che non possono essere consumati in un medesimo giorno e nella stessa vacazione;

6° i processi verbali di ricognizione e di levata di suggelli in seguito di quelli di apposizione de' medesimi;

7° i codicilli in seguito di testamenti: ma l' atto di pubblicazione del testamento debbe essere separato;

8° i certificati da rilasciarsi a coloro che vorranno esser compresi nelle ascrizioni marittime, ed i documenti necessarî a' proprietarî di barche di 26 palmi o meno, per proccurarsi la carta di navigazione munita di tutte le formalità dettate dalle leggi veglianti;

9° gli atti da farsi per la percezione di qualunque contribuzione, purchè ciascun articolo sia di ducati dieci, once tre e tarì dieci, in sotto;

10° gli atti che si rilasciano a' particolari dagli agenti delle contribuzioni dirette per certificare 1° in piedi di un estratto di catasto la contribuzione di qualunque esercizio: 2° la contribuzione annuale che pagasi in diversi comuni della stessa provincia o valle: 3° le somme pagate da un contribuente in un anno o più, del pari che i certificati de' sindaci tendenti ad avvalorare le dimande per mutazioni di quote, da rilasciarsi in piedi delle domande stesse;

11° le postille da apporsi sulle offerte presentate innanzi alle autorità amministrative, tendenti a perfezionare o modificare ciò che trovasi antecedentemente dedotto;

12° le girate e le quietanze, tanto parziali che generali, degl' importi delle cambiali e de' biglietti ad ordine fatti in dorso degli effetti medesimi;

13° le costituzioni de' patrocinatori nelle cause di commercio, da farsi in piedi delle citazioni originali o delle copie;

14° i cambiamenti ne' contratti matrimoniali da scriversi appiè de' contratti medesimi o delle di loro copie;

15° gli atti di vendite innanzi a' notai, sieno volontarî, sieno forzosi, da scriversi in continuazione sullo stesso quaderno;

16° le deliberazioni delle camere notariali per la visita de' protocolli, le quali possono essere scritte in piedi dell' ultimo atto de' medesimi.

40. Il bollo non potrà essere cassato, macchiato o alterato collo scritto o altrimenti, sotto pena di ducati sei, once due.

41. È pronunziata la pena di venti volte il prezzo di ciascun foglio della carta della quale il contravventore dovea fare uso per gli atti e scritture soggette al bollo dimensionale, se in vece si fosse servito di carta libera; e di dieci volte, se di carta di prezzo inferiore *(V. art.* 30, 33*)*.

42. Oltre di queste ammende dovute sopra ogni foglio e del dritto di bollo, ne sarà esatta cumulativamente un'altra di ducati venti, once sei e tarì venti, per ogni contravvenzione commessa da' notai, cancellieri, uscieri, arbitri, archivisti ed altri ufiziali o funzionarî pubblici.

La multa suddetta sarà di ducati quaranta, once tredici e tarì dieci, per ogni registro non bollato di negoziante o mercante, o altra persona d' industria.

43. Quando i registri de' commercianti sottoposti al bollo, in vigore del *n.°* 2° dell' articolo 27, saranno stati tenuti in carta non bollata, e che questi registri per poter essere ammessi in giudizio saranno presentati alla formalità, il preposto che sarà incaricato dell' introito del dritto di bollo e di quello dell' ammenda incorsa, formerà nel medesimo tempo processo verbale contro i magistrati che avranno segnato, cifrato o vistato que' registri, ed agirà contro di loro per lo pagamento dell' ammenda de' ducati venti, once sei e tarì venti, pronunziata dall' art. precedente *(V. art.* 32*)*.

44. Il pagamento delle ammende in cui sieno incorsi i negozianti per contravvenzione al bollo nella tenuta de' loro registri, sarà effettuato con privilegio su' beni alla disposizione della massa de' creditori.

45. Il bollo delle quietanze fornite al Governo o rilasciate in suo nome, è a carico de' particolari che le danno o che le ricevono. La medesima disposizione ha luogo per gli altri atti tra lo Stato ed i particolari.

46. - *1°* È pronunziata una multa del dieci per cento della somma espressa nelle obbligazioni sotto scrittura privata, indicate nell'articolo 22, sugli effetti negoziabili e su tutte le altre carte in detto articolo mentovate, che in contravvenzione alle disposizioni di questa legge, da cui è determinato l' uso della carta graduale, fossero su carta non bollata, o su di una carta di un bollo inferiore a quello che si avrebbe dovuto impiegare.

La multa suddetta sarà pagata oltre il dritto del bollo cor-

rispondente alla somma espressa in ciascun foglio, e non potrà mai essere minore di ducati dieci, once tre e tarì dieci.

2° Non vi sarà luogo a percezione di multe quando una obbliganza o altro atto, compreso nell' articolo 22, della somma di ducati dugento, once sessantasei e tarì venti, fosse redatto in carta dimensionale di grana dodici, tarì uno e grana quattro siciliane.

3° Sarà rilasciata la multa in cui si sarà incorso a' termini del *n.° 1°* di questo articolo per una seconda lettera di cambio, scritta in carta senza bollo o di un bollo inferiore alla somma espressavi se tratta dal regno, o non vistata per bollo prima dell' accettazione o girata se provegnente dall' estero, quante volte contemporaneamente alla esibizione della seconda sia presentata la prima in carta bollata. Per l' abbandono della multa si dovrà stare alla decisione de' direttori generali delle rispettive amministrazioni in Napoli ed in Palermo, i quali non potranno emetterla che per le sole carte che si sottometteranno alla formalità negli ufizî stabiliti presso le direzioni generali (1).

4° Il rilascio della multa non potrà mai aver luogo per le contravvenzioni commesse in una prima, terza, quarta, duplicata o altra qualunque lettera di cambio, sebbene fossero esibite le altre bollate (2).

47. Per ciascun ordine di consegna di derrate, che non fosse fatto in carta di grana cinquanta, tarì cinque siciliani, siccome è prescritto dall' articolo 23, sarà pagata una multa di ducati cinquanta, once sedici e tarì venti, oltre il dritto del bollo.

48. È proibito sotto la pena di ducati venti, once sei e tarì venti, a' ricevitori del registro

1° di registrare alcun atto che non fosse su carta bollata del bollo prescritto o non vistata per bollo ne' casi ov' è autorizzata la formalità del *visto*;

2° di ammettere alla formalità del registro i protesti di effetti negoziabili, senza farsi presentare questi effetti in forma valida.

49. I ricevitori che consegnassero alle parti le carte vistate per bollo, senza le vidimazioni ordinate dall' articolo 14, pagheranno similmente una multa di ducati venti, once sei e tarì venti; e la medesima multa sarà pagata, laddove abbiano data la formalità del *visto*, senza esigere le multe forse incorse per le contravvenzioni.

50. Niuno potrà vendere o distribuire carta bollata, se

(1) (2) *Veg.* il rescritto de' 7 novembre 1825, n.° 146, p. 1532.

non sia o ricevitore del registro, o venditore privilegiato, o altro incaricato direttamente dalle rispettive amministrazioni in Napoli ed in Palermo, sotto pena di ducati venti, once sei e tarì venti. La carta che sarà presa presso coloro che se ne permettono il commercio, sarà confiscata a profitto dello Stato (1).

51. Saranno considerati come contravventori al precedente articolo i preposti alla vendita della carta bollata, che la vendessero o la facessero vendere fuori del loro pubblico deposito.

52. I ricevitori del registro che venderanno la carta bollata a' venditori privilegiati di generi di privativa, o ad altre persone incaricate della vendita non dipendenti dal di loro quartiere nelle città di Napoli e di Palermo, e dal loro circondario nelle provincie e valli, saranno assoggettati alla multa di ducati cinquanta, once sedici e tarì venti, per ogni contravvenzione, oltre la sospensione dell'impiego: come anche i venditori soprindicati che si provvederanno di carta bollata da' ricevitori del registro diversi da quello del di loro quartiere nelle città di Napoli e di Palermo, e dal loro circondario nelle provincie o valli, saranno puniti colla multa di ducati dieci, once tre e tarì dieci, per la prima contravvenzione, e di ducati venti, once sei e tarì venti, e colla perdita della patente o della facoltà di vendere la carta bollata, in caso di recidiva (2).

53. - 1° È proibito a' ricevitori, a' venditori privilegiati, e ad ogni altro incaricato della vendita della carta bollata di venderla al di là della tariffa, sotto pena di ducati cinquanta, once sedici e tarì venti (3).

2° È in oltre proibito a' medesimi il rifiutare per lo prezzo della carta le monete di rame, sotto pena di ducato uno, tarì dieci, per ogni rifiuto.

54. I contraffattori di bollo ed i distributori di falsa carta bollata, saranno tradotti avanti la gran Corte criminale, e puniti colla stessa pena de' falsi monetarî.

La medesima pena è pronunziata contro coloro che abusassero de' bolli per bollare, o vendere fraudolentemente carta bollata.

55. I notai, cancellieri, uscieri, archivisti, segretarî delle autorità amministrative, gl'intraprenditori, albergatori e locandieri saranno tenuti ad ogni richiesta di comunicare i loro atti e registri a' preposti delle amministrazioni, che si

(1) (2) *Veg.* il rescritto de' 13 luglio 1844 pel ricevitore del bollo straordinario, n.° 139, p. 1539 *s.*

(3) *Veg.* l'art. 44 del dec. de'18 dic. 1849 per la Sicilia, n.° 136, p. 1524.

presenteranno per verificarli, sotto pena in ogni caso di rifiuto di un' ammenda di ducati dodici, once quattro siciliane.

Il preposto in tal caso richiederà l' assistenza del sindaco o di altro agente comunale, per redigere in sua presenza il processo verbale del rifiuto che gli sarà stato fatto.

36. La medesima obbligazione è imposta, e sotto la stessa pena, a' cancellieri ed agli archivarî delle curie chiesastiche, ed ogni altro stabilimento tenuto per legge alla manutenzione de' registri e de' documenti in carta bollata.

37. Tutti i negozianti ed altri che, a' termini dell' articolo 27 *n.*° 2°, debbono avere i di loro libri e registri in carta bollata, dovranno dichiarare per tutto il mese di maggio di quest' anno al ricevitore del registro del loro domicilio, la quantità e qualità de' libri che da essi si tengono in carta di bollo, ed il numero de' fogli, indicando le persone da cui sono stati vistati, ne' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*. In mancanza di questa rivela, sarà permesso agli agenti delle rispettive amministrazioni di fare la visita anche de' suddetti libri nelle case de' negozianti, dopo averne ottenuto il permesso dal Ministro delle finanze ne' dominî al di qua, e dal Ministero residente presso il Luogotenente generale ne' dominî al di là del Faro.

Le visite suddette però non potranno anche dopo il permesso del Ministro delle finanze, o del Ministero residente ne' dominî al di là del Faro, essere eseguite, che precedente l' autorizzazione del Consiglio d' intendenza della provincia o valle, sopra una dimanda motivata del direttore della stessa provincia o valle notificata precedentemente a' negozianti stessi.

38. I giudici de' tribunali di commercio, i sindaci o altri che, in vece di essi, debbono cifrare i libri de' negozianti a' termini delle leggi sopra citate, dovranno per l' epoca medesima, sotto pena della multa di ducati sei, once due, per ogni contravvenzione, rivelare al ricevitore del registro del loro domicilio le qualità e quantità de' libri da essi cifrati, il numero de' fogli, e la persona a cui appartengono: e lo stesso praticheranno ogni qual volta ne cifreranno dei nuovi, dandone avviso nel mese in cui gli avranno cifrati.

39. I preposti delle amministrazioni sono autorizzati a ritenere gli atti, i registri e gli effetti in contravvenzione alla presente legge, per aggiungerli a' processi verbali che ne redigeranno, meno che i contravventori non consentano di firmare i detti processi verbali, o di adempire immediatamente al pagamento de' dritti di bollo e delle ammende incorse.

60. In caso di rifiuto per parte de' contravventori di adempire al pagamento delle multe e de' dritti di bollo, i preposti delle amministrazioni spediranno al loro direttore, e nei dominî al di là del Faro a chi ne fa le veci, il processo verbale da essi redatto, in vista del quale il direttore emetterà la coazione al pagamento che, vistata dal giudice del circondario ed intimata al debitore insieme colla copia del processo verbale della contravvenzione, sarà esecutiva dopo i tre giorni per gli altri atti autorizzati dalle *leggi della procedura ne' giudizî civili* per lo pignoramento e spropriazione de' beni del debitore.

61. Niuna opposizione contro la detta coazione potrà arrestare il corso giudiziario che ne deriverà; ma colui che avrà pagata la somma dovuta per la contravvenzione, potrà dopo il pagamento adire il Consiglio d' intendenza della provincia o valle, nella quale sarà passato il processo verbale, e questo pronunzierà o sulla regolarità dell' azione, o sulla restituzione della totalità o di una parte delle multe e diritti pagati, salvo il richiamo devolutivo presso la gran Corte de' conti.

L' instruzione del giudizio si farà sopra semplici memorie rispettivamente intimate, e senza il ministero de' patrocinatori.

62. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, a contare dal dì primo del prossimo mese di marzo rimane derogato agli articoli 12, 36 *n.° 6°*, e 105 dell' altra nostra legge de' 21 di giugno 1819 (1) circa la carta libera da usarsi ne' nostri dominî oltre il Faro per le copie degli atti privati, pe' repertorî degli ufiziali e funzionarî pubblici, e per le note a presentarsi nel richiedere la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, egualmente che all' articolo 86 della legge suddetta, circa la provvista gratuita de' registri bollati presso le conservazioni delle ipoteche; dovendo in vece rendersi comuni le disposizioni a tal riguardo adottate in questi dominî anche agli altri al di là del Faro, per tutto ciò che concerne gli articoli succennati relativamente all' uso della carta bollata, ed al pagamento del dazio corrispondente.

TIT. VI. - *Disposizioni transitorie da valere pe' dominî oltre il Faro* (2).

63. - 1° La direzione generale de' rami e dritti diversi da-

(1) *Veg.* la legge de' 21 giugno 1819, n.° 55, p. 1393 *ss.*
(2) Le disposizioni di questo titolo rimasero rivocate nel 1821; ma nel 1849 vi si è altrimenti provveduto co' decreti de' 16 novembre a 18 dicembre 1849, n.° 135 e 136, p. 1316 *ss.*

rà le disposizioni, acciò nell' ultimo giorno del mese di febbraio venturo sieno numerati, tanto i registri che i conservatori delle ipoteche tengono in carta bollata a' termini dell'articolo 86 della legge de'21 giugno 1819 (1) e che sono tuttavia in bianco presso di essi, quanto i fogli de'registri della stessa natura, che si trovano già cominciati ad adoperare all' epoca suddetta: e dell' importo de' dritti di bollo corrispondenti a' fogli non iscritti de' registri cominciati, del pari che di quello de' registri interi, ne sarà dato carico a' rispettivi conservatori, onde ne facciano introito straordinario e versamento nel corso del seguente mese di marzo.

2° La direzione generale medesima inventarierà e farà inventariare dagli agenti funzionanti da direttori in ciascuna valle i registri in carta bollata destinati alle conservazioni delle ipoteche, e che si trovano nelle rispettive officine non ancora distribuiti, per farsene quindi lo spaccio a' conservatori, mediante il pagamento dell' importo del dazio di bollo, in corrispondenza della quantità de' fogli di ciascun registro (2).

64. I fogli stampati per le coazioni che si spediscono dai ricevitori del registro o da coloro che ne fanno le funzioni, e da' conservatori delle ipoteche, potranno essere vistati per bollo prima di farsene uso dal dì primo di marzo in avanti, e finchè vengano consumati. Ne saranno incassati i diritti da' preposti medesimi, per esserne poi rimborsati al pari che lo sono delle altre spese di coazione.

La direzione generale però avendo riguardo al numero di tali fogli esistenti, stabilirà un termine, oltre il quale non sarà permesso servirsi di altre coazioni, che di quelle distese su carta bollata.

65. Gli ufiziali pubblici, i negozianti, i mercanti o altre persone d' industrie, ed ogni altro cui dalla legge è imposto l'obbligo di tenere i registri o i repertori in carta bollata, potranno continuare a servirsi de'registri o repertori di cui trovansi provveduti prima del mese di marzo venturo, finchè non sieno terminati: ma essi dovranno far vistare per bollo i fogli in bianco di ciascuno de' detti registri e repertori, considerandosi come fogli in bianco anche quelli scritti dal dì primo di marzo. Tale formalità dovrà essere a loro cura adempiuta a tutto il divisato mese di marzo, sotto le pene comminate dagli art. 29 e 42 in caso di contravvenzione.

66. Saranno ritirati al dì primo di marzo medesimo presso

(1) *Veg.* la legge de' 21 giugno 1819, n.° 55 p. 1393 *ss.*
(2) *Veg.* l'art. 1 del dec. de' 18 dic. 1849 per la Sicilia, n.° 136, p. 1517.

la direzione generale tutti i repertorî che si trovassero invenduti o presso le direzioni o presso i ricevitori, onde esser bollati *allo straordinario:* il che sarà praticato altresì per tutti gli altri che esistessero nel magazzino della stessa direzione generale, per indi esser distribuiti tra' ricevitori, a fine di spacciarsi come carta bollata.

67. Allorchè gli ufiziali pubblici avran terminato i di loro repertorî vistati per bollo, dovranno provvedersi degli altri bollati che si spacciano da' ricevitori del registro al prezzo di tarì dodici siciliani, quanto è l' importo del dazio della carta bollata, senza dover pagare cosa alcuna per la carta e per la stampa.

68. Per tutto il corso dell'anno 1820 e fino a tutto giugno dell' anno 1821, le multe che avran luogo per contravvenzioni alla presente legge ne'nostri dominî oltre il Faro, verranno indistintamente ridotte al quinto delle somme fissate da questa legge medesima; salvo a doversi esigere per intero dal dì primo di luglio 1821 in poi. *(Pubblic. a' 22 gen. 1820.)*

155) 1849, 16 novembre, D. *che prescrive l'osservanza nei reali dominî oltre il Faro della legge de' 2 gennaio 1820 sulla carta bollata e su' dritti di bollo.* (L. sul bollo art. 2.)

Fermi Noi nel proponimento di riordinare l' amministrazione finanziera de' nostri reali dominî al di là del Faro, sì gravemente perturbata e scossa durante i politici rivolgimenti;

Considerando di non potersi quel riordinamento conseguire senza ricondurre in un certo cotal modo ad equilibrio la situazione della tesoreria generale, non sorreggendosi finanza senza credito, e non potendosi credito ispirare senza bilancio tra le entrate e le spese;

Considerando che non ostante la più severa economia la situazione della tesoreria generale di que' nostri reali dominî presenta un gravissimo *deficit* a cagione de' mali derivati dalla sconsigliata ed infedele amministrazione, non che dalle tante dilapidazioni verificatesi nel tempo de' passati luttuosi avvenimenti, durante il quale le pubbliche casse furono del tutto espoliate, la fede de'banchi violata con essersi sottratto e consumato il numerario raccoltovi di conto dello Stato, delle amministrazioni, delle varie corporazioni, degli stabilimenti diversi e de'privati; i depositi giudiziarî involati, il debito pubblico non pagato, gli stabilimenti di pietà e di beneficenza abbandonati, e privati de'loro assegni, i comuni depauperati, gli edificî pubblici in gran parte distrutti, la manutenzione de' porti, delle strade, de' ponti totalmente

negletta, ed ogni altra maniera di spese pubbliche affatto obbliata;

Stretti dal bisogno di riparare e prontamente a tale gravissimo *deficit*, senza di che que' mali che tanto di presente deploransi, di gran lunga aumenterebbero, e sagrifizî anche di gran lunga maggiori sarebbero in appresso necessarî per accorrervi;

Convinti come siamo di essere all'uopo indispensabili mezzi straordinarî; ec. ec.

Art. 1. Dal primo di gennaio 1850 sarà ne' reali dominî al di là del Faro rimessa in osservanza la legge del 2 di gennaio 1820 sulla carta bollata, e su' dritti di bollo (1).

Altre disposizioni per la carta bollata in Sicilia.

156) 1849, 18 dicembre, D. *per la carta bollata in Sicilia.*

Avendo Noi ordinato con real decreto de'16 di novembre ultimo (2) che sia rimessa in osservanza in Sicilia dal primo gennaio 1850 in poi la legge de' 2 gennaio 1820 sulla carta bollata e su' diritti di bollo;

Considerando che dovendosi osservare dal primo gennaio 1850 la suddetta legge, non possono ritenersi i termini nella stessa fissati per la esecuzione che aver dovea allora il suo cominciamento dal primo di marzo 1820;

Considerando che nel lungo periodo dal 1820 al 1850 la enunciata legge essendo stata in vigore in questa parte dei reali dominî, ha ricevuto secondo che la esperienza ha suggerito delle modificazioni e spiegazioni tendenti al migliore e più sicuro adempimento di essa; ec. ec.

Art. 1. Il termine del primo di marzo 1820 stabilito nella legge de'2 di gennaio di quell'anno come principio della sua osservanza, si deve intendere dal primo di gennaio 1850, e con questa intelligenza debbonsi leggere gli articoli 1 *n.*° 2°, 62, 64 e 66 della legge medesima.

Similmente il termine stabilito a tutto febbraio 1820 negli articoli 26 *n.*° 2°, 30 *n.*° 2°, 63 e 65 (3) della legge suddetta intendere si dee a tutto dicembre 1849. Quello fissato nell' articolo 57 per tutto maggio 1820 si dee leggere a tutto marzo 1850; ed il termine stabilito nell'articolo 68 della ripetuta legge a tutto giugno 1821 intender si dee per tutto l' anno 1850, e pe'mesi da gennaio a tutto aprile 1851.

2. La eccezione contenuta nell' articolo 30 *n.*° 2°, per la

(1) *Veg.* nel seguente numero il decreto de' 18 dicembre 1849, che pone in osservanza la legge sul bollo in Sicilia.

(2) *Veg.* il decreto de' 16 novembre 1849 nel precedente numero e pagina.

(3) *Veg.* la legge de'2 gennaio 1820, n.° 134, p. 1492 *ss.*

esenzione della formalità del bollo su tutte le carte che si trovassero depositate ne' pubblici archivî prima del mese di gennaio 1850, non si estende alle copie delle carte medesime, ove si debbano produrre in giudizio.

3. I verbali contenenti gli atti di giuramento de' funzionarî ed impiegati politici, militari e civili, e di chiunque altro tenuto a tale adempimento, e le copie de' verbali medesimi che potranno estrarsi dovranno essere formati in carta bollata a spese del giurante.

Quantevolte il giurante non goda alcun trattamento, sarà il detto verbale vistato per bollo *gratis* (1).

4. Le disposizioni contenute ne' seguenti articoli del regolamento sovranamente approvato a' 19 di luglio 1821 dovranno avere la loro esecuzione dal primo di gennaio 1850.

» Art. 8. I sindaci comunali ed i capitani del porto di Na-
» poli e di Palermo sono incaricati di formare e ritoccare i
» ruoli a' padroni e capitani di bastimenti non solo per gli
» imbarcati e disbarcati dell' equipaggio, ma ben anche per
» le verifiche nell'approdo de' legni : non dovendo però esi-
» ger dritto tanto per la formazione de' ruoli, quanto per la
» ritoccata de' medesimi, dovendo rilasciarsi il tutto *gratis*.

» Detti ruoli dovranno essere muniti delle loro firme e
» de' suggelli de' comuni, o delle capitanie de' porti per quei
» di Napoli e di Palermo.

» 9. Il numero di ciascheduno equipaggio di bastimento
» non dovrà essere minore di quello stabilito dall'articolo 29
» del real decreto del dì primo di agosto 1816 risguardante
» la navigazione di commercio.

» 10. La formazione de' ruoli dovrà eseguirsi su di fogli
» bollati e stampati secondo il modello n.° 2°.

» Di tali fogli l'amministrazione del registro e bollo pe' reali
» dominî al di qua del Faro, e la direzione de' rami e dritti
» diversi pe' reali dominî al di là del Faro dovranno rimet-
» terne un certo numero a ciascheduno de' rispettivi sindaci
» comunali delle coste del regno ove non esistono botte-
» ghini destinati per vendere la carta bollata, onde darne
» conto in seguito delle distribuzioni all' amministrazione
» suddetta. Il dritto del bollo si pagherà da ciascun padrone
» o capitano di bastimento a cui sarà data la carta suddetta.

» 11. Tanto l'amministrazione del registro e bollo pe' reali
» dominî al di qua del Faro, quanto la direzione generale
» de' rami e dritti diversi pe' reali dominî al di là del Faro,
» rimetteranno egualmente a' rispettivi sindaci comunali,

(1) *Veg.* il decreto de' 30 luglio 1828 n.° 141, p. 1328.

» ove non vi sono botteghini, un numero di fogli bollati per
» uso di libri di giornali a forma del modello n.° 3°, affinchè i padroni o capitani de' legni possono provvedersene
» con facilità, dovendo detti sindaci comunali corredarli
» delle dovute formalità. I sindaci comunali suddetti esigeranno da'padroni o capitani de'legni il solo dritto del bollo
» di detti fogli per giornali, e ne daranno conto alla rispettiva amministrazione o direzione sopraddette, a norma della
» distribuzione. In Napoli ed in Palermo si praticherà dai
» capitani de' porti lo stesso che si è prescritto nel sopraddetto articolo 10.

5. Le domande di coloro che vorranno un certificato di inscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un individuo dovranno essere fatte al conservatore delle ipoteche in foglio di carta bollata di grana sei.

Le richieste che i regî procuratori debbono fare a' conservatori delle ipoteche a fin di conoscere se esistano inscrizioni sopra beni costituiti in patrimonio sacro, esser debbono fatte in carta bollata di grana dodici a spese dello interessato.

6. I registri che si debbono tenere ne' giudicati di circondario a'termini dell'art. 126 delle *leggi di proced. ne' giudizi civili* per notarvisi le opposizioni prodotte avverso le sentenze contumaciali, debbono essere tenuti in carta bollata.

I cancellieri de' giudicati di circondario avranno dritto di esigere dalle parti grana tre indistintamente per indennità della spesa della carta bollata per la enunciazione sommaria delle opposizioni fatte nel registro suddetto.

I certificati negativi di opposizione de'cancellieri saranno scritti e rilasciati in carta bollata di grana dodici.

La enunciazione sommaria delle opposizioni prodotte non potrà essere fatta altrimenti che per mezzo dello estratto del registro suddetto.

In tal caso deve prima esser sottoposto al dazio ed alla formalità del registro l'atto che contiene la enunciazione sommaria, ed indi deve ancora essere registrata la spedizione.

7. Non possono scriversi nello stesso foglio di carta bollata due o più estratti di catasto relativi a diversi contribuenti senza incorrere nella multa inflitta dall' articolo 38 della legge del 2 di gennaio 1820 (1).

8. Le ricevute che i cassieri comunali e degli stabilimenti di pubblica utilità di ogni genere rilasciano a'proprî reddenti debbono essere in carta bollata.

9. Gli editti con la *relata* dell'usciere per la vendita degli

(1) *Veg.* il rescritto de' 5 luglio 1821, n.° 139, p. 1527 *s.*

stabili e de'mobili, da conservarsi nel processo, debbono essere formati in carta bollata.

Quelli che si affiggono tanto per le aggiudicazioni preparatorie, quanto per le definitive, sono esenti dal bollo (1).

10. Le dichiarazioni di debito a favore di un creditore che sia detentore di pegno debbono essere scritte in carta bollata graduale e non dimensionale (2).

11. Ritenuta la eccezione pe' conti di pubblica e privata amministrazione ne' sensi degli articoli 27 *n.° 28°*, e 28 *n.° 54°* della legge, tutti gli altri conti (3), come sarebbero quelli tra commercianti o persone d'industria, sono soggetti a bollo, ed ove possano trovarsi scritti in carta libera sono i contravventori sottoposti a multa.

12. Le multe per contravvenzione alla legge sul bollo per essersi distese sopra carta libera delle sentenze de'giudici di circondario, sono a carico de'cancellieri e non de'giudici.

13. Gli atti che formansi presso le Curie vescovili per cause matrimoniali non sono compresi nello articolo 28 *n.° 28°* della legge de'2 di gennaio 1820, e debbono essere scritti in carta bollata.

14. Le minute originali de' verbali de' magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati, e tra privati e qualche amministrazione, non che le loro copie debbono essere formate in carta bollata.

15. Le parti chiedenti spedizioni e copie di atti esistenti nelle cancellerie debbono anticipare co' diritti di registro e di cancelleria anche quello della carta bollata.

16. I certificati degli ufiziali e funzionarî pubblici saranno redatti in carta sempre di grana dodici, tuttochè non desunti da minuta che presso loro conservino.

17. È vietato il distendere in unico foglio di carta più ricevute sotto firma privata.

18. I giudici di circondario non possono scrivere ordinanza in piedi di suppliche o di altre carte, senza contravvenire all' articolo 38 della legge sul bollo.

19. Le cambiali rilasciate dagli agenti della percezione e da' particolari in favore della tesoreria saranno scritte in carta di bollo graduale.

20. I registri delle gran Corti e de'giudici di circondario debbono essere formati in carta bollata al pari di quelli delle altre cancellerie, e vistarsi per bollo al prossimo gennaio quelli che si trovano in corso.

(1) *Veg.* il rescritto de'9 agosto 1826, n.° 147, p. 1533.
(2) *Veg.* il rescritto degli 11 agosto 1825, n.° 144, p. 1529 *ss.*
(3) *Veg.* gli art. 27 e 28 della legge de'2 gennaio 1820, n.° 134, p. 1500 *ss.*

21. I processi verbali pe'reati in materia di boschi saranno compilati in carta semplice, e saranno vistati per bollo *gratis* (1).

22. Le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa e d'incompetenza de'conciliatori anche rese col concorso delle parti saranno vistate per bollo gratuitamente, rimanendo così modificato l'art. 26 della leg. de'2 gen. 1820 (2).

23. Vien confermata la esenzione del dritto di bollo sulle ricevute di pagamento per quelli carichi di registro e bollo che siano al di sotto di ducati due. Le ricevute pe' carichi di ducati due inclusivamente in sopra sono soggette ad essere scritte in carta bollata.

24. Le ricette mediche potranno essere presentate in giudizio in carta libera da bollo e da registro (3).

25. Gli atti ne'giudizî ad istanza del pubblico ministero contro gli ufiziali dello stato civile per contravvenzione alle leggi sugli atti dello stato civile, saranno vistati per bollo a credito, e nelle condanne contro essi ufiziali dovrà essere pronunziato il rimborso di tale spesa, indicandosene lo ammontare.

Gli atti di esecuzione contro detti ufiziali saranno formati sopra carta bollata, e registrati col pagamento de' corrispondenti dritti (4).

L'importo sarà ripetuto contro gli ufiziali contravventori.

26. I cancellieri de' tribunali e delle gran Corti civili faranno a di loro cura vistare per bollo *gratis* quella quantità di carta libera che essi crederanno necessaria, mettendo al vertice di ciascun foglio la dichiarazione *da servire alla cancelleria pe' soli fogli di udienza* (5).

27. Tutti gli atti che l' amministrazione del demanio dovrà adempire per l'apposizione e rimozione di suggelli, per la formazione dello inventario, e per la immessione in possesso di beni delle eredità vacanti debbono essere vistati per bollo e registrati gratuitamente.

28. Gli incartamenti amministrativi possono esibirsi in giudizio nello interesse delle amministrazioni civili senza bisogno delle formalità del registro e bollo; e gli atti amministrativi non debbono munirsi della formalità suddetta allorchè debbono enunciarsi o inserirsi ne' contratti che si stipulano dalle amministrazioni civili (6).

(1) *Veg.* l'articolo 126 della legge forestale, n.° 168, p. 1533.
(2) *Veg.* il decreto de'14 marzo 1836, n.° 136, p. 1537.
(3) *Veg.* il decreto de' 16 settembre 1831, n.° 68, p. 1436.
(4) *Veg.* il dec. de' 5 marzo 1831 nel SUPP. al lib. I, § III, n.° 38, p. 35.
(5) *Veg.* il rescritto de' 3 agosto 1822, n.° 140, p. 1528.
(6) *Veg.* la nota 3 a p. 1407, e la nota a p. 1439.

29. Gli atti di subasta per gli affitti de' cespiti de' comuni, le di cui prime offerte non oltrepassino i ducati trenta; e quelli de' cespiti della beneficenza, le di cui prime offerte sono sino a ducati 40 e non oltre, sono esenti dal bollo (1).

30. I certificati di povertà che si emettono da' sindaci e da' parrochi sono esenti dal bollo. I certificati d'impossidenza lo sono del pari, purchè vi si faccia menzione di quello di povertà.

31. Le prime polizze del monte di prestamo, e le seconde che si rilasciano per la dispersione delle prime sono esenti dal bollo.

Le malleverie che si danno dalle parti nel ritirarsi le seconde polizze possono scriversi in carta semplice con vistarsi per bollo *gratis*, salvo l' obbligo della carta bollata per le copie che potranno richiederne le parti.

Il libro de' monti di prestamo ove si trascrivono tali malleverie sarà per una sola volta interamente vistato per bollo *gratis* colla nota *da servire per lo solo uso delle pleggerie del monte di prestamo.*

Le malleverie possono scriversi in piedi delle seconde polizze.

32. Qualora si presenti alla formalità del *visto* per bollo unico foglio di carta, nel quale prima della osservanza della legge si fossero cumulati più atti, il dritto del *visto* sarà esatto per ogni foglio in corrispondenza della natura di quell' atto fra i varî scrittivi, che darebbe luogo a dazio maggiore.

Però per gli atti che indistintamente possono scriversi sopra carta di grana sei e di grana dodici il diritto del *visto* per bollo dovrà calcolarsi secondo che la dimensione della carta su cui materialmente trovasi scritta, corrisponde alla diversa dimensione della carta bollata, oltre la multa, laddove gli atti medesimi fossero di data che rientra nella osservanza della legge.

33. Pe' testamenti olografi scritti in carta semplice non si incorre nella multa comminata dalla leg. del reg. e bollo (2).

34. Le domande delle parti per lo passaggio delle cause dal ruolo generale a quello della quindicina possono non essere scritte in carta da bollo.

35. Sono esenti dalla formalità del bollo le cambiali che l' amministrazione generale de' lotti trae a carico de' suoi agenti quante volte le stesse portino la epigrafe *reali finanze: valga senza bollo.*

(1) *Veg.* l'articolo 14 del decreto de' 3 ottobre 1832 a p. 1452, ed i rescritti de' 25 giugno 1832, n.° 153, p. 1535 *s.*, e 18 maggio 1838, n.° 93, p. 1455 *s.*

(2) *Veg.* il rescritto de' 7 dicembre 1833, n.° 155, p. 1536.

36. Sono ugualmente esenti da registro e bollo le carte topografiche che dovessero presentarsi in giudizio.

37. Ne'giudizî che si promuovono dalla direzione generale de' rami e dritti diversi d'interesse della real Corona, relativi a dritti di regalia e di regio padronato sopra badie, beneficî, ed altre fondazioni ecclesiastiche o laicali di qualunque natura, ed alle azioni reali risguardanti i beni annessi a tali istituzioni, i dritti di bollo saranno accreditati (1).

38. Ne'giudizî ad istanza del pubblico ministero si dee anticipare dall'amministrazione del registro e bollo per ciascun atto il dritto fisso di grana quattro accordato col real decreto de'12 di settembre 1828 a'cancellieri ed agli uscieri presso tutte le giurisdizioni in compenso della carta da bollo impiegata per iscrivere gli atti nel repertorio.

39. La esenzione della formalità del bollo accordata dalla legge suddetta con l'articolo 28 *n.i* 2° ed 11° comprende anche le decisioni della Commessione creata con la ordinanza de' 16 di giugno 1849 per lo esame e giudizio de' conti dal primo di gennaio 1848 al 14 di maggio 1849, non che i conti e documenti di appoggio da presentarsi alla Commessione medesima, salvo il pagamento de' dritti di bollo sulle copie, estratti e spedizioni che si chiederanno da' contabili giudicati o da altri privati.

40. Ciascun venditore autorizzato alla vendita della carta bollata si provvederà dal ricevitore del rispettivo circondario della carta bollata necessaria al consumo della popolazione, e di quella qualità che è più ordinariamente smaltibile, non meno delle seguenti proporzioni:

quei che riseggono ne' comuni capoluoghi di provincia e di distretto si provvederanno di tanta carta, che il suo valore ammonti a ducati dieci;

quei che riseggono ne' capoluoghi di circondario pel valore di ducati cinque;

quelli di comuni di circondario aventi una popolazione di mille e più anime per ducati tre;

e quelli che riseggono ne' comuni o villaggi di popolazioni al di sotto di mille anime per ducati due.

41. I venditori anzidetti rimangono obbligati a tener sempre esistente presso di essi una quantità di carta bollata che presa tutta insieme non sia minore del valore che segue:

di ducati sei pe' venditori de' capoluoghi di provincia;
di ducati tre pe' venditori de' capoluoghi di circondario;
di ducati due pe' venditori de' comuni di circondario;
di ducato uno e grana 20 pe' venditori che riseggono nei

(1) *Veg.* la nota all'articolo 18 della legge sul registro a p. 1404.

comuni e ne' villaggi di una popolazione al di sotto di mille anime.

42. In caso di contravvenzione a quanto è disposto nel precedente articolo, ossia verificandosi presso i venditori soprindicati la inesistenza assoluta della carta da spacciare, o la esistenza in quantità minore di quella descritta, saranno tenuti ad una multa in beneficio della tesoreria generale uguale allo importare della carta, che come sopra sono obbligati di tenere esistente.

43. Le accennate disposizioni non sono applicabili alle città di Palermo, Messina e Catania, per le quali sarà determinata con altra disposizione la quantità della carta bollata che ciascun venditore debba tenere per farne spaccio: frattanto che tale regolamento non sarà emesso, sarà a prudenza de' tre direttori provinciali rispettivi fissare la quantità di carta che ogni venditore o distributore privilegiato debba tenere vendibile.

44. La carta bollata sarà venduta al prezzo corrispondente fissato dalla legge del 2 di gennaio 1820, ed indicato in ciascun foglio sotto la multa di ducati cinquanta pronunziata dall'articolo 53 della detta legge per ogni contravventore.

45. I ricevitori, i venditori privilegiati, e qualunque altro incaricato della vendita della carta bollata non potranno rifiutarne il prezzo in moneta di rame sotto pena di ducato uno per ogni rifiuto.

46. I venditori di carta bollata nel comprarla da' ricevitori ne potranno pagare lo importo metà in rame e metà in argento.

47. I ricevitori non potranno ricusare la carta bollata ai venditori privilegiati col pronto pagamento del prezzo nel modo determinato dal precedente articolo.

Il rifiuto del ricevitore sarà dimostrato da un verbale che sarà fatto dal sindaco della di lui residenza, o da altro agente comunale ad istanza del venditore patentato od altro distributore, inteso il ricevitore medesimo.

Il verbale sarà trasmesso all'amministrazione centrale del registro e bollo per mezzo del direttore della provincia per pronunziarsi le misure disciplinari secondo le circostanze.

48. I ricevitori percepiranno il quattro per cento sugl'introiti del bollo, sul quale rilasceranno il premio del due per cento a' venditori privilegiati, e ad ogni altro distributore di carta bollata.

Un tale rilascio sarà conteggiato nel tempo stesso che costoro compreranno da essi la carta bollata sia dimensionale, sia graduale, e sul prezzo ch' eglino ne pagheranno.

49. Oltre a ciò a' venditori ed a' distributori sarà soddisfatto da' ricevitori l'aggio del mezzo per cento sulla metà dello importo della carta che pagheranno in argento.

50. I ricevitori rimangono obbligati a versare nella stessa cassa in cui si versano i fondi di tutti gli altri cespiti dipendenti dalla direzione generale de' rami e dritti diversi, in argento, la metà del prodotto dello spaccio della carta, sulla quale l' amministrazione accorderà loro il mezzo per cento.

Sull' altra metà del prodotto in moneta di rame saranno tenuti i ricevitori di pagare nella stessa specie tutte le spese di giustizia di ogni natura attribuite al loro ufficio, versandone l' avanzo.

51. Pel servizio del solo spaccio della carta i venditori patentati ed i distributori dipenderanno direttamente dall' amministrazione generale del registro e bollo, e saranno sottoposti alla sorveglianza ed alle visite degl' impiegati superiori e de' ricevitori della medesima.

In conseguenza se costoro riconosceranno la mancanza della carta ne' botteghini o in altri depositi di venditori e distributori, che debbano essere riconosciuti da una tabella al di fuori che annunzii lo spaccio della carta bollata, ne faranno immediato rapporto per mezzo de' direttori, onde punirsi gli agenti manchevoli a tenore de' casi colla multa di ducati sei per la prima contravvenzione, e con la perdita della patente e della facoltà di vendere carte in caso di recidiva.

Sono facoltati i sindaci e coloro che ne faranno le veci di verificare i botteghini ed altri pubblici depositi di tal genere, e rilevandone la mancanza in corrispondenza della quantità che debbono essi venditori tenere, ne faranno rapporto all' Intendente della provincia, dal quale la contravvenzione sarà renduta nota al direttore per l' applicazione delle pene corrispondenti.

52. Ne' capoluoghi di circondario la carta sarà venduta da' venditori privilegiati e da altri incaricati in concorrenza de' ricevitori, e non esclusivamente da questi ultimi, rimanendo così ampliato il prescritto dell' articolo 7 della legge de' 2 di gennaio 1820.

53. A' ricevitori che pagheranno in pronto contante lo importo della carta bollata, viene accordato il premio dell' uno per cento, oltre del rilascio ordinario del quattro per cento che loro compete sullo spaccio di tal genere.

54. Tutte le disposizioni della legge sul notariato, che riflettono all' uso della carta bollata ed al *visto* per bollo sono in esecuzione.

ADDIZIONI ALLA LEGGE DEL 2 GENNAIO 1820 SULLA CARTA BOLLATA.

137) 1819, 15 novembre, R. (M. delle Fin.) *che permette di scrivere nello stesso quaderno di carta bollata i verbali di vendita, ma con separate registrate.* (L. sul reg. art. 36 - L. sul bollo art. 38.)

Sua Maestà prendendo in considerazione le osservazioni del Ministro di grazia e giustizia, nel Consiglio del 15 di novembre scorso si è degnata ordinare che gli atti delle vendite fatte innanzi a' notai, sieno distesi l'uno dopo l'altro nello stesso quaderno, restando però ferma la sua sovrana risoluzione del 5 marzo ultimo (1) circa i separati registri di tali atti, ed i loro numeri distinti nel repertorio. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

138) 1820, 11 maggio, R. (M. di G. e G.) *che regola il numero delle linee di scrittura negli atti originali e nelle copie.* (L. sul bollo art. 35 - L. sul not. art. 141.)

Dopo che il *n.° 36°* dell'articolo 141 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato (2) avea regolata la tassa della scrittura degli originali e delle copie degli atti notarili in ragione di *linee trenta* per ogni facciata, l'articolo 35 della legge de'2 gennaio 1820 (3) sul bollo ha stabilito che le carte impiegate alle copie, spedizioni, estratti, e certificati non possono contenere, compensando un foglio per l' altro, più di *venticinque linee* per pagina, e che ogni contravvenzione a detto articolo dà luogo ad un' ammenda di ducati sei.

Questa diversità delle due leggi ha fatto sorgere de'dubbi nell' esecuzione, che avendoli io sottomessi a S. M. onde togliere ogni equivoco, ed evitare la multa prescritta nell'enunciato articolo 35, la M. S. si è degnata autorizzarmi a dichiarare, che la disposizione del *n.° 36°* dell' articolo 141 della legge sul notariato prescrivente *linee trenta* per ogni facciata sia applicabile agli atti notariali in minuta, i quali si scrivono a metà di facciata, e non sono compresi nella lettera dell'articolo 35 della legge del 2 gennaio 1820 sul bol-

(1) Il rescritto del 5 marzo 1819 così disponeva - S. M. nel Consiglio del 5 marzo stante si è degnata dichiarare che gli atti di vendite fatti innanzi notaio, sieno volontarie sieno forzose, debbano considerarsi come tanti atti separati da redigersi in tanti fogli distinti e soggetti a diversa registrazione ed inscrizione nel repertorio.

(2) *Veg.* la legge notarile al § III, n.° 30, p. 870 *ss.*

(3) *Veg.* la legge del 2 gennaio 1820, n.° 134, p. 1492 *ss.*

lo, che parla delle copie e degli estratti; e che la disposizione del citato articolo 35, il quale prescrive di non oltrepassare le *linee venticinque* a pagina, sia applicabile agli atti notarili in brevetto, ed alle copie o estratti di essi, che non è necessità di scriversi a metà di facciata. L'amministrazione del bollo non però non potrà esigere multa per le copie anteriori alla presente spiega, le quali si trovassero distese nella forma prescritta nell' articolo 141 *n.° 36* della legge sul notariato, cioè con *trenta linee* in ogni pagina. Nel R. N. ec.-fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Min. delle finanze ed a' P. del Re a' 27 maggio 1820.)*

439) 1821, 5 luglio, R. (M. delle Fin.) *che esclude la riunione in unico foglio di due estratti di catasto per diversi contribuenti.* (L. sul bollo art. 37.)

Io volli consultare la Commissione temporanea sulla diversità di parere tra cotesta direzione generale, e la Commissione de' presidenti della gran Corte de' conti relativamente al dubbio, se nello stesso foglio di carta bollata potessero scriversi due o più estratti di catasti di diversi contribuenti senza incorrere nella multa comminata dall' articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo.

La medesima ha considerato che la Commissione de' presidenti fu di avviso reputarsi come due atti diversi gli estratti de' catasti riguardanti due o più contribuenti, quantunque scritti contemporaneamente in un foglio di carta bollata; che l' unica ragione che oppone a ciò la direzione generale sia quella, che potendosi certificare più cose nel tempo stesso, si possano fare nel cennato modo i surriferiti estratti, purchè la domanda sia fatta da un solo, e non da più interessati; che una tale osservanza porterebbe ad arbitrî degli agenti delle contribuzioni dirette, ed oltre a ciò potrebbero essere essi facilmente ingannati, mentre riunendosi varie persone per diversi oggetti, si farebbero rappresentare da un solo, e perciò un esame sarebbe necessario sulla persona a cui serve il certificato, il quale non può farsi prima di rilasciarsi, dipendendo esso da atti che posteriormente con quello si anderebbero a fare; e che quindi se si aderisse al parere della direzione generale, si aprirebbe un vasto campo alle frodi ed agli arbitrî, il che conviene sempre evitare.

S. M. cui ho proposto l'affare nel Consiglio de' 5 andante, adottando le considerazioni della Commissione temporanea, ad uniformandosi al parere della medesima, si è degnata risolvere di non permettersi che si trascrivano due o più

*

estratti di catasto di diversi contribuenti su di un foglio di carta bollata senza incorrere nella multa comminata dall'articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo agli 11 luglio 1821.)*

140) 1822, 5 agosto, R. (M. delle Fin.) *per la carta da servire pe' fogli di udienza de' collegi giudiziari.* (L. sul bollo art. 13, 20, 26-16°.)

Nel Consiglio de' 5 corrente S. M. si è degnata di approvare il di lei progetto circa la carta da adoperarsi pe' fogli di udienza de' tribunali e delle gran Corti civili, cioè che i rispettivi cancellieri facciano a loro cura vistare per bollo *gratis* quella quantità di carta libera, ch' essi credono necessaria, mettendosi al vertice di ciascun foglio la dichiarazione - *Da servire alla cancelleria pe' soli fogli di udienza.* Nel R. N. ec. - fir. de' Medici. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 7, ed a' P. del Re a' 10 agosto 1822.)*

141) 1823, 30 luglio, D. *che regola la registrazione degli atti relativi al contributo fondiario.* (L. sul bollo art. 26-16°.)

Art. 1. Gli avvertimenti degli esattori e de' percettori per la riscossione delle contribuzioni dirette, i quali in forza del *n° 12°* dell' articolo 16 della legge de' 21 di giugno 1819 sono esenti dal registro, saranno esenti anche dal bollo.

2. Tutti gli altri atti che hanno per oggetto il ricupero delle contribuzioni dirette, come pure le intimazioni, le notifiche, i processi verbali, e gli altri atti degli uscieri e degl' intimatori, relativi allo stesso oggetto, che in virtù dei *n.i 8°* e *10°* dell'articolo 17 della citata legge debbono registrarsi *gratis*, saranno similmente sottoposti al *visto* per bollo *gratis*.

3. Sono eccettuati dalla disposizione contenuta nell' articolo precedente i processi verbali di vendite di stabili o di mobili, pe' quali dovrà farsi uso della carta bollata col pagamento del dritto di bollo. *(Pubblic. a' 20 agosto 1823.)*

142) 1824, 13 gennaio, R. (M. delle Fin.) *pel diritto da esigersi su le scritture formate in contravvenzione dello editto del 1801 sul bollo.* (L. sul bollo art. 18-1°, 26-3°-4°.)

Nel C. O. di S. de' 13 del corrente mese ho rassegnato a S. M. i dubbi da lei proposti con rapporto de' 21 luglio 1819 relativamente all'editto del 1801 sul bollo, non che la proposizione contenuta nell'altro suo rapporto de' 20 aprile 1822 di accordarsi una sanatoria a tutte le contravvenzioni com-

messe da' privati, e dagli ufiziali e funzionari pubblici al citato editto, ed alle altre disposizioni emanate su tale materia, fino alla legge del 9 maggio 1807.

La M. S. vedute le disposizioni dell' articolo 18 *n.*° 1°, e dell' articolo 26 *n.i* 3° e 4° della vigente legge sul bollo dei 2 gennaio 1820, ed essendosi benignata di condonare le multe pecuniarie, che cotest'amministrazione avrebbe dritto di esigere sulle carte in contravvenzione al citato editto del 1801, ha dichiarato:

1° che le carte scritte sotto l' impero dello editto del 1801, e che non furono assoggettate al bollo dall'editto medesimo, volendosi ora vistare per bollo debbono ricevere questa formalità col pagamento dell' attuale dritto di bollo;

2° che le carte in contravvenzione al mentovato editto, per le quali la sovrana determinazione de' 4 luglio 1805 permise il contro bollo colla esazione della multa dell' uno per cento, debbono vistarsi per bollo col pagamento del solo dritto attuale di bollo, restando rilasciata la multa anzidetta;

3° che le carte in contravvenzione all'editto succitato, per le quali trovasi comminata la pena della nullità, debbano similmente vistarsi per bollo col pagamento del solo dritto attuale del bollo, salvo agl' interessati di sperimentare quando e dove loro convenga i dritti che potranno loro competere per lo annullamento di tali atti. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 17 gennaio 1824.)*

143) 1824, 8 marzo, R. (M. delle Fin.) *che esenta dal bollo le carte di passo.* (L. sul bollo art. 3, 26.)

S. M. nel C. O. di S. degli 8 del corrente mese si è degnata dichiarare che le carte di passo non sono soggette al bollo. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 13 marzo 1824.)*

144) 1825, 11 agosto, R. (M. delle Fin.) *per la carta da adoprarsi pe' contratti di mutuo sotto firma privata.* (L. sul bollo art. 22.)

Il di lei rapporto de' 5 febbraio esprimente le nuove premure della signora Pizzola per la restituzione di una parte della multa esatta su di un viglietto di *pagherò* scritto non in carta graduale corrispondente alla somma contenuta, dopo essersi dichiarato che i contratti di mutuo erano sinallagmatici, ripromosse la quistione sulla natura di questi contratti, se cioè essi fossero realmente bilaterali o unilaterali, ed in conseguenza se distesi sotto firma privata andassero soggetti o pur no al bollo graduale.

Dopo consultata la Commissione de' presidenti della gran Corte de'conti sul caso particolare della signora Pizzola, abbenchè la medesima avesse in ordine alla quistione generale sviluppato le stesse teorie, sulle quali altra volta si era dichiarato bilaterale il contratto di mutuo, e perciò non esigente che il bollo dimensionale, quando sotto firma privata fosse redatto; pur tuttavia si diede luogo a ben differenti osservazioni.

Si riflettè che ogni contratto bilaterale o sinallagmatico può esser tale dal suo principio, e tale per accidente: che della prima specie sono la compra-vendita, la locazione e conduzione, la permutazione: che ognuno di questi contratti produce due azioni dirette, competente ognuna a ciascuno de'due contraenti per astringersi vicendevolmente alla prestazione che li grava; e quindi nella vendita l' azione *venditi* e l' azione *empti*, nella locazione l' azione *locati* e l'azione *conducti*, e così negli altri contratti originariamente bilaterali: che della seconda specie sono il comodato, il deposito, il mandato, i quali producono egualmente due azioni, ma non dirette, una bensì diretta, competente al comodante, al deponente, al mandante; l' altra contraria, conveniente al comodatario, al depositario, al mandatario.

Si dedusse da siffatta osservazione, che ove manchi la emergenza di due azioni, sieno dirette amendue, sia una diretta ed una contraria, manca la essenziale caratteristica del contratto originariamente o accidentalmente bilaterale; e che tale caratteristica mancando appunto nel mutuo, il quale non produce che una sola azione denominata *condictio certi* a ripetere la cosa mutuata, non può il mutuo esser ravvisato un contratto sinallagmatico, ma dee esser valutato un contratto unilaterale.

Si osservò che il trovarsi distinte in due diverse sezioni del codice in vigore *(L. c.)*, e propriamente nella 2ª e nella 3ª del cap. II del tit. II, le obbligazioni del mutuante e del mutuatario, avea forse potuto indurre a raffigurare il mutuo tra i contratti bilaterali; ma si fece riflettere, che le obbligazioni del mutuante descritte nella sezione 2ª son tutte negative; poichè si vieta a costui tutto quello che eccede i limiti del convenuto ne'patti apposti al contratto, e che a reprimerlo non è il mutuo che dia azione al mutuatario, ma egli lo fa colla eccezione *pacti conventi*, quella stessa che conviene a ciascuna delle parti contraenti in qualunque siasi contratto, ove l' altra parte sconfini da' patti particolari che al contratto si veggono aggiunti.

Non si perdè di veduta che tra le obbligazioni negative del mutuante, enunciate nella sezione 2ª, ve ne è una positiva d' indennizzare il mutuatario de' danni ricevuti dal vizio inerente alla cosa mutuata, il quale al mutuante era noto; ma si riflettè parimenti che non è il contratto di mutuo quello da cui l' azione al mutuatario derivi, poichè come in ogni altro contratto, in cui una delle parti sia dall' altra ingannata, la indennità è ripetibile coll' azione *doli mali*.

Dietro queste riflessioni, ed all' ombra di classiche dottrine si conchiuse, che il mutuo essendo per sua natura un contratto unilaterale costituito con privata scrittura, così sotto l' impero de' decreti de' 3 settembre 1812 e 5 decembre 1815, che sotto quello delle leggi de' 30 gennaio 1817 (1) e 2 gennaio 1820 (2), dee essere la scrittura redatta in foglio graduale; ed ove ciò non siasi osservato si è dal contravventore incorso nella multa. Contemporaneamente però venne posto in considerazione che se sino a questo punto erasi o dubitato o errato nello scioglimento della quistione sulla natura del mutuo, sarebbe stato della clemenza del Re il rimettere tutte le multe che non ancora si trovassero incassate per le contravvenzioni al bollo, nelle quali si fosse incorso finora per i contratti di questa specie sotto firma privata redatti.

Consultato l' agente del contenzioso della tesoreria generale, ed essendo egli perfettamente convenuto nelle idee sopra espressate, io le rassegnai a S. M. in data degli 11 del corrente, e la M. S. essendosi degnata di adottarle, ha dichiarato che il mutuo è tra i contratti unilaterali soggetto al bollo graduale, quando con iscrittura sotto firma privata venga redatto; e perciò che ove a' diversi indicati decreti e leggi sul bollo siesi contravvenuto, o si contravvenga in avvenire a quella attualmente in vigore, il contravventore debba considerarsi incorso nella multa; e si è inoltre degnata la M. S. di rimettere tutte le multe per contravvenzioni finora avvenute per tal causa, quante volte non ancora si fossero incassate. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al dirett. gen. del registro e bollo a' 27 ag. 1825.)*

145) 1825, 11 settembre, Regol. Estratto *degli articoli che esentano dal bollo il registro delle obbliganze in favore dei monti frumentari.* (L. sul bollo art. 27, 28.)

Art. 9. Gli agricoltori o altri bisognosi che riceveranno il

(1) *Veg.* i decreti e la legge citati nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* la legge del 2 gennaio 1820, n.° 134, p. 1492 *ss.*

grano dagli amministratori, dovranno a di costoro favore obbligarsi per la puntuale restituzione delle corrispondenti quantità, e dell' aumento.

Queste obbliganze si scriveranno brevemente nel registro del conciliatore locale, foliato e cifrato dal giudice del circondario, che verrà firmato dal debitore se saprà scrivere, dal conciliatore e dal cancelliere comunale. Esse obbliganze conterranno in sostanza la descrizione de' nomi e cognomi delle persone che prendono il grano, la quantità di questo, la promessa della restituzione in genere col suo corrispondente aumento, l' uso da farsi del grano stesso o per la semina de' terreni proprî, o di altri, o per alimento, e la promessa solidale di altra persona che ciascun debitore porterà per suo garante.

Se in vece del garante voglia darsi un pegno agli amministratori equivalente al prezzo del genere che si prende in prestito, anche verrà questo annotato con distinzione.

Il dritto spettante al cancelliere comunale per lo registro delle obbliganze sarà il più ristretto possibile a carico di chi prende il grano a credenza dal monte, ed in modo che non ecceda un carlino per le obbliganze maggiori di cinque tomola inclusive, e non esser soggette a pagamento alcuno le obbliganze per quantità minori, sulla considerazione che il cancelliere anzidetto si trova in possesso per le incumbenze amministrative di avere un salario.

10. Per rendere più celere e meno dispendiosa la riscossione del genere accredenzato, le obbliganze descritte nell' articolo precedente avranno forza di titoli autentici ed esecutorî, e saranno esenti dalla formalità del bollo e del registro. A tal effetto sopra di essi titoli se ne formeranno i corrispondenti ruoli, a guisa di quei che si fanno ne' comuni per la riscossione de' redditi comunali, e saranno essi, sulla domanda degli amministratori del monte, vistati, certificati veri, e resi esecutorî dal conciliatore assistito dal suo cancelliere.

146) 1825, 14 dicembre, R. (M. delle Fin.) *che applica agli ordini in derrate la disposizione dell' articolo 46* n.i 3° *e* 4° *della legge sul bollo.*

S. M. si è degnata di approvare che le disposizioni contenute ne' *n.i* 3° e 4° dell' articolo 46 della legge del 2 gennaio 1820 riguardo alle lettere di cambio, sieno applicate anche agli ordini di consegna di derrate. Nel R. N. ec. - fir. Camillo Caropreso. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

147) 1826, 9 agosto, R. (M. delle Fin.) *che esenta dal bollo gli avvisi per le aggiudicazioni.* (L. sul bollo art. 3, 28-35°.)

Avendo fatto presente a S. M. il di lei rapporto de'12 dello scorso luglio sulla quistione insorta, se gli editti per la vendita degli stabili o de' mobili debbano esser formati sopra carta bollata, la M. S. uniformemente alla di lei proposizione si è degnata di risolvere nel C. O. di S. de'9 del corrente mese, che per i soli editti con la relata dell' usciere, da conservarsi nel processo, debba adoprarsi la carta bollata, e che gli editti che si affiggono tanto per le aggiudicazioni preparatorie, che per quelle diffinitive, siano esenti dal bollo. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a'16 agosto 1826.)*

148) 1826, 21 agosto, L. Estratto *dell' articolo che prescrive di registrarsi e vistarsi per bollo* gratis *i processi verbali per i reati in materia forestale.* (L. sul bollo art. 26-13°.)

Art. 126. I processi verbali pe' reati in materia di boschi saranno compilati in carta semplice e saranno registrati *gratis*, e la carta vistata per bollo anche *gratis*.

149) 1827, 9 febbraio, R. (M. delle Fin.) *che dichiara non obbligati al repertorio i segretarî de' procuratori del Re.*

Rassegnato a S. M. il dubbio elevato in Sicilia se i segretarî de' procuratori generali de' collegî giudiziarî sieno obbligati dalla legge sul registro a tenere il repertorio, la M. S. nel dì 9 del corrente si è degnata dichiarare che i suddetti segretarî non son tenuti alla tenuta del repertorio in quistione. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia ed al direttore del registro e bollo in Napoli a' 14 febbraio 1827.)*

150) 1828, 12 settembre, D. *che fissa un compenso in favore dell' ufiziale per la tenuta del repertorio.* (L. sul reg. art. 36 - L. sul bollo art. 27-11°.)

Veduto l' articolo 27 *n.° 11°* della legge de' 2 di gennaio 1820 sul bollo, che sottopone alla formalità del bollo i repertorî degli atti de' cancellieri, de'notai e degli uscieri;

Veduti i decreti de' 26 di marzo 1827 e de' 27 di marzo 1828 (1) circa la tenuta de' repertorî e la formazione delle copie de'medesimi da rilasciarsi a'ricevitori del registro; ec.

Art. 1. Ne' nostri dominî al di qua del Faro i notai, i cancellieri e gli uscieri presso tutte le giurisdizioni esigeranno

(1) *Veg.* i dec. de' 26 mar. 1827 e 27 mar. 1828, n.° 81 e 84, p. 1443 e 1446.

dalle parti per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio, il dritto fisso di grana quattro per ciascun atto (1). *(Pubblicato a' 15 ottobre 1828.)*

151) 1829, 11 maggio, D. *per la carta bollata da adoprarsi dagli uscieri.* (L. sul bollo art. 19, 21, 35 s.)

Veduti gli articoli 19, 21, 35 e 36 della legge de' 2 di gennaio 1820 sul bollo;

Volendo rimuovere i dubbi insorti nell' applicazione delle disposizioni contenute ne' suddetti articoli riguardo agli atti degli uscieri; ec. ec.

Art. 1. Gli uscieri tanto pe' loro atti originali, che per le copie, potranno adoperare la carta bollata di grana tre, o quella di grana sei, o di grana dodici: ma sia che facciano uso della prima specie di carta, sia che si servano della carta di grana sei, o di grana dodici, non potranno scrivervi più di venticinque linee per pagina, sotto pena di una multa di ducati sei per ogni contravvenzione.

2. Le multe nelle quali sono incorsi gli uscieri fino alla pubblicazione del presente decreto per aver ecceduto sulla carta bollata di grana sei, o di grana dodici, il numero di venticinque linee a pagina, rimangono condonate, purchè non si trovino riscosse. *(Pubblic. a' 10 giugno 1829.)*

152) 1831, 18 agosto, D. *per la tenuta di un registro in carta libera per le sentenze di condanna a multe.* (L. sul bollo art. 27, 28.)

Art. 1. Per le multe pronunziate da' sindaci in virtù delle leggi de' 21 e de' 25 di marzo 1817 (2), dovranno i rispettivi cancellieri comunali rimetterne gli estratti di condanna al direttore del registro e bollo della provincia nel termine di venti giorni stabilito dal real decreto de' 9 di settembre 1828 (3), e sotto le multe comminate dal decreto medesimo in caso di contravvenzione.

2. I detti cancellieri terranno presso le di loro cancellerie il registro in carta libera prescritto dall' articolo 6 dell' altro real decreto de' 7 di novembre 1826 (4), per annotarvi le notizie ivi indicate. *(Pubblic. a' 7 settembre 1831.)*

(1) Questa disposizione è ora comune alla Sicilia – *Veg.* l'art. 38 del decreto de' 18 dicembre 1849 a p. 1523.

(2) *Veg.* le leggi de' 21 e 25 marzo 1817 nella *collez.* delle leggi.

(3) *Veg.* il decreto de' 9 settembre 1828, n.° 128, p. 1486 *s.*

(4) *Veg.* il decreto de' 7 novembre 1826, n.° 126, p. 1485 *ss.*

155) 1832, 25 giugno, R. (M. degli Aff. Int.) *che prescrive di ridursi in pubblici istromenti con ipoteca gli affitti de' beni comunali e di beneficenza, la cui mercede superi i ducati trenta annui, ritenendo sufficiente per gli altri di somma inferiore il verbale di aggiudicazione.*

In qualche provincia di questi reali dominî erasi introdotto il sistema di non redigere più pubblici istromenti per gli affitti de' cespiti comunali, nella idea che bastar potessero i soli processi verbali di aggiudicazione per la vicendevole cautela delle parti; e ciò ha menato agl' inconvenienti che presane illegalmente la inscrizione ipotecaria, giacchè la legge non riconosce ipoteca convenzionale che co' soli titoli autentici, gli appaltatori de' cespiti medesimi hanno sovente prodotto delle eccezioni cui van soggette le carte private.

Osservato d' altronde che l'obbligo di solennizzare il pubblico istrumento menava ad altri danni, principalmente perchè mal si soffriva dagli appaltatori stessi una non lieve spesa per la stipulazione di affitti di poco momento, e per cui facilmente se ne allontanavano; fu proposto perciò che ad esempio di altre pubbliche amministrazioni, fra le quali la cassa di ammortizzazione e pubblico demanio, fosse adottato nelle amministrazioni comunali che i cennati processi verbali siano qualificati come pubblici istrumenti.

La Consulta de' reali dominî di qua del Faro, cui la proposizione fu d' ordine sovrano passata per la discussione, dietro valide considerazioni ha opinato, che le disposizioni dell' articolo 39 del real decreto de' 30 gennaio 1817 (1) si estendono a favore de' beni comunali, limitativamente però agli affitti che nella offerta non oltrepassino ducati trenta, comunque possa poi crescere a maggior somma nel calore delle licitazioni; e riguardo a' contratti che trovansi già aggiudicati incaricarsi gl' Intendenti, che prudenzialmente ed a spese de' comuni ne facciano ridurre a pubblici istrumenti quei soli per gli affitti de' cespiti, di che sopra, pei quali riconoscessero la utilità della stipulazione ed inscrizione, purchè non fossero assicurati abbastanza gl' interessi relativi de' comuni.

S. M. quindi, cui nel C. di S. O. de' 25 del p. p. mese di giugno ebbi l' onore di rassegnare tutto ciò, trovando che questa misura riuscirà infinitamente giovevole all' amministrazione civile, si è degnata sovranamente approvare l' avviso della Consulta, dichiarando che la misura stessa debba esten-

(1) *Veg.* l' art. 39 del decreto de' 30 gennaio 1817 nella *collez.* delle leggi

dersi anco alle amministrazioni di pubblica beneficenza, che la legge considera come sezioni de' comuni; e che sia adattabile ancora a quelle de' reali dominî oltre il Faro (1). Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. al Ministro delle finanze a' 7 luglio 1832, e da questo all' amministrazione generale del registro e bollo a' 14 detto mese.)*

154) 1833, 7 settembre, R. (M. delle Fin.) *che estende la disposizione del rescritto de' 25 giugno 1832 a' contratti di affitto di ducati quaranta annui.*

Nel C. O. di S. de' 7 del corrente ho rassegnato a S. M. la domanda del Consiglio degli ospizî di Terra di lavoro di esentarsi dal bollo e dal registro gli atti di subasta per gli affitti de' cespiti de' luoghi di beneficenza, pe' quali le prime offerte eccedono i ducati trenta, nonchè il parere della Consulta de' reali dominî al di qua del Faro, che per ordine sovrano è stata intesa sull' oggetto.

E la M. S. non ha annuito alla domanda, ma bensì si è degnata di prescrivere, che l' abilitazione conceduta col real rescritto de' 25 giugno 1832 (2) per gli affitti de' cespiti de' comuni e de' luoghi di beneficenza, pe' quali le prime offerte non oltrepassino i ducati trenta, cioè che i verbali di aggiudicazione di tali affitti debbono reputarsi come titoli autentici ed esecutivi senza esservi bisogno della stipula di un istrumento, sia estesa agli affitti de' cespiti della beneficenza, pe' quali le prime offerte sono fino a ducati quaranta, e non oltre. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. al dirett. gener. del registro e bollo, ed al Min. dell' interno a' 24 settembre 1833, e da questo agl' Intendenti a' 28 detto.)*

155) 1833, 7 dicembre, R. (M. delle Fin.) *che estende ai testamenti mistici la disposizione dell' articolo 26* n.° 3° *della legge sul bollo.* (L. c. art. 894 *ss.*)

S. M. nel C. O. di S. de' 4 del corrente mese si è degnata di risolvere che le abilitazioni concesse a' testamenti olografi col *n.°* 3° dell' articolo 26 della legge de' 2 gen. 1820 (3) sul bollo, e colla determinazione sovrana de' 7 ottobre 1831 (4) sieno estese a' testamenti mistici. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

(1) *Veg.* il rescritto de' 7 settembre 1833 nel numero seguente.
(2) *Veg.* il rescritto de' 25 giugno 1832 nel precedente numero e pagina.
(3) *Veg.* il *n.°* 3° dell' articolo 26 della legge de' 2 gennaio 1820 a p. 1511.
(4) *Veg.* il rescritto de' 7 ottobre 1831, n.° 87, p. 1448.

456) 1836, 14 marzo, D. *che sottopone al* visto *per bollo* gratis *la carta da servire per le deliberazioni sopra ricusa o incompetenza de'conciliatori.* (L. sul bollo art. 26-14°.)

Veduto l'articolo 7 *n.°* *17°* della legge del dì 21 di giugno 1819 che autorizza la registrazione gratuita delle deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d' incompetenza de' conciliatori;

Veduto l' articolo 26 *n.°* *14°* della legge de' 2 di gennaio 1820 che accorda alle deliberazioni suddette il *visto* per bollo gratuito, quante volte vengano emesse senza concorso delle parti;

Volendo rendere la disposizione di quest' ultimo articolo uniforme a quella dell'articolo precedente, onde agevolare maggiormente tali giudizî che riguardano per lo più la classe povera; ec. ec.

Art. 1. Le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d' incompetenza de' conciliatori, ancorchè siano rese col concorso delle parti, saranno vistate per bollo gratuitamente; rimanendo così modificato il *n.°* *14°* dell'articolo 26 della legge de' 2 di gennaio 1820. *(Pubblicato a'6 aprile 1836.)*

457) 1841, 25 maggio, R. (M. delle Fin.) *che prescrive l'uso della carta di bollo per taluni atti delle curie ecclesiastiche.* (L. sul bollo art. 20-1° e 28.)

Questo Ministero fece conoscere a quello degli affari ecclesiastici la domanda contenuta nel di lei rapporto degli 11 aprile 1835, perchè le curie vescovili avessero fatto uso della carta di bollo negli atti legali, così per gli ordinandi, come per gli altri casi, nonchè per le bolle ed altri documenti che rilasciano alle parti, ed in fine per le dimissorie. Or il Ministro degli affari ecclesiastici mi ha comunicata una circolare in istampa da lui diretta agli Ordinarî di questi reali dominî, nella quale si enuncia che S. M. nel C. O. di S. del dì 25 scorso maggio in conformità dell' avviso della Consulta si è degnata comandare che nelle curie ecclesiastiche debba farsi uso della carta bollata:

1° in tutti gli atti giudiziarî, che presso le medesime hanno luogo ad istanza delle parti;

2° nelle dimande di patrimonî sacri accompagnate dalle sentenze de' tribunali;

3° nelle domande per venire abilitato a far ne'patrimonî sacri delle permutazioni e delle surrogazioni, le quali debbono aver luogo, *servatis servandis*, presso i tribunali civili.

E che siano espressamente esclusi dall'uso della carta bollata

1° i decreti di *contrahatur;*

2° di stato libero;

3° di pubblicazione, così pe'matrimonî a'termini di legge, come per gli ordini sacri;

4° e tutti quegli atti che riguardano oggetti di penitenzieria, oggetti spirituali, oggetti disciplinari, e quelli che si fan dal Vescovo direttamente in occasione di santa visita. Nel R. N. ec.-fir. FERRI. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo agli 11 agosto 1841.)*

158) **1842, 20 aprile, R.** (M. delle Fin.) *che spiega non esser soggette a bollo le lettere di privata corrispondenza nei casi di multe.* (L. sul bollo art. 28.)

Il rapporto de' 5 febbraio, ove ella provoca l' assoluzione delle multe nelle quali ha creduto essere incorsi i ricevitori che si son limitati ad esigere il semplice dritto di bollo sulle lettere di privata corrispondenza che ad esser corredate di quella formalità si son presentate, ha suscitato la quistione se le lettere di privata corrispondenza abbiano a risguardarsi come in contravvenzione della legge, allorchè uopo sia di farne uso in giudizio o presso pubblici ufiziali, ove su di esse il bollo si domandi.

Sulla quistione si è consultata la Commessione de' presidenti, e quindi si è di essa formato oggetto di sovrana determinazione. Nella discussione si è considerato che la multa è una pena pecuniaria, e le pene per infliggersi uopo è che sieno espressate nella legge;

Che stabilir multe nel silenzio della legge importa infrazione della legge medesima, ed applicate è infligger la pena mentre manca la colpa;

Che la legge del 2 gennaio 1820 ha distinto le carte le quali debbono esser bollate prima che sieno scritte, e quelle che possono essere scritte senza la necessità del preventivo bollo: il che importa, che le seconde non sono in contravvenzione della legge, e quindi non può loro essere applicabile la multa ove occorra di sottometterle al bollo;

Che non vi è donde trarre doversi la privata corrispondenza ravvisare tra le carte della prima categoria, anzi vi è una ragione in contrario per ammetterle tra le carte della seconda, imperocchè l' articolo 27 *n.° 21*, annoverando tra le carte che prima di scriversi debbono esser bollate le petizioni dirette alle autorità ancorchè in forma di lettere, dà a conoscere che ogni altra lettera di privata relazione non esige il bollo;

Che quando le carte di privata corrispondenza potessero a multa andar soggette, se per eventi non preveduti e non prevedibili allorchè sono state scritte debba di quelle farsi uso, s'intercetterebbe ogni relazione confidenziale ed amichevole, e si autorizzerebbe contra la buona morale la diffidenza, ed il sospetto tra le persone che sono avvicinate tra loro da' più intimi rapporti;

Che nella categoria delle carte di privata corrispondenza entrar non può mai quella lettera o quel foglio che si rilascia e si riceve come titolo esclusivo ed indipendente di una principale obbligazione nascente da convenio tra i due corrispondenti.

Dietro siffatte considerazioni è stato sovranamente dichiarato, che ogni carta di privata corrispondenza, e qualunque altra di quelle sulle quali non è d' uopo l' apposizione del bollo prima di essere scritte, non possono soggettarsi a multa allorchè la circostanza di presentarla in giudizio o di depositarla presso pubblici ufiziali faccia sì, che alla formalità del bollo sieno presentate, menochè quando la carta, qualunque essa sia, contenga un titolo assoluto e consentito tra chi la rilascia e chi la riceve costituente obbligazione principale. Ben inteso per altro che questa dichiarazione non abbia ad avere effetto retroattivo per atti già consumati. Nel R. N. ec. - fir. Ferri. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

159) 1844, 13 luglio, R. (M. delle Fin.) *per lo spaccio della carta bollata.* (L. sul bollo art. 50, 52.)

Accordato al ricevitore del bollo straordinario lo spaccio della carta bollata con ritirarla direttamente dal magazzino, sorsero doglianze da una parte de' ricevitori della registratura, perchè si scemava lo spaccio per loro, e quindi il di loro provento; e pretensioni per parte del ricevitore delle multe, e del ricevitore presso la conservazione delle ipoteche, di accordarsi loro quel che si era dal ricevitore del bollo straordinario ottenuto.

Consultata la Commessione de' presidenti, la medesima ha considerato, che l'art. 50 della legge del 2 gen. 1820 non è limitato a' ricevitori della registratura in modo che il permesso dello spaccio non possa ad altri accordarsi, ed il ricevitore del bollo straordinario, il quale è un contabile dell'amministrazione con cauzione, va contemplato nel detto art.

Che l'articolo 52 non è di ostacolo: nel fatto vi sono tre ricevitori giudiziari, i quali non hanno quartiere, e spacciano la carta: nel dritto riguarda coloro a' quali si affida lo spac-

cio, e son costoro che non possono ricevere carta da' ricevitori di un quartiere estraneo;

Che il ricevitore del bollo straordinario avendo dritto di prender la carta direttamente dal magazzino, non dee smaltirla, che nel solo locale di sua residenza, come i ricevitori degli atti giudiziarî, il che dà comodo anche al pubblico, poichè occorrendo carta nella officina e nel locale ove quella è posta, non si avrà il disagio di andarne fuori per provvedersene;

Che quel che vale per lo ricevitore del bollo straordinario non può valere per lo ricevitore delle multe, nè per quello presso la conservazione; il primo perchè non ha destinazione di locale, il secondo perchè non ha qualità nè dipendenza.

Dietro siffatte considerazioni la Commessione è stata del seguente avviso:

» Aver dritto il ricevitore del bollo straordinario allo » spaccio della carta bollata, ritirandola direttamente dal » magazzino, coll' obbligo di non poterla vendere se non » a' soli particolari nel solo locale della sua residenza ».

Di questo avviso avendo io formato oggetto di sovrana determinazione, è stato sovranamente rescritto che resti esso approvato. Nel R. N. ec. - fir. Ferri. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ACCREDITAMENTO DE' DIRITTI DI BOLLO E REGISTRO PER GLI ATTI GIUDIZIARÎ. (L. sul reg. e sul bollo.)

160) 1820, 10 gennaio, R. (M. delle Fin.) *che esclude le spese di giustizia accreditate dalla condonazione contenuta nel decreto de' 7 dicembre 1819* (1).

Seguita la pubblicazione del real decreto del 7 dicembre ultimo riguardante il rilascio fatto da S. M. de' dritti, supplementi di dritti, e delle multe dovute in forza delle leggi anteriori a quella del 25 dicembre 1816 sopra atti registrati, e sulle successioni aperte a tutto il 30 aprile 1817, diversi debitori dell' amministrazione per dritti della specie loro accreditati in virtù della legge o per disposizioni del Governo, ed anche quelli che si trovano di aver rilasciato le corrispondenti obbliganze sia per atto pubblico, sia sotto firma privata, erano nella idea che in vigore del decreto il loro debito era rimasto estinto.

Proposto l'affare nel Consiglio del 10 gennaio p. p. S. M. ha

(1) *Veg.* il decreto de' 7 dicembre 1819 nella *collez.* delle leggi.

considerato che la grazia del registro a credito, e le dilazioni accordate dal Governo in materia di antica registratura sono stati particolari favori, senza i quali le somme sarebbero state incassate nel tempo delle formalità, e che ora perciò non debbono gli stessi favori rivolgersi contro. Quindi ha dichiarato la M. S. che i dritti accreditati, siavi o no particolare obbliganza, non sono compresi nel detto rilascio. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 9 febbraio 1820.)*

461) 1824, 26 gennaio, R. (M. delle Fin.) *che determina le spese giudiziarie che possono accreditarsi, e le condizioni necessarie per fruirne.* (L. sul reg. e bollo.)

Il Ministro di grazia e giustizia con foglio del 3 dicembre ultimo, rammentandomi il progetto compilato dal di lei predecessore di accordo col signor Cortei circa l' abilitazione delle spese giudiziarie a favore de' litiganti poveri ne' giudizî civili, mi manifestò che la frequenza delle domande per ottenere tali abilitazioni richiedeva, che si determinasse un sistema fisso per istabilire quali persone dovessero godere di questo beneficio, fin dove questo beneficio dovesse estendersi, quali requisiti dovessero in esse concorrere, ed in qual modo e da chi se ne dovesse eseguire la verificazione. Quindi chiese conoscere su di ciò la mia opinione.

Di riscontro gli palesai, che l' abilitazione suddetta doveva consistere nel solo notamento a credito de' dritti di bollo, di registro, e di cancelleria per i soli atti giudiziarî, e per le sole cause ne' tribunali e nelle gran Corti civili; che la grazia di un tale notamento a credito dovesse accordarsi volta per volta, e causa per causa, dopo essersi verificate due condizioni, cioè la povertà del postulante, e la giustizia della sua azione o difesa; che la prima di queste condizioni doveva provarsi col documento negativo del direttore delle contribuzioni dirette, e con un certificato del sindaco di non avere il postulante alcuna industria, professione, o negoziato; e che l'altra condizione dovea esser conosciuta dal regio procuratore presso il tribunale o gran Corte civile, ove si doveva introdurre il giudizio dopo un esame sommario della quistione.

Il prelodato Ministro convenne in queste mie idee. Osservò soltanto, che sembrava soverchiamente rigoroso il principio, che nella specie dovesse reputarsi povero colui che fosse privo interamente di beni mobili ed immobili, e che perciò potesse adottarsi lo stesso metodo stabilito, onde pro-

varsi la povertà per la esenzione delle spese di giustizia nei giudizî penali, vale a dire, che potea reputarsi povero anche colui che non pagava un contributo fondiario maggiore di ducati sei annui. Osservò inoltre, che la grazia delle spese a credito potesse concedersi anche per le liti innanzi a' giudici di circondario.

Avendo io rassegnato il tutto a S. M. nel C. O. di S. del 26 dello scorso mese di gennaio, la M. S. si è degnata di dichiarare, che per l' abilitazione delle spese a credito a favore de' litiganti poveri ne' giudizî civili debbono intendersi soltanto i dritti di bollo, di registro, e di cancelleria per i soli atti giudiziarî a loro istanza ne' tribunali e gran Corti civili, riserbandosi la M. S. di accordare anche la stessa grazia per qualche giudizio innanzi a giudice di circondario (1).

Inoltre S. M. ha dichiarato, che per litiganti poveri debbano reputarsi coloro, i quali nulla posseggono, o il di cui imponibile non è superiore a ducati sei di rendita annuale. Nel R. N. ec - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a' 4 febbraio 1824.)*

462) 1831, 17 dicembre, R. (M. di G. e G.) *che ingiunge a' magistrati di portare la maggiore attenzione nell' esame delle dimande per accreditamento di spese giudiziarie.*

In conseguenza di ordini sovrani, io debbo interessare le signorie loro di attendere colla maggior diligenza ed esattezza all' esame delle dimande per concessione di spese a credito. Questo beneficio non può, nè deve essere accordato, che a coloro i quali sieno veramente poveri, ed in favor dei quali presentisi una conveniente probabilità di felici risultamenti nel giudizio. Avremmo altrimenti aumentato il numero delle liti, locchè grave danno arreca alla società, ed avremmo pure compromesso il fine cui ha costantemente mirata ogni agevolazione per la difesa de' poveri (2). - Fir. N. PARISIO. *(Comun. a' P. del Re a detto dì.)*

(1) Con circolare de' 9 febbraio 1828 fu stabilito dal Ministro di grazia e giustizia che se l'accreditamento delle spese si faccia a più collitiganti, l'autorità giudiziaria, nel pronunziarne il rimborso per le spese accreditate e la condanna a multe, dee determinare in qual modo l'importo delle spese e della multa debba cedere a carico di ciascuna delle parti succumbenti.

Con determinazione de' 25 settembre 1832 fu sovranamente risoluto che al beneficio dell' accreditamento delle spese giudiziarie ne' giudizî civili hanno diritto soltanto i nazionali.

(2) Con circolari del Ministro di grazia e giustizia de' 20 ottobre 1832 e 6 marzo 1838 fu disposto lo sperimento di conciliazione fra litiganti di cui uno domandi le spese a credito.

163) 1832, 22 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che stabilisce il metodo per ottenersi il rimborso delle spese di giustizia accreditate dall'amministrazione generale del registro e bollo.*

Avendo rassegnato mio rapporto a S. M., la M. S. nel C. O. di S. de' 22 di questo mese si è degnata ordinare, che ogni qualvolta si ometta in una sentenza o decisione la condanna per lo rimborso delle spese a credito in favore dell'amministrazione generale del registro e bollo, sia a carico del succumbente, sia a carico di chi ne ha ottenuto lo accredenzamento, l'amministrazione istessa debba formare specifica di tali spese, presentare cotesta specifica in cancelleria, e chiedere l'esecutorio a norma di quello è stabilito nell'articolo 630 delle *leggi di procedura civile* (1). Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. a' 31 ottobre 1832 a' P. del Re ed al Min. delle finanze, il quale l' ha comun. al direttore generale del registro e bollo a dì 23 novembre 1832.)*

164) 1834, 2 maggio, R. (M. di G. e G.) *per l' accreditamento e rimborso delle spese per gli atti disciplinari delle camere notarili.*

Erasi proposto il dubbio sul modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notarili relativamente ad esecuzione, cui esse debbono attendere, di sentenze de' tribunali civili per misure disciplinari contra i notai. Avendo rassegnato mio rapporto sull' oggetto a S. M., la M. S. nel dì 2 del corrente mese di maggio si è degnata determinare;

1° Che tutti gli atti delle camere notariali per la esecuzione di queste sentenze sieno bollati e registrati a credito;

2° Che tutte le altre spese per lo stesso oggetto occorrenti, come indennità agli uscieri, ed altro, sieno anticipate dall'amministrazione del registro e bollo, giusta gli articoli 62, 63 e 66 del real decreto de' 13 gennaio 1817;

3° Che per lo ricupero de' dritti accreditati, e delle spese anticipate, l'amministrazione del registro e bollo debba formare la specifica, presentarla nella cancelleria del tribunale, chiederne l'esecutorio, uniformemente all' articolo 630 delle *leggi civili*, ed al sovrano rescritto de'31 ottobre 1832 per lo caso in cui il tribunale ometta di pronunziare a favore dell'amministrazione la condanna dell'importo delle spese a credito. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 10 maggio 1834 a' P. del Re ed al Min. delle fin. il quale l' ha comun. al direttore generale del registro e bollo a'16 detto.)*

(1) *Veg.* gli altri rescritti de' 2 maggio 1834 e 9 gennaio 1839 ne' numeri seguenti.

165) 1839, 9 gennaio, R. (M. delle Fin.) *che provvede al ricupero delle spese di giustizia accreditate.*

S. M. si è degnata ordinare, che tanto nel caso delle spese accreditate a' signori de Dominicis nella causa per la successione di D. Giuseppe Capobianco, per le quali non vi è stata condanna di rimborso a favore di cotesta amministrazione generale a motivo di essere terminata la lite per convenzione fra le parti, quanto in altri consimili casi, sieno adottate per lo ricupero le stesse norme contenute nel real rescritto de' 22 ottobre 1832 (1), cioè che l'amministrazione medesima debba formare specifica delle spese accredenzate, presentarla in cancelleria, e chiedere l'esecutorio a norma di quello è stabilito nell'articolo 630 delle *leggi di procedura civile.* Nel R. N. ec. - fir. M.[se] D'ANDREA. *(Comun. al direttore generale del registro e bollo a detto dì.)*

§ XIX - DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA E GRADUAZIONE.

(L. c. art. 2105 a 2124.)

DELLA SPROPRIAZIONE. (L. c. art. 2105 a 2123.)

Competenza.

1) 1818, 21 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara appartenere a' soli tribunali civili la procedura di spropriazione.* (L. c. art. 2111.)

L'articolo 31 della legge organica dell'ordine giudiziario attribuisce a' regî giudici de' circondarî l'esecuzione delle proprie sentenze.

Questa disposizione ha fatto sorgere il dubbio se i regî giudici de' circondarî sieno competenti a procedere ne' giudizî di espropriazione forzata.

S. M., cui ho rassegnato questo dubbio, sulla considerazione che in vigore degli articoli 2111 del *codice civile*, e 472 del *codice di procedura civile* provvisoriamente in vigore, la cognizione de' giudizî d'espropriazione forzata trovasi delegata a' tribunali civili, nella di cui giurisdizione sono siti i beni sottoposti all'espropria, ha dichiarato che i regî giudici de' circondarî sieno incompetenti a procedere ne' giudizî anzidetti, e che perciò la cennata delegazione non abbia ricevuta alcuna alterazione dall'articolo 31 della legge organica dell'ordine giudiziario. Nel R. N. ec. - fir. M.[se] TOMMASI. *(Comun. a' P. del Re a detto dì.)*

(1) *Veg.* il rescritto de' 22 ottobre 1832, n.° 163, nella precedente pagina.

DELLA GRADUAZIONE. (L. c. art. 2124.)

Ruoli esecutori.

2) 1846, 24 luglio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara la efficacia de' ruoli esecutori de' debitori dello Stato e de' benefici ne' giudizi di graduazione.* (L. c. art. 2124.)

Si è disputato se il demanio dello Stato, e i rappresentanti di beneficî o altre fondazioni ecclesiastiche, cui si è concesso il beneficio della formazione de' ruoli esecutorî pe' crediti antichi appartenenti allo Stato o alla Chiesa in virtù de' decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, in caso di spropriazione e di graduazione abbiano diritto di domandare di essere graduati in virtù del ruolo renduto esecutorio che si fosse inscritto per la ragion di credito in esso enunciato, senza obbligo di produrre il titolo primordiale costitutivo del credito.

Rassegnato a S. M. il parere della Consulta generale su tale quistione, si è considerato che pe' decreti del 30 gennaio 1817 art. 56 e 57, e 2 mag. 1823 art. 1, 2 e 3 (1) vien conceduta egual forza e valore per gli effetti legali a' titoli originali, ed al possesso riconosciuto nelle forme indicate in quei decreti; che tutta la serie della procedura prescritta da' detti decreti è diretta ad elevare il possesso alla prerogativa di titolo; che per lo antico diritto il possesso legittimo di un bene pone a peso dell' avversario del possessore la pruova della non appartenenza; la pruova del possesso nel tempo remoto far presumere il possesso ne' tempi seguenti; ed il titolo ridotto in iscrittura non essere il solo modo come provare l' appartenenza del bene; che le vicende de' tempi decorsi, le quali han dato occasione a' provvedimenti eccezionali compresi ne' due citati decreti tendenti ad assicurare le proprietà dello Stato e della Chiesa, son cause gravissime da rendere applicabili, secondo l' antica giureprudenza, le su esposte teoriche di diritto; senza di che tornerebbe vana ogni provvidenza di quegli atti legislativi. E per tali considerazioni S. M. nel C. O. di S. de' 24 luglio p. p. si è degnata dichiarare che gli estratti de' quadri de' debitori delle amministrazioni dello Stato e delle mense e beneficî ecclesiastici e di ogni altro corpo morale, renduti esecutorî giusta i decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, ed inscritti ne' registri ipotecarî, sieno ammessi ne' giudizî di gra-

(1) *Veg.* questi decreti al § III, n.° 9 e 10, p. 846 *ss.*

duazione a far pruova de' dritti di dominio o di credito secondo le indicazioni che vi si contengono, e dieno privilegio od ipoteca a pregiudizio de' terzi, senza che i corpi morali che figurano creditori siano obbligati ad esibire il titolo primordiale. Nel R. N. ec.-fir. N. PARISIO. *(Comun. a' P. del Re presso i trib. civ. agli 8 agosto 1846.)*

§ XX - DELLA PRESCRIZIONE. (L. c. art. 2125 a 2187.)

PRESCRIZIONE DI TRENT' ANNI. (L. c. art. 2168 a 2170.)

Disposizioni generali. (L. c. art. 2125 a 2133.)

1) 1809, 16 ottobre, L. *su l' amministrazione civile.* Estratto *dell'articolo relativo alla prescrizione di crediti antichi.* (L. c. art. 2125 *s.*)

Art. 38. Per tutti i crediti pe' quali negli antichi stati discussi si trova provveduto che continuasse l' esazione, ma che i creditori dovessero esibire i documenti legittimi, dovranno i medesimi fra sei mesi esibire i documenti. Scorso questo termine i comuni in vece del pagamento dovranno far deposito delle annualità o de' frutti: e se fra sei altri mesi non saranno questi titoli esibiti, i crediti si avranno per estinti, e non sarà più fatto il deposito.

2) 1814, 8 giugno, Parere del Cons. di Stato *per la prescrizione de' diritti de' creditori degli ospizi.* (L. c. art. 2125.)

Il Consiglio di Stato, visto il rapporto del Ministro dell' interno con cui vien proposto dichiararsi decaduti da ogni loro dritto tutti que' creditori degli ospizi, che nel termine di sei mesi non abbiano esibito ne' Consigli d' intendenza i titoli de' loro crediti rispettivi;

Udito il parere delle sue sezioni di legislazione ed interno;

Considerando che esiste già nella nostra legislazione una disposizione generale, con cui dopo un lasso determinato di tempo vengon prescritti i dritti di tutti i creditori che si trovano nelle circostanze indicate; e che, ciò posto, inutil sarebbe l' adottarne una nuova diretta unicamente a produrre con maggiore speditezza il medesimo effetto;

È d' avviso: Non esser luogo all' espediente proposto. *(Approvato a detto dì.)*

3) 1819, 10 nov., Art. delle Istruz. *per l' ammin. civile della Sicilia relativi alla liquidazione e prescrizione de' crediti a carico de' comuni di quell' isola.* (L. c. art. 2125.)

Art. 71. I creditori de' comuni per mutui, per censi di

qualunque specie, per ogni altro contratto nel quale il comune si pretenda obbligato o derivante da ordini dati dalle autorità amministrative, debbono essere liquidati da' rispettivi Consigli d'intendenza.

72. I creditori sono obbligati fra lo spazio di mesi sei di presentare i titoli de' loro crediti. A tale oggetto si aprirà un registro in ciascuna intendenza in cui sarà notato il numero del creditore, quello del comune contro di cui si chiede la liquidazione, i documenti che si esibiscono, e la epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza del segretario generale che lo firmerà immediatamente dopo, senza lasciare spazio in bianco.

73. I Consigli d'intendenza nel corso di un anno debbono liquidare tutti i creditori de' comuni sentiti gl' interessati. Della decisione de' Consigli d'intendenza si può tra un mese appellare nella gran Corte de' conti, la quale dee pronunziare definitivamente ne' quattro mesi successivi.

74. È riservato al Luogotenente generale di prorogare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell' articolo precedente, purchè la proroga non oltrepassi sei mesi.

75. I creditori che sono in possesso di esigere, continueranno ad esserlo provvisoriamente sino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso da cinque anni a questa parte non avranno dritto a reclamare alcun pagamento, se non dopo la liquidazione definitiva.

76. Sono esenti dall' obbligo della liquidazione i soli creditori che hanno in loro favore le sentenze de' tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell' attuale possesso di esigere.

77. Tutti i debiti de' comuni che non saranno liquidati nel modo prescritto per colpa de' creditori o per mancanza dei titoli, sono dichiarati estinti di dritto.

4) **1827, 27 agosto, D.** ***che esclude la prescrizione de' crediti tra luoghi pii.***

Veduta la legge de' 16 di ottobre 1809 provvisoriamente in vigore;

Veduto il real decreto de' 30 di gennaio 1817 (1); ec. ec.

Art. 1. La legge de' 16 di ottobre 1809 (2) intorno alla prescrizione de' crediti contro i comuni non è applicabile quando l' azione di credito sia di un luogo pio in faccia all' altro luogo pio.

(1) *Veg.* il decreto de' 30 gennaio 1817 nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* la legge de' 16 ottobre 1809, art. 38, n.° 1, p. 1546.

2. Non sono del pari applicabili tra luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell' altro, le disposizioni del real decreto dei 30 di gennaio 1817 sull' uso de' ruoli de' censi e prestazioni di qualunque natura.

5) 1828, 5 settembre, D. *che estende alla Sicilia il precedente decreto.*

Viste le istruzioni de' 10 di novembre 1819 annesse al real decreto degli 11 di ottobre 1817 per l'amministrazione civile della Sicilia, colle quali al titolo IV è prescritto il modo come debbono liquidarsi e soddisfarsi i debiti de' comuni, e come debbono gli stessi restar prescritti;

Visto l' articolo 69 delle istruzioni de' 20 di maggio 1820, col quale è prescritto che per la liquidazione, per lo soddisfacimento e per la prescrizione de' debiti de' pii stabilimenti debbono applicarsi le disposizioni stabilite pe' debiti de' comuni;

Visto il nostro decreto de'27 di agosto 1827 emanato pei nostri reali dominî al di qua del Faro, col quale è disposto che il decreto de' 16 di ottobre 1809 intorno alla prescrizione de' crediti contro i comuni non è applicabile quando l' azione di credito sia di un luogo pio in faccia all'altro luogo pio, e che non siano del pari applicabili tra luoghi pii, di cui l' uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del real decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' uso de' ruoli de' censi e prestazioni di qualunque natura;

Considerando che eguali ragioni esistono per accordarsi a' luoghi pii di Sicilia il beneficio stesso accordato a' luoghi pii di questi reali dominî col cennato decreto de' 27 di agosto 1827; ec. ec.

Art. 1. Il nostro real decreto de'27 di agosto 1827 (1) emanato pe' nostri reali dominî al di qua del Faro, circa la prescrizione de' crediti e de' debiti tra un luogo pio ed un altro, è esteso a' nostri reali dominî al di là del Faro.

6) 1830, 5 aprile, D. *che estende il decreto de' 27 agosto 1827 a' luoghi pii ecclesiastici.*

Visto il nostro decreto de'27 di agosto 1827 (2) emanato pe' dominî al di qua del Faro, col quale è disposto che non abbia luogo la prescrizione de' crediti e debiti tra un luogo pio ed un altro;

Visto l' altro nostro decreto de' 5 di settembre 1828 (3),

(1) (2) *Veg.* il decreto de' 27 agosto 1827, n.° 4, nella precedente pagina.
(3) *Veg.* il decreto de' 5 settembre 1828 nel precedente numero.

con cui venne la suindicata disposizione estesa a'nostri reali dominî al di là del Faro;

Tenuti presenti i dubbi insorti, se nelle espressioni de'surriferiti decreti si comprendano soltanto i luoghi pii laicali, ovvero indistintamente anche i luoghi pii ecclesiastici;

Considerando che a favore di questi ultimi stanno le ragioni medesime per godere al pari de' primi dell'abilitazione di sopra indicata;

Convenendo perciò esser legalmente dichiarata la nostra sovrana intenzione sulla precisa intelligenza de'mentovati decreti; ec. ec.

Art. 1. Il nostro real decreto de' 27 di agosto 1827 relativo alla prescrizione de' crediti e debiti tra un luogo pio ed un altro, comprende ancora i luoghi pii ecclesiastici.

Del possesso. (L. c. art. 2134 a 2141.)

7) 1843, 31 marzo, D. *che dà norme per la reintegra della* Sila *al demanio dello Stato.*

Veduto il nostro decreto de' 5 di ottobre 1838 (1) relativo alla *Sila*;

Veduti i rapporti del nostro commessario civile, e i quaderni a'medesimi uniti, donde ritraesi, quell'antico demanio dello Stato essere di presente in gran parte occupato da privati, ed in taluni luoghi soggetto agli usi civici degli abitatori del comune di Cosenza e de' suoi casali;

Considerando che le occupazioni seguite in tempi più o meno remoti dipendono da cagioni diverse, e sì diversa ne sia l'indole e la importanza che la giustizia non può consentire di torsi indistintamente su di esse un solo partito;

Considerando, che qualora vi si volesse provvedere colle regole ordinarie, il fine che ci proponemmo di conseguire col suddetto nostro decreto andrebbe del tutto fallito, e i danni avvenuti nella *Sila* a pregiudizio delle industrie del regno e de' primi ed assoluti bisogni di popolazioni non poche, anzi che venire impediti o menomati, crescerebbero all' infinito;

Considerando che la badia di S. Giovanni in Fiore attualmente amministrata dalla deputazione degli Ordini cavallereschi, facendo parte della *Sila*, va compresa nelle prescrizioni che per questa si trovano da Noi dettate e che detteremo qui appresso; ec. ec.

Art. 1. Tutte le controversie con gli occupatori de' fondi

(1) *Veg.* il decreto de' 5 ottobre 1838, n.° 8, p. 1351 *ss.*

posti nella *Sila* o nella badia di S. Giovanni in Fiore, sia per diffinire quel che trovasi loro conceduto, ceduto o venduto, sia per determinare la estensione delle transazioni fatte con alcuni di essi, o costrignere coloro che in tutto o in parte non le abbiano adempiute ad eseguirle, sia per usurpazioni commessevi, verranno decise dal nostro commessario civile.

2. Lo stesso nostro commessario civile provvederà per sue ordinanze alla conservazione delle colonìe perpetue, mediante un discreto canone in denaro redimibile alla ragione del cinque per cento in beneficio di coloro che se ne avessero il dritto, ed al compensamento altresì degli usi civici degli abitanti di Cosenza e de' suoi casali, il quale non potrà esser meno del quarto nè più del terzo delle contrade in cui abbianli quelli esercitati, o tuttavia li esercitino, qualunque ne sia il possessore, e nella parte la più propinqua alle loro abitazioni.

3. Le decisioni e le ordinanze del nostro commessario civile saranno soggette al solo richiamo devolutivo ne' tre mesi dalla loro intimazione, da prodursi innanzi ad una Giunta composta di cinque magistrati, che all' uopo verrà da Noi per altro nostro decreto istituita.

4. Esclusi gli alberi, che se non ispecialmente conceduti a' possessori del suolo sottoposto sono sempre stati, come lo sono, di proprietà del pubblico demanio, ove l' usurpazione sia dubbiosa, o si dubiti della qualità e misure delle concessioni, delle cessioni, delle vendite e delle transazioni, o dello adempimento di queste ultime, autorizziamo il nostro commessario civile a transigere siffatte dubbiosità, sommettendo le transazioni alla nostra sovrana approvazione.

5. Condonati a'possessori della *Sila* tutti gli arretrati fino alla pubblicazione del presente decreto, per le prestazioni da essi dovute sotto i nomi di *fida* e *giogatico* o *granetteria* (ove i loro possedimenti non procedano da cessioni o vendite posteriori al 17 di novembre 1809, nel qual caso i fondi furono loro ceduti o venduti scevri di un tal peso) il nostro commessario civile è autorizzato a convenirne il mutamento in annui e moderati canoni pecuniali, redimibili alla ragione del cinque per cento, rendendone conto a Noi per le nostre sovrane risoluzioni.

Egli potrà inoltre, intesi gli agenti del demanio pubblico e quelli dell' amministrazione forestale, convenire e proporre che gli alberi, se esistenti in luoghi da non essere rinselvati, venissero conceduti a prezzo o per annuo canone anche come sopra redimibile a' possessori del suolo sotto-

posto, rimanendo questi obbligati a tutte le prescrizioni stabilite nella legge forestale.

6. Per le norme, secondo le quali il nostro commessario civile dovrà procedere nello adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 1° e 2° del presente decreto, ci confidiamo a' consigli della sua prudenza. Non pertanto egli non potrà mai tralasciare di far citare e di ascoltare le parti che si presenteranno alla sua udienza prima di profferire le sue decisioni o ordinanze.

7. Come prima, indi alla esecuzione di queste nostre prescrizioni, apparirà tutto che della *Sila* e della badia di S. Giovanni in Fiore rimarrà in piena ed assoluta proprietà del pubblico demanio, o nell'amministrazione della deputazione degli Ordini cavallereschi, sarà da Noi provveduto 1° alla scelta ed estensione de' luoghi che dovrannosi conservare boscosi, o in tutto o in parte rinselvare, data a' padroni di essi, se privati, la debita indennità, ed avuto nella scelta riguardo alla tutela del monte e del piano, alla disciplina dei fiumi e de' torrenti, alla produzione, vegetazione, e specie degli alberi, a' bisogni della marina regia o mercantile, ed alla più facile e meno costosa recatura del legname; 2° alle necessità dell' agricoltura e della pastorizia degli altri comuni, gli abitatori de' quali seminano attualmente, o menano a pascere il loro gregge in una qualche parte della *Sila*. *(Public. a' 12 aprile 1843.)*

Cause che interrompono la prescrizione.
(L. c. art. 2148 a 2156.)

8) 1838, 5 ottobre, D. *che accorda la citazione per editto alla cassa di ammortizzazione onde interrompere la prescrizione contro gli occupatori del demanio della* Sila (L. c. art. 2150.)

Vedute le disposizioni delle attuali *leggi civili* sulla prescrizione;

Veduto l'articolo 8 del decreto de' 10 febbraio 1824, ed il decreto de' 24 di giugno 1828 (1);

Considerando che la *Sila*, antico demanio dello Stato, offre de' mezzi potentissimi da far fiorire l'agricoltura, la pastorizia e l'industria, specialmente nelle Calabrie; che somministrar possa un alimento prezioso alla nostra real marina per gli alberi da costruzione che produce; che per tal mo-

(1) *Veg.* il decreto de' 24 giugno 1828 nel Supp. al lib. II, § II, n.° 63, p. 476 *s.*

tivo abbia formato una cura prediletta de' nostri predecessori, che sin da' primi tempi della Monarchia intesero a salvarla da' continui tentativi della usurpazione;

Considerando che un possedimento di tanta importanza richiamar debba tutta la nostra vigilanza ed attenzione per conservarlo illeso da quelle usurpazioni che hanno potuto aver luogo nel corso di tanti anni, ed in mezzo alle diverse vicende politiche del regno;

Considerando essere impossibile scovrire e riconoscere tutte le enunciate usurpazioni co'metodi ordinarî, essendosi esse commesse ne' tempi delle accennate straordinarie vicende, che ne hanno oscurata l' origine e le tracce; e che quindi si renda necessario un procedimento affatto particolare, richiesto dalla straordinarietà del caso, per conseguire lo scopo della pubblica utilità nella salvezza di que' boschi;

Volendo altronde usare della paterna nostra indulgenza ne' casi che potrebbero meritarla, e non volendo in tali casi tralasciare di provvedere con delle benigne misure, che conciliino tutti gl' interessi, al miglioramento dell' agricoltura, della pastorizia, e dello stato e de' bisogni delle popolazioni circostanti, alla incolumità di que' boschi, ed alla loro futura prosperità; ec. ec.

Art. 1. L' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico per lo sperimento de'suoi diritti contra i possessori e gli occupatori della *Sila* è autorizzata ad avvalersi di una citazione per editto, la quale equivarrà alla citazione giudiziale mentovata nell' articolo 2150 delle *leggi civili*.

La forma ed il contenuto di una tale citazione saranno regolati dall'agente del contenzioso della nostra tesoreria generale.

2. La detta citazione sarà affissa per venti giorni a cura degl' Intendenti di Calabria citra e di Calabria ultra seconda alle sale di udienza e nelle cancellerie de' tribunali civili delle dette provincie, alla porta d' ingresso e nella sala della casa municipale di ciascun comune delle provincie medesime; in fine nella pubblica piazza o mercato di detti comuni, ed avanti la porta delle parrocchie. Sarà pure inserita nel giornale del regno delle Due Sicilie per due volte coll' intervallo di otto giorni tra l' uno e l' altro avviso.

3. Tutte le controversie relative alla *Sila* saranno di competenza di un commissario civile, che Noi ci riserbiamo di nominare con pieni poteri, il quale prendendo esatta informazione delle cose che alle diverse contrade della medesima si appartengono, delle pretensioni de' particolari sulla

proprietà demaniale, de' bisogni dell' agricoltura, della pastorizia, dell' industria e del commercio, ne farà a Noi rapporto onde essere alla portata di adottare quelle misure e que' provvedimenti che giudicheremo più convenienti secondo la natura de'casi per promuovere il miglioramento di quella vasta regione, e per metter termine anche con eque convenzioni, quando ve ne sia luogo, alle multiplici controversie che si agitano da tanto tempo, e che disturbano gl'interessi così de' privati, che dello Stato, onde resti provveduto stabilmente alla salvezza di que' boschi, ed alla loro successiva vegetazione. *(Pubblic. a' 17 ottobre 1838.)*

9) 1838, 12 novembre, D. *che permette la citazione per editto nel fine d' interrompere la prescrizione.* (L. c. art. 2150, 2156.)

Veduti i decreti de' 20 di giugno 1808 e de' 17 di gennaio 1810 (1);

Veduto l' articolo 2169 delle *leggi civili* sulla rinnovazione de' titoli di rendita;

Veduta la sovrana risoluzione de' 10 di febbraio del corrente anno (2) per la spiegazione autentica di cotesto articolo 2169;

Veduta l' altra sovrana risoluzione de' 17 di agosto di questo medesimo anno (3) sull'applicabilità, in fatto di rinnovazione, della precedente risoluzione alle decime ed altre prestazioni su' terreni ex-feudali della provincia di Lecce;

Veduto il decreto de'4 di febbraio 1828 (4) sulla forma della citazione per editto nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime o prestazioni prediali di ogni sorta, quando i coloni da convenirsi in giudizio fossero cinque di numero o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune;

Vedute le suppliche umiliate al nostro real Trono, colle quali i possessori di decime ex-feudali, di terraggiere, o altre prestazioni, in conseguenza de' cennati decreti de' 20 di giugno 1808 e de' 17 di gennaio 1810, hanno implorato alcun provvedimento per assicurare il correlativo loro dritto di esazione ne' rapporti del riferito articolo 2169 e delle cennate sovrane risoluzioni, facendo particolarmente rile-

(1) *Veg.* i decreti citati nel Supp. al lib. II, § II, num. 33, 43, p. 426 *ss.* 444 *ss.*

(2) *Veg.* il rescritto de' 10 febbraio 1838, n.° 15, p. 1536 *ss.*

(3) *Veg.* il resc. de' 17 ag. 1838 nel Supp. al lib. II, § II, n.° 66, p. 478 *s.*

(4) *Veg.* i decreti de'4 febbraio 1828 nella *collez.* delle leggi, e de'24 giugno 1828 nel Supp. al lib. II, § II, n.° 63, p. 476 *s.*

vare essere assai prossimo il compimento de' trent' anni dalla osservanza del sistema legislativo in vigore, esteso risultare il numero di tali debitori, non di rado pe' metodi invalsi di esazione essere ignoti o incerti i nomi de' medesimi;

I dritti che possono legittimamente competere, ed i principî di buona fede richiamando la garentia della legge; ec.

Art. 1. A solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite della Commessione feudale, o da ordinanze di commessarî ripartitori, o da titoli non contraddetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, la quale indicherà soltanto il titolo donde la detta esazione ha causa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi de' coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto de' 4 di febbraio 1828; salve solamente quelle alle quali viene derogato col presente decreto. La citazione medesima sarà affissa ancora alle porte delle rispettive parrocchie di ciascun comune; e ne' sei giorni che la citazione dovrà rimanere affissa, dovrà contenersi per necessità un giorno di doppio precetto. *(Pubblic. a' 24 novembre 1838.)*

10) 1838, 3 dicembre, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che permette l' uso de' quadri per interrompere la prescrizione trentenaria.* (L. c. art. 2120.)

Dopo le abilitazioni ottenute col dec. del 2 maggio 1823 (1) e co' decreti posteriori, non poche fra le amministrazioni diocesane e i titolari si affrettarono di comprendere ne' quadri de' debitori di rendite costituite anche le decime sacramentali. Per tal modo essi non solo ne han mantenuto e conservato il possesso, ma eziandio son venuti ad interrompere la prescrizione del dritto. Ma alcune altre amministrazioni diocesane e titolari non avendo avuto sì fatto accorgimento, han dato campo a' debitori di poter loro opporre la eccezione della prescrizione quando si fanno a sperimentare il loro diritto alle decime anzidette.

S. M. avendo questo considerato, e ponendo mente ch' è prossimo il termine a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione delle leggi del 1809, si è degnata disporre, che i parrochi ed altri titolari di beneficî, che credono aver diritto a decime sacramentali, e le amministrazioni diocesane possano formare e pubblicare de' quadri,

(1) *Veg.* il decreto de' 2 maggio 1823, nel § III, n.° 10, p. 849 *ss.*

ne' quali comprenderanno in massa cotali decime, senza che ci sia bisogno di riportarvi i nomi particolari de' debitori, dispensando anche, per la urgenza, al rigor delle altre formalità prescritte dal real decreto del 2 maggio 1823, per poterne poi fare uso contro i morosi e gl' inadempienti a somministrarle, a solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione contro di essi; salvi i dritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la sovrana risoluzione de' 23 giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime sacramentali. Nel R. N. ec.-fir. M.se D'Andrea. *(Comun. agli Ordinari a detto dì.)*

Cause che sospendono il corso della prescrizione.

(L. c. art. 2157 a 2165.)

11) 1838, 29 dicembre, R. (M. di G. e G.) *che sospende i giudizi nell' interesse della Chiesa in cui si deduca la prescrizione.* (L. c. art. 2125 *ss.*)

S. M. nell' O. C. di S. de' 29 decembre scorso si è degnata ordinare, che fino a nuova sua sovrana determinazione i tribunali si astengano di pronunziare su la eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande della Chiesa. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 2 gennaio 1839 a' P. del Re ne' reali domini di qua del Faro.)*

12) 1841, 19 maggio, R. (M. di G. e G.) *che è dichiarativo del precedente rescritto de' 29 dicembre 1838.*

S. M. informata che da parte delle autorità giudiziarie, per esecuzione del rescritto de' 29 dicembre 1838 (1), si sospende di pronunziare su le dimande della Chiesa appena si opponga ad esse la eccezione di prescrizione, senza far esame se questa sia sussistente e pertinente: considerato essere tale intelligenza data al cennato rescritto contraria allo spirito dello stesso, ed alle regole comuni d' interpetrazione, nel C. O. di S. de' 19 andante uniformemente al parere della Consulta generale del regno, si è degnata dichiarare, che dovunque le autorità giudiziarie non trovino elementi veri di prescrizione debbano andar oltre nella discussione della causa, senza arrestarsi alla eccezione da parte de' convenuti. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a' 22 maggio 1841 a' P. del Re e al Min. degli Aff. Ecc. e da questo agli Ordinari a' 2 giugno 1841.)*

(1) *Veg.* il rescritto de' 29 dicembre 1838 nel numero precedente.

Rinnovazione de' titoli. (L. c. art. 2169.)

13) 1817, 19 novembre, D. *per facilitare la rinnovazione de' titoli de' censi appartenenti a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza.* (L. c. art. 2169.)

Volendo accordare le convenienti facilitazioni alla rinnovazione de' titoli de' censi appartenenti a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza; ec. ec.

Art. 1. Sono applicabili a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza le disposizioni dell' art. 24 del regolamento annesso al nostro decreto de' 19 dic. 1816 (1). Il ruolo de' titoli da rinnovarsi in collettiva sarà discusso, e dichiarato esecutivo dal Consiglio d' intendenza, intesi gl' interessati; salvo alle parti il dritto di adire l' autorità competente, qualora sorgesse quistione sulla natura ed esistenza del debito.

14) 1819, 2 giugno, R. (M. degli Aff. Int.) *che estende a' monti frumentarî la precedente disposizione.* (L. c. art. 2169.)

S. M. ha risoluto che le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de' titoli de' comuni e de' luoghi di beneficenza siano applicabili pe' debitori de' monti frumentarî.

S. M. ha inoltre risoluto, che a tutte queste disposizioni sia aggiunta ancora la ritualità d' intimarsi individualmente ne' rispettivi domicilî de' debitori la nota de' debiti liquidati e classificati da' decurionati, pria di affiggersi in ciascun comune. Così i debitori avvertiti della rinnovazione de' titoli, non potranno addurre alcun motivo d' ignoranza, ed il loro silenzio dovrà presumersi impreteribilmente effetto della ricognizione de' crediti, che contro di essi son reclamati. Nel R. N. ec. - fir. Diego Naselli. *(Comun. a detto dì agl' Int.)*

15) 1838, 10 febbraio, R. (M. di G. e G.) *che risolve un dubbio su la rinnovazione de' titoli.* (L. c. art. 2169.)

L' articolo 2169 *leggi civili* dispone così : » dopo 28 anni

(1) Estratto del regolamento de' 19 dicembre 1816.

Art. 24. Gli amministratori di ciascuno stabilimento faranno fra tre mesi rinnovare i titoli de' censi, che lo stabilimento possiede. Ad oggetto che nè l' amministrazione creditrice, nè i debitori de' censi sieno gravati di spesa di stipula e di registratura a questo riguardo, potranno i detti titoli esser rinnovati in collettiva; e il ruolo de' medesimi sarà discusso e dichiarato esecutivo dalla Commessione temporanea eretta per esaminar lo stato discusso del corpo municipale.

dalla data dell'ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che abbiano causa da lui ».

Or è stato dimandato se questa disposizione riguardasse ancora i titoli di canoni enfiteutici, ed in qual modo dovesse intendersi ed applicarsi pe' titoli di rendita.

Per quello riflette i titoli di canoni enfiteutici è stato osservato; - che nell'articolo 2169 parlasi di rendita, e che gravissima differenza intercede tra la rendita ed il canone enfiteutico giusta gli art. 1678 e 1781 *leggi civili*; - che la disposizione dell'articolo istesso è collocata sotto il titolo della prescrizione; - che, tratta la medesima dalla L. 19 *Cod. de fide instrumentorum*, è nel fine di rimuovere la eccezione della prescrizione; - che per l'art. 2146 *leggi civili* non si può prescrivere contra del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso, locchè è pure uniforme alle regole dell'antico diritto; - che questo precetto serve di fondamento ad altre disposizioni che leggonsi negli art. 2134, 2135 e 2142 ed altri delle stesse *leggi civili*; - che per l'art. 2135 a potere prescrivere occorre, che il possesso sia tra l'altro *a titolo di proprietà*; - che coloro i quali posseggono nel nome altrui, i possessori precarî, per qualunque decorrimento di tempo non prescrivono mai; - che la parola *precario* nell'attuale nostro diritto, come dall'art. 2142, ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi, indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione, o di un titolo espresso, che li obbliga a riconoscere il diritto di altri; - che perciò quando il titolo è presentato, è in conformità di esso che bisogna regolare la causa ed il principio del possesso, e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del suo possesso, sia per lo fatto di un terzo, sia per una contraddizione formale al diritto del proprietario (coverta l'una o l'altra dalla prescrizione) il titolo rimane una legge invincibile, che serve a qualificare il suo possesso, ed escludere la prescrizione; - che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe de' possessori precarî; - che ravvicinando l'articolo 469 agli articoli 1687 e seguenti *leggi civili*, è fuori dubbio che l'enfiteuta non possiede a titolo di proprietà, non avendo egli in tutta la estensione la facoltà di godere, di escludere ogni altro, di disporre nel modo il più assoluto del fondo; - che così la L. 7 *Cod. de praescript. 30 vel. 40 annorum* escludeva dalla prescrizione il dominio diretto nel rapporto

dell' enfiteuta ; - che così pure la eccezione istessa del pagamento del canone per trenta anni o più , potrà importare che trovinsi prescritte le annate di canone precedenti , salva però la esecuzione dell'art. 2183 *leggi civili*; ma non sarà mai prescritto il dominio diretto ed i correlativi suoi effetti legali ; - che invano opponesi l' art. 2147 *leggi civili*, nel quale è detto che può prescriversi contra il proprio titolo , in questo senso , che uno può liberarsi colla prescrizione dall' obbligo che ha contratto , e ciò per lo motivo particolarmente che nella specie la liberazione non potrebbe succedere senz' acquistarsi il dominio diretto, e questo acquisto per le precedenti osservazioni non può avvenire per lo solo ed unico decorrimento del tempo ; - che l'articolo 1700 *leggi civili* ha diffinito in quali casi si debba la rinnovazione del titolo dall' enfiteuta. - Da ciò la idea che la inapplicabilità dell' articolo 2169 a' titoli di canoni enfiteutici fosse così nella lettera , come ne' motivi dell' articolo istesso.

Relativamente poi al modo , col quale dovesse intendersi ed applicarsi il riferito articolo 2169 pe' titoli di rendita è sembrato primieramente che per l' articolo 2163 *leggi civili* la rinnovazione non occorresse pe' crediti a tempo determinato , comunque la dilazione eccedesse i 30 anni.

Pe' titoli di rendita poi , è stato osservato ; - che la rinnovazione è nel favore del creditore ; - che è richiesta nel fine, come fu detto di sopra, di rimuovere la eccezione della prescrizione ; - che stabilita in fatti a 30 anni la prescrizione più lunga , e questa prescrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede , bisognava provvedere al caso in cui il debitore di una rendita avesse puntualmente pagato in ogni anno , e sopprimendo poi , o tacendo le quietanze a lui rilasciate in iscrittura privata, venisse dopo 30 anni dalla data del titolo ad opporne la prescrizione ; - che a' termini dell' articolo 797 *leggi civili* i titoli esecutivi contro il defunto sono parimenti esecutivi contro la persona dell' erede ; - che per gl' istrumenti stipulati sotto l' impero delle antiche leggi è determinato in qual modo possa loro accordarsi la forma esecutiva ; - che non vi ha azione quando non vi abbia interesse ; - che niuna disposizione di legge possa intendersi od applicarsi in guisa che, violata la ragione di essa, abbiansi ad incontrare atti non necessarî, superflui alla parte attrice , gravosi all' altra parte ; - che perciò quando non possa legalmente temersi la eccezione della prescrizione , non vi abbia luogo alla rinnovazione di cui trattasi nell' articolo 2169. Locchè avviene particolarmente semprechè esista documento che assicuri la esistenza della obbligazione ,

e non sieno decorsi trent'anni dalla data di questo documento. Un pagamento di annualità per banco, una quietanza di queste annualità per atto pubblico, una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un atto dal debitore a di costui firma, per ministero di usciere, col quale dichiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma, e per lo tale titolo, i ruoli giusta il decreto de' 5 febbraio 1828 (1) per gli stabilimenti pubblici ec. ec. sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire la prescrizione, ed escludere conseguentemente la rinnovazione. La L. 19 *Cod. de fide instrumentorum* di sopra ricordata rimoveva il pericolo della prescrizione mercè il riconoscimento dal debitore, ed enunciava metodi per questo riconoscimento. Le pratiche invalse ne' nostri usi agevolano la osservanza di questo riconoscimento.

In conseguenza delle cose finora dette, avendo rassegnato l' affare a S. M., la M. S. nel C. O. di S. de' 10 del corrente mese, ritenuta la inapplicabilità dell' articolo 2169 a' titoli di canoni enfiteutici, si è degnata dichiarare, che la non rinnovazione di che trattasi de' titoli di rendita non indica per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza questo atto rimanga integra l' azione del creditore, secondo la legge (2). Nel R. N. ec.-fir. NICCOLA PARISIO. *(Comun. a' 17 febbraio 1838 a' P. del Re.)*

§ XXI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE, GODIMENTO ED ALIENAZIONI DE' BENI COSTITUITI IN SACRO PATRIMONIO PE' SACERDOTI SECOLARI.

1) 1741, 2 giugno, Estratto *degli articoli del Concordato pe' requisiti degli ordinandi* in sacris.

CAP. IV - *Requisiti de' promovendi agli ordini.*

Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni e tempi presi diversi espedienti per moderar nel regno di Napoli il numero degli ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una congregazione particolare di signori Cardinali del 1° di luglio 1623 furono a questo effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina in vigor della quale gli ecclesiastici del regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione ai

(1) *Veg.* il dec. de' 5 feb. 1828 nell'appendice al presente SUPP. p. 1593 *ss.*
(2) *Veg.* l'altro rescritto de'17 agosto 1838 nel SUPP. al lib. II, § II, n.° 66, p. 478 *s.*

popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però che con questo non s' intenda in cosa alcuna derogare agli usi e consuetudini di quelle diocesi, dove si osserva maggior disciplina.

Art. I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di beneficio o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella diocesi del promovendo.

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile o necessario alla chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella sua diocesi, o l' intero patrimonio; il quale, per evitar qualunque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

III. Oltre al requisito del beneficio, cappellania perpetua, o pensione ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell' intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale, dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche seminario o convitto ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle feste di precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche seminario o convitto ecclesiastico.

IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica università o in altro luogo a fine di ivi applicarsi alle scuole ed agli studi, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stasse in un convitto ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo, e

con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla chiesa assegnatagli, che presterebbe dimorando nella propria diocesi: con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, et moribus*; e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

V. Dal qual obbligo si debbano eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche beneficio, o qualche cappellania ecclesiastica vacante, i quali potranno promuoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè la delazione dell' abito chericale, la frequenza delle scuole e de'Sagramenti, ed il servizio triennale della chiesa, e benchè non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di beneficî fondati prima del S. Concilio di Trento: con dichiarazione in oltre che dalle disposizioni sopraccennate s'intendano eccettuati coloro che sono artati nel solo caso, in cui il beneficio o la cappellania sia veramente ecclesiastica, cioè fondata coll'autorità ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d' istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' sacri canoni la nomina e presentazione a' medesimi: e con condizione finalmente, che le rendite di detti beneficî e cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sacro stabilita nella propria diocesi del promovendo.

VI. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso beneficio o cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinari costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del beneficio o della cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità de' cherici, non potendo il beneficio o cappellania conferirsi che ad un solo: perciò quando questo accada da ora innanzi, basterà che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver diritto al controverso beneficio o cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam* che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico per esser promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimen-

to canonico per esser promossi alla prima tonsura. in virtù delle quali potranno essi instituire la loro pretensione, e proseguir la causa avanti al giudice ecclesiastico anche in concorso di cherici pretendenti, appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il beneficio o cappellania, riputandolo a tal effetto artato, e facendogli godere que' privilegî che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli ordini sacri, avendo l' età legittima: al qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche seminario o convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra, nella chiesa loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche università o altro luogo per proseguir le scuole e gli studî, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro che debbono essere iniziati alla prima tonsura.

VIII. Dovranno tutti i cherici così di prima tonsura, come di ordini minori far costare nel principio d' ogni anno avanti gli Ordinarî de' luoghi ne' quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all' abito e tonsura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra: e ciò mediante l' attestazione del proprio rettore o superiore del seminario o convitto ecclesiastico per quei che sono in seminario o in convitto ecclesiastico; e per quei cherici che non sono in seminario nè in convitto ecclesiastico, medianti le attestazioni de' parrochi e rettori delle chiese alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell' abito e tonsura chericale, frequenza de' Sagramenti, e servizio della chiesa, e con le attestazioni de' maestri e lettori intorno alla continuazione delle scuole e studî, ed alla delazione dell' abito e tonsura chericale. Ed all' incontro dovranno gli stessi Ordinarî tener pubblicamente appesa nella sagrestia della lor cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro cancelleria, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una de-

claratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz' alcun contrasto godersi di tutt' i privilegi chericali. De' quali privilegi all' incontro non goderanno que' cherici di prima tonsura o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

IX. I vicarî capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benchè sieno realmente artati per ragion di beneficio o di cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all' articolo 5, o pure a coloro che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche beneficio o cappellania, che *actu requirat certum ordinem*; e con l' espressa condizione che così nell' uno, che nell' altro caso colui che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore: ma, ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopr' accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiae*, senza una espressa licenza della sacra congregazione del Concilio.

X. Chiunque sarà promosso alla prima tonsura, agli ordini minori, o agli ordini sacri, contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr' accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' ordine già conferitogli; e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto conceduto le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli ordini e dall' esercizio de' pontificali; e non essendo Vescovo, ma prelato inferiore con l' uso de' pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi; e non avendo l' uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' officio e de' suoi ordini.

2) 1818, 16 febbraio, Estratto del Concordato del 1818 - *Articolo XXI relativo a' patrimonî sacri.*

Art. XXI. Gli Arcivescovi e Vescovi promuoveranno a'sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando siano provveduti del debito patrimonio o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessarî o utili alle loro diocesi; con le cautele però e prescrizioni contenute nel decreto

del 1° luglio 1623 della santa memoria di Gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, capitolo IV, che ha per titolo *Requisiti de' promovendi*: quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato (1).

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e i Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta (2).

La esperienza avendo dimostrato che nel regno accade frequentemente che nel costituire i patrimonî sacri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimonî si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza; ad evitare quindi questo abuso, dovrà per la verità del fatto costare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo o fondi, che dall' ordinando si costituiscono in patrimonio sacro; al qual effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo (3).

I promovendi a' sacri ordini a titolo di beneficio o cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento certo fino all' ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso beneficio o cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento (4). *(Approvato con legge de' 21 marzo 1818 pubblic. a dì 22 detto mese.)*

(1) *Veg.* gli articoli del Concordato del 1741, n.° 1, p. 1559 *ss.*

(2) *Veg.* la modificazione portata col rescritto de'2 settembre 1839, n.° 24, p. 1589 *s.*

(3) *N. B.* I patrimonî sacri possono anche costituirsi sopra partite di rendita iscritta, purchè queste sieno dichiarate inalienabili da' costituenti.

(4) Le donazioni per titolo di sacro patrimonio sono irrevocabili durante la vita del sacerdote – *Veg.* il decreto de' 15 gennaio 1843 nel SUPP. § II, n.° 3, p. 798.

Le rendite de' fondi costituiti in sacro patrimonio non sono sequestrabili – *Veg.* il decreto del 1° ottobre 1840, § XI, n.° 23, p. 1299.

Ministeriale de'22 maggio 1830 del M. degli Aff. Eccl. al M. di G. e G. e da questo comun. al P. del Re presso il tribunale civile in Avellino.

Secondo la lettera dell'articolo XXI del Concordato dovendosi il patrimonio sacro degli ordinandi costituire in beni fondi, non può aver luogo il

3) 1818, 15 giugno, R. (M. degli Aff. Ecc.) *che prescrive la osservanza della tassa del patrimonio sacro e permette di chiedere e stabilire alcuna dispensa.*

Nel Consiglio di questo giorno ho rassegnato al Re le circostanze esposte da V. E nel rapporto del dì 17 del p. p. maggio, per dimostrare che non si possa rigorosamente applicare a tutti i suoi diocesani l' articolo XXI del nuovo Concordato, nella parte che fissa a ducati 50 almeno di annua rendita fondiaria il patrimonio de' promovendi a' sacri ordini; come pure ho fatto presente a S. M. quanto l'E. V. ha proposto sia per la riduzione dell' indicata tassa, sia per la modificazione di ciò che si prescrive nel citato articolo relativamente all' obbligo degli ordinandi di far costare in forma legale, e con documento del tribunale della provincia, la pertinenza e l' esenzione da ogni ipoteca de' fondi che si costituiscono in patrimonio sacro.

S. M. ha comandato di starsi esattamente all'articolo XXI del Concordato, che la M. S. ha ordinato, con legge de' 21 marzo del corrente anno, di doversi puntualmente e religiosamente di parola in parola osservare ed eseguire. La stessa M. S. ha detto che quando si presenterà qualche caso straordinario, ponendosi di accordo col S. Padre, accorderà qualche dispensa ove la giudicherà necessaria. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a detto dì all'Arcivescovo di Napoli.)*

4) 1818, 28 giugno, R. (M. di G. e G.) *che determina la forma di un certificato di costituzione di sacro patrimonio* (1).

L' articolo XXI del Concordato di recente conchiuso tra S. M. e la Santa Sede, prescrive che i tribunali civili delle provincie debbano rilasciare alle curie ecclesiastiche i documenti della pertinenza, e della libertà del fondo, che costituir dee il patrimonio sacro di coloro che ascendono agli ordini sacri. I tribunali non possono ricusare questi documenti.

S. M. volendo provvedere alla regolare ed esatta esecuzione dell' indicato articolo, si è compiaciuta ordinare:

1° Che il certificato sulla libertà e pertinenza del fondo da costituirsi in patrimonio debba essere spedito dal tribu-

progetto di formarsi il patrimonio sacro per l'ordinando accolito D. Raffaele Napolano in rendita nascente da capitali, quand' anche si prendessero le precauzioni suggerite dal procuratore del Re presso il tribunale civile di Principato ultra con rapporto che V. E. si è servita rimettermi con foglio del dì 12 corrente mese - fir. A. FRANCO.

(1) *Veg.* il regol. del Min. di G. e G. de'28 aprile 1819, n.° 7, p. 1368 *ss.*

nale civile delle rispettive provincie ad istanza dell' ordinando, e in contraddizione del ministero pubblico;

2° Che il tribunale, prima di spedirlo, debba verificare-1° la legittimità del titolo con cui si costituisce il patrimonio sacro; - 2° la capienza e la libertà del fondo sul quale si costituisce; - 3° la facoltà del costituente a poter disporre delle quantità de' beni su' quali costituisce il patrimonio (1);

3° Che il certificato che sarà spedito dal tribunale, debba essere trascritto ne' registri delle ipoteche della provincia in cui sono siti i beni soggetti al peso del patrimonio sacro ne' termini e nel modo dalle leggi prescritto;

4° Che il regio procuratore debba particolarmente curare l' esecuzione di ciò ch' è disposto nel numero precedente prima di consegnarsi il certificato all' ordinando;

5° Che lo stesso regio procuratore debba dar conto di ogni certificato che sarà spedito alla real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia, dal quale ne sarà dato avviso a quello degli affari ecclesiastici (2). Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' P. del Re presso i tribunali civili a detto dì.)*

(1) Con circolare de' 4 agosto 1838 fu dal Ministro di G. e G. richiamata l' attenzione de' tribunali su la regolarità degli apprezzi de' fondi.

(2) Ministeriale de' 3 marzo 1818 del M. di G. e G. al P. del Re in Trani dilucidativa del sopraripportato rescritto.

Il real rescritto de' 27 giugno 1818 non prescrive a' regî procuratori di rimetter copie in questo Ministero de' certificati, che i tribunali civili spediscono agli ordinandi, ma dargliene notizia. Ella dunque, ove avvenga il caso, si atterrà alla letterale esecuzione del sovrano rescritto, e mi darà solo la notizia della spedizione de' certificati, e delle persone in favore delle quali avranno luogo - fir. Mse. TOMMASI.

Circolare de' 24 settembre 1818 del M. di G. e G. a' P. del Re per la trascrizione degli atti costitutivi di patrimonî sacri.

La trascrizione del certificato ha per oggetto di evitare l'alienazione e la ipoteca del fondo, onde assicurare l' integrità del sacro patrimonio. Quindi, allorchè trovasi provveduto all' oggetto colla trascrizione dell' atto della donazione, si può dispensare alla trascrizione del certificato- fir. Mse. TOMMASI.

Circolare de' 6 novembre 1819 del M. di G. e G. a P. del Re relativa ai certificati.

Avendo comunicato al signor Ministro delle finanze alcuni dubbi insorti relativamente a' certificati da rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche per le inscrizioni che possono esistere su i fondi costituiti in patrimonio sacro, il medesimo ha preso gli oracoli di S. M., la quale nel Consiglio de' 27 dello scorso settembre si degnò di determinare:

1° Che i regî procuratori presso i tribunali civili debbano fare in carta bollata la richiesta a conservatori delle ipoteche, perchè costoro certifichino se gravitano ipoteche inscritte su i fondi costituiti in patrimonio sacro, che dovranno dettagliatamente specificare nella richiesta medesima, nella quale i detti regi procuratori debbono inoltre dichiarare che la notizia che si richiede serve soltanto per la verifica del patrimonio sacro;

5) **1819, 23 gennaio, R. (M. degli Aff. Eccl.)** *che riduce temporaneamente la tassa del patrimonio sacro pe' minoristi dell' ordine del SS. Redentore.*

Il procuratore generale della congregazione de' missionari del SS. Redentore espose che, oltre i minoristi di quella congregazione abilitati ad ascendere a' sacri ordini col patrimonio ad essi costituito prima del Concordato, in virtù di sovrana dichiarazione fatta da S. M., previ i concerti col S. Padre, havvi nella congregazione medesima altri studenti professi prima del Concordato i quali, tuttochè non sieno ordinati *in minoribus*, si trovano costituito il sacro patrimonio a norma delle costituzioni in ragione della tassa delle rispettive diocesi. Quindi il detto generale procuratore implorò di accordarsi a' cennati studenti professi la stessa grazia, essendo essi nell' impotenza di accrescere l' antico patrimonio a'termini del Concordato, e, per tale circostanza, nel caso di essere esclusi dalla congregazione a cui sono necessarî.

Rimessa tal domanda alla Commessione esecutrice del Concordato, la medesima per mezzo del commessario pontificio l' ha sottomessa all' oracolo del Santo Padre, il quale ha acceduto alla grazia implorata, e Sua Maestà si è degnata anche aderirvi per la sua parte. Nel R. N. ec. - fir.

2° Che i conservatori delle ipoteche senza esigere alcun salario debbano in piedi o in dorso dello stesso foglio della richiesta fare il certificato da loro firmato, dispensandosi alla legge del bollo che vieta più atti in un medesimo foglio di carta bollata;

3° Che la richiesta col certificato suddetto in piedi o in dorso debba conservarsi dal regio procurator civile.

Il detto signor Ministro nel dare di ciò comunicazione al direttore generale del registro e del bollo, gli ha inoltre ingiunto che la trascrizione dei patrimonî sacri costituiti dagli ordinandi su i proprî beni debba eseguirsi gratuitamente, salvi i diritti di bollo e di registro, ed il salario dovuto al conservatore delle ipoteche - fir. Marchese Tommasi.

Circolare de' 17 maggio 1820 del M. di G. e G. a' P. del Re, che determina la carta bollata da usarsi pe'certificati de' conservatori.

A' termini della mia circolare de' 6 novembre dello scorso anno elleno debbono fare su carta bollata a' conservatori delle ipoteche la richiesta affin di conoscere, se esistono inscrizioni sopra beni costituiti in patrimonio sacro.

È sorto ora il dubbio sulla qualità della carta bollata da adoperarsi per tali dimande.

Di accordo col signor Ministro delle finanze è stato risoluto, che nella specie debba adoperarsi la carta bollata di grana dodici. In piè delle dimande debbono i conservatori scrivere i loro certificati, e questi debbono essere formati in carta bollata di grana dodici giusta il prescritto nell'articolo 20 della legge de' 2 gennaio ultimo - fir. Mse. Tommasi.

M.se Tommasi. *(Comunicato a detto dì al Vescovo di Cava e Sarno.)*

6) 1819, 23 gennaio, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che eccettua dalla tassa del Concordato pel patrimonio sacro i suddiaconi delle congregazioni ordinati col patrimonio secondo la tassa diocesana.*

Nelle diverse congregazioni di preti secolari esistenti nel regno sotto la denominazione di Filippini, Pii Operarî, Liguorini, Cinesi, Dottrinarî, della Missione, ed altre simili, gl'individui di esse per essere ordinati sacerdoti, han bisogno del patrimonio sacro al pari di ogni altro prete secolare. Or alcuni di detti individui i quali sono stati promossi agli ordini minori prima della pubblicazione dell' ultimo Concordato, ed in conseguenza trovandosi costituito il patrimonio sacro secondo la tassa delle rispettive diocesi vigente in quell' epoca, han supplicato S. M. di dichiarare che non debbano esser soggetti ad una nuova costituzione di patrimonio sacro nel loro ascenso al suddiaconato.

In considerazione della grande utilità che la religione dei sudditi di S. M. ritrae da tali congregazioni, e del bisogno in cui si è di aumentare il numero degl' individui delle medesime, diminuito per le passate vicende; la M. S., di accordo col Sommo Pontefice, ha dichiarato che tutti gl' individui delle cennate congregazioni, i quali si trovano ordinati *in minoribus* a titolo di patrimonio sacro, secondo la tassa diocesana prima dell' ultimo Concordato, possano essere promossi a' sacri ordini senz' aver bisogno di nuova costituzione di patrimonio. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *Comun. all' Arcivescovo di Napoli a detto dì.)*

7) 1819, 28 aprile, Regol. *di procedura formato in seguito d' ordine sovrano de' 15 dicembre 1818 per la costituzione de' sacri patrimoni.*

Art. 1. Saranno dirette a' presidenti de' tribunali civili le dimande degli ordinandi, colle quali chieggono la spedizione de' certificati di pertinenza e libertà de' fondi loro costituiti in patrimonio sacro (1).

2. Gli ordinandi dovranno alligare alle dimande il titolo, col quale loro si costituisce il patrimonio sacro. Questo titolo dovrà essere nelle forme prescritte dalla legge.

3. La costituzione di un patrimonio sacro dovrà essere giustificata con titolo traslativo di dominio, o contenente

(1) *Veg.* il rescritto de' 18 marzo 1820, n.° 9, p. 1573 s.

stabilimento di un usufrutto in favore dell'ordinando, e durante il corso della di lui vita.

4. Le dimande degli ordinandi saranno comunicate nei modi regolari a' regî procuratori de' tribunali civili.

5. Questi magistrati esamineranno le dimande degli ordinandi ed il titolo della costituzione del patrimonio sacro; e quindi presenteranno al tribunale le loro conclusioni per l'ammissione o per lo rigetto delle medesime. Le conclusioni saranno stese in piè della dimanda dell' ordinando.

6. La proprietà de' fondi costituiti in patrimonio sacro nei casi ordinarî s' intenderà sufficientemente giustificata colla esibizione dell' estratto della matrice del ruolo fondiario o del catasto provvisorio, e con un certificato del sindaco del comune, nel territorio del quale sono siti i fondi de' quali è quistione, d' onde risulti che il costituente è notoriamente riconosciuto come il proprietario de' medesimi.

7. La disposizione dell' articolo precedente non esclude che il tribunale, in caso di fondato sospetto sulla legittimità del dominio del costituente su i fondi costituiti in patrimonio, non possa chiedere la esibizione di altri documenti che ne attestino la esistenza. I tribunali useranno di questa facoltà colla maggiore riserba.

8. La libertà de' fondi sarà dimostrata;-1° col certificato del conservatore de' privilegî e delle ipoteche della provincia per le inscrizioni che possono esistere su i medesimi;-2° con un certificato del sindaco del comune nel quale domicilia il costituente, d' onde risulti che il medesimo non è tutore, nè ha contratto sponsali. In questo certificato dovrà indicarsi, per quanto è possibile, l' ammontare delle doti e dell' amministrazione della tutela (1).

9. Allorchè esistono delle inscrizioni su i beni, parte dei quali è costituita in patrimonio sacro, o il costituente fosse tutore, o avesse contratto sponsali, i tribunali dovranno colla loro prudenza, e senza mai dar luogo a perizie, esaminare se i fondi anzidetti possano, indipendentemente da' debiti

(1) Circolare de' 21 aprile 1841 del M. di G. e G. a' P. del Re, che esenta dal registro i certificati de' conservatori.

Erasi preteso da qualche conservatore d'ipoteche di sottoporre alla formalità del registro con pagamento del corrispondente diritto i certificati pei gravami ipotecarî su beni da costituirsi in sacro patrimonio, richiesti di uffizio da' procuratori del Re.

In seguito di miei uffizî al Ministro delle finanze è stato disposto, che a' termini della sovrana determinazione de' 27 settembre 1819 e della circolare de' 18 luglio 1835, i certificati de' gravami ipotecarî su' beni enunciati vadano esenti da formalità di registro – fir. N. Parisio.

pe'quali esistono le ipoteche, essere sottoposti al vincolo della costituzione del patrimonio sacro (1).

10. La costituzione de' patrimonî sacri qualora si contenga in un atto di donazione tra vivi, il tribunale dovrà esaminare, se la medesima ecceda i limiti della quota disponibile (2).

(1) Ministeriale de' 16 dicembre 1844 del M. di G. e G. al P. del Re in Salerno per l apprezzo de' patrimonî sacri.

Certamente è ne' doveri del di lei pubblico ministero di portare la maggiore attenzione su la qualità e la libertà de' beni da destinarsi a sacro patrimonio; ed è tal rigore nello spirito dell' art. XXI del Concordato. Non pertanto non saprei ritenere come ostacolo assoluto a riguardare libero il fondo che fosse gravato della ipoteca legale per la dote, specialmente quando questa ipoteca rifletta le sole conseguenze dell' amministrazione della dote, a motivo di consistere questa in fondo dotale.

Non pare dubbio che costituire un patrimonio sacro pel figlio è dare a costui uno stato ed una situazione. Se la legge in questo caso permette l' alienazione di una parte della dote, forse non sarebbe irregolare che il magistrato facendo applicazione di quella teorica di diritto potesse, ove il credesse nella sua saggezza e prudenza, ridurre la ipoteca serbando le forme all' uopo volute dalla legge.

Desidero quindi che ella faccia esame delle esposte osservazioni per le conseguenze di risulta nel determinare il contegno che nelle occasioni varie convenga tenere nel compimento delle parti convenienti al di lei pubblico ministero, avendo anche presenti le sovrane determinazioni contenute nei diversi provvedimenti emessi su la materia, la cui applicazione è in diffinitivo attribuita al tribunale – fir. N. Parisio.

(2) Circolare degli 11 settembre 1827 del M. di G. e G. a' P. del Re, che ricorda le norme per la valutazione e la efficacia delle controscritture in fatto di patrimonî sacri.

Superiori provvedimenti si sono dimandati nel fine di meglio assicurare la fermezza e la inviolabilità della rendita de' patrimonî sacri costituiti in favore de' cherici, e prevenire le simulate costituzioni di tali patrimonî, specialmente quando questi sono fondati su beni appartenenti non al cherico stesso, bensì a' suoi parenti od anche estranei. Imperciocchè non di rado è avvenuto di avere, per mezzo di private o pubbliche controscritture, i cherici rinunziato o ceduto le rendite stesse in favor loro costituite in patrimonio, ed essere per esecuzione di tali controscritture incorsi costoro nella irregolarità per carenza del patrimonio.

Sembra però che a rimuovere l' accennato inconveniente non occorrano apposite disposizioni novelle, non mancando a tal uopo nelle *leggi civili* e nella vigente disciplina ecclesiastica, relativamente alla materia di che trattasi, acconce regole nella cui applicazione le autorità giudiziarie trovano norme sicure, e che basti ricordar queste onde ogni fraude rimanga punita.

Ed in vero il patrimonio sacro è essenzialmente una provvisione alimentaria del cherico, e come tale sottratta a qualsivoglia obbligazione a senso dell' articolo 671 delle *leggi di procedura civile*.

La mancanza del patrimonio fa cadere il cherico ordinato *in sacris* nella irregolarità alla quale non può mai dar luogo la volontà del cherico stesso.

Per espressa disposizione de' decreti del 1° ottobre 1840 e de' 12 maggio 1843, le rendite de' sacri patrimonî sono sottratte a' sequestri.

Le convenzioni fra le parti possono cadere sopra le cose soltanto che

11. Tutt' i documenti che occorreranno per giustificare i requisiti espressi nel sovrano rescritto de' 28 giugno 1818 (1), saranno richiesti di officio da' regî procuratori alle autorità che dovranno rilasciarli (2). I regî procuratori dopo di aver fatto uso di questi documenti, averli enunciati nelle loro conclusioni, e presentati al tribunale, dovranno restituirli alle autorità che l'avranno rilasciati durante il tempo che i medesimi rimarranno presso i regî procuratori, o i tribunali: è vietato espressamente di rilasciare a chicchessia al-

sono in commercio e debbono avere causa lecita giusta gli articoli 1082 e 1086 delle *leggi civili*.

Nell'applicazione di coteste prescrizioni sorge chiaro il concetto:

che le rendite costituite in sacro patrimonio sono a motivo della loro destinazione analienabili da parte del godente e perciò fuori commercio;

che esse non possono formare il soggetto di convenzione;

che ogni stipulazione tendente a privare di tali rendite il cherico, non può ritenersi come valida, ancorchè fosse di data anteriore alla costituzione in patrimonio, perchè contraria alla legge ed all'ordine pubblico;

conseguentemente che debbono riguardarsi come nulle di pieno diritto le convenzioni sotto qualunque titolo e forma si facciano; e però, come di niuna efficacia ove se ne domandasse la esecuzione nelle vie giudiziarie.

Desidero quindi che le SS. LL. diano comunicazione della presente al collegio rispettivo perchè se l'abbia a guida nelle occasioni, e diano le analoghe instruzioni a' giudici conciliatori e di circondario della rispettiva provincia, onde nelle opportunità si uniformino esattamente alle teoriche di diritto testè ricordate – fir. Franco.

(1) *Veg.* il rescritto de'28 giugno 1818, n.° 4, p. 1365 *s.*

(2) Circolare de' 29 luglio 1820 del M. di G. e G. a' P. del Re per dubbi su la intelligenza di quest'articolo del regolamento.

Mi affretto di partecipare alle SS. LL. la soluzione de' seguenti dubbi relativi alle deliberazioni de' tribunali civili per la costituzione de' patrimonî sacri. Essi sono:

1° Le deliberazioni che i tribunali civili emettono, a' termini dell'articolo XXI del Concordato de' 21 marzo 1818, nella costituzione de' patrimonî sacri sono soggette all'appello?

2° Il ministero pubblico interviene in questa specie di affari come parte principale o come parte aggiunta?

Il primo di questi dubbi va risoluto affermativamente, sia che riguardar si vogliano i principî generali dell'organizzazione giudiziaria, il bene della giustizia, o l'interesse delle parti istanti. Il documento però della pertinenza e libertà del fondo costituito in patrimonio sacro dovrà essere sempre rilasciato dal tribunale civile della provincia, che si troverà di essere stato adito dall'ordinando, onde con maggiore facilità possa essere adempiuto a tutto ciò che i regolamenti prescrivono nel soggetto caso. Il tribunale nella spedizione del documento dovrà, com'è di diritto, uniformarsi alla decisione del tribunale superiore. La soluzione del secondo dubbio dipende dalla esatta applicazione del rescritto de' 27 giugno 1818, col quale furono stabilite alcune norme per la spedizione degli enunciati documenti. Poichè ivi è detto che il ministero pubblico deve essere inteso in contraddizione delle parti istanti, è chiaro che lo stesso debba intervenire come parte principale, e non già come parte aggiunta – fir. N. Parisio.

cuna copia, o spedizione legale o informe de' medesimi. I contravventori saranno sottoposti ad una multa di dieci a cinquanta ducati (1).

12. Le sentenze che i tribunali civili emetteranno per la dichiarazione della libertà, e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro, qualora non sia stato preventivamente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro, saranno trascritte ne' registri della conservazione delle ipoteche della provincia. Per questa trascrizione, qualora la costituzione del patrimonio sacro sia fatta da persona di cui l'ordinando fosse l'erede in linea retta in tempo della medesima, non sarà pagato alcun diritto al Fisco, e sarà pagato il diritto stabilito dalla legge, qualora la costituzione anzidetta sia fatta da collaterali, o estranei all'ordinando. *(Approvato da S. M. nel Consiglio de' 28 aprile 1819 e comunicato a' P. del Re a' 29 maggio 1819.)*

8) 1819, 27 settembre, R. (M. di G. e G.) *per la forma de' certificati per costituzione di sacri patrimoni.*

Avendo comunicato al signor Ministro delle finanze alcuni dubbi insorti relativamente a' certificati da rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche per le inscrizioni che possono esistere su i fondi costituiti in patrimonio sacro, il medesimo ha preso gli oracoli di S. M., la quale nel Consiglio de' 27 dello scorso settembre si è degnata di determinare:

1° Che i regi procuratori presso i tribunali civili debbano fare in carta bollata la richiesta a' conservatori delle ipote-

(1) Circolare de' 18 luglio 1835 del M. di G. e G. a' P. del Re, che esenta da bollo e registro i documenti di ufizio.

L'art. 11 del regol. sovranamente approvato nel 29 maggio 1819 (28 *apr.*) per la costituzione di patrimoni sacri prescrisse che tutti i documenti occorressero per giustificare i requisiti espressi nel sovrano rescritto de' 28 giugno 1818 per la costituzione istessa, venissero richiesti di ufizio da' procuratori del Re alle autorità le quali dovessero rilasciarli. Nella idea di agevolare le spedizioni di questi documenti e rimuovere ogni dubbio erasi presentato da qualche agente dell'amministrazione generale del registro, il Ministro delle finanze in conseguenza di mio ufizio ha manifestato che i documenti anzidetti possono rilasciarsi senza bollo e senza registro, secondochè sarà comunicato alla stessa amministrazione generale. Ciò per lo motivo ancora che i documenti in quistione, fatto ne sarà uso da' procuratori del Re, debbono essere restituiti alle autorità dalle quali sono stati rilasciati. I documenti però che gl' interessati sono tenuti di presentare in appoggio delle loro dimande, debbono essere scritti su carta bollata, e registrarsi col pagamento de' corrispondenti diritti. Ferme altresì rimangono le disposizioni comprese nella circolare de' 17 maggio 1821 sull' uso e sulla qualità della carta bollata pei certificati da' conservatori d'ipoteche per inscrizioni sopra beni costituiti in patrimonio sacro-fir. N. PARISIO.

che, perchè costoro certifichino se gravitano ipoteche inscritte su i fondi costituiti in patrimonio sacro, che dovranno dettagliatamente specificare nella richiesta medesima, nella quale i detti regî procuratori debbono inoltre dichiarare che la notizia che si richiede serve soltanto per la verifica del patrimonio sacro;

2° Che i conservatori delle ipoteche senza esigere alcun salario debbano, in piedi o in dorso dello stesso foglio della richiesta, fare il certificato da loro firmato, dispensandosi alla legge del bollo che vieta più atti in un medesimo foglio di carta bollata;

3° Che la richiesta col certificato suddetto in piedi o in dorso debba conservarsi dal regio procurator civile.

Il detto signor Ministro nel dare di ciò comunicazione al direttore generale del registro e del bollo, gli ha inoltre ingiunto, che la trascrizione de' patrimonî sacri costituiti dagli ordinandi su i proprî beni debba eseguirsi gratuitamente, salvi i diritti di bollo e di registro, ed il salario dovuto al conservatore delle ipoteche. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a'6 nov. 1819 a' P. del Re ed al M. degli Aff. Eccl. il quale l'ha comun. agli Ord. agli 11 dic. 1819.)*

9) 1820, 18 mar., R. (M. degli Aff. Eccl.) *che ordina la osservanza dell'art.* XXI *del Concordato, e modifica gli art.* 1 *e* 4 *del regol. de' 29 mag. 1819* (28 aprile) *pe' patrimonî sacri.*

Nel § II dell'articolo XXI del Concordato è prescritto che, essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi ed i Vescovi da ora in poi debbono aumentare la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

Non essendo a notizia di S. M. che gli Arcivescovi ed i Vescovi abbiano finora data esecuzione alle indicate disposizioni, ha la M. S. ordinato, che i medesimi senza ulteriore indugio stabiliscano ne' modi regolari l' aumento della tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi delle loro rispettive diocesi a' termini del citato art. del Concordato, e ne diano sollecitamente conto alla M. S. per la sovrana intelligenza.

Ha inoltre S. M. ordinato, che tutte le volte che occorrerà di adire i tribunali civili in virtù del § III dello stesso articolo XXI del Concordato per la verifica e dichiarazione della libertà e pertinenza de' fondi che si vogliono costituire in sacro patrimonio, debbano gli Ordinarî farne la richiesta

a' rispettivi regi procuratori de' tribunali suddetti con loro lettere di officio, in cui daranno conoscenza a' medesimi della tassa fissata per la rispettiva diocesi, rimanendo vietato da ora innanzi di darsi principio a sì fatti procedimenti sulle semplici istanze delle parti; e che ove la suddetta verifica e dichiarazione de' tribunali debba versare sopra beni che si vogliono costituire in supplimento di sacro patrimonio, in tal caso gli Ordinarî nelle loro lettere di officio ai regi procuratori dovranno esprimere distintamente la rendita del beneficio, o della cappellania, o della pensione ecclesiastica, a titolo della quale va ad eseguirsi l' ordinazione, e la rendita che occorre per la costituzione del supplimento, onde giungere alla quantità fissata colla tassa diocesana. Nel R. N. ec.-fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' 22 marzo 1820 agli Ordinarî ed al M. di G. e G. il quale lo ha comun. a' P. del Re a' 26 aprile 1820.)*

10) 1820, 6 settembre, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che esclude dall' obbligo del patrimonio sacro gli ordinandi* in minoribus.

La Commessione esecutrice del Concordato ha dichiarato, che l' articolo XXI dell' ultimo Concordato non richiede la costituzione del sacro patrimonio per gl' iniziandi alla tonsura, e pe' promovendi agli ordini minori, ma solamente pe' cherici che ascendono agli ordini sacri, e che una diversa disposizione nuocerebbe al bene della società, alla pubblica educazione, ed alla prosperià delle cose ecclesiastiche di questo regno.

Avendo questa dichiarazione meritata la sovrana approvazione, nel R. N. ec.-fir. RICCIARDI. *(Comun. a detto dì agli Ordinarî di qua dal Faro.)*

11) 1822, 5 gennaio, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che prescrive la deduzione del terzo della limosina di due carlini per peso di messe di cui sia gravato un beneficio o cappellania data in patrimonio sacro.*

Essendosi promosso il dubbio se i beneficî e le cappellanie, che anderanno a servir di titolo alle sacre ordinazioni, debbano calcolarsi senza, o con deduzione de' pesi di messe de' quali fossero gravati, ed in quest' ultimo caso, in quale proporzione debba farsi questa deduzione per ciascuna messa; la Commessione esecutrice del Concordato, dopo di avere maturamente esaminata tale questione, e bilanciato quanto si pratica da molto tempo in questo regno colla generale disciplina della Chiesa, ha emesso il suo sentimento ne' seguenti termini, cioè, che fissandosi per regola generale il

sistema di dedurre per ogni messa, di cui fosse gravato il beneficio o la cappellania che deve servir di titolo alla sacra ordinazione, la terza parte di due carlini, moneta napoletana, ch'è la più consueta elemosina, sia rimesso all'arbitrio de' rispettivi Vescovi il fare o non fare alcuna deduzione, qualora il beneficio o cappellania non fosse gravato di più di cento messe all' anno.

A questa proposizione della Commessione esecutrice del Concordato avendo aderito tanto Sua Santità, che la M. S. (1) nel R. N. ec. - fir. RAFFAELE DE GIORGIO. *(Comun. a' 5 gennaio 1822 agli Ordinari di qua del Faro.)*

12) 1822, 18 novembre, Istruz. *approvate da S. M. per la formazione de' titoli per sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate.*

Monsignor Rosini Vescovo di Pozzuoli presentò a S. M. un piano, tendente a facilitare in questa parte del regno le sacre ordinazioni. Nel fare il detto Prelato rilevare in tal piano i mali che le ordinazioni vaghe e senza titolo han prodotti alla disciplina ecclesiastica ed al costume; nel dimostrare l' insufficienza de' rimedî finora praticati per ovviare a questi mali; e nel far osservare, che l'articolo XXI dell' ultimo Concordato coll'aumento del sacro patrimonio provvedesse al sostentamento degli ecclesiastici, ma non li stringesse al servizio della Chiesa col vincolo della vera incardinazione, propose di ripristinarsi, per quanto fosse possibile, sull'esempio della primitiva Chiesa, i titoli delle sacre

(1) Ministeriale de' 24 dicembre 1831 del M. degli Aff. Eccl. al M. di G. e G. e da questo comunicata a' P. del Re per la deduzione delle messe dalla rendita de' patrimonî sacri.

In seguito del pregiatissimo ufficio di V. E. del dì 28 giugno del cadente anno mi trovo di aver rimesso alla Commessione esecutrice del Concordato il dubbio proposto dal procuratore del Re presso il tribunale civile di Lucera, se gravandosi i patrimonî sacri che si costituiscono agli ordinandi di messe lette e cantate, la deduzione per le messe cantate debba esser regolata secondo la norma prescritta per le messe lette dalla sovrana risoluzione de' 10 dicembre 1821 (*comun. a'5 gennaio* 1822). Or la detta Commessione con ufficio de'13 del corrente dicembre ha opinato, che ove i beneficî o cappellanie che possono servir di titolo alle sacre ordinazionì sieno gravate di messe lette e cantate, debbano le ultime esser tassate colla suddetta norma fissata per le messe lette: rimanendo sempre nell'arbitrio de'Vescovi di fare o non fare alcuna deduzione, qualora il beneficio o cappellania non fosse gravato che di sole cento messe all' anno tra lette è cantate.

Essendo tale avviso coerente allo spirito ed alla lettera della citata sovrana risoluzione, lo partecipo a V. E. affinchè si serva di farne l'uso che crederà conveniente. E le restituisco il rapporto del cennato procuratore del Re-fir. Mse. D'ANDREA.

*

ordinazioni, o sieno i fondi di rendita ecclesiastica col peso annesso di un definito sacro ministero, per potersi ordinare a titolo di essi gli ecclesiastici meritevoli in numero proporzionato agli spirituali bisogni di ciascuna chiesa. Ed in fine additò lo stesso Prelato, che tale salutevole scopo potesse ottenersi, facendo servire di titoli ad esse sacre ordinazioni le partecipazioni delle chiese ricettizie già esistenti, e col formarne delle nuove, ove non esistessero.

Avendo la M. S. considerato di poter essere di somma utilità il proposto piano, stabilì una Commessione di Vescovi, coll'intervento del Nunzio Apostolico, per esaminarlo.

La detta Commessione, dopo averlo maturamente esaminato, diede minuto conto de'risultamenti del suo travaglio. Indicò la necessità delle chiese di questi reali dominî di esser provvedute d' idonei ministri, e la difficoltà di rinvenirli per la penuria de' mezzi da costituirsi un sacro patrimonio, a misura della tassa imposta coll'ultimo Concordato. Per lo che considerò esser ottimo espediente quello di formarsi colle rendite delle chiese ricettizie già esistenti, e delle nuove da formarsi, tanti titoli per le sacre ordinazioni. Dettagliando poi questo assunto, propose le seguenti condizioni, cioè, che le chiese ricettizie si dovessero dichiarare tutte numerate, con fissarsi da' rispettivi Vescovi il numero delle partecipazioni, secondo il bisogno, in proporzione del numero necessario de' preti, avuto riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa delle rendite: che tali partecipazioni così fissate servissero di titolo canonico agli ordinandi *in sacris*, senza essere però impediti i Vescovi, pel miglior servizio delle chiese, di ammettere alle partecipazioni anche i preti ed i chierici già ordinati a titolo di patrimonio sacro, di beneficio semplice, o di cappellania: che dalla fissata rendita della massa comune si prelevasse la congrua de' parrochi: che d' altronde non l'avessero: che le dette partecipazioni si considerassero come residenziali, e perciò incompatibili con altro simile beneficio: che per supplire alle masse comuni non sufficienti a fornire le bisognevoli partecipazioni, e per istabilirsi le chiese ricettizie ove non esistono, si destinasse qualche parte del terzo pensionabile de' vescovadi; si assegnassero i così detti beneficî devoluti, e le così dette cappellanie laicali; si applicasse porzione delle rendite delle chiese laicali; s' impiegasse qualche parte delle rendite delle parrocchie molto ricche, e de'seminarî abbondantemente dotati; finalmente si addicessero i fondi destinati dalle comuni per la

pubblica istruzione, coll' obbligo ad uno o più partecipanti di adempire alla detta istruzione.

S. M., prima di emanare le sue sovrane risoluzioni, ne volle interrogata la Commessione esecutrice del Concordato, la quale opinò doversi distinguere nel parere della Commessione de' Vescovi tre oggetti; il primo riguardante la sistemazione delle attuali chiese ricettizie colle rendite che al presente trovansi di avere; il secondo relativo all' istituzione di nuove chiese ricettizie; e l' ultimo concernente i mezzi da supplirsi alle tenui rendite delle ricettizie già esistenti, ed alla istituzione delle nuove colla formazione di un clero parrocchiale, da incaricarsi delle scuole primarie e secondarie. E propose di riserbarsi gli ultimi due oggetti ad altro tempo, cioè per quando sarebbero stati discussi fra il Ministero di Stato degli affari ecclesiastici, e quello degli affari interni: e sollecitarsi le sovrane risoluzioni circa il solo primo oggetto.

Essendosi su queste vedute della detta Commessione nuovamente fatto esaminare l'affare dalla Commessione de' Vescovi, la medesima ha formate le convenienti istruzioni circa il primo oggetto del piano, ed è stata di avviso d' insinuarsi a tutti gli Ordinarî, che somministrino gli schiarimenti necessarî, e propongano i mezzi per formare un numero di titoli corrispondenti a ciascuna chiesa parrocchiale ove non esistono: che ove in vece di ricettizie semplici, vi sieno chiese collegiate di vera natura, ne mandino lo stato con tutte le dilucidazioni, per adattarlo allo stesso piano, salvo il diritto di collazione a tenore del Concordato: e che ove finalmente non esistano nè collegiate di vera natura, nè ricettizie, dicano quali fondi abbiano le chiese parrocchiali, quale congrua godano i parrochi, e se agli economi siasi assegnata dalle comuni la congrua a tenore del Concordato; e quali fondi possano esservi a norma dell' antecedente parere di essa Commessione di supplire alla deficienza, per formare un numero di partecipazioni convenienti nelle chiese ove mancano, o per accrescere le rendite di quelle non sufficientemente dotate.

E S. M., udito il parere del C. di S. O., nel dì 18 dello scorso mese di novembre in Verona si è degnata di approvare le indicate istruzioni, e di ordinarne la pubblicazione nel modo proposto dalla detta Commessione de' Vescovi: coll' obbligo però agli Ordinarî di dover rassegnare alla M. S. per via di questo Ministero di Stato degli affari ecclesiastici tutto ciò che disporranno a tale oggetto, ed attendere le sovrane risoluzioni. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. agli Ordinarî del regno agli 11 dicem. 1822.)*

13) 1822, 25 novembre, R. (M. degli Aff. Eccl.) *per la tassa de' patrimonî sacri, e per l' ammessione de' cherici alle porzioni delle chiese ricettizie.*

Monsignor Rosini Vescovo di Pozzuoli presidente della giunta di pubblica istruzione, per agevolare semprepiù le sacre ordinazioni, e per facilitare la formazione de' titoli delle medesime nelle chiese ricettizie che mancano di rendite, ed in quelle da erigersi, ha con suo rapporto degli 11 ottobre ultimo proposto di mitigarsi, d' accordo tra S. M. e la S. Sede, in qualche parte il rigore della tassa fissata dall' ultimo Concordato, per la costituzione del titolo in favore de' preti soltanto incardinati nelle chiese ricettizie povere, e da erigersi: e di obbligare da ora le comuni di dare al clero quel tanto che corrispondono per le scuole primarie e secondarie, con rimanere incaricato il clero istesso delle dette scuole in quel modo che potrà meglio convenire alle circostanze locali.

E S. M., udito il parere del C. di S. O., nel dì 25 dello scorso novembre in Verona ha decretato, che in quanto alla quantità della rendita bisognevole per la costituzione de' titoli necessarî alla formazione de' sacri patrimonî non si debba fare alterazione veruna a quella prescritta nell' ultimo Concordato, cioè di ducati cinquanta: e solamente sia permesso, che fissandosi le porzioni delle dette chiese ricettizie povere nella proposta somma di ducati quaranta, non possono aspirarvi, se non que' chierici i quali, oltre gli altri requisiti, abbiano in oltre la possibilità di supplire i rimanenti ducati dieci di rendita con beni fondi. Riguardo poi all' obbligare le comuni a dare al clero ciò che stanno pagando per le scuole primarie e secondarie, la M. S. ne ha sospesa la risoluzione fino a che seguirà l' accordo, in cui per tale oggetto debbono porsi i due Ministeri di Stato degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, secondo la sovrana determinazione indicata nel real rescritto circolare degli 11 del prossimo passato mese ed anno (1). Nel R. N. ec. fir. M.se Tommasi. *(Comun. agli Ordinarî di qua del Faro a dì 1° gennaio 1823.)*

14) 1824, 9 febbraio, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che prescrive di darsi le partecipazioni delle chiese ricettizie per sacro patrimonio solo a' chierici che si ordinino subito* in sacris.

La Commessione de' Vescovi, incaricata della formazione de' titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, ha

(1) *Veg.* nel numero precedente il rescritto ed Istruz. de' 18 novembre 1822 comunicato con la circolare degli 11 dicembre 1822.

fatto osservare, che nel mettersi in esecuzione i piani dei detti titoli, in seguito dell' approvazione di S. M., potrebbe avvenire, che qualche Vescovo non interpretando, secondo il vero suo spirito, la bolla pontificia *Impensa*, conferisse le partecipazioni di chiesa a chierici di assai fresca età: e che ciò sarebbe totalmente opposto al fine del nuovo piano generale de' titoli delle sacre ordinazioni, e molto pregiudizievole al bene delle chiese, alle quali non potrebbero prestare il conveniente servizio, nè influire alla cura delle anime. Sicchè per ovviarsi ad ogni inconveniente ha proposto di ordinarsi a tutt' i Vescovi ed Ordinarî, che non ammettano all' esame prescritto dalla citata bolla se non que' chierici, che siano in atto di ascendere al suddiaconato; ed ottenuta nell' esame la partecipazione, questa loro serva di sacro patrimonio, e siano subito ordinati a fine di poterne percepire i frutti; vietandosi rigorosamente ad essi Ordinarî, in esecuzione della detta bolla, qualunque altro metodo di conferire le partecipazioni di chiesa.

E S. M. nel C. di S. O. de' 9 del corrente mese si è degnata di annuire alla proposta della detta Commessione, ordinando, che se qualche chierico di fresca età si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa, dopo gli ordini della M. S., se il medesimo l' abbia ottenuta per via di esame, non debba percepirne la rendita, se non quando sarà giunto al suddiaconato; e se l' abbia ottenuta senza esame, ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere: dandosi luogo alle regolari provviste, a tenore delle reali istruzioni, e delle disposizioni della bolla *Impensa*.

Vuole inoltre S. M., che que' chierici i quali, previo l' esame, otterranno regolarmente una porzione a titolo di sacro patrimonio, e nel corso di sei mesi non ascenderanno al suddiaconato, decadano dal godimento della stessa, con doversi intimare l' esame per altri concorrenti. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' 21 febbraio 1824 agli Ordinarî di qua dal Faro.)*

45) 1825, 21 febbraio, R. (M. di G. e G.) *che esenta dal diritto di trascrizione i titoli costitutivi de' sacri patrimonî.*

Il real decreto de' 14 luglio dello scorso anno (1) stabilì niun diritto fiscale doversi esigere per la trascrizione ne' registri delle ipoteche delle sentenze de' tribunali civili su la dichiarazione della libertà e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro. E l' articolo 12 del regolamento

(1) *Veg.* il decreto de' 14 luglio 1824, § XVIII, n.° 120, p. 1481.

de'29 maggio 1819 (1) sovranamente approvato prescriveva che tali sentenze dovessero necessariamente trascriversi nelle conservazioni d'ipoteche, nel caso in cui non vi fosse stato precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro. Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbi sul modo di loro esecuzione, S. M. nel C. O. di S. de' 21 del passato mese si è degnata di ordinare: -che la esenzione dal diritto fiscale stabilita col real decreto dei 14 luglio 1824 per la trascrizione delle sentenze debba altresì aver luogo per la trascrizione de' titoli costitutivi dei patrimonî sacri, sia che questi titoli contemporaneamente alle sentenze, o separatamente da esse ed in diversi tempi sieno esibiti a' conservatori delle ipoteche:-che per la trascrizione delle sentenze per patrimonio sacro o de' corrispondenti titoli costitutivi, oltre al salario dovuto a' conservatori d'ipoteche, si debba a' medesimi anche l'importo dei diritti di bollo e di registro delle conservazioni:-che nella trascrizione di un titolo, il quale oltre alla costituzione del patrimonio sacro altre disposizioni per immobili contenga, il conservatore delle ipoteche debba esigere da colui che tale trascrizione richiede, il diritto corrispondente sul valore degli immobili che al patrimonio sacro non appartengono:-che la esenzione dal mentovato diritto di trascrizione per le sentenze o pe' titoli costitutivi di patrimonî sacri debba aver luogo, qualunque sia il valore degl' immobili in patrimonio sacro costituiti. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. a' P. del Re a dì 12 marzo 1825.)*

16) 1825, 23 sett., R. (M. degli Aff. Eccl.) *che dichiara non poter formare patrimonio sacro le cappellanie amovibili.*

Essendosi dal governo della real chiesa di S. Giuseppe maggiore di Napoli nominato il chierico Gaetano Riccio per uno de' cappellani della detta chiesa colla facoltà di avvalersi di tale cappellania per sacro patrimonio, a condizione di doversi dal Riccio costituire un supplimento di altri ducati quattordici per formare il pieno del detto sacro patrimonio, il cennato chierico implorò la sovrana approvazione sulla intestazione della cappellania suddetta, onde rendersi inamovibile nella di lui persona, e potergli servire di patrimonio sacro.

S. M., a cui rassegnai una tale supplica, nel C. O. di S. del dì 23 dello scorso settembre dichiarò di non trovar luogo

(1) *Veg.* il regolamento de' 28 aprile comun. a'P. del Re a' 29 maggio 1819, n.° 7, p. 1368 *ss.*

alla dimanda, ed ordinò nel tempo stesso, che si stasse fermo alla regola, che le così dette cappellanie amovibili o *ad nutum*, o per giuste cause, non potessero formar titolo di sacro patrimonio. Nel R. N. ec. - fir. A. Franco. *(Comun. agli Ordinarî del regno a' 17 dicembre 1825.)*

17) 1827, 22 agosto, R. (M. degli Aff. Eccl.) *per la surroga di beneficî o di altri beni liberi a quelli già costituiti in sacro patrimonio.*

Con suppliche umiliate al real trono i sacerdoti D. Vincenzo Sisto di Raviscanina, e D. Michelangelo Santangelo di Piedimonte di Alife hanno implorato di sostituire al sacro patrimonio, che nella di loro promozione agli ordini sacri fu rispettivamente costituito in un' annua rendita di ducati 50 iscritta sul gran libro del debito pubblico consolidato, il canonicato della rendita di ducati 100 netti all' anno, che ciascuno di essi ha indi ottenuto nella collegiata parrocchiale della SS. Annunciata del comune di Piedimonte, giusta il decreto rilasciato a loro favore dall' Ordinario diocesano per la surrogazione suddetta.

In veduta di tali domande essendo da S. M. stata incaricata la Consulta generale del regno di discutere e dare il suo avviso sul punto generale, se costituito una volta il sacro patrimonio, possa il medesimo disvincolarsi, sostituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fondi liberi e di eguale rendita; la suddetta Consulta è stata di parere, che S. M. possa degnarsi di risolvere per punto generale, che quante volte dopo costituito il sacro patrimonio, un sacerdote venga provveduto di un beneficio di eguale o maggiore rendita, possa disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio, o surrogandovi altri fondi liberi di rendita uguale, previo il consenso del Vescovo, con farsene la surroga nelle forme regolari.

Avendo io rassegnato ciò a S. M., si è la M. S. nel C. O. di S. del dì 22 del prossimo passato agosto degnata di approvare il parere della suddetta Consulta; ma ha ordinato, che quando la surroga voglia farsi con altri fondi liberi di rendita uguale, la stessa debba aver luogo col consenso del Vescovo, e nelle forme regolari, cioè quelle stesse stabilite nell' articolo XXI del Concordato del 1818 per la costituzione de' patrimonî sacri. (1) Nel R. N. ec.-fir. A. Franco. *(Comunicato*

(1) Ministeriale de' 27 settembre 1828 del M. degli Aff. Eccl. al Vescovo di Termoli intorno alla cessione di un patrimonio sacro.

V. S. illustrissima e reverendissima con suo rapporto del dì 6 del corrente propose tre dubbi.

a'5 settembre 1827 agli Ordinari ed al Ministro di grazia e giustizia, dal quale si è comunicato a'15 settembre 1827 a'procuratori del Re.)

1° Se un ecclesiastico ordinato a titolo di patrimonio sacro, venendo promosso ad un beneficio ecclesiastico, possa cedere, per servirgli di ordinazione, il suo patrimonio ad altro chierico.

2° Nell'affermativa, se sia necessaria nuova sentenza del tribunale.

3° Se in virtù di patto, tornato il patrimonio al donante, vi sia pure bisogno di sentenza per costituire un altro patrimonio sacro.

Riguardo al primo dubbio, fo osservare a V. S. illustrissima e reverendissima, che a norma del sovrano rescritto circolare de' 5 sett. 1827 (22 *ag.*) quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un sacerdote venga provveduto di un beneficio di eguale o maggiore rendita, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio, col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Relativamente poi agli altri due quesiti, non vi è ragion di dubitare, che costituendosi nuovo patrimonio sacro a chierici da promuoversi a'sacri ordini, giusta le disposizioni dell'articolo XXI del Concordato, debbasi adire il tribunale civile, ne' termini del real rescritto de' 5 marzo 1820 – fir. A. Franco.

Ministeriale de' 6 novembre 1830 del M. degli Aff. Eccl. al Vescovo di Mileto su lo stesso obbietto.

Con suo rapporto de'27 dello scorso mese V. S. illustrissima e reverendissima mi ha proposto il dubbio se un chierico ordinato con sacro patrimonio, venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sacro, per servire di ordinazione ad un altro, senza che per questo vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

Di riscontro le fo osservare, che a norma del sovrano rescritto circolare de'5 settembre 1827, quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Le fo osservare inoltre, che costituendosi nuovo patrimonio sacro a' chierici da promuoversi a' sacri ordini, giusta le disposizioni dell'articolo XXI del Concordato, devesi adire il tribunale civile della provincia ne'termini del real rescritto de' 5 maggio 1820 – fir. A. Franco.

Ministeriale de'13 agosto 1836 del M. degli Aff. Eccl. all'Arcivescovo di Chieti per la sostituzione di altri beni in patrimonio sacro in luogo di quelli dati precedentemente.

Sul dubbio proposto da V. S. illustrissima e reverendissima con rapporto del dì 26 luglio prossimo passato, se quanto fu prescritto col real rescritto circolare de'5 settembre (22 *agosto*) 1827 circa la sostituzione di un beneficio al già costituito patrimonio sacro, possa anche valere per le partecipazioni nelle chiese ricettizie, sono a dirle, che ove la rendita della partecipazione (riguardata ora come un beneficio e come il miglior titolo canonico di sacra ordinazione) sia eguale o maggiore del sacro patrimonio costituitosi da qualche sacerdote, il quale sia stato indi ammesso alla partecipazione nella sua chiesa, ed oltre a ciò vi concorra il di lei pieno consenso, non vi è ostacolo ad avvalersi delle disposizioni del suddetto real rescritto per far surrogare la partecipazione al sacro patrimonio ne' termini del rescritto medesimo – fir. Mse. D'Andrea.

18) **1828, 13 settembre, R. (M. degli Aff. Eccl.)** ***che dichiara necessaria la sovrana approvazione per l' alienazione di una parte del patrimonio sacro che eccede i ducati cinquanta di rendita.***

Con rapporto del 16 novembre del prossimo passato anno 1827 V. S. Ill. e Rev. dando conto, che il sacerdote D. Pietro Costanzo de' Marsi abbia bisogno di alienare la rendita di annui ducati dieci, parte degli annui ducati ottanta e grana 94 che trovansi costituire il sacro patrimonio, ha chiesto conoscere, se possa aver luogo l' alienazione, e nell' affermativa qual norma debba seguirsi.

S. M., in seguito di avviso della Consulta de'reali domini al di qua del Faro, ha ordinato che ove vera, grave e precisa necessità, ed anche una ben intesa pietà vi concorrano, il possessore del patrimonio suddetto diriga a V. S. Ill. e Rev. una sua dimanda, specificando in essa i motivi di necessità e di pietà su de' quali è dessa fondata: e che V. S. Ill. e Rev. la prenda in accurata disamina, e la rimetta col suo parere a questo Ministero di Stato degli affari ecclesiastici, dal quale, ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l' omologazione del tribunale civile, ed indi verrà rassegnato il tutto alla M. S. per le sovrane risoluzioni. Nel R. N. ec. - fir. ANTONINO FRANCO. ***(Comun. all' Arcivescovo di Salerno a detto dì.)***

19) 1830, 12 marzo, R. (M. degli Aff. Eccl.) *per lo metodo di valutare i fondi per sacro patrimonio.*

In seguito delle rimostranze del Ministro di grazia e giustizia, e di quello degli affari interni, tendenti ad eliminarsi le difficoltà che s' incontrano nella valutazione de' fondi costituiti in patrimonio sacro agli ordinandi delle chiese del regno, per l' esatto adempimento dell' art. XXI del Concordato, trovandosi da S. M. opportuno di agevolare la costituzione de' sacri patrimonî, e facilitare in tal modo la promozione de' giovani chierici al sacerdozio, specialmente nelle attuali circostanze in cui il bisogno di aumentare il numero de' preti si fa spesso sentire in diverse diocesi del regno, nel C. O. di S. del dì 12 dello scorso marzo si degnò la M. S. dichiarare, previo il parere della Consulta generale del regno:

1° Che i tribunali civili nell' esame de' sacri patrimonî si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo, e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli;

2° Che nella valutazione de' beni debbano stare, ad ozione della parte, o al semplice imponibile accettandolo per rendita effettiva; o alle norme contenute nell'art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l'imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutti i casi i ducati cinquanta debbano essere lordi di fondiaria (1). Nel R. N. ec. - fir. Antonino Franco. *(Comun. agli Ordinari del regno a' 29 maggio 1830.)*

20) **1830, 18 marzo, R. (M. degli Aff. Eccl.)** *che dà altre norme per riconoscere la libertà e la capacità de' fondi destinati a sacro patrimonio.*

In seguito del desiderio espresso dal Consiglio provinciale di Principato ultra, comunicatomi con real rescritto dal Ministro degli affari interni, sul modo di valutarsi i fondi per agevolare agli ecclesiastici la costituzione de' patrimoni sacri; ed avuto riguardo al dubbio proposto sull'oggetto dal procuratore del Re presso il tribunale civile del 1° Abruzzo ultra da V. E. partecipatomi con suo pregevol foglio del 1° luglio scorso; S. M. incaricò la Consulta generale del regno di discutere e dare il suo avviso sull'assunto con manife-

(1) Ministeriale de' 26 maggio 1847 del Min. di G. e G. al P. del Re in Reggio, che regola il metodo per la destinazione de' periti per lo apprezzo de' fondi.

Col di lei rapporto de' 17 andante, col quale ha manifestato il vario metodo praticato da cotesto tribunal civile per la valutazione degl'immobili da costituirsi in sacro patrimonio per mezzo di un perito quando il fondo fosse di unica natura, o di più periti di arti differenti quando il fondo si componesse di elementi diversi da valutarsi, come negli edifici; e trovando ella necessario di stabilirsi un metodo stabile a fine di evitare alle parti dispendio gravoso, ha domandato acconci provvedimenti per ovviarvi.

In riscontro debbo manifestarle che il determinare il modo, il numero e la qualità de' periti è un obbietto che la legge abbandona affatto al giudizio ed alla prudenza del magistrato.

Non però è da notare, che secondo lo spirito e ne' termini de' regolamenti in vigore debbonsi trattare somiglianti affari più con la prudenza del buon padre di famiglia e riguardare con vedute economiche, anzichè con le regole strette di procedura; per lo che sembra essere per essi dovere del magistrato di adottare sempre i provvedimenti che si mostrino più convenienti ad assicurare la esattezza della perizia col minor dispendio delle parti, il che mena a concentrare, sempre che lo si possa, in unica mano perita, che possa ben disimpegnare sola, la operazione che si vorrebbe per la varietà degli oggetti affidare a più periti speciali.

In questi sensi ella dovrà, secondo i casi, compiere le parti del suo pubblico ministero - fir. N. Parisio.

stare se la norma proposta per le anzidette due provincie si avesse potuto adottare per regola generale per qualunque costituzione di patrimonio sacro.

Ora coerentemente al parere della Consulta medesima, la M. S. trovando opportuno di agevolare la costituzione dei sacri patrimonî e facilitare in tal modo la promozione dei giovani chierici al sacerdozio, specialmente nell' attuale circostanza, in cui il bisogno di aumentare il numero dei preti si fa spesso sentire in varie diocesi del regno; nel C. O. di S. del dì 18 del corrente mese si è degnata di dichiarare: -1° che i tribunali civili nell' esame de' sacri patrimonî si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni e la loro esenzione da' vincoli d'ipoteca ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo, e vivente il padre, nella discussione del diritto della legittima degli altri figliuoli: - 2.° che nella valutazione de' beni debbano stare, ad ozione della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva; o alle norme contenute nell' articolo 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutt'i casi i duc. 50 debbono esser lordi di fondiaria (1). Nel R. N. ec.-fir. M.se Tom-

(1) Ministeriale de' 21 settembre 1831 del M. degli Aff. Ecc. al M. di G. e G., e da questo comun. al P. del Re in Avellino pe' canoni che si costituiscono in patrimonio sacro.

Con uffizio del dì 3 corrente mese V. E. si è servita di manifestarmi il dubbio proposto dal procuratore del Re nel tribunale civile in Avellino, se cioè i canoni, che si addicono per la costituzione del patrimonio sacro, debbano calcolarsi netti, o lordi del peso fondiario.

In riscontro ho l' onore di farle osservare, che coll' articolo 2° della sovrana risoluzione resa nel C. O. di S. del dì 18 marzo 1830 dietro il parere della Consulta generale, è detto, che in tutt' i casi i ducati 50 assegnati per patrimonio sacro debbono esser lordi di fondiaria.

Pare ciò posto che sia fuori dubbio di doversi calcolare lordi di fondiaria i canoni in quistione, giacchè essi pure van compresi nella classe de' beni costituibili in patrimonio – fir. Mse. D' Andrea.

Ministeriale de' 12 settembre 1846 del M. di G. e G. al P. del Re in Lecce che dà norma per la scelta de' periti.

La dichiarazione da emettersi dal tribunale intorno alla libertà e sufficienza de' beni da costituirsi in sacro patrimonio è un atto di mera onoraria giurisdizione; e tutta la procedura prescritta onde raccogliere gli elementi del convincimento del magistrato intorno al valore de' beni stessi, essenzialmente sommaria nel senso de' regolamenti disciplinari su la materia, mira unicamente alla istruzione dell'animo suo. Il rescritto del 1830, che sommette alla volontà della parte interessata la scelta del mezzo come liquidarne il valore, mostra anche più non occorrere nel soggetto caso serbare il rigore delle forme di procedura pe' casi di apprezzo da periti.

MASI. *(Comun. a' 24 marzo 1830 agli Ordinari del Regno ed al M. di G. e G. e da questo a' P. del Re presso i tribunali civili a' 24 aprile 1830.)*

21) 1830, 26 ottobre, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che determina come le cappellanie possono costituirsi in sacro patrimonio.*

Con ufficio del dì 21 ottobre del trascorso anno 1829 V. E. si servì rimettermi un rapporto del Consiglio degli ospizi di

D' altronde è nello spirito de' regolamenti pe' sacri patrimoni di disaggravare le parti da spese.

Le quali considerazioni mentre mi fanno trovare non censurabile il metodo da cotesto tribunale serbato finora per la esecuzione delle perizie dimandate, mi determinano a dirle di non trovare ragione a recedere o ad innovare da tal metodo che nella lunga sua applicazione non sembra, per quanto appare dal di lei rapporto de' 28 agosto ultimo, aver offerta occasione di alcuno inconveniente - fir. N. Parisio.

Circolare de' 24 agosto 1838 del M. di G. e G. a' P. del Re per la valutazione de' fondi da costituirsi in sacro patrimonio.

Il rescritto de' 18 marzo 1830 comunicato a' 24 aprile permise agli ordinandi che la estimazione da farsi per costituzione di patrimonio sacro potesse seguire per mezzo di periti giusta gli articoli 35 e 104 della legge de' 29 dic. 1828. L'esperienza non però ha fatto conoscere che in parecchi luoghi non è prescelto questo metodo che nel fine di sorprendere la religione del magistrato e far cadere il patrimonio sacro sopra fondi di valore d' assai inferiore a quello che richiedono le leggi ed il Concordato del 1818. Un colpevole accordo è stabilito tra le parti ed i periti. Per lo meno una falsa idea di agevolazione prevale per gli ordinandi. Così i periti obbliano la santità del loro giuramento, e si rendono complici di gravissime mancanze; gli ordinandi sconoscono, a parte ogni altra osservazione, che vanno soggetti al difetto della irregolarità e rimangono privati de' vantaggi a' quali intendono di aspirare. Sorge da ciò il bisogno che i magistrati esercitino rigorose vigilanze sulle perizie che per questa specie di affari sieno loro esibite, e co' mezzi della legge proccurino di rimuovere ogni abuso che volesse mai praticarsi.

Il dolo non può mai ricevere la sanzione del giudice. Ciò avverrebbe certamente s' esiguo fondo si potesse presentare per l' altrui malizia e ritenere come capace di reggere alle costituzioni di patrimonio sacro. Nè i giudici mancano di mezzi per lo scovrimento della frode. È canone espresso di legge ch'eglino non sono obbligati di conformarsi al sentimento de' periti contra la propria convizione. A rischiarare la propria coscienza nella specie, potrà forse essere opportuno consultare particolarmente gli articoli 2059 delle *leggi civili* e 104 della legge de' 29 dicembre 1828 sulle spropriazioni ec. Forse potrà essere ancora opportuno annunziare che il tribunale terrà strettissimo conto di quei periti che mendaci, manchevoli a' loro doveri, si collocano di per loro stessi nello stato di non potere meritare la fiducia del magistrato.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, e nella linea delle loro attribuzioni veglieranno alla esatta esecuzione delle leggi e de' regolamenti sulla materia. Debbo aggiugnere che il Ministro degli affari ecclesiastici ha desiderato che fosse richiamata efficacemente l' attenzione de' magistrati e sull' abuso invalso e sulla convenienza da parte loro di rigorosa vigilanza - fir. N. Parisio.

Principato citra, col quale per regola generale si proponeva di accordarsi a' promovendi a' sacri ordini, a titolo di sacro patrimonio, le cappellanie delle congregazioni e luoghi pii laicali, onde agevolare i mezzi allo stato ecclesiastico, ed assicurare ugualmente l' adempimento de' legati pii nella scarsezza de' sacerdoti.

Per le difficoltà che potesse incontrare un tal progetto, nascenti dall' articolo XXI del Concordato, e dalle sovrane disposizioni generali vietanti che le cappellanie amovibili potessero formare titolo di sacro patrimonio, dopo ricevute le dilucidazioni opportune per mezzo dell' Ordinario di Salerno, l'affare fu da me rimesso all'esame della Commessione de'Vescovi, incaricata da S. M. per i titoli di sacra ordinazione delle chiese ricettizie. La detta Commessione ha osservato in proposito che rimanendo fermo il prescritto dalle regole canoniche, dal Concordato e dalle sovrane determinazioni che le cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sacro, potranno le medesime divenirlo, quantevolte appartenendo esse a confraternite laicali, e a luoghi pii di beneficenza, siano stabilite sopra cespiti certi e permanenti con nominarsi il cappellano *pro tempore* da' governatori de' luoghi pii, o superiori di confraternite ed intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante del cappellano, della cappellania o de' varî legati di messe che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sacro patrimonio: e coll' obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa fissata dal Concordato.

Così formate le cappellanie, ha creduto la Commessione che possono regolarmente servire di patrimonio sacro, non già quelle che emergono dalle prestazioni necessarie e forzose, le quali si corrispondono da' confratelli delle congregazioni in forza delle loro regole, potendo costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia: con che siffatte cappellanie potrebbero variare e scemarsi, tuttochè date a perpetuità, ed il cappellano verrebbe a soffrire diminuzione di rendita nel suo sacro patrimonio.

Rassegnato un tale affare a S. M., avendo la M. S. ravvisato che l' avviso della Commessione de' Vescovi è conforme alle leggi canoniche, all' ultimo Concordato ed alle sovrane determinazioni, ed eseguito dalla beneficenza provvederebbe alla scarsezza de' sacerdoti, ed assicurerebbe l' adempimento de' legati pii; nel C. O. di S. del dì 26 del decorso ottobre, si è degnata di darvi la sua sovrana approvazione. Nel R. N. ec.-fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Ministro degli affari interni a' 3 novembre 1830.)*

*

22) 1835, 22 febbraio, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che determina i casi in cui si possono concedere i benefici e le cappellanie di regia collazione per sacro patrimonio.*

In varie occasioni di essersi umiliate a S. M. suppliche tendenti ad ottenere la collazione di beneficî o cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, a favore di qualche cherico povero ed appartenente a famiglia priva di mezzi da costituirgli il detto patrimonio, la M. S. ha costantemente manifestate le sue sovrane intenzioni di potersi aspirare a siffatte reali beneficenze, quando però concorrendovi principalmente l' effettivo bisogno della chiesa di quel comune, cui il cherico ricorrente appartiene, fosse il cherico medesimo fornito di tutte le qualità e de' requisiti richiesti da' sacri canoni per ascendere al suddiaconato, e mancasse solamente de' mezzi a costituirsi il patrimonio sacro.

Malgrado che queste sovrane intenzioni fossero state ormai fatte note quasi generalmente agli Ordinarî, nulla di meno non si è cessato da taluni cherici di avanzar domande per patrimonio sacro, le quali poi si sono verificate prive di alcuna delle circostanze prescritte da S. M.; e non ha guari qualche cherico si è permesso di rassegnare suppliche alla M. S. pretendendo beneficio a titolo di sacro patrimonio, quantunque fosse ancora molto lungi dall' età propria per ascendere al suddiaconato.

Su di tali suppliche avendo S. M. nel C. O. di S. del dì 22 del prossimo passato febbraio ordinato che non si propongano in avvenire simili domande se prima il cherico non sia giunto all' età voluta da' sacri canoni per ascendere al suddiaconato, e non abbia tutti gli altri requisiti necessarî per ottenerlo, ho creduto opportuno di render consapevole V. S. Ill. e Rev. non solo di questa sovrana determinazione, ma di quanto altro trovasi dalla M. S. sul proposito stabilito per modo di regola, perchè le serva d' intelligenza e norma in siffatti casi, e perchè procuri di darvi la conveniente pubblicità, onde evitare che s' inoltrino domande per patrimonî sacri, quando non vi sia il concorso di tutte quelle circostanze da S. M. prescritte. Nel R. N. ec.- fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. agli Ordinarî a' 7 marzo 1835.)*

23) 1839, 15 maggio, R. (M. degli Aff. Eccl.) *per la costituzione delle cappellanie in patrimonio sacro.*

Con sovrana determinazione de' 26 ottobre 1830 (1) fu sul progetto del Consiglio degli ospizî di Principato citra appro-

(1) *Veg.* il rescritto de' 26 ottobre 1830, n.° 21, p. 1586 *ss.*

vato l'avviso della Commessione de'Vescovi di poter valere per sacro patrimonio le cappellanie appartenenti a confraternite laicali ed a luoghi pii di beneficenza, quante volte sieno esse stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il cappellano *pro tempore* da' governatori de' luoghi pii, o superiori di confraternite, ed intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante dal cappellano, della cappellania, o de'vari legati di messe, che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sacro patrimonio, e coll' obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa del Concordato.

Ora sulla dimanda del Vescovo di Troia, S. M. nel C. O. di S. del dì 15 dell' or passato mese di maggio si è degnata approvare l' avviso della Commessione de' Vescovi di poter similmente valere per sacro patrimonio le cappellanie degli stabilimenti ecclesiastici sotto le stesse condizioni, e nel modo prefisso per le cappellanie delle confraternite e luoghi di beneficenza. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. agli Ordinari agli 8 giugno 1839.)*

24) 1839, 2 settembre, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che accorda per anni 15 la diminuzione della tassa del patrimonio sacro in alcune diocesi.*

Fra i concerti presi dagli alti commessari esecutori del Concordato nel dì 29 agosto del corrente anno, ed approvati dalle alte Parti Sovrane committenti, uno ve n' è, il di cui tenore è il seguente.

» La tassa del patrimonio sacro stabilita coll'articolo XXI del » Concordato sarà ridotta a ducati 24 o 25 per le diocesi po- » vere, e scarse di ecclesiastici.

» La durata di questa minorazione è fissata per anni 15. » Nel caso poi di bisogno di una ulteriore proroga i Vescovi » potranno rivolgersi al Nunzio Apostolico *pro tempore* ed » al Ministro degli affari ecclesiastici. Le domande per otte- » nere presentemente la detta diminuzione di tassa per anni » 15 saranno da'Vescovi di quelle diocesi, nelle quali se ne » sperimenti il bisogno, dirette agli alti esecutori del Con- » cordato, al giudizio de' quali tali affari sono riservati per » volontà di ambidue i Sovrani committenti ».

Ne rendo consapevole V. S. Ill. e Rev., d' ordine di S. M. comunicatomi nel C. O. di S. del dì 2 del prossimo passato settembre, per sua intelligenza, norma, ed uso di risulta (1)-

(1) Circolare de' 14 marzo 1840 del M. di G. e G. a' P. del Re per esecuzione del sopra riportato rescritto.

Il Ministro degli affari ecclesiastici in data del 25 ottobre 1839 mi mani-

fir. M.[se] D'Andrea. *(Comun. agli Ordinari a dì 5 ottobre 1839, ed al M. di G. e G. a' 25 detto, il quale l'ha comun. a' P. del Re a' 14 marzo 1840.)*

25) 1844, 18 marzo, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che determina i casi d' ingerenza de' tribunali nella costituzione dei patrimonî sacri sopra beneficî o cappellanie.*

Rassegnò non ha guari il regio proccuratore presso il tribunal civile della Calabria ulteriore prima, che in quella provincia e spezialmente nel distretto di Gerace, senza prima ottenersi dal tribunale civile il documento sulla pertinenza, libertà e capienza de' fondi, si ammettono come titoli di sacra ordinazione i beneficî, le cappellanie, e spesse fiate una semplice rendita con ipoteca sopra stabili gravati di pesi, dandole lo specioso nome di cappellania. Dal che gravissimi inconvenienti risultano, illegali ordinazioni, fallaci

festa essersi in seguito di concerto colla S. Sede da S. M. stabilito nel C. O. di S. del 2 settembre dello stesso anno che:

La tassa del patrimonio sacro stabilita coll'articolo XXI del Concordato sarà ridotta a ducati 24 o 25 per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici. La durata di questa minorazione è fissata per anni 15. Nel caso poi di bisogno di una ulteriore proroga, i Vescovi potranno rivolgersi al Nunzio Apostolico *pro tempore*, ed al Ministro degli affari ecclesiastici. Le dimande per ottenere presentemente la detta diminuzione di tassa per anni 15 saranno dai Vescovi di quelle diocesi, nelle quali se ne sperimenti il bisogno, dirette agli alti esecutori del Concordato, al giudizio de' quali tali affari sono riservati per volontà di ambedue i Sovrani committenti.

E sul dubbio, quali delle diocesi del regno fossero nella condizione espressa nella determinazione sopra trascritta onde godere della riduzione della tassa del patrimonio sacro, lo stesso Ministro degli affari ecclesiastici in data degli 11 andante manifesta che la Commessione esecutrice del Concordato, nell'avere autorizzato talune delle diocesi del regno alla cennata riduzione, salvo per tutt' altro il disposto nell'articolo XXI del Concordato, ha in pari tempo fatto intendere a' rispettivi Vescovi l' obbligo che per loro corre di rilasciare autentici documenti dell' accordata diminuzione alle parti per le ulteriori analoghe disposizioni – fir. N. Parisio.

Circolare de' 20 luglio 1842 del M. di G. e G. a'P. del Re che dichiara la riduzione della tassa de' patrimonî doversi intendere netta da pesi.

Con circolare del 14 marzo 1840 venne partecipata alle Signorie loro la sovrana determinazione presa di concerto con la Santa Sede di ridursi la tassa del patrimonio sacro, fissata con l' articolo XXI del Concordato, a ducati ventiquattro o venticinque per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici.

Or nell'applicazione di tal disposizione essendosi elevato il dubbio se la tassa del patrimonio minorata a ducati 24 o 25 abbia a considerarsi netta o lorda del peso fondiario, il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici mi ha palesato avere gli alti commessarî esecutori del Concordato manifestato sul proposito, che la tassa anzidetta debba intendersi purgata ed immune da qualsivoglia peso ed affezione – fir. N. Parisio.

ed efimeri assegni per servir agli ordinandi di sussistenza, della quale rimangono privi in effetto. Il Vescovo di Gerace sostenea d' altronde, che trattandosi di sacra ordinazione a titolo di benefizio o di cappellania, esclusa la ingerenza dei tribunali civili, ne appartiene la disamina interamente alla curia ecclesiastica.

La Consulta sovranamente incaricata di dire il suo avviso in proposito ha fatto rilevare, che per l' articolo XXI del Concordato dell' anno 1818 le curie ecclesiastiche sono tenute di richiedere al tribunal civile della provincia il documento della pertinenza e libertà de' fondi che voglionsi costituire in sacro patrimonio, non de' fondi però appartenenti ad un beneficio, che servisse di titolo per l' ordinazione in vece del patrimonio. Indi è che non sono i tribunali civili indistintamente ed in qualunque caso chiamati a versar le loro indagini circa i fondi appartenenti ad ogni titolo di sacra ordinazione, o che siffatto titolo venga costituito da un patrimonio sacro, ovvero consista in un benefizio; ma la disamina del tribunale ha luogo soltanto, quando de' fondi laicali voglionsi costituire in sacro patrimonio.

Perchè possa intanto un benefizio o cappellania servir di titolo a sacre ordinazioni senza ingerenza veruna de' tribunali civili, è di necessità, che siffatte istituzioni o ecclesiastiche o anche laicali sieno di già provvedute di cespiti certi e permanenti, consistenti in fondi liberi al pari di quelli di un beneficio ecclesiastico, che sieno perpetue, ed abbian la rendita competente netta di pesi. Ma se una cappellania voglia costituirsi per servire appunto di titolo ad un ordinando, fa mestieri in tal caso assicurarsi prima della pertinenza, capienza e libertà de' fondi che vi si addicono; il che può conseguirsi solamente mercè il documento da rilasciarsi dal tribunale civile della provincia a' termini di quanto è prescritto nel succitato articolo XXI del Concordato.

Ha quindi la Consulta opinato di rescriversi al proccuratore del Re presso il tribunal civile di Reggio, ed al Vescovo di Gerace, essere ingerenza de' tribunali civili il rilasciar alle curie ecclesiastiche il documento della pertinenza e libertà de' fondi, non quando i benefizî ecclesiastici o le cappellanie sieno ecclesiastiche sieno laicali, purchè perpetue, servono di titolo alle sacre ordinazioni; ma soltanto allorchè si costituisce un sacro patrimonio, od una cappellania temporanea che viene istituita per tenerne le veci.

Ad oggetto poi di ovviare gli equivoci, che in questa frequente ed interessante faccenda possono accadere, ha portato avviso altresì di comunicarsi a tutti gli Ordinarî ed a' regî

procuratori de' tribunali civili di questi reali domini quanto si rescrive al Vescovo di Gerace ed al proccuratore del Re presso il tribunal civile di Calabria ulteriore prima.

Essendosi S. M. nel C. O. di S. de' 18 marzo andante anno uniformata ad un siffatto parere della Consulta (1), nel R. N. ec.-fir. P. di Trabìa. *(Comun. agli Ordinarî ed al Ministro di grazia e giustizia a' 3 aprile, e da questo a' procuratori del Re al 1° giugno 1844.)*

(1) Ministeriale de' 22 maggio 1844 del M. di G. e G. al P. del Re in Reggio che si riporta al soprainserito rescritto.

Dopo le spiegazioni date per via del Ministero degli affari ecclesiastici nella circolare contenente il rescritto sovrano del 18 marzo ultimo comunicatole con la data di oggi intorno alla costituzione de' sacri patrimonî, e dopo i provvedimenti adottati col decreto del 1° ottobre 1840 su la insequestrabilità delle rendite de' patrimonî stessi, sembra cessato il bisogno di altro provvedimento su di altro inconveniente rilevato coll' altro rapporto de' 14 dicembre 1842 nascente dalle controscritture.

Il tribunale togliendo a norma le cose osservate dalla Consulta e ricordate nella circolare su cennata, specialmente nel terzo comma della medesima, potrà ben trovar modo come provvedere, allorchè fa esame e delibera su la regolarità degli atti, perchè rimanga garantita la costituzione del sacro patrimonio da qualunque frode in danno della disciplina ecclesiastica – fir. N. Parisio

APPENDICE

AL

SUPPLIMENTO AL CODICE.



PARTE PRIMA

LEGGI CIVILI.



APPENDICE AL SUPP. DELLE LEGGI CIVILI.

Lib. I, § I, n.° 1, p. 1. Formazione, pubblicazione ed osservanza delle leggi. (L. c. art. 1.)

2) 1808, 22 ottobre, D. *che conferma la legge del 1807 abolitiva de' fedecommessi e dispone per la osservanza della legge organica giudiziaria e del* codice civile *con talune modificazioni.* (L. c. art. 1°.)

Art. 1. L'esecuzione della legge de' 20 maggio, che contiene l'organizzazione giudiziaria; di quella su i delitti e sulle pene, dello stesso giorno; del regolamento pe' giudici di pace e pe' tribunali, della medesima data; e della legge de' 22 maggio sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, è differita al primo di gennaio 1809.

2. Nello stesso giorno comincerà l'osservanza del *codice civile*.

3. Dal detto giorno le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche del regno, i reali dispacci, e le consuetudini generali e locali cesseranno di aver forza di legge nelle materie, che formano oggetto delle disposizioni contenute nel *codice civile*.

4. La legge de' 17 settem. 1806 sulla formazione delle leggi, e sulla loro pubblicazione avrà la sua piena esecuzione (1).

5. La legge de' 15 marzo 1807 su i fedecommessi sarà eseguita in tutto quello, che non si oppone al *codice civile* (2).

6. Nell' articolo 427 del *codice civile* tra le persone dispensate dalla tutela s' intenderanno compresi i Ministri, i grandi Ufiziali della Corona, i Consiglieri di Stato, i giudici, procuratori regî e sostituti della G. C. di cassazione, della regia Corte de' conti, e de' tribunali di appello, criminali, e di prima istanza, eccettochè dove siano autorizzati da Noi.

7. Le solennità prescritte dall' articolo 806 del detto codice agli eredi beneficiati nelle vendite de' beni stabili s' intenderanno adempite semprechè le dette vendite si facciano, intesi tutti gl' interessati, precedente legittimo apprezzo, e previe le pubblicazioni e gl' incanti.

8. Nel caso dell' articolo 828 del medesimo codice è permesso al giudice di destinare per arbitri o per periti non solo i notai, ma ancora gli avvocati, i procuratori, i tavolarî, e gli architetti.

(1) A questo obbietto venne poi provveduto con le leggi e decreti enunciati nella nota all' art. 1 delle *leggi civili*.

(2) *Veg.* la L. de' 15 mar. 1807 nel Supp. al lib. III, § II, n.° 12, p. 803 *ss*

9. Le disposizioni contenute sotto i numeri 2 e 3 dell'articolo 227, ne' primi quattro capitoli del titolo VI del primo libro, e nell'articolo 310 dell'anzidetto codice, non avranno vigor di legge, se non quando con altro nostro decreto ne avremo ordinato la osservanza.

Intelligenza de' sovrani rescritti. (L. c. art. 3 a 5.)

3) N. B. Veg. nel Supp. al lib. III, § X, n.° 29, p. 1258 il rescritto de' 12 giugno 1830 circa il modo come debbono intendersi ed applicarsi i sovrani rescritti.

Lib. I, § II, n.° 21, p. 9. Naturalizzazione degli esteri. (L. c. art. 11, 19, 20.)

21 bis) N. B. Con tre decreti l'uno de' 23 aprile, gli altri del 31 luglio 1814 - 1° Vennero dichiarati incapaci di occupare carica ed impiego qualunque coloro che non fossero cittadini del regno, eccetto però gli esteri artisti e gl'impiegati in cariche d'insegnamento - 2° E furono dichiarati cittadini gli esteri che avevano compiuto il decennio del loro domicilio in regno al 23 aprile 1814 e quelli che prima di questa epoca aveano tolta in moglie donna napolitana -*Veg.* i decreti citati nella *collez.* delle leggi *(L. c. art. 19)*.

23 bis) 1846, 19 ottobre, D. *sul modo come reclamarsi la nazionalità da' figli degli esteri nati in regno.* (L. c. art. 11.)

Veduto l'articolo 11 delle *leggi civili*;

Promosso il dubbio intorno al metodo come un individuo nato in regno da genitori stranieri, ed inscritto ne' registri dello stato civile, debba nel corso dell'anno ventiduesimo di sua età proporre la sua dimanda per conseguir la nazionalità del regno delle Due Sicilie, giusta l'art. 11 delle *leg. civ.*;

Veduta la legge del 17 di dicembre 1817, che stabilisce le condizioni e le forme come ottenersi dagli esteri la naturalizzazione in questo reame;

Veduto il decreto de' 18 di maggio 1818, con cui fu commessa agl' Intendenti la istruzione su le dimande per naturalizzazione;

Veduto il rescritto del 6 di maggio 1818 per lo quale i soli cattolici possono aspirare alla naturalizzazione in regno;

Veduto l'articolo 15 *n.° 6°* della legge de' 14 di giugno 1824 organica della Consulta generale, che commette alla medesima l'esame delle dimande per naturalizzazione;

Considerato che secondo lo spirito della vigente legisla-

zione del regno la nazionalità non si acquista in verun caso, senza espressa concessione;

Che la domanda per reclamo di nazionalità nel caso di che tratta l'articolo 11 delle *leggi civili* rientra essenzialmente nella domanda di naturalizzazione; ec. ec.

Art. 1. Le dimande per naturalizzazione degl' individui nati in regno da genitori stranieri saranno inviate per istruirsi, a' termini del decreto de' 18 di maggio 1818, all' Intendente della provincia sia del luogo della nascita del reclamante, sia del luogo del suo domicilio in regno, unitamente a' documenti giustificativi dell'adempimento delle condizioni prescritte dallo articolo 11 delle *leggi civili*, nel modo stabilito nell'articolo 2 della legge de' 17 di dicembre 1817.

2. La istruzione che si compilerà, sarà trasmessa al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, su la cui proposizione, udito pria il parere della Consulta generale del regno, ci riserbiamo di provvedere intorno alle cennate dimande per nazionalità.

3. La disposizione dell' articolo 3 della citata legge del 17 di dicembre 1817 sarà applicabile anche al caso di concessione di nazionalità di che tratta l' art. 11 delle *leggi civili*.

4. L' individuo nato in regno da straniero, ma non iscritto ne' registri dello stato civile, ovvero che inscritto ne' detti registri abbia oltrepassato la età di anni ventidue, qualora voglia acquistare la nazionalità, dovrà uniformarsi intieramente a quanto è prescritto dalla sopracitata legge de' 17 di dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri. *(Pubblic. a' 7 novembre 1846.)*

Lib. I, § III, n.° 7, p. 17. Degli ufiziali dello stato civile.
(L. c. art. 36 *ss.*)

7 bis) 1848, 17 febbraio, D. *che destina l'uffiziale e regola la forma degli atti dello stato civile per la Famiglia Reale.* (L. c. art. 36 *ss.*)

Veduti gli articoli 36 e seg. delle *leggi civili* relativi agli atti dello stato civile;

Veduto il decreto de' 14 settembre 1819 per gli ufiziali dello stato civile;

Trovando necessario di determinare il funzionario che dee ricevere gli atti dello stato civile per la nostra Real Famiglia onde siano adempiuti in modo corrispondente alla dignità della stessa Real Famiglia;

Considerando che gli atti dello stato civile sono per le leggi vigenti nelle attribuzioni del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia; ec. ec.

Art. 1. Gli atti dello stato civile per Noi e per tutti gl' individui della nostra Real Famiglia saranno ricevuti, secondo le forme prescritte dalle leggi, dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Nell' adempimento di tali atti egli sarà assistito da uno degli ufiziali dello stesso Ministero e real Segreteria di Stato.

2. I testimoni richiesti per ciascun atto dello stato civile verranno designati da Noi nel tempo della sua formazione. In essi però dovranno assistere il Ministro Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il Maggiordomo maggiore Soprantendente generale della nostra real casa, i quali dovranno anche firmare.

3. Ogni atto dello stato civile sarà fatto come per legge in doppio originale. Di essi uno sarà passato al suddetto Maggiordomo maggiore per conservarsi nell' archivio della nostra real casa: l' altro sarà trascritto ne' registri dello stato civile della municipalità in cui l' atto si formerà, e quindi verrà trasmesso al Ministro Presidente unitamente a' documenti corrispondenti per conservarsi nell' archivio di quel Ministero. Il tutto a cura dello stesso Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Lib. I, § III, n.° 67, p. 54. Matrimonî celebrati senza gli atti dello stato civile. (L. c. art. 67.)

67 bis) 1832, 6 agosto, R. (M. di G. e G.) *che permette a' Vescovi in casi urgenti di autorizzare la celebrazione ecclesiastica de' matrimonî, salvo a provvedere sugli effetti civili.*

S. M. nel C. O. di S. de' 6 di questo mese ha risoluto che si scriva riservatamente agli Ordinarî per mezzo di cotesto Ministero degli affari ecclesiastici ne' seguenti modi.

1° Ne' casi medesimi pe' quali il Concilio di Trento permette agli Ordinarî di dispensare alle pubblicazioni ne' matrimonî, potranno del pari gli Ordinarî benedire il matrimonio, senza lo adempimento precedente degli atti dello stato civile.

2° Rimarrà alla coscienza e responsabilità degli Ordinarî di riconoscere che tra i contraenti non vi sieno impedimenti canonici o civili.

3° Gli Ordinarî saranno tenuti di ogni caso, nel quale sembri loro di benedire il matrimonio pria degli atti dello stato civile, rassegnare rapporto a S. M. La trascrizione dell' atto della celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa ne' registri dello stato civile dipenderà dalle sovra-

ne determinazioni di S. M. e potrà essere permessa dopochè saranno esaminate le circostanze. Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. al Min degli aff. eccl. a'18 agosto 1832.)*

Lib. I, § VI, n.° 10, p. 84. Degli effetti delle dispense concedute per matrimonio tra parenti ed affini. (L. c. art. 160, 161, 253, 258.)

10 bis) N. B. Con disposizione sovrana del 5 aprile 1841, ritenuto essere di origine incestuosa e quindi non capaci di riconoscimento i figli procreati fuori matrimonio da cognati e da zii e nipoti, fra'quali è vietato il matrimonio, fu stabilito che ne'decreti di dispensa a tali impedimenti di diritto civile per matrimonio che si accorda in vista di breve pontificio che dispensa all' impedimento canonico, si apponga la clausola » salve le leggi e la polizia del regno, e quelle spe- » cialmente che risguardano la legittimità e la legittimazio- » ne della prole » ; e ciò onde avvertire i genitori che il loro trascorso nuoce alla prole (1).

Per effetto della stessa determinazione l' *exequatur* che s'impartisce a'brevi ed indulti pontificî per dipense di matrimonio tra parenti o affini in gradi vietati anche dalle *leggi civili,* si concede con questa limitazione.

» Si esegua il breve quante volte però sarà da S. M. di- » spensato allo impedimento nascente dal diritto civile ; con » osservarsi le leggi del regno circa la prole, e tolte le » clausole lesive della polizia del regno ».

10 ter) 1847, 6 luglio, R. (M. di G. e G.) *che ritiene non occorrere legittimazione di grazia pe'figli nati prima delle nuove* leggi civili *da parenti in gradi pe' quali era vietato il matrimonio, e che si sono congiunti in matrimonio in seguito di dispensa.* (L. c. art. 160 *s.* 253, 258.)

Venerando Licata e Caterina Zaffuto del comune di Grotte, provincia e diocesi di Girgenti, nel 17 giugno 1817, previa dispensa pontificia all' impedimento di terzo grado canonico per consanguinità, contrassero matrimonio celebrato innanzi la Chiesa, secondo le forme del sacro Concilio tridentino, le sole che doveansi allora osservare.

Nel tempo della celebrazione di questo matrimonio i detti coniugi avevano procreati tre figliuoli a nome Calogera, Michele e Mariangiola, che riconobbero di poi come proprî con atto notarile del 10 settembre 1821.

(1) La risoluzione del 1841 trovasi inserita nel Supp. al lib. I, § VII, n.° 7, p. 100 *s.*

*

Nel dubbio se cotesti figliuoli da essi riconosciuti dopo del matrimonio potessero dirsi legittimati in virtù del matrimonio stesso, imploravano per grazia la dichiarazione sovrana di piena legittimità de' detti figliuoli.

Rassegnata questa supplica a S. M. è stato osservato che pe'matrimonî celebrati secondo il Concilio di Trento prima delle *leggi civili* non può esservi legittimazione di grazia pei figli nati prima del matrimonio; che la legittimazione pel susseguente matrimonio, la quale, secondo le leggi del tempo, avveniva di pieno diritto senza bisogno di anteriore riconoscimento, è più ampia ne' suoi effetti della legittimazione di grazia; che nelle viste generali, pel favore del matrimonio, non deve intervenire alcuna legittimazione di grazia finchè può esservi luogo a legittimazione di diritto; e che nello interesse della famiglia vi è più sicurtà nella legittimazione di diritto che in quella di grazia. E per tali considerazioni S. M., veduto il parere del Consiglio de'Ministri, con sovrana determinazione de'6 luglio corrente da Palermo, si è degnata dichiarare non occorrere, almeno per ora, alcun sovrano provvedimento. Nel R. N. ec. - fir. N. PARISIO. *(Comun. al Proc. del Re in Girgenti a' 17 luglio 1847).*

Lib. I, § VI. n.° 41, p. 91. Matrimonio in extremis.

41 bis) 1828, 31 marzo, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che prescrive di formarsi un regolamento onde agevolare la compilazione degli atti civili di matrimonio.*

Ho fatto presente al Re la memoria dell'Arcivescovo di Trani, e de' Vescovi di Molfetta, di Ruvo e Bitonto, e di Andria, pervenutami dalle Sagre Mani della M. S. ed in cui si esposero i vari inconvenienti che in ordine al matrimonio derivano dal trovarsi stabilito che gli atti civili sieno anteriori e precedano il matrimonio suddetto.

Ho nel tempo stesso rassegnato a S. M. non solo quel che V. E. accennò preliminarmente nel suo foglio del dì 7 luglio del prossimo passato anno, onde far rilevare che gli atti dello stato civile preordinati per la solenne promessa di matrimonio, devono necessariamente precedere alla ecclesiastica celebrazione, ma quant' altro l' E. V. fece osservare su gl' inconvenienti esposti da' suddetti quattro Prelati; e la M. S. nel C. O. di S. del dì 31 del prossimo scorso marzo, si è degnata ordinare che da V. E. si rassegni un progetto di decreto in cui sia fissata, secondo i casi, la maniera di rettificare in via economica gli errori e le omissioni che conterranno i documenti dalla legge richiesti per gli atti

civili relativi alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio; e che dippiù contenga la dichiarazione di essere dispensata ne'matrimonî *in extremis* la esibizione de'documenti, qualora le parti interessate dicano di non averli.

Vuole inoltre S. M. che si provveda ancora alla dispensa delle pubblicazioni in caso di matrimonî tra i concubinarî, formandosi dal Ministero di grazia e giustizia di accordo con quello degli affari ecclesiastici un distinto regolamento di tutte le disposizioni risguardanti gli atti dello stato civile pel matrimonio, per evitarsi i dubbi e gl' inconvenienti, e per servire di norma a'parrochi ed agli uffiziali civili (1). Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi. *(Comun. al Min. di grazia e giustizia a' 19 aprile 1828.)*

Lib. I, § *VII, n.° 10, p. 103. Legittimazione de'figli naturali.* (L. c. art. 253, 256, 264.)

11) 1848, 30 luglio, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non esservi luogo a legittimazione di mera grazia di un figlio naturale dichiarato dal padre prima del matrimonio ma non riconosciuto dalla madre.* (L. c. art. 253, 256, 264.)

Ho rassegnato nuovamente a S. M. il parere della già Consulta di questi reali dominî su la domanda de' coniugi Modesto Marcheselli e Giacinta Villani per la legittimazione di mera grazia di loro figlia naturale procreata prima del loro matrimonio, la quale figlia nell' atto di nascita veniva dichiarata all' ufiziale dello stato civile dal genitore Modesto Marcheselli come nata da lui e da Giacinta Villani, e da' coniugi medesimi posteriormente al matrimonio riconosciuta.

Ho pure rassegnato a S. M. il parere negativo del Consiglio di Stato emesso sul dubbio se la esistenza della dichiarazione della nascita della prole da parte del padre anteriore al matrimonio, potesse valere a far ritenere legittimata la prole in virtù del successivo matrimonio.

In tale occasione è stato osservato che nella esistenza del riconoscimento del padre, anteriore alla celebrazione del matrimonio, la figlia rispetto a lui deve ritenersi come legittimata col susseguente matrimonio; che in quanto alla madre non occorre altro provvedimento, poichè non sono vietate le indagini su la maternità, la quale assodata legalmente retrotrae il riconoscimento ed i suoi effetti all'epoca della nascita anteriore al matrimonio, cosicchè per tal modo la figlia diventa anche legittimata per virtù del matrimonio stesso;

(1) Questi regolamenti non si sono ancora formolati.

che la legittimazione di mera grazia supplisce quella che non può ottenersi ne'modi di legge; e che in ogni caso in cui possa conseguirsi la legittimazione ne'modi legali, non deve intervenire la suprema autorità per la legittimazione di grazia.

Ha quindi S. M. nel C.O. di S. del 30 luglio scorso dichiarato non esservi luogo alla chiesta legittimazione, salvo alle parti il provvedersi innanzi al tribunale competente per far dichiarare la maternità, ed ottenere la correlativa dichiarazione di legittimità su i registri dello stato civile. Nel R. N. ec. - fir. NICOLA GIGLI. *(Comun. a'9 agosto 1848 al Cons. di Stato ed al P. del Re in Teramo.)*

12) 1849, 22 aprile, R. (M. di G. e G.) *che lascia a'tribunali di giudicare sulla legittimazione pel susseguente matrimonio di un figlio dichiarato dalla levatrice con la indicazione de' nomi de'genitori che posteriormente al loro matrimonio il riconoscevano.* (L. c. art. 253, 256, 264.)

I coniugi cavalier D. Carlo Espin e D. Maria Izzo chiedevano la legittimazione di mera grazia per un loro figliuolo a nome Attilio Carlo procreato da essi innanzi del loro matrimonio, e che dicevano non avere riconosciuto nè prima, nè nell' atto della celebrazione della solenne promessa.

Raccolta su tale dimanda la correlativa istruzione risultava da essa; che nel 23 maggio 1847 per mezzo della levatrice dichiaravasi la prole all'uffiziale dello stato civile della sezione S. Carlo all' arena in Napoli come nata da D. Maria Izzo moglie legittima di D. Carlo Espin assente; che la solenne promessa celebravasi tra costoro a'9 giugno 1848 innanzi all' uffiziale dello stato civile della stessa sezione S. Carlo all'arena, ed il matrimonio innanzi la Chiesa celebravasi a dì 3 luglio seguente; e che con atto del 16 gennaio 1849 per lo notaio Pasquale Principe, residente in Barra, i cennati coniugi riconobbero il detto figliuolo Attilio Carlo.

Nel rassegnarsi a S. M. la esposta dimanda unitamente alle opinioni su di essa manifestate dal C. di S., si è osservato;

Che nella specie il figlio di cui dimandasi la legittimazione di grazia, era dichiarato dalla levatrice come nato da coniugi D. Carlo Espin e D. Maria Izzo, i quali posteriormente alla nascita del detto figlio celebrarono legittimo matrimonio;

Che per lo articolo 58 *leggi civili* la levatrice è mandataria legittima per tale dichiarazione da parte de' genitori;

Che il successivo riconoscimento della prole fatto dopo il matrimonio da'genitori stessi dee ritenersi essenzialmente come ratiabizione del mandato tacito e legale della levatrice per la dichiarazione della filiazione della prole stessa;

Che la ratiabizione retrotrae la sua efficacia all' epoca della primitiva dichiarazione della levatrice;

Che conseguentemente nel caso di che trattasi il riconoscimento della prole va legalmente ritenuto come avvenuto anteriormente al matrimonio de' genitori;

Che se per argomento contrario tratto dall' articolo 260 *leggi civili* il riconoscimento fatto da' due coniugi dopo il matrimonio deve ritenersi come efficace, dee per tale del pari riguardarsi la ratiabizione posteriore al matrimonio, per la dichiarazione della levatrice anteriore allo stesso;

Che conseguentemente in virtù della ratiabizione può il figlio vantare la legittimazione *ipso iure* della prole per effetto del susseguente matrimonio;

Che in ogni caso di quistione su di ciò spetta all' autorità giudiziaria di decidere.

E per tutte le esposte osservazioni la M. S. nel C. O. di S. del 22 aprile ultimo si è degnata dichiarare, che non sia il caso per ora a concedere legittimazione di mera grazia, potendo il figlio nato vindicare la sua legittimazione di diritto presso le autorità giudiziarie competenti, secondo le leggi vigenti. Nel R. N. ec. - fir. Nicola Gigli. *(Comun. al P. del Re presso il trib. civ. in Napoli a' 9 maggio 1849.)*

Lib. I, § XI, n.° 5, p. 115. Interdizione legale del condannato.

6) 1845, 12 febbraio, R. (M. di G. e G.) *che stabilisce il metodo per la elezione de' curatori agl' interdetti per ragion di condanna.* (L. c. art. 412 ss. - L. p. art. 17.)

Un vario metodo serbato dalle autorità giudiziarie per la elezione del curatore all' interdetto dell' amministrazione del proprio patrimonio durante la espiazione della pena dei ferri, o della reclusione, ha richiamato l' attenzione superiore.

Nel fine di portare la uniformità in questa parte di servizio della giustizia, riportandola a' principî delle leggi vigenti, S. M. considerato che nella soggetta specie trattasi di provvedere all' amministrazione del patrimonio soltanto e di destinare per ciò un curatore ne' termini dell' articolo 17 delle *leggi penali*, nel C. O. di S. de' 12 andante uniformemente all' avviso emesso dalla Consulta generale del regno si è degnata risolvere che ne' casi di destinazione di curatore per l' amministrazione de' beni del condannato alla pena de' ferri o di reclusione, debbano provvedere i tribunali civili della provincia, senza l' avviso del Consiglio di famiglia. Nel R. N. ec.-fir. N. Parisio. *(Comun. a' P. del Re a' 19 febb. 1845.)*

Lib. II, § I, n.° 35, p. 355. Rendite su lo Stato pe' domini oltre il Faro. (L. c. art. 452.)

35 bis) **1849**, **18 dicembre, D.** *che stabilisce il debito pubblico in Sicilia.*

Presa maturamente in esame la situazione della tesoreria generale di Sicilia, di cui ci ha presentato un quadro il nostro funzionante da Luogotenente generale in quella Isola per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, indi alle perturbazioni gravissime alle quali la tesoreria medesima è soggiaciuta durante il tempo tristissimo de' passati politici sconvolgimenti;

Ritenuti i risultamenti di tale situazione, i quali dimostrando da un canto, secondo il notamento formatone dal mentovato funzionante da Luogotenente generale, un insieme di debiti, funesto retaggio lasciato alla Sicilia da quegli sconvolgimenti, per la somma di venti milioni circa di ducati, non offrono dall' altro de' mezzi proprî ed opportuni alla loro estinzione;

Considerando che in difetto di tai mezzi il partito migliore a seguire nello interesse de' creditori, e nell' altro ancora dell' universale dalla tesoreria rappresentato, sia quello appunto della consolidazione de' debiti, o sia della capitalizzazione de' medesimi con la costituzione di un' annua rendita al cinque per cento alla pari, che possa esser messa in circolazione e negoziata, trasferendosi e vendendosi in tutto o in parte, e in fine dalla tesoreria generale ammortizzandosi mediante lo impiego successivo e periodico di un fondo apposito all' uopo destinato nella ragione dell' uno per cento del capitale nominale di quella parte di essa che per essere commerciabile sia suscettiva di ammortizzazione;

Veduto il progetto dello stato discusso di quella tesoreria generale che ha trasmesso al predetto Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia il nostro funzionante da Luogotenente generale, nel quale provvedendosi al servizio corrente della tesoreria medesima, si è avuta pure ragione degl' interessi di un debito pubblico consolidato per venti milioni di ducati;

Considerando che indispensabile sia nella costituzione di un debito consolidato di dare le più salde guarentigie e la sicurezza maggiore che si possa a' titoli che lo rappresentano, onde facilitarne in tutt' i modi la libera e pronta negoziazione;

Considerando che questo scopo non possa meglio attingersi con la simultanea istituzione di un gran libro, e con la inscrizione in esso de' titoli del debito consolidato;

Considerando che, separato così il servizio del debito pubblico dall' altro corrente della tesoreria generale, sia pur necessaria una separazione di fondi che all' uno ed all'altro distintamente provveggano; e sia conseguentemente indispensabile la destinazione di un fondo speciale ed inviolabile esclusivamente addetto al pagamento degl' interessi semestrali del debito consolidato, ed alla corrispondente regolare ammortizzazione dello stesso;

Veduta la determinazione da Noi presa in Caserta nel dì 4 del corrente dicembre, per la quale fu da Noi approvata in principio la istituzione di un gran libro del debito pubblico in Sicilia, con la consolidazione del suo debito calcolato a un di presso a venti milioni di ducati, mercè la creazione di una rendita al cinque per cento, e per la quale fu altresì approvato che per la soddisfazione de' crediti della tesoreria generale di Napoli, della real cassa di sconto, e del banco delle Due Sicilie, si facessero e si dessero tanti certificati al latore, ciascuno di ducati cento di rendita, quanti ne abbisogneranno per la loro totale estinzione;

Volendo che siffatta nostra sovrana determinazione sia resa con le debite solennità di pubblica ragione, e con la maggiore garanzia che si possa adempiuta; ec. ec.

Art. I debiti della tesoreria generale di Sicilia risultanti dal notamento di sopra enunciato, e dal nostro funzionante da Luogotenente generale presentatoci per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, già liquidati e da liquidarsi, compresi quelli verso la tesoreria generale di Napoli, verso la real cassa di sconto, e verso il banco delle Due Sicilie, saranno consolidati, e costituiranno nel loro insieme di ducati venti milioni il debito consolidato di Sicilia.

2. Sarà istituito in Sicilia un gran libro del debito pubblico, nel quale saranno inscritte le rendite al cinque per cento alla pari, corrispondenti a' debiti suddetti, rilasciandosi a' creditori per lo ammontare della rispettiva rendita estratti d'inscrizione o certificati, mediante i quali potranno semestralmente riscuoterla ed anche negoziarla e venderla in tutto o in parte, facendone eseguire il trasferimento sullo stesso gran libro.

3. Assegniamo il contributo fondiario al pagamento degl'interessi semestrali delle rendite inscritte, ed all' opera della successiva e regolare ammortizzazione.

Formerà esso per la quota all' uopo necessaria un fondo speciale ed inviolabile a tali due oggetti da Noi espressamente destinato.

4. Il fondo addetto al pagamento delle rendite inscritte, ed alla progressiva ammortizzazione delle medesime, non sarà confuso con gl' introiti della tesoreria generale, nè potrà mai pervenire al conto del tesoriere generale. Sarà esso esclusivamente introitato dal direttore generale de' rami e dritti diversi, conto del debito consolidato, mediante speciali obbliganze in di lui favore con la condizione del versamento forzoso; e senza potersi giammai invertire, e fuori ogni ingerenza della tesoreria generale, sarà puntualmente impiegato alla sua inviolabile destinazione.

5. Le rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico di Sicilia saranno rappresentate da certificati al latore di tre specie; cioè di ducati venticinque, di ducati cinquanta, e di ducati cento. Nondimeno se i creditori preferissero di avere de' certificati nominativi, saranno questi rilasciati e per la somma corrispondente alla rispettiva rendita individuale di ognuno: però non potranno darsi fuori certificati di rendita minori di un ducato annuale.

I certificati al latore potranno in tutto o in parte a volontà de' possessori convertirsi in certificati nominativi; e viceversa questi ultimi potranno pure convertirsi in tutto o in parte in certificati al latore. Ciò per le rendite commerciabili: per le altre poi appartenenti a' corpi morali, i certificati porteranno tutti il nome della corporazione cui appartengono, ed in carta colorata per distinguerli evidentemente dagli altri che saranno rilasciati in carta bianca.

6. Tutte le rendite inscritte al gran libro del debito pubblico di Sicilia non potranno mai essere sottoposte ad imposizione di sorta, nè possono essere soggette a sequestro o ad altro qualsiasi impedimento che ne potesse in qualunque modo anche momentaneamente arrestare la circolazione.

7. Le cauzioni de' contabili dello Stato dovranno essere prestate in rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico di Sicilia, e la direzione generale del gran libro medesimo dovrà incaricarsi del servizio delle pensioni di giustizia, di grazia, ed ecclesiastiche che verranno all'uopo inscritte.

8. Il nostro funzionante da Luogotenente generale ci presenterà al più presto possibile per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e con quell' anticipazione che è necessaria, onde al primo di luglio del prossimo anno 1850 potesse aver luogo il pagamento del

primo semestre delle rendite del debito pubblico consolidato di Sicilia, i suoi rapporti,

1° per la pronta liquidazione di que' crediti non ancora liquidati;

2° per la organizzazione della direzione generale del gran libro;

3° per riunirsi alla direzione generale de' rami e dritti diversi il servizio della raccolta della quota del contributo fondiario destinata al pagamento semestrale delle rendite, e il servizio ancora dell' ammortizzazione;

4° per le regole da serbarsi nelle cauzioni da prestarsi da' contabili dello Stato;

5° per addossarsi alla direzione generale del gran libro il servizio delle pensioni.

55 ter) 1850, 2 marzo, D. *che approva il regolamento per tutte le operazioni del gran libro del debito pubblico in Sicilia.* (L. c. art. 452.)

Veduto il nostro real decreto del 18 di dicembre 1849 (1), col quale abbiamo instituito il gran libro del debito pubblico ne' nostri reali domini al di là del Faro;

Veduto l' altro nostro decreto del 20 di gennaio 1850, col quale abbiamo provveduto alla organizzazione della direzione generale del detto gran libro;

Essendo ora necessario stabilire le norme regolatrici di tutte le operazioni del gran libro, e della borsa di commercio in Palermo; ec ec.

Art. 1. Il qui annesso regolamento, da servire di norma per tutte le operazioni del gran libro del debito pubblico in Sicilia, e della borsa di commercio in Palermo, è da Noi approvato.

2. Il *Tenente generale Principe di Satriano Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale, stabilirà con opportune istruzioni il metodo pratico da osservarsi nello interno della direzione generale del gran libro per tutte le operazioni che risultano dal cennato regolamento, il quale fa seguito all' altro approvato da Noi coll' anzidetto real decreto del 20 di gennaio 1850 (2).

Regolamento.

CAP. I - *Principî generali.*

Art. 1. Il gran libro del debito pubblico consolidato è

(1) *Veg.* il decreto de' 18 dicembre 1849 nel precedente numero.
(2) *Veg.* il decreto de' 20 gennaio 1850 nella *collez.* delle leggi.

diretto ad inscrivere le rendite corrispondenti al cinque per cento alla pari, e ad assicurarne il pagamento, finchè non ne segua l'ammortizzazione.

È incaricato altresì della inscrizione e del pagamento delle pensioni, così di giustizia come di grazia.

2. Le rendite inscritte sul gran libro appartengono alla classe de' beni mobili secondo la definizione che di questi vien fatta dallo articolo 452 delle *leggi civili*.

Le rendite stesse non vanno soggette nè a sequestri, nè alle azioni de' terzi (1).

Le compre-vendite delle rendite inscritte sul gran libro sono dichiarate atti di commercio.

3. I titoli de' creditori delle rendite sono di due specie, cioè certificati al latore, ed estratti d' inscrizione (2).

4. I certificati al latore sono di carta bianca, e non vanno intestati ad alcuno. Quindi chi li possiede in fatto ne è il legittimo proprietario, ed egli può senza alcun bisogno di gira o di formalità qualsiasi, in ogni tempo ad altri tramandarli.

5. I certificati al latore che occorrerà di consegnare ad alcuna amministrazione pubblica indicheranno il nome di essa, e saranno ciò non ostante trasferibili, come nel precedente articolo si è dichiarato.

6. La proprietà degli estratti d' inscrizione è di coloro che ne sono gl' intestatari, i quali ben possono spogliarsene per via di trasferimenti, come a luogo opportuno sarà dichiarato.

Se però le rendite nominativamente inscritte appartengono alle amministrazioni pubbliche, alle corporazioni ecclesiastiche, alle opere pie laicali, ed agli stabilimenti pubblici di qualunque specie, sono inalienabili, salvo l' eccezione di che tratta l' articolo 68 ne' casi ne'quali vi concorra la sovrana autorizzazione.

Gli estratti d' inscrizione appartenenti a' corpi morali saranno formati in carta colorata a differenza di quelli delle rendite commerciabili, i quali saranno rilasciati in carta bianca.

Le rendite da inscriversi in favore de' corpi morali per lo equivalente de'crediti che essi rappresentano avverso la tesoreria generale di Sicilia, per decorsi di rendite sullo Stato, saranno commerciabili, previe le autorizzazioni superiori, e quindi i corrispondenti estratti d' inscrizione verranno rilasciati in carta bianca.

(1) *Veg.* il dec. de' 22 ag. 1815 nel Supp. al lib. II, § I, n.° 17, p. 330.
(2) *Veg.* il dec. de' 31 dic. 1845 nel Supp. al lib. II, § I, n.° 34, p. 353 *ss.*

7. Non è lecito formare inscrizioni per rendita minore di un ducato, come nello articolo 3 del real decreto del 18 di dicembre 1849 venne espressamente annunziato. Le frazioni non sono ammessibili.

8. I certificati al latore possono in qualunque tempo ed a volontà de'possessori essere convertiti in estratti d'inscrizione, e questi all'incontro possono, ove sia richiesto, divenir certificati al latore.

9. Comunque le rendite sul gran libro ed intestate a'particolari sieno naturalmente libere e commerciabili, non di meno possono immobilizzarsi a volontà de'proprietari o per cauzioni di contabili, o per doti, o per maioraschi, o per patrimonio sacro, o per altra obbligazione qualunque dalla legge espressamente non vietata, dovendosi eseguire però siffatte operazioni con la guida sempre delle disposizioni e norme stabilite dal real decreto del primo di febbraio 1845 intorno all'impiego e reimpiego de' capitali costituiti in dote, o appartenenti a' minori, agl' interdetti, o ad individui sommessi a consulente giudiziario *(V. art. 49)*.

10. Le traslazioni delle rendite sul gran libro rappresentate da estratti d'inscrizione non possono aver luogo che per l'opera mediatrice degli agenti de' cambi e de' trasferimenti.

11. Gli atti notarili da doversi a seconda de' casi presentare alla direzione generale del gran libro, debbono necessariamente essere rilasciati da notari certificatori, la responsabilità de'quali si estende fino a tre anni dopo il cessar delle loro funzioni.

12. Le sentenze, le decisioni, le procure, i documenti, e le carte tutte da presentarsi per qualunque oggetto alla direzione generale del gran libro, onde poter la stessa adempiere alle operazioni delle quali è incaricata, dovranno depositarsi presso i notari certificatori, da cui ne saranno rilasciate le copie legali per esser presentate alla detta direzione generale ond' essa adempia a' suoi incarichi.

13. Le inscrizioni delle rendite sul gran libro, e tutti gli atti che dalla direzione generale son compilati, vanno esenti dalle formalità del bollo e del registro (1).

14. In caso di morte di alcun proprietario di estratto d'inscrizione, il successore è dichiarato da' competenti magistrati colle norme legali.

15. Il pagamento delle rendite sul gran libro viene ese-

(1) *Veg.* l'art. 16 della legge sul registro e l'art. 28 della legge sul bollo nel Supp. al lib. III, § XVIII, num. 53 e 134, p. 1393 *ss.* e 1492 *ss.*

guito per semestri, ne' primi quindici giorni di luglio pel primo semestre, e ne' primi quindici giorni di gennaio dell'anno seguente pel secondo semestre.

Il pagamento delle pensioni di giustizia e di grazia ha luogo in ogni mese.

16. Allorchè sarà stabilita la cassa di sconto in Palermo, i certificati al latore e gli estratti d' inscrizione potranno alla medesima darsi in pegno.

17. Le rendite sul gran libro si andranno ammortizzando sul fondo da S. M. assegnato cogli articoli 3 e 4 del real decreto del 18 di dicembre 1849 e che dovrà corrispondere alla ragione indicata nel § 5° delle disposizioni approvate colla sovrana determinazione del 20 di gennaio 1850. Le norme dell' ammortizzazione saranno stabilite con un particolare regolamento.

18. I primi titoli di rendita sia al latore, sia nominativi, saranno dalla direzione generale del gran libro rilasciati alle persone indicate nelle liquidazioni fatte dalla Commessione all' uopo instituita e da S. M. approvate.

Per ogni nuova costituzione di rendita è essenzialmente necessario un ordine sovrano.

Cap. II - *Certificati al latore.*

19. I certificati al latore sono di tre quantità, cioè di ducati venticinque, di ducati cinquanta, e di ducati cento.

Quelli di ducati venticinque compongono la prima serie A, quei di ducati cinquanta la seconda B, e gli altri di ducati cento la terza C.

20. Per ogni certificato al latore della corrispondente serie, è aperto un conto con numero progressivo, il quale viene segnato sul certificato.

21. I certificati al latore muniti delle firme dello agente contabile delle rendite, del controloro, e del direttore generale saranno personalmente, ed alla presenza di uno dei notari certificatori, consegnati a' creditori, o a persone capaci di rappresentare e munite di legal procura per atto di notaro certificatore.

La ricevuta sarà fatta sopra un registro il quale verrà segnato così da colui che riceve il certificato, come dal notaio che fa fede della consegna. Nella ricevuta sarà espressa la ragion del credito che rimane quietanzato per la consegna del certificato *(V. art. 29)*.

22. Unitamente al certificato dovrà consegnarsi a ciascun creditore o procuratore un foglio detto *borderò* contenente sei cuponi che corrispondono a sei semestri di rendita.

Ciascun di tali cuponi seguendo la natura del certificato,

diviene di per se stesso ed isolatamente un titolo commerciabile, e quindi appartiene in fatto a chi lo possiede, ed alla propria scadenza potrà presentarsi alla direzione generale del gran libro, dalla quale sarà tosto ricambiato con polizza sul banco di Palermo, previa quietanza che lo esibitore del cupone scriverà sullo stesso.

Scaduti i sei semestri, sarà nel modo stesso consegnato allo esibitore del borderò da cui siensi distaccati i sei cuponi già scaduti, un nuovo borderò contenente sei altri cuponi per altrettanti semestri successivi, e così sarà praticato di tre in tre anni (*V. art.* 43).

Cap. III - *Estratti d' inscrizione.*

23. Per le rendite da inscriversi nominativamente sarà del pari aperto un conto corrente con un numero progressivo a ciascun proprietario. Tutte le partite di rendita che ad un solo individuo o corpo morale appartengono, sia di prima o di ulteriore provenienza, dovranno essere riunite nel detto unico conto, salvo che a' proprietarî convenga di aver conti separati pe' posteriori acquisti, nel quale caso dovranno farne la dichiarazione.

In ogni conto dovrà indicarsi il nome ed il cognome dello intestatario della rendita, e quello del suo genitore, senza farsi alcuna menzione de' titoli di onorificenza, delle cariche civili o militari, e delle dignità ecclesiastiche.

Le rendite inalienabili de' corpi morali saranno intestate alla rispettiva corporazione.

24. Allorchè trattasi di rendita da intestarsi a minori, a dementi, a donne maritate, ed in qualunque altra circostanza in cui non si ha la facoltà di disporre da per se stesso, nella inscrizione al gran libro verrà indicato ben anche il nome e cognome del tutore o amministratore per legge, o di chi è destinato dal magistrato per la conservazione dei diritti e degl' interessi degli amministrati.

25. La rendita gravata di usufrutto o di delegazione a vita o di altro peso qualunque, sarà inscritta a nome del proprietario indicandosi il nome dell' usufruttuario o vitaliziante. Allorchè l' usufrutto sarà terminato, o il vitaliziante sarà cessato di vivere, il proprietario, giustificando ciò legalmente, acquisterà il diritto di esser pagato della rendita divenuta libera.

26. È permesso di aprirsi un sol conto sotto unico numero per le rendite che si appartengano in comune a diversi individui. Questi però potranno, quando lo credano conveniente a' loro interessi, far tradurre ad un loro particolare conto per via di trasferimento, la parte della rispettiva proprietà.

Nel caso che tra essi vi sieno minori, spetta al tribunale civile di ordinare la ripartizione della rendita secondo il diritto di ciascuno, senza che però ne avvengano frazioni, le quali come si è detto non sono ammessibili.

27. Appartenendo qualche rendita a persona indeterminata, sia per acquisto che se ne faccia con danaro a ciò destinato, sia per successione, dovrà precedere alla intestazione una deliberazione del magistrato competente che stabilisca il nome morale in favore del quale dovrà inscriversi la rendita. Ciò avrà effetto precisamente nella intestazione delle rendite appartenenti alle eredità giacenti, o a quelle in contesa fra eredi scritti e legittimi, fra eredi e legatarî, sia a titolo universale che particolare; come ancora per le rendite che possono appartenere ad una fallita o ai creditori di persona che avesse ceduto i suoi beni; e finalmente agli eredi di un presunto assente e simili casi, nei quali la massa de' creditori o degli eredi presuntivi hanno il possesso de' beni.

28. Nell'ugual modo come sta espresso nel precedente articolo, sarà data esecuzione alla intestazione di qualche rendita che appartenga a persone determinate in quanto all'usufrutto soltanto; nel quale caso la rendita sarà inscritta per la proprietà in favore del nome morale di chi vi ha diritto, e per l'usufrutto in favore della persona determinata che debba goderne.

29. Seguita l'inscrizione di una rendita qualunque, il proprietario ne riceverà un estratto il quale costituisce il solo ed unico titolo valevole per ricevere i semestri della rendita e per trasferirne in tutto o in parte la proprietà quando il voglia. L'estratto sarà sottoscritto dallo agente contabile delle rendite, dal controloro, e dal direttore generale.

Per la prima volta la ricezione dello estratto sarà eseguita nel modo indicato nello articolo 21 pe' certificati al latore. Ne' casi di trasferimenti varranno di norma gli articoli 63 e 64 del presente regolamento.

30. Allorchè un creditore per qualche accidente perderà l'estratto della sua inscrizione, dovrà farne la dichiarazione in iscritto al direttore generale del gran libro con sua firma legalizzata da un notaio certificatore, obbligandosi nella dichiarazione medesima di consegnarlo ove sia per ricuperarlo.

Quanti sono gl'intestatarî di una rendita, altrettanti debbono sottoscrivere la detta dichiarazione, di guisa che se la rendita sia gravata di usufrutto o di delegazione a vita, la

dichiarazione dovrà esser fatta tanto dal proprietario quanto dal vitaliziante o usufruttuario.

31. Il direttore generale del gran libro rilascerà al creditore o a' creditori reclamanti una ricevuta della dichiarazione, ed invierà subito i segni caratteristici della inscrizione il cui estratto si è perduto al deputato di settimana della borsa di Palermo a fin d' impedirne la vendita.

32. Nel ricevere l' ufficio del direttore generale del gran libro, gli agenti di cambi sono obbligati ad affiggere alla borsa i segni caratteristici dello estratto d' inscrizione perduto, ed allo spirare di tre giorni legali di borsa dovranno per via del deputato inviare al direttore medesimo la spedizione del processo verbale del manifesto da essi sottoscritto.

33. Adempite queste formalità, il direttore del gran libro, dopo che saranno state fatte nella scrittura al conto aperto del creditore reclamante tutte le menzioni necessarie, rilascerà al creditore un duplicato dello estratto d' inscrizione perduto, il quale sarà il solo titolo valevole e non più il primitivo per ricevere le annualità e per trasferire o per dividere la proprietà della inscrizione.

Cap. IV - *Pagamento delle rendite.*

34. Allo scadere di ciascun semestre ogni creditore o suo commissionato si presenterà alla direzione generale del gran libro e consegnerà, previo un ricevo contenente il nome del creditore, il numero dello estratto e la somma della rendita, il suo estratto d' inscrizione, in veduta del quale e dopo le convenienti verifiche, la stessa direzione generale spedirà una polizza notata fede intestata al proprietario della rendita.

In dorso dello estratto d'inscrizione sarà apposto un bollo indicante il semestre che si paga, e se ne farà la restituzione in un colla polizza allo esibitore del ricevo, il quale sarà ricuperato nella direzione generale.

La restituzione degli estratti e la consegna delle polizze non potendo materialmente farsi in unica volta a tutti i creditori di rendite sul gran libro, la direzione generale stabilirà ed annunzierà i giorni precisi in cui secondo la progressione numerica delle inscrizioni potranno i creditori ricevere gli estratti e le polizze, non mai oltre il termine di giorni quindici prescritto collo articolo 15 del presente regolamento.

35. Per le rendite intestate a minori, a dementi, a donne maritate, ed a chiunque altro che per legge non ne possa disporre da per sè stesso, i pagamenti semestrali saranno

eseguiti con polizze pagabili al tutore o amministratore designato nello estratto d'inscrizione.

36. Il proprietario di una rendita in usufrutto o a vita, oltre allo estratto d'inscrizione è obbligato altresì a produrre, nel reclamare i pagamenti semestrali, un certificato della sua esistenza ed anche della persona sopra la cui vita è stato costituito l'usufrutto o il vitalizio, se il godimento si fosse sull'altrui vita convenuto. Questi certificati dovranno essere rilasciati da un notaio certificatore con la firma degl'interessati o col segno di croce degli analfabeti, con dichiarazione espressa del notaio certificatore istesso che il soggetto di cui si certifica l'esistenza, non sa scrivere.

37. Alla morte de' godenti la rendita a vita o per un dato tempo, il proprietario sarà tenuto a presentare lo estratto della rendita che era affetta dal vincolo, con lo estratto di morte dietro deposito fattone presso un notaio certificatore, e con gli altri opportuni e legali documenti per venire riconosciuto nel godimento della rendita annuale.

In veduta de' cennati documenti la direzione generale rilascerà al proprietario un novello estratto senza condizione, ma col godimento del semestre di rendita successivo a quello in cui è avvenuta la morte del vitaliziante o usufruttuario; dovendosi adire il tribunale per la distribuzione della rata del semestre in corso all'epoca della morte dell'usufruttuario tra i di costui eredi e il proprietario, secondo la quale distribuzione la direzione generale del gran libro dovrà eseguire il pagamento.

38. Al cominciamento di un nuovo semestre, o in corso dello stesso è lecito a' proprietari delle rendite inscritte al gran libro, non esclusi i luoghi pii, corpi morali e pubblici stabilimenti, ed esclusi soltanto i titolari vitalizianti o in usufrutto, di domandare da per sè stessi o per mezzo de' loro procuratori muniti di speciali poteri, che sia loro rilasciato dalla direzione generale del gran libro un titolo di credito dello ammontare dell'intero semestre corrente che sarà loro dovuto alla scadenza.

Questo titolo ha il nome di *borderò del semestre N.*

La domanda de' detti borderò può farsi verbalmente mediante la esibizione dello estratto d'inscrizione al quale dovrà unirsi la copia legale della procura rilasciata dal notaio certificatore presso cui è stata depositata, quante volte tale richiesta sia stata fatta dal procuratore *(V. art.* 66 *).*

39. Gli anzidetti borderò distaccati da un registro a matrice vengono sottoscritti dal direttore generale del gran libro, e contemporaneamente si appone in dorso dello

estratto d' inscrizione un bollo a stampa di colore rosso indicante le seguenti parole: *il semestre B è stato anticipato con borderò commerciabile.* Questo bollo servirà eziandio di cautela onde non possa usarsi della proprietà se non col godimento del semestre posteriore.

Al momento che si consegnerà il detto borderò, dovrà il proprietario o il suo procuratore speciale rilasciare ricevuta in piè della matrice che resta presso la detta direzione generale, e la sua firma dovrà essere certificata da un agente di cambi. Tale agente non potrà esigere altro diritto per legalizzazione di firma sotto qualsivoglia titolo che quello di grana venti per ogni mille ducati dello ammontare del semestre *(V. art. 66)*.

40. Ogni borderò è commerciabile nella sua totalità con gire simili a quelle delle cambiali traettizie.

La sola firma dell' ultimo possessore da valere per quietanza del proprietario cui il borderò si è intestato, dovrà essere legalizzata da un agente di cambi, il quale ne sarà garante. Per questa garantia gli spetta l' uguale diritto menzionato nello articolo precedente, cioè di grana venti per ogni mille ducati. Se il borderò fosse falso o ne fossero false le gire, l' agente di cambi sarà responsabile della solvibilità dell' ultimo giratario.

41. De' mentovati borderò non è permesso in caso di dispersione rilasciarsi alcun duplicato.

42. Allo scadere del semestre l' ultimo giratario presenterà alla direzione generale il detto borderò, annullato il quale si spedirà la polizza in favore dello stesso giratario. *(V. art. 66)*.

43. Il pagamento de' cuponi dipendenti da' certificati al latore sarà eseguito in favore di coloro che li consegnano, come è stato detto allo articolo 22.

44. È in libertà de' luoghi pii, corpi morali, e stabilimenti pubblici, non che de' particolari domiciliati nelle provincie, di ricevere in Palermo il pagamento de' rispettivi semestri all' epoca della loro scadenza, o pure di riceverli nel capoluogo del distretto ove riseggono.

45. Quelli che vorranno ricevere i pagamenti nel capoluogo del distretto della loro residenza, dovranno far pervenire per la via dell' Intendente della provincia al direttore generale del gran libro i loro titoli d' inscrizione. Costui dopo che le polizze corrispondenti saranno state adempite dal banco, le trasmetterà all' Intendente medesimo unitamente agli estratti d' inscrizione su' quali avrà fatto imprimere il bollo del seguito pagamento.

46. La direzione generale del gran libro è nell' obbligo di chiudere e bilanciare periodicamente le sue scritture riguardo a' pagamenti de' semestri. Allo spirare di due anni le rendite scadute che non sieno state reclamate oltre al biennio, dovranno essere versate a titolo di deposito nel conto particolare del debito perpetuo consolidato che tiensi nella direzione generale de' rami e dritti diversi, e così progressivamente sarà di semestre in semestre praticato. Ciò non toglie il dritto al creditore, il quale dovrà essere pagato appena che reclami il pagamento, giustificando il suo credito.

47. I reclami dovranno essere presentati al Ministero di Stato presso il Luogotenente generale ed essere fatti in carta bollata di grana sei, registrati e firmati dalle parti con l' autentica del notaio certificatore.

In un co' reclami dovranno gl' interessati produrre:

1° l' estratto d' inscrizione;

2° il certificato di esistenza del proprietario della rendita, in forma legale ed in carta di grana dodici con la dichiarazione della identità della persona;

3° qualunque altro documento che la sicurezza del pagamento potrebbe richiedere.

Nel solo caso che la esazione di tali arretrati si faccia per mezzo di procuratore legalmente costituito per gli atti di un notaio certificatore, potrà omettersi la produzione del certificato di esistenza, purchè l'atto di procura sia stato rogato con una data sì prossima a quella in cui verrà formata la liquidazione, che tener possa luogo del suddetto certificato.

I luoghi pii, i comuni, i pubblici stabilimenti, ed in generale tutt' i corpi morali sono esenti dall' obbligo di produrre il certificato di esistenza.

Ricevuti tali reclami, il detto Ministero li trasmetterà al direttore generale del gran libro onde farsi le corrispondenti liquidazioni, in seguito delle quali autorizzerà il direttore generale de' rami e dritti diversi ad eseguire i pagamenti delle somme dovute.

48. Se il proprietario della rendita, i cui arretrati sono stati versati nel conto particolare del debito perpetuo consolidato, sarà trapassato, i soli suoi eredi e successori hanno il diritto di reclamarne la restituzione.

Essi saranno obbligati non solo a produrre lo estratto d'inscrizione del defunto proprietario, ma altresì i titoli giustificativi della successione.

CAP. V - *Immobilizzazioni e disvincoli.*

49. Le rendite che non appartengono a'corpi morali, ben-

chè per legge sieno libere e commerciabili, possono non di meno divenire inalienabili per volontà delle parti, come nell' articolo 9 si è già dichiarato.

50. Perchè la rendita possa ad un vincolo qualunque sottoporsi, è necessario che il proprietario della stessa ne presti espresso consenso in un atto da stipularsi presso un notaio certificatore (*V. art.* 58).

51. Il detto proprietario dee presentare al capo di officio della liquidazione generale:

1° l' estratto originale d' inscrizione;

2° l' atto notarile contenente il consenso prestato per l' immobilizzazione.

52. Il capo di officio ritenendo presso di sè l' atto notarile, farà apporre una nota di opposizione ossia d' inalienabilità, così al conto corrente della inscrizione delle rendite, come in dorso dello estratto d' inscrizione.

La simile nota sarà apposta a' corrispondenti registri dell' agenzia delle rendite e della controloria, e dopo ciò l' estratto d'inscrizione colla nota sottoscritta dallo agente contabile delle rendite, dal controloro e dal direttore generale del gran libro sarà restituito al proprietario, o a colui che lo rappresenta.

Nel caso d' immobilizzazione di rendita per cauzione di contabile, la direzione generale è tenuta a trasmettere al Ministero per l'uso conveniente il certificato d'immobilizzazione in doppia spedizione, e potrà pure rilasciare *gratis* il detto certificato ove sia dal contabile richiesto.

53. L' immobilizzazione ha valore per la somma, e per le condizioni spiegate nell' atto del consenso e nella nota di opposizione.

54. Le rendite appartenenti a' minori, agl' interdetti, ed agl' individui provveduti di consulenti possono parimente sottoporsi a vincoli, allorchè vi sieno le autorizzazioni prescritte dalle *leggi civili*, e le stesse sieno alligate all' atto di consenso che si presta da' loro rappresentanti presso il notaio certificatore (*V. art.* 70).

55. Comechè le rendite de' corpi morali sieno di per se stesse inalienabili, pure possono talvolta per caso di eccezione sottoporsi a vincolo in forza di espressa autorizzazione sovrana, ed in tal caso all' atto di consenso dovrà alligarsi la copia autentica del corrispondente real rescritto.

56. Quanto a' disvincoli delle cauzioni si osserveranno le norme già date col regolamento del 20 di gennaio 1850 (1)

(1) *Veg.* il regolamento del 20 gennaio 1850 nella *collez.* delle leggi.

Tutti gli altri vincoli non potranno sciogliersi che o pel consenso degl' interessati da prestarsi per atto di notaro certificatore, o per decisione del competente magistrato allorchè sia passata in cosa giudicata.

57. Il proprietario della rendita da svincolarsi dovrà nel primo caso presentare al capo d'officio della liquidazione generale l' estratto originale d' inscrizione e l' atto notarile di consenso, in forza del quale si annullerà la nota di opposizione che si trovi apposta secondo l'articolo 52; si annullerà parimente il cennato estratto d' inscrizione, e si consegnerà al proprietario un novello estratto senza alcuna indicazione del cancellato vincolo.

58. Nel secondo caso il proprietario della rendita dovrà far legalmente depositare presso un notaio certificatore la copia della decisione del magistrato che ha pronunziata la cancellazione del vincolo, come si è detto allo articolo 56, ed indi presentare alla direzione generale del gran libro la copia legale della stessa per potersi dar luogo al disvincolo come nel precedente articolo è stato dichiarato.

Cap. VI - *Trasferimenti di rendite libere.*

59. Le rendite inscritte sul gran libro, allorchè non sieno vincolate e non appartengano a corpi morali, possono liberamente trasferirsi a volontà de' proprietarî, e gli atti di compre-vendite sono considerati come atti di commercio.

60. Il proprietario che voglia trasferire la sua rendita, dovrà valersi dell' opera di uno degli agenti di cambi da cui dovrà distendersi il corrispondente certificato di negoziazione.

Se il proprietario non possa esser presente, dovrà essere rappresentato da soggetto munito di procura speciale stipolata da notaio certificatore. L'atto di procura dovrà racchiudere tutte le caratteristiche dello estratto d'inscrizione che s' intenda in tutto o in parte alienare, e contenere tutte le facoltà necessarie per potersi compiere il trasferimento.

61. Perchè questo abbia luogo, il proprietario o suo procuratore dovrà presentare al capo di officio della liquidazione generale l' originale estratto d'inscrizione ed il certificato di negoziazione, il quale dovrà essere da lui sottoscritto. Se più persone hanno la proprietà della rendita, dovranno tutte firmare il certificato, ed ove alcuno non sappia scrivere, farà il segno di croce della di cui legittimità resterà garante lo agente di cambi.

62. Il capo di officio della liquidazione generale, assicuratosi della regolarità delle carte presentate, disporrà, previo il concorso del controloro, come verrà spiegato nelle

istruzioni, che il trasferimento sia trascritto nel competente registro. Ciò eseguito, ed apposta sotto la registrazione la firma del proprietario o procuratore, e quella dello agente di cambi, lo estratto della inscrizione sarà, presenti loro, annullato con un bollo a stampa.

63. Alle parti intervenute nell'atto ed allo agente di cambi sarà consegnato uno o più bullettini di deposito, quanti saranno gli acquistatori della rendita, onde gl' interessati possano compiere la loro negoziazione. Il bullettino indicherà il numero progressivo del registro, il nome del venditore, quello del compratore, lo ammontare della rendita, il prezzo convenuto e il godimento (*V. art.* 29).

64. Scorsi tre giorni, il novello proprietario o un suo commissionato potrà presentarsi alla direzione generale, e consegnando al capo di officio della liquidazione il bullettino colla corrispondente quietanza, ne riceverà il nuovo estratto d' inscrizione (*V. art.* 29).

65. Quante volte il trasferimento sia seguito di una parte soltanto e non della intera rendita, al primo possessore verrà consegnato un estratto d' inscrizione per la parte di rendita che gli è rimasta.

66. Le rendite saranno sempre trasferite col godimento del semestre in corso, salvo che siasi rilasciato un borderò commerciabile ne' termini degli articoli 38 e 42, nel qual caso dovrà sul nuovo estratto apporsi il bollo di colore rosso di cui nello articolo 39 si fa menzione.

67. Allorchè si voglia convertire un certificato al latore in estratto d' inscrizione, o all' inverso, si applicheranno le norme stesse che si sono indicate nel presente capo pe' trasferimenti volontarî.

CAP. VII - *Trasferimenti delle rendite vincolate.*

68. Le rendite inalienabili per disposizione di legge non possono trasferirsi che ne' soli casi eccezionali e ne' soli modi che la legge ha preveduti.

69. Se la rendita che vuole alienarsi sia intestata ad uomo o donna, spiegandosi la qualità di marito o moglie, non può essere trasferita che in forza di una deliberazione del tribunale civile colla quale si dichiari che la rendita non sia di partinenza dotale e che si trovi senza alcun vincolo.

70. Le rendite appartenenti a' minori, agl' interdetti, ed agl' individui provveduti di consulenti secondo la legge, possono trasferirsi, allorchè vi sieno le autorizzazioni legali come nello articolo 54 si è detto, e si adempiano per altro le disposizioni contenute nel real decreto del 1° feb-

braio 1845 (1) intorno allo impiego e reimpiego de' capitali costituiti in dote, o appartenenti a'minori, agl'interdetti o ad individui sottoposti a consulente giudiziario.

71. Le rendite vincolate per volontà de' proprietarî non escluse quelle immobilizzate per cauzioni, possono trasferirsi, previa la conservazione de'vincoli rispettivi, per lo che si rende necessario che il compratore dichiari per atto di notaio certificatore che si contenta di rispettare ed accettare i vincoli suddetti.

72. Indipendentemente da' trasferimenti volontarî, una rendita inscritta sul gran libro può essere soggetta a cambiamento d' intestazione per morte del proprietario. In tal caso tanto se lo erede o gli eredi vengano instituiti per testamento o sieno indicati dalla legge, non può annullarsi il primo estratto d' inscrizione e formarsene uno novello che in forza di una deliberazione del tribunale nella giurisdizione del quale siasi aperta la successione.

73. Il tribunale dovrà nella sua deliberazione far menzione dello estratto d' inscrizione di cui era proprietario il defunto, e designare la rata che appartiene a ciascuno erede, escludendo sempre le frazioni. Nella stessa deliberazione che potrà, dove non sorgano quistioni, esser presa in camera di Consiglio, sarà determinato a chi doversi pagare il semestre in corso.

74. Ne'casi di successione non eseguendosi alcuna operazione commerciale, gli agenti di cambi non vi prenderanno alcuna ingerenza, e le operazioni del gran libro saranno fondate sulla deliberazione del tribunale, e sullo estratto d' inscrizione che dovrà annullarsi.

75. Se un minore divenga maggiore o un interdetto rientri nel diritto di amministrare i proprî beni, o una dote debba ritornare al costituente ed in generale in qualunque caso in cui per disposizione di legge la proprietà che aveva un vincolo qualsiasi debba tramandarsi libera a chi appartiene, la deliberazione corrispondente si pronuncierà dai competenti magistrati, ed in questi casi si eseguiranno i trasferimenti come si è detto per le successioni, e la direzione generale del gran libro non avrà altro debito che quello di eseguire le corrispondenti deliberazioni legali.

76. Se nella inscrizione di una rendita sia stato commesso alcuno errore o dallo agente di cambi o dall' officio della liquidazione generale, lo errore si correggerà coll' annullamento dello estratto d' inscrizione errato e colla consegna

(1) *Veg.* il decreto del 1° feb. 1845 nel SUPP. al lib. I, § IX, n.° 9, p. 109 *ss.*

di un novello estratto. Però in tali casi è necessario che si verifichi esattamente, nel modo che sarà spiegato nelle istruzioni, da che sia l'errore derivato.

CAP. VIII - *Pensioni di giustizia e di grazia.*

77. La tesoreria generale formerà sollecitamente lo stato di tutte le pensioni di giustizia appartenenti a ritirati, a vedove, e ad orfani, spiegando le particolarità che saranno indicate nelle istruzioni onde giovare alla regolare inscrizione delle stesse sul gran libro, e vi unirà numeratamente le originali copie de' reali decreti (*V. art.* 80).

78. Formerà egualmente lo stato delle pensioni civili ed ecclesiastiche le quali dovranno altresì inscriversi sul gran libro, e per esse saranno indicate le condizioni sotto le quali le pensioni sono state concedute, i documenti che i pensionisti debbono in ogni mese presentare, e le ritenzioni alle quali sono esse presentemente soggette. Vi si uniranno anche le partecipazioni originali delle rispettive concessioni (*V. art.* 80).

79. Tra le pensioni indicate nello articolo precedente non saranno comprese quelle che si pagano sul terzo pensionabile assegnato o non assegnato, sul fondo di spogli e sedi vacanti e sulle limosine del principe di Asturias, nè i sussidì che rimaner deggiono gravati sul ruolo provvisorio della tesoreria generale.

80. Gli stati indicati negli articoli 77 e 78 saranno consegnati dal regio scrivano di razione e dal controloro generale al direttore generale del gran libro, previo processo verbale, una copia del quale verrà da tutti loro insieme presentata al Ministero di Stato presso il Luogotenente generale.

81. Sulla base di tali stati e degli atti di concessione, la direzione generale del gran libro aprirà tre conti distinti e separati, il primo per le pensioni di giustizia, il secondo per quelle civili di grazia, ed il terzo per le altre ecclesiastiche anche di grazia. Ogni conto ossia ruolo avrà un numero progressivo.

82. Aperti tali conti, il capo d'officio della liquidazione consegnerà a ciascun pensionista, previa ricevuta sul registro corrispondente, l'estratto d'inscrizione, ove tra le altre indicazioni è compresa quella delle scadenze di trentasei mesi progressivi. Estinte tali scadenze, saranno novelli estratti d'inscrizione formati e consegnati a' pensionisti.

83. Ciò che si è detto per le attuali pensioni sarà pure osservato per quelle che da oggi in poi saranno concedute o per reali decreti se di giustizia, o per sovrani rescritti se di grazia.

84. Le concedute pensioni saranno scritturate dal gran libro, quando ne sarà reclamata l'inscrizione con la presentazione di tutti i documenti voluti da' regolamenti in vigore.

85. Elasso un anno dal dì della concessione o ripristinazione, se ne pronuncierà la decadenza, ancorchè si fossero esibiti in parte i documenti necessarî alla inscrizione medesima.

86. Sarà ben pure dichiarata la decadenza del godimento della pensione, ove elasso un anno il pensionista inscritto non abbia curato di reclamarne il pagamento.

87. In caso di morte del pensionista, ove gli eredi di costui non reclamino infra sei mesi le rate lasciate inesatte del loro autore, essi incorreranno nella decadenza, e non potranno essere ripristinati nel diritto che in forza di disposizione superiore, la quale ottenuta, dovrà farsi valere infra i sei mesi, altrimenti sarà novellamente pronunciata la decadenza.

88. Ove all'epoca della concessione di una novella pensione di giustizia sia trascorso dal dì del ritiro o della morte che ha cagionato il diritto alla pensione a quello della concessione, tempo maggiore di un anno, si osserverà la determinazione sovrana del 18 di agosto 1831, quella cioè che se il ritardo della liquidazione sia derivato da incuria di chi ha avuto diritto alla pensione, debba pagarsi una sola annualità di arretrati; che se al ritardo non abbia concorso chi ha ottenuto la pensione, debbano pagarsi tutti gli arretrati; e che finalmente questa seconda misura sia da applicarsi a' minori non dovendo essi ricever nocumento per colpa di coloro che per legge li rappresentano.

89. I pagamenti saranno eseguiti in ogni mese previa la presentazione de'documenti richiesti secondo la natura delle concessioni, e la esibizione dell'originale estratto d'inscrizione ove a stampiglia sarà segnato il pagamento della mesata per la quale consegnasi la polizza.

Il certificato di esistenza deve necessariamente rilasciarsi da uno de'notai certificatori del distretto, nel quale il pensionista ha domicilio.

Se il pensionista è domiciliato in provincia diversa da quella di Palermo, i documenti da produrre dovranno essere contrassegnati dall'Intendente, in attestato della verità delle firme.

90. Non potendo nel momento stesso in cui si presentano i documenti e l'originale estratto d'inscrizione, consegnarsi la polizza notata fede, si metterà in potere del pensionista o

suo commessionato un bullettino, alla restituzione del quale dopo tre giorni si consegnerà al pensionista la polizza, e gli si restituirà lo estratto d' inscrizione.

91. I pensionisti domiciliati in distretti diversi da quello ove risiede la direzione generale, potranno o per mezzo del sindaco o del sottintendente, o direttamente far pervenire all'Intendente il certificato di esistenza, gli altri documenti legali, e lo estratto d' inscrizione.

92. L' Intendente ne farà la spedizione alla direzione generale del gran libro, la quale gli rimanderà l' estratto d'inscrizione in un colla polizza di pagamento. L' Intendente consegnerà tali carte al pensionista, o glie le tramanderà per la stessa via, per la quale ha ricevuto i documenti.

93. Allorchè una pensionista nubile passerà a marito, dovrà presentare alla direzione generale del gran libro la fede del seguito matrimonio bollata, registrata e contrassegnata dall' Intendente, ed il certificato della propria esistenza, in veduta de' quali atti sarà liberata al marito l' annata di pensione che per legge è dovuta. In tal caso dovranno rendersi due quietanze autenticate da un notaio certificatore, una per l'annata di pensione, e l' altra per rata dovuta sino al dì del seguito matrimonio.

94. Ne' casi di morte de' pensionisti gli eredi saranno diligenti a presentare l' atto di morte e i legali titoli ereditarî onde potere ottenere la dovuta rata di pensione. Allorchè le rate dovute sieno tenui, il Luogotenente generale potrà permettere che i titoli ereditarî si giustifichino con atti di notorietà, intestandosi sempre le corrispondenti somme ai legittimi eredi de' defunti pensionisti.

95. Essendo naturalmente variabile il montante delle pensioni di ogni classe, il direttor generale del gran libro dovrà al cader di ogni mese, coll'anticipazione di giorni dieci domandare al controloro generale i fondi necessarî per lo pagamento delle pensioni, e la tesoreria generale ne farà senza indugio la liberanza su' corrispondenti capitoli dello stato discusso.

Le polizze della tesoreria generale spiegheranno la condizione di doversi i fondi accreditare alla particolare madrefede intestata alla direzione generale del gran libro, sulla quale l' agente contabile delle pensioni, con l' intervento del controloro e senza ingerenza del direttore generale, disporrà i pagamenti dandone il conto materiale.

96. Dell' amministrazione di questi fondi, come di quelli che saranno apprestati dalla direzione generale de' rami e dritti diversi pel pagamento delle rendite semestrali, sarà

dalla direzione generale del gran libro reso alla gran Corte de' conti non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente, il conto dell'anno precedente.

Cap. IX - *Borsa di commercio in Palermo* (1).

97. La borsa di commercio è la legale riunione de' banchieri, negozianti, trafficanti, agenti di cambi e de' trasferimenti delle rendite sul gran libro del debito pubblico, regî sensali e capitani di navigli, in una parola di tutte le persone che compongono il personale del commercio.

98. La borsa in Palermo sarà aperta in tutt' i giorni di lavoro dalle ore dieci a. m. alle ore due p. m.

99. Saranno trattati alla borsa tutti gli affari di commercio, come di cambio di mercanzie, di assicurazioni, di noleggi, di effetti pubblici, e di ogni altro suscettibile di negoziazione.

100. Le vendite delle rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico non potranno esser fatte che per l'opera mediatrice degli agenti di cambi e de' trasferimenti. È loro permesso di esercitare altresì l' ufficio di sensali di commercio, e per questo riguardo saranno tenuti allo adempimento di tutti i doveri prescritti dalle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

101. La nomina degli agenti di cambi e de' trasferimenti e de' sensali regî sarà fatta da S. M. sulla proposta che ne rassegnerà il Luogotenente generale per via del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, dopo di avere inteso il parere della Camera consultiva di commercio.

102. Il numero degli agenti di cambi e de' trasferimenti sarà di otto e quello de' regî sensali di cinquanta, salvo le ampliazioni o diminuzioni che la esperienza potrà consigliare.

103. Gli agenti di cambi e de' trasferimenti son tenuti a prestare una cauzione consistente nell'annua rendita di ducati dugentocinquanta inscritta sul gran libro del debito pubblico di Sicilia. I sensali van pure obbligati a prestare una cauzione di ducati quindici di annua rendita sul detto gran libro.

104. Il corso de' cambi sarà fissato tutt' i giorni di partenza de' corrieri dalle ore undici all' una p. m.

105. Vi saranno alla borsa cinque deputati annuali da scegliersi dalla Camera consultiva fra il ceto de' negozianti e banchieri non esclusi i suoi componenti. La scelta dovrà essere approvata dall' Intendente della provincia: i depu-

(1) *Veg.* il regolamento per la borsa di Napoli del 3 dicembre 1842 nel Supp. al lib. II, § I, n.° 31, p. 341 *ss.*

tati presteranno il loro servizio a turno uno per settimana.

Se il deputato di settimana sia impedito, dovrà farsi supplire da colui che gli succede per turno.

106. Gli agenti di cambi si riuniranno alla borsa in una stanza separata alla vista del pubblico per fissare sotto la presidenza del deputato di settimana i cambi, e per negoziare gli effetti pubblici e particolari in esecuzione degli ordini che avranno ricevuti. L'entrata in detta stanza sarà vietata ad ogni altro. Il deputato lascerà integra la libertà delle contrattazioni, e baderà soltanto a spezzare gl'intrighi e perchè tutto proceda colla massima regolarità.

107. Tutt' i cambi saranno fissati da loro sopra la base delle seguenti scadenze usatesi sinora in Palermo; cioè:

Londra a giorni data	90
Amburgo	90
Parigi	90
Amsterdam	90
Augusta	90
Lione	80
Marsiglia	60
Trieste	60
Venezia	60
Vienna	60
Livorno	60
Genova	60
Malta	30
Napoli	30
Messina	15
Catania	15
Licata	15
Girgenti	15

108. Se gli agenti di cambi non sono di accordo fra loro per assegnare il corso di qualche piazza, il deputato di settimana derimerà le quistioni.

109. All'ora una p. m. precisa saranno promulgati i cambi per mezzo della chiamata che ne sarà fatta distintamente ed a voce intelligibile dal più anziano fra gli agenti di cambi e presente il deputato di turno.

110. Nell' atto della promulgazione si trascriverà su di un registro appositamente tenuto il corso della giornata, ed il suddetto deputato vi apporrà il *visto*. Il listino de' cambi sarà affisso immediatamente nella sala della borsa. L'indicato libro dovrà essere vidimato foglio per foglio dal vice-presidente della Camera consultiva di commercio.

111. Gli agenti di cambi nel fissare qualche negoziazione rilasceranno alle parti contraenti un biglietto da loro firmato contenente i nomi del cedente e del prenditore, la somma stabilita, e le principali condizioni.

Altrettanto scriveranno nel proprio libro, il di cui estratto presterà fede a norma della legge.

Simili contrattazioni sono dispensate dalla firma de' contraenti. Qualunque omissione o negligenza da parte degli agenti di cambi li renderà responsabili de'danni ed interessi.

112. Gli agenti di cambi e de' trasferimenti saranno nell'obbligo di trasmettere al Ministero di Stato presso il Luogotenente generale, al direttore generale del gran libro, ed alla Camera consultiva di commercio il bullettino legale del prezzo corrente delle inscrizioni e degli altri valori posti in circolazione per disposizione del Governo.

113. L' agente di cambi per mezzo del quale un trasferimento sia stato fatto, dovrà certificare la identità del proprietario venditore della rendita; sarà responsabile della verità della firma e dell'autenticità de' documenti che si saran dovuti produrre pel trasferimento; e per effetto del suo certificato sarà garante pel corso di anni due della validità delle operazioni alle quali egli è concorso.

114. I regî sensali di mercanzie e noleggi sono obbligati stendere una minuta di ogni contratto per loro mezzo conchiuso, la quale dovrà essere firmata da' contraenti, e rimarrà presso loro. La minuta sarà poi trascritta ne' loro libri, e rilasceranno alle parti degli estratti da loro firmati.

115. I libri degli agenti di cambi e de'regî sensali saranno vidimati da uno de' componenti la Camera consultiva di commercio, franchi da qualunque spesa. In ogni anno dalla data della vidimazione saranno rimessi questi libri alla segreteria della Camera suddetta per essere esaminati della regolare loro tenuta.

116. I regî sensali di mercanzie e noleggi saranno tenuti in ogni lunedì mandare alla segreteria della Camera di commercio una nota firmata da essi di tutte le contrattazioni per loro mezzo conchiuse nella precedente settimana, indicando la quantità de'generi venduti, il loro prezzo e le condizioni: non sono obbligati d'indicare i nomi de' contraenti. Queste note serviranno di elementi per la compilazione dei prezzi correnti e vendite settimanili.

117. I contravventori a qualunque disposizione contenuta nel presente regolamento saranno sottoposti alle misure disciplinari che si crederanno regolari ed opportune dalla Camera consultiva di commercio secondo i casi.

La Camera suddetta resta facoltata di sospendere dalle funzioni colui che si renderà recidivo. In tale caso ne darà conoscenza al pubblico con un avviso da affiggersi nella sala della borsa. Se malgrado tali avvertimenti non si correggerà il colpevole, la Camera ne farà rapporto al Governo per cancellarlo dal numero o degli agenti di cambi o de' regî sensali, secondochè appartenga alla prima o alla seconda categoria.

118. È dovuto agli agenti di cambi un sesto per cento per loro senseria da pagarsi dal solo cedente sull'ammontare delle tratte o biglietti scontati, come da tempi remoti si è praticato.

119. I sensali di mercanzie percepiranno uno per cento pagabile metà per uno da' contraenti, qualunque possa essere il valore e la specie de' generi venduti.

120. I sensali di noleggi percepiranno il dritto di due per cento sopra l'ammontare de' noli, qualora formeranno dei contratti per intero o massima parte de' carichi. Tale dritto sarà del doppio nelle imbarcazioni a dettaglio, cioè a collo. Nell'uno e nell'altro caso sarà pagato dal capitano, o dal suo raccomandatario.

121. Benchè competa agli agenti di cambi il dritto esclusivo di negoziare essi soli i trasferimenti delle rendite sul gran libro, pur nondimeno è permesso ad ogni particolare di poter contrattare personalmente con un altro la vendita degli effetti pubblici per atti notarili. Però gli agenti di cambi dovranno essenzialmente certificare i trasferimenti particolarmente convenuti, ed intervenire nelle operazioni del gran libro ne' varî casi indicati nel presente regolamento.

122. Agli agenti di cambi per la negoziazione delle rendite inscritte sul gran libro è dovuto un diritto di commessione ragionato ad un quarto per cento dello effettivo valore della negoziazione, il quale dritto sarà pagato in metà dal venditore ed in metà dal compratore.

Allorchè però gli agenti di cambi siano stati adibiti soltanto per certificare i trasferimenti convenuti preventivamente fra le parti, il diritto di commessione sarà di un ottavo per cento, il quale sarà pagato secondo la convenzione che sia stata fatta fra le stesse parti.

Non potranno gli agenti suddetti pretendere o ricevere somma maggiore del cennato dritto di commessione, ed a ciò contravvenendo saranno tenuti per dimissionarî.

123. La lista degli agenti di cambi e de' regî sensali sarà affissata permanentemente nella borsa per la conoscenza del pubblico.

124. Chiunque vorrà affiggere qualche avviso nella sala della borsa riguardante il commercio, e ne vorrà contestare l'affissione, dovrà praticarlo per mezzo della Camera consultiva di commercio.

A nessuno poi sarà permesso mettere avviso in detta sala senza il permesso del deputato di settimana che lo vidimerà e dell'uffiziale di polizia di servizio.

125. Di tutt'i giornali, avvisi, prezzi correnti, ed ogni altro riguardante il commercio, sarà a cura degli editori mandare una copia alla borsa.

126. Nella borsa vi sarà un custode che deve essere di fiducia del commercio e versato in affari che allo stesso riguardano. Egli sarà incaricato di conservare i libri, le carte, i mobili, ed ogni altro; a tale oggetto si farà un inventario in ogni anno, descrivendosi tutti gli oggetti in una nota che sarà firmata da lui e da'deputati che si metteranno in esercizio. Della stessa se ne formeranno sette consimili per rimanere una presso ogni deputato, la sesta pel custode, e la settima sarà rimessa alla segreteria della Camera consultiva di commercio. Sarà egli responsabile degli oggetti che mancassero e de' guasti che per sua negligenza si potrebbero recare. Denuncierà a' deputati i danni che taluno arrecherà per farlo obbligare alla riparazione. Finalmente sarà a di lui peso la pulitezza del locale che dovrà spazzarsi ogni mattina, e di tutti gli oggetti ivi esistenti.

127. Il custode percepirà un'annua mercede di ducati centottanta da prelevarsi sulla percezione assegnata alla Camera consultiva di commercio in ogni bolletta di dogana. La elezione del custode sarà della Camera consultiva di commercio, salvo l'approvazione del Luogotenente generale di S. M.

128. I deputati veglieranno alla polizia interna della borsa: procureranno di non far succedere disordini, ammoniranno coloro che potessero mancare a' doveri di decenza in società, e reclameranno sopra luogo dallo ispettore di polizia lo allontanamento di coloro che dopo la prima ammonizione non si correggessero. In fine rapporteranno alla Camera consultiva di commercio le misure che crederanno opportune pel miglioramento della borsa.

129. Il buon ordine della sala è affidato ad un uffiziale di polizia destinato dal signor Prefetto di polizia. Egli sarà in permanenza durante le ore di borsa.

Nel caso di avvenimento contrario al buon ordine, egli ne redigerà *ipso facto* un verbale in doppia spedizione di cui una copia sarà rimessa al signor Intendente. Se l'avve-

nimento contenesse reato, può procedere in flagranza allo arresto degli autori o de' complici.

130. Una copia degli articoli 97 a 130 del presente regolamento resterà affissa nella borsa per la intelligenza del pubblico.

Cap. X - *Notai certificatori* (1).

131. I notai certificatori in Sicilia instituiti con real decreto del 5 di luglio 1842 saranno nominati da S. M. sulle terne che ne faranno i procuratori regî presso i tribunali civili, e sulla proposizione del Luogotenente generale, la quale sarà presentata alla determinazione sovrana per via del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la M. S.

132. I notai certificatori di Palermo saranno sei anzichè quattro, e negli altri distretti ve ne sarà uno per ogni distretto in conformità del cennato real decreto.

133. I detti notai dovranno prestare in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico di Sicilia una cauzione corrispondente all' annua rendita di ducati cento per quelli di Palermo, e di ducati venticinque per gli altri de' distretti. Tale cauzione è indipendente da quella che sono tenuti a dare in virtù della legge del notariato.

134. I notai certificatori sono responsabili fin dopo i tre anni dal cessare delle loro funzioni verso il tesoro e i particolari, di tutti gli atti che faranno in esecuzione del presente regolamento, e delle conseguenze tutte che potranno da essi derivare.

135. In quanto a' pensionisti i notai certificatori dovranno rispondere della verità della esistenza di essi, e della identità delle persone cui sono state concesse le pensioni colle condizioni espresse nell' atto della concessione.

136. I notai certificatori terranno due libri colle formole attualmente in uso, cioè il registro di matricola ed il repertorio.

Avranno pure due formole, una pe' certificati di vita, ed un' altra pe' certificati di passaggio di domicilio da un distretto all' altro.

137. Oltre a' diritti fiscali saranno pagati a' notai certificatori i seguenti onorarî:

1° Pel certificato di vita per le pensioni di annui ducati cinquanta, e per quelle delle converse professe, grana cinque .... gr. 5

(1) *Ved.* gli atti pe' notai certificatori nel Supp. al lib. III, § III, n.° 123 a 129, p. 975 *ss.*

per le pensioni maggiori di annui ducati cinquanta grana dieci.................................. 10

pe' certificati di passaggio di domicilio gr. dieci 10

2° Per gli accessi nello interno della città in casa di pensionisti, oltre l' ordinario diritto del certificato di vita, esigeranno grana dieci........................ 10

L'accesso de'notai certificatori ne'monasteri sarà compensato nel seguente modo:

ogni monaca corista pagherà grana dieci....... 10

ogni conversa grana cinque..................... 5

Per gli accessi fuori della città, oltre il diritto ordinario del certificato, ed oltre la spesa di vettura che andrà a carico di chi l' avrà chiamato, esigeranno grana trenta.................................. 30

In quanto alle provincie i sottintendenti pe' distretti, e gl' Intendenti pe' capoluoghi fisseranno a norma della suddetta base, ed a norma delle località i diritti di accesso per lo esterno della città.

3° Per gli atti di notorietà se sono in brevetto l' onorario sarà di grana venti...................... 20

se sono in minuta l' onorario sarà di gr. quaranta 40

E per le copie di essi grana venti.............. 20

4° Per i depositi di qualunque scrittura l' onorario sarà di grana venti............................ 20

E per le copie di ogni scrittura depositata grana quindici.. 15

5° Per gli atti colla semplice formalità della vidimazione l' onorario sarà di grana cinque............ 5

6° Per le procure in brevetto che possono occorrere a' pensionisti sussidiari o creditori dello Stato, qualunque sia la somma che l' atto contenga, l' onorario è di grana venti.............................. 20

Per le dette procure che si domandassero in minuta, ossia per atto pubblico, l' onorario è di grana quaranta.. 40

Per le copie collazionate che i certificatori rilasceranno di dette procure per atto pubblico l' onorario è di grana venti.................................. 20

7° Per gli atti di consenso in atto pubblico diretti ad immobilizzare una rendita inscritta al gran libro per cauzione, per passaggio di dette cauzioni, per doti, per evizioni, e per ogni altro atto che assoggetta la rendita al vincolo d' inalienabilità, l' onorario sarà di grana quaranta.................................. 40

E per le copie grana venti........................ 20

Lib. II, § II, n.° 24, p. 414. Spropriazione per utilità pubblica. (L. c. art. 470.)

25) 1847, 15 novembre, Istruz. *da servire di norma alle dipendenze della guerra e della marina per lo apprezzo e pel possesso de' fondi rustici ed urbani de' privati spropriati per causa di utilità pubblica.*

1° Quando S. M. D. G. avrà ordinata la spropriazione a causa di pubblica utilità di alcun fondo rustico o urbano, da aggiudicarsi all'amministrazione della guerra o della marina, si procederà alla estimazione degl'indennizzamenti dovuti al proprietario per effetto della spropriazione.

2° La detta estimazione sarà eseguita da tre periti. L'uno sarà un uffiziale del genio, nominato dal capo di quella direzione in cui il fondo è sito, l'altro dal proprietario del fondo, il terzo dall'Intendente della provincia. Se avvenga che il proprietario ricusi di nominare il suo perito, in tal caso l'Intendente della provincia, sopra una semplice dimanda del direttore locale del genio, nominerà un perito, che sarà incaricato di far le veci del perito che il proprietario avrebbe dovuto nominare. Detti periti procederanno innanzi tutto a compilare una esatta descrizione del fondo da spropriarsi. O che quello sia urbano, o che quello sia rustico, desso sarà misurato, e ne saranno descritte le confinazioni. Se lo sarà un fondo rustico, gli stessi periti vi apporranno i termini lapidei.

Indi procederanno ad estimare il prezzo del fondo da occuparsi, o desumendolo dal capitalizzare alla ragione corrente, nel luogo ove quello è sito, la rendita netta provegnente dagli affitti attuali disaminati e riconosciuti veri; o desumendolo da' contratti di compra-vendita del fondo recenti, e disaminati e riconosciuti veri; o desumendolo dai simiglianti contratti di affitto e di compra-vendita de' fondi vicini della medesima natura e della medesima qualità. Allora soltanto che i periti non abbiano potuto aver presente alcuno de' suddetti elementi, procederanno essi alla estimazione del valore del fondo da occuparsi, mercè la valutazione dell'annuo prodotto, e la deduzione delle annue spese necessarie per la manutenzione, per la coltura, per la soddisfazione de' pesi reali.

Estimeranno insieme le altre indennità dovute al proprietario, o a causa della diminuzione di valore della parte rimanente del fondo spropriato, se ne sia il caso, o a causa di altri danni patiti dalla parte rimanente del fondo, i quali sia-

no una conseguenza diretta o della occupazione della parte spropriata, o delle opere da costruirvisi.

L'atto della perizia sarà ragionato. Se i periti saranno discordi, ciascheduno ragionerà il suo avviso.

3° Tostochè la perizia, come sopra, sarà stata compilata da'tre periti, eglino ne formeranno due copie, entrambe firmate da essi tre: l'una la consegneranno al capo della direzione del genio, l'altra al proprietario del fondo da spropriarsi. Ciò fatto, l'amministrazione militare potrà prender possesso del fondo.

Di siffatto possesso ne sarà compilato processo verbale sottoscritto dal commissario di guerra e dal proprietario, del quale saranno formate due copie egualmente sottoscritte, e consegnate l'una al capo della direzione del genio, l'altra al proprietario. Il detto processo verbale, se il proprietario ricusi di firmarlo, sarà firmato in sua vece dal sindaco del comune in cui è sito il fondo occupato. Il sindaco nell'apporre la sua firma farà menzione del rifiuto del proprietario. Dal giorno del possesso incominceranno a decorrere a favore del proprietario gl'interessi sul prezzo alla ragione del 5 per 100. Dallo stesso giorno il proprietario rimarrà esonerato dalla obbligazione della contribuzione fondiaria imposta sul fondo occupato. Egli perciò, tra lo spazio di un mese, dovrà presentare all'autorità competente la dimanda per la mutazione di quota, a'termini dell'art. 124 e seguenti del decreto ordinatore della contribuzione fondiaria de' 10 giugno 1817 (1). Il suddetto processo verbale di possesso, congiunto al processo verbale di apprezzo, costituirà il titolo legale, sul quale si fonderà la dimanda di mutazione.

4° Tra lo spazio di due mesi dal giorno della consegna dell'atto di perizia alle due parti, come sopra, e l'amministrazione della guerra e il proprietario avranno il dritto di domandare la revisione della perizia innanzi alla Commessione de' presidenti della gran Corte de' conti. La revisione avrà luogo di diritto, se i periti non saranno stati unanimi. La deliberazione diffinitiva della Commessione de'presidenti sul valore delle indennità da pagarsi a' proprietari de' fondi occupati avrà forza di cosa giudicata.

5° Il pagamento delle indennità a'proprietari sarà operato a' termini del real rescritto de' 2 settembre 1826 (2). Il Di-

(1) *Veg.* il decreto de'10 giugno 1817 nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* pure gli art. 8 a 13 del decreto organico della direzione generale di ponti e strade ec. de' 23 febbraio 1826 nella *collez.* delle leggi.

Ecco il tenore del rescritto de' 21 agosto 1826 comun. per via del Ministero delle finanze a' 2 settembre 1826.

» Ad oggetto che ne' pagamenti che si eseguono per compensi de' fondi

rettore del Ministero di guerra e marina - fir. GIUSEPPE GARZIA. *(Comun. a' rami di guerra e marina a' 24 novem. 1847.)*

Lib. II, § II, n.° 92, p. 544. Divisione de' demani promiscui.

92 bis) **1823, 17 novembre, R.** (**M. degli Aff. Eccl.**) *che accorda nuovo termine per conciliare le mense vescovili ed i comuni intorno alla esecuzione delle ordinanze per la divisione de' demani.* (**L. c. art. 462, 469.**)

I reclami avanzati al real Trono da varî Vescovi e da talune amministrazioni diocesane prima delle ultime vicende politiche di questo regno, perchè gl' Intendenti delle rispettive provincie andavano a dar esecuzione alle ordinanze per divisione di terre demaniali d' interesse delle mense vescovili, rese quasi nella totalità in sede vacante, e mentre la gestione de' beni era affidata al demanio, meritarono l' accoglienza dell' augusto Genitore di S. M., di gloriosa ricordanza, che con varie sovrane risoluzioni per via di questo Ministero degli affari ecclesiastici ordinò che si soprassedesse da qualsivoglia passo; e che il procurator generale presso la gran Corte de' conti sentendo le ragioni

occupati o danneggiati per novelle costruzioni di strade, si assicurino gl' interessi di coloro che possono vantare diritti tanto sopra i fondi de' quali si paga il compenso, quanto su i proprietarî a' quali i pagamenti dirigonsi, il Re N. S., nell' O. C. di S. de' 21 agosto ultimo uniformemente al parere rassegnatogli, si è degnato di approvare il seguente regolamento.

» 1° A misura che verranno approvati i pagamenti per compensi di fondi occupati o danneggiati per costruzioni di nuove strade verrà inserito nel giornale del regno delle Due Sicilie, a cura di lei signor direttore generale, un elenco de' proprietarî a' quali pagasi il compenso, colle indicazioni della somma del compenso, de' fondi a' quali il compenso si riferisce, e de' comuni ne' quali i fondi son siti, affinchè possano averne piena conoscenza i creditori ipotecarî, e tutti coloro che a qualunque altro titolo vantan diritti su i fondi stessi.

» Note con eguali indicazioni verranno a cura degl' Intendenti delle provincie affisse ne' comuni ove son siti i fondi de' quali si paga il compenso.

» 2° Nel corso di un mese, a contare dalla data del giornale, i creditori e tutti coloro che vanteranno diritti su i fondi, dovranno comparire innanzi agl' Intendenti delle provincie ove son siti i fondi de' quali si paga il compenso, per impedire i pagamenti.

» 3° Gl' Intendenti faranno le funzioni de' conciliatori, e non riuscendo loro di mettere le parti in accordo, verseranno le somme nella cassa di ammortizzazione per rimanervi in deposito fino alle relative decisioni de' tribunali.

» 4° Trascorso il mese, e non essendo alcuno comparso ad impedire i pagamenti de' compensi, la real tesoreria e le casse delle opere pubbliche provinciali non rimarranno ad altro tenute, ed il denaro sarà pagato a' proprietarî de' fondi. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. »

così de' Vescovi che avean reclamato, come de' rispettivi comuni, esaminasse la giustizia dell'affare sotto tutt' i rapporti, e procurasse una equa conciliazione tra le parti, e non riuscendogli tale conciliazione dasse di tutto conto per via del Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Posteriormente per via del Ministero di Stato degli affari interni fu sovranamente risoluto in data de' 18 settembre 1821 (1) che rimanessero accordati due mesi improrogabili per le cennate ordinanze, onde fossero provocate delle conciliazioni; che elasso il detto termine, restassero le cause e le ordinanze riguardanti le divisioni di demanio rimesse a' tribunali competenti ne' termini di giustizia; e che dovesse in fine rimaner valida la esecuzione che per alcune delle ordinanze medesime avesse avuto luogo dietro la determinazione de' 30 settem. 1820 (2), emanata per l'organo dello stesso Ministero degli affari interni, con cui fu prescritto che si lasciasse libero il corso alla giustizia, tanto per la esecuzione delle ordinanze sospese, quanto pel proseguimento de' giudizî relativi, salvo alle parti interessate i legittimi gravami innanzi alle autorità competenti.

Siccome di tale sovrana risoluzione da questo Ministero degli affari ecclesiastici fu data conoscenza unicamente alla Commessione esecutrice del Concordato, ed a que' Vescovi pe' quali, dietro i rispettivi reclami, erasi espressamente ordinato di trattarsi una conciliazione, così avendo io ora avuto luogo a rilevare, che vi sieno degli altri Vescovi, per le di cui mense non ancora sono state eseguite le ordinanze per divisione di terre demaniali, e che avendo ignorato la suddetta sovrana risoluzione non hanno potuto profittare del termine prefisso a provocar la conciliazione; ho rassegnato tutto ciò a S. M., e la M. S. nel C. O. di S. del dì 17 del corrente mese si è degnata di accordare un nuovo termine di due mesi a que' Vescovi che non ebbero partecipata la suddetta sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821, ad oggetto che possano essere intesi ed eseguire quanto in essa è prescritto; con farsene a ciascuno di loro la comunicazione. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. a' 26 novembre 1825 agli Ordinarî de' reali dominî di qua del Faro).*

(1) *Veg.* il rescritto de' 18 settembre 1821 nel SUPP. al lib. II, § 11, n.° 92, p. 544 s.

(2) Questa determinazione del 30 settembre 1820 rimase rivocata col decreto de' 13 marzo 1821 inserito nella *collez.* delle leggi.

**Lib. II, § III, p. 605. Dell' usufrutto. (Aggiunto.)
(L. c. art. 507 ss.)**

***Degli aggiusti di rate delle rendite de' benefici.*
(L. c. art. 510, 511, 513.)**

1) 1830, 29 agosto, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che regola gli aggiusti di rata delle rendite de' benefici.* (L. c. art. 510 *ss.*)

Il sistema finora praticato nelle amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' Vescovi ed altri titolari ecclesiastici al tempo della vacanza delle rispettive chiese o beneficî, ed a' novelli Vescovi o titolari, è stato, per la ripartizione de' frutti civili, quello del cominciamento della rendita di ciascun fondo. E tale sistema fu seguito nelle istruzioni, che sull' oggetto di accordo tra questo e 'l real Ministero delle finanze vennero date a tutte le amministrazioni diocesane con circolare del 12 luglio 1828.

L' esperienza intanto ha mostrato che siffatto metodo lungi di facilitare le operazioni contabili degli aggiusti, le implica e le imbarazza, e spesso con risultamenti anche inesatti. Imperocchè per fissarsi l' anno colonico ora bisogna consultare l' uso diverso de' luoghi, ora i contratti, alle volte le diverse epoche de' maturi, ed altre volte quelle de' pagamenti effettivi, spesso si dubita ancora della norma come nel contratto perpetuo di enfiteusi, del quale ordinariamente s' ignora il cominciamento, o l' epoca del maturo della rendita non è marcata; in fine tanti particolari aggiusti quanti sono i cespiti di rendite.

A rendere il metodo semplicissimo, S. M. nel C. O. di S. del dì 29 prossimo passato mese, approvando il parere emesso dalla Consulta de' reali dominî di qua del Faro, si è degnata di ordinare che nell' aggiusto delle rate si prenda per base della ripartizione de' frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno, non già il redditizio, ma bensì l' anno civile e naturale dal 1° gennaio al 31 dicembre, e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del beneficio che nel corso di un anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, e dell' amministrazione diocesana pel tempo della vacanza. Nel R. N. ec. - fir. M.se Tommasi (1). *(Comun. agli 11 settembre 1830 alle amministrazioni diocesane.)*

(1) Le qui appresso notate ministeriali avevano dati i seguenti provve-

2) 1836, 14 marzo, D. *che attribuisce alle commessioni diocesane l'aggiusto di rate non potendovi prendere parte le autorità giudiziarie.*

Veduto l'articolo XVII del Concordato del 1818 sullo sta-

dimenti intorno al metodo per la liquidazione ed aggiusto delle rate dei frutti de' beneficî tra le commessioni diocesane e gli eredi de' titolari.

I. Min. degli 11 mag. 1825 del M. degli aff. eccl. comun. al Vescovo di Teramo che ritenendo come usufruttuarî i beneficiati, determina appartenere agli eredi di costoro i frutti naturali, civili ed industriali del beneficio.

II. Min. de'2 luglio 1828 del M. degli aff. eccl. comunicata al Vescovo di Trani che dichiara doversi le rendite che scadono dopo la provvista del beneficio riscuotere dal nuovo titolare, il quale pagherà all'amministrazione diocesana la sua rata.

III. Circolare de' 21 luglio 1828 del M. degli aff. eccl. comunicata alle amministrazioni diocesane, la quale, applicando le teoriche delle *leggi civili* per gli usufruttuarî, stabilisce le seguenti norme per l'aggiusto di rate delle rendite de' beneficî.

1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite che derivano da affitti, da censuazioni, da capitali ec. non si terrà conto dell'anno civile, bensì dell'anno redditizio, val dire che dee l'anno contarsi dacchè la rendita comincia a correre in favore de'beneficî, ed esso si dividerà in mesi ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l'amministrazione, ed il novello titolare, o quello che rinunzia, o gli eredi dell'antico, in ragione del tempo per lo quale il beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell' anno audrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.

2. Trattandosi di frutti de' fondi in amministrazione, o che essi sieno naturali o industriali, nella vacanza del beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo e pendenti da' rami apparterranno all' amministrazione, e nella riprovvista apparterranno a'nuovi titolari, senza che l'amministrazione agli eredi de' vecchi titolari o a'rinuncianti, nè i nuovi titolari all' amministrazione sieno tenuti d' indennizzare le spese di preparazione e di coltivo.

3. Nella ripartizione de' pesi non si attenderà che all' anno civile, e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, l' amministrazione pagherà la tangente corrispondente a' mesi ed a'giorni della vacanza, ed i nuovi, o i rinunzianti, o gli eredi de' vecchi titolari quella quota che corrisponde alla parte dell' anno per la quale andranno a possedere i primi, o avranno posseduto i secondi il beneficio cui l' aggiusto di rate è relativo; e ciò senza veruna eccezione, o che i pesi cadano sopra i fondi produttivi de' frutti civili, o sopra quelli che danno frutti naturali ed industriali, poichè nel secondo caso da chiunque sieno i frutti lucrati, i rinuncianti, gli eredi del passato titolare, e l' amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia o alla morte del titolare medesimo, e la seconda sino al giorno del possesso del novello beneficiato – fir. A. Franco.

IV. Ministeriale de' 3 settembre 1828 dal M. degli aff. eccl. indiritta a quello delle finanze che accenna il seguente metodo come attribuire la rendita delle ulive vendute, ma non ancora raccolte.

Con pregevol foglio del 23 prossimo scorso mese ha avuto V. E. la bontà di farmi noto il dubbio proposto dal regio procuratore presso l' amministrazione diocesana di Oppido circa il modo di procedersi all' aggiusto di rate

bilimento delle amministrazioni diocesane, in vece del soppresso monte frumentario per la cura ed amministrazione delle rendite delle mense vescovili, delle abbadie e de' benefici vacanti;

Veduti i varî atti e le istruzioni in seguito emanate, e per effetto delle quali trovansi fissate le attribuzioni e i doveri delle amministrazioni diocesane, i rapporti del Ministero e

quando avvenga la vacanza o la provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle ulive ancora immature, e prima della raccolta; e su di esso l' E. V. ha manifestato l' avviso di doversi far valutare le ulive ancora attaccate a' rami per conoscersi il prezzo spettante all' amministrazione in caso di vacanza, ed al titolare in caso di riprovvista, mentre poi il prezzo delle ulive staccate dagli alberi dee attribuirsi nell' un caso agli eredi del titolare defunto, e nell' altro all' amministrazione.

In quanto a me trovo saggissime le idee di V. E. come quelle che sono una conseguenza del noto principio, che l' usufruttuario fa suoi i frutti col percepirli – fir. A. Franco.

V. Ministeriale de' 3 settembre 1828 al M. delle finanze che dichiarà all'aggiusto di rate il titolare risponsabile solo del dolo o negligenza sua nella esazione della rendita dell' anno del suo possesso, non mai de' casi fortuiti e della insolvibilità de'debitori. Il conto dee rendersi ne' modi comuni.

VI. Min. de' 24 sett. 1828 del M. degli aff. eccl. al M. delle fin. che dichiara essere la *terraggiera* frutto naturale ed industriale se si regola su la quantità del ricolto, ed un frutto civile se è di quantità certa e determinata.

VII. Ministeriale de' 17 dicembre 1828 all' amministrazione diocesana di Oppido che stabilisce:

1° Quando il prezzo dell' ingabellazione consiste in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore o minore raccolta, dev' essere annoverato tra' frutti naturali ed industriali, e non è soggetto ad aggiusto di rate; ma se poi è convenuto in una determinata prestazione di olio indipendente dalla maggiore o minore raccolta, allora dee considerarsi come frutto civile, e soggetto all' aggiusto.

2° Se l' amministrazione nella provvista de' beneficî corre il rischio di pagare la fondiaria senza percepire i frutti naturali ed industriali pendenti, essa nella vacanza de' beneficî può aver la fortuna di percepire gli stessi frutti senza di aver pagato il tributo, e trova così il suo compenso.

3° Gli ecclesiastici che hanno adempiuto l' ufficio proprio di un beneficio colla promessa di un compenso dopo i due anni non possono ricevere alcun danno dall' aggiusto di rate tra l' amministrazione diocesana ed il titolare, mentre se il compenso è loro realmente dovuto, esso costituisce un peso del beneficio da doversi soddisfare da chi ne ha percepito i frutti durante il tempo del loro servizio.

4° I beneficiati non possono obbligare i beni pel tempo posteriore al loro godimento, e perciò niuna ingiustizia risentono dalle disposizioni della circolare sugli aggiusti di rate – fir. A. Franco.

VIII. Min. de' 24 ott. 1829 all' Ordinario diocesano di Montecasino con cui si dichiara che i censi in genere si considerano frutti civili o frutti naturali secondo che sono di quantità certe o proporzionate alla ricolta.

IX. Ministeriale de' 28 aprile 1830 al M. di G. e G. che ritiene doversi gli aggiusti di rata eseguire dalle amministrazioni diocesane senza ingerenza de' tribunali.

real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici colle amministrazioni medesime, e le norme per la retta amministrazione delle mense, abbadie e benefici vacanti; ec. ec.

Art. 1. Il procedere e lo stabilire gli aggiustamenti di rate sulle rendite delle mense vescovili, delle abbadie e dei beneficî tanto ne' casi di vacanza, quanto nelle provviste delle suddette mense, abbadie e beneficî, rimarranno della competenza esclusiva delle amministrazioni diocesane costituite a tenore dell' articolo XVII del Concordato, le quali li formeranno colle norme ed istruzioni in vigore, e ne daranno, prima di mandarli ad effetto, distinto ragguaglio al Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, siccome finora si è praticato, per attenderne le osservazioni, se vi sarà luogo a farne, e le diffinitive risoluzioni.

2. I tribunali ed ogni altra autorità giudiziaria, o amministrativa, non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle amministrazioni diocesane. Ne' casi di dubbi o di quistioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate, formati dalle suddette amministrazioni, la parti interessate, o le stesse amministrazioni, a seconda di quanto si è praticato finora, si dirigeranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per riceverne dal medesimo i chiarimenti e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà l' affare esser di tale natura da esigere le nostre sovrane risoluzioni, ne rassegnerà a Noi rapporto, ed attenderà i nostri sovrani ordini.

3) 1837, 15 febbraio, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che stabilisce la norma per l' aggiusto di rate delle rendite de' benefici.*

Ho rassegnato a S. M. il dubbio elevatosi sul modo come nell' aggiustamento di rate verso le parti interessate debba procedere l'amministrazione diocesana di Reggio nel distribuire una determinata quantità di olio di spettanza di quella mensa, la di cui consegna per contratto si verifica in marzo 1837, mentre la durata del biennio di locazione, dal contratto medesimo stabilita, trovasi fissata dal 1° settembre 1835 per tutto agosto 1837.

In pari tempo ho umiliato alla M.S. il parere emesso dalla Commessione de' presidenti della gran Corte de' conti nel soggetto caso, in virtù del quale standosi a' termini del suddetto contratto si dovrebbe la ripartizione del genere in parola eseguire sul periodo del biennio colonico come sopra fissato dal contratto medesimo, e non già per un biennio civile e naturale, come vuole il sovrano rescritto degli 11

settembre 1830 (1): e S. M. nel C. O. di S. del 15 febbraio 1837 considerando, che il maturo della suddetta rendita olearia si verifica in marzo 1837, perchè è l'epoca convenuta per la consegna del genere; che una tale rendita biennale di sua natura è divisibile a rate mensili eguali tra i mesi dell'anno vôto e dell'anno pieno; che per la esatta applicazione dello anzidetto sovrano rescritto non può diversamente farsi il deconto con giusto titolo, se non associando la durata dell'anno civile 1836 al 1837, per attribuire, come di dritto, la spettanza rispettiva a ciascuna parte sull'olio succennato; si è degnata di risolvere che l'amministrazione diocesana di Reggio per lo suddetto aggiustamento di rate stia strettamente alla norma segnata nel rescritto degli 11 settembre 1830; che in tutt'i casi della specie simile si conformi unicamente alle disposizioni di quel rescritto; e che tutte le amministrazioni diocesane sieno di ciò intese per lo adempimento rispettivo di loro parte nel redigere i deconti a' termini del real decreto de' 14 marzo 1836 per presentarli al real Ministero di Stato degli affari ecclesiastici. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. al Min. di G. e G. a' 22 febbraio 1837.)*

4) 1840, 30 dicembre, R. (M. degli Aff. Eccl.) *che attribuisce a' titolari de' beneficî la rata de' frutti de' beni ricuperati al beneficio pel tempo del loro godimento.* (L. c. art. 520 s.)

Per ordine del Re N. S. fu la Consulta generale del regno incaricata di dare il suo parere circa un dubbio proposto dall'attual Vescovo di Ugento, se cioè a quel Capitolo, com'erede dell'ultimo defunto Vescovo di quella Chiesa, spetti o pur no nel deconto delle rendite di quella mensa una rata delle somme ricuperate, per cura dello stesso attual Vescovo, da taluni cespiti obliati e riputati anche inesigibili e decotti dai suoi predecessori e dall'amministrazione diocesana nelle diverse vacanze della suddetta mensa. In esecuzione di tal sovrano comando la Consulta generale ha unanimamente opinato doversi stabilire per massima;

» Che agli eredi de' titolari di beneficî competa la rata cor» rispondente al tempo del loro godimento sulle rendite di » que' cespiti che appartenevano al beneficio vacato, e che » erano stati ignorati e trascurati come inesigibili da' tito» lari defunti; con l'obbligo però di soddisfare in proporzio-

(1) *Veg.* il rescritto de' 29 agosto 1830 che qui si cita con la data degli 11 settembre, data della comunicazione, a n.° 1, p. 1635 di quest' appendice.

» ne le spese fatte per lo ricupero degli enunciati cespiti, e » ferma restando in Sicilia l' osservanza delle leggi intorno » all'amministrazione degli spogli e de' beni delle sedi vacanti.

E S. M. nel C. O. di S. del dì 30 dicembre del prossimo scorso anno si è degnata di approvare siffatto unanime avviso della Consulta generale. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. a' Vescovi a' 9 gennaio 1841.)*

Lib. III, § II, n.° 14, p. 807. Delle sostituzioni fedecommessarie.

14 bis) N. B. Veg. il decreto de' 22 ottobre 1808 articolo 5 col quale venne confermata l' abolizione de' fedecommessi nella parte continentale del regno (1). (*L. c. art.* 946 *s.*)

Lib. III, § III, n.° 20, p. 857. Ruoli e quadri esecutori.

20 bis) 1827, 12 ottobre, D. *che accorda un nuovo termine per la pubblicazione de' quadri.* (L. c. art. 1271.)

Veduto il nostro decreto del dì 27 di ottobre 1825 (2) con cui fu accordato un nuovo termine a tutto aprile 1826 per la formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti alle mense vescovili, alle badie, a' benefici, ed alle chiese ricettizie, e per la pubblicazione de' medesimi, a' termini dell'altro real decreto de' 2 di maggio 1823 (3);

Informati de' motivi che hanno impedito a diversi titolari di benefici non solo, ma a varie chiese ricettizie di profittare del beneficio della pubblicazione de' quadri de' loro debitori nell' indicato termine; ec. ec.

Art. 1. Accordiamo un nuovo termine a tutto agosto dell' entrante anno 1828 per formarsi dalle amministrazioni diocesane i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle mense vescovili, badie e benefici, quanto alle chiese ricettizie designate col real decreto del dì 16 di novem. 1824 (4) e per inviarsi dalle stesse amministrazioni i quadri suddetti agl Intendenti delle provincie, onde farsene in seguito la pubblicazione ne' rispettivi comuni, a' termini del real decreto de' 2 di maggio 1823; ferme rimanendo le disposizioni prescritte col real decreto de' 22 di marzo 1824 (5) e dagli altri de' 6 di settembre dello stesso anno, e

(1) *Veg.* il decreto de' 22 ottobre 1808 in quest'appendice, n.° 2, p. 1595 *s.*
(2) *Veg.* il dec. de' 27 ott. 1825 nel SUPP. al lib. III, § III, n.° 19, p. 856 *s.*
(3) *Veg.* il decreto de' 2 maggio 1823, *ivi*, n.° 10, p. 849 *ss.*
(4) *Veg.* il decreto de' 16 novembre 1824, *ivi*, n.° 17, p. 855.
(5) *Veg.* il decreto de' 22 marzo 1824, *ivi*, n.° 12, p. 852 *s.*

de' 27 di ottobre 1825 (1) circa la multa da soddisfarsi da quei titolari di benefici, che non avranno adempito alla esibizione del quadro de' loro debitori nel termine ad essi prefisso dalle rispettive amministrazioni diocesane.

2. Godranno egualmente del nuovo termine da Noi accordato coll' articolo precedente que' seminarî i quali non abbiano potuto profittare per la formazione de' quadri dei loro debitori del termine che fu ad essi prefisso col real decreto de' 6 di settembre 1824 per una tale operazione.

20 ter) 1828 , 5 febbraio, D. *che estende a' luoghi pii di beneficenza le facoltà e le disposizioni del precedente decreto.*

Art. 1. Le facoltà concedute col nostro real decreto dei 12 di ottobre dello scorso anno (2) alle mense vescovili, badie ed altro per la formazione de' ruoli in collettiva, e rinnovazione de' titoli de' crediti, sono estese ancora a' luoghi pii laicali, ed agli stabilimenti di beneficenza.

21 bis) 1849 , 7 luglio , R. (M. della Pubb. Istr.) *che permette la rinnovazione de' titoli con quadri in collettiva.*

Trovandosi per sovrana disposizione agevolata la esazione de' censi de' luoghi pii mercè de' quadri in collettiva dichiarati esecutivi nel 1818, e poichè nell' anno corrente verrebbero i termini della prescrizione trentenaria, da qualche consiglio degli ospizî si è domandato il permesso per la rinnovazione di tali quadri.

S. M. il Re N. S., cui ho rassegnato ciò, si è degnata in conformità dell' avviso del C. O. di S. permettere la rinnovazione de' quadri in collettiva. Nel R. N. ec. - fir. Bozzelli.
(Comun. agl' Intendenti a detto dì.)

Lib. III , § III, n.° 130, p. 1001. Scrittura privata.
(Querela di falso.)

130 bis) 1831 , 4 ottobre, R. (M. di G. e G.) *che permette al magistrato di provvedere onde assicurare il pagamento del debito in esito del falso.* (L. c. art. 1273 e 1277.)

Le scritture private, prodotte in giudizio civile, potranno impugnarsi colla eccezione di verificazione o di falso incidente, da sperimentarsi in via civile, ovvero con la iscrizione in falso principale, da sperimentarsi in giudizio criminale.

(1) *Veg.* i decreti de' 6 settembre 1824 e 27 ottobre 1825 nel Supp. al lib. III, § III, n.° 15, p. 854 *s.* e n°. 19, p. 856 *s.*

(2) *Veg.* il decreto de' 12 ottobre 1827 al numero precedente.

Il più delle volte alle due prime eccezioni è preferita la inscrizione in falso principale, che spesso risulta prodotta nell' unico scopo di arrestare il corso del giudizio civile, senza il peso di spese giudiziarie, che in simili casi sono anticipate dalle casse pubbliche. L' intrigo calunnioso che indebolisce la confidenza ne' contratti, ed è suscettibile di altri inconvenienti, ha fatto sentire il bisogno di una misura che, senza chiuder la via alla repressione della falsità effettivamente accaduta, serva a frenare l'abuso della inscrizione in falso principale.

Dovranno all' uopo i magistrati penali indagar sollecitamente il merito di sì fatta inscrizione, escluderla in caso d'insussistenza, e non lasciare intanto impunita la calunnia contro la quale si reclami. Ma è mestieri che a queste cure aggiungasi altro espediente, che concorra a rattenere la temerità de' litiganti dall' abuso di cui è fatto parola.

S. M. cui ho rassegnato l'affare nel C. O. di S. del dì 4 andante ha ordinato, che coloro i quali convenuti in giudizio per obbligazioni nascenti da scrittura privata producono querela di falso in principale contro tale scrittura, saran tenuti di assicurar la lite presso al magistrato civile, innanzi a cui è dedotta l' azion civile. Rimane al prudente arbitrio del magistrato civile ordinare che il debitore, come mezzo di sicurtà, faccia deposito della somma contesa, o presti cauzione, ovvero dia un pegno equivalente, o si sottoponga a sequestro anche pe' frutti una porzione corrispondente de'suoi beni. Nel R. N. ec.- fir. NICOLA PARISIO. *(Comun. a' 15 ottobre 1831 a' P. gen. presso le gran Corti criminali.)*

Lib. III, § IV, n.° 8, p. 1009. Della costituzione della dote pe' militari. (L. c. art. 1353.)

8 bis) **1833, 18 agosto, R. (M. della G. e M.)** *per la dote de' militari.*

Sulle suppliche di D. Nicola de Simone 1° chirurgo, e di D. Angelo Maria Paolillo 2° commesso degli ospedali militari per ottenere di contrarre matrimonio senza immobilizzarsi la dote, assumendo di non essere loro applicabile il prescritto de'reali decreti de' dì 17 genn. 1825 e 13 aprile 1828, S. M. il Re N. S. si è degnata di ordinare nel dì 18 del corrente mese di agosto che la regola della immobilizzazione della dote debba valere anche per gli assimilati a' gradi militari. Mi ha in pari tempo lo stesso Ministro specificato che sotto la cennata categoria van compresi, e debbon quindi ottenere

reale licenza per contrarre matrimonio immobilizzando la corrispondente dote gl' impiegati nelle sole officine, tra quelle dipendenti dal ramo di guerra, intendenza generale dell' esercito, vice-intendenza militare, commissariato di guerra, non che gl' impiegati amministrativi e sanitarî degli ospedali militari, gli uffiziali di sanità de' corpi, guardie del genio, corpo politico di artiglieria, e gl' impiegati militari del real officio topografico. Ha infine soggiunto, che nella sovrindicata sovrana risoluzione non son compresi gli uffiziali di quella real Segreteria, non essendovi decreto che gli assimili a' gradi militari. Nel R. N. ec. - fir. **Fardella.** *(Comun. al Min. degli aff. ecclesiastici a' 28 agosto 1833 e da questo agli Ordinarî de' reali dominî a' 28 dicembre 1833.)*

Lib. III, § V, n.° 8, p. 1023. Vendite all' incanto in Sicilia con la garantia del verbo regio. (L. c. art. 1532.)

7 bis) 1819, 13 gennaio, D. *che permette la continuazione delle vendite col metodo antico del* verbo regio.

Vista la nostra legge de' 22 di dicembre 1818 contenente l' abolizione di tutte le autorità giudiziarie de' nostri dominî oltre il Faro, e la destinazione delle Commessioni provvisorie sino allo stabilimento del novello ordine giudiziario ; ec. ec.

Art. 1. I così detti *giudici deputati* che trovavansi eletti per le vendite col *verbo regio* prima della pubblicazione della mentovata legge, continueranno ad esercitare le loro incumbenze a nome della prima Commessione provvisoria di Palermo fino al compimento delle deputazioni ad essi affidate.

Lib. III, § V, n.° 10, p. 1034. Vendite di libri. (L. c. art. 1532.)

10 bis) 1843, 12 febbraio, D. *che provvede alla revisione de' libri da vendersi all' incanto.*

Art. 1. Le autorità, che secondo le vigenti leggi e regolamenti su la materia vigilano sulla introduzione de' libri ne' nostri reali dominî, sono incaricate ancora di vegliare con le norme medesime sulle vendite giudiziarie e pubbliche de' libri.

2. Gli uffiziali giudiziarî incaricati di procedere a vendite di libri, ne' casi preveduti dalle leggi in vigore, dovranno anticipatamente farne riconoscere e visitare dalla cennata autorità il correlativo catalogo. *(Pubblic. a' 18 marzo 1843.)*

Lib. III, § VIII, n.° 10, p. 1185. Enfiteusi delle terre del Tavoliere di Puglia.

11) 1817, 13 gennaio, L. *per la censuazione ed economia delle terre del Tavoliere* (1). (L. c. art. 1678 a 1703.)

L'economia del Tavoliere di Puglia avendo richiamato le nostre cure e la nostra particolare attenzione, abbiamo avuto luogo di osservare che i cambiamenti in esso avvenuti per effetto della già eseguita censuazione hanno alterato quel costante equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, che l'imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito.

Essendo quindi nostra volontà di riparare a' disordini che l'esperienza ha fatto riconoscere di aver cangiato il sistema del Tavoliere, e di prevenire i danni che ne risulterebbero contro la prosperità di una gran parte de' nostri sudditi; e volendo d'altronde estendere anche a quelle enfiteusi le benefiche disposizioni contenute ne' nostri reali decreti dei 28 di febbraio e 18 di giugno 1816 (2) per le censuazioni dei beni dello Stato, abbiamo creduto giusto e prudente di adottare il mezzo di una generale transazione, la quale sanando per effetto della pienezza della nostra sovrana potestà i vizî di alcuni di quei contratti, di altri correggendone gli errori, e conciliando gl'interessi de' particolari colle vedute di pubblica utilità, ristabilisca l'influenza del Governo su l'economia del Tavoliere, e ripristini in favore degl'interessati la concessione di alcuni di quei privilegî dal di cui esercizio il felice andamento della medesima specialmente dipende.

E considerando che sebbene le azioni fiscali derivanti dalle lesioni che i contratti del Tavoliere generalmente contengono, potrebbero essere sperimentate fra lo spazio di trent'anni dalla loro data, uniformemente a quanto viene ordinato da' succitati decreti, attesa la di loro stipulazione avvenuta prima della pubblicazione del codice provvisoriamente in vigore, sia ciò non ostante proprio della

(1) Prima di questa legge le censuazioni delle terre del demanio dello Stato detto Tavoliere di Puglia vennero regolate con le leggi de' 21 maggio 1806 e 24 gennaio 1807, e co' decreti de' 24 e 31 gennaio, 12 febbraio, 26 marzo, 24 aprile e 30 giugno 1807, 26 novembre 1808, 9 maggio 1809, 7 giugno 1811, 9 luglio e 21 agosto 1812, 19 febbraio e 27 marzo 1813, 23 gennaio 1816 che possono riscontrarsi nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* questi decreti nella *collez.* delle leggi.

nostra reale clemenza, e conducente al bene degl'interessati il compensare anche queste azioni colla suddetta transazione generale, siccome essi medesimi ne hanno avanzato le loro dimande ed offerte; ec. ec.

Titolo preliminare. (V. le addiz. a p. 1661 *ss.*)

Art. 1. Gli acquisti delle proprietà e dritti fiscali sul Tavoliere di Puglia fatti durante l'occupazione militare, sono da Noi riconosciuti e confermati, salvo le modificazioni e riforme che vengono stabilite in virtù della transazione generale che in quest'atto solenne di nostra sovranità si contiene (1).

2. Tutte le operazioni a cui daranno luogo le prescrizioni della presente legge, saranno eseguite sotto la cura e direzione della Commissione da Noi nominata in data de' 29 di novembre 1815 (2) la quale è confermata sino alla definitiva riorganizzazione del Tavoliere.

3. Gli attuali possessori o godenti delle terre o dritti del Tavoliere non potranno sperimentare alcun'azione contro i di loro cedenti per gli effetti della transazione suddetta.

4. L'amministrazione generale del Tavoliere sarà preseduta da un pubblico funzionario, che verrà da Noi nominato.

Un nostro particolare decreto ne determinerà il rango e le attribuzioni, tanto relativamente a quel contenzioso amministrativo che avrà una particolare destinazione, quanto riguardo agl'interessi del Tavoliere medesimo (3).

Tit. I. - Disposizioni generali. (V. le addiz. a p. 1703.)

5. Tutte le terre tanto a pascolo che a coltura appartenenti ora alla direzione de' beni riserbati a nostra disposizione, a quella de' beni donati e reintegrati allo Stato ed all'amministrazione de' demani, comprese nella estensione continuata delle ventitrè locazioni del Tavoliere, potranno essere al medesimo aggregate.

(1) *Veg.* il decreto de' 29 gennaio 1817, n.° 12, p. 1661 *s.*

(2) Il decreto de' 29 novembre 1815 fu rivocato con decreto de' 18 aprile 1820 - *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

(3) *Veg.* nella *collez.* delle leggi il decreto de' 25 febbraio 1820 organico dell'amministrazione del Tavoliere; ed il decreto de' 18 aprile 1820 che abolisce la Commessione del Tavoliere stabilita col decreto de' 29 novembre 1815 creando in vece un *regio incarico*, n.° 15, p. 1671 *ss.* Poscia venne nominato un commessario civile in persona dell'Intendente di Foggia che pur da poi venne abolito.

Ora l'amministrazione del Tavoliere dipende dalla direzione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico giusta il decreto de' 5 dicembre 1825 - *Veg.* nella *collez.* delle leggi.

Veg. pure il decreto ed il regolamento de' 29 novembre 1829 per la riscossione delle reste e delle rendite del Tavoliere, n.° 21, p. 1689 *ss.*

Il Ministro delle finanze farà formare dalle rispettive dipendenze gli stati de' beni suddetti, ed intesa la Commissione del Tavoliere, ne presenterà uno stato generale alla nostra approvazione.

Ci riserbiamo di assegnare su i prodotti del Tavoliere alle rispettive amministrazioni una rendita eguale a quella dei beni che verranno da esse segregati.

6. Le attuali ventitrè locazioni contenute nella intera estensione del Tavoliere dal fiume Fortore fino al di là dall'Ofanto saranno ridotte a quattro grandi locazioni intitolate *del Fortore*, *del Cervaro*, *di qua dall'Ofanto*, e *di là dall' Ofanto*.

In oltre tutte le terre distinte colle denominazioni di *Terra d' Otranto per Cerreto* e *per Castellaneta*, e quelle dei demanî comunali situati fuori del Tavoliere, su i quali il fisco rappresenta i suoi dritti, formeranno de' corpi separati dalle locazioni suddette.

7. In ciascuna delle quattro nuove locazioni vi sarà una quantità separata di terreno saldo a pascolo per comodo di que' locati, i di cui diritti o non furono riconosciuti, o furono lesi nella eseguita censuazione.

8. Chiunque avesse de' richiami a produrre per essere stato leso ne' dritti ed azioni acquistate precedentemente alla censuazione, potrà esibirli a tutto il mese di marzo del corrente anno o presso il funzionario che presederà al Tavoliere in Foggia, o presso la Commissione in Napoli, per essere dalla medesima amministrativamente decisi (1).

Tutti coloro che, avendo de' dritti o azioni a far valere, non abbiano fatta la domanda per detto tempo, s' intenderanno decaduti da ogni loro pretensione.

9. Tra il termine medesimo è concesso a ciascun censuario il rinunziare alla propria censuazione, senz' alcun obbligo del fisco d' indennizzarlo de' pagamenti fatti per entratura od altro, salvo soltanto il suo dritto per le migliorie esistenti su i fondi, da liquidarsi e pagarsene l' importo dal nuovo censuario.

Tali rinunzie non saranno ricevute senza il pagamento de' canoni attrassati.

10. Per le censuazioni che in virtù della presente transazione rimangono da Noi approvate, si stipuleranno de' nuovi contratti in favor nostro e de' nostri eredi e successori.

11. I terreni del Tavoliere, e quelli delle *portate* saranno misurati e confinati con termini lapidei a spese degl' inte-

(1) *Veg.* la legge de' 25 febbraio 1820 sul contenzioso del Tavoliere, n.° 14, p. 1665 *ss.*

ressati rispettivi per mezzo de' regi agrimensori, i quali dovranno depositare presso il Tavoliere le piante legali di ciascun assegno, onde formarsene una pianta generale e nominativa con tutte quelle indicazioni che saranno credute necessarie (1).

TIT. II. - DISPOSIZIONI RELATIVE A TUTTI I NUOVI CONTRATTI. (V. le addiz. a p. 1703 *ss.*)

12. Prima di stipularsi cogli attuali possessori in virtù di questa transazione i nuovi contratti di censuazione, si dovranno da essi saldare tutti i canoni attrassati; e tutti coloro che non stipulassero i nuovi contratti per tutto il mese di maggio dell' entrante anno, s' intenderanno decaduti dagli effetti della presente legge.

13. I cessionarî di altri enfiteuti del Tavoliere non saranno riconosciuti per la stipula de' nuovi contratti, se non depositino in quella direzione per tutto febbraio del corrente anno le copie degli atti de' loro acquisti.

Al pagamento de' canoni arretrati essi dovranno unire l' altro de' laudemi dovuti per tutti i passaggi.

14. I canoni per qualunque siasi censuazione dovranno sempre essere pagati nella cassa generale stabilita in Foggia. I censuarî non saranno discaricati del loro debito, se non abbiano ottenuto un ricevo del cassiere del Tavoliere nel modo e forma attualmente in vigore.

15. Per effetto del dritto di poziorità che il fisco vanta sul prodotto delle sue terre, è imposto l' obbligo a' fittuarî di pagare i canoni per conto de' censuarî che non potranno rifiutarsi di ricevere le quietanze del cassiere del Tavoliere per contanti a conto del prezzo dell' affitto.

Il fisco potrà agire quando lo giudichi conveniente ed ai termini del maturo personalmente contro i fittuari per lo pagamento de' censi (2).

16. Ad oggetto di cautelare il regio fisco sul capitale rappresentato da' canoni dovuti sulle terre del Tavoliere, e rendere inefficaci tutte le inscrizioni ipotecarie fino alla concorrenza del capitale medesimo, sarà eseguita la trascrizione di tutt' i contratti di censuazione, in virtù della

(1) *Veg.* il decreto de' 4 luglio 1817 per la manutenzione delle strade, ed il rescritto de' 5 dicembre 1838 intorno al dubbio se fosse prescrittibile questa operazione, num. 13 e 30, p. 1663 *s.* e 1703.

(2) Con min. de' 6 giugno 1832 fu determinato il metodo come i censuarî col deposito delle lane e de' cereali debbono garantire il fisco pel canone.

Veg. pure il rescritto de' 2 ottobre 1840 pel pagamento del canone, e l' altro rescritto de' 17 novembre 1840 circa l' obbligo de' fittaiuoli, n.° 32 e 33, p. 1704 *ss.*

quale i conservatori delle ipoteche prenderanno le inscrizioni di uffizio in favore del fisco per un capitale corrispondente a venticinque annate di canone ; più altre due per la corrisponsione de' censi annuali (1).

17. Non potrà farsi alcuna cessione delle terre censite dal Tavoliere senza averne prima ottenuto il permesso dal funzionario che vi presederà : e fra un mese dopo stipulato il contratto di cessione dovrà esibirsi presso il Tavoliere una spedizione di esso, accompagnata dal pagamento degli arretrati sul fondo succensito, e del laudemio, o sia del due per cento sul valore del dominio utile. Laddove gli adempimenti sopra prescritti sieno fatti fra il mese dalla data del contratto, l' accettazione del pagamento del laudemio equivarrà al permesso precedente alla cessione (2).

18. Il fisco potrà far dichiarare la devoluzione in suo favore di que' fondi censiti che fossero ceduti senza averne prima domandato ed ottenuto il permesso, e pe' quali non si fosse adempito a quanto altro viene ordinato dall' articolo precedente, e nel termine in esso stabilito *(L. c. art. 1691)*.

19. Le cessioni delle terre del Tavoliere non potranno farsi per quantità inferiori a quelle espresse negli articoli 34 e 79 della presente legge. Quelle che fossero fatte in contravvenzione di questa disposizione saranno riputate nulle.

20. I cessionarî, non ostante l'esibizione della copia dell' atto di cessione, dovranno stipulare col regio fisco il nuovo contratto di censuazione in cui saranno inseriti gli obblighi imposti a tutti gli altri censuarî.

Le trascrizioni ed i cambiamenti d' intestazione su' ruoli fondiarî pe' passaggi delle terre del Tavoliere, non potranno aver luogo che in virtù de' contratti stipulati come sopra.

21. Le devoluzioni si verificheranno in generale per qualunque siasi deteriorazione che fosse fatta a' fondi censiti, e per qualunque contravvenzione a' patti soliti ad apporsi ne' contratti enfiteutici, secondo la legge, come per la mancanza del pagamento dell' annuo canone per due anni continui *(L. c. art. 1689 e 1702)*.

22. In caso di devoluzione de' fondi censiti, Noi concediamo che le migliorie fatte su' medesimi rispondano al fisco pel suo dritto di poziorità, soltanto per quanto potrà esser-

(1) Con min. del 2 luglio 1828 fu disposto che i conservatori nel rinnovare la inscrizione pel capitale del canone limitassero la inscrizione delle sole due annate di canone.

(2) *Veg.* il rescritto de' 21 settembre 1840 per lo laudemio in caso di spropriazione, n.° 31, p. 1703 *s.*

gli dovuto per canoni arretrati, o appartenergli per ogni altro titolo, in qualunque modo le migliorie suddette potranno essere state fatte (1).

23. Per effetto della transazione contenuta nella presente legge non accordiamo la facoltà di affrancare i canoni del Tavoliere. Ci riserbiamo però di provvedere l'occorrente sulle dimande particolari che da' censuarî ci fossero indirizzate *(L. c. art.* 1701 *)*.

TIT. III. - DELLE TERRE A PASCOLO - CAP. I. - *De' godimenti attuali* (2). (V. le addiz. a p. 1707 *s.*)

24. Le censuazioni delle terre salde per uso di pascolo accordate a' luoghi pii laicali ed a' comuni, subiranno l'eccezioni contenute negli articoli seguenti, e che Noi stabiliamo per effetto del supremo dritto di tutela che vantiamo sulle anzidette corporazioni morali.

Le censuazioni fatte in favore de' particolari verranno soltanto modificate in ragione delle contravvenzioni avvenute relativamente all'acquisto o all'uso delle terre fiscali (3).

25. Le terre censite a' luoghi pii laicali, e non cedute ad altri con ordine o approvazione del Governo, saranno incorporate alle altre terre del Tavoliere per censirsi o locarsi.

La Commissione si farà presentare gli ultimi affitti da essi fatti delle dette terre e masserie armentizie; e dall' esame di tali contratti, del pari che de' conti che le verranno esibiti da' rispettivi amministratori, osserverà se il decadimento da tali censuazioni possa nuocere alle pie instituzioni de' suddetti corpi morali; ed in caso che il bisogno lo esiga, ne proporrà l' eccezioni.

26. Laddove siasi riconosciuto dalla Commissione che niun danno derivi a' luoghi pii laicali per la retrocessione delle terre ad essi censite, sarà proccurata l'alienazione de' loro armenti nel modo seguente, onde impiegarsene il capitale in favore de' medesimi nella maniera più conveniente che ci verrà proposta dal Ministro dell' interno.

1° Saranno preferiti gli attuali affittatori pel prezzo estimato o da estimarsi.

2° Si sperimenteranno gl' incanti per quelle masserie

(1) Con min. de' 10 agosto 1836 fu disposto che in caso di spropriazione del dominio utile delle terre del Tavoliere a danno de' censuarî si procuri di operare la devoluzione amministrativa o giudiziaria, ed ove ciò non possa praticarsi si faccia rapporto al Ministro.

Con min. de' 12 agosto 1835 fu disposto potersi operare la devoluzione semprechè il censuario fosse in debito di somma eguale a due annate di canone.

(2) *Veg.* il decreto e la legge de' 29 gennaio 1817, n.° 12, p. 1661 *ss.*

(3) *Veg.* il resc. de' 19 giug. 1826 per la riduzione de' canoni, n.° 34, p. 1707.

che non trovansi affittate, o di cui i fittuari dichiareranno di non voler fare l' acquisto.

27. Le censuazioni fatte in favore de' comuni saranno annullate, ed i fondi riuniti al Tavoliere, qualora sia evidente il danno che esse ne hanno provato, o se i possessori di armenti ne abbiano un assoluto bisogno.

28. Sono riputati detentori illegittimi delle terre a pascolo del Tavoliere;

1° coloro che hanno ottenuto delle censuazioni, mentre possedevano di loro proprietà carra cinquanta di pasture limitrofe al medesimo;

2° que' che hanno acquistato dal fisco più di cinquanta carra di terre a pascolo, o tale quantità che unita alle loro terre della natura medesima, gli ha resi possessori di una estensione maggiore di cinquanta carra:

3° coloro che hanno ridotto a coltura i terreni censiti per uso di pascolo:

4° finalmente coloro che all' epoca della censuazione non avevano animali, senz' averli di poi acquistati, o che avendoli allora, ne sono ora privi (*V. art.* 29).

29. Non ostante le disposizioni dell' articolo precedente, la devoluzione de' godimenti che ne sono colpiti non avrà luogo, che per quanto sia richiesta dal bisogno de' coloni pugliesi, e reclamata dallo stretto dritto di coloro che furuno esclusi o lesi dalla censuazione.

Le retrocessioni suddette dovranno essere da Noi approvate per tutto il mese di maggio del corrente anno, e non ci verranno proposte che in seguito di essersi intesi gli attuali possessori, e di avere con essi, per quanto è possibile, trattato ancora delle permute.

30. In transazione di ogni dritto fiscale sulle censuazioni di già eseguite delle terre a pascolo, e confermate per effetto della presente legge, ed in estinzione di ogni azione che il fisco potrebbe sperimentare per rescissione a causa di nullità o lesione, saranno operate le aggiunzioni seguenti a' rispettivi canoni (*V. art.* 76).

1.° Del 2 e mezzo per cento sulle censuazioni fatte ai locati abruzzesi, a quelli della provincia di Molise ed a' naturali di Piedimonte, laddove abbiano censito, o posseggano meno di carra dieci (*V. art.* 32 *s.* 93-1°).

2.° Del 5 per cento su quelle di tutt'i censuari suddetti che hanno censito, o che posseggano più di carra dieci (*V. art.* 93-2°).

3.° Del 10 per cento su'canoni di tutti gli altri censuari delle terre a pascolo del Tavoliere, non esclusi quelli delle *poste fisse*.

31. I canoni annuali corrispondenti alle terre salde dissodate avranno i seguenti aumenti, oltre di quelli enunciati nell'articolo precedente *(V. art.* 32 *s.)*.

1.° Del 20 per cento, quelli che non giungono a ducati 30 il carro.

2.° Del 15 per cento, quelli da ducati 30 fino a ducati 50 il carro.

3° Del 10 per cento, quelli da ducati 50 in sopra per ciascun carro.

32. Tutti gli aumenti prescritti da'due articoli precedenti saranno riscattati per un capitale formato al 5 per cento in tre rate eguali nelle epoche seguenti:

1° quelli ordinati dall'articolo 30 ne' mesi di maggio 1817, 1818 e 1819;

2° quelli ordinati dall'articolo 31 nel mese di agosto degli anni suddetti.

33. Le disposizioni degli articoli 30 e 31 non sono applicabili a tutt'i canoni dovuti in forza di censuazione fatta anteriormente al 1806, ed a' dissodamenti eseguiti sulle *poste fisse* concesse senz' alcuna inibizione, e sulle così dette *poste frattose*, a'censuarî delle quali fu da Noi accordata la facoltà di mettere a coltura i terreni censiti.

Non sono similmente comprese negli aumenti suddetti quelle censuazioni che sono state stipulate dopo il dì 1° di gennaio dell' anno 1809, per le quali trovasi prescritta l' azione a causa di lesione.

34. Le cessioni delle terre a pascolo non potranno esser fatte per una quantità inferiore a tre carra: e laddove per le divisioni che dovessero aver luogo fra i coeredi o condomini, le rate di ciascuno potessero risultare minori di detta estensione, saranno tutti solidalmente tenuti verso il fisco *(V. art.* 19 *)*.

35. È permesso a ciascun censuario de' terreni a pascolo di coltivare la quinta parte delle rispettive censuazioni, salvo la conservazione de'passaggi necessarî al comodo de'censuarî limitrofi, e la giusta distanza da osservarsi da' luoghi dove sono fissate le *jacende* degli animali *(V. art.* 36 *e* 37*)*.

Le località da destinarsi alla semina saranno scelte dai censuarî medesimi coll' approvazione dell' impiegato che presederà al Tavoliere, il quale ne farà seguire la misura e l' assegno, da non poter essere più variato.

Quelli che possedessero terre censite in diversi luoghi, potranno ottenere l'assegno intero della estensione coltivabile sopra uno de'fondi che posseggono (1).

(1) Con min. degli 8 apr. 1836 all'Intend. in Foggia fu ingiunto di riferire

36. Ogni eccesso di dissodazione o coltura, oltre quelle come sopra autorizzate, sarà punito con una multa corrispondente a dieci volte il canone annuale. Qualora la contravvenzione sia oltre le tre versure, in luogo della multa produrrà la devoluzione a favore del fisco del fondo censito con tutte le migliorie, il quale verrà aggregato alla massa di que'terreni che, come appresso s'indicherà, saranno accordati alle collettive de' locati (*V. art.* 35).

37. Noi ci riserbiamo di accordare la facoltà di dissodare una estensione maggiore del quinto delle rispettive censuazioni, qualora i censuarî ci faranno conoscere le migliorie effettive che verrebbero a ricevere i fondi fiscali dalle colture da intraprendersi senza danno della pastorizia, o qualora una mortalità ben provata degli armenti mettesse il censuario nella positiva necessità di servirsi altrimenti che per pascolo delle terre censitegli (1).

38. L'annuo pagamento del canone sarà eseguito per due terzi nel mese di maggio, e per l'altro nel mese di novembre di ciascun anno, senza l'obbligo di dare per questo alcuna assicurazione.

I censuarî però non potranno ottenere la passata de'loro animali nell'uscita dal Tavoliere, se non abbiano soddisfatta una metà della prima rata, nè potranno estrarne le loro lane se l'altra metà della rata medesima non sia stata pagata.

39. Per grazia speciale che intendiamo di accordare al ceto de' censuarî e locati abruzzesi, saranno ripristinate le deputazioni delle locazioni particolari, dalle quali verranno nominati i deputati generali de' censuarî pastori, onde possano invigilare alla buona economia e governo pel bene della pastorizia.

CAP. II. - *De' nuovi assegni.* (V. le addiz. a p. 1708 *ss.*)

40. Tutte le terre che saranno aggregate al Tavoliere, quelle da cui saranno decaduti gli attuali possessori, e quelle che da' medesimi venissero rinunziate, potranno essere accordate a censuazioni individuali, o saranno affittate a diverse collettive di possessori di armenti.

41. Le censuazioni nuove da farsi saranno regolate a norma di quelle esistenti, e secondo le modificazioni per esse prescritte (2).

le dissodazioni eseguite oltre il quinto senza permesso per provvedersi su le contravvenzioni a norma de' casi.

(1) Con min. de' 28 aprile 1841 fu disposto che la dissodazione del quinto dovesse essere anche autorizzata.

(2) Con min. de' 24 aprile 1835 fu prescritto di farsi le censuazioni senza

I censuari saranno in oltre tenuti al pagamento di un' annata di canone, a titolo di entratura (1).

42. I canoni delle nuove terre che verranno aggregate al Tavoliere, saranno modellati su quegli infissi alle terre delle locazioni attuali, alle quali appartengono.

43. Le collettive de' pastori per gli affitti delle terre che rimarranno incensite in ciascuna nuova locazione, saranno formate come siegue:

1° da que' locati che furono pregiudicati in tutto o in parte, relativamente a' loro possessi, allorchè fu eseguita la censuazione:

2° da que' censuari o locati che posseggono un numero di animali maggiore di quello corrispondente a' terreni loro accordati:

3° e finalmente da ogni altro possessore di armenti, sebbene non sia stato locato, o non sia attualmente censuario.

44. Tutti i locati che intenderanno di far valere i loro dritti per essere stati lesi nel censimento del Tavoliere, dovranno provare di possedere attualmente un numero di animali corrispondente a' terreni assegnati loro nell' ultimo riparto, e non potranno ottenere, sia in censuazione, sia in affitto, una rata di pascolo proporzionatamente maggiore della totalità e della differenza di quella che allora possedevano.

45. I piccoli possessori di armenti saranno riuniti in una massa, e compresi nella locazione sotto il nome del *Capomassa*, e non potranno variarla che in ogni nuovo riparto.

46. Le locazioni delle terre da accordarsi alle collettive de' pastori, saranno fatte sotto le condizioni seguenti.

1° La ripartizione de' terreni sarà eseguita in ogni tre anni fra gl' interessati medesimi in ragione del numero dei loro animali.

2° Il prezzo della fida annuale sarà il risultato di quello stabilito per ciascuna parte di terreno o *posta*.

3° I locati non saranno tenuti ad alcun pagamento a titolo di *entratura*.

4° La contribuzione fondiaria imposta sulle dette terre rimarrà a carico del Tavoliere.

5° Il terreno superante durante l' epoca del riparto po-

incanti pel canone, e con gl' incanti per l' entratura ed il pagamento degli arretrati de' canoni se vi siano.

(1) Con min. de' 22 luglio 1833 si approvò che per la riscossione della *entratura* dipendente dalle terre azionali si agisse su i prodotti de' cereali.

Con min. de' 27 giugno 1832 si permise di stipularsi co' nuovi censuari il pagamento a rate del debito arretrato de' precedenti censuari.

trà essere affittato dalla collettiva della locazione, colla preferenza però degli altri censuarî del Tavoliere.

6.° L'eccesso di terreno che si trovasse al termine del riparto per la mancanza degli animali de' collettivati, o sarà ripartito a' nuovi possessori di armenti, o verrà censito individualmente.

47. Non sarà lecito di coltivare qualunque anche minima parte de' terreni dati a locazione. Chiunque li dissodasse, o li facesse da altri dissodare, oltre di pagare una multa di ducati cento per ogni versura, decaderà dal proprio godimento.

Cap. III. - *De' riposi generali e de' ristori.* (V. le addiz. a p. 1712 *ss.*)

48. I demanî comunali su i quali i locati del Tavoliere avevano il dritto del pascolo, laddove sieno stati divisi fra i comunisti ed i censuarî, ed a questi sieno stati assegnati degli accantonamenti, di cui non possono i di loro armenti godere, o per una non conveniente situazione, o per la qualità non confacente de' pascoli, o per la mancanza delle legna, subiranno i seguenti cambiamenti.

1.° Si procurerà di stabilire la promiscuità di accordo colle parti interessate e cogl'Intendenti delle rispettive provincie.

2.° Laddove la promiscuità non fosse stimata opportuna, si eseguiranno degli accantonamenti più adattati a' censuarî ed a' locati del Tavoliere.

49. Gli accantonamenti censiti in favore de' comuni su i loro demanî nella divisione avvenuta col Tavoliere, laddove non sieno di loro vantaggio, o non convenga di ristabilirsi la promiscuità, saranno cambiati per essere accordati in preferenza a' coloni de' rispettivi comuni, o a que' locati che prima vi avevano dritto.

50. Non sarà recata alcuna molestia a' censuarî e locati del Tavoliere nell'esercizio de' loro dritti sopra i riposi e ristori stabiliti ne' demanî comunali non ancora divisi. Se le parti interessate credono di comune vantaggio la divisione, ne faranno per tutto il mese di marzo la domanda alla Commessione o agl' Intendenti, onde di accordo si possa procedere alle operazioni successive.

La definizione di tutti gli affari riguardanti i demanî comunali soggetti alle servitù attive per parte del Tavoliere dovrà essere sottomessa alla nostra sovrana approvazione.

51. La Commessione di accordo cogl'Intendenti è autorizzata a fare eseguire ed esigere amministrativamente i ratizzi di ciò che i comunisti possano dovere a' censuarî del Tavoliere, in rimborso della fondiaria, o per pagamento

della fida, per essersi da' primi goduti gli accantonamenti fatti in favore de'censuarî, da' quali non vi si è finora esercitato alcun dritto.

52. A contare dall' anno 1818 gli abruzzesi censuarî del Tavoliere non potranno essere caricati ne'comuni nel di cui tenimento sono situati i riposi o altri fondi censiti, di alcuna tassa civica straordinaria, oltre le grana comunali per quei comuni dove sono imposte e comprese ne' ruoli della contribuzione fondiaria. Non sono comprese nella esenzione suddetta le gabelle e le tasse pe' dritti di consumo.

Cap. IV. - *De' tratturi e riposi laterali a' medesimi.* (V. le addiz. a p. 1712 *ss.*)

53. È abolito il decreto de' 5 settembre 1811 che attribuì a' Consigli d' intendenza i giudizî sulle usurpazioni de' regî tratturi, i quali continueranno a far parte della pubblica proprietà, ugualmente che i riposi a' medesimi laterali. La di loro integrità e conservazione verrà garantita dall'impiegato destinato per l'amministrazione del Tavoliere (1).

54. I sindaci de'comuni per dove passano i tratturi, rimetteranno al Tavoliere per mezzo de'loro Intendenti le piante e descrizioni che essi ne conservano, dopo la verifica che faranno eseguire alla loro presenza per mezzo di due probi ed esperti agrimensori, i quali ne formeranno processo verbale coll' indicazione degli occupatori delle quantità usurpate e de' termini svelti.

55. I sindaci medesimi faranno pervenire al Tavoliere per mezzo degl'Intendenti i processi verbali delle verifiche eseguite, ed obbligheranno gli occupatori all' abbandono dei termini lapidei a loro spese, facendo esigere la sola rata di multa disposta in favore de'comuni dal decreto de' 5 di settembre 1811, i quali soggiaceranno alla spesa della verifica e de' termini lapidei che dovranno di nuovo situarsi in quei luoghi dove non vi sono occupazioni.

56. Nel corso dell' anno 1817 saranno reintegrati tutti i tratturi che intersecano il Tavoliere, e le provincie degli Abruzzesi, sotto la sorveglianza della Commessione, ed intesi gl' interessati: con comprendervi tutti quegli altri tratturi e riposi laterali che non furono reintegrati nel 1810 e

(1) *Veg.* il rescritto de' 16 agosto 1836 che conserva i fabbricati dispensandoli dal canone pel comune di Foggia, n.° 26, p. 1699 *s.* nonchè il decreto de' 9 ottobre 1826 ed il rescritto de' 12 ottobre 1827 per la reintegra dei tratturi, il rescritto de' 21 settembre 1831 per la tassa delle indennità dovute a' decurioni, il regolamento de' 9 novembre 1831, il decreto degli 8 agosto 1832 per la conservazione de' tratturi, ed il regolamento de' 7 maggio 1839 che impedisce il pascolo abusivo, n.° 38 a 43, p. 1712 *ss.* - Con ministeriale de' 25 ottobre 1828 fu stabilito il modo per la riscossione delle multe.

nel 1811, e che sono necessarî al passaggio ed al riposo degli animali de' locati.

57. Per qualunque occupazione che sarà rinvenuta nelle verifiche che farà eseguire la Commessione, e nelle altre che in appresso potranno essere ordinate, sarà pagata una multa di ducati cento la versura in favore del fisco (1).

Cap. V. - *Delle statoniche di Puglia.*

58. La censuazione delle erbe estive sulle terre del Tavoliere è dichiarata coattiva, tanto pe' proprietarî, che pei censuarî.

59. Il prezzo di esse sarà definito dalla Commessione su i rapporti dell'autorità che presederà all'amministrazione del Tavoliere, intese le parti: ma ne sarà da essa fissato il pagamento annuale, allorchè gl' interessati per tutto il mese di marzo del corrente anno non ne avranno domandata la valutazione.

60. Tutte le difficoltà ed opposizioni che potrebbero addursi da'particolari o da'comuni contra le suddette censuazioni, saranno discusse e decise per tutto il mese di maggio del corrente anno dalla Commessione, che ne pronunzierà le eccezioni ne' casi di urgenza e di positiva necessità, per proporsi a Noi quelle appartenenti a' comuni.

61. In caso di devoluzione de'fondi censiti, i censuarî decaderanno ancora dal godimento delle statoniche, la di cui censuazione dee riputarsi come accessoria a quella del pascolo vernile. I padroni diretti saranno pagati de' canoni convenuti o dal fisco del Tavoliere, o da' nuovi possessori.

Cap. VI. - *De' pascoli estivi delle montagne.*

62. In considerazione che i censuarî e locati del Tavoliere sono nella positiva necessità di condurre i di loro animali a'pascoli estivi delle montagne degli Abruzzi, ad oggetto di evitare contro di essi ogni monopolio, non saranno ammessi a licitare per tali affitti che i soli possessori di armenti (2).

63. L'incanto per tali affitti si aprirà sul prezzo della maggiore offerta, senza tenersi presente il prezzo dell' ultimo quinquennio, secondo si pratica attualmente.

64. L'aggiudicatario dell'affitto sul prezzo dell'offerta am-

(1) Con circolare del Min. delle finanze del 4 settem. 1840 furono escluse per regola le dimande per censuazione di parti de' regî tratturi.

(2) Con min. diretta agl' Intendenti di Chieti, Teramo ed Aquila a'24 novembre 1837 dal Min. delle finanze fu disposto per evitare il monopolio nell' affitto delle erbe estive su le montagne di escludersi nelle licitazioni persone non censuarie del Tavoliere, e furono vietati i subaffitti de' pascoli, meno in caso di mortalità provata.

messa dall'autorità che presiede agl' incanti, sarà posto nei possesso, salvo l' approvazione dell' Intendente della provincia, se questa è stata riserbata, ed alla quale egli non potrà negarsi che nel solo caso di dolo.

CAP. VII. - *Della fondiaria.*

65. Ne' primi sei mesi dell'anno 1817 gli abruzzesi censuarî del Tavoliere potranno presentare in quella amministrazione i loro richiami relativamente alla tassa fondiaria loro imposta ne' comuni della situazione de' fondi censiti. Per tutto il resto dell' anno medesimo i rispettivi Consigli d'intendenza, a cui i suddetti richiami verranno rimessi, vi eseguiranno la discussione definitiva colla mediazione ed intelligenza della Commessione del Tavoliere per mezzo del Ministero delle finanze (1).

66. Ne' ruoli della contribuzione fondiaria dell'anno 1818 saranno distinti i nomi degli abruzzesi censuarî delle terre a pascolo del Tavoliere: e gli esattori e percettori ne rimetteranno in Foggia gli avvertimenti, come luogo del domicilio de' suddetti censuarî.

67. Nelle officine del Tavoliere sarà formato il carico nominativo de'censuarî contribuenti, i quali in luogo di pagare la contribuzione a bimestri, la soddisferanno in quella cassa, metà in maggio e metà in novembre di ciascun anno.

68. Il Ministro delle finanze regolerà la contabilità da osservarsi per tali pagamenti fra gli esattori comunali o percettori delle contribuzioni dirette, il cassiere del Tavoliere, i ricevitori distrettuali e generali, e la tesoreria generale.

CAP. VIII. - *Della distribuzione del sale* (2). (V. le addiz. a p. 1725 *ss.*)

69. Tutti coloro che godono i pascoli del Tavoliere, sia come censuarî o locati diretti del fisco, o come cessionarî di questi, avranno dritto alla distribuzione di otto a novemila cantaia di sale per la metà del prezzo corrente, se verrà sfondacato negli Abruzzi; e per quello di due terzi, se nella Puglia.

70. La distribuzione ne sarà fatta in ragione di due rotola per ogni dieci carlini di canone o di fida sulle rivele che verranno fatte, secondo è appresso determinato.

71. Dovendo darsi il sale in favore di coloro che posseg-

(1) Con min. del 10 ottobre 1832 si stabilirono delle norme a seguirsi dall' amministrazione delle contribuzioni dirette per la rettifica della estensione che si rinvenisse per qualsivoglia maniera maggiore, onde correggersi l' errore e riscuotersi le multe secondo i casi varî.

(2) Per la distribuzione del sale - *Veg.* il regolamento de' 6 agosto 1831, n.° 45, p. 1727 *ss.* ed il rescritto de' 27 aprile 1835, n.° 46, p. 1729.

gono pecore o altri armenti riconosciuti sotto la distinzione di *animali locati*, ciascun censuario o locato del Tavoliere nel corso del mese di aprile dovrà dichiarare se i terreni censitigli o locatigli sono stati goduti da' suoi animali, o da quelli di qualche affittatore, indicandone le quantità cedutegli.

I fittuarî dovranno farne la dimanda nel tempo medesimo, e rivelare le quantità de' pascoli goduti, ed i nomi di coloro a' quali appartengono.

72. I censuarî, i locati o fittuarî non avranno parte nella distribuzione del sale, se non consti di avere infondacate le loro lane in Foggia, e se non avranno ottenuta la *passata* pe'loro animali.

Chiunque infondacasse a suo nome lane non proprie, o domandasse la *passata* per un numero di animali maggiore di quelli che possiede, o non rivelasse la verità circa il godimento de'pascoli, potrà essere escluso dalla dispensazione del sale da anni due fino a dieci.

73. Coloro che in qualunque minima parte facessero commercio del sale lor dispensato, oltre di essere soggetti alle pene comminate contro i rei di contrabbandi, non saranno mai compresi nelle altre distribuzioni.

74. La Commessione del Tavoliere si concerterà coll'amministrazione de' dazî indiretti, onde determinare i modi e le formalità che saranno credute le più convenienti al fisco ed agl'interessati nella sfondacazione del sale; e ne sarà redatto un regolamento da approvarsi dal Ministro delle finanze.

TIT. IV. - DELLE TERRE A COLTURA - CAP. I. - *Degli attuali possessori.*

75. Tutte le censuazioni delle masserie di regia Corte a coltura sono confermate in favore degli attuali godenti, salvo le permute che potranno esser proposte dalla Commessione, intesi gl' interessati, per le concessioni de' terreni coltivatorî da farsi in favore de' coloni non possidenti.

76. Ogni dritto fiscale, e qualunque siasi pretensione per nullità o lesione sarà transatta per effetto della transazione contenuta in questa legge coll' aumento sulle rispettive censuazioni di ducati sei per ogni carro, da riscattarsi al cinque per cento in tre rate eguali pagabili ne' mesi di agosto degli anni 1817, 1818 e 1819 *(V. art.* 30 *s.).*

L'aumento suddetto non avrà luogo per le censuazioni accordate a'così detti *versurieri*, che non hanno censito più di dieci *versure*, nè per quelle stipulate dopo il primo di gennaio dell' anno 1809.

77. Le censuazioni delle così dette *terre in perpetuo* pei poggi delle masserie saranno unite al canone delle *terre di Corte*.

78. Le pezze aratorie situate nel mezzo delle terre a pascolo saranno permutate co' censuarî del medesimo: e qualora ciò non possa accadere, saranno aggregate alle censuazioni di questi.

79. È vietata ogni cessione delle masserie di Corte per una quantità minore di un carro, oltre la corrispondente mezzana, osservandosi a tal riguardo quanto altro è stato prescritto per le cessioni delle terre a pascolo *(V. art. 19)*.

80. Non potranno sotto alcun pretesto dissodarsi le mezzane delle terre di Corte, sotto pena del pagamento di ducati centocinquanta, a titolo di multa per ogni *versura arrotta*.

81. I canoni delle terre a coltura, in luogo di essere pagati ne' mesi di febbraio ed agosto, saranno soddisfatti in totalità nel solo mese di agosto.

Nulla è innovato relativamente all' imposizione fondiaria caricata sulle masserie a coltura, ed al modo ed all' epoche in cui dee essere pagata.

CAP. II. - *Delle nuove censuazioni*. (V. le addiz. a p. 1730 *s.*)

82. I coloni de' comuni compresi nell' estensione del Tavoliere, privi di demanio, o il di cui demanio esistente non corrisponde all' industria de' proprî cittadini, avranno in censuazione delle terre del Tavoliere a coltura le più vicine, per quanto è possibile, alle loro patrie.

Per tale oggetto la Commessione del Tavoliere si metterà di accordo co' rispettivi Intendenti per fissare le quantità di terre necessarie pe' coloni non possessori de' comuni suddetti, e determinerà le rate che in ragione della loro famiglia e della loro industria dovranno a' medesimi censirsi (1).

83. La Commessione profittando dell' aggregazione delle nuove terre al Tavoliere, e degli altri mezzi posti a sua disposizione con questa legge, ci farà presentare per mezzo de' Ministri delle finanze e dell' interno il piano della distribuzione de' terreni a vantaggio de' coloni de' diversi comuni della Puglia.

84. I canoni delle suddette censuazioni non saranno minori di ducati due e grana quaranta, nè maggiori di ducati sei per ciascuna versura, senza doversi pagare annata di entratura od altro, salvo il pagamento della fondiaria senza alcuna ritenzione (2).

(1) *Veg.* il decreto de' 12 aprile 1825 per la censuazione delle terre a coltura, n.° 47, p. 1730 *s.*

(2) *Veg.* il decreto de' 10 giugno 1817 nella *collez.* delle leggi.

85. Sarà vietato a' censuarî suddetti ogni cessione delle terre loro accordate. Il fisco rientrerà in possesso di tutte quelle che fossero convenute, non ostante il divieto.

Ne' passaggi a causa di morte l'obbligo degli eredi pel pagamento del canone sarà sempre solidale.

86. I terreni accordati a' coloni come sopra, qualora ricadessero al Tavoliere, sia per rinuncia, sia per qualunque altro motivo, saranno ricensiti ad altri coloni degli stessi comuni, colle medesime condizioni, intesi sempre i rispettivi decurionati (1).

CAP III. - *De' reali siti di Orta, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella, e del Lauratorio di Salpi.*

87. Sono approvate e confermate le censuazioni delle terre a coltura fatte in favore de' naturali de' suddetti reali siti, e del casale di Trinità, senza obbligarli ad alcun pagamento straordinario, essendo nostra volontà di rinunziare ad ogni dritto nascente dalle cause di nullità o lesione forse avvenuta ne' loro contratti; e ciò per sempre più prosperare la condizione di quelle nascenti popolazioni.

88. I censuarî delle suddette terre rinnoveranno i loro contratti, come tutti gli altri enfiteuti del Tavoliere, e non potranno fare alcuna cessione delle rate rispettive di censuazione, secondo trovasi prescritto per le concessioni in favore degli altri coloni della Puglia *(V. art. 29 ss.)*.

TIT. V. - DELLE TERRE DI PORTATE.

89. È conservato a' proprietarî delle così dette *terre di portate* libero ed esente da ogni uso o azione fiscale il godimento delle loro terre già riscattate dalla servitù che soffrivano (2).

I contratti dell'affrancata servitù saranno anche rinnovati.

90. In transazione di ogni altro dritto fiscale, e di qualunque siasi lesione avvenuta nel seguito riscatto, il compenso delle servitù attive del Tavoliere è fissato nella quarta parte della estensione di ciascuna portata, escluse le mezzane.

La rendita di ogni carro rimane stabilita a ducati quarantasei.

91. La differenza della rendita così ragguagliata fra la sesta e la quarta parte delle portate, sarà riscattata al cinque per cento, in cinque rate uguali ne' mesi di agosto del 1817 al 1821.

(1) *Veg.* il rescritto de' 10 febbraio 1827 che concede delle facilitazioni per le ricensuazioni, n.° 36, p. 1708 *ss.*

(2) *Veg.* la legge de' 29 gennaio 1817, n.° 12, p. 1661 *s.*

Le rate suddette non potranno oltrepassare i ducati duemila, salvo a pagarsi l' eccesso negli anni seguenti.

I pagamenti di coloro, il di cui debito per lo primo riscatto non è ancora totalmente maturato, cominceranno ad effettuarsi dal mese di agosto che seguirà il termine dell' ultima scadenza.

92. Non s' intende fatta alcuna innovazione all' affranco della servitù fiscale per parte di quei proprietari, che per difetto di convenzione o di pagamento hanno sofferto la riseca in terreno di una porzione delle loro portate.

93. In considerazione della diversità di prezzo al quale i censuari abruzzesi acquistano le erbe delle portate, paragonato con quello a cui le affittava loro la regia Corte, a differenza de' censuari pugliesi, i quali nella maggior parte sono anche possessori di terre coltivatorie, accordiamo a' primi soltanto per un tratto di nostra generosità i seguenti rilasci:

1° dell' intero capitale di riscatto che avrebbero dovuto pagare i censuari di una estensione inferiore di carra dieci, a' termini del *n.°* 1° dell' articolo 30:

2° della metà del capitale di riscatto dovuto in conformità del *n.°* 2° dell' articolo suddetto da' censuari che posseggono da carra dieci in sopra.

TITOLO ULTIMO - CLAUSOLA DEROGATORIA.

94. Tutte le disposizioni di leggi e decreti anteriori che sono contrarie alla presente legge, e che riguardano materie espressamente contemplate nella medesima, sono abrogate dal momento in cui queste nostre sovrane risoluzioni avranno avuto la loro esecuzione. *(Pubblic. a' 22 gennaio 1817.)*

ADDIZIONI ALLA LEGGE SUL TAVOLIERE DI PUGLIA.

Tit. prelim. art. 1 *a* 4. *Conferma de' contratti precedenti, ed ordinamento contenzioso ed amministrativo.*

12) 1817, 29 gennaio, L. *che approva le censuazioni delle terre di portata azionali di pertinenza delle mense e di altre fondazioni ecclesiastiche.* (L. sul Tav. art. 1 *ss.*)

Veduta la nostra legge de' 13 del mese di gennaio di quest' anno, colla quale abbiamo generalmente transatti e corretti i vizî e gli errori avvenuti nelle enfiteusi del Tavoliere in danno non meno dell' agricoltura e della pastorizia, che del regio erario;

Considerando che i principî medesimi che han mosso il nostro reale animo ad abbracciare quella transazione, c' in-

ducono ad adottare delle uniformi disposizioni relativamente alle censuazioni eseguite delle terre comprese nel Tavoliere stesso, ed appartenenti alle chiese ed altre corporazioni ecclesiastiche e morali non soppresse dall' occupazione militare;

Considerando che nella sanzione di queste censuazioni non solo dee mirarsi al vantaggio della pubblica economia, ed alle indennizzazioni a cui ha dritto la tesoreria generale, ma debbono in preferenza essere riguardati gl' interessi dei corpi morali proprietari, laddove sieno stati lesi nel prezzo e pel modo con cui quei contratti furono consumati, per la mancanza specialmente di tutte quelle formalità a cui tali alienazioni erano soggette, e che dalle leggi che le prescrissero furono derogate; ec. ec.

Art. 1. Sono approvate e confermate tutte le censuazioni, tanto delle così dette *terre di portate*, che di quelle distinte sotto il nome di *terre azionali* appartenenti alle mense, capitoli ed altri corpi religiosi proprietarî nell' estensione del Tavoliere di Puglia, salvo le modificazioni seguenti.

2. I canoni di quelle censuazioni che furono fatte per un prezzo inferiore agli affitti correnti, o convenuti all' epoca de' contratti, saranno portati sino alle somme stabilite per detti affitti, ed indi vi sarà aggiunto il cinque per cento in favore de' luoghi pii proprietarî.

3. Sarà accresciuto il dieci per cento su tutte quelle censuazioni sulle quali, benchè basate sugli affitti, gli enfiteuti in forza del decreto de' 24 gennaio 1807 ne ritengono il decimo per averlo affrancato col fisco.

La somma risultante dopo tale aggiunzione sarà anche aumentata del cinque per cento.

4. Le disposizioni de' due articoli precedenti sono applicabili anche alle censuazioni eseguite cogl' incanti, qualora il prezzo che i censuarî ne pagano, non ecceda quello degli affitti allora stabiliti.

Se i canoni annuali risultati dagl' incanti sono maggiori degli affitti esistenti all' epoca de' contratti, non sarà fatto a' medesimi alcuno aumento.

5. I censuarî cominceranno a fare il pagamento de' canoni accresciuti come sopra dalle scadenze dell' anno 1817 in avanti; non essendo loro permessa altra ritenzione, che quella del venti per cento per la contribuzione fondiaria.

6. I contratti delle censuazioni suddette saranno rinnovati a spese de' censuarî, tanto con Noi, che co' luoghi pii proprietarî, coll'obbligo di pagare un'annata dell'annuo ca-

none lordo a titolo di entratura in favore della tesoreria generale, ed in tre rate uguali ne' mesi di agosto degli anni 1817, 1818 e 1819.

7. Atteso l' aumento de' canoni, e l'obbligo del pagamento dell' entratura imposto a' censuari de' beni ecclesiastici sul Tavoliere, dichiariamo di niun vigore ed estinta ogni azione, che i padroni diretti de' medesimi potessero far valere per cagione di nullità di atti o di lesione di prezzo avvenute in simili contratti.

Essi potranno soltanto sperimentare presso i tribunali ordinari i loro dritti per fatti posteriori alle convenzioni, come per deteriorazioni, usurpazioni, mancanza de' pagamenti de' canoni, e per ogni altra contravvenzione a quanto trovasi stabilito ne' contratti di enfiteusi.

8. Le prescrizioni della presente legge riguardanti tanto gli aumenti de' canoni ed il pagamento della entratura, quanto la rinuncia ad ogni azione contra tali contratti, sono comuni a tutti que' censuarî di fondi censiti sul Tavoliere, ed appartenenti a' luoghi pii soppressi, a' quali è successo il demanio dello Stato.

9. I censuari delle portate de' luoghi pii, oltre ad essere obbligati a quanto viene dalla presente legge prescritto, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute nel titolo V della legge de' 13 di gennaio del corrente anno, relativamente alla transazione fatta cogli altri proprietarî delle *terre di portate* per lo riscatto della servitù fiscale.

10. La Commessione del Tavoliere residente in Napoli rimane incaricata di eseguire la presente legge sotto le dipendenze rispettive de' Ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici.

Alla Commessione suddetta dovranno essere indirizzate per gli effetti della legge medesima le domande de' prelati, de' Capitoli, delle altre corporazioni o comunità religiose non soppresse, degli attuali godenti delle commende di Malta, e dell' amministrazione de' demanî dello Stato pei beni delle suddette provenienze vacanti o soppresse.

Coloro che per tutto il mese di marzo venturo non avranno rappresentato le loro ragioni, s' intenderanno decaduti da ogni loro dritto nascente dalle disposizioni della presente legge. *(Pubblic. a' 5 febbraio 1817.)*

13) 1817, 4 luglio, D. *per lo mantenimento e chiusura delle strade nel Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 48 a 61.)

Considerando che nella legge del dì 13 di gennaio del corrente anno non si contiene alcuna disposizione relativa-

mente alle strade che intersecano le terre del Tavoliere, ed a quelle che potranno aprirsi o togliersi, per cui restano tuttavia in vigore il decreto del dì 7 di giugno 1811, e l'articolo 15 del decreto del dì 19 di febbraio 1813 (1);

(1) Ecco il tenore de' decreti di sopra citati.

Decreto de' 7 giugno 1811.

Considerando che nel nostro Tavoliere di Puglia si trovano aperti sopra i terreni fiscali molti passaggi non necessarî, e che tali servitù recano grave danno a' censuarî delle terre del Tavoliere;

Volendo provvedere su tale oggetto con restringere il numero delle strade ora esistenti, e rendere della minore durata possibile i giudizî che su tale oggetto potranno insorgere; ec. ec.

Art. 1. Di tutte le strade esistenti sul Tavoliere di Puglia resteranno soltanto quelle che sono necessarie alla comunicazione di un paese ad un altro, o per giungere alle proprietà particolari.

2. L'amministrazione del Tavoliere farà eseguire tutte le perizie preliminari per le differenze che potranno insorgere fra i censuarî ed altri padroni di fondi del Tavoliere riguardo alla necessità di manutenere a parte, o di chiudere alcune strade esistenti, o di aprire delle nuove.

3. Quando in seguito di tali atti preliminari l'amministrazione del Tavoliere non avrà potuto accomodare la controversia col consenso delle parti, rimetterà al Consiglio d' intendenza della provincia le carte formate nella sua amministrazione.

4. Il Consiglio d' intendenza ordinerà quelle verifiche che crederà giusto di fare, e deciderà sulla controversia dopo di aver inteso l' amministratore del Tavoliere.

5. Contro tali decisioni potrà prodursi l' appello in Consiglio di Stato, in conformità di ciò che le leggi hanno disposto per tutte le sentenze pronunziate da' Consigli d' intendenza.

6. Dopo il mese di maggio dell' anno 1812 l'amministratore del Tavoliere di accordo co' Consigli d' intendenza delle diverse provincie formerà una mappa generale di tutte le strade che dovranno essere conservate o aperte nella estensione del Tavoliere.

7. Nel caso che l' amministratore del Tavoliere credesse espediente e vantaggioso pe' censuarî e per le proprietà fiscali il sopprimere alcune delle strade pubbliche esistenti, dovrà mettersi d' accordo coll' Intendente della provincia, dal quale se ne farà un rapporto al Ministro dell' interno, come dall' amministratore del Tavoliere al Ministro delle finanze, dove saranno motivate le ragioni per la soppressione della strada pubblica in questione.

8. Quando la mappa prescritta dall' articolo 6 sarà terminata, resterà depositata per due mesi all' intendenza di ogni provincia, affinchè gl' interessati possano prenderne conoscenza. I richiami che potranno elevarsi, saranno decisi dal Consiglio d' intendenza, salvo il ricorso al Consiglio di Stato ugualmente che si è detto di sopra.

9. Dopo del termine de' due mesi e della decisione del Consiglio d' intendenza su' richiami presentati, la mappa sarà rimessa dall' Intendente al Ministro dell' interno, o dall' amministratore del Tavoliere al Ministro delle finanze. I due Ministri d' accordo, dopo averne fatto l' esame e fattane fare la rettifica se vi ha luogo, la presenteranno alla nostra approvazione.

10. Tutti que' possessori di terre del Tavoliere i quali prima dello spirar de' due mesi, durante i quali la mappa resterà depositata alle intendenze, non avranno presentate le loro domande per la conservazione o per la sop-

Considerando che sia un oggetto molto interessante lo stabilirsi definitivamente l'articolo delle strade suddette, la di cui moltiplicità, d'ordinario non dettata dal bisogno ma spesso dal capriccio, diminuisce la rendita del Tavoliere, in proporzione che viene diminuita la proprietà ed i fondi su de' quali si fanno percorrere; ec. ec.

Art. 1. È annullato il decreto del dì 7 di giugno 1811 circa l'incarico affidato all'amministrazione del Tavoliere di far eseguire le perizie preliminari per le differenze che potevano insorgere fra' censuarî ed altri, riguardo alla necessità di mantenere o chiudere parte delle strade ivi esistenti, o di aprirne delle nuove, per indi conciliare le parti; e laddove non fosse stato possibile che i Consigli d'intendenza avessero deciso tali controversie, previe le verifiche e la intelligenza dell'amministrazione del Tavoliere, dandosi luogo all'appello nel così detto Consiglio di Stato.

2. È annullata egualmente la disposizione fatta coll'articolo 15 del decreto del dì 19 di febbraio 1813, con cui gl'incarichi dati all'amministrazione del Tavoliere pe' preliminari da formarsi sulle controversie per la soppressione o conservazione delle dette strade, furono riuniti a quelli già all'oggetto affidati a' Consigli d'intendenza.

3. La Commessione del Tavoliere nel far eseguire la misura e confinazione delle terre prescritte coll'articolo 11 della legge del dì 13 di gennaio ultimo, sarà autorizzata a fissare le strade che debbono restare esistenti, e quelle che debbono aprirsi o chiudersi sul Tavoliere, facendo marcare la rispettiva lunghezza e larghezza che esse occupano o dovranno occupare su ciascun fondo, pel comodo tanto dei censuarî, che di ogni altro interessato.

4. La stessa Commessione sarà in oltre incaricata di risol-

pressione di una strada, non potranno reclamare contro lo stabilimento delle strade portato nell'anzidetta mappa generale.

11. Non si potranno in conseguenza acquistare nuovi dritti o nuove servitù di passaggio, se non che per effetto di nuove divisioni di proprietà o di nuovi contratti che potrebbero aver luogo, o che in virtù di patti particolari si fossero acquistati da' censuarî dopo la legge de' 21 di maggio 1806.

Le questioni relative alle servitù, o pattuite di nuovo, confermate tra' particolari dopo l'epoca suddetta, saranno decise da' tribunali ordinarî.

12. Il territorio che si ricupererà dalla chiusura delle strade, resterà a beneficio de' censuarî limitrofi.

Estratto del decreto de' 19 febbraio 1813.

Art. 15. Le funzioni attribuite all'amministratore del Tavoliere dal decreto de' 7 di giugno 1811 relativamente a' preliminari da formarsi sulle controversie per la soppressione o conservazione delle strade esistenti sul Tavoliere, sono riunite a quelle date a' Consigli d'intendenza col decreto medesimo, i quali continueranno a procedere, inteso il direttore del Tavoliere.

vere tutte le antiche controversie relativamente alle medesime, e quelle che potranno sorgere nell' atto della misura e titolazione di ciascun assegno, e delle portate. Terminata siffatta operazione, e nascendo delle consimili quistioni, le parti dovranno adire il magistrato competente. *(Pubblic. ai 16 luglio 1817.)*

14) 1820, 25 febbraio, L. *organica del contenzioso del Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 4.)

Veduto l' articolo 4 della nostra legge de' 13 di gennaio 1817, col quale ci riserbammo di provvedere con particolar decreto al contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia ed agli altri oggetti che possono riguardare gl' interessi del medesimo (1);

Considerando che tutte le contrattazioni concernenti il Tavoliere abbiano un rapporto immediato colle censuazioni, concessioni e locazioni fatte dall' amministrazione, ed in generale co' regolamenti amministrativi di questo ramo di economia pubblica; di maniera che volendosi esattamente seguire i principî di competenza stabiliti nella legge de' 21 di marzo 1817 sulle attribuzioni del potere amministrativo e giudiziario, ne avverrebbe che l' uno e l' altro potere si troverebbe spesso nelle circostanze di non poter decidere diffinitivamente le controversie, ma dovrebbe rinviare le parti da un' autorità all' altra con ritardo della giustizia e con grave dispendio ed incomodo delle parti contendenti;

Considerando che tanto il vantaggio dell' amministrazione, quanto l' interesse ben inteso delle parti stesse esige che l' autorità la quale dee conoscere delle controversie interessanti il Tavoliere risegga stabilmente nella città di Foggia, per esser essa il centro comune ed il luogo delle unioni periodiche di tutti i censuarî, de' possessori de' pascoli, e de'negozianti de' prodotti, in modo che i medesimi vi hanno dimora permanente, o vi rimangono gl' istitori o altri legittimi rappresentanti;

Considerando che questa eccezione alle regole strette della giurisdizione è reclamata imperiosamente dalle circostanze speciali dello stabilimento del Tavoliere e dalla ne cessità di conservarne l' integrità; ec. ec. *(V. art. 4)* (2).

Tit. I. *Del giudice del contenzioso del Tavoliere.*

Art. 1. - 1° Al Consiglio d' intendenza della provincia di Capitanata sarà aggiunta una seconda Camera particolar-

(1) *Veg.* il decreto de' 12 aprile 1823, n.° 47, p. 1730 *s.*
(2) La parte amministrativa è affidata alla direzione del Tavoliere.

mente incaricata di tutto il contenzioso relativo all' economia del Tavoliere.

2° La seconda Camera del Consiglio sarà composta dall' Intendente della provincia, il quale ne sarà il presidente, da un vicepresidente e da due consiglieri nominati da Noi (1).

3° Il vicepresidente sarà da Noi costantemente scelto fra' soggetti che non appartengono alle provincie di Capitanata, di Basilicata, di Terra di Bari e degli Abruzzi: de' due consiglieri l'uno sarà da Noi scelto fra gli abruzzesi, e l'altro fra gl' individui delle altre tre provincie nelle quali trovasi il Tavoliere compreso.

4° Avrà in oltre alla sua immediazione un segretario il quale sulla proposizione della stessa Camera sarà nominato dal nostro Ministro delle finanze fra gl' impiegati della direzione del Tavoliere. Per questa prima volta la nomina sarà fatta da Noi a proposta del detto Ministro delle finanze.

5° In caso di mancanza o d' impedimento il presidente sarà rimpiazzato dal vicepresidente il quale disimpegnerà altresì tutte le altre funzioni attribuite all' Intendente colla presente legge. Il vicepresidente sarà rimpiazzato dal consigliere della seconda Camera il più antico: ciascuno de' due consiglieri della Camera, dagli altri consiglieri ordinarî dell' intendenza per ordine di rango: e finalmente il segretario sarà rimpiazzato da altro impiegato nella direzione del Tavoliere, da destinarsi dal direttore del medesimo con approvazione del presidente, il quale potrà ricusarlo e dimandare altra proposta.

2. Il trattamento de' componenti della seconda Camera è fissato come siegue:

all' Intendente della provincia a titolo di soprassoldo, annui ducati 800

al vicepresidente, annui ducati 1400

a ciascuno de' due consiglieri, annui ducati 1200

al segretario a titolo di gratificazione, annui ducati. 300

TIT. II. - *Della competenza della seconda Camera.*

3. Saranno di competenza della seconda Camera tutte le quistioni

1° sulle somme dovute al fisco da ciascuno de' censuarî o dagli aventi causa da essi, così a titolo di canone, come a titolo di transazione ordinata colla nostra legge de' 13 di gennaio 1817, del pari che sulle somme pagate a detti titoli;

2° su' laudemî in caso di cessione di terre censite, tanto

(1) Con ministeriale de' 22 ottobre 1838, dietro avviso della Commessione de' presidenti della G. C. de' conti fu stabilito non dovere il direttore del Tavoliere intervenire nel consesso.

se si contenda il dritto di domandarli, che la somma al fisco dovuta;

3° sulla validità o interpetrazione de' contratti di censuazione delle terre che fan parte del Tavoliere di Puglia, stipulati o stipulandi direttamente col fisco;

4° sulla rescissione e risoluzione di detti contratti, del pari che sulla devoluzione delle terre censite, nell'interesse soltanto tra'l fisco ed i censuarî o gli aventi causa da essi;

5° sulla riduzione de' canoni, ne' casi previsti dalla legge, reclamata o reclamanda da' censuarî o dagli aventi causa da essi in contraddizione del fisco;

6° sulla giustizia e regolarità dell'impiego fatto dei mezzi amministrativi di coazione, che il nostro decreto de' 23 di gennaio 1816 autorizza contra de' debitori de' canoni del Tavoliere, del pari che sulle somme da' medesimi pagate o dovute a titolo de' diritti di coazione: salvo alle autorità ordinarie competenti il procedere contro delle guardie al domicilio nel caso di eccessi commessi nell' esercizio del loro incarico;

7° sulla identità ed estensione delle terre censite dal fisco, e che trovansi già confinate con termini lapidei, quando anche la contesa interessasse i possessori delle proprietà limitrofe a quelle del Tavoliere: salvo alle autorità ed a'tribunali ordinarî competenti il pronunziare 1° sulle azioni che in linea di rivendica di dette terre potessero esser mai intentate, o lo fossero state già contro del fisco o gli aventi causa dal fisco; 2° sulle azioni che taluno volesse sperimentare contro del possessore delle terre censite, o avesse già dedotte, onde far dichiarare che il dritto di possederle in tutto o in parte a lui si appartiene a carico di pagarne il canone;

8° sulle azioni tendenti a conservare i *regî tratturi* ed i bracci, o sia rami di essi, nella loro integrità;

9° sulle azioni tendenti a conservare nella loro integrità i sentieri e le strade vicinali di già stabilite, o a domandare che altre se ne stabiliscano per comodo non meno de' censuarî del Tavoliere, che de' possessori delle terre limitrofe, nelle loro rispettive proprietà ne' casi preveduti dalle leggi;

10° sul godimento e su' modi di godimento de' pascoli annessi a' *regî tratturi* e bracci di essi, del pari che de' *riposi* e de' *ristori*; salvo per questi ultimi alle parti interessate il domandare innanzi alle autorità competenti, e l' ottenere lo scioglimento delle promiscuità, se vi è luogo;

11° sulle contravvenzioni a' regolamenti relativi alla economia delle terre del Tavoliere, contenuti nella nostra

legge de' 13 di gennaio 1817, del pari che sull'applicazione delle multe dalla medesima sanzionate ;

12° sulle compre e vendite periodiche de' pascoli di Puglia stipulate o stipulande co' censuarî pastori, sia che le medesime cadano sopra terre rilevanti dal fisco, sia sopra terre de' privati e corpi morali; purchè però nell' uno e nell' altro caso sieno site nell' ambito del Tavoliere ;

13° sulle contrattazioni de' frutti delle industrie armentizie de' censuarî pastori; purchè però si verifichi copulativamente 1° che la contrattazione ha avuto luogo tra censuarî pastori e censuarî pastori, ovvero tra censuarî pastori da una parte e non censuarî pastori dall' altra; 2° che dei frutti contrattati se ne sia convenuta espressamente la consegna nell' ambito del Tavoliere. Saranno considerati come frutti gli agnelli e le agnelle, i ciavarri, i castrati, le pecore vecchie, escluse sempre quelle da corpo, le capre ed i loro allievi, i vitelli, i poledri, le lane, le pelli, le carni secche, i formaggi ed i latticinî di ogni specie.

14° Appartengono egualmente alla seconda Camera le quistioni che potranno insorgere durante l' intervallo di otto mesi, cioè dal dì primo di ottobre di ciascun anno sino al dì 31 di maggio dell' anno seguente, tra' panettieri di Puglia ed i censuarî pastori relativamente al pane che da' primi viene somministrato a' secondi per servizio delle loro industrie.

15° Le apparterranno ancora quelle che insorgeranno tra' censuarî pastori ed i loro salariati relativamente a' salarî dovuti ed a' servigî promessi; e ciò durante l' epoca di sopra detta, cioè dal dì primo di ottobre di ciascun anno sino al dì 31 di maggio del seguente anno.

16° Giudicherà le controversie che potranno aver luogo nella esecuzione di tutte le decisioni che la Camera stessa emetterà nelle materie di sua competenza, e che sono della cognizione del potere amministrativo a norma della legge de' 21 di marzo 1817 sulle attribuzioni de' due poteri. In ogni caso non sarà alla medesima vietato di far eseguire essa direttamente tutti gli atti conservatorî de' dritti delle parti permessi dalle leggi comuni, nelle materie però di sua competenza.

17° Finalmente la seconda Camera, oltre le materie esclusivamente attribuitele ne' numeri precedenti, potrà occuparsi e procedere in tutti gli affari di competenza del Consiglio d' intendenza, ma dopo spirato l' anno della pastorizia, cioè dal dì 1° di giugno a tutto settembre di ciascun anno, e previa sempre la bussola da farsi dall' Intendente

tra la prima e la seconda Camera sul ruolo o registro delle cause prescritto coll'articolo 40 della legge de' 25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo (1).

4. La prevenzione e repressione di tutte le molestie che per via di mero fatto venissero le parti a soffrire nel godimento delle terre censite, de' pascoli, de' *riposi* e *ristori*, del pari che nel transito pe' *tratturi* e rami di essi o suoi sentieri, e nelle strade vicinali, continuerà ad appartenere secondo le leggi in vigore alle autorità ordinarie competenti.

TIT. III. - *Delle forme di procedimento.*

5. La legge sulla procedura del contenzioso amministrativo emanata da Noi sotto il dì 25 di marzo 1817 sarà comune alla seconda Camera incaricata esclusivamente del contenzioso del Tavoliere; salve le modificazioni che saranno credute necessarie, e che ci saranno proposte dalla stessa seconda Camera fra quattro mesi dalla sua istallazione, e salve le prescrizioni contenute nel seguente articolo.

6. Trattandosi di casi urgenti, ovvero di circostanze nelle quali è necessario di pronunciare in modo provvisorio sulle difficoltà relative alla esecuzione di un documento esecutivo o di una decisione, il presidente o il vicepresidente previa commessa del presidente, in vista delle dimande delle parti, e citate le medesime a breve termine per un' ora indicata, ed anche ne' giorni festivi, per mezzo di usciere o intimatore da lui espressamente destinato, provvederà al caso con sua ordinanza, la quale sarà esecutiva provvisoriamente e senza bisogno di cauzione, se pure non venga nell' ordinanza prescritta.

Le ordinanze di tal natura non potranno in alcun modo pregiudicare alla causa principale. Esse non saranno suscettive di opposizioni, ma sì bene di richiamo innanzi alla seconda Camera. Il richiamo dovrà essere prodotto tra' quindici giorni che decorreranno dal dì della intimazione dell' ordinanza.

Il richiamo sarà deciso sommariamente e senza procedura.

TIT. IV. - *Funzioni amministrative attribuite al presidente della seconda Camera.*

7. All' Intendente di Capitanata, nella qualità di presidente della seconda Camera di quel Consiglio, saranno attribuite le seguenti altre funzioni amministrative:

1° fisserà, previo il parere del direttore e della seconda Camera, le *voci* della lana, de' formaggi e del pane (2);

(1) *Veg.* la legge de' 9 gen. 1827 che sopprime la seconda Camera del Consiglio, n.° 19, p. 1687, e la legge del 25 marzo 1817 nella *collez.* delle leggi.

(2) *Veg.* i rescritti de' 2 giugno e 2 luglio 1833 pel gravame contro le or-

2° presederà le riunioni de' censuari pastori;

3° dietro le terne che gli saranno rimesse da' deputati generali, provvederà alle cariche de' pesatori delle lane, il di cui numero è fissato a dodici, eleggendi cioè non più di dieci dalle provincie degli Abruzzi, e due almeno dalle altre provincie del Tavoliere (1);

4° presederà tutti gl' incanti che interessano il fisco;

5° proporrà al Governo tutti i mezzi di miglioramento della pastorizia, delle lane, de' formaggi e delle razze, prendendo tutti i lumi di fatto da' deputati generali (2);

6° darà, sotto la dipendenza del nostro Ministro degli affari interni, tutte le disposizioni necessarie onde prevenire e spegnere le epizoozie. *(Pubblic. agli 11 marzo 1820.)*

15) **1820, 18 aprile, D.** *che scioglie la Commessione del Tavoliere creata nel 29 novembre 1815, e crea il* regio incarico.

Veduta la nostra legge de'13 di gennaio 1817, colla quale nell'articolo 4 fu riserbata la nomina di un'autorità che presedesse all'amministrazione generale del Tavoliere;

L' altra de'29 dello stesso mese ed anno relativa alle terre *azionali* (3);

Quella de'25 di febbraio di questo anno, colla quale furono diffinite le attribuzioni della cennata autorità (4);

Ed il nostro decreto de'20 di marzo dell'anno stesso, con cui trovasi di detta autorità già fatta la nomina;

Considerando che, completata colle citate nostre disposizioni la organizzazione del Tavoliere, manca l'oggetto a conservare ulteriormente la Commessione creata col decreto de' 29 di novembre 1815 (5);

Considerando similmente che le operazioni alla detta Commessione affidate, o che riguardino la economia del Tavoliere, o che riguardino l' interesse delle parti, non ancora son portate al di loro termine; ec. ec.

Art. 1. La Commessione del Tavoliere creata col citato decreto de'29 di novembre 1815 rimane sciolta.

2. Il regio incarico stabilito in Foggia prenderà cura di fi-

dinanze dell' Intendente per le voci de' cereali, delle lane e de' formaggi, n.° 23 e 24, p. 1695 *ss.*

(1) *Veg.* il regolamento de'25 giugno 1834 ed il rescritto de'13 agosto 1839 per le funzioni de' pesatori e per la scelta di essi, n.° 25 e 27, p. 1696 *ss.*

(2) *Veg.* il rescritto de'14 dicembre 1824 che conferisce all' Intendente di Capitanata il commessariato civile pel Tavoliere di Puglia con *alter ego*, sopprimendo il *regio incarico*, n.° 16, p. 1673 *ss.*

(3) *Veg.* la legge de' 29 gennaio 1817, n.° 12, p. 1661 *ss.*

(4) *Veg.* la legge de' 25 febbraio 1820, n.° 14, p. 1666 *ss.*

(5) *Veg.* il decreto de' 29 novembre 1815, nella *collez.* delle leggi.

*

nalizzare tutte le operazioni relative alla economia del Tavoliere, che dalla Commessione non si troveranno ultimate al momento della sua dismissione: quindi apparteranno allo stesso

1° la stipula di tutti i contratti da rinnovarsi, e di quelli nuovi derivanti dalle disposizioni tanto della legge de' 13 di gennaio 1817, che dell'altra de'29 dello stesso mese ed anno relativa alla ricensuazione delle terre de' luoghi pii;

2° la distribuzione delle terre aggregate per godersi a pascolo da'nuovi censuari co'rispettivi assegni delle porzioni coltivabili, a'termini dell'art. 35 della legge de'13 di gen. 1817, e qualora da' censuari si vogliano prima che si formi la misura generale delle terre del Tavoliere disposta dall'art. 11 della legge, e da eseguirsi secondo sarà appresso indicato;

3° la destinazione delle terre a pascolo e la distribuzione di esse colle collettive de' pastori, a'termini dell'art. 46;

4° la esecuzione del disposto nell'articolo 66 relativamente alla fondiaria da pagarsi da' censuari abruzzesi per realizzarsi dall' anno 1821 in avanti;

5° il pronunziare sulle permute che potranno e dovranno aver luogo uniformemente agli articoli 75 e 78 per le terre a coltura, cioè di quelle che potranno esser trattate cogli attuali possessori delle terre a coltura, sia per darsi ai coloni de' comuni bisognosi di terreni, sia per aggregarsi alle censuazioni de' pascoli laddove consistano in pezze situate in mezzo de' terreni saldi pascolatori;

6° gli assegni delle terre da distribuirsi a'coloni pugliesi, secondo gli articoli 82, 83 ed 84.

3. Il regio incarico, terminate le operazioni enunciate nell'articolo precedente, rimetterà al nostro Ministro delle finanze un rapporto analitico della intera esecuzione data alle leggi de'13 e 29 di gennaio 1817, facendo conoscere nel risultamento di esse l' ammontare del prodotto straordinario che è derivato alla tesoreria generale, e dell'annua rendita stabilita per tal ramo.

4. Quante volte le enunciate operazioni a tutto il prossimo venturo maggio non fossero finalizzate, ed occorresse di richiamare dal regio incarico alla gran Corte de' conti il vicepresidente della stessa *signor Negri*, la ultimazione resterà a carico dell' Intendente e di *D. Andrea Filomarino* nominato col citato nostro decreto de' 20 di marzo vicepresidente della seconda Camera del Consiglio d'intendenza di Capitanata.

5. La seconda Camera del Consiglio d'intendenza di Capitanata assumerà la completazione delle altre operazioni

che interessano le parti, le quali dalla Commessione si lasceranno imperfette; per cui andrà ad assumere

1° la procedura e la decisione delle controversie sulla destinazione e sul modo di godimento de' *riposi* generali e de'*ristori*, uniformemente a quanto sta prescritto con gli articoli 48 a 52 del capitolo III titolo III della legge del dì 13 di gennaio 1817;

2° la reintegra de' regi *tratturi* e *riposi* ad essi laterali nel modo indicato dagli articoli 53 a 57 del capitolo IV del titolo medesimo (1);

3° la cura di far eseguire ad istanza del direttore del Tavoliere la misura e la pianta di tutte le terre del medesimo, e delle così dette *portate* in esso comprese, a' termini dell' articolo 11 della detta legge e delle disposizioni a tal riguardo già date dalla Commessione del Tavoliere;

4° la definizione, ed in caso di controversia la pronunziazione in giustizia riguardo alle censuazioni dell' erbe statoniche, giusta il capitolo V del detto titolo della legge stessa;

5° la determinazione degli aumenti de' canoni, relativamente alle censuazioni delle terre de' luoghi pii ed altri compresi nell' articolo 1 della legge de' 29 di gennaio 1817, uniformemente alle diverse disposizioni della stessa legge;

6° la pronunziazione di dritto su tutte le domande avanzate o da avanzarsi relativamente alle tasse di spese o compensi dovuti a' deputati o altri incaricati de' censuari, o di altri interessati nel Tavoliere per l' assistenza prestata a loro nome, sia avanti la Commessione, sia avanti il regio incarico, per tutto ciò che ha formato finora parte delle di loro rispettive attribuzioni.

16) 1824, 14 dicembre, R. (M. delle Fin.) *per la istituzione del commessario civile pel Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 4 *ss.*)

Il Consiglio de' Ministri dopo aver discusso il parere della Commessione la quale fu espressamente creata per gli affari del Tavoliere, e quello della Consulta generale, cui S. M. lo avea in seguito rimesso, pronunciò il suo avviso ne' termini seguenti:

» Il Consiglio avendo colla maggiore ponderazione discusso questo importante affare, ha conosciuto che per la moltiplicità delle quistioni insorte, per la varietà de' pareri dati dalle diverse autorità consultate, e per la necessaria cognizione di molte circostanze locali, difficile riesca, e forse anche erroneo il dar giudizio senza tener sott' occhio le particolari posizioni de' debitori e de' luoghi.

(1) Pe' tratturi – *Veg.* gli atti nelle addiz. a' num. 38 a 43, p. 1712 *ss.*

» Quindi il Consiglio si crede nel dovere di rassegnare a V. M. che a suo sentimento non si potrà giammai divenire a metter termine alle tante dimande avanzate per parte dei debitori, ed alla sistemazione di questo interessante cespite finanziere fino a quando non venga destinato un commessario civile sopra luogo, il quale munito de'pieni poteri della M. V. e delle facoltà dell'*alter ego*, esamini sotto i punti di veduta i diversi articoli caduti in discussione, e tenendo presenti le circostanze particolari de' debitori applichi quelle misure che possano riuscir capaci a fissare la percezione del Tavoliere, sia per le somme finora arretrate, sia per quelle che andranno a maturare in avvenire, compatibilmente colla posizione delle reali finanze.

» Avendo voluto poi il Consiglio (nella supposizione che V. M. si degni devenire a questo sentimento) esaminare su quali persone cader possa la scelta per l' esercizio di questo geloso incarico, non ha saputo pensare ad altri che all'attuale Intendente di Capitanata cui per altro dovrebbe concedersi la facoltà, qualora lo creda necessario, di poter eligere altre persone o nella classe de' consiglieri d' intendenza, o tra particolari, le quali di accordo con lui e sotto la sua dipendenza trattino l' affare medesimo.

» Crede inoltre il Consiglio che util cosa sia di munire il il commissario suddetto di un foglio d' istruzioni sopra ciascun punto di controversia presso a poco come segue, salvo allo stesso di proporne modificazione in caso di bisogno.

» 1. Sull' articolo del modo come stabilire la verifica delle somme realmente arretrate, sembra al Consiglio che il parere emessone dal Ministro delle finanze sia il più regolare, quello cioè, che il ricevitore del Tavoliere estragga il certificato del debito di ciascun censuario, o altro reddente, in cui vengano distinte le cause di quelle, le gestioni alle quali si rapporta, e tutte le altre indicazioni necessarie; che tal certificato passato all' Intendente venga a cura di quest' autorità vidimato dal direttore dello stesso ramo nella qualità di controllo, rimanendone amendue questi impiegati responsabili in ogni caso d' intestazione: che dopo di ciò siano per affissi citati tutti coloro che da tal certificato risultassero debitori per venirli a riconoscere tra il corso di un mese, dentro il quale se essi, cioè i debitori, presentassero ricevi a tallone in opposizione al debito certificato, ne sarà ammesso il discarico, e l' importo ne verrà solidalmente al ricevitore ed al direttore, per renderne conto alla cassa di ammortizzazione, cui il ramo del Tavoliere di Puglia trovasi aggregato: che se i citati per affissi non curassero di

comparire fra il termine stabilito, la posizione del certificato resterà ammessa a carico de' contumaci, e formerà la base della quantità del loro debito incontrastabile.

» 2. Sul modo di estinguere il debito de' censuari, tanto di coloro che han finora rinnovati i contratti di censuazione, quanto degli altri, che andranno a rinnovarli, opina il Consiglio, che il commessario nominando, tenendo presenti le particolari circostanze di ciascun debitore, vegga quali disposizioni dare, sia per misura complessiva di molti debitori, sia per misura parziale per ognun di loro, onde assicurare il pagamento del debito in un maggiore o minore tempo, e con un maggiore o minore interesse, e qualora non vi sia altro a fare dovrebbe il commessario suddetto essere facoltato a dichiarare amministrativamente devolute ed incamerate al Tavoliere le terre censite in corrispondenza del montare del debito, quando questo sia maggiore di due annate di canone, ed a' termini della legge de' 13 di gennaio 1817.

» 3. Sul debito particolare de' cinque reali siti, e de' comuni di Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, e Casal Trinità, crede il Consiglio che lo stesso commissario eligendo, ponderando nella sua saggezza e prudenza le circostanze parziali di ognuna di quelle popolazioni, non che valutando le osservazioni in lor favore fatte dal passato Intendente della provincia, determini se un rilascio assoluto debba loro essere accordato di tutto ciò che debbono sino a dicembre 1823, o possano pagarne parte con comodo e con discrete dilazioni, e con interesse o senza.

» 4. Sul debito de' portatisti il Consiglio opina, che il commessario suddetto o dovrebbe assicurare fra un breve termine e con un moderato interesse la riscossione delle somme dovute da ciascuno di essi, o quando ciò non gli riesca, procedere amministrativamente ed a' termini della legge alla riseca delle terre delle quali il debito emerge; non comprendendo giammai in questa seconda misura le somme al di sotto di ducati cinquecento dovute da taluni debitori portatisti, che dovranno immancabilmente essere pagate tutto al più fra il corso di mesi sei.

» 5. Crede il Consiglio che debba lasciarsi alla prudenza del commessario eligendo determinare il modo del pagamento del debito de' fittaiuoli nel minor tempo possibile, e con quel discreto interesse che egli crederà di parzialmente stabilire, avuto riguardo che questa classe di debitori non ha dritto di esigere quegli stessi favori che la sovrana clemenza accorda a' censuarî.

» 6. Pel debito degli assicuratori il Consiglio crede necessario di dovere il commessario eligendo determinarne il modo del pagamento, e la ragione dell' interesse, prese in considerazioni le circostanze particolari di ciascun di loro, senza perder di mira dall' altra parte che questa classe di debitori come semplici speculatori non possano essere assimilati neppure agli affittatori, e debbano minori favori godere anche rispetto a questi ultimi.

» 7. Circa la natura del titolo di credito da costituirsi a favore del fisco, il Consiglio divide perfettamente il parere del Ministro delle finanze, quello cioè, di bastare un semplice verbale sottoscritto dal debitore o da un procuratore speciale, e laddove costoro non sappiano scrivere, da tre testimonî richiesti dal debitore stesso o dal suo procuratore, facendosene in tal caso espressa menzione nel verbale suddetto, e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Intendente come commissario civile, e di un segretario assunto. Inoltre crede lo stesso Consiglio che per maggior risparmio di spese a carico de' debitori, ed anche per più grande facilitazione debbano questi verbali essere bollati e registrati gratuitamente.

» 8. Opina il Consiglio che nel verbale suddetto debba apporsi il patto rescissorio, e con facoltà all' amministrazione del Tavoliere di esercitarlo dopo quattro mesi della decadenza de' pagamenti determinati in esso, ed in tal caso debba dichiararsi che non s' intende fatta alcuna novazione ai contratti precedenti in ordine agli effetti che ne derivano; cosicchè per la mora rimanendo distrutto il benefizio della dilazione, debba, se il contravventore sia censuario, considerarsi incorso nella devoluzione da eseguirsi economicamente dall' Intendente *pro tempore* della provincia a semplice denunzia del direttore del Tavoliere, che esercita le funzioni fiscali di quel ramo, inteso però il contravventore: se sia portatista incorrere nella riseca da eseguirsi anche economicamente dall' Intendente sull' istanza del direttore, ed inteso l' interessato: se finalmente debitore di entratura, fittaiuoli, o assicuratori, esser astretti per tutte le vie della legge al pronto pagamento dell' intero loro dare residuale: convenirsi poi per tutti l'azione personale a maggior cautela. Egualmente crede il Consiglio che sia necessario di doversi prendere l'inscrizione delle somme dilazionate colla ipoteca speciale delle migliorie esistenti ne' fondi di utile dominio de' censuarî, e sopra qualsivoglia immobile di rispettiva pertinenza de' debitori se ne abbiano, con dichiarazione che in queste inscrizioni sarà rilasciato il dritto fiscale,

ed esatto soltanto il salario de' conservatori, ed il bollo del registro della conservatoria, che saran pagati da' debitori.

» 9. Approvando V. M. l'avviso del Consiglio in ordine alla qualità del titolo costitutivo del debito, da limitarsi ad un semplice verbale come si è detto nell'articolo 7, potrebbe in tal caso determinarsi, che con un rescritto venga tutto ciò annunziato nel vostro real nome nel giornale, e con un real decreto ordinarsi la trasformazione de' verbali da titoli privati ad autentica scrittura, per potersene far uso nella inscrizione ipotecaria.

» 10. Assodate che saranno le somme rispettivamente dovute da' debitori di ogni natura del Tavoliere di Puglia, e redattine i verbali, de' quali sopra si è fatta parola, opina il Consiglio, che rimaner potrebbe a cura della tesoreria e della cassa di ammortizzazione di regolare con una istruzione pratica i notamenti da farsi su i libri contabili del ramo del Tavoliere della estinzione del vecchio debito di quei reddenti, mediante la commutazione in nuovi titoli di crediti estinguibili con dilazioni a tempi determinati, non che di regolare la formola da serbarsi nel rilascio de' ricevi a tallone a favore degli attuali debitori ne' quali venga chiaramente spiegato a cautela degl'interessi fiscali che le somme rappresentate da'ricevi non sono state già materialmente soddisfatte, ma bensì compensate con un novello titolo di credito estinguibile a respiro, e che si rilasciano tai ricevi pel solo oggetto della chiusura delle antiche scritture, e non già per produrre l'effetto ordinario della quietanza legale che ha luogo solamente ne' materiali pagamenti di somma.

» 11. In quanto alla pretesa riduzione del quinto il Consiglio conviene all'unanimità pel parere uniforme della Consulta, che dritto legale non abbiano i censuarî a pretenderla. Trovasi questo articolo a chiare note replicate volte determinato da V. M. contro de' censuarî suddetti nella legge del Tavoliere del 13 gennaio 1817, e ne' reali decreti seguenti, di manierachè il volerne ulteriormente disputare sarebbe ostinazione. Crede però il Consiglio di convenire alla vostra sovrana clemenza, che in linea di grazia possa degnarsi prescrivere al commessario eligendo, che senza adottare un temperamento generale, il quale altererebbe il principio del niun dritto al rilascio del quinto, o sarebbe male adatto alle circostanze complessive delle diverse classi de' debitori e delle diverse qualità di terre, proponga dopo matura riflessione, e dopo prese le parziali nozioni di fatto, quali de' canoni attuali meritare dovrebbero un ribasso maggiore o minore, e quali non ne meritano alcuno. Che dopo di ciò

ne formi uno stato generale, e lo rimetta in Napoli per la sovrana vostra approvazione, affinchè sanzionato dalla M. V., se così le piaccia, in modificazione della legge di transazione del 1817, serva esso di titolo futuro per la riscossione de' canoni novelli, su de' quali nessun'altra ritenuta potrà esser giammai pretesa da'censuarî, sia per ragione di quinto, sia per tutt' altra causa.

» 12. Conviene di poi il Consiglio che util cosa sarebbe di ridurre le grandi estensioni di terreni del Tavoliere riunite in mani di pochi proprietarî; ma riflette che oltre del dritto che la legge dà delle devoluzioni contro que' possessori i quali sono in arretrato di canone per un tempo maggiore di due anni, non vi sia altro da fare per i rimanenti che vanno in corrente, o che hanno un arretrato minore di quest' epoca.

» Quindi crede il Consiglio che laddove il commessario civile debba dar luogo alla dichiarazione amministrativa della devoluzione delle terre de' censuarî in arretrato maggiore di due anni, com' è detto nell' articolo 2, procuri contemporaneamente di ripartirle a nuovi coloni, preferendo sempre coloro che non ne abbiano, e che siano atti e solidi a menarne innanzi con successo la coltura ed a pagarne con puntualità i canoni, praticando lo stesso, se gli riesca, per tutte le altre terre che trovansi presentemente disponibili ed appartenenti al Tavoliere.

» 13. Il Consiglio non crede prudente di abolire la ricevitoria particolare del Tavoliere di Puglia, e riunir questo ramo alla ricevitoria generale di Capitanata.

» Molte conseguenze perigliose per le finanze potrebbero derivarne per la immiscenza degl' interessi divisi: il contenzioso amministrativo particolare di questa dipendenza dovrebbe per necessità alterarsi, e quel ch' è più, potrebbe col tempo perdersi la traccia della proprietà diretta, che la vostra real Corona rappresenta su questa vostra estensione di terreno, oltre a che non sarebbe difficile che in un novello sistema la spesa di amministrazione e percezione venisse ad essere aumentata.

» Crede però il Consiglio necessario, che la istituzione molesta a' debitori, e poco utile alle reali finanze de' commissarî, debba essere abolita; e che in rimpiazzo debba adottarsi anche per questo ramo l' uso de' piantoni al domicilio de' reddenti morosi, colle stesse regole che sono utilmente in osservanza per la riscossione delle contribuzioni dirette, salvo a provvedersi con un apposito regolamento pratico al modo come fare che il ricevitore del Tavoliere abbia il dritto

di rivolgersi ne' casi di bisogno a' suoi colleghi ricevitori generali delle provincie, dove sono stabiliti i debitori di quel râmo, per fare da essi eseguire la spedizione de' piantoni, per sorvegliare i risultati, e per riscuoterne ancora le somme parziali di debito, tenendone a lui particolar conto, come sta prescritto per le contribuzioni dirette.

» 14. Finalmente il Consiglio è di parere che debbano richiamarsi in osservanza gli articoli 66 e 67 della legge de' 13 gennaio 1817, co' quali fu disposto che ne' ruoli fondiari de' comuni dove sono i fondi censiti a' pastori, dovessero distinguersi i nomi di costoro, e rimettersene in Foggia gli avvertimenti, come luogo del loro domicilio: che nelle officine del Tavoliere si dovessero formare i rispettivi carichi di questa classe di contribuenti, e che essi in vece di pagare a bimestri il tributo fondiario, pagar lo dovessero nella cassa del Tavoliere ne' mesi di maggio e novembre di ogni anno, nella prima delle quali epoche vendono parte de' formaggi e delle lane, prodotti della loro industria pastorizia, e nella seconda quando tornati dagli Abruzzi, dove passano l'està, dispongono de' generi residuali infondacati in Foggia. Tale misura avrebbe il doppio oggetto di alleggerire questa industriosa classe di debitori dal peso delle coazioni, che inutilmente si spediscono contro di loro in tempo nel quale mancano de' mezzi, e si assicurerebbe sempreppiù la puntuale riscossione della fondiaria che da loro è dovuta su le terre censite, su delle quali esercitano la loro industria ».

Avendo io nel C. O. di S. de' 14 del corrente rassegnato a S. M. il detto avviso, la M. S. si è degnata di approvarlo. Io nel real nome le ne do partecipazione in prosieguo della prevenzione fattale con mia del 18 del mese istesso per l'adempimento della parte che la riguarda così nella qualità di commessario civile, che nella qualità d' Intendente e d' incaricato dello stralcio; nella intelligenza, che per quanto appartiene all' amministrazione generale del registro e del bollo, alla cassa di ammortizzazione, ed alla tesoreria ho dato egualmente le comunicazioni rispettive (1).

Dal rapportato reale rescritto va ella a rilevare, che il grave e geloso incarico, al quale S. M. l' ha prescelta, non si limita solo a ristorar le cose del Tavoliere dal disordine attualmente esistente, ma si estende benanche a prevenire i mali futuri, poichè oltre di toglier di mezzo gli ostacoli nascenti dall' attuale arretrato, si è provveduto a sistemar con perpetuità un così specioso ramo finanziero.

(1) Il commessariato civile venne sciolto pel Tavoliere di Puglia, essendo cessato il bisogno di questo magistrato speciale.

Ad ottenere il primo intento fa d'uopo della conoscenza la più precisa della economica posizione de' debitori, e dei loro mezzi di risorsa, onde proporzionar loro il tempo ed il modo de' pagamenti, e la ragione degl' interessi; e ad ottener poi il secondo conviene che colla più ricercata accuratezza si prenda conto de' presumibili prodotti di ciascun fondo censito, sia erbifero, sia coltivabile, non solamente in rapporto alla qualità del terreno, alla località, alla maggiore o minore bontà de' prodotti agresti, ed alla suscettibilità del coltivo, ma anche in rapporto al valore de'generi in un commercio calcolato con quell'antivedimento necessario a render giusta e sopportabile tanto al fisco che agl' industriosi la misura del canone. Ed affinchè si elimini ogni pretesto che questa operazione dar possa a'censuarî di ritardare in tutto o in parte il pagamento de' canoni nelle prossime scadenze, sarebbe necessario che la medesima restasse completata in maggio per le terre erbifere, ed in agosto del 1823 per le terre a coltura.

Pel disimpegno della prima parte, a stagliar le lungherie nella formazione de' certificati di debito, benchè ella trovi nel rescritto, che usciti questi dal ricevitore debbano a di lei cura essere vidimati dal controllo, potrebbe il ricevitore istesso passarli immediatamente a costui, il quale sotto la sua più stretta responsabilità, e sotto la comminazione della indennità di ogni danno nascente dal ritardo, a lei consegnar li dovrebbe tra'l corso non più lungo di due giorni: metodo è questo, che può ella adottare, quando nulla abbia ad osservare in contrario, poichè in vece di alterare non fa che maggiormente secondare lo spirito del real rescritto, stagliando una superfluità che potrebbe prolungare le di lei operazioni.

Esaurita inoltre che sarà la prima parte, ossia sistemato il dare di ognuno e determinato il tempo, il modo del pagamento, e stabilita la ragione rispettiva degl' interessi, ella formerà uno stato nominativo con tutte le indicazioni opportune, e lo rimetterà alla cassa di ammortizzazione, onde servir di guida alla stessa allorchè sarà d'uopo di disposizioni all' adempimento di quanto si sarà convenuto con ciascuno de' debitori.

Per la esecuzione di quelle parti del rescritto che riguardano la delegazione a lei nella qualità di commessario civile, ella certamente ha bisogno di braccia, e perchè siano adoperati quei soggetti, che essendo esperti della materia possano con facilità maggiore disimpegnare il servizio, si avvarrà ella in preferenza degl' impiegati ordinarî e straordinarî

nello stralcio del regio incarico, anche perchè trovandosi essi godendo attualmente di una mensile gratificazione, non verrebbe la tesoreria a gravarsi di un nuovo peso.

Dallo stesso rescritto ella rileverà accordate per la esazione del Tavoliere le coazioni col mezzo de' piantoni: ma potrà ben intendere, che con ciò non si è avuta altra mira se non confermare quel tanto che già trovavasi determinato col decreto de' 23 gennaio 1816 (1).

Rileverà ancora cangiato il metodo di esazione, e perchè possa cessare l'attuale ed aver luogo il nuovo io procurerò di subito comunicarle il regolamento pratico del quale si fa parola in questa parte del rescritto.

Le prevengo in fine che ho passato uffizî al Ministro della polizia generale, perchè sia inserita nel giornale la nota della quale si fa menzione nel rescritto medesimo, dove il mese dato a' debitori per presentarsi a riconoscere i certificati del debito si fa partire dal giorno 15 dell'entrante genn.

Io conchiudo colle più vive raccomandazioni, perchè affidato da S. M. un così grandioso ed interessante oggetto in mani fedeli, imparziali, e di sperimentata abilità, si veggano le sovrane benefiche disposizioni portate con ispeditezza e con piena soddisfazione al di loro utile adempimento. Fir. de' Medici. *(Comun. all' Intendente di Capitanata a' 31 dicembre 1824.)*

17) 1825, 12 giugno, R. (M. delle Fin.) *che dà altre norme per la buona economia ed amministrazione del Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 4.)

Avendo la Consulta di questi reali dominî adempito allo esame commessole da S. M. nel modo che le pertecipai in data del 12 marzo, così di quanto avea ella proposto con rapporto de' 2 di detto mese, come di quanto già trovavasi con rescritto de' 14 dicembre 1824 determinato in ordine al Tavoliere, si è avuta quindi ragione di dividere tutta la materia negli articoli seguenti.

1. Quante e quali abilitazioni si dovessero accordare ai censuarî per le somme che essi debbono a tutto il 1823.

2. Se dovesse devenirsi a minorazione di canoni in favore de' censuarî, e quale esser questa potesse.

3. Qual sistema serbar si dovesse per la liquidazione del debito a tutta la dinotata epoca.

4. Quali esser dovessero i documenti producibili da' debitori in discarico delle somme loro imputate.

(1) *Veg.* il decreto de' 23 gennaio 1816 nella *collez.* delle leggi.

5. Se abilitazione convenisse dare a' portatisti, assicuratori, e fittaiuoli, ed in che modo.
6. Qual esser potrebbe l' effetto della devoluzione da convenirsi ne' verbali per causa di mora.
7. Se dovessero riunirsi in un solo contabile la cassa delle contribuzioni dirette e quella del Tavoliere.
8. Se dovesse confermarsi a pro de' pastori abruzzesi il beneficio di pagare a semestre nella cassa del Tavoliere il contributo fondiario, cui soggiacciono le terre loro censite, e se questo beneficio si dovesse estendere ancora ad altri pastori.
9. Se fosse ammissibile il progetto di una cassa di sovvenzione in Foggia.
10. Se fosse opportuna la radiazione della inscrizione a carico de' censuarî per l' importo di 25 annate del canone, diretta siffatta inscrizione a custodire il capitale dello stesso.
11. Qual rimedio esser potesse conveniente ad evitare che i censuarî pastori non possessori di animali defraudino la cassa del Tavoliere con fare apparire ne' loro affitti un estaglio al di sotto dell'importo del canone e della fondiaria.
12. Se potesse associarsi al commessariato civile ed alla di lei immediazione il consigliere d' intendenza di Basilicata D. Giuseppe de Marco, e darsi al commessariato un segretario nella persona di D. Giacomo Ciardulli, come ella avea proposto.

Discussi tutti questi articoli, insieme con ciò che la Consulta avea opinato sopra ciascuno di essi, da' Ministri riuniti in Consiglio, e quindi dopochè il C. O. di S. ha portato su de' medesimi le sue vedute, si è l' affare rapportato al Re, il quale da Genova in data de' 12 del corrente ha rescritto quanto segue.

Sul primo articolo, che si stia a quanto trovasi determinato col rescritto de' 14 dicembre 1824 (1), val dire che resti affidato a lei, nella qualità di commessario civile, di fissare il modo ed il tempo del pagamento degli arretrati a tutto il 1823, e gl' interessi maggiori o minori da corrispondersi sul capitale; di stabilire le cautele a prendersi, per render certa la percezione di tali somme; e di dichiarar la devoluzione contro di que' censuarî co' quali niuna convenzione fosse possibile di trattare; che anzi la M. S. inerendo alla proposizione da lei avanzata nel cennato rapporto de' 2 marzo, rimette alla di lei prudenza di esonerar da ogni interesse sulle somme dilazionate que' censuarî debitori,

(1) *Veg.* il rescritto de' 14 dicembre 1824, n.° 16, p. 1673 *ss.*

che per le loro particolari circostanze meritassero di non esserne gravati. Ma oltre che S. M. particolarmente la incarica di spingere nel miglior modo possibile la esazione corrente, vuole che ogni settimana ella dia conto e delle dilazioni accordate colle particolari convenzioni che le accompagnano, e delle devoluzioni che ella crederà dichiarare, e de' prodotti delle operazioni dirette all' incasso del corrente.

Sul proposito poi delle devoluzioni la prelodata M. S. ha approvato che nelle nuove censuazioni a farsi, così delle terre che saranno devolute, come di quelle attualmente esistenti nel Tavoliere, e di quelle che per qualunque causa ed in qualunque tempo resteranno allo stesso aggregate, possano ingiungersi condizioni coerenti alle vedute di pubblica economia, ed alle circostanze locali della Capitanata, le quali lascino agio a discutere se convenga dare a' censuarî la libertà di far piantagioni, se sia opportuno il permettere l' affrancazione de' canoni, e se altri espedienti adottar si debbano che influiscano a vantaggio dell' agricoltura e della pastorizia, ed alla istallazione di altre colonìe ne' siti adatti del Tavoliere.

Sul secondo articolo, di eseguirsi parimenti quanto nel citato rescritto fu risoluto, e perciò, che ella valutando le circostanze particolari di ogni censuario e di ciascuna censuazione, proponga un temporaneo o perpetuo ribasso di canoni, maggiore o minore, generale o parziale, da doversi poi sovranamente approvare, conservandosi per coloro che più censuazioni tenessero la gravezza di talune di esse col favore di cui forse godano talune altre, uniformemente a quelle che avea ella su tal proposito suggerite.

Portando poi S. M. le sue provvide vedute al quantitativo sino al quale debba estendersi il ribasso, intende non limitarlo ad annui ducati 100 mila, come erasi proposto, ma che mentre appresti il sollievo necessario a' censuarî, si renda compatibile coll' interesse della tesoreria. Ed affinchè il tempo ad una liquidazione generale nulla distrugga del vantaggio di questa reale munificenza, vuole la M. S. che ella settimanilmente proponga le riduzioni che avrà trovato convenienti a' censuarî ed alla censuazione nel modo espressato.

Sul terzo articolo, di osservarsi esattamente il mentovato rescritto per la parte che riguarda la liquidazione del debito, e solo accordarsi il tempo di un altro mese per i reclami a coloro che non avessero finora reclamato.

Sul quarto articolo, di non ammettersi altro documento

a discarico, che il solo ricevo a tallone, come quello che è il solo riconosciuto dalla legge, la quale non dà verun obbligo alle amministrazioni finanziere di rispettare le private dichiarazioni e quietanze che i reddenti abbiano potuto riceversi da' contabili, formando questi semplici particolari conteggi soggetti al giudizio delle autorità competenti. Ciò non ostante S. M. permette a'debitori del Tavoliere in caso di particolari ragioni contro gli agenti di percezione di tal ramo, di farne ricorso a questo Ministero, senza pregiudizio bensì della liquidazione regolarmente eseguita.

Sul quinto articolo, di mandarsi innanzi quel tanto che trovasi rescritto, colla sola modifica che le dilazioni siano di breve durata, e che ella sia tenuta in ogni settimana di mettere a giorno questo Ministero di quello che avrà accordato.

Sul sesto articolo, di non alterarsi le misure nello stesso rescritto tracciate, aggiungendosi solamente ne' verbali, che le devoluzioni da praticarsi uniformemente a dette misure debbono aver luogo secondo la legge de' 13 gennaio 1817, onde nella redazione de' medesimi si eviti ogni disputa che elevar si potesse su i dritti che ciascuna delle parti possa immaginare a se competenti nella deduzione seguita per effetto della mora.

Sull' articolo settimo, di serbarsene la discussione a tempo più opportuno.

Sull' articolo ottavo, di conservarsi a' pastori abruzzesi il favore di versare semestralmente nella cassa del Tavoliere il contributo fondiario gravitante sulle terre loro censite, e di estendersi tal favore non solamente a' pastori di Piedimonte, come ella propose in data de' 22 febbraio, ma anche a quelli di Basilicata, di Principato ulteriore, e di terra di Otranto per Cerreto e per Castellaneta, poichè in tutti costoro concorrono le ragioni medesime che negli abruzzesi, come trovasi dichiarato co' reali rescritti de' 21 marzo 1817 e de' 4 ottobre 1823, dalle quali prende origine il cennato favore.

Sull' articolo nono S. M. ha preso in benigna considerazione le circostanze attuali de' censuarî, e ben ravvisa l'utile che loro render potrebbe un fondo di sovvenzione; ma all' opposto, non le sono sfuggiti gl' inconvenienti che potrebbero da quello derivare, ed amando che il progetto resti meglio discusso, si ha riserbato di provvedervi al suo ritorno: vuole intanto, che il prodotto de' grani depositati per causa del sussidio, e gl' introiti di questa origine si versino alle casse alle quali son destinati.

Sul decimo articolo S. M. ha estrinsecate le più favorevoli intenzioni, ma si riserba di determinare dopochè sarà esaminato e discusso, se la inscrizione ipotecaria a cautelare il canone convenga estenderla a tre in vece di due annate.

Sull' undecimo articolo S. M. si ha parimente riserbato di provvedere, dopochè sarà meglio discettato su gli espedienti proposti a tal riguardo.

Sul duodecimo articolo la M. S. secondando la di lei domanda, ha disposto che resti associato al commessariato civile ed alla di lei immediazione il consigliere d'intendenza di Basilicata D. Giuseppe de Marco, a condizione che quante volte facesse bisogno di lui in quella provincia, possa egli momentaneamente sospendere le funzioni nel commessariato, per poi ripigliarle adempito il disimpegno della sua carica ordinaria, restando così conciliato alla meglio il servizio di entrambi i rami; come pure la stessa M. S. autorizza la nomina da lei fatta del segretario da addirsi al commessariato nella persona di D. Giacomo Ciardulli. Nel R. N. ec.-fir. DE' MEDICI. *(Comun. all' Intendente di Capitanata a' 22 giugno 1825.)*

18) **1826, 13 aprile, R.** (M. delle Fin.) *contenente altre prescrizioni di addizione alle precedenti.* (L. sul Tav. art. 4.)

Dal reale rescritto pronunciato in Genova sotto la data de' 12 giugno 1825 (1,) da me partecipatole con foglio de' 22 del mese stesso, ella rilevò che 12 articoli in ordine al Tavoliere furono proposti alla sovrana risoluzione; che sopra otto di essi S. M. si degnò dare le sue alte provvidenze; e che si riserbò provvedere sopra i seguenti;

1. Se dovesse istituirsi in Foggia una cassa di sovvenzione, così a riguardo dell' agricoltura, che a riguardo della pastorizia.

2. Se dovesse cancellarsi la inscrizione presa a carico di ciascun censuario per lo importo di 25 annate del canone ad oggetto di custodirne il capitale.

3. Se dovessero conservarsi i censuarî di terre erbifere non possessori di armenti nelle loro rispettive censuazioni.

4. Se dovesse distruggersi, conservarsi, o riformarsi l'attual sistema di percezione.

Pendenti le riserbate provvidenze il di lei rapporto de' 21 dicembre altro articolo promosse cioè:

5. Come assicurar con ipoteca gli arretrati a tutto il 1823

(1) *Veg.* il rescritto de' 12 giugno 1825, al numero precedente, p. 1681 *ss.*

a carico de'beni di piena possidenza di coloro che ne'verbali si costituiscano di tali arretrati debitori, conciliandosi la necessaria brevità del tempo ed il massimo risparmio della spesa.

Rassegnati questi cinque articoli al Re nel Consiglio dei 13 del corrente, perchè si compiacesse di spiegare le provvidenze suddette ;

Sul primo la M. S. ha differito la spiegazione sino a quando la situazione economica della tesoreria permetterà che questo articolo novellamente le si proponga , ed ha sul quarto disposto che si riagiti allorchè le operazioni del commessariato civile saranno completate.

Sul secondo la M. S. ha determinato che la iscrizione per lo importo delle 27 annate di canoni si limiti allo importo di due annate soltanto, cancellandosi per l'ammontare delle altre venticinque.

Sul terzo la prelodata M. S. ha risoluto che quante volte i censuarî di terre erbifere non possessori di animali non covrono nell' anno il maturo canone e la fondiaria dovuta sulle rispettive censuazioni, oltre di restare esposti alle coazioni legali per lo pagamento, decadono immediatamente dal dritto di ritener le terre, le quali di fatto resteranno devolute al Tavoliere per riunirsi a quei possessori di animali che non abbiano affatto erbaggio , o non ne abbiano sufficiente.

Sul quinto finalmente S. M. autorizza lei di richiedere in officio a' direttori e conservatori delle ipoteche delle provincie , ove i censuarî in arretrato a tutto il 1823 fanno domicilio, gli estratti delle matrici di ruolo e gli stati d' inscrizione; e vuole che quei funzionarî sieno nel dovere di spedirli in carta libera e gratuitamente , salvo il solo dritto ai conservatori a pagarsi a di lei cura da' censuarî medesimi.

Io nel real nome le partecipo , sig. Intendente, queste sovrane determinazioni, perchè ne curi l' adempimento, prevenendola di aver dato gli ordini convenienti all' amministrazione generale del registro e del bollo ed a' direttori delle contribuzioni dirette , affinchè resti eseguita la parte che riguarda e l'una e gli altri.

Nel tempo medesimo a me non isfugge il dubbio che potrebbe promuoversi in riguardo a'debitori a tutto il 1828, e conviene prevenirlo.

Possono costoro avere ne' fondi censiti migliorie di tal fatta che soprabbondantemente ne venga il credito fiscale cautelato, senza che ne restino altri beni di loro piena proprietà impegnati; o tali migliorie non avendo, possano aver de' beni in aliena provincia, che in quella del di loro domicilio.

Per la prima parte è della di lei prudenza il vedere se in qualunque tempo ed in qualunque eventualità le sole migliorie possano rendere sicura al fisco la percezione del suo avere, e per la seconda parte la regola generale da S. M. presa in veduta non esclude i casi di eccezione. Nel R. N. ec.-fir. DE'MEDICI. *(Comun. a' 22 apr. 1826 all' Intend. di Capitanata.)*

19) 1827, 9 gennaio, L. *che sopprime la seconda Camera del Consiglio d'intendenza di Capitanata.* (L. sul Tav. art. 4 - L. de' 25 febbraio 1820 art. 1.)

Veduto il *n° 47°* dell' articolo 3 della legge de' 25 di febbraio 1820 (1), donde risulta che la seconda Camera del Consiglio d'intendenza istallata in Foggia non è che un'ampliazione di quel Consiglio medesimo;

Veduto il real rescritto de' 14 di dicembre 1824 col quale trovasi installato un commissario civile co' pieni poteri in Foggia, ad oggetto di sistemar gli affari del Tavoliere;

Considerando che uno degli effetti del riordinamento che l'economia del Tavoliere va da giorno in giorno a ricevere, mediante le operazioni del commessariato civile, è quello appunto che molte cagioni produttive di contese vanno a cessare, e molte vanno sensibilmente a scemarsi, per cui la diramazione di quel Consiglio d' intendenza in due Camere si rende ora inutile; ec. ec.

Art. 1. La seconda Camera del Consiglio d' intendenza di Capitanata resta soppressa, e tutte le attribuzioni della stessa restano trasferite a quella che ora va sotto il nome di prima Camera.

2. Il numero ordinario de' consiglieri componenti la Camera conservata sarà aumentato di un altro votante, a cui, oltre il soldo eguale a quello degli altri consiglieri da mettersi a carico del Ministero delle finanze, sarà data una indennità a carico dello stesso Ministero sino al compimento di ducati settantacinque al mese.

3. Questo votante aggiunto dovrà essere sempre o abruzzese o del Contado di Molise (2). *(Pubblic. a' 14 febbr. 1827.)*

20) 1829, 29 novembre, D. *che determina il metodo per la riscossione delle rendite del Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 4.)

Essendo nostra intenzione che l' amministrazione del Tavoliere di Puglia sia regolata col massimo ordine possibile, e che la percezione delle sue rendite si faccia col minore

(1) *Veg.* la legge de' 25 febbraio 1820, n.° 14, p. 1666 *ss.*

(2) Con risoluzione sovrana degli 11 ottobre 1829 venne sciolto il commessariato civile pel Tavoliere di Puglia.

aggravio de' nostri amatissimi sudditi, e nel tempo stesso colla maggior sicurezza degl' interessi fiscali; ec. ec.

Art. 1. La percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia continuerà ad esser fatta per mezzo di un ricevitore residente in Foggia, il quale per effetto delle sue attribuzioni, ed a' sensi del real decreto de' 25 di febbraio 1820, dipenderà dal direttore del Tavoliere.

2. Le reste delle quantità che ne' maturi non saranno soddisfatte da' debitori presso la cassa del detto ricevitore in Foggia, ove per convenzione sono essi obbligati di versare, verranno consegnate a' ricevitori distrettuali, compresi quelli del capoluogo delle provincie, i quali s' incaricheranno della esazione di tali arretrati, facendo uso delle coazioni, come trovasi stabilito per lo contributo fondiario, ne' termini bensì del decreto de' 23 di gennaio 1816.

In conseguenza di ciò rimangono aboliti i così detti *commessari*, che per lo innanzi sono stati adoperati al ricupero degli arretrati.

3. Una Commessione composta dall' Intendente della provincia di Capitanata in qualità di presidente, dal direttore del Tavoliere, dal consigliere d' intendenza da Noi creato colla legge de' 9 di gennaio 1827 (1) espressamente per lo contenzioso del Tavoliere suddetto, e dal ricevitore di tal ramo, avrà la sorveglianza di tutti gli affari del ramo stesso: a quale oggetto si riunirà periodicamente una volta al mese, e nell' epoche di maggiore esazione, in ogni settimana, per discutere lo stato delle reste, promuovere i mezzi a sollecitarne l' esazione, e prendere tutti gli espedienti proprî al buono andamento del servizio. Delle sue deliberazioni formerà processo verbale in quadrupla spedizione, una per la cassa di ammortizzazione, la seconda per l' Intendente della provincia, la terza pel direttore del Tavoliere, e la quarta pel ricevitore dello stesso ramo. Le funzioni di segretario presso la Commessione saranno disimpegnate dal segretario che trovasi addetto al Consiglio d' intendenza per gli affari contenziosi del Tavoliere.

4. Un regolamento pratico a Noi presentato dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, e da Noi approvato in questo stesso giorno, indicherà le epoche precise della formazione e passaggio delle reste da trasmettersi a' ricevitori distrettuali, come dianzi si è detto, le operazioni contabili, e tutto altro che sarà necessario per ben istabilire questa parte interessante di servizio.

(1) *Veg.* la legge de' 9 gennaio 1827, nel precedente numero e pagina.

3. Il dritto a percepirsi tanto dal ricevitore del Tavoliere, quanto da'ricevitori distrettuali, verrà regolato come segue :

1° al ricevitore del Tavoliere sarà accordato l'uno per cento sulle quantità che si verseranno alla sua cassa nelle scadenze, e sino alla consegna delle reste a' ricevitori distrettuali; e sulle dette reste il solo mezzo per cento :

2° a' ricevitori distrettuali, considerati come agenti della cassa di ammortizzazione, sarà accordato sulle reste loro consegnate e per mezzo loro incassate, l'uno e mezzo per cento; e considerati come contabili della tesoreria, avranno diritto a quel mezzo che si rilascia dal ricevitore del Tavoliere, restando bensì a loro peso gli agenti di loro dipendenza :

3° sulle quantità date in resta, che in vece di versarsi nelle casse de' ricevitori distrettuali si versassero, a libertà de' debitori, nella cassa del ricevitore del Tavoliere, sarà il mezzo da lui rilasciato diviso egualmente tra lui ed i ricevitori distrettuali rispettivi. *(Pubblic. a' 23 dicembre 1829.)*

21) **1829, 29 novembre, D. e Regol.** ***per la esazione delle rendite del Tavoliere.***

Visto il nostro real decreto di questo stesso giorno sulla percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia ; ec. ec.

Art. 1. Il regolamento annesso al presente decreto per la esazione delle reste della percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia, è da Noi approvato.

Regolamento.

Art. 1. La percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia, secondo le scadenze di maggio, agosto e novembre di ciascun anno, verrà distinta in corrispondenti liste di carico, che saranno compilate dalla direzione, e quindi, a cura e responsabilità del direttore, saranno consegnate per tutto il mese di febbraio al ricevitore del Tavoliere in duplice spedizione, per ritenerne egli una presso di sè, e per inviarne l'altra, munita della di lui accettazione, per mezzo dello stesso direttore alla cassa di ammortizzazione. Ove avessero luogo liste suppletorie, saranno queste nel modo stesso formate dal direttore, ed accolte dal ricevitore.

2. Il ricevitore del Tavoliere regolerà la esazione delle partite contenute nelle liste a lui passate dal direttore, in modo che nel maggio restino impedite le passate a'censuari pastori, i quali non abbiano versato i due terzi a quell'epoca scaduti de' canoni rispettivi, o non gli abbiano assicurati col deposito delle loro lane, salvo bensì i casi straordinari,

a prudenza della Commessione creata coll'articolo 3 del real decreto di questo stesso giorno; che nello agosto si trovi introitato il dare de' censuarî coloni, o si trovi almeno assicurato col deposito de' cereali; e che nel novembre si trovi esatto l'altro terzo dovuto da' censuarî delle terre a pascolo. Per tutte le altre terre poi, per le quali si verificano le scadenze de' pagamenti in epoche differenti da quelle delle ordinarie rendite del Tavoliere, il ricevitore dovrà badare che tali pagamenti si eseguano a misura che ne sarà arrivato il maturo.

3. Nelle rendite di scadenze ordinarie saranno considerate come reste tutte quelle partite riferibili alle indicate scadenze, le quali non si troveranno introitate dal ricevitore del Tavoliere, nè assicurate co' depositi, e delle quali la mentovata Commessione avrà con processo verbale dichiarato il *bene stare* su di un notamento, che lo stesso ricevitore sarà tenuto di presentare non più tardi del dì primo di luglio per le reste riferibili alle scadenze di maggio, non più tardi del dì primo di ottobre per quelle riferibili alle scadenze di agosto, e non più tardi del dì trenta di dicembre per quelle risultanti dalle scadenze di novembre, a carico però di que' soli pastori che per lo giorno 15 di quel mese non abbiano ricondotto i loro greggi sulle terre del Tavoliere; restando poi a cura del ricevitore medesimo di formare pe' giorni 15 di luglio, 15 di ottobre e 15 di gennaio le corrispondenti liste di carico distinte per distretti: nella intelligenza che i debitori per lo ramo *pascolo* verranno compresi ne' distretti di loro domicilio, ed i debitori per *coltura* ne' distretti ove sono poste le terre.

Per le reste poi risultanti dalle scadenze di novembre a carico de' pastori che abbiano per lo indicato giorno 15 di dicembre menato gli armenti sulle terre del Tavoliere, saranno esse ritenute dal ricevitore del Tavoliere: ed ove nella totalità o in parte non si trovassero incassate, andranno a riunirsi alle reste riferibili alle scadenze di maggio.

Per tutte le terre per le quali le scadenze sono differenti dalle scadenze ordinarie delle rendite del Tavoliere, se sono terre a coltura ed il canone ne maturi in ogni dicembre, per lo giorno 15 di febbraio dovrà il ricevitore formare il notamento delle reste da presentare alla Commessione, e dopo cinque giorni le liste di carico distinte per distretti; e se sono terre a pascolo, il canone sulle quali maturi anche nel dicembre, le reste saranno comprese tra quelle che risultano da' maturi di maggio.

Se poi si tratti di rendite scadibili a quadrimestri, le reste

dipendenti dalla scadenza di aprile saranno comprese nel notamento di luglio; quelle dipendenti dalle scadenze di agosto faranno parte del notamento di ottobre; e quelle in fine riferibili alle scadenze di dicembre, o si rapportino a terre coltivabili, e faranno parte del detto notamento de' 15 febbraio, o si rapportino a terre erbifere, e faranno parte delle reste dipendenti da' maturi del maggio appresso.

Resta espressamente dichiarato che non solamente non s' intende vietare, che anzi si mette a stretto obbligo del ricevitore, sino alle diverse epoche destinate nel notamento da presentarsi alla Commessione delle reste dipendenti dalle terre a coltura, e sino alla spedizione delle rispettive liste di carico distinte per distretti, di usare tutti i mezzi accordati dalla legge non solamente per lo incasso, ma anche per assicurare questo con impedire il trafugamento de' prodotti.

4. Le liste di carico distinte per distretti, delle quali si è parlato nell' articolo precedente, saranno redatte dal ricevitore del Tavoliere in quadrupla spedizione, vidimate e controllate dal direttore del Tavoliere, come anche vidimate dall' Intendente. Per mezzo del direttore del Tavoliere una delle spedizioni sarà rimessa a' rispettivi ricevitori distrettuali; un' altra a' controlori provinciali, o a' sottintendenti che ne' distretti esercitano le funzioni di quelli; un' altra alla cassa di ammortizzazione; ed una sarà ritenuta nella direzione.

I ricevitori distrettuali, i quali in questa parte di servizio saranno considerati come agenti della cassa di ammortizzazione, a' termini delle istruzioni sovranamente approvate nel dì 15 di febbraio 1827, regoleranno la esazione delle reste loro consegnate cogli stessi mezzi praticati per la riscossione del tributo diretto, a norma bensì del decreto dei 23 di gennaio 1816 (1).

In ogni caso di eccezioni, siano dilatorie, siano perentorie, agli atti coattivi de' ricevitori distrettuali, costoro ne daranno subito comunicazione al direttore del Tavoliere coll' invio delle carte relative, a cura del quale, ed a nome degli stessi ricevitori rispettivi se ne provocherà la discussione presso il Consiglio d' intendenza di Capitanata, risguardandosi quel funzionario come loro rappresentante per legge ne' giudizî che da' debitori per reste saranno promossi.

5. Affinchè si serbi la dovuta chiarezza nella imputazione de' fondi che s' incassano per questo ramo, i ricevitori della tesoreria dovranno stabilire due registri, un *saldaconto a stile semplice*, ed un *libro di cassa*, i quali diano la cono-

(1) *Veg.* il decreto de' 23 gennaio 1816 nella *collez.* delle leggi.

scenza in ogni chiusura dello stato della percezione e della cassa pel ramo del Tavoliere di Puglia, conforme all'articolo 8 delle citate istruzioni de' 15 di febbraio 1827, con dover benanche i controlori provinciali ed i sottintendenti nelle di loro mensuali verifiche, alle quali son chiamati per effetto dello stesso articolo 8, dirigersi al direttore del Tavoliere in vece de' direttori provinciali.

6. Dovendo le somme esatte da' ricevitori generali e distrettuali figurare sulle scritture del ricevitore del Tavoliere, allorchè i conti assientati a' debitori non rimangano saldati fino al totale pagamento, resta determinato:

1° Che i ricevitori generali, raccolti che avranno i fondi, tanto nel distretto capoluogo, che negli altri distretti della provincia, ne faranno in ogni dieci giorni invio direttamente alla cassa di ammortizzazione con verbale, come è in uso per tutti gli altri rami appartenenti alla stessa cassa, e di unita alla situazione un notamento di dettaglio in duplicata spedizione delle somme esatte da ciascun debitore, con numero d'ordine progressivo, e coll'articolo a cui è riferibile il debitore nella lista di carico.

2° Che la cassa di ammortizzazione, verificati che avrà tali elementi, rilascerà ricevo contabile conforme all'acchiuso modello (1), che dimostri la ricezione del versamento ed il corrispondente riscontro.

3° Il ricevo sarà inviato al ricevitore generale, ed il riscontro di unita ad una spedizione del notamento sarà rimesso al ricevitore del Tavoliere, il quale prenderà ragione delle partite esatte a credito de' rispettivi conti e del riscontro, come un invio fatto di suo conto dal ricevitore generale alla cassa di ammortizzazione.

7. Nel caso che ad alcuno de' contribuenti debitori per reste piaccia di eseguire il pagamento presso il ricevitore del Tavoliere, ancorchè siasi dato in carico a' ricevitori della tesoreria, allora il ricevitore del Tavoliere dovrà accogliere il versamento, e farne menzione nella chiusura di cassa decadaria che si esegue dall'Intendente e dal direttore del Tavoliere, a' termini del real decreto del dì 25 di febbraio 1820, e del real rescritto del dì 14 dicembre 1824, e farà figurare la somma esatta su' bilanci e notamenti di dettaglio che è in dovere di rimettere alla cassa di ammortizzazione; e similmente ne darà avviso a que' ricevitori distrettuali ove fu diretto il carico, onde se ne possa da' medesimi fare la corrispondente deduzione.

8. Qualunque versamento che venga effettuato da un con-

(1) *Veg.* il modello a p. 1694.

tribuente debitore, non sarà dal ricevitore del Tavoliere riportato a credito del conto corrente, se non abbia saldato la resta di debito precedente; di modo che prima proccurerà la soddisfazione dell' arretrato dovuto, ed il dippiù lo imputerà a conto o pure a saldo del dare corrente. Se poi dal contribuente gli sarà presentato il ricevo a tallone del seguito pagamento presso il ricevitore del distretto ove fu dato in carico, allora il ricevitore del Tavoliere, se di epoca remota, ne conoscerà l' introito ne' notamenti, e se mai la data sia di epoca recente e relativa alla contabilità non ancora pervenuta, in tal caso ne dovrà ammettere il versamento allo esercizio cui appartiene, e nello stesso tempo contraccambierà il tallone con una sua apposita dichiarazione, rimanendo a sua cura e del direttore di verificarne la regolarità per mezzo de' controlori provinciali o de' sottintendenti, dandone subito parte all' amministrazione della cassa di ammortizzazione.

9. In ogni mese sarà tenuto il ricevitore del Tavoliere di presentare alla Commessione gli stati di situazione di percezione e di cassa. Ne' medesimi saranno distinti i versamenti preveduti negli articoli precedenti colla verifica che da' libri di scrittura risulta, tanto nella imputazione data alla natura del debito nel tallone del ricevitore distrettuale, come ancora della rettifica disposta nel caso in cui la partita per somiglianza di nomi e cognomi di debitori siasi creditata ad un conto per un altro ne' diversi debiti di censuista e fittaiuolo.

10. Le deliberazioni della Commessione per le somme esatte sulle reste date in carico a' ricevitori distrettuali saranno riportate dal ricevitore del Tavoliere in fogli di avviso distinti per distretti ed esercizî, i quali vidimati e controllati dal direttore, saranno dallo stesso diramati a' ricevitori distrettuali per le corrispondenti deduzioni dal carico dello esercizio cui riguardano.

11. Rimane in fine espressamente dichiarato che se nella chiusura dello esercizio risultino delle reste presso i ricevitori della tesoreria, queste non potranno essere riportate dalla direzione del Tavoliere nelle liste di carico dell' anno seguente, le quali debbono riguardare quelle corrispondenti a' maturi dell' anno stesso, con figurare le reste delle liste di carico dell' anno precedente consegnate a' ricevitori della tesoreria sulle scritture de' medesimi e del ricevitore del Tavoliere fino alla totale estinzione. Con tal mezzo si otterrà sempre nel prosieguo della esazione la distinzione delle partite di reste a quali esercizî appartengono. *(Public. a' 23 dicembre 1829.)*

Modello citato nel n° 2 dell'articolo 6 del regolamento annesso al decreto del 29 nov. 1829, p. 1692.

REAL CASSA
DI AMMORTIZZAZIONE

ANNO 18. . . .

Riscontro della cassa di ammortizzazione
alla cassa del distretto di. . . .

Ripartimento del Tavoliere di Puglia.

Num. . . della serie delle ricevute contabili

Per la ricevitoria del Tavoliere
Dieci giorni del mese di. . . . .

Versamento fatto dal sig... ricevitore del distretto di... in questo sottoscritto giorno alla cassa di ammortizzazione per conto degl' introiti fatti nel suo distretto dal dì. . . . . al dì. . . . .

IMPUTAZIONE E DETTAGLIO DEL VERSAMENTO.

	Valori per		TOTALE.
	numerario effettivo	numerario in cambio ed altro.	
TOTALE ... D.			

Ho ricevuto dal sig......... ricevitore del distretto di.... la somma di duc......... giusta il dettaglio sopradescritto.
A........ li......... 18..........

Risultato del conto corrente del ricevitore del suddetto distretto verso la real cassa di ammortizzazione.

	Ne' suddetti giorni.	Anteriormente.	TOTALE.	*Osservazioni.*
Introito				
Versamenti.				

N. B. Questo modello è a matrice.

22) 1831, 1° giugno, R. (M. delle Fin.) *che dà le disposizioni per promuovere le piantagioni.* (L. sul Tav. art. 4.)

S. M. nel suo ultimo viaggio attraversando cotesta provincia ha avuto occasione di osservare, tra le altre cose, che il suolo della Capitanata generalmente sia sprovveduto di alberi, ed al suo felice ritorno mi ha comandato di raccogliere le convenienti notizie, onde rassegnarsi alla sovrana risoluzione le misure che potranno occorrere a promuovere la piantagione di quelli alberi che si stimeranno i più vantaggiosi, non esclusi quelli di alto fusto. Ha marcato inoltre la M. S. che il fertile suolo di cotesta provincia non dà a'proprietarî la rendita corrispondente, e mi ha parimente ordinato nel suo felice ritorno ch' io mi fossi occupato di quest' oggetto e de' mezzi come indurre le popolazioni delle montagne degli Abruzzi e della Basilicata ad impiegare le loro braccia in cotesto suolo, mancando d' altronde di lavori ne' proprî paesi. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' Andrea. *(Comun. al Min. dell' interno ed all' Intendente di Capitanata a detto dì.)*

23) 1833, 2 giugno, R. (M. dell' Int.) *che dichiara devolutivi e non sospensivi i reclami contro le voci del prezzo de' grani e delle lane approvate dall' Intendente.* (L. sul Tav. art. 4 - L. de' 25 febbraio 1820 art. 7-1°.)

Avendo rassegnato al Re N. S. quanto l' E. V. mi manifestò con ufizio de'10 aprile ultimo, sulla dimanda fatta da'deputati generali de' censuarî del Tavoliere di Puglia, per dichiararsi devolutivi e non sospensivi i reclami che costantemente si portano da'negozianti contro le voci de'formaggi e delle lane che si stabiliscono in ogni anno dall' Intendente di Capitanata, la M. S. nell' O. C. di S. de' 2 del corrente si è degnata dichiarare, che, dietro la superiore approvazione delle voci suddette fissate dall' Intendente medesimo in Consiglio d' intendenza, i reclami che si presentano contro di esse non possono produrre la sospensione delle voci approvate, ma debbono essere discussi ritualmente per la sola parte devolutiva. Nel R. N. ec.-fir. N. Santangelo. *(Comun. a dì 5 giug. 1833 al M. delle fin. ed all' Intend. di Capitanata.)*

24) 1833, 2 luglio, R. (M. dell' Int.) *che estende alle voci pe' cereali la disposizione del precedente rescritto.* (L. sul Tav. art. 4 - L. de' 25 febbraio 1820 art. 7-1°.)

Il Re N. S. con sovrana risoluzione presa nel real C. di S. del 2 andante essendosi degnato dichiarare che dietro la superiore approvazione delle voci delle lane, de' formaggi, e

del pane fissate dall'Intendente di Capitanata per Foggia nel Consiglio d' intendenza, i reclami che si presentano contro di esse non producono la sospensione delle voci approvate, ma sieno discussi ritualmente per la parte devolutiva; la prelodata M. S. nel real Consiglio medesimo ha comandato, uniformemente a quanto manifestò l' E. V. in data del 12 aprile ultimo, che la stessa dichiarazione fosse applicabile alla voce de' cereali che suole stabilirsi in Foggia. Nel R. N. ec. - fir. N. SANTANGELO. *(Comun. al Ministro delle finanze ed all' Intendente di Capitanata a dì 5 luglio 1833.)*

25) 1834, 25 giug., Reg. *pel numero e funzioni de' pesatori in Foggia.* (L. sul Tav. art. 4 - L. de' 25 febbr. 1820 art. 7.)

Art. 1. I pesatori al numero di dodici divisi nelle tre così dette *paranze*, o siano sezioni, di Aquila, Solmona, e Castel di Sangro hanno l' obbligo di recarsi in Foggia non più tardi del dì 15 aprile, e partirne non prima de' 15 giugno di ciascun anno.

2. Le loro funzioni sono a vita, e la nomina de' rimpiazzanti, sia per morte naturale, sia per altre ragioni, sarà eseguita a' termini della legge de' 25 febbraio 1820 (1).

3. Essi sono nel dovere di mantenere un registro in ciascuna sezione, nel quale verranno riportate sotto un numero d' ordine progressivo tutte le partite delle lane che verranno infondacate, comprese in esse quelle che si pesano in campagna, come è spiegato nell' articolo 7 del presente regolamento, colla distinzione di maggiorina, agnellina, lana nera, lana di scarto, e sboglia; loro quantità in rubbi e libbre; e colle indicazioni de' nomi, cognomi, patria e qualità dell' immittente, cioè se censuario o non censuario, data dell' immissione, designazione del fondaco, ed osservazioni, giusta i modelli attualmente in vigore, corredati della sottoscrizione del pesatore che avrà eseguito il peso.

4. Avranno ancora un altro registro generale riguardante tutte le tre sezioni di Aquila, Solmona, e Castel di Sangro da servire a guisa di controllo, nel quale verranno annotate in dettaglio e per numero d' ordine progressivo le partite delle lane che saranno sfondacate, la data della sfondacazione, i nomi, cognomi, e patria del venditore e del compratore, il numero delle balle, il loro peso, e la designazione del luogo per dove sono dirette.

5. Sono anche i pesatori nel dovere di rivelare giorno per

(1) *Veg.* la legge de' 25 febbraio 1820 ed il rescritto de' 13 agosto 1839, n.° 14 e 27, p. 1666 *ss.* e 1700 *s.*

giorno, mediante statini simili a' registri indicati nell' articolo 3, a' signori direttore e ricevitore del Tavoliere tutte le partite che verranno immesse.

6. Hanno egualmente l' obbligo di presentare il calcolo dell' intero prodotto delle lane infondacate e sfondacate, sì per l' anno corrente sino al 31 maggio, che per quello immediatamente scorso, col mezzo di un rapporto dettagliato al direttore del Tavoliere, onde servir di elemento alla voce da farsi a norma delle leggi e delle istruzioni in vigore.

7. È del loro incarico di rivelare benanche e comprendere ne' registri di sopra menzionati tutte le partite di lane che si vendono in campagna, dopo essersene eseguito il peso mercè particolare autorizzazione dell'Intendente di Capitanata, o dell' autorità che in di lui vece presiederà all' amministrazione del Tavoliere.

8. Sono incaricati ancora della verifica di tutte le lane *mosce*, sia che passino per Foggia, sia che si spediscano da questo in altro comune, e ciò ad oggetto di evitare le frodi che si potrebbero commettere in pregiudizio del fisco, spedendosi sotto il nome di lana moscia la lana gentile.

9. Rilasceranno il certificato corrispondente del peso, della quantità delle balle, e della qualità della lana che si voglia spedire da Foggia in altri luoghi, onde possa ottenersi dal compratore la corrispondente passata dall' amministrazione del Tavoliere.

10. Ogni sezione o paranza avrà delle stadere a carico dei pesatori.

Esse verranno campionate in ogni anno con quella che esiste presso il comune di Foggia, da starne al certificato che dovrà rilasciarne il sindaco, affinchè nella esecuzione del peso non vengano pregiudicati gl' interessi di chicchessia.

11. Tutte le lane del Tavoliere di Puglia tanto appartenenti a'censuari che a' non censuari, che transitino per Foggia, o che s' immettano, sono soggette ad esser pesate, non escluse quelle provenienti da Gravina o da altri luoghi di altre provincie, e ciò per tenersene ragione nel calcolo per la voce.

12. L' emolumento del peso delle lane tanto per infondacazione, che per isfondacazione, da pagarsi al momento che verranno pesate giusta il sistema in vigore, è stabilito nel seguente modo:

1° Per le lane bianche di qualunque condizione, grana due a rubbio, o siano carlini due a cantaio, metà a peso del venditore e metà del compratore.

2° Per le lane nere, grana due e mezzo a rubbio, cioè

un grano e mezzo a peso del venditore, ed un grano del compratore.

3° Nulla per le lane mosce.

Questo diritto sarà pagato per metà, ove se ne richiegga una ripesa. Andrà tale pagamento a carico di quella parte interessata che avrà richiesto il nuovo peso. Ove però la ripesa sarà stata necessaria di eseguirsi per errore di calcolazione commessa dal pesatore, costui non avrà alcun dritto ad altro emolumento.

13. L' ammontare di questo emolumento sarà ripartito ad eguali porzioni fra tutti i pesatori abruzzesi e pugliesi.

14. A quel pesatore abruzzese che o per infermità, o per altro legittimo straordinario impedimento non potesse calare in Puglia, sarà accordata la rata dell'emolumento di ducati 80; e tutto il dippiù che rimarrebbe a percepire se fosse stato presente in Foggia sarà ripartito a quote eguali fra' pesatori abruzzesi e pugliesi che avranno adempito alle funzioni di sopra menzionate.

L' impedimento a recarsi in Puglia di un pesatore abruzzese dovrà essere giudicato da certificato del sindaco locale, verificato dal signor Intendente della provincia cui il pesatore appartiene.

15. Ove i pesatori pugliesi si trovassero ammalati al tempo delle loro funzioni, saranno sempre considerati come presenti ed esercitanti, e per conseguenza avranno dritto alla rata di emolumento senz' alcuna diminuzione, ed eguale a quella di tutti gli altri pesatori in attività di servizio.

Il pesatore pugliese per essere esentato a cagion di malattia dall' assistenza alla pesa, dovrà esserne autorizzato dall' Intendente.

16. Resta a beneficio de' soli pesatori pugliesi l' emolumento di quelle poche lane che s' immetteranno, o transiteranno per Foggia dopo il ritorno in patria de' pesatori abruzzesi.

17. Nella elezione di un novello pesatore per rimpiazzo dell' antico, il novello nominato dovrà dall' emolumento della prima annata rilasciare a favore della sezione alla quale viene incardinato la somma di ducati 10 per una volta sola, per rata di prezzo di stadera ed altro, i quali anderanno a beneficio de' pesatori della sezione medesima a rate uguali.

Rilascerà del pari altri ducati 30 per una sola volta da ripartirsi fra tutt' i pesatori presenti in Foggia, sì per effetto di un antico sistema praticato in simili rincontri, sì anche perchè essendo un esito a carico di tutt' i novelli nominati, colui che lo ha sofferto prima ne viene successivamente rivaluto.

26) **1836, 16 agosto, R.** (**M. delle Fin.**) *che permette la conservazione de' fabbricati in Foggia e dispensa i possessori dalla prestazione del canone.* (**L. sul Tav. art. 4.**)

Gli edifizî costruiti nella città di Foggia nel sito ove i due tratturi, quello che parte dal Monte Santangelo e quello che parte da Bari, s' intersecano, taluni di un' antichità di cui non è memoria, taluni dell' epoca del 1831, ed altri recenti, de' quali tratta il di lei rapporto del 26 gennaio, hanno formato oggetto di proposizione alla sovrana determinazione sottoposta.

Si è considerato, che se il rigore si serbasse di appianar questi edifizî, oltre che i loro possessori, per la maggior parte poveri, ne sarebbero desolati, resterebbe la città deturpata, e mancherebbe ove altri sostituirne, mentre il comune manca di demanio, e mentre ad una popolazione sempre crescente fa bisogno di abitazioni.

Si è considerato, che conservandosi gli edifizî in quistione minor ostacolo si mette alla mena delle pecore, sì perchè i tratturi conservano una sufficiente larghezza, sì perchè più comodo transito hanno ora gli animali per la strada esterna novellamente formata di circa dugento passi ampia, la quale dà comunicazione a' tratturi.

Si è considerato, che le multe per le occupazioni seguite ricadono per lo più sopra individui i quali posseggono un imponibile non al di sopra di ducati dieci, e netto scompariscono in faccia al decreto del 16 gennaio.

Si è finalmente considerato, che in una città cospicua e di attivissimo commercio è interessata la pubblica economia ad aumentare i fabbricati, sia per lo bisogno che ne ha la popolazione sempre crescente, sia per lo comodo che si appresta agli avventori per occasione del commercio in quella città esercitato.

Sopra tali considerazioni si è sovranamente determinato, che restino in essere tutti i fabbricati de' quali è parola, e condonati tutti i canoni di già su di quelli costituiti, o che dovrebbero costituirsi.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione perchè abbia il suo adempimento, ma nel tempo stesso uopo è avvertire, che il tratto di munificenza impartito a riguardo de' fabbricati già eretti non dee estendersi a costruzioni nuove che si volessero intraprendere, poichè converrà per questo, che precedano le domande, e che sieno munite di debite superiori autorizzazioni, le quali potranno, secondo la varietà de' casi, essere impartite o negate, ovvero accompagnate da quelle condizioni che si crederanno convenienti.

E uopo egualmente di avvertire, che la remissione del canone non dee rendere di proprietà del possessore delle fabbriche il suolo sul quale son quelle erette, poichè il suolo è sempre a considerarsi nel dominio del fisco, nell'amministrazione del quale dovrà rientrare tutte le volte nelle quali saranno le fabbriche deperite, e quello resterà vacuo e disponibile - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. all'Intendente di Capitanata a detto dì.)*

27) 1839, 13 ag., R. (M. delle Fin.) *che provvede per la scelta de' pesatori.* (L. sul Tav. art. 4 - L. de' 25 feb. 1820 art. 7.)

Nel C. O. di S. de' 13 del corrente mese ho io rassegnato al Re la quistione promossa, e quanto per l' una parte e per l' altra si è sostenuto, se cioè per la legge del 25 febraio 1820 colla quale fu disposto che de' pesatori delle lane non meno di due fossero pugliesi, e dieci esser dovessero abruzzesi, avesse, o pur no, apportato novità all' antico sistema di scegliersi gli abruzzesi esclusivamente per metà nel comune di Aquila, e per metà ne' comuni di Solmona e Castel di Sangro (1).

Ho rassegnato parimenti l'altra secondaria quistione, cioè se non essendo il sistema alterato, dovesse il pesatore mancato, il quale per uno straordinario provvedimento avea aumentato il numero degli aquilani in pregiudizio de' due altri comuni, essere rimpiazzato con un aquilano, ovvero con uno de' naturali di Solmona o di Castel di Sangro.

Ho posto in veduta la varietà de' pareri sviluppati nella varietà degli esami, e tra essi quello emesso dalla Consulta de' dominî al di qua del Faro, cioè che non debba il sistema intendersi alterato dalla citata legge, e che essendo rimasto nel suo antico vigore il detto sistema, la straordinaria provvista che aumentò a sei il numero degli aquilani non può escludere il dritto de' due comuni di Solmona e di Castel di Sangro di esser tra i loro naturali prescelto il nuovo pesatore, da rimpiazzare colui la di cui mancanza ha renduto al numero di cinque gli aquilani, quanti ha dritto di darne quel comune, il che importa, secondo la stessa Consulta, di doversi un solmonese presceglière.

Ho posto pure in veduta quanto si è osservato a sostenere, dopo questo avviso della Consulta, che in vece di essere il nuovo pesatore prescelto tra' solmonesi, esser lo dovesse tra quelli di Castel di Sangro.

S. M. però accogliendo l' avviso della Consulta, così in quanto alla quistione principale che in quanto alla secon-

(1) *Veg.* il regolamento de' 25 giugno 1834, n.° 25, p. 1696 ss.

daria, come pure in quanto al comune donde rimpiazzarsi il pesatore mancato, ha sovranamente dichiarato, che per nulla debba intendersi alterato l'antico privilegio di fatto de' tre mentovati comuni, e che perciò restando i due comuni di Solmona e di Castel di Sangro nel dritto di presentare altrettanti pesatori, quanti il comune di Aquila ne presenta, sia prescelto D. Giuseppe Mastropietro di Solmona, figurato in secondo luogo nella terna formata da' deputati generali. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. a' 20 agosto 1832 all' Intendente di Capitanata.)*

28) 1840, 3 agosto, R. (M. delle Fin.) *che ritiene di competenza giudiziaria l' azione di decimare su le terre del Tavoliere, e di competenza amministrativa la diminuzione di canone.* (L. sul Tav. art. 4 - L. de' 25 febb. 1820 art. 13.)

In data de' 24 marzo 1827 io la prevenni che di real ordine era stata rimessa al parere della Consulta la deliberazione della gran Corte, pervenuta con di lei rapporto del 3 ottobre 1826, ove si dichiarava la incompetenza del contenzioso amministrativo nella causa in cui il marchese la Greca sosteneva non esser tenuto sulla posta di dominio diretto del Tavoliere, denominata Faugno, alle decime in favore della mensa di Sansevero, e nel caso vi fosse condannato, domandava la proporzionata riduzione del canone.

La Consulta si scisse in due pareri. Il maggior numero rifletteva, che l'azione diretta a sostenere la libertà di un fondo va nel genere delle revindiche, e le azioni a revindicare non sono di competenza del contenzioso amministrativo: che la riduzione del canone pretesa dal marchese la Greca, in caso di soccumbenza, è un accessorio il quale non può deviare l'andamento dell' azione principale dall'autorità destinata a pronunciar su di questa: che una disposizione, la quale si allegava a limitare i dritti della mensa ad una esazione di soli ducati 16 onde escluderla da ogni altra pretensione, costituiva una eccezione la quale doveva farsi valere in difesa, ma non cangiava la natura del giudizio di revindica. Quindi il maggior numero pronunciò la competenza del giudice ordinario.

Il minor numero rifletteva che rimuovere le pretensioni della mensa, importa serbare la integrità delle terre del Tavoliere, e mettere in salvo l' amministrazione da quella riduzione di canone, che avrebbe potuto forse aver luogo quando, dichiarate queste terre soggette a decimazione, si fosse creduto conveniente un compenso al censuario che libere le avea ricevute. Quindi pronunciò la competenza del contenzioso amministrativo.

Nel C. O. di S. del 3 del corrente ho io rassegnato a S. M. il duplice voto della Consulta, e si è avuto luogo ad osservare:

Che la istanza del marchese la Greca ha due scopi: rimuovere le pretensioni della mensa, esser garentito dal Tavoliere per la riduzione del canone quando quelle si fossero ammesse; e quando questi due oggetti si considerino separati, non può esservi dubbio che il primo cade nella giurisdizione ordinaria, il secondo in quella di eccezione:

Che la discordanza de'voti della Consulta non dipende da differenza di principî, poichè l'intero collegio si riporta alle stesse leggi, ma nasce dall'essersi ritenuto da tutti i consultori, che unico esser dovesse il giudizio, perchè unico il libello nel quale i due oggetti in mira del marchese la Greca si erano spiegati; e partendosi dalla unità del giudizio altri han pensato che l'oggetto principale tirar dovesse dietro a se l'accessorio, ed altri sono andati al risultamento della contesa, per dedurre una opposta conseguenza:

Che per le note teorie relative alla prorogazione della giurisdizione, allorquando un giudice è incompetente per ragion di materia a conoscere di un'azione, il nesso o la dipendenza che quella può avere con una domanda innanzi a lui spiegata, o la cumulazione nello stesso libello, o la circostanza di trattarsi di una semplice chiamata in garentia, non valgono a conferirgli quella giurisdizione, della quale non è fornito, ed in questi casi dee ritenere la parte di sua competenza, e rinviare l'altra, sebbene a quella alligata, all'autorità cui essa conviene.

Dietro siffatte osservazioni si è da S. M. sovranamente rescritto, dichiararsi la competenza dell'autorità giudiziaria per la parte che risguarda la decimazione pretesa dal Vescovo sulle terre di Faugno, e la competenza del contenzioso amministrativo per la parte che risguarda la riduzione del canone, qualora dritto venisse fatto alle pretensioni della mensa. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. al Proc. gen. presso la G. C. de' conti a' 7 agosto 1840.)*

29) 1842, 27 luglio, R. (M. delle Fin.) *che scioglie il commessariato civile e rimette l'amministrazione secondo era prima del 1824.* (L. sul Tav. art. 4.)

Nel C. O. di S. de' 27 del corrente S. M. ha sovranamente dichiarato, che resti sciolto lo stralcio del commessariato civile, e restituite le cose allo stato in cui erano nel 1824 (1)

(1) *Veg.* il rescritto de' 14 dicembre 1824, n.° 16, p. 1673 *ss.*

ed anteriormente, restando ella tuttavia delegata alla reintegra de' tratturi in conformità del decreto degli 8 aprile 1832; che della verifica delle terre nelle tre popolazioni di Casalnuovo, Castelnuovo e Casalvecchio resti incaricato delle operazioni convenienti cotesto consigliere abruzzese, assistito da un impiegato a scelta del direttore del Tavoliere. Nel R. N. ec. - fir. Ferri. *(Comun. all' Intendente di Capitanata a' 30 luglio 1842.)*

Addiz. al tit. I, art. 5 a 11. Disposizioni generali.

30) 1838, 5 dicembre, R. (M. delle Fin.) *per la misura e titolazione delle terre del Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 11.)

Approvata da questo Ministero la titolazione universale delle terre del Tavoliere e delle altre nel perimetro dello stesso, per le disposizioni contenute nell' articolo 11 della legge del 13 gennaio 1817, è seguita la idea di non esser giammai prescrittibili gli effetti naturali della stabilita misura, se non dal punto in cui la misura medesima abbia ricevuto il suo legale adempimento. Ed in vero, non venendo stabilito col menzionato articolo alcun termine per la misurazione e confinazione lapidea di quelle terre, potrebbero tali operazioni eseguirsi in qualunque tempo, ed in esito di esse ciascuno dovrebbe rilasciar quella maggiore estensione che non gli appartiene, come altri riceversi quella di cui manca.

Ho io fatto di ciò oggetto di proposizione a S. M., e la M. S. si è degnata sovranamente dichiarare, che la intimazione con pubblici avvisi da praticarsi da lei, signor Intendente, della titolazione e misura debba essere operativa ad interrompere la prescrizione, se pur prescrizione può darsi nella soggetta materia, per un atto di cui la legge non prefigge termine di fatali. Nel R. N. ec. - fir. M.se d' Andrea. *(Comun. a detto dì all' Intendente di Capitanata.)*

Addiz. al tit. II, art. 12 a 23. Disposizioni pe' nuovi contratti.

31) 1840, 21 settembre, R. (M. delle Fin.) *pel diritto di laudemio in caso di aggiudicazioni a' figli di censuari di terre del Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 17.)

Il di lei rapporto del 28 gennaio mi fa conoscere, che l' aggiudicazione fatta di 127 versure e catene 19 del fondo Cervaro a' figli di D. Gaetano la Rocca e D. Luisa de Luca per saldo delle doti di costei sopra i beni spropriati a danno del marchese e canonico de Luca, abbia fatto sorgere il dub-

bio, se cosiffatti aggiudicatarî sieno tenuti al pagamento del laudemio.

Comunque io avessi molto gustato le di lei belle e dotte osservazioni sulla quistione per punto generale, pure volli a maggior precauzione consultare la Commessione de' presidenti della gran Corte, la quale nell' emettere il suo parere si è uniformata a quello da lei dato, cioè di esser dovuto il laudemio.

Ho quindi formato dell' affare oggetto di risoluzione sovrana, ed adottandosi le considerazioni da lei e dalla Commessione sviluppate, si è rescritto sovranamente di approvarsi l' avviso che n' è risultato, con rimettersi a lei copia del verbale della Commessione medesima. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. a detto dì all' Intendente di Capitanata.)*

32) **1840, 2 ottobre, R. (M. delle Fin.)** ***che provvede pel pagamento del canone da fittaiuoli delle terre censite.*** **(L. sul Tav. art. 15.)**

I di lei rapporti del 16 e 30 maggio mettono in veduta l' assunto del ricevitore del Tavoliere, cioè, se per que' censuarî i quali danno in affitto le terre salde, il canone della intera annata debba da' fittaiuoli pagarsi in maggio; e le ragioni sulle quali questo assunto egli fonda sono le seguenti. Egli dice che la legge riconosce i fittaiuoli personalmente obbligati, e che l'azione del fisco riuscirebbe inefficace quando essi, pagando in maggio l' intero estaglio, non ritornino sulle stesse terre nel nuovo anno pastorale; per lo che nella chiusura di cassa si ha sempre un arretrato, il quale vien formato dal terzo di novembre non riscuotibile contra i censuarî i quali non sono provveduti di animali, non contra i fittaiuoli, perchè relativo ad un' epoca nella quale gli erbaggi sono stati già pascolati.

Mette egualmente in veduta i reclami de' deputati e dei censuarî contro di un assunto al quale si è arbitrariamente data esecuzione col fatto, dal perchè, dicono costoro, i fittaiuoli non possono essere astretti più di coloro da' quali hanno causa; dal perchè si lederebbe l' interesse de' censuarî, poichè obbligati i fittaiuoli a versare anche nel maggio le maturazioni del novembre, l' estaglio si converrebbe a minor ragione; dal perchè il Tavoliere è sempre garentito dalle stesse terre censite; dal perchè se la legge avesse voluto in maggio anche il pagamento di novembre, non avrebbe indistintamente accordato a' fittaiuoli il sale corrispondente al canone della intera annata; dal perchè finalmente non

potrebbe l'assunto adottarsi ne' casi ne' quali il censuario sia al corrente delle sue obbligazioni verso la cassa del Tavoliere.

Ed in fine manifesta esser suo avviso che il terzo di novembre si riscuota nel maggio, quando il censuario nella chiusura dell' anno precedente siesi trovato in arretrato colla cassa fiscale.

L' altro di lei rapporto poi del 9 giugno racchiude l' espediente provvisorio preso dalla Commessione, di tenersi in deposito le quantità ritirate dal ricevitore per i terzi di maggio, sino a che non fosse una risoluzione pervenuta.

Discettato l' affare nel Ministero si era creduto doversi modificare l' espediente da lei proposto, con obbligarsi a versare nel maggio anche il terzo di novembre que' fittaiuoli solamente i quali avessero promesso di pagar nel maggio la totalità degli estagli.

Nella varietà de' pareri ho io consultato la Commessione de' presidenti della gran Corte de' conti, e quel collegio ha osservato:

Che obbligare i fittaiuoli a versare nel maggio anche il terzo di novembre, sia perchè i censuarî da cui tengono l' affitto sono in arretrato, sia perchè nel maggio trovasi convenuto il pagamento dell' intero estaglio, sarebbe lo stesso che distruggere la legge, e sovvertire le regole che guidano gli effetti delle contrattazioni, poichè non si può decadere dalla dilazione accordata dalla legge, e convenuta, se non per proprio fatto, giudicabile da' magistrati competenti, e poichè il contratto tra 'l censuario ed i fittaiuoli, essendo estraneo al Tavoliere, non può pregiudicare il dritto di questo, nè tornare in vantaggio dello stesso:

Che il credito rappresentato dal Tavoliere contra il censuario per causa di arretrato può facoltare il primo ad obbligare il fittaiuolo a versare ciò di cui non è venuta la scadenza, tanto più che se la via di fatto è proibita ad ognuno, più esser lo dee ad una pubblica amministrazione, la quale, facendo uso de' privilegî che le sono accordati, ha tanti mezzi da impedire che la somma dovuta a' censuarî in debito sia ad essi pagata, ed a fare che sia versata alla cassa creditrice:

Che non ha luogo il rischio preveduto dal ricevitore, mentre anche nella inesistenza degli affitti il censuario dopo aver pagato i due terzi di maggio ha dritto alla passata e vende le sue lane, e per la sicurezza del terzo di novembre son salvi i dritti che vengono al Tavoliere dalla legge sulle terre censite:

Che l' articolo 15 della legge del 13 gennaio 1817, e 1975 delle *leggi civili* invocati dal ricevitore non fanno, che dare il dritto per esigere direttamente dal fittaiuolo ciò ch' è dovuto dal locatore; ma non ne danno per esigere prima della scadenza, e per farsi giustizia colle proprie mani.

Dietro siffatte considerazioni ha la Commessione opinato di non potersi obbligare i fittaiuoli a pagar con anticipazione il terzo di novembre, salvo al Tavoliere i mezzi che la legge gli accorda sulle quantità da essi dovute a' locatori che sono col Tavoliere in arretrato.

Avendo io del tutto formato oggetto di sovrana determinazione, è stato sovranamente rescritto che (ad evitare che il dritto di agire personalmente contro de' fittaiuoli, attribuito coll' articolo 15 della legge del 13 gennaio 1817 al Tavoliere per la riscossione de' canoni, si renda in tutto o in parte inefficace per fatto così de' censuarî locatori, che per parte de' conduttori, quando siasi convenuto tra loro il pagamento della totalità dell' estaglio nel maggio) i fittaiuoli non debbano mai intendersi discaricati verso il fisco dell' obbligo che loro impone la legge, se non dopo la soddisfazione de' canoni dell' anno in corso dovuti al Tavoliere. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'Andrea. *(Comun. a'2 ottobre 1840 all' Intendente di Capitanata.)*

33) 1840, 17 novembre, R. (M. delle Fin.) *per lo medesimo obbietto*. (L. sul Tav. art. 15.)

Dopo aver io inteso la Commessione de' presidenti, e quindi l' agente del contenzioso, ho formato oggetto di sovrana risoluzione la quistione sulla quale si raggirano i di lei rapporti del 16 e 30 maggio, cioè, se i fittaiuoli delle terre salde del Tavoliere possano essere astretti a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile nel novembre; ed è stato sovranamente rescritto, che ad evitarsi che il dritto di agire personalmente contra i fittaiuoli, attribuito coll' articolo 15 della legge del 13 gennaio 1817 al fisco per la riscossione de' canoni, non si renda in tutto o in parte inefficace per fatto de' censuarî e de' fittaiuoli medesimi, i quali possono convenire le scadenze dell' estaglio anticipatamente al maturo de' canoni medesimi, i secondi non abbiano mai a considerarsi discaricati dall' obbligo verso il fisco, che loro impone il mentovato articolo 15, se non dopo la soddisfazione de' canoni dell' anno che corre, e di tutti gli anni anteriori ne' quali gli affitti si son da essi tenuti. Nel R. N. ec. - fir. M.se D' Andrea. *(Comun. a detto dì all' Intendente di Capitanata.)*

54) 1826, 19 giugno, R. (M. delle Fin.) *che permette la riduzione de' canoni.* (L. sul Tav. art. 24 *ss.*)

Il di lei rapporto de' 29 aprile metteva in veduta il progresso che erasi fatto nella percezione del Tavoliere da che era in attività il commessariato civile, abbenchè i censuarî sieno afflitti tuttavia da quei mali stessi che li aveano a tutto il 1823 depauperati; ed aggiugneva, che quando la riduzione de'canoni, apprestata come rimedio a questi mali, avesse potuto applicarsi agli esercizî del 1824 e 1825, o arretrato per tali esercizî non vi sarebbe, o tutto al più diverrebbe di pochissimo conto.

Osservava ella d' altronde che la speranza di questa riduzione, da più tempo innanzi concepita, avea ancora sostenuto la industria in mezzo alle ingiurie continuate delle stagioni e tra l' avvilimento del commercio; che la riduzione di poi ottenuta impegnava il commessariato ad operazioni lunghe e laboriose, per renderla a tutti equabilmente applicabile; e che l'applicazione avrebbe dovuto regolarmente rapportarsi non alle diverse epoche delle operazioni eseguite, all' epoca certa bensì della disposizione, colla quale si trovava sovranamente accordata, onde non rendersi parziale ed ingiusta tra coloro a' quali ne è dovuto il godimento.

Rifletteva inoltre, che trovandosi fissate in agosto ed in novembre di questo anno le scadenze delle prime rate nelle quali era ripartito l'arretrato a tutto il 1823, la riduzione operata dal momento in cui fu disposta avrebbe facilitato i pagamenti di quelle; mentre diversamente dovendo i censuarî adempierne nel tempo stesso il pagamento e corrispondere la totalità del canone corrente, oppressi dal peso, sarebbero ripiombati in quella luttuosa impotenza, dalla quale e colla dilazione degli arretrati e colla riduzione del corrente si è cercato di rilevarli.

Rassegnate queste considerazioni al Re nel Consiglio dei 19 del corrente, S. M. ne ha gustato la ragionevolezza: che anzi distinguendo l'epoca a tutto il 1823, a'mali della quale si è procurato ovviare con dilazionare i pagamenti dell'arretrato accumulato, e l'epoca dal 1824 in poi, in cui gli stessi mali esistendo si è cercato far argine colla riduzione de' canoni; ha per sua reale clemenza voluto, che il rimedio applicato all' epoca seconda cominci ad esser per tutti indistintamente attivo, dacchè cessa l' attività del rimedio all' epoca prima adattato. Quindi ha dichiarato, che la riduzione de' canoni debba aver luogo dall' anno colonico e pastorale

corrente al primo gennaio 1824, ma per coloro solamente che o non siano in mora per gli esercizî pel 1824 in poi, o che essendovi siano solleciti a pagare ciò che essi debbono, fatta deduzione della quantità scemata. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. all'Int. di Capitanata a' 26 giug. 1826.)*

Addiz. al tit. III, cap. II, art. 40 *a* 47. *De' nuovi assegni.*

35) 1827, 9 gennaio, R. (M. delle Fin.) *che dispone di starsi allo stretto diritto nelle assegnazioni delle terre a' censuarî.* (L. sul Tav. art. 40 *ss.*)

Nel Consiglio de' 9 di questo mese ho proposto al Re il di lei rapporto de' 19 settembre relativo a quei censuarî pastori, per i quali si trova liquidato lo stretto dritto, e S. M. penetrata delle osservazioni che si son fatte su tale oggetto, ha sovranamente risoluto, che ad eccezione della real casa, e di coloro che si trovano di già aver ricevuto la corrispondente assegnazione, i soli ne' quali debba lo stretto dritto liquidato restar produttivo di effetto debbano essere quelli che lo abbiano a sè conservato, o coloro che ne abbiano ricevuto la cessione insieme colla dote corrispondente di animali; a condizione però che gli uni e gli altri sieno tuttavia provveduti di quella quantità di armenti, a riguardo della quale può lo stesso dritto loro competere, e purchè nell'improrogabile termine di due mesi avanzino la domanda dell' assegnazione loro competente. Vuole però la M. S., che nel farsi le assegnazioni in soddisfazione del divisato dritto si badi non solo al comodo degli assegnatarî, ma questo si concilii il più che sia possibile colla conservazione delle terre, donde le quote assegnabili sono a distaccarsi, nello stato da non restarne degradate. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. all' Intendente di Capitanata a' 17 gennaio 1827.)*

36) **1827, 10 febbraio, R. (M. delle Fin.)** ***che permette di accordarsi a' censuarî la dilazione di dieci anni pel pagamento delle migliorie, e di anni quattro per la entratura.*** **(L. sul Tav. art. 40 *ss.*)**

Ho presentato al Re il di lei rapporto de' 16 gennaio, dove ella per facilitare la ricensuazione delle terre devolute propone due espedienti.

Il primo è alternativo, o di accordarsi a' nuovi censuarî, per lo pagamento del valore delle migliorie in dette terre rinvenute, la stessa dilazione si sarebbe data agli antichi, quando la devoluzione non si fosse a di loro danno operata, per lo di loro debito arretrato che viene da dette mi-

gliorie coverto; ovvero formar di detto valore tanti capitali produttivi di un interesse, il quale avrebbe nella maggior parte rifatto la cassa del Tavoliere della riduzione data ai canoni.

Il secondo, di concedersi agli stessi nuovi censuarî per lo pagamento della entratura la medesima dilazione che essi avrebbero per lo valore delle migliorie, quando la prima parte del primo alternativo espediente venisse adottata.

Esaminate le di lei proposizioni si è riflettuto, che l' interesse fiscale esige di scemarsi il più che sia possibile il masso delle proprietà in amministrazione: che ad ottener l' intento, nella situazione attuale di coloro che esercitano industrie sul Tavoliere, è necessità di accordare delle facilitazioni: che il ridurre il valore delle migliorie a capitali redditizî sarebbe in opposizione all' interesse, il quale consiglia le facilitazioni per isgravare di proprietà l'amministrazione: che quelle facilitazioni le quali convengono al pagamento del valore delle migliorie, dal quale l' arretrato degli antichi censuarî vien rappresentato, non competono al pagamento della entratura, in cui non si può veder trasmessa veruna ragione a dilazioni nel passaggio delle terre da antichi a nuovi industriosi: che la fortuna di coloro che acquistano convien presumerla sempre migliore della fortuna di quelli che decadono.

Partendo S. M. da siffatte considerazioni ha escluso il progetto di ridursi a capitale il valore delle migliorie, e si è degnata rescrivere, che a' censuarî delle terre devolute si accordi di pagare il valore delle migliorie in quelle esistenti tra il corso non più lungo di anni dieci in rate uguali, fissandosi la scadenza della prima rata sia nel primo, sia nel secondo anno della censuazione, secondochè la di lei prudenza saprà meglio consigliarle, vedute le particolari circostanze de' casi che le si presenteranno; salva bensì a lei la facoltà di estendere il tempo di anni dieci anche a qualche tempo maggiore, quando, a di lei severo giudizio, ve ne fosse il bisogno. Riguardo poi alla entratura S. M. vuole, che sia questa soddisfatta tra il termine che non ecceda gli anni quattro improrogabilmente, anche in rate, pagandosi bensì una delle rate prontamente. Ed in fine per quanto concerne la cautela de' pagamenti così del valore delle migliorie, che della entratura, la M. S. l' affida interamente alla di lei accortezza e vigilanza, persuasa che ella saprà esigerne soddisfacentemente e sugli stessi fondi a ricensirsi, e sulle migliorie del valore delle quali si tratta, e sopra i beni di piena proprietà di nuovi censuarî, secondochè la cir-

costanza di costoro ed insieme la tranquillità del fisco richiederanno.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione, nell'adempimento della quale non le sfuggirà certamente, che sulle somme dilazionabili conviene stabilire un interesse a scalare, a misura che verranno pagati degli acconti sulla sorte - fir. DE' MEDICI. *(Comun. all' Intendente di Capitanata a detto dì.)*

37) 1834, 17 dicembre, R. (M. delle Fin.) *che provvede al pagamento della entratura per le terre azionali de' luoghi pii.* (L. sul Tav. art. 41.)

Tra gli arretrati del Tavoliere meritarono la discussione particolare di cotesta Commessione le due quantità, una di ducati 2806. 38 a carico di taluni di Sansevero, ed un'altra di ducati 2027. 33 a carico di altri di Cerignola, dipendenti da entrature per censuazione di terre azionali di luoghi pii.

Posta dal ricevitore in veduta la difficoltà ad esigere siffatte partite, la Commessione opinò di esser tenuti solidalmente il censuario ed il luogo pio, e di potersi perciò astringere così l' uno che l' altro, ed ove non si curasse l' adempimento, di potersi adoprar la riseca; e quando diverse entrature sopra terre dello stesso luogo fossero dovute, la riseca eseguirsi in una solamente di quelle. Così nel di lei rapporto del 27 ottobre 1832.

Si svilupparono delle osservazioni in questo Ministero, dalle quali si deduceva che, esistente tuttavia la censuazione, il debito non dovea gravare che sul censuario, e che sciolta e consolidato il dominio utile al dominio diretto presso il luogo pio, non dovea che questo esser tenuto. Si avvertiva inoltre non esser la insolvibilità presumibile, ma nella ipotesi della riseca, questa avrebbe dovuto eseguirsi da ciascun fondo in ragione della entratura rispettiva, nè mai su di un fondo solamente senza il consenso del luogo al quale fossero tutti appartenenti.

Ella consultata sopra siffatte osservazioni, modificò in parte le proposizioni della Commessione, come dal rapporto del 15 novembre dell' anno stesso; ma pure nuove riflessioni furon suscitate nel Ministero, e ne restò consultata la Commessione de' presidenti.

Questo collegio convenne che nella esistenza della censuazione, o che vi si fosse il primo censuario mantenuto, o che fossero avvenuti de' passaggi, era sempre il possessore tenuto. Nel caso però di avvenuta devoluzione o retrocessione, opinò di non essere il luogo pio tenuto se non

per quanto gli emponemi presentassero una eccedenza sulle quantità dovutegli dal decaduto o retrocedente; ove poi emponemi non esistessero, o un avanzo non presentassero, opinò di doversi astringere il ricevitore, come quello che avea trascurato di esigere.

Questo avviso però non andò esente da censura, ed il Re volle allora che la Consulta de' suoi dominî al di qua del Faro esaminata la quistione, e tenendo conto delle differenti proposizioni, emettesse il suo parere.

La Consulta ha considerato:

Che per le leggi del 1806 e del 1817 le terre azionali dei luoghi pii, mentre furono riscattate dalla servitù del pascolo esercibile in certo tempo dell' anno, restarono censite a coloro che n' erano i conduttori per un canone uguale all' estaglio; ed i conduttori i quali ne divennero gli utili padroni, liberi dalla soggezione affrancata, restarono i veri e legali debitori della entratura, e non i luoghi pii, i quali astretti a censire le loro terre niun vantaggio ritrassero dal riscatto:

Che se mai le terre censite si trovassero devolute o retrocedute a luoghi pii, talmentechè essi possedevano quel dominio utile redento dalle soggezioni fiscali, in questo caso solamente la entratura non pagata dee essere a loro carico, e dee esservi o che vi sieno, o che non vi sieno emponemi, mentre questa circostanza nulla diminuisce o aggiunge a quell' azione che sulle terre rappresenta l' amministrazione del Tavoliere:

Che se si volesse obbligare il ricevitore del Tavoliere, dovrebbe provarsi che costui poteva esigere e non ha esatto, pruova quasi impossibile dopo l' elasso di tanti anni che ha distrutto gli elementi a raccorla.

Dietro tali considerazioni la Consulta è stata di avviso:

1° Che l' entratura non pagata da' censuarî delle terre azionali debba da' censuarî, da' loro cessionarî ed aventi causa pagarsi:

2° Che qualora il dominio utile di dette terre siasi consolidato al diretto, i luoghi pii debbano restar tenuti al pagamento della entratura, salvi ad essi quei dritti che loro competer possono contro de' censuarî decaduti e retroceduti, per effetto delle convenzioni con quelli stipulate.

La Consulta non ha interloquito sulla riseca, poichè questa sarebbe nel solo caso della impossibilità a riscuotere il numerario, caso non verificabile subitochè le terre danno necessariamente prodotti da garentire quel tanto che alla cassa del Tavoliere è dovuto.

Avendo io rassegnato al Re le considerazioni ed il rapportato parere di quel collegio supremo, la M. S. si è degnata fornirlo della sua sovrana approvazione. Nel R. N. ec.— fir. M.se D'Andrea. *(Comun. a detto dì all' Intendente di Capitanata.)*

Addiz. al tit. III, cap. III e IV, art. 48 a 57.
De' riposi, de' ristori e de' tratturi.

58) 1826, 9 ottobre, D. *che prescrive la reintegra de' regi tratturi.* (L. sul Tav. art. 53.)

Veduta la nostra legge de' 13 gennaio 1817 (1) nella parte che prescrive la reintegra del regio tratturo, e de' riposi a quello laterali (2);

Veduta l' altra legge de' 25 febbraio 1820 per quanto la detta reintegra si attribuì alla seconda Camera del Consiglio d' intendenza di Capitanata (3);

Veduti i reali rescritti de' 14 dicembre 1824 e 12 giugno 1825 (4) co' quali, a mettere in buon ordine la economia del Tavoliere fu creato un commessario civile co' pieni poteri nella persona dell' attuale Intendente di Capitanata; ec. ec.

Art. 1. Il commessario civile, di cui sopra si è fatto cenno, nel più breve termine possibile procederà in via economica ed amministrativa alla reintegra del regio tratturo e riposi laterali, che abbiano potuto restare usurpati, così dal 1810 a questa parte, quando una reintegra ebbe luogo, che anteriormente a quell' epoca.

2. Il commessario civile nella esecuzione di questo incarico si avvarrà di persone pugliesi ed abruzzesi di sua scelta, sia tra funzionarî dell' amministrazione del Tavoliere, sia tra privati di conosciuta probità e di sperimentata intelligenza, colla limitazione però di non ispedire che i pugliesi negli Abruzzi, e nelle Puglie gli abruzzesi.

3. Seguita che sarà la reintegra, resterà a cura dello stesso commessario di far segnare con termini lapidei i confini laterali del tratturo e de' riposi, e di farne levare la pianta in doppia spedizione, da conservarsene una nell' archivio del Tavoliere in Foggia, ed una nella nostra real Segreteria e Ministero di Stato delle finanze.

4. Il commessario medesimo, tenendo presente il capitolo IV della legge de' 13 gennaio 1817, regolerà secondo le parti-

(1) *Veg.* la legge de' 13 gennaio 1817, n.° 11, p. 1644 *ss.*
(2) *Veg.* il decreto de' 4 luglio 1817, n.° 13, p. 1663 *ss.*
(3) *Veg.* la legge de' 25 febbraio 1820, n.° 14, p. 1666 *ss.*
(4) *Veg.* i resc. de' 14 dic. 1824 e 12 giugno 1825, n.° 16 e 17, p. 1673 *ss.*

colari circostanze la multa da infliggersi agli occupatori, e ne dirigerà la spedita esazione co' mezzi autorizzati dal decreto de' 23 gennaio 1816 (1); come pure proporrà altri mezzi, quando occorressero, a rinfrancare la tesoreria generale delle spese di reintegra, di confinazione delle piante, e di quanto altro occorrer potesse al perfezionamento del presente incarico.

39) 1827, 12 ottobre, R. (M. delle Fin.) *che dà talune norme per la esecuzione del decreto de' 9 ottobre 1826.* (L. sul Tav. art. 53.)

Ho rassegnato al Re le proposizioni contenute nel di lei rapporto de' 17 aprile, che ha ella creduto conducenti alla esecuzione del decreto de' 9 ott. 1826 (2), col quale viene a lei commesso di procedere in via economica ed amministrativa alla reintegra de' tratturi e riposi laterali, quelle cioè, di destinarsi per ogni tratturo un incaricato con due agrimensori colla mensile gratificazione al primo di ducati settanta, e di ducati sessanta a ciascuno de' secondi; di rimettersi i tratturi e riposi allo stato in cui furono posti dopo la reintegra eseguita nel 1810, e perciò di provvedersi gl' incaricati e gli agrimensori della pianta allora formata di quel tratturo al quale verranno i medesimi rispettivamente destinati, mediante la quale possano essi rispettare le usurpazioni allora tollerate, e conoscer quelle posteriormente avvenute; di dover il sindaco di ogni comune nel di cui tenimento la reintegra deve aver luogo, richiesto dall' incaricato, destinar due decurioni che intervengano nelle operazioni analoghe, ed inoltre annunciare con pubblici manifesti il giorno dall' incaricato assegnato al procedimento, onde intervengano, se il vogliano, anche i particolari interessati; di formarsi sopra luogo per ogni usurpazione un processo verbale, segnato dall' incaricato, da' due agrimensori, e da' due decurioni, rapportandosi nel verbale il nome dell' occupatore, la estensione misurata della parte occupata, ed ogni altra circostanza opportuna; di restare a cura dell' incaricato e degli agrimensori il provvedere all' apposizione de' termini lapidei, colla impressione R. T., facendosene menzione nel verbale; di anticiparsi la spesa per siffatta operazione, per poi rivalersene sopra gli usurpatori nel tempo stesso che se ne riscuoterebbe la multa; di redigersi i rispettivi processi verbali in doppia spedizio-

(1) *Veg.* il decreto de' 23 gennaio 1816 nella *collez.* delle leggi.
(2) *Veg.* il decreto de' 9 ottobre 1826, nel precedente numero e pagina.

ne, per rilasciarsene uno a' sindaci, e per rimettersene l'altro al commessariato civile, dal quale su de' medesimi sarà pronunciata l'applicazione della multa; di apporsi parimenti a cura dell'incaricato e degli agrimensori, ed a carico de' fondi a tal uopo apprestabili, i termini nelle parti non usurpate e che intanto ne sono prive; in fine di mettersi a disposizione del commessariato civile ducati 3000 per ora, per ovviarsi alla spesa ingente alla quale si va incontro, per farsi qualche anticipazione agl'incaricati ed agli agrimensori, e per pagarsi esattamente in ogni mese i loro rispettivi appuntamenti.

Oltre di queste proposizioni ho egualmente rassegnato al Re il di lei dubbio, nel caso che, indipendentemente dalle usurpazioni tollerate nel 1810, altre se ne rinvengano posteriori, sulle quali si fossero o elevate fabbriche, o formati orti e vigneti, o fatte altre piantagioni; e le ragioni alternative che hanno il dubbio promosso, quelle cioè, che in urto si metterebbero le due industrie, la pastorizia e l'agricoltura, o che si disfacesse o che si conservasse il già fatto.

S. M. nel C. O. di S. del giorno 12 di questo mese, portando minutamente le sue vedute sopra ciascuna delle di lei proposizioni le ha tutte sovranamente approvate; ed avendo esaminato il dubbio mosso, con approfondire i motivi che lo hanno eccitato, ha dichiarato la reintegra eseguita nel 1810 esser di base e di principio a quel che va ora ad aver luogo, talmentechè i tratturi ed i riposi laterali debbono esser portati allo stato nel quale allora furon posti, salvo solamente qualche eccezione non applicabile a' tratturi, i quali irremissibilmente dovranno essere reintegrati, ma a' soli ristori, quando su di questi si trovassero fabbriche considerevoli, o straordinarie colture in certo modo inservienti ed utili al transito del bestiame, poichè in questo caso vuole la M. S. che se ne faccia ad essa rapporto nel quale le si proponga la dispensa alla reintegra, mediante una corrispondente prestazione a favore del Tavoliere.

Vuole però il Re che per la conservazione de' tratturi e riposi così reintegrati ella proponga una istruzione da approvarsi poi e dichiararsi esecutiva con decreto, la quale abbia per oggetto di dare il carico e la responsabilità a' sindaci de' rispettivi comuni, ne' quali siano compresi i rispettivi tratturi e riposi, di redigere, nell'uscir dalla carica, processo verbale contenente lo stato de' tratturi e riposi che sono nel rispettivo tenimento, se sieno nella loro integrità mantenuti, o se abbiano sofferto delle usurpazioni o diminuzioni da qualunque causa prodotte, per poi col mezzo

delle competenti autorità rimettere tali verbali all'Intendente di Capitanata; che nelle stesse istruzioni si commini a'sindaci trasgressori la multa di ducati cento, oltre gli effetti legali della responsabilità loro ingiunta, ed inoltre si dia agl'Intendenti ed a' sottintendenti la sorveglianza alla esatta esecuzione. Nel R. N. ec. - fir. DE' MEDICI. *(Comun. a'17 ottobre 1827 all'Intendente di Capitanata.)*

40) 1831, 21 settembre, R. (M. delle Fin.) *che concede le indennità a' decurioni incaricati per la reintegra de' tratturi solo quando costoro sono giornalieri.* (L. sul Tav. art. 48 *ss.* - Decreto de' 9 ottobre 1826.)

Ho rassegnato al Re le doglianze del Ministro degli affari interni sulla pretensione, che i comuni abbiano a soffrire le spese di vitto e di trasporto per i decurioni destinati ad intervenire nelle operazioni della reintegra del tratturo, e gli ho rassegnato egualmente il di lei rapporto de'3 agosto col quale si propone una indennità di carlini cinque al giorno per ciascun decurione impegnato nell'opera, ed ove si fa il conto, che questa spesa finora può ammontare a ducati 630, e che presso a poco di altrettanto può esservi bisogno nell' avvenire (1).

La M. S. ha considerato, che per la legge de'12 dicembre 1816 tutte le funzioni de'decurioni son gratuite, e che quando abbia a formarsi una eccezione solamente a riguardo delle operazioni relative alla reintegra del tratturo, questa dee essere limitata a' soli decurioni che vivono di mestiere giornaliero, ed a quelli che dovranno da oggi innanzi alle operazioni intervenire, senza tenersi conto di quelli che sono intervenuti nelle operazioni finora eseguite.

Quindi ha sovranamente disposto che a' soli decurioni di questa classe abbia ad accordarsi la proposta indennità di vitto e di trasporto a ragione di carlini cinque per ogni giorno, salvo a formarsi da me un regolamento tanto perchè costi la qualità di giornalieri ne'decurioni, quanto sul modo di eseguirsi il pagamento. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. all' Intendente di Capitanata a detto dì.)*

41) 1831, 9 novembre, Regol. *per la tassa delle indennità a' decurioni.*

Art. 1. La indennità è fissata a ragione di carlini cinque al giorno per ciascun decurione durante il tempo del servizio, purchè concorrano gli estremi espressi nell'articolo seguente.

(1) *Veg.* il decreto de' 9 ottobre 1826, n.° 38, p. 1712 *s.*

2. A questa indennità avranno dritto solamente que' decurioni, che pagano una fondiaria non maggiore di ducati sei, e quelli che traggono il loro sostentamento dall'esercizio di qualche arte liberale o meccanica.

3. Gl'incaricati addetti alla reintegra del tratturo, nel fare la richiesta al sindaco de' due decurioni da intervenire nella verifica e nel verbale, domanderanno che la nomina venga accompagnata da un certificato in carta libera, firmato dallo stesso sindaco e dal cancelliere comunale, nel quale venga specificato se i due decurioni nominati paghino fondiaria e quale, e se ritraggano il giornaliero sostentamento dall'esercizio di qualche arte liberale o meccanica, e quale essa sia.

4. Gl'incaricati medesimi rimetteranno nel commessariato civile in Foggia tali certificati, unitamente a' verbali delle occupazioni verificate, in piedi de' quali sarà precisato il numero de' giorni occorsi per la reintegra del tratturo nel tenimento di ciascun comune, e verranno sottoscritti a norma del solito, cioè dagl' incaricati, dagli agrimensori, dal sindaco e da' decurioni.

5. Il commessariato civile dietro l'esame di questi verbali e certificati, formerà uno stato mensuale che rimetterà al Ministro delle reali finanze, nel quale verranno indicate le seguenti rubriche.

Comune nel cui tenimento trovasi il tratturo reintegrato;

Nomi e cognomi de' decurioni adoperati, e fondiaria che ciascuno di essi paga non al di sopra di ducati sei;

Loro mestiere;

Numero de' giorni occorsi per tale reintegra;

Indennità spettante a' decurioni.

6. In esito dell' invio di questo stato, dal real Ministero delle finanze sarà disposto l'ordinativo sulla tesoreria generale di pagamento della indennità liquidata dal commessariato civile.

7. L'ordinativo potrà esser tratto in massa a favore dei contabili provinciali dipendenti dal real tesoro, da' quali si aprirà un foglio nominativo di distribuzione, analogo a quello che verrà indicato nel mandato del tesoriere generale, onde eseguirsene i pagamenti in vista delle rispettive quietanze (1).

8. Dalla tesoreria generale dovrà farsi prevenzione al commessariato civile de' mandati tratti all' uopo, colla indi-

(1) Con ministeriale de' 21 gennaio 1832 fu disposto che le liberanze si spedissero a disposizione dell' Intendente, il quale rilascia i boni in favore de' decurioni sopra i contabili della tesoreria.

cazione delle somme e delle parti prendenti, onde si possano avere gli elementi opportuni ad eliminare ogni reclamo di non pagamento.

9. Nel caso che qualche decurione non sapesse scrivere, potrà supplire alla di lui quietanza un certificato del sindaco locale, col quale si dichiari che la parte prendente sia illitterata.

42) 1832, 8 agosto, D. e Regol. *per la conservazione dei tratturi.* (L. sul Tav. art. 83.)

Veduto il real rescritto de'12 di ottobre 1827 (1) col quale fu disposto un regolamento per la conservazione de' tratturi, bracci di essi e riposi laterali, secondo la reintegra in parte eseguita, ed in parte da eseguirsi;

Veduto il nostro real decreto degli 8 di aprile del corrente anno (2) mercè il quale le facoltà dell'abolito commessariato civile sono state in questa parte trasfuse nell'attuale Intendente di Capitanata *cav. D. Gaetano Lotti* per la continuazione della detta reintegra non ancora compiuta; ec. ec.

Art. 1. Resta approvato il regolamento annesso al presente decreto circa la conservazione de'regî tratturi, bracci di essi, e de' riposi laterali.

Regolamento (3).

Art. 1. Ogni occupazione de' regî tratturi, de'loro bracci e riposi laterali sarà punita con una multa di ducati cento a versura, oltre le pene stabilite nel titolo VIII, capitolo II, sezione II della seconda parte del codice *leggi penali;* e l'occupatore sarà tenuto al rilascio della parte occupata, alla perdita de' materiali immessi, del pari che delle piantagioni e seminagioni fatte, ed al ristoro de' danni ed interessi, e delle spese.

2. L'Intendente di Capitanata rimetterà agl' Intendenti delle provincie nelle quali esistono i tratturi, gli esemplari in duplice spedizione delle piante parziali della reintegra e titolazione ne'tenimenti de'diversi comuni, eseguite per effetto del real decreto de'9 di ottobre 1826 e del real rescritto de'12 di ottobre 1827 (4). Una di queste spedizioni sarà conservata nel rispettivo archivio provinciale, e l'altra sarà inviata al sindaco del comune al quale è relativa.

3. Nel mese di giugno di ciascun anno, a stretta cura de-

(1) *Veg.* il rescritto de' 12 ottobre 1827, n.° 39, p. 1713 *ss.*
(2) *Veg.* il decreto degli 8 aprile 1832 nella *collez.* delle leggi.
(3) *Veg.* l' altro regolamento de' 7 maggio 1839, n.° 43, p. 1721 *ss.*
(4) *Veg.* il decreto de' 9 ottobre 1826 ed il rescritto de' 12 ottobre 1827, n.° 38 e 39, p. 1712 *ss.*

gl' Intendenti ed a loro responsabilità, i sindaci a' quali si troveranno inviati gli esemplari come nell' articolo precedente, assistiti dal rispettivo cancelliere e da un agrimensore a loro scelta, dovranno esattamente verificare lo stato de' tratturi, loro bracci e riposi laterali lungo il rispettivo tenimento, e levarne un processo verbale in quadrupla spedizione. Questo processo verbale conterrà:

1° la ricognizione dello stato de' tratturi, bracci e riposi nella loro lunghezza e larghezza, del pari che de' termini apposti nell' ultima reintegra, e la indicazione della verificata integrità de' primi e de' secondi, o delle novità scoverte:

2° la indicazione, nel caso di contravvenzione, del nome, cognome e patria dell' occupatore e de' proprietari dei fondi limitrofi, della estensione, situazione e natura delle terre occupate, e de' termini mancanti colla rispettiva numerazione.

Delle quattro spedizioni del verbale, due si riterranno dal sindaco per depositarsene una nella cancelleria comunale, e per servirsi dell'altra nel procedimento che può aver luogo, e le altre due saranno rimesse all' Intendente della provincia, il quale ne conserverà una nell' archivio dell' intendenza, ed una ne spedirà all' Intendente di Capitanata per depositarsi nell' archivio della direzione del Tavoliere.

4. Ove dal processo verbale risulti una o più contravvenzioni, il sindaco ne darà partecipazione al primo, ed in di costui mancanza al secondo eletto, che assumerà le funzioni di pubblico ministero. Quindi a giorno ed ora fissa, non al di là di giorni sei, farà venire in sua presenza gl'imputati ed i testimonî, ed a norma degli articoli 4 a 14 della legge de'25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, pronunzierà sulla occupazione e sull' applicazione delle pene e delle rifazioni stabilite nell' articolo primo.

L'azione penale sarà esperibile avanti le autorità giudiziarie, secondo le disposizioni che potrà dare l' Intendente di Capitanata.

5. Le disposizioni del titolo II, capitolo I della cennata legge de' 25 di marzo 1817 saranno applicabili al procedimento del sindaco.

6. La sentenza del sindaco a cura dell' eletto funzionante da pubblico ministero sarà intimata alla parte, ma non sarà eseguita senza l'approvazione del Consiglio d' intendenza di Capitanata, al quale fra giorni tre dall'avvenuta intimazione il sindaco spedirà le carte per mezzo dell' Intendente della sua provincia.

7. Il Consiglio d'intendenza di Capitanata fra giorni dieci dall'arrivo delle carte rivederà di uffizio e senza alcuna formalità la sentenza del sindaco, e pronuncierà la sua decisione.

8. L'imputato potrà presentare al Consiglio le sue difese per mezzo di memorie; ed egualmente potrà fare nello interesse del fisco il direttore del Tavoliere, al quale il Consiglio, e per esso l'Intendente che lo presiede, darà avviso delle carte pervenute.

9. Pronunciata la decisione del Consiglio d'intendenza, il direttore del Tavoliere ne farà levare la corrispondente spedizione, e formerà il carico delle multe e delle altre quantità contenute nella condanna, il quale dopo vidimato dall'Intendente sarà passato al ricevitore del Tavoliere, onde prepararsene ed indi eseguirsene la esazione per mezzo degli agenti delle contribuzioni dirette cogli stessi mezzi e privilegi stabiliti per la riscossione delle dette contribuzioni. Sarà in tale esazione serbato il metodo contabile proposto dalla tesoreria generale, ed approvato con ministeriale dei 25 di ottobre 1828 per la riscossione delle multe inflitte nella reintegra fatta dal commessario civile, alle quali ancora sono espressamente resi comuni i privilegi suddetti.

La spedizione come sopra levata dal direttore, per mezzo dell'Intendente di Capitanata sarà inviata all'Intendente della provincia del condannato, affinchè si eseguano amministrativamente sotto la di lui più stretta sorveglianza le altre parti del giudicato diverse dalle condanne pecuniarie.

10. Il carico formato dal direttore del Tavoliere, e vidimato dall'Intendente di Capitanata sarà esigibile solidalmente contro del proprietario e dell'usuario del fondo limitrofo alla parte occupata, del pari che contro di qualunque altro estraneo occupatore.

11. Ogni sindaco al termine dell'esercizio delle sue funzioni dovrà far la consegna al suo successore de' tratturi, bracci e riposi laterali nello stato in cui furono posti dopo l'ultima reintegra; e di questa consegna si formerà un processo verbale in triplice spedizione, sottoscritto da ambedue. Se il tratturo, bracci e riposi non esistessero nella loro integrità, saranno precisate tutte le circostanze del procedimento che si troverà pendente per effetto della verificazione in quell'anno praticata, ed in mancanza saranno indicati i motivi pe' quali il procedimento non ha avuto luogo. Delle tre spedizioni una sarà ritenuta nella cancelleria comunale, e due saranno spedite all'Intendente della provincia, il quale ritenendone una, rimetterà l'altra all'Inten-

dente di Capitanata, da chi sarà inviata al direttore del Tavoliere.

12. La spesa che potrà occorrere per la verifica annuale, e per gli atti a farsi da' sindaci, sarà anticipata dalla cassa de' rispettivi comuni, per esserne poi la medesima indennizzata dalla tesoreria a proposizione dell' Intendente di Capitanata. Le formalità però di bollo e registro saranno impartite a credito.

13. Ogni inadempimento per parte de'sindaci assoggetterà i medesimi ad una multa applicabile alla real tesoreria non minore di ducati venticinque, nè maggiore di ducati cinquanta, da pronunciarsi dal Consiglio d' intendenza di Capitanata, con farsene il carico e la esazione in quel modo stabilito sopra per lo carico ed esazione delle multe inflitte agli occupatori.

14. Resta conferita all'Intendente di Capitanata la facoltà di spedire in ogni cinque anni un verificatore, il quale percorrerà tutti i tratturi per liquidare se l' ultima reintegra eseguita abbia sofferto alterazione, e se esistano i termini lapidei nello stato in cui in detta reintegra furono posti. Questo incaricato di unita ad un decurione, il quale sarà destinato da' sindaci rispettivi, formerà processo verbale in doppia spedizione, colle indicazioni stabilite nell' articolo 3, sottoscritto da lui e dal decurione; ed una delle due spedizioni sarà consegnata al sindaco stesso, e l' altra sarà inviata all' Intendente di Capitanata.

15. Pe' tratturi di Puglia e marina il verificatore sarà un agrimensore abruzzese, e pe'tratturi degli Abruzzi e di Molise sarà adoperato un agrimensore pugliese. Le operazioni di questi verificatori saranno eseguite sotto la garentia e tutela di tutte le autorità locali.

16. Per la misura e verifica di ciascun miglio di tratturo negli Abruzzi ed in Molise il verificatore riceverà la indennità di carlini dieci, e per la misura e verifica nella Puglia quella di carlini sette a miglio.

17. Per far fronte a questa spesa ed a quella che secondo l' articolo 12 si è posta a carico della tesoreria, del pari che alla indennità de' decurioni adoperati secondo il regolamento de'9 di novembre 1831 e la ministeriale de'21 di gennaio 1832, ove non fosse sufficiente il fondo delle multe esatte nel quinquennio, l'Intendente di Capitanata proporrà il mezzo più proprio come potersi la tesoreria rifare del maggiore esito.

18. L' Intendente di Capitanata rilevando da' verbali che gli verranno spediti da'verificatori quinquennali, di essersi

alterato lo stato dell' ultima reintegra, così a riguardo dei tratturi, loro bracci e riposi laterali, che a riguardo dei termini lapidei, e rilevando che delle alterazioni non si sia tenuto conto ne' verbali della verifica annuale eseguita dai sindaci, discuterà l'affare nel Consiglio d'intendenza, e di unita al medesimo pronunzierà a'termini dell'articolo 7 sulla contravvenzione. Saranno in oltre osservate le prescrizioni contenute negli articoli 9, 10 e 13 in quanto al giudicato.

19. L'Intendente della provincia di Capitanata farà conoscere al termine di ciascun anno con suo dettagliato rapporto al Ministero delle finanze tutto quello che concerne la esatta osservanza del presente regolamento. *(Pubblic. ai 5 settembre 1832.)*

43) 1839, 7 maggio, D. e Regol. *per impedire il pascolo abusivo su i regî tratturi.* (L. sul Tav. art. 53.)

Veduto il regolamento degli 8 di agosto 1832 da Noi approvato col decreto della stessa data, col quale si provvede alla conservazione de' tratturi dopo la loro reintegrazione dalle usurpazioni in quelli commesse;

Considerando che col detto regolamento non vien provveduto alla intangibilità del pascolo sopra i tratturi medesimi; e d'altronde è necessario che quel pascolo si preservi dagli abusi, affinchè non manchino di alimenti le gregge nella loro mena alle terre del Tavoliere, e nel loro ritorno alle montagne; ec. ec.

Art. 1. Resta approvato il regolamento annesso al presente decreto circa la preservazione dagli abusi delle erbe su' reali tratturi.

Regolamento.

La conservazione de' tratturi destinati ad un tempo al libero transito delle greggi che scendono in ogni anno in Puglia, e ad un certo nutrimento alle stesse durante il lungo tragitto, ha formato una delle paterne cure di S. M. il nostro augusto Sovrano. Sono più anni da che il real Governo profonde somme vistose per reintegrarli, e farli servire allo scopo al quale furono destinati fin dalla loro istituzione. Il real decreto ed il regolamento annessovi degli 8 di agosto 1832 (1) stabilì le norme ad osservarsi per conservarli illesi da arbitrî e da occupazioni. Malgrado però tante provvide disposizioni, non cessano gli abusi; che anzi altri di specie diversa si avverano in danno della pastorizia. Dopo ripetuti reclami avanzati da' deputati generali de' censuarî pastori

(1) *Veg.* il dec. e regol. degli 8 ag. 1832, nel precedente numero a p. 1717.

del Tavoliere, e dopo varie verifiche praticate per mezzo di agenti dell'amministrazione, si è liquidato che in varî comuni, nel tenimento de' quali sono situati i tratturi, i particolari possessori di animali si fanno lecito di menarvi a pascolare pecore, capre, giumente, ed altra sorta di animali, non esclusi i maiali; altri sotto pretesto di dover menare le pecore in qualche terreno affittato loro segregato dalle tenute censite, sogliono pascersi l'erba del tratturo, velando un tale abuso con la necessità del passaggio giornaliero; altri si arbitrano di scavare le radici della liquirizia, rimanendo il saldo del tratturo per lunga pezza privo di vegetazione; altri giungono sino a stabilirne affitti lungo i tratti che affiancano gli erbaggi delle *poste* censite.

La multiplicità di tali inconvenienti esigeva l'adozione d'una misura atta a frenare l'audacia de' contravventori. Quindi si è risoluto ciò che segue.

Art. 1. Il pascolo dell'erba de' tratturi è proibito ad ogni sorta di animali. Esso debbe essere conservato intatto per uso delle greggi che scendono in Puglia nello autunno di ciascun anno, e che ritornano nelle montagne nella primavera dell'anno seguente.

2. Non sono eccettuati da questo divieto neppure i censuarî de' saldi fiscali delle *poste* aderenti a' tratturi.

3. Quei censuarî che abbiano stipulato contratti di enfiteusi col fisco con la facoltà di servirsi del pascolo nel tratturo che intersecasse gli erbaggi censiti, o che vi confinasse; e quegli altri che credessero di avervi dritto assoluto per altre straordinarie imponenti cagioni, potranno far valere i loro dritti presso il Consiglio della intendenza di Capitanata. Il quale a preferenza d'ogni altra cosa, e nel più breve tempo possibile, dichiarerà il proseguimento o la cessazione del preteso uso di pascolo, secondochè ne troverà sussistenti o insussistenti le ragioni: e cotesta dichiarazione, poichè non dipende da un formale giudizio, non potrà venire impugnata con rimedî legali, ma dovrà rimanere eseguita; salvo soltanto a ciascuna delle due parti interessate di ricorrere al real Ministero delle finanze per una modificazione, qualora si riconoscesse indispensabile.

4. Resta ugualmente proibito qualunque scavo con zappe, vanghe, o altri strumenti per estrazione di radici di liquirizia, o per qualsivoglia altra cagione, senza il preventivo permesso scritto dall'autorità che presiede all'amministrazione del Tavoliere, da rilasciarsi dietro conoscenza della indispensabilità della eccezione al divieto.

5. Ogni possessore di animali, non esclusi i così detti *ca-*

prai, o proprietarî di poche capre, sia o no censuario di terreni saldi del Tavoliere, che sarà sorpreso di averli immessi o fatti immettere sull' erba de' tratturi, de' bracci di essi, o de' riposi laterali, sarà condannato alla rifazione de' danni e delle spese, oltre ad una multa regolata sulle seguenti proporzioni.

Per gli animali piccoli nel numero di dieci in sopra, e per gli animali grossi nel numero di due in sopra, la multa sarà da ducati dieci a trenta per la prima volta; e del doppio in caso di recidiva.

Pe' maiali, qualunque sia la loro età, nel numero di sei in sopra, la multa sarà da ducati venti a sessanta per la prima volta; e del doppio in caso di recidiva.

6. Non ostante la fissazione delle multe delle quali è parola nell' articolo 5, esse potranno essere maggiori, quantevolte il numero degli animali immessi nel tratturo sia eccessivo; o quando il tempo del godimento del pascolo abbia oltrepassato i venti giorni; o in fine allorchè la estensione danneggiata giunga ad un carro di terreno, o l' oltrepassi.

In ciascuno de' suddetti casi le multe da infliggersi a' contravventori non potranno essere minori del triplo delle quantità prescritte con l' articolo precedente, nè maggiori del quintuplo, avuto riguardo alle circostanze attenuanti o aggravanti della colpa, al minore o maggior danno inferito alle proprietà fiscali, ed al passaggio periodico delle greggi, del pari che al guadagno abusivamente ritrattone da' suddetti contravventori.

7. La cognizione degli abusi che si commettono sull' erba de' tratturi, de' bracci di essi, e de' riposi laterali, è del Consiglio d' intendenza di Capitanata, precedente verifica del primo o secondo eletto del comune nel cui territorio la contravvenzione è avvenuta.

8. Contra gli autori di scavi sopra i tratturi, i bracci ed i riposi anzidetti, oltre alla rifazione de' danni e delle spese, sarà applicabile lo sperimento dell' azione penale davanti le autorità giudiziarie, secondo le disposizioni che potrà dare l' Intendente di Capitanata come per legge.

9. Il brigadiere *Giuseppe Campanella*, e gli altri guardiani addetti al servizio dell' amministrazione del Tavoliere sono incaricati di vegliare alla conservazione de' tratturi nel tenimento di Foggia e ne' limitrofi. Negli altri comuni di Capitanata e delle altre provincie nelle quali sono siti i tratturi, i bracci di essi ed i riposi laterali, la vigilanza stessa sarà praticata da' guardiani comunali.

10. Ogni guardiano, sia del Tavoliere, sia del comune,

secondo le circoscrizioni espresse nell' articolo precedente, è nell' obbligo di sorprendere gli animali nella flagranza, o gli autori degli scavi, formarne processo verbale in doppia spedizione, e presentarne una al primo o al secondo eletto del comune nel cui tenimento è avvenuta la contravvenzione, e l'altra nella direzione del Tavoliere personalmente pel tenimento di Foggia e suoi limitrofi, e per mezzo de' sindaci per gli altri comuni di Capitanata e delle altre provincie.

11. In tutti i casi ne' quali l' amministrazione del Tavoliere osserverà uno abbandono nell' esatto adempimento d' un tale servizio, sia per oscitanza de' guardiani comunali, che de' funzionarî municipali di sopra espressi, potrà estendersi la facoltà de' guardiani del Tavoliere a sorprendere nella flagranza gli animali immessi ne' tratturi de' comuni di Capitanata e delle altre provincie, previa però speciale autorizzazione dell'Intendente di Capitanata e del direttore del ramo.

12. Il processo verbale del guardiano e la verifica del primo e del secondo eletto comunale saranno trasmessi al direttore del Tavoliere in Foggia, a cura e responsabilità del sindaco di ciascun comune, nel corso della settimana che segue alla redazione di dette carte, per passarsi al Consiglio d' intendenza di Capitanata.

13. Fra giorni dieci dall' arrivo delle carte il Consiglio d' intendenza di Capitanata le rivederà di uffizio e senza alcuna formalità, e pronunzierà la sua decisione.

14. L' imputato potrà presentare a detto Consiglio le sue difese per mezzo di memorie; ed egualmente potrà fare nello interesse del fisco il direttore del Tavoliere.

15. Pronunziata la decisione, il direttore del Tavoliere ne farà levare la corrispondente spedizione, e formerà il carico della multa e delle spese, il quale dopo vidimato dall' Intendente di Capitanata, sarà passato al ricevitore del Tavoliere, onde prepararsene ed indi eseguirsene la esazione per mezzo degli agenti delle contribuzioni dirette, con gli stessi mezzi e privilegî stabiliti per la riscossione delle dette contribuzioni. Sarà in tale esazione serbato il metodo contabile proposto dalla tesoreria generale, ed approvato con ministeriale delle finanze de' 25 di ottobre 1828 per la riscossione delle multe inflitte nella reintegra de' tratturi.

16. Nella fine di ciascun anno sarà dall' Intendente di Capitanata formato un quadro del risultamento delle multe incassate per le contravvenzioni in parola, e saranno dallo stesso proposte le gratificazioni che si crederanno opportune a favore del brigadiere e de' guardiani del Tavoliere e delle amministrazioni comunali.

17. I verbali de' quali si è fatta menzione negli articoli precedenti non potranno avere corso legale, se non quando vi sono intervenuti almeno due testimoni estranei, che confermino lá verità della contravvenzione, la sorpresa fattane in flagranza, e tutte le altre circostanze di essa.

Addiz. al tit. III, cap. VIII, art. **69** *a* **74.**
Della distribuzione del sale.

44) 1817, 13 gennaio, Regol. *per la distribuzione del sale a'censuari.* (L. sul Tav. art. 69 a 74.)

Art. 1. I fondaci da'quali potrà sfondacarsi il sale sono i seguenti: Pescara, Vasto, Aquila, Avezzano, Solmona, Castel di Sangro, Giulianova, Barletta e Foggia.

La sfondacazione sarà eseguita ne' mesi di gennaio, febbraio, e marzo per la Puglia, e ne'mesi di giugno, luglio, ed agosto di ciascun anno per gli Abruzzi.

2. Il prezzo del sale sarà della metà di quello corrente in tutt' i fondaci suddetti, eccettuati quelli di Foggia e Barletta, ne' quali il prezzo sarà di due terzi.

3. In ciascun mese di maggio, dopo che da'censuarî, locati, e fittuarî delle terre del Tavoliere sarà eseguito quanto è prescritto dagli articoli 71 e 72 della citata legge, il funzionario che verrà da S. M. destinato per presedere al Tavoliere, rilascerà uno o più biglietti in favore di coloro che hanno dritto alla dispensazione del sale per sfondacarlo in quello de'fondaci da esso rispettivamente prescelto fra quelli di sopra indicati.

4. Nel rilasciarsi i biglietti per la sfondacazione del sale, in conformità dell'articolo precedente, sarà formato un registro, in cui verranno notati coloro a' quali gli ordini son rilasciati, le quantità di sale a ciascuno spettante, ed i fondaci ne'quali gli viene assegnato. Una copia del suddetto registro alla fine del mese di maggio sarà inviata dal funzionario del Tavoliere al direttore generale dell'amministrazione de' dazî indiretti, il quale fra otto giorni dalla ricezione del medesimo ne farà formare gli estratti per ciascun fondaco, e gli rimetterà a' rispettivi ricevitori per eseguire la consegna alla presentazione de'biglietti rilasciati dal Tavoliere.

5. Dopo che i ricevitori de'dazî indiretti avranno ricevuto gli ordini corrispondenti dalla loro amministrazione, non potrà essere più ritardata sotto alcun pretesto la sfondacazione del sale in favor di coloro che ne hanno ottenuto il biglietto, i quali nel riceverne la corrispondente quantità, dovranno farne quietanza in piedi de' biglietti medesimi, che

non potranno essere adempiti, se non che in favore de'censuari, locati, o fittuari, o da' loro procuratori legalmente costituiti.

6. I possessori de' biglietti nel ricevere la quantità di sale in essi espressa dovranno dichiarare il luogo dove intendono trasportarlo e conservarlo sino alla sua consumazione, se lo portano e conservano cioè nella propria abitazione, o presso le di loro masserie armentizie.

7. I possessori di biglietti per la sfondacazione del sale dovranno pagarne l'importo secondo è determinato dall'articolo 69 della legge, e dal secondo del presente regolamento nell'atto della sfondacazione medesima.

8. Adempito all' esibizione e quietanza del biglietto, alla dichiarazione verbale prevista dall' articolo 6, ed al pagamento del prezzo, verrà rilasciato dal ricevitore de'dazî indiretti a colui che ha dritto alla sfondacazione, insieme colla quantità corrispondente del sale, una bolletta che servirà di cautela per il trasporto e conservazione del sale medesimo al censuario, locato, o affittatore che l' avrà ottenuto. Nella bolletta medesima sarà fatta menzione del luogo ove il sale sarà conservato sino al suo consumo, secondo la dichiarazione che ne sarà stata fatta a' termini dell' articolo primo.

9. I ricevitori de' fondaci destinati alla sfondacazione del sale per il Tavoliere terranno un registro a matrice separato da quello della vendita del comune, dal quale saranno staccate le bollette di accompagnamento del sale sfondacato come sopra. La detta bolletta sarà formata secondo un modello che verrà designato dal direttore generale de' dazî indiretti.

10. Nella fine di ciascun mese i ricevitori suddetti, dovranno mandare insieme col conto generale uno stato a parte, con i documenti all' appoggio, della distribuzione o sia vendita al direttore della provincia, per essere da questo trasmesso alla direzione generale colle dovute osservazioni.

11. Il funzionario del Tavoliere e'l direttore generale dei dazî indiretti rimetteranno ciascuno rispettivamente al Ministro delle finanze gli stati della dispensazione del sale ordinata dal primo, e della distribuzione fattane da' ricevitori dipendenti dal secondo.

12. Per l'anno corrente, qualora da S. M. non si trovi destinato il funzionario che dovrà presedere al Tavoliere, tutte le operazioni al medesimo attribuite dal presente regolamento per la distribuzione del sale saranno eseguite da'due regi incaricati da S. M. inviati in Foggia per l' esecuzione della legge del Tavoliere.

45) 1831, 6 agosto, Regol. *per la distribuzione del sale a' censuarî.* (L. sul Tav. art. 69 a 74.)

Art. 1. Nel termine solito prescritto da' regolamenti, i censuarî di terre fiscali a pascolo sul Tavoliere di Puglia dovranno adempiere alla presentazione della dichiarazione degli erbaggi pascolati da' loro armenti.

Nel termine medesimo vi adempiranno benanche i fittaiuoli tanto delle terre erbifere in amministrazione, che delle altre appartenenti a' censuarî. Essi però avranno l'obbligo di esibire presso la Commessione eretta per la distribuzione del sale le scritture de' loro affitti passate co' censuarî.

Laddove qualche scrittura contenga una durata di affitto per altri anni avvenire, potrà il fittaiuolo, dopo che sarà terminato lo stato generale degli assegnamenti di sale, ripigliarsela rilasciandone copia in carta semplice da lui sottoscritta, o vistata dal segretario della Commessione qualora egli non sappia scrivere.

La stessa restituzione, sempre però dopo terminato lo stato generale, potrà farsi a quel fittaiuolo che abbia bisogno della scrittura onde produrla in giudizio; nel quale caso dovrà dichiarare in piedi della copia in carta semplice, che dovrà lasciare nella direzione del Tavoliere, presso qual magistrato si produrrà la scrittura suddetta.

2. La Commessione composta dal signor direttore del Tavoliere, direttore de' dazî indiretti, e ricevitore del Tavoliere, assistita dal segretario, si occuperà all' esame e discussione de' riveli e delle scritture di affitto; e stabilirà con de' verbali, o con uno stato sottoscritto da essi in ciascuna pagina, la quantità del sale spettante a ciascun pastore, espressa in lettere, dopo di aver verificato gli estremi prescritti dall' articolo 72 della legge de' 13 gennaio 1817.

Questi verbali o questo stato sarà la base fondamentale de' rispettivi assegnamenti di sale, e corrisponderà interamente a quello che dovrà essere spedito all' amministrazione generale de' dazî indiretti.

3. Sarà preventivamente all' esame anzidetto formato uno stato della consistenza territoriale che corrisponda a' canoni del carico annuale delle terre a pascolo in amministrazione.

Questo stato sarà corredato di tutte le indicazioni opportune onde non possa la quantità del sale spettante a ciascun articolo eccedere la competenza ragguagliata al canone per le terre censite, o all' estaglio di affitto per le terre in amministrazione.

4. Per le terre censite od in parte dissodate, se la dissodazione dipenda dal quinto accordato ed eseguito a' termini

della legge del 1817 (1), il sale sarà dovuto sull'intero canone del saldo e dissodato. Se poi la dissodazione ecceda il quinto, o non oltrepassi i due terzi dell'intera censuazione, il sale sarà dato in proporzione del canone che si paga per la parte rimasta salda e per uso dell'industria armentizia.

5. Laddove siavi il caso che un censuario abbia messo a rinsaldire le terre dissodate in un' epoca non minore di tre anni anteriore a quella in cui richiede il sale, debbe esser ammesso al favore di ottenerlo, previa una verifica a sue spese, e precedente una dichiarazione da lui sottoscritta di non doversi più avvalere per coltura del terreno rinsaldito. In questa dichiarazione dovrà esser comminata la multa di ducati cento a versura a favore del tesoro, qualora il censuario vi controvenisse nel tratto successivo.

La dichiarazione istessa sarà conservata nella direzione del Tavoliere per le disposizioni di risulta, sotto la responsabilità dell'uffiziale del carico delle terre a pascolo che ne formerà uno stato dettagliato segnato dal direttore del Tavoliere.

6. È proibito l'assegnamento del sale a quei censuarî che abbiano dissodato più de' due terzi delle terre censite.

Quando poi un censuario trovisi in questo caso non per dissodazioni commesse da lui, ma per effetto di ricensuazione di terre devolute e dissodate da' censuari decaduti, il calcolo della competenza del sale sarà basato sulle terre censite, escluse le dissodate ricensite dietro devoluzione.

Per le censuazioni erbifere di carri dodici inclusivamente in sopra, laddove un quarto se ne trovi saldo, e costi che il censuario vi eserciti l'industria armentizia, sarà accordato il sale in proporzione del canone che ricade sulla parte salda.

Finalmente per le censuazioni de' 30 carri in sopra sarà assegnato il sale su quella parte rimasta salda, purchè costi che il censuario possegga de' così detti animali locati.

7. Pe' demanî affrancati dalla servitù fiscale mediante una annua prestazione, siccome non sono terre d'intera proprietà del Tavoliere, potrà assegnarsi il sale in proporzione del quinto del canone annuo.

Affinchè poi questo favore venga accordato a coloro che vi esercitano l'industria armentizia, è necessario che la Commessione liquidi in ogni anno mediante un notamento sottoscritto dal sindaco locale, che siano i possessori di pecore o di vacche che esercitano la loro industria su' demanî anzidetti, onde poter ripartire a favor loro il sale ragguа-

(1) *Veg.* la legge de' 13 gennaio 1817, n.° 11, p. 1644 *ss.*

gliato al quinto del canone, ed in proporzione del numero rispettivo degli animali.

8. A norma delle superiori disposizioni di S. E. il Ministro delle reali finanze i membri componenti la Commessione del sale, il segretario della Commessione istessa, e l'uffiziale del carico delle terre a pascolo, sono risponsabili del danno che possa recarsi al real tesoro per ogni illegale ed abusivo assegnamento di sale.

La Commessione istessa farà preventivamente noto agl'interessati il contenuto negli articoli 1 e 5 delle presenti istruzioni per loro norma (1).

46) 1835, 27 aprile, R. (M. delle Fin.) *che vieta a' censuari di riserbare per essi il sale dovuto pe' terreni che essi danno in fitto.*

Nel C. O. di S. del 27 dello scorso mese ho io rassegnato al Re l'abuso rilevato col di lei rapporto del 23 novembre 1833, il quale sovente si vede nell'affitto che i censuarî fanno della totalità delle poste erbifere, o di una parte di esse, ritenendo a sè il sale corrispondente, lasciandone privi i fittaiuoli che a quelle terre menano i loro animali; e nel rassegnargli quanto avea ella opinato su tal particolare, e quanto si è suggerito benanche dalla Commessione de' presidenti, e dalla Consulta de' dominî al di qua del Faro precedentemente interrogate, S. M. si è degnata rescrivere, che sia vietato per l'avvenire il patto, mercè il quale il sale si riservi a' locatori, e se ne privano i fittaiuoli; e che la Commessione addetta alla ripartizione del genere si attenga strettamente al disposto nell'articolo primo della legge del 13 gennaio 1817, del quale sia richiamata la più rigorosa osservanza. Nel R. N. ec.-fir. M.se D' ANDREA. *(Comun. a' 5 maggio 1835 all' Intendente di Capitanata.)*

(1) Con ministeriale de' 28 giugno 1834 fu stabilito per la distribuzione del sale:

1. Che abbia dritto al sale in corrispondenza alla totalità del canone quel fittaiuolo, col quale il censuario da cui egli ha causa, trovandosi in arretrato col Tavoliere, abbia convenuto il versamento della totalità dell'estaglio nel maggio, e lo abbia quegli in fatti nella cassa del Tavoliere versato, ed il canone per la intera annata ne sia rimasto coverto;

2. Che ove il censuario in arretrato abbia convenuto col suo fittaiuolo l'estaglio pagabile per due terzi in maggio, e per un terzo in novembre, il fittaiuolo non avrà dritto ad altra quantità di sale se non in corrispondenza de' due terzi del canone, o della somma maggiore che avranno importato i due terzi dell' estaglio;

3. Che al sale in ragione della totalità del canone abbia dritto quel fittaiuolo il quale, avendo causa da un censuario che non ha arretrato, ha convenuto di pagar l'estaglio per due terzi in maggio e per un terzo in novembre, quantevolte i due terzi di estaglio covrano i due terzi del canone.

Addiz. al tit. IV, cap. II, art. 82 ad 86.
Delle nuove censuazioni.

47) 1823, 12 aprile, D. *che dispone per la censuazione delle terre a coltura del Tavoliere.* (L. sul Tav. art. 82.)

Veduto l'articolo 82 della legge de' 13 di gennaio 1817, che ha per oggetto di provvedere a' coloni de' comuni mancanti o scarsi di demanio, colle terre che al Tavoliere dovevano riunirsi per effetto della legge medesima;

Veduta la nostra disposizione de' 20 di settembre 1819, mediante la quale, assoluti gl' illegittimi detentori dalla detta legge comminati, restò minorato il masso delle terre che si era creduto sarebbero al demanio pervenute;

Considerando che il masso così scemato non offre quantità sufficiente al bisogno liquidato de' comuni suddetti, in modo tale che la ripartizione in picciolissime quote diverrebbe a' coloni pregiudizievole anzichè utile; ec. ec.

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 82 della nostra legge de' 13 di gennaio 1817 rimangono abolite.

2. Tutte le terre a coltura contemplate nel detto articolo, ciascuna per l'intero corpo, saranno censite indistintamente, esclusi però dalla censuazione tutti coloro che posseggono altre censuazioni sul Tavoliere, o che appartengono a famiglie di censuari.

3. La censuazione di queste terre dovrà farsi previo lo sperimento delle subaste; salva la dispensa di questa formalità da potersi accordare dal nostro Ministro delle finanze.

4. Non saranno ammessibili offerte per queste censuazioni, se non contengono un canone almeno uguale al *minimum* stabilito coll' articolo 84 della detta nostra legge dei 13 di gennaio 1817, cioè di ducati due e grana quaranta la versura, oltre la fondiaria.

5. Gli aggiudicatari saranno tenuti a pagare un' annata di canone per dritto di entratura; salvo al nostro Ministro delle finanze la facoltà di permettersi che se n' esegua il versamento per una metà prontamente, e per l' altra metà in una o più rate tra un anno, in vista delle particolari circostanze.

6. Questi censuari saranno riguardati come tutti gli altri censuari delle terre a coltura del Tavoliere; e perciò assoggettati a tutte le leggi e condizioni relative alle stesse.

7. Sarà vietata la cessione di dette terre pel corso di venti anni a favor di coloro che abbiano altre terre censite nel Tavoliere, rimanendo a questi proibito di farne acquisto

per qualunque titolo, meno quello di successione, sotto pena d' immediata devoluzione per farsene la ricensuazione ad altri non censuarî.

8. Sono esclusi dalle precedenti disposizioni i coloni del nascente comune di Poggio-Imperiale, riguardo a' quali resterà in pieno vigore l' articolo 82 e seguenti, essendovi in quel tenimento terre sufficienti a farne la ripartizione secondo il di loro liquidato bisogno. *(Pubblic. agli 11 giugno 1823.)*

Lib. III, § X, n.° 14, p. 1237 s. Dello scioglimento delle soggiogazioni. (L. c. art. 1784.)

14 bis) 1825, 9 settembre, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non comprese nello scioglimento delle soggiogazioni le rendite costituite dopo il 1° settembre 1819.*

Ho elevato alla sovrana intelligenza i dubbi proposti da V. E. col rapporto de' 17 marzo, se le rendite perpetue costituite sotto l' impero delle antiche leggi non munite dell' ipoteca generale de' beni presenti e futuri, ma della speciale di uno o più fondi, debbano considerarsi come comprese nella disposizione del decreto de' 25 gennaio scorso (1), e se tale disposizione sia o no applicabile alle rendite costituite dopo il primo di settembre 1819 epoca dell' osservanza del nuovo codice. Sull' oggetto S. M. nel C. di S. O. de' 9 del corrente mese si è degnata dichiarare sovranamente : - 1° che il disposto del real decreto de' 25 gennaio 1825 comprenda le rendite perpetue costituite sotto l' impero delle vecchie leggi munite d' ipoteca speciale; - 2° che la disposizione di cui trattasi non possa estendersi alle così dette rendite costituite sotto l' impero del novello codice per lo regno delle Due Sicilie. Nel R. N. ec. - fir. M.se TOMMASI. *(Comun. al Luogotenente generale in Sicilia a dì 12 sett. 1825.)*

Lib. III, § XVI, n.° 13, p. 1325 s. Dell' arresto personale.

14) 1850, 10 aprile, D. *che vieta l' arresto degl' impiegati in esercizio delle loro funzioni pubbliche.* (L. c. art. 1326.)

Veduto l' articolo 864 *leggi di procedura civile* ;

Sul dubbio se l' arresto personale ordinato per causa civile possa eseguirsi contro un impiegato nell' atto dello esercizio delle sue funzioni pubbliche ;

Considerando che la legge impone rispetto alla pubblica autorità nell' attualità dell' esercizio delle funzioni affidatele dalla legge ; e che sia d' interesse dell' ordine pubblico di tener salda la osservanza di questo precetto ; ec. ec.

(1) *Veg.* il dec. de' 25 gen. 1825 nel SUPP. al lib. III, § X, n.° 13, p. 1236 s.

*

Art. 1. È vietato di procedere per causa civile all'arresto di un impiegato nell' atto dello esercizio delle funzioni pubbliche affidategli dalla legge. *(Pubblic. al 1° maggio 1850.)*

15) 1850, 10 aprile, R. (M. di G. e G.) *che dichiara non esser vietato di arrestare nelle fiere e ne' mercati.*

Si è dubitato se per causa civile potesse procedersi, e con quale formalità, all' arresto della persona, nel luogo e nel tempo in cui si tenga fiera o mercato.

Rassegnato a S. M. il parere che il C. di S. ha dato sullo esposto dubbio, la M. S., nel C. O. di S. del 10 andante mese, considerato, che le nuove leggi non riconoscono per somigliante caso privilegio di luogo o di tempo; e che per lo interesse della giustizia convenga garantire la esecuzione de' giudicati, si è degnata dichiarare non esservi luogo al proposto dubbio. Nel R. N. ec. - fir. R. LONGOBARDI. *(Comun. a' P. del Re a' 24 aprile 1850.)*

Lib. III, § XVIII, n.° 8, p. 1352. Delle ipoteche giudiziali.

8 bis) 1835, 1° febbraio, R. (M. delle Fin.) *che approva il sistema di iscrivere la ipoteca giudiziale in virtù di significa delle Camere contabili della gran Corte de' conti a carico de' contabili.*

Avendo dato conto a S. M. il Re N. S., nel C. O. di S. del 1° corrente, della misura adottata da questa reale Segreteria, giusta il tenore della ministeriale direttale in data de' 9 gennaio scorso (1) relativamente alla inscrizione de-

(1) Ecco il tenore della Min. del Min. delle finanze de' 9 gennaio 1835 diretta al proccurator generale della G. C. de' conti ed all'agente del contenzioso della real tesoreria.

Le significatorie della G. C. de' conti, come tutte le altre condanne profferite da qualunque magistrato, danno dritto d' ipoteca giudiziale, col peso della inscrizione.

Nel fatto intanto, siccome per l'ordinario i debitori significati sono contabili, su' beni de' quali già si trova inscritta la ipoteca legale, la pratica sinora osservata è stata quella di non prendere altra inscrizione in forza delle significatorie, salvo le eccezioni consigliate da particolari circostanze.

Ora questa Segreteria avendo messo in esame l'affare, inteso l'agente del contenzioso, ha giudicato nell' interesse del fisco, che indipendentemente dalla ipoteca legale di cui esso gode su' beni de' contabili, convenga ancora prender contro di costoro una inscrizione per somma determinata, dipendente da giudicati delle Camere contabili di cotesta gran Corte. Oltre ogni altra ragione che nasce dal fatto di una maggior cautela, evvi ad osservare che gli eredi bene spesso i beni propri confondono col patrimonio del defunto, contro cui vi era ipoteca legale. Le condanne in allora divengono eseguibili anche contro i beni degli eredi, e quindi la inscrizione da quelle

terminata di prendersi a favore del fisco, contro chi di diritto, sulle condanne profferite dalle Camere contabili della G. C. de' conti per risultamenti di conti discussi, la M. S. si è degnata approvarla in tutte le sue parti, come quella che regolare ed utile si presenta per la garentia degl'interessi del regio erario (1). Nel R. N. ec.- fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. a' 4 febbraio 1835 al P. G. presso la G. C. de' conti ed all' agente del contenzioso.)*

8 ter) 1835, 31 maggio, R. (M. delle Fin.) *che approva il regolamento formato a' 23 aprile 1835 per la esecuzione del precedente rescritto.*

In seguito del rapporto del procuratore generale del Re presso la gran Corte de' conti in data de' 26 marzo ultimo ho umiliato a S. M. il Re N. S. nel C. O. di S. del 31 maggio prossimo scorso quanto da quel funzionario, da lei, e dagli avvocati generali della gran Corte si è stabilito intorno al modo pratico della esecuzione del sovrano rescritto del 1°

dipendente viene a dare rango al fisco dirimpetto a' loro particolari creditori.

Posto ciò, ella rimane incaricata, signor procuratore generale, in forza della presente ministeriale, ad aver cura di trasmettere a' rispettivi conservatori d' ipoteche, cui risguardano, gli estratti delle condanne non appena queste sono pronunziate dalle Camere contabili di cotesta gran Corte, ad oggetto che prendano essi la corrispondente inscrizione a favore del fisco, e ne restituiscano i certificati corrispondenti, per unirsi presso il tesoriere generale alle significatorie cui si riferiscono. È necessario che negli enunciati estratti sia fatta menzione della preesistente inscrizione legale, perchè a colpo d'occhio possa vedersi a qual epoca retroagisce pe' suoi effetti la inscrizione giudiziale del momento; il che assicurerà ancora l'adempimento della precedente ministeriale de' 23 marzo 1833 - fir. M.se D' ANDREA.

(1) Ecco il tenore del regolamento de' 23 aprile 1835 per le inscrizioni giudiziali in forza di certificati di significatorie delle Camere contabili della G. C. de' conti fatti in esecuzione del riportato rescritto.

1° I certificati di significatorie maggiori di ducati venti come giungeranno nell' agenzia saranno rimessi a' conservatori rispettivi, accompagnati da ufizî analoghi per dar luogo alle corrispondenti inscrizioni.

2° I borderò delle inscrizioni prese in Napoli saranno conservati nell' agenzia, attendendo le spedizioni delle condanne; quelli delle inscrizioni prese in provincia saranno rimessi al tesoriere generale, perchè unitamente alle spedizioni che gli arriveranno, possa darne il carico a' suoi sostituti.

3° La contabilità dell'agenzia formerà ogni mese uno stato delle significatorie esigibili sopra cauzioni in rendite o in numerario; e comunicato al tesoriere, questi s' incaricherà sollecitarne la spedizione, farle intimare, e quindi provocare la vendita o il versamento per la soddisfazione de' crediti della tesoreria.

Ove l' ammontare di tali significatorie fosse molto minore della rendita o numerario su cui possa realizzarsi, non sarà presa in forza delle medesime alcuna inscrizione.

febbraio scorso, sulla inscrizione d'ipoteca giudiziale, da prendersi a favore del fisco, contro chi di dritto, in vista delle condanne profferite dalle Camere contabili della gran Corte per risultamento di conti discussi.

E la M. S. essendosi degnata uniformarvisi, ha però comandato, che per le cure di cotesta ufficina, la inscrizione d'ipoteca giudiziale in quistione, dietro i corrispondenti certificati di condanna che farà ad essa tenere la gran Corte de' conti, abbia volta per volta immancabilmente il suo adempimento, senz'aversi riguardo a' casi in cui questo espediente potesse o no venire richiesto; una cautela di più non potendo nuocere agl' interessi del regio erario. Nel R. N. ec. - fir. M.se D'ANDREA. *(Comun. a' 6 giugno 1835 al P. G. della G. C. de' conti.)*

Lib. III, § XVIII, n.° 18, p. 1357 ss. alla nota. Delle ipoteche legali per dote.

Circ. de' 27 maggio 1840 del Min. di G. e G. a' Proc. regî presso i tribunali civili.

È stato dimandato se per gli art. 2027 e 2029 *leggi civili* il notaio sia tenuto oppur no indistintamente ad iscrivere la ipoteca legale della dote, tanto se costituita prima tanto se dopo il matrimonio, e se nell' uno e nell' altro caso vada egli soggetto per lo inadempimento al correlativo procedimento disciplinare ed alla rifazione de' danni.

Sul proposito io ho osservato: che per le leggi romane e pel nostro antico diritto patrio era permessa la costituzione e l' accrescimento della dote anche dopo il matrimonio: che ciò mirando principalmente al bene delle famiglie, costituiva pure un elemento sicuro di pubblica utilità: che deviandosi da questi principî non senza gravi obbiezioni, erasi vietato nelle disposizioni del codice civile la costituzione o l' accrescimento della dote durante il matrimonio, attesa la regola di non doversi alterare le convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione del matrimonio: che in tal modo fu esclusivamente riguardato il diritto de' terzi, l' ipoteca legale esistendo anche per quelle leggi indipendentemente dalla inscrizione: che però utili riforme sono state portate nella specie dalle nostre leggi alle disposizioni di quel codice: che specialmente per l' articolo 1356, mentre si è ritornato alla bontà delle nostre antiche disposizioni permettendosi la costituzione e l' accrescimento della dote anche dopo il matrimonio, si è pure mirato alla conservazione del diritto de' terzi; in tal caso il godimento della ipoteca legale non decorrendo che dal giorno della inscrizione: che la disposizione dell' art. 2027 delle *leggi civili*, per la quale il notaio ha l' obbligo d' iscrivere la ipoteca legale della dote, è un'utile innovazione portata all' abolito codice civile: che per le cose già esposte la disposizione medesima può e deve riferirsi al caso di dote accresciuta o costituita tanto prima che dopo il matrimonio, dovendo essere sempre considerato col medesimo favore l' interesse della dotata: che anche per la sua lettera concepita in modo generico, la disposizione istessa è riferibile all' uno ed all' altro di questi casi: che la dote costituita dopo il matrimonio non ha sicurtà per se stessa: che così l' obbligo del notaio assicura la donna, mentre la inscrizione salva il diritto de' terzi:

Lib. III, § XVIII, n.° 24, p. 1365 s. Modo e tempo della inscrizione ec.

24 bis) 1830, 26 ottobre, R. (M. delle Fin.) *che determina il metodo per le inscrizioni ipotecarie in virtù di ruoli in collettiva.* (L. c. 2042.)

Diversi dubbi sono stati promossi sul metodo da tenersi per le inscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, de' beneficî, delle chiese ricettizie, de' seminarî, o di altre corporazioni ecclesiastiche, non che a favore de' comuni, de' luoghi pii, o di altri stabilimenti.

Avendo io rassegnato a S. M. tali dubbi nel C. O. di S. de' 26 dello scorso ottobre, la M. S. si è degnata di risolvere:

1° Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito compreso ne' ruoli, e che questi borderò, i quali debbono essere redatti in carta bollata di grana dodici a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del registro e bollo;

2° Che tali borderò sieno esclusivamente formati dai conservatori delle ipoteche, e non dagli amministratori;

3° Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia a' conservatori un compenso di grana quindici, in vece delle grana 30 fissate da' regolamenti;

4° Che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le inscrizioni o rinnovazioni di esse debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate da' richiedenti le formalità;

5° Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti inscrizioni, si debba questa fare indipendentemente e precedentemente all' atto di rinnovazione;

e che in ultimo i casi di dote costituita *post nuptias* sieno anche abbastanza rari, dal che niuna maggior gravezza di risponsabilità pel notaio. Per tali motivi ho ritenuto l' affermativa nel proposto dubbio – fir. N. Parisio.

N. B. Il conservatore delle ipoteche non è tenuto a rinnovare di ufizio giusta il decreto degli 8 novembre 1835 le iscrizioni per crediti nascenti da doti o convenzioni nuziali iscritti dalla donna vedovata o da' suoi eredi fra l' anno dal dì dello scioglimento del matrimonio per morte del coniuge – Così dichiarato con circolare de' 20 ottobre 1849 di accordo da' Min. di G. e G. e delle finanze.

6° Che per tali rettifiche non si riscuotano i dritti fiscali, i quali restano rilasciati;

7° Che gli emolumenti dovuti a' conservatori delle ipoteche per le inscrizioni, rinnovazioni, e rettifiche debbano loro essere pagati per intero, giusta la tariffa legale. Nel R. N. ec. - fir. CAMILLO CAROPRESO. *(Comun. a' 6 novembre 1830 al Ministro degli aff. Ecc. e da questo agli Ordinari a' 13 detto.)*

Lib. III, § XX, n.° 7, p. 1549 ss. Prescrizione.

7 *bis)* 1849, 27 marzo, R. (M. delle Fin.) *che dà norme per la reintegra del possesso del demanio della Sila e l'assegnazione delle terre alle popolazioni.*

Gli affari della Sila, de'quali ella si occupò nell'anno scorso, richieggono ora provvedimenti urgentissimi per la nuova stagione che sopraggiunge. E però io ho rassegnato al Re la necessità di procedere ne' primi giorni del mese di aprile alle operazioni necessarie per evitare gl' inconvenienti soliti ad avvenire per le esigenze di quelle popolazioni. E S. M. nel suo C. O. del 27 marzo si è degnata prescrivere:

1° Che il signor presidente Barletta sia incaricato di conferirsi immediatamente sopra luogo di unita all' ingegnere de' ponti e strade signor Fergola, ed all' ispettor forestale di Cosenza;

2° Che, oltre a'terreni comuni che furono verificati e circoscritti con termini lapidei nel 1841 e 1842, ne addica all' uso de' naturali de' casali di Cosenza anche quegli altri che posteriormente furono rinvenuti e descritti dal suddetto ingegnere Fergola, il quale su gl' incarichi avuti dal commessario civile, con la guida de'documenti che si aveano, ed intesi i possessori delle difese alle quali si trovavano incorporati per le occupazioni avvenute, ne fece la misura, ne indicò la circoscrizione, e ne formò le piante; e faccia mettere inoltre i termini lapidei a questi terreni comuni dal Fergola riconosciuti, e li addica immediatamente agli usi de' cittadini de' casali di Cosenza;

3° Che se ciò non basta a soddisfare al bisogno de' detti cittadini, ne addica ancora agli stessi usi quegli altri che dalla sua prudenza gli saranno suggeriti, facendone da Fergola eseguire antecedentemente la circoscrizione, affinchè non avvengano invasioni ne' possedimenti contigui;

4° Che nell' esecuzione di tutto ciò si ponga mente alla tutela e conservazione dell' alberatura;

5° Che abbia finalmente cura in ciascuna delle suddette operazioni, che gli sono state commesse, di dichiarare che tutti gli espedienti anzidetti s' intendono ordinati provvisoriamente, e senza pregiudizio alcuno delle ragioni delle amministrazioni finanziere, delle università, e de' particolari. Nel R. N. ec.-fir. NICOLA D'ERRICO. *(Comun. a' 28 marzo 1849 al commessario civile, ed a' 18 aprile 1849 al Min. di G. e G.)*

7 ter) 1850, 18 marzo, R. (M. delle Fin.) *contenente altri provvedimenti sovrani per la reintegra della Sila e le assegnazioni delle terre a' comuni.*

Ho rassegnato al Re N. S. due rapporti del presidente Barletta commessario civile per gli affari della Sila, l' uno del dì 11 gennaio ultimo, e l' altro del 9 del corrente marzo, relativi entrambi alle operazioni dal detto commessario eseguite, indi al real rescritto del 27 marzo 1849 (1) intorno alla assegnazione provvisoria de' demani Silani verificati nel 1841, nello scopo unico di provvedersi agl' imperiosi bisogni degli usi civici degli abitanti di Cosenza e casali; ed ho in tal circostanza umiliato a S. M. le proposizioni del mentovato commessario civile di quanto altro rimanga a farsi per la definizione delle varie quistioni riguardanti i varî possedimenti della Sila.

E la M. S. nel C. O. di S. del 18 del corrente mese di marzo in Caserta, si è servita ordinare locchè segue:

1° Che l' assegnamento provvisionale delle terre da farsi dal commessario civile a favore de' comuni per effetto del reale rescritto del 27 marzo 1849 non escluda i giudizî definitivi che lo stesso commessario crederà necessario intraprendere e giudicare secondo le facoltà accordategli col real decreto del 31 marzo 1843 (2), procedendo sempre in modo da allontanare qualunque indugio al possesso delle terre necessarie alle popolazioni;

2° Che nell' assegnazione de' terreni demaniali verificati nel 1841 dal commessario civile consigliere Paragallo, ove s' incontri discordanza fra i verbali di verificazione del detto commessario, e le piante e la circoscrizione posteriore del tenente Guarinelli, debbansi seguire i verbali di verificazione, ed ove fra questi e il lavoro del conte Zurlo esista differenza o contraddizione, debba procedersi ad una novella verificazione tenendo presente il lavoro suddetto;

(1) *Veg.* il rescritto del 27 marzo 1849 nel numero precedente.

(2) *Veg.* il decreto del 31 marzo 1843 nel SUPP. al lib. III, § XX, n.° 7, p. 1549 *ss.*

3° Che le terre da assegnarsi alle popolazioni debbano rimanere per lo spazio di tre anni esenti da qualunque prestazione verso de' comuni e del fisco;

4° Che debba addirsi agli usi degli abitanti di S. Giovanni in Fiore il quarto delle estensioni tutte, secondo la convenzione del 14 maggio 1848, salvi i provvedimenti diffinitivi circa le *terre corse*, e circa le estensioni concedute o vendute dal pubblico demanio con esenzione di servitù;

5° Di non essere di ostacolo alle operazioni provvisorie o definitive, che per lo rescritto del 27 marzo 1849 e per lo presente debbono aver luogo, le transazioni progettate per lo passato da varî possessori in qualunque stato esse si trovino;

6° Di destinarsi l'ingegnere Fergola per assistere il commessario civile nelle operazioni cui deve procedere, e l'ispettore generale Crispo per rappresentare le amministrazioni del pubblico demanio e delle acque e foreste;

7° Di procedersi da' direttori de' dazî diretti, demanî e dritti diversi colle norme delle leggi e de' regolamenti e sotto la direzione del commessario civile, alla esazione della fida, del giogatico, e della granetteria sulle difese dal primo aprile 1843 in avanti;

8° Che il commessario civile presidente Barletta si rechi subito su' luoghi per dare esecuzione agli ordini di S. M. Nel R. N. ec. - fir. PIETRO D' URSO. *(Comun. a' 22 marzo 1850 al Min. di G. G. ed al commessario civile.)*

Lib. III, § XXI, n.° 25, p. 1590 ss. Patrimoni sacri.

26) **1850, 15 maggio, R. (M. di G. e G.)** *che impone a' conservatori delle ipoteche di fornire a' P. del Re le notizie delle trascrizioni di pegnoramenti o di altri atti traslativi di proprietà di beni da costituirsi in sacro patrimonio.*

Nel fine di meglio assicurare la esattezza de' giudizî dei tribunali intorno alla proprietà ed alla libertà de' fondi costituiti in sacro patrimonio, e di provvedere a questo uopo col minore dispendio degli ordinandi, S. M. (D. G.) nel C. O. di S. del 15 andante mese si è degnata ordinare, che gli agenti del pubblico ministero avessero cura di richiedere ai conservatori delle ipoteche oltre i certificati d' inscrizioni ipotecarie, secondo i regolamenti in vigore, anche le notizie delle trascrizioni degli atti di pegnoramento o di altri atti traslativi o modificativi della proprietà degl' immobili che vogliono costituirsi in sacro patrimonio;

Che qualora le notizie fornite da'conservatori e le altre

somministrate dalle parti non fossero riputate sufficienti a dileguare ogni dubbiezza, gli agenti del pubblico ministero chiedessero certificato legale delle trascrizioni;

Che i conservatori in continuazione della dimanda stessa scrivano le copie degli atti trascritti su i loro registri, riscuotendo il loro salario per tale copia, e che non essendo sufficiente a contener le copie il solo foglio di carta bollata su cui è scritta la dimanda, le copie degli atti si continuino a scrivere sopra fogli di carta libera, dispensandosi in ciò alle multe comminate dalla legge così per la duplicità degli atti sul medesimo foglio, come per l'uso della carta non bollata. Nel R. N. ec. - fir. R. Longobardi. *(Comun a' 18 maggio 1850 agli agenti del pubblico ministero.)*

Addiz. all'appendice del Supp. *lib. I, § III, n.° 7 bis, p. 1597 s.*

7 ter) **1846, 20 febbraio, R. (M. di G. e G.)** *che destina gli esercenti le funzioni di giudice, di ufiziale dello stato civile e di notaio nell' isola di Tremiti.*

Nel fine di assicurare l'amministrazione della giustizia ed il servizio dello stato civile e del notariato nella novella colonia dell' isola di Tremiti, S. M., nel C. O. di S. de' 20 andante, si è degnata ordinare che provvisoriamente e fino a novella disposizione, l'ispettore di polizia ordinaria destinato in detta isola e sue adiacenze vi aserciti le funzioni di giudice di circondario per gli affari di onoraria e contenziosa giuridizione di competenza di questo magistrato; che il comandante della piazza nell'isola medesima vi eserciti le funzioni di ufiziale dello stato civile; e che l'ufizio di notaio si eserciti da chi è destinato per cancelliere presso il sopraccennato ispettore di polizia: ciascuno di essi sotto la dipendenza diretta delle autorità giudiziarie superiori della provincia di Capitanata, secondo le vigenti leggi e disciplina per l'ordine giudiziario. Nel R. N. ec. - fir. N. Parisio. *(Comun. a dì 25 febbraio 1846 al P. gen. crim. ed al P. del Re in Lucera.)*

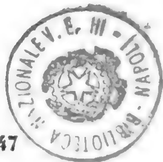


TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE
NEL SUPPLIMENTO AL CODICE
PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE
PARTE PRIMA LEGGI CIVILI.

A

ABUSI *feudali.* Loro abolizione, lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss.* Ved. FEUDALITÀ.
ACATTOLICI. Ved. CAPACITÀ -- DISPENSE -- MATRIMONIO.
ACCESSI *degli agenti forestali.* Ved. FORESTE.
ACCETTAZIONE *delle donazioni.* Ved. DONAZIONI.
ACQUE *del canale Carolino*, lib. II, § III, n.° 24 a 26, p. 633 *ss.*
ACQUE *del canale di Sarno.* Loro uso per la irrigazione e loro amministrazione, lib. II, § III, n.° 18 a 21, p. 627 *ss.*
ACQUE *feudali.* Si dichiarano proprietà pubbliche, lib. II, § II, n.° 25, p. 416.
ACQUEDOTTI. Stabiliti in Reggio per la irrigazione delle terre, lib. II, § III, n.° 22, p. 632.
ADOZIONE. Forme per l'adozione de' proietti, lib. I, § VIII, n.° 1, p. 103 *s.* e § X, n.° 1, p. 111 *s.* Ved. TUTELA -- SUCCESSIONE.
ADULTERINI. Ved. FIGLI.
AFFITTO. Antichi provvedimenti per lo espurgo ed affitti delle case de'morti di tisi pulmonale, lib. III, § VII, n.° 1, p. 1048 *ss.*—Sloggiamento dalle case, *ivi*, n.° 2 a 4, p. 1050 *s.* — Regole per gli appalti per le pubbliche amministrazioni, *ivi*, n.° 5 a 8, p. 1051 *ss.* — Regole per gli affitti de' beni comunali, *ivi*, n.° 9, p. 1059 *ss.* — Regole per gli affitti de'beni del pubblico demanio, *ivi*, n.° 10, p. 1065 *ss.*—Regole particolari per gli affitti de' beni della Chiesa, *ivi*, n.° 11 a 15, p. 1069 *ss.* — Per gli affitti de' beni de'seminari, *ivi*, n.° 16, p. 1077 — Per gli affitti de' beni de' capi-

A

toli, *ivi*, n.° 17, p. 1077 *s.* — Per gli affitti de'beni de'monasteri claustrali, *ivi*, n.° 18, p. 1078 *ss.*

Affrancazione. De' redditi feudali, lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss.* — Del dritto fiscale su'fondi soggetti alla gran foresta di *Oria, ivi,* n.° 36, p. 430. Ved. Canoni—Enfiteusi.

Agenti *di cambio.* Possono essere anche non nazionali, lib. I, § II, n.° 25, p. 11.

Agenti *forestali.* Ved. Foreste.

Aggiunzione *di nomi o di cognome.* Metodo da serbarsi, lib. I, § III, n.° 47 a 53, p. 39 *ss.*

Aggiusto *di rate.* Tra i beneficiati e le amministrazioni diocesane per le rendite de' beneficî, *Appendice al* Supp. n.° 1 a 4, p. 1635 *ss.*—Norme da serbarsi, *ivi*, n.° 1, 3 e 4, p. 1635 *ss.*—Competenza delle amministrazioni diocesane, *ivi*, n.° 2, p. 1636 *ss.*

Alberi *di seme e di speranza.* Ved. Foreste.

Albinaggio. Ved. Diritto *di albinaggio.*

Alienazione *di beni di minori.* Ved. Patria potestà.

Alienazione *di beni di un maiorasco.* Ved. Maiorasco.

Alimenti. Da darsi al coniuge, all'ascendente, al discendente, lib. I, § VI, n.° 51 a 53, p. 95 *ss.*

Ammende. Si estendono a' cancellieri comunali quelle per gli ufiziali dello stato civile, lib. I, § III, n.° 36, p. 34 — Azione civile per riscuoterle, *ivi*, n.° 37, p. 34 *s.*

Amministratore *provvisorio.* Ved. Interdizione.

Amministrazione *de' beni vacanti.* Ved. Successione.

Amministrazione *de'luoghi pii laicali.* Istituzione de'Consigli degli ospizî, lib. III, § VII, n.° 19, p. 1080 *s.* — Istruzioni per l' amministrazione de' luoghi di beneficenza, *ivi*, n.° 20, p. 1081 *ss.* —Attribuzioni de'Consigli degli ospizî—Metodo per la spedizione degli affari—Segreteria del Consiglio— Regime interno pe' conservatorî, orfanotrofî e dotaggi — Locazioni, appalti, fornitura, custodia della campagna—Annualità, reimpieghi, alienazioni, censuazioni—Debiti e crediti — Proietti — Commessioni locali di beneficenza — Contabilità — Congregazioni, *ivi*, n.° 20 a 50, p. 1081 a 1176.

Antichità *(Oggetti di).* Ved. Proprietà.

Anticresi. Interdetto Salviano; sua abolizione, lib. III, § XVII, n.° 10, p. 1342 *ss.*

Appalti. Ved. Affitti — Locazione *d'opera.*

Apposizione *di sigilli.* Ved. Notariato.

A

Archivi *notarili*. Ved. Notariato.
Archivio *grande di Palermo*. Ved. Copie *di titoli*.
Arrendamenti. Loro incamerazione. Ved. Rendite *su lo Stato*.
Arresto *personale*. Quando, come, dove, e contro chi possa o non possa eseguirsi, lib. III, § XVI, n.° 1 a 13, p. 1320 *ss.* ed *Appendice al* Supp. n.° 14 e 15, p. 1731 *s.*
Arruolamento *volontario*. Ved. Leva.
Ascendente. Ved. Alimenti.
Ascrizione *marittima*. Suo ordinamento, lib. I, § XVI, n.° 1 e 2, p. 287 *ss.* — Malattie *ivi*, n.° 3, p. 299 *ss.* — Comuni soggetti all'ascrizione *ivi*, n.° 4, p. 303 *ss.* — Persone soggette o esenti, *ivi*, n.° 5 a 19, p. 305 *ss.*
Aspiranti *a guardie del corpo*. Ved. Nobiltà.
Assenti *per causa pubblica*. Ved. Feudalità.
Assenti *per reato*. Inscritti nell' albo de' rei assenti, lib. I, § V, n.° 1, p. 80.
Atti *dello stato civile*. Osservanza delle leggi per gli atti dello stato civile — Forme e formalità pe' registri destinati a riceverli, lib. I, § III, n.° 1 a 18, p. 15 *ss.* — Deposito e conservazione de' registri, *ivi*, n.° 19 e 20, p. 26 *s.* — Tariffa de' diritti, *ivi*, n.° 21 a 26, p. 27 *ss.* — Giudizi di rettificazione, *ivi*, n.° 118 a 122, p. 76 *ss.* — Atti dello stato civile per la real casa, *Appendice al* Supp. n.° 7 *bis*, p. 1597 *s.* Ved. Registri *dello stato civile* — Uffiziali *dello stato civile*.
Atti *dello stato civile pe' militari*. Ufiziali dello stato civile, lib. I, § III, n.° 104 e 105, p. 73 *s.* — Matrimonî de' militari, *ivi*, n.° 106 a 114, p. 74 *s.* — Sanatorie per difetto di permesso, *ivi*, n.° 115 a 117, p. 75 *s.* Ved. Dote.
Atti *di matrimonio*. Sotto l' abolito codice civile, lib. I, § III, n.° 56 e 57, p. 43 *s.* — Sanatorie a matrimonî irregolari e matrimonî de' militari senza permesso, *ivi*, n.° 58 a 61 e 115 a 117, p. 44 *ss.* e 75 *s.* — Matrimonî di coscienza secondo la bolla Benedettina *satis vobis*, *ivi*, n.° 62 a 67, p. 46 *ss.* — Matrimonî *clandestini* — Sanatoria per quelli anteriori al 1820 — Penali contro gli autori ec. *ivi*, n.° 68 a 71, p. 54 *ss.* — Matrimonî ecclesiastici senza gli atti civili, e loro conseguenze, *ivi*, n.° 72, p. 58 — Matrimonî celebrati in Palermo nel 1837, *ivi*, n.° 59 a 61, p. 45 *s.* — Pubblicazione ne' registri dello stato civile de' matrimonî celebrati senza gli atti civili, *ivi*, n.° 73 a 75, p. 59 — La

A

ripetizione delle formalità civili quando ha luogo, *ivi*, n.° 76 e 77, p. 59 *s.* — Documenti mancanti o erronei per matrimonio, *ivi*, n.° 78 a 80, p. 60 *s.* — Nomi degli sposi errati: modo come rettificarsi, *ivi*, n.° 78 a 81, p. 60 *s.* — Matrimonî per procura, *ivi*, n.° 87 e 88, p. 63 *s.* — Matrimonî de' militari, *ivi*, n.° 106 a 114, p. 74 *s.* Ved. AZIONE *di nullità* — COMPETENZA — MATRIMONIO.

ATTI *di morte.* Durante il *cholera* del 1837, lib. I, § III, n.° 32 e 33, p. 32 *s.* — Luoghi di inumazione pe' Vescovi e le claustrali — Cappelle gentilizie — Camposanti, *ivi*, n.° 89 a 96, p. 64 *ss.* — Sepoltura profana, *ivi*, n.° 97, p. 69 — Cerimonie funebri, *ivi*, n.° 98, p. 69 *s.* — Obblighi degli ufiziali dello stato civile, *ivi*, n.° 99, p. 70 — Deposito degli atti di morte fuori domicilio, *ivi*, n.° 100, p. 70 *s.* — Pruova della morte, *ivi*, n.° 101, p. 71 *s.* — Cadaveri di persone ignote, *ivi*, n.° 102, p. 72 — Disumazione di cadaveri, *ivi*, n.° 103, p. 72 *s.*

ATTI *di nascita.* Dichiarazioni tardive, lib. I, § III, n.° 42 a 46, p. 37 *s.* — Nomi e cognomi, *ivi*, n.° 47 a 53, p. 39 *ss.* — Amministrazione del santo battesimo, *ivi*, n.° 54 e 55, p. 42 *s.* Ved. NOTARIATO.

ATTI *di notorietà.* Forma di quello necessario a supplire l'atto di nascita per matrimonio, lib. I, § III, n.° 82, p. 62 *s.*

ATTI *rispettosi.* Ved. MATRIMONIO.

AVVOCATI. Ved. DOMICILIO.

AZIONE *di nullità.* Per matrimonio civile procede il tribunale laico, lib. I, § VI, n.° 49 e 50, p. 95.

B

BASTARDELLI. Ved. NOTARIATO.

BASTIMENTI *nazionali.* Esercitano essi soli il cabotaggio nel regno, lib. I, § II, n.° 3, p. 2.

BATTESIMO. Ved. ATTI *di nascita.*

BELLE ARTI (*Oggetti di*). Ved. PROPRIETÀ.

BENEFICÎ *di patronato.* Di patronato familiare possono occuparsi da stranieri, lib. I, § II, n.° 28, p. 12. Ved. BENI *vacanti.*

BENEFICÎ *ex-feudali.* Ved. PATRONATI.

BENI *comunali.*
BENI *della Chiesa.*
BENI *de' capitoli.*
BENI *de' claustrali.*
} Ved. AFFITTO.

B

BENI *del demanio pubblico.* }
BENI *de' seminarî.* } Ved. AFFITTO.
BENI *feudali.* Si conservano a' possessori come beni liberi, lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss.* Ved. SUCCESSIONE.
BENI *mobili.* Ved. RENDITE *su lo Stato.*
BENI *vacanti.* Devoluzione di patronati vacanti alla real Corona, lib. II, § I, n.° 48, p. 384. Ved. SUCCESSIONE.
BOLLA *Benedettina.* Ved. ATTI *di matrimonio.*
BOLLO. Ved. CARTA *bollata.*
BONATENENZA. Regola per la liquidazione in favore de' comuni, lib. II, § II, n.° 61, p. 474 *s.*
BONIFICAZIONE *di terre.* Ved. PROPRIETÀ.
BORSA *di commercio.* Ved. RENDITE *su lo Stato.*
BOSCHI *dello Stato.* }
BOSCHI *del Tavoliere.* } Ved. FORESTE.

C

CABOTAGGIO. Ved. NAZIONALI.
CACCIA. Disposizioni per la caccia e le licenze, lib. II, § III, n.° 75, p. 732 *ss.*—I guardaboschi debbono provvedersi di licenza di caccia, *ivi*, n.° 76, p. 740 — Conferma de' regolamenti per la Ficuzza, *ivi*, n.° 77, p. 740 — Si aboliscono gli affitti pel diritto di caccia, *ivi*, n.° 78, p. 740 *s.* — Riserve reali per la caccia e la pesca, *ivi*, n.° 79, p. 741 *ss.* Ved. PESCA.
CADAVERI *di persone ignote.* Ved. ATTI *di morte.*
CAMBIAMENTI *e controscritture.* In contratto di matrimonio, lib. III, § IV, n.° 1, p. 1006.
CAMBIAMENTO *di cognome.* Ved. COGNOME.
CAMBIAMENTO *di domicilio.* Ved. INSCRIZIONE *d' ipoteca.*
CAMERA *di santa Chiara* (*Real*). Ved. PATRONATI.
CAMERE *notarili.* Ved. NOTARIATO.
CAMPOSANTI. Ved. ATTI *di morte.*
CANALE *Carolino.* Ved. ACQUE *del canale Carolino.*
CANCELLIERI *comunali.* Ved. AMMENDE.
CANONI. Ved. ENFITEUSI—RINNOVAZIONE *di titoli*—PRESCRIZIONE.
CANONI *su le terre del Tavoliere.* Ved. TAVOLIERE.
CAPACITÀ *a succedere.* Ved. SUCCESSIONE.
CAPACITÀ *de' notai per taluni atti.* Ved. NOTARIATO.
CAPACITÀ *degli esteri.* I cattolici soltanto possono contrarre

C

matrimonio in regno -- Gli acattolici hanno bisogno di dispensa pontificia -- Formalità pel matrimonio de' sordimuti. Ved. MATRIMONIO.
CAPPELLE *gentilizie*. Ved. ATTI *di morte*.
CAPRE. Danni da esse recati ne' boschi. Ved. FORESTE.
CARTA *bollata*. Stabilimento de' bolli diversi, dimensione della carta e tariffa — Bollo straordinario — Applicazione ed uso delle diverse specie di carta bollata -- Atti soggetti o esenti dal bollo — *Visto* per bollo pe' domini di qua del Faro, lib. III, § XVIII, n.° 134, p. 1492 *ss.* -- Obbligazioni de' funzionari; pene contro di essi, *ivi*, n.° 134, p. 1506 *ss.*-- Stabilimenti pe' domini oltre il Faro, *ivi*, n.° 135 e 136, p. 1516 *ss.* -- Spiegazioni varie su le leggi relative alla carta bollata, *ivi*, n.° 137 a 159, p. 1526 *ss.*
CASALINAGGIO (*Diritto di*). Ved. FEUDALITÀ.
CASSA *di sconto*. Ved. MUTUO.
CASSE *pubbliche*. Pe' depositi. Ved. OFFERTA E DEPOSITO.
CAUZIONE. Da darsi in giudizio dagli stranieri, lib. I, § II, n.° 24, p. 11. Ved. FIDEIUSSIONE — PRIVILEGI.
CAUZIONE *de' notai*. Ved. NOTARIATO.
CENSI *dello Stato*. Loro liquidazione, pagamento ed affrancazione di quelli a carico dello Stato, lib. II, § I, n.° 36 e 37, p. 358 *ss.* -- Ricompra in cedole de' censi dovuti allo Stato, *ivi*, n.° 38 a 40, p. 371 *ss.*-- Condonazione ed affrancazione di taluni censi in favore dello Stato, *ivi*, n.° 41, p. 375 *ss.*—Soddisfazione de' censi a carico dello Stato, *ivi*, n.° 42, p. 379 *s.* — Modo di affrancazione, *ivi*, n.° 43 e 44, p. 380 *ss.*-- Compra ed affrancazione di censi de' luoghi pii e degli stabilimenti di beneficenza, *ivi*, n.° 45 a 47, p. 382 *ss.*
CENSI *solari*. Ved. FEUDALITÀ.
CENSUAZIONE *de' beni in Sicilia*. Ved. ENFITEUSI.
CENSUAZIONE *delle terre del Tavoliere*. Ved. TAVOLIERE.
CERIMONIE *funebri*. Ved. ATTI *di morte*.
CERTIFICATI *di residenza*. Ved. NOTARIATO.
CERTIFICATI *negativi di rogiti*. Ved. NOTARIATO.
CERTIFICATI *suppletori*. D' inscrizione ipotecaria, lib. III, § XVIII, n.° 134 a 159, p. 1492 a 1540 -- Accreditamento e rimborso della carta bollata, *ivi*, n.° 160 a 165, p. 1540 a 1544.
CERTIFICATORI (*Notai*). Ved. NOTARIATO.
CITAZIONE *per editto*. Ved. PRESCRIZIONE.
CLAUSOLE *penali*. Ved. OBBLIGAZIONI — CONDIZIONI.

C

CLAUSTRALI. Ved. ATTI *di morte* -- AFFITTI — MONASTERI.
COGNOMI. Cangiamento o aggiunzione di nome o cognome, lib. I, § III, n.° 47 a 53, p. 39 *ss.*
COLONIE *perpetue.* Se fossero competenti i commessari ripartitori a dichiararne la esistenza, lib. II, § II, n.° 60, p. 473 *s.*
COMMENDE *Costantiniane.* Reintegra de' beni appartenenti alle medesime, lib. III, § II, n.° 21 e 22, p. 813 *ss.*
COMMENDE *Gerosolimitane.* Ved. DEVOLUZIONE.
COMMESSARI *ripartitori.* Ved. FEUDALITÀ — DEMANI.
COMMESSARIO *civile.* Pel Tavoliere — Sue attribuzioni — Per l'amministrazione del Tavoliere. Ved. TAVOLIERE—Per la reintegra delle terre del demanio della *Sila* e l' assegnazione delle medesime, *Appendice al* SUPP. n.° 7 *bis* e *ter*, p. 1736 *ss.* Ved. FEUDALITÀ.
COMMESSIONE *de' titoli di nobiltà.* Ved. NOBILTÀ.
COMMESSIONE *di beneficenza (Reale).* Ved. LEGATI PII.
COMMESSIONE *di liquidazione.* De' diritti feudali aboliti, detta de' titoli, lib. II, § II, n.° 28, p. 424 *s.* — Proroga della Commessione, *ivi*, n.° 42, p. 443 *s.*
COMMESSIONE *feudale.* Ved. FEUDALITÀ.
COMMESSIONI *di beneficenza.* Ved. LEGATI PII — DISPOSIZIONI PIE.
COMMESSIONI *miste.* Per verificare le usurpazioni a danno delle piazze di guerra. Ved. SERVITU'.
COMMUTAZIONE. Di legati e loro riduzione, lib. III, § II, n.° 43 a 45, p. 836 *s.*
COMMUTAZIONE *delle prestazioni su terre feudali.* Ved. FEUDALITÀ.
COMMUTAZIONE *di prestazioni.* Ved. RINNOVAZIONE *di titoli.*
COMMUTAZIONE *di volontà.* Ved. LEGATI PII.
COMPENSO *a' difensori de' comuni.* Loro liquidazione, lib. II, § II, n.° 51, p. 457 *s.*
COMPENSO *per diritti feudali aboliti.* Ved. FEUDALITA.
COMPENSO *per evizione contro lo Stato.* Autorità che debbe liquidarli dopo assodato il diritto dall' autorità giudiziaria, lib. II, § II, n.° 60, p. 473 *s.*
COMPETENZA. Per azione di nullità di matrimonio civile. Ved. AZIONE *di nullità* — Pe' giudizî di spropriazione, attribuita a' tribunali civili, lib. III, § XIX, n.° 1, p. 1544 -- Per le servitù militari. Ved. SERVITU'.
COMUNIONE. Ved. MATRIMONIO.

C

COMUNIONE (*Regola della*). I giudici medesimi possono giudicare su la stessa dimanda di separazione della comunione, quando una prima sentenza che la ordina non è stata eseguita in tempo utile, lib. III, § IV, n.° 11, p. 1010 *s.*
CONCESSIONI. Ved. INTERPETRAZIONI.
CONDIZIONALI. Ved. OBBLIGAZIONI.
CONDONAZIONE *di censi*. Ved. CENSI *dello Stato*.
CONFERMA. De'componenti le Camere notarili. Ved. NOTARIATO.
CONIUGI. Ved. DIRITTI — DOVERI -- NOBILTÀ.
CONSENSO *degli ascendenti per matrimonio*. Ved. MATRIMONIO.
CONSENSO *del Re*. Ved. MATRIMONIO — FAMIGLIA REALE.
CONSERVATORI *delle ipoteche*. Ved. CONSERVAZIONE *delle ipoteche*.
CONSERVATORÎ. Ved. SUCCESSIONE.
CONSERVAZIONI *delle ipoteche*. Loro stabilimento, lib. III, § XVII, n.° 55, 56 e 106, p. 1419 *ss.* 1429 *ss.* e 1464 *ss.*—Funzioni e doveri de' conservatori, *ivi*, n.° 55 e 107 a 119, p. 1420 *s.* e 1466 *ss.*—Registri da tenervisi e loro forma, *ivi*, n.° 55, p. 1422 *s.* — Emolumenti de' conservatori, *ivi*, n.° 55 e 109, p. 1424 *s.* e 1469 *s.* — Diritti d' inscrizione e radiazione, *ivi*, n.° 55 e 110 a 115, p. 1425 *s.* e 1470 *ss.* — Rinnovazioni e diritti da pagarsi, *ivi*, n.° 55, p. 1426 *ss.* — Diritto di trascrizione, *ivi*, n.° 55 e 116, p. 1428 *s.* e 1474 *ss.*—Contenzioso e prescrizione, *ivi*, n.° 55 e 125 a 133, p. 1429 e 1483 *ss.*
CONSIGLI *degli ospizî*. Ved. AMMINISTRAZIONE *de' luoghi pii laicali*.
CONTABILI *dello Stato*. Ved. PURGAZIONE *delle ipoteche*.
CONTRATTI *aleatorî*. Lotteria pubblica, lib. III, § XII, n.° 1, p. 1304 *ss.*—Lotteria privata, riffe, *ivi*, n.° 2 e 3, p. 1309 *s.* —Vitalizî e pensioni, *ivi*, n.° 4, p. 1310 *ss.*
CONTRATTO *di locazione*. Ved. AFFITTO.
CONTRATTO *di matrimonio*. Ved. MATRIMONIO.
CONTRAVVENZIONI *forestali*. Ved. FORESTE.
CONTROSCRITTURE. Ved. CAMBIAMENTI — MATRIMONIO.
COPIE *de' titoli*. Estratti de'verbali di aggiudicazione per appalti de'cespiti regî, per gli affitti comunali, lib. III, § III, n.° 132 a 134, p. 1002 *ss.* — Estratti de'ruoli o quadri esecutorî, loro valore in graduazione, *ivi*, n.° 135, p. 1004 *s.* — Estratti de' ruoli censuarî in Sicilia; loro efficacia come

C

titoli, *ivi*, n.° 136, p. 1005 — Copie estratte dall'archivio dello spedale grande di Palermo, *ivi*, n.° 137, p. 1005.
CORPI *morali*. Ved. DISPOSIZIONI PIE — LEGATI PII.
CORTECCE *di sughero*. Ved. FORESTE.
COSTRUZIONI *in lido di mare*. Ved. PROPRIETÀ.
CREDITI. Contro i comuni, gli ospizî, ed altri luoghi pii. Ved. PRESCRIZIONE.
CREDITI *su lo Stato*. Ved. RENDITE *su lo Stato*.

D

DANNI *delle capre*. Ved. FORESTE.
DECIME *ex-feudali*. Ved. PRESTAZIONI *ex-feudali*.
DECIME *degli animali*. Ved. FEUDALITÀ.
DECORAZIONI *di Potenze estere*. Non possono chiedersi da nazionali senza permesso sovrano, lib. I, § II, n.° 1, p. 1 *s*.
DELINQUENTI. Esteri dimoranti in regno. Ved. ESTRADIZIONE.
DEMANÎ *ex-feudali, ecclesiastici, comunali e promiscui*. Loro ripartizione: norme per eseguirla, lib. II, § II, n.° 71 *e note*, p. 483 *ss*. — Si eccettua il demanio *Lucerino*, *ivi*, n.° 72 e 81, p. 486 *s*. e 531 *ss*. — Definizione del demanio divisibile: modo di divisione de' demanî: si esclude la *Sila* di Calabria, *ivi*, n.° 73, p. 487 *ss*. lib. III, § XX, n.° 7, p. 1549 *ss*. ed *Appendice al* SUPP. n.° 7 *bis* e *ter*, p. 1736 *ss*. — Commessione di esame delle operazioni de' Consigli d'intendenza per la divisione de' demanî, lib. II, § II, n.° 74, p. 495 — Spese per la divisione de' demanî, *ivi*, n.° 75, p. 495 — Verifica delle usurpazioni a danno de' demanî, *ivi*, n.° 76, p. 495 — Norme per la divisione de' demanî ex-feudali e comunali, *ivi*, n.° 77 *e note*, p. 495 *ss*. — Stabilimento de' regî commessarî per la divisione de' demanî, *ivi*, n.° 78, p. 513 *ss*. — Istruzioni pe' commessarî ripartitori, *ivi*, n.° 79, p. 515 *ss*. — Diritti su le *terre corse* delle Calabrie — Loro diffinizione, *ivi*, n.° 80, p. 527 *ss*. — Abolizione de' commessarî ripartitori: se ne trasmette la facoltà agl' Intendenti e Consigli d'intendenza, *ivi*, n.° 82 a 90, p. 533 *ss*. — Compensamento per le terre *di portata* e del Tavoliere, *ivi*, n.° 84, p. 536 — Notificazione delle ordinanze de' commessarî ripartitori, *ivi*, n.° 85 a 87, p. 536 *ss*. — Diritti del fisco su le terre demaniali divise ed abbandonate da coloni, *ivi*, n.° 91, p. 543 *s*. — Le ordinanze de' ripartitori contro la Chiesa si sommettono

D

a conciliazione , *ivi* , n.° 92 , p. 544 *s.* — Si sollecita la ripartizione de' demanî , *ivi*, n.° 93, p. 545 — Divisione dei demanî in Sicilia , *ivi* , n.° 110 a 132 , p. 571 *ss.* — Conciliazione per la divisione de' demanî ecclesiastici promiscui , *Appendice al* Supp. n.° 92 *bis* , p. 1633 *s.* Ved. Promiscuità.

Demanio *della Sila.* Disposizioni per interrompere la prescrizione : sua reintegra e ripartizione , lib. II , § II , n.° 73 , p. 487 *ss.* lib. III , § XX , n.° 7 e 8 , p. 1549 *ss.* ed *Appendice al* Supp. n.° 7 *bis* e *ter* , p. 1736 *ss.*

Depositi. Ved. Offerta e deposito.

Deposito *(Contratto di).* Stabilimenti pubblici per depositi — Banco delle Due Sicilie per deposito di danaro — Suoi regolamenti , lib. III, § XI, n.° 1 a 7, p. 1268 a 1286 — Depositi giudiziarî o volontarî — Loro restituzione, *ivi*, n.° 8 a 11 , p. 1286 *ss.* Ved. Sequestri.

Deposito. De' registri dello stato civile. Ved. Atti *e registri dello stato civile* — Degli atti di morte fuori domicilio. Ved. Atti *di morte* — Del testamento. Ved. Testamenti.

Devoluzione *de' beni feudali.* Sua abolizione, lib. II , § II , n.° 25 , p. 415 *ss.*

Devoluzione *di patronati.* Ved. Beni *vacanti.*

Devoluzioni. De' beni delle commende gerosolimitane, lib. II , § III , n.° 27 e 31 , p. 640 e 642 *s.* — Adempimento dei pesi , *ivi* , n.° 28 , p. 641 — Ritenute per le pensioni, *ivi*, n.° 29 e 30, p. 641 *s.* — Assegnazioni su le commende gerosolimitane , *ivi* , n.° 32 , p. 643 — Sequestri su le commende , *ivi* , n.° 33 , p. 643 *s.* — Amministrazione delle commende , *ivi* , n.° 34 , p. 644.

Dichiarazione *di laicalità* — Delle pie fondazioni , lib. III, § II , n.° 30 , p. 824. Ved. Patronato.

Dichiarazioni *tardive di nascita.* Ved. Atti *di nascita.*

Difensori. Debbono restituire le carte loro affidate e possono esservi astretti con l'arresto, lib. III, § XVI, n.° 13, p. 1325 *s.* Ved. Arresto *personale.*

Difensori *de' comuni.* Ved. Compensi.

Diritti e doveri. Tra coniugi , lib , I , § VI , n.° 51 a 55 , p. 95 *ss.*

Diritti *di bollo.* Ved. Carta *bollata.*

Diritti *feudali.* Ved. Feudalità.

Diritti *del fisco.* Su demanî censiti ed abbandonati da coloni. Ved. Demanî *ex-feudali.*

D

DIRITTI *dello Stato*. Ved. SUCCESSIONE.
DIRITTI *di regalia*. Ved. PATRONATO.
DIRITTI *di regio patronato*. Ved. PATRONATO.
DIRITTI *di uso*. Ved. FORESTE.
DIRITTI *notarili*. Ved. NOTARIATO.
DIRITTI *promiscui*. Ved. PROMISCUITÀ.
DIRITTI *successori*. De' figli naturali, lib. I, § VII, n.° 8, p. 101 *s*.
DIRITTO *di albinaggio*. Dichiarazioni di inesistenza o abolizione del diritto di albinaggio co' diversi Stati, lib. I, § II, n.° 4 a 12, p. 2 *ss*.
DIRITTO *di bollo*. Ved. CARTA *bollata*.
DIRITTO *di casalinaggio*. Ved. FEUDALITÀ.
DIRITTO *di fida*. Ved. FEUDALITÀ.
DIRITTO *di navigazione e tonnellaggio*. Esenzioni in favore di taluni bastimenti esteri, lib. I, § II, n.° 13, p. 7.
DIRITTO *di pascolo*. Ved. FEUDALITÀ.
DIRITTO *di registro*. Ved. REGISTRO (*Diritto di*).
DIRITTO *di riversione*. Ved. RIVERSIONE.
DISBOSCAMENTO. Ved. FORESTE.
DISCENDENTI. Ved. ALIMENTI.
DISPENSA *ad impedimento civile*. Per matrimonio, lib. I, § VI, n.° 5, 6 e 9, p. 82 *ss*. — Non legittima la prole nata anteriormente al matrimonio, lib. I, § VII, n.° 7, p. 100 *s*.
DISPENSA *al consenso*. Ved. MATRIMONIO.
DISPENSE *ad impedimenti canonici*. Per matrimonio tra parenti, lib. I, § VI, n.° 7 a 11, p. 82 *ss*. — Per matrimonio tra cattolici e protestanti, *ivi*, n.° 7 e 8, p. 82 *s*.
DISPOSIZIONI *pie*. In favore de' corpi morali, lib. III, § II, n.° 1, p. 794 *ss*.
DISSODAMENTI. Ved. FORESTE.
DISUMAZIONE *di cadaveri*. Ved. ATTI *di morte*.
DIVIETI *per uso di titoli di nobiltà*. Ved. NOBILTÀ.
DIVISIONE. Ved. SUCCESSIONI.
DIVISIONE *de' demani*. Ved. DEMANI.
DOCUMENTI *mancanti o erronei*. Ved. ATTI *di matrimonio*.
DOGANA (*Diritto di*). Ved. FEUDALITÀ.
DOMICILIO. De' funzionari, lib. I, § IV, n.° 1 a 3, p. 78 — Per la leva, *ivi*, n.° 4, p. 78 — Degli avvocati, *ivi*, n.° 5, p. 79 *s*. — Pe' minori, *ivi*, n.° 6, p. 80.
DONAZIONI. Disposizioni pie in favore di corpi morali, lib. III,

D

§ II, n.° 1, p. 794 *ss.*—Disposizioni in favore della real Commessione di beneficenza, *ivi*, n.° 2, p. 796 — Per le commutazioni delle pie disposizioni occorre il sovrano beneplacito, *ivi*, n.° 3, p. 796 *s.* — Per le donazioni antiche acquistate da corpi morali non occorre beneplacito, *ivi*, n.° 4, p. 797 *s.* — Sono irrevocabili pel solo usufrutto le donazioni per sacro patrimonio, allorchè sopravvengano figli al donante, *ivi*, n.° 5, p. 798 — Le antiche donazioni ritenute valide per accettazione fattane dal notaio stipolatore, non danno materia a ricorso per annullamento, *ivi*, n.° 6, p. 798 *s.*

Dote. Alienazione per liberare il coniuge, lib. III, § IV, n.° 10, p. 1010 — Costituzione di dote pe' militari, lib. I, § III, n.° 106 a 108, p. 74; lib. III, § IV, n.° 8, p. 1009, ed *Appendice al* Supp. n.° 8 *bis*, p. 1642 *s.*

Dote *di paraggio*. Sua abolizione e limitazione dell' antica, lib. III, § IV, n.° 7, p. 1008, *Append. al* Supp. n.° 7, p. 1736.

Doti *antiche*. Modo di loro imputazione, lib. III, § IV, n.° 9, p. 1009.

Dubbi *intorno alle promiscuità*. Si incarica il procuratore generale presso la Commessione feudale di risolverli, lib. II, § II, n.° 48, p. 452 *s.* — Lo stesso incarico si dà al procuratore generale presso la gran Corte de' conti, *ivi*, n.° 59, p. 472.

E

Ecclesiastici. Ufizî civili incompatibili nella persona degli ecclesiastici nazionali, lib. I, § II, n.° 26 e 27, p. 11 *s.*

Economia *silvana*. Ved. Foreste.

Educandati. Ved. Servitu'.

Effetti *civili*. A matrimonio ecclesiastico. Ved. Atti *di matrimonio*.

Elenchi. Degli atti notarili antichi. Ved. Notariato.

Enfiteusi. Affrancazione de' canoni de' luoghi pii, lib. III, § VIII, n.° 1 e 2, p. 1177 *ss.* — Riduzione d' ipoteche pe' canoni, *ivi*, n.° 3, p. 1179 *s.* — Prestazioni da pagarsi quando non si semina, *ivi*, n.° 4, p. 1180 — Ricognizione di dominio diretto, *ivi*, n.° 5 e 6, p. 1180 *s.* — Censuazioni dei beni de' corpi morali in Sicilia, *ivi*, n.° 7 a 9, p. 1181 *ss.* — Commutazione delle decime e canoni in derrate, *ivi*, n.° 10, p. 1185 — Censuazioni delle terre del Tavoliere di Puglia, *Appendice* al Supp. n.° 11 a 44, p. 1647 *ss.* Ved. Tavoliere *di Puglia*.

E

Entratura. Nelle terre del Tavoliere. Ved. Tavoliere.
Esami. Degli aspiranti allo ufizio di notaio. Ved. Notariato.
Esclusione *dalla tutela*. Ved. Tutela.
Espositi. Ved. Successione — Tutela.
Esteri. Stabiliti in regno possono godere l'esercizio della navigazione a vapore nel regno, lib. I, § II, n.° 2, p. 2 — Attori in giudizio civile o parti civili in giudizio penale vanno soggetti a dare cauzione, *ivi*, n.° 24, p. 11 — Delinquenti. Ved. Estradizione.
Estradizione. Degli esteri delinquenti, lib. I, § II, n.° 14, p. 7.
Estratti *de' quadri esecutori.*
Estratti *de' ruoli censuari.*
Estratti *de' verbali di aggiudicazione.* } Ved. Copie *di titoli.*
Evizione. Per diritti feudali, quando e come possa esercitarsi il regresso, lib. II, § II, n.° 53, 459 *ss.*

F

Falsità *(Querela di)*. In iscritture private il magistrato dee provvedere perchè il querelante dia garantia per la somma del debito, lib. III, § III, n.° 130, p. 1001, ed *Appendice al* Supp. n.° 130 *bis*, p. 1641 *s.*
Famiglia *reale*. Ved. Atti *dello stato civile* — Ufiziali *dello stato civile.*
Fedecommessi. Ved. Sostituzioni *fedecommessarie.*
Fedi *di credito*. Ved. Pruove.
Feudalità. Abolizione ne' domini di qua del Faro dell'antico sistema feudale con tutte le sue attribuzioni e prerogative, lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss.* — Abolizione de' crediti ex-feudali per diritti aboliti, *ivi*, n.° 27, p. 424 — Abolizione de' diritti di dogane, piazze ec. ec. salvo il diritto al compenso da determinarsi da una Commessione, *ivi*, n.° 28, p. 424 *s.* — Si crea una Commessione per giudicare le cause fiscali, *ivi*, n.° 29, p. 425 — Spese per liti de' comuni presso la Commessione feudale, *ivi*, n.° 32, p. 426 — Commutazioni delle prestazioni in prodotti delle terre feudali, *ivi*, n.° 33, p. 426 *ss.* — Proroga della Commessione feudale, *ivi*, n.° 34, p. 429 — Competenza della Commessione di liquidazione, *ivi*, n.° 35, p. 429 *s.* — Affrancazione del diritto fiscale su fondi soggetti alla gran foresta di Oria, *ivi*, n.° 36, p. 430 — Norme per la cessazione

L

de' diritti feudali aboliti e spedizione delle liti ex-feudali, *ivi*, n.° 37, p. 430 *ss.* — Prescrizione delle azioni feudali, *ivi*, n.° 38, p. 435 *s.* — Pubblicazione per le stampe e deposito delle sentenze della Commessione feudale, *ivi*, n.° 38, p. 435 *ss.*—Abolizione de'diritti di *pascolo, fida, decima* su gli animali, e prestazioni per *fuoco*, *ivi*, n.° 39, p. 437 *ss.*—Prestazioni conservate od abolite nella provincia di Lecce, ed abolizione di *stagli*, di *affida*, di *ragioni*: le decime riconosciute legittime si riscuotono sul grano, l' orzo, l' avena, la bambagia, il lino, le fave, il mosto e le olive, *ivi*, n.° 40, 52 e 70, p. 440 *ss.* 458 e 482 *s.*—Abolizione del *casalinaggio* eccetto i censi solari, *ivi*, n.° 41, p. 442 *s.*—Proroga della Commessione de'titoli per tutto dicembre 1810, *ivi*, n.° 42, p. 443 *s.* —Norme per le commutazioni delle rendite ex-feudali, *ivi*, n.° 43, p. 444 *ss.* —Liquidazione delle fatiche de' difensori de' comuni, *ivi*, n.° 44 e 51, p. 449 *s.* e 457 *s.*—Liquidazione de' compensi contro lo Stato, *ivi*, n.° 45, p. 450 *s.*—I commessarî ripartitori sono incaricati della esecuzione delle decisioni della Commessione feudale, *ivi*, n.° 48, p. 452 *s.* — Commutazione della *vita milizia*, *ivi*, n.° 49, p. 454 *s.*—Le controversie per diritti ex-feudali si rimettono a'tribunali ordinarî, *ivi*, n.° 50, p. 455 *ss.*—La liquidazione della *bonatenenza* e di altri tributi, e le controversie su di essi appartengono a' Consigli d' intendenza, *ivi*, n.° 50 e 61, p. 457 e 474 *s.*—Estensione delle disposizioni per le decime nella provincia di Lecce a tutte le prestazioni ed a tutti gli enfiteuti o aventi causa dagli ex-feudatarî, *ivi*, n.° 52, p. 458 — Si vieta ogni azione di regresso pe' diritti feudali aboliti eccetto taluni casi: perenzione se siasi dedotta l' azione di garentia: i tribunali ordinarî debbono giudicare pel solo diritto al compenso, mentre per determinarne la quantità dee adirsi la Commessione di liquidazione, *ivi*, n.° 53 a 55, p. 459 *ss.* — Commutazione delle prestazioni in caso di cangiamento di coltura, *ivi*, n.° 56, p. 464 *s.*— Commessione di esame de' principî seguiti dalla Commessione feudale, *ivi*, n.° 57, p. 465 *ss.* — Gravame di ricorso civile contro le decisioni della Commessione feudale, accordato in favore degli assenti per causa pubblica, e da discutersi nella gran Corte civile in Napoli, *ivi*, n.° 58, p. 468 *ss.*—Persone che possono godere di questo beneficio, *ivi*, in *nota*. Ved. DEMANÎ *ex-feudali* — Abolizione della feudalità, delle sue attri-

buzioni e prerogative in Sicilia. epoca in cui avvenne tale abolizione, n.° 96 e 97, p. 548 *ss.* — Successione ne' beni feudali, diritto alla *vita milizia* in Sicilia, *ivi*, n.° 98, p. 552 *s.*—Abolizione di diritti feudali nella contea di Mascali, *ivi*, n.° 99, p. 553 *s.*—Liquidazione e compensi per ufizî aboliti, *ivi*, n.° 100, 102 e 103, p. 554 *ss.* e 635 *ss.* — Cessazione de' diritti aboliti e scioglimento delle promiscuità, *ivi*, n.° 101, 102 e 104 a 106, p. 558 *ss.* 567 *ss.* --Censi aboliti o conservati, *ivi*, n.° 107, p. 570 -- L'esame della legittimità de' titoli di censi appartiene a' tribunali ordinarî, *ivi*, n.° 108, p. 570 *s.*— Si conserva il diritto di raccogliere erbe e prodotti selvaggi, *ivi*, n.° 109, p. 571.

FICUZZA. Ved. CACCIA.

FIDA. Ved. FEUDALITÀ.

FIDEIUSSIONE. Cauzioni, lib. III, § XIV, n.° 1, p. 1314 *ss.*

FIGLI. Nati da parenti che hanno contratto matrimonio pria del codice con dispensa, sono legittimi, *Appendice al* SUPP. n.° 10 *bis*, p. 1599—Adulterini ed incestuosi sono esclusi dalla legittimazione di grazia, lib. I, § VII, n.° 3 a 5, p. 99 *s.* — Quali sono i figli adulterini, *ivi*, n.° 6, p. 100.

FIGLI *adulterini*. } Ved. FIGLI.
FIGLI *incestuosi*. }

FIGLI *di stranieri*. Nati in regno possono reclamare la nazionalità e come, lib. I, § II, n.° 22 e 23, p. 9 *s.*

FIGLI *naturali*. Loro riconoscimento con supplica al Re, lib. I, § VII, n.° 9, p. 102 -- Loro diritti nelle successioni, *ivi*, n.° 8, p. 101 *s.*—I parrochi debbono avvertire gli sposi pel riconoscimento della prole nata prima del matrimonio, *ivi*, n.° 10, p. 103.

FIGLI *naturali riconosciuti*. Ved. SUCCESSIONE.

FILIAZIONE. Ved. PATERNITÀ.

FOLLI. Ved. INTERDIZIONE.

FORESTA *di Oria (Gran)*. Si permette l'affrancazione del diritto fiscale che grava i fondi della provincia d'Otranto, lib. II, § II, n.° 36, p. 430.

FORESTE. Legge su la economia silvana — Tagli — Dissodamenti—Rinselvamento—Boschi de' comuni—Boschi dello Stato — Vigilanza — Diritti di uso — Casi d'incendio — Reati e pene—Procedura—Agenti forestali e loro attribuzioni — Circondarî silvani, lib. II, § III, n.° 35 *ss.* p. 645 *ss.* — Le disposizioni della legge si estendono alla Sicilia, *ivi*, n.° 36, p. 696 *ss.*—Gravame contro le ordinanze degl'Intendenti,

F

ivi, n.° 37, p. 699 -- Indennità per accesso, *ivi*, n.° 38, p. 699 *s*.-- Divieto di cultura delle terre in pendio e contigui alle strade o a' torrenti, *ivi*, n.° 39, 42, 43, 49 a 51, p. 700, 702 *s*. 709 *ss*.--Danni alle strade ed agli abitati, *ivi*, n.° 40, p. 701--Facilitazioni pe' legnami inservienti all'artiglieria, *ivi*, n.° 41, p. 701 *s*. -- Verifiche per le dissodazioni di piccioli fondi, *ivi*, n.° 44, p. 703 -- Innesto di alberi gentili, *ivi*, n.° 45, p. 704 -- Estrazione della corteccia di sugheri, *ivi*, n.° 46 e 70, p. 704 *ss*. e 728 *s*. -- Pruova per la qualità del terreno, *ivi*, n.° 47, p. 707 *s*. -- Definizione de' boschi de' privati e dello Stato--Esclusione de' boschi del Tavoliere, *ivi*, n.° 48 e 53, p. 708 *s*. e 712 -- Il permesso di sboscare non vale per dissodare, *ivi*, n.° 52, p. 711--Costruzione di muri a secco, *ivi*, n.° 54, p. 712 *s*. -- Norme pe' disboscamenti e dissodamenti, *ivi*, n.° 55, p. 713 *s*.--Tagli in caso di urgenza, *ivi*, n.° 56, p. 714 *s*. --Alberi di seme o di speranza, *ivi*, n.° 57, p. 716 *s*.--Modo come porre in difesa i boschi de' corpi morali, *ivi*, n.° 58, p. 717 *s*. -- Danni prodotti dalle capre, *ivi*, n.° 59 a 61 e 63, p. 718 *ss*. -- Divisione de' boschi comunali in sezioni di tagli regolari, *ivi*, n.° 62, p. 720--I processi verbali degli agenti forestali debbono essere giurati, *ivi*, n.° 64 e 66, p. 724 *ss*. -- Pene nel caso di concorso di più contravvenzioni o di attruppamento, *ivi*, n.° 65 e 68, p. 725 *ss*.--Permessi per costruire carboniere, *ivi*, n.° 67, p. 726 -- Rinsaldamento in caso di contravvenzione, *ivi*, n.° 69 a 71, p. 727 *ss*. -- Partecipazione de' guardaboschi alla ripartizione del danno liquidato, *ivi*, n.° 72, p. 730 -- Procedura, *ivi*, n.° 73 e 74, p. 730 *ss*.

FORMA *esecutiva degli atti notarili*. Ved. NOTARIATO.

FORMALITÀ *del bollo*. Ved. CARTA *bollata*.

FORMALITÀ *del registro degli atti*. Ved. REGISTRO *degli atti*.

FUNZIONARÎ *pubblici*. Loro risponsabilità, lib. I, § I, n.° 1, p. 1.

FUOCO *(Diritto per)*. Ved. FEUDALITÀ -- PRESTAZIONI.

FUTURISTI *(Notai)*. Ved. NOTARIATO.

G

GARANTIA. I componenti delle Camere notarili ne sono esclusi, lib. III, § III, n.° 88, p. 949 *s*. Ved. NOTARIATO.

GIUDIZÎ. Contro gli ufiziali dello stato civile -- Spese occorrenti per tali giudizî, lib. I, § III, n.° 38 e 39, p. 35 *s*.

G

Giudizî *disciplinari*. Contro i notai. Ved. Notariato.
Giudizî *per cause feudali* — Si attribuiscono al S. R. C., lib. II, § II, n.° 26, p. 424.
Giudizî *per diritti di regalia e di regio patronato*. Ved. Patronato *regio*.
Giuramento. Degli stranieri naturalizzati, lib. I, § II, n.° 20 e 21, p. 9.
Giuridizione *ex-feudale*. Sua abolizione, lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss*.
Graduati *(Notai)*. Ved. Notariato.
Graduazione *tra creditori*. I ruoli e quadri esecutorî valgono come titolo per l'ammessione del credito in graduazione, lib. III, § XIX, n.° 2, p. 1545 *s*.
Gran Foresta *di Oria*. Diritto fiscale. Ved. Foresta *di Oria*.
Gran Libro. Ved. Rendite *su lo Stato in Sicilia*.
Gravame. Contro le dichiarazioni di laicalità emesse dalla già real camera di Santa Chiara. Ved. Patronato.
Gravami. Contro le voci de' prodotti del Tavoliere. Ved. Tavoliere.
Guarda boschi. Ved. Caccia — Foreste.
Guardia *d'interna sicurezza in Napoli*. Suo ordinamento, lib. I, § XIV, n.° 1, p. 167 *s*.—Sua composizione, *ivi*, n.° 3, p. 170 *ss*.—Ascrizione, *ivi*, n.° 4 a 7, p. 178 *ss*.—Esenzioni, *ivi*, n.° 8 a 14, p. 181 *ss*.—Distintivi, *ivi*, n.° 15 a 24, p. 183 *ss*. —Armamento, *ivi*, n.° 25 e 26, p. 187 *ss*.—Onorificenze, *ivi*, n.° 27, p. 189—Assimilazione a gradi militari, *ivi*, n.° 28 a 30, p. 189 *s*.—Luoghi di detenzione, *ivi*, n.° 31 e 32, p. 190 *s*. — Permessi, *ivi*, n.° 33, p. 191 — Posti di guardia, *ivi*, n.° 34, p. 191 — Professore sanitario, *ivi*, n.° 35, p. 191 *s*. —Spese di ufizio, *ivi*, n.° 36, p. 192 — Contribuzione, *ivi*, n.° 37 a 39, p. 192 *ss*.
Guardie *del corpo*. Ved. Nobiltà.
Guardie *urbane*. Atti organici dell'arma, lib. I, § XIII, n.° 1 a 4, p. 145 *ss*.—Ammessioni, esenzioni, rimpiazzi e passaggi, *ivi*, n.° 5 a 17, p. 156 *ss*.—Armamento ed uso delle armi, *ivi*, n.° 18 e 19, p. 158 *ss*. — Distintivi, *ivi*, n.° 20 a 27, p. 160 *ss*. — Servizio che possono prestare, *ivi*, n.° 28, p. 162 *s*. — Disciplina pel servizio delle guardie urbane, *ivi*, n.° 29 a 34, p. 163 *ss*.—Pene disciplinari, *ivi*, n.° 35 a 37, p. 165 *s*. —Posti di guardia, *ivi*, n.° 38, p. 166—Franchigie, *ivi*, n.° 39 e 40, p. 166 *s*.

I

IMMOBILIZZAZIONE. Delle rendite su lo Stato. Ved. RENDITE *su lo Stato.*
IMPEDIMENTI *di parentela.* Per matrimonio. Ved. MATRIMONIO — Fra componenti della medesima Camera notarile. Ved. NOTARIATO.
IMPIEGATI *notarili.* Ved. NOTARIATO.
IMPIEGO *de' crediti su lo Stato.* Ved. RENDITE *su lo Stato.*
INCENDî. Ved. FORESTE.
INCESTUOSI. Ved. FIGLI.
INCOMPATIBILITÀ *di ufizî.* Ved. ECCLESIASTICI — NOTAI — UFIZÎ.
INDENNITÀ. Dovute per gl' inventarî delle schede a'giudici di circondario e loro cancellieri. Ved. NOTARIATO.
INNESTI. Ved. FORESTE.
INSCRIZIONI *delle ipoteche.* Ved. CONSERVAZIONE *delle ipoteche* — IPOTECHE.
INTENDENTI. Loro procedimento per quistioni di scioglimento di promiscuità e divisione de'demanî. Ved. PROMISCUITÀ — DEMANÎ.
INTERDETTO *Salviano.* Ved. ANTICRESI.
INTERDIZIONE. Trattamento degl' infermi nelle case di folli, lib. I, § XI, n.° 1 e 2, p. 112 *ss.* — Amministratore provvisorio, *ivi* n.° 3, p. 114—Interrogatorio, *ivi*, n.° 4, p. 115— Pubblicazione delle sentenze per interdizione, *ivi*—Nomina del curatore al condannato, *Appendice al* SUPP, n.° 6, p. 1603.
INTERESSE *per mutui.* Ved. MUTUI.
INTERESSI *su capitali ipotecarî.* Ved. IPOTECHE.
INTERPETRAZIONE. Di atti di concessione dal Governo a'privati a chi appartenga, lib. III, § III, n.° 1, p. 837 *s.*
INTERROGATORIO. Ved. INTERDIZIONE.
INTERROMPIMENTO *di prescrizione.* Ved. PRESCRIZIONE.
INTROSPETTO. Ved. SERVITU'.
INVENTARÎ *notarili.* Ved. NOTARIATO.
IPOTECHE. Ammessione in regno di titoli ipotecarî stipulati o formati all'estero—Formalità da serbarsi, lib. III, § XVIII, n.° 9 a 15, p. 1352 *ss.* — Convenzionali su beni futuri, *ivi*, n.° 16, p. 1355 *s.*—Legali per dote, *ivi*, n.° 17 a 19, p. 1357 *ss.* ed *Appendice al* SUPP. p. 1734 in *nota* — Legale per tutela: procedura contro i giudici di circondario e loro cancellieri, *ivi*, n.° 20, p. 1361 *s.*—Inscrizioni—Registri—Rettificazione — Rinnovazione — Inscrizione di privilegî e di

I

ipoteche — Tempo utile per pubblicarle ne' registri ipotecari, *ivi*, n.° 21 a 24, p. 1362 *ss.* — Grado degl' interessi su capitali ipotecari inscritti, *ivi*, n.° 25, p. 1366 *ss.* — Cambiamento di domicilio, *ivi*, n.° 26, p. 1370 — Rinnovazione delle inscrizioni in tempo utile a compierla, *ivi*, n.° 27 a 35, p. 1370 *ss.*—La rinnovazione delle inscrizioni per dote, prese dopo sciolto il matrimonio, non dee farsi di ufizio dal conservatore, *Appendice al* SUPP. p. 1734 in *nota.*—Inscrizioni in virtù di ruoli in collettiva, *ivi*, n.° 24 *bis*, p. 1735 *s.*

ISOLE *Eolie.* Ved. UFIZIALI *dello stato civile.*

ISTRUZIONI. Per la divisione de' demanî. Ved. DEMANÎ.

L

LAICALITÀ (*Dichiarazione di*). Ved. PATRONATO.

LEGATI *pii*. Debbono dichiararsi da' notai quelli in favore de' luoghi pii e della real Commessione di beneficenza, lib. III, § II, n.° 1 e 2, p. 794 *ss.* — Commutazione e riduzione di legati per monacaggio e per maritaggio ec. *ivi*, n.° 43 e 44, p. 836 *s.*

LEGGI. Loro formazione, pubblicazione, ed osservanza, *Appendice al* SUPP. n.° 2, p. 1595 *s.*

LEGITTIMAZIONE. Si esclude pe' figli adulterini e per gl' incestuosi anche dopo seguito il matrimonio fra i genitori e pei nati da unioni vietate, lib. I, § VII, n.° 3 a 8, p. 99 *ss.*

LEGITTIMAZIONE *di figli naturali* — Diritti di costoro, lib. I, § VII, n.° 3 a 10, p. 99 *ss.*

LEGITTIMAZIONE *di mera grazia* — Non occorre pe' figli dichiarati da' genitori e dalla levatrice per conto de' genitori non coniugati, comunque riconosciuti dopo il loro matrimonio, *Appendice al* SUPP. n.° 11 e 12, p. 1601 *ss.*

LEGITTIMITÀ *della prole*. Ved. PATERNITÀ *e filiazione*.

LEVA *per lo real esercito*. Sistema della leva — Persone che vi sono soggette — Domicilio che regola quest' obbligo — Esenzione — Modo di esecuzione, lib. I, § XV, n.° 1, p. 194 *ss.*—Malattie, *ivi*, n.° 1, p. 218 *ss.* —Arruolamento volontario, *ivi*, n.° 2, p. 238 *ss.*— Riserva, *ivi*, n.° 3 a 14, p. 242 *ss.* — Appartenenza alla leva, *ivi*, n.° 15, p. 255 *ss.* — Esenzioni, *ivi*, n.° 16 a 36, p. 255 *ss.*—Requisiti incarcerati per debiti, *ivi*, n.° 37, p. 269 *s.*—Operazioni per la leva, *ivi*, n.° 38, p. 270 — Commutazione di servizio, *ivi*, n.° 39 a 41,

L

p. 270 *s*.--Cambi e sostituzioni, *ivi*, n.° 42 a 50, p. 271 *ss*.--Spese per la leva, *ivi*, n.° 51, p. 283 *ss*.--Penali contro gli inabili volontari, *ivi*, n.° 52 a 55, p. 285 *s*.

LINGUA *italiana* -- Disposizioni per gli stranieri che la ignorano. Ved. NOTARIATO.

LIQUIDAZIONE. De' crediti su lo Stato. Ved. RENDITE *su lo Stato* -- CENSI *su lo Stato*.

LISTE *suppletorie*. Ved. REGISTRI *dello stato civile*.

LOCAZIONE. Ved. AFFITTO.

LOCAZIONE *d' opera*. Appalti per le amministrazioni pubbliche, lib. III, § VII, n.° 5 e 6, p. 1051 *ss*. -- Appalti per lo ramo di guerra, *ivi*, n.° 7 e 8, p. 1053 *ss*.

LOTTERIA. Ved. CONTRATTI *aleatori*.

LUOGHI *d' inumazione*. Ved. ATTI *di morte*.

LUOGHI *di beneficenza*. } Ved. AMMINISTRAZIONI *de' luoghi*
LUOGHI *pii*. } *pii laicali*.

M

MAIORASCHI *antichi*. Ved. SOSTITUZIONI *fedecommessarie*.

MAIORASCHI *nuovi*. Disposizioni per la loro istituzione -- Beni che possono sottoporsi a questo vincolo, lib. III, § II, n.° 37 a 40, p. 828 *ss*. -- Alienazioni de' beni del maiorasco, *ivi*, n.° 42, p. 836 -- Le azioni sopra beni del maiorasco possono esercitarsi a malgrado il decreto d' istituzione, *ivi*, n.° 41, p. 834 *s*.

MALLEVERIA. Ved. FIDEIUSSIONE -- CAUZIONE.

MANDATO. Procura per solenne promessa di matrimonio, lib. I, § III, n.° 87 e 88, p. 63 *s*. -- Procure per giudizî commerciali, lib. III, § XIII, n.° 1, p. 1314.

MARITAGGI *di beneficenza* -- Non si possono pretendere dopo l'età di 40 anni della dotata, e dopo il corso di 40 anni dal sorteggio, lib. III, § IV, n.° 2 a 4, p. 1006 *s*.

MATRIMONÎ *clandestini*. }
MATRIMONÎ *di coscienza*. } Ved. ATTI *di matrimonio*.
MATRIMONÎ *per procura*. }

MATRIMONÎ *de' militari*. Ved. ATTI *di matrimonio pe' militari*.

MATRIMONÎ *ecclesiastici*. Casi in cui i Vescovi possono celebrarli senza gli atti dello stato civile, *Appendice al* SUPP. n.° 67 *bis*, p. 1598. Ved. ATTI *di matrimonio*.

MATRIMONIO. Atto di stato civile-Capacità degli esteri catto-

lici, de' servi di pena criminale, lib. I, § VI, n.° 1 a 3, p. 80 *s.* — Consenso pe' matrimonî de' sordi muti, *ivi*, n.° 4, p. 81 *s.*—Impedimenti civili, *ivi*, n.° 5 e 6, p. 82—Impedimenti canonici per gli acattolici, *ivi*, n.° 7 e 8, p. 82 *s.* — Dispensa ad impedimenti civili, *ivi*, n.° 9 a 11, p. 83 *s.* — Dispensa al consenso degli ascendenti, e convenzioni, *ivi*, n.° 12 a 19, p. 84 *ss.*—Consenso pe' matrimonî delle persone della Real Famiglia, *ivi*, n.° 20, p. 87 — Permesso per matrimonio di militari, *ivi*, n.° 21 a 37, p. 87 *ss.*—Atti rispettosi, *ivi*, n.° 38 e 39, p. 89 *s.*—Dispensa al termine per la pubblicazione, *ivi*, n.° 40, p. 90 *s.*—Matrimonio in *extremis*, *ivi*, n.° 41, p. 91, ed *Appendice al* Supp. n.° 41 *bis*, p. 1600 *s.* — Trascrizione di matrimonio celebrato all'estero, *ivi*, n.° 42 a 44, p. 91 *s.*—Opposizioni al matrimonio, *ivi*, n.° 45 a 48, p. 92 *ss.* — Competenza per dimande di nullità, *ivi*, n.° 49 e 50, p. 95 — Obbligazioni nascenti dal matrimonio — Alimenti, *ivi*, n.° 51 a 53, p. 95 *ss.* — Diritti e doveri de' coniugi, *ivi*, n.° 54 e 55, p. 97 — Permissione de' Vescovi per autorizzare matrimonî senza formalità civili, *Appendice al* Supp. n.° 67 *bis*, p. 1598 *s.*—Regolamento da formarsi pei matrimonî in *extremis*, *Appendice al* Supp. n.° 41 *bis*, p. 1600 *s.* — Effetti delle dispense ad impedimenti per matrimonio circa la prole nata e da nascere, *Appendice al* Supp. n.° 10 *bis* e 10 *ter*, p. 1599 *s.* — Ved. Alimenti — Cambiamenti e controscritture in contratto di matrimonio, lib. III, § IV, n.° 1, p. 1006.

Migliorie *su le terre del Tavoliere*. Ved. Tavoliere *di Puglia*.

Miniere. Ved. Proprietà.

Minori. Ved. Domicilio.

Misura e Titolazione. Delle terre del Tavoliere. Ved. Tavoliere *di Puglia* — Titolazione.

Mobili. Ved. Beni *mobili*.

Monaci. Ved. Capacità — Successione.

Monasteri. Ved. Affitti—Successione—Quadri *esecutori*.

Monti *familiari* — Loro abolizione: arbitramento per lo scioglimento, lib. III, § II, n.° 16 e 17, p. 808 *ss.* — Formazione di nuovi monti familiari, *ivi*, n.° 18 a 20, p. 810 *ss.*

Multe. Contro gli ufiziali dello stato civile e loro cancellieri — lib. I, § III, n.° 36 e 37, 40 e 41, p. 34 *ss.* — Per contravvenzioni notarili di registro e di bollo. Ved. Notariato — Registro *degli atti* - Carta *bollata*.

M

MUTUO. Determinazione dell'interesse, lib. III, § X, n.° 1 e 2, p. 1187 *ss.*—Cassa di sconto per prestiti civili e commerciali: sue operazioni e regolamenti: responsabilità de' deputati, *ivi*, n.° 3 a 6, p. 1191 a 1220 — Scioglimento de' contratti di soggiogazione in Sicilia—Procedura per esso—*Verbo regio* — Termine ec. *ivi*, n.° 7 a 35, p. 1221 a 1264, e *Appendice al* SUPP. n.° 14 *bis*, p. 1731 — Affrancazione di capitali di rendita appartenenti allo Stato ed a' luoghi pii, *ivi*, n.° 36 e 37, p. 1264 *ss.*

N

NATURALIZZAZIONE. Di stranieri e di figli di stranieri nati in regno — Condizioni religiose e civili e forme per ottenerla—Giuramento da prestarsi, lib. I, § II, n.° 15 a 23, p. 7 *ss.* ed *Appendice al* SUPP. n.° 21 *bis* e 23 *bis*, p. 1596 *s.*

NAVIGAZIONE *a vapore.* Ved. NAZIONALI — ESTERI.

NAVIGAZIONE e TONNELLAGGIO. Ved. DIRITTO *di navigazione.*

NAZIONALI. Hanno essi il diritto alla navigazione a vapore nel regno, lib. I, § II, n.° 2, p. 2 — I bastimenti nazionali esercitano essi esclusivamente il cabotaggio, *ivi*, n.° 3, p. 2 — Possono col permesso sovrano accettare ufizio di viceconsole o agente consolare estero in regno, *ivi*, n.° 29, p. 13 *s.* — Decaduti dalla nazionalità debbono prestare giuramento di fedeltà dopo averne ottenuto dal Sovrano la reintegra, *ivi*, n.° 21, p. 9 — Ufizî civili non compatibili in persona di ecclesiastici nazionali, *ivi*, n.° 26 e 27, p. 11 *s.* — Metodo per ottenere il permesso sovrano onde prendere servizio presso potenze estere, *ivi*, n.° 30, p. 14.

NOBILTÀ. Ordinamento della Commessione di nobiltà, lib. I, § XII, n.° 1 e 2, p. 116 *ss.*—Regolamento di procedura, *ivi*, n.° 3, p. 121 *ss.*—Supplenza de' componenti nella real Commessione, *ivi*, n.° 4 e 5, p. 123 *s.* — Competenza della real Commessione, *ivi*, n.° 6 a 10, p. 124 *ss.* — Aspiranti a guardia del corpo, *ivi*, n.° 11 a 13, p. 127 *s.*—Ricusazione de' componenti la Commessione, *ivi*, n.° 14, p. 128 — Forma degli avvisi della Commessione, *ivi*, n.° 15 a 18, p. 128 *s.* — Ascrizione ne' registri di nobiltà, *ivi*, n.° 19 a 23, p. 129 *ss.*—Cause di esclusione o decadenza dalla nobiltà, *ivi*, n.° 24 e 25, p. 131 *s.*—Conservazione della nobiltà ereditaria, *ivi*, n.° 26 a 29, p. 132 *s.* — Incommerciabilità de' ti-

toli di nobiltà, *ivi*, n.° 30 a 34, p. 133 *ss.* -- Uso de' titoli di nobiltà fra coniugi, *ivi*, n.° 35 e 36, p. 135 *s.* -- Divieti ed uso illegale de' titoli di nobiltà, *ivi*, n.° 37 a 39, p. 136 *ss.* -- Trasmessione o refuta di titoli, *ivi*, n.° 40 a 44, p. 138 *ss.* -- Prerogative generali e speciali di persone nobili, *ivi*, n.° 45 a 49, p. 142 *ss.*

Nobiltà *antica*. Si conserva la nobiltà ereditaria, lib. II, § II, n.° 25, p. 415 *ss.* -- I titoli di principe, duca, conte, marchese legittimamente conceduti sono conservati e trasmessibili fino al quarto grado civile, *ivi*.

Nomi. Aggiunzione di nomi negli atti di nascita, lib. I, § III, n.° 52 e 53, p. 40 *s.*

Nomi *degli sposi*. Ved. Atti *di matrimonio*.

Notai.
Notai *aggiunti negli esami*.
Notai *certificatori*.
Notai *condannati*.
Notai *futuristi*.
Notai *graduati*.
Notai *soprannumerari*.
Notaio *in Tremiti*.
} Ved. Notariato.

Notariato. Nomina, funzioni, esercizio de' notai, lib. III, § III, n.° 30 a 39, p. 870 *ss.* -- Numero de' notai, loro requisiti, e loro obblighi, *ivi*, n.° 30 e 56 a 70, p. 882 *s.* 923 *ss.* -- Loro patrimonio e cauzione, *ivi*, n.° 30 e 68, p. 885 e 938 *ss.* -- Repertorio, *ivi*, n.° 30 e 56 a 64, p. 887 *s.* e 923 *ss.* -- Conservazione degli atti, *ivi*, n.° 30, p. 888 -- Atti notarili, loro forme e copie, *ivi*, n.° 30 e 40 a 55, p. 872 *ss.* e 914 *ss.* -- Tabellionato e tabelle degl' interdetti, *ivi*, n.° 30, p. 889 -- Cessazione dal notariato, *ivi*, n.° 30 e 72 a 74, p. 889 *s.* e 941 *s.* -- Schede notarili, loro inventario e conservazione, *ivi*, n.° 30 e 75 a 84, p. 890 *s.* e 942 *ss.* -- Camere notarili -- Loro ordinamento ed attribuzioni, *ivi*, n.° 30 e 85 a 90, p. 893 *ss.* e 948 *ss.* -- Archivi notarili, *ivi*, n.° 30 e 91, p. 895 *ss.* e 951 -- Tribunali civili -- Loro attribuzioni in affari notarili, *ivi*, n.° 30 e 92 a 99, p. 897 *s.* e 952 *ss.* -- Notai attuali -- Loro obblighi per essere conservati, *ivi*, n.° 30 e 100 a 111, p. 898 *s.* e 957 *ss.* -- Elenchi degli atti antichi da esibirsi negli archivi notarili, *ivi*, n.° 30, p. 890 *s.* -- Onorari e competenze notarili, *ivi*, n.° 30 e 112, p. 899 *ss.* e 967 *s.* -- Tariffa de' diritti de' notai e delle camere notarili, *ivi*, n.° 30, p. 901 *ss.* -- Incompatibilità del-

N

l'ufizio notarile con altri ufizi, *ivi*, n.° 31 a 33, 36 e 39, p. 909 *ss.*—Certificati di residenza, *ivi*, n.° 34 e 35, p. 910 *s.* — Notaio nel comune di Ventotene, *ivi*, n.° 37, p. 912 — Adempimenti imposti a'notai traslocati, *ivi*, n.° 38, p. 912 — Atti notarili, loro forma esecutiva per gli atti anteriori al 1809 ed al 1819, *ivi*, n.° 40, 41, 45, 50, 55, p. 914 *ss.* —Osservanza della legge notarile, *ivi*, n.° 44, 121, 122, p. 916 *s.* e 974 *s.*—Validità degli atti notarili stipolati in Sicilia dal 16 luglio 1820 a tutto marzo 1821, *ivi*, n.° 47, p. 918 — Delegazione per la visita de'protocolli, *ivi*, n.° 48, p. 919 — Capacità de' notai per atti in cui i loro congiunti stipolano per altri, *ivi*, n.° 49, p. 919 — Forma della procura per la intitolazione di atto antico, *ivi*, n.° 50, p. 919 *s.* —Sanatorie di atti, *ivi*, n.° 51, p. 920 *s.*—Forma degli atti per coloro che ignorano la lingua italiana, *ivi*, n.° 52, p. 921 — Il notaio può stipolare pel marito di sua cognata, *ivi*, n.° 53, p. 921 *s.*—Menzione che le parti non sappiano o non possono sottoscrivere, *ivi*, n.° 54, p. 922 — Scelta de' notai aggiunti per gli esami degli aspiranti, *ivi*, n.° 57, p. 924 — *Visto* e somministrazione de' repertori de' notai dal presidente della camera notarile, *ivi*, n.° 58 e 61, p. 924 *ss.* — Riduzione del numero de' notai in Napoli ed in Palermo, *ivi*, n.° 59 e 67, p. 924 *s.* e 938—Numero di abitanti che regola quello delle piazze di notaio in ciascun comune, *ivi*, n.° 60, p. 925 — Certificati negativi de' rogiti, *ivi*, n.° 62, p. 926 — Diritti di archivio, modo di loro riscossione, *ivi*, n.° 63, 64 e 66, p. 927 *ss.* — Notai chiamati al servizio militare, *ivi*, n.° 65, p. 935 *ss.*—Ingerenza delle camere notarili nella procedura di spropriazione di patrimonio notarile, *ivi*, n.° 68, p. 938 — Cauzioni dei notai in Sicilia sopra immobili, *ivi*, n.° 69, p. 940 — I notai in esercizio non sono dispensati dal concorso per traslocazioni, *ivi*, n.° 70, p. 940 — Cauzione in rendita iscritta 4 per 100, *ivi*, n.° 71, p. 941 — I notai condannati a pene correzionali rimangono sospesi durante la pena, *ivi*, n.° 72, p. 941 — Effetti della grazia rispetto a'pubblici ufizi, *ivi*, n.° 73 e 74, p. 941 *s.* — Indennità a' giudici di circondario per inventario delle schede notarili, *ivi*, n.° 75, p. 942 *s.* — Per la esibizione de' *Bastardelli* e *Vienimeco* in vece degli elenchi negli archivi notarili in Sicilia, *ivi*, n.° 76, 77 e 79, p. 943 *ss.* — I supplenti comunali procedono pe' sigilli su le schede notarili ed altri ef-

N

fetti ereditarî, *ivi*, n.° 78 e 81 ad 83, p. 944 *ss*. -- Inventarî delle schede, *ivi*, n.° 84, p. 947 *s*.--Supplenza del presidente e de' componenti della camera notarile, *ivi*, n.° 85 e 90, p. 948 *s*. e 951--Riconferma de' componenti delle camere, *ivi*, n.° 86 e 89, p. 949 *s*.--Impedimenti di parentela fra componenti delle camere, *ivi*, n.° 87, p. 949 -- Esclusione de' medesimi dalla garantia, *ivi*, n.° 88, p. 949 *s*.--Soldi degl' impiegati negli archivî notarili, *ivi*, n.° 91, p. 951--Nei tribunali civili di più camere una di esse per giro si occupa degli affari notarili, *ivi*, n.° 92 e 94, p. 952 e 954 -- Spese pe' giudizî contro i notai, *ivi*, n.° 93, e 95 a 98, p. 952 *ss*. -- Inappellabilità delle sentenze per dichiarazione di idoneità, *ivi*, n.° 99, p. 957 -- Conferma di notai graduati, futuristi e soprannumerarî in Sicilia, *ivi*, n.° 100 a 111, p. 957 *ss*. -- Competenze de' notai -- Quietanza per esse -- Diritto di repertorio -- Soluzione di varî dubbi, *ivi*, n.° 112 a 122, p. 967 *ss*.--Notai certificatori, loro istituzione, disciplina, ed obblighi ne' dominî di qua dal Faro, *ivi*, n.° 123 a 127, p. 975 *ss*. -- Notai certificatori ne' dominî oltre il Faro, *ivi*, n.° 128, p. 995 *s*. ed *Appendice al* Supp. n.° 35 *ter*, p. 1629 *s*.--Le funzioni di notaio nell'isola di Tremiti da chi si esercitano, *Appendice al* Supp. n.° 7, p. 1739.

Notorietà. Ved. Atto *di notorietà*.

Nullità *di matrimonio*. Ved. Competenza.

O

Obbligazioni -- Loro interpetrazione, lib. III, § III, n. 1, p. 837 *s*.--Condizionali, *ivi*, n.° 2, p. 838.

Offerta *e* Deposito. Casse in cui debbono farsi i depositi, lib. III, § III, n.° 3, p. 839 *s*. -- Per la offerta di sesta presso chi debbe praticarsi, *ivi*, n.° 6, p. 844 *s*. -- Condizioni per deposito, *ivi*, n.° 7, p. 845 *s*. Ved. Deposito.

Offerta *di sesta*. Ved. Offerta *e* Deposito.

Oggetti *di antichità*. Ved. Proprietà.

Oggetti *di belle arti*. Ved. Proprietà.

Oggetti *di uso sacro*. Sono esclusi dalla successione. Ved. Successione.

Opere *d' ingegno ed industriali*. Ved. Proprietà.

Opposizioni *a matrimonio*. Ved. Matrimonio.

Opposizioni *a' quadri esecutorî*. Ved. Pruova.

Oria *(Gran foresta di)*. Ved. Foresta *di Oria*.

P

PALAZZI *di regio uso*. Ved. SERVITU'.
PARAGGIO. Ved. DOTE.
PARTECIPAZIONE *delle chiese ricettizie*. Ved. PATRIMONÎ.
PARTITA *di banco*. Ved. PRUOVE.
PARTITE *di rendita su lo Stato*. Inscritte sul gran libro non sono sequestrabili, lib. III, § XI, n.° 14, p. 1294 *s*.
PARTITE *inscritte*. Ved. PATRIMONÎ SACRI.
PASCOLO *(Diritto di)*. Ved. FEUDALITÀ.
PATENTI. Ved. PROPRIETÀ.
PATERNITÀ e FILIAZIONE. Competenza ne' giudizî, lib. I, § VII, n.° 1 e 2, p. 97 *s*.
PATRIA POTESTÀ. Del Re su le persone della Real Famiglia, lib. I, § IX, n.° 1 e 2, p. 104 *s*. -- Dimora de' figli di famiglia, *ivi*, n.° 3, p. 105 *s*. -- Situazione de' figli, *ivi*, n.° 4 e 5, p. 106 *s*. -- Alienazione de' beni e reimpiego pe' capitali di minori, *ivi*, n.° 6 a 9, p. 107 *ss*.
PATRIMONÎ *sacri*. Le donazioni per patrimonio sacro sono irrivocabili nel solo usufrutto per sopravvenienza di figli, lib. III, § II, n.° 5, p. 798 -- Loro costituzione, commutazione, alienazione -- Forma de' certificati di costituzione e documenti da fornirsi -- Notizie da darsi da' conservatori delle ipoteche -- Tassa de' patrimonî -- Riduzione di essa -- Eccezioni -- Trascrizione dell' atto, *ivi*, § XXI, n.° 1 a 25, p. 1559 *ss*. ed *Appendice al* SUPP. n.° 26, p. 1738 *s*. -- Le partecipazioni delle chiese ricettizie, e le partite inscritte inalienabili possono costituirsi in sacro patrimonio, *ivi*, n.° 12 a 14, p. 1575 *ss*.
PATRIMONIO *ecclesiastico*. Ved. RUOLI *censuarî* -- PRUOVE.
PATRIMONIO *notarile*. Ved. NOTARIATO.
PATROCINATORI. Ved. ARRESTO *personale*.
PATRONATI. Sopra legati pii, cappellanie e beneficî, lib. III, § II, n.° 23, p. 817 *s*. -- Ex-feudali o di regio patronato -- Loro amministrazione -- Gravami contro le dichiarazioni di laicalità della real Camera di S. Chiara, *ivi*, n.° 24 a 30, p. 819 *ss*. -- Sperimento de' diritti da parte degli ex-feudatarî, *ivi*, n.° 31 e 33, p. 825 *ss*. -- Giudizî per diritti di regalia e di regio patronato, *ivi*, n.° 32, p. 826 -- Spese giudiziarie pe' detti diritti, *ivi*, n.° 34, p. 827 -- Giudizî tra il regio patronato ed i comuni, *ivi*, n.° 35, p. 827 -- Devoluzione di patronati ex-feudali, *ivi*, n.° 36, p. 828.
PATRONATO *familiare*. Ved. BENEFICÎ.
PATRONATO *spettante a corpi morali dismessi*. Ved. BENI *vacanti*.

P

PEGNO. Stabilimenti per le case pubbliche di pegno--Banco delle Due Sicilie—Pegnorazione di gioie, de'certificati di rendite, di pannine di metalli ec. lib. III, § XVII, n.° 1 a 8, p. 1326 *ss.* — Monti di pegni, *ivi*, n.° 9, p. 1340 *s.* — Case private di pegno, *ivi*, *nota* al n.° 9, p. 1341 *ss.*
PENE. Pe' matrimonî clandestini. Ved. ATTI *di matrimonio*.
PENSIONE. La vedova rimaritata senza gli atti dello stato civile perde la pensione, lib. III, § IV, n.° 6, p. 1008.
PENSIONI. Ved. CONTRATTI *aleatorî* — RENDITE *su lo Stato*.
PERENZIONE. Delle opposizioni a' quadri esecutorî, lib. III, § III, n.° 23, p. 860.
PERMESSO. Pe' matrimonî delle persone della Real Famiglia — Pe' matrimonî de' militari. Ved. MATRIMONIO.
PERMUTA. Pe' beni ecclesiastici, lib. III, § VI, n.° 1, p. 1047.
PESCA. Regolamenti per la pesca, lib. II, § III, n.° 80 a 84 e 91 a 95, p. 748 *ss.* e 760 *ss.* — Affitti, *ivi*, n.° 85, p. 756 *s.* — Misura delle reti, *ivi*, n.° 86, 87 e 90, p. 757 *ss.*—Pesca nelle acque di Gallipoli, *ivi*, n.° 89, p. 758 *s.* —Statistica delle reti, *ivi*, n.° 95, p. 775 *ss.*
PIANTAGIONI. Nelle terre del Tavoliere. Ved. TAVOLIERE.
PIAZZE. Ved. FEUDALITÀ.
PIAZZE *di guerra*. Ved. SERVITU'.
PONZA. Ved. NOTARIATO.
PREROGATIVE. Ved. NOBILTÀ.
PRESCRIZIONE. Delle azioni per diritti feudali spettanti a'comuni, lib. II, § II, n.° 38, p. 435 *ss.* -- De'crediti antichi contro i comuni, gli ospizî e luoghi pii, lib. III, § XX, n.° 1 a 6, p. 1546 *ss.*—Reintegra allo Stato delle terre della *Sila*, *ivi*, n.° 7, p. 1549 *ss.*—Interrompimento della prescrizione per mezzo della citazione per editto, *ivi*, n.° 8 a 10, p. 1551 *ss.*--Sospensione de'giudizî di prescrizione contro la Chiesa, *ivi*, n.° 11 e 12, p. 1555--Rinnovazione de'titoli pe' comuni, pubblici stabilimenti, monti frumentarî, *ivi*, n.° 13 e 14, 1556 — Pe' canoni non occorre rinnovazione di titoli, *ivi*, n.° 15, p. 1556 *ss.* --È necessaria pe' censi riservativi e per le prestazioni ex-feudali, lib. II, § II, n.° 66, p. 478 *s.*
PRESTAZIONE *per fuoco*. Sua abolizione, lib. II, § II, n.° 39, p. 437 *ss.* Ved. FEUDALITÀ.
PRESTAZIONI *ex-feudali*. Metodo di loro riscossione, *ivi*, n.° 62 e 63, p. 475 *ss.*--Pe'fondi che si lascino incolti, *ivi*, n.° 64, p. 477 *s.*—I titoli delle prestazioni ex-feudali debbono

P

rinnovarsi, *ivi*, n.° 66, p. 478 *s*.--Modo d' interromperne la prescrizione, *ivi*, n.° 67 e 68, p. 480 *ss*.--Loro commutazione quando appartengono alla Chiesa, *ivi*, n.° 69, p. 482.

PRESTITO. Ved. COMODATO -- MUTUO.

PRIVILEGI. Su frutti del fondo, lib. III, § XVIII, n.° 1 e 2, p. 1344 *ss*.--Del tesoro per le cauzioni de' contabili, *ivi*, n.° 3 e 4, p. 1346 *ss*.--Per le spese di giustizia, *ivi*, n.° 5 a 8, p. 1348 *ss*.

PROCESSI *verbali forestali*. Ved. FORESTE.

PROCURA. Ved. MANDATO.

PROCURA *per intitolazione di atto antico*. Ved. NOTARIATO.

PROIETTI. Ved. ADOZIONE -- SUCCESSIONE.

PROMISCUITÀ. Si sciolgono le promiscuità e si dividono i demani, lib. II, § II, n.° 71 a 79, p. 483 *ss*. -- Si commette al P. G. presso la Commessione feudale la soluzione de' dubbi intorno al loro scioglimento, *ivi*, n.° 48, p. 452 *s*. -- Lo stesso incarico si dà poi al P. G. presso la gran Corte dei conti, *ivi*, n.° 59, p. 472 -- Le quistioni di promiscuità si decidono dall'Intendente, udito personalmente il Consiglio, senza facoltà di delegare, *ivi*, n.° 94 e 95 p. 545 *ss*. -- Scioglimento delle promiscuità in Sicilia -- Procedure -- Divisione de' demani -- Norme a serbarsi per questa operazione -- Valutazione, gravami, testimoni da udirsi -- Conciliazioni, azioni da sperimentarsi, *ivi*, n.° 110 a 133, p. 571 a 605. Ved. DUBBI *intorno alle promiscuità*.

PROPRIETÀ. Divieto di costruzioni in lido di mare, lib. II, § II, n.° 1 a 3, p. 385 *s*. -- Bonificazioni di terre, *ivi*, n.° 4, p. 386 *s*.--Conservazione di monumenti di antichità ed oggetti di belle arti--Divieto di esportazione--Regole per gli scavi, *ivi*, n.° 5 a 7, p. 387 *ss*.--Scavo delle miniere -- Privative--Diritto di proprietà, d'invenzione, industriale e delle opere d' ingegno, *ivi*, n.° 11 a 14, p. 395 *ss*. -- Immegliamento delle razze equine del regno--Divieto d'immessione di cavalli dall'estero--Stabilimento degli stalloni, *ivi*, n.° 15 a 19, p. 403 *ss*.--Spropriazione per utilità pubblica -- Formalità da serbarsi, *ivi*, n.° 20 a 24, p. 410 *ss*. ed *Appendice al* SUPP. n.° 25, p. 1631 *ss*.

PRUOVA *della morte*. Ved. ATTI *di morte*.

PRUOVE. Delle obbligazioni nascenti da partite di banco, lib. III, § III, n.° 8, p. 846 -- Titoli autentici -- Quadri esecutori pe' debitori del demanio e del patrimonio ecclesiastico, *ivi*, n.° 9 e 10, p. 846 *ss*. -- Quadri per le rendite del

P

real sito di Persano, *ivi*, n.° 11, p. 851 *s*. -- Proroghe per la pubblicazione de' quadri del patrimonio ecclesiastico, *ivi*, n.° 12 e 19, p. 852 *s*. e 856 *s*.--Quadri esecutori per le rendite di seminarî, *ivi*, n.° 13 e 15, p. 853 *ss*. -- Quadri del patrimonio regolare, *ivi*, n.° 14, 20 e 21, p. 853 *s*. e 857 *s*.--Efficacia de' quadri de' debitori del demanio e del patrimonio ecclesiastico in amministrazione del demanio, *ivi*, n.° 16, p. 855 -- Quadri delle chiese ricettizie, *ivi*, n.° 17 e 18, p. 855 *s*. -- Quadri delle rendite de' claustrali, *ivi*, n.° 22, p. 859 *s*. -- Se le opposizioni a' quadri vadano soggette a perenzione, *ivi*, n.° 23, p. 860 -- I quadri esecutorî non si applicano a' crediti tra luoghi pii, *ivi*, n.° 28, p. 864 -- Proroghe al termine per la pubblicazione dei quadri, *ivi*, in *nota*, p. 864 *s*. ed *Appendice al* SUPP. n.° 20 *bis* e *ter*, e 21 *bis*, p. 1640 *s*.
PUBBLICAZIONE *de' matrimonî*. Ved. ATTI *di matrimonio*.
PURGAZIONE. Delle ipoteche contro i contabili, lib. III, § XVIII, n.° 42, p. 1384.

Q

QUADRI *esecutorî*. Ved. PRUOVE -- GRADUAZIONE.
QUERELA *di falso*. In iscrittura privata, lib. III, § III, n.° 130, p. 1001, ed *Appendice al* SUPP. n.° 130 *bis*, p. 1641 *s*.

R

RAMO *ecclesiastico*. Ved. AGGIUSTO *di rate* -- QUADRI *esecutorî* -- TRASCRIZIONE.
RAZZE *equine*. Ved. PROPRIETÀ.
REAL CAMERA *di santa Chiara*. Ved. PATRONATO.
REAL COMMESSIONE *de' titoli di nobiltà*. Ved. NOBILTÀ.
REAL FAMIGLIA. Ved. FAMIGLIA *Reale*.
REALI RISERVE. Ved. CACCIA.
REFUTA *di titoli*. Ved. NOBILTÀ.
REGIO INCARICO. Ved. TAVOLIERE *di Puglia*.
REGISTRO *(Diritto di)*. Ved. REGISTRO *degli atti pubblici ec*.
REGISTRATURA *degli atti*. Ved. REGISTRO *degli atti pubbl. ec*.
REGISTRI *dello stato civile* -- Loro cifra, forma, formalità, deposito e conservazione, lib. I, § III, n.° 9 a 20, p. 21 *ss*. -- Loro rimpiazzamento e spese occorrenti, *ivi*, n.° 27 a 35, p. 29 *ss*. -- Numero de' registri e loro uso, *ivi*, *nota* 4.ª, p. 18 *s*.

R

Registri *ipotecari*. Loro tenuta, pubblicità, rettificazione, certificati, lib. III, § XVIII, n.° 43 a 54, p. 1384 *ss*.--Legge che regola la formalità del registro degli atti delle inscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni, non che gli obblighi degli agenti del registro e de'conservatori delle ipoteche, *ivi*, n.° 55 a 133, p. 1393 a 1492.
Registri *parrocchiali*. Loro conservazione, lib. I, § III, n.° 19 e 20, p. 26 *s*. -- Loro rimpiazzamento in caso di dispersione, *ivi*, n.° 27 a 35, p. 29 *ss*.
Registro *degli atti pubblici e privati*—Suo stabilimento ed ordinamento, lib. III, § XVIII, n.° 55 e 56, p. 1393 *ss*. -- Atti soggetti o esenti dalla formalità del registro, *ivi*, n.° 55 e 57 a 74, p. 1397 *ss*. e 1431 *ss*. — Atti soggetti a registro gratuito, *ivi*, n.° 55, 75 e 76, p. 1403 *s*. e 1439 *s*. — Persone a cui cura deve compiersi la formalità del registro — Repertorî e loro tenuta, *ivi*, n.° 55 e 77 a 95, p. 1404 *ss*. e 1440 *ss*.—Termine per l'adempimento della formalità, *ivi*, n.° 55 e 96 a 98, p. 1431 *s*. e 1457 *ss*. -- Luogo ove dee adempiersi, *ivi*, n.° 55 e 99, p. 1415 e 1459 *s*. — Tariffa de'diritti da pagarsi, *ivi*, n.° 55 e 100 a 104, p. 1415 *ss*. e 1460 *ss*. — Prescrizioni, *ivi*, n.° 55, p. 1418 -- Azioni, *ivi*, n.° 55 e 105, p. 1418 *s*. e 1463 *s*. -- Accreditamento de' diritti di registro agl'indigenti, e rimborso di essi, *ivi*, n.° 160 a 165, p. 1540 *ss*.
Regola *della comunione*. Ved. **Comunione**.
Regresso. Per evizione di causa di diritti feudali, quando e come possa esercitarsi, lib. II, § II, n.° 53, p. 459 *ss*. Ved. **Evizione**.
Reimpiego *di capitali di minori*. Ved. **Patria Potestà**.
Reintegra. Del demanio della *Sila*. Ved. **Prescrizione**.
Rendite *su lo Stato*. Pe' dominî di qua dal Faro--Incameramento degli arrendamenti, lib. II, § I, n.° 1, p. 320--Impiego de'crediti su lo Stato, *ivi*, n.° 2, p. 321--Liquidazione di crediti contro lo Stato ed impiego da farsene, *ivi*, n.° 3, p. 321 *s*.--Sono sciolti dal vincolo di fedecommesso, *ivi*, n.° 4, p. 322 *ss*.--Soddisfazione de'debiti pel ramo di guerra, *ivi*, n.° 5, p. 324--Procedura per istabilire la liquidazione, *ivi*, n.° 6, 7 e 9, p. 324 *s*. — Si escludono dalla liquidazione taluni crediti, *ivi*, n.° 8, p. 325 -- I consegnatarî degli arrendamenti possono pagare in cedola gli interessi a'subassegnatarî ed assegnatarî, *ivi*, n.° 10, p. 326 -- Termine per la liquidazione e crediti liquidabili, *ivi*, n.° 11 a 13,

R

p. 327 *ss.* -- La liquidazione deve approvarsi dal Sovrano, *ivi*, n.° 14, p. 329 -- Gran libro del debito pubblico ed inscrizione delle rendite su lo Stato, *ivi*, n.° 15 e 16, p. 329 *s.* — Riconoscimento del debito consolidato, e sua insequestrabilità, *ivi*, n.° 17, p. 330 — Nuova liquidazione di crediti su lo Stato, *ivi*, n.° 18, p. 331 — Rendite inferiori ad un ducato, *ivi*, n.° 19 e 20, p. 331 *s.* — Liquidazione di crediti di emigrati, *ivi*, n.° 21, p. 332 *s.* — Le compre di partite di rendita inscritta sono atti di commercio, *ivi*, n.° 22, p. 333 *s.* — Loro divisibilità, *ivi*, n.° 23, p. 334 — Altra liquidazione, *ivi*, n.° 24, p. 334 *ss.* — Partite litigiose — Modo di loro liquidazione, *ivi*, n.° 25, p. 336 *s.* — Sequestro di crediti liquidabili, *ivi*, n.° 26, p. 337 *s.* -- Vendite a termine di partite inscritte, *ivi*, n.° 27, p. 338 *s.* — Termine per la liquidazione del prezzo, *ivi*, n.° 28, p. 339 *s.* — Terzo ruolo provvisorio, *ivi*, n.° 29, p. 340 — Termine pel sequestro di taluni crediti liquidabili, *ivi*, n.° 30, p. 340 *s.* — Negoziazione de' fondi pubblici, e regolamento della borsa di Napoli, *ivi*, n.° 31, p. 341 *ss.* -- Regolamento della borsa in Palermo, *Appendice al* Supp. n.° 35 *ter*, p. 1624 *ss.* — Rimborso della rendita alla pari, lib. II, § I, n.° 32, p. 350 *ss.* — Rendite non rimborsabili, *ivi*, n.° 33, p. 352 *s.* — Commutazione di rendita nominale in rendita al latore, *ivi*, n.° 34, p. 353 *ss.*

Rendite *su lo Stato*. Pe' dominî di là dal Faro — Liquidazione de' crediti, lib. II, § I, n.° 35, p. 355 *ss.* — Stabilimento del debito pubblico in Sicilia, *Appendice al* Supp. n.° 35 *bis*, p. 1604 *ss.* — Regolamento per le operazioni del gran-libro -- Estratti d'inscrizione — Pagamento delle rendite — Immobilizzazioni e disvincoli — Trasferimenti -- Pensioni — Borsa di commercio — Notai certificatori, *ivi*, n.° 35 *ter*, p. 1607 *ss.*

Repertorî. Ved. Notariato — Registro *degli atti*.

Rescritti. Ved. Sovrani Rescritti.

Responsabilità *de' conservatori*. Pe' certificati che rilasciano, lib. III, § XVIII, n.° 51 a 54, p. 1389 *ss.*

Responsabilità *de' funzionari pubblici*, lib. I, § I, n.° 1, p. 1.

Restituzione *di dote*. Ved. Successione.

Rettificazione. Ved. Registri *ipotecari*.

Rettificazione *di atti dello stato civile*. Ved. Atti *dello stato civile*.

Riconferma. De' componenti le Camere notarili. Ved. Notariato.

R

Riconoscimento. Si ha come autentico quello fatto dal genitore in supplica umiliata al Re, lib. I, § VII, n.° 9, p. 102 — Ved. **Figli** *naturali*.
Ricorso *civile*. Ved. **Feudalità**.
Ricuse. De' componenti le Commessioni per lo scioglimento delle promiscuità ne' dominî oltre il Faro, lib. II, § II, n.° 113, p. 576.
Riduzione *ad jus et justitiam*. Delle dichiarazioni di laicalità della già real Camera di Santa Chiara, lib. III, § II, n.° 30, p. 824.
Riduzione *de' canoni del Tavoliere*. Ved. **Tavoliere** *di Puglia*.
Riduzione *di legati*. Ved. **Commutazione**.
Riforma. Di talune disposizioni del codice civile e del codice di procedura, *Appendice al* **Supp.** n.° 2, p. 1595 *s*.
Rinnovazione *de' titoli*. Per le prestazioni ex-feudali, lib. II, § II, n.° 66, p. 478 *s*. Ved. **Prescrizione**.
Rinnovazione *della iscrizione*. Ved. **Conservazione** *delle ipoteche* — **Inscrizioni** *delle ipoteche*.
Rinnovazione *di titoli in collettiva*. Ved. **Ruoli** *censuarî*.
Rinsaldamento. } Ved. **Foreste**.
Rinselvamento. }
Rinunzie *alle liti*. Ved. **Transazione**.
Riposi. Loro conservazione e rivindica nelle terre del Tavoliere. Ved. **Tavoliere** *di Puglia*.
Riserve *reali*. Ved. **Caccia** — **Pesca**.
Ritrattazione. Ved. **Feudalità** — **Ricorso** *civile*.
Riversione. Ved. **Successione**.
Rivocabilità *della donazione*. Ved. **Donazioni** — **Patrimonî** *sacri*.
Ruoli *censuarî*. I titoli de' censi de' pubblici stabilimenti si rinnovano con ruoli in collettiva, lib. III, § III, n.° 24, p. 860 — Metodo per la rinnovazione de' titoli de' censi de' comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza e di pubblica istruzione, *ivi*, n.° 25 e 26, p. 860 *s*. — Forme per la intitolazione de' ruoli censuarî de' privati in Sicilia, *ivi*, n.° 27, p. 861 *ss*. — Il decreto de' 16 ottobre 1809 per la prescrizione de' crediti contro i comuni non è applicabile a' crediti tra luoghi pii, *ivi*, n.° 28, p. 864 — Forme pe' ruoli censuarî del patrimonio ecclesiastico in Sicilia, *ivi*, n.° 29, p. 865 *ss*. Ved. **Copie** *di titoli*.
Ruoli *e quadri esecutorî*. Ved. **Pruove** — **Graduazione**.

S

SALE. Ved. TAVOLIERE *di Puglia*.
SALINA *di Barletta*. Ved. UFIZIALI *dello stato civile*.
SALVIANO INTERDETTO. Ved. ANTICRESI -- INTERDETTO.
SANATORIE *a matrimoni*. Ved. ATTI *di matrimonio*.
SAN-LEUCIO. Ved. UFIZIALI *dello stato civile* — SUCCESSIONE.
SCAVI. Di miniere -- Di oggetti di belle arti -- Di oggetti di antichità. Ved. PROPRIETÀ.
SCIOGLIMENTO *della promiscuità*. Ved. DIVISIONE *de' demani*.
SCRITTURE *private*. Querela di falso contro di esse, lib. III, § III, n.° 130, p. 1001, ed *Appendice al* SUPP. n.° 130 *bis*, p. 1641 *s*. — Tacche a risconiro, *ivi*, n.° 131, p. 1001 *s*.
SEME *(Alberi di)*. Ved. FORESTE.
SEMENTI. Privilegio per esse, lib. III, § XVIII, n.° 2, p. 1346.
SEMINARÎ. Ved. PRUOVE — QUADRI *esecutori*.
SENTENZE *della Commessione feudale*. Loro esecuzione affidata a'commessarî ripartitori, lib. II, § II, n.° 48, p. 452 *s*. — Loro collezione ed autenticità, *ivi*, n.° 65, p. 478.
SENTENZE *di interdizione*. Ved. INTERDIZIONE.
SEPOLTURA *profana*. Ved. ATTI *di morte*.
SEQUESTRI. Cose non sequestrabili, lib. III, § XI, n.° 12 a 30, p. 1293 *ss*.
SEQUESTRO *delle rendite su lo Stato*. Ved. RENDITE *su lo Stato*.
SERVITU'. In favore delle strade, lib. II, § III, n.° 1, p. 605 *s*. — Per la dimensione delle strade -- Loro classificazione -- Modo di comunicazione, *ivi*, n.° 2, p. 606 *s*. — Piantagioni lungo le strade, *ivi*, n.° 3, p. 607 *ss*. — Introspetto — Prammatica *de Monialibus* — Introspetti ne' luoghi claustrali, e ne' conservatorî, *ivi*, n.° 4 e 6, p. 609 *ss*. — Introspetto ne' palazzi di regio uso, *ivi*, n.° 5 e 7, p. 610 *ss*. -- Competenza per la quistione di servitù d' interesse del regio patronato, *ivi*, n.° 8, p. 612 *s*. — Introspetto negli educandati, *ivi*, n.° 9, p. 613 *s*. — In favore delle piazze di guerra, *ivi*, n.° 10, p. 614 *ss*. — Commessione mista per la verifica delle servitù sulle fortificazioni in Cotrone, *ivi*, n.° 11, p. 616 *s*. — Commessioni miste per le servitù sulle piazze di guerra, *ivi*, n.° 12 e 13, p. 618 *ss*. — Garanzia per la servitù nella zona di difesa delle piazze forti, *ivi*, n.° 14, p. 621 *s*. -- Limiti delle servitù militari, *ivi*, n.° 15 e 16, p. 622 *s*. -- Contenzioso per le servitù militari, *ivi*, n.° 17, p. 623 *ss*.

S

SILA. Ved. DEMANIO *della Sila* — DIVISIONE *de' demanî* — PRESCRIZIONE.

SITUAZIONE *de' figli*. Ved. PATRIA POTESTÀ.

SLOGGIAMENTO *dalle case*. Ved. AFFITTO.

SOCIETÀ. Scioglimento della società de' creditori del banco di A. G. P. lib. III, § IX, n.° 1 e 2, p. 1185 *ss*. Ved. SOCIETÀ *commerciali*.

SODDISFAZIONE *di censi a carico dello Stato*. Ved. CENSI.

SOGGIOGAZIONI. Loro scioglimento e metodo di pagamento. Ved. MUTUO.

SOPRANNUMERARÎ NOTAI. Ved. NOTARIATO.

SORDI-MUTI. Loro capacità per consenso a matrimonio. Ved. MATRIMONIO.

SOSPENSIONE *di giudizî*. Ved. PRESCRIZIONI.

SOSTITUZIONI *fedecommessarie*. Antiche disciolte o conservate, lib. III, § II, n.° 11, p. 803 — Abolizione de' fedecommessi, *ivi*, n.° 12 a 15, p. 803 *ss*. ed *Appendice al* SUPP. n.° 14 *bis*, p. 1640.

SOVRANI RESCRITTI — Come debbono intendersi, lib. III, § X, n.° 29, p. 1258 *s*. ed *Appendice* al SUPP. n.° 3, p. 1596.

SPERANZA *(Alberi di)*. Ved. FORESTE.

SPESE *giudiziarie*. Disposizioni varie pel loro accreditamento agl' indigenti, lib. III, § XVIII, n.° 160 a 165, p. 1540 *ss*. Ved. PATRONATI.

SPROPRIAZIONE. Giudice competente a procedere, lib. III, § XIX, n.° 1, p. 1544 — Del patrimonio notarile. Ved. NOTARIATO — Per utilità pubblica. Ved. PROPRIETÀ.

STABILIMENTI *di beneficenza*. Rinnovazione de' titoli de' loro censi in collettiva, lib. III, § III, n.° 24 e 25, p. 860 *s*.

STAGLI *di affida*. Ved. FEUDALITÀ.

STAGLI *di ragione*. Ved. FEUDALITÀ.

STALLONI. Ved. PROPRIETÀ — RAZZE *equine*.

STATO *(Diritto dello)*. Ved. SUCCESSIONE.

STATONICHE *delle terre di Puglia*. Ved. TAVOLIERE *di Puglia*.

STRADE. Loro dimensione, classificazione, decorazione. Ved. SERVITU'.

STRANIERI. Attori in giudizio civile o penale in regno. Ved. AGENTI *di cambio* — BENEFICÎ — CAUZIONE — DELINQUENTI — ESTERI — ESTRADIZIONE — NATURALIZZAZIONE — PATRONATO.

STRANIERI *(Figli di)*. Ved. FIGLI *di stranieri*.

S

SUCCESSIONE. Capacità de' monaci e de' monasteri, esclusi i conservatori, lib. III, § I, n.° 1 a 4, p. 779 *ss.* -- Pe' beni ex-feudali, *ivi*, n.° 5, p. 781 *s.*—Riversione della dote, *ivi*, n.° 6, p. 782 *s.*—Degli espositi, *ivi*, n.° 7, p. 783 *s.* — Nella colonia di san Leucio, *ivi*, n.° 8 e 9, p. 784 *s.*—Diritti de' figli naturali riconosciuti, *ivi*, n.° 10, p. 785 *s.*—Diritti dello Stato su' beni vacanti, *ivi*, n.° 11 a 13, p. 787 *s.* — Rinunzie fatte prima delle nuove leggi dell' eredità future, *ivi*, n.° 14, p. 788 *s.*— Divisione de' beni — Oggetti destinati ad uso sacro, *ivi*, n.° 15, p. 789 *s.* —Vendite de' mobili, *ivi*, n.° 16, p. 790 *ss.*

SUCCESSIONE *feudale in Sicilia*. Ved. FEUDALITÀ.

SUFFEUDI. Loro abolizione e conservazione de' beni liberi ai possessori, lib. II, § II, n.° 25, p. 423. Ved. FEUDALITÀ.

SUGHERO *(Corteccia di)*. Ved. FORESTE.

SUPPLENTI *comunali*. Procedono all' apposizione di sigilli. Ved. NOTARIATO.

SUPPLICA *al Re*. Vale come fatto in atto autentico il riconoscimento di un figlio in essa espresso. Ved. FIGLI *naturali*.

T

TABELLE *degl' interdetti*. } Ved. NOTARIATO.
TABELLIONATO. }

TACCHE *a riscontro*. Loro efficacia e valore legale, lib. III, § III, n.° 131, p. 1001 *s.*

TAGLI. Ved. FORESTE.

TARIFFA. De' diritti degli atti dello stato civile, lib. I, § III, n.° 21, p. 26 *s.*

TARIFFA *notarile*. Ved. NOTARIATO.

TAVOLIERE *di Puglia*. Disposizioni generali pel suo ordinamento economico amministrativo e contenzioso, e per le censuazioni, *Appendice al* SUPP., n.° 11, p. 1644 *ss.* — Regole per i nuovi contratti, *ivi*, n.° 11, p. 1647 *ss.* -- Nuovi assegni, *ivi*, n.° 11, p. 1652 *ss.*--De' tratturi e riposi, *ivi*, n.° 11, p. 1655 -- Statoniche, *ivi*, n.° 11, p. 1656 -- Fondiaria, *ivi*, n.° 11, p. 1657 -- Distribuzione del sale, *ivi*, n.° 11, p. 1657 *s.* — Delle terre a coltura; attuali possessori, *ivi*, n.° 11, p. 1658 *ss.* — De' reali siti di Oria, Ordona, Carapelle, Stornara, Stornarella, Lauratorio di Salpi, *ivi*, n.° 11, p. 1660 — Delle terre di portata, *ivi*, n.° 11, p. 1660 *s.* -- Conferma de' contratti di censuazione delle terre *azionali* de' corpi morali, *ivi*, n.° 12, p. 1661 *ss.*

T

--Mantenimento e chiusura delle strade nel Tavoliere, *ivi*, n.° 13, p. 1663 *ss*.—Contenzioso del Tavoliere, *ivi*, n.° 14, p. 1666 *ss*. — Stabilimento del *regio incarico*, *ivi*, n.° 15, p. 1671 *ss*.-- Istituzione del commessario civile pel Tavoliere -- Norme amministrative, *ivi*, n.° 16, 17, 18 e 29, p. 1673 *ss*. e 1702 *s*. -- Soppressione della 2ª camera del Consiglio d' intendenza per gli affari del Tavoliere, *ivi*, n.° 19, p. 1687 -- Riscossione della rendita, *ivi*, n.° 20 e 21, p. 1687 *ss*. -- Disposizioni per le piantagioni, *ivi*, n.° 22, p. 1695 — I gravami contro le voci del prezzo dei prodotti sono dichiarati devolutivi, *ivi*, n.° 23 e 24, p. 1695 *s*. — Numero, scelta e funzioni de' pesatori, *ivi*, n.° 25 e 27, p. 1696 *ss*. -- Si conservano i fabbricati in Foggia, *ivi*, n.° 26, p. 1699 *s*. — Diritto di decimare, *ivi*, n.° 28, p. 1701 *s*.—Misura e titolazione, *ivi*, n.° 30, p. 1703 -- Laudemio a carico degli aggiudicatari, *ivi*, n.° 31, p. 1703 *s*.--Canoni da pagarsi da' fittaiuoli per conto di censuari, *ivi*, n.° 32 e 33, p. 1704 *ss*. — Riduzione de' canoni, *ivi*, n.° 34. p. 1707 *s*. --Assegnazioni delle terre, *ivi*, n.° 35, p. 1708 -- Dilazioni pel pagamento delle migliorie, *ivi*, n.° 36, p. 1708 *ss*. -- Entratura nelle terre azionali, *ivi*, n.° 37, p. 1710 *ss*.--Reintegra e conservazione de' tratturi; pene per le usurpazioni, *ivi*, n.° 38 a 43, p. 1712 *ss*.—Distribuzione del sale, *ivi*, n.° 44 a 46, p. 1725 *ss*. -- Censuazione delle terre a coltura, *ivi*, n.° 47, p. 1730 *s*. -- Per le terre di *portata*. Ved. Demanî.

Termini *lapidei*. Nelle terre del Tavoliere. Ved. Titolazione.

Terraggi *ex-feudali*. Ved. Prestazioni *ex-feudali*.

Terre *corse*. Ved. Demanî *ex-feudali*.

Terre *di portata*. Ved. Tavoliere *di Puglia*.

Testamenti. Olografi debbono bollarsi e registrarsi, lib. III, § II, n.° 7, p. 799 *s*. -- Deposito de' testamenti mistici od olografi, *ivi*, n.° 9 e *nota*, p. 801 *ss*.—Testamento del sordo, *ivi*, n.° 10, p. 803.

Testimonî. Per verificarsi i diritti promiscui. Ved. Promiscuità.

Tisi *pulmonale*. Ved. Affitti.

Titolazione *e misura*. Delle terre del Tavoliere. Ved. Tavoliere *di Puglia*.

Titoli *autentici*. Ved. Pruove *e quadri esecutori* -- Ruoli *esecutori*.

Titoli *de' monti frumentari*. Loro autenticità, lib. III, § III, n.° 129, p. 996 *ss*.

T

Titoli *di nobiltà*. Ved. Nobiltà.
Titoli *per le prestazioni ex-feudali*. Loro rinnovazione, lib. II, § II, n.° 66, p. 478 *s*.
Titoli *sotto firma privata*. Ved. Scrittura *privata*.
Tonnellaggio. Ved. Diritto *di navigazione*.
Transazioni. De' comuni, lib. III, § XV, n.° 1, p. 1318 — Rinunzie alla lite de'corpi morali, *ivi*, n.° 2, p. 1318 *s*. — Non è necessario il parere di tre giureconsulti nelle transazioni de' corpi morali ecclesiastici, *ivi*, n.° 3, p. 1319 *s*.
Trascrizione. Pe'beni dati alle mense ed altri beneficî, non che di quei del patrimonio ecclesiastico, lib. III, § XVIII, n.° 36 a 38, p. 1379 *ss*. — Delle vendite de' beni della cassa di ammortizzazione, *ivi*, n.° 39, p. 1381 *s*. — Di atti traslativi di dominio, *ivi*, n.° 40, p. 1382 *s*. — De' vitalizî, *ivi*, n.° 41, p. 1383 — Suo adempimento — Diritti a pagarsi — Contenzioso e prescrizione. Ved. Conservazione *delle ipoteche*.
Trascrizione *di matrimonio celebrato all' estero*. Ved. Matrimonio.
Trasmessione *di titoli*. Ved. Nobiltà.
Trattamento *de' folli*. Ved. Interdizione.
Tratturi. Loro conservazione e rivindica. Ved. Tavoliere *di Puglia*.
Tremiti. Ved. Ufiziali *dello stato civile* -- Notariato.
Tribunali *civili*. Loro competenza negli affari notarili. Ved. Notariato.
Tutela. Legittima de' proietti, lib. I, § X, n.° 1, p. 111 *s*. -- Dativa, *ivi*, n.° 2 e 3, p. 112 -- Esclusioni dalla tutela, *ivi*, n.° 4, p. 112.
Tutori. Ved. Reimpiego *di capitali*.

U

Uffizî *civili*. Vietati agli ecclesiastici. Ved. Ecclesiastici.
Ufiziali *dello stato civile*. Loro doveri e supplenza, lib. I, § III, n.° 2 a 7, p. 15 *ss*. — Nella colonia di san Leucio, *ivi*, n.° 3, p. 16 -- Nelle isole Eolie, *ivi*, n.° 4, p. 16 -- Nelle Saline di Barletta, *ivi*, n.° 5, p. 16 -- Ne' villaggi riuniti, *ivi*, n.° 6 e 7, p. 17 -- Della real casa, *Appendice* al Supp. n.° 7 *bis*, p. 1597 *s*. — In Tremiti, *Addizione all' Appendice al* Supp. n.° 16, p. 1739 — Numero e tenuta de'registri, lib. I, § III, n.° 8, p. 17 *ss*. — Responsabilità degli ufiziali dello stato civile, *ivi*, n.° 36 a 41, p.

U

34 *ss.* — Ufiziali dello stato civile per l'armata di terra e di mare, *ivi*, n.° 104 e 105, p. 73 *s.*
Ufizio *notarile.* Incompatibile con altri. Ved. **Notariato.**
Uso *de' titoli di nobiltà.* Ved. **Nobiltà.**
Usufrutto. Ved. **Aggiusto** *di rate.*
Usurpazioni *de' demani.* Ved. **Demanî** *ex-feudali.*

V

Valutazione *de' diritti promiscui.* Ved. **Promiscuità.**
Vedove. Ved. **Pensioni.**
Vendita. Forma e condizioni de' contratti di vendita di derrate — Modo di verificazione della loro qualità, lib. III, § V, n.° 1, p. 1011 *ss.* — Persone che possono comprare e vendere — Divieto alle Commessioni di vendere i beni ecclesiastici, *ivi*, n.° 2, p. 1019 — Facoltà alle corporazioni ecclesiastiche per licitare, *ivi*, n.° 3, p. 1020 — Cose che si possono vendere — Ricompra di rendite costituite, *ivi*, n.° [illegible] 1020 *s.* — Vendita alla voce in Sicilia — Fissazione [illegible] *mete*, *ivi*, n.° 5, p. 1021 *s.* — Garantia pei beni dello Stato, *ivi*, n.° 6, p. 1022 — Risoluzione di contratto approvato sovranamente, *ivi*, n.° 7, p. 1022 *s.* — Vendite all' incanto e garantia del *verbo regio* in Sicilia, *ivi*, n.° 8 a 10, p. 1023 *ss.* ed *Appendice al* **Supp.** n.° 7 *bis*, p. 1643 — Vendite di libri all' incanto, *Appendice al* **Supp.** n.° 10 *bis*, p. 1643 — Vendite de' beni dello Stato, lib. III, § V, n.° 11, p. 1035 *ss.* — Alienazioni di beni de' corpi ecclesiastici, impiego de' capitali de' medesimi e forme pe' contratti, *ivi*, n.° 12 a 23, p. 1037 *ss.* Ved. **Successione.**
Venimeco. Ved. **Notariato.**
Ventotene. Ved. **Notariato.**
Verbali *di aggiudicazione.* Ved. **Copie** *di titoli.*
Verbo regio Ved. **Vendita.**
Verifica *delle usurpazioni.* Ved. **Demanî** *ex-feudali* — **Tavoliere** *di Puglia.*
Vescovi. Ved. **Atti** *di morte.*
Villaggi *riuniti a comuni.* Ved. **Ufiziali** *dello stato civile.*
Visita *de' protocolli.* Ved. **Notariato.**
Visto *per bollo.* Ved. **Carta** *bollata.*
Vita milizia. Ved. **Feudalità.**
Vitalizî. Ved. **Contratti** *aleatorî.*

